

*IV Forum Internazionale del Gran Sasso*

**ALLARGARE GLI ORIZZONTI DELLA CARITÀ  
PER UNA NUOVA PROGETTUALITÀ SOCIALE**

A cura di Don Emilio Bettini e Daniela Tondini

Teramo, 30 settembre - 2 ottobre 2021

ATTI  
  
VOLUME 4 - PARTE 2

[www.diocesiteramoatri.it](http://www.diocesiteramoatri.it)  
[www.unite.it](http://www.unite.it)  
<http://forums.aa-abruzzo.inaf.it>



INDICE  
VOLUME 4 PARTE 2

<b>AREA 1</b>	
<b>Agro-alimentare</b>	19
<b>La sostenibilità nella nuova Politica Agricola Comune secondo un approccio integrato</b>	
<i>Elena Sico</i>	21
<b>Cibo, Conflitti e Pace</b>	
<i>Enza Pellecchia</i>	39
<b>AREA 2</b>	
<b>Ambiente</b>	49
<b>Applicare i Digital Twin models dall’ambiente urbano a quello naturalistico</b>	
<i>Berardo Naticchia, Federico Cinquepalmi</i>	51
<b>Il Digital twin degli ecosistemi: opportunità e potenzialità</b>	
<i>Davide Astiaso Garcia</i>	63
<b>Green Deal e transizione digitale per l’efficienza energetica</b>	
<i>Fabrizio Cumo</i>	83
<b>Strategie digitali per la gestione dell’ambiente costruito</b>	
<i>Sofia Agostinelli</i>	99
<b>AREA 3</b>	
<b>Arte e museologia</b>	121
<b>La validità del learning by doing per la creazione di contenuti a partire dal laboratorio su Alejandro Marmo</b>	
<i>Antonella Biondi</i>	123
<b>L’Abbraccio all’Università di Teramo e altre opere dello scultore argentino Alejandro Marmo: “cinque minuti di magia”</b>	
<i>Paolo Coen</i>	135
<b>Non solo <i>panem et circenses</i>. Assistenza e solidarietà in Roma antica</b>	
<i>Paolo Carafa</i>	153
<b>Dalla chiesa di Santa Maria della Misericordia al ‘museo’ di Santa Maria della Misericordia a Venezia: primi appunti per una ricerca</b>	
<i>Luca Siracusano</i>	173

<b>Filippo Neri e Felice da Cantalice figli della Vergine. L'umorismo al servizio della carità per la devozione mariana nella Roma di fine '500</b> <i>Cecilia Paolini</i>	183
<b>Forme di mutua carità e politiche culturali dei Frati Minori Cappuccini in Abruzzo nel XVI e XVIII secolo</b> <i>Pietro Costantini</i>	203
<b>L'arte è sempre sacra Giorgio de Chirico e i soggetti religiosi negli anni della Seconda Guerra Mondiale</b> <i>Lorenzo Canova</i>	223
<b>Dipingere il buio. In realtà siamo liberi</b> <i>Domenica Primerano</i>	247
<b>La sacralità della vita tra arte e scienza</b> <i>Paolo Di Giosia</i>	263
<b>AREA 4 Beni culturali</b>	271
<b>Tutela e valorizzazione del non costruito: spazi aperti, centri di aggregazione</b> <i>Cristina Collettini</i>	273
<b>Innovazione in una società in transizione attraverso la valorizzazione del capitale umano e del patrimonio culturale: il caso del Sudan</b> <i>Sabrina Greco, Jorge Carlos Naranjo Alcaide</i>	289
<b>Restauro architettonico in Spagna: criteri negli ultimi decenni.</b> <i>Javier Rivera Blanco</i>	305
<b>CHARITAS SUB SPECIE DI CHARIS E AGAPE Il territorio della Marca Trevigiana e la tragica perdita del patrimonio storico rurale nel trionfo del vitigno della Glera</b> <i>Francesco Amendolagine</i>	333
<b>Casini e 'casoni' extraurbani tra frammentazione territoriale e decadenza di una memoria rurale e tipologica</b> <i>Federico Bulfone Gransinigh, Claudio Mazzanti</i>	341
<b>Progetto per la rivitalizzazione dei centri storici in stato di abbandono nella tuscia viterbese</b> <i>Anna Maria Affanni, Mauro Macedonio</i>	369
<b>Il recupero dei centri storici colpiti dal sisma. La tutela dell'identità</b> <i>Stefano D'Avino</i>	379

<b>Il degrado e il dissesto strutturale in assenza di opere tempestive post-sisma: intervento strutturale al Santuario di San Domenico a Cocollo</b> <i>Michele Tataseo, Laura Bussi</i>	389
<b>AREA 5</b>	
<b>Comunicazione</b>	401
<b>I media tra progettualità e individualismo. Ripensare lo sviluppo della comunicazione</b> <i>Mario Morcellini</i>	403
<b>Contrastare la povertà educativa in tempo di pandemia</b> <i>Lucia Boccacin</i>	417
<b>“Siamo tutti sulla stessa barca”: naufragio con spettatori</b> <i>Federico Boni</i>	435
<b>Nuove responsabilità per l’educazione digitale</b> <i>Ida Cortoni</i>	455
<b>Comunicare l’assenza: lettura e informazione</b> <i>Andrea Lombardinilo</i>	471
<b>Efficacia dell’attuale comunicazione istituzionale in un’ottica comparata</b> <i>Francesca Vaccarelli</i>	493
<b>La comunicazione in ambito scolastico: importanza del linguaggio nell’era del digitale</b> <i>Karina Iuvinale</i>	505
<b>Dal distanziamento alla convergenza sociale</b> <i>Nicola Strizzolo</i>	521
<b>Immagini e conoscenza</b> <b>Studio della “Premessa gnoseologica” di Walter Benjamin</b> <i>Antonio Rafele</i>	535
<b>L’impatto del Covid-19 sul consumo di notizie: generazione Z e millennials a più di un anno dallo scoppio della pandemia</b> <i>Stefania Fragapane</i>	551
<b>Resistere al disordine informativo. La reintermediazione possibile del giornalismo digitale</b> <i>Sabino Di Chio</i>	577
<b>L’informazione scientifica ai tempi di Covid-19: una sfida comunicativa da vincere</b> <i>Martina Di Musciano</i>	593

<b>AREA 6</b>	
<b>Diritto</b>	601
<b>La magia del potere nell'orizzonte della filosofia dell'essere</b> <i>Maria Gabriella Esposito</i>	603
<b>Decoro urbano in Roma antica. Tra sostenibilità e solidarietà</b> <i>Luigi Sandirocco</i>	611
<b>Diritti della persona e doveri solidaristici nella Costituzione repubblicana</b> <i>Gino Scaccia</i>	637
<b>Declinazioni del principio personalista nelle situazioni di fine vita</b> <i>Francesco Bertolini</i>	651
<b>Tecniche procreative vietate e status dei nati.</b> <b>Riflessioni de iure condendo a partire dalle proposte legislative</b> <b>di estensione dell'ambito territoriale di perseguibilità</b> <b>del reato di maternità surrogata</b> <i>Emanuele Bilotti</i>	669
<b>Family Solidarity between the Catholic Church and the Italian State</b> <i>Tiziana Di Iorio</i>	679
<b>Tutela delle vittime di reati violenti: aspetti criminologici</b> <i>Laura C. Di Filippo</i>	697
<b>Il lavoro tra politiche attive e welfare</b> <i>Leonardo Carbone</i>	711
<b>Il cibo buono, sano e giusto</b> <i>Federica Girinelli</i>	721
<b>La responsabilità civile dell'intelligenza artificiale antropocentrica</b> <i>Andrea D'Alessio</i>	731
<b>Amministrazione condivisa tra coesercizio di potere</b> <b>e coesercizio di prestazioni</b> <i>Stefano Salvatore Scoca</i>	755
<b>Principio personalista e doveri inderogabili di solidarietà</b> <b>nel prisma dell'ordinamento giuridico</b> <i>Jacopo Vavalli</i>	761
<b>Le pensioni pubbliche tra equità intergenerazionale e diritti quesiti</b> <i>Elena Tomassini</i>	777

<b>L'edilizia residenziale pubblica come servizio alla persona e strumento di coesione sociale</b> <i>Maria Ceci</i>	781
<b>Giusto procedimento e tutela della dignità della persona</b> <i>Giulia Di Ludovico</i>	799
<b>Agire amministrativo empatico e dignità della persona</b> <i>Valentina D'Ignazio</i>	833
<b>Solidarietà e Responsabilità civile</b> <i>Lorena Ambrosini</i>	841
<b>Solidarietà contrattuale</b> <i>Domenico Russo</i>	855
<b>Potere del giudice di correzione del contratto e solidarietà</b> <i>Valentina Rossi</i>	867
<b>Principio di solidarietà e statuto dei diritti reali</b> <i>Pietro Referza</i>	883
<b>VOLUME 4 PARTE 3</b>	
<b>AREA 7</b> <b>Economia, scienze finanziarie e organizzazione aziendale</b>	13
<b>Considerazioni sul concetto di "identità" nelle aziende moderne</b> <i>Simona Arduini</i>	15
<b>La sostenibilità al centro della strategia d'impresa: il caso Banca Ifis</b> <i>Raffaele Zingone</i>	27
<b>Trasformazione digitale e ripresa resiliente delle imprese: alcune riflessioni</b> <i>Andrea Paesano, Mario Risso</i>	33
<b>Il trasferimento tecnologico quale contributo allo sviluppo socio-economico e alla creazione di progetti imprenditoriali innovativi</b> <i>Antonio Prencipe</i>	59
<b>Managing Local Public Transport organizations. Efficiency vs. sustainability in post-pandemic times</b> <i>Vincenzo Mergiotti, Massimo Sargiacomo</i>	83

<b>Imprenditorialità sociale e organizzazioni ibride. Le Benefit Corporation e le Società Benefit come modelli di impresa socialmente responsabile</b> <i>Danilo Boffa</i>	107
<b>AREA 8</b> <b>Filosofia, politica e diritto</b>	129
<b>La cura dell'altro può essere relazione e paradigma di rifondazione etica e politica per una nuova cultura umana nel nostro tempo?</b> <b>Visioni, problemi, orizzonti.</b> <b>Etica della cura e cura della politica: tra visioni e miraggi</b> <i>Fiammetta Ricci</i>	131
<b>Allargare gli orizzonti</b> <i>Michele Nicoletti</i>	137
<b>La cura dell'altro: un problema di reciprocità tra politica e costume</b> <i>Teresa Serra</i>	141
<b>Sul distretto culturale europeo come ambiente integrale</b> <i>Giulio Maria Chiodi</i>	149
<b>Filosofia e politica. L'orizzonte dell'unità</b> <i>Silvio Minnetti</i>	167
<b>Oltre la rappresentanza: corpus permixtum e comunità politica</b> <i>Giuliana Parotto</i>	175
<b>Altruismo e cura di sé. Questioni di giustizia politica</b> <i>Fabrizio Sciacca</i>	191
<b>Dispensatrici di cura: ricostruzione del senso in una società frammentata</b> <i>Consuelo Diodati</i>	205
<b>Accountability per il bene comune: prendersi cura del governante e del governato</b> <i>Luca Gasbarro</i>	223
<b>Public Opinion In The Digital Age - Selected Aspects Of The Issue</b> <i>Zuzana Benková</i>	233
<b>Tra resilienza e speranza: l'etica pubblica come strumento di cura pandemica e di rilancio economico</b> <i>Tullio Facciolini</i>	255
<b>Il diritto può difendere il primato della persona davanti alle pretese del sapere tecno-scientifico?</b> <i>Danilo Castellano</i>	263



<b>Sapere personale, bene comune e diritto: la sfida dell'intelligenza artificiale</b> <i>Paolo Savarese</i>	273
<b>Il buongoverno e l'impresa economica</b> <b>Una riflessione sui limiti del potere e sulle virtù imprenditoriali</b> <i>Flavio Felice</i>	289
<b>Il giudice algoritmico: a partire dal pensiero di Daniel Kahneman sulla difettosità del ragionamento umano</b> <i>Lucio Franzese</i>	303
<b>Opportunità e criticità dei contenziosi climatici: elementi per una riflessione</b> <i>Attilio Pisanò</i>	309
<b>Governo della scienza o governo con la scienza?</b> <i>Giovanni Franchi</i>	317
<b>Il paradigma scartato. I doveri dell'uomo nell'età della Tecnica</b> <i>Angelo Pio Buffo</i>	325
<b>Persona e struttura ontologica della giuridicità: arte o tecnica?</b> <i>Rudi Di Marco</i>	345
<b>La persona umana come senso incondizionato del sapere</b> <i>Guido Alimena</i>	361
<b>La riscoperta dei Multipotenziali: una possibile risposta all'autoreferenzialità dei saperi</b> <i>Sara Santella</i>	379
<b>AREA 9</b> <b>Formazione</b>	397
<b>La formazione inclusiva: uguaglianza delle opportunità tra progettualità e sviluppo sostenibile</b> <i>Lucia Chiappetta Cajola</i>	399
<b>Allargare gli orizzonti della carità per una nuova progettualità sociale: Da tutti noi a noi tutti "La scuola come comunità di apprendimento e di crescita personale"</b> <i>Antonella Tozza</i>	409
<b>Il tempo dell'intercultura: la formazione degli insegnanti per una scuola inclusiva e aperta al mondo</b> <i>Alessandro Vaccarelli</i>	419

<b>Pratiche educative come pratiche di pace per contrastare le disuguaglianze e sostenere la qualità dell'istruzione</b> <i>Antonella Nuzzaci</i>	437
<b>Art Education is the Education of the heart</b> <i>Maria Enrica Palmieri</i>	445
<b>Formazione e Protocollo d'Accoglienza: due strumenti concreti per l'inclusione</b> <i>Clara Moschella</i>	451
<b>AREA 12</b> <b>Medicina e salute</b>	453
<b>Hospitali e sacre infermerie: un progetto sanitario tra passato e presente</b> <i>Giuseppe Paradiso Galatioto</i>	455
<b>Rifugiati e accoglienza: la risposta sanitaria e le problematiche sociali</b> <i>Salvatore Squarcione</i>	467
<b>Resilienza in sanità</b> <i>Gaetano Paludetti</i>	477
<b>L'Alzheimer in un Paese che Invecchia: Sfide per il Futuro</b> <i>David Della Morte Canosci, Valentina Rovella, Francesca Pacifici, Donatella Pastore, Annalisa Noce, Manfredi Tesauro, Nicola Di Daniele</i>	483
<b>Invecchiamento: la più grande trasformazione della storia. La geriatria tra corpo di dottrina e pratica della fragilità</b> <i>Giovanni Capobianco</i>	485
<b>“Buone pratiche nei processi di cura: sfide e comportamenti etici per una nuova progettualità”</b> <i>Giovanni Muttillio, Domenico De Berardis</i>	487
<b>Quality of life and cystectomy: where are we and where are we going?</b> <i>Salvatore Siracusano, Daniela Fasanella, Pietro Morgia, Luigi Grasso</i>	493
<b>Il Modello Patient Engagement per una nuova cultura organizzativa (The Patient Engagement Model for a new organizational culture)</b> <i>Guendalina Graffigna e Caterina Bosio</i>	495
<b>Solidarietà, Carità e Salute: le Good Practices nell'Università-progetto di odontoiatria sociale: un aiuto concreto in tempi di emergenza (Solidarity, Charity and Health: Good Practices in the University- the social dentistry project:</b>	

<b>concrete help in times of emergency)</b> <i>Stefano Mummolo, Giuseppe Marzo, Roberto Gatto, Guido Macchiarelli</i>	497
<b>Microbiota intestinale: generalità e composizione</b> <i>Serena Porcari, Antonio Gasbarrini, Gianluca Ianiro</i>	501
<b>AREA 13</b> <b>Musica</b>	503
<b>La musica, strumento di carità</b> <i>Mons. Vincenzo De Gregorio</i>	505
<b>Musica e Terza missione nelle università italiane</b> <i>Paola Besutti</i>	507
<b>Storia e storiografia della formazione musicale locale. Il ruolo delle bande nella formazione culturale sociale</b> <i>Federico Paci</i>	528
<b>Riprogettare l'immateriale. Sistemi culturali, artistici e sociali nella logica dell'emergenza</b> <i>Maica Tassone</i>	531
<b>Il progetto: "Braga per il Sociale"</b> <i>Tatjana Vratonjic</i>	537
<b>Braga per il sociale. Il ruolo nelle orchestre giovanili nella logica della terza missione</b> <i>Simone Genuini</i>	539
<b>L'esperienza corale: quando la musica diventa condivisione</b> <i>Simone Piccirilli</i>	543
<b>Progetto "Braga per il sociale" Musica e autismo: una prospettiva progettuale</b> <i>Lorena Ruscitti</i>	563
<b>Progetto "Braga per il sociale". Relazione dell'attività svolta presso la Casa Circondariale di Castrogno (TE)</b> <i>Tony Fianza</i>	565
<b>Progetto "Braga per il sociale" Il ruolo della musica nelle case famiglia</b> <i>Andrea Di Sabatino</i>	567
<b>Terza missione ante litteram: il caso degli orfanotrofi musicali dell'Ottocento nel Regno delle Due Sicilie</b> <i>Luca Aversano</i>	575

<b>Imparare un mestiere. Metodi e repertori musicali nelle istituzioni caritatevoli</b> <i>Piergiorgio Del Nunzio</i>	581
<b>«L’istruzione per i poveri non deve essere un’istruzione povera». La musica ‘bene sociale’ nel cambiamento d’epoca</b> <i>Francesca Piccone</i>	589
<b>Musica e solidarietà: la diocesi di Roma risponde ai giovani</b> <i>Veronica Tulli</i>	603
<b>Cori e bande musicali nella vita sociale dell’Alto Adige: riflessioni da una ricerca sul territorio</b> <i>Paolo Somigli</i>	613
<b>Musica e carità intellettuale: doni immateriali</b> <i>Antonio Allegritti</i>	627
<b>Area 14 Politiche sociali e politiche attive per il lavoro</b>	
<b>Tavola Rotonda: gli Attori a confronto</b> <i>Natale Forlani, Luca Pesenti, Michele Faioli, Alessandro Mele, Enrico Limardo, Riccardo Giovani, Maurizio De Carli, Guido Lazzarelli, Elvira Massimiano, Paola Cicognani</i>	637
<b>Politiche sociali e politiche del lavoro: PNRR e Programma GOL. Alcune riflessioni</b> <i>Roberto Veraldi, Sandra Carballar Leal</i>	681
<b>AREA 15 Psicologia</b>	703
<b>L’attenzione e la cura delle nuove fragilità. L’umano rivelato e il ruolo della psicologia</b> <i>Franco Lucchese</i>	705
<b>Salute mentale e stress da pandemia</b> <i>Antonio Del Casale, Martina Nicole Modesti</i>	711
<b>La psicologia della conservazione: Una risposta possibile alla duplice fragilità dell’uomo e della natura nell’ottica relazionale e terapeutica.</b> <i>Augusto Di Stanislao</i>	721
<b>L’Alfabetizzazione Psicologica per una nuova e più consapevole progettualità umana che va verso il modello del buon samaritano</b> <i>Maura Ianni</i>	733

<b>La prosocialità nel tempo della ripartenza</b> <i>Marcello Iuliani</i>	737
<b>Psicologia e sostenibilità: quale relazione nel tempo della pandemia?</b> <i>Alessandra Martelli</i>	745
<b>Le attività di promozione del benessere e della salute nelle diverse fasi del ciclo di vita durante la pandemia da Covid-19: interventi di aiuto con lo scopo di sostenere: gli operatori di sanità, pazienti affetti da patologia Covid e esiti, la società nel suo insieme con particolare riguardo ai giovani e agli anziani</b> <i>(The activities to promote well-being and health in the different phases of the life cycle during the Covid 19 pandemic: aid interventions with the aim of supporting: healthcare professionals, patients with Covid disease and outcomes, society in its together with particular regard to the young and the elderly)</i> <i>Nicola Serroni</i>	753
<b>L'affettività dei giovani di fronte alla pandemia</b> <i>Wenceslao Vial</i>	765
<b>L'altro e l'attività psicologica positiva</b> <i>(The other and the positive psychological activity)</i> <i>Florencio Vicente Castro</i>	783
<b>AREA 16</b> <b>Ricerca e cultura scientifica</b>	793
<b>La cooperazione scientifica di mondi apparentemente distanti: l'esperimento JUNO in Cina esempio di feconda sintesi intellettuale di esperienze diverse e fisicamente lontane, ma connotate da profonda complementarità culturale</b> <i>Gioacchino Ranucci</i>	795
<b>Dio e la cosmologia</b> <i>Gabriele Gionti, S.J.</i>	809
<b>Analogico e digitale, le due anime del ragionamento scientifico e la loro ricaduta pratica</b> <i>Giampaolo Ghilardi</i>	825
<b>Stagionalità di malattie virali respiratorie e potere virucida dei raggi Ultravioletti solari</b> <i>Fabrizio Nicastro</i>	845

<b>AREA 18</b>	
<b>Sociologia</b>	857
<b>Complessità e sistema educativo. I cambiamenti organizzativi per consolidare le competenze degli insegnanti</b> <i>Adolfo Braga</i>	859
<b>Il ruolo della sociologia per la comprensione della complessità sociale</b> <i>Antonio Cocozza</i>	881
<b>Le complesse dinamiche culturali nel cambiamento d'epoca</b> <i>Cecilia Costa</i>	897
<b>La società del lavoro ibrido. La formazione come risorsa organizzativa</b> <i>Emanuela Proietti</i>	913
<b>2020-2021, una nuova configurazione sociale globale. Il valore della sociologia nella comprensione delle trasformazioni in atto</b> <i>Verónica Roldán</i>	935
<b>Per una scienza cognitiva integrata delle 5 E. Come l'approccio emergentista permette di ripensare la complessità del soggetto e l'intreccio mente-corpo-ambiente esterno e sistema sociale.</b> <i>Andrea Velardi</i>	947
<b>Complessità sociale e figure dell'esclusione</b> <i>Angela Maria Zocchi</i>	969
<b>AREA 19</b>	
<b>Sport</b>	983
<b>«Tutto lo sport può e deve essere formatore, cioè contribuire allo sviluppo integrale della persona umana»</b> <i>Luigi Mastrangelo</i>	985
<b>La scuola un nuovo "centro di gravità permanente" dello sport italiano</b> <i>Vito Cozzoli</i>	993
<b>Pandemia su pandemia: l'attività fisica durante il lockdown e prospettive per il futuro</b> <i>Marco Di Domizio</i>	995
<b>Attività sportiva e attività inclusiva</b> <b><i>Sport activity and inclusion</i></b> <i>Cristina Dalla Villa</i>	1007

<b>Il ruolo della pratica sportiva nella prima ondata di CoViD 19. Un breve studio comparato</b> <i>Nico Bortoletto</i>	1021
<b>I diritti di immagine dei calciatori Stiamo assistendo a un allontanamento dai valori etici dello sport?</b> <i>Stefano Franchi</i>	1027
<b>Un patto educativo e culturale per un nuovo Umanesimo nello sport</b> <i>Angelo De Marcellis</i>	1013
<b>AREA 21 Sviluppo e territorio</b>	1035
<b>Regenerating peripheral regions of Norway and Italy Profiling coworking and exploring the Covid-19 effects</b> <i>Mina Di Marino and Ilaria Mariotti</i>	1037
<b>Infrastrutture di trasporto e alta velocità ferroviaria: un'opportunità per ridurre i divari territoriali?</b> <i>Dante Di Matteo, Ilaria Mariotti, Federica Rossi</i>	1061
<b>Emergenze socio-culturali nei contesti urbani: comunità migranti nelle periferie europee</b> <i>Pierluigi Magistri, Giovanna Giulia Zavettieri</i>	1081
<b>Territorio, sviluppo locale ed aree periferiche nell'era digitale. Verso la 'nuova' normalità</b> <i>Giovanna Morelli, Antonia Rosa Gurrieri, Floriana Nicolai, Riccardo Rossi</i>	1105
<b>AREA 22 Veterinaria</b>	1131
<b>La Politica Agricola Europea in una nuova prospettiva sociale (The European Agricultural Policy in a new social perspective)</b> <i>Paolo De Castro</i>	1133
<b>Produzione e consumi delle carni avicole: come coniugare sostenibilità ambientale, sociale, economica e nutrizionale Production and Consumption of PoultryMeat: How to Combine Environmental, Social, Economic and Nutritional Sustainability</b> <i>Antonio Forlini</i>	1141
<b>Il comparto degli equidi in Italia: la sfida al vecchio sistema attraverso i nuovi progetti delle associazioni allevatori The equine sector in Italy: the challenge to the old system through the new projects of the breeders associations</b> <i>Paolo Piccolino Boniforti</i>	1143

- Allevamento suinicolo sostenibile: benessere delle risorse umane e degli animali nell'ottica One Health**  
***Sustainable pig farming: well-being of human and animal resources from a One Health perspective***  
*Jasmine Hattab, Pietro Giorgio Tiscar* 1145
- Production, purification and antigenic reactivity evaluation of recombinant core protein VP7 of African horse sickness virus***  
**Produzione, purificazione e valutazione dell'antigenicità della proteina ricombinante VP7 del virus della peste equina Africana**  
*Mariangela Iorio, Lilia Testa* 1153
- Sviluppo di protocolli diagnostici ONT (Oxford Nanopore Technologies) per l'identificazione e caratterizzazione del virus dell'epatite E (Hepatitis E Virus: HEV) a partire da campioni animali**  
*Vittorio Sarchese (DVM, PhD)* 1155
- La sostenibilità nella filiera bovina: un approccio integrato**  
*Carlotta Lauteri, Gianluigi Ferri, Domenico Pellei, Alberto Vergara* 1157
- Utilizzo di un attivometro come strumento di efficienza e sostenibilità nell'allevamento bovino da latte**  
***The use of an activometer as a tool of efficiency and sustainability in dairy cattle breeding***  
*Julio de Matos Vettori, Damiano Cavallini, Giorgio Balascia, Melania Giammarco, Lydia Lanzoni, Giorgio Vignola e Isa Fusaro* 1169
- Contaminanti ambientali inorganici in uova prodotte in Italia con metodi biologici e convenzionali**  
***(Inorganic environmental contaminants in eggs produced in Italy with biological and conventional methods)***  
*Mirella Bellocci, Manuela Leva, Giulio Tammaro* 1179
- L'antibiotico resistenza nell'allevamento di pollo antibiotic-free e convenzionale**  
***(Antimicrobial resistant in organic and conventional poultry farms)***  
*Romina Romantini, Fabio Mangone* 1181
- Distribution of Salmonella spp. serotypes isolated from poultry in Abruzzo and Molise Regions during a 6-year period***  
**Distribuzione dei sierotipi di Salmonella spp. isolati da pollame nelle regioni Abruzzo e Molise dal 2015 al 2020**  
*Silvia Scattolini, Margherita Perilli* 1183
- Biobanca del seme alternativa per le specie minacciate Relatore:**  
*Luca Palazzese, Marta Czernik, Pasqualino Loi* 1185
- Detection of microplastics and additives in edible muscle of bluefin tuna (T. thynnus) and swordfish (X. gladius) caught in the Mediterranean Sea***  
*Federica Di Giacinto, Ludovica Di Renzo, Giuseppina Mascilongo, Valentina Notarstefanob,*



*Giorgia Gioacchinib, Elisabetta Giordinib, Tanja Bogdanovičc, Sandra Petričevićc, Eddy Listešc,  
Mia Brkljačad, Carla Giansante, Gianfranco Dilettia, Nicola Ferria, Miriam Bertia* 1187

**La sostenibilità dei prodotti di origine animale argentini:  
studio sulla conoscenza degli studenti di Scienze Agrarie a Buenos Aires**  
*The sustainability of Argentine products of animal origin:  
a study on the knowledge of the students of Agrarian Sciences in Buenos Aires*  
*Andrea Beatriz Damico, José María Aulicino, Jorgelina Di Pasquale* 1189

**L'uso e il recupero degli alimenti quale forma  
per aumentare la sostenibilità delle produzioni**  
*Alessandra Di Giuseppe* 1213



**Area 1**  
**Agro-alimentare**



## **La sostenibilità nella nuova Politica Agricola Comune secondo un approccio integrato**

Elena Sico

### **1. Il Green Deal: la strategia della transizione ecologica**

Il Green Deal europeo costituisce un programma per una nuova crescita economica sostenibile, attraverso il quale l'Europa intende dare vita a una transizione ecologica che costituisca altresì opportunità di crescita economica e sociale. Anche la Politica Agricola Comune (PAC) è chiamata a concorrere all'ambizioso obiettivo la cui attuazione dovrebbe portare l'Unione Europea (UE) a non generare emissioni nette di gas a effetto serra nel 2050 e, soprattutto, a disaccoppiare la crescita economica dall'uso delle risorse.

Le politiche ambientali (anche cambiamenti climatici) fanno parte delle competenze condivise a livello dell'Unione Europea. In base al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nel campo delle politiche ambientali i Paesi Membri possono adottare politiche proprie soltanto per situazioni specifiche per le quali non siano state adottate politiche unionali. La logica profonda di tale condivisione risiede nella consapevolezza dell'irraggiungibilità degli obiettivi ambientali senza un coinvolgimento collettivo degli Stati membri. L'Italia ambisce ad essere un paese leader in questo processo; è pertanto indispensabile preparare il tessuto economico e produttivo del Paese ad entrare a pieno titolo nelle nuove catene di valore europee ed internazionali, cercando di posizionarsi nei settori a maggiore valore aggiunto e contenuto tecnologico.

Il Green Deal europeo si articola in 8 aree:<sup>1</sup>

- 'rendere più ambiziosi gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e il 2050', fissando l'obiettivo della neutralità climatica al 2050 in una legge europea e aumentando l'ambizione dell'obiettivo intermedio al 2030 (-55% di emissioni rispetto al 1990), rivedendo al rialzo le politiche attuali;

---

<sup>1</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Il Green Deal europeo*, COM(2019) 240 final, Bruxelles, 11 dicembre 2019, pp 4-17.

- ‘garantire l’approvvigionamento di energia pulita, economica e sicura’: incremento della sostituzione di combustibili fossili – e primariamente del carbone – con energie rinnovabili e agro-energie (ad es. biogas, biomasse agro-forestali, biometano e fotovoltaico sui tetti dei fabbricati rurali), realizzando reti intelligenti e sistemi di stoccaggio nell’ambito dei quali un posto di rilievo sarà affidato all’idrogeno ‘verde’;
- ‘mobilitare l’industria per un’economia pulita e circolare’. Per l’UE il settore industriale deve affrontare la duplice sfida della trasformazione verde e della digitalizzazione, attraverso un piano d’azione per l’economia circolare e per la minimizzazione dei rifiuti che comprenda una politica per i prodotti “sostenibili” e per una corretta informazione dei consumatori sul livello di sostenibilità;
- ‘costruire e ristrutturare in modo efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse’. Promozione di importanti iniziative per incentivare le ristrutturazioni (renovation wave) di edifici pubblici e privati. Riesame del regolamento sui prodotti da costruzione per assicurare che tutte le fasi della progettazione di edifici nuovi e ristrutturati siano in linea con le esigenze dell’economia circolare e comportino una maggiore digitalizzazione e un parco immobiliare sempre più resiliente ai cambiamenti climatici;
- ‘accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente’, attraverso la multimodalità, l’elettrificazione, la digitalizzazione e lo sviluppo di combustibili alternativi, riducendo l’inquinamento in particolare nelle città ed includendo le nuove forme di mobilità e di mobilità ultraleggera;
- ‘dal produttore al consumatore’: progettare un sistema alimentare giusto, sano e rispettoso dell’ambiente, per valorizzare il cibo europeo nella sua qualità, nella sua sostenibilità, migliorando le performance ambientali e climatiche dell’agricoltura, promuovendo le capacità di stoccaggio del carbonio nei suoli e nel sistema agricolo-forestale, stimolando un consumo alimentare sano e accessibile a tutti e favorendo lo sviluppo dell’agricoltura biologica e di precisione già al centro delle nuove strategie europee;
- ‘preservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità’. Il mantenimento e il recupero dei servizi ecosistemici, anche laddove questi sono compromessi, si accompagna a una nuova strategia per la biodiversità per preservare e migliorare il capitale naturale europeo, le sue foreste, e la sua economia blu;

- ‘obiettivo inquinamento zero per un ambiente privo di sostanze tossiche’. Lotta più radicale all’inquinamento di acqua, aria e suolo.

### **1.1. La proposta EU *Fit for 55*<sup>2</sup>**

Il 14 luglio 2021, la Commissione Europea ha presentato un pacchetto *Fit for 55*, contenente proposte legislative per permettere il conseguimento degli obiettivi intermedi del Green Deal e gli obiettivi di neutralità climatica per raggiungere al 2030 una riduzione del 55% delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 1990. Il pacchetto presenta ‘13 strumenti legislativi’ per conseguire gli obiettivi stabiliti dalla normativa europea sul clima e imprimere l’accelerazione necessaria alla riduzione delle emissioni di gas serra nei prossimi decenni.

Nell’ambito dell’agricoltura è previsto l’aggiornamento del regolamento sull’uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura, che disciplina l’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti da tali attività.

### **1.2. La strategia *A Farm to Fork*<sup>3</sup>**

La strategia *A Farm to Fork* (F2F, ‘Dal produttore al consumatore’) gioca un ruolo guida determinante nel raggiungimento degli obiettivi del Green Deal Europeo, stimolando la ‘transizione ecologica del settore agroalimentare’.

L’obiettivo di fondo è rendere i sistemi alimentari europei più sostenibili di quanto lo siano oggi. Nello specifico la finalità della Strategia F2F è quella di:

- assicurare una transizione giusta ed equa per tutti coloro che lavorano nel settore agricolo e della pesca;
- ridurre sensibilmente la dipendenza, l’uso e i rischi dei pesticidi chimici, concimi e antibiotici;

---

<sup>2</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social committee and the committee of the regions, ‘Fit for 55’: delivering the eu’s 2030 climate target on the way to climate neutrality*, Brussels, COM(2021) 550 final, Bruxelles, 14 luglio 2021.

<sup>3</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions. A Farm To Fork Strategy For A Fair, Healthy And Environmentally-Friendly Food System*, COM(2020) 381 final, Bruxelles, 20 maggio 2020.

- sviluppare metodi innovativi nell'agricoltura e nella pesca per proteggere i raccolti da organismi nocivi e malattie;
- stimolare pratiche sostenibili nei settori della trasformazione alimentare, del commercio all'ingrosso e al dettaglio, alberghiero e dei servizi di ristorazione;
- promuovere la lotta contro gli sprechi alimentari;
- prevenire e contrastare le frodi alimentari;
- promuovere un consumo alimentare sostenibile e agevolare il passaggio a regimi alimentari sani e sostenibili;
- assicurarsi che i prodotti alimentari importati da Paesi terzi rispettino le norme UE in materia ambientale.

### **1.3. La strategia europea sulla biodiversità per il 2030: tutela e valorizzazione della biodiversità agricola e alimentare**

La nuova strategia sulla biodiversità per il 2030 costituisce uno dei pilastri del Green New Deal dell'UE e rappresenta un ambizioso piano a lungo termine per 'proteggere e ripristinare la biodiversità, la natura e il buon funzionamento degli ecosistemi'.

Nonostante l'unanime consapevolezza dell'urgenza di salvaguardare la biodiversità, «la natura versa in uno stato critico. Le cinque principali cause dirette della perdita di biodiversità (cambiamenti dell'uso del suolo e del mare, sfruttamento eccessivo delle risorse, cambiamenti climatici, inquinamento e specie esotiche invasive) stanno facendo rapidamente scomparire l'ambiente naturale. È un fenomeno che tocchiamo con mano: gli spazi verdi sono cancellati da colate di cemento, le riserve naturali scompaiono sotto i nostri occhi e il numero di specie a rischio di estinzione non è mai stato così alto nella storia dell'umanità».<sup>4</sup>

La strategia comunitaria si pone, tra gli altri, l'obiettivo di invertire la tendenza all'erosione della varietà genetica, facilitando l'uso di colture e razze tradizionali, da cui deriverebbero benefici anche per la salute grazie ad un'alimentazione più variata e nutriente.

## **2. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile della PAC post 2022**

La Politica Agricola Comune (PAC) post 2022 è orientata al raggiun-

---

<sup>4</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030*, COM(2020) 380 final, Bruxelles, 20 maggio 2020, pag. 2.



gimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile in linea con il Green Deal europeo, la Strategia ‘A Farm to Fork’ e la Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030.

Ciascun paese dell’UE, al fine di realizzare gli obiettivi sopra menzionati, «dovrà elaborare un Piano Strategico Nazionale (PSN) della PAC, combinando i finanziamenti per il sostegno al reddito, lo sviluppo rurale e le misure di mercato».<sup>5</sup>

Il Piano Strategico Nazionale dovrà promuovere l’uso di pratiche sostenibili, come l’agricoltura di precisione, l’agricoltura biologica, la produzione integrata e il rispetto di standard più severi per il benessere degli animali e premiare gli agricoltori per le loro prestazioni ambientali e climatiche (Ecoschemi + regime condizionalità).

La PAC allinea l’agricoltura al Green Deal europeo, che mira a creare un ‘futuro inclusivo, competitivo e rispettoso dell’ambiente per l’Europa’.

«L’attività agricola trova sostegno nelle buone condizioni ambientali, che consentono agli agricoltori di sfruttare le risorse naturali, creare i propri prodotti e guadagnarsi da vivere. A sua volta, il denaro appor- tato dall’agricoltura sostiene le famiglie agricole e le comunità rurali, mentre gli alimenti prodotti dall’agricoltura sostengono la società nel suo insieme. La politica agricola comune (PAC) combina pertanto ap- procci sociali, economici e ambientali sulla via della realizzazione di un sistema agricolo sostenibile nell’UE».<sup>6</sup>

Gli agricoltori, le imprese agroalimentari, i silvicoltori e le comunità rurali hanno un ruolo essenziale da svolgere in diversi settori strategici chiave del Green Deal, tra i quali:

- costruire un sistema alimentare sostenibile attraverso la strate- gia ‘Dal produttore al consumatore’;
- integrare la nuova strategia sulla biodiversità tutelando e mi- gliorando la varietà di piante e animali nell’ecosistema rurale;
- contribuire all’azione per il clima del Green Deal per conseguire l’obiettivo di azzerare le emissioni nette nell’UE entro il 2050;

<sup>5</sup> [https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricul- tural-policy/new-cap-2023-27\\_it?etrans=it](https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricul- tural-policy/new-cap-2023-27_it?etrans=it), (ultima consultazione 27 gennaio 2022).

<sup>6</sup> [https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/sustainability/sustainable-cap\\_ it](https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/sustainability/sustainable-cap_ it) (ultima consultazione 27 gennaio 2022).

- sostenere la strategia forestale mantenendo le foreste in buono stato;
- contribuire a un piano d'azione per l'azzeramento dell'inquinamento, da definire nel 2021, salvaguardando risorse naturali quali l'acqua, l'aria e il suolo.

Per il periodo 2023-2027 la PAC contribuirà al conseguimento dei seguenti 'Obiettivi Generali' (OG):<sup>7</sup>

- (OG1) promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine (ambito economico);
- (OG2) sostenere e rafforzare la tutela dell'ambiente, compresa la biodiversità, e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e clima, compresi gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi (ambito ambientale);
- (OG3) rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali (ambito sociale).

Il conseguimento degli obiettivi generali, fissati a livello europeo, è perseguito mediante 9 'Obiettivi Specifici' (OS):

- (OS1) garantire un reddito equo agli agricoltori;
- (OS2) aumentare la competitività;
- (OS3) riequilibrare la distribuzione del potere nella filiera alimentare;
- (OS4) agire per contrastare i cambiamenti climatici;
- (OS5) tutelare l'ambiente;
- (OS6) salvaguardare il paesaggio e la biodiversità;
- (OS7) sostenere il ricambio generazionale;
- (OS8) sviluppare aree rurali dinamiche;
- (OS9) proteggere la qualità dell'alimentazione e della salute.

Tali obiettivi sono integrati dall'obiettivo trasversale che consiste nella 'Promozione e condivisione delle conoscenze, dell'innovazione e della digitalizzazione in agricoltura e nelle aree rurali (*Agricultural Knowledge and Innovation Systems-AKIS*).

---

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, pp. 27-28.

## **2.1. Al G20...**

Dal 1° dicembre 2020 l'Italia detiene la Presidenza del G20, il foro internazionale che riunisce le principali economie del mondo e il cui programma si articola su tre pilastri d'azione ampi e interconnessi: People, Planet, Prosperity (Persone, Pianeta e Prosperità).

Nella riunione straordinaria in Virtual Meeting dei Ministri dell'Agricoltura del G20 svoltasi in data 21 aprile 2020, i Ministri si sono impegnati ad intraprendere azioni concrete per salvaguardare la sicurezza alimentare e la nutrizione della popolazione mondiale, con l'impegno di continuare a lavorare per garantire la salute, la sicurezza, il benessere dei lavoratori in agricoltura e lungo tutta la filiera alimentare.

Il 21-22 novembre 2020 i leader del Vertice del G20 hanno riaffermato il forte impegno ad affrontare le sfide in materia di sicurezza alimentare e della nutrizione, con attenzione alla resilienza del sistema agricolo e alla sostenibilità delle filiere agricole, alla qualità e salubrità del cibo, al miglioramento degli investimenti nei sistemi agricoli e alimentari, nonché a potenziare gli sforzi per dimezzare la perdita e lo spreco alimentare globale pro capite al 2030.

Il 18 settembre 2021 si è chiuso il G20 Agricoltura a Firenze, ed è stata approvata la 'Carta della Sostenibilità di Firenze', in cui è stato ribadito l'impegno per raggiungere la sicurezza alimentare, nel contesto delle 'tre dimensioni della SOSTENIBILITÀ': economica, ambientale e sociale.

## **2.2. La sostenibilità economica della PAC**

La PAC comprende diverse misure volte a garantire la redditività economica delle aziende agricole.

Anche le misure economiche della PAC devono essere sostenibili e concentrarsi sul modo in cui le risorse naturali disponibili possono essere utilizzate in modo efficiente e responsabile per garantire un tenore di vita dignitoso senza danneggiare l'ambiente.

La PAC mira pertanto a conseguire la sostenibilità economica:

- sostenendo la sussistenza degli agricoltori attraverso l'attuazione di un sistema equo di sostegno al reddito e il conseguimento di una maggiore parità nella filiera agroalimentare;
- rafforzando il legame tra sostegno al reddito e misure ambientali attraverso la condizionalità e i pagamenti diretti verdi;

- fornendo sostegno allo sviluppo rurale per garantire che le pratiche e gli investimenti ambientali siano economicamente sostenibili per gli agricoltori.

La conoscenza e l'innovazione possono aiutare l'agricoltura a rimanere redditizia sia nel presente che nel futuro. La ricerca e l'innovazione possono fornire nuove tecniche e tecnologie per migliorare la produttività senza mettere a dura prova l'ambiente, mentre il sistema di consulenza aziendale può garantire che gli agricoltori siano tenuti informati sugli ultimi sviluppi e miglioramenti.

I partenariati europei per l'innovazione promuovono e diffondono idee innovative per aiutare gli agricoltori a produrre 'di più e meglio con meno'.

### **2.3. La sostenibilità ambientale della PAC**

La Politica Agricola Comune pone le buone pratiche ambientali al centro dell'agricoltura e della silvicoltura nell'UE, garantendo che la protezione del pianeta e la produzione alimentare possano andare di pari passo.

La PAC ha 3 obiettivi ambientali, ciascuno dei quali è ripreso nel Green Deal europeo e nella strategia 'Dal produttore al consumatore':

- combattere i cambiamenti climatici;
- proteggere le risorse naturali;
- migliorare la biodiversità.
- Ciascuno di questi obiettivi è sostenuto dalla promozione dell'agricoltura biologica da parte della PAC e dalla gestione responsabile dei fattori di produzione come pesticidi e fertilizzanti.

Nella figura 1 si rappresenta il confronto tra l'Architettura verde attuale e quella della nuova PAC 2023-2027



Figura 1 - L'Architettura verde attuale vs nuova

La nuova architettura verde poggia su tre distinte componenti:

- nuova e rafforzata condizionalità;
- introduzione di un regime ecologico (ecoschema) che coinvolge i pagamenti diretti;
- misure agro-climatico-ambientali per il secondo pilastro.

Per quanto concerne la 'nuova e rafforzata condizionalità' essa "assorbe" anche gli attuali impegni previsti dal *greening* e, rispetto all'attuale programmazione, prevede un sistema rafforzato di CGO (che passano da 13 a 16) e di BCAA (che passano da 7 a 10).

L'introduzione di un regime ecologico (ecoschema) riguarda interventi volti a incentivare l'adozione di pratiche ecologiche che devono avere un impatto positivo sul clima e sull'ambiente e che i singoli agricoltori possono scegliere di attuare nelle proprie aziende agricole in cambio di un pagamento dedicato (pagamenti diretti).

Il secondo pilastro continuerà ad offrire misure agro-climatico-ambientali quali strumenti volontari volti a incentivare l'adozione di pratiche orientate alla sostenibilità ambientale (pagamenti a superficie). Gli strumenti post 2022 non si discostano di molto dalle tipologie di intervento attualmente disponibili. La principale novità riguarda l'obbligo per gli Stati membri di destinare almeno il 35% delle risorse finanziarie previste per il secondo pilastro ad azioni per l'ambiente e il clima.

Al fine di proteggere le ‘risorse naturali essenziali per l’agricoltura’, la PAC concorre:

- alla salvaguardia della quantità e della qualità dell’acqua utilizzata in agricoltura, (istituendo fasce tampone lungo i corsi d’acqua, sistemi di irrigazione più efficienti e l’applicazione delle norme nelle zone vulnerabili ai nitrati);
- al rispetto delle disposizioni obbligatorie per la copertura minima del suolo e all’attuazione di pratiche che limitino l’erosione del suolo e il mantenimento della materia organica;
- alla qualità dell’aria incoraggiando la riduzione delle emissioni di ammoniacale, limitando la combustione dei residui e impedendo l’irrorazione di pesticidi in condizioni di vento.

Attraverso la politica di sviluppo rurale, la PAC contribuisce anche alla strategia forestale dell’UE sostenendo la protezione, l’insediamento, il ripristino e la gestione sostenibile delle foreste in tutta Europa.

Al fine di salvaguardare l’ecosistema dei terreni agricoli, la PAC concorre agli obiettivi della ‘nuova strategia sulla biodiversità per il 2030’ e in particolare attraverso:

- le norme sulla condizionalità, che includono, tra le altre, misure volte a preservare gli elementi caratteristici del paesaggio e a ridurre l’uso dei pesticidi;
- gli ecoschemi, ovvero interventi volti a incentivare l’adozione di pratiche ecologiche che devono avere un impatto positivo sul clima e sull’ambiente;
- la politica dello sviluppo rurale (II pilastro) che incoraggia azioni per preservare e rafforzare la biodiversità (erogazione di fondi per la creazione e il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio e dei “corridoi per la fauna selvatica” e il sostegno a sistemi agricoli ad alto valore naturalistico e a piani di gestione della natura a favore di zone rispettose della fauna selvatica).

La PAC mira a incoraggiare un uso ridotto e responsabile di tali fattori di produzione:

- promuovendo l’agricoltura biologica;
- aiutando gli agricoltori ad utilizzare i pesticidi e i fertilizzanti in modo responsabile e ad applicare tecniche di gestione rispettose dell’ambiente, metodi alternativi e nuove tecnologie;
- riducendo la necessità di antibiotici attraverso investimenti e consigli a favore della salute e del benessere degli animali.

La conoscenza, la ricerca e l'innovazione concorrono a promuovere un'agricoltura sostenibile dal punto di vista ambientale nell'UE. La ricerca e l'innovazione consentono di mettere a punto nuove tecniche e tecnologie rispettose dell'ambiente per l'agricoltura. Il sistema di consulenza aziendale informa gli agricoltori su come utilizzare le nuove ricerche, metodologie e tecnologie per praticare un'agricoltura rispettosa dell'ambiente. Il partenariato europeo per l'innovazione in agricoltura si adopera per promuovere idee innovative che favoriscano un'agricoltura e silvicoltura sostenibili nell'UE.

#### **2.4 La sostenibilità sociale**

La strategia 'Dal produttore al consumatore' definisce il percorso verso un sistema alimentare sostenibile.

Per aiutare l'agricoltura a soddisfare le richieste della società, la PAC contribuisce:

- favorendo la riduzione dell'uso di pesticidi e fertilizzanti e privilegiando soluzioni naturali, tecnologiche e digitali;
- fornendo un'ampia gamma di azioni di sostegno per rafforzare il reddito agricolo e stimolare la competitività;
- finanziando misure di informazione e promozione per ricordare ai consumatori che l'agricoltura europea è una fonte di cibo sicura e sostenibile (es. blockchain).

La PAC contribuisce pertanto ad 'accrescere la resilienza delle comunità rurali' in vari modi:

- la politica di sviluppo rurale punta all'inclusione sociale, alla creazione e alla diversificazione dei posti di lavoro, nonché allo sviluppo delle infrastrutture rurali, come l'estensione della banda larga;
- il metodo LEADER che riunisce le comunità rurali per definire e gestire le strategie di sviluppo locale e aiutarle a superare le loro difficoltà;
- un sostegno supplementare per gli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali o di altro tipo;
- pagamenti specifici per i giovani agricoltori incoraggiano il ricambio generazionale e la sostenibilità delle popolazioni rurali;
- la politica di sviluppo rurale sostiene l'innovazione nelle zone rurali attraverso il partenariato europeo per l'innovazione in agricoltura.

## **2.5 La condizionalità sociale in agricoltura**

Gli articoli 12, 13 e 14 del nuovo Regolamento della PAC definiscono il tema della condizionalità. Nello specifico l'articolo 14 stabilisce le regole della condizionalità sociale nell'ambito agricolo.

*«Gli Stati membri includono nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti ... o pagamenti annuali...se non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV».*<sup>8</sup>

Gli ambiti di applicazione delle norme sulla condizionalità si riferiscono a quello 'occupazionale' e a quello relativo alla 'salute e sicurezza sul lavoro'. Relativamente al primo ambito di applicazione, nell'Allegato IV al Regolamento sopra menzionato, si rappresentano le condizioni da rispettare pena l'applicazione delle sanzioni amministrative. Nello specifico:

- le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto ('contratto di lavoro');
- garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro;
- il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro;
- le modifiche del rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta;
- periodo di prova;
- condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro;
- formazione obbligatoria.

## **3. L'agricoltura sostenibile nella programmazione integrata (Politica di coesione, Pnrr e Piano per la transizione ecologica). Complementarietà e sinergie tra Politiche e Programmi**

Lo sviluppo sostenibile, come elemento centrale del bilancio pluriennale europeo 2021-2027, costituisce una priorità trasversale. La sostenibilità è promossa e integrata nell'ambito di numerosi programmi

---

<sup>8</sup> Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, *op. cit.*, pp. 31-32.



e strumenti di spesa (Politica di coesione, PNRR, Piano per la transizione ecologica).

Il quadro strategico e regolamentare della ‘nuova Politica di coesione’ si basa in particolare su:

- agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
- green Deal europeo;
- accordo di Parigi sui cambiamenti climatici;
- pilastro Europeo dei Diritti Sociali.

Per tutti gli obiettivi l’azione congiunta dei Fondi andrà sviluppata in coerenza con le strategie per la ‘biodiversità’ e *A farm to fork*, coniugando sostenibilità ambientale ed economica e qualità delle produzioni con un miglioramento dei margini di reddito per i produttori agricoli.

### **3.1 Sinergie PAC 2023-2027 e Politica di Coesione 2021-2027**

Il primo Obiettivo Generale (OG1) della PAC post 2022, riferito all’ambito economico, ‘Promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine’ si declina nei seguenti tre Obiettivi Specifici (OS): 1. garantire un reddito equo agli agricoltori; 2. aumentare la competitività e 3. riequilibrare la distribuzione del potere nella filiera alimentare.

Tale obiettivo (OG1) ha strette connessioni con due dei cinque obiettivi strategici di sviluppo della Politica di Coesione 2021-2027. Nello specifico si fa riferimento all’Obiettivo di Policy “Un’Europa più intelligente e competitiva” (OP1) il quale a sua volta si declina in tre sotto obiettivi: Ricerca e innovazione (OS 1.I), Digitalizzazione (OS 1.II) e Crescita e competitività delle PMI (OS 1.III). L’obiettivo generale (OG1) della PAC mostra correlazioni anche con l’Obiettivo di Policy 4 della Politica di Coesione dal titolo, “Un’Europa più sociale e inclusiva” che a sua volta si declina nei seguenti sotto obiettivi: Aumento dell’occupazione di giovani e donne (OS FSE+ 4.a, 4.b, 4.c, 4.d e FESR 4.I) e Istruzione, formazione e competenze (Obiettivi specifici FSE+ 4.e, 4.f, 4.g e FESR 4.II).

Il secondo Obiettivo Generale (OG2) della PAC 2023-2027, ‘Sostenere e rafforzare la tutela dell’ambiente, compresa la biodiversità, e l’azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione in materia di ambiente e clima, compresi gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi’, si declina in tre Obiettivi Specifici (OS): 1. agire per contrastare i cambiamenti climatici, 2. tutelare l’ambiente, 3.

salvaguardare il paesaggio e la biodiversità. Tale Obiettivo (OG2) mostra forti sinergie con l'Obiettivo di Policy 2 della Politica di Coesione (OP2), 'Un'Europa più verde', che si declina a sua volta in quattro sotto obiettivi: Clima e rischi (obiettivo specifico 2.IV), Risorse idriche, gestione dei rifiuti e economia circolare (obiettivi specifici 2.V e 2.VI), Biodiversità e inquinamento (obiettivo specifico 2.VII) e Sostenibilità ambientale, sociale ed economica della pesca e dell'acquacoltura. Infine, il terzo Obiettivo Generale della PAC post 2022 (OG3), 'Rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali', declinato nei sotto obiettivi 1. sostenere il ricambio generazionale, 2. sviluppare aree rurali dinamiche, 3. proteggere la qualità dell'alimentazione e della salute mostra connessioni con l'Obiettivo di Policy 5 della Politica di Coesione, 'Un'Europa più vicina ai cittadini', declinato nel sotto obiettivo 'Strategie territoriali per le aree interne'.

### **3.2 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Missione 2 - "Rivoluzione verde e transizione ecologica" <sup>9</sup>**

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il collegato Fondo complementare rappresentano un'occasione unica per consentire al sistema agricolo, agroalimentare e forestale di esprimere il contributo al rilancio economico del Paese, in particolare al processo di transizione verde.

In quest'ottica, gli interventi previsti costituiscono un elemento aggiuntivo e strategico dell'Architettura verde. Il pacchetto di misure "agricole" intende garantire una solida integrazione e sinergia con gli interventi della futura PAC, a sostenere progetti di rilevanza nazionale o sovra-regionale volti ad affrontare carenze strutturali in tempi compatibili con le norme del Dispositivo di Ripresa e Resilienza (RRF).

Particolarmente vicina agli obiettivi della PAC post 2022 è la Missione 2 del PNRR intitolata "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica". La Missione 2, a cui è destinato un importo totale di € 59,46 mld, pari al 31,05% dell'importo totale del PNRR, è finalizzata a realizzare la tran-

---

<sup>9</sup> Dal seguente sito web è possibile scaricare il testo originale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da cui sono stati tratti gli argomenti del presente paragrafo: <https://italiadomani.gov.it/it/home.html> (ultima consultazione 27 gennaio 2022).

sizione verde, ecologica e inclusiva del Paese favorendo l'economia circolare, lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile e un'agricoltura più sostenibile. Le Componenti in cui si articola la suddetta Missione sono:

1. 'Economia circolare e agricoltura sostenibile'

- Sviluppo della logistica: 800 milioni
- Parco Agrisolare: 1,5 miliardi
- Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo: 500 milioni

2. 'Finanziamenti su programmazione complementare al PNRR'

- Contratti di filiera e di distretto: 1,2 miliardi
- Sviluppo del biogas e del biometano: 1,92 miliardi

3. 'Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica'

- Resilienza dell'agrosistema irriguo: 880 milioni.

La Componente 1 (M2C1), 'Economia circolare e agricoltura sostenibile', si prefigge due principali obiettivi: da un lato, migliorare la gestione dei rifiuti e dell'economia circolare, dall'altro sviluppare una filiera agricola/alimentare smart e sostenibile.

L'ambito di intervento/Misura 2 della Componente 1, 'Sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile', mostra importanti sinergie con la PAC post 2022. Nello specifico:

- investimento 2.1, 'Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo' (€ 800 milioni) – (termine di conseguimento entro il 2022) che prevede il sostegno agli investimenti materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari), agli investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica per ridurre i costi ambientali ed economici e all'innovazione dei processi di produzione, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilità (ad esempio attraverso la blockchain);

- investimento 2.2, Parco Agrisolare (€ 1,5 miliardi) - (termine di conseguimento entro il 2022 -2024), prevede il sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori. Entro il 2026 almeno 375.000 kW di capacità di generazione di energia solare installata;

- investimento 2.3, 'Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare' (€ 500 milioni) che prevede il sostegno agli investimenti in beni materiali e immateriali volti all'innovazione e meccanizzazione del settore agricolo, in particolare delle macchine fuoristrada e all'innovazione nei processi di trasformazione, stoccaggio e confezionamento dell'olio extravergine di oliva. Gli investimenti sovvenzionati sono: la sostituzione dei veicoli fuoristrada più inquinanti; l'introduzione dell'agricoltura di precisione; la sostituzione degli impianti più obsoleti dei frantoi.

Per quanto concerne la Componente 'Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica', contiene un ambito di intervento particolarmente vicino alla PAC post 2022 ovvero l'Investimento 4.3, 'Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche' (€ 880 milioni di cui 360 milioni già in corso con fondi nazionali). L'obiettivo di questo intervento è aumentare l'efficienza dei sistemi irrigui attraverso lo sviluppo di infrastrutture innovative e digitalizzate per un settore agricolo più sostenibile e che si adatti meglio ai cambiamenti climatici. L'investimento deve consistere principalmente nella conversione dei sistemi irrigui in sistemi più efficienti, nell'adeguamento delle reti di distribuzione al fine di ridurre le perdite, nell'installazione di tecnologie per un uso efficiente delle risorse idriche, quali contatori e sistemi di controllo a distanza.

#### **4. La sostenibilità in pillole: l'Azienda agricola Agrimec**

«Ciao, sono Eleonora, allevo lumache da cui estraggo bava per formulare e produrre cosmetici naturali con la regina dei principi attivi: la bava di lumaca. Faccio il più bel lavoro del mondo, e mi piace tantissimo: a contatto con la natura impari ad avere pazienza e ti rigeneri mente e corpo. (...) Lavorare in questo modo, sapendo di fare ogni giorno scelte sostenibili, ti fa sentire bene: il futuro, quello bello, è Green».

Agrimec, di cui Eleonora Mesiano è titolare, è un'Azienda innovativa e sostenibile, specializzata nell'attività di elicicoltura (allevamento di lumache) con metodo a conversione biologica, a ciclo continuo e all'aperto. L'impresa produce l'ingrediente base (la bava di lumaca) per la realizzazione di cosmetici e prodotti di bellezza. La raccolta della bava avviene con l'utilizzo di un estrattore *cruelty free*, totalmente naturale, che non prevede centrifuga né maltrattamento delle lumache.

L'azienda agricola abruzzese, che si trova a Sulmona, in provincia dell'Aquila, ha raggiunto buoni risultati in termini produttivi: attualmente sono allevate due milioni di lumache su una superficie di 7500 mq e si estraggono in media 200 l di bava ad anno.

Con l'introduzione di innovazioni tecnologiche, rese possibili anche grazie ai finanziamenti ricevuti tramite il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020 (secondo pilastro della PAC), è stato automatizzato il processo produttivo, è aumentata la digitalizzazione, sono stati ridotti i costi di produzione con aumento dell'efficienza e dell'automazione, è migliorata la qualità dei prodotti, si sono determinati effetti positivi per l'ambiente, è stata avviata la commercializzazione, sono stati acquistati prodotti per l'agricoltura conservativa e di precisione.

La storia di Eleonora Mesiano esprime bene quanto messo in evidenza nell'intervento della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome italiane per la riunione dei Ministri dell'agricoltura del G20 svoltosi a Firenze in data 16 settembre 2021: *«L'agricoltura è chiamata a fornire cibo, a parità di suolo disponibile, a un numero molto maggiore di abitanti e al contempo a controllare l'impatto sull'ambiente e sul clima e a razionalizzare l'uso di tutte le risorse naturali e energetiche. Si dovranno generare processi produttivi innovativi, più circolari, rivitalizzando le aree rurali che preservano al contempo il territorio e la biodiversità. Una sfida drammatica aggravata dallo scarso ricambio generazionale»*.



## **Cibo, Conflitti e Pace**

Enza Pellecchia

In questo mio breve intervento mi soffermerò su tre argomenti: sulle ragioni del contributo di RUniPace a questa sessione; sul rapporto cibo, conflitti, pace; sul rapporto tra le scienze e la pace.

### **1. Le ragioni del contributo di RUniPace a questa sessione.**

Questa sessione vede la collaborazione della RUS e di RUniPace: cosa sia la RUS – Rete delle Università per la Sostenibilità – comincia ad essere cosa nota dentro e fuori l'Università, tanto è il contributo che questa rete sta dando alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda 2030.

Meno nota, perché più giovane, è RUniPace – la Rete delle Università per la Pace – di cui sono in questo momento coordinatrice e di cui Vi porto il sostegno e i saluti. Permettetemi dunque di dire preliminarmente qualche parola su questa giovane rete.

RUniPace è nata ufficialmente il 10 dicembre 2020 e non a caso ha scelto di fare la sua prima uscita pubblica nel giorno in cui si celebra la dichiarazione universale dei diritti umani.

Si tratta di una Rete promossa dalla CRUI, alla quale aderiscono ad oggi 60 atenei italiani (tra cui Teramo), con l'obiettivo di contribuire a rafforzare il legame tra pace, diritti umani, democrazia, giustizia e progresso sociale.

La finalità principale della Rete è promuovere all'interno della comunità universitaria la riflessione sulla responsabilità sociale di tutte le discipline e l'attenzione alla costruzione e al consolidamento della pace con mezzi pacifici come vocazione costitutiva dell'Accademia e come perno delle attività di ricerca, formazione e terza missione ([www.runipace.org](http://www.runipace.org)).

Il nostro motto è una frase di Diderot: «non basta fare il bene, bisogna farlo bene».

Anche solo da queste poche parole spero risulti evidente il senso e la coerenza della partecipazione oggi di RUniPace.

Ancora più evidente a me pare il senso della collaborazione con la RUS, la Rete delle Università per la sostenibilità.

Pace e sviluppo sostenibile sono infatti indissolubilmente legate.

Non ci può essere sviluppo sostenibile senza pace, né pace senza sviluppo sostenibile. La pace non è la fine di un conflitto, non è mai frutto della guerra o conseguenza di un'alleanza, di un patto più o meno stabile. La pace è un processo continuo; è frutto di relazioni; è una scelta di fondo. Si costruisce con mezzi pacifici.

Nel quadro della strategia delle '5P' (Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership) delineata dall'Agenda 2030 per la realizzazione degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile, **la Pace è chiave trasversale** che percorre tutta l'Agenda: nel loro insieme, gli obiettivi disegnano un quadro dal quale emerge un'idea di pace dalla latitudine molto ampia, che coinvolge la società nel suo complesso, a livello locale ed a livello internazionale.

Sconfiggere la povertà e la fame, garantire accesso all'istruzione e alle cure, rispettare l'ambiente e contrastare l'emergenza climatica, promuovere il dialogo e la convivenza fra culture e religioni diverse, sostenere l'*empowerment* delle bambine, delle ragazze e delle donne, sviluppare città inclusive, promuovere un'etica di cittadinanza globale e di responsabilità condivisa, accogliere la diversità naturale e culturale del mondo riconoscendo che tutte le culture e le civiltà possono dare un contributo importante, sono tutti aspetti essenziali per un discorso sulla pace. Per una pace duratura. La P di Pace, oltre che chiave trasversale dell'intera Agenda, ha anche una specifica collocazione in un obiettivo, il 16: «Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli».

### **Il rapporto cibo, conflitti, pace**

Che c'entra la pace con il cibo? In effetti se guardiamo ai tradizionali contenuti degli studi sulla pace da quando sono nati in modo formale (immediato secondo dopo guerra), si parla molto ovviamente di conflitti, di pace, ma poco di cibo. Eppure basta non fermarsi alla superficie ed ecco che scopriamo che i collegamenti sono tanti.

Cominciamo a parlare della stessa idea di pace. Se ci chiediamo cosa intendiamo per pace e quale sia il senso che è stato dato nel tempo a questa parola, scopriamo come lo stesso termine, nel tempo, con il variare delle lingue e delle culture, abbia assunto significati molto diversi.



Limitandoci alla nostra cultura ed alle sue radici storiche troviamo tre parole da cui la nostra parola “pace” in qualche modo deriva: *pax* in latino, *eirene* in greco, e *shalom* in ebraico. Si tratta di termini che veicolano modi radicalmente diversi di intendere la pace.<sup>10</sup>

La parola *pax* in latino ha la stessa radice di *pactum*, deriva da *pan-gere*, mettere insieme, riparare qualcosa che era stato rotto. In questa prospettiva la pace è la conseguenza di un accordo che conclude un conflitto. In questo senso l’opposto di *pax* è essenzialmente *bellum*, la guerra.

In greco la parola *eirene* è associata all’idea di benessere, tranquillità. La sua etimologia rimanda ad unicità, ad una situazione di armonia e giustizia in cui non ci sono divisioni. Una comunità in pace è una comunità che vive in ordine ed armonia.

Più ricco e per certi versi più interessante è il significato di *shalom*.

*Shalom* non fa solo riferimento all’assenza di guerra, ma ad una situazione di giustizia, di pienezza di vita. Una società in pace è una società inclusiva.

E qui entra in gioco anche il cibo: non ci può essere pienezza di vita, giustizia, senza la possibilità di cibarsi. Da un lato, il diritto al nutrimento non può essere negato e in un certo senso viene prima del diritto di proprietà. In questo senso sono chiarissimi alcuni passi del Deuteronomio: «Se entri nella vigna del tuo prossimo, potrai mangiare uva, secondo il tuo appetito, a sazietà, ma non potrai metterne in alcun tuo recipiente. Se passi tra la messe del tuo prossimo, potrai coglierne spighe con la mano, ma non mettere la falce nella messe del tuo prossimo» (Deuteronomio, 23, 25-26). Dall’altro, se la terra è di Dio, nessuno può essere del tutto escluso dai suoi frutti (il cibo di nuovo): «Quando, facendo la mietitura nel tuo campo, vi avrai dimenticato qualche manello, non tornerai indietro a prenderlo; sarà per il forestiero, per l’orfano, per la vedova. Quando bacchierai i tuoi ulivi, non tornerai indietro a ripassare i rami: sarà per il forestiero, per l’orfano, per la vedova. Quando vendemmierai la tua vigna, non tornerai indietro a racimolare: sarà per il forestiero, per l’orfano, per la vedova» (Deuteronomio, 24, 19-22).

---

<sup>10</sup> V. BARTOLUCCI-G. GALLO, *Capire il conflitto, costruire la pace*, Milano, Mondadori, 2017, pp. 7-8.

Che questa legge fosse o meno realmente applicata, la sua sola presenza in un testo così antico come il Deuteronomio è una significativa testimonianza dell'importanza che veniva attribuita al fatto che tutti, anche le persone tradizionalmente meno protette e marginali (forestiero, orfano e vedova), avessero accesso al cibo.<sup>11</sup>

Infine un veloce cenno ad una cultura lontana dalla nostra, la cinese. Uno dei modi con cui si rappresenta in cinese il concetto di pace è l'insieme di tre simboli: riso, equilibrio/serenità e bocca. C'è il cibo e la bocca che lo mangia, come elementi costitutivi della pace.

Se torniamo all'oggi ed esaminiamo lo sviluppo di quelli che a livello internazionale sono indicati come *Peace Studies*, osserviamo che c'è stato un progressivo spostamento dell'attenzione dall'idea di 'pace negativa' a quella di 'pace positiva', legata non tanto all'assenza di conflitto, quanto piuttosto all'assenza di violenza, di violenza diretta certamente, ma anche e soprattutto di violenza strutturale. L'introduzione del concetto di violenza strutturale è stato certamente uno degli importanti contributi di Johan Galtung agli studi sulla pace.<sup>12</sup> Si tratta di una idea che è stata contestata per la sua eccessiva ampiezza o presunta vaghezza, ma che ci sembra molto fertile. Cerchiamo qui di definire in modo più preciso la violenza strutturale ed usiamo a questo scopo l'idea di libertà quale è stata proposta da Amartya Sen. Definiamo violenza una qualsiasi azione o condizione che impedisca ad una persona di vivere il «tipo di vita al quale [dà] valore, e [ha] motivo di dare valore».<sup>13</sup>

La violenza dunque come antagonista della libertà: sia delle libertà c.d. negative, le 'libertà da', ad esempio, dal bisogno, dalla povertà, dalla fame, dalla sofferenza, dalla malattia, dalla morte prematura, .... Ma anche le libertà positive, cioè le 'libertà di'. La fruizione di queste libertà non solo rende più ricca e meno soggetta a vincoli la nostra vita, ma ci permette anche di essere in modo più completo individui sociali,

---

<sup>11</sup> G. GALLO, *Cibo, pace e conflitti*, in *Cibo e conflitti*, a cura di E. Pellicchia, Pisa, Pisa University Press, 2010, p. 22.

<sup>12</sup> J. GALTUNG, *Violence, Peace and Peace Research*, in *Journal of Peace Research*, 1985, pp. 141-158.

<sup>13</sup> A. SEN, *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia*, Mondadori, Milano, 2001, p. 24.

che esercitano le loro volizioni, interagiscono col mondo in cui vivono e influiscono su di esso. Fra queste ci sono le libertà politiche e civili, le libertà culturali e religiose, e le libertà sociali ed economiche, ma c'è anche, fondamentale, la libertà di accesso al cibo.

E siamo così tornati al cibo. Una società in pace deve garantire a tutti l'accesso al cibo. La mancanza di tale accesso è una forma sostanziale di violenza perché esclude la possibilità di una vita piena, di una piena partecipazione alla società in cui viviamo. Ovviamente una società in cui il cibo non è un diritto, ma una *commodity*, difficilmente potrà garantire questa libertà.

E' drammaticamente attuale – in questa prospettiva – la violenza strutturale legata all'accesso al cibo: subiscono questa violenza milioni di persone costrette a migrare per fuggire alla fame, per cercare di ottenere condizioni di vita più dignitose. Oggi si parla sempre di più di conflitti migratori. Si tratta di conflitti non nuovi nella storia umana. Quello che è nuovo e fortemente preoccupante è la scala che questi fenomeni stanno assumendo oggi, e soprattutto potranno assumere in futuro. Una volta che gli effetti del riscaldamento globale si manifesteranno su grande scala, è possibile pensare a movimenti migratori che coinvolgano intere comunità o regioni, con decine di migliaia di persone. Rischiamo di avere veri e propri conflitti violenti, provocati dagli sforzi di consistenti gruppi di spostarsi da aree devastate da punto di vista ambientale verso aree in cui le condizioni ambientali sono migliori, e la resistenza armata di coloro che abitano in tali aree.

Più in generale, i modi attraverso i quali un conflitto può impedire l'accesso al cibo di una popolazione sono diversi. Il più immediato si ha quando la stessa fame viene usata come una arma. Mancanza di cibo e fame si hanno quando una delle parti decide di affamare l'avversario per ottenerne la resa. Ciò può avvenire attraverso razzie mirate alla distruzione o alla espropriazione dei raccolti o del bestiame, attraverso il taglio delle linee di rifornimento, o attraverso sanzioni o embargo che impediscano all'avversario di approvvigionarsi. C'è poi anche l'effetto indiretto dovuto allo sconvolgimento del tessuto produttivo della regione nella quale il conflitto si svolge; questi effetti rischiano di durare per molto tempo anche dopo la fine del conflitto.

Il cibo non è solamente alimento, è anche cultura e come tale uno degli elementi che contribuisce a definire identità ed alterità e a co-

struire memorie. E questo può essere fatto per diversi e non sempre nobili motivi. Ad esempio anche il cibo (o meglio la cucina) possono essere funzionali al colonialismo: in queste settimane si è tornati a parlare della questione del *curry*, mistura di diverse spezie con diverse combinazioni per ciascun piatto, più curcuma in un *masala*, più cumino e peperoncino in un altro, i *curry* indiani hanno una grande varietà. La ‘costruzione’ della polvere di *curry*, una mistura buona per tutte le esigenze, è stata una creazione inglese imposta alla cucina indiana, e accettata come la quintessenza di questa cucina, dal colonizzatore, proprio come l’Inghilterra ha ‘costruito’ una unica India da una varietà di entità culturali e politiche. E quante volte noi stessi abbiamo pronunciato innocentemente la frase «oggi mi va di mangiare etnico» oppure «si va ad un ristorante etnico...», quando ‘mangiando etnico’ senza alcuna preoccupazione per la cultura che ha prodotto il cibo, gli occidentali replicano le relazioni di potere di tipo coloniale. L’avventurarmi nel cibo etnico mi rende parte del colonialismo culturale, proprio come il mangiare fragole messicane in gennaio mi rende parte del colonialismo economico.<sup>14</sup>

Il cibo come componente nella costruzione di una identità può servire per includere, ma anche per escludere, per costruire, ma anche per distruggere. Ad esempio le proibizioni riguardanti la dieta servono per rafforzare l’identità di un popolo, ma anche per separarlo dagli altri.

Il significato simbolico del cibo nella costruzione dell’identità può portare anche ad altri conflitti: il caso dei *falafel* è tra i più noti. Nei siti delle agenzie turistiche israeliane si possono leggere inviti del tipo «non dimenticate di assaggiare il famoso ‘Israeli national snack’, il *Falafell*». In realtà il *falafel* è un tipico cibo della cucina del Medio Oriente, e quindi araba. Nato in Egitto, e da lì arrivato fino al Marocco ad occidente ed all’Arabia Saudita ad oriente. Non è un caso che molti palestinesi ritengano che si sia trattato di una indebita appropriazione.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> L. HELDKE, *Let’s Cook Thai: Recipes for Colonialism*, in *Food and Culture*, a cura di C. Counihan e P. Van Esterik, London, Routledge, 1997, p. 328.

<sup>15</sup> G. GALLO, *op. cit.*, p. 29.

### **Il rapporto tra le scienze e la pace.**

L'essere umano ha bisogno di pace ma molto spesso non conosce gli strumenti per realizzarla, fino ad arrivare, per assurdo, a fare la guerra per avere la pace e a trascinare di conseguenza l'umanità in una spirale di dolore e di morte dalla quale è difficile uscire.

Il mezzo principale per evitare le guerre, secondo RUniPace, è la conoscenza.

Per costruire la pace è necessario formare persone che comprendano i conflitti nella loro dinamica e nella loro complessità. A tal fine sono necessari strumenti analitici e pratici che aiutino ad analizzare i conflitti in profondità, comprendendone la genesi, le dinamiche e il loro interagire con il contesto globale.

Premessa fondamentale per costruire la pace è, dunque, de-costruire la guerra al fine di mostrarne la profonda irrazionalità.

I conflitti violenti che permeano la nostra contemporaneità sono la manifestazione sintomatica di nuovi assetti geopolitici mondiali, di modelli economici basati sullo sfruttamento insostenibile di risorse naturali, di un crescente malessere sociale, dovuto a marginalizzazione, alienazione, esclusione sociale e povertà, nonché di sistematiche violazioni di diritti individuali e collettivi in nome della sicurezza.

Risolvere un conflitto non vuol dire evitarlo ma operare contro una sua degenerazione violenta.<sup>16</sup>

La risoluzione di un conflitto è un particolare processo decisionale: l'obiettivo è affrontare il conflitto in modo tale che siano salvaguardati valori fondamentali quali il rispetto per la dignità umana e la legittimità di ogni persona coinvolta, la partecipazione e il coinvolgimento di tutti, l'accettazione dell'altro, la costruzione di relazioni nonviolente.

La soluzione di un conflitto richiede una seria e rigorosa analisi che inizia con la comprensione della stessa natura del conflitto, delle parti coinvolte, delle rispettive aspirazioni, interessi, valori ed esigenze.

Nel dibattito accademico italiano il conflitto in quanto tale viene studiato principalmente a livello micro, come conflitto interpersonale. La letteratura sui conflitti fra individui o piccoli gruppi è ricca e preziosa così come è degna di nota la tradizione italiana di studi sulla nonviolenza.

---

<sup>16</sup> V. BARTOLUCCI-G. GALLO, *op. cit.*, *Introduzione*.

La dimensione macro dei conflitti viene invece troppo spesso trascurata e questo ha risvolti pratici importanti. Pensiamo, ad esempio, ai tanti “costruttori di pace” che si trovano a operare in zone di conflitto armato, spesso impreparati a comprendere i conflitti, anche non espliciti, che sempre ci sono. Chi opera nella cooperazione - area tra le più importanti per la costruzione della pace - spesso non ha gli strumenti necessari a cogliere aspetti essenziali della realtà in cui lavora, con conseguenze sul terreno che posso essere molto dannose.

L’inserimento del discorso sulla pace all’interno del mondo universitario si può muovere lungo due direzioni distinte ma complementari.

La prima direzione va **dalle discipline verso la pace**. In che modo le nostre conoscenze, le nostre competenze scientifiche possono contribuire ad una diffusione della cultura della pace, ed a realizzare le condizioni perché la pace possa essere la condizione normale della società umana?

La seconda direzione segue invece il percorso contrario, **dalla pace verso le diverse discipline**: la pace come una lente, una nuova prospettiva attraverso cui guardare il modo con cui facciamo ricerca, i paradigmi che usiamo, per poterli mettere in discussione.

Quanto detto ha una immediata conseguenza, la interdisciplinarietà, o, come qualcuno preferisce chiamarla, la transdisciplinarietà. Le diverse discipline non possono né contribuire alla pace né farsi da essa mettere in discussione da sole. Sono necessari il dialogo e un continuo scambio. La pace diventa allora il punto di snodo in cui le discipline si incontrano, si confrontano, riconoscono il ruolo e l’importanza delle reciproche prospettive e collaborano, in certi casi arrivando a vere e proprie contaminazioni interdisciplinari, in una sorta di affascinante “meticcio” scientifico.<sup>17</sup>

Io ritengo che il tema della responsabilità sociale della scienza sia in grado di accogliere anche le riflessioni sul rapporto tra scienze e carità proposto in questo prezioso evento teramano.

E’ infatti proprio il tema della responsabilità che ci consente mettere a nudo ed evitare di incappare nel paradosso di una carità che uccide. Perché c’è anche una carità che uccide: si intitola proprio così - la ca-

---

<sup>17</sup> G. GALLO-F. TARINI, *Scienza e Pace nell’Università italiana: l’esperienza pisana*, in *PRISTEM/Storia - Note di matematica, Storia, Cultura*, n. 16-17, 2006, pp. 49-59.

rità che uccide - il libro di Dambisa Moyo, economista nera, nata a cresciuta in Zambia, dottorato in economia a Oxford, master ad Harvard, esperienza presso la banca mondiale: analisi cruda e documentata del perché l'iniezione di aiuti economici nelle casse dei paesi africani è un'iniezione letale.<sup>18</sup>

Non è questa la carità da praticare. È piuttosto una carità che deriva dall'aver caro qualcuno, e avere caro significa tenere vicino al cuore e dunque sentirsi responsabili del suo destino. La responsabilità a cui siamo chiamati come appartenenti alla comune famiglia umana, in un'ottica globale e intergenerazionale.

In un discorso di giugno del 2021 Papa Francesco ha dato una originale spiegazione della parabola sulla moltiplicazione dei pani e dei pesci che sfamarono una folla, e trattandosi di cibo la voglio usare come citazione: **«Non si moltiplicarono. No, non è la verità: semplicemente non finirono, come non finì la farina e l'olio della vedova. Non finirono. Quando uno dice 'moltiplicare' può confondersi e credere che faccia una magia... No, semplicemente è che - SE VOGLIAMO - quello che possediamo non termina».**

Noi che nell'Università facciamo ricerca, didattica, terza missione, possiamo - SE VOGLIAMO - usare in modo creativo e contributivo i nostri saperi. È il nostro modo di essere responsabili e tenere cari gli altri e le altre.

---

<sup>18</sup> DAMBISA MOYO, *La carità che uccide. Come gli aiuti dell'occidente stanno devastando il terzo mondo*", Milano, Rizzoli, 2010.





**Area 2**  
**Ambiente**



## **Applicare i Digital Twin models dall'ambiente urbano a quello naturalistico**

Berardo Naticchia,<sup>1</sup> Federico Cinquepalmi<sup>2</sup>

### **L'era della complessità**

Tutti gli ambiti della scienza moderna sono permeati oggi dal paradigma della complessità. “More is different”, sostiene Philip Warren Anderson, premio Nobel per la fisica nel 1977. L'insieme o sistema è più della somma delle sue parti perché esibisce spesso proprietà che non sono riscontrabili nelle singole componenti. Ciò è ancor più evidente nei sistemi complessi, caratterizzati dalla reciproca interazione non lineare di molte componenti, che presentano quelle che sono chiamate “proprietà emergenti”, comportamenti in qualche modo “riconoscibili” e sufficientemente stabili, che sono difficilmente prevedibili partendo dalle sole leggi che governano le singole componenti, ma che scaturiscono invece dalle interazioni tra queste.

Lo studio dei sistemi complessi si pone come una vera e propria rivoluzione scientifica che caratterizza la nostra epoca, così come la teoria della relatività ha caratterizzato il XX secolo, e come tale permea tutti i rami della scienza contemporanea. Tra i principali portati di questa rivoluzione, un impatto particolare lo produce la riduzione del principio di causa-effetto, fondamento delle scienze classiche, a semplice stratagemma cognitivo utile per “spiegare” i sistemi quando questi non presentano caratteristiche di complessità e sono quindi sufficientemente “predicibili”. Quando invece i sistemi presentano intrinseche caratteristiche di instabilità (entro cui si può ricondurre anche l'arbitrio umano) l'unica strada per desumerne le possibili evoluzioni, anche se per limitati orizzonti temporali, è quella di caratterizzarne proba-

---

<sup>1</sup> Professore Ordinario ICAR/11 docente di Digital Project Engineering presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura, Università Politecnica delle Marche.

<sup>2</sup> Professore Ordinario ICAR/11 docente di Gestione dei processi edilizi presso il Dipartimento di architettura e progetto della Sapienza, Università di Roma.

bilisticamente il comportamento in funzione dello stato del sistema e degli stimoli provenienti dall'esterno. In quest'ottica acquistano un ruolo importante sia l'osservazione continua del sistema, non più riducibile alla conoscenza del solo stato iniziale, sia i modelli (cosiddetti digital twin) che replicano digitalmente le relazioni tra gli agenti che compongono il sistema reale e che, alimentati in continuo dai dati da questo prelevati, consentono di poterne anticipare, a volte anche solo di pochi utili secondi, le più probabili evoluzioni consentendo azioni di conduzione reattiva del sistema.

Ciò detto, a ben guardare, è difficile pensare che un qualsivoglia sistema socio-economico che coinvolga il territorio, non abbia le caratteristiche di un sistema complesso. Eppure facciamo fatica ad accettarlo; la cultura riduzionista, che ancor oggi tanto permea anche la formazione scientifica istituzionale, ha infuso in noi una forte riluttanza ad ammettere di non essere in grado di descrivere e controllare deterministicamente il mondo che ci circonda.

Eppure sono innumerevoli le evidenze che dovrebbero far percepire l'urgenza inderogabile di nuovi paradigmi metodologici di gestione come ad esempio la difficoltà con cui ogni progetto che richieda una sintesi tra le componenti socio-economiche e quelle ecologiche, sia portato a termine senza marcare scostamenti significativi dagli obiettivi.

Le ragioni di queste difficoltà derivano proprio dall'intrinseca complessità del dominio d'azione, legata all'estesa interconnessione di interessi, oggi molto amplificata rispetto al passato, e di conseguenza agli effetti di azioni svolte da un numero molto elevato di attori che in mancanza di uno strumento condiviso di visione d'insieme il più delle volte non trova il corretto coordinamento paradossalmente anche in presenza di interessi convergenti.

Di qui la crisi dei modelli classici del management che si manifesta come un fenomeno generalizzato e che conduce a una profonda riflessione sui modelli di gestione più adatti ai sistemi complessi.

È da qui che dobbiamo partire per comprendere l'essenza della quarta rivoluzione industriale, la prima a non essere contraddistinta da una particolare tecnologia simbolo quanto da una profonda revisione della capacità umana di poter controllare in modo centralizzato e con una netta distinzione tra il momento della decisione e quello dell'attuazione sistemi la cui complessità si estende a volte sulla scala planetaria.

## **Comportamenti emergenti e intelligenza collettiva**

Dal punto di vista mediatico, a differenza delle prime tre rivoluzioni industriali, quella digitale è invocata e descritta nelle sue implicazioni ancor prima che si sia non solo conclusa ma anche effettivamente innescata. Ciò fa comprendere quanto sia percepita l'urgenza di superare modelli che non riescono a proporre scenari di competitività imperniati su strategie sostenibili sia dal punto di vista sociale che ecologico.

La necessità di competere su un mercato globale e la conseguente esigenza di un miglioramento dell'efficienza dei processi finalizzata a ridurre il peso dei fattori di competitività derivati dallo sfruttamento delle risorse umane e ambientali, sta coinvolgendo non solo il mondo della produzione industriale ma si estende a tutti i settori della gestione.

Quello che anche a osservatore non esperto appare essere l'elemento distintivo di questa rivoluzione in nuce, è la ricerca di modelli di gestione non più basati sull'anticipazione e centralizzazione della decisione ma sulla "auto-regolazione" spontanea del sistema. Non si tratta di una semplice decentralizzazione decisionale quanto di una "complicità" delle componenti innescata attraverso la percezione continua e condivisa della reciproca convenienza ad attuare comportamenti che tengano conto delle opportunità offerte dalla partecipazione agli obiettivi sistemici.

Questa sorta di intelligenza collettiva è tipica dei sistemi naturali complessi a tutte le scale, dal singolo organismo agli interi ecosistemi, i quali basano la propria resilienza su quella che con un termine scientifico è chiamata "organizzazione olonica"; in altre parole una rete integrata e strutturata di componenti, cosiddetti "oloni"<sup>3</sup>, capaci di cooperare tra loro mantenendo la propria autonomia funzionale e decisionale in vista di finalità comuni e risultati condivisi.

---

<sup>3</sup> Il concetto di "olone" fu introdotto nel 1968 dall'ungherese A. Koestler per indicare un'unità di base di sistemi biologici e sociali. Un olone è qualcosa che contemporaneamente è un 'intero' ed una 'parte', un agente che ha due caratteristiche fondamentali: è un'entità ben identificabile, separabile dal resto del sistema e con una precisa identità in grado di prendere decisioni e attuarle interagendo con gli altri elementi del sistema su base negoziale; è parte di un sistema complessivo, senza il quale non è in grado di operare e da cui trae, almeno in parte, obiettivi di azione e vincoli di comportamento, e può a sua volta essere formato da parti più elementari.

Tra gli esempi più utilizzati per descrivere tali organizzazioni ricordiamo le colonie di insetti (come quelle di formiche) il cui comportamento e la cui struttura sono chiaramente funzionali a massimizzare le proprie chances di sopravvivenza. Proprio lo studio di questi sistemi naturali mette in evidenza che alla base del loro successo e della loro resilienza c'è sempre un meccanismo di "sincronizzazione". Questo può assumere le più disparate forme, dai feromoni depositati dalle formiche per comunicare la via verso una fonte di cibo alle sostanze chimiche o stimoli nervosi prodotte dai singoli organi degli esseri viventi al fine di richiedere la partecipazione nella rimozione di eventuali condizioni di sofferenza.

La sincronizzazione consente in qualche modo un'auto-organizzazione che si manifesta in un comportamento sistemico riconoscibile (lo stormo di uccelli, lo sciame di insetti) chiamato "comportamento emergente" globalmente funzionale all'obiettivo generale. Proprio questa è la radice metodologica che connota la quarta rivoluzione industriale, che mutua dalla "cibernetica"<sup>4</sup>, i metodi di modellazione dei processi di comunicazione e controllo nei sistemi biologici e artificiali, orientati alla loro auto-regolazione. Non è quindi un caso che non ci sia una tecnologia simbolo a identificare fuori e dentro le fabbriche la quarta rivoluzione industriale la cui natura è per lo più metodologica. Anzi molte delle tecnologie che oggi vengono considerate 4.0, sono nate ed sono state anche impiegate nel pieno della terza rivoluzione industriale.

Il primo riflesso del paradigma cibernetico che rispetto alla concezione classica di gestione "a una mente" ordinatrice si muove su una concezione "a molte menti" collaboranti, è la necessità di un modello di comunicazione, di sincronizzazione abilitante la partecipazione al sistema. È proprio questa necessità che ha portato a elaborare un concetto innovativo molto importante, quello del "digital twin model"<sup>5</sup>. Molto diverso dal modello di simulazione, che sottintende la netta separazione tra il momento della decisione (conseguente all'analisi simulativa) e quello successivo dell'attuazione, il digital twin è un modello

---

<sup>4</sup> Disciplina, nata nel primo dopoguerra, principalmente dagli studi del matematico Norbert Wiener.

<sup>5</sup> Introdotto per la prima volta nel 2001 da Michael Grieves.

del sistema fisico, allineato allo stesso per mezzo di dati acquisiti anche in tempo reale, che consente di “percepirne” l’effettivo stato evidenziando anche aspetti difficilmente misurabili nel sistema reale.

Una caratteristica distintiva del digital twin che lo differenzia dal classico modello di simulazione è quella di costituire uno strumento di condivisione “trasparente” dello stato del sistema reale in grado di sincronizzare il comportamento delle parti dello stesso. Si consideri ad esempio un digital twin di uso già consolidato, come il navigatore satellitare alimentato con i dati del traffico. Questo consente di innescare un comportamento emergente dei diversi utenti che si manifesta nella scelta coordinata del miglior percorso tenendo conto degli effettivi dati di percorrenza e in caso di traffico intenso di saturare in modo omogeneo le risorse della rete stradale.

In qualche modo il navigatore è in grado di innescare una sincronizzazione del sistema, un’intelligenza collettiva il cui valore supera quello della somma dei singoli attori. L’interconnessione, lo sviluppo di relazioni tra i vari componenti è quindi l’indirizzo chiave di questa rivoluzione non ancora concretizzata.

### **Digital twin e governo dell’ambiente costruito**

La quarta rivoluzione industriale, sta trasformando il modo in cui le infrastrutture, i beni immobili e gli edifici possono essere pianificati, progettati, costruiti e resi operativi per creare un ambiente più attraente, efficiente dal punto di vista energetico, confortevole, conveniente, sicuro e sostenibile ambiente costruito.

Gli sviluppi nella progettazione digitale, così come nell’intelligenza artificiale, nella robotica, nelle nanotecnologie hanno finalmente iniziato a muovere l’industria delle costruzioni - tradizionalmente riluttante a innovare e lento ad adottare nuove tecnologie - verso una nuova era. In particolare, il settore dell’architettura, dell’ingegneria e delle costruzioni sta affrontando una rapida e considerevole trasformazione e la diffusione del BIM (Building Information Modelling),<sup>6</sup> sta modifi-

---

<sup>6</sup> Il *Building Information Modeling* (BIM) è la metodologia che promuove l’approccio digitale nel settore delle costruzioni, mettendo al centro del processo l’univocità, la trasparenza e la coerenza dei dati durante tutte le fasi del processo, definendo un database strutturato da oggetti parametrici, caratterizzati qualitativamente e quantitativamente, e integrando contestualmente le varie discipline.

cando costantemente i flussi di lavoro delle costruzioni. In un quadro di così sostanziale innovazione, anche i rinnovamenti legati all'Internet of Things (IoT)<sup>7</sup> e alle Smart Cities in generale stanno cambiando la pianificazione e lo sviluppo urbano in modo drammatico, migliorando la cosiddetta "intelligenza" urbana e la sostenibilità.<sup>8</sup>

L'obiettivo della digitalizzazione dell'ambiente costruito è quello di realizzare processi ed ecosistemi digitali basati su modelli digitali tridimensionali, combinando oggetti e componenti fisici monitorando le loro interazioni rispetto alla realtà, seguendo l'approccio dei *Digital Twin Model* o gemelli digitali. Secondo Sue Weeks, un Digital Twin potrebbe essere definito come la trasposizione di un oggetto del mondo reale in una rappresentazione virtuale/digitale, finalizzata a valutare la sua funzionalità e performance.<sup>9</sup> I gemelli digitali (DT) per i sistemi di costruzione sono progettati come database tridimensionali in tempo reale con lo scopo di simulare attività e gestione in tempo reale dei processi.

La realizzazione di un gemello digitale (*Digital twin model*) in aree complesse e caratterizzate da un numero elevato di funzioni è una sfida basilare per la gestione sia dell'ambiente costruito/infrastrutturato, sia di quello prevalentemente naturale come ad esempio nel conte-

---

<sup>7</sup> L'espressione Internet of Things (Internet delle cose) o IoT si riferisce a tutti i dispositivi digitali che operano nelle stesse reti su scala globale. A differenza dell'Internet tradizionale, dove le singole persone si collegano a una rete comune attraverso dispositivi personali, l'IoT comprende solo sensori intelligenti e altri dispositivi; i suoi usi includono la raccolta di dati operativi da sensori remoti che possono essere utilizzati sia per il monitoraggio e il controllo che per l'implementazione di dispositivi e/o procedure (The term 'Internet of Things' refers to all digital devices operating in the same networks on a global scale. Unlike traditional Internet, where individual people connect to a common network through personal devices, IoT comprises only intelligent sensors and other devices; its uses include the collection of operational data from remote sensors that can be used both for monitoring and control and for the implementation of devices and/or procedures.). Cinquepalmi, F. : *Towards (R)evolving Cities: Urban fragilities and prospects in the 21st century*, Didapress, Firenze 2021 p. 222.

<sup>8</sup> PERERA C., ZASLAVSKY A., CHRISTEN P., GEORGAKOPOULOS D., 2014, *Sensing as a service model for smart cities supported by the Internet of Things*. *Transactions on Emerging Telecommunications Technologies*, 25, pp. 81-93.

<sup>9</sup> WEEKES S. 2019, *The rise of digital twins in smart cities*, SmartCities - World, on line platform ([www.smartcitiesworld.net](http://www.smartcitiesworld.net)).



sto di un parco nazionale in Italia. Tale approccio gestionale risulta di estrema utilità sia per la gestione manutentiva, energetica ed edilizia dei manufatti e delle infrastrutture, ma può anche servire a realizzare gestioni virtuose del territorio, anche in riferimento al comportamento sociale degli utenti, monitorando in tempo reale sia le condizioni di comfort e sicurezza ambientale della popolazione sia il flusso dei veicoli e delle merci.

La struttura tipica del *Digital twin* per la gestione del territorio è essenzialmente quella di un'integrazione di modelli analitici già ampiamente usati nell'ambito scientifico con tecnologie BIM e GIS. L'allineamento con il sistema reale "gemellato" è ottenuto con dati prelevati da sensori. I modelli analitici e di Intelligenza Artificiale implementati (ad esempio Life Cycle assesment, diagnosi energetica, fluidodinamica, simulazione di flussi di persone e di veicoli, analisi delle immagini con previsioni comportamentali) consentono di rappresentare e condividere lo stato effettivo del sistema evidenziando anche caratteristiche sistemiche non evidenti sul sistema reale.

L'implementazione di un approccio digitale sistemico applicato allo sviluppo di aree naturali/industriali e/o sistemi urbani consente di innovare il tradizionale processo di pianificazione/progettazione introducendo una distinzione tra la definizione di obiettivi strategici e la "conduzione" della progettualità di dettaglio sincronizzata all'evoluzione del sistema coinvolto. Una metodologia ispirata alla gestione dei sistemi complessi rappresenta la base per l'evoluzione e progressiva trasformazione tecnologica della tradizionale mappa urbana e territoriale, così sviluppata, gestita e costantemente monitorata nelle sue tre dimensioni tramite modelli basati su Geo-database intelligenti.

I gemelli digitali sono in grado di migliorare e arricchire la conoscenza raccolta e accumulata attraverso il flusso continuo di dati ottenuti dal continuo monitoraggio dei sistemi analizzati, che siano urbani o naturali, sviluppando progressivamente capacità di autoapprendimento attraverso il Machine Learning<sup>10</sup> che ne aumentano nel tempo

---

<sup>10</sup> Nel campo dell'apprendimento automatico, una rete neurale artificiale è un modello computazionale composto di "neuroni" artificiali ispirati ad una rete neurale biologica semplificata. Si tratta in ultima analisi di modelli matematici che vengono utilizzati per tentare di risolvere problemi di ingegneria dell'intelligenza artificiale come quelli dei campi tecnologici ovvero in elettronica, informatica, simulazione e altre discipline.

le capacità predittive consentendo un certo livello di decisioni e azioni autonome basate sulle analisi effettuate.<sup>11</sup> Il Digital Twin di un ambiente urbano, così come di un qualsiasi ambiente costruito o naturale può essere uno strumento chiave per l'analisi, la sincronizzazione decisionale ai fini della gestione quotidiana del territorio espandendo e integrando l'elaborazione delle informazioni dagli aspetti locali alla scala territoriale.

Questo approccio rappresenta una vera e propria sfida e ha bisogno di una forte collaborazione interdisciplinare, mettendo insieme gli studiosi della filiera delle scienze ambientali con gli studiosi di scienze informatiche e con gli esperti di gestione dei dati, senza contare i sociologi e nel caso dell'Italia comunque tutti coloro che sono coinvolti nella gestione digitale dell'ambiente costruito e del territorio in generale. Il nostro Paese, pur con circa il 20% di territorio soggetto a qualche forma di protezione ambientale,<sup>12</sup> ha una distribuzione di densità abitativa, come si evince dal prospetto 1, in contesti così tanto differenziati da richiedere una gestione che tenga conto di tutte le componenti che

---

<sup>11</sup> ISO20944-1:2013: Information technology - Metadata Registries Interoperability and Bindings (MDR-IB) - Part 1: Framework, common vocabulary, and common provisions for conformance. Standard, International Organization for Standardization, Geneva.

<sup>12</sup> In base al V Aggiornamento dell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP) del 2003, sono state istituite 772 aree protette per un totale di 2.911.582 ettari di superficie a terra e 2.820.673 ettari a mare, corrispondenti al 9,66 % del territorio nazionale. I dati al 2010, rilevabili dal VI Aggiornamento EUAP in corso di pubblicazione, mostrano un incremento di 99 aree protette, per un totale di 871 aree e una superficie di 3.163.591 ettari a terra, pari al 10,42% del territorio nazionale e di 2.853.034 ettari a mare. Relativamente alle aree marine protette, le previsioni normative hanno individuato complessivamente 52 aree di reperimento, aree la cui tutela, attraverso l'istituzione di aree marine protette, è considerata prioritaria: in 32 di queste aree esistono già provvedimenti di tutela, costituiti da 27 riserve marine, 2 parchi nazionali con estensioni a mare, 2 parchi sommersi archeologici e il grande Santuario internazionale per la salvaguardia dei mammiferi marini. Oltre alle aree protette inserite nell'EUAP ai sensi della L. 394/91 nel Paese esistono altre 400 aree che interessano circa 430.000 ha di territorio nazionale, sottoposte ad un particolare regime di protezione. Ministero della Transizione ecologica, *La Strategia Nazionale per la Biodiversità*, Roma 2010.

influenzano i fattori di sviluppo e sostenibilità<sup>13</sup> incrementandone di fatto la complessità sistemica.

**Prospetto 1** **Densità di popolazione per zona altimetrica dei comuni e ripartizione geografica (a)**  
Anno 2019

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Montagna interna	Montagna litoranea	Collina interna	Collina litoranea	Pianura
Nord-ovest	66	1.349	307	567	530
Nord-est	59	-	222	648	314
Centro	57	520	154	269	803
Sud	58	90	117	380	375
Isole	38	220	64	148	340
<b>Italia</b>	<b>58</b>	<b>290</b>	<b>153</b>	<b>274</b>	<b>423</b>

Fonte: Istat, Movimento e calcolo della popolazione residente annuale (R); Variazioni territoriali, denominazione dei comuni, calcolo delle superfici comunali (E)

(a) La densità è data dal rapporto tra la popolazione residente e la superficie in km<sup>2</sup>.

<sup>13</sup> Il territorio italiano è caratterizzato dalla presenza di 7.903 comuni, la maggior parte dei quali (il 69,6 per cento del totale) avente piccole o piccolissime dimensioni. Tuttavia è nei Comuni medi che vive la maggior parte della popolazione (68,5 per cento). Negli ultimi trent'anni, il numero totale dei Comuni si è ridotto di circa 200 unità. Un'accelerazione di questo trend in tempi più recenti è dovuta in particolar modo alle fusioni tra Comuni. Nel 2019, la popolazione si concentra prevalentemente nelle aree di pianura (49,1 per cento) e, in secondo luogo, in collina (38,8 per cento). L'unica zona altimetrica che subisce un calo demografico è la montagna (-2,2 per cento dal 2011 al 2019). Nei Comuni litoranei i livelli di densità (396 abitanti per chilometro quadrato) sono mediamente più elevati rispetto a quelli dei Comuni non litoranei (167). Metà della popolazione litoranea italiana è collocata nel Mezzogiorno. Le ecoregioni sono porzioni di territorio omogenee da un punto di vista ecologico. Metà della popolazione risulta concentrata nella Sezione padana (32,2 per cento) e nelle Sezioni Tirrenica centro-settentrionale (11,8) e Tirrenica meridionale (11,4). Per quanto riguarda i movimenti sismici, nel 2019 il 90 per cento è stato di magnitudo minore di 2,0 e non è stato percepito dalla popolazione. I comuni che, in base al grado di urbanizzazione, sono classificati come "Città" o "Zone densamente popolate", rappresentano il 3,2 per cento del totale e in essi vive il 35,3 per cento della popolazione. Le 83 aree urbane funzionali (Fua), in cui risiede circa la metà della popolazione (55,6 per cento), mostrano un trend di crescita complessiva (+3,6 per cento dal 2011 al 2019). In alcuni casi il capoluogo cresce di più rispetto alle cinture urbane (come a Milano), mentre in altri accade il contrario (per esempio a Napoli e Palermo). Il 51,1 per cento della popolazione è concentrato nei sistemi locali non manifatturieri, tipici di contesti urbani e turistici, mentre il 25,2 per cento vive nei sistemi del made in Italy. Nei sistemi della manifattura pesante, collocati soprattutto nel Nord-ovest, e nei sistemi non specializzati, quasi tutti nel Mezzogiorno, vivono le quote più basse della popolazione (rispettivamente il 17,4 e il 5,8 per cento della popolazione totale). Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT): Annuario statistico Italiano 2020 – 01 Territorio – ISTAT Roma 2020.

In effetti la principale difficoltà alla completa applicazione dell'approccio orientato alla gestione dei sistemi complessi risulta essere la mancanza di piattaforme che consentano di implementare Digital Twin in modo incrementale, integrando e mettendo cioè in connessione modelli locali in modo da ottenere modelli su scala territoriale. La realizzazione di una simile piattaforma è però un obiettivo che va assolutamente assunto come strategico e inderogabile per non perdere le straordinarie opportunità che possono coinvolgere, non solo di comprensione del territorio, ma anche l'inclusione trasparente di ogni soggetto sociale in un percorso di sviluppo sostenibile.

Forse anche per queste ragioni la Commissione europea ha varato, nell'ambito del pacchetto sullo *European green deal*,<sup>14</sup> il progetto *Destination earth* (DestinE) il cui scopo a dire il vero ambizioso, è appunto quello di realizzare un *Digital twin* dell'intero pianeta, tenendo pertanto conto sia delle componenti infrastrutturali urbane ed antropiche, sia delle componenti naturali ed ecosistemiche.<sup>15</sup>

Comprendere come il clima del pianeta potrà evolvere entro il 2030, data fissata per la messa in funzione effettiva di DestinE, dovrebbe consentire di elaborare strategie di mitigazione di tali cambiamenti, soprattutto in relazione agli effetti degli eventi climatici estremi e dei loro impatti sia sui servizi ecosistemici, sia sui sistemi urbani nei quali vive oramai oltre il 50% della popolazione umana, avendo a mente la definizione data dalla Convenzione per la diversità biologica delle Nazioni Unite dei servizi ecosistemici, ovvero:

---

<sup>14</sup> European commission: *The European Green Deal*, Communication from the Commission to the European parliament, the European council, the Council, the European economic and social committee and the Committee of the Regions: Brussels, 11.12.2019 COM(2019) 640 final.

<sup>15</sup> Il progetto Destination earth (DestinE) si dovrà sviluppare gradualmente attraverso le seguenti tappe fondamentali:

- Entro il 2024: Sviluppo della piattaforma digitale di base aperta e dei primi due gemelli digitali sugli eventi naturali estremi e sull'adattamento al cambiamento climatico.
- Entro il 2027: Integrazione di ulteriori gemelli digitali, come il gemello digitale dell'oceano, per servire casi d'uso specifici del settore nella piattaforma.
- Entro il 2030: una replica digitale "completa" della Terra attraverso la convergenza dei gemelli digitali già offerti attraverso la piattaforma.

“...i benefici che le persone ottengono dagli ecosistemi. Questi includono servizi di approvvigionamento come cibo e acqua; servizi di regolazione come il controllo delle inondazioni e delle malattie; servizi culturali come quelli spirituali, ricreativi e culturali; e servizi di supporto, come il ciclo dei nutrienti, che mantengono le condizioni per la vita sulla Terra.”<sup>16</sup>

Nel progetto su scala globale dovrebbero in qualche modo tutti i gemelli digitali a scala inferiore e quindi a qualunque scala ci si troverà a lavorare, dal singolo edificio all'intero pianeta, la missione comune è utilizzare tali strumenti digitali innovativi per migliorare la condizione di vita dei cittadini.

Questa è in ultima analisi la finalità dei gemelli digitali, garantire ai cittadini sia la migliore qualità possibile di vita in ambito urbano, sia la preservazione dei servizi ecosistemici che sono alla base della vita di ogni essere vivente e dunque i *Digital twin models* non sono solamente il futuro della progettazione e gestione dei sistemi costruiti, ma assumeranno sempre più un carattere di pervasività in ogni dominio della conoscenza della realtà, modellizzandone lo stato di fatto ed i relativi comportamenti e consentendone a ricercatori e decisori lo studio e la valutazione sempre più consapevole.

### **Bibliografia**

- F. CINQUEPALMI, *Towards (R)evolving Cities: Urban fragilities and prospects in the 21st century*,
- Didapress, Firenze 2021
- MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005. *Ecosystems and Human Well-being: Synthesis*. Island Press, Washington, DC. Copyright © 2005 World Resources Institute. P. 49
- EUROPEAN COMMISSION: *The European Green Deal*, Communication from the Commission to the European parliament, the European council,

---

<sup>16</sup> *Ecosystem services are the benefits people obtain from ecosystems. These include provisioning services such as food and water; regulating services such as flood and disease control; cultural services such as spiritual, recreational, and cultural benefits; and supporting services, such as nutrient cycling, that maintain the conditions for life on Earth.* Millennium Ecosystem Assessment, 2005. *Ecosystems and Human Well-being: Synthesis*. Island Press, Washington, DC. Copyright © 2005 World Resources Institute. p. 49.

the Council, the European economic and social committee and the Committee of the Regions: Brussels, 11.12.2019 COM(2019) 640 final

- ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT): *Annuario statistico Italiano 2020 – 01 Territorio* – ISTAT Roma 2020.
- MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, *La Strategia Nazionale per la Biodiversità*, Roma 2010
- GORDON S. BLAIR, *Digital twins of the natural environment*, cellpress 2021 (<https://doi.org/10.1016/j.patter.2021.100359>)
- WEEKES S. 2019, *The rise of digital twins in smart cities*, SmartCities - World, on line platform ([www.smartcitiesworld.net](http://www.smartcitiesworld.net))
- PERERA C., ZASLAVSKY A., CHRISTEN P., GEORGAKOPOULOS D., 2014, *Sensing as a service model for smart cities supported by the Internet of Things. Transactions on Emerging Telecommunications Technologies*, 25.

## **Il Digital twin degli ecosistemi: opportunità e potenzialità**

Davide Astiaso Garcia

Prof. di Fisica Tecnica Ambientale della Sapienza Università di Roma

### **1. I gemelli digitali applicati agli ecosistemi naturali**

La tecnologia basata sui gemelli digitali unisce e integra il mondo dell'IoT (Internet of Things), dell'IA (intelligenza artificiale) e dell'analisi dei big data (cfr. Zou et al., 2019). La replica digitale del mondo reale consente ai data scientist e ad altri specialisti di information technology (IT) di ottimizzare le implementazioni ottimizzando l'efficienza degli output elaborati e creando altri potenziali scenari ipotetici man mano che la disponibilità dei dati da inserire nel modello aumenta (cfr. Wagner et al., 2021). Edifici, fabbriche e persino intere città sono ora rappresentate digitalmente come gemelli digitali (cfr. Dietz e Pernul, 2020), ed ultimamente tale tecnologia si sta applicando anche ad interi ecosistemi naturali. È stata inoltre considerata l'espansione del concetto di digital twin applicandolo a processi complessi, organizzazioni e addirittura persone (cfr. Ray, 2021).

I big data in senso lato comprendono non solo i dati strutturati, semistrutturati e non strutturati che stanno crescendo, ma anche le tecniche e gli strumenti di elaborazione di tali dati. Difatti, con lo sviluppo della tecnologia e la crescente domanda di velocità di risposta dei computer, la tecnologia dei big data è stata ampiamente utilizzata e sviluppata in vari campi di elaborazione dati. Attualmente, i big data sono ampiamente utilizzati nei settori della costruzione di infrastrutture urbane, reti intelligenti, trasporti intelligenti, reti di comunicazione di emergenza, social network e monitoraggio agricolo e forestale.

Il gemello digitale è definito come una rappresentazione virtuale di un'apparecchiatura fisica connessa o di un sistema complesso che ne rappresenta in tempo reale le caratteristiche statiche e dinamiche (cfr. Romero et al., 2020). Ha il potenziale per aggiungere valore a molte applicazioni e quindi attira un crescente interesse tra professionisti e studiosi (cfr. Barbieri et al, 2019). Esiste difatti un'ampia gamma di comprensioni e definizioni del gemello digitale e delle sue applicazioni (Tao et al., 2018).

Le ricerche basate sui dati provenienti dei gemelli digitali, nei vari ambiti di studio, convergono nel campo dei servizi di supporto decisionale. Il gemello digitale può essere considerato infatti come un'implementazione di servizi basati sui dati che consentono l'esplorazione di scenari e alternative e quindi supportano il processo decisionale in svariati ambiti (cfr. Kunath et al, 2018). Pertanto, cambiare la prospettiva e concettualizzare il gemello digitale come approccio per la creazione di valore dal punto di vista del servizio è una nuova promettente direzione di ricerca. I Decision Support Systems (DSS) sono sistemi informativi che aiutano gli utenti nelle loro attività decisionali, che possono estendersi al processo decisionale altamente automatizzato.

Le fasi del processo decisionale sono descritte in molti studi (cfr. ad esempio Dong and Srinivasan 2013) e possono essere semplificate in: 1. Descrivere l'insieme delle possibili azioni o alternative. 2. Valuta queste azioni. 3. Selezionare l'azione preferita. Il secondo passaggio del processo decisionale semplificato punta all'applicazione del gemello digitale, in particolare la simulazione basata sul gemello digitale, che consente agli utenti di esplorare le varianti descritte nel primo passaggio e di valutarne le conseguenze. Ciò è supportato da uno studio (cfr. Sala et al., 2019), che afferma che la simulazione è uno strumento di supporto alle decisioni molto comune, in particolare per le decisioni in materia di pianificazione ambientale.

Le accademie scientifiche delle nazioni G7 hanno recentemente affermato che gli esseri umani sono sorti all'interno della biosfera e sono sia inseparabili da essa che pienamente dipendenti da essa, sottolineando che quasi ogni questione urgente per l'umanità è indissolubilmente legata alla biodiversità (cfr. Science Academies of the Group of Seven, 2021). La prima delle loro tre raccomandazioni è quella di adottare nuovi approcci alla valutazione e alla contabilizzazione della biodiversità. Questo perché le Science Academies delle nazioni del G7 osservano che mentre l'agricoltura, la silvicoltura e l'uso del suolo rappresentano il 25% delle emissioni di CO<sub>2</sub>, quella stessa conversione dell'habitat è responsabile della maggior parte della perdita di biodiversità.

Per quanto concerne i sistemi naturali, questi vengono sempre più digitalizzati da sensori wireless, tecnologie di imaging, letture molecolari e altri mezzi. Questa digitalizzazione rende disponibili dati sui sistemi naturali e sugli ecosistemi in quantità e accuratezza senza precedenti. Occorre comunque considerare che mentre generalmente la



risorsa digitale fornisce un terreno fertile per approfondimenti e ricerche innovative, le risorse naturali digitalizzate offrono loro stesse nuove opportunità e sfide specifiche.

La digitalizzazione offre nuovi modi e prospettive per lo studio degli ecosistemi. Come indicato da Hess e Ostrom, il semplice fatto che le tecnologie digitali consentano di analizzare aspetti dei sistemi biologici che prima non erano monitorabili, crea un cambiamento fondamentale nello studio delle risorse rendendole dei beni pubblici che devono essere gestite, monitorate e protette per garantire la sostenibilità e la conservazione degli ecosistemi stessi (Cfr. Hess and Ostrom 2007). Occorre anzitutto chiedersi che tipo di beni comuni possono derivare dalla digitalizzazione dei sistemi naturali e in che modo questi beni comuni possono contribuire a un'innovazione responsabile basata su risorse naturali digitalizzate.

La digitalizzazione può influenzare sostanzialmente la dinamica delle risorse naturali e dei relativi beni comuni creando una seconda risorsa comune digitale interconnessa con la risorsa naturale. Il concetto di nuovo pool di risorse comuni è stato applicato da Hess and Ostrom già nel 2007 anche a questo nuovo ambito di applicazione basato sulla condivisione di informazioni distribuite a livello globale.

La digitalizzazione delle risorse naturali permette un aumento delle conoscenze e della produzione di servizi innovativi ad elevato valore di mercato e valore sociale. Spesso gli sforzi di ottenimento di dati digitali a larga scala permettono una comprensione scientifica più approfondita dei sistemi biologici e degli ecosistemi analizzati. Le risorse naturali digitalizzate sono quindi caratterizzate come beni comuni (commons).

Al riguardo, è importante sottolineare che le risorse naturali digitalizzate non devono essere analizzate né come risorse naturali pure né come risorse digitali pure. Piuttosto, i “commons” o beni comuni che ruotano attorno a queste risorse costituiscono ibridi composti di “*knowledge commons*” e di “*natural resources commons*”, aventi dinamiche distinte che richiedono diverse tipologie di analisi. Ad esempio, la produzione o la lettura di dati biologici è direttamente e intimamente correlata sia ai campioni biologici che alle popolazioni o agli ecosistemi da cui ha avuto origine.

Oggi il *know how* scientifico e tecnologico permette di mettere a disposizione per lo studio degli ecosistemi dati standardizzati, geolocalizzati e confrontabili a livello internazionale sull'identificazione delle

specie, le interazioni tra le specie e le dinamiche degli ecosistemi. La produzione globale di “big data” della biodiversità può essere sfruttata e utilizzata per perseguire gli obiettivi, i target e gli indicatori di almeno tre Sustainable Development Goals (SDGs) entro il 2030. Difatti, la capacità di generare “big data” sulla biodiversità sta rivoluzionando gli studi degli ecosistemi e le scienze ecologiche, grazie alla potenzialità di fornire un accesso globale di facile utilizzo a dati standardizzati.

Uno degli obiettivi a breve termine a scala globale è quello di sviluppare gemelli digitali di analisi del capitale naturale partendo dai big data di biosorveglianza per effettuare studi comparativi alla base delle scelte politiche sulla conservazione della natura. Si prevede quindi che i digital twin degli ecosistemi supporteranno la modellazione predittiva che sta alla base delle pianificazioni regolatorie sulla conservazione degli ecosistemi, accelerando il progresso verso il raggiungimento dei SDGs.

Uno dei principali ostacoli al raggiungimento dei SDGs è la mancanza di dati comparativi a livello internazionale, o le criticità connesse l'accesso a tali dati, quando esistono. Su questo aspetto, BIOSCAN, il più grande programma di biosorveglianza esistente, è stato pianificato permettendo accesso libero (open access) ai dati ivi contenuti, in modo da amplificare esponenzialmente il suo utilizzo e le ricadute nella conservazione degli ecosistemi. Nel particolare, BIOSCAN è un big data di biosorveglianza a scala globale di genomica della biodiversità lanciato nel 2019 dall'International Barcode of Life Consortium (iBOL), che dovrebbe raggiungere i suoi obiettivi principali entro il 2045.

Le tecniche di monitoraggio più recenti, come quelle messe in atto dall'Unione Europea per lo sviluppo di “Destination Earth” (Direzione Generale per la Ricerca e l'Innovazione della Commissione Europea, 2021), sono tese alla creazione di “gemelli digitali” per mappare i cambiamenti climatici e sperimentare la strategie di mitigazione.

Le NCA (Natural Capital Accounting) sono approcci strutturati che si basano su tecniche di misurazione di beni e servizi ecosistemici, per cui è possibile sviluppare visualizzazioni tramite gemelli digitali o realtà aumentate. Un gemello digitale NCA sarebbe un'applicazione emergente delle tecnologie del gemello digitale e potrebbe essere utilizzato per esplorare questioni fondamentali di governance sul contributo dei dati di biosorveglianza (ad esempio BIOSCAN) alla modellazione delle misure politiche.

Gli standard e le specifiche tecniche per la creazione di gemelli digitali sono sempre in evoluzione e li rendono sempre più capaci di gestire i big data, l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico, enfatizzando e migliorando le loro potenzialità, in termini di utilizzo, interoperabilità, manutenibilità ed estendibilità (Moyné et al., 2020).

Il Science and Diplomacy Estimator di Ginevra (GESDA, 2020) ha suggerito che dovrebbero essere sviluppati “avatar” di ecosistemi digitali integrati per modellare i sistemi naturali-umani. Gli avatar sono essenzialmente scenari per testare ipotesi sul cambiamento ambientale risultante dalle scelte politiche. Un “laboratorio di visualizzazione NCA” fornirebbe sia l'infrastruttura informatica di ricerca avanzata che il personale altamente qualificato necessario per creare gemelli digitali e testare avatar di sistemi altamente interconnessi. Difatti, lo stesso GESDA sottolinea che la comprensione transdisciplinare è vitale per affrontare le grandi sfide che la società deve affrontare nel 21° secolo.

Per sviluppare e attuare scelte politiche di conservazione degli ecosistemi è necessario avvalersi delle più moderne tecnologie per la comprensione delle dinamiche e dell'evoluzione dei sistemi naturali. Dati sulla biodiversità a diversa scala sono fondamentali per rispondere a domande scientifiche chiave sull'abbondanza, la diversità e le interazioni delle specie, e sono la base dei nuovi e promettenti sistemi globali di biosorveglianza. Fondamentalmente, gli stessi dati devono essere interpretati e valutati alla luce di considerazioni economiche, sociali o culturali per la pianificazione delle politiche di conservazione della natura. Questo passaggio può essere realizzato attraverso sistemi di contabilità del capitale naturale che forniscono un quadro per esplorare le interazioni tra i sistemi naturali e sociali.

Le nuove tecnologie emergenti, supportate dall'intelligenza artificiale e dalle tecniche di apprendimento automatico, possono fornire un ulteriore e valido strumento grazie all'elaborazione di “gemelli digitali” e avatar di sistemi naturali-sociali per la conservazione della natura e per monitorare gli ecosistemi naturali testando al contempo le ricadute sui sistemi naturali derivanti delle scelte politiche per la protezione della biodiversità planetaria.

## **2. Il digital twin per una gestione sostenibile degli ecosistemi forestali**

Conosciute come la parte del mondo che ospita la più alta biodiversità, le foreste sono uno dei sistemi più complessi dal punto di vista strutturale e funzionale. Oltre a svolgere una serie di servizi ecosistemici, fornendo prodotti, materiali, energia ed aree ricreative, le foreste sono fondamentali per ridurre le emissioni di gas serra catturando l'anidride carbonica nella biomassa degli alberi.

Il gemello digitale offre una soluzione blockchain per la digitalizzazione e le piattaforme di intelligenza artificiale sono in grado di fornire un vantaggio tecnologico nel preservare e ripristinare la biodiversità con una gestione sostenibile delle foreste.

Il concetto di silvicoltura intelligente non è stato finora definito chiaramente. Si basa sulla silvicoltura digitale, utilizzando cloud computing, Internet of Things, Internet mobile, big data e altre tecnologie informatiche di nuova generazione.

I principi di una silvicoltura intelligente per il clima includono il mantenimento e il miglioramento dei benefici ambientali, della biodiversità e dei servizi ecosistemici, nonché azioni specifiche per il mantenimento e il miglioramento delle caratteristiche forestali, della biodiversità e dei servizi ecosistemici.

I sistemi informativi forestali devono fornire servizi diversi per esigenze diverse. Pertanto, contrariamente alle caratteristiche dei dati in altri campi, i dati forestali devono essere aggiornati rapidamente e senza un formato uniforme. Questi dati hanno caratteristiche spaziali multidimensionali, che rendono più difficile l'elaborazione dei dati forestali. Con lo sviluppo di tecnologie come sensori, satelliti e droni, la risoluzione dei dati di osservazione del telerilevamento migliora notevolmente, il numero di bande dei dati del telerilevamento aumenta gradualmente e il periodo di acquisizione dei dati diminuisce. Pertanto, il volume dei dati di telerilevamento è cresciuto a dismisura. Se vengono introdotti i metodi tradizionali di archiviazione e calcolo dei dati, è difficile garantire i risultati desiderati in un tempo accettabile. Se consideriamo le applicazioni in tempo reale, come quelle necessarie per il monitoraggio dei disastri, nel caso di dati di grandi dimensioni non ha senso monitorare la foresta se l'efficienza di elaborazione dei dati è ancora bassa. Per le applicazioni forestali che devono elaborare

enormi quantità di dati, è possibile introdurre tecnologie Big Data per risolvere gli attuali colli di bottiglia.

La Figura 1 mostra un diagramma schematico di una piattaforma a cinque livelli per la gestione dei big data forestali. Il framework di gestione dei big data forestali può essere implementato direttamente in un singolo cluster di computer o costruito sulla base del cloud computing e delle tecnologie correlate.




Figura 1 Diagramma schematico di una piattaforma a cinque livelli per la gestione dei big data forestali (da: Zou et al., 2019)

La silvicoltura climaticamente intelligente (Climate-smart forestry) è un approccio di gestione sostenibile delle foreste per contrastare la crisi climatica che minaccia la nostra società. Poiché la silvicoltura intelligente per il clima si sta concentrando su soluzioni sempre più sostenibili, efficienti sotto il profilo delle risorse e circolari, la digitalizzazione svolge un ruolo importante nella sua attuazione.

Nelle foreste osserviamo un'ampia stratificazione verticale, che le rende tra gli ecosistemi più complessi del mondo. Le foreste contenenti conifere sono le più semplici in quanto sono costituite da uno strato arboreo che raggiunge circa 30 m di altezza, uno strato arbustivo disomogeneo e uno strato di terreno ricoperto di muschi e licheni. Le foreste con fogliame deciduo sono più complesse; una foresta pluviale è composta da almeno tre diversi strati, mentre gli alberi decidui hanno uno strato superiore e uno inferiore separati (cfr. Drake et al., 2002). A causa di questa complessità, la caratterizzazione accurata delle foreste utilizzando un inventario preciso rimane una delle attività più impegnative nella digitalizzazione della silvicoltura (cfr. Akay et al., 2009; McRoberts e Tomppo, 2007).

Attrezzature e tecniche sono diventate più convenienti e accessibili negli ultimi anni. Con lo sviluppo della tecnologia per generare scene 3D dalle misurazioni, il LIDAR è diventato più portatile e più conveniente. Ciò ha consentito la costruzione di mondi virtuali che riflettono i paesaggi naturali utilizzando misurazioni di precisione. In particolare, i sistemi lidar terrestri raccolgono grandi quantità di dati che variano da decine di migliaia a miliardi di punti 3D per determinare lo spazio 3D che circonda un dato punto.

Negli inventari forestali, un TLS (*terrestrial lidars scanner*) può documentare le foreste in modo rapido, automatico e fornire dettagli centimetro per centimetro in pochi minuti. I primi lavori relativi alla stima dell'inventario forestale tramite TLS sono iniziati con lo sviluppo del sistema TLS di Cyra Technologies intorno al 2000; ed è stata successivamente acquisita da Leica nel 2001. Gli inventari forestali hanno utilizzato il TLS come un modo per migliorare l'efficienza del raccolto sostituendo le misurazioni manuali con misurazioni derivate dai dati TLS negli appezzamenti forestali. Di conseguenza, TLS è stato utilizzato per raccogliere attributi di base come DBH (diameter at breast height),

altezza dell'albero e posizione dell'albero in appezzamenti di campioni forestali. Un dato scientificamente confermato è che il diametro di misurazione e l'altezza di un albero sono influenzati da un errore di almeno il 5,6% e la distorsione di misurazione di DBH e H influisce sulla stima fino al 26,4% (cfr. Berger et al., 2014). Pertanto, l'utilizzo dei metodi classici per la stima del volume e della biomassa non è adatto alle esigenze moderne nel contesto di un'economia circolare.

Le misurazioni degli alberi virtuali sono oggi ottenute utilizzando applicazioni software e approcci allometrici. Tuttavia, la qualità dei risultati e la maturità di questi algoritmi sono ancora basse (cfr. Li et al., 2012). Inoltre, non esiste un flusso di lavoro di digitalizzazione sul mercato in grado di fornire una serie completa di soluzioni al problema, dalle misurazioni nella foresta alla creazione di gemelli digitali di ogni albero. Ci sono diverse sfide nel campo della misurazione degli alberi nel mondo reale e sono necessarie scansioni multiple da una varietà di angolazioni per riprodurre tutti gli alberi nell'area di interesse, nella totalità della loro altezza. Un'altra problematica da considerare è la segmentazione dei singoli alberi e la delimitazione della superficie del suolo. Questi sono aspetti cruciali per l'intero processo di elaborazione del digital twin forestale e le soluzioni attuali spesso falliscono a causa di alcuni orientamenti obliqui dei tronchi, della presenza di arbusti nel terreno e di altre ostruzioni presenti in vari casi (cfr. Zhong et al., 2017). Per quanto riguarda l'estrazione di dati biometrici, i metodi più noti utilizzano modelli eccessivamente semplificati che aspirano ad approssimare la geometria del tronco attraverso cilindri o coni e modelli eccessivamente complessi che cercano di modellare i dati osservativi con la massima precisione possibile (cfr. Disney et al., 2019).

Tra gli altri software che forniscono una soluzione parziale o totale al digital twin (ad es. 3D Forest, OPALS, TreeQSM), VirtSilv è una piattaforma di nuova concezione che riproduce la realtà della foresta e fornisce servizi specifici del settore in tutti i componenti. VirtSilv è una piattaforma online che utilizza algoritmi personalizzabili con intelligenza artificiale per produrre forme uniche di alberi come supporto digitale per un circuito IT di tracciabilità completamente automatizzato tra la gestione forestale, i trasporti e l'industria del legno. Nell'attuale contesto di sviluppo del software è necessario convalidare un intero flusso

di lavoro che inizia con la raccolta dei dati e termina con l'elaborazione di gemelli digitali utilizzabili nella silvicoltura, facilmente accessibili ai decisori e alle altre tipologie di utilizzatori finali.

Nita (2021) ha recentemente realizzato un interessante studio sul tema, teso a convalidare un flusso di lavoro automatico di elaborazione di nuvole di punti 3D per produrre gemelli digitali per ogni albero su appezzamenti campione di 1 ettaro utilizzando uno scanner LiDAR mobile GeoSLAM e una piattaforma AI VirtSilv. Gli obiettivi specifici erano testare l'efficienza della tecnica di segmentazione sviluppata nella piattaforma per singoli alberi da una nuvola iniziale di punti 3D, anche per mezzo di osservati sul campo, e quantificare così l'efficienza del gemello digitale confrontando i risultati generati automaticamente con le misure tradizionali. Un significativo numero di alberi (1399) sono stati scansionati con LiDAR per creare gemelli digitali e, per la convalida dei risultati ottenuti, sono state effettuate le stesse misure con strumenti tradizionali come il nastro forestale e il vertex.

L'algoritmo di segmentazione sviluppato nella piattaforma per riprodurre i singoli alberi in 3D ha registrato una precisione variabile tra il 95 e il 98% mostrando una maggiore accuratezza rispetto ad altre soluzioni precedentemente proposta in studi precedenti.

### **3. Il digital twin per una gestione sostenibile degli ecosistemi marini – il progetto ILIAD**

Un Digital Twin degli oceani (DTO) dovrebbe soddisfare la necessità di integrare un'ampia gamma di fonti di dati esistenti e nuove, di trasformare i dati in conoscenza e di connettere, coinvolgere e responsabilizzare cittadini, governi e industrie fornendo loro la capacità di prendere decisioni basate su informazioni accurate e di dettaglio. Con lo sviluppo di modelli digitali ad alta risoluzione degli oceani, sarà possibile integrare tutti i dati disponibili, comprese le ultime osservazioni in situ o satellitari della terra, ma anche i dati economici, insieme alle infrastrutture cloud e alle tecniche di intelligenza artificiale (AI). Un DTO dovrebbe quindi includere dati dal monitoraggio dell'oceano, dalla costa al mare profondo e dalla superficie al fondale marino. Ad esempio, un DTO dovrebbe consentire lo sviluppo di scenari ipotetici e analizzare l'impatto delle misure preventive per adattare e mitigare i rischi climatici su scala regionale e locale. Un DTO è un Hybrid Digital Twin secondo le seguenti definizioni:



Un Digital Twin (DT) intesa come replica digitale di un sistema fisico che ne detiene gli attributi e i comportamenti intrinseci. Lo scopo di un DT è consentire misurazioni, simulazioni e sperimentazioni con la replica digitale per comprendere la sua controparte fisica. Un DT è tipicamente materializzato come un insieme di più modelli isolati che sono empirici o basati sui principi di base.

Un Hybrid Digital Twin (HT) è invece un'estensione del DT in cui i modelli DT isolati sono intrecciati per riconoscere, prevedere e comunicare un comportamento meno ottimale (ma prevedibile) della controparte fisica ben prima che si verifichi tale comportamento.

Un HT integra i dati provenienti da varie fonti (ad es. sensori, database, simulazioni, ecc.) con i modelli DT e applica tecniche di analisi dell'IA per ottenere capacità predittive più elevate, ottimizzando, monitorando e controllando allo stesso tempo il comportamento del sistema fisico. Un HT è tipicamente materializzato come un insieme di modelli interconnessi, realizzando la simbiosi tra i modelli DT.

Esiste un gran numero di sistemi e servizi esistenti che monitorano e riportano continuamente i dati dagli oceani con diverse prospettive, posizioni, risoluzioni e servizi associati. Il Digital Twin of the Ocean deve essere realizzato come un ecosistema aperto che consenta dinamicamente l'ingresso di fornitori e consumatori di dati e servizi.

Un esempio concreto riguardo l'elaborazione di un digital twin degli ecosistemi marini è il progetto ILIAD (INTEGRATED Digital Framework FOR Comprehensive MARITIME DATA AND INFORMATION SERVICES), di cui il sottoscritto è responsabile scientifico per la Sapienza Università di Roma.

L'Unione Europea (UE) ha concesso al partenariato del progetto ILIAD 17 milioni di euro, come vincitore della call H2020-LC-GD-2020 (Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal - tipologia: Innovation Action), attraverso il programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'UE, per sviluppare e lanciare un Digital Twin of the Ocean (DTO), cioè un gemello digitale dell'oceano che fornirà previsioni altamente accurate sull'evoluzione dei dati nei mari globali, tramite algoritmi di Intelligenza Artificiale (AI). Il progetto ILIAD, che comprende 56 partner provenienti da 18 diversi paesi in Europa, Medio Oriente e Nord

Africa, ha ricevuto il finanziamento nell'ambito dei finanziamenti del Green Deal di 1 miliardo di euro.

ILIAD, iniziato il 1° febbraio 2022, svilupperà modelli virtuali progettati per riflettere accuratamente i cambiamenti e i processi che si stanno verificando negli oceani. ILIAD commercializzerà un modello interoperabile, ad alta intensità di dati ed economico, sfruttando l'enorme disponibilità di nuovi dati forniti dalle molteplici fonti tra cui i dati satellitari, Internet of Things, social networking, Big Data, cloud computing e altro ancora.

Il consorzio ILIAD combinerà la modellazione ad alta risoluzione con il rilevamento in tempo reale dei parametri oceanici, algoritmi avanzati per la previsione di eventi spazio-temporali e la validazione dei modelli. Le rappresentazioni virtuali consisteranno in diverse repliche digitali degli oceani in tempo reale.

ILIAD creerà anche un mercato per distribuire app, interfacce plugin, dati grezzi, dati scientifici, informazioni sintetiche e servizi in combinazione con il digital twin degli oceani.

I partner del progetto includono università, imprese, utenti finali, istituzioni, sviluppatori di ricerca e tecnologia e aziende private.

L'ambizioso progetto ILIAD mira a sfruttare le risorse risultanti da due decenni di investimenti in politiche e infrastrutture per l'economia blu per contribuire a un'economia sostenibile degli oceani.

Obiettivo generale del progetto è quello di riunire una comunità il più ampia e diversificata possibile di utenti esistenti e nuovi, che utilizzeranno le soluzioni tecnologiche innovative del progetto per affrontare le sfide future.

Combinando una grande quantità di dati diversi in un approccio innovativo che consente la comunicazione simultanea con sistemi e modelli del mondo reale, verrà consentito ai ricercatori di sviluppare scenari ipotetici e analizzare l'impatto delle misure per prevenire e adattarsi ai cambiamenti climatici.

Infine, il progetto ILIAD include anche un'analisi delle potenzialità delle rinnovabili marine, dall'eolico offshore al moto ondoso, evidenziando le aree a maggiore potenzialità e fornendo dati previsionali sulla producibilità di queste promettenti fonti di energia pulita.

Il Digital Twin fo the Ocean di ILIAD integrerà un grande volume di dati diversi, nell'ordine di zettabyte. Al centro ci sarà una piattaforma

sul cloud di modellazione e simulazione, che fornisce accesso ai dati, a un'infrastruttura informatica avanzata, incluso il calcolo ad alte prestazioni high performance computing (HPC), il software, le applicazioni di intelligenza artificiale e l'analisi dei dati. Integreranno il gemello digitale alcune repliche digitali di vari aspetti del sistema, come la previsione dei dati oceanici o gli scenari dei cambiamenti climatici, la circolazione oceanica globale e locale e dati biologici ed ecosistemici risultanti nello spazio oceanico, dando alle persone l'accesso a informazioni, servizi, modelli, scenari, simulazioni, previsioni e visualizzazioni. La piattaforma consentirà lo sviluppo di applicazioni e l'integrazione dei dati degli utenti.

La tecnologia abilitante dell'ILIAD DTO contribuirà all'attuazione del Green Deal e della strategia digitale dell'UE e ai risultati dei sette anni del decennio delle Nazioni Unite sull'oceano, in stretta connessione con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). Per realizzare il suo potenziale, ILIAD DTO seguirà l'approccio System of Systems (SoS), di cui Sapienza è coordinatore dell'attività, integrando tutte le infrastrutture e le strutture digitali esistenti dell'UE per l'osservazione della Terra e la modellazione, come i sistemi globali di osservazione degli oceani (GOOS), Copernicus (Marine, Land, Atmosphere, Climate, Sicurezza ed Emergenza), iniziative e reti, come EMODNet, SeaDataNet, Eurofleets+, EuroArgo, JERICO-RI, Danubius, EMBRC, EMSO e altri osservatori, ICOS, LifeWatch, Med-OBIS, GBIF, AquaMaps, Marine IBA e-atlas, MAPAMED nonché piattaforme proprietarie con dati marini e marittimi. L'ILIAD DTO sfrutterà tutti gli aspetti di questi database geospaziali, coprendo la colonna d'acqua, il fondale marino, la terra, l'atmosfera, il ghiaccio marino e le componenti meteorologiche e climatiche.

ILIAD sosterrà la quarta rivoluzione industriale (Industria 4.0) consentendo a una moltitudine di utenti finali che lavorano in ambiti marini e marittimi, decisori politici, nonché al grande pubblico, di beneficiare della raccolta e del trasferimento di dati IoT, dell'analisi dei Big Data basata sul cloud computing, degli strumenti di intelligenza artificiale e condivisione rapida, standardizzata e accreditata dei dati con informazioni e conoscenze secondo i principi di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità. Per promuovere ulteriori applicazioni tramite ILIAD DTO, i partner creeranno ILIAD Marketplaces. Si tratta di una sorta di app store che i provider possono utilizzare

per distribuire app, plug-in, interfacce, dati grezzi, dati scientifici dei cittadini, informazioni sintetizzate e servizi di diverse tipologie.

Il sistema sarà indipendente dai dati e sarà in grado di comunicare simultaneamente con sistemi o modelli del mondo reale per fornire agli utenti dati di dettaglio contestualizzati in uno scenario complessivo multidisciplinare. La combinazione di geovisualizzazione, visualizzazione immersiva e realtà virtuale o aumentata consente agli utenti di esplorare, sintetizzare, presentare e analizzare i dati geospaziali sottostanti in modo interattivo. Le linee guida e le ontologie di SeaDataNet e il descrittore standard a strati forniti dall'Open Geospatial Consortium (OGC) faciliteranno le informazioni semantiche e la scoperta intuitiva delle informazioni e delle conoscenze sottostanti. Le ontologie ILIAD DTO seguiranno i vocabolari all'avanguardia esistenti, ad es. GeoSPARQL e INSPIRE.

ILIAD creerà e gestirà una rete sostenibile di Digital Twin in grado di coprire tutti i principali mari europei. Unirà modelli ad alta risoluzione con l'obiettivo di garantire l'accuratezza mediante la calibrazione del modello, la convalida e l'assimilazione dei dati dei sensori. Il gemello digitale fornirà previsioni operative, pre allarmi e monitoraggio di complessi *multi-stressors* come inondazioni, rischi connessi all'erosione costiera, cambiamenti delle coste, eventi di eutrofizzazione ed inquinamento o focolai di specie invasive che colpiscono le attività marine e alterano gli equilibri degli ecosistemi marini e della conservazione delle specie autoctone ivi contenute. ILIAD fornirà strumenti e capacità predittive accurate per affrontare la serie sempre più complessa di fattori di stress multipli e le loro interazioni, ancora oggi poco conosciute. Seguono valutazioni dell'incertezza e della qualità supportate dall'IA con tutte le fonti di dati e i modelli combinati. Il sistema è integrato dal contributo di cittadini, professionisti ed esperti sul campo che utilizzano rigorosi protocolli di garanzia della qualità. Il digital twin degli oceani e i servizi ILIAD saranno sperimentati, testati e valutati rispetto al raggiungimento delle priorità del Green Deal, compresi gli strumenti politici critici come la pianificazione dello spazio marino e la MSFD (Marine Strategy Framework Directive) con i suoi descrittori, integrando gli aspetti e le peculiarità degli ecosistemi marini con i dati connessi alle attività antropiche, all'industria, al commercio, e alle varie componenti economiche e sociali connesse agli ambienti marini.

ILIAD fornirà un'interfaccia utente unificata che riunisce, come punto di forza del progetto, una suite di piattaforme esistenti già collaudate, integrandole per formare per la prima volta un digital twin degli oceani completo. Ciò include una varietà di output 2D e 3D per serie geospaziali e temporali, nonché output di modelli e simulazioni. Il DTO avrà una moderna architettura basata su componenti, che consentirà la comunicazione e la compatibilità con diverse interfacce, consentendo di importare/esportare e comunicare con i nuovi servizi, man mano che diventano disponibili nella comunità, oltre ad aprire un approccio più semplificato alla connessione con altri gemelli digitali. Questa architettura avanzata consentirà di sfruttare tutte le capacità del DTO, consentendo allo stesso tempo di soddisfare casi d'uso specifici della comunità con i singoli componenti del gemello digitale.

Parallelamente, ILIAD si collegherà con altri progetti Digital Twin e con le strutture dei consorzi di infrastrutture di ricerca europee (ERIC) esistenti e intraprenderà azioni per determinare i termini e le condizioni per lo scambio di dati e l'organizzazione di attività di divulgazione comune. ILIAD renderà i dati marini e marittimi reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili, seguendo gli standard FAIR. Inoltre, ILIAD interagirà con le principali iniziative marine europee, come CMEMS, EMODnet, BlueCloud, EuroGOOS, SeaDataNet, ICES, EuroBIS e altre ancora. Tutti i sensori ILIAD impiegati in mare saranno integrati nelle reti dell'UE esistenti per le osservazioni marine in situ (ad es. Copernicus INS TAC, SeaDataNet NODC, EMODnet, ecc.). Inoltre, i dati raccolti dai sensori e i risultati dei modelli ad alta risoluzione saranno resi liberamente e apertamente disponibili a tutte le iniziative e infrastrutture dell'UE. Il piano di gestione dei dati ILIAD contribuirà a migliorare la disponibilità dei dati, utilizzando controlli comuni sulla qualità dei dati, seguendo gli standard esistenti per dati e metadati, facilitando le reti di interoperabilità dell'UE e i sistemi di gestione dei dati degli integratori. Saranno realizzati collegamenti con iniziative internazionali e interdisciplinari, come GEOSS (Global Earth Observation System of Systems), sia per soluzioni tecniche per migliorare l'armonizzazione in un contesto globale interdisciplinare. Servizi, prodotti, algoritmi e nuovi dimostratori verranno caricati sull'infrastruttura BlueCloud. ILIAD seguirà strategie per armonizzare i flussi di lavoro, l'elaborazione dei dati e la distribuzione tra diversi sistemi. Questo spazio dati fornirà supporto all'interopera-

bilità per l'insieme eterogeneo e sempre più crescente di dati e servizi disponibili per gli oceani e contribuirà direttamente a uno spazio europeo dei dati oceanici. In ILIAD sarà sviluppato un nuovo modello di informazioni oceaniche e un vocabolario per garantire l'interoperabilità semantica nei set di dati e nei servizi oceanici. Parallelamente, ILIAD stabilirà collaborazioni per dati, migliori pratiche e scambi tecnologici con l'intera matrice delle infrastrutture di ricerca europee che raccolgono dati marini attraverso reti sensoriali (es. EMSO, EuroArgo, Eurofleets+, EuroArgo, Jerico, Danubius, EMBRC, EMSO, ICOS, Life Watch). Ad esempio, la raccolta dei dati sugli alianti sottomarini (underwater gliders) utilizzando sensori su idrogeno solforato, metano e CO<sub>2</sub> disciolto e i dati sullo zooplancton raccolti dal glider CTD saranno implementati in stretta collaborazione con l'EuroGOOS Glider Task Team. I sensori installati e i dati raccolti lungo il continuum fiume-mare e nelle acque profonde seguiranno standard comuni e saranno eventualmente integrati ove necessario. Sarà inoltre promossa l'interconnessione geografica di dati e modelli con database di altri progetti H2020 (ad esempio, DOORS e BRIDGE-BS) condividendo al contempo le migliori pratiche su modelli e sensori.

In definitiva, ILIAD è una digitalizzazione degli ecosistemi degli oceani, integrando modelli e sensori sia in real time che di forecasting predittivi. I dati fisici, chimici, biologici, geologici ed ecosistemici sono quindi inseriti nel tempo e nello spazio, consentendo alle parti interessate di studiarli, valutarli ed utilizzarli.

ILIAD non mira a far avanzare i modelli numerici esistenti oltre lo stato dell'arte, ma a organizzarli in una prospettiva diversa, con l'obiettivo di fornire un pacchetto completo di previsioni operative ad alta risoluzione per i mari europei. Il progetto raggiungerà questi ambiziosi obiettivi: (a) ridimensionare i modelli di previsione esistenti gestiti dalle infrastrutture dell'UE in tutti i mari europei, aumentando quindi la risoluzione spazio-temporale di piloti selezionati; (b) sviluppare un blocco di modelli operativi, introducendo un quadro metodologico unificato, al fine di semplificare l'attuazione, la configurazione e la replica dei modelli in altri settori oltre ai progetti pilota; (c) organizzare modelli numerici attorno a un task manager centrale, in grado di acquisire, pre-elaborare, archiviare, catalogare, post-elaborare dati esterni e modelli di output, dirigere l'esecuzione dei modelli e valutarne le presta-

zioni; (d) superare il downscaling dei modelli e raggiungere la ricostruzione in alta risoluzione studiando e collegando processi in un'ampia gamma di spettro spazio-temporale, passando così dalla fluidodinamica geofisica (GFD) alla fluidodinamica computazionale (CFD). Tale approccio consentirà l'ottimizzazione nella progettazione e nel funzionamento di processi specifici nell'economia marina. A titolo di esempio, si può far riferimento all'uso dei risultati del modello d'onda ridimensionato come input nei modelli CFD per la progettazione ottimale di Wave Energy Converters (WEC), o al posizionamento ottimale delle turbine eoliche all'interno di un parco eolico offshore, a seguito di analisi dei dati e della risoluzione di modelli meteorologici, per ridurre l'impatto delle scie del vento e ottimizzare la produzione di energia offshore. Quanto sopra spiega che l'enfasi in ILIAD risiede nella modellazione tematica, eseguita su varie scale spazio-temporali, con l'obiettivo di far avanzare le previsioni operative, migliorare la progettazione e gli interventi in vari settori marini e marittimi, tutelando al contempo gli ecosistemi marini. Inoltre, l'affidabilità e l'efficienza dei modelli dovrebbero migliorare man mano che una moltitudine di nuovi sensori a basso costo saranno sviluppati e distribuiti, come presentato in figura 2.




Figura 2 Sistemi e piattaforme esistenti utilizzati nell'architettura del digital twin degli oceani ILIAD

#### **4. Conclusioni**

Gli ecosistemi naturali giocano un ruolo chiave per il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo, tra cui la strategia dell'UE sulla biodiversità 2030, la nuova strategia dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti climatici e la nuova strategia forestale.

Inoltre, la strategia digitale dell'UE (lanciata nel 2020) prevede di trasformare l'Europa in un mercato unico digitale entro il 2030. Questa strategia che include la conservazione degli ecosistemi dovrebbe ruotare attorno a quattro pilastri chiave: governo, competenze, infrastrutture e imprese. Si prevede che circa il 75% delle imprese dell'UE utilizzerà la tecnologia cloud, l'intelligenza artificiale (IA) o i big data entro il 2030, con oltre il 90% delle PMI che dovrebbe disporre almeno di un livello di intensità digitale di base entro il 2030.

Con due grandi sfide future (vale a dire, una transizione verde e digitale), i gemellaggi digitali e le soluzioni di intelligenza artificiale sono i prossimi passi per soluzioni più sostenibili, efficienti sotto il profilo delle risorse. Allo stesso tempo, il digital twin contribuirà all'impegno europeo per la neutralità climatica entro il 2050, come riportato nel pacchetto FitFor55. Investire nelle capacità digitali (tra cui l'apprendimento automatico, intelligenza artificiale e blockchain) può contribuire al raggiungimento del Green Deal dell'UE e degli obiettivi di transizione digitale. Molti operatori e imprese hanno già sperimentato l'uso progressivo di tecnologie avanzate per migliorare i risultati della gestione degli ecosistemi, in particolare nelle piantagioni forestale, un approccio che è diventato noto come "silvicoltura di precisione". Tuttavia, non è ancora diventato una parte consolidata delle pratiche di gestione sostenibile degli ecosistemi, soprattutto a causa della mancanza di componenti chiave come scanner mobili e soluzioni complete per l'analisi. Nuovi progetti, come ILIAD, hanno di recente aperto nuove sfide e opportunità nell'utilizzo di gemelli digitali per la conservazione degli ecosistemi marini e terrestri, assicurando al contempo una crescita economica sostenibile e consapevole.



## Bibliografia

- AKAY, A.E.; O'GUZ, H.; KARAS, I.R.; ARUGA, K. *Using LiDAR technology in forestry activities*. «Environ. Monit. Assess.» 2009, 151, 117–125.
- BARBIERI, C.; WEST, S.; RAPACCINI, M.; MEIERHOFER, J. *Are practitioners and literature aligned about digital twin?* In «Proceedings of the 26th EurOMA Conference Operations Adding Value to Society», Helsinki, Finland, 17–19 June 2019
- BERGER, A.; GSCHWANTNER, T.; MCROBERTS, R.E.; SCHADAUER, K. *Effects of measurement errors on individual tree stem volume estimates for the Austrian national forest inventory*. «For. Sci. » 2014, 60, 14–24.
- DIETZ, M.; PERNUL, G. *Digital Twin: Empowering Enterprises Towards a System-of-Systems Approach*. «Bus. Inf. Syst. Eng. » 2020, 62, 179–184.
- DISNEY, M.; BURT, A.; CALDERS, K.; SCHAAF, C.; STOVALL, A. *Innovations in Ground and Airborne Technologies as Reference and for Training and Validation: Terrestrial Laser Scanning (TLS)*. «Surv. Geophys.» 2019, 40, 937–958
- DONG, C.S.J.; SRINIVASAN, A. *Agent-enabled service-oriented decision support systems*. «Decis. Support Syst.» 2013, 55, 364–373.
- DRAKE, J.B.; DUBAYAH, R.O.; KNOX, R.G.; CLARK, D.B.; BLAIR, J.B. *Sensitivity of large-footprint lidar to canopy structure and biomass in a neotropical rainforest*. «Remote Sens. Environ.» 2002, 81, 378–392.
- Geneva Science and Diplomacy Estimator (GESDA). (2020). *Scientific Anticipatory Briefs*. <https://gesda.global/scientific-anticipatory-briefs/>
- HESS, C., and E. OSTROM. 2007. *Introduction: An Overview of the Knowledge Commons*. «Understanding Knowledge as a Commons», edited by C. Hess and E. Ostrom, 3–26. Cambridge, MA: MIT Press.
- KUNATH, M.; WINKLER, H. *Integrating the Digital Twin of the manufacturing system into a decision support system for improving the order management process*. «Procedia CIRP»; Elsevier B.V.: Amsterdam, The Netherlands, 2018; Volume 72, pp. 225–231.
- LI, W.; GUO, Q.; JAKUBOWSKI, M.K.; KELLY, M. *A new method for segmenting individual trees from the lidar point cloud*. «Photogramm. Eng. Remote Sens.» 2012, 78, 75–84.

- MCROBERTS, R.E.; TOMPPPO, E.O. *Remote sensing support for national forest inventories*. «Remote Sens. Environ.» 2007, 110, 412–419.
- MOYNE, J., BALTA, E. C., KOVALENKO, I., FARIS, J., BARTON, K., & TILBURY, D. M. (2020). *A requirements driven digital twin framework: Specification and opportunities*. «IEEE», 8, 107781–107801.
- Nita, M. D. (2021). *Testing Forestry Digital Twinning Workflow Based on Mobile LiDAR Scanner and AI Platform*. «Forests», 12, 1576.
- Raj, P. *Empowering digital twins with blockchain*. «Adv. Computers» 2021, 121, 267–283.
- ROMERO, D.; WUEST, T.; HARIK, R.; THOBEN, K.D. *Towards a Cyber-Physical PLM Environment: The Role of Digital Product Models, Intelligent Products, Digital Twins, Product Avatars and Digital Shadows*. «IFAC-PapersOnLine» 2020, 53, 10911–10916.
- SALA, R.; PEZZOTTA, G.; PIROLA, F.; HUANG, G.Q. *Decision-support system-based service delivery in the product-service system context: Literature review and gap analysis*. «Procedia CIRP» 2019, 83, 126–131.
- Science Academies of the Group of Seven. (2021). *Reversing biodiversity loss – The case for urgent action*. Retrieved from [https://royalsociety.org/about-us/international/international-work /g-science-academies-meetings](https://royalsociety.org/about-us/international/international-work/g-science-academies-meetings).
- TAO, F.; QI, Q.; LIU, A.; KUSIAK, A. *Data-driven smart manufacturing*. «J. Manuf. Syst.» 2018, 48, 157–169.
- WAGNER, N.S.; SON, L.H.; JOO, M. *Complex evolutionary artificial intelligence in cognitive digital twinning*. «J. Intell. Fuzzy Syst.» 2021, 40, 2013–2016.
- ZHONG, L.; CHENG, L.; XU, H.; WU, Y.; CHEN, Y.; LI, M. *Segmentation of Individual Trees from TLS and MLS Data*. «IEEE» J. Sel. Top. Appl. Earth Obs. Remote Sens. 2017, 10, 774–787.
- ZOU, W.; JING, W.; CHEN, G.; LU, Y.; SONG, H. *A Survey of Big Data Analytics for Smart Forestry*. «IEEE Access» 2019, 7, 46621–46636.

## **Green Deal e transizione digitale per l'efficienza energetica**

Fabrizio Cumo

Sapienza Università di Roma

### **1. Introduzione**

Con il PNRR gli enti di ricerca, ed in particolare l'ENEA sono impegnati a promuovere l'innovazione nei settori delle fonti di energia rinnovabili: il solare termico e termodinamico con sistemi innovativi di accumulo energetico, il fotovoltaico, le bioenergie, la bioraffineria per la produzione di energia e i biocombustibili; le tecnologie per l'efficienza energetica e gli usi finali dell'energia, smart cities, comunità energetiche ed uso razionale dell'energia, smart grids, la mobilità sostenibile e il trasporto, l'uso sostenibile dei combustibili fossili e i cicli termici avanzati, l'idrogeno e le celle a combustibile, l'accumulo di energia per applicazioni mobili e stazionarie, la robotica, l'ICT e le tecnologie abilitanti e per la digitalizzazione.

Uno sforzo gestionale e di ricerca dovrà riguardare la messa a punto della/e l'infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni e di rete di trasmissione dati per permettere ai centri di ricerca dedicati di contribuire allo sviluppo di soluzioni di modellistica, cloud computing, e applicazioni web-based e basate sui paradigmi di Big Data e Internet of Things, orientate a diverse problematiche energetiche.

La decarbonizzazione profonda, in linea con i più recenti documenti UE e con la Strategia italiana di lungo termine sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, è un insieme di percorsi di decarbonizzazione che dovrà portare entro il 2050 ad una consistente riduzione delle emissioni di gas serra, compresa tra l'80% e il 100% rispetto al 1990.

Tra le varie azioni necessarie per raggiungere una decarbonizzazione profonda vi è sicuramente, oltre a un mix energetico fortemente incentrato sulle rinnovabili, una riduzione cospicua della domanda di energia, legata alla diminuzione dei consumi per la mobilità privata e dei consumi in ambito residenziale, un'elettrificazione massiccia degli usi finali insieme ad una consistente produzione di idrogeno, da

utilizzare tal quale o trasformare in altri combustibili, anche per decarbonizzare usi non elettrici. Occorrerà puntare anche sulle tecnologie per la digitalizzazione, sulle tecnologie e sui sistemi per lo storage energetico, sulle Smart Grid e sull'efficienza energetica negli edifici, nell'industria e negli usi finali. Altrettanto fondamentale sarà lo sviluppo della generazione distribuita da fonti rinnovabili e dello storage locale, avviando, al contempo, programmi di efficienza energetica a livello di singolo consumatore finale. Il raggiungimento degli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione passerà anche per un incremento dell'autoproduzione singola e collettiva e per lo sviluppo delle comunità energetiche.

Per poter giungere ad una decarbonizzazione profonda, sono indispensabili processi di ristrutturazione e 'smartizzazione' delle infrastrutture e delle reti con l'adozione di logiche digitali avanzate per poter accettare quote crescenti di energie rinnovabili e generazione distribuita, garantendo adeguati livelli di resilienza e flessibilità del sistema e favorendo la decarbonizzazione dei settori produttivi, con effetti positivi anche in termini di opportunità di crescita e sviluppo economico. La digitalizzazione delle infrastrutture energetiche consentirà di ottenere benefici in vari settori, visto che contribuirà al miglioramento dell'efficienza energetica (attraverso software per la progettazione e la gestione efficienti degli immobili), al miglioramento del dispacciamento dell'energia elettrica entrante e uscente, all'incremento dell'indice di affidabilità degli impianti di generazione elettrica da rinnovabili (es. diagnostica avanzata e manutenzione predittiva).

A tal proposito, la digitalizzazione dell'energia negli impianti di generazione è possibile grazie alla sensoristica che, unita all'utilizzo di software innovativi, consente di osservare un dato anomalo e, pertanto, di individuare i rischi potenziali. È così possibile intervenire in anticipo, prima che si verifichi un danno: è quella che viene chiamata manutenzione predittiva, da effettuare nei momenti in cui si interferisce meno con l'attività produttiva. Inoltre, il monitoraggio continuo tramite sensori permette di individuare real-time le inefficienze consentendo un miglioramento delle performance e dell'efficienza degli impianti.

I programmi usati a questo scopo, grazie a un approccio data driven e agli algoritmi di machine learning, e intelligenza artificiale (AI), sono

integrati con Big Data provenienti non solo dal singolo impianto ma anche da tutti gli altri di uno stesso produttore. Sul lungo periodo, l'apprendimento automatico consentirà agli impianti di auto-monitorare il proprio stato di efficienza e produttività applicando al contempo opportuni correttivi. Possono essere utilizzati strumenti come droni o robot in grado di effettuare ispezioni negli impianti riducendo i tempi, aumentando precisione ed efficienza e azzerando i rischi per le persone. Per effettuare operazioni a distanza si usano anche gli smart glasses, con i quali un operatore può vedere in tempo reale sul proprio monitor ciò che succede in un impianto situato anche a grande distanza, ed eventualmente assistere in diretta da remoto il personale presente sul posto. Quando poi la presenza umana è necessaria, la trasformazione digitale è di grande aiuto grazie ai sistemi di realtà aumentata o virtuale: attraverso simulazioni digitali i tecnici ricevono un addestramento paragonabile a quello dei piloti d'aereo e, una volta sul campo, controllano la situazione con più elementi a disposizione.

La digitalizzazione consentirà di modificare non solo i paradigmi di generazione elettrica ma anche quelli di distribuzione e vendita e sarà il fattore abilitante del libero mercato, permettendo ai consumatori di conoscere i costi dei propri consumi e ai nuovi soggetti, quali ESCO e aggregatori, di sfruttare la piattaforma dei dati per rendere l'offerta più profilata possibile verso il mercato.

La digitalizzazione favorirà anche la predisposizione di servizi e offerte innovativi (efficienza energetica, mobilità elettrica, demand side response) da parte delle aziende, oltre alle offerte tradizionali. La digitalizzazione influenzerà le varie fasi progettuali, di gestione degli impianti e tutti i processi industriali determinando la semplificazione dei processi e l'ottimizzazione dei tempi. I sistemi digitalizzati saranno in grado di identificare i bisogni reali di energia, erogando i servizi richiesti al momento giusto, nel posto giusto e al minore costo possibile.

L'elevata digitalizzazione dei servizi di metering e di domotica offrirà alle aziende la possibilità di capitalizzare la grande mole di dati disponibili per una profilazione evoluta dei clienti. Tuttavia, la disponibilità dei dati di consumo favorirà anche i consumatori, oltre che i suoi potenziali fornitori, visto che la conoscenza di informazioni dettagliate sui propri consumi consentirà loro una partecipazione più attiva e consapevole al mercato e renderà possibile l'adeguamento dei propri

comportamenti di consumo e delle scelte di investimento verso un uso più razionale ed efficiente dell'energia. L'utente finale diventerà un soggetto attivo della rete e sarà in grado di variare il proprio profilo di carico in risposta ai cambiamenti di prezzo sul mercato, nonché di offrire servizi alla rete.

La digitalizzazione porterà alla nascita di nuove figure professionali, con competenze trasversali e relazionali (al di là di quelle specificamente tecniche). Per individuare i fabbisogni di competenze ed elaborare una strategia che assicuri all'industria le figure necessarie, occorrerà uno stretto collegamento fra sistema universitario e sistema delle imprese. La digitalizzazione crescente dei sistemi energetici comporterà comunque dei rischi per i cittadini/consumatori, esponendoli alle problematiche della cybersecurity ed aprendo nuovi scenari per la sicurezza personale e la privacy.

Recentemente l'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) ha lanciato un progetto che prevede sulla digitalizzazione delle infrastrutture energetiche. L'obiettivo è aumentare la resilienza e la flessibilità, favorendo la decarbonizzazione e quindi le energie rinnovabili.<sup>1</sup> Il progetto è coordinato da un gruppo consultivo di alto livello, composto da esperti dei Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dello Sviluppo Economico, della Transizione Ecologica, dell'ENEA, di importanti player di settore, di altre istituzioni di ricerca, università e associazioni industriali.

I fornitori di energia potranno utilizzare strumenti digitali per rendere più efficienti le operazioni ed aumentare l'interconnessione del sistema energetico. Le nuove tecnologie stanno portando vantaggi a tutti i settori e gli usi finali. Lo dimostrano gli investimenti nelle tecnologie digitali che sono aumentati notevolmente negli ultimi anni. Ad esempio, gli investimenti globali nelle infrastrutture digitali nel settore elettrico sono aumentati raggiungendo i 47 miliardi di dollari nel 2016. In futuro i sistemi energetici digitali saranno in grado di fornire energia al momento giusto e a costi contenuti.

Potranno essere ridotti tempi e costi di manutenzione e quindi anche il costo dell'elettricità per le utenze finali. Si stima che entro il 2040

---

<sup>1</sup> <https://energycue.it/digitalizzazione-infrastrutture-energetiche-sostenibili/21765/>

si avrà un risparmio per aziende e consumatori di 20 miliardi di dollari all'anno. La digitalizzazione contribuirà infine a integrare le rinnovabili consentendo alle reti di adattare la loro disponibilità alla domanda energetica

## **2. Transizione energetica e digitalizzazione**

La transizione energetica è un fenomeno che va oltre la semplice generazione di elettricità pulita e che, attraverso la digitalizzazione, coinvolge tutti, produttori e consumatori. È appena terminata la consultazione pubblica che la Commissione europea ha lanciato su una roadmap in preparazione del piano d'azione sulla digitalizzazione del settore energetico previsto per il prossimo anno. Tale piano di azioni deve permettere alle tecnologie digitali di contribuire realmente al Green Deal e ad un mercato unico dell'energia. Una strategia condivisa che garantisca ai nuovi mercati basati sui dati energetici di essere aperti e competitivi, seguendo però tre direttive:

- il rispetto dell'etica,
- della protezione delle informazioni,
- della privacy e della sicurezza informatica,
- ovviamente tenendo conto della specificità del settore energetico.

Prima di arrivare al testo definitivo, l'Esecutivo ha elaborato e pubblicato una roadmap per descrivere il problema da affrontare e gli obiettivi da raggiungere; spiegano perché è necessaria un'azione dell'UE, delineano le opzioni politiche e descrivono le caratteristiche principali della strategia di consultazione.

La roadmap, mette a fuoco i target del Piano d'azione per la digitalizzazione dell'energia.

*«Occorre valutare se gli strumenti esistenti consentono ai cittadini e ai consumatori di esercitare efficacemente i propri diritti in un mercato dell'energia digitalizzato»*, scrive l'esecutivo UE.

Non solo La digitalizzazione espone sempre più il sistema energetico ad attacchi informatici e incidenti che possono compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento.

La trasformazione digitale è parte integrante della transizione di tutta la filiera energetica, gestione degli impianti di generazione elettrica ai nuovi servizi per i consumatori, Smart grid.

La transizione energetica, infatti, si basa su tre principali direttive:

- la decarbonizzazione del mix di generazione elettrica,
- lo sviluppo di nuovi sistemi di accumulo (idrogeno)
- la digitalizzazione, che trasforma i processi con cui l'energia si produce, si distribuisce e si consuma.

La digitalizzazione dell'energia negli impianti di generazione è possibile grazie alla sensoristica che unita all'uso di software innovativi permette di osservare un dato anomalo e, quindi, di individuare i potenziali rischi. Si può così intervenire in anticipo, prima che si verifichi un danno: è quella che viene chiamata manutenzione predittiva, da effettuare nei momenti in cui interferiscono meno con l'attività produttiva. Inoltre, il monitoraggio continuo tramite sensori permette di individuare real-time le inefficienze consentendo un miglioramento delle performance e dell'efficienza degli impianti.

I programmi usati a questo scopo, grazie a un approccio data driven e agli algoritmi di machine learning, e intelligenza artificiale (AI), integrati con Big Data provenienti non solo dal singolo impianto ma anche da tutti gli altri di uno stesso produttore. Sul lungo periodo, l'apprendimento automatico consentirà agli impianti di auto-monitorare il proprio stato di efficienza e produttività applicando al contempo correttivi l'Internet of Things, nella sua variante IIoT (Industrial Internet of Things), utilizza strumenti come droni o robot che possono effettuare le ispezioni negli impianti riducendo i tempi, aumentando precisione ed efficienza e azzerando i rischi per le persone. Per effettuare operazioni a distanza si usano anche gli smart glasses, con i quali un operatore può vedere in tempo reale sul proprio monitor quello che succede in un impianto situato anche a grande distanza, ed eventualmente assistere in diretta da remoto il personale presente sul posto.

Quando poi la presenza umana è necessaria, la trasformazione digitale è di grande aiuto grazie ai sistemi di realtà aumentata o virtuale: attraverso simulazioni digitali i tecnici ricevono un addestramento paragonabile a quello dei piloti d'aereo e, una volta sul campo, controllano la situazione con più elementi a disposizione.

### **3. Sistemi di distribuzione e Smart grid: Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia elettrica**

L'effetto più evidente della digitalizzazione riguarda le reti che tra-

L'effetto più evidente della digitalizzazione riguarda le reti che tra-



sportano e distribuiscono l'elettricità prodotta. In questo campo gli elementi di base sono i contatori elettronici o smart meters che abilitano le smart grid con cui si può gestire e bilanciare in modo efficiente il sistema elettrico. Tale soluzione risulta particolarmente importante per le fonti rinnovabili intermittenti, come l'eolico e il solare, che in questo modo possono essere pienamente integrate nella rete. Lo schema tradizionale top-down, in cui l'energia fluiva in modo unidirezionale dal produttore al consumatore è stato sostituito dalla generazione distribuita in cui sono sempre più numerosi i piccoli produttori e consumatori in grado di immettere elettricità nella rete.

### **3.1. Il metodo**

Al fine di ottenere un sistema di gestione energetico automatico, è fondamentale affrontare il problema della sintesi automatica di best practice per il risparmio energetico o meglio per la governance efficiente.

In altre parole, occorre dotare i sistemi di gestione dell'energia della capacità di estrarre le regole di impiego osservando le installazioni con un profilo energetico più efficiente. Occorre suddividere il problema in tre sotto-problemi distinti:

- definire una metodologia per raggruppare installazioni per similarità di efficienza energetica;
- selezionare la migliore installazione nel gruppo dal quale apprendere le regole;
- analizzare ed estrarre le regole dai consumi dell'installazione selezionata.
- Bisogna inoltre puntualizzare che un approccio automatizzato di sintesi delle regole risulta ulteriormente
  - complicato dal fatto che l'ambiente è soggetto a mutamenti ed il carico energetico può cambiare in maniera imprevedibile nel tempo. Di conseguenza, si presentano due ulteriori sotto-problemi:
    - 'codificare' in maniera appropriata un'installazione in base ai dispositivi presenti;
    - dedurre in maniera automatica quali dispositivi fanno parte di una installazione.

Dare una soluzione ad ogni sotto-problema equivale a definire un sistema in grado di gestire indipendentemente i cambiamenti del profilo

energetico e di rivalutare le best practice a regime (modificando all'occorrenza le regole di utilizzo) senza intervento umano, raggiungendo quindi un comportamento autonomo.

Nello specifico, per ciascuno dei sotto-problemi, sono reperibili nella più recente letteratura di Machine Learning numerosi protocolli e metodi innovativi, nonché tecniche generali che ammettono applicazione nel campo. L'approccio seguito in questa linea di investigazione è quello di utilizzare metodi ibridi, ovvero sia tecniche simboliche che di machine learning. Le analisi sperimentali condotte hanno chiaramente dimostrato che l'approccio adottato è premiante per una serie di ragioni che saranno declinate in dettaglio, analizzando le soluzioni proposte per i singoli sotto-problemi.

### **3.2. Raggruppamento di installazioni simili**

L'approccio adottato consiste nel rappresentare un impianto come un vettore in uno spazio  $n$ -dimensionale. I vari apparecchi utilizzatori di energia possono essere definiti come appartenenti a categorie (stampante, frigorifero, televisione, computer, macchina del caffè, ...) di cui si può creare una lista ordinata. Un impianto si può quindi definire come un vettore la cui componente  $i$ -esima è il numero di apparecchi appartenenti alla categoria  $i$ -esima della lista di cui sopra.

Come esempio si considerino tre tipici impianti come possono essere tre generici uffici o appartamenti: nel primo vi sono due stampanti, dieci computer ed una macchina del caffè, nel secondo vi sono un frigorifero, due televisioni, una lavatrice e un forno, mentre nel terzo cinque computer, una macchina del caffè, un frigorifero ed una stampante.

La lista di categorie in questo caso sarà  $C = \text{Stampante, Computer, Frigorifero, Macchina del caffè, Televisione, Lavatrice, Forno}$  e quindi i tre vettori rappresentanti gli impianti saranno  $p_1 = [2,10,0,1,0,0,0]$ ,  $p_2 = [0,0,1,0,2,1,1]$ ,  $p_3 = [1,5,1,1,0,0,0]$ . Una volta ottenuta questa rappresentazione vettoriale, si possono usare algoritmi conosciuti per raggruppare i dati quali  $k$ -means clustering. I livelli di similitudine raggiunti, su base sperimentale, sono notevolmente sofisticati, alla prova di gold standard sia randomici (richieste di comparazione a soggetti all'oscuro del dominio di rappresentazione) che esperti (gruppi di utenti di uffici).

### **3.2.1. Selezione dell'installazione migliore**

Osservando il comportamento generale dell'edificio il dato più facile da rilevare è appunto il consumo energetico e quindi, scendendo di scala alle differenti tipologie impiantistiche esistenti, l'impianto da ritenere migliore è quello che ha consumato di meno all'interno del suo gruppo di riferimento, così come individuato dalla tecnica sopra descritta. Ovviamente i termini di confronto si definiscono secondo classi che emergono dal clustering, quindi non necessariamente univoche.

### **3.2.2. Estrazione delle regole di comportamento**

In questo caso, invece, si rende necessario l'utilizzo di tecniche di machine learning innovative per poter risolvere il problema, applicate alla conoscenza della curva di consumo dei dispositivi nel tempo.

Quando si cercano delle relazioni all'interno di grandi quantità di dati si dice che si stanno cercando delle 'regole associative': è il caso, ad esempio, dell'analisi di comportamento dei consumatori nei supermercati, in cui l'analisi dei prodotti che fanno parte di un unico acquisto serve a comprendere le tendenze di acquisto dei clienti. Dai dati di consumo è immediato determinare i momenti in cui ogni elemento è acceso o spento; è pertanto, possibile avere la conoscenza di base per poter dedurre queste regole associative (association rule mining). Inoltre, è abbastanza naturale che il livello di consenso sulle regole non sarà mai totale e quindi le regole andranno associate a etichette di natura non monotona, da trattare, a valle della loro estrazione, con metodi non classici quali logiche probabilistiche e sistemi 'defeasible reasoning'. Il ragionamento 'defeasible' è un tipo particolare di ragionamento non dimostrativo, in cui il ragionamento non produce una dimostrazione piena, completa o finale di un'affermazione, cioè, in cui la fallibilità e la corruttibilità di una conclusione sono riconosciute. In altre parole, il ragionamento 'defeasible' produce un'affermazione contingente o un'affermazione.

### 3.2.3. Riconoscimento automatico degli apparati

Lo scopo della tecnica sviluppata in questo specifico è la rappresentazione del consumo di un dispositivo in un intervallo temporale in forma di breve ‘discorso’, ovvero una sequenza di parole; questo per poter poi distinguere uno dall’altro i singoli dispositivi misurando quali parole ciascuno usa più frequentemente, in maniera analoga a quanto si utilizza nei sistemi di elaborazione del linguaggio naturale (dove, ad esempio, si è in grado di distinguere se uno scritto è di un autore piuttosto che di un altro solo osservando i loro testi e lo stile utilizzato).

Di fatto si applica la tecnica classica di authorship attribution per la classificazione di dispositivi.

Il consumo di un apparecchio nel tempo può essere considerato come una funzione continua della potenza.




Figura 1 Tecnica di traduzione dei consumi in ‘parole’

Eseguendo rilevazioni ad intervalli regolari  $T = \{t_1; \dots; t_n\}$ , si ottiene una serie di punti collegati da una linea spezzata: questa rappresentazione a segmenti presenta un vantaggio: permette di ottenere facilmente il valore dell’angolo sotteso dal segmento congiungente due misure successive (gli archi in colore blu di Figura 3). Gli angoli usati come criterio rendono il metodo insensibile alle variazioni di scala, fattore

importante quando si vogliono classificare degli elementi sulla base del comportamento (due frigoriferi di differenti dimensioni hanno curve di consumo scalabili, ma differenti).

A questo punto, avendo gli angoli, si applica una tabella di conversione per cui ogni angolo viene trasformato in una lettera dell'alfabeto che ne rappresenti in qualche modo la 'pendenza', per cui la curva di consumo di un apparecchio in un determinato intervallo di tempo viene ad essere rappresentata come una sequenza di caratteri. In questo modo, al termine delle trasformazioni di cui sopra, una sequenza di misure di potenza diventa una sequenza di parole, ovvero una specie di 'impronta verbale' (footprint) del dispositivo in esame. È così possibile sfruttare algoritmi di Intelligenza Artificiale per l'analisi dei testi e riconoscere le similarità tra dispositivi. In astratto si può dire che quelli con più parole in comune nella loro footprint saranno considerati simili.

#### **4. Utenza finale, sistemi domotici e machine learning**

Anche analizzando l'aspetto del consumatore finale, la transizione energetica è favorita dalla digitalizzazione.

La nuova di interfacce attraverso la quale i nuovi contatori intelligenti forniscono informazioni praticamente in tempo reale sui consumi e sulla produzione, abilitando nuovi servizi come il demand response e la domotica, soluzioni intelligenti da remoto per gestire sistemi di sicurezza, elettrodomestici e regolazioni di temperatura.

Così i clienti cambiano ruolo: da utenti passivi e inconsapevoli diventano sempre più protagonisti del sistema elettrico, attivi ed esigenti. E questo vale a maggior ragione per i prosumer, cioè i clienti che sono allo stesso tempo produttori (producer) e consumatori (consumer) di energia: grazie alla digitalizzazione contribuiscono a loro volta a un mix di generazione elettrica con meno emissioni.

L'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) prevede la progressiva centralità dell'intelligenza artificiale in campo energetico, trasformando i sistemi energetici globali e rendendoli maggiormente interconnessi, affidabili e sostenibili. In termini economici si stima che entro il 2040 ci saranno un miliardo di 'Smart Homes' e 11 miliardi di apparecchiature intelligenti nel mondo, l'ottimizzazione dei quali consentirebbe una riduzione di più del 10% del consumo di energia sfruttando l'intelligenza artificiale. Un ulteriore risparmio deriverà dalla connessione del

sistema con quello di produzione di energia fotovoltaica, supportando l'utente e/o il gestore ad effettuare le scelte di energy management più convenienti.

Le microgrid permettono di acquisire dai sistemi Internet of things (IoT), con i relativi sensori, una grande quantità di dati che verranno quindi elaborati e tradotti in soluzioni efficienti dagli algoritmi di autoapprendimento.

Per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili, è risaputo che l'incertezza sulle condizioni meteorologiche crea una notevole criticità. I sistemi AI sono in grado di ottimizzare la produzione, la trasmissione e lo stoccaggio di energia prodotta da impianti fotovoltaici.

Quindi, lo studio di un sistema di machine learning applicato a una microgrid locale potrà avere ricadute dirette e immediate sugli utenti. Infatti, il software di intelligenza artificiale a livello domotico, registra e interpreta i bisogni energetici della singola utenza e interviene attivamente ed elimina tutti i consumi non necessari.

L'Intelligenza Ambientale (AmI) consiste nell'utilizzo degli input provenienti da sistemi di sensori distribuiti in un ambiente per consentire ai dispositivi informatici di adattare il loro comportamento in base agli utenti, o di interagire con l'ambiente circostante. Nel 1999, l'Information Society Technologies Program Advisory Group (ISTAG) dell'Unione Europea ha usato il termine AmI per descrivere e prevedere il modo in cui le persone saranno circondate da interfacce intelligenti e intuitive incorporate negli oggetti di uso quotidiano e da un ambiente che riconosce e risponde alle esigenze individuali.

Il paradigma dell'AmI computing si basa sul pervasive e sull'ubiquitous computing, ovvero sull'incorporare microprocessori in oggetti di uso quotidiano, consentendo loro di comunicare informazioni, delineando livelli di interazione tra uomo e macchina.

Il concetto di AmI è sempre più utilizzato inoltre come prototipo di ambiente intelligente per sostenere le persone con disabilità o gli anziani. Tecnologie, applicazioni e opportunità di utilizzo di AmI si possono trovare nell'esperienza di Augusto e Cook et al. (2009) e Restrepo et al. (2014) nella configurazione di un'architettura smart per il design di uno smart lab universitario, che offra agli utenti una serie di servizi adattivi tramite dispositivi intelligenti e reti di sensori wireless.

I sistemi di home assisted living rappresentano un esempio di un AmI utilizzato per monitorare le attività umane, offrendo interazioni che spaziano dall'accensione di un sistema di climatizzazione, la riproduzione musicale o la regolazione dell'illuminazione, così come per l'assistenza attiva agli anziani in caso di emergenza.

La Gator Tech Smart House dell'Università della Florida è stata costruita come un vero e proprio ambiente assistito in grado di percepire se stesso interagendo con i suoi residenti. Youngblood et al. (2004) hanno sviluppato un sistema chiamato MavHome che prevede la costruzione di un sistema intelligente che massimizza il comfort degli abitanti, implementando un sistema domotico che utilizza telecamere, dispositivi per la gestualità, touch screen e hardware di controllo. I computer fisici ospitano un'interfaccia che collega l'hardware con i servizi software tramite prese e memoria condivisa, e MavHome è in grado di massimizzare il comfort degli abitanti automatizzando le interazioni mediante sensori.

L'obiettivo della ricerca è dunque quello di implementare un sistema integrato di Intelligence Ambientale a costi ridotti (IAMIS) per il laboratorio CITERA, configurando un ambiente intelligente e interattivo.

Attualmente esistono diversi sviluppi e sperimentazioni su scala globale nel campo di abitazioni o laboratori smart basati su un paradigma AmI, ognuno di essi con un focus e una prospettiva diversi. In un'ottica comune, si può dire che tali ambienti possono assumere la forma di ambienti intelligenti in un contesto accademico così come domestico, tramite hardware leggero e facile da installare, o software di simulazione.

L'Università dell'Ulster (Regno Unito) ha sviluppato un ambiente di vita intelligente per supportare lo sviluppo di tecnologie assistive, oltre a una serie di tecniche per il monitoraggio sanitario e la diagnosi. Questo ambiente si presenta sotto forma di un appartamento smart con soggiorno, sala da pranzo, cucina, un piccolo ufficio, un bagno e una camera da letto, ed è in grado di ottimizzare la raccolta e l'elaborazione di dati per l'assistenza agli abitanti.

Un altro esempio recente è la Halmstad Intelligent Home sviluppata presso l'Università di Halmstad (Svezia) che consiste in un appartamento di 50 m<sup>2</sup> con una camera da letto, costruito per fornire ai ricercatori,

agli studenti e ai partner industriali un ambiente domestico tecnologicamente attrezzato. La sua prima applicazione è stato lo sviluppo di un approccio smart per il rilevamento degli occupanti.

La Ubiquitous Home (USA) è una casa intelligente che è stata sviluppata per studiare servizi attenti al contesto, e dispone di diverse stanze dotate di sensori multipli, sensori di visione, microfoni, sensori di pressione, accelerometri etc. La Ubiquitous Home riconosce il residente fornendo tag di identificazione a radiofrequenza (RFID) e utilizzando i sensori di visione installati.

Un altro esempio di casa intelligente è HomeLab (Paesi Bassi). Si tratta di una casa dotata di 34 sensori di visione distribuiti intorno a stanze singole con una sala di osservazione che permette al ricercatore di osservare e monitorare gli esperimenti condotti. L'obiettivo dell'HomeLab è quello di fornire dataset per studiare il comportamento umano in ambiente smart e indagare la comprensione e l'utilizzo della tecnologia da parte degli abitanti.

PlaceLab (USA) è un appartamento con diverse stanze che ha numerosi sensori distribuiti in ogni stanza, quali smart plugs, sensori di umidità, sensori di luce, sensori di flusso d'acqua, ecc. con lo scopo di studiare le tecnologie di ubiquitous computing in ambienti domestici.

Il progetto TigerPlace (USA) rappresenta uno sforzo per affrontare il problema dell'invecchiamento della popolazione e utilizza reti di sensori passivi implementati in 17 appartamenti all'interno di un istituto di cura per anziani. L'obiettivo del progetto è quello di individuare modelli che rappresentino le condizioni di salute fisica e cognitiva dei pazienti, riconoscendo quando i loro modelli attuali deviano dal loro standard.

Toyota Dream House Papi (Giappone) è una casa intelligente dotata di sistemi informatici onnipresenti e tecnologie intelligenti per offrire un ambiente smart e adattabile con l'obiettivo di fornire servizi di assistenza domiciliare e home automation oltre che di risparmio energetico.

Drexel Smart House (USA) è stata sviluppata attraverso la trasformazione di un vecchio edificio in un ambiente di vita intelligente, focalizzando l'attenzione sull'analisi di fattibilità nell'introduzione di applicazioni tecnologiche intelligenti nel recupero degli edifici e delle abitazioni.



## Bibliografia

- SOFIA AGOSTINELLI, FABRIZIO CUMO, GIAMBATTISTA GUIDI, and CLAUDIO TOMAZZOLI, *The potential of digital twin model integrated with artificial intelligence systems*, 2020, In Proceedings of the «IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2020 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe, IEEEIC / I and CPS Europe 2020».
- MATTEO CRISTANI, ERISA KARAFILI, and CLAUDIO TOMAZZOLI, *Improving energy saving techniques by ambient intelligence scheduling*, vol. 1, Los Alamitos, California, 2015, pp. 324-331, In Proceedings of the «IEEE 29th International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA 2015)» .
- MATTEO CRISTANI, CLAUDIO TOMAZZOLI, FRANCESCO OLIVIERI, and KARAFILI ERISA, *Defeasible reasoning about electric consumptions*, 2016, pp. 885-892, In Proceedings of the «30th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA-2016)».
- SIMONE SCANNAPIECO and CLAUDIO TOMAZZOLI, *Ubiquitous and pervasive computing for real-time energy management and saving*, In Advances in Intelligent Systems and Computing, 2017, vol. 612, pp. 3-15.
- CLAUDIO TOMAZZOLI, *Sistema per la gestione di energia in almeno un edificio e relativo metodo*, 2011.
- CLAUDIO TOMAZZOLI, MATTEO CRISTANI, ERISA KARAFILI, and FRANCESCO OLIVIERI, *Non-monotonic reasoning rules for energy efficiency*, «Journal of ambient intelligence and smart environments», 2017, pp. 345-360.
- CLAUDIO TOMAZZOLI, MATTEO CRISTANI, and FRANCESCO OLIVIERI, *Automatic synthesis of best practices for energy consumptions*, In Proceedings of the «tenth international Conference on Innovative Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing (IEEE CPS)», 2016, pp. 1-8.
- CLAUDIO TOMAZZOLI and SIMONE SCANNAPIECO, *Machine learning for energy efficiency - automatic detection of electric loads from power consumption*, «In IEEE Xplore», 2017, pp. 1-6.



## **Strategie digitali per la gestione dell'ambiente costruito**

Sofia Agostinelli

Centro di Ricerca Interdipartimentale

Territorio Edilizia Restauro Ambiente – CITERA

Sapienza Università di Roma

I dati e le informazioni relativi ai processi progettuali, realizzativi e gestionali delle opere sono da sempre soggetti a processi di gestione scarsamente efficienti nel settore delle costruzioni, a causa di livelli di conoscenza non sufficientemente strutturata dell'ambiente costruito. Tali criticità rendono complessa ogni strategia di monitoraggio e controllo dei processi, delle attività e dell'andamento tecnico-economico delle commesse da parte degli attori che partecipano al processo, siano essi committenti, progettisti o imprese.

A differenza di alcuni comparti industriali come l'automotive, la logistica, il commercio ed il turismo, che hanno trovato nell'adozione di processi digitali veri e propri driver di crescita del proprio core business, il settore delle costruzioni deve la sua scarsa produttività anche all'inefficienza dei processi di gestione e organizzazione nelle sue diverse fasi. Tali criticità, coinvolgono sia i Committenti che gli Operatori economici e stanno conducendo sempre più ad una transizione verso la gestione digitale basata sulla centralizzazione della conoscenza relativa ai beni immobili e ai processi in atto, tramite la configurazione di piattaforme adibite ad Ambienti di Condivisione dei Dati, ovvero risorse tecnologiche condivisibili e strutturabili secondo regole proprie dell'organizzazione a cui appartengono.

Infatti, la predisposizione di una risorsa digitale che sia in grado di gestire i processi realizzativi dell'edilizia mira a superare le notevoli complessità derivanti dai tempi di produzione, dalla dislocazione geografica dei cantieri e delle organizzazioni coinvolte, e da una filiera estremamente frammentata.

Dunque, da una parte, approcciare al Digital Management nel settore dell'edilizia significa certamente incrementare l'efficienza degli operatori, favorendo metodi di *smart & agile working*, rendendo possibile, dall'altra, una vera e propria connessione di flussi informativi.

In tal senso, la raccolta, organizzazione e strutturazione dei dati in un processo di vero e proprio information management introduce l'utilizzo di sistemi inediti nel settore delle costruzioni in grado di perseguire obiettivi di Lean Management, al fine di ottimizzare i livelli di sostenibilità ambientale, sociale ed economica del settore.

Il contesto legislativo e normativo di riferimento (Dlgs. 50/2016) prevede la progressiva obbligatorietà di metodi e strumenti di modellazione elettronica delle informazioni di edifici ed infrastrutture nel settore delle Opere Pubbliche, evidenziando la necessità di una trasformazione digitale delle organizzazioni.

Infatti, è proprio con l'introduzione di metodi e strumenti di modellazione digitale degli edifici e delle infrastrutture che la trasformazione digitale è divenuta materia di ampio dibattito per il settore delle costruzioni. In particolare, l'applicazione del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 560/2017, ed ancor più l'introduzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, hanno infatti creato le premesse per un generale indirizzo verso la transizione digitale di amministrazioni concedenti e stazioni appaltanti, aprendo scenari di evoluzione anche per le committenze private.

Tale sviluppo deve però evolvere verso una visione strategica di miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della trasparenza dei processi di procurement, così come della sostenibilità e qualità delle opere. Dunque, la transizione verso il digitale si configura come una richiesta di modelli informativi tridimensionali orientati ad oggetti, ma necessita di essere accompagnata da una sostanziale revisione del modello organizzativo con orizzonte di medio-lungo periodo della struttura aziendale-organizzativa di riferimento. Tale modello organizzativo deve articolarsi infatti secondo regole certe proprie della struttura di appartenenza, e finalizzate ad abilitare flussi informativi collaborativi per l'acquisizione, elaborazione ed analisi di dati strutturati in grado di ottimizzare i processi decisionali del management del committente.

Nella definizione di nuovi flussi informativi digitalizzati si riflettono dunque obiettivi e priorità del Project Management, mirando alla realizzazione di veri e propri gemelli digitali dei processi di Management.

Pertanto, la materia che rende effettivamente misurabili e monitorabili le performance della propria struttura e degli attori coinvolti

è dunque il dato strutturato, che garantisce l'effettiva evoluzione da sistemi e approcci basati su adempimenti documentali a strumenti e metodi data-centred.

Nel contesto così delineato, sistemi come il BIM (Building Information Modeling) e i Digital Twins divengono un vero e proprio modello organizzativo ed informativo in costante comunicazione con la realtà fisica, capace di coordinare l'intera catena di fornitura attraverso i dati.

Il così detto Ambiente di Condivisione dei Dati è dunque il Gemello Digitale del progetto, del cantiere, del processo, nonché la risorsa in grado di raccogliere, strutturare e condividere contenitori informativi che ne facilitino l'analisi dei dati individuati quali sensibili per la positiva riuscita del progetto attraverso indicatori di performance (KPI).

In tale scenario sono in evoluzione anche le modalità di scambio e interazione tra Committenti, Progettisti ed Imprese, che mirano a modalità gestionali basate su flussi numerici, rendendo necessario per l'intero settore un sostanziale cambio di paradigma, che coinvolga non solo caratteri tecnologici, ma anche e soprattutto culturali, verso la definizione di concrete strategie di edilizia 4.0.

Nonostante la crescente aspirazione ad una completa digitalizzazione del settore AEC mediante soluzioni di Information and Communication Technologies (ICT) ed Internet of Things (IoT), le sfide propriamente legate alla gestione delle informazioni relative ai processi di sviluppo continuano ad evolversi. La natura delle informazioni relative ad un processo progettuale, così come ad interventi di manutenzione o gestione di una costruzione, risulta vasta, diversificata, frammentata e molto spesso distribuita tra diverse fonti, sistemi e attori e necessita della creazione di veri e propri standard informativi. Tali strumenti rappresentano lo sviluppo dinamico di gestione informativa, consistente nell'aggregazione di dati e nella loro visualizzazione grafica mediante infrastrutture basate su reti/grafici.

Un ecosistema digitale che possa fungere dunque da contenitore di informazioni per l'intero ciclo di vita di un'opera si configura come uno strumento dinamico capace di individuare le relazioni tra entità informative che lo compongono, rendendone chiare per il fruitore le interazioni anche meno evidenti all'interno della rete.

## 1. Definizioni e stato dell'arte

Lo sviluppo della Smart Manufacturing o Industria 4.0 mira a rivoluzionare la produzione tradizionale utilizzando approcci guidati dalla tecnologia. Le moderne tecnologie digitali come l'Industrial Internet of Things (IIoT), Big Data Analytics, Augmented/Virtual Reality, e Intelligenza Artificiale (AI) sono gli abilitatori chiave (Key Enabling Technologies) dei nuovi approcci di produzione intelligente.

Il gemello digitale è un concetto emergente per cui una replica digitale può essere realizzata su qualsiasi oggetto fisico.

Molte organizzazioni hanno iniziato a basarsi su gemelli digitali per monitorare, analizzare e simulare beni e processi fisici.<sup>1</sup> L'attuale uso dei gemelli digitali per la produzione intelligente è in gran parte limitato a (i) monitoraggio, (ii) simulazione e (iii) visualizzazione. Per il monitoraggio, le repliche digitali degli asset fisici (ad esempio, le macchine) attuano un monitoraggio continuo utilizzando IIoTs, e lo stato di una macchina può essere valutato interrogando il suo gemello digitale.

Per la simulazione, vengono creati gemelli digitali di macchine, processi e prodotti per simulare le condizioni reali. La simulazione permette la progettazione, lo sviluppo e il test di nuovi prodotti e processi utilizzando i loro gemelli digitali prima di applicarli alle risorse fisiche reali.<sup>2</sup> Per la visualizzazione, i gemelli digitali possono includere dashboards in tempo reale e sistemi di allerta per monitorare ed eseguire il debug di un ambiente operativo.<sup>3</sup>

Il DT offre un'importante risposta alle esigenze sempre crescenti dettate dalla rapida evoluzione industriale. Questa tecnologia, infatti, non solo aumenta l'affidabilità dei processi industriali, ma offre anche

---

<sup>1</sup> SHIVA SANDER TAVALLAEY AND CHRISTOPHER GANZ, *Automation to Autonomy*, 24th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), 2019.

<sup>2</sup> KAISHU XIA, CHRISTOPHER SACCO, MAX KIRKPATRICK, CLINT SAIDY, LAM NGUYEN, ANIL KIRCALIALI AND RAMY HARIK, *A digital twin to train deep reinforcement learning agent for smart manufacturing plants: Environment, interfaces and intelligence*, Journal of Manufacturing Systems, 2020.

<sup>3</sup> MUHAMMAD INTIZAR ALI, PANKESH PATEL, Soumiya Kanti Datta, and Amelie Gyrard, *Multi-Layer Cross Domain Reasoning over Distributed Autonomous IoT Applications*, the International Workshop on Very Large Internet of Things (VLIoT 2017) in conjunction with the VLDB, 2017.

una visione dei comportamenti e dei modelli a lungo termine durante il ciclo di vita degli asset. In tal senso, Raza et al.<sup>4</sup> propongono un framework volto a replicare i processi di una intera linea di produzione per l'assemblaggio dei prodotti.

Il concetto di Cognitive Digital Twin (CT o CDT) è presentato da Abburu et al<sup>5</sup> come un'estensione che supera il livello del DT, attribuendogli capacità cognitive applicabili nel contesto dell'industria di processo, in riferimento a livelli elevati di automazione nei sistemi di controllo.

In questo scenario, risulta rilevante l'esigenza del comparto delle costruzioni rivolta all'ottimizzazione della fase di gestione e manutenzione degli edifici tramite sistemi digitali basati sul CDT del sistema edificio-impianto. Lo sviluppo di tali sistemi di dati è dunque caratterizzato da una forte multidisciplinarietà in cui metodi, principi e strumenti di digitalizzazione dell'edilizia basati sul BIM si sintetizzano e integrano all'interno di approcci metodologici volti all'ottimizzazione ed automazione dei sistemi di information management degli Asset tramite soluzioni basate sul DT, per la configurazione di sistemi per la manutenzione predittiva.

I rapidi progressi tecnologici stanno dando vita alla cosiddetta industria 4.0, che si riferisce non solo all'integrazione della tecnologia dell'informazione con la produzione industriale, ma anche all'uso di tecnologie innovative e nuovi approcci di gestione dei dati.

L'obiettivo è quello di consentire ai produttori e all'intera filiera risparmi in termini di tempo, aumentando la produttività, riducendo gli sprechi e i costi, e rispondendo in modo flessibile ed efficiente alle esigenze degli utenti. In tale scenario i Digital Twins (DT) sono definibili degli specchi virtuali della realtà fisica e possono essere arricchiti con capacità cognitive. Rozanec et al.<sup>6</sup> propongono una ontologia in grado

---

<sup>4</sup> M. RAZA, P. M. KUMAR, D. V. HUNG, W. DAVIS, H. NGUYEN AND R. TRESTIAN, *A Digital Twin Framework for Industry 4.0 Enabling Next-Gen Manufacturing*, 2020 9th International Conference on Industrial Technology and Management (ICITM), 2020, pp. 73-77.

<sup>5</sup> S. ABBURU, A. J. BERRE, M. JACOBY, D. ROMAN, L. STOJANOVIC AND N. STOJANOVIC, *COGNITWIN - Hybrid and Cognitive Digital Twins for the Process Industry*, 2020 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC), 2020, pp. 1-8.

<sup>6</sup> TSENGUUN GANBAT, HEAP-YIH CHONG, PIN-CHAO LIAO; *Mapping BIM Uses for Risk Mitigation in International Construction Projects*, *Advances in Civil Engineering*, 2020.

di integrare diverse fonti di dati, con algoritmi di Artificial Intelligence (AI) che sviluppano capacità decisionali avanzate nell'ambito dell'industria automobilistica.

L'industria 4.0 porta alla digitalizzazione dei componenti e dei processi di produzione, creando sistemi intelligenti integrati con Digital Twin (DT). Tuttavia, la maggior parte delle soluzioni DT attualmente fornite sono in realtà più vicini a dei modelli digitali, o digital shadows, per via di una scorretta interpretazione del reale valore e significato del "gemello digitale". In tal senso, diversi progetti di ricerca e sviluppo in ambito internazionale propongono strutture di DT in grado di replicare interi processi e linee di produzione<sup>7</sup> introducendo il tema fondamentale dell'interconnessione tra sistema fisico e realtà digitale, al fine di configurare processi di manutenzione predittiva.

Anche le esigenze e le sfide specifiche dettate dalla gestione degli asset infrastrutturali sono fortemente influenzate dalla crescita della digitalizzazione in termini di pianificazione, funzionamento e manutenzione. Kong et al.<sup>8</sup> propongono un DT in grado di sincronizzare dati e protocolli di comunicazione su più dispositivi per supportare lo scambio di dati tra il mondo fisico e quello digitale in qualsiasi scenario, ovunque e in qualsiasi momento grazie al flusso di dati continuo proveniente da sensori e attuatori.

Sistemi di DT possono inoltre permettere di simulare eventi futuri, così come di studiare interazioni tra ambiente, utenti e asset, consentendo una migliore comprensione dei rischi operativi e della gestione del ciclo di vita degli asset.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> MIHAI STEFAN, DAVIS WILLIAM, HUNG DANG VIET, TRESTIAN RAMONA, KARAMANOGLU MEHMET, BARN BALBIR, PRASAD RAJA, VENKATARAMAN HRISHIKESH and NGUYEN HUAN X. (2021) *A digital twin framework for predictive maintenance in industry 4.0*. Proceedings of the 2020 International Conference on High Performance Computing & Simulation. In: HPCS 2020: 18th Annual Meeting, 22-27 March 2021.

<sup>8</sup> CHI WAI (LEO) KONG, SAM HARPER, DANIEL MITCHELL, JAMIE BLANCHE, THEODORE LIM, DAVID FLYNN, *Interactive Digital Twins Framework for Asset Management Through Internet*, 2020 IEEE Global Conference on Artificial Intelligence and Internet of Things (GCAIoT).

<sup>9</sup> HAM, N.-H., KIM, W.-G., & KIM, J.-J. (2020). BIM based Construction Project Case Analysis for Facility Life Cycle Management from the Perspective of the Client. *Journal of KIBIM*, 10 (3), 12-21.



In tale contesto, il valore del BIM Model<sup>10</sup> del sistema edificio-impianto diviene parte integrante del Digital Twin dei sistemi edilizi, in quanto ne riproduce le caratteristiche geometriche ed informative con livelli di dettaglio adeguati all'uso identificato (LOG/LOI), essendo strutturati come dei veri e propri database tridimensionali, dove gli oggetti/componenti del modello sono dotati di specifici attributi che ne descrivono le caratteristiche, prestazioni e contenuti informativi, racchiudendo in un database geometrico/spaziale le informazioni utili alla definizione e simulazione dei processi.<sup>11</sup>

Il DT diviene quindi capace di migliorare ed arricchire le sue conoscenze ed i dati a sua disposizione, ricevendo input e segnali da sensori/sistemi che monitorano costantemente gli edifici o le infrastrutture, sviluppando capacità di autoapprendimento e di predittività mediante l'integrazione con algoritmi di AI.

## **2. Digital Project Information Management e principali tecnologie abilitanti**

L'incessante sviluppo tecnologico permette che prodotti, progetti e processi siano fondati sulla disponibilità, e soprattutto sull'ottimale utilizzo di risorse informative. In tal senso, l'attività di Information Management è rappresentata dall'utilizzo efficiente di risorse volte al coordinamento di singoli elementi che compongono l'organizzazione, rendendoli compiutamente finalizzati agli obiettivi prefissati.

Il sistema organizzativo che costituisce il processo edilizio, quale sistema interrelato di elementi, si fonda dunque sull'interdipendenza tra risorse informative, nonché sull'utilizzo di informazioni volte a pianificare, controllare ed ottimizzare le attività coinvolte in quanto sistemi e insieme di sub-sistemi di funzioni e processi.

---

<sup>10</sup> MOHAMMAD BARQAWI, HEAP-YIH CHONG, EMIL JONESCU, *A Review of Employer-Caused Delay Factors in Traditional and Building Information Modeling (BIM)-Enabled Projects: Research Framework*, *Advances in Civil Engineering*, vol. 2021, Article ID 6696203, 24 pages, 2021.

<sup>11</sup> SAMAD M. E. SEPASGOZAR, REYHANEH KARIMI, SARA SHIROWZHAN, MOHAMMAD MOJTAHEDI, SABBAR EBRAHIMZADEH, DAVID MCCARTHY; *Delay Causes and Emerging Digital Tools: A Novel Model of Delay Analysis, Including Integrated Project Delivery and PMBOK*.

In tale scenario, perché l'informazione divenga significativa, è fondamentale che il processo di trasformazione dei dati venga definito in base alle puntuali esigenze dei suoi utilizzatori; pertanto, l'informazione deve essere utile e funzionale al decision-making, evidenziando un aumento complessivo dei livelli di conoscenza, che si evidenzia nell'evoluzione di dati ed elementi sottoposti a definiti processi di sintesi volti a generare un reale valore per il suo utilizzatore.




Figura 1 Processo informativo nell'industria AEC

Il decision-making nell'edilizia 4.0 dunque risulta subordinato all'evoluzione dei processi di informatizzazione ed allo sviluppo di flussi informativi sempre più dinamici e complessi in termini di integrazione di sistemi ed interoperabilità dei dati.

L'interoperabilità consiste nello scambio di dati contenuti nei modelli progettuali tra differenti piattaforme, software e applicativi in tutte le fasi del processo edilizio e senza perdita di dati.

L'approccio BIM richiede infatti trasversalità e accessibilità alle informazioni di progetto e di processo da parte di tutti i soggetti coinvolti.

L'interoperabilità ed integrazione dei dati rappresentano quindi requisiti che gli attori del processo edilizio devono necessariamente considerare nell'approccio ad un processo di gestione informativa compiutamente digitale.

Obiettivo primario è infatti quello di garantire l'interazione fra differenti sistemi informativi per la gestione di informazioni tramite sistemi hardware/software anche non omogenei, riducendo gli errori e mirando ad efficacia, affidabilità ed ottimizzazione delle risorse.

Per ottenere un efficace livello di interscambio all'interno del processo informativo che vede nel modello digitale una delle primarie fonti di dati, risulta dunque necessario il ricorso ad opportuni standard definiti per la gestione dei contenuti e delle regole da seguire per l'interscambio:

- il dato deve essere descritto con principi e regole comprensibili, intellegibili, interpretabili univocamente
- il dato deve essere manipolato con operazioni comprensibili da tutti i soggetti coinvolti, e che tutti possano utilizzare e generare.

In tale contesto, anche il concetto di scalabilità del sistema risulta di primaria importanza, in quanto rappresenta la capacità di gestire la variazione di scala in dipendenza delle necessità e delle disponibilità in termini di dati, prestazioni, hardware e reti.

Dunque, al processo edilizio si affianca il suo doppio digitale, costituito dall'insieme di dati, informazioni e contenuti informativi, che permettono il trasferimento della conoscenza tra i soggetti che intervengono nel processo di ideazione, produzione, esercizio o dismissione.

Tuttavia, i dati grezzi devono risultare concretamente utili ai vari sub-sistemi e sottoposti a processi trasformativi in grado di mutarli in informazioni con valore specifico per l'organizzazione e per i suoi utilizzatori, così da essere rilevanti ai fini del processo che li coinvolge, nell'ambito del decision-making attuale e futuro.

## **2.1. Dal BIM al Digital Twin per la gestione e manutenzione degli asset**

La realizzazione di ecosistemi digitali basati su modelli informativi tridimensionali (BIM) ha l'obiettivo di gestire e monitorare le interazioni degli oggetti digitalizzati con la realtà fisica, aprendo scenari rinnovati per la gestione efficiente e ottimizzata dell'ambiente costruito.

L'acquisizione e la continua elaborazione dei flussi di dati provenienti dalle diverse sorgenti che costituiscono l'architettura base del sistema, permette di effettuare analisi, valutare scenari alternativi<sup>12</sup> e rispondere prontamente ad eventi inattesi in maniera sempre più accurata nel tempo.<sup>13</sup>

Le operazioni di gestione e manutenzione degli asset, infatti, possono basarsi su sistemi predittivi mirati alla riduzione dei costi di gestione, dei malfunzionamenti, e degli interventi a guasto mediante un modello di management digitale<sup>14</sup> fondato su sistemi intelligenti basati su sensori, data analytics in continuo aggiornamento tramite il Digital Twin (DT) e Artificial Intelligence (AI).

Lo sviluppo del DT ha quindi inizio da un modello informativo BIM<sup>15</sup> che colleghi ad oggetti tridimensionali informazioni riguardanti la manutenzione programmata dei singoli componenti, alimentando capacità di autoapprendimento grazie ai dati in input provenienti da sistemi di BMS, ticketing, nonché dal flusso delle attività manutentive effettuate attese/inattese.

Il sistema mira, dunque, all'integrazione di algoritmi di AI che permettano al DT di sviluppare capacità predittive in merito alle attività di manutenzione,<sup>16</sup> ottimizzando i processi di decision making e attuando precise strategie tailorizzate sul sistema di riferimento<sup>17</sup> in base alle

---

<sup>12</sup> TAFAZZOLI, M., SHRESTHA, P. P. *Investigating Causes of Delay in U.S. Construction Projects*. 53rd ASC Annual International Conference (2017) 611-621.

<sup>13</sup> M. M. TAHIR, HARON, N. A., ALIAS, A. H., HARUN, A. N., I. B. MUHAMMADE D. L. BABA; *Improving Cost and Time Control in Construction Using Building Information Model (BIM): A Review*.

<sup>14</sup> WANG, P., LI, Y., REDDY, C. K.: *Machine Learning for Survival Analysis: A Survey*. ACM Computing Surveys 110 (51), 116 (2019).

<sup>15</sup> Ahmed, L. A., Kassem, M.: *A unified BIM adoption taxonomy: Conceptual development, empirical validation and application*. Automation in Construction (96), 103-127 (2018).

<sup>16</sup> LIAO, L., TEO, E. A. L., LOW, S. P.: *A project management framework for enhanced productivity performance using building information modelling*. Construction Economics and Building 17 (3), 1-26 (2017).

<sup>17</sup> REY, R. O., SANTOS DE MELO, R. R., COSTA, D.B.: *Design and implementation of a computerized safety inspection system for construction sites using UAS and digital checklists - Smart Inspects*. Safety Science 143 (29), 105430 (2021).

analisi ed alle elaborazioni effettuate, configurando un approccio metodologico scalabile e replicabile su contesti differenziati.

Il BIM Model di un edificio o infrastruttura rappresenta quindi parte integrante per la realizzazione del suo Digital Twin, in quanto ne riproduce le caratteristiche geometriche ed informative<sup>18</sup> con livelli di dettaglio adeguati all'uso identificato. I modelli informativi sono strutturati come dei veri e propri database tridimensionali, dove gli oggetti/componenti del modello sono dotati di specifici attributi che ne descrivono le caratteristiche, prestazioni e contenuti informativi, racchiudendo in un database geometrico/spaziale le informazioni utili alla definizione e simulazione dei processi.<sup>19</sup>

Il Digital Twin diviene quindi capace di migliorare ed arricchire le sue conoscenze<sup>20</sup> ed i dati a sua disposizione, ricevendo input e segnali da sensori/sistemi che monitorano costantemente gli edifici, sviluppando capacità di autoapprendimento e di predittività<sup>21</sup> mediante l'integrazione con algoritmi di AI.<sup>22</sup> Il BIM Model così configurato mira, dunque, ad interfacciarsi con sistemi di management digitale per la manutenzione predittiva degli edifici e dei loro componenti,<sup>23</sup> per la gestione real-time dei flussi informativi relativi al ciclo di vita degli edifici, e la configurazione di strumenti di analisi e simulazioni della realtà o di possibili

---

<sup>18</sup> CROWTHER, J., AJAYI, S. O.: *Impacts of 4D BIM on construction project performance*. International Journal of Construction Management 21 (7), 724-737 (2019).

<sup>19</sup> WOODHEAD, R., STEPHENSON, P., MORREY, D.: *Digital construction: From point solutions to IoT ecosystem*. Automation in Construction (95), 35-36 (2018).

<sup>20</sup> MCKINSEY & COMPANY: *A future that works: automation, employment and productivity*, Executive Summary, 2017.

<sup>21</sup> DING, Z., LIU, S., LIAO, L., ZHANG, L.: *A digital construction framework integrating building information modeling and reverse engineering technologies for renovation projects*. Automation in Construction (102), 45-58 (2019).

<sup>22</sup> TETIK, M., PELTOKORPI, A., SEPPANEN, O., HOLMSTROM, J.: *Direct digital construction: Technology-based operations management practice for continuous improvement of construction industry performance*. Automation in Construction (107), 102910 (2019).

<sup>23</sup> NAWI, M. N. M., LEE, A., AZMAN, M. N., KAMAR, K. A. M.: *Fragmentation issue in Malaysian industrialised building system (IBS) project*. Journal of Engineering Science and Technology 1 (9), 97-106 (2014).

scenari evolutivi.<sup>24</sup>

### 2.1.1. Obiettivi del processo BIM

L'applicazione di un processo BIM orientato alla configurazione di un Digital Twin<sup>25</sup> per la gestione delle attività di Building e Facility Management dell'immobile<sup>26</sup> pone diversi obiettivi da perseguire, in particolare

- a. la realizzazione dell'Asset Information Model (AIM), quale modello BIM rispondente ai requisiti informativi legati alla fase operativa, gestionale e manutentiva dell'immobile;<sup>27</sup>
- b. la realizzazione del Digital Twin dell'edificio mediante l'integrazione del modello BIM (AIM) con sistemi informativi, BMS, IoT, Machine Learning, Mixed Reality per l'ottimizzazione ed automazione delle attività di manutenzione.<sup>28</sup>

### 2.1.2. Definizione dei principali Model Uses

Una specifica articolazione degli Obiettivi ed Usi attesi dai Modelli informativi (BIM) da configurare può semplificare l'identificazione dei requisiti informativi per la loro realizzazione ed organizzazione in riferimento alle informazioni geometriche (dettaglio, dimensionalità, posizione, aspetto e comportamento parametrico), alfanumeriche (identificazione, contenuto informativo) e documentali da attribuirne.<sup>29</sup>

---

<sup>24</sup> MANATA, B., GARCIA, A. J., MOLLAOGLU, S., MILLER, V. D.: *The effect of commitment differentiation on integrated project delivery team dynamics: The critical roles of goal alignment, communication behaviors, and decision quality*. International Journal of Project Management 3 (39), 259-269 (2021).

<sup>25</sup> DIAMOND, M. A., ALLCORN, S.: *Silo Mentality. Book: Private Selves in Public Organizations*, 49-72, 2008.

<sup>26</sup> AIA National, *AIA California Council: Integrated Project Delivery: A Guide*, 2007.

<sup>27</sup> ASSOCIATED GENERAL CONTRACTOR OF AMERICA: *Integrated Project Delivery - for Public and Private Owners*, 2010.

<sup>28</sup> HERRERA, R. F., SANZ, M. A., Montalbàn-Domingo, L., Garcia-Segura, T, Pellicier, E.: *Impact of Game-Based Learning on Understanding Lean Construction Principles*. Sustainability 11 (19), 5294 (2019).

<sup>29</sup> Cheng, J. C., Chen, W., Chen, K., Wang, Q.: *Data-driven predictive maintenance plan-*

Di seguito si riportano i principali usi ed obiettivi identificati per l'implementazione di processi digitalizzati<sup>30</sup> BIM-oriented nella fase di gestione e manutenzione di un edificio o infrastruttura, con conseguenti benefici in termini di collaborazione, coordinamento e comunicazione tra le parti interessate, nonché di efficienza ed efficacia dei processi di fase, quantificabili in ottimizzazione di tempi e costi per la gestione delle attività.<sup>31</sup>

#### *Capturing and Representing*

Utilizzo di strumenti software e attrezzature specifiche connessi al BIM Model per la rappresentazione spaziale di ambienti fisici.

Model Uses: 2D Documentation, 3D Detailing, As-constructed Representation, Laser Scanning, Photogrammetry, Surveying, Visual Communication.

#### *Planning and Designing*

Utilizzo di strumenti software connessi al BIM Model per la visualizzazione, la pianificazione, progettazione e gestione di operazioni complesse.

Model Uses: Operations Planning, Space Programming.

#### *Simulating and Quantifying*

Utilizzo di strumenti software connessi al BIM Model per condurre diversi tipi di analisi e simulazioni model-based.

Model Uses: Augmented/Mixed Reality Simulation, Construction Operation Analysis, Cost Estimation, Energy Utilisation, Security Analysis, Spatial Analysis, Sustainability Analysis, Life Cycle Assessment.

---

*ning framework for MEP components based on BIM and IoT using machine learning algorithms.* Automation in construction, 112, 103087 (2020).

<sup>30</sup> NGUYEN, P., AKHAVIAN, R.: *Synergistic Effect of Integrated Project Delivery, Lean Construction, and Building Information Modeling on Project Performance Measures: A Quantitative and Qualitative Analysis.* Advances in Civil Engineering, 1267048 (2019).

<sup>31</sup> MATUSZNY, M.: *Building decision trees based on production knowledge as support in decision-making process.* Production Engineering Archives 26 (2), 36-40 (2020).

### *Operating and Maintaining*

Utilizzo del BIM Model per monitorare le attività di gestione e manutenzione della struttura.

Model Uses: Asset Maintenance, Building Inspection, Space Management.

### *Monitoring and Controlling*

Utilizzo del BIM Model per monitorare le prestazioni dell'edificio o gestire e controllare gli spazi, gli impianti e le attrezzature connesse.

Model Uses: Building Automation, Performance Monitoring, Real-time utilization.

### *Linking and Extending*

Collegamento dei BIM Models e loro componenti ad altri database per la gestione integrata di servizi connessi all'Asset.

Model Uses: BIM/FM Integration, BIM/IoT Integration.

Di seguito si riporta un quadro di sintesi dei Model Uses (MUs) identificati<sup>32</sup> per l'implementazione di processi informativi BIM-oriented nella fase di gestione degli immobili:

---

<sup>32</sup> TAO, F.; SUI, F.; LIU, A.; QI, Q.; ZHANG, M.; SONG, B.; GUO, Z.; LU, S.; and NEE, A. *Digital twin-driven product design framework*. International Journal of Production Research 2019, 57, 3935-3953.



## **MODEL USE SERIES**

### **Capturing and Representing**

### **Planning and Designing**

### **Simulating and Quantifying**

### **Operating and Maintaining**

### **Monitoring and Controlling**

### **Linking and Extending**

## **MODEL USES (MUs)**

2D Documentation

3D Detailing

As-constructed Representation

Laser Scanning

Photogrammetry

Surveying

Visual Communication

Operations Planning

Space Programming

Augmented Reality Simulation

Construction Operation Analysis

Cost Estimation

Energy Utilisation

Security Analysis

Spatial Analysis

Sustainability Analysis

Virtual Reality Simulation

Life Cycle Assessment

Asset Maintenance

Building Inspection

Space Management

Building Automation

Performance Monitoring

Real-time utilization

BIM/FM Integration

BIM/IoT Integration

## 2.2. Workflow Scan-to-BIM

Mediante l'impiego di sistemi per il 3D Image Scanning è possibile ricostruire la geometria as-built dell'edificio<sup>33</sup> elaborando la point cloud (nuvola di punti), viste panoramiche misurabili etc. per una accurata ricostruzione del manufatto oggetto di analisi ad un livello<sup>34</sup> [34] di dettaglio commisurato alle esigenze individuate. Il rilievo digitale infatti rappresenta l'insieme di elementi corredati delle relative informazioni geometriche<sup>35</sup> e spaziali che costituiscono il sistema di riferimento misurabile e georeferenziato per la realizzazione di un modello BIM dotato di un elevato grado di accuratezza.<sup>36</sup>

L'utilizzo delle migliori tecnologie attualmente sul mercato unitamente a strumenti avanzati per il reality capture consente infatti di gestire in tempi ridotti il workflow di rilievo,<sup>37</sup> alimentando compiutamente la successiva fase di rielaborazione e contestualizzazione, attraverso processi di Reverse Engineering per la realizzazione del modello BIM as-built,<sup>38</sup> sfruttando l'interoperabilità tra i software di acquisizio-

---

<sup>33</sup> COCCHIA, A. *Smart and Digital City: A Systematic Literature Review*. In *Smart City: How to Create Public and Economic Value with High Technology in Urban Space*; Dameri, R.P.; Rosenthal-Sabroux, C., Eds.; Springer International Publishing: Cham, 2014; pp. 13–43. doi:10.1007/978-3-319-06160-3\_2.

<sup>34</sup> GUILLEMIN, P.; FRIESS, P. *Internet of things strategic research roadmap. The Cluster of European Research Projects*. Technical report, European Commission - Information Society and Media DG, Brussels, 2009.

<sup>35</sup> CHOURABI, H.; Nam, T.; Walker, S.; Gil-Garcia, J.R.; Mellouli, S.; Nahon, K.; Pardo, T.A.; Scholl, H.J. *Understanding Smart Cities: An Integrative Framework*. 2012 45th Hawaii International Conference on System Sciences, 2012, pp. 2289–2297. doi:10.1109/HI-CSS.2012.615.

<sup>36</sup> WHITE, G.; CLARKE, S. *Urban Intelligence with Deep Edges*. IEEE Access 2020, 8, 7518–7530. doi:10.1109/ACCESS.2020.2963912.

<sup>37</sup> PERERA, C.; ZASLAVSKY, A.; CHRISTEN, P.; GEORGAKOPOULOS, D. *Sensing as a service model for smart cities supported by Internet of Things*. Transactions on Emerging Telecommunications Technologies 2014, 25, 81–93, Available online: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ett.2704>. Accessed on 11 November 2020.

<sup>38</sup> ROSEN, R.; VONWICHERT G.; LO, G.; and Bettenhausen, K.D. *About the importance of autonomy and digital twins for the future of manufacturing*. IFAC-PapersOnLine 48(3), 2015; 567–572.

ne ed elaborazione del dato relativo alla nuvola di punti ed i software di modellazione e BIM Authoring di riferimento.<sup>39</sup>

La stessa point cloud può rappresentare inoltre uno strumento di ricostruzione realistica e visualizzazione virtuale ed immersiva della realtà, condivisibile in cloud e/o navigabile da remoto in modalità immersive attraverso il ricorso alla Virtual, Augmented o Mixed Reality,<sup>40</sup> per la verifica, il controllo e la pianificazione/gestione di attività di manutenzione e decision-making, unitamente all'utilizzo del BIM Model as-built.<sup>41</sup>

L'applicazione del processo digitale orientato alla configurazione di un CDT<sup>42</sup> per la gestione delle attività di Facility Management pone i seguenti obiettivi da perseguire:

Realizzazione dell'Asset Information Model (AIM), quale modello BIM rispondente ai requisiti informativi legati alla fase operativa, gestionale e manutentiva dell'asset;<sup>43</sup>

Realizzazione del DT dell'edificio mediante l'integrazione del modello BIM (AIM) con sistemi informativi, BMS, IoT, Machine Learning, Mixed Reality per l'ottimizzazione ed automazione delle attività di gestione e manutenzione.<sup>44</sup>

---

<sup>39</sup> MANFREN, M.; NASTASI, B.; GROPPI, D.; ASTIASO GARCIA, D., *Open data and energy analytics - An analysis of essential information for energy system planning, design and operation*. Energy, 2020, 213, 118803.

<sup>40</sup> WEEKES, S. The rise of digital twins in smart cities, 2019, [<https://www.smartcitiesworld.net/special743-reports/special-reports/the-rise-of-digital-twins-in-smart-cities>].

<sup>41</sup> FULDAUER, E. *Smarter cities are born with digital twins*, 2019, Available online: <https://tomorrow.city/a/smarter-cities-are-born-with-digital-twins>. Accessed on 14 October 2020.

<sup>42</sup> MOHAMMADI, N.; TAYLOR, J.E. Smart city digital twins. IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 2017, pp. 1-5. doi:10.1109/SSCI.2017.8285439.

<sup>43</sup> RUOHOMÄKI, T.; AIRAKSINEN, E.; HUUSKA, P.; KESÄNIEMI, O.; MARTIKKA, M.; SUOMISTO, J.; *Smart City Platform Enabling Digital Twin* IEEE Access 2018, pp. 3-6 doi: 10.1109/IS.2018.8710517.

<sup>44</sup> PARK, H-A., BYEON, G., SON, W., JO, H-C., KIM, J., KIM, S. *Digital Twin for Operation of Microgrid: Optimal Scheduling in Virtual Space of Digital Twin*, Energies 2020, 13, 5504; pp. 2-4 doi:10.3390/en13205504, 2020.

### 2.3. Extended Reality

Con il ricorso a strumenti di Extended Reality (Augmented, Virtual, Mixed Reality), il modello BIM realizzato diventa poi navigabile in modalità immersiva, in una fusione tra mondo reale e mondo virtuale,<sup>45</sup> in cui persone, oggetti fisici e digitali coesistono e interagiscono in tempo reale. La visualizzazione in AR/MR può essere applicata nelle diverse fasi del ciclo di vita di un progetto, tra cui la pianificazione, la fase di costruzione, fino alla gestione delle operazioni di manutenzione on-site o da remoto.<sup>46</sup>

In particolare, l'esperienza di Mixed Reality integrata nel processo di trasformazione digitale delle attività di facility e building management<sup>47</sup> offre al facility manager una *x-ray vision*, localizzando gli elementi impiantistici per l'ottimizzazione e la pianificazione delle attività di manutenzione, condividendo l'esperienza anche da remoto e collaborando ai processi di decision-making tra gli stakeholders, sfruttando l'integrazione del sistema con l'Ambiente di Condivisione Dati<sup>48</sup> configurato come sintetizzato di seguito:

- *See the unseen*: visualizzazione immersiva di entità non ancora realizzate/integrate nel
  - sistema/behind drywall, e delle informazioni sugli asset;
  - Localizzazione e verifica degli asset;
  - Cattura e condivisione di immagini e video tridimensionali;
  - Processo di issue tracking;
  - Strumenti di misura;
  - Visualizzazioni immersive offline e da remoto.

---

<sup>45</sup> PAUWELS, P., ZHANG, S., LEE, Y.-C. *Semantic web technologies in AEC industry: A literature overview*. Autom. Constr., 2017, 73, 145–165.

<sup>46</sup> RAVAL, M., ARAVELLI, A., DOFE, J., GOHEL, H. *Smart energy optimization for massive IoT using artificial intelligence*, Internet of Things, 2021, 13, 100354.

<sup>47</sup> EL MEKAWY, M., ÖSTMAN, A., HIJAZI, I. *An evaluation of IFC-CityGML unidirectional conversion*. International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), 2013, 3, 159–171. 753 doi:10.14569/IJACSA.2012.030525.

<sup>48</sup> KREIDER, R.G., MESSNER, J.I. *The Uses of BIM: Classifying and Selecting BIM Uses*. Technical report, The Pennsylvania State University, University Park, PA, 2013.

Il personale tecnico *on-field* può facilmente connettersi al Building Manager<sup>49</sup> attraverso sistemi per la condivisione in tempo reale da remoto, sostituendo o limitando le visite fisiche non strettamente necessarie grazie alla condivisione dell'esperienza immersiva,<sup>50</sup> e rimanendo in collaborazione da remoto nel corso dell'intervento.

## Conclusioni

La rivoluzione dei Big Data ha ridefinito le modalità di gestione dei dati<sup>51</sup> nelle organizzazioni e nei processi legati all'edilizia, aumentando notevolmente il valore della gestione informativa e comportando un'accelerazione tecnologica,<sup>52</sup> verso sistemi e tecnologie che permettono di gestire vaste quantità di dati<sup>53</sup> attraverso nuovi paradigmi cloud-based.<sup>54</sup>

Per quanto concerne i processi digitali di natura BIM,<sup>55</sup> la parte 1 della norma EN ISO 19650 ne definisce alcune prospettive di rilievo,<sup>56</sup>

---

<sup>49</sup> UHLEMANN, T.H.J., LEHMANN, C., AND STEINHILPER, R. *The digital twin: realizing the cyber-physical production system for Industry 4.0*. Procedia CIRP 61, 2017, 335–340. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.11.152>

<sup>50</sup> MARMO, R., POLVERINO, F., NICOLELLA, M., TIBAUT, A. *Building Performance and Maintenance Information Model Based on IFC Schema*. Autom. Constr. **2020**, 118, 103275.

<sup>51</sup> MA, Z., TENG, M., REN, Y. *Method of Extracting Static Data of Building Energy Consumption Monitoring from BIM Model*. J. Harbin Inst. Technol. **2019**, 51, 187–193.

<sup>52</sup> XU, Z., WANG, X., XIAO, Y., YUAN, J. *Modeling and Performance Evaluation of PPP Projects Utilizing IFC Extension and Enhanced Matter-Element Method*. Eng. Constr. Archit. Manag. **2020**, 27, 1763–1794.

<sup>53</sup> MARMO, R., POLVERINO, F., NICOLELLA, M., TIBAUT, A. *Building Performance and Maintenance Information Model Based on IFC Schema*. Autom. Constr. **2020**, 118, 103275.

<sup>54</sup> CHEN Z., PU Y., SHELDEN, D.R. *A Graph Database and Query Approach to IFC Data Management*. Future Inf. Exch. Interoperability 2019, 28–36.

<sup>55</sup> AVELAR P., LEMOS H., PRATES, M., LAMB, L. *Multitask Learning on Graph Neural Networks: Learning Multiple Graph Centrality Measures with a Unified Network*. In Artificial Neural Networks and Machine Learning—ICANN 2019: Workshop and Special Sessions; Tetko, I.V., K<sup>o</sup>urková, V., Karpov, P., Theis, F., Eds.; Lecture Notes in Computer Science; Springer International Publishing: Cham, Switzerland, 2019; Volume 11731, pp. 701–715, ISBN 978-3-030-30492-8.

<sup>56</sup> R. O'BYRNE, *How blockchain can transform the supply chain*, Available at: <https://www.>

prefigurando la creazione ecosistemi<sup>57</sup> in cui le informazioni inerenti un qualsiasi tipo di opera, sia essa alla scala edilizia, urbana o infrastrutturale,<sup>58</sup> possano essere raccolte all'interno di archivi digitali e dinamici,<sup>59</sup> configurati per essere fruibili durante il suo ciclo di vita.<sup>60</sup>

Il dato risulta quindi un'entità centrale<sup>61</sup> per la comprensione e l'approfondimento delle dinamiche nel processo di sviluppo e di gestione in ogni sua forma,<sup>62</sup> anche quando non rappresenta un prodotto diretto dell'azione umana<sup>63</sup> ma risulta dal lavoro di apparati di controllo automatici,<sup>64</sup> sensori di domotica,<sup>65</sup> manipolazioni derivanti da algoritmi AI

---

logisticsbureau.com/how-blockchain-can-transform-the-supply-chain/, (2017) , Accessed date: 8 March 2018.

<sup>57</sup> M. MOODY STUART, *Responsible Leadership: Lessons From the Front Line of Sustainability and Ethics*, Taylor & Francis, Abingdon, 2014 (ISBN-13: 978-1906093969).

<sup>58</sup> J.W. ROSS, P. WEILL, D.C. ROBERTSON, *Enterprise Architecture as Strategy: Creating Foundation for Business Execution*, Harvard Business School Press, Boston, Mass., 2006 (ISBN-13: 978-1591398394).

<sup>59</sup> J. MANYIKA, *Technology, Jobs, and the Future of Work*. McKinsey & Company, McKinsey Global Institute. Briefing Note, Available at: <https://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/technology-jobs-and-the-future-ofwork>, (2017) Accessed date: 4 September 2017.

<sup>60</sup> M.E. PORTER, *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*, Free Press, New York, 2004.

<sup>61</sup> L. XU, *Enterprise systems: state-of-the-art and future trends*, IEEE Trans. Ind. Inf. 7 (2011) 630–640.

<sup>62</sup> P. SBARSKI, *Serverless architectures on AWS: with examples using AWS lambda*, Manning Publications Company, New York, (2017).

<sup>63</sup> J. KIM, *A review of cyber-physical system research relevant to the emerging IT trends: industry 4.0, IoT, Big data, and Cloud computing*, J. Ind. Integr. Manag. (2017).

<sup>64</sup> ATOS, *The convergence of IT and operational technology*. ATOS white paper, Available at: <https://atos.net/content/dam/global/ascent-whitepapers/ascentwhitepaper-the-convergence-of-it-and-operational-technology.pdf>, (2012), Accessed date: 3 October 2017.

<sup>65</sup> The Things Network, Available at: <https://www.thethingsnetwork.org/>, (2018), Accessed date: 8 March 2018.

e così via.<sup>66</sup>

Una corretta organizzazione delle informazioni, compatibilmente con le sue diverse nature, è pertanto essa stessa informazione, in grado di attribuire un valore anche economico al dato raccolto e condiviso.

---

<sup>66</sup> IoT Analytics, List of 450 IoT Platform Companies, Available at: <https://iotanalytics.com/product/list-of-450-iot-platform-companies/>, (2017), Accessed date:6 July 2017.





**Area 3**  
**Arte e museologia**



## **La validità del learning by doing per la creazione di contenuti a partire dal laboratorio su Alejandro Marmo**

Antonella Biondi

L'incontro tra l'artista argentino Alejandro Marmo e l'Università degli Studi di Teramo è avvenuto nel 2021 e si è sviluppato su diversi piani, alcuni dei quali messi in evidenza dal prof. Paolo Coen all'interno di questo stesso volume. Su quello strettamente didattico, che sarà oggetto del mio intervento, ciò ha consentito di svolgere con 16 studentesse e studenti del corso di Comunicazione museale un laboratorio per la realizzazione dei contenuti del sito dell'Università dedicato al *Contemporary Sculptures Garden*, dove, appunto, è stata collocata l'opera *El Abrazo* di Alejandro Marmo. Quest'esperienza, oltre agli ottimi risultati, ha avuto almeno tre punti di forza che qui vorrei sottolineare: ha consentito di verificare la validità di una metodologia didattica, che ha una lunga tradizione nella pedagogia attiva, ha dimostrato l'autenticità formativa ed emotiva che deriva dall'interazione con un'artista che parla del proprio lavoro, ha fatto acquisire agli studenti delle competenze trasversali che potranno spendere nel loro curriculum professionale.

### **Il laboratorio di comunicazione museale su Alejandro Marmo**

Dopo una serie di incontri tra gli studenti coinvolti nel progetto e il maestro Alejandro, con la supervisione mia e di Paolo Coen, docente di Comunicazione museale, sono state realizzate alcune didascalie delle opere di Marmo e una serie di filmati sulla sua attività e sulla scultura donata all'Università. Alcuni di questi lavori sono stati presentati nella serata di inaugurazione il 15 dicembre 2021, giornata nazionale dedicata al contemporaneo, mentre tutti gli altri sono stati caricati sul sito del museo universitario. Si è trattato dunque di un intenso laboratorio che, attraverso il *learning by doing* che il filosofo John Dewey teorizzò nel lontano 1896, ha permesso una comprensione profonda e un vero apprendimento, a prescindere dal possesso di conoscenze pregresse sulla storia dell'arte. I partecipanti si sono avvicinati all'arte contemporanea e alle opere di Alejandro Marmo non attraverso lo studio sui testi ma partendo dall'incontro con lo scultore. Ciò ha accordato una diversa

comprensione delle procedure creative che si celano dietro l'intervento di un'artista ed ha immediatamente attivato un grande interesse nei confronti dell'opera. I componenti del gruppo sono stati sollecitati a rispondere a domande filosofiche ed estetiche, innescate da un dialogo quasi tra pari, in cui non vi erano risposte giuste o sbagliate ma solo dati esperienziali su cui poi condurre il lavoro di redazione dei testi e dei firmati. Basata fortemente sull'aspetto inclusivo, anche per la natura delle opere di Marmo, la modalità laboratoriale ha consentito di esprimersi liberamente, approdando ad una riflessione e a un pensiero profondo che ha reso molto più personali i lavori prodotti.

Scegliere di far lavorare degli studenti di Scienze della Comunicazione su un'artista argentino ha significato porre al centro della questione formativa il tema, apparentemente banale, della reciprocità nella globalizzazione, in una modalità che è venuta mutando nel corso del laboratorio, dove è stato possibile parlare con qualcuno che si trovava in un altro emisfero e conoscere una realtà nuova, talvolta estranea e marginale, molto diversa dalla comunità in cui si vive e si agisce. La capacità di condividere e di farsi carico di contesti periferici e lontani rende più ricca l'esperienza formativa e mostra l'importanza della relazione umana, anche in una società iper-connessa come la nostra. Attraverso la risoluzione di un *problem solving* legato alla comunicazione museale e alla produzione di testi, gli studenti hanno potuto acquisire nuove competenze e nuove abilità trasversali, per produrre una forma di *mediazione culturale* oggi considerata tra le più innovative, ossia quella digitale. Gli incontri basati sull'interazione tra docente, studente e ambiente, intendendo per ambiente non solo il luogo dell'università ma anche le realtà lavorative presenti sul territorio, hanno permesso di imparare, *peer to peer*, importanti procedimenti tecnici che potranno utilizzare nel loro curriculum professionale: come realizzare una didascalia, come verificare le fonti, come caricare documenti sul web, come produrre una documentazione filmica e orale. Sottolineo queste due ultime competenze perché sono le nuove frontiere della comunicazione museale che affidandosi sempre più ai social network, si struttura nelle forme dello *storytelling* e della narrazione condivisa. Questo modo di procedere, così come è stato applicato nel laboratorio di Comunicazione museale fin qui descritto, ha una lunga tradizione nella didattica museale che sarebbe troppo lungo raccontare per esteso. Tuttavia, vor-

rei cogliere l'occasione per ricordare alcuni esempi che pur riguardando il passato restano largamente condivisibili ed attuali.

### **La pedagogia attiva nei musei d'arte contemporanea**

Ampiamente sviluppata in tutti i percorsi di apprendimento, soprattutto in ambito costruttivista e strutturalista, la filosofia di John Dewey, ha una sua specifica valenza rispetto alla storia dell'arte contemporanea e nella didattica museale, ovvero in tutti quei casi in cui la componente essenziale è lo studio di un'artista o della sua produzione, ma lo sviluppo di un'esperienza formativa ed emotiva attraverso un'opera d'arte. Proprio in un museo d'arte contemporanea, il *Museum of Modern Art di New York*,<sup>1</sup> per la prima volta, il direttore dei servizi educativi, Victor D'Amico, introdusse e sperimentò, già nel 1937, la pedagogia della storia dell'arte descritta da Dewey in *Art as Experience*, in cui bambini e alunni delle scuole potevano agire attivamente con esperienze laboratoriali e curatoriali, con idee molto innovative sul modo di raggiungere un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo. Esisteva, inoltre, nel museo newyorkese, un Dipartimento delle *Circulating Exhibitions*, istituito sempre nel 1937 e diretto da Elodie Courtet,<sup>2</sup> grazie al quale iniziarono a circolare delle mostre didattiche, finanziate dal *New York City Program of Circulating Exhibitions*. Il modello più originale per questo tipo di esibizioni fu quello della "carovana" mobile del *Children's Art Carnival* che, fin dal 1942, aveva ragionato sulla modernissima idea di portare il museo fuori dalle sue mura, per una forma di democratizzazione dei contenuti che era intrinseca alla filosofia di Dewey. Con questo mezzo mobile l'arte contemporanea raggiungeva villaggi remoti e quartieri periferici, per portare giochi didattici progettati per stimolare la sensibilità estetica del bambino e un laboratorio artistico per sviluppare le attitudini creative dei più piccoli. Il *Children's Art Carnival* verrà presentato alle Fiere Internazionali di Milano e Barcellona nel 1957 e all'Esposizione Universale di Bruxelles nel 1958. Nel 1962, una sua replica venne consegnata anche a Indira Gandhi, per il *National*

---

<sup>1</sup> D'ora in poi MoMA.

<sup>2</sup> *The Museum of Modern Art, New York: the history and the collection*, introduction by Sam Hunter, New York: The Museum of Modern Art, 1984. (New Edition New York: Harry N. Abrams, Inc., 1997).

*Children's Museum* di Nuova Delhi. Sempre al MoMA, dal 1942 in poi, si forma un *Comitato Nazionale per l'Educazione Artistica*, presieduto da D'Amico e di cui facevano parte pensatori, artisti ed educatori del calibro di Walter Gropius, Waldo Frank, Hale Woodruff, Viktor Lowenfeld, Belle Boas, Marcel Breuer, Herbert Read, Margaret Mead, Archibald Macleish, Meyer Schapiro, Robert Motherwell, Ben Shahn, nonché Lionello Venturi.<sup>3</sup> Questo comitato sostenne anche finanziariamente tutte le iniziative e le proposte del museo americano, tra cui la *Young People Gallery* che, in collaborazione con dodici scuole pubbliche, offriva agli studenti delle superiori la rara occasione di organizzare e curare una mostra itinerante.<sup>4</sup> Nell'immediato dopoguerra, quando in Italia la storia dell'arte contemporanea non era ancora oggetto di studio nella scuola e neppure nell'Università, il critico Lionello Venturi, di ritorno dall'esilio americano, nel 1945, forte dell'esperienza maturata in quel contesto, propose una sua versione della pedagogia di Dewey, grazie al concetto di *museo-scuola* come primo luogo in cui formare un'educazione al gusto. La conoscenza di Dewey, da parte di Venturi, si deve al primo direttore del MoMA, il famoso Alfred J. Barr, con il quale condivideva l'idea che lo scopo dell'arte fosse profondamente sociale e educativo e che la visione diretta dell'opera d'arte rappresentasse, per il visitatore, un mezzo per comprenderne il carattere estetico e per definire il proprio ruolo nella storia e nella società. Del resto, andando contro l'estetica idealista crociana, Venturi introduceva nell'educazione all'arte una visione più pragmatica e, insieme, più democratica che ormai è largamente condivisa nei musei come nelle università. Ricordo che il testo di Dewey, *Art as experience*, fu precocemente tradotto in italiano da uno storico dell'arte e docente universitario Corrado Maltese, proprio su consiglio di Venturi. Nel saggio dal significativo titolo *Il museo come scuola*, anche Giulio Carlo Argan, erede di Venturi, spiega che essendo l'arte forma, il suo insegnamento doveva essere formale; «l'arte è educazione e il museo deve essere scuola». A questa definizione concorre, ancora una volta, la pedagogia di Dewey, per il quale il museo continua

---

<sup>3</sup> AVS (Archivio Venturi Sapienza) CCCVII 132, 1950, in cui compaiono diverse lettere di invito alle riunioni del comitato.

<sup>4</sup> Pioniere nell'educazione artistica, Museum of Modern Art, New York, documento on line.

ad essere il territorio della presa di coscienza del visitatore, luogo della memoria dei valori di una civiltà all'interno del quale il cittadino deve trovare la propria identità politica e culturale. Proprio perché il fine del museo era quello di promuovere la crescita sociale Argan sottolineava, già nel 1949, l'importanza di uno stretto collegamento, da un lato con l'università, luogo privilegiato della ricerca, dall'altro con il tessuto produttivo del Paese, con una politica che incentivasse i lasciti, le donazioni, gli investimenti pubblici e privati nell'acquisizione di opere d'arte. E, riferendosi ai musei d'arte contemporanea, spiegava che un museo che non offre al suo visitatore, occasionale o abituale, un quadro rappresentativo della cultura contemporanea, che è per sé stessa internazionale e multiculturale, ha fallito la sua funzione educativa. Con queste stesse prospettive, in ambito francese, lo storico dell'arte Pier Gaudibert realizzò, intorno al 1967, nel *Musée d'Art Moderne* di Parigi da lui diretto, una nuova sezione chiamata *Animazione-Ricerca-Confronto* (ARC), dedicata alle nuove tendenze dell'arte figurativa, della musica, del teatro, della fotografia e del cinema. Dove *Confronto* esplica l'idea di nuovo pubblico: un pubblico attivo, partecipe, che entrasse in contatto diretto non solo con le opere, ma anche con gli artisti. Di qui, per esempio, la serie *Première Rencontre*, serate volte alla presentazione al pubblico di giovani artisti, e del loro lavoro. L'attività dell'ARC fu davvero frenetica, in cinque anni furono organizzate più di cento mostre ed eventi performativi. Gaudibert coinvolse proprio gli studenti della sua cattedra di Storia dell'arte contemporanea dell'*Université Paris 5-Nanterre*, per redigere le note informative che venivano distribuite al pubblico all'entrata di ogni mostra. Gli stessi studenti organizzarono conferenze e seminari per il pubblico e incrementarono l'attività didattica con laboratori per l'infanzia. Un gruppo di lavoro molto simile verrà creato anche alla *Pinacoteca Brera* nel 1973, voluto dal direttore Franco Russoli e sostenuto dalla Fondazione Angelo Rizzoli, coinvolgeva importanti studiosi e intellettuali, del calibro di Gillo Dorfles, Tomas Maldonado, Bruno Munari e Roberto Guiducci.<sup>5</sup> Partendo dall'idea che *un museo può diventare strumento di comunicazione di massa a patto che*

---

<sup>5</sup> E. BERNARDI, Per un profilo intellettuale di Franco Russoli (1923-1977), Dottorato di ricerca Storia delle arti, XXIX ciclo, Università Ca' Foscari, Venezia 2017, p. 149.

*diventi attività*<sup>6</sup> venne proposta una metodologia attiva, simile alla pedagogia del *learning by doing* di Dewey, dapprima rivolta soli ai bambini di età prescolare. Basato sul gioco e la manipolazione questo nuovo strumento didattico che sarà poi definito *Metodo Munari* derivava dalla volontà di promuovere dei modelli di apprendimento attivi, basati sul fare e sulla manipolazione, rispetto a quelli puramente nozionistici e teorici adottati, fino ad allora, nella scuola come nel museo.

Tra i primi musei italiani che si ispirarono alla didattica del MoMA e alle teorie dell'educazione all'immagine che Venturi e Argan avevano ripreso da Dewey anche la *Galleria Nazionale d'Arte Moderna* di Roma, grazie a un servizio didattico organizzato, fin dal 1945, dalla sua direttrice Palma Bucarelli e la cui attività è stata oggetto di studio di diversi saggi anche recenti. Ciò che è meno noto sono invece i particolari laboratori didattici organizzati in questo museo nei primissimi anni Ottanta. Durante la direzione di Giorgio de Marchis, pur in soli due anni, dal 1978 al 1981, intrinsecamente legate alle finalità di un museo d'arte contemporanea, alle nuove istanze sociali e ai fermenti che interessavano la società italiana, si proposero diverse iniziative che nessun museo pubblico italiano aveva mai sperimentato. Tra queste una nuova didattica laboratoriale che metteva in contatto alcuni artisti romani con il pubblico delle nuove generazioni che solo da poco cominciavano a mostrare un certo interesse per i musei d'arte. Nasceva così *Un artista e i giovani*,<sup>7</sup> un ciclo di incontri che riproponeva, in una versione più legata alla formazione scolastica, alcuni interventi già sperimentati per il pubblico adulto, quando, nelle sale del museo, artisti con Giulio Paolini o Luigi Ontani erano stati invitati a parlare della loro opera preferita nella collezione permanente. Dalla lettura del primo, ed unico, dei quaderni didattici pubblicati su questa esperienza è possibile capire quali tipo di lezioni e di interventi avessero proposto i cinque artisti<sup>8</sup> romani di ultima generazione coinvolti nell'esperimento, con nuove chiavi di lettura di opere famose, come quelle di Klimt o di Cezanne,

---

<sup>6</sup> In SBSAE, Faldone personale di Franco Russoli, corrispondenza con Carlo Ludovico Ragghianti e Bruno Molajoli. Russoli (Cfr. da E. Berardi, cit., p. 149).

<sup>7</sup> Cfr. lettera di Gaudioso a Cecilia De Carli.

<sup>8</sup> Incontro i di marzo 1981: Toti Scialoja (Cezanne), Pasquale Santoro (Klimt), Schwitters ( Achille Perilli), Guido Strazza (Balla), Boccioni ( Pablo Echaurren).



che erano i veri capolavori della Galleria. Pia Vivarelli, responsabile del progetto, voleva così rompere i tradizionali rapporti di mediazione e di conoscenza che avvenivano in ambito scolastico tra gli studenti e le opere, introducendo nel dialogo formativo «*un terzo elemento fondamentale: gli artisti stessi.*»<sup>9</sup> Le lezioni erano delle interpretazioni molto personali ma anche una sollecitazione agli studenti ad attuare letture non convenzionali delle opere, in un contesto culturale in cui sempre più si chiedeva ai giovani di essere liberi interpreti delle conoscenze. Degna di attenzione, a mio parere, la lezione di Pasquale Santoro che propone una poetica lettura dell'opera di Klimt *Le tre età*, a partire da un proprio testo di interpretazione del dipinto: *In principio era la retta / La retta era ascendente e discendente, / come la corrente del vento. / Accadde che la prima linea retta fu / ascendente. / Conobbe il colore e così venne / il Natale. / Si bagnò nella linea curva del tempo e / così divenne giovane e invecchiò. / Poi la retta discese e incontrò / la morte. / Tornò allora dove era partita, / fuori dalle cornici del tempo e del colore / e fu così che divenne fuoco. / E volò via.* Durante la lezione-laboratorio, Santoro, dopo aver rintracciato le direttrici creative dell'opera di Klimt negli elementi della natura, come aria, fuoco, terra e cielo, realizzò insieme ai ragazzi una vera mongolfiera con cui il disegno del dipinto volava via nel cielo di Roma. L'opera d'arte, cioè si trasformava a partire dai suoi simboli, diventando altro, uscendo dal limite del tempo e della cornice per salire libera in alto, fuori dal museo e da uno spazio definito e chiuso.

### **La partecipazione attiva nella narrazione museale**

In tempi più recenti il filosofo francese Rancière ne *Le spectateur émancipé*, data ritiene che quest'ultimo può essere il soggetto di una comunità emancipata, che gioca il ruolo di un interprete attivo, quando elabora la propria traduzione e lettura delle immagini, per potersi appropriare della storia e, a sua volta, mostrare la propria storia.<sup>10</sup> *Chi guarda non sa vedere*: questo presupposto che ha attraversato la storia della filosofia e dell'emancipazione, dalla caverna platonica alla debordiana società dello spettacolo, può essere capovolto dal ruolo attivo

---

<sup>9</sup> PIA VIVARELLI, *Quaderno didattico/1. Un artista e i giovani*, Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Ed. De Luca, marzo 1981.

<sup>10</sup> *Ibidem.*

dello spettatore, nell'atto di scegliere cosa guardare. Filosofi e rivoluzionari - e da alcuni decenni anche gli artisti - si sono proposti di «*far vedere quel che sta dietro*».<sup>11</sup> l'opera d'arte, nell'intento di strappare lo spettatore alle illusioni percettive e conoscitive che ne farebbero un subalterno rispetto alla creazione. Rancière propone invece un integrale rovesciamento, l'emancipazione dello spettatore deve passare per un diverso uso delle capacità di percepire, che sono di ciascuno, con la possibilità di tradurre in pensiero o in azione anche ciò che si guarda senza conoscere. Con questa capacità estetica è assolutamente possibile staccarsi dall'ordine storico, per creare ordini o narrazioni inerenti all'arte, i cui criteri, sia quelli pedagogici di Dewey che quelli delle corrispondenze formali di Barnes, lascino che l'educazione allo sguardo avvenga nella piena libertà.<sup>12</sup> Al di là della radicale riflessione del filosofo francese, ciò che sembra caratterizzare la nuova immagine del museo del secondo Millennio, è, comunque, *l'accento puntato su un nuovo tipo di narrazione museale: in cui da un lato prevale la possibilità di creare percorsi associativi sempre più liberi e, dall'altro, attivare la partecipazione del pubblico alla costruzione del contesto di riferimento delle opere esposte.* Mi sono soffermata su questo aspetto perché un altro elemento interessante che il laboratorio di comunicazione museale su Alejandro Marmo ha evidenziato è il valore aggiunto che possiede il condividere la creazioni di contenuti di un'opera d'arte. Del resto, anche la museologia contemporanea si è rivolta sempre più spesso alla presentazione di opere d'arte utilizzando come narratori i diversi pubblici che frequentano un museo. Questa pratica rappresenta il modo migliore per sconfiggere molti pregiudizi e discriminazione razziali, poiché rende consapevole il visitatore dell'appartenenza dei beni culturali ad una comunità multietnica e globale. Tra i molti possibili, produco, per brevità, un solo esempio: tra il 2018 e il 2019, il museo forse più famoso d'Italia, gli *Uffizi*, su impulso del nuovo direttore Eike Schmidt, del Dipartimento Mediazione Culturale e di due figure esterne, le studiose Simona Bodo e Maria Grazia Panigada, ha proposto un progetto intitolato *Fabbriche di storia*, realizzando delle interpretazioni e letture dei dipinti della collezione con il contributo di persone immigrate da tempo

---

<sup>11</sup> *Focus Imaginarius.*, p. 459.

<sup>12</sup> *Focus Imaginarius.*, p. 456.

a Firenze. Ogni narrazione è stata poi interpretata da un attore, tra gli altri, Marco Paolini, Marco Baliani e Lella Costa, ma, soprattutto, tradotta in inglese e nella lingua di chi raccontava, dall'arabo al cinese a un idioma del Benin. Spiega una delle curatrici che si è voluto *mettere in relazione il museo con qualcuno che non fosse il turista frettoloso, con un pubblico più prossimo al museo, che vive nella stessa città, nello stesso quartiere (...) Contemporaneamente, usando il metodo narrativo, si provava a sollecitare una visita meno sbrigativa, più consapevole, più stanziata, perché capace di produrre dentro di sé non banali analogie, ma risonanze inattese.*<sup>13</sup>

*Tra tutti gli strumenti che creano una narrazione museale, vorrei dedicare ancora una breve riflessione sul più diffuso apparato informativo presente in un museo, ovvero le didascalie, anche queste oggetto di studio durante il laboratorio di Comunicazione Museale, come forma iniziale con cui prendere confidenza, da parte degli studenti, con le opere di Marmo e con la loro interpretazione.* Se il museo deve sollecitare l'incontro tra il pubblico e la memoria che conserva al suo interno, stimolando il dialogo con le opere d'arte esposte, da cui nascono pensieri, idee, emozioni, è necessario agevolare in tutti i modi questo dialogo formativo, con forme comunicative fortemente intelligibili. Delle buone didascalie, specialmente nei musei d'arte contemporanea, aiutano alla comprensione dell'opera, persino nei suoi aspetti più particolari e contraddittori. Il pubblico che entra in un museo, parafrasando Rancière, ha il diritto di capire cosa c'è *dentro*, e cosa c'è *dietro*, e pertanto non bastano le fonti di sollecitazione visiva, ma serve un valido apparato descrittivo e interpretativo. Le didascalie non solo forniscono informazioni sul contesto e sull'opera ma spiegano il significato che storicamente viene assegnato alle collezioni ed esprimono un portato rappresentativo della cultura, mirando, al tempo stesso, ad orientare e semplificare la complessità del reale.

### **Conclusioni**

In questo intervento sono stati presentati alcuni esempi per tracciare una breve storia della partecipazione attiva in ambito museale, a partire dalla pedagogia di John Dewey e dalla sua applicazione metodologica nel laboratorio degli studenti per il progetto su Alejandro Marmo, in cui anche la valutazione non è stata svolta attraverso meto-

---

<sup>13</sup> Ebani 2021.

dologie classiche, ma tramite approcci informali basati principalmente sull'interazione personale con i partecipanti. Le conclusioni che seguono non riguardano la museologia ma sono il frutto dell'analisi di questo lavoro e delle mie personali impressioni riguardo al progetto. Uno dei primi impatti riscontrati è legato al concetto d'identità e al senso di appartenenza alla propria comunità. Gli studenti coinvolti hanno, infatti, sviluppato una maggiore connessione per quanto riguarda l'essere parte di una determinata collettività e migliorato la percezione del proprio background storico e culturale. Dalle loro parole, durante gli incontri, emerge con forza la convivenza di realtà molto diverse tra loro all'interno di una stessa comunità, che spesso toccano tematiche molto attuali e dibattute. A questo livello, l'esperienza vissuta da partecipanti potrebbe potenzialmente sviluppare un maggior senso di tolleranza e comprensione della diversità e contribuire ad abbattere pregiudizi e atteggiamenti denigratori ed esclusivi verso gli altri. In questo senso possiamo affermare che la didattica del *learning by doing* agisce positivamente a livello individuale, comunitario e sociale.

Per quanto riguarda la dimensione progettuale e operativa, l'uso di Internet, dei social network e dei media digitali, risulta un potente mezzo formativo ma anche economico per diffondere e pubblicizzare il progetto e incentivare la partecipazione e soprattutto per mantenere una testimonianza nel tempo dell'esperienza vissuta e delle storie raccontate, attraverso la realizzazione di contenuti audio/video/fotografici. Per questo è auspicabile che il museo universitario e del sito ad esso connesso, guardi alla possibilità di sviluppare progetti simili, che prevedano un'area espositiva di condivisione e dialogo tra partecipanti, con una sezione dedicata alla documentazione digitale. In questo senso l'università può agire da catalizzatore, rispondendo in maniera positiva alla necessità di includere nella propria vita le comunità servite e contribuendo in maniera determinante, all'integrazione sociale e alla crescita cultura di molte e diverse generazioni.

L'impegno degli studenti e il successo di questo progetto, soprattutto in occasione della giornata conclusiva, hanno reso manifesto che l'università è il luogo idoneo allo sviluppo delle potenzialità e dei talenti a beneficio di tutti. A conferma di ciò fu proprio nell'Università di Chicago che, tra il 1896 e il 1903, Dewey, darà vita alla famosa scuola-laboratorio in cui sperimenta la teoria dell'educazione progressiva,

sottolineando ancora una volta, e con maggiore enfasi, l'assoluta importanza di una formazione basata su un programma, un "curriculum" di natura non solo teorica, in cui l'attività intellettuale, che contempla il sentimento, il desiderio, la volontà, viva in equilibrio con l'azione pratica e le nuove tecnologie.



## L'Abbraccio all'Università di Teramo e altre opere dello scultore argentino Alejandro Marmo: “cinque minuti di magia”

Paolo Coen

Università degli Studi di Teramo

“Vedete, ragazzi, quando lavoriamo insieme, quando sto con i ragazzi, quelli sono per me cinque minuti di magia. Ma il resto del tempo, le restanti ventitré ore e cinquantacinque minuti, bene, quello è lavoro: è lavoro. Perché un artista lavora”.<sup>1</sup> Queste parole, estrapolate da una serie di interventi in remoto dall'Argentina, restituiscono la collaborazione tra l'artista Alejandro Marmo e la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Teramo. Tale collaborazione, che ha avuto inizio nella primavera del 2021, si è articolata lungo diverse linee, o piani. L'artista argentino è intervenuto sul piano didattico, attraverso il corso di Comunicazione museale della Facoltà di Scienze della Comunicazione, fra l'altro coinvolgendo gli studenti sugli aspetti propriamente comunicativi del processo artistico. Contestualmente egli ha preso parte con la giornalista Tiziana Lupi al IV Forum Internazionale del Gran Sasso. Infine, attraverso l'Ambasciata della Repubblica di Argentina in Italia ha donato all'Università di Teramo una propria opera, dal titolo *L'Abbraccio* (*El Abrazo*; fig. 1):



---

<sup>1</sup> Cfr. infra Appendice documentaria.

l'opera, montata sulla parete esterna occidentale del plesso "Gabriele D'Annunzio" dell'Università, in direzione della città di Teramo, è stata presentata ufficialmente il 16 dicembre. Le righe che seguono hanno lo scopo di rendere meglio queste varie realtà, dandone un senso più compiuto.<sup>2</sup>

Alejandro Marmo (Caseros, Buenos Aires, 1971) compie le prime esperienze nell'ambito della scultura nell'officina del padre, un immigrato italiano titolare in Argentina di un'officina di fabbro e di artigiano: è proprio qui che il ragazzino inizia a comporre e a saldare materiali in metallo di scarto o di risulta.<sup>3</sup>

La formazione, fin qui essenzialmente da autodidatta, prosegue durante l'adolescenza e la prima giovinezza in Argentina, per poi estendersi e affinarsi negli Stati Uniti e in Europa, dove il giovane ha la possibilità di visitare la Francia, la Grecia e l'Italia. Già in questo primo periodo emerge una costante del suo modo di lavorare, che consiste nel raccogliere lamiere, scarti industriali e altri rottami, per lo più in metallo, allo scopo di fonderli, montarli o accostarli, così da trarne forme nuove e quasi sempre inattese. Si rifletta su *L'ape* (fig. 2), momento chiave del progetto di creare una sorta di collegamento o



<sup>2</sup> La collaborazione della Facoltà di Scienze della Comunicazione con Alejandro Marmo e con la Fondazione Arte en las Fabricas è regolata attraverso una convenzione, siglata nella primavera del 2021. Il progetto didattico è stato realizzato insieme alla collega Antonietta Biondi e ha visto partecipare la studiosa Maria Pia Cappello. Per l'attuale collocazione dell'opera si veda <https://www.csgunitem.it/artist/alejandro-marmo/>

<sup>3</sup> Per una visione d'insieme del percorso dell'artista si rimanda a MARIA PIA CAPPELLO, *Spirituali metamorfosi di Alejandro Marmo*, Roma, SarpiArte, 2019, in italiano e in inglese. Per una rassegna stampa, o meglio un'antologia di articoli sull'artista, aggiornate al 2006-2007, si veda il sito dell'artista <https://web.archive.org/web/20070906003116/http://www.alejandromarmo.com.ar/esp/textos.htm>



“federazione” artistica fra tre province dell’Argentina, attraverso altrettante sculture pubbliche di grandi dimensioni. *L’ape*, conclusa nel 2003, rimanda anche nella materia a uno dei più noti casi giudiziari del paese: essa è difatti costruita raccogliendo gli scarti e quanto altro restava della fabbrica di munizioni di Río Tercero, nella provincia di Córdoba, dopo le esplosioni del 1995 (*fig. 3*).<sup>4</sup> La mattina del 3 novembre la fabbrica, che era situata a soli duecento metri dal centro urbano, era stata squassata da una serie di deflagrazioni:



Las calles de la ciudad argentina, desolada, quedaron cubiertas con toneladas de escombros, cientos de grandes proyectiles y carcasas incrustados en el asfalto o dentro de las viviendas. Vainas de diferente calibre aparecían humeantes, y grupos de soldados y policías cargaban en camionetas obuses de un metro. Esquirlas como ladrillos atravesaron paredes. La onda expansiva resquebrajó viviendas, arrancó techos, calcinó vehículos y provocó daños materiales en diez kilómetros a la redonda”.

[Le strade della desolata città argentina – riporta il giornalista Juan Jesús Aznárez – erano letteralmente disseminate di tonnellate di detriti, centinaia di grossi proiettili e di bossoli incastrati nell’asfalto o dentro le case. Gomme di diversi calibri apparivano fumanti, e gruppi di soldati e poliziotti caricavano proiettili da un metro in camioncini. Schegge come mattoni hanno attraversato i muri. L’onda d’urto ha spaccato case, strappato tetti, bruciato veicoli e causato danni materiali per dieci chilometri intorno].<sup>5</sup>

<sup>4</sup> FERNANDO RENÉ COLAUTTI – CARLOS PAILLET, Río Tercero 3-N 1995. *El tercer atentado. La trama política y judicial de un caso todavía impune*, Buenos Aires, Boulevard, 2004.

<sup>5</sup> JUAN JESÚS AZNÁREZ, *Cinco muertos y 200 heridos al estallar la mayor fábrica de municiones*

Le esplosioni di Río Tercero avevano causato la morte di sette persone, il ferimento di oltre trecento e la distruzione di larga parte della città. Quasi subito l'opinione pubblica ne aveva addossato la colpa all'*establishment* e ancor più al presidente Carlos Menem, con il risultato di aprire una ferita nella memoria del popolo argentino.<sup>6</sup> Per una ricucitura almeno parziale dello strappo si dovranno attendere parecchi anni: soltanto nel 2014 il tribunale condannerà quattro alti funzionari dell'azienda statale Fabricaciones Militares per il reato di strage dolosa intenzionale. "La Abella per me è centrale perché è un esempio di comunicazione e cooperativismo e lavoro en comunitat" – chiarisce Alejandro Marmo.<sup>7</sup> L'ape rappresenta per antonomasia il simbolo di un lavoro cooperativo e pacifico, in grado di produrre un risultato eccezionale quanto dolce, il miele: esattamente il contrario di una fabbrica di armi. Negli stessi mesi, la particolare dimensione poetica dell'artista trova spazio in un documentario del 2003 dal titolo *Cartoneros*, promosso dal Dipartimento di Letteratura dell'Università di Boston, con la regia dello scrittore Ernesto Livon Grosman:<sup>8</sup> *Cartoneros* affronta il lavoro dell'artista e lo connette alla realtà sociale di Buenos Aires e del resto del paese, dimostrando in che modo realtà fatte essenzialmente di disperazione e di crisi possano tradursi in opportunità di poesia. L'ape riesce in questo modo traduce in forma concreta un momento intermedio del difficile processo di elaborazione della strage di Río Tercero: costituito da un misto di dolore non meno che di protesta e di risentimento, questo processo rappresenta una costante di gran parte dell'Argentina dell'epoca, un paese ancora sofferente per i postumi di una cri-

---

*de Argentina*, in «El País», 4 novembre 1995; [https://elpais.com/diario/1995/11/04/internacional/815439612\\_850215.html](https://elpais.com/diario/1995/11/04/internacional/815439612_850215.html).

<sup>6</sup> Cfr. MARIANA MENDOZA, *Cómo impactaron las explosiones de Río Tercero en sus habitantes*, in «Argentina investiga», 29 aprile 2013; [https://argentinainvestiga.edu.ar/noticia.php?titulo=como\\_impactaron\\_las\\_explosiones\\_de\\_rio\\_tercero\\_en\\_sus\\_habitantes&id=1850](https://argentinainvestiga.edu.ar/noticia.php?titulo=como_impactaron_las_explosiones_de_rio_tercero_en_sus_habitantes&id=1850)

<sup>7</sup> Comunicazione orale, 25 gennaio 2021.

<sup>8</sup> Si veda anche EDUARDO ANGUIA, *Cartoneros, recuperadores de desechos y causas perdidas*, Buenos Aires, Norma, 2003.

si economica di lunga durata.<sup>9</sup>

Almeno in sé, le azioni di raccogliere detriti e rifiuti di varia natura e successivamente di assemblarli in forme nuove trovano ampio riscontro nel mondo dell'arte. Nel 1568 l'attitudine di Lorenzo Lotti, comunemente soprannominato il Lorenzetto (1490-1541), a realizzare fregi partendo appunto da "rottami di cose antiche" è sottolineata con ammirazione da Giorgio Vasari nella seconda edizione de *Le vite*, come ha ricordato di recente Luca Siracusano.<sup>10</sup> Ma sono soprattutto gli autori del ventesimo secolo a fornire i riferimenti più immediati. L'impiego di materiali e di scarti, soprattutto in metallo, segna la poetica di un folto gruppo di artisti della contemporaneità, da César Baldaccini, noto comunemente come César (1921-1998; *fig. 4*), Jean Tinguely (1925-1991) e Arman (1928-2005) nell'ambito del Nouveau Réalisme, a Robert Rauschenberg (1925-2008) della Pop Art, fino a personalità come Louise Nevelson (1899-1988), Richard Stankiewicz (1922-1983), Anthony Caro (1924-2013), John Angus Chamberlain (1927-2011), Lee Bontecou (1931-), Allan Kaprow (1927-2006), Marco Polo "Mark" Di Suvero (1933-), Lucas Samaras (1936-) e HA Schult (1939-). Già nel 1961 il critico inglese Lawrence Alloway tentò di riassumere questa linea sotto l'etichetta di Junk Art: l'occasio-



<sup>9</sup> Per un riferimento rapido alle vicende economico-politiche del paese si vedano EDWARD EPSTEIN - DAVID PION-BERLIN, *The Crisis of 2001 and Argentine Democracy*, in Edward Epstein - David Pion-Berlin (a cura di), *Broken Promises? The Argentine Crisis and Argentine Democracy*, Lanham, MD, Lexington, 2006, pp. 3-26; NORBERTO GALASSO, *Historia de la Argentina*, II, Buenos Aires, Colihue, 2011; ANTONIUS C.G.M. ROBBEN, *Political Violence and Trauma in Argentina*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2011; LORIS ZANATTA, *Argentina: una storia agitata*, in *Atlante geopolitico*, 2012; [https://www.treccani.it/enciclopedia/argentina-una-storia-agitata\\_res-11bb1e00-fe80-11e1-b986-d5ce-3506d72e\\_%28Atlante-Geopolitico%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/argentina-una-storia-agitata_res-11bb1e00-fe80-11e1-b986-d5ce-3506d72e_%28Atlante-Geopolitico%29/)

<sup>10</sup> GIORGIO VASARI, *Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori*, Firenze, Giunti, 1568, *Vita di Lorenzetto e Boccaccino*. Per un moderno profilo dell'artista cfr. MONICA GRASSO, *Lorenzetto (Lorenzo di Ludovico, Lorenzo Lotti)*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 66, 2006; [https://www.treccani.it/enciclopedia/lorenzetto\\_\(Dizionario-Biografico\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/lorenzetto_(Dizionario-Biografico)).

ne giunse dalla mostra *The Art of Assemblage*, organizzata da William C. Seitz presso il Museum of Modern Art di New York e qualche mese più tardi riunita a Dallas e a San Francisco.<sup>11</sup> Ancor oggi un discreto numero di artisti lavora secondo percorsi più o meno analoghi. In questa sede sembra giusto citare gli italiani Domenico Antonio o “Mimmo” Laganà e Renato Mancini, l’indiano Srinivas Padakandl<sup>12</sup> oppure, su un livello di qualità e di coscienza più elevato, l’iraniano Bahram Ashofteh (1977-). In costoro è facile riconoscere la sensibilità verso due fenomeni diversi eppure collegati, il progressivo smantellamento dei grandi impianti industriali e l’attenzione verso le tematiche ambientali: per questo motivo si parla spesso di “riciclo creativo”. In Ashofteh le parti di scarto, unite e saldate, assumono a seconda dei casi le forme di animali, cavalli, farfalle, arieti, scorpioni e uccelli oppure fattezze astratte. Per quanto possa suonare ironico, il materiale di partenza, ovvero parti di automobili quasi sempre rinvenute presso sfasciacarrozze ha garantito all’artista iraniano una certa fama presso riviste che trattano esattamente di automobilismo.<sup>13</sup>

Nei primi anni duemila Alejandro Marmo dà in parallelo corso a un processo di semplificazione e di precisazione formale. Mantenendo ferma la materia di base, il metallo, l’artista si concentra adesso sulla lamiera, che profila e successivamente taglia. Queste *silhouettes*, alle volte di notevoli dimensioni, raffigurano non di rado personalità di rilievo del suo paese. Nel 2006 ha inizio il progetto dedicato a Eva Perón (1919-

---

<sup>11</sup> William C. Seitz (a cura di), *The Art of Assemblage*, catalogo della mostra (New York 1961), New York, Museum of Modern Art, 1961. Su questa linea si vedano anche DIANE WALDMAN, *Collage, assemblage, and the found object*, New York, Abrams, 1992; STEPHAN GEIGER, *The art of assemblage: the Museum of Modern Art*, 1961. Die neue Realität der Kunst in den frühen sechziger Jahren, München, Schreiber, 2008; Stéphanie Jamet-Chavigy – Françoise Revaillant (a cura di), *L’art de l’Assemblage: relectures*, atti del convegno (Parigi, 2008); RENNES, *Presses Universitaires de Rennes*, 2011; GILLIAN WHITELEY, *Junk: art and the politics of trash*, London et alii, Tauris, 2011.

<sup>12</sup> ELEONORA ANGELONI, *Le maestose sculture realizzate con rottami di automobili e rifiuti elettronici per sensibilizzare sul riciclo dei metalli*, in «Greenme», 26 maggio 2021; <https://www.greenme.it/vivere/sculture-rifiuti-metallo/>

<sup>13</sup> SILVIA BONAVENTURA, *I vecchi rottami diventano arte*, in «La Repubblica. Motori», 8 agosto 2017; cfr. [https://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2017/08/08/news/i\\_vecchi\\_rottami\\_diventano\\_arte-171228696/](https://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2017/08/08/news/i_vecchi_rottami_diventano_arte-171228696/)

1952). Attrice e successivamente politica e sindacalista, Eva Perón, per tutti Evita, grazie all'impegno profuso a favore dei diritti civili delle donne e dei ceti disagiati, in uno con il magnetismo della sua personalità, si era distinta come un'autentica icona, in grado di travalicare i confini dell'Argentina fino a entrare nella moderna cultura di massa.<sup>14</sup> "Nell'intera America latina – sottolinea la scrittrice e cineasta Fabienne Rouso-Lenoir – soltanto un'altra donna ha suscitato emozione, devozione e fede paragonabili a quelle della Vergine di Guadalupe. In molte case, l'immagine di Evita è appesa al muro vicino a quella della Vergine".<sup>15</sup> Marmo ha l'idea dei cosiddetti *Murales de Evita*, due *Ritratti di Eva Perón* (figg. 5 e 6) profilati in acciaio corten, ciascuno di trentuno metri per ventiquattro, e di installarli sulle facciate settentrionale e meridionale del palazzo dei Lavori Pubblici di Buenos Aires, attualmente il Ministero della Salute e dello Sviluppo Sociale. Marmo dedicò al progetto un'estrema cura, a cominciare dal luogo di realizzazione. L'edificio segna un luogo chiave nella vita e nella carriera dell'eroina: il 22 agosto



<sup>14</sup> Per un rapido giro d'orizzonte si vedano DOMENICO VECCHIONI, *Evita Perón. Il cuore dell'Argentina*, Villorba, Anordest, 2011; GIORGIO COLAVINCENZO, *Evita Perón. Dalla realtà al mito*, Lugano, Agorà & Co, 2013.

<sup>15</sup> FABIENNE ROUSSO-LENOIR, *América Latina*, Paris, Assouline, 2002, p. 198.

1951 esattamente qui, sull'Avenida 9 Julio, si era tenuta una grande manifestazione popolare, che aveva lo scopo di convincere Evita ad accettare la carica di vice-presidente del paese. “Ahora, Evita, ahora!”, così la risposta della folla, dinanzi ai ripetuti tentativi di prendere tempo della donna, peraltro già gravemente lesa dal tumore che di lì a poco l'avrebbe condannata. Altrettanta cura denota la scelta dell'iconografia: “Si tratta delle due immagini più forti di Evita – spiega lo stesso Marmo il 20 agosto 2010: una, che corrisponde a un momento del libro *La ragione della mia vita*, la vede sorridente, bella; la seconda è invece ripresa da una fotografia mentre teneva un discorso, quando era arrabbiata”.<sup>16</sup> “L'obiettivo di questa installazione artistica – precisa all'agenzia Reuters – consiste nel rendere testimonianza a una donna che lottò per l'eguaglianza sociale”.<sup>17</sup>



Procedendo lungo il tracciato dei *Murales de Evita*, Alejandro Marmo durante un soggiorno a Tokio nel 2008 inizia a lavorare su *L'abbraccio*. Fin dal principio egli lo interpreta come un multiplo, ovvero come un'opera d'arte da realizzarsi in più esemplari e in materiali differenti. Una delle prime versioni è installata nel dicembre 2018 all'interno del Terminal 3 dell'Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, dedicato ai voli internazionali (fig. 7). Da allora egli ne produce altri esemplari, vuoi a pastello su carta, vuoi di nuovo in lamiera d'acciaio – come quello adesso a Teramo (fig. 1). Un'impostazione del genere trova ampi riscontri già in età storica, come dimostrano, da sole, la stampa d'arte oppure la fusione in bronzo. L'invenzione e la rapida diffusione delle stampe, nella seconda metà del quindicesimo secolo, permise per la prima volta la circolazione di un congruo numero di immagini fondamentalmente uguali. La matrice, prima in legno e successivamente in metallo, fu in grado di genera-

<sup>16</sup> <https://archive.is/20121231011323/http://www.prensa.argentina.ar/2010/08/20/11064-el-estado-no-puede-ser-un-adorno-afirmo-cristina.php>

<sup>17</sup> Luis Andrés Henao, Gran imagen de Evita dominará vista de Buenos Aires, in “Reuters America Latina”, 26 luglio 2011; <https://web.archive.org/web/20160304062208/http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE76P11X20110726>

re parecchie decine o a centinaia di fogli, prima di usurarsi.<sup>18</sup> Nel loro insieme, i fogli contribuirono per la prima volta a delineare o a potenziare un tessuto visuale comune: ciascuno va comunque considerato un lavoro autentico dell'artista. La fusione in bronzo, già nota nel periodo classico e poi recuperata appieno nel quindicesimo secolo, andò acquisendo una fisionomia particolare negli anni trenta del diciannovesimo secolo, con l'affermazione in tutta Europa, ma soprattutto in Francia, di una nuova classe di stabilimenti, frutto della rivoluzione industriale. L'avvento del pantografo, inventato da Achille Collas nel 1836 e applicato da Ferdinand Barbedienne, soppiantò l'impostazione tradizionale, consentendo la facile trasposizione di scala e in definitiva la riproduzione seriale degli oggetti. Sia la fonderia Barbedienne, sia grandi autori come Auguste Rodin erano soliti produrre i propri lavori in quantità variabili, in accordo con la domanda del pubblico, senza che questo affliggesse in nessun modo il prezzo di vendita finale. La questione subì un'ulteriore e notevole accelerazione attraverso la Pop Art. Diversi artisti, incluso l'inventore stesso del Pop, Eduardo Paolozzi, nutrono l'ambizione di produrre sculture e altri oggetti in modo seriale e successivamente di distribuirli attraverso *network* di vendita, come le catene di supermercati. Paolozzi si servì in proposito della W.L. Sheperd, una fonderia situata a Londra, al fine di produrre sculture in base a un design preordinato.<sup>19</sup>

Marmo si rivela perfettamente avvertito di queste situazioni e realtà, peraltro del tutto usuali nel mondo dell'arte di ieri e di oggi. *L'abbraccio* sembra rinviare in particolare all'esperienza sui multipli maturata da Bruno Munari (1907-1998). "I multipli – spiega Munari – sono degli oggetti a due o più dimensioni progettati per essere prodotti in un numero limitato o illimitato di esemplari, allo scopo di comunicare, per via visiva, una informazione di carattere estetico ad un pubblico vasto e indifferenziato".<sup>20</sup> Nel 1961 Munari aveva esposto presso la Gal-

---

<sup>18</sup> PAT GILMOUR, *Understanding prints: A contemporary guide*, London, Waddington Galleries, 1979, in particolare p. 62.

<sup>19</sup> *Multiples: The First Decade*, catalogo della mostra (Philadelphia, 1971), Philadelphia, Museum of Modern Art, 1971; *New Multiple Art, catalogo della mostra* (London, 1971), London, Whitechapel, 1971.

<sup>20</sup> BRUNO MUNARI, *Codice Ovvio*, a cura di Paolo Fossati, ed. cons. Einaudi, Torino, 1994,

leria Danese di Milano la prima delle *Strutture continue*.<sup>21</sup> Proprio come in Munari, anche *L'Abbraccio* di Marmo nasce in funzione del pubblico. “Uno degli aspetti più importanti dei multipli è quello della partecipazione da parte del pubblico con, o attraverso, l’oggetto a funzione estetica. Il pubblico infatti, manipolando un multiplo si rende conto in modo diretto di un certo fenomeno che poi resterà nella sua memoria e gli farà vedere il mondo in cui vive in un altro modo”.<sup>22</sup>

*L'abbraccio* mostra una figura umana di età adulta che stringe al petto un neonato, o comunque una creatura più piccola e fragile. Intenzionalmente l’artista lascia in sospeso il rapporto madre-figlio, come pure il rinvio a qualsiasi filone iconografico tradizionale, di ambito cristiano. “Non devi pensare automaticamente – ammonisce lo stesso Marmo – che si tratti di una donna, di una figura femminile con un figlio, o ancora di una Madonna con Bambino”.<sup>23</sup> *L'abbraccio* va dunque inteso in termini più ampi, come l’invito a stringersi l’uno all’altro, in termini di amore, affetto e di reciproco riconoscimento.<sup>24</sup> Attraverso la forma di dare e ricevere amore, l’opera simboleggia l’unione fra due corpi e due anime, che in esteso può anche avvicinare o addirittura unire due popoli. La volontà di porre da canto il riferimento a un preciso e definito filone iconografico spalanca le porte alla polisemia. Il significato di base varia e si adatta in base alle circostanze, soprattutto ai luoghi dove l’opera è montata, assumendo di volta in volta significati diversi e interrelati. La versione di Teramo, come ha dichiarato l’artista, è da intendersi come il desiderio di un’intera comunità di tornare ad ab-

---

p. 97.

<sup>21</sup> *Le strutture continue di Munari*, in «Domus», 388, 1962. Cfr. PIERPAOLO ANTONELLO, *Le forme naturali di Bruno Munari*, in «Doppiozero», 1° maggio 2018; <https://www.doppiozero.com/materiali/le-forme-naturali-di-bruno-munari>. Per una recente rivisitazione dell’artista, corredata da bibliografia, cfr. Claudio Cerritelli (a cura di), *Artista totale. Bruno Munari. Total artist*, catalogo della mostra (Torino, 2017), Mantova, Maurizio Corraini, 2017.

<sup>22</sup> BRUNO MUNARI, op. cit., p. 97.

<sup>23</sup> PAOLO COEN, *intervista ad Alejandro Marmo*, giugno 2021.

<sup>24</sup> ANNA FINOCCHI, *L'abbraccio: un gesto che unisce*, Roma, Italia Nostra – Istituto della Enciclopedia Italiana, 2019.



bracciare e ad abbracciarsi, in un momento di parziale ritorno alla comunità dopo il Covid 19.

Alta poco meno di quattro metri, la versione de *L'abbraccio* installata a Teramo è stata realizzata nello studio dell'artista di Buenos Aires. L'opera consiste in una lamiera sagomata d'acciaio corten, sagomata in modo da lasciare intendere l'intervento diretto dell'uomo. In termini materici l'opera conserva in sé la radice della cosiddetta "poetica dello scarto", ovvero della capacità dell'artista di recuperare rifiuti per trasformarli in nuove opere. È esattamente la poetica messa in rilievo da papa Francesco, fra l'altro nel suo volume *La mia idea di arte* (fig. 8).<sup>25</sup>



Alejandro Marmo, sebbene privo di una formazione accademica propriamente detta, è depositario di una cultura figurativa di rimarchevole respiro, come del resto si è già avuto occasione di notare. La profilatura curvilinea, il delicato eppure potente bilanciamento delle masse che dominano *L'abbraccio* sembrano risentire di alcuni autori e

<sup>25</sup> PAPA FRANCESCO, *La mia idea di arte*, a cura di Tiziana Lupi, Milano – Città del Vaticano, Mondadori – Edizioni Musei Vaticani, 2015.

opere chiave del ventesimo secolo. In particolare essi rimandano alla serenità e alla compiutezza poetica che furono caratteristiche degli ultimi anni della carriera di Henri Matisse (1869-1954).<sup>26</sup> In questo delicato periodo il maestro francese trasfigurò gli aspetti reali fino a ottenere forme semplificate, appiattite ed eleganti, realizzate attraverso campiture omogenee. Marmo sembra avere studiato soprattutto le celebri *silhouette*. La storia di queste particolari forme è ormai nota. Nel 1941 Matisse subì un delicato intervento chirurgico all'addome, che lo costrinse ad abbandonare virtualmente la scultura e la pittura su grandi dimensioni in favore di tecniche più leggere, come il ritaglio, o *decoupage*, e il disegno, soprattutto per l'illustrazione di libri.<sup>27</sup> Egli si limitava a tagliare fogli di carta, che erano stati dipinti a guazzo dai suoi assistenti, in sagome di vari colori e dimensioni, per poi disporli e così formare composizioni forti e vivaci.<sup>28</sup> Da questo modo di procedere nacquero fra l'altro i nudi destinati a *La piscina* (fig. 9), concepita nell'estate del 1952 per rivestire le pareti della sala da pranzo all'Hôtel Régina di Nizza e dal 1977 al Museum of Modern Art di New York. Importante per Marmo sembra anche l'opera di Matisse nelle vesti di illustratore di libri, in particolare per *Pasiphaé*. A contatto con il linoleum, un materiale relativamente facile da usare, il maestro francese tagliò molti blocchi di ogni immagine per raggiungere il perfetto flusso di linee e rapporti



<sup>26</sup> Maria Cristina Poma (a cura di), *Henri Matisse. Matisse et l'Italie*, catalogo della mostra (Venezia 1987), Milano, Arnoldo Mondadori, 1987; JOHN ELDERFIELD, *Henri Matisse. A retrospective*, London, Thames and Hudson, 1992.

<sup>27</sup> JOHN ELDERFIELD, *The Cut-Outs of Henri Matisse*, New York: George Braziller, 1978.

<sup>28</sup> *Henri Matisse: The Cut-Outs*, catalogo della mostra (New York, 2014-2015), New York, Museum of Modern Art, 2014.

di forme. Particolarmente vicino a Marmo sembra *L'Abbraccio n. 4* (fig. 10), realizzato su linoleum nel 1943-1944 e frutto della collaborazione con lo scrittore Henri de Motherlant. Più avanti, nel 1951, Matisse delineò un abbraccio universale, essenziale e commovente. Le teste inclinate lasciano trapelare solo un lieve accenno di sorriso. In modo semplice, quasi minimale, Matisse rappresentò la maternità nella sua accezione più universale.

Come si è avuto modo di osservare, la carriera di Alejandro Marmo s'intreccia più volte con l'arte pubblica: egli si presta cioè volentieri a manifestare la propria creatività a diretto contatto con il territorio, allo scopo di caratterizzare e alle volte rivalutare un determinato ambiente, un determinato sito.<sup>29</sup> Un artista del genere deve tenere gioco-forza conto di un largo spettro di fattori. Progettare arte pubblica significa esporsi direttamente e senza appello alle più diverse sensibilità delle persone, dei fruitori. Questo discorso chiama in causa i parenti delle vittime o dei feriti di Río Tercero o gli abitanti di Buenos Aires al cospetto dei *Murales di Evita* (figg. 5 e 6), una figura in realtà non esente da profonde contraddizioni. In età storica l'arte pubblica ha sovente



<sup>29</sup> Per il concetto di arte pubblica si vedano PATRICIA C. PHILLIPS, *Temporality and Public Art*, in «Art Journal», 48, 1989, pp. 331-335; Arlene Raven (a cura di), *Art in the Public Interest*, Ann Arbor - London, University of Michigan, 1989; TOM FINKLEPEARL, *Dialogues in Public Art*, Cambridge, MIT Press, 2001; FLORIAN MATZNER, *Public Art*, Hatje Canz, 2001; LORENZA PERELLI, *Public art - Arte, interazione e progetto urbano*, Milano, Franco Angeli, 2006; Elisabetta Cristallini (a cura di), *L'arte fuori dal museo*, Roma, Gangemi, 2008; ROBERTA SMITH, *Public Art, Eyesore to Eye Candy*, in «Landscape Architecture Magazine», 98, 2008, pp. 128-127; CHER KRAUSE KNIGHT, *Public Art: theory, practice and populism*, Oxford, Blackwell, 2008; BORIS GROYS, *Going Public*, Berlin, Sternberg Press, 2010; MILI ROMANO, *Con la città che cambia. Percorsi e pratiche di Public Art*, Acireale, New L'INK, 2014; ALESSANDRA PIOSELLI, *L'arte nello spazio urbano: l'esperienza italiana dal 1968 a oggi*, Monza, Johan and Levi, 2015; Elisabeth Fiedler (a cura di), *Public Art: Kunst im «öffentlichen Raum Steiermark 2018-2019»*, Wien, Verlag für moderne Kunst, 2020.

celebrato eventi e personalità dei ceti superiori, consacrandone l'autorità e perciò prestandosi alla funzione di rotella nel complesso ingranaggio delle macchine del consenso. Come osserva Rosalind Krauss, negli anni sessanta-settanta del ventesimo secolo questo approccio venne posto in seria discussione, fino a entrare nella spirale di una crisi profonda, sulla spinta fra l'altro della richiesta di spazi pubblici da parte dei movimenti per i diritti civili e dell'alleanza tra arte e programmi di rigenerazione urbana.<sup>30</sup> Consapevole delle implicazioni e dei rischi nell'affrontare gli spazi pubblici, Alejandro Marmo affronta il tema dell'arte pubblica partendo in genere dal basso: egli tende cioè a trattare soggetti radicati profondamente nell'immaginario collettivo. Il discorso vale per i *Murales di Evita* come per il *Ritratto di Diego Maradona* (fig. 11) o, spostandosi nell'ambito del sacro, per il *Cristo Operaio* o per la *Vergine di Luhan* (fig. 8). Non solo. Anche nella posa, nell'iconografia l'artista preferisce radicarsi alla *imagerie* di larga diffusione, facendo ampio ricorso a fotografie pubblicate su giornali e su



rotocalchi, o su fermo-immagine di film o di trasmissioni televisive. Di primo acchito, questa poetica sembrerebbe schiudere la porta alle categorie del populismo o del nazional popolare. In una dimensione del genere, Alejandro Marmo sarebbe dunque un semplice illustratore, ovvero si limiterebbe a dare forma, a rendere palesi immagini largamente diffuse o sedimentate a livello conscio o inconscio presso il pubblico. In realtà, Marmo è protagonista di un'operazione poetica più sottile e complessa. Lungi da qualsiasi ingenuità, l'artista maneggia e domina una cospicua serie di esperienze, di modelli e di paradigmi che appartengono al moderno "sistema" dell'arte e della comunicazione, dalla base alla cima della piramide. Quelli di Alejandro Marmo sono dunque gli strumenti di un artista consapevole dei propri mezzi e del proprio intento poetico, che mette da canto i rituali dell'arte "alta" per rivolgersi direttamente e senza mediazioni al grande pubblico, anche a per-

<sup>30</sup> ROSALIND KRAUSS, *Sculpture in the Expanded Field*, in «October», 8, 1979, pp. 30-44.

sone estranee al mondo della cultura e dell'arte, con l'obiettivo di creare spazi e al limite un intero mondo dove chiunque possa riconoscersi.

### **Appendice documentaria - Dialogo di Alejandro Marmo con Paolo Coen<sup>31</sup>**

ALEJANDRO MARMO – Che abbiamo mantenuto, tutti, quello che [abbiamo imparato] quando siamo stati giovani. Un'idea artistica è forte individualmente, però è più forte se vi è un ritorno sociale. Una metafora, sviluppare un'idea e farla diventare sociale per me è l'estetica della vera arte, che il mio cuore dice.

Magari possiamo fare con tutti una settimana, fra due o tre mesi, dove possiamo parlare di come implementare un'idea, come implementare un progetto. Questo io [posso realizzarlo] con tanti anni che vengo lavorando in questa attività. Un'attività che è un lavoro, perché l'arte è un lavoro. Dopo possiamo parlare di magia, però sono cinque minuti è la magia. Dopo sono ventitré ore e cinquantacinque minuti di lavoro. Si capisce tutto?

PAOLO COEN – Perfettamente. Ricordate ragazzi: l'arte è cinque minuti di magia e ventitré ore e cinquantacinque minuti di lavoro. Cominciamo tutti quanti a sfruttare questa frase, perché sarà il *leit motiv* del nostro progetto. Noi siamo studiosi di comunicazione, caro Alejandro. Delle cose che tu dici, alcune possiamo anche non utilizzarle, cioè le scartiamo [risate di AM e dei ragazzi], altre invece le impieghiamo, eccome, anzi i ragazzi stanno già mettendosi in moto. Stanno già mettendo in moto le sinapsi. Ma non ti volevo interrompere.

AM – Certo, certo. In questo senso voglio dire che i cinque minuti sono di voi. Che è la magia. È il mondo immaginario di voi. Che è un tesoro. Dopo dobbiamo parlare di ventitré ore e cinquantacinque minuti su come fare un progetto con la società. E per questo bisogna fare un consenso, si dice in spagnolo, un rapporto con tanti spazi che devono decidere la nostra idea. Per esempio, uno può dire che L'abbraccio è un'opera di chi sta parlando adesso. Io dico che no, L'abbraccio è un'opera di Paolo [Coen] che ha fatto la gestione dell'opera con la Univer-

---

<sup>31</sup> Il dialogo si è svolto il 13 dicembre 2021 in teleconferenza, durante alla classe di Comunicazione Museale del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Teramo.

sità [di Teramo], è una opera di tutti voi, che hanno parlato de L'abbraccio, è un'opera di molto lavoro prima, dove io penso che la opera non è un'opera individuale, ma è un'opera collettiva, di tutti quelli che hanno fatto in modo, hanno reso possibile che L'abbraccio sia sul muro dell'Università. Di questo dobbiamo parlare: come noi nei nostri cinque minuti di magia, che è il nostro tesoro, come possiamo far innestare questi cinque minuti in tutti quelli che fanno questo lavoro. Di questo dobbiamo parlare. Questa è la opera complessa.

Nel video che vi ho mandato si vede una Madonna [La Vergine di Luhar] costruita con scarti, con materiali di scarto, realizzata da ragazzi che sono scarti, da persone che hanno problemi giudiziari, con problemi di droga molto cattivi, una realtà violenta nell'America Latina. Questi ragazzi hanno costruito la Madonna con materiali di scarto e dopo hanno viaggiato insieme a me, nei Musei Vaticani, hanno conosciuto questa realtà e sono tornati nella loro periferia con questa magia. E allora io penso: qual è l'opera? Torno al concetto. Qual è l'opera, la Madonna? Può essere. Ma io credo che la magia vera, la vera opera sia la trasformazione sociale che ha prodotto un materiale che stava gettato, arrugginito, con un valore finanziario pari a zero.

Debbo dire che io apprezzo questo concetto negli anni. Prima pensavo che l'artista fosse una sorta di rockstar. Dopo mi sono conto che l'emozione vera è nella trasformazione sociale, che è la metafora di sviluppare un'idea di cinque minuti di magia, significa far diventare una vita con luce. Dimmi se si capisce.

PC - Si capisce perfettamente, caro Alejandro. Guarda Alejandro, non so cosa tu faccia durante il tempo libero, non so neppure se tu ne abbia tanto. Anche per via dei tuoi figli: uno non ha tanto tempo libero. Non amo molto, non amo moltissimo le serie televisive, ma questa pandemia ce ne ha fatto vedere di più. Io sono rimasto attratto da una figura professionale che è tipica del mondo dei film, della televisione. Si chiama sviluppatore [*developer*], una persona che sviluppa. Io già la conoscevo nel mondo dell'arte, soprattutto nel mondo delle esposizioni, delle mostre d'arte. Che cosa è uno sviluppatore? Io lo faccio spesso. È una persona che sviluppa l'idea, quei cinque minuti di magia di cui parlavi prima, applicato nel mondo delle mostre, che è un concetto intellettuale dello storico dell'arte, del critico d'arte. Allora pensa: io voglio fare una mostra sul concetto di Dio in Alejandro Marmo, potrebbe

essere davvero un'idea forte, dato il tempo, la creatività che hai dedicato a questo tema. Bene: questi sono i cinque minuti di magia. Però poi questa idea, questi cinque minuti di magia, che sono il momento della creatività di un critico, di uno storico dell'arte, finiscono, o meglio vanno sviluppati. Iniziano allora le ventitré ore e cinquantacinque minuti. In cosa consistono: consistono nello sviluppare l'idea di partenza, per farla diventare realtà. Ecco, questa è una cosa che vorrei trasmettere ai ragazzi e credo che vada d'accordo con quanto tu accennavi prima.

Il tuo concetto, quando applicato nel mio campo, è un misto tra conoscenza di cosa si stia parlando. Tu non puoi sviluppare nulla se non sai di cosa parli. Il contenuto delle cose è importante. E questo è un mestiere che è di pertinenza della didattica, della scuola e della università. E poi c'è tanto mestiere. Quando dici "l'opera è tua, Paolo", io ti ringrazio, ma in realtà non è così. Io mi sono limitato a sviluppare la tua idea, la tua opera. Io ho semplicemente fatto in modo che arrivasse a Teramo. E dietro vi è tanto lavoro. Per esempio diplomazia: tu sai tutta la questione della Repubblica di Argentina. È stata sempre molto disponibile, ma comunque i rapporti vanno curati. E qui a Teramo guidare, o meglio consigliare, consigliarsi con l'ufficio tecnico. Modificare l'Università, il muro dell'Università, per poter accogliere la tua opera. Ecco, tutto questo complesso ha portato alla realizzazione di questa bella impresa, almeno per la parte tecnica. Invece per la parte creativa è tutto merito del tuo cuore, della tua testa, non me ne voglio in nessun modo appropriare.

Quanto al tuo venire qui a Teramo io ti dico "Sì, sì, sì". [...] Basta solo discutere i modi e i tempi. Io sono un uomo delle istituzioni. Mi muovo con calma, forse lentamente. Ma poi arrivo. Non corro, cammino, ma arrivo [risate dei ragazzi e di AM].

Quel che propongo a te, ad Alejandro Marmo, è una residenza d'artista. Vieni qui a Teramo una settimana. Stai con noi, stai con i ragazzi. I ragazzi starebbero accanto a te. Lavora insieme a loro.

AM – Va bene.

PC – Naturalmente ci sarei anche io. Ti farei vedere cosa c'è da vedere qui a Teramo, intorno a Teramo, nella provincia. Pensa per esempio a quel che si potrebbe fare nell'arte dell'arazzo. Qui vicino vi è un'arazzeria, un laboratorio dell'arazzo molto importante [a Penne]. Si potrebbe pensare di continuare questo progetto artistico. Quando mi dirai

quando vieni potremo vedere questo laboratorio. Magari quei cinque minuti di magia possono scattare allora.

AM – Magari!



**Non solo *panem et circenses*.**  
**Assistenza e solidarietà in Roma antica**  
Paolo Carafa

**1. Premessa**

La Carità, nell’accezione cristiana, non è un concetto romano. Tuttavia, le prime attestazioni dell’uso del termine *caritas* con il significato di *amor, dilectus, affectio, pietas* risalgono già all’età tardo repubblicana ed è questa la parola latina che verrà utilizzata per tradurre il greco *ἀγάπη* (amore).<sup>1</sup> Inoltre, nella realtà dei fatti, esistevano forme di assistenza rivolte a individui o a gruppi di persone organizzate, gestite e attuate da parte di privati cittadini o da magistrati. Nel caso dei magistrati, queste incombenze potevano essere parte integrante del loro incarico ordinario oppure iniziative specifiche intraprese in occasioni determinate. Conosciamo anche, in ambito privato, azioni ispirate dalla necessità di difendere interessi o possibili privilegi posseduti o reclamati da specifiche categorie di persone, che possono essere comprese in un più generico ambito di solidarietà tra pari.<sup>2</sup> Molte di tali attività si svolgevano in luoghi e monumenti o si riflettevano su oggetti che costituiscono per noi, oggi, documenti importanti per analizzare e definire questa particolare manifestazione della cultura e della vita dei Romani.

Dunque, in questo contributo non considereremo tutti i possibili ambiti in cui si declinavano gli interventi pubblici e privati di genere “assistenziale”,<sup>3</sup> né i complessi e ampi problemi relativi al tema dell’assistenza alle categorie sociali “marginali” e alla povertà nel mondo

---

<sup>1</sup> TLL s.v. *caritas*.

<sup>2</sup> Si pensi, ad esempio, alle associazioni (*collegia*) professionali o con lo scopo di assicurare una degna sepoltura e un culto appropriato dopo la morte a singoli individui (*collegia funeraticia*).

<sup>3</sup> Si pensi, ad esempio, ai restauri e alle ricostruzioni promossi e sostenuti a proprie spese dagli imperatori a seguito di calamità naturali, quali l’impegno di Nerone e Poppea dopo il sisma del 62 d.C. nell’area del Golfo di Napoli (De Caro 1998).

romano<sup>4</sup> e nemmeno gli aspetti economici delle attività evergetiche.<sup>5</sup> Ci limiteremo, invece, ad esaminare alcuni dei termini che definivano modi e forme dell'assistenza e della solidarietà in Roma antica per poi rivolgerci al paesaggio della città, che abbiamo tentato di ricomporre e raccontare nel suo divenire,<sup>6</sup> o ad altri contesti archeologici connessi ad azioni di tipo "assistenziale".

## 2. *Liberalitas, congiarium, donativum, munus*

La propensione alla generosità materiale, espressa con elargizioni gratuite di beni o servizi di diverso genere, in latino si definiva *liberalitas* e poteva essere un tratto fondamentale tanto dell'azione privata quanto degli incarichi ufficiali di magistrati e della relazione degli imperatori con il popolo. Tuttavia, nel I secolo a.C., Cicerone raccomandava di guardarsi dagli eccessi nel praticare questa attitudine.<sup>7</sup> Nell'ambito della *liberalitas*, egli distingueva due atteggiamenti. Il primo, di tipo negativo, caratterizzava la persona coinvolta come *prodigus*. La sua azione era destinata a lasciare solo un breve ricordo o a non lasciarne affatto<sup>8</sup> e consisteva in spese destinate a banchetti (*epula*), distribuzioni di carni (*viscerationes*), spettacoli di gladiatori (*munera gladiatorum*), allestimento di rappresentazioni sceniche e combattimenti di fiere (*ludorum venationumque apparatus*). In questo modo la *liberalitas* si trasformava in *largitio*. Diversamente, la vera *liberalitas* consisteva, sempre secondo Cicerone, nell'impegnare le proprie sostanze per riscattare persone

---

<sup>4</sup> Vedi a puro titolo di esempio Shaw 2020; Meyers 2019a; Domínguez-Arranz 2018, Laurendi 2018, Scolari 2018; Van der Horst 2016; Roberto-Tuci 2013. Tra gli interventi destinati al sostegno dell'infanzia in condizioni di povertà rientra il caso assai noto degli *alimenta Italiae* istituiti da Traiano (Lo Cascio 2000; Laurendi 2018; Ruggiero 2018).

<sup>5</sup> Ad esempio, e per limitarsi a pochissimi contributi molto recenti Meyers 2019b per l'*Hispania Tarraconensis*, Zuiderhoek 2019 e Kokkinia 2018 per le provincie orientali o Oetjen 2020 per l'ambito greco.

<sup>6</sup> Atlante 2012. Atlas 2017.

<sup>7</sup> I brani fondamentali sono *De Officiis* 1 42-61, 2 52-86; *Laelius* 9 31. Per i temi trattati dall'oratore in questi brani vedi Mancini 2011; Dyck 1996; Powell 1990.

<sup>8</sup> «*quarum memoriam aut brevem aut nullam omnino sint relicturi*» Cic. *De Officiis* 1 55.

rapite (*redimere captos a praedonibus*), saldare i debiti degli amici (*aes alienum amicorum suscipere*), aiutarli a contrarre un buon matrimonio per le figlie (*in filiarum collocacione adiuvare*) oppure ad acquisire o accrescere il loro patrimonio (*opitulari in re vel quaerenda vel augenda*).<sup>9</sup> Chi avrebbe fatto tutto questo sarebbe stato considerato *liberalis*.

Quale che fosse l'opinione di Cicerone, derivata dalla matrice filosofica dello stoicismo, erano considerate declinazioni della *liberalitas* dei magistrati prima e degli imperatori poi proprio le azioni che secondo l'oratore di Arpino erano invece destinate a procurare fama effimera: la distribuzione di monete alla plebe di Roma (*congiarium*), la distribuzione di monete ai soldati (*donativum*) e l'organizzazione di giochi e spettacoli (*munus*). Nella prospettiva dello sviluppo della costituzione romana, a ciascuna di queste azioni corrisponde una storia specifica, inizialmente articolata in varie competenze di magistrati diversi. Successivamente, quando l'imperatore diviene l'unica persona a poter ostentare la propria *liberalitas*, o l'unico che può delegare ad altri (membri della sua famiglia, magistrati o privati cittadini) tale privilegio, gli agenti di questo genere di interventi cambiano.

Ad esempio, in età repubblicana organizzazione e gestione degli spettacoli connessi a feste religiose pubbliche (*ludi*) erano riservate agli edili – curuli e plebei – e ai pretori.<sup>10</sup> Successivamente, dopo i numerosi interventi personali dei cosiddetti *imperatores* di età tardo repubblicana (in particolare Pompeo e Cesare) e di August,<sup>11</sup> Tiberio attribuì queste competenze ad un ufficio creato appositamente, l'*officium a voluptatis*, affidato ad un *praepositus a voluptatis* di rango equestre. Infine, in età severiana, questo *officium* venne abolito e le sue competenze furono

---

<sup>9</sup> Cic. *De Officiis* 1 56.

<sup>10</sup> Le competenze sui *ludi* di Roma (*cura ludorum*) erano così ripartite: *Liberalia* (17 marzo), *ludi Megalenses* (4-10 aprile), *ludi Cereales* (12-19 aprile), *ludi Florales* (28 aprile-3 maggio) e *ludi Romani* (4-19 settembre) spettavano agli edili curuli; *ludi Plebei* (4-17 novembre) spettavano agli edili plebei; i *ludi Apollinares* (6-13 luglio) spettavano ai pretori).

<sup>11</sup> Il fenomeno che vede personaggi investiti di cariche pubbliche offrire servizi di beneficio collettivo con fondi privati è stato definito «mecenatismo di Stato». A Roma, quest'uso si interrompe nel corso della prima età imperiale quando gli imperatori sosterranno la propria *liberalitas* con fondi pubblici (Veyne 1976, in particolare pp. 469-490, 621-632, 685-689).

trasferite al *praefectus urbi*.<sup>12</sup>

In questo contesto culturale e in questo quadro di evoluzione delle strutture politiche, le attività di assistenza e solidarietà si sono intrecciate con la storia dei monumenti e dei paesaggi di Roma. Prima di addentrarci in questi luoghi, ritorniamo sul termine *caritas*, per un suo particolare valore semantico non direttamente connesso alla *liberalitas* ma ad una delle cause principali dalle quali scaturivano azioni assistenziali.

### 3. *Caritas annonae*

Oltre ai significati ricordati al paragrafo 1, *caritas* indicava un prezzo eccessivo, o comunque alto, per qualsiasi genere di merce. La situazione diveniva particolarmente grave quando - a causa di carestie, conflitti o attacchi di pirati alle rotte commerciali - il costo del grano e del pane (*caritas frumenti* o *rei frumentariae*, *caritas annonae* o *annonaria*) subiva un forte rialzo. In questi casi, potevano essere messi in atto interventi mirati a calmierare il prezzo e a consentire ai cittadini di acquistare la quantità di cereali/pane necessaria al proprio sostentamento. Una recente e inaspettata scoperta effettuata a Pompei ci descrive uno di questi interventi, realizzato a carico esclusivo di un privato cittadino.<sup>13</sup>

Nella necropoli posta all'esterno della porta aperta verso Stabia e la Penisola Sorrentina, è stata riportata alla luce la parte inferiore di un mausoleo del tipo a dado quadrangolare con parte superiore mistilinea, databile alla prima età imperiale. L'iscrizione dedicatoria del sepolcro si è conservata quasi integralmente. Il nome del defunto era nella parte perduta del testo ma, per una serie di condivisibili considerazioni sviluppate dal primo editore e commentatore del monumento e dell'iscrizione, è possibile che si trattasse di *Cnaeus Alleius Nigidius Maius*, membro di una famiglia di origini sannitiche e «impresario» di giochi gladiatorii che ricoprì una serie di magistrature nel centro vesuviano durante i regni di diversi imperatori, da Tiberio a Vespasiano.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Jiménez Sánchez 2006.

<sup>13</sup> Per altri casi di munificenza noti da attestazioni private in Italia centro-meridionale vedi noti Engfer 2017.

<sup>14</sup> OSANNA 2018a e 2019b, BODE ET AL. 2019, MAIURO 2019, LO CASCIO-MAIURO 2021.

Tra le azioni meritevoli di essere ricordate nell'iscrizione incisa sulla fronte del sepolcro, vi è la *liberalitas* dimostrata in occasione di una *caritas annonae* (crescita del prezzo del grano) avvenuta possibilmente nel corso del regno di Caligola.<sup>15</sup> In primo luogo, il benefattore mantiene 416 gladiatori a spese proprie e per quattro anni.<sup>16</sup> Tale provvedimento, apparentemente bizzarro, portava un aiuto rilevante alle finanze pubbliche poiché, grazie all'intervento del nostro personaggio, la città non doveva farsi carico di nutrire anche non cittadini, quali i gladiatori in questione, consentendo allo stesso tempo ai cittadini stessi di godere di spettacoli molto apprezzati, soprattutto in tempi difficili. Inoltre, egli comprò grano al prezzo di mercato (5 *denarii* al moggio = (3,9g x 5) 19,5 grammi di argento per 8 e 3/4 litri di cereale) e lo fece vendere a Pompei a prezzo ribassato (6 sesterzi al moggio = (25/28g x 6) 150/168 grammi di ottone per 8 e 3/4 litri di cereale), pari a poco più di un quarto del valore allora corrente per il cereale acquistato (1 denario equivaleva a 4 sesterzi). Allo stesso prezzo calmierato, fece anche distribuire al *populus* pane cotto, ma non sappiamo in quale quantità (1 libbra= grammi?).<sup>17</sup>

Cibo e denaro erano gli strumenti principali dell'assistenza e, diversamente da quanto avvenne a Pompei poco prima della metà del I secolo d.C., erano in genere elargiti separatamente.

#### 4. *Congiararia e frumentationes*

Nel suo testamento, Augusto scrive:<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> MAIURO 2019, pp. 477-479, LO CASCIO-MAIURO 2021, p. 322.

<sup>16</sup> Linee 1-3: *munus gladiat(orum) / adeo magnum et splendidum dedit ut cui uis ab Urbe lautissimae coloniae conferendum esset ut pote cum CCCXVI gladiatores in ludo habuer(it) et cum / munus eius in caritate annonae incidisset propter quod quadriennio eos pauit potior ei cura ciuium suorum fuit quam rei familiaris.*

<sup>17</sup> Linee 3-4: *nam cum esset denaris quinis modius tritici coemit / et ternis uictoriatis populo praestitit et ut ad omnes haec liberalitas eius perueniret uiritim populo ad ternos uictoriatos per amicos suos panis cocti pondus diuisiti.* LO CASCIO-MAIURO 2021, pp. 322-323.

<sup>18</sup> *Res gestae divi Augusti* 15. 1 *Plebei Romanae uirum HS trecenos numeravi ex testamento patris mei. et nomine meo HS quadringenos ex bellorum manibiis consul quintum dedi, iterum autem in consulatu decimo ex [p]atrimonio meo HS quadringenos congiari uiritim pernumer[a]vi, et consul undecimum duodecim frumentationes frumento pr[i]vatim coemp-*

Alla plebe di Roma pagai in contanti a testa trecento sesterzi in conformità alle disposizioni testamentarie di mio padre, e a mio nome diedi quattrocento sesterzi a ciascun provenienti dalla vendita del bottino delle guerre, quando ero console per la quinta volta; nuovamente poi, durante il mio decimo consolato, con i miei beni pagai quattrocento sesterzi di congiario (*congiarium*) a testa, e console per l'undicesima volta calcolai e assegnai dodici distribuzioni di grano (*frumentationes*), avendo acquistato a mie spese il grano in grande quantità e, quando rivestivo la potestà tribunizia per la dodicesima volta, diedi per la terza volta quattrocento nummi a testa. Questi miei congiari (*congiaria*) non pervennero mai a meno di duecentocinquantomila uomini. Quando rivestivo la potestà tribunizia per la diciottesima volta ed ero console per la dodicesima volta diedi sessanta denari a testa a trecentoventimila appartenenti alla plebe urbana. E ai coloni che erano stati miei soldati, quando ero console per la quinta volta, distribuii a testa mille nummi dalla vendita del bottino di guerra; nelle colonie ricevettero questo congiario (*congiarium*) del trionfo circa centoventimila uomini. Console per la tredicesima volta diedi sessanta denari alla plebe che allora riceveva frumento pubblico; furono poco più di duecentomila uomini.<sup>19</sup>

La *liberalitas* del primo imperatore si articola in due azioni ripetute più volte nel corso degli anni: *congiaria* e *frumentationes*. Il *Congiarium* era una misura di capacità dei liquidi che presto, per metonimia, assunse anche il significato di distribuzione gratuita al popolo di alimenti – sale, vino, olio o cereali – dati in una certa quantità prima e di denaro poi. La *frumentatio*, invece, era una distribuzione gratuita di solo *frumentum*, cioè di cereali quali frumento o grano. Si trattava di un uso molto antico. Vino e sale sarebbero stati donati ai Romani da Romolo e da Anco Marcio.<sup>20</sup> Successivamente, *congii olei* (cioè una data misura di olio) vennero concessi alla plebe nel 213 a.C., in occasione della celebrazione dei solenni *Ludi Romani* che si tenevano inizialmente (dal V

---

*to emensus sum, et tribunicia potestate duodecimum quadringenos nummos tertium viritim dedi. Quae mea congiaria p[er]venerunt ad [homi]num millia nunquam minus quinquaginta et ducenta. 2. Tribuniciae potestatis duodevicesimum consul XII, trecentis et viginti millibus plebis urbanae sexagenos denarios viritim dedi. 3. Et colon[i]s militum meorum consul quintum ex manibiis viritim millia nummum singula dedi; acceperunt id triumphale congiarium in colonis hominum circiter centum et viginti millia. 4. Consul tertium dec[im]um sexagenos denarios plebei, quae tum frumentum publicum accieba[t], dedi; ea millia hominum paullo plura quam ducenta fuerunt (edizione e commento Scheid 2007 e Cooley 2009).*

<sup>19</sup> Traduzione di De Biasi-Ferrero 2003.

<sup>20</sup> Livio 1 42; Plinio, *Naturalis Historia* 31, 89.

secolo a.C.) dal 15 al 17 marzo e. più tardi (tra il II e il I secolo a.C.). dal 4 al 19 settembre nel Circo Massimo.<sup>21</sup>

Per quanto riguarda il grano, invece, è nota fin dal V secolo a.C. l'adozione di misure tese a calmierare il prezzo del cereale e del pane, acquistando a prezzi di mercato e rivendendo a costo inferiore in città, come abbiamo visto nel caso di Pompei considerato al paragrafo precedente.<sup>22</sup> Nel 123 a.C., una legge (la *lex Sempronia Frumentaria*) stabilì che il *frumentum* dovesse essere venduto alla metà del costo reale.<sup>23</sup> Da questo momento si susseguirono una serie di provvedimenti legislativi che riducevano progressivamente il prezzo alla vendita, tranne una breve parentesi rappresentata dalla dittatura di Silla (82-78 a.C.) durante la quale le *frumentationes* furono abolite, stabilendo di volta in volta il numero degli aventi diritto al cereale a prezzo ribassato. Infine, a partire almeno dalla prima metà del I secolo a.C. vennero istituite regolari *frumentationes* del tutto gratuite.<sup>24</sup>

I due termini (*congiarium* e *frumentatio*), però, non devono essere confusi. Essi indicavano prassi simili ma diverse in molti particolari e, soprattutto, indirizzate a beneficiari diversi.

La distribuzione dei *congiaria* era indirizzata a tutto il popolo di Roma e avveniva in occasioni particolari. In età imperiale, ad esempio, esse potevano coincidere con l'*adoptio* di un giovane *princeps* da parte dell'imperatore in carica, con la pubblicazione del testamento di un im-

---

<sup>21</sup> LIVIO 25 2, 8. Per i *Ludi Romani* detti anche *Magni* vedi Quinn-Schoffield 1967; *ThesCra* s.v.

<sup>22</sup> Virlouvét 1995, pp. 42-51.

<sup>23</sup> Seconda la legge ad ogni beneficiario spettavano 5 moggi di grano (43,65 litri) ogni mese al prezzo di 6 assi e  $\frac{1}{3}$  per moggio. 1 asse equivaleva a 1 libra (327 gr.) di bronzo.

<sup>24</sup> Dopo la *lex Sempronia* del 123 a.C. si succedettero: di data ignota - *lex Octavia frumentaria*; 100 a.C. - *lex Apuleia frumentaria*; 91 a.C. - *lex Livia frumentaria*; 78/77 a.C. - *lex Aemilia frumentaria*; 73 a.C. - *lex Terentia Cassia* (40.000 -80.000 aventi diritto alla distribuzione); 63 a.C. - Senatoconsulto di M. Porcio Catone; 58 a.C. - *lex Clodia frumentaria* (260.000-320.000 aventi diritto alla distribuzione di *frumentum* gratuito); 45 a.C. - *lex Iulia Municipalis* (150.000 aventi diritto alla distribuzione di *frumentum* gratuito); 2 a.C. - *Recensus* - ovvero la revisione delle liste degli aventi diritto al *frumentum* pubblico - di Augusto (200.000 aventi diritto alla distribuzione di *frumentum* gratuito). SPINOLA 1990, p. 8; VIRLOUVET 1995, pp. 117-138.

peratore deceduto (il che equivaleva all'investitura del suo successore), con il *tirocinium* (ovvero la presentazione di un giovane nel Foro – *deductio in Foro* – che segnava il suo passaggio all'età adulta e lo rendeva membro di pieno diritto della *gens* cui apparteneva), con un suo trionfo o ritorno in città, infine con l'assunzione di un consolato o con l'anniversario di un lungo regno (decimo o ventesimo anno).<sup>25</sup>

Il *frumentum*, invece, era concesso dietro esplicita *professio* alla sola *plebs frumentaria* ovvero a cittadini romani di pieno diritto, residenti in Roma, adulti (di età superiore ai 10/14 anni), non appartenenti all'ordine senatorio o equestre.<sup>26</sup> Solo successivamente, a partire dal II secolo d.C., furono ammessi occasionalmente a questo privilegio bambini, bambine e donne.<sup>27</sup> Inoltre, la distribuzione avveniva regolarmente durante l'anno (Augusto cercherà di fissare tre distribuzioni l'anno con un quantitativo di grano sufficiente a coprire il fabbisogno di un intero quadrimestre).<sup>28</sup>

A questi usi corrispondevano anche luoghi e paesaggi diversi.

### 5. I luoghi dei *congiaria*.

Se escludiamo le distribuzioni più antiche attribuite dalla tradizione all'età regia, per gli altri casi attestati disponiamo di indicazioni precise sui luoghi dove esse si svolgevano. Per alcune di esse è anche possibile suggerire una puntuale localizzazione topografica nel paesaggio della città se non una ricomposizione del contesto architettonico che ne faceva da sfondo. Sappiamo che il *congiarium* del 213 a.C., quando venne donato alla plebe di Roma un certo quantitativo di olio,<sup>29</sup> si svolse *in vicos singulos*, cioè in ciascuno dei quartieri della città istituiti, secondo la tradizione antica, dal re Servio Tullio nel VI secolo a.C.<sup>30</sup> In questi

---

<sup>25</sup> TORELLI 2004, pp. 84-86.

<sup>26</sup> TORELLI 2004, pp. 78-82.

<sup>27</sup> SPINOLA 1990, pp. 9-10.

<sup>28</sup> Svetonio, *Divo Augusto* 40, 2. Su tutti questi aspetti vedi con ampia bibliografia Torelli 2004, p. 78.

<sup>29</sup> Livio 25 2, 8. Vedi paragrafo precedente.

<sup>30</sup> Per i *vici*, la loro istituzione, la loro storia e il loro rapporto con *congiaria* e *frumen-*



quartieri esistevano delle *mensae oleariae* (tra il IV e il V secolo d.C. se ne contavano 2300). Si trattava di luoghi di vendita dell'olio, dove il liquido era dosato con misure "ufficiali" e che, è stato supposto, potevano essere utilizzate in caso di *congiaria* oleari.<sup>31</sup>

A parte questa indicazione, non sappiamo altro sulla localizzazione dei *congiaria*. Tuttavia, numerose raffigurazioni ufficiali di donativi - su monete o rilievi pubblici databili a partire dal regno di Nerone, - rappresentano l'imperatore in trono su un suggesto e circondato da edifici o altri elementi che ne suggeriscono la posizione in modo molto preciso.

- *L'atrium Minervae e il Chalcidicum.*

Una serie di monete coniate durante i regni di Nerone e degli imperatori successivi fino ad Adriano mostra un personaggio che, davanti all'imperatore seduto, tiene in mano la tavola con la quale - usando-la come un piccolo vassoio - si raccoglievano le monete da donare. Di fronte a lui, un personaggio in toga - da solo o accompagnato da un bimbo - tende la mano per ricevere la somma. Fa da sfondo alla scena la grande statua di una dea, identificabile con Minerva, e un portico dietro di essa. Edifici composti da un cortile porticato sono noti a Roma e si chiamavano *atria*. La presenza della statua della dea, fa pensare che la scena riprodotta sulle monete fosse immaginata nell'*atrium Minervae*, uno di questi *atria* dedicato appunto a questa divinità.<sup>32</sup> Purtroppo, assai poco sappiamo di questo edificio se non: che era stato restaurato da Augusto nel 29 a.C. nel quadro di un più ampio progetto di rinnovamento urbanistico del Foro Romano e di estensione del Foro Giulio, ideato dallo stesso Cesare prima di essere ucciso; che doveva trovarsi presso la nuova *Curia Iulia*. Esso sfugge ancora ad una precisa localizzazione ed è ancora variamente identificato: con un portico di fronte alla *Curia Iulia*, chiamato anche *Chalcidicum*; con un edificio sul fianco sinistro della *Curia* stessa, raffigurato in un disegno cinquecentesco di Antonio da Sangallo il Giovane; con il braccio del portico che circonda-

---

tationes vedi da ultimo Tarpin 2003, pp. 87-174.

<sup>31</sup> TORELLI 2004, p. 79.

<sup>32</sup> TORELLI 2004, in particolare p. 81.

va il Foro di Cesare posto lungo l'*Argiletum*.<sup>33</sup>

- Il Tempio di Apollo nel Circo Flaminio e il Foro Romano.

L'imperatore Traiano, forse per primo, celebrò i *congiaria* in luoghi diversi dal *Chalchidicum/atrium Minervae*.

I tipi monetali per sesterzi conati per i *congiaria* successivi alle guerre daciche - 103 d.C. primo trionfo e 107 secondo trionfo - sono simili ai tipi già commentati sulle monete neroniane, della dinastia flavia e di Nerva tranne un particolare. Al posto della statua di Minerva appare un grande tripode, simbolo del dio Apollo. Questa divinità era particolarmente legata all'imperatore di Roma fin da quando Augusto, nel 28 a.C., inaugurò il suo nuovo palazzo - un monumentale complesso ampio due ettari - riservando per sé una piccola parte e allestendo quasi tutto al resto come un santuario di Apollo.<sup>34</sup> Altri templi dedicati al dio in città si trovavano nel Foro Boario (*Apollo Caelispex* presso l'attuale Chiesa di S. Maria in Cosmedin, probabilmente di età tardo repubblicana)<sup>35</sup> e sul Quirinale (di localizzazione ignota).<sup>36</sup> Ma il santuario del dio più antico (*Apollinar*) era stato fondato fin dalla fine del VII secolo a.C. tra la pendice del Campidoglio e la riva del Tevere (nell'area dei *prata Flaminia*, nell'attuale zona della Sinagoga di Roma).<sup>37</sup> In quest'area sacra, già dalla metà del V secolo a.C. (449 a.C.), i consoli convocavano il Senato quando rivestivano ancora le loro funzioni militari (*imperium militiae*) e, per questa ragione, non potevano superare il limite sacro urbano del *pomerium*. Successivamente, nel 433 a.C. fu fatto voto di costruire un edificio sacro ad *Apollo Medicus* in occasione di una pestilenza e nel 431 a.C. l'area sacra fu trasformata in un tempio: l'*aedes Apollinis*, detta più tardi in *Circo* quando nel 221 a.C. nell'area venne stato allestito il *circus*

---

<sup>33</sup> LTUR I s.v. *Atrium Minervae* (F. Zevi); LTUR I s.v. *Chalchidicum* (F. Zevi); Torelli 2004, pp. 63-65; da ultimo Coarelli 2020, p. 277.

<sup>34</sup> CARANDINI-CARAFÀ 2021, pp. 000-000.

<sup>35</sup> LTUR I s.v. *Apollo Caelispex* (F. Coarelli).

<sup>36</sup> LTUR I s.v. *Apollo (et Clatra ?) templum* (G. De Spirito). Statue del dio (o forse una statua sola ricordata nelle nostre fonti con due epiteti diversi) erano nell'area tra la pendice settentrionale della Velia e l'Argileto: LTUR I s.v. *Apollo Sandalarius* (F. Coarelli) e LTUR I s.v. *Apollo Tortor* (F. Coarelli).

<sup>37</sup> LTUR I s.v. *Apollinar* (F. Coarelli).

*Flaminius*.. In età augustea il tempio venne ricostruito in forme nuove<sup>38</sup> ma rimase uno dei luoghi dove il Senato incontrava gli imperatori di ritorno dalle campagne belliche. Forse proprio in questo tempio il Senato accolse Traiano di ritorno dalla seconda guerra dacica per celebrare il trionfo del 107 d.C., in occasione del quale si svolse il *congiarium* raffigurato sulla moneta.<sup>39</sup>

Inoltre, due famosi rilievi monumentali, rinvenuti alla fine dell'800 nel Foro Romani e oggi conservati nella Curia, rappresentano, come una quinta scenografica, le facciate dei monumenti sui lati Est, Sud e Ovest della piazza. Sulla prima lastra, integra, si vede la sequenza compresa tra il Tempio del Divo Giulio e una parte della facciata della Basilica Giulia. Sulla seconda lastra invece, mutila ad un'estremità, si vede la prosecuzione della sequenza precedente, dalla facciata della Basilica Giulia al Tempio di Vespasiano. Considerando la parte mancante, l'immagine doveva concludersi con il Tempio della Concordia e probabilmente i *Rostra*. Poiché nel primo rilievo è raffigurato Traiano in trono presso il limite sinistro della lastra, è possibile che lo stesso imperatore fosse raffigurato nella stessa parte della seconda lastra, purtroppo mancante.<sup>40</sup> Le due lastre erano originariamente parte di un recinto rettangolare, di cui i due rilievi conservati costituivano i lati lunghi, e sulle loro sommità era infissa una cancellata in metallo. Ciò è rivelato dai fori di infissione ancora oggi visibili sul lato superiore delle sculture. È stato ragionevolmente suggerito di riconoscere in questo monumento la cosiddetta Aiola di Marsia, un'area consacrata posta nell'angolo del Foro presso la Curia che conteneva un sacro albero di fico (*ficus Ruminalis*) e una statua del sileno Marsia (*signum Marsiae*), «simboli della *libertas plebea* e della *continuitas imperii*».<sup>41</sup>

Nella lastra mutila, si vedono dei personaggi che bruciano tavolette/registri. Queste contenevano le liste dei cittadini che avevano contratto debiti con lo Stato ma che, con la distruzione dell'archivio, ne

---

<sup>38</sup> VISCOGLIOSI 1996.

<sup>39</sup> La suggestiva ipotesi è di M. Torelli (TORELLI 2004, p. 88).

<sup>40</sup> Per questi famosissimi reperti – i cosiddetti Plutei Traiane o *anaglyphi Traiani* – la bibliografia è assai ampia. Vedi da ultimo COARELLI 2020, pp. 169-195.

<sup>41</sup> TORELLI 1982, pp. 108-109.

venivano liberati (*reliqua vetera abolita*). Nell'altra scena, dove si è conservata la figura dell'imperatore, sono invece presenti dei personaggi vestiti in toga o con un abito più corto, indizio della condizione meno abbiente di coloro che lo indossavano. Nella mano di uno solo dei togati si è conservata una piccola borsa (*sportula*) dove si è supposto ragionevolmente supposto dovessero essere conservate le monete distribuite nel momento ricordato dal rilievo. Si tratta insomma di una scena di *congiarium*. Entrambe le azioni – abolizioni dei debiti e distribuzione di monete – si erano svolte nel Foro, probabilmente tra il 106 e il 107 d.C. Una, la distruzione dei registri, presso il lato della piazza dove si trovava l'erario pubblico conservato nel Tempio di Saturno. L'altra, il dono di monete, presso il lato opposto, dove si trovava il Tempio del Divo Giulio, voluto da Augusto nel 29 a.C. per venerare il suo padre adottivo e divenuto con il tempo luogo simbolo per eccellenza di celebrazione della famiglia imperiale.

L'inaugurazione del nuovo *Forum Traiani*, pochi anni dopo (112 d.C.), offrì alla *liberalitas* dei successivi imperatori una scenografia ancora più imponente.

- Il Foro di Traiano e la Basilica Ulpia.

Nel 118 d.C. il Senato di Roma offrì all'imperatore Adriano un trionfo per celebrare una vittoria contro i Parti ai confini orientali dell'Impero. Nei quindici anni precedenti il trionfo, erano stati contratti dai cittadini di tutto l'impero forti debiti con il fisco imperiale. In occasione del suo ritorno, Adriano decide però di rimmetterli e ordina di bruciare le cambiali (*syngrapha*) che registravano le somme dovute. Lo stesso imperatore non aveva abbandonato l'uso di distribuire *congiaria* nell'*atrium Minerave*, come dimostrano alcune coniazioni emesse durante il suo regno. Ma nel caso della remissione dei debiti, la scena si sposta nel Foro di Traiano, inaugurato solo sei anni prima. Come il suo predecessore aveva bruciato le liste dei debitori presso l'archivio dei documenti distrutti (*aerarium Saturni*), Adriano sceglie di celebrare l'annullamento dei debiti distruggendo documenti conservati nel complesso architettonico comunemente noto come Mercati di Traiano ma che, in realtà, costituiva un ampio archivio con annessi uffici dell'amministrazione imperiale. Dopo la cerimonia, sul luogo del rogo, venne eretto un monumento che ne preservasse la memoria. Di esso si conservano parte di

un rilievo (conservato a Chatsworth House nel Derbyshire in Inghilterra) raffigurante soldati che trasportano sulle spalle casse con le tavole dei debiti e un'iscrizione rinvenuta nel Foro stesso che recita:

Il Senato e il Popolo Romano / all'imperatore Cesare, figlio del Divo Traiano / Partico, nipote del Divo Nerva, / Traiano Adriano Augusto, pontefice / massimo, nell'anno della II tribunicia potestà e del II consolato, / che per primo tra tutti i principi e / solo, rimettendo novemila volte /centomila sesterzi di debito al fisco, / non solo i cittadini viventi ma / anche i loro erediha garantito con questa / generosità (in modo che fossero) senza preoccupazioni.

Lastra scolpita e iscrizione dovevano rivestire una base, dalle dimensioni ricostruibili di m. 3,57 x 2,01) destinata probabilmente a sostenere una statua colossale dell'imperatore stesso.<sup>42</sup>

Negli anni seguenti, anche i *congiaria* si spostarono in questo Foro o nella Basilica Ulpia, ad esso annessa, come testimoniato dalle fonti letterarie per il regno di Commodo (180-192 d.C.)<sup>43</sup> e da uno dei rilievi esposti sull'Arco di Costantino, ancora all'inizio del IV secolo d.C.<sup>44</sup>

## 6. I luoghi delle *frumentationes*.

A differenza di quanto abbiamo visto per i *congiaria*, la topografia delle *frumentationes* si definì, una volta per sempre, in epoca piuttosto antica.

Cicerone<sup>45</sup> descrive così un episodio verificatosi durante una distribuzione di frumento pubblico conseguente alla legge di Caio Gracco del 123 a.C. (vedi sopra paragrafo 4):

E certamente Caio Gracco (il tribuno della plebe ucciso nel 122 a.C.), dopo aver

---

<sup>42</sup> CARANDINI-PAPI 2019, pp. 34-35 e 166-169 (M.C. Capanna).

<sup>43</sup> SHA Commodo 2.1.

<sup>44</sup> COARELLI 2019, pp. 129-130.

<sup>45</sup> CICERONE, *Tusculanae disputatione* 3 20, 48: «*Et quidem C. Gracchus, cum largitiones maximas fecisset et effudisset aerarium verbis tamen defendebat aerarium. Quid verba audiam cum facta videam? L. Piso ille Frugi semper contra legem frumentariam dixerat. Is lege lata consularis ad frumentum accipiendum venerat. Animum advertit Gracchus in contione Pisonem stantem; quaerit audiente p. R., qui sibi constet, cum ea lege frumentum petat, quam dissuaserit. 'Nolim' inquit 'mea bona, Gracche, tibi viritim dividere libeat, sed, si facias, partem petam.'* parumne declaravit vir gravis et sapiens lege Sempronia patrimonium publicum dissuasi? lege orationes Gracchi, patronum aerarii esse dices»

effettuato amplissime distribuzioni e aver svuotato l'erario, tuttavia a parole difendeva l'erario. Perché ascoltare parole quando vedo fatti? Il famoso Lucio Pisone Frugi (console nel 133 a.C., anno dell'uccisione di Tiberio Gracco fratello di Caio, e autore di *Annales*) si era sempre espresso contro la legge frumentaria. Una volta approvata la legge, egli, di rango consolare, si era recato a ricevere il *frumentum*. Gracco vede Pisone in piedi tra la folla (*in contione*); chiede, mentre il popolo Romano ascolta, come potesse considerare coerente chiedere frumento in base ad una legge che aveva avversato. Rispose: "Gracco, non voglio che tu distribuisca i miei beni ai singoli cittadini ma, se lo fai, voglio la mia parte". Quell'uomo profondo e saggio non dichiarò abbastanza che il patrimonio pubblico si sperperava con la legge Sempronia? Leggi le orazioni di Gracco, diresti che è il patrono dell'erario.

A parte la polemica sul buon utilizzo delle risorse pubbliche, da non dissipare in politiche ritenute di carattere unicamente assistenziale, quel che qui interessa è dove si svolge il dialogo tra il tribuno della plebe Caio Gracco e l'ex console Lucio Pisone. Unico indizio al riguardo è l'espressione *in contione*. Può essere tradotta «tra la folla» ma anche, con maggiore aderenza al valore semantico del termine *contio*, «nell'assemblea». La convocazione per la *frumentatio* era dunque assimilabile alla convocazione di un'assemblea che non poteva però essere deliberativa (le assemblee con potere decisionale erano i *comitia*). Dato il carattere "popolare" della *frumentatio* stessa, è stato proposto di localizzare questa *contio* nell'area del Circo Flaminio, dove si svolgevano le celebrazioni dei *ludi Plebaei*,<sup>46</sup> una festa con spettacoli teatrali e attività sportive tenuta, almeno dalla fine del III secolo a.C.,<sup>47</sup> nel mese di novembre.

Ma anche un'altra area si candida come luogo delle *frumentationes* più antiche. Dal VI secolo a.C., le assemblee romane si tenevano nel settore centrale del Campo Marzio, compreso tra il tratto iniziale del percorso trionfale (attuale area di Largo di Torre Argentina e del Pantheon) e la via Flaminia (attuale Via del Corso). Qui, in un'area chiamata *Ovile* e poi *Saepta* (recinto), si riunivano i *comitia* delle *centuriae* e più tardi delle *tribus*. Si trattava di un'area stretta e allungata limitata verso la via Flaminia dalla *villa Publica*, un ampio complesso ignoto dal punto di vista archeologico e che dal 435 a.C. divenne la sede dei magistrati del

---

<sup>46</sup> VIRLOUVET 1995, pp. 124-130.

<sup>47</sup> LIVIO 25 2, 10.

censo (i *censores*) i quali vi realizzarono il primo censimento.<sup>48</sup> Poiché nella *villa Publica* erano conservate le liste dei cittadini romani e il diritto al *frumentum publicum* era strettamente connesso alla cittadinanza (vedi sopra paragrafo 4), è plausibile che le più antiche distribuzioni di *frumentum*, inclusa quella ricordata da Cicerone, si siano svolte proprio presso questo monumento.<sup>49</sup> Sul lato opposto rispetto alla *villa Publica*, era una serie di templi che, tra la fine del IV e la fine del II secolo a.C., vennero eretti lungo il percorso trionfale. Quattro di questi – *aedes Feroniae* (intorno al 300 a.C.), *aedes Iuturnae* (metà del III secolo a.C. circa), *aedes Larum Permarinum* (179 a. C. inizi del II secolo a.C.), *aedes Fortunae huiusce diei* (101 a.C.) – costituiscono la cosiddetta Area Sacra di Largo Argentina. Si configurava così un ampio spazio vuoto limitato dai *Saepta* con adiacente *villa Publica* verso Nord, dall'Area Sacra di Largo Argentina verso Ovest e dal Circo Flaminio con i suoi santuari verso Sud. In questo spazio, tra il III e il II secolo a.C., venne costruito un tempio probabilmente dedicato alle Ninfe. Se si accetta questa identificazione, qui si sarebbero conservate le liste degli aventi diritto al *frumentum publicum*, bruciate con il tempio nel 51 a.C. da Clodio per impedire la riduzione del numero degli ammessi alla distribuzione voluta da Pompeo.<sup>50</sup>

Il console del 110 a.C. – M. Minucio Rufo – celebrò un trionfo per la sua vittoria in Tracia nel 106 a.C. e iniziò i lavori per costruire in Campo Marzio una *porticus*, inaugurata nel 102 a.C. e che portava il suo nome: *porticus Minucia*. La *gens Minucia* si era distinta fin dal V secolo a.C. per la vendita di cereali a prezzi ribassati. È possibile che questo monumento, almeno dalla metà del I secolo a.C. fosse connesso alle *frumentationes* poiché lì si sarebbero forse svolte le operazioni di revisione delle liste della *plebs frumentaria* volute da Cesare. Il che ci porterebbe nell'area presso la *villa Publica*.

In età imperiale, ma non sappiamo esattamente quando, una seconda *porticus Minucia* venne costruita nel Campo Marzio, intorno al tempio che si è proposto di identificare con quello delle Ninfe, e probabil-

---

<sup>48</sup> COARELLI 1997, pp. 155-175.

<sup>49</sup> COARELLI 1997, pp. 302-303.

<sup>50</sup> ATLAS 2017, Tav. 214; LTUR I s.v. *Nymphae, aedes* (D. Manacorda); COARELLI 1997, pp. 262-268.

mente chiamata *frumentaria*. Lì avrebbero potuto recarsi le persone che ricevevano il *frumentum*. Ogni cittadino era convocato presso un'arcata specifica del porticato (*ostium*), riconoscibile grazie ad un numero. Da quel momento, la *porticus* del 102 a.C. venne chiamata *vetus*.

Da un punto di vista archeologico, i due monumenti presentano problemi diversi. Del più antico non conosciamo l'aspetto né esiste ancora una localizzazione condivisa. Secondo alcuni, la *porticus* del 102 a.C. dovrebbe essere identificata con un colonnato costruito in età tardo repubblicana intorno ai quattro templi dell'Area Sacra di Largo Argentina. Secondo altri, invece, dovrebbe essere riconosciuta nel porticato che circonda il tempio attribuito alle Ninfe.<sup>51</sup> Secondo una terza ipotesi, infine, i resti archeologici della *porticus Minucia vetus* potrebbero essere considerati i piloni di un portico che divide l'Area Sacra di Largo Argentina dallo spazio in cui si trova il Tempio forse delle Ninfe.

Seguendo quest'ultima ricostruzione,<sup>52</sup> che al momento ha il merito di essere l'unica ad essersi basata su un'analisi stratigrafica e architettonica sistematica e dettagliata dei resti considerati, la *porticus* sarebbe stata una galleria che copriva un tratto del percorso trionfale, lunga circa 120 metri, sorretta da pilastri in ordine tuscanico che formavano 23 arcate per lato. In queste arcate possiamo riconoscere gli ostia delle *frumentationes*.

Della seconda e più recente *porticus Minucia*, invece, conosciamo con esattezza la localizzazione e la planimetria, poiché parte di essa è raffigurata su alcuni frammenti della pianta marmorea di Roma fatta realizzare da Settimio Severo. Il monumento occupava tutta l'area compresa tra le attuali via delle Botteghe Oscure, via di Torre Argentina, via del Plebiscito e via del Gesù. Si trattava di una piazza rettangolare, circondata su ogni lato da una *porticus duplex* con fontane ai quattro angoli. Qui si aprivano i nuovi ostia, in numero assai maggiore rispetto all'edificio più antico (se ne possono contare fino a 110 immaginando che tutti lati del porticato venissero utilizzati per le *frumentationes*). Il Tempio attribuito alle Ninfe, forse con il suo prezioso archivio, era

---

<sup>51</sup> Storie, localizzazione e identificazione delle due *porticus* sono un tema assai complesso e ancora dibattuto: per la prima ipotesi vedi Coarelli 1997, pp. 296-345; per la seconda ipotesi vedi Zevi 1993, Zevi 1994, Zevi 1995.

<sup>52</sup> DE STEFANO 2018.



compreso all'interno del quadriportico, ma in modo tale che la sua posizione risultava leggermente eccentrica rispetto all'asse centrale del complesso.

## 7. Breve epilogo

In questi luoghi veniva aiutato, assistito e nutrito il popolo di Roma. Essi coincidevano con i luoghi più monumentali e centrali della città. Tuttavia, per far sì che *congiaria* e *frumentationes* fossero organizzati e realizzati, essi non erano sufficienti. Erano numerosi, nel paesaggio urbano, gli edifici e le strutture che assicuravano la produzione, l'afflusso e la distribuzione di ciò che si voleva il popolo ricevesse. Dalle rive del Tevere, dove si addensano le infrastrutture per lo scarico e la prima conservazione delle merci, fino ai singoli *vici*, dove la distribuzione poteva finalmente raggiungere la popolazione in maniera capillare, una rete di luoghi e percorsi sosteneva l'erario e l'annona. Con il passare del tempo, però, l'autorità politica venne concentrandosi nella figura di un solo sovrano e le manifestazioni di *liberalitas* assunsero un valore sempre più celebrativo e carico di significati legati solo all'imperatore, alla sua famiglia e a momenti particolarmente importanti dei diversi regni. I luoghi "dell'assistenza" spiccano in modo particolare nella trama urbana così come il protagonista della *liberalitas* non è più solo uno dei magistrati di Roma.

## Bibliografia

- Atlante 2012 A. Carandini-P. Carafa (a cura di), *Atlante di Roma Antica. Biografia e immagini della città*, Milano 2012.
- Atlas 2017 A. CARANDINI, P. CARAFA (eds.), *The Atlas of Ancient Rome: Biography and Portraits of the City*, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2017.
- J. BODE, A. BENDLIN, S. BERNARD, C. BRUUN, J. EDMONDSON, *Notes on the elogium of a benefactor at Pompeii*. JRA 32, 2019, 148-182.
- A. CARANDINI, P. CARAFA, *Il mostro e il principe*, Roma 2021.
- A. CARANDINI, E. PAPI, *Adriano. Roma e Atene*, Milano 2019.
- F. COARELLI, *Il Campo Marzio. Dalle origini alla fine della repubblica*, Roma 1997.

- F. COARELLI, *Statio. I luoghi dell'amministrazione nell'antica Roma*, Roma 2019.
- F. COARELLI, *Il Foro Romano. Da Augusto al Tardo Impero*, Roma 2020.
- L. DE BIASI, A. M. Ferrero (a cura di) *Cesare Augusto imperatore. Gli atti compiuti e i frammenti delle opere*, Torino 2003.
- S. DE CARO, *La lucerna d'oro di Pompei: un dono di Nerone a Venere Pompeiana*, in *I Culti della Campania antica, Atti del Convegno Internazionale di Studi in ricordo di N. Valenza Mele*, Napoli 15-17 maggio 1995, Roma, pp. 239-244.
- F. DE STEFANO, *Sulla forma delle porticus dell'area sacra di Largo Argentina. Analisi architettonica e problemi interpretativi*, BCom 119 (2018), pp. 7-28.
- A.R. DYCK, *A Commentary on Cicero, De Officiis*, Ann Arbor 1996.
- K. ENGFER, *Die private Munifizenz der römischen Oberschicht in Mittel- und Südditalien. Eine Untersuchung lateinischer Inschriften unter dem Aspekt der Fürsorge*, Wiesbaden 2017.
- M. OSANNA, *Games, banquets, handouts, and the population of Pompeii as deduced from a new tomb inscription*, JRA, 31 (2018), 311-322.
- M. OSANNA, *Una nuova tomba monumentale da Porta Stabia a Pompei*, in *RAL* s. 9, 29, 2018, pp. 275-309.
- W.K. QUINN-SCHOFFIELD, *LUDI, Romani Magnique uarie appellati*, Latomus. Revue d'études latines, 26.1967, pp. 96-103.
- M. TARPIN, *Vici et pagi dans l'Occident romain*. - (Collection de l'École française de Rome ; 299), Rome 2003.
- M. TORELLI, *Typology & Structure of Roman Historical Reliefs*, Ann Arbor 1982.
- M. TORELLI, *Atrium Minervae. Simbologia di un monumento e cerimonialità del congiarium*. - *ArchRel* 6 (2004) 63-109.
- C. VIRLOUVET *Tessera frumentaria. Les procédures de distribution du blé public à Rome à la fin de la République et au début de l'Empire*, Rome 1995.

- A. VISCOGLIOSI, *Il Tempio di Apollo in Circo e la formazione del linguaggio architettonico augusteo*, Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma. Supplementi, 3, Roma 1996.
- F. ZEVI, *Per l'identificazione della Porticus Minucia frumentaria*, MEFRA 105, 1993, pp. 661-708.
- F. ZEVI, *Ancora una nota sulla Porticus Minucia*. - MEFRA 106, 1994, pp. 1073-1076.
- F. ZEVI, *Tempio D del largo Argentina. Tempio delle Ninfe in Campo?* - in: *Archeologia laziale*, 12. Dodicesimo incontro di studio del Comitato per l'archeologia laziale, Roma 1995, pp. 135-143.



**Dalla Chiesa di Santa Maria della Misericordia al ‘museo’  
di Santa Maria della Misericordia a Venezia:  
primi appunti per una ricerca<sup>1</sup>**

Luca Siracusano

Nel Medioevo e in età moderna il sistema delle Scuole veneziane raccoglieva uomini di estrazioni e nazionalità diverse, unendoli in vincoli di solidarietà reciproca e nell’assistenza caritatevole. Con l’avvento dell’età napoleonica, e più precisamente nel 1806, dopo che la Serenissima repubblica di Venezia era stata cancellata dalla carta politica d’Europa, queste istituzioni così importanti per la società lagunare d’antico regime andarono incontro alla soppressione. Questa sorte non risparmiò la Scuola grande della Misericordia. Non venne invece soppressa l’adiacente chiesa, che portava il medesimo titolo, ma era di patronato privato, ed era del tutto indipendente dalla confraternita, e anzi ad essa preesistente. Pur rimasto aperto al culto, il tempio conobbe nel primo quarto del XIX secolo l’apice di una fase di declino che comportò la quasi totale dispersione del suo patrimonio storico-artistico.

Muove da queste premesse la parabola di Pietro Pianton, abate della Chiesa di Santa Maria della Misericordia dal 1828 fino alla morte nel 1864. Nell’arco di quei trentasei anni, egli riuscì non solo a recuperare molte delle opere d’arte che erano state alienate dai suoi predecessori: il religioso seppe anche assicurare alla sua chiesa importanti sculture di pertinenza dell’adiacente Scuola, nel frattempo passata all’esercito austriaco, oltre a un numero ragguardevole di dipinti e sculture provenienti da collezioni private e da altri edifici di culto veneti, soppressi o demoliti nel primo Ottocento.

La ‘sua’ Chiesa di Santa Maria della Misericordia, insomma, cominciò ad assomigliare sempre di più a un museo, e come tale viene descritta dalle fonti dell’epoca. Purtroppo, questo interessantissimo esperimento non poté sopravvivere al suo creatore. È una storia che attende ancora di essere ricostruita nel suo insieme, ma che affiora dalla letteratura

---

<sup>1</sup> Il testo rispecchia fedelmente la relazione presentata il 1° ottobre 2021 in occasione del IV Forum Internazionale del Gran Sasso, con la sola aggiunta delle note.

dell'epoca e – in modo quasi carsico – dalla bibliografia sulle singole opere transitate dalla Misericordia. In questa sede vorrei solo provare a introdurre il tema, con qualche appunto per una ricerca da farsi.

La Chiesa di Santa Maria della Misericordia – che, come s'è detto, preesisteva alla Scuola – era anticamente officiata dai frati agostiniani (fig. 1). Il patronato su questo edificio fu assegnato nel 1369 alla famiglia Moro, che continuò a esercitarvi tale diritto fino allo scorcio dell'Ottocento.<sup>2</sup> Il prospetto, che risale agli anni Cinquanta del XVII secolo, è opera del bolognese Clemente Molli ed è una tipica 'facciata sacra a scopo profano'. E cioè, le spese per l'intervento architettonico e scultoreo furono sostenute da un privato, Gasparo Moro, che in questo modo si guadagnò il privilegio di farsi ritrarre nella facciata stessa – secondo un uso squisitamente veneziano che un paio di secoli dopo fece inorridire John Ruskin.<sup>3</sup>

La Scuola della Misericordia, invece, era una delle scuole grandi di Venezia. Già Francesco Sansovino poté paragonare il funzionamento di questi enti a “un certo modo di governo civile nel quale i cittadini, quasi in propria repubblica, hanno i gradi et gli honori secondo i meriti et qualità loro”.<sup>4</sup> Alla fine del Medioevo le attività di carattere spirituale consuete per tutte le confraternite (quali la preghiera o la celebrazione di messe per i confratelli defunti) passarono in secondo piano rispetto alle iniziative di carattere più propriamente caritatevole e assistenziale, condotte a beneficio di tutta la città. Non solo i confratelli erano tenuti alla mutua assistenza e alla solidarietà reciproca: grazie alla gestione di lasciti testamentari e beni immobiliari, le Scuole potevano costruire doti per le fanciulle oneste ma indigenti; devolvere elemosina di pane o denaro; dare una casa o pagare le cure ai poveri; dispensare

---

<sup>2</sup> P. Pianton, *Notizie storiche della veneta chiesa priorale abbaziale intitolata S. Maria di Misericordia della Val Verde*, Venezia, Eredi Curti, 1828; E. PAOLETTI, *Il fiore di Venezia, ossia i quadri, i monumenti, le vedute ed i costumi veneziani...*, Venezia, Tommaso Fontana, 1837-1840, 4 voll., III, pp. 16-17.

<sup>3</sup> Sul tema, M. GAIER, *Facciate sacre a scopo profano. Venezia e la politica dei monumenti dal Quattrocento al Settecento*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2002 (*speciatim* pp. 520-523, cat. 19 per la facciata di questa chiesa).

<sup>4</sup> F. SANSOVINO, *Venetia città nobilissima et singolare*, Iacomo Sansovino, Venetia MDLXXXI, c. 99v.

elemosina per saldare i debiti di coloro che erano stati incarcerati.<sup>5</sup> Pietro Pianton, protagonista della nostra storia, ricordava che gli edifici della Scuola grande della Misericordia avevano ospitato uomini votati “all’orazione ed alle opere della carità soccorrevole”.<sup>6</sup>

La prima sede della Scuola della Misericordia – la Scuola vecchia – fu costruita a partire dal 1310 e venne più volte ampliata nel corso del XIV secolo. Nel 1441 si decise di rinnovarne la facciata e di porvi un grande rilievo lapideo, oggi al Victoria and Albert Museum di Londra, sul quale torneremo tra poco.<sup>7</sup> La continua crescita del numero dei confratelli, però, rese presto necessaria la costruzione di una Scuola nuova. Avviato da Alessandro Leopardi e Tullio Lombardo, questo secondo edificio fu affidato nel 1532 a Jacopo Sansovino, ma rimase incompiuto.<sup>8</sup>

La Chiesa della Misericordia e le due sedi dell’adiacente Scuola insistono sull’estremità settentrionale del sestiere di Cannaregio, nell’area detta di Valverde, perché anticamente ricoperta da una lussureggiante vegetazione. Jacopo de’ Barbari nel 1500 poté raffigurare il palazzo gotico della Scuola vecchia affiancato dalla chiesa abaziale e dall’ospizio. L’edificio era già in declino nel 1612, quando veniva affittato come magazzino per la biada. Ovviamente gli arredi della confraternita erano stati trasferiti nel frattempo nella Scuola nuova, che però a sua volta cominciò a vedersi privata dei suoi tesori soprattutto durante il primo trentennio dell’Ottocento, quando, dopo la soppressione della confraternita, la sede venne convertita a uso militare. Il declino del complesso, comunque, era già avviato nel XVIII secolo, tanto da far crollare nel

---

<sup>5</sup> B. PULLAN, *Natura e carattere delle Scuole*, in *Le Scuole di Venezia*, a cura di T. Pignatti, Milano, Electa, 1981, pp. 9-26; P. FORTINI BROWN, *Le scuole grandi*, in *Storia di Venezia*, V. *Il Rinascimento. Società ed economia*, a cura di A. Tenenti e U. Tucci, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996, pp. 307-354; G. GUIDARELLI, *Le Scuole Grandi veneziane nel XV e XVI secolo: reti assistenziali, patrimoni immobiliari e strategie di governo*, in “*Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge*”, 2011, 123/1, pp. 59-81.

<sup>6</sup> P. PIANTON, in G. ORTI, *Visita all’abaziale chiesa di S. Maria della Misericordia*, in «Poligrafo. Giornale di scienze lettere ed arti», n.s. II, 1834, pp. 70-75, *speciatim* 72.

<sup>7</sup> E. MARTINELLI PEDROCCO, *Le altre Scuole. Vicende storiche e artistiche*, in *Le Scuole di Venezia*, cit., pp. 217-226, *speciatim* 217-218.

<sup>8</sup> M. MORRESI, *Jacopo Sansovino*, Milano, Electa, 2000, pp. 95-96.

1752 il ponte di collegamento con la città.<sup>9</sup> Fa un certo effetto ricordare come, in tempi più vicini a noi, la Scuola nuova sia stata il palazzetto della Reyer, la squadra di basket veneziana che vi ha disputato le gare casalinghe fino alla stagione 1978/1979. La fabbrica, restaurata nel 2016, è di proprietà privata.<sup>10</sup>

Quanto alla chiesa, invece, l'edificio, non interessato dalle soppressioni napoleoniche, fu definitivamente sconsacrato solo in età contemporanea, nel 1969, divenendo anch'esso di proprietà privata nel 1973.<sup>11</sup> In ogni caso, le fonti registrano una situazione primo-ottocentesca assai preoccupante. Dalle pagine del "Poligrafo", Giovanni Orti lamentava che la chiesa era stata "abbandonata quasi del tutto", al punto da essere diventata "inservibile all'esercizio del culto cattolico".<sup>12</sup> Secondo Ermolao Paoletti, il tempio era stato praticamente svuotato di ogni "interno ornamento".<sup>13</sup>

Entrambi gli autori concordano nell'attribuire a Pietro Pianton il merito della rinascita della chiesa. Figura ancora poco nota, il religioso vicentino fu insignito del beneficio di Santa Maria della Misericordia il 6 luglio 1828, e mantenne la carica di abate mitrato fino alla sua morte nel 1864.<sup>14</sup> In questo arco di tempo Pianton operò per rintracciare e recuperare le opere d'arte alienate dai suoi predecessori, riuscendo peraltro a farsi affidare dall'esercito austriaco le sculture che ornavano la vicina Scuola. Costruendo una rete di benefattori, e lavorando insieme al governo locale, l'abate riuscì anche a rastrellare un numero impor-

---

<sup>9</sup> E. MARTINELLI PEDROCCO, *Le altre Scuole*, cit., pp. 217-218; *La Scuola Grande della Misericordia di Venezia. Storia e progetto*, a cura di G. Fabbri, Milano, Skira, 1999.

<sup>10</sup> M. MORRESI, *Venezia, Sansovino, la Misericordia: la vicenda inconclusa della Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia in Venezia di Jacopo Sansovino e il suo restauro*, in «Casabella», 2016, 861, pp. 4-21.

<sup>11</sup> Per le vicende ultime di questa chiesa si veda E. MONACI, *Tre vuoti veneziani. Le chiese dell'Abazia della Misericordia, di Santa Maria della presentazione e di San Lorenzo*, in «La rivista di Engramma», 2018, 115, pp. 83-93, *speciatim* 85-87.

<sup>12</sup> G. ORTI, *Visita all'abaziale chiesa*, cit., p. 70.

<sup>13</sup> E. PAOLETTI, *Il fiore di Venezia*, cit., III, p. 18.

<sup>14</sup> Per un suo profilo, S. RUMOR, *Gli scrittori vicentini dei secoli decimottavo e decimonono*, Venezia, Tipografia Emiliana, 1905-1908, 3 voll., II, 1907, pp. 543-545.



tante di opere erratiche, sia dipinti che sculture, provenienti da alcune delle settantaquattro chiese che erano state soppresse o demolite durante la recente stagione napoleonica. Paoletti enumera in tutto quasi un centinaio di opere, non necessariamente di soggetto sacro.<sup>15</sup>

Insomma, per questo paziente lavoro di recupero e di collazione verrebbe da paragonare Pietro Pianton al più famoso Alexandre Lenoir, l'artista parigino che fu conservatore del Dépôt provisoire des Petits-Augustins a Parigi, dove dal 1793 confluirono i monumenti di Francia minacciati dal vandalismo delle frange giacobine più estreme. La Chiesa di Santa Maria della Misericordia, dopo il 1828, è quasi una versione in sedicesimo, e in salsa lagunare, del Musée des Monuments Français,<sup>16</sup> anche se in questo caso la minaccia era rappresentata dalla dispersione e dall'incuria, e l'attività di tutela più squisitamente riconducibile all'iniziativa individuale dell'abate Pianton. Sfortunatamente, dopo la morte del religioso, i Moro vendettero praticamente tutte le opere che erano confluite nell'edificio di loro patronato, e così la neocostituita raccolta della Misericordia si disperse nei mille rivoli del mercato dell'arte nazionale e internazionale.

Vorrei portare l'attenzione su poche opere, rappresentative di tre diverse tipologie di ingresso: opere di pertinenza della Chiesa di Santa Maria della Misericordia, alienate dai predecessori di Pianton e da lui recuperate; opere di pertinenza della Scuola grande, che Pianton riuscì a farsi affidare per la chiesa; opere, infine, provenienti da chiese veneziane soppresse o demolite, magari ottenute per la Misericordia grazie alla generosità dei benefattori.

Nella prima fattispecie rientra la pala con l'*Arcangelo Raffaele e Tobia tra i santi Giacomo maggiore e Nicola* di Cima da Conegliano, le cui vicende ottocentesche sono ben note agli studi. Il dipinto è citato da un numero importante di fonti venete a partire da Francesco Sansovino, che lo registrava "sopra la porta del priorato", in chiesa. Un anno prima della nomina di Pianton, nel 1827, la pala era stato rimossa col pretesto di volerla restaurare. Quasi subito si apprese che in realtà l'opera era stata alienata per 120 zecchini dall'abate Girolamo Moro, predecessore

---

<sup>15</sup> E. PAOLETTI, *Il fiore di Venezia*, cit., III, pp. 18-25.

<sup>16</sup> Classiche le pagine di F. HASKELL, *History and its Images: Art and the Interpretation of the Past*, New Haven - London, Yale University Press, pp. 236-252.

di Pianton, allo scopo di raccogliere fondi per il restauro dell'edificio ecclesiastico. La somma incassata era però clamorosamente bassa: si vociferava quindi di una speculazione e di un imprecisato collezionista viennese che per il Cima avrebbe offerto 700 zecchini. La pala fu allora sottoposta a sequestro, e il presidente dell'Accademia di Venezia mise in piedi una commissione che valutò il dipinto tra i 350 e gli 800 zecchini. Ne seguì una causa giudiziaria che durò quasi dieci anni. Alla fine, Pianton poté dimostrare che la vendita era avvenuta senza il consenso di alcuni compatroni e nel 1839 riuscì finalmente a riacquisire il dipinto, installato in un altare di sinistra della chiesa. Dopo la scomparsa di Pianton, tuttavia, il Cima fu nuovamente alienato dalla famiglia Moro, come quasi tutte le opere d'arte della Misericordia. Nel 1884, la pala giunse alle Gallerie dell'Accademia, dove si trova tutt'ora.<sup>17</sup>

Rientra invece nella seconda fattispecie, e cioè tra le opere pertinenti al patrimonio della soppressa Scuola, il grande rilievo intagliato da Bartolomeo Buon per la facciata della Scuola vecchia nel 1441 – l'artista era membro della confraternita (fig. 2). Il rilievo subì un primo spostamento nel 1612, quando dalla Scuola vecchia, ormai destinata a magazzino, fu traslato nella Scuola nuova. È lo stesso Pianton a raccontarci di aver assicurato, entro il 1834, questa scultura alla sua chiesa, grazie alla “generosità dell'Imperial Regio Militare Comando”.<sup>18</sup> Al pari del Cima, anche il rilievo di Buon trovò posto nella parete sinistra del tempio, e similmente, dopo la morte di Pianton fu esitato dalla famiglia Moro. Nel 1881 fu acquistato da John Charles Robinson per il South Kensington Museum di Londra, poi Victoria and Albert Museum, dove si conserva tutt'oggi. Lo storico dell'arte inglese scrisse una lettera al *Times*, nella quale denunciava l'incapacità delle autorità veneziane di garantire la mera conservazione di sculture come questa, che avrebbe avuto “infinitely greater significance in its original place”.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> A. BERNARDELLO, *Le peripezie di un dipinto di Cima da Conegliano (1827-1839)*, in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», CLV, 1996-1997, pp. 287-289; G.C.F. VILLA, in *Cima da Conegliano poeta del paesaggio*, catalogo della mostra a cura di G. C. F. Villa, Venezia, Marsilio, 2010, 210-213, cat. 54.

<sup>18</sup> P. Pianton, in G. Orti, *Visita all'abaziale chiesa*, cit., p. 73.

<sup>19</sup> Citato in P. MOTTURE, V. HUGO LÓPEZ BORGES, *A Venetian tympanum of the 'Madonna della*

In ogni caso, lo stesso Pianton ricordava varie altre opere transitate dalla Scuola grande alla Chiesa di Santa Maria della Misericordia. Tra queste, si possono citare un medaglione con *Dio Padre*, che non sono ancora in grado di identificare, e “due statue colossali di Vittoria, San Paolo e Sant’Andrea apostoli”.<sup>20</sup> Queste ultime sono certamente il *San Giacomo* e il *Sant’Andrea* di Alessandro Vittoria oggi nell’Ambasciata del Portogallo a Roma, che in origine stavano nella sala al pian terreno della Scuola nuova (fig. 3).<sup>21</sup> L’abate era riuscito ad aggiudicarsi anche queste due statue entro il 1834; ma ancora una volta, in un momento imprecisato dopo la sua morte, i Moro procedettero alla vendita. Le due sculture non lasciarono subito la Laguna, perché una foto di Carlo Naya, databile tra Otto e Novecento secondo il database della Fondazione Federico Zeri di Bologna, attesta un passaggio dalla collezione Dal Zotto di Venezia.<sup>22</sup>

La terza fattispecie di oggetti è rappresentata da quei dipinti e, soprattutto, da quelle sculture, provenienti da chiese venete soppresse o demolite e affidate a Pianton grazie all’interessamento di influenti benefattori. Il che dimostra quanto la Chiesa di Santa Maria della Misericordia fosse diventata davvero una sorta di ‘Museo dei monumenti veneziani’. L’esperimento di Pianton ci sembra ancora più moderno, se pensiamo che in tempi recenti Anne Markham Schulz, vera autorità internazionale nelle ricerche sulla scultura veneta del Rinascimento, ha

---

*Misericordia*’ by Bartolomeo Bon, in “The Burlington Magazine”, 151, 2009, 1280, pp. 746-754, *speciatim* 746. Per questa scultura, e per la *Fede*, la *Speranza* e la *Carità* che un tempo ornavano il portale (la prima dispersa, le altre due passate per l’ultima volta in asta da Sotheby’s a New York il 29 gennaio 2016), si veda più di recente E. CERA, *Niccolò di Giovanni Fiorentino, Bartolomeo Buon e alcuni problemi della scultura veneziana di metà Quattrocento*, in «Bollettino d’arte», CV, 2021, 45, pp. 33-50, *speciatim* 34, 44. Per il dibattito relativo alla cronologia di queste opere si veda A. MARKHAM SCHULZ, *The History of Venetian Renaissance Sculpture (ca. 1400-1530)*, Turnhout, Harvey Miller Publishers, 2017, 2 voll., I, pp. 90-91.

<sup>20</sup> P. PIANTON, in G. ORTI, *Visita all’abazial chiesa*, cit., p. 73.

<sup>21</sup> S. MASON, *La decorazione pittorica e scultorea della Scuola Grande della Misericordia*, in *La Scuola Grande della Misericordia di Venezia. Storia e progetto*, cit., pp. 71-89, *speciatim* 78-80.

<sup>22</sup> Catalogo online della Fototeca della Fondazione Federico Zeri di Bologna (<http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/cerca/opera>), schede nrr. 79319-79320.

sostenuto la proposta di un museo della scultura a Venezia, nel quale ricoverare gli originali, afflitti in Laguna dal guano dei piccioni e dalla corrosione atmosferica (collocando *in situ* copie moderne).<sup>23</sup>

Quanto alle opere recuperate da Pianton, è interessante il caso di questa *Madonna con Gesù Bambino in trono benedicente*, approdata anch'essa al Victoria and Albert Museum di Londra, ma questa volta dopo un passaggio irlandese (fig. 4). Di quest'opera mi ero occupato ai tempi della tesi di dottorato, quando mi interessava dimostrare che non si tratta di una scultura di Girolamo Campagna databile al 1578, come credeva John Pope-Hennessy, bensì di un'opera molto più tarda di Francesco Cavrioli, del 1645 circa. L'errata attribuzione si trova anche nelle fonti del XIX secolo e trae origine da un *lapsus* legato all'originaria provenienza del gruppo scultoreo, che stava al sommo della Chiesa della Madonna dell'Arsenale, demolita nel 1809. Era successo che alla *Madonna* erano state affibbate la data e l'attribuzione della *Santa Giustina*, lei sì opera di Campagna del 1578, collocata all'ingresso dell'Arsenale, semplicemente sull'altra sponda del rio. Ora mi rendo conto che, al di là del problema attributivo, questa *Madonna* può essere inserita in un discorso più ampio, legato al paziente lavoro di recupero operato da Pianton. L'abate era riuscito a farsi assegnare il gruppo scultoreo, proveniente dal demolito tempio nel sestiere di Castello, grazie alla mediazione dell'ammiraglio Amilcare Paolucci.<sup>24</sup>

Un discorso analogo può essere fatto per un'altra scultura ricordata da Paoletti, e che ancora non sono in grado di identificare. Si tratta di un busto dell'ammiraglio Giustiniano Giustiniani, che l'erudito attribuiva a Vittoria.<sup>25</sup> Quest'opera è interessante perché il *sitter* è il medesimo di un busto ricordato da Giorgio Vasari come lavoro di Danese Cattaneo, destinato a Santa Croce alla Giudecca, ma non ancora messo in opera al tempo della seconda edizione delle *Vite*. Del busto cinquecentesco si sono perse le tracce dopo la soppressione napoleonica del tempio

---

<sup>23</sup> A. MARKHAM SCHULZ, *The History*, cit., I, p. 24

<sup>24</sup> L. SIRACUSANO, *Non Campagna, ma Cavrioli. Una Madonna veneziana a Londra*, in «Arte veneta», 69, 2012 (2014), pp. 144-146.

<sup>25</sup> P. PAOLETTI, *Il fiore di Venezia*, cit., III, p. 23. Secondo la testimonianza dell'erudito, il busto era stato donato alla Misericordia dal cavalier Lorenzo Giustinian-Recanati.

giudecchino.<sup>26</sup> Mi chiedo allora se la scultura menzionata da Paoletti in Santa Maria della Misericordia non sia proprio quella di cui parlava Vasari: l'identità dell'effigiato, dopotutto, poteva essere tramandata da un eventuale peduccio epigrafico, mentre tra Cattaneo e Vittoria poteva essere facile confondersi alla metà dell'Ottocento. Ogni ipotesi in merito, però, resta al momento puramente speculativa, perché ancora non so dire che fine abbia fatto il ritratto dopo la morte di Pianton.

Insomma, tante sono le opere ancora da identificare tra quelle transitate dalla Misericordia. E vorremmo sapere di più sulla personalità di Pianton, magari esaminando le carte della causa per la sua eredità, custodite nell'Archivio del Patriarcato di Venezia, e ancora inedite. La ricostruzione della provenienza di due dipinti del giovane Giovanni Battista Tiepolo, oggi alle Gallerie dell'Accademia di Venezia, dimostra quanto poco ci si sia misurati con questa storia. I due ovali vengono ricordati nella Chiesa della Misericordia da Paoletti. Sappiamo che giunsero alle Gallerie dell'Accademia nel 1883, un anno prima della già discussa pala di Cima. Anche di recente si è scritto che sarebbe stato Pianton a donare i due Tiepolo al museo;<sup>27</sup> ma nel 1883 l'abate era morto da quasi vent'anni. Furono dunque i Moro a donare i due dipinti? E in quale modo Pianton ne era entrato in possesso? Dove stavano in origine? Insomma, molto resta da capire su questa singolare chiesa-museo, fiorita tra il 1828 e il 1864, sulla figura di Pianton, sulle vie per cui le opere entrarono alla Misericordia e sulle modalità con cui quel patrimonio si riversò nuovamente nei canali del mercato dell'arte.

---

<sup>26</sup> G. BALDISSIN MOLLI, *Le opere nel territorio della Dominante*, in C. Andrei, et al., *Danese Cattaneo da Colonnata*, Fosdinovo (MS), Associazione Artistico Culturale PerCorsi d'Arte, 2013, pp. 37-38, 60, nota 16.

<sup>27</sup> F. PEDROCCO, *Giambattista Tiepolo*, Milano, Rizzoli, 2002, p. 195, cat. 8/1-2.



Figura 1 Venezia, Chiesa di Santa Maria della Misericordia (foto Didier Descouens, CC BY-SA 4.0)



Figura 2 Bartolomeo Buon, Madonna della Misericordia. Londra, Victoria and Albert Museum (© Victoria and Albert Museum, London)



Figura 3 Alessandro Vittoria, 1581 (?). San Giacomo Maggiore. Roma, Ambasciata del Portogallo (foto C. Naya, ante 1918, © Fondazione Federico Zeri, Bologna)



Figura 4 Francesco Cavrioli, 1645 ca. Madonna con Gesù Bambino benedicente. Londra, Victoria and Albert Museum (© Victoria and Albert Museum, London)

**Filippo Neri e Felice da Cantalice figli della Vergine.  
L'umorismo al servizio della carità per la devozione mariana  
nella Roma di fine '500**

Cecilia Paolini

Nella Roma post-conciliare, l'esigenza di legare la popolazione alla dottrina di Santa Romana Chiesa divenne sempre più urgente: era necessario arginare le conversioni verso la cristianità riformata attraverso esempi concreti e interventi materiali a favore dei bisognosi, al fine di dimostrare la prodigalità della chiesa cattolica. In questo contesto, si devono inquadrare le attività caritatevoli, ma anche didattiche e divulgative, di Filippo Neri<sup>1</sup> e Felice da Cantalice,<sup>2</sup> di formazione domenicana e fondatore della Congregazione dell'Oratorio il primo, frate cappuccino il secondo.

Sono noti gli anni di assistenza agli infermi che Filippo Neri, ancor prima di ricevere la tonsura, dedicò ai bisognosi: giunto a Roma nel 1533, durante gli anni di formazione alla Sapienza frequentò i domenicani di Santa Maria sopra Minerva<sup>3</sup> e collaborò con la Compagnia del Gesù, i cui contatti sono attestati soprattutto tra il 1538 e il 1539,<sup>4</sup> per confortare materialmente gli infermi e i molti poveri che a quel tempo affollavano l'Urbe; la morsa della carestia, infatti, non aveva mai smesso di dilaniare la città del papa dallo sciagurato Sacco dei Lanzichenecchi del 1527. Nonostante la conoscenza personale con Ignazio di Loyola e Francesco Saverio e la stima che Filippo Neri riservò sempre al "Magister" spagnolo, tanto da ritenere di aver imparato da lui la capacità di

---

<sup>1</sup> Filippo Romolo Neri: Firenze, 21 luglio 1515 – Roma, 26 maggio 1595. Fu proclamato beato il 25 maggio 1615 e santo il 12 marzo 1622.

<sup>2</sup> Felice Porri da Cantalice: Cantalice, 18 maggio 1515 – Roma, 18 maggio 1587. Fu proclamato beato il primo ottobre 1625 e santo il 22 maggio 1712.

<sup>3</sup> RAIMONDO SPIAZZI, *San Filippo Neri e i domenicani*, «Oratorium. Archivum Historicum Oratorii S. Philippi Nerii. Semestrale commentarium de rebus oratorianis, a Congregatione Oratorii de Urbe editum», VII-1, 1976, pp. 20-36.

<sup>4</sup> GEORG SCHURHAMMER, *San Francesco Saverio. Apostolo delle Indie*, Roma, Apostolato della preghiera 2005, p. 481.

concentrazione spirituale,<sup>5</sup> la severità della Compagnia del Gesù, così come le norme della formazione domenicana che aveva ricevuto in giovinezza, mal si atteggiava al concetto di letizia alla base delle riflessioni, ma soprattutto dell'operosa solidarietà cui Filippo attese nei sessant'anni di attività caritatevole a Roma. La fondazione della Compagnia della Santissima Trinità nella chiesetta di San Salvatore in Campo e l'incontro con padre Persiano Rosa, cappellano della chiesa di San Girolamo della Carità e suo confessore, sono le circostanze che permisero a Filippo di occuparsi non solo delle questioni materiali, ma anche dell'accoglienza spirituale in vista dell'anno giubilare 1550.<sup>6</sup> Il rapporto con i pellegrini, bisognosi non solo di cure materiali, ma anche di supporto spirituale, è alla base di una tradizione postuma di rappresentazioni iconologiche del santo fondatore che mettono in diretta connessione la carità con la Divina Provvidenza e la glorificazione della buona novella: a tal proposito, si osservi la tela di Giacinto Diano, raffigurante *Filippo Neri accoglie i pellegrini*<sup>7</sup> (fig. 1), nella quale, alla scena terrena del soccorso, caratterizzante la parte infe-



Figura 1 Giacinto Diano, *Filippo Neri accoglie i pellegrini*, 1778, Napoli, Chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini

<sup>5</sup> JEAN BAPTISTE DU COLLIER S.J., *Acta Sanctorum Julii*, Anversa, Societ  des Bollandistes 1731, ristampa anastatica Bruxelles, Culture et civilisation 1970, p. 532, n. 588.

<sup>6</sup> ANTONIO GALLONIO, *Vita sancti Philippi Nerii*, Roma, Andrea Brugliotti 1600, p. 19.

<sup>7</sup> 1778, Napoli, Chiesa della Santissima Trinit  dei Pellegrini.



riore dell'opera, si contrappone un tripudio di angeli festanti che testimoniano la benedizione divina per le opere di buona volontà cattolica. L'idea che l'educazione culturale e spirituale dovesse essere impartita tramite la gioia fu il vero punto focale della riflessione di Filippo: contrariamente alla pedagogia autoritaria e spesso violenta, ma soprattutto quasi esclusivamente riservata alla popolazione più abbiente di Roma, Filippo raccolse presso di sé ragazzi di strada, senza distinzione di sesso ed età, per impartire loro un'istruzione di base con benevolenza e pazienza, ma soprattutto attraverso un'educazione gioiosa improntata sulla misericordia e sul perdono.<sup>8</sup> Le attività caritatevoli e l'attenzione pedagogica, come è noto, furono gli elementi cardine per l'istituzione della Congregazione dell'Oratorio, istituita ufficialmente il 15 luglio 1575 da papa Gregorio XIII con la contestuale assegnazione della chiesa di Santa Maria in Vallicella quale sede principale.<sup>9</sup> Dalle prime biografie di Filippo, prima tra tutte quella di Antonio Gallonio, si andò consolidando negli anni la tradizione artistico-letteraria dell'infinita dolcezza e pazienza di Filippo, tanto da essere ricordato come "Pippo il buono", così come riporta Giggi Zanazzo:

Era tanto umano tanto de bbon core che a Roma chi l'incontrava diceva: Ecco Pippo Bbono! E defatti tutti lo chiamaveno accusi. Sortanto le gran carità che ffaceva! Nun c'era poverello drento Roma che nun era stato soccorso da lui. Annava a ttrova l'ammalati, li curava, je dava bboni consiji, imparava a llege e a scrive a li regazzini. Speciarmente pe' li regazzini, ciannava matto. Li curava cor una pazienza, cor un amore che nun ve ne dico. Quann'era la festa se li portava a ffa' mmerenna a Sant'Onofrio sotto la cerqua de Torquato Tasso: lli ddoppo magnato li faceva ggìocà', ddivertì' e j'imparavà a ccantà. Perchè fra ll'antre cose, dice che Ssan Filippo Neri era un bravo musicante. Quando poi li regazzini faceveno troppa cagnara e l'infastidiveno, je diceva co' 'na pazienza da Ggiobbe: - State bbòni, regazzi, si ppotete, e si nun potete seguitate.<sup>10</sup>

Felice da Cantalice, contrariamente a Filippo Neri, era completamente illetterato, ma unì il personale impegno di conforto materiale e spirituale a favore dei bisognosi con l'attività di questuante del

<sup>8</sup> RITA DELCROIX, *Filippo Neri il santo dell'allegria*, Milano, Edizioni San Paolo 2012, pp. 20-27.

<sup>9</sup> Bulla Pontificalis: *Copiosus in Misericordia Deus*.

<sup>10</sup> CLAUDIO COLAIACOMO, *Roma che nessuno conosce*, Roma, Newton Compton 2020, pp. 180-181.

convento di San Bonaventura a Roma, dove fu destinato nel 1547 dopo aver abbracciato, cinque anni prima, la regola dei frati cappuccini nel convento di Cittaducale ad Anticoli Corrado. In altre parole, per frate Felice le quotidiane peregrinazioni alla ricerca delle elemosine e l'assistenza ai poveri costituivano l'occasione per far avvicinare le famiglie dei vari ceti sociali di Roma alla spiritualità di Santa Romana Chiesa. Alla stessa maniera di Filippo Neri, anche frate Felice basava la propria testimonianza di fede sulla gioia, spesso utilizzando la musica cantata quale principale esercizio spirituale; come ricorda frate Giovanni Petrucci da Paliano, che visse con il santo nel convento di San Bonaventura: «[...] quando andava in visita per l'elemosina, insegnava canzoni sulla devozione».<sup>11</sup>

Il buon umore al servizio della carità fu alla base dell'amicizia tra i due prelati, che spesso si incontravano per le vie di Roma, specialmente nel quartiere dei "banchi",<sup>12</sup> frequentato da Felice per la richiesta delle elemosine e da Filippo che radunava ragazzini, figli di artigiani e bottegai, cui impartiva la spiegazione delle Sacre Scritture con la sua notoria e contagiosa allegria cristiana. La preparazione teologica di Filippo era, d'altra parte, molto più vicina alla semplice e intuitiva devozione di Felice, soprattutto nella volontà di educare i più umili, di quanto non lo fosse con gli austeri principi di carità della Compagnia fondata da Ignazio di Loyola. Dall'amicizia tra Filippo e Felice nascevano delle spontanee occasioni di testimonianza di fede dall'altissimo valore educativo: spesso, infatti, quando si incontravano occasionalmente, avevano la capacità di improvvisare scenette goliardiche che suscitavano l'ilarità, ma allo stesso tempo erano foriere degli insegnamenti principali su cui si fondava la dottrina cattolica;<sup>13</sup> in questa sorta di recitazione "a soggetto" (sulla base di un canovaccio che aveva come

---

<sup>11</sup> Biblioteca Apostolica Vaticana, Codice Vaticano Latino 5460. *I Frati Cappuccini*, parte III, Sezione III: testimonianze processuali, p. 4662.

<sup>12</sup> La definizione di "banchi" si riferisce all'antica presenza di negozianti, banchieri privati, notai e scrivani che nel quartiere esercitavano i propri affari: dall'altra parte del Tevere, collegata attraverso ponte Sant'Angelo, dà transito alla basilica di San Pietro, meta di pellegrinaggi; i bottegai del quartiere dei "banchi", quindi, potevano sfruttare un interrotto flusso turistico.

<sup>13</sup> Biblioteca Apostolica Vaticana, Codice Vaticano Latino 5460. *I Frati Cappuccini*, parte III, Sezione III: testimonianze processuali, p. 4688.

punti cardine concetti quali la misericordia divina, la vacuità della vanità, la carità come rimedio alle pene terrene, l'umiltà come esaltazione della purezza d'animo), l'improvvisazione era sostenuta dalle capacità comiche dei due protagonisti. I due prelati, probabilmente, non erano del tutto consapevoli dell'importanza della rivoluzione culturale che stavano mettendo in atto, non solo perché allargavano di fatto la scolarizzazione a chi aveva scarsi mezzi economici, o non aveva tempo perché assegnato a un mestiere fin dalla più tenera età, ma soprattutto perché stavano inventando un sistema pedagogico rivoluzionario: la rappresentazione drammatica come metodo per istruire senza necessità di costrizioni, attraverso il divertimento, sfruttando il potere catartico del teatro, tramite il quale la conoscenza penetra più efficacemente nella memoria perché evoca un ricordo sensitivo ed esperienziale.<sup>14</sup>

Questa attitudine alla “messa in scena” trapela anche dalla tradizione iconografica settecentesca; si prenda, a esempio, *La distribuzione della minestra ai poveri* di Giovanni Michele Granieri, databile entro la seconda metà del quarto decennio del XVIII secolo, nella quale, alle spalle dei due allegri religiosi, intenti a condividere una fiasca di vino, si erge un piccolo palco da strada, mezzo attraverso il quale la gente semplice viene avvicinata e attratta in modo ludico (fig. 2). Il riferimento all'occasionale bevuta conviviale, che divenne il motivo iconografico principale nella rappresentazione della loro amicizia, come è evidente già nella tela di Jacques Stella raffigurante *San Filippo Neri beve alla fia-*



Figura 2 Giovanni Michele Granieri, *La distribuzione della minestra ai poveri*, 1735-1740, collezione privata

<sup>14</sup> Per lo sviluppo dell'arte cristiana in tutte le sue forme estetiche, compreso l'uso della musica e della rappresentazione teatrale, si veda: Francesco Danieli, *San Filippo Neri. La nascita dell'Oratorio e lo sviluppo dell'arte cristiana al tempo della riforma*, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo 2009.

sca del beato Felice da Cantalice del 1622 (Roma, Galleria Nazionale d'Arte Antica, Palazzo Barberini) (fig. 3), trova puntuale corrispondenza nella narrazione di uno degli episodi più rappresentativi, e successivamente raffigurati, riguardanti l'amicizia e la complicità tra Filippo e Felice, vale a dire l'episodio ricordato come «l'Elemosina con il cappello»:<sup>15</sup> un



Figura 3 Jacques Stella, *San Filippo Neri beve alla fiasca del beato Felice da Cantalice*, 1622, Roma, Galleria Nazionale d'Arte Antica, Palazzo Barberini

giorno, Filippo Neri incontrò per caso frate Felice ai “banchi vecchi” e ne volle testare la virtù dell'umiltà, in modo da costituire un esempio anche per la gente del popoloso quartiere romano; con questa intenzione, mise sulla testa del cappuccino il proprio cappello,<sup>16</sup> simbolo di di-

<sup>15</sup> Biblioteca Apostolica Vaticana, Codice Vaticano Latino 5460. *I Frati Cappuccini*, parte III, Sezione III: testimonianze processuali, p. 4689.

<sup>16</sup> Le rappresentazioni che generalmente raffigurano l'episodio mostrano un cappello a tesa larga, simile al *galero* vescovile, ma le fonti non descrivono con precisione la foggia del copricapo, che avrebbe potuto essere anche usuale e meno impegnativo cappello prelatizio tricornico, successivamente tipico della Congregazione dell'Oratorio.

stinzione e di privilegio sociale (totalmente distonico rispetto al misero saio dell'ordine mendicante e per questo sconveniente per attendere al ruolo di questuante), incitando l'amico a chiedere l'elemosina con il copricapo indossato. Felice, remissivamente, accettò l'ilare provocazione e dunque intraprese il proprio quotidiano giro delle questue, ma l'umiltà del cappuccino era talmente nota che la gente, invece di manifestare dileggio per quel cappello così diverso dall'aspetto dimesso del frate, o, peggio, biasimo, poiché tale copricapo avrebbe potuto essere simbolo di un atto di superbia e dunque suscitare riprovazione, pensò che il povero questuante fosse malato e quindi necessitasse del cappello per coprirsi. L'episodio finì, appunto, con una allegra bevuta tra i due religiosi, così come è raffigurata nell'incisione ad acquaforte eseguita nel 1789 da Innocente Alessandri, su disegno di Pietro Antonio Novelli, facente parte di una serie di stampe dedicate alla *Vita di San Filippo Neri* (fig. 4);<sup>17</sup> l'iscrizione sotto la scena incisa riassume magistralmente l'intento pedagogico dei due religiosi, basato sull'essemplificazione dell'esercizio dell'umiltà, virtù contraria al concetto di "vanitas" il cui disprezzo fu tanto predicato proprio dallo stesso Filippo Neri:<sup>18</sup>



Figura 4 Innocente Alessandri (su disegno di Pietro Antonio), *L'elemosina con il cappello* (da *Vita di San Filippo Neri*), 1789, acquaforte

Cerca il disprezzo il Neri in santa gara/Col buon Felice in mezzo a popol folto/E  
l'un da l'altro l'umiltade impara/Bello il sembrar per umiltade stolto

S. Filippo sulla strada de' banchi beve alla fiasca di S. Felice Cappuccino avendo coperto col suo proprio cappello

<sup>17</sup> *La vita di S. Filippo Neri dai rami di P.A. Novelli ed I. Alessandri* (edizione a cura del comitato romano per le feste del III centenario della canonizzazione del santo), Roma, Calzone 1922.

<sup>18</sup> *La vita di S. Filippo Neri dai rami di P.A. Novelli ed I. Alessandri* (edizione a cura del comitato romano per le feste del III centenario della canonizzazione del santo), Roma, Calzone 1922, n. 32.

L'esercizio dell'umiltà segnò, d'altra parte, anche la difficoltà di avere, di entrambi i religiosi, i rispettivi ritratti "dal vero". L'unica effigie di Felice in vita è un disegno su carta, conservato presso il Museo Francese di Roma (fig. 5); ritrae il cappuccino ormai anziano, pochi anni prima della morte, e fu commissionato proprio dall'amico Filippo a un allora giovanissimo Giuseppe Cesari, verosimilmente sedicenne, non ancora il celebre Cavalier D'Arpino (come poi venne ricordato), all'epoca apprendista presso la bottega di Niccolò Circignani, conosciuto come il Pomarancio. In una lettera indirizzata al committente, ossia a Filippo Neri (nota solo tramite copia) è lo stesso giovane artista che rivela come, con un bonario inganno, riuscì a ritrarre il santo frate attirato con la scusa dell'elemosina:<sup>19</sup>



Figura 5 Giuseppe Cesari (detto Cavalier d'Arpino), *Ritratto di Felice da Cantalice*, 1583-1585, Roma, Museo Francese, Istituto Storico dei Cappuccini

M.o Rev.do P.re Venne fra felice lo feci aspettare a sedere e in tanto ordinai che li dessero il Pane, p lelemosina solita et io finsi di disegnare altro e discorreuo con d.o.p. poterlo ben considerare doue mi è riuscito di farlo senza che d.o si sia acorto e p tanto lo mando a nostra Reu.za e mi benedica all Pad.re felippo neri Umil.mo Servitore Guseppe de Cesary de darpino.<sup>20</sup>

La ritrosia di Filippo Neri nel concedere la raffigurazione della propria effigie non fu da meno: l'unico ritratto dal vero, tradotto successivamente nell'olio su tavola conservato presso la chiesa della Santissi-

<sup>19</sup> HERWARTH RÖTTGEN, *Cavalier Giuseppe Cesari d'Arpino. Die Zeichnungen. I Anfänge und Frühe Meisterschaft 1583-1592*, Stuttgart, Opus Magnum 2012, p. 68, n. 22.

<sup>20</sup> ARSENIO DA CASORATE, *Letterina per San Filippo*, «Ecclesia, Roma», IX-4, 1949, senza paginazione.

ma Trinità dei Pellegrini di Roma, fu “rubato”<sup>21</sup> da un ignoto pittore che ritrasse di nascosto il santo prelado, fingendosi un penitente, durante la funzione della lavanda dei piedi, così come suggerisce l’abbigliamento dotato di grembiale bianco: Filippo è raffigurato con la mano destra alzata, verosimilmente nel tentativo di sottrarsi alla matita dell’incauto pittore, evidentemente scoperto (fig. 6).<sup>22</sup>

Gli episodi goliardici che intercorsero tra Filippo Neri e Felice da Cantalice sono esemplificativi, inoltre, della profonda devozione che entrambi ebbero per la Vergine: la funzione educativa delle loro “messe in scena” aveva il precipuo scopo di mettere in pratica due concetti fondamentali della dottrina cristiana: la gioia di testimoniare la *Buona Novella*, ossia la Resurrezione di Cristo, dimostrazione che la vita eterna non era appannaggio esclusivo del *basileus* (come imponeva il concetto dell’apoteosi nelle civiltà del Mediterraneo prima di Cristo), ma anche della gente semplice; e l’esercizio dell’umiltà. Entrambi questi concetti erano teologicamente congiunti con la Vergine: è grazie a Maria, *Sedes Sapientiae* e Madre Divina, che Cristo poté compiere il proprio percorso spirituale esplicito nella Resurrezione, giubilo per tutti i popoli della Terra in quanto liberazione dalla morte, e fu grazie alla virtù dell’umiltà che la Vergine non solo accettò il drammatico compito



Figura 6 Autore ignoto, Ritratto di Filippo Neri, 1585-1590, Roma, Chiesa della Santissima Trinità dei pellegrini

<sup>21</sup> Il termine cita l’iscrizione che si trova sotto la tavola che raffigura il santo e che, puntualmente, riporta: «Questa antica immagine di S. Filippo Neri fu dipinta sopra una tavola da un suo penitente pittore mentre il santo lavava i piedi ai pellegrini opera da lui fondata in questo luogo nel 1550 di che accortosi il santo rivolto al pittore che già avea disegnato ridendo gli disse “mi hai di nascosto rubato”».

<sup>22</sup> Scheda di catalogo di Olga Melasecchi in: *La regola e la fama. San Filippo Neri e l’arte*, a cura di Claudio Strinati (catalogo della mostra, Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, ottobre-dicembre 1995), Milano, Electa 1995, n. 5, pp. 455-456.

affidatole da Dio (vedere morire ingiustamente suo Figlio con l'ignominia della crocifissione) bensì attribuì non già a se stessa, ma alla misericordia divina, l'onore di essere stata scelta per essere la Madre di Dio. Il ruolo della Vergine era, per altro, una caratteristica distintiva della dottrina della Controriforma: i due principi per i quali le differenze tra Santa Romana Chiesa e le dottrine riformate divennero inconciliabili vertevano sul dogma della Transustanziazione<sup>23</sup> e sull'importanza di Maria come *Sedes Sapientiae*, per cui per i cattolici il mistero dell'Immacolata Concezione, laddove non ancora dogma,<sup>24</sup> divenne peculiare e fondante. Prescindendo le questioni dottrinali, da un punto di vista della divulgazione apostolica, il dogma della Transustanziazione non avrebbe potuto essere un'argomentazione perfettamente comprensibile, tantomeno attraente, per una popolazione in larga parte analfabeta, mentre la materna figura di Maria costituiva un elemento aggregante e inclusivo per l'intera cattolicità. Sia Filippo Neri che Felice da Cantalice ebbero un rapporto speciale con la Vergine, non solo come testimonianza di fede, ma ancor prima come esperienza spirituale.

Molteplici sono gli episodi che legano frate Felice alla devozione mariana: i miracoli che compì in vita e *post-mortem*, infatti, furono in particolare a favore di bambini bisognosi e avvennero grazie all'invocazione della Vergine: la tradizione iconografica successiva alla canonizzazione mostra questo aspetto taumaturgico della vita di Felice, come manifestatamente rappresentato nel dipinto raffigurante *Il miracolo di San Felice da Cantalice*, eseguito da Stefano da Carpi nel 1780 (Reggio Emilia, Museo dei Cappuccini) (fig. 7), o nella tela *Felice da Cantalice restituisce la vista a un bambino cieco*, opera di Luigi da Crema databile entro il 1816 (Roma, chiesa dell'Immacolata Concezione) (fig. 8); riguardo la connessione tra gli atti miracolosi e la devozione alla Vergine, è esemplificativa la testimonianza di frate Agostino Roncalli di Bergamo che, durante gli atti processuali per la santificazione di Felice (primo santo dell'ordine cappuccino), narrò di come una bambina riuscì a guarire dalla febbre malarica della quartana toccando alcuni rosari che erano stati in contatto con il corpo esanime di frate Felice:

---

<sup>23</sup> Anno 1215, Concilio Lateranense IV.

<sup>24</sup> Il dogma dell'Immacolata venne proclamato da papa Pio IX l'otto dicembre 1854 e pubblicato nella *Bulla pontificalis Ineffabilis Deus*.





Figura 7 Stefano Carpi, *Il miracolo di San Felice da Cantalice*, 1780, Reggio Emilia, Museo dei Cappuccini



Figura 8 Luigi da Crema, *Felice da Cantalice restituisce la vista a un bambino cieco*, ante 1816, Roma, chiesa dell'Immacolata Concezione

Sabbato passato mi fu detto, andando io per il Peregrino alla cerca della madre di certi Paternostrari nel Peregrino, ch'una sua Fig.figliuola aveva la quarta, e l'aveva avuta otto mesi; ed essa li fece toccare certe corone che avevano toccate il corpo di fra Felice, con dire alla figlia che ci avesse devozione che guarirebbe; e dopo che l'ebbe toccate una o doi volte, li venne poco o niente di febbre; e credeva che più presto fosse la suspizione, e che non aveva più niente, ed era guarita; e questo lo ricognosceva dal merito di fra Felice.<sup>25</sup>

La recita del rosario, come invocazione per le pene materiali e come rimedio per i mali spirituali, era l'atto di devozione cardine attraverso il quale frate Felice testimoniava la propria fede e incitava i fedeli al culto della Vergine. Secondo le parole di frate Alessio da Sezze, Felice

<sup>25</sup> Biblioteca Apostolica Vaticana, Codice Vaticano Latino 5460. *I Frati Cappuccini*, parte III, Sezione III: testimonianze processuali, p. 4657.

raccomandava la preghiera del rosario a chiunque gli chiedesse consiglio:

Ho inteso da una donna, quale io non ricordo dove abiti, né del nome, che, andando fra Felice per l'elemosina, questa donna li diede una pagnotta, e fra Felice, pigliando il pane in mano, guardò quella donna e gli disse: «Come state?» E lei gli rispose: «Padre, io sto grandemente turbata». Alla quale fra Felice disse: «Di' una corona della Madonna, ché Dio ti aiuterà». E che detta donna andò e disse la corona, e li passò subito la tribolazione che aveva.<sup>26</sup>

Sempre Alessio da Sezze testimoniò ancora:

E alle donne e alli putti soleva dimandare se avevano detto la corona. E qualche volta aveva intorno 15 o 20 putti, quali tutti solevono dire: «Dimmi santarello!» perché soleva chiamare li putti con questo nome. E diceva: «Siate benedetti, dite la corona». E qualche volta che aveva fino a 30 putti intorno, li diceva: «Vuoi che ti dica santarello? Voglio prima che cantiamo un poco insieme [...]».<sup>27</sup>

La devozione di Filippo Neri alla Vergine è testimoniata finanche dal programma iconografico per la decorazione della chiesa di Santa Maria della Vallicella di Roma, dal 1575 sede ufficiale della neonata Congregazione dell'Oratorio, ideato e avviato quando Filippo era ancora in vita e quindi da lui stesso sovrinteso: nel documento, databile intorno al 1580, intitolato *Conditioni cole quali si ha da conceder le cappelle*,<sup>28</sup> è palesato l'orientamento verso dipinti che avrebbero dovuto rappresentare i Misteri della Vergine e tale proposizione è esplicitamente ribadita anche dall'oratoriano Pietro Giacomo Bacci, che nel 1622 scrisse *Vita del b. Filippo Neri fiorentino fondatore della congregazione dell'Oratorio. Raccolta da' processi fatti per la sua canonizatione* (Roma, appresso Andrea Brugiotti).<sup>29</sup> La letteratura critica<sup>30</sup> ha spesso individuato, nel progetto per il

---

<sup>26</sup> Biblioteca Apostolica Vaticana, Codice Vaticano Latino 5460. *I Frati Cappuccini*, parte III, Sezione III: testimonianze processuali, p. 4685. Criscuolo p. 896, n. 1518.

<sup>27</sup> Biblioteca Apostolica Vaticana, Codice Vaticano Latino 5460. *I Frati Cappuccini*, parte III, Sezione III: testimonianze processuali, p. 4686. Criscuolo p. 898, n. 1519.

<sup>28</sup> Archivio della Congregazione dell'Oratorio di Roma, C.I.26.

<sup>29</sup> PIETRO GIACOMO BACCI, *Vita di S. Filippo Neri. Nuovamente corretta e accresciuta*, III, Roma, Marini 1837, p. 87.

<sup>30</sup> SOFIA BARCHIESI, *S. Filippo Neri e l'iconografia mariana della Chiesa Nuova*, in: *La regola e la fama. San Filippo Neri e l'arte*, a cura di Claudio Strinati (catalogo della mostra, Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, ottobre-dicembre 1995), Milano, Electa 1995, p. 131.

programma decorativo della Vallicella, un esplicito riferimento al Rosario, preghiera devozionale e contemplativa diffusa dall'ordine domenicano, che costituì l'ambiente formativo di Filippo Neri; laddove non avrebbe potuto costituire, nemmeno nelle intenzioni, una traduzione puntuale per immagini, tale riferimento fu senza dubbio tra le fonti d'ispirazione per alcuni degli altari della Vallicella, fonti indagate con precisione da Barchiesi.<sup>31</sup> Questo programma iconografico si inserisce nella più generale volontà di realizzare la decorazione chiesastica in base alla precipua funzione didattica riguardante i misteri sacri, per cui le immagini prodotte avrebbero dovuto creare una sorta di sussidiario popolare cui ricorrere per fissare nella memoria i precetti fondamentali della religione cattolica: nell'undicesimo capitolo, intitolato *Documenta B. Philippi circa orationem*,<sup>32</sup> del manoscritto<sup>33</sup> *Virtutibus, et gestis B. Philippi Nerii, et instituto Cong. is Orat.*,<sup>34</sup> è esplicitato l'obiettivo educativo, attraverso il potere mnemonico delle immagini, che i dipinti di scene sacre avrebbero dovuto avere. Tale pensiero, sostanziale per l'orientamento apostolico di Filippo Neri e, successivamente, per la Congregazione dell'Oratorio, trova corrispondenza negli scritti di Carlo e Federico Borromeo,<sup>35</sup> cui Filippo Neri fu molto legato,<sup>36</sup> che furono tra i principali interpreti del dibattito costituente la venticinquesima sessione del Concilio di Trento riguardante, appunto, l'arte religiosa e l'u-

---

<sup>31</sup> SOFIA BARCHIESI, *S. Filippo Neri e l'iconografia mariana della Chiesa Nuova*, in: *La regola e la fama. San Filippo Neri e l'arte*, a cura di Claudio Strinati (catalogo della mostra, Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, ottobre-dicembre 1995), Milano, Electa 1995, pp. 132-133.

<sup>32</sup> «Documenti del B. Filippo riguardanti le orazioni».

<sup>33</sup> Biblioteca Vallicelliana, o.7, c 365 r-v.

<sup>34</sup> «Sulle Virtù e le gesta del B. Filippo Neri e sui principi della Congregazione dell'Oratorio».

<sup>35</sup> Cecilia Paolini, *Dentro la scena: gli autoritratti di Rubens e la parabola dei modelli dal vero in contesti sacri tra Carlo e Federico Borromeo*, «Fontes», 2 (nuova serie), 2021, pp. 1-16.

<sup>36</sup> Carlo Gasbarri, *Filippo Neri: santo romano*, Roma, Editoriale Romana 1944, pp. 56-75, 1968.

so delle rappresentazioni sacre a scopo didattico.<sup>37</sup> In particolare, non è un caso che la decorazione della Vallicella consenta una lettura specificatamente improntata sull'assunto immacolistico della Vergine, concetto fondante e, appunto, distintivo della religiosità cattolica. Tale assunto, per altro, fu volutamente palesato non solo ai fedeli che avrebbero varcato la soglia della chiesa, ma a chiunque fosse passato per la via, poiché manifesto fin già dalla decorazione della facciata, ideata da Rughesi nel 1593 e quindi quando Filippo sovrintendeva ancora ai lavori; sopra le tre porte di ingresso, infatti, sono inserite tre frasi che rimandano specificatamente alla miracolosa maternità di Maria: «Deiparae Virgini Sacrum»<sup>38</sup> compare al centro, mentre ai lati, rispettivamente a sinistra e destra, si leggono due frasi tratte dal *Cantico dei Cantici* (4, 7), ossia «Tota pulchra es amica mea»<sup>39</sup> e «Macula non est in te».<sup>40</sup> Il programma didattico delle immagini, infine, aveva anche una funzione contemplativa: è noto quanto lo stesso Filippo Neri apprezzasse la pala raffigurante la *Visitazione* che Federico Barocci eseguì tra il 1583 e il 1586 proprio per la Vallicella e quanto tempo passasse a riflettere davanti a essa, talvolta raggiungendo l'estasi (fig. 9).<sup>41</sup> Le esperienze mistiche di entrambi i religiosi furono profondamente legate al concetto della *Deipara Virgo* e, dunque, *Sedes Sapientiae*.

Narra frate Matteo da Posta che un confratello, frate Lapo, volendo sapere il motivo per cui Felice si alzava in piena notte e andava da solo a pregare in chiesa, lo seguì nascondendosi dietro il pulpito; improvvisamente, una Donna vestita di bianco, la Vergine, apparve affidando il

---

<sup>37</sup> SOFIA BARCHIESI, *S. Filippo Neri e l'iconografia mariana della Chiesa Nuova*, in: *La regola e la fama. San Filippo Neri e l'arte*, a cura di Claudio Strinati (catalogo della mostra, Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, ottobre-dicembre 1995), Milano, Electa 1995, p. 130.

<sup>38</sup> «Santuario alla Vergine Madre di Dio».

<sup>39</sup> «Totalmente gloriosa è la mia amica».

<sup>40</sup> «Non v'è alcun difetto in te».

<sup>41</sup> SOFIA BARCHIESI, *S. Filippo Neri e l'iconografia mariana della Chiesa Nuova*, in: *La regola e la fama. San Filippo Neri e l'arte*, a cura di Claudio Strinati (catalogo della mostra, Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, ottobre-dicembre 1995), Milano, Electa 1995, pp. 135-136.

Bambino Gesù alle braccia di Felice.<sup>42</sup> Questa parusia miracolosa venne assunta come tema figurativo fondante nell'iconografia del cappuccino, a partire dalla pala nella chiesa parrocchiale di Nesa (Alzano Lombardo) dipinta da Carlo Ceresa nel 1644 raffigurante *La Vergine affida Gesù Bambino a Felice da Cantalice* (fig. 10), o in quella eseguita da Alessandro Turchi, ricordata come *La Vergine porge il Bambino a Felice da Cantalice*, eseguita nel 1649 e posta sopra la sepoltura del santo nella chiesa dell'Immacolata Concezione di Roma (fig. 11); per altro, proprio per il gesto estatico di ricevere tra le braccia Gesù Bambino, l'esperienza mistica di Felice fu accostata alla visione di Sant'Antonio di Padova,<sup>43</sup> frate francescano che in deliquio immaginò di avere in braccio il Sacro Pargolo, come esplicitamente rappresentato da Domenico Niccoli nella tela con *l'Apparizione della Vergine a Felice da Cantalice con Sant'Antonio*, realizzata nel 1660 e conservata presso il palazzo diocesano di Rieti (fig. 12).



Figura 9 Federico Barocci, *Visitazione della Beata Vergine Maria a Sant'Elisabetta*, 1583-1586, Roma, Santa Maria della Vallicella

<sup>42</sup> Biblioteca Apostolica Vaticana, Codice Vaticano Latino 5460. *I Frati Cappuccini*, parte III, Sezione III: testimonianze processuali, p. 4714.

<sup>43</sup> Fernando Martins de Bulhões, Lisbona, 15 agosto 1195-Padova, 13 giugno 1231.



Figura 10 Carlo Ceresa, *La Vergine affida Gesù Bambino a Felice da Cantalice*, 1644, Nesa - Alzano Lombardo, chiesa parrocchiale



Figura 11 Alessandro Turchi, *La Vergine porge il Bambino a Felice da Cantalice*, 1649, Roma, chiesa dell'Immacolata Concezione



Figura 12 Domenico Niccoli, *Apparizione della Vergine a Felice da Cantalice con Sant'Antonio*, 1660, Rieti, palazzo diocesano.

La Vergine apparve anche a Filippo Neri: nel 1576, si manifestò, per esempio, mentre sorreggeva una trave pericolante posta sopra la cappella del Santissimo Sacramento, dove era posta all'epoca l'icona miracolosa della Vallicella, evitandone il crollo.<sup>44</sup> Anche nella tradizione iconografica riguardante Filippo Neri, l'apparizione della Vergine ha un ruolo fondamentale, al punto che la pala posta sopra la cappella dedicata alla sepoltura del santo, dipinta da Guido Reni nel 1614, mostra *Filippo Neri in adorazione della Vergine* (Roma, Santa Maria della Vallicella) (fig. 13).



Figura 13 Guido Reni, *Filippo Neri in adorazione della Vergine*, 1614, Roma, Santa Maria della Vallicella

Nei dipinti citati, sia afferenti all'esperienza mistica di Felice da Cantalice, sia raffiguranti l'adorazione della Vergine di Filippo Neri, l'impianto compositivo è ricorrente e prevede la Madre di Dio che presenta e protende ai religiosi Gesù Bambino. Entrambe le tradizioni figurative hanno una matrice comune nell'antica icona bizantina della *Panaghia Nikopoia*, letteralmente l'«Immacolata che dona Vittoria», poiché attraverso di Lei il Salvatore ha liberato l'umanità dalla morte donando la vita eterna. Tra i riferimenti più efficaci che rimandano alla tradizione figurativa altomedievale di origine greca sono ravvisabili senza alcun dubbio il dipinto di Benedetto Gennari il Giovane, compiuto entro il terzo quarto del XVII secolo, che rappresenta *La Ver-*

<sup>44</sup> STEFANO ZEN, *L'Oratorio filippino e la cultura della Controriforma*, in «*La Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri nelle Marche del '600. Atti del Convegno di Studi*», Fano, 14-15 ottobre 1994, a cura di Flavia Emanuelli, Fiesole, Nardini Editore 1997 (Studi e Documenti, 2), pp. 25-39.

gine affida Gesù Bambino a Felice da Cantalice (Bagnacavallo, Museo civico delle cappuccine) (fig. 14) e la pala di Francesco Gessi, eseguita nel 1626, raffigurante *La visione di Filippo Neri* (Pieve di Cento, Collegiata di Santa Maria Maggiore) (fig. 15): in entrambe le opere, la Vergine spinge il Figlio tra le braccia del religioso. D'altra parte, anche la stessa icona della Vallicella (fig. 16), presentando il Bambino in posizione frontale davanti alla Madre, è interpretabile in tal senso e trova puntuali riferimenti, per esempio, con la tavola detta *Odighitria Imperiale*, conservata presso San Marco di



Figura 14 Benedetto Gennari il Giovane, *La Vergine affida Gesù Bambino a Felice da Cantalice*, terzo quarto del XVII sec., Bagnacavallo (RA), Museo civico delle Cappuccine



Figura 15 Giovan Francesco Gessi, *La visione di Filippo Neri*, 1626, Pieve di Cento, Collegiata di Santa Maria Maggiore

Venezia dal 1234 (fig. 17), e con il mosaico absidale di Santa Sofia a Istanbul (IX secolo) (fig. 18). I due religiosi, dunque, sono testimoni dei misteri della Vergine, che a loro si manifesta nella gloriosa funzione di donare il proprio Figlio per la Salvezza eterna. Ecco che, dunque, la diffusione della devozione mariana, sostenuta da frate Felice e Filippo Neri, diventava, in piena Controriforma, il tratto distintivo della Santa Romana Chiesa, affondando le proprie radici nella tradizione cristiana delle origini.





*Figura 16 Autore ignoto, Madonna della Vallicella, XIV sec., Roma, Santa Maria della Vallicella*



*Figura 17 Artista bizantino, Madonna Nikoipoia detta Odighitria Imperiale, XII secolo, Venezia, San Marco*



*Figura 18 Artista bizantino, Madonna Nikoipoia, IX secolo, Istanbul, Santa Sofia, mosaico absidale*



## **Forme di mutua carità e politiche culturali dei Frati Minori Cappuccini in Abruzzo nel XVI e XVIII secolo**

Pietro Costantini

### **1. La carità nel francescanesimo delle origini**

Per comprendere il concetto di carità in ambito francescano, con tutte le implicazioni spirituali e materiali che esso comporta, bisogna necessariamente tornare sia all'esperienza personale del suo fondatore, Francesco d'Assisi, sia a quella comunitaria del primo nucleo di compagni che vollero condividere lo stile di vita originale ed unico del santo assisiato.

Più di un volta nei suoi scritti Francesco chiarisce cosa sia o, per meglio dire, chi sia la carità, chiedendo ai suoi frati e a tutti i fedeli di operare sempre «nella carità che è Dio»,<sup>1</sup> riprendendo la prima lettera dell'evangelista Giovanni dove si esplicita chiaramente che Dio è Amore.<sup>2</sup> Per san Francesco, dunque, la carità non è semplicemente amore verso il prossimo, ma la sua forma più alta, piena e totalizzante, ad immagine ed imitazione di Cristo nell'atto supremo di donazione: il sacrificio della Croce.

Questa visione della carità, tuttavia, non è sufficiente per comprendere quali siano state le forme che questo amore abbia assunto in ambito francescano, ovvero come si sia sostanziato nella quotidianità della prima fraternità. In tal senso è necessario considerare i tre pilastri dell'esperienza francescana, che sono anche caratteristiche proprie di Cristo: minorità, povertà e fraternità. Esse sono la manifestazione visibile di una carità fortemente voluta e vissuta dallo stesso Francesco.

La minorità, nello specifico, riveste un ruolo di primaria importanza tra i valori del carisma francescano, poiché identifica il movimento stesso e dà significato a tutti gli altri valori. Il Santo d'Assisi aveva compreso il profondo senso evangelico della minorità sull'esempio di Cristo come servo, radice teologica della minorità di servizio.<sup>3</sup> È lo

---

<sup>1</sup> cfr. *Fonti Francescane*, nn. 47, 60, 178/7, 206.

<sup>2</sup> 1Gv 4, 8-16.

<sup>3</sup> cfr. Ernesto Caroli (a cura di), *Dizionario Francescano*, Padova, EMP 1995, pp. 1115-1139.

stesso Gesù a dichiarare «io sto in mezzo a voi come colui che serve»,<sup>4</sup> dandone spesso testimonianza, come avvenne nel contesto dell'ultima cena quando, cintosi i fianchi, prese a lavare i piedi ai suoi discepoli. Questa scena ci rivela ciò che per Gesù è fondamentale: la sua minorità posta al servizio di tutti. Francesco assimilò questo atteggiamento del servo come la forma più adatta alla sequela evangelica, fino al punto di presentare se stesso come «piccolino, vostro servo»,<sup>5</sup> oppure come «il più piccolo dei servi di Dio»,<sup>6</sup> solo per fare alcuni esempi.

Anche la povertà non può prescindere dal modello cristico poiché «il Figlio di Dio, Signore delle virtù e Re della gloria, operando la salvezza sulla terra, amò con amore di predilezione la Povertà, andò in cerca di lei, la trovò e la fece sua». <sup>7</sup> Francesco ben comprese che non era possibile scindere la persona di Cristo dalla Povertà «Perciò il beato Francesco, come vero imitatore e discepolo del Salvatore, agli inizi della sua conversione si diede con grande amore alla ricerca della santa Povertà, desideroso di trovarla e del tutto deliberato a farla sua, senza temere né avversità né pericoli, non ricusando fatiche né schivando disagi corporali [...]».<sup>8</sup>

Appare evidente come Francesco si sia sentito chiamato a vivere la povertà dall'esempio di Gesù Cristo e volle fortemente che anche i suoi frati vivessero la medesima condizione, tanto che nel suo Testamento scriverà:

E dopo che il Signore mi dette dei fratelli, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo. E io la feci scrivere con poche parole e con semplicità, e il signor papa me la confermò.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Lc 22,27.

<sup>5</sup> *Fonti Francescane*, n. 131.

<sup>6</sup> Ivi, n. 245.

<sup>7</sup> Ivi, n. 1960.

<sup>8</sup> Ivi, n. 1962.

<sup>9</sup> Ivi, n. 116.

La forma di vita evangelica scritta con poche e semplici parole a cui Francesco fa riferimento possiamo rintracciarla nella Regola non Bollata, dove chiarisce quale debba essere la vita del frate minore:

La regola e vita dei frati è questa, cioè vivere in obbedienza, in castità e senza nulla di proprio, e seguire la dottrina e l'esempio del Signore nostro Gesù Cristo, il quale dice: "Se vuoi essere perfetto, va', vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e poi vieni e seguimi" [...].<sup>10</sup>

Quella vissuta dalla prima comunità di frati era una povertà assoluta, affidando la propria sussistenza all'elemosina e dimorando in rifugi precari, secondo la disponibilità del momento.

Con lo svilupparsi dell'Ordine e l'arrivo di nuovi e numerosi frati, lo stile di vita primigenio non poteva più essere portato avanti poiché l'introduzione del noviziato e dello studio, così come il rapporto di obbedienza tra i superiori e i sottoposti, necessitavano di dimore stabili e proprie.<sup>11</sup> Tuttavia anche nel mutare delle condizioni, Francesco continua a raccomandare di vivere la povertà come forestieri e pellegrini in questo mondo:

Si guardino bene i frati di non accettare assolutamente chiese, povere abitazioni e tutto quanto viene costruito per loro, se non fossero come si addice alla santa povertà, che abbiamo promesso nella Regola, sempre dimorandovi da ospiti come forestieri e pellegrini.<sup>12</sup>

Ultimo pilastro della spiritualità francescana che aiuta a comprendere la visione della carità nell'Ordine è la fraternità, considerata testimonianza dell'universale paternità di Dio e suo dono che manifesta la cura per l'uomo.<sup>13</sup> L'arrivo del primo frate che seguì Francesco, infatti, riempì il santo di una gioia straordinaria poiché «gli parve che il Signore avesse cura di lui, donandogli un compagno di cui aveva bisogno e un amico fedele». <sup>14</sup> È nella fraternità che si esprime la carità quotidiana, nel servizio attento ed accudente a ciascun fratello, religioso o laico. La fraternità, dunque, non è intesa come convivenza nella medesima

---

<sup>10</sup> Ivi, n. 4.

<sup>11</sup> cfr. Ernesto Caroli (a cura di), *Dizionario Francescano*, pp. 1551-1587.

<sup>12</sup> *Fonti Francescane*, n. 122.

<sup>13</sup> cfr. Ernesto Caroli (a cura di), *Dizionario Francescano*, pp. 715-739.

<sup>14</sup> *Fonti Francescane*, n. 361.

struttura di un gruppo di uomini che condividono lo stesso ideale, ma come luogo dove si manifesta e si esercita la cura, il servizio, la minorità e, dunque, la carità verso il prossimo.

Per esplicitare meglio il rapporto caritativo che i frati devono avere l'uno per l'altro, è interessante la raccomandazione che Francesco fece a coloro che volevano condurre vita religiosa negli eremi:

[...] siano tre frati o al più quattro. Due di essi facciano da madri e abbiano due figli o almeno uno. I due che fanno da madri seguano la vita di Marta, e i due figli seguano la vita di Maria. [...] I figli però talvolta assumano l'ufficio di madri, come a loro sembrerà opportuno disporre di avvicinarsi secondo le circostanze [...].<sup>16</sup>

Appare evidente, dunque, come la carità sia la misura e la forma mediante la quale si manifestano la minorità, la povertà e la fraternità, donazione di sé stessi nel servizio, al pari delle cure che una madre ha verso i propri figli.

Questa forma di carità, come precedentemente accennato, non era riservata solamente ai frati, ma destinata a tutti gli uomini. A riguardo basti pensare che nel suo Testamento, volendo fare memoria della propria conversione, Francesco non cita né il famoso evento del crocifisso di San Damiano,<sup>17</sup> né il sogno di Spoleto,<sup>18</sup> eventi che tuttavia hanno avuto significato ed influenza nel cambiamento di vita del santo, ma pone al centro l'incontro con i lebbrosi<sup>19</sup> quando, dinanzi a quello che più gli faceva orrore, anziché scappare decise di 'usare con essi misericordia'. Da qui comincia per Francesco d'Assisi una storia nuova al servizio degli ultimi, tra gli ultimi (*fig. 1*).

---

<sup>15</sup> Ivi, n. 136.

<sup>16</sup> Ivi, n. 138.

<sup>17</sup> Ivi nn. 593-595.

<sup>18</sup> Ivi nn. 585-587.

<sup>19</sup> Ivi n. 592.



Figura 1 Coppo di Marcovaldo (attr.), *San Francesco e venti storie della sua vita, particolare*, Cappella Bardi, Basilica di Santa Croce, Firenze, 1245-1250

Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza così: quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo. E in seguito, stetti un poco e uscii dal secolo.<sup>20</sup>

La carità, dunque, nell'esperienza di Francesco e del francescanesimo delle origini è fatta di gesti quotidiani, piccoli e semplici, come lo spezzare il pane con i fratelli per dividerlo, oppure l'assistenza agli ultimi e ai bisognosi. Un cammino fianco a fianco dei poveri e degli emarginati, con profondo senso di minorità, in una visione di fratellanza universale. Così il santo di Assisi volle che i propri frati vivessero, dando per primo l'esempio e condividendo tutto con tutti, per giungere alla perfetta sequela ed imitazione di Gesù Cristo.

## 2. Nascita della riforma cappuccina

Dopo la morte di Francesco nel 1226, venendo meno il garante della fedeltà al carisma iniziale, l'Ordine subì cambiamenti importanti.

---

<sup>20</sup> Ivi, n. 110.

Nacquero, infatti, numerose discussioni circa la fedeltà al modello di vita iniziale delle fraternità e all'interpretazione della Regola che sembrava ad alcuni troppo rigida per essere vissuta alla lettera. Nel suo Testamento Francesco, avendo già avuto sentore del malcontento dei religiosi, esplicita:

E a tutti i miei frati, chierici e laici, comando fermamente, per obbedienza, che non inseriscano spiegazioni nella Regola né in queste parole dicendo: “Così devono essere intese”; ma come il Signore ha dato a me di dire e di scrivere con semplicità e purezza la Regola e queste parole, così voi con semplicità e senza commento cercate di comprenderle, e con santa operazione osservatele sino alla fine.<sup>21</sup>

Il desiderio di tornare all'ideale primitivo portò alla nascita di svariati tentativi di riforma, il primo dei quali avvenne nel 1334 e sarà denominato dell'“osservanza”. A questo seguirono altri tentativi di riforma, tutti con il medesimo intento, che tuttavia non ebbero lunga durata. Nel 1517, infatti, Papa Leone X con la bolla *Ite vos* ricondusse sotto l'obbedienza della riforma osservante tutti i gruppi riformati nati in circa 150 anni. La bolla, sostanzialmente, divise l'Ordine dei frati minori in due rami che non si sarebbero più uniti: i frati minori Conventuali e i frati minori Osservanti. La bolla generò numerosi malcontenti tra i frati ‘riformati’ poiché lo stile di vita dell'Osservanza sembrava mediamente impegnato nel vivere la povertà e la fedeltà alla Regola, guardando con agitazione alla distanza che li separava dal modello di vita tenuto da Francesco.<sup>22</sup>

Lo sbocciare della riforma cappuccina dal seno dell'Osservanza all'inizio del XVI secolo, dunque, non fu una novità nella storia francescana, ma l'ennesimo tentativo di tornare a vivere fedelmente l'insegnamento di Francesco, tenendo presente il Testamento e la Regola, con un'apertura maggiore alla predicazione. La riforma si fonda sulla dimensione caritativa, contemplativa ed eremitica, secondo il modello proposto dal santo assisiense.

---

<sup>21</sup> Ivi, n. 130.

<sup>22</sup> cfr. ANTONIO FREGONA, *I frati cappuccini nel primo secolo di vita*, Padova, EMP 2006, pp. 17-23.



Fautore inconsapevole fu Matteo da Bascio, sacerdote dell'Osservanza di origini marchigiane, desideroso di poter vivere in totale povertà, dedicandosi alla predicazione itinerante. Spinto dal suo desiderio di vivere alla lettera la Regola di Francesco, nel 1525 si recò nascostamente e senza il benestare dei suoi superiori da Papa Clemente VII per chiedere il permesso di vivere secondo i suoi desideri. Tale permesso fu accordato *vivae vocis oraculo* e fra Matteo prese a vivere come gli fu concesso. Nello stesso anno si unirono a lui altri due frati dell'Osservanza, Ludovico e Raffaele Tenaglia da Fossombrone, ma non trovarono subito accoglienza da parte di fra Matteo poiché il permesso a lui concesso dal Papa Clemente VII era strettamente personale. I fratelli Tenaglia, dunque, si recarono anch'essi a Roma e ottennero il 18 maggio 1526 un breve dal penitenziere maggiore che li autorizzava a separarsi dalla comunità e vivere in un eremo, insieme a fra Matteo, osservando la regola senza attenuazioni. Dopo numerose vicissitudini e scontri con il Ministro provinciale dell'Osservanza Giovanni da Fano, e grazie all'intercessione della duchessa di Camerino Caterina Cybo, nipote di Clemente VII, i frati 'ribelli' passarono sotto la protezione del maestro generale dei Conventuali che li lasciò liberi di vivere secondo le loro aspirazioni, evitando così gli attacchi del Ministro provinciale degli Osservanti.

Il 3 luglio 1528, con la bolla di fondazione *Religionis zelus* nasce ufficialmente la nuova famiglia francescana: i frati minori della vita eremitica, che di lì a poco prenderanno il nome di frati minori Cappuccini. La notizia della nascita di questa nuova riforma di stretta osservanza fece accorrere un folto numero di frati osservanti e laici desiderosi di abbracciare questa forma di vita.

Sin da subito i religiosi hanno saputo attirare il favore della gerarchia ecclesiastica e l'apprezzamento dei governanti e del popolo, rendendo possibile la dinamica diffusione dell'Ordine prima in Italia, e dal 1574, in tutta Europa. Nel 1618, infatti, si arrivò a contare 14.846 religiosi e nel periodo di massimo sviluppo tra il 1619 e il 1761 giunsero a 34.029 unità.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> MARIANO D'ALATRI, *I Cappuccini. Storia di una famiglia francescana*, Roma, San Paolo 1997, pp. 30, 128.

Tale diffusione fu possibile anche grazie all'esercizio della mutua carità tra i religiosi e il popolo. I Cappuccini, infatti, numerose volte prestarono assistenza agli infermi tanto che nelle Costituzioni del 1536 viene espressamente ordinato che «nel tempo de la peste, li frati servino, secondo disporranno li loro vicari; li quali in simil caso si sforzeranno di haver aperti l'occhi de la discreta charità». <sup>24</sup> Questa norma scomparirà nella revisione del 1552, ma ciò non impedì ai cappuccini di continuare a prestare servizio nelle ricorrenti epidemie di pestilenza, sull'esempio proprio di san Francesco e della prima fraternità. D'altronde furono proprio gli eroici atti di carità di Matteo da Bascio e Ludovico da Fossombrone, durante la peste che colpì la zona di Camerino nel 1527, a conquistare la stima della duchessa Caterina Cybo e, conseguentemente, influenzare e guidare le scelte della riforma. A questo si aggiunsero altri atti di carità materiale e soprattutto spirituale come la predicazione *ad gentes* e l'ascolto delle confessioni. Il popolo, dal canto suo, non si tirò indietro nel sostentamento materiale delle fraternità ormai sparse in tutta Italia.

### **Carità e prime politiche culturali**

Le prime norme atte a regolamentare la vita dell'Ordine furono le Ordinazioni di Albacina del 1529, <sup>25</sup> principalmente rivolte a cercare di definire un'identità precipua della nuova famiglia francescana, concentrandosi su temi quali la vita in povertà, la preghiera, le cerimonie e l'eremitismo. <sup>26</sup> In tale contesto furono delineate anche le prime leggi per l'edificazione dei conventi, nel tentativo di garantire la stretta osservanza della povertà:

---

<sup>24</sup> *Constitutiones Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum*, editio anast., Roma, Curia Generale 1980, p. 58.

<sup>25</sup> cfr. Vincenzo Criscuolo (a cura di), *I Cappuccini*, Roma, Istituto Storico Cappuccini 1994, pp. 137-162. Il testo redatto ad Albacina, in provincia di Ancona, era un complesso non organico di norme che sarebbe più corretto chiamare statuti proprio a motivo della sua natura.

<sup>26</sup> ANTONIO FREGONA, *I frati cappuccini nel primo secolo di vita*, pp. 109-110.

che li luoghi che s'hanno a fabricare, si fabricchino più umilmente che sia possibile, di vimini e luto, o vero pietre e terra. [...] E questo intendemo quando si trovano vimini e luto e buona terra da fabricare. E che le celle appaeno e siano piccole e povere, in modo che abbiano più tosto similitudine di sepolcri che di celle; e detto celle siano umili e basse.<sup>27</sup>

La costruzione di un nuovo convento, tuttavia, poteva avvenire di norma solo con il permesso dei superiori, e dopo aver ricevuto da parte di singoli laici o delle città la carità di utilizzare un appezzamento di terra o, in alternativa, la possibilità di usufruire di una struttura già esistente. Le Ordinazioni determinarono inoltre la posizione di detti conventi, precisando il totale distacco dei frati dalla proprietà o dominio degli stessi:

che li luoghi tutti siano presi fuori delle città, distanti per un miglio o poco manco; e che detti luoghi che s'hanno a pigliare e fabricare stiano sempre sotto il dominio delli padroni, o vero delle città, e siano sempre presi con questa condizione che, ogni volta che lì si trovasse impedimento alla vita nostra, li fratelli liberamente si possino partire. E quando alli padroni non piacesse che li fratelli abitassero in detto luogo, senza alcuna contradizione s'abbiano a partire e andar in altro luogo a far penitenza con la benedizione del Signore, dove saranno posti dalli suoi superiori.<sup>28</sup>

Nelle Costituzioni del 1536, secondo documento normativo dell'Ordine, le disposizioni introdotte dalle Ordinazioni vengono ulteriormente dettagliate, escludendo qualsiasi forma di 'possesso' sia dei conventi sia degli oggetti donati alle fraternità:

[...] volendo in tanto nobile exemplo imitare Cristo in verità e realmente osservare el serafico precepto de la celeste povertà, per demonstrare in effecto che non abiamo alcuna iurisdiczione, dominio, proprietà, iuridica possessione, usufructo, imo né iuridico uso d'alcuna cosa, etiam de quelle che per necessità usiamo.<sup>29</sup>

Viene inoltre precisata quale debba essere la procedura da seguire per 'pigliare alcun loco':

Si ordina etiam che quando li frati vorrano pigliare alcuno loco nuovo, secundo la doctrina de l'umil Francesco, in prima vadino da l'episcopo, o suo vicario, e domandino licenzia di potere pigliare quello loco ne la sua diocesi. E avuta

---

<sup>27</sup> *Constitutiones Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum*, p. 28.

<sup>28</sup> *ibid.*

<sup>29</sup> *Constitutiones Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum*, p. 53.

la licenzia, con la sua benediczione vadino a la communità, o vero signore, e preghino che li vogliano prestare un poco di loco. E guardinsi li frati che non pigliano alcun loco con obligo di tenerlo. Imo se li impone che non li acceptino senza expresso protesto di poter lassarlo ogni volta ci paresse expediente per la pura osservanzia de la Regula, acciò, occorrendo lassarsi, non si dia scandalo.<sup>30</sup>

Sul modello di Francesco e con spirito di minorità, dunque, si affida il proprio sostare in un luogo e il diffondersi dell'Ordine alla carità del Vescovo diocesano prima, e di una comunità o di un singolo benefattore poi.

Con atto pubblico del 27 gennaio 1577, ad esempio, la contessa Costanza Piccolomini d'Aragona donò terra, convento e bosco ai frati Cappuccini d'Abruzzo per l'edificazione del convento di Celano, per il quale fece anche numerose elemosine assieme alla madre Silvia duchessa d'Amalfi (fig. 2).




Figura 2 L'Aquila, Archivio Storico dei Cappuccini d'Abruzzo, Conventi chiusi o soppressi, busta Celano. Atto pubblico di Costanza Piccolomini d'Aragona, 1577

Non era insolito, inoltre, che lo stesso Pontefice concedesse l'uso di terra e chiesa per lo stanziamento di una fraternità, come accadde a Catignano con la Bolla di Papa Gregorio XIII del 1579, mediante la quale concedette sempre ai Cappuccini d'Abruzzo l'uso della chiesa abbaziale

<sup>30</sup> Ivi, n. 54.

di Santa Maria, unitamente a 6 tomoli di terreno (19.000 mq circa) soggetti all'abazia celestiniana di Casanova, ma di proprietà del conte di Loreto (fig. 3). Fu lo stesso conte a finanziare la costruzione del convento, così come quello di Tocco da Casauria cinque anni più tardi.

Le importanti donazioni sottolineano come i religiosi fossero ben visti non solo dalla popolazione più povera e bisognosa di qualsivoglia forma di aiuto, ma anche tra la nobiltà che vedeva nel servizio dei Cappuccini agli ultimi e nella loro predicazione una valore aggiunto e, talvolta, un onore personale poterli ospitare nei propri possedimenti o donare loro quanto necessario per l'erezione di un convento.

Nelle Costituzioni del 1536, inoltre, fu introdotta un'interessante norma che ben sottolinea il valore della povertà per i frati e l'esercizio della carità per il popolo:

E infra la octava del serafico patre ciascheduno guardiano vada in prima al patrono del loco e, ringraziandolo del loco a loro prestato nel preterito anno, umilmente el preghino che si degni prestarlo a' frati etiam per uno altro anno. Al che, quando consentirà, potranno con sicura coscienza abitarvi. Ma quando non volesse, senza alcun segno di tristicia, imo con alegro core, acompagnati da la divina povertà, si partirano, ricognoscendosi obligati per el tempo che li fu prestato, e non offesi se, essendo suo, di nuovo non el prestarà, non essendo tenuto. E simile faccino di tutte l'altre cose di notabil valore, etiam portandole a li loro patroni, quando commodamente potranno farlo, come calici e simil cose. O almanco promettano di portarle, quando non vogliano più prestarle. E quando non fusseno più apte a usarsi, rendinsi alli loro patroni nel modo [che] saranno, o si domandi licenzi darle a' poveri.<sup>31</sup>

Nelle revisioni degli anni a seguire questa disposizione sarà eliminata, indicando solamente che «i veri e totali patroni ci possono mandar via sempre che a loro piace, e possono ogni lor cosa a sua posta repi-




Figura 3 L'Aquila, Archivio Storico dei Cappuccini d'Abruzzo, Conventi chiusi o soppressi, busta Catignano I. Bolla di Papa Gregorio XIII, 1579

<sup>31</sup> *ibid.*

gliare».<sup>32</sup>

Nell'ottica della mutua carità e con senso di alto pragmatismo, l'Ordine introdusse, sempre nel 1536, una modifica alla normativa circa la collocazione dei conventi e la sua distanza dalla città, già presente nelle Ordinazioni:

E acciò li seculari possino di noi servirsi ne le cose spirituale e noi di loro ne le temporale, si ordina che li nostri lochi non si pigliano molto lontano da le città, castelli e ville; né anco troppo proximi, acciò, per la troppo frequenza loro, non patiamo detrimento. Basta che regolarmente siano distanti un miglio e mezo o circa, approximandoci sempre più presto (a exemplo de sancti patri e praecipue del nostro) alli solitari deserti che alle deliciose citade.<sup>33</sup>

Tale integrazione evidenzia l'attenzione alla protezione dello stile di vita orante e contemplativo dei frati, ma nondimeno esplica l'attenzione verso il popolo, tanto da calcolare la distanza in maniera tale che «li seculari possino di noi servirsi ne le cose spirituale e noi di loro ne le temporale»,<sup>34</sup> intendendo il servizio quale espressione di reciproca carità e manifestazione di cura fraterna.

Altro elemento di innovazione introdotto nel 1536, poi consolidato sino alle Costituzioni del 1643, è l'elaborazione di «un picciolo Modello, secondo il quale per tutta la Congregatione si debba fabricare».<sup>35</sup> Per la prima volta viene fornito un modello di convento recante le misure esatte da dover rispettare per preservare la povertà e condurre una vita coerente con la scelta religiosa fatta. Alcune indicazioni, seppur meno dettagliate, vengono fornite anche in merito alla chiesa, come vedremo più avanti.

Le Celle in longhezza, e in larghezza non passino Nove Palmi di vano, in altezza Dieci, le Porte alte Sette Palmo, Larghe Due, e mezo, le Fenestre alte Due, e mezo, larghe uno, e mezo, l'Andito del Dormitorio largo Sei Palmi, e l'altezza del piano del Refettorio insino al Solaio, cioè sino al Tavolato, ò Mattonato, non passi Tredici Palmi: Ma quando fosse molto cattiva l'aria, si possa aggiun-

---

<sup>32</sup> *Constitutiones Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum*, p. 106.

<sup>33</sup> *Constitutiones Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum*, p. 55.

<sup>34</sup> *ibid.*

<sup>35</sup> *ibid.*

gere insino à Quattordici Palmi; E cos' l'altre Officine sieno piccole, humili, povere, abiette, e basse; acciò che ogni cosa predichi Humiltà, Povertà, e disprezzo del Mondo.<sup>36</sup>

Affinché quanto raccomandato fosse rispettato diligentemente vengono adottate due misure: a partire dal 1575 si comincia ad allegare alle Costituzioni la misura esatta del mezzo palmo graficamente rappresentata e si raccomanda al Capitolo di eleggere quattro frati tra i più zelanti affinché controllino «che non si faccia errore nel fabricare, sì nel pigliare de' siti, sì nel fare le stanze più grandi del modello, e misura data».<sup>37</sup> Compito specifico di questi frati, che saranno poi chiamati fabbricieri, era quello «d'andare à prendere i Siti, dove s'hanno da fondare i Luoghi, e dare insieme i modelli da loro sottoscritti; secondo i quali poi si fabbrichi»,<sup>38</sup> come specificato nelle Costituzioni del 1608. Non un mero ruolo di supervisione, dunque, ma ad essi veniva affidato il compito di valutare, a norma delle Costituzioni, la fattibilità e l'utilità di nuove costruzioni di conventi, oppure della loro ristrutturazione o riparazione. Essi, inoltre, dovevano partecipare alla progettazione architettonica delle strutture sottoscrivendo il disegno finale. Ad essi le Costituzioni raccomandavano di essere «diligenti, e ben'accorti in far tenere, e osservare la povera Forma, e Misura del modello prescritto, aggravando la loro coscienza d'ogni notabile, e non necessario eccesso; E piglieranno per loro specchio le piccole Case de' Poverelli, e non i gran Palazzi de' Ricchi».<sup>39</sup>

Sempre nell'ottica della cura caritativa di ogni fratello, era anche previsto che «ne li nostri lochi sia (potendosi) una piccola stanzietta col camino per ricevere, quando bisognasse, li peregrini e forestieri, sì come ricerca la carità e patisse la nostra povertà».<sup>40</sup> La carità, dunque, è sempre al centro delle scelte operate dall'Ordine, sia nell'agire quotidiano sia nell'edificazione dei conventi.

---

<sup>36</sup> Ivi, pp. 598-599.

<sup>37</sup> Ivi, p. 174.

<sup>38</sup> Ivi, p. 251.

<sup>39</sup> Ivi, p. 252.

<sup>40</sup> *ibid.*

Il linea generale, con tutte le varianti del caso ben descritte da Francesco Calloni,<sup>41</sup> il modello italiano di convento cappuccino che si venne a concretizzare prevedeva un chiostro centrale, quadrato o rettangolare, di cui tre ali venivano chiuse dal convento, la quarta dalla chiesa. A seconda dei vari paesi si potevano avere variazioni nella suddivisione degli spazi conventuali, tuttavia solitamente la struttura prevedeva due piani: al piano inferiore vi erano le 'officine', il refettorio e gli spazi comuni; nel piano superiore le celle dei frati. Per meglio comprendere, basti osservare il progetto del convento di Cermignano fabbricato nel 1672 a spese del barone Eustachio Sterlich e del figlio Romualdo (figg. 4-5).




Figura 4 L'Aquila, Archivio Storico dei Cappuccini d'Abruzzo, Conventi chiusi o soppressi, busta Cermignano. Pianta piano inferiore del convento, 1672




Figura 5 L'Aquila, Archivio Storico dei Cappuccini d'Abruzzo, Conventi chiusi o soppressi, busta Cermignano. Pianta piano superiore, 1672

<sup>41</sup> FRANCESCO CALLONI, *Strutture e forme*, Perugia, Edizioni Frate Indovino 1993 («I Frati Cappuccini. Documenti e testimonianze del primo secolo», IV), pp. 1514-1547.



In merito alle chiese, invece, le indicazioni, come anticipato, sono meno dettagliate. Le Costituzioni, infatti, si limitano a precisare che:

sieno piccole, e povere, ma divote, honeste, e mondissime, ne vogliano haverle grandi per potervi predicare; Perche (come diceva il Padre nostro) Miglior'esempio si dà a predicare nelle Chiese altrui, che nelle nostre, massimamente con offendere la santa Povertà. E vi sia solo una picciola Campana di cento cinquanta libbre, ò circa.<sup>42</sup>

La mancanza di ulteriori dettagli e riferimenti normativi per l'edificazione delle chiese pone un problema circa l'identificazione, qualora esistesse, di un modello comune a tutto l'Ordine. Su questo argomento diversi studi hanno tentato di ricostruire le prassi e i modelli architettonici adottati dai cappuccini a seconda della provenienza geografica. Nel centro Italia, ad esempio, il modello laziale risulta differente da quelli marchigiano, umbro e abruzzese.<sup>43</sup> Dall'analisi dei documenti archivistici e dall'osservazione diretta delle chiese cappuccine in Abruzzo, escludendo ovviamente quelle non costruite direttamente dai frati ma acquisite successivamente, è tuttavia possibile proporre un modello regionale prevalente: unica navata, cappelle laterali in numero variabile disposte su un solo lato e comunicanti tra loro, ambienti necessari ad uso liturgico (sacrestia, lavatoio, oratorio, stanze di servizio) disposti sul medesimo lato delle cappelle, coro quasi sempre absidato posto dietro l'altare maggiore, unica porta di accesso alla chiesa (solitamente architravata, sormontata da un rosone od occhio) e un piccolo sagrato sul quale si apre la chiesa. Il lato opposto alle cappelle laterali, come detto in precedenza, costituiva un'ala del chiostro.

Per quanto riguarda cosa fosse possibile possedere ad uso liturgico e paraliturgico, una particolare attenzione venne posta dall'Ordine a partire dal 1608, probabilmente a causa del progressivo rilassamento dei frati in merito alla povertà e alla crescente generosità del popolo che provvedeva caritatevolmente anche alla gestione delle chiese. Le Costituzioni, infatti, introdussero norme stringenti sull'argomento:

---

<sup>42</sup> *Constitutiones Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum*, pp. 597-598.

<sup>43</sup> GIUSEPPINA FORTUNATO, *L'architettura dei frati cappuccini nella Provincia romana, tra il XVI e il XVII secolo, e il complesso conventuale dell'Immacolata Concezione a Roma*, Pescara, Carsa Edizioni 2012, p. 33.

E s'habbiano communemente due Calici con la coppa d'argento, con le loro Patene ben'indorate e non vi sieno più calici, ò Paramenti di quello, che richiede la necessità de' Luoghi: Ne' Paramenti, e Panni dell'Altare non s'usi Oro, ò Argento, ne' altre curiosità, o pretiosità [...] I Candelieri fatti al torno di semplice legno: I nostri Messali, e Breviarii, e anco tutti gl'altri nostri libri sieno poveramente legati, e senza Signacoli curiosi. [...] E però proibiamo la ricettione di qual si voglia cosa d'Oro, d'Argento, di Veluto, ò Seta, eccetto i Calici, le Bossole del Santissimo Sacramento, i Tabernacoli, e i Veli da tenere sopra i Tabernacoli, e Calici; Et i Padri Vicarii Provinciali, quando anderanno alla Vistia, dove troveranno simili cose, dieno la penitenza à chi l'havrà ricevute, come disobedienti, e poco amatori della nostra semplicità: E facciano, che sieno rendute à'Padroni; mà non sapendo di chi sieno le facciano dare ad altre Chiese poverelle.<sup>44</sup>

Nessuna preziosità, dunque, ad eccezione dei vasi sacri per la celebrazione eucaristica e dei tabernacoli, sull'esempio di san Francesco che nel Testamento, riferendosi al corpo e sangue di Cristo, chiese «che questi santissimi misteri sopra tutte le altre cose siano onorati, venerati e collocati in luoghi preziosi».<sup>45</sup> Il divieto di ricevere ed utilizzare oro ed argento, la volontà di manifestare sobrietà e povertà, unitamente alla necessità di impreziosire le chiese diede vita ad uno stile unico ed inconfondibile di scultura lignea detto proprio 'alla cappuccina'. Il processo che ha portato i religiosi a creare qualcosa di originale ed unico è ben sintetizzato e descritto da Giovanni Pozzi:<sup>46</sup>

Rinunciando alla materia preziosa, la cultura cappuccina ne accettò le apparenze, nel timore di togliere, se rifiutate, una parte del giusto omaggio a chi si doveva onorare e un incentivo a chi doveva onorare. Finse con capziosa ingenuità l'oro nella paglia, l'avorio nel midollo del fico, la madreperla nella pergamena smaltata e diede corso al fasto delle forme architettoniche e delle decorazioni, pur miniaturizzandole entrambe. Dalla simbiosi delle due opposte tendenze derivò un'architettura che senza compromessi accostò lo spogliamento razionalistico all'esuberanza formale.<sup>47</sup>

Ciò fu possibile grazie alla maestria dei frati falegnami ed ebanisti, sempre più versati nell'arte dell'incisione, che operavano all'interno

---

<sup>44</sup> Ivi, p. 250 .

<sup>45</sup> *Fonti Francescane*, n. 114.

<sup>46</sup> cfr. GIOVANNI POZZI, *Devota sobrietà*, Bologna, EDB 2015.

<sup>47</sup> Ivi, p. 26.

del convento in quelle stanze piccole e basse chiamate nelle Costituzioni 'officine'.<sup>48</sup> Con lo sviluppo dell'Ordine, infatti, non era insolito che alla porta del convento bussassero per intraprendere la vita religiosa uomini maturi che avevano già appreso ed esercitato una professione come muratori, tessitori e agricoltori, oppure artisti veri e propri come pittori, scultori e miniatori.<sup>49</sup> La storia cappuccina d'Abruzzo, seppur non registri frati versati nell'arte pittorica, consegna numerose testimonianze artistiche dei frati esperti nell'incisione del legno, i cosiddetti 'fratelli marangoni'. Erano religiosi non sacerdoti (fratelli laici) che soprattutto tra il Sei e Settecento si dedicarono alla produzione di manufatti lignei, tra i quali spiccano per capacità artistica ed originalità i tabernacoli che, nella maggior parte dei casi, venivano progettati e concepiti assieme a tutta la struttura dell'altare maggiore (fig. 6).<sup>50</sup>

L'iter da seguire per la realizzazione delle meravigliose opere lignee prevedeva che venisse presentata ai superiori la richiesta motivata di poter realizzare l'opera, spesso corredata di un disegno, come testimoniano i documenti archivistici e le ordinanze della



Figura 6 Altare maggiore, Chiesa di S. Benedetto (o dei Cappuccini), Teramo

<sup>48</sup> LUIGI DEL VECCHIO, *Fratelli Marangoni e tabernacoli lignei*, Lanciano, Edizioni Tabula 2001, p. 23.

<sup>49</sup> MARIANO D'ALATRI, *I Cappuccini. Storia di una famiglia francescana*, p. 73.

<sup>50</sup> LUIGI DEL VECCHIO, *Fratelli Marangoni e tabernacoli lignei*, p. 23.

Provincia monastica d’Abruzzo. Si riporta a titolo esemplificativo il caso del tabernacolo per il convento di Cicoli, oggi chiamata Fiamignano (fig. 7): dopo la supplica presentata dal Guardiano del convento (fig. 8), i superiori provinciali riunitisi in congregazione approvarono il disegno realizzato da Michele della Petrella e diedero il permesso alla realizzazione: «Fu nella medesima data licenza a P.P. Guardiani di Cicoli e della Scurcola; al primo di poter far fare il tabernacolo; al secondo di far lavorare la cappella della Madonna». <sup>51</sup> Dopo l’approvazione il tabernacolo fu realizzato dallo stesso Michele della Petrella, coadiuvato da Andrea da San Donato ed ultimato nel 1728. Al termine dei lavori solitamente veniva redatto un documento a testimonianza del lavoro svolto (fig. 9) grazie al quale, unitamente ad altre testimonianza indi-



Fig 7 Michele della Petrella, Tabernacolo ligneo, Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano, Fiamignano (RI)



Figura 8 L’Aquila, Archivio Storico dei Cappuccini d’Abruzzo, Conventi chiusi o soppressi, busta Cicoli. Richiesta per la realizzazione del nuovo tabernacolo, 1725

<sup>51</sup> Ordinazioni Capitoli Provinciali d’Abruzzo, 73v, 1725.

rette, è possibile ricostruire l'elenco dei fratelli marangoni attivi in Abruzzo nel XVII e XVIII secolo, alcuni dei quali furono anche fabbricieri di Provincia: Marco da Sulmona, Remigio da Rapino, Ignazio da Milano, Ambrosio da Cabiaglio Milanese, Felice da Teramo, Michele dalla Petrella, Giuseppe Maria da Dezza, Pietro da Ascoli, Serafino da Nembro, Andrea da San Donato, Stefano da Chieti e Francesco da Caravaggio.

La realizzazione di tali opere, benché possa sembrare distante dalla concetto di carità esposto al principio di questo testo, in realtà è anch'essa manifestazione di amore e cura, *in primis* verso Dio al quale, sull'esempio di Francesco d'Assisi, bisognava riservare 'luoghi preziosi', *et in secundis* verso i fratelli, poiché mediante la grandezza e solennità delle forme nelle semplicità e povertà della materia, si indicava una strada per contemplare i misteri divini e un modello di carità, poiché lo stesso Cristo «pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo». <sup>52</sup> D'altronde l'umile spogliazione di Dio è l'opera d'amore più sublime, che si perpetua nel tempo nella povera forma del pane e di cui tutta la spiritualità francescana è intrisa.

Ecco, ogni giorno egli si umilia, come quando dalla sede regale discese nel grembo della Vergine; ogni giorno egli stesso viene a noi in apparenza umile; ogni giorno discende dal seno del Padre sull'altare nelle mani del sacerdote. E come ai santi apostoli si mostrò nella vera carne, così anche ora si mostra a noi nel pane consacrato. E come essi con la vista del loro corpo vedevano soltanto la carne di lui, ma, contemplandolo con occhi spirituali, credevano che egli era lo stesso Dio, così anche noi, vedendo pane e vino con gli occhi del corpo, dobbiamo vedere e credere fermamente che è il suo santissimo corpo e sangue vivo e vero. E in tal modo il Signore è sempre con i suoi fedeli, come egli stesso dice: «Ecco, io sono con voi sino alla fine del mondo». <sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Fil 2,6-7.

<sup>53</sup> Fonti Francescane, n. 144-145.



**L'arte è sempre sacra**  
**Giorgio de Chirico e i soggetti religiosi**  
**negli anni della Seconda Guerra Mondiale**

Lorenzo Canova

**1. Il buon samaritano**

«Il fatale anno 1939 era principiato; passò anche la primavera e venne l'estate; l'atmosfera si arroventava, carica di elettricità; si sentiva la guerra nell'aria, la guerra imminente.»<sup>1</sup> così Giorgio de Chirico ricorda l'anno dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale e il clima cupo, il senso di tragedia imminente che lo accompagnavano.

Nello stesso anno de Chirico dipinge quello che può essere considerato il suo primo vero quadro di tema evangelico: *Il buon samaritano* (fig. 1), una variazione, più che una vera e propria copia, dell'omonimo dipinto di Eugène Delacroix (1852) conservato al Victoria and Albert Museum di Londra.<sup>2</sup> (fig. 2)

Il quadro di de Chirico appartiene senza dubbio alle sue esercitazioni sulla grande pittura dei maestri e delle copie dai capolavori di artisti come, ad esempio, Rubens, Dürer, Tintoretto o lo stesso Delacroix, ma alla copia, concentrata nella zona sinistra, il pittore italiano aggiunge degli elementi che, molto probabilmente, non sono casuali né irrilevanti.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Giorgio de Chirico, *Memorie della mia vita*, Milano, La nave di Teseo 2019, p. 248 (prima edizione Roma, Astrolabio 1945). Un ringraziamento speciale a Paolo Coen per l'invito a questo convegno che mi ha permesso di riprendere in mano un argomento a me caro. Ringrazio molto anche Paolo Picozza per i consigli preziosi e, nel suo ruolo di Presidente della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, per il materiale fotografico di questo scritto.

<sup>2</sup> Su de Chirico e l'arte sacra cfr. *La passione secondo de Chirico*, catalogo della mostra di Roma, Chiesa di San Francesco a Ripa, novembre 2004-gennaio 2005, a cura di A. Bonito Oliva, Roma, De Luca 2004; *Giorgio de Chirico. Catalogo ragionato dell'opera sacra*, a cura di G. Gazzaneo, E. Pontiggia, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2012; *Giorgio de Chirico. L'Apocalisse e la luce*, catalogo della mostra di Chieti, Palazzo de' Mayo, aprile-luglio 2012, a cura di G. Gazzaneo, E. Pontiggia, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale 2012.

<sup>3</sup> Su *Il buon samaritano* e le altre opere sacre di de Chirico citate nel testo cfr. in particolare ELENA PONTIGGIA, *La Bibbia secondo de Chirico*, in *Giorgio de Chirico*.



Figura 1 *Giorgio de Chirico, Il buon samaritano, 1939, olio su tela cm 73,2x 97,6, Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Roma*



Figura 2 *Eugène Delacroix, Il buon samaritano, 1852, olio su tela cm 33.7x41.9, Victoria and Albert Museum, Londra*

---

*Catalogo ragionato dell'opera sacra, cit., pp. 23-49.*



Infatti, mentre Delacroix si concentra sul samaritano che si china per prendersi cura dell'uomo ferito a terra, de Chirico utilizza lo spunto del maestro francese arricchendolo con la scena in secondo piano dei briganti che attaccano il malcapitato per derubarlo e lasciarlo steso mezzo morto. Un risalto particolare è riservato al cavallo bianco (quello stesso dell'uomo aggredito sullo sfondo? Oppure, più probabilmente, quello del Samaritano sceso a soccorrere il ferito) che assiste terrorizzato, con un gioco di rimandi teatrali, all'aggressione sullo sfondo.

La presenza del cavallo non appare casuale e anche il suo colore bianco sembra connotarlo positivamente rispetto ai colori scuri dei cavalli dei predoni, il suo nitrito sembra diventare quasi un grido e la sua presenza sembra rivolta all'atto spietato che si consuma in secondo piano. Il cavallo non si rivolge al ferito e al samaritano ma guarda indietro o forse, simbolicamente, avanti verso l'aggressione, verso lo scatenamento della violenza che, sincronicamente, come in un quadro antico, si sovrappone al gesto di umanità del soccorritore.

È lecito, pertanto, chiedersi se la variazione sul tema di Delacroix sia frutto di un mero capriccio stilistico, alla volontà di esercitare la propria abilità sul sentiero tracciato da un grande pittore ammirato e studiato da de Chirico, o se, invece, nasconda qualche elemento allusivo. In ogni caso quella a cui assistiamo è una scena di violenza e di amore, di una brutalità che si scatena furente e improvvisa su un uomo innocente, salvato dalla morte grazie all'atto caritatevole di uno sconosciuto.

Si può ipotizzare dunque che il sentimento di ansia per la guerra imminente espresso dall'artista nelle sue memorie possa coincidere con il suo primo dipinto che rappresenta esplicitamente un passo del Vangelo di Luca, una parabola che parla di violenza perpetrata e subita e di compassione.<sup>4</sup>

Va sottolineato come, proprio in questi anni di maturità, de Chirico abbandoni le sue posizioni di nichilismo "nietzscheano" nei confronti della religione espresse molto tempo prima, negli anni di gioventù quando, negli anni Dieci a Parigi, scriveva: «Sulla terra. Ci sono più enigmi nell'ombra di un uomo che cammina sotto il sole che in tutte le religioni passate, presenti e future» oppure «la religione coi suoi stu-

---

<sup>4</sup> Cfr. Lc 10, 25-37.

pidi incubi dell'aldilà ha falsato tutta la nobile bellezza che si poteva concepire».<sup>5</sup>

Una traccia di un cambiamento di visione potrebbe forse essere individuata nelle opere che seguono le drammatiche esperienze della Prima Guerra Mondiale e della febbre spagnola a cui de Chirico sopravvive nel 1918, come ricorda nelle *Memorie della mia vita*.<sup>6</sup>

Non ci sono evidenze per stabilire con certezza quello che è accaduto nel pensiero dell'artista, se ad esempio *I pesci sacri*, di cui, già nel titolo, de Chirico sottolinea il valore simbolico legato alla valenza cristologica dell'antico simbolo dell'*ichthys*. I pesci, tra l'altro, posti sul ripiano metafisico come a comporre la forma del Tau, il segno divino che già nel libro di Ezechiele (9,4) salva dallo sterminio tutti gli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che si compiono in Israele, un simbolo che potrebbe essere molto adatto per un uomo sopravvissuto alla guerra e al contagio mortale.<sup>7</sup>

In ogni caso, molto probabilmente ha ragione Elena Pontiggia quando scrive che *I pesci sacri* vanno «piuttosto intesi come un simbolo della *rivelazione* metafisica», come accade nel quadro *Il sogno di Tobia* dove la colonnina di mercurio (Ermes, messaggero degli dèi) e il pesce «che permette a un cieco di aprire gli occhi, evocano l'esperienza centrale della metafisica: l'improvvisa visione sapienziale, l'intuizione che tutto, nel mondo racchiude un mistero».<sup>8</sup>

Va notato che la trasformazione della pittura di de Chirico, con la chiusura della prima fase della sua Metafisica negli anni dieci (sancita anche da un quadro come *I pesci sacri*) e l'inizio della sua fase "classica" sono aperte da un quadro ispirato a una parabola evangelica come *Il ritorno del figliol prodigo*, che però sicuramente allude, come ha notato Calvesi, al ritorno del pittore alla tradizione, un ritorno alla grande

---

<sup>5</sup> Giorgio de Chirico, *Manoscritti Eluard*, in Giorgio de Chirico, *Scritti/1. Romanzi e scritti teorici. 1911-1945*, a cura di A. Cortellessa. Edizione diretta da A. Bonito Oliva, Milano, Bompiani 2008, pp. 970, 972.

<sup>6</sup> Giorgio de Chirico, *Memorie della mia vita*, cit., pp. 149-150.

<sup>7</sup> È interessante notare l'importanza del simbolo del Tau per San Francesco d'Assisi a cui de Chirico sarà poi particolarmente legato (cfr. la nota 27).

<sup>8</sup> Elena Pontiggia, *La Bibbia secondo de Chirico*, cit., pp. 26-27.

pittura dei maestri che, molti anni più tardi, il pittore collegherà direttamente all'arte religiosa.<sup>9</sup>

Nel 1945 de Chirico pubblica infatti (sdoppiandosi nello pseudonimo di Isabella Far) il suo libro *Commedia dell'arte moderna* che contiene scritti elaborati già negli anni precedenti, tra i quali spicca proprio l'importante testo *L'arte sacra* che aiuta a chiarire la sua visione negli anni intorno alla Seconda Guerra Mondiale, la sua idea provocatoria di un legame tra il depauperamento della tecnica pittorica e della qualità stilistica e concettuale dell'opera d'arte, un vera e propria "profanazione" che si rispecchia in un "disastro" ben più esteso: «La nostra epoca ha creduto di poter profanare tutto senza rendersi conto del disastro al quale questo sacrilegio doveva fatalmente condurla. La decadenza e la profanazione dell'arte hanno generato la decadenza generale e pertanto la loro influenza sullo spirito degli uomini di oggi ha in gran parte dato origine a quello stato di immoralità e di debolezza intellettuale che sempre più esclusivamente regnano nel nostro secolo. Gli uomini hanno dimenticato che l'arte è sempre sacra, anche quando tratta un soggetto profano (...). L'abbandono da parte degli artisti del nostro secolo delle pitture di soggetto religioso è indubbiamente dovuto al fatto che tali pitture richiedono una conoscenza molto seria del mestiere e, per cominciare, del disegno, poiché senza saper disegnare è troppo pericoloso affrontare delle scene raffiguranti molte figure in differenti posizioni e, in tal caso, anche la stilizzazione non faciliterebbe una sì rischiosa impresa».<sup>10</sup>

Nel suo scritto de Chirico (parlando di sé stesso in terza persona) mette poi l'accento sull'influenza che l'arte religiosa ha sempre avuto sul suo lavoro e all'importanza della copia e dello studio della grande pittura per la sua opera: «È a quei quadri che ha copiato passionata-

---

<sup>9</sup> *Il ritorno del figliol prodigo*, almeno nella scelta del tema segna una trasformazione che porterà al tema della consolazione (ne *Il consolatore* del 1929 ad esempio), di una sua rinnovata fede nell'immortalità (perlomeno della sua arte) e al superamento del pessimismo che aleggiava negli scritti e nelle opere della sua *Metafisica* degli anni Dieci (cfr. Maurizio Calvesi, *De Chirico e le metamorfosi del destino*, in *De Chirico nel centenario della nascita*, catalogo della mostra di Venezia, Museo Correr, ottobre 1988-gennaio 1989, Milano-Roma, Mondadori-De Luca 1988, p. 27).

<sup>10</sup> Giorgio de Chirico, *L'arte sacra*, in *Commedia dell'arte moderna*, in Giorgio de Chirico, *Scritti/1* (prima ed. Roma, Traguardi-Nuove Edizioni Italiane 1945), pp. 524-525.

mente nei musei, cercando di fare delle copie che fossero opere d'arte, a quei quadri, dico, deve la comprensione della bellezza pittorica. Tale fatto è stato per lui una sì grande rivelazione, che da quel giorno ha cominciato a cercare, senza mai scoraggiarsi, di scoprire i segreti dei grandi maestri. Il lavoro di un artista è compensato, come ho detto, dalla presenza divina che egli sente lavorando, ed è essa che dà la costanza per perseverare nelle difficili ricerche dell'arte». <sup>11</sup>

Nello scritto di de Chirico il ritorno alla tradizione, l'esercizio della copia e la comprensione della "bellezza pittorica" si legano drammaticamente all'auspicio di una rinascita dell'arte (in particolare di quella sacra) e, potremmo dire, del mondo stesso di fronte alle devastazioni della guerra: «Auguriamoci che ora, in cui tante chiese e tanti monasteri sono andati distrutti, tante grandi opere sparite per sempre, Dio ci vorrà concedere la rinascita dell'arte e permetterà ad alcuni uomini di essere di nuovo dei veri artisti, degni di costruire i suoi templi e di abbellirli con "vere opere d'arte"». <sup>12</sup>

In questo contesto un quadro come *Il Buon Samaritano* può essere dunque interpretato come uno dei molti studi di de Chirico sulla "bellezza pittorica" di un maestro a lui caro come Delacroix, ma anche come uno dei primi tentativi di dare vita a un rinnovamento dell'arte sacra in un'opera dove trapela l'inquietudine per la guerra che stava iniziando e, nonostante tutto, la bellezza di un gesto di misericordia per il prossimo, lontano dall'indifferenza di chi, nella parabola, non vuole vedere l'uomo morente.

Non caso, dunque, negli anni della guerra, l'interesse di de Chirico si concentrerà sulle immagini della *Crocefissione*, della *Deposizione* e della *Pietà*, a cui si aggiunge il ciclo di litografie dedicate all'Apocalisse eseguite nel 1940, tutte opere che denunciano il pathos e l'inquietudine di un tempo doloroso e cupo.

## **2. La Pietà e la Croce**

Nel contesto appena delineato non appare dunque un caso come, proprio nel 1940, quando la guerra infuria sull'Europa e il Nazismo sembra dilagare vittorioso, de Chirico dia il via alla sua elaborata se-

---

<sup>11</sup> Op. cit., p. 526.

<sup>12</sup> Op. cit., p. 527.

rie di immagini dedicate alla Passione di Cristo, «l'uomo più degno di amore che si conosca», come ha scritto ancora il pittore nelle sue *Memorie della mia vita*.<sup>13</sup>

Così troviamo la ceramica policroma della *Pietà* (1940) (fig. 3) dove la Madre, nel suo dolore silenzioso, regge il corpo del Figlio afflosciato, in una composizione dedicata all'umanità posta di fronte alla durezza di una morte brutale: de Chirico, come ha notato Elena Pontiggia, «si confronta per la prima volta con un realismo doloroso che,



Figura 3 Giorgio de Chirico, *Pietà*, ceramica policroma, cm 28x22,7x16,5, Galleria d'Arte Moderna, Udine

---

<sup>13</sup> Giorgio de Chirico, *Memorie della mia vita*, p. 356.

in modi così diretti, non aveva mai espresso. Ed è il tema sacro a suggerirglieli». <sup>14</sup>

De Chirico, difatti, in questo periodo elabora un nuovo sviluppo del suo stile, fondendo elementi di quello che possiamo definire, appunto, “realismo” con delle forzature espressive che aveva, ad esempio, già sperimentato nel suo ciclo dedicato ai Gladiatori alla fine degli anni Venti, «dai corpi lunghi, asciutti e muscolosi, tormentati da una punta d’espressionismo (dovettero piacere a Scipione)», come ha scritto Maurizio Calvesi. <sup>15</sup>

L’intuizione di Calvesi è di grande interesse perché connette lo stile che segna i corpi dei Gladiatori a quello di Scipione, il cui sentimento tragico del mondo non sembra troppo distante da quello che pervade la *Pietà*, le *Deposizioni* e le *Crocefissioni* dipinte da de Chirico tra il 1940 e il 1945, fino a *La salita al Calvario* del 1947.

Le anatomie di queste opere assumono spesso delle pose innaturali, insieme a delle forzature drammatiche e quasi teatrali delle espressioni facciali e il corpo del Cristo morto delle *Deposizioni* e della *Pietà* appare talvolta quasi disarticolato e gommoso, oppure come un eroe classico dal volto insanguinato e nel peso del suo corpo erculeo calato dalla Croce, con delle effettive tangenze con le tragiche e arroventate figure dell’*Apocalisse* o degli *Uomini che si voltano* di Scipione.

Anche se in modo differente, queste opere dei due pittori condividono un senso affine dell’ottenebramento della luce, di notte sulfurea che cala sul mondo per Scipione, del buio che (come si legge nei Vangeli sinottici) che cala su tutta la terra da mezzogiorno alle tre del pomeriggio nel giorno in cui Gesù fu crocefisso dei quadri e dei disegni di de Chirico.

Nei quadri e nel disegno che raffigurano la *Deposizione* del 1940, del 1940-41 c., e del 1941 c. e nel *Cristo in croce* del 1945 (figg. 4, 5, 6, 7) de Chirico, infatti, dipinge dei cieli plumbei composti da preziose variazioni sul grigio e mette in evidenza la presenza di un sole offuscato, un sole nero che, come durante un’eclisse, emana un alone di luce rosata che circonda il suo disco annerito.

---

<sup>14</sup> Elena Pontiggia, *La Bibbia secondo de Chirico*, cit., p. 38.

<sup>15</sup> Maurizio Calvesi, *De Chirico e le metamorfosi del destino*, cit., p. 29.

Nell'osservare queste opere il pensiero va al dialogo tra gli astri lucenti e oscurati delle illustrazioni per i *Calligrammes* di Apollinaire di de Chirico del 1930 e ai quadri con gli stessi soggetti del suo periodo neo-metafisico. (figg. 8, 9)



Figura 4 Giorgio de Chirico, Deposizione, olio su tela, cm 32,5x23,5, Galleria d'Arte Moderna, Udine



Figura 5 Giorgio de Chirico, Deposizione dalla Croce, matita su carta cm 11,3x8,5, collezione privata



Figura 6 Giorgio de Chirico, Deposizione, 1941 c., olio su cartone telato, cm 31x27, collezione privata



Figura 7 Giorgio de Chirico, Cristo in croce, 1945, olio su tela cm 80x110, collezione privata




Figura 8 Giorgio de Chirico, Frontespizio dell'edizione di Guillaume Apollinaire, *Calligrammes*, Librairie Gallimard, Paris 1930, litografia mm 330x255, Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Roma



Figura 9 Giorgio de Chirico, *Sole sul cavalletto*, 1973, olio su tela cm 64,5x81, Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Roma

Nonostante le apparenti divergenze, si può stabilire una relazione concettuale tra queste opere, apparentemente molto diverse, e le citate opere di soggetto sacro realizzate dal pittore tra il 1940 e il 1945.

Analizzando la produzione sacra di de Chirico negli anni Quaranta si può notare infatti come de Chirico metta in evidenza la simbolica solarietà di Cristo, nell'elemento della corona raggiata di luce che circonda la sua testa ad esempio nelle tavole dell'Apocalisse (ad esempio nella tavola *Io sono l'Alfa e l'Omega* (fig. 10); *...qualcuno simile a un figliuolo d'uomo; ...ed ecco un cavallo bianco*), in *Cristo e la tempesta* del 1948 e in quadri che rappresentano Gesù poco prima di morire, come accade nel *Cristo sulla Croce* del 1945, ma anche nella *Salita al Calvario* del 1947. Il diadema raggiato di luce scompare, come un sole spento, proprio quando Gesù è morto e viene tirato giù dalla Croce, come si può notare nelle già citate *Deposizioni*, dove resta il sole nero a marcare le tenebre che calano sul mondo intero dopo il martirio del Redentore.



De Chirico dipinge questi tragici della storia dell'umanità e che queste opere riflettano il momento storico in cui sono state dipinte è chiarito anche da un altro dei testi contenuti nella *Commedia dell'arte moderna*, in quel *Discorso sulla mentalità* che in modo superficiale potrebbe essere scambiato come un semplice esempio della polemica di de Chirico contro il modernismo ma che, in realtà, è una testimonianza della sua alta coscienza civile, etica e religiosa, e di una visione politica in cui i crimini del nazifascismo sono denunciati con estrema lucidità.

Come ha scritto Jole de Sanna proprio a proposito di questi scritti della *Commedia dell'arte moderna*, «de Chirico non è un artista allineato. Ma è ben altro che un artista disimpegnato».<sup>16</sup>

Da quello che si legge è evidente che de Chirico stia scrivendo mentre il conflitto è ancora in corso: «La domanda che si fanno oggi molte persone è: come questa guerra è stata possibile? Come si è potuti giungere a questa guerra che rovina l'Europa e persino il mondo?».<sup>17</sup>

Il pittore mette dunque l'accento proprio sul male dell'egoismo, della mancanza di compassione e di misericordia: «Disgraziatamente, però, già da molto tempo, l'idealismo delle epoche romantiche ha dovuto cedere il passo a un super-egoismo meschino e spaventosamente



Figura 10 Giorgio de Chirico, Io sono l'Alfa e l'Omega (L'Apocalisse, tav. I) 1940-1941, litografia mm 350x275, Edizioni della Chimera, Milano

<sup>16</sup> JOLE DE SANNA, *Postfazione*, in Giorgio de Chirico, Isabella Far, *Commedia dell'arte moderna*, Milano, Abscondita 2002, p. 269.

<sup>17</sup> GIORGIO DE CHIRICO, *Discorso sulla mentalità*, in *Commedia dell'arte moderna*, cit., p. 559.

miope. Così si è finito con l'assistere a cose incredibili, come il fatto di paesi diretti da criminali della peggiore specie, ai quali l'«egoismo del ventesimo secolo» ha completamente lasciato carta bianca».<sup>18</sup>

Nella sua lamentazione de Chirico connette con chiarezza gli orrori della guerra e i crimini nazisti con la figura apocalittica dell'Anticristo che diffonde sulla terra quel male che Cristo ha cercato invece di far scomparire: «Poi ne sono venuti dei mali! Quanti mali! Donde sono venuti? Forse che l'Anticristo ha voluto soggiornare con i suoi accoliti sulla nostra terra per predicare le scienze dell'inferno? Abbiamo visto il male, quel male che Gesù Cristo ha cercato di circoscrivere, di limitare sempre più, per farlo finalmente sparire, abbiamo visto, dico, quel male dilagare per tutta l'Europa, ed oltre, portato da milioni di suoi seguaci e questo è il fatto più terribile di questa terribile guerra e di questo fatto non si parla abbastanza ed anche non si parla affatto (...). Prima di questa guerra la malvagità già latente era ancora abbastanza passiva, ora essa possiede una forza dinamica degna di migliori mete. Un'umanità sprovvista di dogmi morali si muta presto in un branco di belve. In Europa ed altrove i principi morali sono stati dimenticati da molto tempo (...). Come lo ha bene capito la banda di Hitler, questo stato d'animo degli uomini del suo tempo! E questa banda non ha esitato di affrontare l'assurdo, facendo passare il male per il bene supremo, il delitto per il patriottismo e l'eroismo e delle teorie di un'inedita criminalità per una specie di nuova religione. Gli uomini di oggi, senza dogmi, né base morale, né intelligenza, hanno accettato il male, l'assurdo, il delitto nella vita, come prima l'avevano già accettato nell'arte».<sup>19</sup>

De Chirico fa coincidere questa sua visione di grande profondità etica di un mondo pervaso dalla malvagità, dall'egoismo, dall'arrivismo e dall'avidità con le immagini di un "sole velato e triste", chiedendosi se tutto questo non sia addirittura opera del demonio: «altrimenti come faranno quegli uomini che videro o vissero lo spaventoso passaggio di quest'uragano di fuoco e di terrore, ma ove i lampi, malgrado tutto, rischiaravano le tenebre ricordando a uomini infelici che la luce esiste ancora in luoghi lontani e può tornare, come il sereno torna dopo la tempesta? Quante persone allora hanno avuto l'illusione che dopo il

---

<sup>18</sup> Op. cit., p. 560.

<sup>19</sup> Op. cit., pp. 560-563.

sole tornerà e che esse potranno ricominciare a vivere la loro solita vita e forse goderla meglio! Per molti uomini l'uragano si è allontanato e, nonostante ciò, dopo la gioia dei primi momenti, essi constatano con stupore che i raggi del sole sono velati e tristi. Che cosa avviene? È forse il demonio che con il suo spirito ci ha contaminati? È forse il demonio che ci ha lasciati eredi della mentalità che si basa sulla cattiveria, l'egoismo, l'arrivismo e l'avidità, poiché questa mentalità esiste e predomina?».<sup>20</sup>

In questo senso de Chirico mette insieme delle opere sacre che riflettono molto bene queste sue parole, a partire dalla violenza dei briganti che assalgono l'uomo poi soccorso dal buon samaritano, fino alla Crocifissione di Cristo e alla sua Deposizione dalla Croce con il cielo offuscato e il sole oscurato dalle tenebre del male. Nel suo scritto de Chirico evoca l'Anticristo apocalittico e il Demonio, che sembrano corrispondere al passo delle *Memorie della mia vita* in cui il pittore parla dei "primi SS" arrivati a Firenze, delle "spaventose apparizioni" di ectoplasmi "dal colorito minerale" e dagli "occhi glauchi e murati", esecutori materiali e criminali dei crimini di quella che egli stesso ha definito la più gigantesca associazione di malviventi guidata dal più grande criminale della storia, mostruosi delinquenti hanno potuto avvelenare completamente la morale degli uomini e stimolare il totale sviluppo dei peggiori istinti.<sup>21</sup>

De Chirico si mostra pertanto come un acuto critico dei suoi tempi e assume una posizione forte e niente affatto scontata di fronte alla Shoah e ai crimini nazisti, come si nota ancora nelle sue *Memorie della mia vita* e come in suo articolo del giugno 1945 dedicato all'amico Arturo Nathan, il pittore e poeta imprigionato dai nazisti e morto nel campo di sterminio di Biberach an der Riss «era un uomo intelligente, mite, giusto e buono ed è stato assassinato dai tedeschi perché era ebreo (...). Poi vennero le ignobili leggi razziali e principiarono i suoi affanni e le sue sofferenze e finalmente è morto in uno di quei campi di concentramento tedeschi ove si sfogava il sadismo dei discendenti di Teutobocus (...). Quell'uomo così puro e innocente è stato vigliaccamente assassinato dai carnefici nazisti, da quei mostri-fantasma che, come dice Kessel, hanno

---

<sup>20</sup> Op. cit., p. 561.

<sup>21</sup> GIORGIO DE CHIRICO, *Memorie della mia vita*, p. 260.

gli occhi glauchi e murati ed il colorito minerale. Ricadano le sofferenze e la morte dell'Innocente su quel popolo ignobile, che non popolo di esseri umani è, ma di ragni villosi, e di viscide meduse, di vipere con gli occhiali e di serpenti corallo. Con l'eterna maledizione di tutti i giusti e di tutti i buoni, ricadano le sofferenze e la morte dell'Innocente su quel popolo ignobile, il più ignobile che sia mai esistito sulla Terra; su quel popolo maledetto di sadici depravati e di paranoici criminali. Amen». <sup>22</sup>

L'uomo innocente aggredito dai briganti e salvato dalla misericordia del buon samaritano e Cristo stesso che immola sé stesso per la redenzione dell'umanità in un atto di misericordia assoluto si presentano dunque come due vittime innocenti massacrati dalla crudeltà e dall'egoismo dei loro carnefici, innocenti come l'amico Nathan nel commosso ricordo di de Chirico.

Nel buio di un mondo dominato dal male che de Chirico, non a caso, identifica, come si è visto, con l'Anticristo e il demonio, Gesù perde la sua solarità divina e muore da uomo innocente, mentre il sole oscurato segue il momento in cui Cristo sta per spirare. La rappresentazione di eventi così sconvolgenti è trattata da de Chirico con una composta e rigorosa resa figurativa, con raffinata e dolente compostezza cromatica.

Memore della *Crocefissione* di Max Klinger del 1890, nel suo *Cristo in croce* del 1945, il maestro dipinge Gesù e i ladroni su croci basse quasi al livello del suolo, forse per rafforzare la potenza metafisica della scena (come quando dipingeva le sue statue erette su piedistalli molto bassi<sup>23</sup>), ma anche, probabilmente per potenziare il dramma di una morte che coinvolge tutta l'umanità. Non a caso, già nel 1920, in un articolo poi ripubblicato proprio nella *Commedia dell'arte moderna*, de Chirico aveva scritto della *Crocefissione* di Klinger: (fig. 11)

«Tutto il quadro è teatrale, ma non nel senso che si dà comunemente a questa parola.

---

<sup>22</sup> GIORGIO DE CHIRICO, *Arturo Nathan pittore e poeta*, «Domenica», 3 giugno 1945, p. 5. Su Nathan cfr. ARTURO LUCCHESI, *Arturo Nathan*, Trieste. Fondazione CR Trieste 2009; *Arturo Nathan. Il contemplatore solitario*, a cura di Alessandra Tiddia in collaborazione con la Galleria Torbandena (da un'idea di Vittorio Sgarbi), catalogo della mostra di Rovereto, MART, gennaio-maggio 2022, Rovereto, MART 2022.

<sup>23</sup> Cfr. ad esempio Giorgio de Chirico, *Quelques perspectives sur mon art*, in *Scritti/1*, cit., pp. 1042-1043 (prima ed. «L'Europe centrale», Praga, aprile 1935).



Figura 11 Max Klinger, Crocefissione di Cristo, 1890, olio su tela cm 251x465, Museum der bildenden Künste, Lipsia

Infatti mentre in alcuni artisti la teatralità dell'opera è un aspetto che sottontra nel quadro senza che intervenga la volontà del pittore, e pertanto il valore estetico e spirituale dell'opera viene a essere assai diminuito, in questa pittura di Klinger l'aspetto teatrale è voluto e cosciente, poiché di esso non è stato preso che il lato metafisico cui ho già accennato, la qual cosa, anziché menomare, accresce la potenza spirituale dell'opera. Dietro i personaggi del quadro, come uno scenario calato nel fondo, si vede il panorama delle case e delle torri di Gerusalemme. I personaggi sono tutti disposti quasi sullo stesso piano, sopra una specie di terrazzo che sembra l'altipiano d'un monte, coperto di lastre, e destinato ai supplizi. I tre crocifissi sono attaccati a croci basse con i piedi che quasi toccano la terra. Cristo, visto di profilo, non appare come un agonizzante ma come un uomo che vive e soffre, simbolo dell'uomo straordinario e del suo destino. Davanti al Cristo sorge un gruppo in cui si vede la Maddalena dolorante e, discosta dal gruppo, la madre, severa, spettrale e statuaria. A sinistra sorgono figure di spettatori simili a strane apparizioni di lottatori da fiera e di comparse da melodramma».<sup>24</sup>

Così, nel *Cristo in croce* del 1945, de Chirico si ispira ancora una volta all'opera di un pittore che ammira, componendo una variazione della sua crocefissione in cui vengono intensificati gli elementi drammatici.

<sup>24</sup> GIORGIO DE CHIRICO, MAX KLINGER, in *Commedia dell'arte moderna*, cit., pp. 330-331 (prima ed. «Il Convegno», I, 10 novembre 1920).

Nel quadro di de Chirico Cristo è davvero un «uomo che vive e soffre, simbolo dell'uomo straordinario e del suo destino», anche se l'aura splendida che circonda il capo di Gesù esalta, raffigurando “la luce che splende nelle tenebre” di un Dio che si è fatto uomo e che, innocente, viene martirizzato per tutta l'umanità.

Quindi non sembra casuale se, in modo simbolico, uno dei due malfattori crocefissi con Gesù (“il buon ladrone”, con ogni probabilità) riceve la luce che rischiarava il suo corpo, mentre l'altro resta in ombra, nelle tenebre che non accolgono la “vera luce” di Gesù.<sup>25</sup>

Ancora «davanti al Cristo sorge un gruppo in cui si vede la Maddalena dolorante e, discosta dal gruppo, la madre», una Madonna che, tuttavia, non è “severa, spettrale e statuaria” ma una donna sconvolta dal dolore, che dà addirittura le spalle al Figlio crocifisso per rivolgersi, con un efficace espediente scenico, quasi allo spettatore come accade nella scultura della *Pietà* e, come si vedrà, accadeva nella prima versione de *La Salita al Calvario*.

La Madonna disperata che si copre il volto rappresenta il primo fulcro scenico della composizione e il suo volto accompagna lo spettatore alla figura del Cristo che sta per spirare. L'opera si trasforma così quasi in uno *Stabat Mater* dove la Madonna *lacrimosa* ci unisce in un legame di compassione ai suoi patimenti e ci fa partecipare al suo tormento e al suo pianto per la morte del Figlio.

De Chirico utilizza uno stile di grande intensità in cui il realismo si fonde alle deformazioni espressive, evidenti nel volto della Madre di Cristo e nel gesto della Maddalena (di cui è noto un disegno preparatorio) che si inginocchia con le mani giunte, con una deformazione delle articolazioni che aumenta la forza tragica della rappresentazione e che ritroveremo quasi identica ne *La Salita al Calvario*, quadro considerato il capolavoro della produzione sacra di de Chirico.

Il pittore parte pertanto dall'ispirazione di Klinger, ma, come si è visto, cambia la struttura e la potenza della sua teatralità: la quinta scenica è composta dalla disposizione dei diversi personaggi ma la frontalità e il dialogo diretto tra chi guarda e il Cristo morente è sostenuto dal dolore di Maria che, collocata al centro e sul limite della composizione, sembra condividere il suo dolore con l'intera umanità.

---

<sup>25</sup> Cfr. Lc 23, 39-43; Gv 1,5.

Al culmine della guerra e dei suoi orrori, de Chirico mantiene qualcosa della sospensione “metafisica” di Klinger, ma immette nel dipinto la presenza deflagrante della “realtà profanata” (titolo di un altro scritto di quegli anni), come accade ne *La Salita al Calvario* dove è San Francesco a dare le spalle alla scena di Gesù caduto sotto il peso della croce, qui è Maria che, molto probabilmente in modo simbolico, a voltarsi verso di noi, mostrando il suo volto in lacrime e ad acuire la potenza raggelata e dolorosa dell’intero quadro.

Il dramma si consuma nel grigio spento e magistrale della splendida materia della pittura di de Chirico di quegli anni e le risposdenze sottili tra i diversi toni cromatici aumentano il senso tragico della composizione immersa nella luce irreale delle tenebre che arrivano a segnare la morte di Cristo e il metaforico buio che cala su tutta la terra.<sup>26</sup>

### 3. Il Calvario e la tempesta

Molti elementi delle opere già analizzate ci portano così al capolavoro dell’opera sacra di de Chirico: il grande quadro de *La salita al Calvario* del 1947 (fig. 12) da cui il maestro non ha mai voluto separarsi e che, come ricorda Paolo Picozza, aveva una posizione speciale nella sua stessa casa romana di Piazza di Spagna con un’intera parete riservata. L’opera è stata poi donata dalla vedova Isabella ai Frati Minori della chiesa romana di San Francesco a Ripa e oggi è collocata nella cripta della stessa chiesa dove Giorgio de Chirico è sepolto.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Sulla pittura di de Chirico negli anni Quaranta cfr. l’ormai fondamentale monografia di Elena Pontiggia, *Giorgio de Chirico. Gli anni quaranta. La metafisica della natura, il teatro della pittura*, Milano, La nave di Teseo 2021. Per inquadramento generale dell’intera opera di de Chirico cfr. FABIO BENZI, *Giorgio de Chirico. La vita e l’opera*, Milano, La nave di Teseo 2019.

<sup>27</sup> PAOLO PICOZZA, *De Chirico sulle orme di Francesco d’Assisi*, in *Giorgio de Chirico. Catalogo ragionato dell’opera sacra* cit., p. 62. Cfr. anche ERINA RUSSO DE CARO, *L’Alter Christus. Cristo cade sul Calvario e Francesco piange*, in *G. de Chirico. Nulla sine tragoedia gloria*, atti del convegno europeo di studi (15-16 ottobre 1999), a cura di Claudio Crescentini, Firenze-Roma, Maschietto editore-Ass. Shakespeare and Company 2002, pp. 241-250.

Il dipinto oggi è noto nella sua versione finale, tuttavia da una fotografia conosciamo la prima stesura della grande tela che potrebbe essere stata concepita nei mesi drammatici della fine della Seconda Guerra Mondiale. (fig. 13)

La prima versione presentava una composizione molto più affollata con «la parte sinistra gremita di personaggi fino all'inverosimile» dove «la scena vorticava in un groviglio di estrema drammaticità. Compare in questa versione anche il volto di una Madonna assai intenso che richiama quello della *Pietà* in terracotta del 1940»<sup>28</sup>, come ha notato Paolo Picozza a cui si deve un'acuta lettura e contestualizzazione del dipinto nel contesto della spiritualità francescana a cui de Chirico era legato.

Nella prima versione le masse delle figure costruivano un viluppo tragico coronato dalla figura del Cristo caduto sotto il peso della Croce ma segnato dalla "solarità" della corona raggiata che si può ancora ammirare nella versione definitiva.

Nella prima stesura, compariva anche quella che secondo un'antica tradizione è la "Veronica", la pia donna che porge il velo a Cristo per detergerne il volto insanguinato, insieme alla Maddalena inginocchiata con le mani giunte di fronte a Cristo che è rimasta nella versione definitiva e che compare, quasi identica, nel *Cristo in Croce* del 1945.

Nelle due versioni del dipinto resta fondamentale la figura di San Francesco d'Assisi che si pone alla ribalta del quadro: al Santo, patrono d'Italia proprio dal 1939, de Chirico era molto legato e alla sua contem-



Figura 12 Giorgio de Chirico, *La salita al Calvario*, 1947, olio su tela cm 185x160, Comunità Francescana di San Francesco a Ripa, Roma

<sup>28</sup> Ibid.



plazione (che paradossalmente dà le spalle all'intera scena di Cristo che sale al Calvario) il pittore affida l'evocazione del dramma della Passione di Gesù.



Figura 13 Giorgio de Chirico, La salita al Calvario, prima versione, Archivio Fondazione Giorgio e Isa de Chirico

Come ha scritto Paolo Picozza, «Francesco, stando alla “ribalta” del quadro, rinvia certamente alla scena della Passione, ma soprattutto a ciò che è realmente dietro “la caduta di Gesù Cristo sotto il peso della croce”, ciò che è all’origine ultima e definitiva della Croce, del Crocifisso: la bellezza di un Dio che, per toccare il cuore dei figli dimentichi di Lui, si esprime nell’opposto della bellezza, ossia nell’immagine sfregiata, orrida, che suscita orrore per la sua

bruttezza, la figura dell’Uomo più umiliato nella storia umana». <sup>29</sup>

Allora, ancora una volta, forse non è casuale che de Chirico abbia dipinto la prima versione del quadro nello stesso momento in cui la guerra devastava il mondo e l’Italia e in cui i “carnefici nazisti” si accanivano contro la popolazione inerme: il dramma convulso che si consuma intorno a Cristo caduto sembra riflettere l’angoscia e i momenti spasmodici di quel tempo colmo di dolore e di morte, il senso di dolore collettivo che aleggia sull’umanità intera.

Come scrive Elena Pontiggia, il tema del dipinto è «il Calvario come simbolo del calvario dell’uomo. Per questo Francesco, il santo che più

<sup>29</sup> Op. cit., p. 64.

di ogni altro si è immedesimato con la Passione di cui ha portato le tracce nel suo corpo, non si volta verso di Lui, ma si volta verso di noi: riflette sulla croce, ma anche sull'intera vicenda umana e sul significato della sofferenza che Cristo ha condiviso e riscattato». <sup>30</sup>

Nella seconda versione Gesù resta quasi solo, circondato soltanto dai suoi carnefici e da due ladroni legati e in cammino verso la croce, soltanto la Maddalena resta ai suoi piedi, partecipe del suo dolore, come accadeva già, come abbiamo visto, nel *Cristo in Croce* del 1945 e in un'ultima *Crocifissione* del 1950.

Tuttavia, nonostante la caduta e il dolore che lo circonda, Cristo indica il cielo, coronato di luce come un sole a cui ci si può rivolgere in momenti tenebrosi, una figura quasi di eroe "classico" e non un uomo massacrato dalle torture e dall'essere rovinato a terra. Il Gesù di questo quadro è legato a quello delle litografie dell'*Apocalisse* del 1941, una figura solenne che, nella prima tavola *Io sono l'Alfa e l'Omega* torna maestoso nella sua dolce potenza, salutato dall'umanità intera di tutti i tempi e anche, molto probabilmente, da uno dei soldati romani a cavallo che hanno guidato la sua stessa crocifissione, forse proprio il centurione assistendo all'evento della sua morte aveva esclamato: «Davvero costui era Figlio di Dio!». <sup>31</sup>

Cristo morto e risorto sembra essere l'ancora di salvezza per l'umanità sconvolta dalla violenza e dalla guerra e, di nuovo in un modo che non appare casuale, nel 1948 de Chirico dedica una delle sue ultime composizioni sacre a *Cristo e la tempesta* oggi nella collezione d'Arte Religiosa Moderna dei Musei Vaticani). (fig. 14)

De Chirico, con una superba energia pittorica, dipinge con la sua materia traslucida, la schiuma furente mare agitato e le nubi e l'uragano che si scaglia sulla barca nella tempesta, squassata dal vento che terrorizza i discepoli sconvolti dal panico, un capolavoro in cui il maestro è stato capace di dare forma concreta alla furia degli elementi e al terrore che deforma le anatomie e le espressioni degli apostoli mentre Cristo continua a dormire, candido e lucente nelle tenebre.

Forse de Chirico ha voluto alludere all'umanità sconvolta dalla guerra e alla necessità di tenere salda la fede quando tutto il mondo appari-

---

<sup>30</sup> ELENA PONTIGGIA, *La Bibbia secondo de Chirico*, cit., p. 42.

<sup>31</sup> Mt 27, 54.

va sconvolto dall'uragano del conflitto? Cristo, nonostante il sonno, irradia la sua luce agli apostoli terrorizzati poco prima di placare il vento e le onde: la guerra era da poco finita e il mondo stava tornando sereno e il quadro sembra quasi avere il valore di un ex voto per il ritorno della pace sulla terra.



Figura 14 Giorgio de Chirico, Cristo e la tempesta, 1948, olio su tela cm 73x98, Collezione d'Arte Religiosa Moderna dei Musei Vaticani, Città del Vaticano

Per concludere si può ricordare che, nell'ormai storica e drammatica preghiera di papa Francesco del 27 marzo 2020 per la fine della pandemia di Covid 19, che cadde nel pieno del primo lockdown, venne letto proprio il passo della tempesta sedata del Vangelo di Marco che de Chirico ha illustrato nel suo quadro.<sup>32</sup>

Le parole dell'omelia di Francesco di quella sera sembrano misteriosamente dialogare a distanza con il quadro (conservato proprio nelle

---

<sup>32</sup> Mc 4, 35-41.

collezioni dei Musei Vaticani) e le parole di de Chirico degli anni della Seconda guerra mondiale.

In quel momento (che per il suo impatto devastante molti hanno paragonato a una guerra) Papa Francesco ha infatti detto:

«Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci invita a risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza capaci di dare solidità, sostegno e significato a queste ore in cui tutto sembra naufragare. Il Signore si risveglia per risvegliare e ravvivare la nostra fede (...). Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca... ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e nell'angoscia dicono: "Siamo perduti" (...). L'inizio della fede è saperci bisognosi di salvezza. Non siamo autosufficienti, da soli; da soli affondiamo: abbiamo bisogno del Signore come gli antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca. Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si fa naufragio».<sup>33</sup>

Francesco ha parlato di abbracciare la croce trovando «il coraggio di abbracciare tutte le contrarietà del tempo presente, abbandonando per un momento il nostro affanno di onnipotenza e di possesso per dare spazio alla creatività che solo lo Spirito è capace di suscitare. Significa trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti possano sentirsi chiamati e permettere nuove forme di ospitalità, di fraternità e di solidarietà».

Le parole di de Chirico, come abbiamo visto, non sono poi molto diverse:

«l'egoismo, che è una cattiva qualità creata dal male, attira su noi il male. Il piccolo egoismo personale e cieco è pericoloso, mentre l'idealismo che si preoccupa del bene altrui, del bene di tutti e combatte il male ovunque lo incontri, limita il male e spesso può eliminarlo completamente».<sup>34</sup>

Ovviamente si tratta solo di una vicinanza ideale, in un incontro al di là del tempo (e in questo senso molto dechirichiano) ma che trova un senso con il noto legame con Assisi e con la spiritualità francescana di de Chirico e la scelta di Jorge Mario Bergoglio di assumere il nome di Francesco al momento della sua elezione a Sommo Pontefice il 13 marzo 2013, un nome scelto proprio pensando a Francesco d'Assisi,

<sup>33</sup> Per l'omelia di papa Francesco cfr. <https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-03/papa-francesco-omelia-testo-integrale-preghiera-pandemia.html> (27 febbraio 2022).

<sup>34</sup> GIORGIO DE CHIRICO, *Discorso sulla mentalità* cit., p. 560.

«l'uomo della povertà, l'uomo della pace, l'uomo che ama e custodisce il creato».<sup>35</sup>

Non a caso, va ricordato, de Chirico ha incentrato il suo capolavoro sacro de *La salita al Calvario* sulla figura di san Francesco d'Assisi, testimoniando in questo modo (come ha scritto Paolo Picozza) «la devozione e la vicinanza simbolica che sentiva nei confronti del Patrono d'Italia», di cui tra l'altro aveva una statuetta nella scatola dei colori (insieme a un'immagine di Padre Pio) che ancora oggi si trova nella sua Casa Museo a Piazza di Spagna a Roma.<sup>36</sup>

Giorgio de Chirico e papa Francesco, due uomini di alto impegno morale e spirituale si incrociano dunque idealmente in due momenti drammatici della storia dell'umanità come la guerra e la recente pandemia trovando nello spirito del santo di Assisi e nella parabola della tempesta sedata il segno vivo della speranza e della salvezza.

De Chirico, genio non allineato ma non disimpegnato (come notava Jole de Sanna) ha dato dunque un'alta testimonianza morale di civiltà, in uno stretto contatto con i grandi maestri della storia dell'arte, ma anche con gli eventi tragici del suo tempo, a cui non resta indifferente ma ai quali risponde con i suoi alti strumenti della pittura e della scrittura. De Chirico è riuscito così a infondere un senso speciale alla sua arte negli anni più cupi della Seconda guerra mondiale, dando forma alla violenza e alla misericordia, al martirio, al dolore, alla paura e alla fede con i mezzi splendidi di una pittura straordinaria che prende corpo nello splendore, nella trasparenza, nella fluidità e densità della materia pittorica che chiedeva a Dio nella sua *Pregghiera del mattino del vero pittore*.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Discorso del Santo Padre Francesco nell'Udienza ai rappresentanti dei media*, Aula Paolo VI, 16 marzo 2013, [https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/march/documents/papa-francesco\\_20130316\\_rappresentanti-media.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/march/documents/papa-francesco_20130316_rappresentanti-media.html) (ultimo accesso 28 febbraio 2022)

<sup>36</sup> Paolo Picozza, *De Chirico sulle orme di Francesco d'Assisi*, cit., p. 62. Come ricorda Picozza de Chirico scelse di celebrare il suo matrimonio cristiano proprio ad Assisi nel 1952, dopo aver celebrato le nozze civili nel Comune di Roma. Picozza ricorda anche opportunamente il legame di de Chirico con don Giovanni Rossi, fondatore della Pro Civitate Christiana di Assisi, per la quale ha dipinto anche il *Gesù divino lavoratore* del 1951.

<sup>37</sup> GIORGIO DE CHIRICO, *Pregghiera del mattino del vero pittore* in *La passione secondo de Chirico*, cit., p. 28.



## Dipingere il buio. In realtà siamo liberi

Domenica Primerano

Il 13 marzo del 2015 Papa Francesco annunciava il Giubileo straordinario della misericordia che avrebbe preso avvio il 29 novembre di quell'anno. Nel Museo Diocesano Tridentino, di cui allora ero direttrice, organizzammo una serie di eventi legati al tema giubilare: tra questi, una mostra dal titolo *Fratelli e Sorelle. Racconti dal carcere*.<sup>38</sup>

Il progetto espositivo si sviluppava attorno a due parole, misericordia e utopia: la prima rivolta a quanti «vivono nelle più disparate periferie esistenziali»<sup>39</sup> che segnano drammaticamente la nostra società; la seconda riferita ad un'aspirazione ideale verso un altrove forse irraggiungibile. La mostra ha tentato di mettere in relazione l'immaterialità sottesa a questi due sostantivi alla concretezza di un luogo ben preciso: il carcere. Un luogo 'altro', distante dall'esperienza di ciascuno di noi, eppure così pericolosamente vicino: infatti potrebbe bastare un niente per scivolarvi dentro, anche se ci rassicura pensare che non sia così. Dentro, parole come speranza o futuro assomigliano a proiezioni lontane, probabilmente utopiche. Le parole del carcere, infatti, non sono queste: compongono un codice comunicativo fatto di diminutivi (bilancetta, domandina, spesino, saletta, scopino) che evocano il mondo dell'infanzia, dove tutto avviene per gioco sotto lo sguardo vigile e responsabile degli adulti; richiamano la malattia da cui occorre guarire praticando un opportuno 'trattamento'; appartengono a un lessico (mercede, peculio, scrivano) che fuori nessuno utilizza.

---

<sup>38</sup> La mostra rimase aperta dal 26 novembre 2016 al 27 marzo 2017 e venne corredata da un catalogo: *Fratelli e Sorelle. Racconti dal carcere*, a cura di Domenica Primerano e Riccarda Turrina, Trento, Temi editrice 2016.

<sup>39</sup> *Esortazione apostolica postsinodale amoris laetitia del Santo Padre Francesco ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi alle persone consacrate, agli sposi cristiani e a tutti i fedeli laici sull'amore nella famiglia*, cap. VIII, par. 312. [https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost\\_exhortations/documents/papa-francesco\\_esortazione-ap\\_20160319\\_amoris-laetitia.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html)

La mostra non aveva l'ambizione di spiegare o documentare in modo esaustivo una realtà tanto complessa: intendeva piuttosto stimolare la riflessione su quel mondo a parte che i più non conoscono e che non sono interessati a conoscere. Si partiva dalle immagini oniriche e stranianti de *Le Carceri di invenzione* di Giovan Battista Piranesi, accostate all'immobilità irrealistica degli spazi abbandonati del carcere di Pianosa, fotografati da Silvia Camporesi; il visitatore si imbatteva quindi nei volti e nei corpi delle detenute incontrate a Trapani da Melania Comoretto; ascoltava le voci di altre donne consegnate alla cinepresa di Barbara Cupisti; agli scatti di Luca Chisté e Fabio Maione infine veniva affidato il compito di documentare le celle vuote dell'ex carcere di Trento, un mondo parallelo a due passi da Piazza Duomo, dismesso nel 2011 quando i detenuti furono trasferiti dall'oggi al domani, e senza preavviso, in una nuova sede periferica,<sup>40</sup> lontano dagli occhi e dalle coscienze.

Il vecchio carcere di Via Pilati, inserito nel centro storico cittadino, costringeva il passante a fermare il pensiero sulla vita di chi vi era rinchiuso; delocalizzarlo ha voluto dire allontanare i cittadini da problematiche pesanti, nascondendole sotto il tappeto. Proprio per questo era urgente riportare al centro dell'attenzione il carcere e chi lo abita: il museo poteva farlo. Ma perché un museo ecclesiastico, che conserva antiche opere d'arte sacra, avrebbe dovuto occuparsi di una tematica così distante dalla funzione normalmente associata a una istituzione di questo tipo? Perché un museo non può limitarsi a custodire il passato, ma deve impegnarsi a stabilire un costante collegamento con il presente per contribuire a formare nel visitatore una coscienza critica su ciò che vive nel quotidiano. Certo, solo una minima percentuale di cittadini ha a che fare con il carcere, ma se è vero che «Il grado di civiltà di

---

<sup>40</sup> La Casa circondariale di Trento, costruita nel 2011, è ubicata in un'area industriale-artigianale extraurbana, in località Spini di Gardolo. Sorge su un'area demaniale di 110.000 metri quadrati, di cui 18.000 coperti, per un totale pari a 130.000 metri cubi suddivisi tra sezioni detentive, infermeria, spazi per la formazione scolastica e professionale, aree dedicate allo sport oltre a quelle previste per la socializzazione e gli incontri con parenti e avvocati. Le sezioni detentive sono riassumibili in tre: una più piccola per i semiliberi, una maschile e una femminile. L'Istituto, come è proprio delle Case circondariali, ospita prevalentemente detenuti che scontano o devono ancora scontare pene inferiori ai cinque anni, oltre a quelli in stato di custodia cautelare.



un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri»,<sup>41</sup> allora il tema riguarda tutti noi.

La mostra era il punto di partenza di un progetto che sarebbe proseguito anche negli anni successivi. Anzitutto, durante i mesi di apertura dell'esposizione, organizzammo incontri pubblici finalizzati ad allargare la riflessione attorno ad alcune parole chiave: pena, vendetta, riabilitazione, colpa, espiazione, recupero. Invitammo Elvio Fassone,<sup>42</sup> autore di *Fine pena: ora*, un libro che racconta lo scambio epistolare durato venticinque anni tra Salvatore, un giovane ergastolano per delitti di mafia, e il giudice - Fassone appunto - che gli aveva comminato la pena: è la storia di due mondi distanti, due universi separati che tuttavia riescono a stabilire un dialogo, in apparenza impossibile. Successivamente abbiamo chiesto ad Armando Punzo, drammaturgo e regista teatrale, di raccontare un'esperienza artistica coraggiosa, un'utopia realizzata si può dire: la fondazione della Compagnia della Fortezza nel carcere di Volterra. Dal 1988, lavorando quotidianamente con un gruppo di detenuti su testi e drammaturgie, Punzo ha messo in scena una trentina di spettacoli, che dal 2003 vengono rappresentati anche sui palcoscenici di diversi teatri italiani. L'incontro con Gherardo Colombo ha aperto la riflessione sulla reale efficacia dell'attuale sistema penitenziario e sulle finalità riabilitative, per lo più disattese, della reclusione. La condizione carceraria, troppo spesso connotata da sovraffollamento, violenza fisica e psicologica, degrado e scarso rispetto per la persona, finisce infatti per risultare funzionale a una moltiplicazione della recidiva anziché al recupero della persona. Lo hanno confermato le testimonianze di due ex detenuti della Casa di reclusione di Padova che avevamo invitato

---

<sup>41</sup> La frase è stata attribuita a Voltaire e dopo di lui Fedor Dostoevskij: in realtà non esistono indicazioni specifiche che collochino la frase all'interno di un loro testo. Ricordo che la Corte europea dei diritti umani, con la sentenza adottata l'8 gennaio 2013 con decisione presa all'unanimità, ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU). La sentenza fa riferimento al sovraffollamento delle carceri, alla mancata applicazione di misure punitive non privative della libertà personale in alternativa a quelle che prevedono il carcere, al ricorrente ricorso della custodia cautelare in carcere, a trattamenti inumani appurati in più occasioni. Problematiche alle quali non è stata ancora offerta una risposta convincente.

<sup>42</sup> Magistrato e componente del Consiglio superiore della magistratura.

insieme a Ornella Favero, ideatrice e direttrice della rivista «Ristretti Orizzonti»,<sup>43</sup> con la quale oggi essi collaborano. Nell'incontro *Dignità della persona e tutela dei diritti dei detenuti* organizzato a conclusione del ciclo, Giovanni Maria Pavarin, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, e Antonia Menghini, oggi Garante dei detenuti di Trento, hanno parlato della stretta connessione che deve esistere tra dimensione rieducativa della pena e rispetto della dignità umana: infatti non si può parlare di rieducazione se il soggetto recluso, un soggetto 'debole' per definizione, non vede riconosciuti quei diritti inalienabili che fondano e si identificano con il concetto di dignità della persona.

Stimolare la riflessione sul carcere era importante, ma non bastava: bisognava andare oltre. «Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici»: è quanto prevede l'articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948, un diritto che riguarda anche chi sta scontando una pena in un luogo di detenzione. Nella convinzione che i musei debbano contribuire a garantire tale diritto, abbiamo proposto alla direzione della Casa Circondariale di Spini di Gardolo un progetto formativo e culturale rivolto ai carcerati.

Ci rendevamo conto che progettare un'attività indirizzata a questo specifico target non sarebbe stato semplice. Certo, la nostra esperienza in ambito educativo, rivolta per lo più a un pubblico scolastico, era solida; avevamo attivato anche progetti destinati a pubblici con bisogni speciali, come gli utenti del Centro di Salute mentale della Provincia Autonoma di Trento o ragazzi affetti da autismo, muovendoci sempre con estrema prudenza per evitare qualsiasi improvvisazione. Ma non ci eravamo mai avvicinati all'universo carcerario che conoscevamo esclu-

---

<sup>43</sup> «Ristretti Orizzonti» è la rivista nata all'interno della Casa di reclusione di Padova nel 1997 e oggi punto di riferimento dell'informazione da e sul carcere. La redazione è composta da persone detenute nel carcere di Padova, anche nelle sezioni di alta sicurezza. Nelle riunioni quotidiane i redattori, sotto la guida di Ornella Favero, si confrontano sui loro vissuti per riprogettare la loro esistenza, raccolgono e divulgano attraverso una newsletter gli articoli nazionali di argomento carcerario, organizzano convegni di riflessione sulla questione carceraria e, più in generale, della giustizia in Italia.

sivamente attraverso articoli di giornale, servizi in TV, testi, racconti. Così presi contatto con il responsabile dell'Associazione Provinciale di Aiuto Sociale per i detenuti (APAS), partner ideale del progetto che avremmo voluto attivare; inoltre mi confrontai con alcuni docenti<sup>44</sup> dei corsi scolastici riservati ai detenuti che bene conoscevano il contesto nel quale avremmo voluto operare. Chiesi aiuto anche a Padre Andrea Dall'Asta che aveva preso parte ai laboratori effettuati presso la Seconda Casa di Reclusione di Bollate<sup>45</sup> finalizzato a raccontare la realtà carceraria attraverso l'incrocio di due sguardi: quello interno dei detenuti che vivono direttamente la reclusione e attraverso la fotografia riflettono sulla loro esperienza, e quello esterno di alcuni fotografi che avevano lavorato sul tema della detenzione.<sup>46</sup> Capimmo subito che a Spini, almeno per questa prima esperienza, la macchina fotografica non avrebbe potuto entrare e che ci si doveva limitare a cogliere solo qualche punto dall'esperienza della Galleria San Fedele di Milano. Presi contatto infine con Giovanna Brambilla, Responsabile dell'area educativa della GAMEC di Bergamo che da tempo operava nella Casa circondariale cittadina, sicuramente l'esperienza più consolidata a cui fare riferimento.

A differenza di altri progetti educativi ai quali negli anni avevamo lavorato, qui le certezze erano poche e le incognite parecchie: sapevamo che avremmo potuto organizzare un solo incontro settimanale di due ore e trenta e che ai laboratori avrebbero potuto aderire dodici persone al massimo. Non era chiaro come sarebbe avvenuta la selezione dei partecipanti, quale sarebbe stata la loro età e nazionalità, o il grado di

---

<sup>44</sup> In particolare Silvia Larcheri, Amedeo Savoia, Antonella Valer che ringrazio per il supporto offerto e gli ottimi consigli.

<sup>45</sup> Promosso dalla Direzione della Seconda Casa di Reclusione di Bollate, dalla Sesta Opera San Fedele - Associazione di Volontariato Carcerario Onlus e dalla Galleria del Centro Culturale San Fedele di Milano, con il patrocinio di Fondazione Italiana per la Fotografia. *Captivi* è un progetto pluriennale: tra il 2003 e il 2009 la Galleria San Fedele ha organizzato cinque laboratori fotografici destinati ai detenuti delle carceri milanesi.

<sup>46</sup> Al termine di ogni progetto è stata allestita presso la Galleria San Fedele un'esposizione dei lavori dei corsisti, affiancati a immagini scattate da fotografi professionisti sul tema della detenzione, accompagnando così allo sguardo interno sul carcere anche il punto di vista esterno di chi vive al di fuori della realtà detentiva.

conoscenza della lingua italiana, data l'alta percentuale di extracomunitari ristretti a Spini. Purtroppo la collaborazione che ci aspettavamo giungesse dagli educatori della Casa circondariale per meglio definire il progetto si limitò ad un elenco di ciò che non si sarebbe potuto fare o introdurre in aula. Niente altro.

A un anno di distanza dai primi contatti con la direzione di Spini, nel gennaio del 2017 ogni resistenza fu superata e il progetto *Un viaggio per parole e immagini* finalmente venne approvato. Nonostante fosse stato proposto come tale dall'area educativa della Casa circondariale, non si trattava di un corso di pittura: l'obiettivo del progetto infatti non era quello di insegnare una tecnica artistica, quanto stimolare nei partecipanti la capacità di elaborare e trasporre in parole e immagini sentimenti e riflessioni intime, facendo emergere capacità, inclinazioni, doti - e talvolta autentici talenti - che in quello specifico contesto difficilmente avrebbero potuto manifestarsi. La chiave per aprire quelle porte sarebbe stata il patrimonio storico artistico, l'arte, la musica, la poesia. Il gruppo di lavoro era composto, oltre a me, da Valentina Perini, una educatrice museale molto empatica e con grande capacità comunicative, da un artista, Michele Parisi, e da Riccarda Turrina, curatrice della mostra e docente della Scuola Secondaria di Primo Grado di Vezzano (Istituto Comprensivo Valle dei Laghi-Dro) le cui classi, II A e III A<sup>47</sup> furono impegnate in un percorso parallelo di riflessione e rielaborazione di temi inerenti al carcere.

Nel febbraio del 2017 il corso prese avvio. L'educatore della Casa circondariale che ci condusse nella stanza dove si sarebbero svolti gli incontri ci mise subito in guardia su tutto ciò che i detenuti avrebbero potuto fare: strappare la catenina che avevamo al collo e che quindi era bene non indossare; rubare materiale dagli armadietti, che pertanto andavano sempre tenuti rigorosamente chiusi a chiave; chiederci di trasmettere messaggi all'esterno. Circostanze che, in realtà, non si sono mai verificate. Poi ci disse che non ci saremmo più incontrati: restammo di sasso! Nella nostra esperienza educativa, la relazione con il docente- o comunque con chi conosce i destinatari dell'attività pro-

---

<sup>47</sup> Guidate dalla prof.ssa Riccarda Turrina, dall'artista Michele Parisi con l'intervento della fotografa Valentina Degiampietro e la collaborazione del professor Marco De Vigili

posta e ne segue il percorso - nasce prima dell'incontro con la classe, prosegue quando gli studenti vengono in museo e si consolida nel lavoro che l'insegnante fa in aula, una volta terminata l'esperienza. Pensavamo che lo stesso sarebbe avvenuto con gli educatori di Spini: nulla di tutto questo. L'unica richiesta che ci giunse nei tre anni di lavoro in carcere fu la tabella delle presenze.

Era la prima volta che entravamo in un luogo di detenzione e, da principio, il timore era grande: la struttura penitenziaria come edificio ci intimidiva parecchio, così come gli inevitabili controlli che scandivano il nostro passaggio da un'area all'altra della Casa circondariale. Percorrevamo con una certa angoscia i lunghi corridoi dalle pareti grigie, con i cancelli chiusi se la luce è verde, aperti se è rossa, quasi a sottolineare il fatto che ci si trovava in un mondo 'altro'. Era davvero poco ospitale lo squallido locale di dimensioni ridotte destinato ai nostri incontri che dava su un terreno ingombro di oggetti gettati giù dalle finestre delle celle, dalle quali provenivano le voci in lingue diverse e per noi sconosciute, e talvolta le urla, dei carcerati. Dovevamo inoltre fare i conti con la diffidenza degli agenti di custodia che probabilmente giudicavano il nostro corso un assurdo privilegio riservato a chi, lì dentro, doveva invece limitarsi a scontare una pena.

L'idea di tessere una relazione con persone private della libertà ci angosciava: temevamo di essere inadeguati, di non riuscire a trovare la giusta modalità per avvicinarci a loro, ottenere la loro fiducia, interessarli. I dubbi aumentarono leggendo la circolare interna diramata dall'allora direttore, Valerio Pappalardo, che ci era stata consegnata con la richiesta di attenerci scrupolosamente a quanto indicato nel testo. In premessa si diceva che nel tempo la connotazione «custodiale» del carcere era stata depotenziata mentre avevano preso piede sempre più «componenti umanizzanti, assistenziali, rieducative»; non per questo il carcere andava inteso come «una comunità terapeutica o uno studentato: esso è comunque rimasto un'istituzione totale, luogo di chiusura e controllo, perché deve contenere persone private della libertà dall'Autorità Giudiziaria, che le ritiene colpevoli o sospettate di reati gravi (spaccio, rapina, violenza sessuale), comunque meritevoli di tale severa misura». Pertanto il trattamento rieducativo doveva basarsi su un insieme di «regole non scritte». Tra le altre, queste:

I detenuti non sono né amici, né nemici, ma solo utenti. Dunque non devono essere ri-giudicati per i loro reati, ma nemmeno fatti oggetto di ingiustificata confidenzialità. La distanza tra operatore e detenuto deve essere quella che c'è tra medico e malato. [...] È da evitare l'erogazione di tutti quei piccoli momenti di benessere non codificati o di quegli interventi assistenziali che talvolta in alcuni operatori si affiancano impropriamente all'ordinaria prestazione professionale [...]. Tali impropri interventi, pur non concretizzando responsabilità di più alto livello, sono appunto sconsigliati e dunque da evitare perché comunque rappresentano un non pieno rispetto da parte di chi li offre dei limiti posti al suo mandato istituzionale [...] Ma quel che è più, è che ogni intervento fuori ruolo da parte di un operatore rischia di far apparire chi lo fa eccessivamente empatico.<sup>48</sup>

Nel nostro lavoro di educatori museali abbiamo sempre ritenuto essenziale stabilire una relazione empatica con i destinatari delle attività: nel documento l'empatia veniva invece stigmatizzata come inopportuna.<sup>49</sup> Ne discutemmo con alcuni docenti che da anni operavano a Spini, concordando sul fatto che riuscire a stabilire una relazione

---

<sup>48</sup> Testo interno alla Casa circondariale di Spini di Gardolo. Il documento riflette una precisa impostazione nella gestione dell'esecuzione penale, come rileva anche la Relazione del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale del 2016: «Questa è improntata all'affermazione dell'Istituto di detenzione come "istituzione totale" regolata da regole rigide e che ben poco spazio lascia all'espressione individuale e alla possibilità di costruzione di percorsi di reinserimento.» *Rapporto sulla visita nelle Regioni Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia* (28 giugno - 05 luglio 2016), p. 59.

<sup>49</sup> C'è un episodio che chiarisce molto bene il senso di quelle 'regole non scritte' citate nella circolare che ci era stata consegnata: il Direttore Pappalardo aveva segnalato al Provveditore regionale l'operato di uno psicologo che «avrebbe agito fuori dei limiti definiti da normative e disposizioni vigenti per aver fornito ai detenuti consigli circa la possibilità di inserimento lavorativo al termine dell'esecuzione penale.» La segnalazione partiva dalla constatazione che lo psicologo aveva svolto «le proprie mansioni con particolare trasporto emotivo»: l'empatia dimostrata nei confronti delle difficoltà personali dei detenuti infatti lo aveva portato ad attivarsi, «al di là di qualsiasi vincolo professionale, per migliorare la detenzione dei suoi assistiti e degli altri reclusi che gli chiedano supporto». Comportamenti che, come rileva il Garante nazionale, anziché determinare «un encomio per la fondamentale empatia manifestata da chi opera in ambito psicologico verso i propri pazienti o al più una indicazione circa la necessità di percorrere procedure definite nell'esplicitarla, ha determinato l'apertura di una pratica nei confronti dello psicologo con severi richiami da parte del direttore». *Rapporto sulla visita nelle Regioni Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia* (28 giugno - 05 luglio 2016), p. 60.

umana col discente, fuori o dentro il carcere, costituiva la premessa indispensabile per ottenere risultati apprezzabili dal punto di vista educativo. Naturalmente eravamo consapevoli del pericolo che si poteva correre accorciando le distanze tra noi e loro, un pericolo di cui parla anche Giovanna Brambilla: «Il rischio è rappresentato dalla cosiddetta “sindrome della crocerossina”, l’idea più o meno conscia ‘dell’io ti salverò’, la tracimazione della progettualità dal campo culturale a quello sociale. [...] Non si sta con i detenuti per portare sollievo, riempire del tempo, fare del bene». <sup>50</sup> Si sta con i detenuti per offrire strumenti che consentano loro di salvaguardare quella dignità personale che spesso il carcere mortifica; si sta con loro perché acquisiscano uno sguardo critico e consapevole su sé stessi, sulla vita, sulla realtà; si sta con loro non «per fare del bene», ma per farli star bene, per migliorare la qualità della loro vita, aumentando il loro benessere fisico e psichico <sup>51</sup> messo a dura prova dalla condizione carceraria. Ma soprattutto si sta con loro perché possano esercitare il diritto di contribuire a quell’impresa collettiva che coinvolge ogni essere umano mettendo in campo abilità, saperi, esperienze, storie, risorse, capacità creative di cui anche i detenuti sono portatori.

Gli obiettivi enunciati nel progetto presentato alla direzione di Spini erano chiari: far vivere un’esperienza significativa a persone temporaneamente escluse da quel contesto sociale al quale avrebbero fatto ritorno, sviluppando abilità e competenze spendibili anche fuori dal carcere attraverso un processo di apprendimento attivo e partecipato; offrire ai partecipanti la possibilità di esercitare il loro diritto di prendere parte alla vita culturale della comunità attraverso un’esperienza di avvicinamento al patrimonio culturale, all’arte nelle sue diverse espressioni e tecniche; dotare i partecipanti di adeguate chiavi di lettura per una comprensione e una personale interpretazione delle opere analizzate; favorire la riflessione, anche in chiave di vissuto persona-

---

<sup>50</sup> GIOVANNA BRAMBILLA, *Soggetti smarriti. Il museo alla prova del visitatore*, Milano, Editrice Bibliografica 2021, p. 195.

<sup>51</sup> Come attestano numerosi studi, le attività culturali proposte dai musei hanno benefici effetti sulla salute delle persone. Si veda ROBERTA CAPOZZUCCA, *Se l’arte fa bene alla salute, risparmiamo tutti: la conferma dall’Oms*, [https://www.ilsole24ore.com/art/se-arte-fa-bene-salute-risparmiamo-tutti-conferma-oms-ADxXALd?refresh\\_ce=1](https://www.ilsole24ore.com/art/se-arte-fa-bene-salute-risparmiamo-tutti-conferma-oms-ADxXALd?refresh_ce=1)

le, intorno alle opere d'arte prese in esame utilizzando la forma della narrazione; trasmettere nozioni di base delle tecniche grafico-pittoriche per consentire ai partecipanti di apprendere e sperimentare nuove modalità espressive.

I primi incontri puntarono a una reciproca conoscenza, all'illustrazione del progetto e delle sue finalità, a chiarire il ruolo dei diversi attori e i relativi ambiti disciplinari, a stringere una sorta di patto formativo utile ad assicurare continuità nelle presenze e un impegno costante in vista di un comune obiettivo: stabilire un contatto con la vita culturale fuori dal carcere, restituendo all'esterno - con un'esposizione temporanea - le riflessioni emerse nel corso attraverso elaborati creativi dove immagine e parola si sarebbero incontrati.

I partecipanti sono stati quindi accompagnati in un percorso di avvicinamento all'opera d'arte antica mediante l'analisi partecipata delle acqueforti di Giovanni Battista Piranesi, tratte dal ciclo *Le carceri di invenzione*, utilizzato nell'ambito della mostra allestita in museo. Le incisioni, realizzate dall'artista veneto tra il 1745 e il 1750, raffigurano ambienti labirintici quanto immensi, caratterizzati da scale che si incrociano senza condurre ad alcun luogo specifico: sono immagini oniriche e inquietanti, dominate da un forte senso di solitudine. L'analisi delle incisioni, dal punto di vista della tecnica e attraverso una loro contestualizzazione, era propedeutica ad una lettura personale, soggettiva, di queste «invenzioni capricciose» - come le definì lo stesso Piranesi - riferite ad un luogo che viceversa, per i detenuti, risultava assolutamente reale. L'analisi delle incisioni, il confronto tra invenzione e situazione reale, ha dato avvio a una riflessione condivisa sulla dimensione carceraria, nelle sue coordinate spazio-temporali.

Si è poi proseguito con la lettura di alcune opere d'arte antica conservate nelle collezioni museali, selezionate perché particolarmente adatte a far riaffiorare elementi autobiografici. Abbiamo preso in esame ad esempio la *Fuga in Egitto*, un dipinto realizzato nel 1759 da Francesco Fontebasso. Al di là della storia sacra narrata, il dipinto consentiva di affrontare tematiche diverse: il viaggio nelle sue molteplici accezioni, la famiglia, il paesaggio naturale, l'appartenenza a un luogo, l'identità, la simbologia della luce... Qui la Sacra Famiglia, contrariamente alla tradizionale iconografia, compare su una piccola imbarcazione condotta da un traghettatore; sullo sfondo alte montagne rocciose e un paese



illuminato dal sole; in primo piano la palma a evocare il luogo nel quale la famiglia avrebbe trovato rifugio. L'opera di Francesco Fontebasso racconta un viaggio intrapreso in una situazione di estremo pericolo da chi cerca un luogo sicuro, da chi chiede di essere accolto. Tra i partecipanti al laboratorio erano presenti diversi stranieri arrivati in Italia con mezzi improbabili: chi attraversando il mare con un gommone, chi nascosto nella cella frigorifera di un camion. Il dipinto parlava anche di loro! Nella fuga di Maria, Giuseppe e il Bambino - una storia che molti non conoscevano - ciascuno poteva rivivere una propria esperienza: per questo l'analisi dell'opera ha avuto come esito, sperato ma non scontato, uno scambio molto vivace di pensieri, ricordi, opinioni che successivamente si è **tradotto** in immagini.

Malang, un ragazzo del Gambia sbarcato a 17 anni a Lampedusa dopo un viaggio rocambolesco in mare, ha ritagliato strisce di cartoncino, le ha colorate di azzurro e incollate su un foglio da disegno facendole diventare le onde del mare che avevano rischiato di inghiottirlo per sempre, tra le quali ha inserito una minuscola imbarcazione rossa. E proprio sulle onde di quel mare ha scritto:

Una piccola barca, tante persone, grandi onde, paura e preghiere, mare e morte. Io non ero certo di arrivare, ma il mio desiderio era quello di cambiare. In viaggio verso un mondo migliore, pensavo a cosa avrei trovato, alle persone che avevo lasciato, in mezzo al mare pensavo al mio paese, dove un giorno vorrei tornare.

Tra le attività proposte nei sedici incontri effettuati tra febbraio e maggio 2017<sup>52</sup> mi piace ricordare il laboratorio che ha preso spunto dalla ricerca artistica di Emilio Isgrò basata, come è noto, su un paradosso: cancellare le parole per evidenziarne il potenziale. La parola cancellata non viene negata dall'artista, ma caricata di significati altri: il testo che sopravvive origina infatti un nuovo contenuto. Ai ragazzi di Spini è stato proposto un breve racconto sul quale intervenire: la leggenda Cherokee che parla della battaglia che ci troviamo spesso a combattere

---

<sup>52</sup> La presenza tutto sommato è stata costante, anche se un paio di detenuti dovette abbandonare il corso per aver concluso il periodo detentivo previsto. Ci chiedemmo perché erano state selezionate persone che non avrebbero potuto seguire il corso fino alla fine, lasciando invece fuori altre che - come ci dissero i docenti della scuola in carcere - ne avevano fatto ripetutamente richiesta.

tra il nostro lato oscuro e quello più nobile<sup>53</sup>. Di quel testo, una metafora che racchiude tutta la saggezza indiana, ciascuno ha cancellato le parole ritenute superflue, inutili, facendo così affiorare un proprio pensiero, una narrazione originale; con le frasi salvate i partecipanti hanno infine composto una poesia visiva. E l'approccio con la poesia è proseguito anche in un successivo incontro: sotto la guida attenta, sensibile e davvero competente di Riccarda Turrina, ciascuno si è cimentato nella scrittura di un proprio breve testo poetico poi corredato da un disegno, così da realizzare un artigianale libro d'artista. «Alle nove di mattina / guardo il sole / Alle nove di mattina aspetto / Alle nove di mattina / penso a quella porta / che si aprirà / alle nove di mattina», scrive Sandu. Anche Malang parla del tempo, un tempo che sente non appartenergli più: «Il tempo non ha prezzo / Il tempo non aspetta / un sogno era la vita / quando il mio tempo / era mio». Mohamed riflette sulla bellezza della vita e intravede in lontananza una luce: «Davanti alla bellezza della vita / Mi sento privo di pensieri / Dopo il buio / Arriva anche l'alba.»

Come si è detto, contemporaneamente al lavoro svolto in carcere anche i ragazzi di una Scuola Secondaria di Primo grado si sono misurati con il tema del carcere. La loro professoressa, Riccarda Turrina, che ha fatto da ponte tra scuola e Casa circondariale, così descrive l'esperienza vissuta dai suoi studenti:

---

<sup>53</sup> «Un giorno, un nonno e suo nipote si fermano a guardare il tramontare del sole... In quel mentre, il bimbo chiede al nonno, un saggio capo Cherokee : «Nonno, perché gli uomini combattono? » Il vecchio, con voce calma, gli risponde: «Ogni uomo, prima o poi è chiamato a farlo. Per ogni uomo c'è sempre una battaglia che aspetta di essere combattuta, da vincere o da perdere. Perché lo scontro più feroce è quello che avviene fra i due lupi.» «Quali lupi nonno?» «Quelli che ogni uomo porta dentro di sé.» Il bambino non riusciva a capire. Attese che il nonno rompesse l'attimo di silenzio che aveva lasciato cadere tra loro, forse per accendere la sua curiosità. Infine il vecchio che aveva dentro di sé la saggezza del tempo riprese con il suo tono calmo. «Ci sono due lupi in ognuno di noi. Uno è cattivo e vive di odio, gelosia, invidia, risentimento, falso orgoglio, menzogna ed egoismo.» Il vecchio fece di nuovo una pausa, questa volta per dargli modo di capire quello che aveva appena detto. «E l'altro?» «L'altro è il lupo buono. Vive di pace, amore, speranza, generosità, compassione, umiltà e fede.» Il bambino rimase a pensare un istante a quello che il nonno gli aveva appena raccontato. Poi diede voce alla sua curiosità ed al suo pensiero. «E quale lupo vince?» Il vecchio Cherokee si girò a guardarlo e rispose con occhi puliti: «Quello che nutri di più.» <http://www.palestradellamente.it/la-favola-dei-due-lupi/>

Avvicinare i ragazzi ai temi della contemporaneità, aiutarli a capire che la realtà può essere letta da punti di vista diversi, permettere loro di manifestarsi per quello che sono, di esprimere sentimenti, dubbi, inquietudini ma anche condurli verso una nuova consapevolezza svincolata dal pregiudizio: questi sono stati gli obiettivi di *Un viaggio tra parole e immagini*. Parlare di carcere è impegnativo e, sebbene il tema della giustizia sia sempre più spesso al centro delle cronache, si lascia che gli eventi facciano il loro corso perché difficilmente si trova il tempo per riflettere sul concetto di pena e rieducazione. Ma i ragazzi sono aperti alle nuove proposte, sanno mettersi in gioco e, anche quando avvertono la complessità di un percorso, provano a interagire con l'adulto, si aggrappano alle sue parole per poter trovare la propria strada, la propria indipendenza emotiva, attraverso un confronto critico, certamente complesso, ma comunque costruttivo. Ognuno ha fatto la propria parte dando voce a quella dimensione individuale che spesso nella scuola ha difficoltà ad emergere. L'aula si è trasformata in un laboratorio, dove ognuno ha potuto scegliere di esprimersi in tutta libertà, senza però mai perdere di vista il risultato finale, ovvero un racconto collettivo fatto di tanti frammenti, che doveva avere come protagonista la realtà carceraria. C'era empatia in quelle mani impiastricciate di colore e colla, i quei segni casualmente sfuggiti al foglio e finiti sulle guance, c'era gioia in quell'andirivieni dall'aula d'artistica per far rifornimento di colori, ma c'era anche interesse, concentrazione e creatività. Condividere un'esperienza aiuta a conoscersi meglio, a non giudicare, a capire le emozioni e pensieri degli altri; quelle emozioni che poi, messe su carta, hanno acquisito un'identità sempre più complessa, ripulita dagli eccessi narrativi, volta all'essenzialità e alla purezza espressiva. Questo hanno saputo fare i ragazzi. Il risultato supera ogni aspettativa: prima credevo che... ma ora ho capito! Ecco, la vera conquista: aver offerto un'opportunità di conoscenza, aver ammorbidito le rigidità, aver spostato un po' più in là l'orizzonte del loro sentire. Ciò che rimane è la bellezza di aver lavorato insieme.<sup>54</sup>

A conclusione dell'esperienza in carcere e a scuola, tra il 26 maggio e il 19 giugno 2017 il museo ha allestito la mostra *Dipingere il buio. In realtà siamo liberi*. Il titolo, frutto di un vivace confronto tra i detenuti, allude alla possibilità di sconfiggere il buio della vita in carcere attraverso l'azione creativa. L'affermazione «in realtà siamo liberi» comunica – attraverso un ossimoro – la sensazione di libertà che gli incontri laboratoriali hanno trasmesso ai partecipanti. Non a caso uno di loro, Nabil, scrive:

Dopo il corso la mia anima si chiude e torno a pensare alla chiusura della mente e capisco che la mia libertà è finita. Devo aspettare la prossima settimana per vivere la libertà e la felicità. Questa è la realtà.

<sup>54</sup> Testo di Riccarda Turrina inserito in un pannello esposto nell'ambito della mostra *Dipingere il buio. In realtà siamo liberi*.

Negli anni successivi il museo ha continuato l'esperienza in carcere, purtroppo interrotta nel 2020 con l'arrivo della pandemia. Nel 2018 abbiamo realizzato il progetto *Identità a confronto*, i cui esiti sono stati proposti al pubblico nell'ambito dell'esposizione *Non solo ombre. Persone*. Il laboratorio partiva da un testo di Gelu, uno dei partecipanti del precedente anno:

Da quando sono dentro ho capito come sono le persone. Noi siamo percepiti come ombre senza identità, uomini senza volto, ma io so che dietro queste sbarre non c'è un'ombra, ma un uomo che può agire e sentire. E i colori sono ricordi, i muri libri dove ognuno che passa scrive qualcosa o una segreteria vocale. Ma ogni muro è un limite: per questo qui dentro non siamo nessuno. Solo la libertà permette di essere qualcuno.

Abbiamo stimolato i partecipanti a lavorare attorno alle contraddizioni che quel testo metteva a nudo; li abbiamo invitati a riflettere sulle relazioni esistenti tra 'ombra' e 'identità'. Cercavamo di contribuire a consolidare l'identità delle persone coinvolte, incoraggiandone la creatività e l'espressione di sé: da un'identità che recupera consapevolezza nasce infatti la possibilità di acquisire fiducia e trovare spazi nuovi di relazione con gli altri. Nei diciassette incontri che si sono susseguiti, da gennaio a maggio, si è consolidata la sensazione provata nel corso della precedente esperienza: quella, cioè, di aver creato uno spazio 'altro', una sorta di 'non luogo' dove tutti, noi e loro, potevamo distoglierci dalla dimensione quotidiana per individuare nuovi punti di incontro, nuovi approdi. Nel 2019 è **stato attivato** il laboratorio *Rinascere dal dolore*: la riflessione proposta ai partecipanti ruotava attorno a due concetti, a nostro parere particolarmente generativi: gratitudine e rinascita. Per introdurre il primo tema si è **ricorsi** all'analisi di alcuni ex voto; per riflettere sul secondo si è preso in esame il video di Bill Viola, *Emergence*, ispirato all'affresco di Masolino da Panicale *Cristo in pietà*, e alcune opere d'arte antica raffiguranti la *Resurrezione*. L'esperienza che le persone ristrette stanno vivendo, se pensata in termini rieducativi, è il presupposto di una rinascita, o quantomeno di un cambiamento che può imprimere una svolta, in senso positivo, alla loro vita. Il corso si è concluso con la presentazione di un video dal titolo *I ragazzi di Spini*.<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Al laboratorio del 2018 prese parte, oltre a me, a Riccarda Turrina, Valentina Perini e Valentina Degiampietro, l'artista Martina Baldo, alla quale nel 2019 è subentrata

Dal 2018 nel gruppo di lavoro è entrata Valentina Degiampietro e la sua macchina fotografica: gli scatti, realizzati con grande sensibilità, seguendo le prescrizioni imposte dalla Casa circondariale, hanno restituito al visitatore frammenti di identità nascoste, costruendo un ideale ponte emotivo tra chi è dentro e chi è fuori. Degli elaborati prodotti nei tre anni di lavoro in carcere colpisce non tanto l'aspetto estetico, quanto la grande carica umana che vi è racchiusa: proporli al pubblico ha voluto dire dimostrare che la cultura può davvero rappresentare un'importante prospettiva di recupero per chi è ristretto.

«Gli alberi / d'inverno/ hanno un grande futuro», scrive Franco Toselli nella poesia proposta ai detenuti il 2 febbraio del 2017, durante il nostro primo incontro a Spini. Ovvero: la reclusione è *solo* una parentesi nella vita di una persona. Dopo l'inverno arriva la primavera.

---

Michaela Vonderheide, docente del Liceo psicopedagogico Antonio Rosmini di Trento, partner del progetto.



## **La sacralità della vita tra arte e scienza**

Paolo Di Giosia

Invitato mi trovo a riflettere sul legame tra arte e scienza nella sacralità della vita.

Ringrazio l'Università degli Studi di Teramo per avermi reso partecipe del IV Forum Internazionale del Gran Sasso dedicato principalmente al concetto di carità e alle diverse forme di essa nel nostro mondo contemporaneo.

Penso che occuparsi di tematiche come questa e di altre come la pace tra i popoli, il dialogo interreligioso... sia anche e soprattutto "missione" di luoghi come le Università, dove per definizione si forma la cultura e si ha uno scambio di idee e di saperi umanistici, filosofici, scientifici, artistici.

Quindi ben venga questo Forum che ci aiuta meglio ad "interrogarci dentro", soprattutto in un momento particolare come quello che stiamo vivendo, con questa pandemia da Coronavirus, da cui il senso di carità dovrebbe uscire più forte; e credo che in ognuna delle sue forme, che sia intellettuale, sammaritana e politica, rivesta molta importanza la formazione, ed essa, come già detto, si erige soprattutto negli ambienti universitari.

Intelletto e morale, insieme per un mondo migliore.

Ringrazio in particolare Paolo Coen, ricordo il mio sorriso quando mi ha proposto tutto questo; lui sa che mi piace raccontare e raccontarmi con la mia arte, il mio linguaggio, che è quello della fotografia, ma alla fine a lui dico sempre di sì a prescindere, per l'amicizia e la reciproca stima che ci lega ormai da anni.

## La Carità

Inizio dicendo che la carità è bellezza interiore (fig. 1). Questo “senso di bellezza” che va recuperato in un mondo che procede frenetico, dove molti valori vacillano, dove c’è inquietudine, dove c’è solitudine, dove ci sono disuguaglianza, indifferenza e tanta Alterità.



Figura 1 Paolo di Giosia, da *Solitudini*, 2007, fotografia analogica su pellicola invertibile in b/n

Per il recupero di questa bellezza c’è bisogno sicuramente di un’educazione al “bene comune”. Un bene che abbia al suo interno rispetto e amore verso l’Altro, anche se “diverso” a livello sociale, politico, religioso...

Indubbiamente un “bene” legato fortemente a un’etica, a una moralità e senza farne distinzioni di concetti, Wittgenstein diceva che tutti i problemi filosofici in realtà sono solo di natura linguistica; una moralità che come affermava Schopenhauer «non viene dalla ragione, ma da un sentimento di altruismo e di compassione...», una moralità che presuppone un forte attaccamento alla vita.

Parliamo di carità e non posso non accennare al beato Rosmini e alla sua “carità intellettuale”, dottrina filosofica/teologica, più che mai attuale, in questi giorni in cui si nota un oscuramento dei principi filosofici e morali della nostra esistenza.



Oggi questa carità intellettuale la ritroviamo in grande parte nella scienza, nell'arte, ma in verità dovremmo trovarla principalmente nella politica, che Paolo VI definì come «La più alta forma di carità».

Una politica per il bene comune che ha bisogno di meditare e farlo innanzitutto per le nuove generazioni.

Qualsiasi persona che si occupa a fondo di un argomento riguardante il bene dell'Altro, fa carità; e come per quasi tutti gli "argomenti" riguardanti il nostro esistere a questo mondo, anche per la carità dovrebbe esserci il forte bisogno di ricognizione di significati per ambire a sentire più amore verso gli altri.

### **La sacralità della vita**

La sacralità della vita, della persona (e anche del corpo, pensiamo ad Ippocrate, allo scrupolo, all'impegno, al dovere di curarlo e rispettarlo sempre), deve essere il valore più alto che l'umanità deve riconoscere. Sono dell'idea che tutto questo sia alla base di ogni forma di Umanesimo e, aggiungerei, di ogni religione, che indifferentemente dall'essere cristianesimo, ebraismo, induismo, buddismo o islam, dovrebbe custodire "concetti" in tal senso.

Pensando ad oggi e al libro del filosofo e sociologo tedesco Hans Joas dal titolo appunto *La sacralità della persona - Una nuova genealogia dei diritti umani*, gli elementi imprescindibili che caratterizzano il tutto, sono che ogni persona ha una propria anima e che ogni persona è un dono; a questo punto non è difficile immaginare tutte le implicazioni etiche che riguardano l'aborto, l'eutanasia... come pure l'accanimento terapeutico, l'ingegneria genetica e le sue manipolazioni, la clonazione, pensiamo all'inseminazione artificiale e quindi alla fecondazione assistita, all'utero in affitto, all'utilizzo delle cellule staminali, al trapianto di organi...

Negli anni '70 sorge quindi l'esigenza di una regolamentazione riguardante gli studi scientifici sull'uomo e sulla vita, sia in fase di ricerca che in fase di utilizzo, nasce così la Bioetica, che racchiude in sé tante dottrine come la medicina, la biologia, la religione, il diritto, la filosofia. Bioetica che chiaramente ha risvolti sia laici, tendenti più alla qualità della vita e alla libertà del singolo individuo, che cattolici, che prediligono la dignità della persona e quindi la sacralità della vita umana.

## Arte e scienza

Arte e scienza, un dualismo che vivo quotidianamente dato che mi occupo di fotografia e lavoro ormai da svariati anni in ospedale; con la fotografia sono continuamente impegnato ad analizzare la crisi dell'uomo, soprattutto dell'uomo contemporaneo, attraverso temi quali la solitudine, l'indifferenza, la condizione della donna, la follia (il "ruolo" degli ex-manicomi), la Shoah... quest'ultimo, in particolare, è un argomento a cui sono legato da anni e per cui potremmo purtroppo trovare infinite parole e intavolare infiniti discorsi legati alla sacralità della vita e a tutto quello che è stato perpetrato. Ciò ha sicuramente contribuito a scatenare la rivoluzione dei diritti umani nel dopoguerra, alzando nello specifico il senso di dignità umana, quella dignità che "per Kant è tutto ciò che non ha e non può avere prezzo, ma «è esaltata al di sopra di ogni prezzo e quindi non ammette equivalenti»" (HANS JOAS, *La sacralità della persona - Una nuova genealogia dei diritti umani*, «Etica e filosofia della persona», Milano, Franco Angeli 2014, p. 80).

Tra le mie letture di riflessione filosofica, mi torna in mente anche il libro di Giorgio Agamben, *Homo sacer - Il potere sovrano e la nuda vita*, dove l'analisi è quella della vita privata, dei suoi diritti elementari, infinitamente esposta al potere politico... esempio chiarissimo purtroppo sono stati i campi di sterminio, i Gulag... Non vorrei spaziare troppo rischiando di andare fuori tema, ma desidererei creare una riflessione sul fatto che spesso ci concentriamo sugli orrori di tutti i totalitarismi senza pensare che il legame tra essi è la "sovranità moderna" che Michel Foucault ha racchiuso nella parola Biopolitica.

Oggi la troviamo ad esempio nella realtà dei migranti, "sospesi" nei barconi nel Mediterraneo, e/o buttati e quasi dimenticati nei centri di accoglienza; realtà che diventa immagine di quella nuda vita che Agamben descrive, riprendendo un concetto del pensiero del filosofo Benjamin.

Ecco la grande aberrazione! La sacralità della vita... la politica che dovrebbe essere la più alta forma di carità, invece di preservarla abita in una persistente distorsione. E questo è deludente.

Tornando all'arte essa non deve essere un'occasione solo per emozionarsi; essa deve creare riflessioni, deve cercare di analizzare i segni della crisi dei valori di cui sopra e far riflettere soprattutto sul senso della vita.

Spesso nei miei lavori affronto il tema della sofferenza, ma poi da essa mi trasporto oltre, e procedo verso la speranza per poi andare nella direzione che conduce alla spiritualità.

Parliamo di carità e non posso non pensare che ci sia un legame profondo tra la dimensione estetica e quella morale e questo legame non può che portare al bene dell'uomo. Una dimensione morale che trova il suo legame nella sensibilità, ma come dice Hans Joas «[...] è che una sensibilità non può essere semplicemente presupposta, come un *a priori* estetico dell'umanità, ma compare solo in quanto è "coltivata", cioè mediata da una cultura pre-esistente e dunque da valori condivisi – anche quando metta capo a una sorta di *sensus communis*.» (HANS JOAS, cit.).

Viviamo in una società percossa ancora da guerre, interessi geopolitici, odio religioso... la povertà è tanta, si muore ancora di fame nei paesi del terzo mondo; in questo momento stiamo vivendo una bruttissima pandemia, che oltre a fare morti per il virus, ci ha rivelato l'enorme ipocrisia che c'è; credo, e non lo dico solo io, che nelle fasi più drammatiche di una pandemia andrebbe fatta la sospensione dei brevetti dei vaccini, in modo che tutti i paesi, anche quelli a basso PIL abbiano la stessa possibilità di affrontare questa emergenza, naturalmente senza togliere la proprietà intellettuale a chi lo ha prodotto. Ma così non è e sono sempre più convinto che questa situazione sia semplicemente immorale.

Questo mi ricorda l'aberrante storia dei farmaci antiretrovirali dell'AIDS, che solo dopo dieci anni la loro comparsa, e dopo milioni di morti, la cura è arrivata nei paesi più poveri come l'Africa.

Quindi parlando di sacralità della vita, delle persone, non si può non interrogarsi sul grado di moralità esistente.

### **HIV/AIDS**

Parlando di HIV/AIDS affronto meglio la scelta del titolo di questo mio intervento al Forum... *La sacralità della vita tra arte e scienza*.

Molti artisti probabilmente si sentono lontani dal mondo della scienza, ma ce ne sono tanti altri che ne traggono ispirazione per restituire riflessioni.

Mi viene da "sorridere" ripensando alle parole di Giuseppe Maruccio, del Dipartimento di Matematica e Fisica e del CNR – Istituto Nanoscienze, che in un articolo sul web dal titolo *Il complesso intreccio tra scienza e arte* nell'introduzione scrive: «È difficile immaginarsi uno

scienziato con un pennello in mano oppure un artista con un camice di laboratorio o dietro un microscopio». Ecco questo invece per me, che indosso il camice tutti i giorni, è normale.

Sono convinto che ci sia una grande affinità tra l'arte e la scienza... entrambi ci permettono di guardare dentro noi e anche dentro gli altri.

Lo stesso Primo Levi scrisse, in risposta al libro dell'inglese Charles Percy Snow, che se davvero esiste una schisi tra scienza e arte, si tratta di una schisi innaturale.

Sono certo che l'arte a volte possa essere l'espressione di conoscenze scientifiche.

L'ospedale, per chi, come me, ci svolge la propria professione, è un luogo dove il vedere, il sentire, il riflettere... accompagnano a inchieste profonde sul senso della vita. Lavorando, in particolare, in un Trasfusionale, e occupandomi, tra le tante cose, anche di metodologie diagnostiche dell'infezione da HIV, ho pensato di dare un mio piccolo contributo artistico-sociale di riflessione su questo problema. Soprattutto per sensibilizzare l'attenzione dei giovani.

Un lavoro pensato, studiato nei minimi particolari, condotto estrapolando, in particolare, gli ultimi dati della ricerca sulle nuove diagnosi di infezione da HIV e sui casi di AIDS in Italia, aggiornati al 31 dicembre 2015 e pubblicati nel supplemento del Notiziario dell'Istituto Superiore di Sanità.

HIV/AIDS nasce da una riflessione, semplice ma pesante: di questa infezione si parla poco. L'informazione che c'è è debole, e la sensibilizzazione risulta essere insufficiente, soprattutto tra i giovani, fascia più vulnerabile e a rischio per quanto riguarda le malattie sessualmente trasmissibili.

La medicina contemporanea negli ultimi anni sta fornendo farmaci antiretrovirali sempre più tollerabili ed efficaci, tanto che è stato possibile rendere la malattia "cronica". Ieri si moriva di AIDS nel giro di pochissimi anni a causa d'infezioni opportunistiche e tumori HIV-correlati, oggi, invece, abbiamo una popolazione HIV-positiva trattata, che va invecchiando, non senza problemi, ma che comunque vive più a lungo.

Un lavoro pensato per i giovani, perché in loro si è abbassata la percezione del rischio.

Una mostra all'interno delle sale dell'ARCA di Teramo, un video su YouTube parte trainante della mostra stessa, i tanti incontri con i ra-

gazzi durante la stessa, e i tanti nelle scuole superiori... bellissima anche la giornata all'Università degli Studi di Teramo dedicata alla sensibilizzazione e con un Aula Magna gremita di ragazzi.

Con l'arte alcuni artisti hanno cercato di creare attenzione affrontando il problema dell'AIDS, lo ha fatto, ad esempio, in maniera aperta Keith Haring, pittore e writer morto a soli 31 anni proprio di AIDS.

Ricordiamo i suoi tre omini che simboleggiano l'AIDS e il suo stigma (non vedo, non sento, non parlo) IGNORANCE=FEAR oppure SILENCE=DEATH.

Alla fine l'AIDS era, e forse è ancora, il male inconfessabile, che trasporta con sé paura, silenzio, e tante discriminazioni.

Dobbiamo comunque ricordare che l'AIDS non è sconfitta e non va dimenticata! Tra gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, pare ci sia anche il porre fine all'epidemia di AIDS entro il 2030, quindi il proposito è quello di avere farmaci nuovi, un vaccino e, dove non arrivano questi ultimi, farmaci antiretrovirali.

Abbiamo parlato di sacralità della vita, della persona, accennato ai problemi etici, morali, all'intervento dell'Arte e degli artisti e ai legami con la scienza... ma voglio concludere dicendo che alla fine la parola chiave che dovrebbe legare il tutto è "Amore".

Grazie.



Figura 2 Paolo di Giosia, HIV/AIDS, 2018, fotografia analogica su pellicola invertibile in b/n

Video (fig. 2): Paolo di Giosia, HIV/AIDS, 3'51" (2017) <https://www.youtube.com/watch?v=IlgYNMSZfYM>



**Area 4**  
**Beni culturali**





## **Tutela e valorizzazione del non costruito: spazi aperti, centri di aggregazione**

Cristina Collettini

È possibile dare una definizione del concetto di “vuoto”?

L'enciclopedia Treccani definisce il vuoto un qualcosa che è privo di contenuto, che non contiene nulla, che non ha nulla dentro di sé. Sulla stessa linea il Dizionario Sabatini Coletti per il quale vuoto significa che non contiene nulla, in cui non c'è nessuno, privo, mancante di qualcosa, uno spazio libero da corpi, oggetti o sostanze di qualsiasi tipo, una grave mancanza, una regione di spazio priva di materia. Non molto diversamente il dizionario Garzanti: vuoto... ovvero che non contiene nulla, che è privo del proprio contenuto, spazio non occupato da oggetti o persone, spazio libero, sgombro, non occupato, ne' costituito da elementi solidi o liquidi, mancanza, carenza, spazio privo di materia.

Se lasciamo la linguistica per dare libero sfogo all'immaginazione, è facile rendersi subito conto che il vuoto è qualcosa che ci accompagna quotidianamente e che ci circonda in tante diverse manifestazioni, ma dare un significato a questo concetto apparentemente comune non è poi così immediato. Quel che stupisce è la non univocità del concetto di vuoto: alla domanda “cosa è il vuoto?” ogni persona d'istinto darà una propria definizione che sarà diversa da quella data da altri, anzi non sarà in grado di dare una sola definizione, ne avrà più di una e il concetto tenderà ad espandersi e ad abbracciare diversi aspetti. Le prime definizioni che verranno alla mente avranno tutte una connotazione in negativo ovvero si configureranno come opposto di qualcosa d'altro, esattamente come riportato nei dizionari e nelle enciclopedie.

Vuoto è il non pieno, il non costruito, il non pianificato, ciò che non ha contorno, uno spazio di risulta, il negativo di un positivo... sono solo alcune delle possibili definizioni di questo concetto tanto intuitivo quanto complesso da delimitare, definizioni che descrivono il vuoto come ciò che non c'è o nel migliore dei casi come opposto di qualcos'altro che è concreto, come il non definito rispetto a ciò che ha una sua caratterizzazione ben delineata. Le prime definizioni avranno la con-

notazione del negativo di una fotografia, ovvero l'inverso di ciò che concretamente è presente nella realtà.

Lasciando i luoghi comuni e cambiando totalmente la prospettiva, il vuoto può assumere una sua connotazione specifica ed ancor più una inimmaginabile centralità e una concretezza inaspettata. Ecco quindi che il vuoto può essere definito anche come la caratterizzazione del pieno e non solo come il non pieno, come uno spazio aperto e non come il non costruito, come un tracciato e non come il non pianificato, come un volume definito e non come ciò che non ha contorno, come un centro di aggregazione e non come uno spazio di risulta, come la definizione di un preciso ambito e non come il negativo di un positivo. Alla stessa stregua delle altre, ancorché in posizione totalmente opposta, anche queste definizioni, tutt'altro che marginali, non lasciano dubbi sul concetto di vuoto, ma rivestono il concetto latino di *vacuus* di una connotazione positiva e non privativa.

Il vuoto ha una sua valenza e una identità propria. Siamo circondati da vuoti di ogni dimensione e forma (per quanto possa sembrare assurdo anche il vuoto ha una sua forma!) e molto spesso paradossalmente è il pieno che delimita il vuoto e non il contrario. E se da una parte è il pieno a dare forma e consistenza al vuoto, dall'altra è il vuoto che dà valore e significato al pieno.

Esistono diverse definizioni di vuoto perché esistono diverse tipologie di vuoti e perché esistono vuoti diversi e ognuno di questi vuoti ha un suo nome, una sua specificità, una sua valenza simbolica, un suo ruolo, una sua concretezza.

Se la sua assenza, il suo "non essere" rappresenta la connotazione negativa del vuoto, è nella sua suscettibilità di "riempirsi" che si rintraccia quella positiva. I vuoti si riempiono di vita perché è nei vuoti che si manifesta la socialità, che si attua la comunicazione, che si svolgono le relazioni sociali e i rapporti umani.

Alcuni tipi di vuoto connotano la nostra quotidianità.

La via è quel vuoto-tracciato con la funzione fondamentale di collegamento tra luoghi. Può essere un solco, un sentiero, una strada, un tratturo, una pista... è comunque un percorso. E' lungo le grandi arterie che si snodano i nuclei abitativi, è ai lati delle strade che si impostano gli isolati, è lungo le vie cittadine che si affacciano negozi, cinema, teatri. Le persone le percorrono, passeggiano, si incontrano. La via come

percorso arriva anche ad assumere il significato simbolico delle nostre azioni e delle scelte che facciamo nella nostra vita, in quello che comunemente e metaforicamente viene definito il “percorso di vita”.

Le città di fondazione romana erano impostate su una rigida maglia di assi viari fra loro paralleli, un reticolo ordinato e simmetrico. L'intersezione dei due assi viari principali, il *cardo* e il *decumano* massimo, individuava il *Forum*, uno slargo nel quale si concentravano i principali edifici a carattere pubblico della città. È nel Foro che si svolgevano le riunioni politiche, che si amministrava la giustizia, che si esercitava il commercio e che si svolgevano le cerimonie religiose. Nel Foro si discuteva di politica, di intrighi, di costumi, era questo il centro pulsante della città antica.

Allo stesso modo l'agorà era il centro della polis, della città stato greca, centro economico e commerciale perché vi si svolgeva il mercato, centro religioso per la presenza dei principali luoghi di culto, centro politico perché sede delle assemblee dei cittadini, primo esempio di democrazia, dove ci si riuniva per discutere dei problemi della città e delle modalità di governo.

La rappresentatività del potere politico e religioso vanno poi a connotare la piazza, luogo fulcro della città dal medioevo in poi. Sul vuoto della piazza si rivaleggiavano infatti il potere politico, espresso dalla sede del governatore e poi del Comune, e il potere religioso incarnato nella maestosità della cattedrale. La campana radunava il popolo nella piazza e scandiva con i suoi rintocchi le fasi quotidiane della vita. Nella piazza si svolgevano i mercati, si scambiavano e barattavano le merci. Ancora oggi è nelle piazze che si svolge buona parte della vita cittadina, si siede ai tavolini dei bar per incontrare gli amici, per discutere di lavoro, ci si sente parte della comunità. Non solo quindi sede del potere politico e religioso, la piazza è anche centro propulsore della vitalità cittadina ordinaria e non, la comunità che vuol far ascoltare la sua voce... “scende in piazza”!

Scendendo di scala, i vuoti riescono a cambiare forma, dimensione e funzionalità.

Il fossato è quello spazio aperto che circonda la cinta muraria della città o le mura del castello, della rocca, del forte militare. Un vuoto spesso ricolmo d'acqua con l'indubbia funzione di prima difesa dagli attacchi esterni. Col tempo i fossati si prosciugano, si interrano, perdono

la propria funzionalità e, venute meno le esigenze difensive, diventano viali o aree all'aperto, parchi cittadini dove si passeggia, si gioca, si pratica sport, dove ci si concede qualche momento di relax, veri "polmoni verdi" all'interno della freneticità quotidiana.

Nelle prime basiliche bizantine e paleocristiane, il narcece, quello spazio porticato posto tra le navate e la facciata principale, simbolo di pentimento, ospitava i catecumeni e i penitenti. Persa questa iniziale funzionalità, è rimasto nei secoli come atrio filtro prima dell'ingresso in chiesa, una anticamera di riflessione e penitenza che precede l'accesso ad un luogo sacro, di preghiera. Ma è anche un luogo di incontro dei fedeli prima e ancor più dopo la funzione religiosa. È qui che si festeggiano gli sposi e si augura loro felicità con il lancio del riso, qui si dà l'ultimo saluto ad una persona cara, qui i fedeli si incontrano e si scambiano gli auguri domenicali.

Il chiostro dei monasteri e delle abbazie è quell'area scoperta centrale, il cortile circondato da corridoi porticati, attorno al quale si dispongono i vari ambienti, è il vuoto del silenzio, il luogo della preghiera, del raccoglimento, di meditazione.

All'interno dei chiostri oggi, quando non sono più luoghi di clausura, il silenzio spesso diventa melodia, quello dei concerti d'estate.

Le corti interne dei palazzi erano e sono centri di aggregazione familiare, luoghi di ritrovo per i condomini, per giovani e per anziani. È nei cortili che i bambini corrono e giocano, è in questo ambiente racchiuso che, sotto gli occhi delle mamme alle finestre, cominciano a socializzare.

Le porte cittadine sono aperture lungo le mura .... vuoti sì, ma con la funzione di varchi di accesso in città, una soluzione di continuità nel costruito, tra ciò che è al di fuori e al di dentro della comunità.

Parimenti le finestre sono quei vuoti di apertura delle pareti delle abitazioni che diventano occhi sul mondo, sottile confine tra la sfera familiare e il mondo esterno, quegli affacci della vita domestica verso gli altri che tanto sono stati cari agli italiani durante i mesi duri del lockdown derivante dalla pandemia da Covid19. Proprio la pandemia e le conseguenti drastiche misure adottate per il contenimento del contagio ci hanno fatto comprendere l'importanza di questi vuoti o meglio ancora la necessità di quella socialità e di quella aggregazione che solo il vuoto sa restituire.

Si può continuare a scendere di scala e trovare sempre più vuoti, a volte ritagliati nel pieno, altre invece contornati dal pieno, tutti presentano una forte connotazione fisica e una ancor più impattante valenza sociale e simbolica. Sì, perché è nei vuoti che si svolge la vita!!

Un territorio fortemente provato da un evento calamitoso come un terremoto, non appena passata la fase emergenziale, deve affrontare la grande sfida della ricostruzione. La ricostruzione di un territorio non può però essere mera ricostruzione di volumi. È ricostruzione delle attività, ripresa e perpetuarsi delle tradizioni, rinnovo e rafforzamento dei valori storico-artistici, religiosi e culturali. Un ruolo determinante nella fase ricostruttiva è svolto dai vuoti, quei vuoti che sono poli di attrazione, quei vuoti che sono centri di aggregazione, quei “vuoti che sono pieni” delle tradizioni e della identità storica dei luoghi.

Nell’ambito del difficile percorso di ricostruzione che interessa da diversi anni i territori colpiti dal sisma del 2009 e poi da quello ancora più devastante del 2016, gli spazi aperti devono assurgere al loro fondamentale ruolo di centri di aggregazione e di fulcri per il ritorno alla vita e alle attività. La devastazione compiuta dal sisma può, anzi deve, diventare una opportunità, quella cioè di qualificare gli spazi aperti urbani, con una attenta pianificazione della riedificazione e con la progettazione degli spazi aperti dando a questi la stessa valenza dei volumi e dei pieni.

Il decoro urbano delle vie, delle piazze e degli slarghi deve diventare un vero tema di progettazione affinché questi vuoti non si configurino come spazi di risulta derivanti dalla ricostruzione di interi isolati, ma siano parte integrante di una pianificazione territoriale che non abbia come unico obiettivo la massima occupazione del suolo pubblico o il massimo sfruttamento degli indici di fabbricabilità, che non sia mero riempimento degli isolati, ma che punti alla qualità della vita e delle forme di socializzazione.

Progettare e costruire le abitazioni, i luoghi di culto e quelli di svago, le chiese, i cinema, i mercati, i teatri senza dimenticare che questi volumi affiancati definiscono quinte prospettive delle vie e delle piazze e che queste sono percorse dalla comunità che si sposta, passeggia, ma si ferma anche a parlare, guardare, riposare.

Nello studio e nella progettazione degli spazi urbani va quindi dato il giusto rilievo agli elementi di arredo urbano così come alla vegeta-

zione, da valorizzare anche attraverso la luce artificiale correttamente progettata e calibrata per restituire anche nelle ore notturne il necessario confort visivo e ambientale.

Uno spazio piacevole alla vista è uno spazio dove si vive bene, dove c'è qualità della vita ed è data dal corretto inserimento del costruito nell'ambiente naturale nel prioritario rispetto di quest'ultimo. È felice connubio tra le bellezze dell'ambiente naturale e l'azione antropica che quella natura sa rispettare perché non entra in contrasto o in competizione con essa.

È questa d'altra parte la definizione richiamata nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente a Firenze il 20 ottobre 2000.

*“Paesaggio designa una determinata parte del territorio, così come è percepito dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”.*



Figura 1 Roma. Via Sacra. Sullo sfondo l'Arco di Tito



Figura 2 Teramo. Corso San Giorgio – Luogo del passeggio



*Figura 3 Teramo. Corso San Giorgio – La via dello shopping e del passeggio durante il periodo natalizio è un tripudio di luci colorate*



*Figura 4 Roma. Foro Romano – Ai giorni nostri*



*Figura 5 Il Foro. Centro pulsante della vita politica e commerciale delle città romane*



*Figura 6 Teramo, Piazza Martiri . Sullo sfondo svetta il campanile del Duomo*





*Figura 7 Teramo, Piazza Sant'Anna. Luogo di ritrovo della popolazione*



*Figura 8 Teramo, Piazza Orsini. Nel periodo natalizio le luci esaltano la spazialità del vuoto*



*Figura 9 Roma, Piazza San Pietro. Definita dal colonnato progettato da Gian Lorenzo Bernini che simbolicamente rappresenta le braccia della Chiesa che accoglie a sé i fedeli*



*Figura 10 L'Aquila, Forte Spagnolo. Scorcio prospettico del fossato*



*Figura 11 L'Aquila, Area circostante il Forte Spagnolo. Parco cittadino*



*Figura 12 L'Aquila, Area circostante il Forte Spagnolo. Area gioco*



*Figura 13 Morro D'oro (TE). Chiesa di Santa Maria di Propezzano, facciata con nartece*



*Figura 14 Morro D'oro (TE). Chiesa di Santa Maria di Propezzano, festeggiamenti di un matrimonio*



*Figura 15 Teramo. Convento di Sant'Antonio. Chiostro*



*Figura 16 Teramo, Convento di Sant'Antonio. Concerto di musica classica*



*Figura 17 L'Aquila, Palazzo Di Paola, Corte interna*



*Figura 18 L'Aquila, Palazzo Di Paola. Dettaglio della corte interna*



*Figura 19 Sulmona (AQ). Acquedotto federiciano*



*Figura 20 Sulmona (AQ). Porta Napoli*



*Figura 21 Sulmona (AQ). Portale della Chiesa di San Francesco della Scarpa*



*Figura 22 Sulmona (AQ). Portale del complesso della SS. Annunziata*



*Figura 23 Santo Stefano di Sessanio (AQ). Portale che dà accesso ad un cortile interno*



*Figura 24 L'Aquila, Palazzo Antinori. Finestre modanate*



*Figura 25 Santo Stefano di Sessanio (AQ).  
Dettaglio di una finestra, confine tra interno  
ed esterno*



*Figura 26 Santo Stefano di Sessanio (AQ).  
Dettaglio di una finestra - apertura nella  
compagine muraria*



*Figura 27 Le finestre. Occhi sul mondo*



## **Innovazione in una società in transizione attraverso la valorizzazione del capitale umano e del patrimonio culturale: il caso del Sudan\***

Sabrina Greco,<sup>1</sup> Jorge Carlos Naranjo Alcaide<sup>2</sup>

### **1. Introduzione**

I termini del lungo e controverso dibattito sull'interdipendenza esistente tra dinamica demografica e sviluppo economico, sono stati reiteratamente affrontati nei discorsi politici delle Nazioni Unite, assumendo diverse sfaccettature. In particolare, la Conferenza Internazionale del 1994 sulla Popolazione e lo Sviluppo, terza conferenza decennale delle Nazioni Unite, aveva ripreso la dizione enfatica “che la base necessaria per la soluzione dei problemi di popolazione risiede nella trasformazione socio-economica”. Inoltre, i partecipanti riconoscevano quale obiettivo prioritario il miglioramento della qualità di vita degli individui in un momento determinante della storia della cooperazione internazionale.<sup>3</sup> Le prospettive aperte dalla relazione tra popolazione

---

\* Questo articolo trae origine dal progetto “INnovation in SOciety: training paths and human capital enhancement in Sudan” (INSO) finanziato per gli anni 2017-2019, dal Ministero dell'Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione-Unità Relazioni Internazionali, nell'ambito del bando “Collaborazioni internazionali e cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione ed asilo”, e inoltre, dal progetto “A new Sudan through culture, technology and innovation” (SudanInnovation) sostenuto dall'Ambasciata d'Italia a Khartoum nell'ambito delle attività di diplomazia scientifica dell'iniziativa “Promozione integrata e rilancio del sistema Paese” finanziata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, anni 2020-2021. Entrambi i progetti sono stati coordinati dalla Dott.ssa Sabrina Greco.

<sup>1</sup> Ph.D. Ricercatore, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (CNR-ISPC).

<sup>2</sup> Ph.D. Professore in pianificazione e gestione educativa, Direttore Generale del Comboni College of Science and Technology (CCST) Khartoum-Sudan.

L'esecuzione complessiva del lavoro va intesa svolta da entrambi gli Autori in stretta collaborazione. Tuttavia per quel che riguarda la stesura del testo alla Dott.ssa Sabrina Greco vanno attribuiti i paragrafi 1, 3 e 4 mentre, al Dott. Jorge Carlos Naranjo Alcaide i paragrafi 2, 3.1 e 5.

<sup>3</sup> Per una interessante visione d'assieme si veda Mariller N., et al. «La Conférence

e sviluppo condivise a scala internazionale, erano propizie all'adozione di programmi di crescita economica dei Paesi Meno Avanzati (PMA) nell'ambito dello sviluppo sostenibile.<sup>4</sup> Tuttavia, l'utilizzo efficace di risorse, di conoscenze e di tecnologie è stato spesso limitato da ostacoli politici ed economici. È indispensabile in primo luogo ricordare che i suddetti paesi sono strutturalmente vulnerabili e rappresentano l'anello debole della comunità internazionale.

Non vi è dubbio che nell'attuale fase della globalizzazione economica è cruciale per i PMA, tra i quali il Sudan, l'innovazione nella società, attraverso lo sviluppo delle competenze, la formazione continua e di alto livello. In tale contesto, la formazione universitaria appare il fattore chiave del cambiamento demografico e socio-economico del Sudan la cui passata esperienza migratoria permette di comprendere la specificità di questo ambito territoriale.<sup>5</sup> Infatti, oltre ad essere stato fino al 2011 il più vasto paese del continente africano, si caratterizza per la sua peculiare posizione geografica essendo in contatto con il Corno d'Africa ed all'incrocio tra il Sahel, la penisola arabica e la valle del Nilo, e inoltre, sin dal periodo coloniale ha rappresentato un'area di forte mobilità territoriale delle popolazioni dove le culture araba ed africane si sono intrecciate in modo del tutto originale.

Durante gli anni '70 il paese ha accolto principalmente lungo l'asse tra Khartoum e Port-Sudan un consistente numero di rifugiati provenienti dall'Etiopia, dall'Uganda e dal Ciad in fuga da conflitti politici e/o scontri legati a riassetto etnico territoriali.<sup>6</sup>

---

du Caire sur la population et le développement. Enjeux, débats et résultats », Revue française des Affaires sociales, n° 4, octobre-décembre 1994, pp. 31-44.

<sup>4</sup> Il gruppo dei PMA secondo la classificazione dell'ONU comprende 46 paesi (dei quali 33 in Africa): Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Sao Tome e Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sudan del Sud, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia.

<sup>5</sup> GRECO S., *Migrazioni e globalizzazione: il caso del Sudan*, I Diritti dell'uomo, Editore: Unione forense per la tutela dei diritti umani, 2012 Roma, pp. 20-23.

<sup>6</sup> LAVERGNE M., *Le Soudan, terre d'accueil, terre d'exode: les migrations, de l'accident à la*

Gli anni a cavaliere del periodo 1983-2005 hanno rappresentato l'inversione degli spostamenti territoriali delle popolazioni, in quanto la ripresa della guerra civile a sud del paese, ha generato ingenti migrazioni interne e successivamente dei flussi migratori diretti in Etiopia, Kenya e Uganda, senza dimenticare sul versante occidentale il conflitto del Darfur iniziato nel 2003 con gli spostamenti della popolazione verso i campi di rifugiati in Ciad.<sup>7</sup> Inutile precisare che la disponibilità ed attendibilità dei dati statistici di queste diverse forme della mobilità delle popolazioni, è alquanto difficile da fornire.

Inoltre, all'indomani dell'indipendenza del Sudan del Sud nel 2011, si è avuta una ingente mobilità territoriale verso sud di popolazione sud sudanese che viveva nel Sudan settentrionale, (*internally displaced persons*) e dal dicembre 2012, con l'avvio della guerra civile nella neonata Repubblica del Sudan del Sud, in direzione contraria cioè verso il Sudan, ormai debilitato economicamente dalla perdita dei giacimenti petroliferi rimasti nel nuovo paese. Per quel che concerne i cospicui flussi di giovani rifugiati eritrei per fuggire dalla dittatura di Isaias Afwerki, questi continuano ad alimentare l'area del Sudan orientale.

Discende in maniera abbastanza evidente che, il Sudan è un'area di origine, di transito e di accoglimento di flussi migratori e di intensi scambi culturali in quanto *carrefour* di una pluralità di civiltà che hanno lasciato le tracce di un patrimonio culturale unico in Africa.

Com'è ben noto agli studiosi di problemi di popolazione alcuni fattori quali, la forte crescita demografica, la crisi alimentare, le sanzioni commerciali e finanziarie imposte dagli Stati Uniti nel 1997 che hanno rallentato lo sviluppo socio-economico e l'alto tasso di analfabetismo rendono il territorio e la popolazione particolarmente vulnerabili.

A distanza di circa tre anni dalla caduta del regime di Omar Al-Bashir, la fase di transizione del Paese risulta lunga e difficile, a causa principalmente delle vicissitudini socio-politiche, delle tensioni fra la componente civile della società, divisa internamente in infinità di gruppi e tendenze, e la componente militare legata all'antico regime, della mancanza di infrastrutture, della diminuzione dei ricavati prove-

---

norme, 2014.

<sup>7</sup> DENIS E., *Démographie ethnique, modernisation et violence au Darfour. Annales d'Éthiopie*, De Boccard/Centre Français des Études Éthiopiennes 2005, 21, pp. 93-137.

nienti dal petrolio, della crescente corruzione, della ripresa delle violenze in Darfur, della povertà di lunga data del Paese, ed infine, della pandemia da Covid-19, rendendo così il Sudan più fragile che mai.

La mobilità interna della popolazione verso l'area metropolitana di Khartoum ha creato una fortissima pressione sul mercato del lavoro della capitale ed è stata alla base della rivolta popolare che ha dato luogo alla sostituzione del precedente regime nell'aprile del 2019. Nel contesto ricordato si muove il presente lavoro che delinea nel periodo di transizione verso un sistema democratico in Sudan, i fattori strategici da tenere in considerazione quali elementi essenziali per lo sviluppo sostenibile.

## **2. La valorizzazione del capitale umano in Sudan**

In Sudan “la disoccupazione giovanile nelle aree urbane è aumentata notevolmente tra il 2009 e il 2014, passando da meno del 20% a quasi il 40%” (CFYE, 2021, p. 5). La rivoluzione del 2019 e l'iperinflazione degli ultimi anni non hanno migliorato la situazione. Al contrario, hanno portato un calo del numero di opportunità di lavoro in Sudan (CFYE, 2021).

Per capire questa dinamica nel contesto della struttura del mercato del lavoro e lo sviluppo del capitale umano in Sudan, occorre considerare cinque elementi interconnessi oltre agli ultimi eventi politici: il predominio del settore pubblico nell'occupazione totale; la struttura demografica; i problemi legati al basso livello di competenze e alla fuga dei cervelli; il fenomeno della disoccupazione giovanile; e la discrepanza tra la produzione educativa ed il mercato del lavoro.

“Il predominio del settore pubblico (governo) nell'occupazione totale rispetto alla debolezza del settore privato” (Samia, 2011, p. 31) è una delle principali caratteristiche del mercato del lavoro in Sudan come in molti altri paesi arabi ed in via di sviluppo. Dal 2007 al 2016 la quota del settore pubblico nel PIL è aumentata dal 6% a quasi il 40% e il settore è diventato il principale elemento di crescita (UN, 2016).<sup>8</sup> Il fattore demografico è il secondo asse per analizzare la struttura del mercato del lavoro sudanese. Il Sudan è passato da 10 milioni di abitanti nel 1956,

---

<sup>8</sup> Il documento citato raccoglie quattro documenti commissionati dalle Nazioni Unite (UN) e redatti dall'Istituto di Studi e Ricerche sullo Sviluppo dell'Università di Khartoum.

compresa la popolazione del Sud Sudan, a 42.813.237 abitanti solo per il Sudan (World Bank, 2022). A questa popolazione va aggiunta la quota dei rifugiati provenienti dai paesi limitrofi che competono anche con la popolazione locale nella ricerca di lavoro. Secondo l'UNCHR ci sono 1.1 milioni di rifugiati, una della popolazione di rifugiati più ampia in Africa (70% dal Sud Sudan e 11% dall'Eritrea, 5% dall'Etiopia), e 3 milioni di sfollati principalmente dal Darfur (UNHCR, 2022). Inoltre, occorre considerare che la maggioranza della popolazione totale del Sudan ha un'età compresa tra 5 e 24 anni, rappresentando circa il 50% della popolazione totale del Sudan (UNFPA, 2022). Da questo fatto si comprende la grande richiesta di istruzione e la difficoltà per il mercato del lavoro ad assorbire una così grande quantità di giovani una volta terminati gli studi universitari. Un terzo elemento che definisce la struttura del mercato del lavoro riguarda i problemi legati al basso livello di competenze e alla fuga di cervelli. "Per molto tempo il Sudan è rimasto un paese esportatore di manodopera, soprattutto verso i paesi ricchi di petrolio del Golfo Arabo [...]; la migrazione di individui altamente qualificati ha sollevato la questione della fuga di cervelli in Sudan" (Samia, 2011, p. 37). Il motivo più importante è il basso PIL, il quale, implica che le competenze elevate non sono ricompensate finanziariamente. Nell'ambito universitario, un rapporto pubblicato il 25 ottobre 2016 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica "rivela che 2.158 dipendenti universitari hanno lasciato il paese" da gennaio a settembre. Codesti "includevano 108 professori, 315 professori associati, 873 assistenti, 548 docenti e 314 assistenti didattici" (Wagdy Sawahel, 2017).

Dall'arrivo al potere di Omar Al-Bashir, il sistema universitario in Sudan ha avuto un rapido sviluppo quantitativo che ha portato il numero di studenti universitari da 6.080 nel 1989 a 1.100.000 studenti nel 2016. Anche gli istituti di istruzione universitaria si sono moltiplicati, passando da cinque università pubbliche nel 1989 a 135 atenei (Colleges) e università private e pubbliche nel 2016 (Mohamed, 2017).

In questo modo, l'istruzione superiore ha affrontato la sfida quantitativa sebbene il tasso d'iscrizioni nelle università era solo del 16,9% (UIS, 2022). Mentre il settore agricolo rappresenta il 42% delle attività occupazionali in Sudan ed è fondamentale per il suo sviluppo, la maggior parte degli studenti universitari invece, è iscritto a discipline umanistiche (62%).

La discrepanza tra la produzione educativa (offerta) e le esigenze del mercato del lavoro (domanda) presenta pure la necessità di “aggiornare i livelli di competenza e incoraggiare lo sviluppo di tecnologie locali per ridurre il divario tecnologico e raggiungere lo sviluppo economico in Sudan” (Samia, 2011, p. 283).

Pertanto, la sfida fondamentale che l’istruzione universitaria in Sudan deve affrontare in questo momento non ha a che fare tanto con la quantità ma con la qualità. A tal proposito, nel 2014 il Professore Imad Al-Din ha pubblicato una valutazione realizzata nella principale università del Sudan cioè l’Università di Khartum. L’analisi SWOT dell’Università ha evidenziato i seguenti punti deboli: “l’insufficiente configurazione dei programmi accademici per rispondere alle reali esigenze del mercato del lavoro e la mancanza nel fornire ai laureati le competenze e le conoscenze necessarie per renderli competitivi” (2014, p. 25).

Il Professore Imad Al-Din sottolinea inoltre che “il ruolo degli istituti di istruzione superiore nello sviluppo socio-economico del Sudan è debole e molto inferiore a quello che dovrebbe essere” (2014, p. 72).

Negli ultimi tre anni quella situazione non è migliorata. La rivoluzione avviata nel dicembre 2018 ed ancora in atto con le conseguenti manifestazioni e l’instabilità generale, la pandemia da Covid-19 e gli scioperi dei professori delle università governative, hanno fatto in modo che ad oggi devono ancora iniziare il percorso universitario gli studenti dei tre anni accademici precedenti.

### **3. Il trasferimento delle conoscenze e la promozione dello sviluppo socio-economico: il progetto INSO**

In Sudan le *performances* del sistema educativo e della formazione professionale, le capacità a formare le risorse umane necessarie per permettere ai settori produttivi di far fronte alle sfide della competitività sono strettamente correlate alle difficoltà menzionate. Facendo riferimento, poi, alle relazioni tra paesi con economie avanzate e paesi con economie meno avanzate, appare fondamentale sottolineare che non vi può essere sviluppo senza cooperazione ed è pertanto indubitabile che neanche le economie avanzate possono sperare di mantenere gli attuali ritmi di crescita senza porsi il problema del resto del mondo che impoverisce ed è anche necessario definire programmi e/o progetti che sappiano tener conto dei bisogni materiali e delle culture delle popolazioni.

Il programma “Regional Development and Protection Programme for North Africa” (RDPP NA) promosso dall’Unione Europea mira a sostenere un gruppo di paesi africani che sono tra i più fragili e colpiti dal fenomeno migratorio. Nello specifico, l’obiettivo è quello di rafforzare la protezione di migranti e rifugiati, migliorandone le condizioni di vita e offrendo loro alternative alla migrazione irregolare lungo la rotta del Mediterraneo centrale, ed inoltre, di sostenere lo sviluppo di opportunità lavorative locali generando così, dei benefici nei paesi di origine e di transito dei migranti.

Il summenzionato programma nel 2017 ha incluso il Sudan, in quanto data la sua posizione geografica è un territorio strategico di movimenti migratori lungo la traiettoria Africa-Europa attraverso la Libia. Infatti, rappresenta un’area di origine, di transito e di accogliimento dei flussi migratori (interni e/o internazionali). L’Italia ha assunto la leadership del programma RDPP NA<sup>9</sup> e del Trust Fund Africa.

Nell’ambito del suddetto programma si colloca il progetto di formazione “INnovation in SOciety: training paths and human capital enhancement in Sudan” (INSO)<sup>10</sup> i cui obiettivi sono stati:

- a. sviluppare le competenze necessarie all’inserimento degli studenti universitari nel mercato del lavoro locale;
- b. rafforzare la capacità di trasformare i loro progetti di fine percorso in iniziative che generino delle opportunità lavorative;
- c. contribuire alla modernizzazione attraverso la digitalizzazione dell’amministrazione.

---

<sup>9</sup> Gestito dal Ministero dell’Interno italiano e finanziato dalla Commissione UE – DG HOME con le risorse del Fondo europeo Asilo, Migrazione e Integrazione.

Negli ultimi anni, le determinanti socio-economiche, politiche ed ambientali del fenomeno migratorio hanno accresciuto l’importanza di alcune macroregioni, all’interno delle quali, paesi prioritari e non, vengono trattati in modo sinergico e si registra un crescente interesse verso tali aree da parte dell’UE attraverso azioni dirette a gestire le migrazioni secondo un approccio globale.

<sup>10</sup> INSO è stato promosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (CNR-IRISS) capofila del progetto, in partenariato con due istituzioni accademiche, il Centro per l’Apprendimento Permanente dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (CAP) il Comboni College of Science and Technology (CCST) in Sudan, ed il Ministero dell’Educazione Superiore e della Ricerca Scientifica sudanese (MOHE). Al progetto è stato concesso il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Khartoum e dell’Ambasciata della Repubblica del Sudan a Roma.

Lo schema proposto aveva previsto un gruppo di beneficiari della formazione composto da 138 studenti, di 16 università pubbliche e private sudanesi, dei professori universitari e dei funzionari del Ministero dell'Educazione Superiore e della Ricerca Scientifica del Sudan.

In un paese che a livello di conoscenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) tenta di colmare il gap tra competenze e transizione verso la digitalizzazione della pubblica amministrazione e del settore privato, i beneficiari ideali del percorso formativo sono stati gli studenti universitari iscritti al corso di laurea quadriennale (Bachelor's Science) in Computer Science, alla laurea triennale (Intermediate Diploma) in Information Technology ed alla laurea quadriennale (Bachelor's Science) in Software Engineering ed in Management Information Systems e che avevano una adeguata conoscenza della lingua inglese.<sup>11</sup>

Si sottolinea con forza che l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile considera l'avanzamento dell'utilizzo delle TIC da un lato, come un fattore acceleratore dello sviluppo delle società della conoscenza, dall'altro come un elemento essenziale nella trasformazione del settore pubblico e privato. Naturalmente, si pone subito in evidenza che ai beneficiari del programma formativo è stato assegnato un ruolo prioritario nella fase di modernizzazione del mercato lavorativo sudanese.<sup>12</sup>

Analogamente ad altri problemi di sviluppo, la decisione di cogliere queste nuove opportunità spetta alle collettività locali mentre, la comunità internazionale può svolgere una funzione di primo piano, evidenziando i vantaggi potenziali delle nuove strategie per lo sviluppo socio-economico del paese in base alle sue priorità, che si combinano in modo sinergico con il processo di transizione di un paese che può aprirsi all'interscambio mondiale dei beni e servizi.

In questo caso, si è riscontrato un forte interesse a seguire il percorso formativo del progetto INSO in quanto, si erano registrati 235 studenti per la prova di idoneità della lingua inglese. Sono stati selezionati

---

<sup>11</sup> Il CCST ha realizzato e somministrato un test per misurare il livello di conoscenza della lingua inglese.

<sup>12</sup> UNESCO World Report United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. *Toward knowledge societies, 2005, UNESCO World Report*. Conde-sur-Noireau, France: Imprimerie Corlet.



nati 138 studenti idonei, di cui il 62,3% di nazionalità sudanese, il 31,1% sud-sudanese ed il 6,6% tra etiopi ed eritrea. Questa distribuzione percentuale rende un'idea dell'importanza numerica dei giovani rifugiati (sud-sudanesi ed eritrei) particolarmente significativa al Comboni College of Science and Technology (CCST). I sud-sudanesi, rifugiati di fatto, non godono dei privilegi di tale status come gli eritrei e gli etiopi ma, non sono considerati neanche illegali e, quindi, non vengono espulsi. Per queste ragioni, non hanno diritto ad un permesso di lavoro e in definitiva in Sudan si trovano in una "lacuna legislativa". Le seconde e terze generazioni di sud-sudanesi nati in Sudan, discendono dagli sfollati del sud del paese (prima dell'indipendenza del Sudan del Sud) e mai hanno visto la terra dei loro antenati. Altri sud-sudanesi arrivano per motivi di studio e in genere, ritornano nel loro paese di origine a differenza degli studenti eritrei ed etiopi che, invece, cercano d'inserirsi nell'ambito lavorativo sudanese oppure, continuano il loro "percorso migrante" verso altri paesi.

Per far fronte alle esigenze formative i contenuti dei moduli si sono concentrati attorno alle discipline che trattano il concetto di sostenibilità partendo dai bisogni locali e della popolazione, la creazione di micro-imprese, le tecniche di ricerca del lavoro e lo sviluppo di proposte progettuali per gli studenti. Inoltre, il percorso formativo congiunto per i docenti universitari e per i funzionari del Ministero dell'Educazione Superiore e della Ricerca Scientifica del Sudan, oltre ad arricchire le loro competenze, si è rivelato importante ai fini della creazione di un Dipartimento di Orientamento Professionale nelle università, facendo leva sull'analisi della *governance* responsabile del territorio, l'innovazione pedagogica e la cooperazione scientifica internazionale. La partecipazione dei funzionari del Ministero ha avuto un effetto moltiplicatore sull'impatto della formazione poiché, ha costituito il veicolo per la diffusione in altre università delle prassi innovative sperimentate nel progetto.

In questa ottica il percorso formativo ha implicato anche dei dialoghi costanti tra i molteplici attori coinvolti, cioè gli studenti, il corpo docente, i ricercatori del CNR, i funzionari del summenzionato Ministero, contribuendo ad avviare un processo innovativo di diffusione del sapere e di acquisizione delle conoscenze che, con i suoi effetti positivi, congiunti e complementari, ha sostenuto la fase di transizione del paese.

L'analisi della realtà territoriale aveva evidenziato il fatto che era indispensabile condurre le attività formative per gli studenti attraverso un approccio di tipo misto, combinando delle lezioni on-line, con delle altre in presenza e delle esperienze pratiche a Khartoum.<sup>13</sup> La metodologia adottata per la formazione è stata di tipo *blended* attraverso la creazione di una apposita piattaforma informatica (progettata e gestita dal CAP) per poter erogare le lezioni anche in modalità e-learning.

Se la tecnologia rappresenta un potenziale per migliorare l'insegnamento nei PMA, secondo recenti studi i migliori risultati si hanno quando risulta complementare al corpo docente e non sostitutiva. Occorre poi tener conto dei vantaggi in termini di efficacia e dei relativi costi economici oltre alle particolari possibilità di attuazione in un dato paese. Nel nostro caso la partecipazione degli studenti alla formazione erogata in modalità on-line aveva rivelato che su 138 partecipanti, avevano seguito 103 (74,6%) in quanto, i restanti 35 studenti non avevano un indirizzo di posta elettronica personale necessario per l'accesso al sistema di gestione della formazione via web. Non c'è dubbio che questo sistema di fruizione on-line era non usuale nel periodo precedente la pandemia.

Dal punto di vista della valutazione dell'apporto della formazione on-line rispetto alle conoscenze pregresse, l'equipe del Centro per l'Apprendimento Permanente dell'Università degli Studi di Bari (CAP) attraverso degli appositi questionari somministrati agli studenti evidenziava, in sintesi, che il 71% di essi affermava d'aver già iniziato ad utilizzare le conoscenze apprese.

Nell'ambito di tale percorso formativo, come previsto, il CCST aveva stipulato delle convenzioni con delle imprese locali per delle esperienze pratiche e in tale azione, due professori del CCST che si erano formati presso il CNR ed il CAP, avevano organizzato le suddette esperienze presso 13 enti pubblici e privati in Sudan. Inoltre, è stato creato un nuovo BSc in Tecnologia dell'Informazione il cui programma, ha beneficiato dell'esperienza del progetto INSO e, infine, è stato avviato nel

---

<sup>13</sup> Le esperienze pratiche sono state eseguite attraverso un approccio metodologico basato sulla mappatura delle aziende locali, autorità centrali, regionali e locali, ONG, ecc. sull'analisi delle esperienze che gli studenti hanno effettuato presso tali aziende/Enti e sul supporto nell'avviamento al lavoro.

2019 un incubatore di spin-off digitali, denominato “Comboni Innovation and Entrepreneurship Center” e registrato nel 2021 come “C-Hub Limited Company by Guarantee”.

### **3.1. Comboni Innovation and Entrepreneurship Center**

Durante lo svolgimento del progetto INSO era emerso che per sostenere lo sviluppo di progetti imprenditoriali nel settore tecnologico non era sufficiente erogare soltanto dei workshops formativi. Occorreva creare una struttura dinamica che accompagnasse il giovane imprenditore a partire dal momento legato alla formulazione della sua idea di *business* (pre-incubazione) fino al suo ingresso nel mercato (incubazione) e allo sviluppo dell’idea (accelerazione). Nello studio di fattibilità del progetto si presero come punti di riferimento le esperienze positive di due incubatori ormai presenti a Khartoum: “Impact Hub Khartoum” e “249 Startups”.

Facendo perno su questa esperienze e sulle particolari caratteristiche riguardanti la creazione di un incubatore all’interno di una università, che lo rendeva diverso dai due casi di riferimento, si presentò nel 2019 al Ministero delle Università e la Ricerca Scientifica il progetto denominato “Comboni Innovation and Entrepreneurship Center” (CIEC). Fino ad allora, non era prevista una tale struttura negli schemi del suddetto Ministero per il quale, un tale centro doveva necessariamente avere un approccio più accademico. Invece, il CIEC proponeva una impostazione più pratica e inoltre, intendeva facilitare lo sviluppo del *social entrepreneurship*. Le *social enterprise* in Sudan rientrano sotto la categoria giuridica delle “compagnie limitate per garanzia”. Di conseguenza, il CIEC nel 2021 fu registrato come “C-Hub Limited Company by Guarantee”.

L’incubatore funge da mediatore tra il CCST, la comunità e il mercato del lavoro. Il C-Hub sostiene la creazione di micro-imprese da parte di giovani imprenditori con l’obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile e comunitario. Attualmente, C-Hub sta portando avanti un progetto che intende formare 20 imprenditrici con disabilità nell’ambito del disegno grafico digitale ed è finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Inoltre, in collaborazione con la compagnia spagnola ZabalIT c’è pure un programma di incubazione che forma giovani sudanesi e rifugiati al fine di produrre “software packages” per

compagnie sudanesi ed istituzioni pubbliche. Anche in questa linea, ogni anno si forma un gruppo di sviluppatori di app Android.

#### **4. Il progetto SudanInnovation**

Non c'è dubbio che il Sudan sia stato sin dall'antichità un'area di origine, transito e destinazione di flussi migratori ed un paese di intensi scambi culturali che hanno lasciato i segni di un patrimonio culturale e storico-architettonico non paragonabile al resto dell'Africa sub-sahariana. A livello di intero paese per quel che concerne il patrimonio culturale, esso rimane sottovalutato, mancano pure le infrastrutture turistiche e di fronte a trasformazioni territoriali e sociali ed a vari rischi tra cui, anche quelli derivanti dai conflitti, c'è una forte probabilità di vedere svanire gradualmente queste testimonianze.

Appare opportuno citare che nel 1958 il governo egiziano annunciò la costruzione di una grande diga a monte della vecchia diga di Assuan e questo intervento avrebbe distrutto tutti i monumenti della zona fino al Nord del Sudan. In primo luogo vi fu l'intervento dell'UNESCO al quale fecero eco il Sudan e l'Egitto che collaborarono con le missioni archeologiche.<sup>14</sup> In secondo luogo, a partire dal 1970 il Servizio Sudanese delle Antichità avviò il censimento di tutti gli importanti siti archeologici sulle sponde del Nilo verso l'Alta Nubia. Inoltre, la costruzione della diga di Merowe inaugurata nel 2009 attorno alla quarta cateratta sul Nilo fu un altro colpo contro questo patrimonio culturale.

L'acquisizione di competenze intersettoriali e interdisciplinari per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, quale motore per lo sviluppo sostenibile, è strategica nella fase di transizione in atto in Sudan. Il progetto di alta formazione "A new Sudan through culture, technology and innovation" (SudanInnovation)<sup>15</sup> ha fatto perno sulla continuità del progetto (INSO) e sull'incubatore di start-up che ne è derivato e l'obiettivo generale è stato quello di pro-

---

<sup>14</sup> L'Egitto donò ad alcuni paesi dei templi egizi e l'Italia ricevette il tempio rupestre di Tutmotis III ad Elleysiya, trasferito a Torino. Il Sudan, invece, diede all'Italia una parte degli affreschi della chiesa di Sonqi Tino.

<sup>15</sup> SudanInnovation è stato promosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze del Patrimonio (CNR-ISPC) capofila del progetto, in collaborazione con il Comboni College of Science and Technology (CCST).

muovere la trasformazione del patrimonio culturale sudanese in una risorsa per lo sviluppo sostenibile del territorio applicando le tecnologie digitali per la sua conoscenza e conservazione, e per la creazione di opportunità di *business*. I beneficiari del programma di workshop online sulle nuove tecnologie digitali applicate al settore dei beni culturali sono stati:

a. 20 studenti del BSc in Computer Science (iscritti all'ultimo anno) presso il CCST che hanno elaborato il loro progetto di laurea per il 2021 e con un buon livello di conoscenza della lingua inglese;

b. 9 professori universitari afferenti al Dipartimento di Informatica del CCST. I suddetti professori hanno supervisionato i progetti di laurea dove sono stati applicati i contenuti formativi ricevuti.

Gli studenti summenzionati hanno sviluppato dei progetti quali, ad esempio:

- “Policromia nella scultura e nell’architettura antica. Studio, visualizzazione e ricostruzione virtuale della parete di un tempio merotico”;

- “Visita virtuale alla città di Suwakin”;

- “Visita virtuale al museo di Kerma”. L’incubatore C-Hub è impegnato in un progetto per mettere in relazione questi lavori con lo sviluppo del turismo locale ed una delle Professoressa del CCST che ha beneficiato della formazione offerta da SudanInnovation è stata integrata in un importante progetto finanziato dall’Unione Europea per registrare il patrimonio culturale mondiale.

## **5. Considerazioni conclusive**

Le esperienze dei progetti INSO e SudanInnovation dimostrano che per generare dei processi innovativi in grado di produrre uno sviluppo sostenibile attraverso la valorizzazione del capitale umano, è necessario creare delle strutture e/o identificare dei partners locali capaci di assicurare continuità a tali processi. Appare rappresentativo il caso della creazione dell’incubatore tecnologico ed il ruolo del CCST nella sua collaborazione con il CNR-IRISS ed il CAP. Dopo la fine del progetto il personale formato al CCST, l’incubatore ed il nuovo programma accademico creato per racchiudere l’esperienza positiva del progetto INSO hanno dato continuità ed allargato l’impatto iniziale di quello che

era stato pensato come un programma di formazione per 138 studenti universitari.

Inoltre, è confermato il fatto che nei PMA i giovani con alte competenze digitali sono agenti particolarmente adatti per convertirsi in mediatori di processi di sviluppo sostenibile. Loro rappresentano la categoria ideale per usufruire della formazione online e per trasformarla secondo i bisogni locali. Oltre a ciò il settore digitale è trasversale a qualsiasi ambito e non richiede dei grandi investimenti per sviluppare dei progetti imprenditoriali.

### **Bibliografia**

- Challenge Fund for Youth Employment (CFYE) (2021). Sudan. Scoping Report.
- DENIS E., *Démographie ethnique, modernisation et violence au Darfour. Annales d'Éthiopie*, De Boccard/Centre Français des Études Éthiopiennes 2005, 21, pp. 93-137.
- GRECO S., *Migrazioni e globalizzazione: il caso del Sudan, I Diritti dell'uomo*, Editore: Unione forense per la tutela dei diritti umani, 2012 Roma, pp. 20-23.
- IMAD AL-DIN MOHAMED AL-HASSAN AHMAD (2014). Quality assurance and strategies of Higher Education. Khartoum.
- LAVERGNE M., *Le Soudan, terre d'accueil, terre d'exode: les migrations, de l'accident à la norme*, 2014.
- MARILLER N., et al. «La Conférence du Caire sur la population et le développement. Enjeux, débats et résultats », *Revue française des Affaires sociales*, n° 4, octobre-décembre 1994, pp. 31-44.
- MOHAMED ISMAIL YOUSIF SULIMAN (2017, November 22). Higher Education in Sudan: Recent Developments and Challenges [Paper Presentation]. Innovation for the Enhancement of Human Capital in Sudan: The Preliminary Findings of the Inso Project and Future Perspectives. Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo-Consiglio Nazionale delle Ricerche, Naples.

- SAMIA SATTI OSMAN MOHAMED NOUR (2011). Technological Change and Skill Development. The case of Sudan. Maastricht: United Nations University.
- UIS (2022). Sudan. Participation in Education. <http://uis.unesco.org/en/country/sd>
- UN (2016). Common Country Analysis for Sudan Desk Review. Khartoum.
- UNCHR (2022). Sudan, <https://www.unhcr.org/sudan.html>
- UNESCO World Report United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Toward knowledge societies, 2005, UNESCO World Report. Conde-sur-Noireau, France: Imprimerie Corlet.
- UNFPA (2022). Sudan, <https://www.unfpa.org/data/SD>
- Wagdy Sawahel, “Academic brain drain threatens university education”, in: University World News.African Edition. 14th November 2017. Issue 184. <http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2016110409304244>
- World Bank (2022). Sudan. <https://data.worldbank.org/country/SD>





## **Restauro architettonico in Spagna: criteri negli ultimi decenni.**

Javier Rivera Blanco

Catedrático de Teoría e Historia de la Restauración.  
Escuela de Arquitectura. Universidad de Alcalá (Espagne)

Superata la tappa franchista (1936-1976), in cui la *Dirección General de Bellas Artes* e i suoi architetti, organizzati in regioni alla maniera del sistema francese, difesero il criterio della filostoria e dell'unità di stile nel restauro architettonico, con qualche rara eccezione,<sup>1</sup> l'instaurazione della democrazia condusse alla creazione dello Stato delle Comunità Autonome (17). Questo fatto motivò il trasferimento delle competenze sul patrimonio a ciascuna di tali regioni, che si dotarono di organismi di conservazione e leggi sul patrimonio storico sotto la protezione di quella pubblicata nel 1985 dallo Stato (Legge sul patrimonio storico spagnolo, 16/1985). In quell'epoca vi era stata una quasi totale ignoranza delle norme sviluppate dalle Carte di Atene e di Venezia (1964), sebbene cominciasse ad affacciarsi timidamente influenze dall'Italia, dalla Carta del Patrimonio Europeo e da quella di Amsterdam (1975).

### **La transizione alla democrazia: gli anni ottanta e novanta**

Durante i primi cinque anni (1975-1980) non esisteva quasi nessun dibattito sulla necessità di adattarsi ai movimenti europei. Questo è quanto afferma Muñoz Cosme, che presenta una lettura a tinte molto fosche della questione in Spagna<sup>2</sup>. In effetti, è molto difficile riscontrare interesse per le teorie di restauro in quel periodo. Dovremmo tornare agli scritti di Antoni González, “En busca de una protección real de nuestro patrimonio” (in *Cuadernos*, n. 100, 1974), per trovarne i

---

<sup>1</sup> Rivera Blanco, Javier, 1993, “La restauración crítica y la problemática actual”, pp. 19-26 e Idem: “La restauración arquitectónica española: criterios y obras (1975-2010)”, in Azofra A. e Gutiérrez Hernández, A.M., 2018, *Ex vetere Novum. Rehabilitar el patrimonio arquitectónico*, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, pp. 17-60.

<sup>2</sup> Muñoz Cosme, 1989, p. 169.

primi abbozzi. In modo più decisivo, affiorano all'inizio degli anni Ottanta le prime riflessioni di collegamento con l'Europa. Nel 1981, Alfonso Jiménez realizza un'edizione spagnola della Carta del Restauro <sup>3</sup>del 1972. Un anno dopo, lo stesso autore pubblica uno studio sui principi del restauro: "Notas para una teoría integrada de la restauración de monumentos"<sup>4</sup>, che sviluppa le idee di restauro integrale applicate in quel momento in Europa e che rappresentano una conseguenza della Carta Europea del Patrimonio. Questo coincide con il rinnovamento del personale della *Dirección General de Bellas Artes*, dato che nel 1980 viene nominato un nuovo Ministro della cultura, Javier Tusell, ed esperti in Patrimonio (Dionisio Hernández Gil) e Lavori Pubblici (Manuel de las Casas), i quali porteranno a un interessante cambiamento nel trattamento del patrimonio in Spagna. Inoltre, viene rifondato l'ICROA (*Instituto Central de Restauración de Obras de Arte*), ora con più poteri sul modello dell'ICR, l'istituto italiano fondato da Brandi, ma ancora indeciso sulla sua missione.

La nuova *Dirección General de Bellas Artes y Archivos* e l'*Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales*, quest'ultimo sotto la direzione del già citato Hernández Gil, ridefinirono i criteri di restauro (A. Humanes) di queste istituzioni realizzate tra il 1980 e il 1983 e che sarebbero proseguite con le opere non trasferite alle Comunità Autonome fino al 1985. L'obiettivo era quello di segnare una svolta nella politica culturale per il restauro dei monumenti nazionali e di quelli di natura monumentale all'interno dei siti storici: "un cambiamento radicale" con tre linee guida attuative:

"1<sup>a</sup> *El entendimiento de la restauración, desde la Administración, como una operación dedicada a la conservación de nuestro patrimonio arquitectónico en su totalidad; aplicando, en consecuencia, los escasos recursos destinados a este fin de una manera extensiva que alcance al mayor número de monumentos posible; utilizando fundamentalmente estos recursos para la atención de los aspectos tendentes a la conservación del monumento, es decir, su estabilidad y su estanqueidad, por lo que, como veremos, la mayor parte de las actuaciones serán de consolidación estructural o de reparaciones de cubiertas; y ampliando*

---

<sup>3</sup> JIMÉNEZ, A., 1981, *Carta del restauro 72 (traduzione e commento)*, Colegio Oficial de Arquitectos, Siviglia.

<sup>4</sup> *Cuadernos de construcción*, no. 2, maggio 1982.

el concepto de monumento, actuando no sólo en los edificios declarados, sino en gran número de edificios, e incluso áreas completas, contenidas dentro de los Centros Históricos.

2ª El entendimiento de la restauración, desde la Administración, como un servicio público, es decir, procurando la puesta en uso del mayor número de monumentos o edificios históricos vacantes y atendiendo con mayor interés las solicitudes de restauración de edificios destinadas a un uso público (museos locales, archivos, centros culturales, ayuntamientos, bibliotecas públicas, etc.) Estas intervenciones exigirán además de actuaciones de consolidación y de restauración, operaciones de remodelación interior, y en algunas ocasiones de ampliación, para adecuar los nuevos usos; operaciones en las que se ha procurado salvar el difícil equilibrio entre la posible pérdida de datos históricos o arquitectónicos del monumento con la intervención y la seguridad de conservación que proporciona su utilización, entendiendo que la mejor manera de conservar un edificio es proporcionarle un destino.

3ª El entendimiento de la restauración, en general, no como un problema específico que precise una especialización, sino como un problema puro y exclusivamente de arquitectura. La pretendida especialización de los arquitectos conservadores no ha generado a lo largo del tiempo más que un conjunto de normas que recomiendan la intervención en los monumentos desde posturas bien preservativas o bien historicistas, rechazando actitudes de intervención proyectual creativa. El fracaso de estas posturas obligó a replantearse la consideración del problema de la actuación en los edificios históricos como un problema de arquitectura en el que los datos que proporcionan los análisis históricos, arqueológicos, formales, estructurales, etc., de un edificio que existe, así como la valoración crítica de su arquitectura son parámetros más a tener en cuenta junto con los habituales (lugar, programa, cliente, etc.) de todo proyecto arquitectónico”<sup>5</sup>.

In questo modo, l'architettura in generale diventa la teoria e il metodo del restauro, ben diverso da quello che succedeva allora in Europa, dove il Patrimonio conosceva architetti superspecializzati.

<sup>5</sup> Humanes, A., 1990, “Introducción”, en Hernández Gil, D. y otros, *Intervenciones en el Patrimonio Arquitectónico (1980-1985)*, Ministerio de Cultura, Madrid, pp. 15 y ss., y Rivera Blanco, J., 1990, *BAU*, art. Cit., 1990, p. 24 y ss. Las propuestas y visión del estado de la cuestión en Humanes, A., “Restauración arquitectónica. El diálogo entre lo antiguo y lo nuevo”, en *Arquitectura*, nº 229 “Encuentros”.

Nel 1985, il metodo è stato trasferito ed esportato alle nuove entità emerse in quel momento. Humanes spiega che l'esperienza vissuta "ha sido un éxito estimable... hay que destacar (entre los resultados obtenidos) el rigor de planteamiento de proyectos, la calidad de las obras realizadas, la creatividad de muchas de las intervenciones y el alto nivel gráfico de los levantamientos..."<sup>6</sup>. Il cambiamento è avvenuto senza creare un vuoto.

Il problema critico si basava sul concedere la stessa, se non maggiore, autorità alla "creatività" che a "*salvar el difícil equilibrio entre la posible pérdida de datos históricos o arquitectónicos del monumento con la intervención y la seguridad de conservación que proporciona su utilización*", pertanto la creatività ha avuto la meglio nella maggior parte delle circostanze. Ruiz Cabrero ha sottolineato l'evoluzione positiva della nuova architettura in questi anni fino ad arrivare a equipararsi a quella europea in termini di qualità, poiché è venuta certamente a "consolidare l'ideale moderno" ma, si capisce, è stato in parte dovuto alla sua applicazione agli edifici storici che hanno subito un costo elevato come risultato. Secondo lui, il restauro ha avuto un ruolo straordinario in questo processo, a partire dalle iniziative della *Dirección General de Bellas Artes*: "*desde 1977, pues para llevarlas a cabo se eligieron los arquitectos, no por su grado de especialización en este subgénero arquitectónico, sino por la reconocida eficacia profesional de su trabajo anterior, aunque se hubiera producido en el ejercicio más cotidiano de la arquitectura. En aquellos años en los que la sociedad civil restaurada concedió importancia a la recuperación y uso del Patrimonio Histórico, la Administración repartió muchos encargos entre los arquitectos jóvenes, concediéndoles la oportunidad de familiarizarse con soluciones y problemas constructivos profundos y de primera magnitud, con lo que obtuvieron el beneficio del conocimiento y la templanza de sus ambiciones de intervención y proyecto*"<sup>7</sup>.

Il profilo del professionista che si dedica all'architettura storica e alla sua continuità è stato delineato altrove da Humanes con maggior precisione. Riprendendo il dibattito italiano – in cui personalità come Manfredo Tafuri difendevano la figura di un architetto assolutamente conservatore, specializzato in Storia dell'Architettura, e quella di un

---

<sup>6</sup> Ibidem.

<sup>7</sup> Ruiz Cabrero, G., p. 93.

architetto creatore, esperto nel contemporaneo (con una approccio separato rispetto ai monumenti); o Francesco Venezia, che propendeva per un solo architetto ben formato in entrambi i versanti della professione, parere ratificato all'epoca da Marconi e Marco Dezzi Bardeschi – lo spagnolo auspicava per gli architetti del paese iberico in generale “una formación que tienda a dotarle(s) del mayor oficio (en las técnicas históricas y en las más actuales) y de la mayor sensibilidad (para la arquitectura del pasado y para la más reciente), una formación lo más completa posible de un único profesional, el arquitecto, que actuará como conservador o como restaurador dependiendo de la solicitud del problema que tenga que resolver en su intervención en el monumento; una formación, en suma, que ha de tender a una adquisición de conocimientos técnicos y a una preocupación cultural constante”<sup>8</sup>. In effetti, questa sarebbe stata un’ottima disposizione raggiungibile con il tempo e a partire dalla formazione presso le Scuole di Architettura, ma come noi stessi abbiamo espresso o con miglior cognizione di causa ha affermato Grassot <sup>9</sup>, il problema risiedette nel fatto che in quella specifica generazione molti non conoscevano le tecniche tradizionali, né la storia dell’architettura, né molto di ciò che in altri paesi veniva studiato dai loro colleghi professionisti che si dedicavano a queste questioni, e tali carenze non venivano prese in considerazione in quel momento.

Un fattore decisivo di questa tappa di transizione, in cui furono annunciati importanti cambiamenti per il periodo che sarebbe seguito a partire dal 1982, fu l’atteggiamento della *Diputación* (Consiglio provinciale) di Barcellona, che gestiva il primo Servizio di Restauro creato in Spagna dal 1914, e che era sopravvissuto a tutti i cambiamenti politici che la Spagna e la Catalogna avevano subito nel corso del secolo. Nel 1981 si decise di riattivare il *Servicio de Catalogación y Conservación de Monumentos* (SCCM, anni più tardi conosciuto come *Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local*) e fu indetto il posto di direttore del servizio (i precedenti direttori erano stati Jeroni Martorell e Camil Pallàs), che fu assegnato in quella data all’architetto Antoni González Moreno-Navarro.

---

<sup>8</sup> Humanes, A., “Arquitecto conservador o Arquitecto restaurador”, *Arquitectura*, n° 307.

<sup>9</sup> Grassot, LL, “El azaroso paso del Rubicón de la restauración monumental en España”, o.c., offprint, pp. 5-15.

L'altro grande pilastro teorico che prende forma in questi anni nasce anch'esso negli ambienti universitari catalani, dove Bohigas aveva sollevato i problemi della città, dell'architettura moderna e dell'aggiornamento dei criteri di progettazione. Nel restauro teorico di questi anni, saranno fondamentali la posizione e gli scritti di Ignasi de Solá Morales (d. 2000)<sup>10</sup>, che avrà una profonda ripercussione e che dobbiamo inquadrare nel capitolo seguente, in cui il dibattito fiorirà in diversi nuclei: a Madrid (Dionisio Hernández Gil, Capitel, Ruiz Cabrero, Moneo), in Catalogna (Solá e González), a Siviglia (Jiménez, Pérez Escolano), a Valladolid (Linazasoro, Feria e i congressi AR&PA), ecc. In questi anni appaiono anche nuove riviste di architettura negli ordini regionali, in seguito alla scissione di quello di Madrid in materia di competenze. Queste nuove riviste (BASA, BAU, Periferia, Punto y Plano, Arquitectos, e più tardi altre come Anales de Arquitectura, GASLE, ecc.) si facevano portavoce delle preoccupazioni dei professionisti per il dibattito e l'applicazione pragmatica di diversi postulati, ma sempre con una scommessa sulla modernità.

### **Il progetto contemporaneo 1982-2020**

L'atonía degli anni Settanta fu seguita da un periodo di effervescenza teorica e pratica in tutta la Spagna. Su scala nazionale e a livello delle Comunità dello Stato, apparvero numerose formulazioni che discutevano la situazione e il futuro del restauro architettonico e urbano. Si moltiplicò il numero di congressi e riunioni scientifiche nelle università e negli ordini professionali (Ordini degli architetti e degli architetti tecnici, ecc.). Insieme al trasferimento di poteri in materia di Patrimonio alle regioni autonome, furono create leggi regionali e nuovi organismi di conservazione e restauro (Istituto Andaluz de PH, Centro de Restauración de Castilla y León, de Cataluña, de Valencia, etc.). Parimenti, cominciarono a essere pubblicati interventi, articoli e libri specializzati, che portarono allo sviluppo di un'importante consapevolezza da parte di enti pubblici e privati, con il finanziamento di operazioni di restauro e lavori di conservazione di ogni tipo.

Nella sfera sociale, i cittadini e i politici si resero conto che il patrimonio non era più un lusso per certe élite in cerca di una fruizione per-

---

<sup>10</sup> Solá Morales, I., 1982, "Teorie dell'intervento architettonico", p. 30.

sonale, ma piuttosto un elemento di identità e un generatore di risorse economiche e sociali, che avrebbe permesso lo sviluppo dei territori, creato occupazione e sviluppato altri settori. Questa nuova consapevolezza condusse a un grande incremento degli investimenti, con il moltiplicarsi delle richieste per l'ingresso nel novero del patrimonio mondiale dell'UNESCO. In questo senso, il consenso portò all'approvazione in parlamento della legge sul patrimonio storico spagnolo nel 1985, e i ministeri della cultura e dei lavori pubblici elaborarono programmi speciali come quelli per il restauro dei teatri storici, il Piano nazionale per le cattedrali e altri (alcuni direttamente, altri all'interno del programma dell'1% culturale).

L'arrivo del Partito socialista (PSOE) al potere diede un nuovo slancio ai due ministeri sopra menzionati nel 1982. Il Ministero della Cultura cominciò a pubblicare le sue iniziative e continuò con la convocazione dei Premi nazionali di restauro, organizzando inoltre alcuni importanti congressi come quello intitolato "Historia y Proyecto", in cui si sollevò il dibattito sul restauro e sulla ristrutturazione. Il Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Urbanistica (o del *Fomento*) mise inoltre insieme un nuovo gruppo di architetti che condusse campagne di grande interesse per il restauro, specialmente nella già citata campagna per il restauro e il recupero dei teatri storici (con il Ministero della Cultura e altre amministrazioni regionali e locali). La *Dirección General para la Vivienda y Arquitectura*, con personalità come Manuel de las Casas, Manuel de la Dehesa, Carlos Lavesa, Gerardo Mingo, Enrique Martínez Tercero, ecc., creerà una linea di continuità che si estenderà oltre due decenni, anche dopo l'arrivo al governo del Partito popolare (PP). I suoi programmi moltiplicheranno le esposizioni di architettura nazionale e internazionale nella *Galería de las Arquerías de los Nuevos Ministerios de Madrid*, e la pubblicazione di libri, cataloghi, corsi e congressi, ecc. La *I Muestra de 10 años de Arquitectura Española 1980-1990*, che avrà luogo a Santander, presso la UIMP, insieme alla *I Bienal de Arquitectura Española* del 1990 sotto l'egida dell'allora MOPT, del Consiglio superiore degli ordini degli architetti spagnoli e della UIMP<sup>11</sup>.

La UIMP, pioniera nell'organizzazione di corsi di restauro e architettura negli anni Settanta, si era unita a quest'opera di divulgazione e

---

<sup>11</sup> AA.VV., 1991, *I Muestra de 10 años de Arquitectura Española, 1980-1990*, s.l.

dibattito negli anni Ottanta, organizzandone altri a Santander e Cuenca (diretti da Francisco Pol, sulla “Rehabilitación de ciudades”, uno di Federico Correa “La obra arquitectónica y su contexto”, altri di Oriol Bohigas, ecc.) e dal 1990, con l’appoggio del Ministero dei Lavori Pubblici, poi del Consiglio e di altre università, ospiterà la *I Bienal de Arquitectura Española*, che continuerà a svolgersi fino ad oggi, e più tardi la *Bienal Iberoamericana de Arquitectura*, questa nata all’Università di Alcalá de Henares e anch’essa con sede a Santander.

Come ha intelligentemente espresso Lluçh nella presentazione del catalogo, la mostra è stata un riflesso dell’unione tra il potere politico e l’intelligenza architettonica: “podríamos afirmar con Kant que no estamos aún en una época ilustrada pero sí en una época en ilustración arquitectónica”<sup>12</sup>. Era un’epoca in cui tutte le amministrazioni cercavano un’alleanza con la cultura d’avanguardia come immagine del nuovo potere della democrazia stabilita e l’architetto ne approfittava per intervenire come “autore”, nella nuova opera o nel proprio contributo alla preesistenza, sempre pieno di sfumature culturali e di ricerche e indagini innovative. A volte con notevole successo, a volte senza, a discapito del patrimonio costruito.

Lo sviluppo del nuovo Stato delle comunità autonome richiederà la necessità di dotare le nascenti amministrazioni di nuovi edifici, spesso sfruttando edifici storici abbandonati o sottoutilizzati per trasmettere la loro memoria ai neonati enti. L’attività di restauro si moltiplicò in un modo senza precedenti. All’inizio del XXI secolo, l’attività di costruzione dedicata al restauro di edifici storici rappresentava il 36% degli investimenti, un dato ancora basso rispetto all’Europa. Durante questi anni, la Spagna fu un laboratorio di prova e di discussione per gli specialisti internazionali, spesso con poca ripercussione a livello professionale. Così, nel maggio 1985, il Consiglio d’Europa si riunì a Siviglia per un incontro europeo delle città storiche; nell’ottobre 1985 venne redatta la Carta di conservazione di Granada per la salvaguardia del patrimonio architettonico europeo, e nel 1987 i membri del Consiglio internazionale dei monumenti e siti (ICOMOS) firmarono, a Toledo, la Carta di Toledo o Carta internazionale per la conservazione delle città.

---

<sup>12</sup> Ibidem, p. 18.



Dal 2000, un libro di Baquedano e Leguina promette di elevare il patrimonio alla sua massima altezza (*Un futuro per la memoria. Sobre la administración y el disfrute del Patrimonio Histórico Español*)<sup>13</sup>. Nel bilancio generale dello Stato per il 2022, si è ottenuto il più grande contributo alla cultura nella storia democratica; tuttavia, i fondi destinati al recupero del patrimonio sono drasticamente ridotti secondo la Gazzetta Ufficiale spagnola (BOE), ad appena 21.166.000 €<sup>14</sup>.

### **Costruzioni teoriche spagnole: l'intensificazione del dibattito**

Nella transizione democratica si comprese la necessità di avviare modelli di restauro in un paese che non aveva avuto alcun interesse per esso e in cui il poco che si faceva era basato sullo “storicismo” o su una teoria pseudo-viollettiana del restauro in stile. La posizione e l'entrata di nuovi gruppi politici ormai in un ambiente di transizione democratica, l'irruzione ormai diffusa di professionisti non preparati in questo campo per rispondere alle richieste sociali e a quelle delle amministrazioni fanno sì che nuove generazioni o architetti affermati entrino nelle nuove sfere del restauro. Le crisi economiche spinsero anch'esse molti professionisti verso quest'ambito. L'avvento del Post-modernismo, e con esso il recupero della storia dell'architettura e della città, posizionò il Patrimonio in una situazione di “progresso”, così che altri settori furono incorporati a esso, scartando idee che erano state percepite come retrograde nel regime precedente.

Queste ed altre circostanze fecero sì che l'attività di restauro del franchismo fosse analizzata con particolare attenzione, in modo generico e non di rado frivolo perché poco conosciuto, e che fosse ritenuta nel suo insieme superata e negativa, considerando allo stesso tempo ciò che era successo in Europa, e specialmente in Italia negli ultimi tre decenni nello stesso campo. Le personalità di Boito, Giovannoni, Scarpa, Gardella, Albini, Rogers, Rossi, ecc. impressionarono i giovani restauratori e a questa nuova foga si unirono il disprezzo per il precedente spagnolo e il valore del moderno straniero; ne emerse così una corrente assoluta di ricerca di nuove alternative, posizionata al polo radicalmente opposto a ciò che era esistito per tanti anni. Ma la situazione che

---

<sup>13</sup> LEGUINA, J. e BAQUEDANO, E., 2000, Madrid.

<sup>14</sup> RIAÑO, PEIO H. (2021), *eldiario.es*, 17 ottobre 2021.

sembrava chiara fin dall'inizio – fare il contrario dei predecessori – si andò a scontrare con i problemi di mancanza di formazione, scarsità di conoscenze, carenza di materiali tecnici, mancanza di informazioni sulle tecniche tradizionali e sulle nuove tecnologie nonché tutta una mancanza di principi etici ed estetici per poter agire. Allora furono sollevati alcuni dei problemi più importanti dell'epoca (che non furono risolti negli anni Ottanta e nei primi anni Novanta), i quali dovevano essere affrontati attivamente e in poco tempo per creare un *habeas corpus* personale sull'argomento, cioè:

“Mancanza di riflessione sulla compatibilità degli edifici per qualsiasi riutilizzo. Mancanza di formazione nei curricula e nelle università. Mancanza di scambi. Mancanza di aziende specializzate. Mancanza di tecnici. Mancanza di teoria, pratica e modelli esemplari. Mancanza di studi precedenti. Mancanza di conoscenza dell'architettura e delle città (nessun buon piano o sondaggio). Mancanza di una legislazione esplicita (la legge del 1985 emerge tardiva e un po' ambigua, con contraddizioni con la legge fondiaria, e con problemi aggiunti dalla legge sui contratti). Mancanza di regolamenti operativi. Mancanza generale di definizione degli obiettivi, ...”. Tutto questo porta alla confusione e alla validità di qualsiasi metodo di attuazione.

Un altro fenomeno di interesse che influenzò il processo di adozione di misure radicali e che spiega il contesto in cui molte di esse ebbero luogo fu l'urgente necessità di riutilizzare edifici storici per il nuovo Stato delle Regioni Autonome, che doveva essere realizzato il più rapidamente possibile e che portò alla necessità di riabilitare in modo febbrile, massacrando i monumenti, ma in modo socialmente giustificato e permettendo di andare oltre il possibile fino alla banalità. Secondo Lluís de Grassot: “una, la crisis económica que revalorizó el viejo parque edificado, incluido el patrimonio monumental, que incrementaba así su valor de uso. Y en segundo lugar, la cantidad de monumentos infrautilizados y de déficits de equipamientos heredados de la dictadura, que sugirió a las nuevas administraciones democráticas el volver los ojos hacia ese patrimonio para tratar de solventar dos problemas a la vez”<sup>15</sup>. Dal canto suo, González indica che “A menudo los usos se han decidido sin suficiente análisis sobre la capacidad real del monumento de asumir los programas y funciones previstos, o de hacerlo sin resentirse en sus valores esenciales. En otras ocasiones, la reutilización se

<sup>15</sup> GRASSOT, LL., 1993, “El azaroso paso del Rubicón de la restauración monumental en España”, *Informes de la Construcción*, Madrid, n° 427, pp. 128-129.

*ha convertido en un gesto gratuito, incomprensible*<sup>16</sup>.

In questa situazione, riteniamo che sia molto importante valorizzare i passi che la teoria stava facendo in questo momento di grande complessità, il che spiegherà molte delle situazioni verificatesi. Analizzando i contributi dei teorici che si dedicavano all'argomento – certamente non molti – e come essi si sono prodotti storicamente in tale processo, e al di là di quello che questi e altri hanno potuto trasmettere in convegni, incontri scientifici, ecc. – che sono sempre difficili da verificare e di cui è arduo calibrare la presenza e l'impatto – cioè prendendo in considerazione solo quanto pubblicato e realizzato nella pratica, la personalità teorica di I. Solá Morales emerge in questo momento come figura di spicco. Questi propone la teoria dell'"Analogia formale" che sarà immediatamente ripresa da A. González Capitel e diffusa a Madrid e nel resto della penisola da altri importanti architetti di provata formazione come D. Hernández Gil, A. Fernández Alba e M. de las Casas. Parallelamente alla posizione di Solá e Capitel, emerge nell'ambito catalano un'altra personalità teorica, A. González, che nei primi tempi e in alcune opere è sulla loro stessa linea, mentre in altre se ne separa.

I. de Solá-Morales (nato nel 1942 e deceduto nel 2001) è stato una figura di notevole spicco nella critica dell'architettura spagnola di quegli anni. Tra i primi a mostrare sensibilità verso le idee della "condizione postmoderna", i suoi approcci al razionalismo e alla modernità dal punto di vista dell'eclettismo, le sue opere critiche, le sue pubblicazioni, le sue conferenze e un lavoro inesauribile che mise precocemente fine alla sua vita, ma che lo rese il teorico spagnolo più internazionale, lo presentarono anche tra noi come un avanguardista dell'informazione da cui tutti volevano bere.

Tra i suoi testi fondamentali, che sono stati numerosi, potremmo evidenziare – per la cronologia e la corrispondenza del contenuto – la conferenza che tenne il 4 ottobre 1979 al corso organizzato dalla Commissione di difesa del patrimonio architettonico dell'Ordine degli architetti di Barcellona – "Historia de la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic a Catalunya (1850-1960)" – che fu poi pubblicata tre anni dopo in *Quaderns* con il titolo *Teories de la intervenció arquitectònica 17*.

---

<sup>16</sup> GONZÁLEZ, A., *La restauración objetiva*, p. 66.

<sup>17</sup> SOLÁ-MORALES, I., 1982, in *Quaderns d'arquitectura i urbanisme*, n° 155, pp. 30-37.

In esso aveva già posto le basi che avrebbe strutturato nella sua opera pubblicata nel 1985 *Dal contrasto all'analogia*<sup>18</sup>. Solà mette in discussione il concetto di “restauro” come era inteso allora in Spagna e propone il termine “intervento” come sostituto di esso nel campo del patrimonio, sulla base dei postulati italiani contemporanei.

Nella sua dissertazione, spiega che ci sono diversi modi di intervento e questi sono una conseguenza dei diversi modi di valorizzare il fatto costruito: “... *Las actuaciones que sean de restauración, de defensa, de preservación, de conservación, de reutilización, etc. etc., todas ellas podrían ser designadas con un término general que sería justamente el de “intervención”. Este sería un primer sentido, del que establecería tres momentos diferentes en las maneras de entender qué tipo de relaciones se pueden establecer en la obra ya construida con el fin de que esta siga teniendo algún tipo de vigencia. En segundo lugar, con significado más restringido y más específico, la idea de intervención comportaría la crítica a las otras ideas anteriores, es decir, a las ideas que traducirían la intervención como restauración, como conservación, como reutilización, etc. Hay por lo tanto un conflicto que es el conflicto de las interpretaciones. En realidad, todo problema de intervención es siempre un problema de interpretación de una obra de arquitectura ya existente, porque las posibles formas de intervención que se plantean siempre son formas de interpretar el nuevo discurso que el edificio puede producir. Una intervención es tanto como intentar que el edificio vuelva a decir algo y lo diga en una determinada dirección. Según la forma en que la intervención se produzca los resultados serán unos u otros. Que la intervención significa por lo tanto interpretación y que estas interpretaciones pueden ser diversas nos lo prueba, incluso, esta diversidad terminológica con la cual los problemas de la intervención acostumbran a presentarse. Ya he citado antes que cuando se habla de restauración, de defensa, de conservación, de reutilización, de preservación, etc. etc., estos conceptos significan cosas diferentes, pero a veces son criterios que se solapan; sobre todo, detrás de cada uno de ellos hay en realidad toda una concepción de la intervención en el edificio y de la Interpretación que esta intervención plantea”.*

---

<sup>18</sup> Solà-Morales, I. 1985, in *Seminario de Protección del Patrimonio Arquitectónico*, Barcellona. In precedenza e insieme a Moneo, R. 1975, aveva già riflettuto su aspetti parziali del tema: *Apuntes sobre Pugin, Ruskin y Viollet-le-Duc*, Barcellona.

La sua argomentazione più solida si basa sulla difesa della necessità di fornire usi agli edifici storici e sul tentativo di conservarne le funzioni originali; consapevole della difficoltà di raggiungere quest'obiettivo in molti casi, proclama la necessità di garantire che gli interventi evitino di distruggere o alterare le circolazioni originali, l'illuminazione originale con i suoi sistemi di aperture, e di conseguenza di proteggere il più possibile i valori delle piante e degli schemi tipologici in quanto sostanziali nella configurazione degli edifici. Ma Solà-Morales, dopo aver analizzato la libertà con cui il classicismo ha agito sulle preesistenze, e le teorie idealiste di Viollet, le teorie conservazioniste di Ruskin nonché quelle positiviste e filologiche di Boito, Giovannoni e le Carte di Atene e Venezia, conclude che nel presente dovrebbero essere tratti tutti i loro insegnamenti: *“Me parece que al repensar el problema de la intervención en el patrimonio arquitectónico, en absoluto podemos considerar aquel primer momento clásico y el segundo momento positivo como componentes mutuamente excluyentes, sino al contrario, como dos momentos que tienen lecciones diferentes a darnos. Me parece que si debe formularse hoy alguna orientación en el tema de la intervención convendría hacerlo bajo estas dos coordenadas. Por un lado, una primera coordenada que es que los problemas de intervención en la arquitectura histórica son, primera y fundamentalmente, problemas de arquitectura y en este sentido la lección de la arquitectura del pasado es un diálogo desde la arquitectura del presente y no desde posturas defensivas, preservativas, etc. La segunda lección sería la lección del positivismo post-hegeliano: sería la lección de entender que el edificio tiene capacidad para expresarse y que los problemas de intervención en la arquitectura histórica no son problemas abstractos ni problemas que puedan ser formulados de una vez por todas, sino que se plantean como problemas concretos sobre estructuras concretas. Quizás por ello, dejar hablar al edificio es aún hoy la primera actitud responsable y lúcida ante un problema de restauración”*.

La conclusione del professore catalano è proprio che il progetto contemporaneo deve rispettare le essenze del passato e indagare dal punto di vista del “contrasto all'analogia”.

Mentre il contrasto è il risultato delle posizioni già scolastiche emanate da Boito e sviluppate da Giovannoni e dalle Carte di Atene e Venezia, l'autore contemporaneo, senza rinunciare al suo presente, deve estrarre le leggi storiche, compositive ed estetiche (caratteristiche dominanti, associazioni, organizzazioni costruttive e spaziali) dell'edifi-

cio da proiettare nella continuità attraverso il discorso dell'analogia. Così *“la intervención como operación estética es la propuesta imaginativa, arbitraria y libre por la cual se intenta no sólo reconocer las estructuras significativas del material histórico existente, sino su utilización como pauta ‘analógica’ del nuevo artefacto edificado. La confrontación, como diferencia y semejanza, desde el interior del único sistema posible: el sistema particular definido por el objeto existente es el fundamento de toda ‘analogía’, y sobre esta ‘analogía’ se construye todo posible y aleatorio significado”*.

In questo modo Solà-Morales costruisce il proprio sistema studiando Asplund, Scarpa o Moneo, nei loro insegnamenti relativi, rispettivamente, all'ampliamento del municipio di Goteborg, all'intervento sul museo di Castelvecchio a Verona o al progetto di completamento del Banco de España a Madrid. L'obiettivo era quello di evitare i modelli dei restauratori tradizionali, che fino agli anni Settanta avevano portato a un vicolo cieco applicando standard storicisti: *“Ha(n) llevado a una cosa bastante dramática, que es un comercio, una manipulación, un desorden sobre las arquitecturas históricas hechas con ausencia absoluta de todo criterio de arquitectura. En realidad, los conservadores se presentan como especialistas, lo que representa un primer motivo de sospecha, y se destacan del trabajo de la arquitectura sin más, y por otro lado se plantean, se presentan como tales especialistas en nombre de una especie de especialización que no tiene un cuerpo teórico mínimamente sólido. Puede hacerse la prueba de coger cualquier libro de los que hablan de restauración y darse cuenta de su absoluta inconsciencia; de que son pobres manuales de arquitectura para uso especializado de los restauradores sin otro contenido específico que el de ser una versión simplificada de los problemas genéricos de la arquitectura. Por otra parte, digamos, tampoco la actitud de los conservadores introduce criterios de intervención que no sean los del puro mantenimiento, que en realidad es la postura menos arquitectónica que pueda llegar a imaginarse”*.

Ma non ebbe fortuna nell'applicare questa teoria ai propri interventi, dove Solà dovette ricorrere ai modelli accademici degli specialisti: ricostruzioni del Liceu e del Padiglione Mies e Pati Llimona (Palazzo Gualbes), qui con più libertà a causa di parziali carenze.

La posizione analogica è stata fortemente sostenuta come meccanismo di progettazione per le estensioni e le lacune risultanti dal restauro critico italiano. Il pensiero di numerosi architetti spagnoli di questo periodo è essenzialmente in sintonia con tali approcci. Così Jerónimo

Junquera e Estanislao Pérez Pita, per citare un altro esempio di diversa matrice formativa, segnalano che: *“somos decididos partidarios de mantener un riguroso respeto al proyecto original, llevándolo a su estado original tras un estudio detallado de la documentación recogida previamente y en su defecto, mediante la reinterpretación personal de aquellas partes no documentadas. En lo que se refiere a la presencia de la historia en la arquitectura, se formaliza en un diálogo intencionadamente buscado entre el lenguaje de la nueva intervención y el que existía anteriormente, y que entendemos, que necesariamente han de coexistir en toda obra de esta naturaleza”*<sup>19</sup>.

Sulla linea di Solà e dei giovani architetti moderni delle scuole di Barcellona e Madrid, così come le linee guida emanate dalla Direzione generale delle Belle Arti in quel periodo, si sviluppò un approccio con uguali dimensioni di comprensione del fenomeno della Storia dell'Architettura e delle sue produzioni materiali, di cui, a nostro avviso, gli atteggiamenti di un gruppo guidato da Rafael Moneo, e composto da teorici come Gabriel Ruiz Cabrero, Antón Capitel, ecc, sono pienamente rappresentativi, i quali configurano un modello di rivalutazione delle preesistenze e l'applicazione della loro interpretazione secondo le proprie leggi per intervenire da una prospettiva contemporanea.

Il testo di Moneo, che spiega i lavori di restauro della Moschea di Cordova sulla base delle sue conoscenze storiche e architettoniche, è molto rappresentativo di questo modo di pensare. Partendo da questo presupposto, l'architetto definisce l'oggetto costruito: *“De la vida de los edificios se ocupan hoy poco quienes escriben de arquitectura. Y, sin embargo, las obras de arquitectura se ven afectadas por el paso del tiempo de manera bien característica, singular y específica. Una obra de arquitectura envejece de modo bien distinto al que envejece un cuadro. El tiempo no es tan sólo pátina para la obra de arquitectura, y con frecuencia, los edificios sufren ampliaciones, incorporan reformas, sustituyen o alteran espacios y elementos, transformando la imagen, cuando no perdiéndola, que en su origen tuvieron. El cambio, la continua intervención, es el sino, se quiera o no, de la arquitectura. El deseo de tener en cuenta el continuo cambio, consiguiendo así que una obra de arquitectura responda adecuadamente al paso del tiempo, ha llevado a introducir los conceptos de flexibilidad y multifuncionalidad. Nacen tales conceptos de la idea implícita en que la eterna juventud de un edificio, su resistencia al*

---

<sup>19</sup> Ulled, p. 28.

*paso del tiempo, se lograría mediante un proyecto abierto, capaz de permitir la continua adaptación a una realidad forzosamente cambiante. El arquitecto conseguiría que su obra soportara el paso del tiempo siempre que su proyecto pudiera ser calificado como abierto".* Questi fattori di flessibilità e funzionalità provocano la risposta del progetto contemporaneo che è tratto dalle leggi e dalla forza del presente nello storico "...dicho de otro modo, el arquitecto levanta un edificio y crea un ente perfectamente comprensible en sí mismo gracias a unos principios formales inherentes a su arquitectura: la obra de arquitectura trasciende al arquitecto, va más allá del instante en que la construcción se produce y puede por tanto, ser contemplada a lo largo de las luces cambiantes de la historia sin que su identidad se pierda con el correr del tiempo. Los principios de la disciplina, establecidos por el arquitecto en la construcción de la obra, se mantendrán a lo largo de la historia y, si resultan suficientemente sólidos, el edificio podrá absorber transformaciones, cambios, distorsiones, etcétera, sin que éste deje de ser fundamentalmente el que era, respetando, en una palabra, lo que fueron sus orígenes".

Moneo difende nei "monumenti", nelle buone architetture del passato, la capacità esistenziale e il carattere duraturo della loro essenza architettonica, che permetterà all'intervento moderno di rispettarne le essenze a partire dal sistema di continuità, aperto a nuove esperienze senza diventare un oggetto congelato e inanimato: "Se tiende a pensar que la vida de los edificios concluye con su construcción y que la integridad de un edificio consistiría en dejarlo exactamente como lo dejaron sus constructores. Esto reduciría dicha vida a la realidad consolidada de un preciso instante. En ocasiones se puede insistir en la conservación estricta de un edificio; sin embargo, eso significa de algún modo, que su vida -tal vez por razones justas e inteligibles- ha sido interrumpida violentamente. Estoy de acuerdo con los comentarios que Ruskin hace en la Lámpara de la Memoria, cuando explica cuáles son sus ideas acerca de la restauración y de los problemas que ésta implica. Viene a decir que un edificio sin vida deja de ser un edificio y se transforma en otra clase de objeto. Un museo de arquitectura es algo imposible y los intentos que se han hecho por crearlo han demostrado que es posible coleccionar fragmentos de arquitectura, que tal vez la ilustran, pero que no permiten alcanzar la experiencia que como singular fenómeno toda arquitectura implica".

"Si la arquitectura se estableció con firmeza permanecerá abierta a nuevas intervenciones que prolongarán indefinidamente la vida del edificio. La Mezquita de Córdoba es quizás un ejemplo excepcional: sus rasgos, sus meca-



nismos formales de composición, son tan firmes que una vez que se definieron fijaron para siempre tanto la imagen como la estructura del edificio, sin que ni la una ni la otra se vieran sustancialmente alteradas por las intervenciones que se produjeron a lo largo del tiempo. Este modo de entender la vida de los edificios está muy lejos de los conceptos de flexibilidad y multifuncionalidad propuestos por la teoría arquitectónica de hace unos años como solución a los problemas creados por la ineludible temporalidad de la arquitectura. Al mismo tiempo, la idea de “vida” que estoy proponiendo aquí no debiera confundirse con metáforas biológicas: estoy refiriéndome a una vida histórica real y no a una vida analógica. La vida de los edificios está soportada por su arquitectura, por la permanencia de sus rasgos formales más característicos y, aunque parezca una paradoja, es tal permanencia quien permite apreciar los cambios. El respeto a la identidad arquitectónica de un edificio es quien hace posible el cambio, quien garantiza la vida”<sup>20</sup>.

La riflessione in questo momento cerca di evitare in ogni situazione, come si può vedere nei testi selezionati, la tradizione storicista, mimetica, che portava alla falsificazione storica e che soccombeva alla considerazione dell’inesistenza di un presente attivo con personalità di fronte all’architettura del passato. Il problema sorgerebbe dal riconoscimento di questa contemporaneità nella possibilità di estrarre i limiti della dialettica tra ieri e oggi.

Collega di idee sul restauro architettonico in Spagna è il professor Antón Capitel, autore di “El tapiz de Penélope” (1983), “Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración” (1988) e un volume della collezione *Summa Artis* (1995) dedicato all’architettura spagnola della seconda metà del XX secolo<sup>21</sup>. Dedito alla storia dell’architettura e del restauro, discepolo diretto dell’opera di Hernández Gil y de las Casas, anche come architetto di Fernández Alba e Moneo, segue anche le idee presentate alla Scuola di Barcellona, di Ignasi Solà-Morales, e del periodo in cui vi fu Moneo. Da Madrid svilupperà le ipotesi dell’”intervento architettonico a partire dall’analogia formale”.

Il suo menzionato articolo del 1983 divenne un solido riferimento che difendeva, precedentemente e con Solà-Morales, i principi di “intervento” e i valori del progetto, estraendo dalla storia le leggi per

---

<sup>20</sup> MONEO, R., 1985, “La vida de los edificios...”, *Arquitectura*.

<sup>21</sup> ESPASA CALPE, Madrid, 1995.

proporre la ristrutturazione e il completamento di edifici incompiuti, in rovina o bisognosi di ampliamento. A partire dai principi del post-modernismo, difende l'azione sui monumenti dall'ottica del "rapporto con la storia", poiché "se prima i moderni avevano determinato una rottura assoluta con essa, ora, i nuovi moderni vogliono saldare completamente quella frattura", cercando di evitare che "l'opera moderna e l'opera antica diventino così sensibilmente e persino scandalosamente e disarmonicamente differenziate, analogamente a come, prima, si confondevano e si sovrapponevano". Tuttavia, difende il contributo progettuale dallo *spirito del tempo* presente, arrivando alla conclusione che "*Será, pues, necesario conservar y consolidar, con acciones eficazmente dirigidas a los males y reducidas al mínimo posible; las indispensables realizaciones nuevas se notarán inequívocamente como tales, pero estas deberían de mantener una cuidada relación armónica con el monumento, favoreciendo la perfección de su propia naturaleza arquitectónica y, así, de su más prístina imagen*".<sup>22</sup>

Un panorama praticamente simile è sviluppato da G. Ruiz Cabrero, che collaborò con Capitel nelle riflessioni precedenti, come segnala lo stesso Capitel, sebbene dalla prospettiva di una posizione di "consolidamento dell'ideale moderno" che nasce "ex novo".<sup>23</sup>

Le riflessioni espresse hanno decisamente segnato il fattore operativo sul nostro patrimonio dal punto di vista teorico negli anni Ottanta e Novanta. Alla base di tutti gli schemi vi era in realtà l'inclusione del restauro architettonico nell'architettura e pertanto qualsiasi architetto – Ruiz Cabrero sottolinea che i giovani dell'epoca erano liberi di fare delle loro ambizioni di intervento e progetto nel patrimonio storico le loro prime armi – sarebbe stato in grado di affrontarne i problemi. Da questo punto di vista, in tutte le ipotesi citate, prevale la considerazione dell'intervento come meccanismo di "ristrutturazione", cioè di adattamento dell'architettura del passato ai problemi attuali. In nessun caso viene difeso il valore prevalente del monumento come documento storico assoluto, ma piuttosto come mezzo o strumento, cosicché la preesistenza risulta un oggetto derivante volto a permettere l'atto progettuale contemporaneo. Basterebbe far notare che in tutti i testi rac-

---

<sup>22</sup> CAPITEL, A., "El tapiz de Penélope", cit., pp. 24-34; *Metamorfosis*, pp. 147 y ss.

<sup>23</sup> RUIZ CABRERO, G., 2001, *El moderno en España*. pp. 91 e ss.

colti, qualora vi sia qualche allusione all'urbanistica o alla città storica – evenienza rara e molto strana – essa è marginale (tanto più strano perché Rossi, Rogers, Venutti o Gardella l'hanno sempre considerata essenziale), e che in nessun altro caso di tutti quelli citati si verificano esempi di capacità contemporanee di trasmissione del monumento nel suo stato dalla tecnologia moderna o dalla conoscenza delle tecniche tradizionali (altro sintomo della ricerca di fattori specifici), poiché non viene mai scelto un esempio in cui l'introduzione dell'architettura moderna non sia stata necessaria. Da questo punto di vista, secondo noi, è innegabile che alcuni risultati sono stati altamente positivi come creazioni del nostro tempo, nonostante le notevoli perdite e distruzioni.

Di conseguenza, qualificheremmo le azioni verificate nel quadro di queste considerazioni del progetto creativo come una “**fase eccezionale dei valori estetici contemporanei**” aggiunti a elementi del passato per analogia formale, per contrasto o per mimetismo.

Accanto ai principi sopra esposti, in questa fase emerge un'altra posizione in Spagna, basata sugli stessi presupposti, ma più in linea con le tendenze europee che intendevano il restauro come una disciplina autonoma, con un posto tutto suo nel progetto. È il caso del teorico e praticante Antoni González Moreno i Navarro e del suo Metodo SCCM (*Servei de Catalogació i Conservació de Monuments*) di Restauro Monumentale o “restauro obiettivo”.<sup>24</sup> In esso si può già intravedere un diverso punto di partenza. Se nel “restauro analogico” spagnolo la ricerca essenziale risiedeva nella legittimità di stabilire valori estetici per il consolidamento del moderno nell'antico, ora, senza rinunciare a questi, si tratta di “conservare il monumento-documento”, soprattutto a partire da valori sociali, mai menzionati nei riferimenti degli autori precedenti.

Il metodo nasce nel 1981 all'interno del *Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local de la Diputación de Barcelona*, il primo centro di restauro creato in Spagna nel 1914, allora diretto dall'architetto A. González, professionista con una lunga tradizione personale dedicata al patrimonio. Come architetto restauratore, dal 1979 González collabora con la Direzione Generale delle Belle Arti del Ministero della Cultura (restauro della Torre Manresana). La sua tendenza intellettuale ad affrontare

---

<sup>24</sup> GONZÁLEZ, A., 1999, *Il restauro obiettivo (Metodo SCCM di restauro monumentale)*.

gli aspetti teorici alla ricerca di un pragmatismo realista e non utopico scaturisce dalla sua abilità di saggista – già nel 1971 si era distinto in patria grazie al premio “Puig i Cadafalch” per il giornalismo di architettura. In particolare, González è sempre attento alle innovazioni europee. Come risultato di queste preoccupazioni (la sua ammirazione per Torres Balbás, Viollet, Cecchini e i maestri italiani, soprattutto), di fronte all’atonia spagnola, la sua personalità lo portò a cercare dei principi per regolare il metodo di restauro, che avrebbero poi dato i loro frutti nel rinnovamento del metodo del *Servei de Patrimoni* (il SCCM) e nella creazione di una proposta personale: il “restauro obiettivo”. Nel 1983, con Jaén e Bastardes, imposta la nuova linea di lavoro del Servei dell’81 e dell’82, anno in cui viene proposta una nuova metodologia di studi preliminari,<sup>25</sup> che sarà riconosciuta con il Premio Nazionale di Restauro del Ministero della Cultura nel 1998.

È quindi l’aspetto pragmatico e reale, non la ricerca di un’utopia di conservazione, a permeare il suo lavoro. Inoltre, González cerca sempre di collegare i propri lavori alle idee che emanano dalle Carte internazionali del restauro, da un approccio multidisciplinare, con archeologi, storici, geometri, architetti, etc., (Carbó, Lacuesta, López Mullor...) per raggiungere la conoscenza dell’“oggetto”, cioè dare il massimo valore agli studi precedenti che producono il progetto, e con la partecipazione degli agenti sociali che ratificheranno successivamente la Carta di Faro (2017). Ha generato una grande influenza in Spagna, e anche in Europa, dove il suo lavoro è stato riconosciuto con la realizzazione di numerose tesi di dottorato. Colpisce anche la sua intenzione di diffondere le proprie esperienze, sempre basate sulla didattica e sulla pedagogia. Le sue basi teoriche si basano sulla comprensione degli edifici storici come “documenti storici e oggetti architettonici”, una dualità che deve essere sempre salvaguardata nell’intervento. Su questa base, riassume le basi metodologiche del proprio lavoro nelle proprie pubblicazioni: “...la valoración relativa del monumento como documento histórico y como objeto arquitectónico, seguirá siendo el parámetro decisivo para redefinir la restauración monumental, redefinición que ha de tener presente los puntos siguientes:

---

<sup>25</sup> GONZÁLEZ, A. , JAÉN, G. E BASTARDES, A., 1983, A., *La restauració, ara i aquí. Memòria 1981-1982...*, Barcellona.

1. La restauración monumental debe analizarse respetando la especificidad del patrimonio arquitectónico. La condición documental del monumento le sume en el patrimonio artístico, en el conjunto del Patrimonio Cultural; la condición arquitectónica, sin embargo, marca su especificidad y matiza los fines y la metodología de la actuación, y evita el peligro de desvincular el monumento de las realidades sociales, territoriales y urbanísticas en las que se inserta, en cuyo contexto deben plantearse siempre su protección y su uso.

2. La restauración monumental -que tiene como objeto el conocimiento, la conservación y la transmisión de los monumentos heredados- debe partir de un análisis profundo de la autenticidad del monumento a transmitir, en el que ha de considerar conjuntamente los valores informativos, comparativos, formales, de significación colectiva y de uso del monumento, y las circunstancias del entorno humano y geográfico, y debe plantear la actuación con realismo después del análisis objetivo y pragmático de los recursos disponibles, de los problemas reales a resolver y los objetivos a satisfacer.

3. La actuación en la arquitectura histórica ya no podrá basarse en teorías que marginen el componente arquitectónico del monumento. Definitivamente, la restauración monumental no podrá equipararse -ni en lo conceptual ni en lo metodológico- a la restauración de bienes muebles u otros patrimonios. Tampoco podrá aceptarse ya más el olvido del valor documental del monumento, por lo que la investigación histórica forma parte indisoluble del proceso restaurador. La restauración, por tanto, ha de ser una disciplina científica y creativa al mismo tiempo.

4. Como proyecto arquitectónico, la restauración no puede rechazar por principio ninguna solución posible (ni la diacronía, ni el mimetismo, ni la simple consolidación), aunque elija siempre la más eficaz en función de todas las circunstancias y el respeto a los valores documentales del monumento, y la resuelva siempre con el mayor rigor científico y la mejor calidad formal. En el planteamiento de estas soluciones proyectuales, las modernas técnicas analíticas y terapéuticas no perderán nunca su condición de medios al servicio de unos objetivos ya definidos.

5. La restauración monumental será una disciplina pluridisciplinar que se ha de desarrollar en un contexto de diálogo entre todos quienes intervienen en el proceso (promotores, propietarios, destinatarios, usuarios y profesionales)".

A partire da questi postulati, il catalano articola il proprio sistema di analisi e di azione sulle preesistenze. Raccoglie i contributi più recenti della disciplina della conservazione in Italia, in particolare il cosiddetto-

to “restauro critico”, prestando particolare attenzione ai problemi che cerca di risolvere, come il confronto tra i conservatori estremi dello storicismo, che congela e isola culturalmente cercando un ritorno al passato, e i difensori della creatività soggettiva, che diventa arbitraria, avvicinandosi alle tendenze che propongono il “nuovo nell’antico” senza stravolgere o sacrificare il secondo a favore del primo. González affronta il problema dell’intervento a partire dai presupposti più finiti del “restauro critico” italiano formulati negli ultimi due decenni (vedi gli ultimi libri di G. Carbonara). In breve, il catalano comprende, con l’ambito italiano che avanza in questa direzione, che *“Restauración hoy es la actividad capaz de restituir por un proceso creativo crítico los caracteres formales del monumento para actualizarlo transformando una expresión histórica en una unidad cultural activa en la contemporaneidad”*.

La sua definizione del termine “obiettivo” come sostantivo per l’elemento su cui lavorare, e non come aggettivo per il criterio da utilizzare, è stata presentata più volte nelle sue memorie<sup>26</sup> e nei simposi<sup>27</sup>. Il suo sistema costituirebbe una terza via di equilibrio tra il conservatorismo a oltranza e l’azione critica.<sup>28</sup>

I criteri “oggettivati” che González cerca di applicare potrebbero essere riassunti come segue: 1.- Rispetto al valore conservativo come documento storico del monumento; procedendo a un’indagine delle sue caratteristiche in modo tale da garantire sempre il mantenimento per il futuro di tutte le informazioni che fornisce, insieme alla necessità di trasferire la sua comprensione e significato attraverso la conservazione – ragion per cui, qualora necessario, il monumento dovrebbe anche essere trasformato “per rendere il suo messaggio più evidente

---

<sup>26</sup> GONZÁLEZ, A. ET ALII, 1983, *La restauració, ara i aquí. Memòria 1981-1982... Memòria 1981-1982*, Barcellona; Gonzalez, A. et alii, 1986, *Memòria 1984. Història i Arquitectura...*, Barcellona; González, A. et alii, 1990, *Com i per a qui restaurem. Objectius, mètodes i difusió de la restauració monumental*, Barcellona.

<sup>27</sup> Parimenti, pubblica le sue ricerche, insieme ai simposi, nella collezione *Quaderns Científics i Tècnis*, Barcellona.

<sup>28</sup> GONZALEZ, A., 1985, “Por una metodología de la intervención en el patrimonio arquitectónico...”, *Fragmentos*, Madrid; Ídem, 1985: “Recerca i disseny...”, Diputació de Barcellona; Ídem, 1990: “Restaurar monumentos, una metodología específica”, Madrid e ídem: “A la recerca de la Restauració Objectiva”, Barcellona.

o comprensibile”. 2- Rispetto al suo valore architettonico; cercando di mantenere l’eredità del creatore del monumento e della società in cui è sorto e, quando è necessario, riadattarlo a nuovi usi, la scelta dei quali “deve essere analizzata dal punto di vista dell’idoneità tipologica, ma anche della capacità di servire a mantenere vivo il monumento, che costituisce l’obiettivo principale”. La chiave del metodo raccomandato risiede in questa mancanza di dogmatismo di fronte ai problemi del patrimonio e nel fatto che le “ipotesi critiche” da realizzare sono fatte dopo un lavoro profondo e genuino da parte di tutta un’equipe interdisciplinare, dalla fase di ricerca alla definizione finale del progetto di restauro, passando per l’analisi dell’oggetto documentario e la valutazione dell’oggetto architettonico.

Concretamente, il metodo risultante è un riflesso delle attuali posizioni filosofiche integrative sull’idea di conservazione: la conoscenza del monumento (documentale, fisico-formale, archeologica, tipologica, ecc.) porta alla diagnosi più accurata possibile, la quale richiede soluzioni da applicare attraverso il progetto di conservazione (consolidamento, restauro, progetto creativo contemporaneo se necessario), che è il risultato del team interdisciplinare e le esigenze del team di conservazione, porta alla diagnosi più accurata possibile, la quale esige le soluzioni da applicare attraverso il progetto di preservazione (consolidamento, restauro, progetto creativo contemporaneo se necessario), che è il risultato dell’equipe interdisciplinare e delle necessità degli utenti, il tutto perfettamente documentato in tutte le fasi e di obbligata diffusione ai fini della sua messa a conoscenza dell’intera società, che è il proprietario dell’oggetto intervenuto. González lo spiega così: *“Partiendo de la consideración del monumento en su doble vertiente de objeto arquitectónico y testimonio histórico, los rasgos básicos de la metodología serían a nuestro juicio: la exigencia de rigor científico en el conocimiento del elemento; la búsqueda de una diagnosis exacta de su problemática (técnica, social, cultural); el planteamiento de una respuesta eficaz a esta problemática; y, por último, la libertad creativa en el diseño de las soluciones formales que resulten necesarias”*.

La compatibilità d’uso è un’altra delle sue ricerche, poiché González sostiene che *“En la restauración objetiva (precisamente por su relación directa con el objeto), constituye un criterio esencial irrenunciable garantizar ese uso sensato, compatible con la permanencia de los valores esenciales (do-*

*cumentales, arquitectónicos y significativos) del monumento. El uso del monumento, como acción genérica, no puede ser nunca rechazado en el plano teórico y conceptual. Pero en la práctica, ningún uso perjudicial para la esencia del monumento puede ser aceptado*”,<sup>29</sup> considerazione con cui si discosta dalle proposte della scuola di Madrid.

### **Conclusioni**

Da un punto di vista teorico, negli ultimi anni sono state messe in crisi alcune azioni che, difese dal punto di vista dell’“intervento creativo”, hanno a che fare soprattutto con edificazioni di nuova costruzione, benché adiacenti o vicine a edifici storici le quali, inoltre, in nessun caso in Europa sarebbero considerate frutto di progetti di conservazione e restauro – e non tanto perché si basano sul contrasto, sull’analogia o sulla modernità, ma perché sono realizzate in modo completamente estraneo alla preesistenza. Tuttavia, quando si tiene conto di quest’ultima, nel riempimento delle lacune o degli ampliamenti, il trionfo del progetto contemporaneo prevarrà sempre.

Dalla riflessione avanzata sugli aspetti della teoria, una serie di principi e postulati sono stati genericamente accettati dalla maggioranza degli esperti spagnoli nel campo del restauro e della conservazione dei nostri monumenti e città storiche. Sulla base di questo accordo generico, si considera di fondamentale importanza avere familiarità con le tecniche tradizionali, così come con le nuove tecnologie quando le prime risultano inappropriate o inopportune. Ogni edificio è unico nelle sue formulazioni storiche e nel suo sviluppo esistenziale, rappresenta un caso di singolarità e non può essere affrontato a partire da posizioni prioritarie; il progetto deve bensì essere il risultato dell’elaborazione di esaustivi studi preliminari, di una profonda conoscenza dell’oggetto. In questo senso, l’edificio storico è contemplato nella totalità dei suoi valori storici e artistici come un documento che deve essere trasmesso nella sua integrità, ma di cui è anche necessario considerare la realtà architettonica, in funzione della sua origine, della sua sopravvivenza nel tempo con le sue varie mutazioni e trasformazioni e il suo uso contemporaneo, della continuità che lo ha motivato oppure della nuova destinazione a cui è adibito, cercando in questo caso la maggiore

---

<sup>29</sup> González, A., 1999, *La restauración objetiva*, p. 67.



compatibilità possibile. La metodologia di lavoro deve essere il risultato del progetto come meccanismo di conoscenza, interpretazione e risoluzione dei problemi posti dalla conservazione dell'edificio. La tendenza deve concentrarsi sul "minimo intervento" come elemento per garantire la trasmissione dell'oggetto. Ma bisogna sempre comprendere, dal punto di vista operativo, che qualsiasi azione di restauro comporta dei sacrifici, così come la semplice conservazione comporta dei trattamenti che a loro volta conducono inevitabilmente ad alterazioni o distruzioni, per quanto controllate esse possano essere. E, per i completamenti, deve essere sempre utilizzato il progetto dell'architettura contemporanea.

Così, in Spagna, durante il periodo studiato, trionfa il progetto contemporaneo, un fenomeno non estraneo alle vicende europee, dove stava accadendo qualcosa di analogo, come si può vedere a Parigi con la piramide di vetro del Louvre e il Château de Falais, in Inghilterra con la recinzione del cortile del British Museum, a Vienna con l'ampliamento dei cortili e degli attici del Palazzo Imperiale della capitale o il ginnasio dell'Abbazia di Melk o, in Italia, la nuova Ara Pacis o l'ampliamento del Museo Palatino per ospitare la statua equestre di Marco Aurelio. Questi sono solo alcuni esempi in cui il completamento viene eseguito ricorrendo al progetto contemporaneo sulla base della preesistenza. Ma tale situazione non sarebbe considerata negativa, se non fosse per quella che viene vista come la decontestualizzazione del monumento e del suo paesaggio, lo squilibrio con l'ambiente circostante e il rapporto con la storia. Orbene, il grado potrebbe essere ancora più esagerato, come suggerito da studiosi come il recentemente scomparso G. Cristinelli.<sup>30</sup> Questi eccessi e radicalismi hanno provocato la reazione del conservazionismo con la difesa a oltranza in Spagna dei vecchi mestieri, la ricostruzione storicista, e persino la ricreazione di modelli del passato a partire dal presente (*Centro galletas Siro, Cevico Navero*) in parte intorno alla filosofia diffusa attorno al premio Driehaus-Manzano Martos.

Altri progetti più recenti generalmente proposti senza alcun legame con l'edificio, forse assai influenzati dalle tendenze prevalenti nella riabilitazione del patrimonio industriale, stanno portando a un allontanamento dai criteri considerati appropriati dalle Carte internazionali e

---

<sup>30</sup> 2013, *Antirestauro&Archistar*, Ginevra Bentivoglio Editoria.

dagli scritti teorici prodotti con tanto sforzo negli ultimi cinquant'anni, come il restauro decorativo del castello Garcimuñoz di Izaskun Chinchilla (2013) o il progetto vincitore del concorso per la ristrutturazione dei magazzini Clesa a Madrid – opera di De la Sota negli anni Sessanta – di Rubio Arquitectura, che deturpa completamente gli interni senza alcun tipo di pietà per la preesistenza.

### **Bibliografia sintetica**

- AA.VV., 1991, *I Muestra de 10 años de Arquitectura Española, 1980-1990*. Cádiz: M.O.P. y T., Centro de Publicaciones.
- CAPITEL, ANTÓN, 1983, “El tapiz de Penélope. Apuntes sobre las ideas de restauración e intervención arquitectónica”. *Arquitectura*, 24, 24-34.
- — Ídem, 1988, *Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración*. Madrid.
- GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni, 1985a, *Recerca i disseny. El monument com a document històric i com a objecte arquitectònic*. Barcellona.
- — Ídem, 1985b, “Por una metodología de la intervención en el Patrimonio arquitectónico (el monumento como documento y como objeto arquitectónico)”. *Fragmentos*, 6, 72-79.
- — Ídem, 1990, “A la recerca de la restauració objectiva”, en González, A., Lacuesta, R. y López, A.: *Com i per a qui restaurem: objectius, mètodes i difusió de la restauració monumental. Memoria 1985-1989*. Barcellona, 7-12.
- — ídem, 1999, *La restauración objetiva (Método SCCM de restauración monumental)*. Barcellona.
- GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni Et Al., 1984, *Història i arquitectura: la recerca històrica en el procés d'intervenció en els monuments. Memoria 1984*. Barcellona.
- Ídem, 1983; JAÉN I URBAN, GASPAR Y BASTARDES, ALBERT, *La Restauració ara i aquí. Memoria 1981-1982: actuació del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació de Barcellona*. Barcellona.

- GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, ANTONI, LACUESTA, RAQUEL Y LÓPEZ I MULLOR, ALBERT, 1990, *Com i per a qui restaurem: objectius, mètodes i difusió de la restauració monumental. Memoria 1985-1989*. Barcellona.
- GRASSOT, LLUÍS (1993), “El azaroso paso del Rubicón de la restauración monumental en España”. *Informes de la construcción*, 427, 5-15.
- HERNÁNDEZ GIL, Dionisio, 1983, “Datos históricos sobre la restauración de monumentos”, en *Cincuenta años de protección del Patrimonio Histórico-Artístico, 1933-1983* [catálogo de exposición]. Madrid: Ministerio de Cultura, 25-32.
- HUMANES BUSTAMANTE, Alberto, 1990, “Introducción”, en Humanes Bustamante, A. (coord.): *Intervenciones en el Patrimonio Arquitectónico (1980-1985)*. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 15-18.
- — Ídem, 1994, “Restauración arquitectónica. El diálogo entre lo antiguo y lo nuevo”. *Arquitectura. Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM)*, 229, 8-11.
- — Ídem, 1996, “Arquitecto conservador o Arquitecto restaurador”. *Arquitectura. Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM)*, 307, 12-13.
- JIMÉNEZ MARTÍN, ALFONSO, 1981, *Carta del restauro 72*. Sevilla: Colegio Oficial de Arquitectos.
- MONEO VALLÉS, RAFAEL, 1985, “La vida de los edificios. Las ampliaciones de la Mezquita de Córdoba”. *Arquitectura. Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM)*, 5, 26-36.
- MUÑOZ COSME, ALFONSO, 2020, *La intervención en el Patrimonio arquitectónico en España. 1975-2015*, Universidad de Murcia.
- RIVERA BLANCO, JAVIER, 1990, “Restauraciones arquitectónicas y democracia en España”. *Bau.Valladolid*, 4, 24-41.
- — Ídem, 1993, “La restauración y la problemática actual”. *Quaderns Científics i Tecnics*, 5, 19-26.
- — Ídem, 2000, 2009, *De Varia restauratione. Teoría e historia de la restauración arquitectónica*, Valladolid, Madrid.

- Ídem, 2017, “De la teoría al método: el triunfo del proyecto contemporáneo (1975-2000)”, *Actas de la IV Bienal de Restauración Monumental. Madrid, 2009*, Madrid.
- Ídem, “La restauración arquitectónica española: criterios y obras (1975-2010)”, en Azofra A. y Gutiérrez Hernández, A.M., 2018, *Ex vetere Novum. Rehabilitar el patrimonio arquitectónico*, Salamanca, pp.17-60.
- RUIZ CABRERO, GABRIEL, 2001, *El moderno en España. Arquitectura 1948-2000*. Sevilla: Tanais.
- SOLÀ MORALES, IGNASI DE, 1985, “Dal contrasto all’analogia. Trasformazioni nella concezione dell’intervento architettonico”. *Lotus*, 46, 37-44.
- SOLÀ MORALES, IGNASI DE Y MONEO VALLÉS, RAFAEL, 1975 *Apuntes sobre Pugin, Ruskin y Viollet-le-Duc*. Barcellona.
- ULLED MERINO, A.J., 2006, “La recuperación de edificios históricos para usos turísticos”, *Simposium internacional “Arquitectura fortificada*, 399-444.

**CHARITAS SUB SPECIE DI CHARIS E AGAPE**  
**Il territorio della Marca Trevigiana**  
**e la tragica perdita del patrimonio storico rurale**  
**nel trionfo del vitigno della Glera**

Francesco Amendolagine

con la collaborazione di Gianluca De Zen e Alessandro Dalfovo

Questo frangente storico può essere interpretato e vissuto come il tempo maturo per affrontare e risolvere il complesso problema della salvaguardia e del recupero di un immenso patrimonio architettonico, quello che è intimamente legato alla produzione agricola, vale a dire il patrimonio dell'architettura rustica che oggi è in totale disfacimento nel Nord-est.<sup>1</sup>

La regione, in prima istanza, e, a scalare, molti altri enti collaterali dovrebbero intervenire, sfruttando la congiunzione fattuale e inquadrare il tema del rustico come un processo di recupero che diverrebbe immediatamente un elemento trainante per risolvere altri problemi oggi con il segno negativo e intimamente legati al degrado territoriale ed edilizio; come il controllo del territorio e congiuntamente il tasso della crescita demografica la cui decadenza è sempre e profondamente connessa alla mancanza di sicurezza del possesso di uno spazio domestico.

---

<sup>1</sup> D. MÜLLER, *I rustici. Architetture dell'essenziale*, Locarno, Armando Dadò Editore 2018.



*Figura 1 L'area che si è presa in considerazione è una parte della più estesa comparto geografico comprendente il territorio fra la città di Treviso e Conegliano, caratterizzate dalla presenza e dello svilupparsi continuo della produzione viticola sottesa al viticcio del prosecco. Elaborazione grafica degli autori*

Infatti, nell'area agricola di Treviso è evidente un fenomeno emerso anche in aree simili. Nel breve volgere degli ultimi due decenni, si è passati da un valore significativo di ogni singolo elemento dell'insieme del patrimonio rustico, per procedere nei giorni nostri verso un suo valore tendente a zero. La teoria fisiocratica si mostra come prima teoria economica su basi scientifiche, essa è sorta nel XVIII secolo in Francia e ha nell'abate Ferdinando Galliani (1728-1787) un chiaro esponente in Italia, e vede nell'attività agricola l'unico processo che deposita un

guadagno netto, contrapponendosi al mercantilismo.<sup>2</sup> Pertanto spinge verso l'assunzione di un modello produttivo nel quale lo sviluppo di un territorio agricolo porta verso un'economia ricca e contemporaneamente porta ad uno sviluppo e di conseguenza alla conservazione del patrimonio architettonico, secondo l'equazione economica per la quale ad economia agricola ricca corrisponde patrimonio architettonico afferente ricco, ovvero ben conservato. Oggi questa equazione è indicibile, e per la prima volta, forse, si può constatare che fare un'economia legata al prodotto ed un'economia legata alla produzione agricola porta alla genesi di una drammatica contraddizione in termini: la produzione agricola si dà come elemento fortemente positivo nel processo di capitalizzazione e pertanto il costo del terreno coltivato a vigna, tende ad alzare il valore immobiliare del terreno. Di conseguenza la coltivazione della Glera viene effettuata sempre più con modalità intensiva, occupando quindi tutto lo spazio non residenziale presente.<sup>3</sup> Il patrimonio rustico esistente diventa pertanto un ingombro e un'occupazione improduttiva del suolo e quindi, il suo valore tende inesorabilmente verso lo zero.

Se interroghiamo il sostantivo *carità* emergono contemporaneamente due valori che non si contrappongono, ma che permettono di cogliere al suo interno due aspetti diversi insiti nel termine latino di *caritas*; il primo si dà con il termine "*charis*" che rimanda ad una *Caritas* intrisa di *religio*, di senso religioso, che, proiettata nel mondo professionale della tutela del patrimonio dell'*heritage*, si può intendere come *modus* di leggere il restauro degli edifici religiosi di una città come l'Aquila, la quale rappresenta un caso emblematico in quanto anche l'atto del recupero obbliga a considerare i valori liturgici e la relativa simbologia, talmente insiti al bene, nel bene, che rendono difficile ogni cambio di funzione e relativo riuso.

Il secondo aspetto, ed è quello che tratteremo, si dà con il termine di *agape*, un sostantivo che viene ripreso dal mondo classico di lingua greca e che viene riproposto nel mondo cristiano senza perdere la sua

---

<sup>2</sup> B. MIGLIO, *I Fisiocratici*, Bari, Laterza 2001.

<sup>3</sup> C.I.R.V.E. *Ambiente e mercato: una sinergia possibile*. pp. 43-86, Pieve di Soligo: Consorzio per la Tutela del Conegliano Valdobbiadene. ([https://www.prosecco.it/wp-content/uploads/2020/05/2020\\_0430\\_per-download.pdf](https://www.prosecco.it/wp-content/uploads/2020/05/2020_0430_per-download.pdf)).

originaria connotazione laica. Declinando il termine nel recupero e restauro, può essere applicato a un dramma che coinvolge tutta l'Europa, e cioè il destino tragico del patrimonio rurale storico che, nel caso sotteso la ricerca in atto, si presenta come evento anomalo di un territorio d'eccezione circoscritto, che storicamente prende il nome di marca Trevigiana; un tessuto fortemente connotato da insediamenti industriali diffusi che contemporaneamente presenta un suo reddito esaltato dalla propria produzione agricola, e specificatamente vinicola.<sup>4</sup>

Agape, in questo caso, viene declinato come una serie di proposte di lavoro che si ripiegano sulla evidente presenza di una dicotomia contraddittoria, e cioè la constatazione di una ricchezza prodotta dal lavoro della terra che, non bisogna dimenticare, determina anche una ricchezza estetica, portando le colline della Marca ad un *Augenblick*, un colpo d'occhio, che recupera il paesaggio del tutto simile alla natura rappresentata nelle tavole dipinte da Cima da Conegliano. Contemporaneamente mostra però lo sviluppo di un fenomeno di tragico abbandono del patrimonio architettonico rurale avvenuto negli ultimi anni, che da tradizionale ricchezza e patrimonio estetico del sistema territoriale sotteso alla economia di Villa inteso al "modo Veneto", è diventato, per colpa di una miope ed ottusa politica fiscale un ingombro imbarazzante dal punto di vista immobiliare.<sup>5</sup>Ma soprattutto è da intendersi come spreco, o meglio utilizzando un termine famoso dell'opera letteraria di Vasco Pratolini "uno scialo" considerando che contemporaneamente possiamo constatare l'impossibilità di dare ricovero ad una parte della popolazione stremata da anni di crisi economica e dalla successiva pandemia.

---

<sup>4</sup> G. QUERINI, E. TURRI, ( a cura di), *L'agroindustria nell'area mediterranea. Contributi all'analisi dei problemi strutturali*, Milano, Franco Angeli 1993.

<sup>5</sup> V. RAGUSA, *Impresa agricola e fondo rustico*, Acireale, Bonanno 2014.





*Figura 2* Villa Lippomano a San Vendemiano, Treviso. Il rifiorire agricolo in questo caso ha eccezionalmente riportato la villa, attraverso un restauro conservativo, agli antichi splendori e ad un utilizzo solo residenziale, successivamente, dovuto alla tangenza dei vigneti con il centro abitato di Conegliano sono stati recuperati anche i rustici con un restauro conservativo. Fotografia dell'autore

E non si fa riferimento solo alle genti extracomunitarie, ma soprattutto all'ampiezza della forbice di povertà reale di frammenti della popolazione locale o residente. Riunire le due criticità ri assemblandole è l'obiettivo della ricerca.

La Confagricoltura dell'area cosiddetta del Prosecco ha confermato attraverso il lavoro di alcuni ricercatori, ripiegati sulle problematiche dei rustici, che diverse trattative di vendite di fondi presentano una fenomenologia fino a pochi anni fa indicibile, e cioè che l'associazione viene chiamata a dirimere trattative di vendita in cui il patrimonio rustico diventa una contesa all'incontrario, non per tentativi di impossessarsene, ma per cederli, per perderli. A parità di prezzo l'acqui-

rente non vuole acquisire i rustici presenti sul terreno e il venditore non vuole rimanerne proprietario. Il valore del rustico non solo tende a zero, ma addirittura si dà come un debito. Entriamo nel corpo vivo del problema e poniamo e proponiamo un metodo e prospettiamo un obiettivo concreto. Osserviamo la dialettica storica fra i componenti del sistema architettonico definibile di Villa veneta: cioè la villa e i suoi rustici. La teoria economica detta fisiocratica ha sempre sostenuto il rapporto meccanico fra i due componenti. Un'agricoltura florida sicura della conservazione e delle manutenzioni dei rustici mentre può essere che vi sia un degrado delle ville, in quanto questa non è legata solo all'economia agricola.

Negli anni '50 si attualizza nell'area della Marca una crisi già in essere: l'abbandono delle ville venete mentre regge il sistema economico rurale con la conservazione della mezzadria. Alla fine degli anni '70 il sistema della villa è salvato, sia perché non si è sviluppato economicamente il territorio riversando la ricchezza industriale sull'acquisto di beni architettonici, ma soprattutto per merito del coordinamento virtuoso fra l'Ente Nazionale prima e regionale oggi delle ville venete, e le associazioni; una su tutte Italia Nostra che della difesa delle ville venete ne fece una sua specifica battaglia.

L'ente ville venete nasce con una caratteristica virtuosa che permise di salvare molte ville. Di fronte ad un disastro come la possibile perdita di una villa, come la villa del Palladio detta la Poiana, l'ente ville venete aveva la possibilità di acquisirla a bassissimo costo, restaurarla completamente e metterla a disposizione dello Stato o dei comuni o nel caso di una offerta privata vantaggiosa poteva anche essere venduta.

L'ipotesi odierna di lavoro per il recupero dei rustici parte da questa esperienza positiva e propone un ente regionale che possa, contraccambiando con benefit urbanistici, agire sul territorio afferente al bene rustico. Si potrebbe a costo zero costituire un capitale immobiliare su cui operare, riprendendo l'esperienza dell'ente case popolari degli anni '50 e redistribuire attraverso mutui o affitti agevolati o strumenti simili i beni correttamente restaurati a chi necessita di una casa e di un lavoro affine alla produzione agricola.



*Figura 3 Rustici di Villa Lippomano a San Vendemiano, dopo il restauro e il loro utilizzo ad uffici. Fotografia dell'autore*

Si tratterebbe di innescare un processo virtuoso di traslazione di frammenti di popolazione dalla periferia al territorio agricolo, dal degrado urbano ad uno spazio nobilitato dalla cura del luogo e dal necessario ordine che è sotteso ad una produzione agricola, la quale richiede organizzazione, cura e tutela e genera così reddito.<sup>6</sup>

Il territorio trevigiano verrebbe riqualificato in modo tale che parte di questo patrimonio possa essere riversato sul settore turistico che, se fosse l'unica prospettiva, verrebbe ulteriormente degradato nel suo insieme da una meccanica sovrapposizione di funzioni fra loro non comunicanti e che comunque porterebbero ad un limitato recupero degli innumerevoli patrimoni architettonici.

---

<sup>6</sup> G. QUERINI, *Risorse naturali, ambiente e crescita industriale*, Roma, Kappa, 1991.



*Figura 4 Rustico Contarini e distesa di vigne per la produzione di Prosecco D.O.C.G. in località San Pietro di Feletto, ex proprietà Contarini. Edificio risalente al XVIII. Fotografia dell'autore*

Tale intervento di riqualificazione sotto un profilo residenziale del bene rustico permetterebbe di iniziare un processo di ripopolamento delle campagne che permetterebbe un aumento di natalità, dato particolarmente negativo per l'Italia da anni, in quanto la certezza della dimora è una delle condizioni più sicure per ottenere un trend positivo delle nascite.

**Casini e ‘casoni’ extraurbani  
tra frammentazione territoriale  
e decadenza di una memoria rurale e tipologica**

Federico Bulfone Gransinigh, Claudio Mazzanti  
DdA - Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

Ai fini della conoscenza e salvaguardia del patrimonio culturale abruzzese, l’importanza della memoria storica e del rapporto architettura-territorio, in un ambito geografico come quello considerato, richiede una particolare attenzione. In questa regione di confine, un tempo limite settentrionale del Regno di Napoli, seppur piuttosto rare, si conservano seicentesche e settecentesche case dominicali inserite in un contesto, molte volte, di alto valore paesaggistico.



*Figura 1 Giovanni Antonio Rizzi-Zannoni, Tavola di inquadramento, Atlante geografico del Regno di Napoli, Napoli, Giuseppe Guerra incisore, 1808. Ed. curata da Ilario Principe, Napoli, Rubbettino 1993. Particolare, elaborazione degli autori*

L’approccio ad una indagine sulla produzione architettonica nell’ambito rurale della regione Abruzzo non può prescindere dalla considerazione che, purtroppo, pochissimi sono gli esempi sopravvissuti ai numerosi fenomeni naturali ed agli eventi storici, nonché al

determinante, e annientante, intervento umano. In molte circostanze, per quanto concerne il tema analizzato, si tratta di edifici particolarmente alterati nell'aspetto e talvolta anche nell'impianto, i cui radicali rimaneggiamenti restituiscono oggi, nelle situazioni migliori, un carattere architettonico riferibile al XVIII-XIX secolo. Pochi sono i casi che conservano caratteristiche peculiari e che rappresentano l'importanza di queste tipologie abitative e di controllo territoriale, tuttora a rischio e bisognose di essere preservate. La loro esistenza, in alcuni casi, non è più una presenza autentica/materiale ma soltanto un ricordo, in quanto continua a identificarsi attraverso la toponomastica di luoghi *extra-moenia* e rurali in modo del tutto avulso dal contesto che le ha prodotte.

Queste espressioni architettoniche permettono di individuare peculiarità non solo fisiche, ma anche semantiche, di un *corpus* di edifici che vivono in un paesaggio di notevole valenza, memoria del profondo legame instauratosi nel corso del tempo tra uomo e *locus*, che mai si è perso pur modificandosi. Il presente contributo rappresenta un primo approccio a un tema alquanto articolato e vasto che racchiude un avvicinamento percettivo al paesaggio extraurbano e che consente di condurre la ricerca nello studio puntuale di alcune architetture di valore storico.<sup>1</sup> Gli organismi edilizi qui presentati non sono semplici punti di riferimento nel paesaggio, ma spazi di vita extraurbana in continuo e dinamico confronto con il territorio e l'economia che vi gravitava intorno.

Al fine di definire la distribuzione territoriale delle fabbriche storiche, si è reso necessario assumere a supporto l'esame dei molteplici rapporti sottesi tra fabbricato e ambiente, tra l'edificio padronale e il proprio contesto areale, di cui il primo rappresenta un tangibile segno dell'organizzazione spaziale instaurata dall'uomo.

Nel caso di molte aree abruzzesi, dall'aquilano al vastese, i manufatti presi in considerazione non possono essere indicati sempre come ville, termine pertinente a edifici legati a contesti storici e areali di cultura ben definita; il fenomeno qui considerato è, infatti, del tutto alieno a

---

<sup>1</sup> Lo studio qui presentato s'inserisce in un più ampio progetto di ricerca sviluppato all'interno del Dipartimento di Architettura dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara dal titolo *Analisi del patrimonio architettonico lungo gli assi fluviali in Abruzzo*. Gruppo di ricerca: Adriano Ghisetti Giavarina (Coordinatore), Federico Bulfone Gransinigh e Claudio Mazzanti.

quello delle ville venete palladiane o delle ville di delizia e rappresentanza, ad esempio d'area romana e campana.

In Abruzzo si può più propriamente adottare il termine di 'casino' consono alle costruzioni di campagna dal XVI al XVIII secolo; tuttavia in questa regione, come in diverse altre aree di pertinenza dell'antico vicereame di Napoli, si può constatare anche la definizione, particolarmente diffusa di *casone*. Appellativo singolare, comune in questo territorio lungamente sottomesso al controllo spagnolo, affine a quello di *casona* (declinato al femminile), largamente diffuso in Spagna, specialmente nelle regioni settentrionali come le Asturie, la Cantabria e il nord della Castilla y León: tali architetture spagnole, in modo analogo a quelle del meridione italiano, si diffusero soprattutto tra il XVII e il XVIII secolo, conseguentemente all'importante crescita economica legata allo sviluppo della coltivazione del mais.<sup>2</sup>

Decisamente diversa, invece, è la declinazione che il vocabolo *casona* assunse nel Nuovo Mondo, in ambito ispanoamericano, dove corrisponde soprattutto alla tipica edilizia residenziale dal carattere esclusivamente urbano, diffusa soprattutto nel vicereame del Perù.<sup>3</sup>

Altrettanto differente è il significato che la medesima parola, identica a quella usata nel meridione italiano, rappresenta nel nord-est della penisola, dove il *casone* lagunare veneto-friulano, al contrario, rappresenta un tipo di struttura molto umile, le cui pareti venivano costruite con mattoni in terra cruda o cannucciato e il manto di copertura in paglia; realizzazione ibrida tra capanna palafitticola e casa, esempio significativo di una certa forma di architettura definita 'dialettale'<sup>4</sup>. Eppure, questa tipologia locale ha in comune, con gli esempi del Sud Italia, il suo diretto rapporto con il territorio, col sito dove sorge.

In Abruzzo, come nel resto del Mezzogiorno, la voce *casone* in molti casi ha preceduto temporalmente l'uso del termine *casino*, perdurando talvolta perfino all'attualità, soprattutto nella toponomastica; si tratta,

---

<sup>2</sup> LEOPOLDO TORRES BALBÁS, *La vivienda popular en España*, Barcelona, Alberto Martín 1946, p. 154.

<sup>3</sup> RAMÓN GUTIERREZ, *La casa cusqueña*, Resistencia, Universidad Nacional del Nordeste 1981, p. 8; ANTONIO SAN CRISTOBAL, *La casa cusquena*, Lima, FAUA 2001, p. 17.

<sup>4</sup> Paolo Bertozzi, Agnese Ghini, Luca Guardigli (a cura di), *Le forme della tradizione in architettura: esperienze a confronto*, Milano, Franco Angeli 2005, pp. 179-180.

come detto, di architetture meno fastose delle ville, ma sempre attente ad un linguaggio d'identificazione sociale e strettamente relazionate con il sito in cui sorgono. I committenti erano, nella maggior parte dei casi, legati a casate notabili e nobiliari della zona, interessate a una diretta gestione agricola dei propri possedimenti, ma anche a godere della bellezza dei luoghi. La relazione di questi illustri personaggi con i loro edifici, talvolta piccoli, sempre isolati nel contado era, quindi, sostanziata non solo da interessi societari espressi nel piacere del diporto, ma anche da un'attenzione rivolta alle campagne da governare.

La peculiarità dei casini, o *casoni*, pertanto, si manifesta soprattutto nell'aspetto dimensionale, molto contenuto e nei caratteri architettonici semplificati, atti però a coniugare una dimora non di rappresentanza con le funzioni di controllo dell'attività produttiva agricola. Casi particolari nel Regno di Napoli esulano da questa descrizione, ma riguardano per lo più l'alta aristocrazia, in relazione diretta perfino con le corti papale e regnicola.

Un tempo questi edifici costituivano vere e proprie emergenze nel territorio, punti di riferimento visivi che facilmente permettevano di identificare i luoghi e le proprietà, agevolando l'orientamento di coloro i quali percorrevano tracciati viari storici che, pur ricalcando in alcuni tratti le infrastrutture d'epoca romana, erano rovinati, impervi e scomodi. In talune circostanze i cosiddetti *casoni* in origine erano delle ville fortificate, munite di alcuni elementi difensivi, necessari a contrastare l'ormai diffusa insicurezza delle campagne; a causa, anche, della presenza diffusa del brigantaggio<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> A tal proposito, tra gli altri, si veda: CLAUDIA RITA CASTRACANE, *Per una storia del brigantaggio in Abruzzo*, «Aprutium: organo del Centro abruzzese di ricerche storiche», a. XI, II-III, 1993, pp. 45-64; NICOLA STELLA, *Il brigantaggio in Abruzzo, prima e dopo l'unità*, «Rivista abruzzese», a. LXV, I, 2011, pp. 41-44.





Figura 2 Andrea Delitio, Affreschi presenti all'interno del duomo di Atri (XV secolo), vista generale e particolari

Le campagne, tuttavia, non sono state quasi mai disabitate nel corso dei secoli; la novità delle nuove architetture signorili 'disperse' nei campi, rispetto alla realtà preesistente, era legata soprattutto al loro diverso utilizzo. Gli affreschi quattrocenteschi realizzati da Andrea Delitio nel coro del duomo di Atri,<sup>6</sup> attestano chiaramente un paesaggio abruzzese già punteggiato da castelli e dimore rurali, evidenti oggetti che s'imponavano all'attenzione dei viandanti. L'identità fisica di tali costruzioni produceva certamente effetti di organizzazione dell'intero paesaggio circostante ed era tenuta in gran conto dai contadini nella strutturazione dei propri poderi.

La frequentazione sporadica delle proprietà terriere da parte dei rappresentanti dei ceti dirigenti locali è, quindi, in rapporto diretto con la tipologia edilizia qui analizzata, nonché alla base del medesimo valore architettonico che caratterizza tali casini, o *casoni*: i possidenti si recavano presso questi immobili posti al centro delle loro tenute

<sup>6</sup> Cfr. Guglielmo Matthiae (a cura di), *Andrea Delitio nel Duomo di Atri*, Roma, Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane 1965; GIOVANNI CORRIERI, *Delitio Andrea*, in E. Di Carlo (a cura di), *Gente d'Abruzzo. Dizionario biografico*, Castelli, Andromeda editrice 2007, vol. 4, pp. 239-244.

agricole soprattutto in occasioni particolari, ad esempio per battute di caccia, o comunque attività ludiche, anche svolte all'aria aperta. In tal senso, è interessante evidenziare un precedente uso della voce *casone* negli Abruzzi e nelle regioni vicine nel sud della penisola italiana.

Tale parola può essere riscontrata nel linguaggio comune del XV secolo, effetto della contaminazione tra il latino e l'espressione volgare; una forma linguistica fortemente influenzata dalla cultura aragonese, che iniziava ad essere adottata anche in diversi testi ufficiali. L'aspetto che suscita un certo interesse risulta essere che espressioni come *la casone del*, oppure *fo casone de*, o ancora *è casone de*, in realtà andrebbero interpretate come 'in occasione di', facendo esplicito riferimento, quindi, a una determinata situazione o circostanza.<sup>7</sup> Ciò che, di fatto, corrisponde esattamente all'uso occasionale di queste residenze di campagna.

Questa tradizione, che in Abruzzo è molto antica, probabilmente si consolidò con il ritorno massiccio all'attività della transumanza promosso proprio dagli Aragonesi; non deve sorprendere che molti degli esempi conservati siano localizzati proprio in prossimità dell'incrocio fra un tratturo e un fiume, sorgendo quindi in prossimità di un antico ponte, o di attraversamenti di corsi d'acqua; con tutte le conseguenze simboliche e pratiche di tale circostanza. A partire dalla riforma aragonese, la presenza dei pastori con le loro greggi poteva aver luogo, massicciamente, anche lungo le vallate fluviali e persino nella fascia costiera; nel tenimento di Vasto, per esempio, proprio come su tutto il territorio abruzzese, l'esistenza del tratturo L'Aquila-Foggia influenzò

---

<sup>7</sup> «Dicono anchora la Maestà Soa usa troppo austeritate cum loro, per modo che niuno de dicti Signori usa con la Maestà Soa, nè li usano quella reverencia che doveriano. La qual cosanon è cum quella reputatione de la Maestà Soa che doveria. La prima parte siamo certi è casone de loro et non de la Maestà Soa, perchè intendiamo gli sono state facte tante et tale domande che non li bastariano quattro regoi ad contentarli.» Cit. *Archivio Storico per le Province Napoletane. Pubblicato a cura della Società di Storia Patria*, a. XVIII, fasc. I, Napoli, R. Tipografia Francesco Giannini & Figli 1893, p. 433. «Sapeva Ferdinando «per più vie [...] che esso Principe ha grande speranza in loro» nè gli era piaciuto che la Repubblica, appunto in quel tempo, avesse data licenza al Barone della Torella e al Conte Orso di venire al Principe. Gli sembrava che «el caldo loro [...] sia casone de fare stare più duro el Principe» il quale avrebbe con ragione sperato di ottenere da Venezia quell' aiuto che non gli riusciva di trarre da nessun'altra parte d'Italia, neppure da Genova.» Cit., Ivi, p. 455.

fortemente la gestione dei fondi agricoli.<sup>8</sup>

Dall'inizio del Seicento, l'edificazione dei casini al centro dei terreni coltivati rappresenta il contraltare della villa aulica con gli annessi giardini, già ampiamente diffusa sull'intero territorio peninsulare: è come una linea parallela che si affianca a quella già storicizzata delle ville, peraltro fino ad allora, per tutto il Medioevo e il Rinascimento, quasi assenti in ambito abruzzese. Accade così che le grandi proprietà latifondiste vengono nuovamente organizzate per divenire antitetiche all'attività armentizia, al fine di incrementare talune relazioni commerciali già consolidate.<sup>9</sup>




Figura 3 Giovanni Antonio Rizzi-Zannoni, *Atlante geografico del Regno di Napoli*, Napoli, Giuseppe Guerra incisore, 1808. Ed. curata da Ilario Principe, Napoli, Rubbettino 1993. Elaborazione degli autori ricavata dall'unione dei fogli 1-6; sono indicati i principali fiumi e tratturi della regione

<sup>8</sup> Cfr. ETTORE D'ORAZIO, *La pastorizia abruzzese dalle origini agli inizi del Novecento*, Avezzano, Palla 1985.

<sup>9</sup> PASQUALE TUNZI, *Le ville di Vasto: rilievi di architettura dal secolo XVII al XIX secolo*, Villamagna, Casa editrice Tinari 2000, pp. 16-17.

Nelle mappe sette-ottocentesche dell'atlante redatto da Rizzi-Zannoni si scorgono molteplici nomi legati alla toponomastica dei siti dove questi casini, o *casoni*, sorgevano.<sup>10</sup> Tali riferimenti geografici hanno una rilevanza notevole, permettendo di rintracciare diversi edifici, pur nella loro attuale consistenza profondamente mutata o addirittura del tutto scomparsa.

In provincia di Chieti, in quell'area litoranea nell'intorno dell'abitato di Francavilla, si possono individuare villa Toppi, casino Henrici, villa Reale, villa Foresta, villa Valignani. Sul versante orientale del territorio di Crecchio rilevante era la presenza di altre residenze extraurbane, delle famiglie Basili, Caldora, Jubatti, Marcone, Grande. Allo stesso modo, in prossimità del torrente Vibrata, sempre nella mappa di Rizzi-Zannoni, viene segnalato un edificio indicato come il *Casone*, denominazione con la quale sono appunto segnalati vari edifici con caratteristiche simili, tra cui il cosiddetto *Casone* di Succeto, in seguito oggetto di approfondimento, insieme agli altri casi studio considerati.

Ai citati toponimi se ne aggiungono sicuramente altri, benché non riportati sulle antiche cartografie, tuttavia ancora esistenti nella memoria collettiva; i riferimenti relativi alla modesta presenza di edifici come casino Farina e villa Durini nel chietino, per citare due esempi, rappresentano ormai solo un remoto legame socio-culturale con gli ambiti locali.

Tipologie queste che sono, talvolta, fluide; passando dall'essere casini, o *casoni*, alla configurazione di ville, magari ammodernate alla fine del Settecento e ingentilite nell'aspetto soprattutto esteriore.

Nell'aquilano si segnala il casino Dragonetti, nei dintorni della città, caratterizzato da un linguaggio più aulico, se paragonato ad altre architetture fin qui segnalate. Si ricordano poi, sempre nell'aquilano, palazzo Ricci a Capitignano,<sup>11</sup> il palazzo-castello Dragonetti de Torres a Pizzoli e palazzo Grilli a Pescocostanzo.

---

<sup>10</sup> Cfr. GIOVANNI ANTONIO RIZZI-ZANNONI, *Atlante geografico del Regno di Napoli*, Napoli, Giuseppe Guerra incisore, 1808. Ed. curata da Ilario Principe, Napoli, Rubbettino 1993; GIOVANNI ANTONIO RIZZI-ZANNONI, *Atlante geografico del Regno di Napoli*, Napoli, Giuseppe Guerra incisore, 1808.

<sup>11</sup> In merito a questo palazzo si veda: CLAUDIO VARAGNOLI, *Dal terremoto al restauro: il palazzo Ricci a Capitignano*, («Quaderni dell'Istituto di Storia dell'Architettura», n. 6), 2014-2015, pp. 69-80.

Nel teramano, la villa Sanità a Corropoli, così come nel chietino il già nominato *Casone* a Brecciarola, oltre a un palazzo fortificato a Carunchio e un edificio in località San Lorenzo a Vasto. Architetture, queste, di certo distinte dai casini ma nelle quali sono riconoscibili le medesime forme architettoniche che si ritrovano, semplificate, anche nelle residenze minori rurali: è possibile segnalare, a titolo esemplificativo, l'adozione delle garitte e degli elementi a torre.




Figura 4 Giovanni Antonio Rizzi-Zannoni, *Atlante geografico del Regno di Napoli*, Napoli, Giuseppe Guerra incisore, 1808. Ed. curata da Ilario Principe, Napoli, Rubbettino 1993. Elaborazione degli autori ricavata dall'unione dei fogli 1-6, in cui sono indicati i casi studio trattati

Si consolida, così, con questo sistema di dimore vernacolari, una rete di controllo del territorio, soprattutto lungo quegli assi primari di comunicazione e di trasporto dei quali il tratturo fu, per molti secoli, quello principale.<sup>12</sup> Le condizioni ambientali, quindi, giocano un

<sup>12</sup> Cfr. ASTRID PELLICANO, *Geografia e storia dei tratturi del Mezzogiorno: ipotesi di recupero funzionale di una risorsa antica*, Roma, Aracne 2007; CLAUDIO MAZZANTI, *Architettura e cultura lungo il fiume Pescara*, in *La città, il viaggio, il turismo. Percezione, produzione e trasfor-*

ruolo importante nel determinare le forme e i principi costitutivi dei manufatti, producendo indicazioni sulla loro collocazione nel territorio e, al contempo, per quanto concerne la stessa distribuzione interna degli ambienti.

Nei casini di campagna, innalzati a partire dal Seicento, le diverse tipologie possono essere ricondotte fondamentalmente a due tipi: a blocco su pianta quadrata (la torre bassa), talvolta ampliato con aggiunte di corpi laterali, oltre a quello impostato direttamente su pianta rettangolare, magari con torre centrale avente funzione di corpo scala e, nella parte emergente, di colombaia.

Per comprendere la varietà di questa tipologia sono di seguito presentati alcuni esempi che, distribuiti in aree diverse del territorio abruzzese, permettono una visione completa della varietà del ‘casino extraurbano’.

### **1. Casino fortificato della Penna, Vasto**

In ordine di tempo una delle prime costruzioni che si possono definire, sotto certi aspetti, come tipologia affine a quella dei casini, o ai *casoni*, per localizzazione e caratteri estetici, è la fabbrica rurale/casino della Penna, costruita sul poggio omonimo da Innico III d’Avalos<sup>13</sup> nei primi anni del secolo XVII, in prossimità del litorale.<sup>14</sup>

---

mazione, Napoli, CIRICE 2017, pp. 2973-2979.

<sup>13</sup> Archivio d’Avalos Napoli, *Procura per l’acquisto del casino alla Penna*, doc. 2150, riportato in: FLAVIA LUISE, *L’archivio privato d’Avalos*, Napoli, Cliopress 2012, p. 293. Per un quadro completo delle proprietà e degli interventi, anche architettonici e urbani, attuati dalla famiglia D’Avalos a Vasto e nelle campagne circostanti si rimanda a: LUIGI MARCHESANI, *Storia di Vasto, città in Abruzzo Citeriore*, Napoli, Torchi dell’Osservatorio Medico 1838, pp. 233-235; ANGELORA BRUNELLA DI RISO, *Palazzo d’Avalos in Vasto*, Chieti, Cassa di risparmio della provincia di Chieti 1990.

<sup>14</sup> ALBERTO WHITE, *Il palazzo della Penna*, «Immagini di Vasto», Roma, 1984, pp. 52-53.




Figura 5 Casino fortificato di Punta Penna, Vasto. Pianta e prospetti, scala originale 1:100. Elaborazione degli autori

Oggi il luogo in cui il complesso insiste si presenta appartato dal resto del territorio, per via della linea ferroviaria che, nella seconda metà dell'Ottocento, ha di fatto isolato il promontorio.

Una cortina bastionata perimetrale, che misura circa 57 metri, viene interrotta dal portale d'ingresso incorniciato; questo separa l'area agricola da quella interna, più propriamente residenziale, dove sorge, tuttora abbandonato, un edificio dalle fattezze di palazzo fortificato con quattro piccoli bastioni d'angolo sormontati da garritte.

La classica residenza rurale risulta qui trasformata in fattoria fortificata, analogo campagnolo della città murata<sup>15</sup>. L'aspetto austero

<sup>15</sup> Esempi di questo genere si ritrovano già dalla fine del Quattrocento e per tutto il Cinquecento. Si pensi, tra gli altri, ai progetti ideati da Jacopo Barozzi da Vignola o Francesco Paciotto per i Farnese. A tal proposito si veda, tra gli altri: BRUNO ADORNI, *Le grandi fabbriche e la città: fortezze e palazzi di corte dei Farnese a Parma e a Piacenza*, in *D'une ville à l'autre: structures matérielles et organisation de l'espace dans les villes européennes (XIIIe-XVIe siècle)*, Roma 1989, pp. 439-484; RICHARD J. TUTTLE, BRUNO ADORNI, CHRISTOPH LUI-

dell'intero complesso è tuttavia nobilitato dalla finitura dei paramenti a intonaco e dalla presenza di modanature.

Anche se, concretamente, la cortina bastionata e l'edificio avevano ruolo difensivo smorzato, il loro porsi con sembianze di fortezza era sicuramente a quel tempo un deterrente per coloro i quali ne avvistavano da lontano, soprattutto dal mare, la presenza.

Si è, quindi, di fronte a caratteri propri della struttura militare rinascimentale, adottati, però, per ingentilire l'edificio; quasi al fine di fornire una giustificazione funzionale della propria origine, sulla sommità dell'altura affacciata sull'Adriatico, più che proporsi come elemento monumentale.

L'intero complesso, perfettamente orientato secondo l'allineamento nord-sud, è costituito da una parziale recinzione bastionata sul versante meridionale, il cui andamento, pur essendo rettilineo, crea nelle linee spezzate un gioco di spazi differenziati dal punto di vista funzionale. Nell'impianto originario si aveva una sorta di avancorpo contenente un ampio giardino, di forma rettangolare, e due cortili laterali esterni simmetrici, le cui cortine intersecate ad angolo retto recavano alle loro spalle una serie di ambienti rustici fruibili essenzialmente dall'esterno, così come avviene per i bastioni quadrangolari, dotati di accessi aperti verso la campagna.



Figura 6 Casina fortificata della Penna, Vasto. Particolari: garitte, corte, portone d'ingresso

TPOLD FROMMEL, CHRISTOF THOENES (a cura di), *Jacopo Barozzi da Vignola*, Milano, Electa 2002;  
BRUNO ADORNI, *Jacopo Barozzi da Vignola*, Milano, Skira 2008.



Qui il concetto di villa e ‘barchessa’ appare quasi ribaltato: nella separazione tra esterno e interno della proprietà, con la realizzazione dei due corpi rustici disposti ad ‘L’ viene mantenuta una relazione con la campagna e, quindi, con l’aspetto produttivo, ma al contempo si costituisce un ambito più riservato e slegato dal contesto vernacolare.

La dimora bastionata si compone di un corpo alto due piani, coperto a falde, con poche bucaure e quattro bastioni scarpati, situati sugli spigoli, sormontati da garitte a sezione circolare. Dal portale inquadrato in un largo campo a bugne piatte, si accede all’androne voltato a botte che immette assialmente alla corte e lateralmente a dei vani di servizio e, quindi, in fondo a sinistra, alla cappella. Sul lato destro della corte, prossimo all’androne, è situato il varco d’ingresso alla scala che conduce al piano nobile.

Dal casino vastese di La Penna, uno dei primi esempi abruzzesi di edificio isolato in ambito agricolo con caratteristiche ossidionali, si procede nell’analisi a una serie di opere che, per linee e linguaggi architettonici, mantengono alcune caratteristiche dell’abitazione fortificata, pur attestandosi come chiari esempi del casino rurale abruzzese.

## **2. Casone di Brecciarola (Succeto), Chieti**

Un’antica struttura emerge sulla sponda destra del fiume Pescara, un tempo elemento puntuale nel paesaggio fluviale, ma attualmente inglobata nel centro di Brecciarola, frazione di Chieti<sup>16</sup>. Si tratta di un piccolo nucleo urbano limitrofo al corso d’acqua, sviluppatosi recentemente nel territorio originariamente individuato con l’appellativo di Succeto, già in passato pertinenza della Città di Chieti.

Proprio come la vicina Villareia, altra borgata sul lato opposto del Pescara, e ulteriori antichi insediamenti sviluppati in prossimità della risorsa idrica, si tratta di remoti possedimenti del monastero di Montecassino, in seguito acquisiti dalle più importanti famiglie nobiliari del luogo.

---

<sup>16</sup> CLAUDIO MAZZANTI, *Architettura e cultura lungo il fiume Pescara*, in *La città, il viaggio, il turismo. Percezione, produzione e trasformazione*, Napoli, CIRICE 2017, pp. 2973-2979.




Figura 7 Identificazione toponomastica del casone di Brecciarola. Da sinistra: Giovanni Antonio Rizzi-Zannoni, *Atlante geografico del Regno di Napoli*, Napoli, Giuseppe Guerra incisore, 1808. Ed. curata da Ilario Principe, Napoli, Rubbettino 1993; Carta topografica 1:25000 - inizio XX secolo; Carta topografica 1:25000 - stato attuale. Elaborazione degli autori

Nel caso specifico, il mulino Succeto, di cui oggi viene conservata solo la memoria storica, fu acquistato dai Valignani forse nel XVII secolo per essere, nella seconda metà del secolo successivo, definitivamente assorbito nel patrimonio del Comune teatino.

L'attuale denominazione della borgata, Brecciarola, parrebbe collegata alla presenza di molteplici cave di breccia lungo il fiume<sup>17</sup>. Il nucleo abitato si è formato di certo alla fine del XVIII secolo, intorno all'edificio preesistente, risalente al secolo precedente in base a quanto riportato nell'epigramma posto al di sopra della porta d'ingresso;<sup>18</sup> secondo il testo dell'incisione, la costruzione comunemente nota come *Casone* fu voluta nel XVII secolo da Giuseppe Valignani, discendente dell'antica famiglia napoletana stabilitasi nel capoluogo teatino.

Il *Casone*, non lontano dal corso d'acqua, era stato edificato nel mezzo di un'ampia tenuta, allora riserva di caccia ad uso esclusivo dei Valignani, che frequentavano tale luogo soltanto in determinate occasioni

<sup>17</sup> ADRIANO GHISSETTI GIAVARINA, *Un paesaggio fluviale tra storia e natura*, in A. Ghisetti Giavarina (a cura di), *L'Aterno-Pescara. Mistero di un fiume*, L'Aquila, Textus 2017, pp. 29-80.

<sup>18</sup> «QUESTO EDIFICIO FE DA FONDAMENTI IL BARONE GIOSEPPE VALIGNANI PER SVA COMODITA' E DEGLI AMICI SVOI HEREDI SVCESSORI E DISCENDENTI, A. D. MDCLXX».

legate, appunto, all'attività venatoria o ad altre attività prevalentemente di carattere ludico.




Figura 8 Pianta e prospetti del casone di Brecciarola. Elaborazione degli autori, Laboratorio di Storia, DdA, Unich

L'edificio, con pianta quadrangolare, si sviluppa su due piani ed è caratterizzato da un voluminoso corpo centrale, decisamente sporgente al di sopra della restante copertura a falde, con finalità di torre colombaia, ma anche funzionale al controllo del territorio circostante. Tale elemento non sembra molto diverso da altri presenti sia nella valle dell'Aterno-Pescara,<sup>19</sup> sia in altri contesti consimili. Sono strutture che permettevano una veduta dall'alto di buona parte della vallata verso il

<sup>19</sup> Per un quadro ampio delle tipologie presenti lungo il corso dell'Aterno-Pescara si rimanda, tra gli altri, a: CLAUDIO MAZZANTI, FEDERICO BULFONE GANSINIGH, *Desarrollo de tipologías arquitectónicas y cambios de las técnicas de construcción a lo largo de los ríos en la región de Los Abruzzos (Italia)*, in J.I. del Cueto Ruiz-Funes, V. M. Méndez Pineda, S. Huerta (a cura di), *Atti del III Congreso Internacional Hispanoamericano de Historia de la Construcción*, Città del México, 21-25 gennaio 2019, v. II, pp. 661-670; ADRIANO GHISSETTI GIAVARINA, FEDERICO BULFONE GRANSINIGH, CLAUDIO MAZZANTI, *Il patrimonio architettonico lungo l'Aterno Pescara*, in M. Angrilli (a cura di), *BIKEFLU. Atlante dei contratti di fiume in Abruzzo*, Roma, Gangemi editore 2020, pp. 194-203.

fiume e, ancora in epoche non lontane, dovevano essere sicuramente molto diffuse nelle valli fluviali abruzzesi.

In ognuno dei quattro angoli del *casone* di Brecciarola risalta la presenza delle garitte, con finalità di avvistamento e difesa. La tipologia con corpi sporgenti angolari, come già sottolineato in precedenza, trova in Abruzzo altri esempi significativi come quello del castello palazzato Dragonetti-De Torres a Pizzoli, leggermente sopraelevato rispetto al nucleo storico del paese, il quale fu realizzato, anch'esso nel XVII secolo come il *casone* dei Valignani, per volontà del cardinale Cosimo de Torres<sup>20</sup>. La particolarità di questo edificio, dal quale si controlla l'intera vallata e il corso dell'Aterno, risiede proprio nelle quattro torrette pensili poste ad ogni angolo, d'incerta datazione; forse ricostruite a più riprese dopo i terremoti che hanno colpito la zona dal Seicento a oggi.<sup>21</sup>



Figura 9 Il casone di Brecciarola: fotografie e particolari delle garitte

<sup>20</sup> ROBERTO DEL TOSTO, *Palazzo de Torres Dragonetti a Pizzoli e le dimore nobiliari con torri nell'Abruzzo interno*, in R. Torlontano (a cura di), *Abruzzo. Il barocco negato. Atlante tematico del Barocco in Italia*, Roma, De Luca Editori d'Arte 2010, pp. 140-143; FEDERICO BULFONE GRANSINIGH, *Castelli e torri nella Valle dell'Aterno: tipologie costruttive e materiali del cantiere storico*, in A. Marotta, R. Spallone (a cura di), *FORTMED2018 - International Conference on modern age fortifications*, Politecnico di Torino, 18-20 ottobre 2018, v. VI, p. 45.

<sup>21</sup> Strutture già citate dall'Abate Giovanni Battista Pacichelli, nel suo racconto del viaggio attraverso l'Abruzzo compiuto nel 1693. Cfr. GIOVANNI BATTISTA PACICHELLI, *Lettere famigliari storiche e erudite*, Napoli, 1695, p. 62.

La costruzione di Brecciarola permette di evidenziate similitudini anche con altre architetture nell'aquilano, come palazzo Ricci a Mopulino, presso Montereale quasi alle sorgenti dell'Aterno o con talune opere in Abruzzo Citeriore, per esempio a Carunchio, Pescocostanzo e Vasto (La Penna), località non troppo lontane da Brecciarola.

Più in generale, queste strutture, presentano caratteristiche analoghe ai molteplici esempi meridionali legati ad usi radicati nella nobiltà quali l'utilizzo di elementi derivati dall'architettura fortificata, elemento identificativo di uno *status* sociale consolidato all'interno del territorio e legato a linguaggi feudali, per esempio, impiegati nelle architetture residenziali dal XVII al XIX secolo.

### 3. Casino Sorricchio, Città Sant'Angelo

Un'altra opera, che conserva particolari caratteristiche nel suo impianto, anche se pesantemente modificata durante la seconda metà del Settecento, è l'edificio attualmente denominato Villa Chiara, costruzione indicata in alcune antiche cartografie come casino Sorricchio. Tale costruzione è condizionata sia dal carattere del sito, sia dallo stato sociale e dal prestigio politico raggiunto dai proprietari: i baroni Sorricchio di Valforte.<sup>22</sup>



Figura 10 Veduta aerea del complesso denominato casino Sorricchio. Archivio privato

<sup>22</sup> LUIGI SORRICCHIO, *Hatria-Atri. Dal Regno di Luigi XII alla morte di Filippo II di Spagna*, vol. III - parte II, Atri, Colleluori 1981.

Oggi il casino si presenta intonacato con bucatore incorniciate; il prospetto anteriore e quello posteriore sono entrambi connotati dalla ricerca di simmetrie e orditure geometriche regolari. L'impianto planimetrico, diversamente dal prospetto, non si sviluppa secondo una maglia simmetrica e per questo ci porta a ritenere che negli anni sia stato ampliato, con successivi interventi che hanno cercato, anche, di uniformare i fronti principali.

Risulta articolato attraverso una suddivisione longitudinale in campane disuguali, entro le quali trovano posto ambienti di varie dimensioni: su tutti domina il volume della torre. Da questo si può presumere che l'edificio nasca come una semplice costruzione rurale dotata di torre colombaia, poi ampliata e ingentilita seguendo l'ascesa sociale ed economica della famiglia.

Ora l'edificio si denota per le proprie qualità architettoniche d'impronta settecentesca, con pianta rettangolare elevata su tre piani: il livello inferiore, coperto con volte a botte in laterizio, conserva almeno in parte l'antico carattere rustico; il sovrastante piano nobile, cui si accede tramite una scalinata esterna, ha invece volte intonacate e finemente decorate. Infine, il sottotetto ammezzato era forse in origine adibito a locale di servizio per lo stoccaggio dei prodotti agricoli.




Figura 11 Casino Sorricchio, pianta ed elevati. Elaborazione degli autori, Laboratorio di Storia, DdA, Unich

Le facciate principali rivolte verso la valle del Piomba a nord, e la valle del Saline a sud, sono scandite da una teoria di paraste inquadranti le bucaure; il fabbricato è posto in posizione assolutamente dominante rispetto alle valli circostanti.

L'edificio con le sue fattezze attuali è il frutto di un ampliamento di certo eseguito nel XVIII secolo a seguito di un rovinoso terremoto. Accanto alla dimora è stata edificata la cappella privata, composta da una sala unica con accesso rialzato di pochi gradini dal piano della campagna.

Al 1828 risale, infine, l'ultimo ampliamento del casino documentato da carteggi di proprietà della famiglia;<sup>23</sup> escludendo però i moderni restauri e il conseguente cambio di destinazione d'uso della casa si riesce, come visto, ancora ad individuare con chiarezza l'evoluzione delle strutture.

#### **4. Casino Dragonetti - Properzi Curti, L'Aquila**

L'edificio dominicale, fulcro principale del complesso noto attualmente con la denominazione Properzi Curti,<sup>24</sup> fu fatto costruire negli ultimi anni del XVIII secolo dalla famiglia aquilana dei Dragonetti, al centro di un'estesa tenuta agricola, originariamente di circa cinquanta ettari.

È indispensabile, prima di tutto, conoscere il ruolo avuto dalle famiglie che hanno legato il loro nome a quest'architettura. I Dragonetti, poi Dragonetti de Torres dal XIX secolo, sono un'antica casata aquilana e detenevano da lungo tempo i titoli di *Patrizio de L'Aquila* (per i discendenti legittimi naturali di sesso maschile), *Marchese* (esclusivamente

---

<sup>23</sup> *Annuario della Nobiltà Italiana*, XXXIII edizione, 2015-2020, parte II, vol. II, p. 1418.

<sup>24</sup> Durante l'Ottocento la proprietà venne acquistata da Celiandro Properzi Curti, membro di una famiglia che acquisì sempre maggiore rilievo ed ebbe grande ricchezza a partire dall'epoca napoleonica, grazie soprattutto all'amministrazione delle terre e della pastorizia; la proprietà dei Properzi Curti fu successivamente divisa tra i due figli maschi di Celiandro, Benedetto e Umberto. L'intero complesso, comprendente la villa, la cappella e gli annessi, fra i quali la casa del custode e l'imponente estensione terriera, rimase di proprietà della famiglia Properzi Curti sino a pochi anni prima del sisma del 2009, quando fu quindi acquistata da una società privata, fondata con l'omonima denominazione 'Villa Properzi Curti SRL'.

per il primogenito), *Marchese di Pizzoli* (esclusivamente per il primogenito) e *Barone di Cagnano* (esclusivamente per il primogenito) come riportato nell'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana, edito nel 1922.<sup>25</sup>

L'originario legame con i Dragonetti de Torres suggerisce, in prima istanza, un'analisi comparativa con altre architetture di proprietà della medesima famiglia, come il già ricordato edificio a Pizzoli, loro feudo. Inoltre, i Dragonetti, possedevano varie residenze sia nella città de L'Aquila, sia in vari luoghi dell'Abruzzo; fra queste si possono ricordare l'omonimo palazzo aquilano, il palazzo di Campana nella valle dell'Aterno e la villa di Paganica. Proprio quest'ultima, recentemente riportata all'antico splendore a seguito di importanti lavori di restauro, per forme e datazione può essere considerata affine allo stesso casino Properzi Curti: fondata anch'essa tra il XVII e il XVIII secolo, di poco preesistente rispetto al casino in oggetto, è riccamente decorata.



Figura 12 Vedute dall'alto del complesso Dragonetti-Properzi Curti, prima e dopo il sisma del 2009. Archivio privato

Sia pure in forme più semplificate, nell'impostazione complessiva e nell'elemento della colombaia centrale, corpo di fabbrica localmente denominato *castellina*, il casino Properzi Curti oggi parzialmente crol-

<sup>25</sup> *Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano*, Torino, fratelli Bocca editori, 1922, ad vocem "d'Avolos"; *Annuario della Nobiltà italiana*, XXXIII edizione, 2015-2020, parte II, vol. I, p. 817.



lato richiama, appunto, la non lontana villa di Paganica. Alla luce del comune legame con l'importante casata che promosse entrambe le costruzioni, è lecito ipotizzare che pure all'interno dell'edificio extraurbano oggetto della presente analisi ci possa essere stato anticamente qualche apparato decorativo di un certo pregio; ornamenti o affreschi magari successivamente rimossi, o semplicemente coperti in occasione di ristrutturazioni antecedenti il 2009, che possano aver alterato già prima del sisma aquilano questo tipico esempio di architettura domenicale abruzzese.

Oltre ai due edifici fondati dai Dragonetti, nel territorio ad ovest de L'Aquila risalta la presenza di ulteriori architetture, tra le quali si possono citare soprattutto villa Cito Marinucci (oggi Serpetti) e villa Signorini Corsi (oggi Marchetti): residenze signorili di campagna, che si connotano per avere elementi simili alle residenze dominicali viceversa collocate all'interno di centri abitati, o sul limitare di essi, come i palazzi Pica Alfieri ad Onna, Oliva a Bagno, Galeota a Poggio Picenze e la stessa villa di Paganica.

Il complesso Properzi Curti, costituito dalla casa domenicale, con cappella gentilizia e annessi rustici, nasce con la specifica funzione di gestione, da parte della famiglia committente, delle proprietà rurali esterne all'abitato principale e destinate alla produzione agricola e all'allevamento.



*Figura 13* Casino Dragonetti-Properzi Curti, prospetto principale prima del sisma del 2009. Archivio privato

La villa padronale si struttura su una trentina di vani, distribuiti su due piani oltre al livello sottotetto, per una superficie coperta pari quasi a 900 metri quadri complessivi. L'impianto tuttavia è semplice, composto da due volumi sviluppati simmetricamente ai lati dell'asse trasversale segnato dal portale centrale; quest'ultimo, totalmente realizzato in pietra lavorata, è l'elemento regolatore del prospetto principale, più importante accentuazione compositiva dell'insieme. Esso è caratterizzato dall'arco a tutto sesto, con chiave di volta decorata poggiante su massicci piedritti, il tutto incorniciato dal soprastante balcone sorretto da mensole lapidee. L'asse centrale è ulteriormente accentuato dalla presenza di un volume svettante al di sopra della copertura, posto esattamente al centro dell'edificio, la già menzionata *castellina*: essa contraddistingue un'opera sicuramente annoverabile tra quelle di maggior pregio della zona, tra XVII e XVIII secolo, e soprattutto lungo il sistema fluviale dell'Aterno-Pescara.<sup>26</sup>

Il disegno architettonico della casa dominicale, nella sua conformazione originaria, è oggi difficilmente leggibile a causa soprattutto dei considerevoli danni dovuti al terremoto de L'Aquila del 2009.<sup>27</sup>

Dall'analisi dell'esistente, la cui lettura deve essere necessariamente integrata con la documentazione precedente ai crolli, può evincersi che il prospetto principale esposto a sud, con un'estensione di circa 30 metri, era caratterizzato da una sequenza di bucatore collocate ad intervalli uguali e in modo simmetrico rispetto al citato portale centrale: finestre, tutte inquadrare da eleganti cornici in pietra, quadrotte al piano terra, cui corrispondevano più slanciate aperture rettangolari al livello superiore.

---

<sup>26</sup> FEDERICO BULFONE GRANSINGH, *Il senso del "viaggio proustiano" per scoprire nuovi paesaggi. Reti territoriali e architettura lungo il corso dell'Aterno*, in *La città, il viaggio, il turismo. Percezione, produzione e trasformazione*, Napoli, CIRICE 2017, pp. 2981-2986.

<sup>27</sup> In merito alle ricostruzioni e i restauri attuati dopo i terremoti che, negli anni, hanno colpito la regione Abruzzo e il centro Italia, si rimanda all'ampia bibliografia, tra cui: FABRIZIO GALADINI, CLAUDIO VARAGNOLI (a cura di), *Marsica 1915/l'Aquila 2009. Un secolo di ricostruzioni*, Roma, Gangemi editore 2016; GIANLUIGI DE MARTINO (a cura di), *Rovine e ruderi: conservazione e progetto*, Roma, Gangemi editore, 2017; CLAUDIO VARAGNOLI, *Teorías y técnicas frente a los terremotos de Italia central, 2016-17*, «Revista PH», n. XCIII, febrero 2018, pp. 45-47; LUCIA SERAFINI, *Terremoto y centros históricos. Experiencias de reconstrucción en Italia*, «Gremium», vol. VI, n. XI, January-July 2019, Mexico City, pp. 72-79.

Come in molte altre residenze nobiliari dell'epoca, una fontana era collocata in asse con l'ingresso principale, di fronte all'edificio in origine anche circondato da uno spazio lastricato, oggi peraltro difficilmente distinguibile in quanto quasi del tutto disfatto o coperto dal terreno.

Al piano terra, analogamente alle coeve residenze patrizie abruzzesi, sono riconoscibili spazi destinati ai servizi, ai magazzini e alle cucine, mentre al livello superiore, il piano nobile, si sviluppava la zona esclusivamente ad uso residenziale; vi si accedeva tramite una comoda scala posta nel corpo centrale, tutt'ora ben distinguibile, benché molto danneggiata.

Risalta, inoltre, la presenza della già menzionata cappella gentilizia, un tempo ricca di elementi decorativi a stucco e di un altare in marmo, collocata sul lato ovest della villa, con accesso a quest'ultima tramite un passaggio interno, tuttavia raggiungibile anche direttamente dall'esterno, permettendone la fruizione anche ai coloni.




Figura 14 *Complesso Dragonetti-Properti Curti: individuazione della proprietà, prima della realizzazione del MAP su questo sito. Elaborazione degli autori*

L'accesso originario alla grande proprietà agricola, un tempo quasi sicuramente tra le più estese nell'aquilano, è situato lungo la Strada Statale 17. Questo antichissimo percorso di collegamento tra L'Aquila, la vallata Peligna, e i principali centri di Sulmona e Popoli, è un'asse viario da sempre di primaria importanza, potenziato in epoca Napoleonica.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> FRANCESCA GEMINIANI, *La valle dell'Aterno: dai tratturi alle strade ferrate*, in S. D'Agostino, F. Romana d'Ambrosio Alfano (a cura di), *History of Engineering, International Conference*

Ulteriore elemento caratterizzante è ciò che rimane dell'ingresso al podere della villa, pur se non adeguatamente mantenuto e valorizzato, esso denota caratteri solenni, con una cancellata in ferro battuto sorretta da pilastri in bugnato, da qui diparte un percorso rettilineo, con andamento leggermente in pendenza, che conduce alla lieve altura sulla quale si erge la residenza nobiliare. Dall'asse principale di collegamento esterno si dirama anche un breve tragitto secondario, che congiunge l'edificio dominicale all'ulteriore corpo di fabbrica che ospitava la residenza dei coloni e del guardiano. Quest'ultimo, sebbene leggermente meno raffinato rispetto al fabbricato principale, rappresenta comunque un'opera caratteristica dell'antica cultura rurale.

Negli anni Cinquanta del Novecento, l'insediamento fu convertito in azienda agricola per l'allevamento dei bovini, ma il corpo principale della villa non venne alterato nella sua conformazione architettonica.

Il sisma del 2009 ha inciso pesantemente sull'insieme di edifici e, in particolare, sulla struttura muraria del corpo dominicale, a causa dell'azione martellante del cordolo in cemento armato introdotto presumibilmente negli anni Sessanta del Novecento, in occasione di lavori di ristrutturazione del tetto. Il quadro di danno è stato poi ulteriormente aggravato dai successivi fenomeni sismici del Centro Italia. Dopo il terremoto, buona parte dei terreni afferenti al complesso agricolo sono stati utilizzati per la realizzazione del progetto 'CASE'.

Il valore di questa costruzione, proprio come tutti gli altri casini o *casoni* abruzzesi, oltre che per la loro importanza materica, benché nel caso della villa Properzi Curti ormai in buona parte compromessa dai crolli, è legato alla loro appartenenza ad un più ampio contesto territoriale e culturale, riconoscendo in tali architetture anche qualità intrinseche di 'bene immateriale' per il loro appartenere, da tempi remoti, alla straordinaria civiltà rurale connessa allo sfruttamento della risorsa idrica, lungo gli argini fluviali; realtà di cui attualmente si sta perdendo quasi definitivamente la memoria, che invece andrebbe tutelata.

Nella restituzione ottocentesca del Rizzi-Zannoni, per esempio, viene riportata una strada lungo la via vicinale di Bazzano, detta Viarella, alla sinistra del fiume Aterno proprio sul lato dove si trova il casino Properzi Curti, oggi individuabile come un tracciato appena accenna-

---

*on History of Engineering*, Atti del VII Convegno di Storia dell'Ingegneria, Napoli 23-24 aprile 2018, vol. II, pp. 859-869.

to, ma ricalcante un percorso altrimenti di notevole interesse storico. Segno del passato, quasi sicuramente parte della *Via Claudia Nova*<sup>29</sup> che dalla frazione di Pile, in territorio comunale de L'Aquila, continuava sempre rimanendo a sinistra del fiume, lambendo a valle il colle su cui sorge L'Aquila, quindi la stazione di Scoppito, proseguendo poi in pianura, senza più scavalcare il fiume fino a Pretara, non lontano da Poggio Picenze.

Il casino si erge su un versante scosceso, prossimo alla valle dell'Aterno; tale ambito territoriale connota in maniera chiara sia il contesto ambientale sia quello storico, aspetti legati ai percorsi di fondo valle e al fiume Aterno, tra i più importanti e significativi d'Abruzzo. La vicina vallata, infatti, racchiude in sé l'insieme degli esempi tipologici e costruttivi riscontrabili all'interno dei numerosi ambiti fluviali abruzzesi e non solo. Essa si colloca nella parte settentrionale della provincia de L'Aquila ed è attorniata dai monti dell'Alto Aterno a nord, il massiccio del Gran Sasso a est, il gruppo dei monti Ocre e Cagno, quindi il massiccio del Sirente a ponente, tra il parco nazionale del Gran Sasso e il parco naturale regionale Sirente-Velino. Il corso dell'Aterno segna il collegamento fra la conca aquilana e quella peligna. Questi, come tanti altri luoghi d'Abruzzo, sono contraddistinti dalla presenza di tracce di percorsi tratturali e d'epoca romana, stratificazioni ed emergenze di rilievo architettonico e archeologico.<sup>30</sup>

L'area dell'alta valle dell'Aterno, all'intero della quale si colloca il casino, o ciò che ne rimane, possiede quindi una forte valenza sia paesaggistica sia storica. L'attuale Strada Statale n. 17 già citata, correndo quasi parallela al fiume, divide l'abitato di Onna dall'area industriale di Bazzano; ricalcando così l'antico tracciato tratturale tra Bazzano e San Gregorio. Nelle vicinanze del casino Properzi, sono riscontrabili ulteriori significative emergenze architettoniche di epoca remota; il toponimo di San Gregorio, frazione de L'Aquila, è menzionato in alcuni documenti già nell'anno 864 per un *livello* (forma feudale di concessio-

---

<sup>29</sup> GIOACCHINO FRANCESCO LA TORRE, *Via Claudia Nova: l'Alta Valle dell'Aterno in età romana*, «Rassegna di studi sul territorio», Roma 1984, n. VI, pp. 33-49.

<sup>30</sup> Tra gli altri si veda gli studi di: BENEDETTO ORSATTI, *La via della Media Valle dell'Aterno dalla preistoria ai nostri giorni*, L'Aquila, Graphicpress 1995; VINCENZO BATTISTA, *La via dei carrettieri, il racconto e la fonte orale nella Media Valle dell'Aterno e nella Valle Subequana*, L'Aquila, Graphicpress 1997.

ne) stipulato fra Gualderamo di Forcona e l'abate di Farfa Pertone.<sup>31</sup>

Inoltre, nel 1313, la località viene citata come *Ecclesia Sancti Gregorii in Campo*, nell'elenco delle decime vescovili della diocesi della città aquilana, fatta redigere dall'allora vescovo Filippo Adelchi.<sup>32</sup>

La vallata, per di più, è punteggiata da molteplici altri manufatti di rilevante valore culturale; tra questi, è degno di nota un mulino colpito anch'esso dal sisma del 2009, ma restaurato di recente e ad oggi ancora attivo,<sup>33</sup> non distante dal casino Properzi Curti.

La qualità intrinseca di questa e delle altre, troppo poco considerate, opere architettoniche in ambito rurale, variamente distribuite nel territorio abruzzese, suggerirebbe l'opportunità di una loro conservazione e valorizzazione. Le caratteristiche architettoniche di questi casini extraurbani, in molti casi, meriterebbero di essere equiparate a quelle di altre opere coeve, oggetto sicuramente di maggiore tutela.

Come si evince anche dalla documentazione fotografica precedente alla distruzione tellurica, ad esempio, il casino Properzi Curti mostra diverse affinità con il pressappoco coevo *Casone* di Brecciarola, anch'esso innalzato in ambito rurale, in rapporto diretto con il fiume e per soddisfare l'esigenza di un importante esponente della nobiltà dell'epoca.

Nonostante talune differenze, soprattutto nelle dimensioni e nel numero di vani, le peculiarità che rendono assimilabili queste due interessanti costruzioni sono innanzitutto lo schema planimetrico, caratteriz-

---

<sup>31</sup> SANDRO ZENODOCCHIO, *Saggio di toponomastica forconese dai registi di Farfa*, «Bulettno della Deputazione abruzzese di Storia Patria », a. LXXXI, 1991, pp. 268-269.

<sup>32</sup> Ibidem.

<sup>33</sup> Già nel XVI secolo veniva citata una struttura molitoria concessa in affitto dai feudatari del luogo; successivamente, dalla fine dell'Ottocento, tale struttura divenne proprietà della famiglia Pezzopane la quale si fa carico del mantenimento e ne cura l'attività, condotta ancora adesso secondo l'antica pratica. Numerosi sono i mulini presenti lungo la valle dell'Aterno, a tal proposito si veda: UMBERTO PUATO, *La presenza di mulini nei catasti antichi della Provincia di Aquila*, «Bulettno della Deputazione Abruzzese di Storia Patria», a. LXXX, 1990, pp. 77-85; SANDRO ZENODOCCHIO, *L'attività molendina nella valle dell'Aterno dalle origini al secolo XIV*, *Incontri culturali dei soci II*, Mosciano Sant'Angelo - Maggio 1993, Deputazione Abruzzese di Storia Patria, L'Aquila, 1993; ROMOLO CONTINENZA, STEFANO BRUSAPORCI, *Cultural Heritages in Aterno Valley (Italy): Historical Watermills for Cereals Grinding*, in T. Koetsier, M. Ceccarelli (a cura di), *Explorations in the History of Machines and Mchanisms*, 15, Atti del Convegno HMM2012, Svizzera, Springer 2013, pp. 261-275.

zato da una pianta quadrangolare sviluppata su due piani, con analoga distribuzione degli ambienti intorno al voluminoso blocco contenente la scala principale; in entrambe tale corpo di fabbrica si presenta decisamente sporgente al di sopra della restante copertura a falde, con finalità di torre colombaia, ma anche in funzione del possibile controllo di un'ampia zona del territorio circostante; tale elemento non sembra affatto dissimile da altri presenti lungo i sistemi fluviali abruzzesi.

Possono essere segnalate, inoltre, ulteriori assonanze con diversi edifici, come con il corpo delle cantine prospiciente il castello-palazzo Mazzara-Gizzi di Torre dei Passeri, così come, in posizione intermedia tra Scafa e Manoppello Scalo quindi non distante da Brecciarola, si può riscontrare in un altro edificio rurale che sorge lungo l'antico percorso della via Tiburtina in località Colle San Clerico.<sup>34</sup> Quest'ultimo è un fabbricato dallo spiccato carattere rurale, interessante esempio di architettura vernacolare che ha conservato quasi intatte le proprie caratteristiche originarie. Anche tale costruzione, infatti, si configura come un blocco quadrangolare, concluso in sommità da una piccola torretta colombaia.




Figura 15 Tavola riassuntiva delle principali caratteristiche dei casini e 'casoni' analizzati. Elaborazione degli autori

<sup>34</sup> ADRIANO GHISSETTI GIAVARINA, FEDERICO BULFONE GRANSINGH, CLAUDIO MAZZANTI, *op. cit.*, p. 201.

Infine, gli esempi presentati e il loro lento decadimento pongono lo studioso di fronte ad alcune riflessioni. Il casino Dragonetti Properzi Curti a L'Aquila, può essere un esempio significativo tra tutti quelli citati, in quanto ormai l'edificio ha perso quasi completamente la sua riconoscibilità storica e materica, ricostruibile solamente tramite l'analisi delle fonti d'archivio, fotografiche e della cartografia storica.

L'importanza di questi costruzioni, definite casini, e talvolta *caso-ni*, è quanto più attuale se si considerano i valori storici, ambientali e sociali che si agglomerano attorno a queste architetture scarsamente tutelate; talmente alterate dall'azione dell'uomo proprio perché non riconosciute come un significativo valore aggiunto della cultura locale, da essere considerate, nella maggior parte dei casi, quale mero segno materico di un antico toponimo.



## Progetto per la rivitalizzazione dei centri storici in stato di abbandono nella tuscia viterbese

Anna Maria Affanni, Mauro Macedonio

Il territorio laziale è fortemente connotato, sotto il profilo paesaggistico, dalla presenza diffusa di piccoli centri storici, autentica memoria, diremmo fisica, dei processi insediativi che si sono succeduti nel tempo.

In molti di essi, anche a causa di vari eventi, naturali e non, come le epidemie o le stesse guerre, si è verificato un graduale spopolamento quando non addirittura l'abbandono del luogo. Oggi, molti di questi centri sono abitati, anche se da poche persone, e riescono a sopravvivere e in alcuni casi, come ad esempio quello di **Civita di Bagnoregio**, che pure era stata completamente abbandonata a se stessa, possiamo parlare di borgo recuperato e riqualificato, grazie alle risorse messe a disposizione con vari finanziamenti, fino a diventare – o meglio, tornare ad essere – una meta turistica di rilievo, cui si accompagna oggi la candidatura a sito di particolare pregio storico, per l'inserimento negli elenchi dell'Unesco (foto 1).



Foto 1 Civita – il ponte di ingresso al borgo

A differenza di questo, in molti altri casi, con lo spopolamento dei luoghi, la natura ha preso purtroppo il sopravvento. Ne è una testimonianza, ad esempio, **San Lorenzo alle Grotte** (foto 2), tanto per restare nella provincia di Viterbo, ma vi sono casi analoghi anche in quella di Roma, come la frazione di Galeria vecchia.



Foto 2 S. Lorenzo alle Grotte – alcune immagini del paesaggio (da: [meteosanlorenzo.altervista.org](http://meteosanlorenzo.altervista.org))

Il progetto in questione era stato proposto dall'allora Soprintendenza del Lazio alla Regione Lazio, addirittura nel lontano 2006, nell'ambito dei cosiddetti GAC, ovvero i Grandi Attrattori Culturali, e riproposto successivamente nel 2010/11, sempre alla stessa Regione, per la valorizzazione di questi siti e l'inserimento di altri due borghi.

È lecito ritenere che tale progetto, già posto in essere per alcuni luoghi, possa essere valido ancora oggi, sicuramente nelle indicazioni a carattere generale, seppure attualizzato alla luce degli esempi virtuosi portati avanti in questi ultimi 15 anni da amministratori locali illuminati. Abbiamo appena citato, nel Lazio, il caso di Civita di Bagnoregio, ma è ipotizzabile che tale modalità operativa possa essere applicata

anche ad altre piccole realtà urbane, tutte nello stesso territorio del viterbese, già oggetto del suddetto GAC.

Si pensi, ad esempio, a borghi come quelli di **Celleno Antica** (foto 3), **Bassano in Teverina** (foto 4), **Faleria Antica** (foto 5), **Ischia di Castro** (foto 6), **San Lorenzo alle Grotte** (foto 2), **Calcata Vecchia** (foto 7), quest'ultima già in parte destinataria di interventi di riqualificazione, come anche Bassano, fino a comprendere anche il **Borgo Sipicciano** (foto 8) e **Borgo Pianiano** (foto 9).



Foto 3 Celleno Antica - ingresso al borgo (da: [lamiacittànews.it](http://lamiacittànews.it))



Foto 4 Bassano in Teverina - Panoramica del borgo (da: [Wikipedia](http://Wikipedia)) Bassano in Teverina - Panoramica del borgo (da: [Wikipedia](http://Wikipedia))



Foto 5 Faleria antica - Panoramica del Borgo (da: [eremodivino.it](http://eremodivino.it))



Foto 6 Ischia di Castro - La Porta di accesso al Borgo e il prospetto di Palazzo Farnese (da: [Wikipedia](http://Wikipedia))

Il progetto prevede la creazione di un percorso culturale privilegiato, che colleghi ai centri abitati limitrofi i siti “abbandonati” o comunque in uno stato di lento ma progressivo degrado per mancanza di ri-

sorse e/o di una adeguata pianificazione, e che miri al loro recupero, non solo architettonico, mettendo a frutto le grandi potenzialità insite nell'intero territorio viterbese e incentrando gli interventi partendo dagli itinerari in grado di congiungere tra loro le località più attraenti



Foto 7 Calcata Vecchia - Panoramica dell'antico Borgo (da: e-borghi.com)



Foto 8 Borgo Sipicciano - foto aerea (da: ilfaroonline.it)



Foto 9 Borgo Pianiano - Panoramica (da: lungolagocapodimonte.it)

in virtù delle presenze monumentali, di particolare interesse, che le caratterizzano.

Si tratta indubbiamente di programmare una diversa tutela del territorio basata su accordi tra comuni limitrofi che prevedano protocolli di azioni mirate e collaborative con la Regione e con la stessa Soprintendenza presente sul territorio.

Per la realizzazione dei **servizi finalizzati all'accoglienza e al godimento dei beni** il progetto prevede, *in primis*, che i singoli Comuni effettuino la **verifica degli immobili demaniali** in consegna, per definire le modalità e i finanziamenti necessari per un loro adeguato utilizzo (è notizia di questi giorni che il MiC ha stanziato 5 milioni di euro per il restauro di Palazzo Farnese a Viterbo, ex sede dell'Ospedale, per accogliere eventi culturali e laboratori di restauro). *In secundis*, che gli stessi Comuni si accordino per un **miglioramento della mobilità**, leggi percor-

ribilità delle strade e relativi trasporti, nell'ambito del territorio interessato, attraverso la collaborazione con gli Enti locali, le aziende di trasporto e le agenzie turistiche e di pellegrinaggio.

Il fine è ovviamente quello di collegare tra loro i diversi siti, prevedendo il loro recupero attraverso la formula "dell'albergo diffuso" senza stravolgerne l'identità.

Appare evidente che le finalità del progetto sono duplici: da un lato sviluppare la conoscenza delle preesistenze di interesse monumentale – su tutte, Caprarola, Bagnaia, Bomarzo, etc. – e dall'altra potenziare quegli itinerari che consentano di avvicinare alla conoscenza quelle località con qualità monumentali e paesaggistiche non valorizzate fino ad oggi, essendo allo stato attuale poco accessibili, prive di alcuna sicurezza oltretutto carenti di vie di comunicazione per raggiungerle.

Sintetizzando, il progetto persegue i seguenti obiettivi:

innanzitutto, l'individuazione degli **interventi destinati al restauro e alla riqualificazione**, sia strutturale che funzionale, di edifici in consegna ai singoli comuni interessati dal percorso culturale proposto.

Va da sé che in questa prima fase del lavoro si dovrà effettuare un censimento dei beni demaniali in consegna ai singoli comuni; la verifica del loro stato di conservazione e il rilievo degli immobili stessi, anche attraverso l'eventuale documentazione esistente.

Sarà altrettanto necessaria una **ricerca storica** e di **archivio** che consenta di ricostruirne l'originaria configurazione, per poi arrivare al progetto di restauro e di adattamento alle nuove funzioni, con relativa verifica di compatibilità ai fini del miglioramento strutturale e dell'adeguamento funzionale, impiantistico e distributivo.

Una seconda fase avrà per oggetto gli interventi di recupero e riqualificazione delle aree di particolare pregio culturale e paesaggistico e la loro messa in sicurezza che è incentrata sugli interventi finalizzati al miglioramento dell'accessibilità fisica e all'adeguamento dei servizi di accoglienza e di supporto alla fruizione delle risorse del patrimonio culturale.

In questo caso si procederà con l'individuazione di un **percorso-itinerario**, attraverso la scelta di strade dal significativo **interesse paesaggistico** e che presentino zone di pregio panoramico, nonché la possibilità di approvvigionamento di vario tipo (stazioni di servizio, ristorazione, etc.).

Per espletare questa ulteriore fase del progetto sarà necessario effettuare una **mappatura dei musei e delle emergenze storico-artistiche di rilevanza pubblica e privata** (chiese, siti archeologici, palazzi nobiliari, castelli, porte, mura, ville, abbazie, conventi, archivi, biblioteche e collezioni private) e delle **emergenze paesaggistiche** (punti panoramici, boschi, riserve, corsi d'acqua, fiumi, laghi, siti termali, architetture rurali singole o raggruppate in borgo).

Sarà altrettanto indifferibile un **censimento** di tutte le potenzialità **ricettive** (pensioni, alberghi, bed & breakfast, agriturismi, ostelli, camping, alloggi di vario tipo); quello di tutte le potenzialità **enogastronomiche** (ristoranti, trattorie, osterie, enoteche, cantine sociali, etc.) e delle attività artigianali e di produzione dei prodotti tipici locali.

A tutto questo andrà affiancato un quadro dei **trasporti pubblici** esistenti e l'eventuale potenziamento e/o creazione di pullman turistici e navette (in accordo con i singoli Comuni) che partano da Roma-Orte-Viterbo.

All'interno di tale percorso si dovrà individuare, nel singolo centro storico, un punto di accoglienza che consenta anche l'accesso all'informazione turistico-ricettiva, con distribuzione di materiale informativo (cartine, opuscoli, guide, leaflet, DVD, etc.), la possibilità di sosta per auto private e pullman, non escludendo la creazione di parcheggi di superficie e/o coperti (anche attraverso l'utilizzo di immobili esistenti dismessi).

Un ultimo aspetto, non meno importante, vede al centro del progetto gli interventi mirati al **miglioramento dei servizi culturali**, anche attraverso l'ideazione e la realizzazione di un **sito web** che mostri virtualmente il percorso culturale in chiave tematica (le emergenze più importanti storico-artistiche e i luoghi con particolare rilevanza panoramica). Attraverso tale percorso e la promozione dei vari siti, si prevede infine un conseguente sviluppo nei vari altri settori: da quello ricettivo a quello turistico e artigianale, fino a quello editoriale (con la pubblicazione di guide e opuscoli) e multimediale, ivi compresa la promozione di tali siti mediante la presenza sui principali **social network** (*Facebook, Instagram, Twitter*).

Nel caso di Civita, che qui viene posto come esempio, i Comuni limotrofi si sono consorziati con il nome di "Teverina" per rappresentare l'identità di un territorio che si estende tra il lago di Bolsena ed il fiume Tevere.

La creazione del Consorzio ha visto crescere, nei territori che lo compongono, la consapevolezza di possedere comuni interessi, azioni e progetti. Questa aggregazione ha condotto al raggiungimento di importanti risultati posti in essere con finanziamenti ad hoc anche da parte della Regione Lazio, a cominciare dal consolidamento del costone tufaceo che rendeva il sito vulnerabile e soggetto a continui crolli.

Ed è stato proprio con la prima iniziativa editoriale a cura del Consorzio Teverina e del suo Presidente, il dott. Francesco Chiucchiurlo, che si è realizzata nel 2009 una guida che illustra la storia dei luoghi, attraverso sette itinerari turistici, partendo da Bagnoregio, con foto a colori, interessanti notazioni sulla storia dei luoghi e una carta tematica allegata.



Foto 10 Eventi realizzati a Civita con finanziamenti pubblici

Va detto che l'attenzione su Civita da parte della Regione Lazio, che ha effettuato un'attività continua di promozione, si è manifestata anche con un programma di finanziamento con Fondi Europei per lo sviluppo regionale (POR-FESR Lazio 2014/20 – foto 10).

Come già ribadito, anche la candidatura di Civita nei siti UNESCO 2021 fa parte di questo programma di valorizzazione che ha finalmente acceso i riflettori sul sito.

Ed è proprio questa grande attenzione sviluppatasi sul Borgo che ha interessato il Prof. Ing. Enzo Siviero, famoso progettista di ponti in tutto il mondo, il quale ha proposto al Comune un proprio progetto di consolidamento e ambientazione del ponte esistente, non prevedendo alcuna demolizione dello stesso (foto 11 e 12).

Riepilogando, con riferimento agli obiettivi del progetto, si ritiene necessario il coinvolgimento dei Comuni interessati, cercando di avviare un protocollo d'intesa tra Comuni e Regione, che contempli la possibilità di meccanismi aggregativi tra soggetti pubblici e privati e la compartecipazione di soggetti privati anche attraverso il **project financing**

per gli edifici demaniali con la concessione per l'utilizzo. Inoltre prevedere inoltre l'eventuale inserimento dei progetti nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) con finanziamenti europei e l'utilizzo, già sperimentato per Civita, del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

In un secondo momento sarà necessario il coinvolgimento delle aziende turistiche e di trasporto e delle associazioni di artigiani, com-




Foto 11 Progetto di consolidamento e di ambientazione dell'Ing. Enzo Siviero




Foto 12 Progetto di consolidamento e di ambientazione dell'Ing. Enzo Siviero



mercanti e ristoratori. In base alle esigenze del territorio è ipotizzabile, in seguito a valutazione dei singoli casi, la creazione di realtà cooperative, al fine sia di uniformare la rete dei collegamenti con navette o rent-a-car, sia di favorire la partecipazione di associazioni varie presenti sul territorio, impegnate nell'attività enogastronomica, agricola e artigianale.

*(L'articolo è già stato pubblicato con lo stesso titolo sulla rivista "Galileo", Anno XXXIII, n. 255, Novembre-Dicembre 2021, pagg. 20-23)*



## **Il recupero dei centri storici colpiti dal sisma. La tutela dell'identità**

Stefano D'Avino

Dipartimento di Architettura Università "G. d'Annunzio"

Nel suo recente libro *American Grounded*, William Langewiesche, ripercorrendo la vicenda del crollo delle Twin Towers, suggerisce al lettore un'inedita chiave interpretativa, invitandolo a percepire le torri come "il deposito di tutta l'energia che era stata necessaria per costruirle fin lassù"; in tal modo attribuendo loro un valore documentario, di memoria (tecnica) oltre che di testimonianza; dunque un'architettura da intendersi non come 'materia lavorata', adattata allo scopo e non solo un'ordinata geometria degli spazi, ma testimonianza, luogo identitario, memoria scolpita.

Ciò induce, diremmo naturalmente, ad una riflessione sul patrimonio storico-architettonico diffuso dei centri storici colpiti dal terremoto. Nella seconda metà del Novecento sul territorio nazionale si sono registrati diversi eventi sismici: da quello del Belice (1968) al sisma del Friuli (1976); da quelli accaduti in Valnerina nel 1979 e nel 1997 al terremoto dell'Aquila (2009); sino a quello che di recente ha sconvolto le regioni del Centro Italia.

Gli interventi che a questi sono seguiti non sono stati improntati verso le medesime prospettive d'intervento giacché il quadro normativo, affinatosi nel tempo, nonché gli orientamenti (non sempre univoci) di volta in volta suggeriti dai tecnici hanno determinato indirizzi operativi talvolta contrastanti: dall'esercizio stilistico condotto a Gibellina alla minuziosa ricostruzione dei centri storici friulani.

Rispetto alle precedenti esperienze, gli eventi sismici che hanno interessato l'Umbria, le Marche e l'Abruzzo nel 2016 costituiscono tuttavia un'eccezionalità, in ragione delle peculiari caratteristiche tipologiche di quei centri storici; ovvero della singolare commistione fra architettura e contesto che si manifesta in quest'area del Paese. (fig. 1) Tale specificità territoriale impone dunque l'adozione di strumenti critici più ampi rispetto alle precedenti esperienze giacché la gestione delle conseguenze di un evento sismico richiede, in questo caso, la riso-

luzione di differenti problematiche tecniche conseguenti, oltre che al danneggiamento subito dal patrimonio costruito, alla diversa condizione urbanistica e socio-economica dei territori colpiti.<sup>1</sup>

Particolarmente, le aree in quota a scarsa specializzazione produttiva di tipo agricolo, caratteristiche dei territori interessati dai più recenti eventi sismici, hanno subito nella seconda metà del secolo scorso una sostanziale esclusione dai processi produttivi e dalle reti insediative significative. La tendenziale e pervasiva dissociazione tra abitare e coltivare ha pertanto «ridotto i livelli di cura diffusa del territorio, estendendo il rischio frane anche a carico di insediamenti e viabilità»;<sup>2</sup> in sostanza, rendendo economicamente svantaggioso il permanere in quelle aree, con il conseguente loro progressivo abbandono. Oggi si impone pertanto una riflessione sul rapporto fra conservazione del tessuto storico e livello di sicurezza richiesto, anche in ragione dell'attivazione di un auspicabile processo inverso, favorito da una politica re-insediativa dei centri minori.

Mentre da una parte si avverte l'esigenza di riparare in tempi brevi ai danni del terremoto che insieme agli apparati architettonici ha sconnesso anche le coscienze e l'identità stessa delle popolazioni, occorre intervenire alla ricostituzione di ampie porzioni di un delicato tessuto storico, memoria stratificatasi in un arco temporale lungo secoli, che in parte si è totalmente perduto (Fig. 2).

Gli interventi di recupero devono prioritariamente essere rivolti a ridurre la vulnerabilità sismica dell'edificio e migliorarne la risposta alle sollecitazioni imposte, ma l'individuazione delle soluzioni ottimali deve essere subordinata ad un profondo processo di conoscenza del manufatto e del suo stato di conservazione, attuato secondo un rigoroso percorso metodologico condotto attraverso prospezioni, indagini conoscitive su materiali e tecnologie; ovvero la ricostruzione di tra-

---

<sup>1</sup> Cfr. sull'argomento: ANTONIO MENNELLA, MARCO DI LUDOVICO, *Periferie e centri storici. Confronto tra le normative adottate per la ricostruzione*, «Recupero e conservazione», 155, settembre-ottobre 2019, pp. 45-48, spec. p. 45.

<sup>2</sup> OTTAVIA ARISTONE, ANGELA CIMINI, *Territori dell'abbandono. L'Appennino centrale e la campagna incolta*, in Anna Maria Oteri, Giuseppina Scamardi, a cura di, *Un paese ci vuole. Studi e prospettive per i centri abbandonati in via di spopolamento*, «ArcHistoR», 13/2020, 519-539, p. 537.

sformazioni eseguite nel tempo alla struttura originaria, l'analisi dei fenomeni di dissesto e degrado<sup>3</sup>. In tal modo si perviene a delineare un «modello dell'edificio, che può raccogliere una grande quantità di dati e che consente di ipotizzare [con un buon livello di approssimazione] il comportamento strutturale degli edifici in differenti situazioni statiche e dinamiche; permettendo, di conseguenza, di calcolarne la vulnerabilità sismica».<sup>4</sup>

Un programma che, per quanto si possano applicare metodologie ormai collaudate, non può tuttavia non considerare l'unicità di ogni testimonianza materiale, cui dedicare conseguentemente una specifica attenzione, ovvero un particolare 'ascolto', modulando gli strumenti contemporanei sulle strutture antiche; quando, per contro, si intende contrapporre il nuovo all'originario, le linee progettuali si sovrappongono al linguaggio antico e l'intervento di restauro appare piuttosto come un pretesto per dichiarare la sua presunta autonomia dal processo critico-interpretativo.

Dunque, piuttosto che chiedersi 'come' conservare, sarà più opportuno porsi l'interrogativo 'se conservare' e, in seconda istanza, 'cosa conservare'.

Il restauro post sisma dei centri storici «andrebbe affrontato con un approccio a scale diverse: dai singoli edifici, all'insediamento urbano, al paesaggio. Il rapporto che la città stabilisce con il contesto è infatti un rapporto che condiziona e conforma tutta la sua struttura, dall'impianto dei percorsi alla morfologia degli isolati, delle abitazioni e degli spazi di relazione; guardando alla città come al prodotto di una serie di processi, di una sequenza di modificazioni avvenute in tempi lunghi, tutte, indistintamente, concorrenti alla sua autenticità ed al formarsi dell'identità dei luoghi»<sup>5</sup> e ciascuna coerente con l'originale.

---

<sup>3</sup> Cfr. STEFANO D'AVINO, *Where Was It? How Was It? Reflections on the Reconstruction of the Historic Cores of Towns Destroyed by the 2016 Earthquake in Central Italy*, «ARCHITECTURA 1906», 6/2017-1/2018, (672-673), 2018, pp. 76-83.

<sup>4</sup> FRANCESCA BRANCACCIO, UGO BRANCACCIO, *La società del rischio: una storia da ricostruire*, in Francesco Giovannetti, Michele Zampilli, a cura di, *Dopo il terremoto... come agire?*, atti della Giornata di studio, Macerata 3/3/2017, Roma, TrE-Press 2018, pp. 127-134, p. 127.

<sup>5</sup> STEFANO D'AVINO, *Il sisma e la memoria. L'(imprescindibile) conservazione del tessuto urbano*

Prioritario è inoltre il perseguimento dell'obiettivo della riduzione del rischio: la consapevolezza della ripetitività certa dell'evento dovrebbe condurre ad un disegno di lungo periodo nel rispetto della classificazione sismica (con tutte le conseguenti implicazioni scientifiche, sociali, culturali, storiche e politiche) che consenta di delineare un disegno unitario di prevenzione, sia pure assumendo tutte le peculiari variabili territoriali e urbane. «Si tratta [pertanto] di formare una coscienza diffusa sui terremoti, con i quali convivere»;<sup>6</sup> ovvero ponendo in atto ogni presidio preventivo inteso a scongiurare danni significativi o, cosa peggiore, crolli (fig. 3).

Nel corso degli ultimi decenni sono state condotte importanti ricerche sul valore identitario e testimoniale proprio della struttura urbana dei centri storici 'minori', ma tali riflessioni sembrano essere in qualche modo risultate vane, «con il risultato che un patrimonio immenso [di studi], accompagnato anche da importanti investimenti, è stato sostanzialmente accantonato e disperso, sostituito spesso da nuovi indirizzi non sempre coerenti e talvolta episodici se non [addirittura] estemporanei».<sup>7</sup> Una perdita che appare tanto più grave in quanto siamo consapevoli del fatto che la corretta individuazione del sistema resistente di una costruzione storica e del suo stato di sollecitazione «richiede un'approfondita conoscenza storico-critica della fabbrica, consapevole del processo costruttivo iniziale e delle successive modificazioni che hanno interessato l'organismo».<sup>8</sup>

La conoscenza delle caratteristiche proprie del manufatto indurrebbe 'conseguentemente' a delineare un processo di prevenzione dell'emergenza, sostenuto da una cura conservativa attenta e costante; un protocollo per una conservazione programmata che si rivelerebbe

---

*dei centri storici*, «Opus. Storia, architettura, restauro, disegno», 3/2019, pp. 89-104.

<sup>6</sup> PIETRO GRAZIANI, *Terremoti, emergenza e memoria*, in Daniela Esposito, Valeria Montanari, a cura di, *Realtà dell'architettura fra materia e immagine. Per Giovanni Carbonara: studi e ricerche*, 'Quaderni dell'Istituto di Storia dell'Architettura', n.s., volume I, pp. 171-174, p. 171, Roma, L'Erma di Bretschneider 2019.

<sup>7</sup> Pietro Graziani, *Terremoti, emergenza e memoria*, cit., p. 174.

<sup>8</sup> ADALGISA DONATELLI, *Terremoto e architettura storica. Prevenire l'emergenza*, Roma, Gangemi 2010.

molto più efficace (e assai meno dispendioso) rispetto ad interventi occasionali realizzati in fase di emergenza. Contestualmente vi è la necessità di estendere la comprensione critica anche al senso del luogo, cercando di cogliere la vocazione architettonica, le connessioni con l'intorno e quelle relazioni spaziali con l'ambiente che, prima ancora che nell'ambito di una concezione geometrica, matematica o, comunque, razionale dello spazio, si pongono come intuitive ed emotivamente più incisive.

In contesti così complessi, eppure deboli, non è certamente la singola cellula urbana, o l'isolato, a catalizzare l'interesse verso un esercizio di riedizione, quando questa si imponga.

La forma che il territorio assume dopo un terremoto può infatti condizionare il comportamento attuale degli abitanti e di conseguenza il futuro dei centri urbani interessati perché essa vincola la riconfigurazione degli spazi di vita e di lavoro, a scelte assunte in piena fase emergenziale per dare risposta ad un bisogno, quello abitativo, comunque temporaneo e transitorio in quanto legato alla ricostruzione (fig. 4).

Si impone il recupero preventivo dell'idea stessa di città; e «questo fatto ci ricorda che tanti edifici non possono, da soli, fare la città che è [piuttosto] il risultato di un processo di stratificazioni culturali, appropriazioni identitarie, relazioni sociali, scambi ed economie».<sup>9</sup>

Un approccio a scala urbana che, pur governato nel suo sviluppo dalla disciplina urbanistica, non deve tuttavia «impedire la caratterizzazione [dello spazio]»,<sup>10</sup> rispondendo piuttosto ad un'esigenza di conservazione dell'identità primitiva del luogo. Esso va invece inteso come parte di un insieme, di un contesto di valore ancora più ampio; «elementi di un linguaggio; come una parola inserita all'interno di una preposizione: funzionale al suo significato ma senza un valore in sé. E come linguaggio se ne deve accettare la trasformazione, l'adattamento alle mutate condizioni, alla diversa sensibilità critico-percettiva che è insita nella contemporaneità».<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> PIERLUIGI NICOLIN, *La città territoriale*, in *Dopo il terremoto*, «Quaderni di Lotus», n.2, 1983, pp. 103-108, p. 104.

<sup>10</sup> *Intervista a Jean Nouvel*, «Corriere della Sera», 16.1.22.

<sup>11</sup> STEFANO D'AVINO, *Il sisma e la memoria...*, cit., p. 100.

Cosicché appaiono oltremodo inopportune le indiscriminate demolizioni di interi isolati danneggiati, come pure le successive disinvolute sostituzioni con nuove costruzioni, incuranti della conseguente perdita del portato storico-tecnico dell'impianto originario.

Lascia altresì perplessi il mancato pronto intervento su molti edifici colpiti dal sisma, che almeno in parte si sarebbero potuti mettere in sicurezza con adeguate opere di cerchiatura e puntellamento. In mancanza di qualsivoglia intervento, le strutture solo parzialmente lesionate risultano esposte al rischio di ulteriori e più estesi danni, anche in assenza di nuove scosse importanti; come nel caso della chiesa della Madonna Addolorata a Norcia che, rimasta sostanzialmente indenne dopo il terremoto dell'agosto 2016, è totalmente rovinata in seguito all'evento registratosi il 30 ottobre dello stesso anno. Ciò nonostante, tale (discutibile) indirizzo operativo è individuato nella recente normativa che prescrive come «qualora gli edifici [di interesse culturale] abbiano riportato danni tali da rendere necessaria la demolizione e l'integrale ricostruzione, è sempre possibile lo smontaggio controllato e successiva rimessa in opera, purché in modo fedele all'assetto precedente»<sup>12</sup>; come vi è ragione di credere si interverrà in futuro in alcuni comuni del reatino, come Accumoli dove da tempo sono in corso vaste operazioni di demolizione di interi nuclei urbani periferici (*fig. 5*).

È proprio tale ultima direttiva che solleva le maggiori perplessità, così ponendo un tema di riflessione: il dettato normativo pare non considerare l'imprescindibilità della conservazione del sito, della considerazione del suo lento sedimentarsi nel contesto; ciò che Lewis Mumford definiva 'l'anima della città'<sup>13</sup>. Un nucleo urbano è, per sua natura, un presente storico in continuo divenire, privo di temporalità; si tratta di una storicità contestuale testimoniata da presenze materiali ancora organizzate secondo sistemi morfologici e spaziali autentici, che racconta il passato attraverso tali testimoni, 'come storia impressa nelle pietre'. Tali strutture edificate sono luoghi conformati non esclusivamente da «misure e rapporti fisici, ma dalla storia, dal costume, dalla

---

<sup>12</sup> Cfr. ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione delle aree del sisma 2016 n. 61 del 2 agosto 2018.

<sup>13</sup> Cfr. LEWIS MUMFORD, *La città nella storia*, Milano, Bompiani 2002.



cultura materiale»;<sup>14</sup> cosicché il passato assume un'inedita dimensione progettuale, divenendo componente fondamentale dell'assetto futuro ed elemento invariabile dell'aggregato urbano.

Il carattere di persistenza delle forme architettoniche proprie dei luoghi interessati dal sisma (a partire dai singoli isolati, al tessuto urbano, sino all'impianto dei percorsi) fa del resto riferimento alla loro adeguatezza 'sintattica' rispetto ai caratteri fisici del territorio sul quale sorgono; ciò induce a pensare che interventi di puntuale risanamento antisismico siano ampiamente preferibili ad una integrale ricostruzione.

Pur tuttavia tale indirizzo metodologico è tracciato dal dettato normativo che dispone come laddove la perimetrazione dei nuclei di particolare interesse contenga un costruito storico ritenuto «suscettibile di grave instabilità dinamica in fase sismica (...) [debbono predisporre dei] piani attuativi con la finalità di definire l'assetto urbanistico del nuovo insediamento, esterno al perimetro, in grado di ospitare gli edifici ricostruiti [i quali, nondimeno, dovranno] conservare le dimensioni originarie»;<sup>15</sup> un orientamento che in ragione della conseguente perdita di riferimento identitario conduce 'inevitabilmente' ad abbandonare definitivamente borghi antichi perché ritenuti insicuri e, in quanto non più riconosciuti come spazi dell'identità, percepiti attualmente come un retaggio di un passato di cui liberarsi.

Il sisma che ha colpito le regioni dell'Italia Centrale nel 2016 non ha solo causato morti e distruzioni: come sempre avviene nei territori segnati da eventi di tale natura, ha innescato anche vasti processi di trasformazione, in gran parte spontanei e non governati, che hanno interessato la scala sociale ed economica, prima ancora che quella territoriale e insediativa.

A distanza di alcuni anni osserviamo come la condizione di disorientamento che attualmente vive quel territorio, causata dalla disartico-

---

<sup>14</sup> STEFANO D'AVINO, *Terremoto e centri storici. È possibile la ricostruzione di un'identità?*, in A. Galderisi, M. Di Venosa, G. Fera, S. Menoni, a cura di, *Geografie del rischio. Nuovi paradigmi per il governo del territorio* atti del Convegno, Aversa, 20/3/2019, Donzelli, Roma 2020, pp. 247-256.

<sup>15</sup> Cfr. ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione delle aree del sisma 2016 n. 39 dell'8 settembre 2017.

lazione, per effetto della distruzione materiale di ampie porzioni degli abitati, degli assetti urbani precedenti al sisma e dalla conseguente frammentazione del tessuto abitativo (accentuata da un processo di ricostruzione che stenta ad avviarsi), ha di fatto determinato una repentina accelerazione delle dinamiche di dispersione e atomizzazione della popolazione. Sul piano sociale, ciò ha condotto un atteggiamento di profondo disinteresse, quando non di vera e propria disaffezione nei confronti dei luoghi natali che si traduce sul piano territoriale, ovvero del 'paesaggio del quotidiano', con l'abbandono dei borghi, prevalentemente quelli montani, in una sorta di *atopia* ovvero una condizione di estraniamento che deriva dal non riconoscersi come 'appartenente' ad un luogo specifico, ad un determinato contesto sociale (*l'Umwelt* di Jacob von Uexküll).<sup>16</sup>

Perseguendo l'obiettivo di ricostruire ex novo i centri abitati danneggiati dal sisma, come da taluni prospettato (analogamente a quanto si è fatto in Umbria dopo il terremoto del settembre 1979<sup>17</sup>), (*fig. 6*) si realizzerebbe l'utopia nel senso più strettamente etimologico di non-luogo, nel quale il carattere della negazione sarebbe impresso nella totale assenza di riferimenti identitari e di memoria; un non-luogo non identitario, né storico, né relazionale.

Al di là della qualità specifica dei singoli progetti, le espressioni con cui l'architettura e l'urbanistica rispondono ai problemi sono il più delle volte inadeguate di fronte alla loro complessità; nel senso che, come osservava già alla fine degli anni Ottanta Alberto Samonà, gli interventi che non corrispondono ad una più ampia politica di conservazione dell'identità territoriale (delle architetture, dei percorsi) «non incidono nel processo di costituzione della forma urbana e del suo contesto, dando luogo soltanto ad un 'repertorio' di spazi di vita tradizionali».<sup>18</sup>

Appare evidente come in questo caso si tratta di processi che soffrono della mancanza di un progetto di pianificazione a livello urbano e

---

<sup>16</sup> Sull'argomento vedi: GIOVANNI CARROZZINI, *Sulla nozione di atopia a partire da Socrate. Ripensare l'ambiente-mondo*, «La Deleuziana. Journal of Philosophy», 6, 2017.

<sup>17</sup> Ci si riferisce, fra le altre, alle esperienze di Chiavano, Castel S. Maria e Cerasola, borghi del comune di Cascia.

<sup>18</sup> ALBERTO SAMONÀ, *Il territorio della forma, in architettura e urbanistica*, «Casabella», 470, giugno 1981, a. XLV, pp. 10-15, p. 15.

territoriale. Un'attenta politica di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali in tali fragili contesti imporrebbe invece, «a fianco a legislazioni agili ed efficaci, l'attivazione di strumenti programmatici di intervento che pongano quale loro compito primario la tutela del patrimonio culturale dal rischio sismico».<sup>19</sup>

Il ricorso a Piani di Recupero, strumento modulato sulle istanze della conservazione, ricomposizione e ricostruzione dell'identità dei centri danneggiati o distrutti dal sisma ma insieme saldamente ancorato ad una prospettiva di sviluppo di quegli insediamenti (così come si è proceduto in Abruzzo dopo il terremoto del 2009), appare non eludibile. Per quanto tale strategia, che riunisce la mitigazione dei rischi di grande scala ad una accurata organizzazione delle attività quotidiane, appaia complessa, la sua attuazione determinerebbe l'impianto di «uno scenario nuovo, ponendo questioni sulle strategie e sui nessi tra le attività conservative e i processi di sviluppo locale».<sup>20</sup>

Occorre comprendere che il processo di ricostruzione post sisma costituisce una straordinaria occasione per un rinnovamento territoriale, in modo da rendere comparabili le condizioni di vita dell'habitat rurale, proprio delle aree interessate dal sisma, con quelle urbane, coniugando sviluppo e tutela, in «un insieme unitario che abbia, sul piano della forma, la propria radice comune nel complesso di norme che riguardano questa nuova dimensione abitativa».<sup>21</sup>

Appare evidente come un tale programma non possa nondimeno che prendere avvio dalla consapevolezza che è indispensabile compiere un salto di scala nel modo di pensare la conservazione dei territori, da concepirsi come un'azione intesa in modo sistemico come processo di lungo periodo, e perciò co-interessante quei risvolti territoriali e strategici che finora sono stati considerati scarsamente determinanti.

---

<sup>19</sup> PIETRO GRAZIANI, *Considerazioni sul rischio sismico*, atti del convegno, Rocca di Mezzo (L'Aquila), 28-29/6/1985, Roma 1986.

<sup>20</sup> STEFANO DELLA TORRE, *Conservazione programmata: i risvolti economici di un cambio di paradigma*, ne *Il capitale culturale*, «Journal of Department of Cultural Heritage», Università di Macerata, 1, 2010, pp. 47-55, p. 47.

<sup>21</sup> Alberto Samonà, *Il territorio della forma...*, cit., p. 13.



**Il degrado e il dissesto strutturale  
in assenza di opere tempestive post-sisma:  
intervento strutturale al Santuario di San Domenico a Cocullo**  
Michele Tataseo, Laura Bussi

San Domenico abate, conosciuto anche come San Domenico di Sora, nacque a Foligno nel 951 e, sin da piccolo, fu affidato dai suoi genitori ai monaci benedettini di San Silvestro così da avere l'opportunità di poter studiare. Giunto poi all'età adulta, nel 974 prese i voti e divenne sacerdote benedettino.

Predicatore, fondatore di monasteri e cenobi nonché riformatore, ben presto la fama della sua santità e dei suoi miracoli si diffuse attirando moltissime persone ovunque egli si trovasse così San Domenico, desideroso al contrario di una vita solitaria da eremita, prese a spostarsi molto di frequente per cercare di sottrarsi a quelle folle.

Secondo la tradizione, in questo suo peregrinare San Domenico passò da Cocullo intorno all'anno mille e, appunto, in questo paese egli è particolarmente venerato per la sua protezione dai morsi dei serpenti e dal mal di denti.

La festa dei serpari di Cocullo, dedicata a San Domenico, è molto nota per la sua particolarità, infatti la statua del santo viene portata in processione completamente ricoperta di serpenti, ovviamente tutti di specie non velenose, che vengono catturati dai serpari nei giorni precedenti la festa.

Questa festa, sino al terremoto del 2009, aveva inizio proprio dal Santuario di San Domenico ma, lo stato di danno in cui versa da allora il santuario stesso, ha imposto di spostare l'avvio della processione dalla parrocchia della Madonna delle Grazie.

**1. Conformazione strutturale del Santuario di San Domenico a Cocullo**

Il Santuario ha un impianto ad aula unica con murature longitudinali di elevato spessore e setti ortogonali che, da un punto di vista distributivo, servono a delimitare gli altari laterali ma che, strutturalmente parlando, servono soprattutto da irrigidimenti trasversali in caso di

sisma, conformazione questa tipica delle chiese locali a causa dell'alta sismicità della zona.

Le volte di copertura sono a botte: in cannucciato quella della navata mentre tutte le altre – delle cappelle, del presbiterio e dell'abside – sono presumibilmente in muratura ma a tutt'oggi non rilevate direttamente.

La chiesa presenta anche un'imponente cupola poggiata su un tamburo che, a sua volta, tramite il raccordo dei pennacchi grava sui quattro archi trionfali.

Per quanto riguarda la zona presbiteriale, questa è delimitata da due setti murari che sono l'ideale prosecuzione delle murature longitudinali dell'aula, sebbene non siano a queste incolonnati, e infine, a concludere la pianta del Santuario, si trova un'abside semicircolare.

In corrispondenza del transetto si evidenziano due cappelle di profondità diverse.

Il campanile, posto sulla parte sinistra esterna della zona absidale, è appoggiato alla base sulla muratura portante della Chiesa.



*Figura 1 Facciata del Santuario di San Domenico a Cocullo*




Figura 2 Pianta del Santuario di San Domenico a Cocllo




Figura 3 Sezione longitudinale di San Domenico a Cocllo

Da un punto di vista tipologico strutturale risulta che:

- le murature verticali sono a sacco, costituite generalmente da paramenti in conci di pietra calcarea e da riempimento con blocchi, blocchetti, pezzame e scaglie di pietra calcarea, legati con malta di calce e sabbia, generalmente di mediocre consistenza;

- le murature del campanile risultano avere tipologia simile a quella descritta ma, probabilmente, di qualità più scarsa di quelle della Chiesa, e non sono adeguatamente ammorsate tra loro;

- i setti di delimitazione delle cappelle sono anch'essi in muratura della medesima tipologia e, come già detto, fungono da irrigidimenti sismici per l'aula nella direzione trasversale, dal quadro fessurativo tuttavia emerge che essi hanno delle discontinuità interne che potrebbero ridurne notevolmente la rigidità e quindi la resistenza in caso di un evento dinamico importante;

I vari elementi di copertura interni alla Chiesa sono:

- sull'aula una volta incannucciata sospesa alle capriate lignee sovrastanti e rinforzata dall'estradosso con centine metalliche, al di sopra della volta sono presenti finestrone tamponati in modo non strutturale;

- sulle cappelle laterali nel transetto, sulla zona presbiteriale e sull'abside ci sono volte affrescate all'intradosso che non è stato possibile rilevare direttamente, anche se dal quadro fessurativo sembra di poter affermare con una certa sicurezza che sono in muratura;

- il tamburo e la cupola sono costituiti da muratura di differenti tipologie: infatti, da quanto si può osservare dalle lacune dell'intonaco formatesi a causa del quadro fessurativo, sembra che il tamburo sia in muratura in pietrame misto, mentre la cupola in muratura di mattoni, così come gli archi trionfali;

- le coperture sono lignee con tipologie probabilmente differenti da zona a zona; l'unica parte che è stato possibile visionare è quella dell'aula, costituita da capriate con sovrastanti arcarecci e tavolato; la lunghezza di appoggio delle capriate sulla muratura è molto ridotta.

## **2. I danni causati dal terremoto del 2009**

Il quadro dei dissesti conseguenti al sisma del 2009 si presentava con le seguenti caratteristiche:

- un lieve distacco in corrispondenza della parte summitale della facciata, tra la facciata stessa e la volta in cannucciato;



- un distacco della volta della navata dall'arco trionfale;
- un distacco analogo si riscontrava anche nella zona di contatto tra la volta dell'Abside e l'arco trasversale costituente la "chiusura" delle murature longitudinali;
- lesioni nella volta dell'Abside, con fessure inclinate profonde e consistenti;
- lesioni verticali profonde in più punti delle murature dell'Abside stessa;
- i danni maggiori si sono manifestati nella zona della cupola, con danni che hanno interessato tutte le singole parti strutturali del macro elemento e, in particolare:
  - o gli archi trionfali si presentavano tutti lesionati in chiave, con fessure profonde e con locali fenomeni di disassamento;
  - o anche i pennacchi, affrescati, presentavano un quadro fessurativo diffuso;
  - o il tamburo, privo di una cerchiatura esterna valida, aveva subito danni ingenti, con il formarsi di croci di taglio nella fascia compresa tra le grandi finestre e la sommità su cui poggia la cupola;
  - o la cupola presentava lesioni diffuse la cui gravità, presumibilmente, era dovuta principalmente alla scarsa coesione della muratura;
  - o i piedritti murari di appoggio degli archi trionfali erano lesionati sia orizzontalmente, in maniera profonda, sia verticalmente in maniera apparentemente meno profonda ma sempre in modo diffuso;
- lesioni verticali all'attacco della cappella esterna su strada con la muratura longitudinale, segno di distacco con lievissima rotazione verso l'esterno;
- la facciata aveva i conci debolmente decoesi ed apparentemente mossi;
- danneggiamento alla muratura della scalinata adiacente la facciata;
- crollo della copertura lignea e di un solaio posto ad una quota inferiore di un locale minore adiacente il Campanile;

- il Campanile non presentava danni degni di nota;
- infine, una pleiade fessurativa diffusa.

In generale, i danni sopra elencati erano dovuti al terremoto e ad una serie di concause e vulnerabilità proprie dell'edificio tra cui, in particolare, si possono qui ricordare le più importanti: una diffusa scarsa qualità muraria, con decoesione delle murature, molti vuoti interstiziali e mancanza di legante; una generale mancanza di ammassamento e conseguenti distacchi costruttivi tra i vari elementi portanti contigui (ad esempio, tra le murature longitudinali e i setti trasversali); assenza di catene a contrastare la spinta degli elementi resistenti per forma; appoggi delle capriate sulle murature di area estremamente ridotta.



*Figura 4 Lesioni nei piedritti di sostegno degli archi trionfali*



*Figura 5 I danni al tamburo*

A seguito delle vulnerabilità riscontrate e dei danni rilevati, sono stati determinati i meccanismi di danno attivati dal sisma del 2009:

- meccanismo nel piano della facciata, attivato in maniera limitata sul rivestimento esterno in blocchi squadrate di pietra calcarea, che hanno subito un disassamento con lieve e solo iniziale espulsione di alcuni conci;
- ribaltamento delle cappelle del transetto, fenomeno anche in questo caso attivato in maniera fortunatamente minima;
- archi trionfali, che, come visto, hanno subito lesionamenti gravi e profondi, anche con locale espulsione di materiale nelle sezioni più sollecitate;
- cupola, tamburo e lanterna, che costituiscono il macroelemento più danneggiato dell'intera Chiesa, con varie lesioni profonde e passanti;
- ribaltamento, taglio e danni alle volte dell'Abside e del Presbiterio, fenomeni di danno evidenziati dalle numerose lesioni profonde variamente diffuse;

- ribaltamento delle cappelle laterali, fenomeno appena attivato, come visibile dalle lesioni rilevate, lievi ma indicative;
- interazioni in prossimità di irregolarità, con particolare riferimento alle discontinuità tra i vari macroelementi, che hanno creato infiltrazioni, e al distacco netto tra il campanile e la copertura del presbiterio.

Oltre ai meccanismi di collasso che sono stati evidenziati dai danni subiti dalla chiesa, ne sono stati individuati altri legati alle vulnerabilità proprie dell'edificio che, però, il sisma del 2009 non aveva attivato, probabilmente per la sua limitata intensità e, forse, anche per l'angolazione con cui aveva colpito la chiesa stessa. I principali tra questi sono:

- ribaltamento della facciata, probabilmente non attivatosi nel 2009 forse anche per la buona ammorsatura, almeno alla base, tra murature di facciata e quelle longitudinali;
- meccanismi di sommità della facciata;
- risposta trasversale dell'aula. Fino ad oggi non attivatosi per il funzionamento dei setti, che, pur costituiti da muratura degradata, hanno tuttavia resistito alla limitata entità del sisma. Al momento, anche a causa della mancanza di collegamenti trasversali, potenzialmente uno dei meccanismi di collasso più pericolosi;
- taglio delle pareti longitudinali;
- risposta longitudinale dell'intero organismo strutturale, costituito da diversi macroelementi non collegati da vincoli di continuità;
- meccanismi delle volte del transetto;
- meccanismi relativi alle coperture dei vari macroelementi;
- torre e cella campanaria.

### **3. L'aggravarsi dei danni dopo il terremoto del 2009**

Quello che si vuole mettere in evidenza è che, a causa del notevole asso di tempo passato dal sisma ad oggi, nel corso dei quali è stato eseguito solo l'intervento di messa in sicurezza provvisoria di cupola e tamburo, sono notevolmente aumentati i danni ai supporti ed anche localmente alla struttura.

Nello specifico tali danni – oggi in taluni casi divenuti molto gravi e che, per tale motivo, necessitano di opere di consolidamento più consistenti rispetto a quelle necessarie nel 2009, nonché di opere di restauro sul degrado degli affreschi, con un consistente e pesante aggravio dei

costi previsti all'epoca – sono dovuti alle infiltrazioni conseguenti al quadro fessurativo formatosi ed allo spostamento generale del manto di copertura (danno ricorrente creato dal sisma 2009). In particolare:

- le infiltrazioni localizzate dalla copertura dell'aula hanno danneggiato in maniera particolarmente grave la parte di volta verso il primo arco trionfale dal lato sinistro ma, soprattutto, hanno pesantemente degradato la capriata lignea che oggi mostra una totale perdita della zona di appoggio sulla muratura dal lato sinistro e la rottura della catena. Situazione, questa, che ovviamente comporta una grave situazione di equilibrio estremamente instabile;

- infiltrazioni copiose di acqua dalle lesioni profonde sono presenti anche all'intradosso delle volte di copertura delle cappelle laterali; ciò è dovuto al movimento relativo tra la struttura della navata e delle cappelle stesse, che ha provocato discontinuità in copertura con tutte le conseguenze del caso;

- molto danneggiati dalle infiltrazioni sono anche gli affreschi dell'intero macroelemento delimitato in pianta dagli archi trionfali; sono presenti anche locali distacchi dei supporti ed in alcuni punti è visibile la struttura della cupola perché l'intonaco è crollato.




Figura 6 Incremento del danno dovuto alle infiltrazioni d'acqua nella volta della navata (2009-2018)

Confronto tra la situazione nel 2009 e quella nel 2018



Figura 7 Incremento del degrado degli affreschi della cupola (2009-2018)




Figura 8 Pesante degrado della capriata posta in corrispondenza dell'arco trionfale con completa perdita dell'appoggio sulle murature e rottura della catena lignea (2018)

#### 4. Cenni al progetto di consolidamento

Preso atto delle vulnerabilità individuate, gli interventi progettati mirano sostanzialmente a:

- limitare gli spostamenti reciproci tra i vari macroelementi che, oltre a costituire una vulnerabilità strutturale, hanno anche prodotto danni negli anni post terremoto a causa delle infiltrazioni d'acqua;
- ripristinare la continuità strutturale all'interno dei macroelementi laddove lesioni molto profonde o passanti hanno ridotto notevolmente la resistenza delle singole parti;
- rinforzare la sismoresistenza dei singoli macroelementi mediante l'inserimento di adeguati presidi (come, ad esempio, catene, pseudo-cordoli, ecc.) in grado di ridurre almeno parzialmente le vulnerabilità rilevate;
- incrementare le caratteristiche meccaniche dei materiali murari che, come visto con la campagna diagnostica eseguita, risultano depauperati dal degrado della malta, spesso non presente negli interstizi;
- ripristinare la funzionalità del sistema di coperture e a migliorarne le condizioni di stabilità statica con la progettazione di elementi con adeguate caratteristiche meccaniche e geometriche nonché di vincoli di appoggio più adeguati.





**Area 5**  
**Comunicazione**



## **I media tra progettualità e individualismo. Ripensare lo sviluppo della comunicazione**

Mario Morcellini<sup>1</sup>

### **Prove di rigenerazione della società e della comunicazione**

#### **1. Esami di coscienza “dopo” il Covid**

Molti capitoli entro cui racchiudevamo l’impegno scientifico delle Scienze sociali risultano profondamente incisi, quando non destinati alla sostituzione, dalle conseguenze sociali e culturali della pandemia che, alla lunga, si rivelano non meno importanti di quelle biografiche e sanitarie. Tra questi, appaiono rilevanti due target, i giovani e la scuola, non dimenticando che sono entrambi reciprocamente interferenti, ed hanno un diritto evidente all’aggiornamento dell’analisi e delle interpretazioni quale risarcimento dovuto in termini di *economia dell’attenzione* rispetto alle priorità condivise prima del Covid.

È difficile infatti non registrare come acquisita la circostanza che i due cluster scelti in quest’analisi rappresentino, accanto alla salute, le clamorose criticità del modello di sviluppo italiano che ci lasciamo alle spalle.<sup>2</sup>

Un rinnovamento dell’approccio teorico si rivela delicato perché si aprono ampie praterie di ricerca per “capire” i giovani; riandando tuttavia con la memoria agli ultimi anni, non possiamo dimenticare le esitazioni che si presentavano a chi si imponeva di affrontare e ricapitolare entro concetti interpretativi attendibili le esistenze giovanili pre-Covid. Troppo spesso esse davano luogo a trattazioni più capaci di raccontare le aspettative di ricercatori ed adulti piuttosto che tipologie davvero rappresentative di soggetti nuovi, dunque meno inquadrabili nelle categorie scientifiche allora disponibili. Non sarebbe vero dire che non c’è stata ricerca; è altrettanto difficile però cogliere

---

<sup>1</sup> Presidente del Consiglio Scientifico Fondazione Roma Sapienza.

<sup>2</sup> Ho trattato questi temi nel mio recente libro *Antivirus. Una società senza sistemi immunitari*, prefazione di Maurizio Costanzo, Castelvecchi, Roma 2020.

in una letteratura comunque generosa una convincente delineazione dei mutamenti intervenuti, delineando tipologie e profili conseguenti. Troppo spesso i giovani risultavano “soggetti sociali non identificati”. Una riprova, del resto, consiste in un adagio che circola tra i ricercatori sulle nuove generazioni: se queste leggessero libri e ricerche su di loro, troppo spesso si chiederebbero *di chi si sta parlando*.

In altre parole, ci accontentavamo di inanellare dati che costruivano un'impressionante affinità elettiva tra attività *social* e giovani, altrimenti imperscrutabili, capaci di organizzare e spesso *saturare* la loro vita con un ampio approvvigionamento di *device* e una moltiplicazione incontrollata dei gadget comunicativi.

Gli studi sul mutamento avrebbero invece dovuto ammonirci che dislivelli, dissonanze e ritardi di allineamento rispetto ad un impetuoso messaggio di cambiamento propagandato dagli immaginari dei media e delle tecnologie rappresentano una conseguenza quasi matematica del “mondo nuovo”. E tuttavia ha continuato a dominare, nella cornice di una pervasiva *euforia tecno-utopista*, l'immagine idealtipica di inter-nauti *nativi digitali*, in possesso di invidiabili skills capaci di regalare un'immediata gratificazione a basso tasso di investimento.

Ma imprevedibilmente il Covid è intervenuto persino su standard che sembravano inossidabili, come se si fosse preso la briga di attaccare frontalmente *tutte le certezze più o meno fondate*<sup>3</sup> degli studiosi, che, fino a ieri, costituivano gli imperativi di una lettura standard. I dati di ricerca sul binomio Covid/media dimostrano infatti che sia sulla frontiera della DaD che sui comportamenti di scelta di fronte alla tavola pitagorica della comunicazione digitale, si sono registrati trend che possono indicarci *quanto i giovani cambiano durante le emergenze*.

Apprendo una parentesi sul lavoro svolto per anni negli appuntamenti del Forum del Gran Sasso, con la presunzione di non parlare solo con riferimento alla frontiera della comunicazione, si scorge quanto la reiterazione cadenzata nel tempo di parole-chiave e analisi sociali costituisca un laboratorio permanente altamente meritorio che si avvia ormai a porsi come un'autentica *prova di istituzione*, comportando un

---

<sup>3</sup> Alle certezze assiomatiche di buona parte degli analisti potrebbe dunque applicarsi la famosa metafora che Don Abbondio, nel cap. XXXVIII dei Promessi Sposi, utilizza per i prepotenti: “È stata un gran flagello questa peste; ma è anche stata una scopa”.

cambio di sensibilità dei singoli ricercatori nel gioco stimolante dell'interazione scientifica. Questo vale probabilmente per tutti i gruppi, e ovviamente per la preziosa regia retrostante<sup>4</sup> alla scansione dei temi: la percezione precisa è quella che aver monitorato specificamente i cambiamenti, in particolare in rapporto al cluster giovanile, ci abbia regalato qualche vantaggio a prepararci per quanto sarebbe successo con il Covid. Faccio l'esempio che più direttamente ho controllato, del Gruppo costituitosi intorno alla comunicazione che sempre ha considerato fondamentali le scoperte teoriche che si possono trarre dalla diversa eloquenza segnaletica cui le emergenze costringono gli esseri umani. Ciò non toglie tuttavia che anche per noi si ponga una questione che deve essere diversamente impostata.

Alla luce di questi interrogativi si tratta infatti di *aprire un cantiere di riflessione* che ci dica qualcosa di più e di diverso rispetto a interpretazioni consolidate ma decisamente incrinata dal biennio Covid, perché solo la ricerca empirica può rafforzare o magari escludere ipotesi di lettura che in ogni caso devono fondarsi sul rapporto che i giovani intrattengono con l'universo mediale e la dimensione simbolica della vita.<sup>5</sup>

È un nodo che dobbiamo considerare fondamentale anche nell'ottica di esaminare i cambiamenti indotti dalla reclusione domestica, che potevano comportare *aumenti muscolari nei dosaggi digitali*. Abbiamo invece verificato un importante riorientamento delle scelte nella direzione della varietà delle fonti e di un significativo riavvicinamento a modelli di informazione ispirati alla mediazione. Impossibile non annotare che la disintermediazione e la stessa disinformazione non hanno vinto, neppure nella platea giovanile e questo trend non era certo facile da indovinare al tempo del sostanziale conformismo comunicativo pre-pandemia.

Concentriamoci allora su questo cluster, che già prima del Covid era apparso ad alcuni studiosi quello in cui si profilavano mutamenti signifi-

---

<sup>4</sup> È un esplicito attestato di riconoscenza al Vescovo Lorenzo Leuzzi e al Rettore Dino Mastrocola.

<sup>5</sup> Per questa problematica, con specifico riferimento e interessanti analogie relative ad un'altra età, quella del Barocco, rinvio a M. MORCELLINI, *L'essenziale è visibile agli occhi*, Editoriale Scientifica, Napoli 2018.

ficativi rispetto alla tastiera dei media e delle tecnologie.<sup>6</sup> Del resto era già stata una sorpresa “scoprire”, un ventennio fa, che il target relativamente più immobile rispetto ai cambiamenti è la grande platea degli *adulti al lavoro*; la sua definizione può apparire imprecisa diventando più chiara *per viam negationis*, mettendo dunque tra parentesi bambini e giovani da un lato e anziani – anch’essi scanditi nella duplice modalità ormai affermatasi nella lettura delle statistiche sociali – dall’altro.

Affrontando ora il profilo di questi comportamenti, e prima di analizzare i dati per un opportuno riscontro empirico,<sup>7</sup> le ipotesi scientifiche che si possono avanzare per il momento sui giovani vanno così velocemente riassunte: durante il Covid cambiano anche loro, come tutte le altre fasce generazionali, ma in qualche misura dimostrando uno scostamento più vistoso rispetto ai comportamenti pre-pandemia. Ciò significa riconoscere che sono diventati più responsabili anche nella selezione di contenuti digitali a riprova che il virus ha attivato non solo processi di adattamento ma anche di autoriflessione. È venuto il momento di riconoscere quanto i giovani hanno faticato, perché il cambiamento non è mai acqua fresca, dimostrando una capacità di elaborazione della sofferenza e della stessa riduzione di contatti infragenerazionali che forse nessuno avrebbe potuto vaticinare.

Persino il riavvicinamento tra le scelte comunicative giovanili e quelle delle generazioni precedenti dimostra la profondità del cambiamento poiché, fino al 2019, il trend descriveva una rigorosa separazione fra giovani e adulti sulla filiera dei media, quasi a costituire due diverse formazioni sociali *sigillate* proprio dalle scelte mediali. È importante sottolinearlo, poiché i giovani contemporanei, lontani più che in passato dal mondo del lavoro e dunque anche dall’assunzione di ruoli affettivi consolidati, potevano benissimo rappresentare *le prime vittime del trauma del distanziamento*, per definizione aggravato dall’*exploit* dell’emotività e della paura. Non trascuriamo certo che alcuni cluster di ragazzi e giovani hanno pagato questo passaggio durissimo in ter-

---

<sup>6</sup> Un testo recente aggiorna la riflessione sul nesso tecnologie/giovani: L. Savonardo, R. Marino, *Adolescenti always on. Social media, web reputation e rischi online*, FrancoAngeli, Milano 2021.

<sup>7</sup> Nell’Appendice a questo saggio sono raccolte le più significative tavole statistiche di documentazione dei cambiamenti.

mini di aumento della povertà formativa e culturale, ma i dati dicono che *la maggioranza ha retto alla prova*, con un segnale ancor più preciso: è diventato più esplicito, rispetto agli eccessi di pudore del passato, riconoscere la decisività della scuola come ambiente di apprendimento sociale.

Nella cornice descritta appare però evidente che la via da percorrere vada trovata coraggiosamente non più in una semplice *alfabetizzazione al nuovo*, ma in una *bi-alfabetizzazione* capace di assicurare da un lato competenze digitali *medium related* (ossia relative alla padronanza delle nuove tecnologie) e dall'altro *digital skills content related* (in grado cioè di andare oltre la mera tecnicità e dimestichezza operativa). È all'altezza culturale, sociale ed etica di questo difficile crocevia che probabilmente deve porsi la scuola, insieme a tutte le altre agenzie formative e a un'efficace *media education*. Ciò che infatti sembra mancare ai contemporanei è una *competenza digitale critica* che integri le informazioni troppo facilmente reperibili attraverso i nuovi ambienti mediali con un solido e irrinunciabile sistema di pre-conoscenze strutturate, basate su insostituibili contesti culturali alla cui *trasmissione, tradizione e mediazione* dovrà continuare a provvedere la scuola e, insieme ad essa, ogni altra struttura socializzatrice e formativa. Sostituire la *media education* all'*education technology* sarà, in conclusione, l'obiettivo di un progetto di futuro pronto ad abbracciare il nuovo senza dimenticare il senso profondo del passato, delle sue genealogie culturali e del suo *corpus* di contenuti e valori.<sup>8</sup>

Con più preciso riferimento alla fascia di età privilegiata nell'analisi, il ragionamento condotto spinge a *reclamare di non trascurare mai lo studio della socializzazione*:<sup>9</sup> mai come in questo tempo abbiamo l'obbligo di verificare la capacità di continuità culturale della formazione delle

---

<sup>8</sup> Su questi temi e su una necessaria prospettiva critica rispetto agli scenari che si aprono, rimando all'intero lavoro di riflessione e di analisi di Maryanne Wolf. In particolare cfr. M. Wolf, *Lettore vieni a casa*, Edizioni Vita e pensiero, Milano 2018. Ma sul concetto di bi-alfabetizzazione e sull'impostazione di un'efficace *media education* focalizzata su un autentico *digital wellbeing* in grado di coniugare tradizione e innovazione, si veda anche M. Gui, *Il digitale a scuola. Rivoluzione o abbaglio?*, Il Mulino, Bologna 2019.

<sup>9</sup> Sulla necessità di accostare euristicamente gli studi sulla formazione sociale e il ruolo della comunicazione, rinvio a M. Morcellini, *Passaggio al futuro: la socializzazione nell'età dei mass media*, FrancoAngeli, Milano 1992

generazioni, mettendo a fuoco la centralità della responsabilità educativa. Bisogna prendere atto, rifiutando giochi intellettualistici come l'etica *minima* o la proposta di accontentarci di una quantità di valori *al risparmio*, che nessuna comunità può vivere senza socializzazione e senza credere nella formazione. Sappiamo più precisamente oggi che in questa presa d'atto si rintraccia un primo punto di attacco al virus e al suo potere intimidatorio nei nostri confronti, poiché un'autentica società della conoscenza regala più armi probabilmente per ridurre il contagio e sicuramente per elaborarlo e ripartire.

Il riferimento tocca esplicitamente anche i genitori che avrebbero molto da imparare da quanto è successo sulla frontiera del rapporto tra giovani e scuola, poiché si aprono varchi anche per un recupero di forza di una loro specifica chance formativa.

Commentando complessivamente i temi su cui abbiamo indugiato appare evidente che solo un'attrezzatura mentale sensibile al peso dei cambiamenti riesce a carpire cosa significhi, oggi, cambiare abitudini e stili di comportamento. Interessante verificare qui anche il potere dell'emergenza nel favorire un processo di "pensare una vita diversa" che è il preludio insuperabile per una rigenerazione sociale. Del resto, tutti gli studi sui consumi culturali, ma anche su quelli alimentari, ovviamente modificati dalla pandemia, ci hanno insegnato a ricorrere al concetto di *habitus* così caro a Bourdieu:<sup>10</sup> dice molto di noi, e di ciò che chiediamo alla comunicazione e alle interazioni con gli altri.

## 2. L'ecosfera comunicativa e digitale

Apprendo la mente alle novità, potremo dire di aver imparato molto da questo imprevisto e "grande esperimento sociale",<sup>11</sup> aumentando le

---

<sup>10</sup> Su questi temi e su una necessaria prospettiva critica rispetto agli scenari che si aprono, rimando all'intero lavoro di riflessione e di analisi di Maryanne Wolf. In particolare cfr. M. WOLF, *Lettore vieni a casa*, Edizioni Vita e pensiero, Milano 2018. Ma sul concetto di bi-alfabetizzazione e sull'impostazione di un'efficace media education focalizzata su un autentico *digital wellbeing* in grado di coniugare tradizione e innovazione, si veda anche M. GUI, *Il digitale a scuola. Rivoluzione o abbaglio?*, Il Mulino, Bologna 2019.

<sup>11</sup> Il riferimento di partenza va a Elke Van Hoof che ha parlato del Coronavirus e in particolar modo del lockdown come del "più grande esperimento psicologico del mondo" (cfr. E. Van Hoof, *Lockdown is the world's biggest psychological experiment - and*



nostre possibilità per non sprecare la crisi, secondo l'insegnamento di Papa Francesco. Occorre in altre parole valutare attentamente il tema dell'impatto immateriale del Covid, verificando quanto la socializzazione formale e scolastica, i media tradizionali e digitali e, in una parola, il modello di sviluppo culturale italiano, siano in via di ridisegno grazie al combinato disposto di una variazione nelle esigenze di cambiamento dei comportamenti e di più rigorose risposte politico-istituzionali.

La variabile più incidente è però connessa a quelli che possiamo definire mutamenti culturali legati alla pandemia; dobbiamo infatti segnalare una prima novità importante: la presa d'atto che il clima d'opinione favorevole a un diverso investimento sulla formazione e sulla qualità comunicativa ha trovato nella lunga stagione del Covid un riscontro sociale ben più ampio rispetto al passato anche recente. Lo scenario è più chiaro in termini di riflessione sulla cosiddetta 'catastrofe educativa' denunciata ancora una volta da Papa Francesco, anche perché i temi della ricerca, dell'Università e della scuola hanno ottenuto una notevole inversione in termini di attenzione da parte dei cittadini, dei media e degli opinionisti, grazie a una concentrazione sul problema del disagio di studenti e docenti rispetto all'eccesso di considerazione critica nei confronti della DaD.<sup>12</sup> Del resto, i migliori studi di una non trascurabile letteratura nata in tempo reale dimostrano un'inequivocabile capacità del sistema universitario e scolastico, di raggiungere un'imprevedibile ed elevata soglia di dotazioni digitali che hanno reso disponibili molti corsi su entrambi i fronti nel giro di due settimane.<sup>13</sup> Il

---

*we will pay the price*, World Economic Forum (weforum.org). Una discussione sul tema anche in D. SALZANO, I. Scognamiglio, *Voci nel silenzio. La comunicazione al tempo del Coronavirus*, FrancoAngeli, Milano 2020.

<sup>12</sup> Peraltro, il giudizio sulla DaD da parte dei giovani, nonostante le oggettive difficoltà, non può ritenersi del tutto negativo. Cfr. Appendice di documentazione sui dati, figg. 2 e 3.

<sup>13</sup> È decisivo in questo caso il riferimento all'impegnativo saggio di Stefano Cesco, Vincenzo Zara, Alberto F. De Toni, Paolo Lugli, Giovanni Betta, Alexander C.O. Evans e Guido Orzes, *Higher Education in the First Year of COVID-19: Thoughts and Perspectives for the Future*, in "International Journal of Higher Education", Vol.3, n. 10, 2021. Ma sull'intera problematica cfr. anche un efficace pamphlet di Barbara Bruschi, Alessandro Perissinotto, *Didattica a distanza. Com'è, come potrebbe essere*, Laterza, Bari-Roma 2020.

fenomeno è più netto nell'Università ma certamente estensibile anche ai precedenti livelli di istruzione. Le Istituzioni in questo caso ce l'hanno fatta a "rimuovere gli ostacoli all'educazione", come la Costituzione richiede.

Osservando complessivamente le risposte definibili come 'culturali', si può dire che oggi nel nostro paese ci sono le condizioni per un cambiamento non disegnato dalla politica o dalle élite ma per molti versi dal basso, messo in campo cioè dai cittadini grazie a una responsabile analisi del rapporto costi e benefici del modello relativistico sostanzialmente dominante prima della pandemia.

Si impone dunque un'articolata ricognizione su quanto sono cambiate le risposte sociali alla comunicazione, per una volta nettamente superiori anche rispetto ai pur considerevoli mutamenti dell'offerta mediale persino da parte degli Over the Top. Non c'è altro modo per leggere questo fenomeno se non riconoscendo nella radicale innovazione degli atteggiamenti e orientamenti di scelta una diversa risposta da parte di un'ampia e significativa porzione della società italiana sul piano della cultura e dei valori. Tutto ciò rimette in discussione sia i contenuti che gli stili comunicativi del passato e dunque l'ossequio a valori individualistici, reso più grave dall'accettazione supina dei toni della drammatizzazione e della polarizzazione sociale, fino al punto di confondersi con una abilitazione del populismo.

La riprova è presto detta: abbiamo potuto constatare *un ritorno di forza della comunicazione più intermediata che conosciamo*, quella televisiva e radiofonica.<sup>14</sup> Il trend positivo si dimostra ancor più schiacciante osservando uno dei macrogeneri della grande cosmologia *mainstream*: il giornalismo e l'informazione. Sotto questo importante angolo di osservazione in tempi di insicurezza sulla vita e sulla salute, i risultati appaiono ancor più sorprendenti e forse non solo congiunturali: è in questo campo, infatti, che troviamo forme di valorizzazione che prima sembravano ridotte ai minimi storici in termini di scelte di "tempo dedicato", ma anche una nuova capacità di far interagire diversi contenuti informativi fino, addirittura, ai siti istituzionali, prima quasi inesistenti nella percezione collettiva e nella registrazione degli indi-

---

<sup>14</sup> Cfr. Appendice di documentazione sui dati, fig. 1, 4 e 5.

catori di successo in comunicazione.<sup>15</sup> Non lo si consideri un elemento secondario, poiché passare dalla periferia alla *prima pagina* rappresenta una svolta, tanto più se si ha la saggezza di capire che *item* e indicatori determinanti del cambiamento culturale rappresentano di per sé un autentico sondaggio permanente sulle scelte dei nostri concittadini.

Un'attendibile verifica si rintraccia anche nell'informazione on-line riferita però a fonti editoriali e dunque riconducibili ancora una volta a un *risorgimento della mediazione*, da leggersi anche come presidio contro il dilagare delle fake e della disinformazione,<sup>16</sup> mentre il prestigio e il carisma dei social network e delle interazioni digitali hanno a lungo mostrato segni di cedimento e tendenzialmente anche di un nuovo equilibrio. Un'eco di questa tendenza generale può esser rintracciata coerentemente nelle risposte sociali e d'opinione più attente che mai al sistema formativo.

Osservando contestualmente lo scenario dei dati,<sup>17</sup> è possibile constatare quanto si è ridisegnata la *bulimia comunicativa dei giovani*. Si può ipotizzare infatti che spesso essa sia il risultato di un'interazione non facile con genitori, adulti di riferimento e, sullo sfondo, Istituzioni, soprattutto quando variamente rinunciano a dare messaggi, con l'ovvia conseguenza che il *doping* di esposizione digitale risulta un indicatore della loro solitudine.

È vero che il contesto ha creato anche disagi e frustrazioni, ma guai a non correlarli ad una situazione critica di impressionante radicalità che ha naturalmente messo in discussione eccessi di sicurezza anche nei *cluster* giovanili. In altre parole, i bisogni soddisfatti dalle nuove diete mediali e da una scuola cambiata sotto il peso dell'emergenza, e divenuta più convinta della sua missione, indicano l'ipotesi che la frontiera degli schermi digitali non sia più la *centrale unica* in cui ragazzi e giovani gratificano la loro voglia di relazione e la sete di comunicazione. Resta ovviamente da valutare l'ipotesi che i mutamenti a cui ci siamo sottoposti quasi per obbligo rispetto a vincoli esterni a noi, appaiano nel tempo più congiunturali che strutturali, ma questa

---

<sup>15</sup> Cfr. Appendice di documentazione sui dati, fig. 1 e 4.

<sup>16</sup> Cfr. Appendice di documentazione sui dati, fig.6.

<sup>17</sup> Cfr. ancora Appendice di documentazione sui dati, fig. 1-6.

obiezione (sicuramente cara a chi si ostina a non leggere i dati fidandosi delle proprie “percezioni”) non annulla il valore di tendenze così segnaletiche.

Ancora una volta però la sfida dipende da noi: docenti, comunicatori, studiosi e cittadini. Se non cogliamo un’occasione così nitida di segnali selettivi di cambiamento, evidenti testimonianze d’insoddisfazione rispetto alla monocultura pre-Covid, perderemmo un’occasione storica: riannodare la comunicazione fra studenti, giovani e adulti, prima sigillati nelle loro *camere dell’eco*. Significa rimotivare il rapporto educativo e soprattutto smetterla di *tacere i messaggi che gli adulti devono ai giovani*, recuperando quella preziosa funzione che ci induce a tornare ad essere punto di riferimento, rialimentando un’idea di comunità<sup>18</sup> e società finalmente degne di questo nome.

Prendiamo atto che sono finite molte bolle, troppo spesso alimentate dal tam tam digitale. Al tempo stesso dobbiamo recuperare l’idea che senza un centro unitario di orientamento per l’azione crollano tutti i punti di riferimento.

Troppo lungo è stato il tempo dell’*eutanasia dei valori*, ed ora appare chiaro che, nel *continuum* tra paure e responsabilità, senza cultura e formazione non può esserci un progetto di *exit strategy*.

---

<sup>18</sup> Sulla necessità di un processo di generazione della comunità, cfr. L. Boccacin, L. Lombi, *Generating Community through Interpersonal Relations and Digital Media: The Experience of Italian Parishes. Quantitative Research - First Stage Results*, ISR (Italian Sociological Review), vol. 11, 2021, pp. 833-852.

## Appendice statistica




Figura 1 *Giovani e informazione ai tempi della pandemia*

Fonte: dati CBS Viacom su un campione di 1.000 ragazzi tra i 16 e i 30 anni rappresentativo della popolazione italiana per età, genere e aree geografiche.



Figura 2 *Giovani ed e-learning durante la pandemia*

Fonte: dati CBS Viacom su un campione di 1.000 ragazzi tra i 16 e i 30 anni rappresentativo della popolazione italiana per età, genere e aree geografiche.



Figura 3 *Giovani e DaD: giudizio positivo nonostante le difficoltà*

Fonte: dati CBS Viacom su un campione di 1.000 ragazzi tra i 16 e i 30 anni rappresentativo della popolazione italiana per età, genere e aree geografiche.




Figura 4 *Fonti di informazione sul Covid utilizzate dagli italiani durante la pandemia*

Fonte: Indagine Censis 2021

<b>Tipologia delle fonti di informazione sul Covid-19 utilizzate dagli italiani durante la pandemia, per classe di età (val. %)(*)</b>				
Fonti informative	Classe di età			Totale
	Tra 18 e 34 anni	Tra 35 e 64 anni	Oltre 64 anni	
Media tradizionali (stampa, televisione, radio..)	62,1	70,9	94,5	<b>75,5</b>
<i>di cui solo media tradizionali</i>	<i>5,1</i>	<i>12,2</i>	<i>34,2</i>	<i>16,7</i>
Internet e social media	80,3	73,3	33,1	<b>63,7</b>
<i>di cui solo social e siti internet (ufficiali e non)</i>	<i>12,4</i>	<i>10,0</i>	<i>0,3</i>	<i>7,8</i>
Né media tradizionali né internet e social media	10,0	7,5	3,0	<b>6,8</b>

(\*) Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Censis, 2021

Figura 5 Tipologia delle fonti di informazione sul Covid-19 utilizzate dagli italiani durante la pandemia, per classi di età

Fonte: Indagine Censis, 2021

**- Italiani a cui durante la pandemia è capitato di prendere informazioni su web e social in seguito rivelatesi false/sbagliate, per classe di età (val. %)**

"Durante la situazione di emergenza sanitaria legata al Covid-19, Le è capitato di prendere informazioni su web e social in seguito rivelatesi false/sbagliate?"	Classe di età			Totale
	Tra 18 e 34 anni	Tra 35 e 64 anni	Oltre 64 anni	
Si	63,8	66,3	37,6	57,0
No	36,2	33,7	62,4	43,0
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fonte: indagine Censis, 2020

Figura 6: Italiani a cui durante la pandemia è capitato di prendere informazioni su web e social in seguito rivelatesi false/sbagliate, per classe di età (val %)

Fonte: Indagine Censis, 2020





## **Contrastare la povertà educativa in tempo di pandemia**

Lucia Boccacin

Università Cattolica del Sacro Cuore

### **6. Premessa**

Solo pochi anni or sono sarebbe stato impensabile, per lo meno entro i contesti occidentali, trattare un tema come quello della povertà educativa, destinato come sembrava ad essere consegnato ad un passato ormai lontano e non più in grado di riproporsi. Attualmente, al contrario, l'insieme di deprivazioni materiali e immateriali che connotano i percorsi educativi di bambini e adolescenti rappresenta un fenomeno dilagante nei contesti sociali, in grado di condizionare lo sviluppo futuro dell'intera società.

Focalizzare il tema della povertà educativa, sotto il profilo sociologico, implica, chiarire da un lato, cosa si intenda nella nostra società e nella nostra cultura con il concetto di "povertà" e, dall'altro, cosa si intenda con il concetto di "educazione", quali le finalità che, attraverso una riflessività specifica e precise pratiche educative, una determinata società voglia perseguire e, attraverso di esse, quale tipo di povertà voglia contrastare (Boccacin, 2021).

### **7. La povertà educativa**

Una definizione di carattere generale identifica il concetto di povertà come una deprivazione di risorse, materiale o immateriale, economica, culturale, sociale, relazionale che causa un disagio, una difficoltà.

Qualificando tale termine sotto il profilo educativo emerge che la povertà educativa focalizza «la condizione in cui un bambino o un adolescente si trova privato del diritto all'apprendimento in senso lato, dalle opportunità culturali e educative al diritto al gioco» (Openpolis, 2019; Save the Children, 2014).

È una concezione molto ampia quella che è sottesa al termine "povertà educativa", dal momento che non si limita a considerare gli aspetti connessi all'apprendimento ma considera le chances culturali, sino a includere il diritto al gioco, ovvero ad una infanzia serena.

La riflessione sociologica pone l'accento sulle "povertà educative", declinando al plurale il tema e ponendo in tal modo al fuoco dell'attenzione i diversi aspetti di deprivazione che il concetto ombrello di "povertà educativa", racchiude (Morlicchio, 2012) e che si sostanziano in deprivazioni che impediscono di accedere alle competenze indispensabili per vivere nella società contemporanea, per costruire identità personale e sociale, per perseguire condizioni di autonomia e di salute (Save the Children, 2018).

Il legame tra la povertà intesa come deprivazione materiale e la povertà educativa è un circolo vizioso che si alimenta in entrambi i sensi. Essere poveri sul versante materiale aumenta il rischio di essere poveri dal punto di vista educativo e viceversa (Save the children, 2017).

Una condizione sfavorevole di partenza può avere effetti di lungo periodo perché i bambini che nascono in condizioni di pregiudizio e ai quali vengono negate le opportunità di apprendere e condurre una vita autonoma ed attiva, rischiano di diventare gli esclusi di domani. Il pericolo è dunque il perpetuarsi dello svantaggio di generazione in generazione; uno svantaggio ingiusto e soprattutto costoso per gli individui e per la società nel suo complesso (Musella e Capasso, 2018).

Spesso la povertà educativa è fortemente associata alla situazione socio-economica della famiglia e di altri fattori demografici, come il luogo di nascita, il sesso, l'origine ecc. (Fondazione Zancan, 2015).

In altri termini coloro che vivono in condizioni di povertà assoluta sono maggiormente esposti al rischio di povertà educativa già a partire dai primi anni di vita e di patire successivamente limitazioni nell'accesso a opportunità culturali e di apprendimento (Istituto degli Innocenti, 2009).

Anche l'ambiente di vita concorre a determinare tali dinamiche; vivere in un contesto fragile e con scarse opportunità di crescita può portare ad un aumento della disuguaglianza sociale per coloro che in tali contesti abitano (Saraceno, 2015).

Tuttavia, è vero altresì che non è sempre presente un tale rapporto di causa-effetto: in altri termini, la povertà educativa non sempre va di pari passo con quella economico-materiale. A volte le risorse sono disponibili, sono presenti ma i minori (bambini e adolescenti) patiscono una situazione di povertà educativa, in quanto gli adulti non sanno ricorrere a tali risorse né sono in grado di utilizzarle adeguatamente.

Non si può inoltre sottacere l'incidenza del fenomeno della dispersione scolastica nelle deprivazioni di tipo educativo: ad esso spesso sono sottese difficoltà e condizioni di disagio e povertà personale, familiare e sociale, situazioni di vulnerabilità economica, materiale ma anche relazionale, inadeguatezza o impossibilità delle istituzioni scolastiche a cogliere per tempo gli indicatori di tale fenomeno e a mettere in campo adeguate misure di contrasto (Batini, Bartolucci, 2016).

La pandemia da diffusione di Coronavirus ha ulteriormente accresciuto le disuguaglianze sociali che si ripercuotono sul grado di apprendimento di bambini e ragazzi e aumentato le situazioni di vulnerabilità sociale (Donati, Maspero, 2021).

In particolare si evidenziano condizioni di criticità con riferimento a tre ordini di fattori divenuti essenziali durante i periodi di *lockdown* e di isolamento sociale: il possesso di strumenti e dispositivi digitali, il tipo di connessione internet fruibile dalle famiglie e gli spazi abitativi disponibili.

### **8. Alcune criticità strumentali dovute alla pandemia**

Nell'ultimo rapporto pubblicato dall'ISTAT (Istat, 2021) si evidenzia, in proposito, che in Italia un terzo delle famiglie non dispone di un computer né di un accesso ad internet da casa.

In particolare, due indagini effettuate dall'ISTAT e illustrate nel medesimo rapporto mettono in luce come, durante il periodo pandemico, la piena continuità del processo formativo-educativo sia stata garantita solo a una minoranza di alunni, mentre sono state registrate criticità specifiche per i bambini e adolescenti più vulnerabili e per i bambini e adolescenti appartenenti a famiglie con scarse risorse a disposizione, con rischi di ricadute sugli esiti scolastici (Istat, 2021).<sup>1</sup>

Nel dettaglio, non hanno partecipato alle lezioni a distanza quasi seicentomila studenti, l'8% degli iscritti ai vari ordini di scuola, prevalentemente a causa della indisponibilità di strumenti tecnologici adeguati.

---

<sup>1</sup> Ci si riferisce ad una indagine effettuata dall'Istat, tra aprile e giugno 2020, presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, e alla seconda indagine del *Diario degli italiani al tempo del COVID*, effettuata tra dicembre 2020 e gennaio 2021), Per ulteriori approfondimenti cfr. Istat, 2021.

Va inoltre considerato che «circa quattrocentotrentamila ragazzi hanno fatto richiesta di dispositivi informatici (il 6% degli studenti). La quota di richieste è sensibilmente più alta nelle regioni del Mezzogiorno, con livelli quasi doppi, rispetto alla media nazionale, in Basilicata e in Calabria (rispettivamente 15% e 11%). In media il 14% delle richieste non è stato soddisfatto» (Istat, 2021, p. 125).

Pesante l'esclusione dalla didattica a distanza per gli alunni con disabilità: l'incidenza media di tale fenomeno, stima l'ISTAT, è pari al 23%, per motivi riconducibili alla gravità della patologia (27%), alle difficoltà organizzative familiari (20%) e al disagio socio-economico (17%). In questa coorte di minori, inoltre, la mancanza di strumenti informatici riguarda il 9% dei soggetti.

Sono soprattutto i bambini e i ragazzi fino ai 14 anni di età a non poter partecipare alle attività scolastiche: considerando uno specifico periodo temporale, quello compreso tra marzo e giugno 2020 e corrispondente al primo *lockdown* riconducibile alla diffusione della pandemia da Covid-19, emerge che 800 mila di loro non hanno potuto fruire delle attività didattiche ed educative a distanza.

Oltre ad avere a disposizione strumenti in grado di consentire lo svolgimento della didattica a distanza, è indispensabile anche l'adeguatezza della connessione e il numero di *device* presenti in famiglia.

In proposito, «il 77,9% dei minori di 6-17 anni vive in famiglie che hanno a disposizione una connessione a banda larga, ma se tale quota supera l'81% nel Centro-Nord, si attesta al 73,1% nel Sud e scende al 64,6% nelle Isole. Il 57,0% dei ragazzi di 6-17 anni vive in famiglie in cui meno della metà dei componenti dispone di un pc da utilizzare, mentre solo nel 6,1% dei casi è presente almeno un computer per componente» (Istat, 2020, p. 159).

Le criticità connesse alla mancanza di strumenti digitali personali emergono con evidenza nelle famiglie in cui sono presenti più figli coinvolti nella didattica a distanza (sono il 39,7% di studenti di 6-17 anni). «A questa quota va aggiunto il 5,7% di studenti di 6-17 anni che vivono in famiglie in cui non ci sono altri studenti, ma che si trovano in ogni caso in una condizione di particolare difficoltà perché in casa non c'è nessun pc a disposizione. In totale, quindi, il 45,4% degli studenti di 6-17 anni (pari a 3 milioni 100 mila ragazzi) vive con molta probabilità una situazione di difficoltà nella didattica a distanza legata alla carenza di strumenti informatici in famiglia» (Istat 2020, p. 159).

È, inoltre, degna di nota la comparazione a livello europeo circa la diffusione delle competenze digitali. Malgrado i dati disponibili riguardino solo la fascia di ragazzi di età compresa tra i 16 e i 19 anni, si evidenzia che per quanto concerne le attività formative *on line*, nel 2019, i giovani italiani risultavano meno competenti dei loro coetanei europei, con un distacco di 20 punti percentuali tra la media europea e il dato per l'Italia, pari al 36% (Istat, 2021, p. 129).

Un ulteriore fattore che può comportare criticità e che è emerso durante la pandemia e la conseguente quarantena, è rappresentato dagli spazi abitativi a disposizione delle famiglie: nel nostro paese, il 41,9% dei minori vive in condizioni di sovraffollamento abitativo, con un picco per quanto riguarda le famiglie al cui interno sono presenti minori di età compresa tra i 12 e i 17 anni (47,5%).

La povertà educativa pertanto si presenta come un fenomeno multidimensionale, che a livello micro, riguarda la scarsa qualità di vita dei singoli soggetti, a livello meso, è relativa al malessere dei gruppi sociali e delle comunità, e a livello macro, si riferisce all'assenza di politiche pubbliche in grado di contrastare tale fenomeno.

### **9. Modelli educativi, famiglie e povertà educativa**

Dal punto di vista macro l'educazione è un bene pubblico e, come tale, dovrebbe essere al centro di politiche che ne potenzino e promuovano i contenuti. Al riguardo, tuttavia oggi emergono alcune criticità riconducibili ai seguenti tre orientamenti.

1. Un orientamento diffuso in ambito socioeducativo si limita a rimpiangere in ottica edulcorata il passato rappresentato in modo esclusivamente positivo ed i suoi contenuti educativi di tipo tendenzialmente autoritario tipici di un tempo ormai lontano. In questa prospettiva, è elevato il rischio che accada ciò che Bauman (2017) ha efficacemente denominato come "retrotopia", intesa come una tendenza quasi nostalgica ad idealizzare eccessivamente le condizioni sociali del passato.

2. Un ulteriore orientamento attualmente molto diffuso identifica l'educazione con la mera e procedurale attuazione di norme, lasciando in secondo piano i contenuti di senso. In questa prospettiva si inscrive la difficoltà che il contesto politico-istituzionale ha nell'identificare una linea di condotta per la ripresa delle attività scolastiche ed educative dopo il periodo della pandemia dovuta alla diffusione del Corona-

virus, a fronte di un livello di meta-riflessività attorno a tali tematiche che resta patrimonio di studiosi ed esperti e raramente riesce ad orientare le scelte politiche istituzionali in materia di educazione.

3. Un altro orientamento si concentra sulla trasmissione del patrimonio culturale, morale e spirituale tra le generazioni come centro dell'educazione, senza tuttavia individuare gli elementi distintivi di tale patrimonio.

Ciò che manca in queste posizioni è la centratura sulla domanda di significato personale e sociale dell'educazione e questa assenza ha causato nel nostro paese una emergenza educativa,<sup>2</sup> riconducibile all'assenza di visioni prospettiche inclusive, solide e innovative nei processi educativi.

Per anni infatti, non si è posta attenzione a costruire congiuntamente processi di attribuzione di senso condivisi, che impegnassero fattivamente tutti i soggetti coinvolti nelle dinamiche educative all'interno di un progetto comune.

Sono le famiglie ad essere direttamente chiamate in causa dalle difficoltà riconducibili alle situazioni di povertà educativa, sia per fragilità interna del nucleo sia per la rilevanza delle sfide poste dal contesto ambientale, come ad esempio la situazione determinata dalla Pandemia da Covid-19.

Nell'ambito della socializzazione primaria la famiglia, come è noto, rappresenta il soggetto sociale di riferimento, il contesto nel quale il nuovo nato prima e il bambino poi, entra in contatto con i valori e le regole che permeano la vita della società contemporanea (Parsons, 1955; Ribolzi, 2020). In essa inizia il processo di interiorizzazione di tali norme e di tali valori il cui esito sarà successivamente osservabile nell'assunzione dei comportamenti sociali e nello svolgimento di azioni specifiche che qualificherà l'esperienza vitale quotidiana del singolo soggetto (Archer, 2003). I genitori, pertanto, sono i primi ad assumersi il compito di educare, cioè di portare alla luce le potenzialità del figlio dal profondo del suo sé.

---

<sup>2</sup> Sotto il profilo sociologico i fenomeni emergenti, o meglio emergenziali, sono fenomeni, irriducibili, non di ordine aggregato, o secondario, in grado di condizionare il contesto sociale di riferimento (Ruggieri, 2016).

Nella nostra società, tuttavia, i genitori, frequentemente isolati in contesti di vita quotidiana individualisti, a volte incerti sui criteri con cui orientarsi nelle scelte oggi spesso complicate, coinvolti in itinerari professionali impegnativi, non sempre sono in grado di corrispondere alle sfide educative poste dal contesto sociale. Pare oggi evidenziarsi un radicato attaccamento dei genitori verso i figli, che tuttavia non riesce ad andare oltre l'immediata gratificazione di ruolo, indebolendo in tal modo il senso di un progetto educativo di medio e lungo periodo.

Le responsabilità educative vengono così percepite come insostenibili dai genitori, che costretti ad una contemporanea assunzione di responsabilità su molteplici ambiti - personali, economici, lavorativi, culturali e sociali - rischiano di non reggerne il peso (Ruspini, 2021). Le forme di povertà educativa che si innestano nei contesti di sovraccarico multidimensionale cui sono sottoposte le famiglie, continuano poi, nel corso della socializzazione secondaria e in particolare, a livello scolastico, a radicarsi e a espandersi: fondamentale diviene quindi da un lato supportare e sostenere le famiglie con figli nel loro impegnativo compito educativo e, dall'altro, intercettare quanto prima il manifestarsi di forme di disagio che coinvolgono sia i ragazzi sia i loro genitori.

### **10. Ricostruire un progetto educativo condiviso**

Per contrastare la povertà educativa occorre muoversi su un duplice livello: da un lato mettere in campo una riflessività centrata sulle relazioni sociali e sul significato dell'educazione che non sia estemporanea e, dall'altro, attivare processi e pratiche educative congruenti a tale riflessività (Donati, 2013). Si tratta cioè di rimettere al centro della riflessione la domanda di senso che informa il complesso dei processi educativi. La risposta a tale domanda implica la collaborazione tra soggetti sociali formali e informali, portatori di identità specifiche, personali e sociali (famiglia, scuola, gruppi, associazioni) che, riconoscendosi come reciprocamente necessitanti, stabiliscono relazioni sociali.

L'educazione, mediante il tramite delle relazioni sociali, diventa un processo congiunto in cui è possibile sia una attribuzione di senso, sia un'abilità di connessione reciproca nello stabilire legami, sia la generazione di un bene specifico, quale è appunto l'educare.

La famiglia, la scuola, le associazioni e i gruppi, sono in prima linea nel facilitare la trasmissione del patrimonio simbolico-valoriale tra le

generazioni che si sostanzia, sotto il profilo sociale, nell'interesse e nella cura del futuro della società (Boccacin, 2020).

Oggi si vive di fatto dentro una nuova relazionalità, stimolata anche dai dispositivi multimediali e dai social network: fare in modo che questo complesso relazionale porti ad una riflessività più profonda anziché alla dissoluzione della persona, è compito imprescindibile degli educatori, cioè di coloro che hanno la responsabilità di condurre il processo educativo (Rivoltella, 2015).

È certo fondamentale avere relazioni, ma è altrettanto fondamentale saperle utilizzare come risorse e saperle attivare nei contesti socio-educativi. A volte infatti sono disponibili risorse relazionali in grado di fare evolvere positivamente il processo educativo, ma sono latenti o informali o non facilmente accessibili né conosciute: in queste situazioni la risorsa relazionale resta inutilizzata malgrado sia disponibile (Donati, 1991; 2019).

Accade altresì che gli adulti tendano a trincerarsi all'interno di relazioni difensive, mentre, al contrario, sono le relazioni costruttive quelle di cui hanno bisogno i bambini e gli adolescenti per crescere. Questi ultimi, a volte si trovano a vivere condizioni di impasse, di fallimento, e gli stessi genitori sono bloccati in tale impasse, soli, incapaci di condividere il fallimento del figlio. Al contrario, la condivisione del fallimento è la condizione per la ripartenza, ma può avvenire se si crea una dimensione di compartecipazione, di *sharing* (Wagner, 2000). A volte per sbloccare le situazioni occorre vedere l'invisibile, il latente, le risorse che come un fiume carsico non sono immediatamente a fuoco ma con una indagine attenta, possono essere messe in campo per contrastare la povertà educativa: spesso sono persone vicine, i genitori, un educatore, un compagno, un amico, ma occorre vederle e saperle valorizzare.

In altri termini occorrono educatori e adulti disposti ad assumersi il rischio di prendersi cura di alcune premure fondamentali, le quali non sono opzionali ma costitutive per le persone.

Si tratta di elementi fondamentali per una buona qualità della vita personale e sociale, che si sostanziano in senso di appartenenza, attenzione agli altri, orientamenti pro-sociali e, nell'assunzione fattiva di comportamenti proattivi e solidaristici (Archer, 2008).



## 11. Il profilo dei nuovi educatori

Oggi queste premure fondamentali devono confrontarsi con una fruizione sempre più individualizzata del tempo libero, con la delegittimazione culturale e sociale dei mondi di vita quotidiana, con la endemica contrazione degli spazi sociali delle relazioni interpersonali.

Occorre nella situazione attuale, capovolgere la prospettiva, rimettere la tensione educativa al centro dell'attenzione delle relazioni interpersonali, sociali e istituzionali, averne cura e avere cura del patrimonio etico che mediante essa si trasmette e si tramanda tra le generazioni (Centro di Ateneo studi e ricerche sulla famiglia, 2017).

A questo proposito sono significativi i dati relativi ad una indagine, condotta nel 2019 su 3350 persone che hanno partecipato al MOOC (Massive Open Online Courses) sull'educazione digitale.<sup>3</sup>

Si tratta in larga misura di persone adulte (il 45,2% ha una età compresa tra i 30 e i 49 anni) e mature (il 42,8% ha un'età compresa tra i 50 e i 64 anni di età). I giovani (fino a 29 anni) sono il 6,7% mentre gli ultrasessantacinquenni sono il 4,5% e svolgono una funzione educativa in ambito ecclesiale avendo contestualmente una collocazione nella vita sociale attiva, nel campo delle comunicazioni sociali, della cultura e della scuola (41,5%).

I dati evidenziano che sono gli adulti a costituire l'asse portante del lavoro educativo, presumibilmente offrendo un impegno stabile che trova evidentemente una conciliazione possibile anche con i ritmi della vita attiva.

Rispetto al titolo di studio il campione in esame mostra un elevato livello di istruzione: infatti ben il 72,9% dei rispondenti possiede una laurea o un titolo post-laurea e il 23,9% ha conseguito un diploma di scuola media superiore. Questo dato invita a una riflessione circa il fatto che i contesti ecclesiali locali dispongono di risorse altamente qualificate sotto il profilo culturale e interessate ad agire in ambito educativo, attraverso l'acquisizione di competenze digitali.

---

<sup>3</sup> L'autrice ringrazia il CREMIT (Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media, all'Informazione e alla Tecnologia) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella persona del suo direttore, prof. Pier Cesare Rivoltella, per aver consentito l'accesso ai dati qui presentati. Per un approfondimento su questa indagine si rinvia a Carenzio, Lombi, Boccacin e Rivoltella, 2020.

Degna di nota è la motivazione alla base della partecipazione al corso MOOC sull'educazione digitale: infatti prevale la motivazione di servizio (48,7%) che riconduce la partecipazione al corso al beneficio che ne trarranno terzi, siano essi appartenenti ai contesti ecclesiali o a specifici ambiti come la scuola. Al secondo posto, ma distanziata percentualmente, compare la motivazione auto-espressiva che riguarda il 4,2% dei soggetti. L'indagine focalizza anche la percezione degli intervistati circa la presenza delle tecnologie, evidenziando la percentuale di accordo maggiore con l'affermazione che, attraverso di esse, sia possibile sperimentare l'innovazione nei processi formativi (57,4% molto d'accordo), seguita dal riconoscimento che mediante la tecnologia sia possibile un aggiornamento continuo (52,8%). Al terzo posto e distanziato oltre quindici punti percentuali si colloca il convincimento che gli strumenti tecnologici consentano l'instaurarsi di un confronto con esperti e colleghi dislocati altrove (36,4%) e, analogamente, che la tecnologia faciliti le comunicazioni in particolare di tipo professionale (32,4%).

Accanto a questo gruppo di variabili che esprimono, con varie accezioni, un consenso circa la presenza della tecnologia nell'ambito della vita quotidiana, emerge che oltre un quinto degli intervistati (21,6%) ritiene che la tecnologia digitale crei nuove dipendenze e l'11%, che impoverisca le relazioni interpersonali.

Complessivamente si configura un quadro motivazionale orientato dall'intenzionalità di apprendere, accedendo a approcci cognitivi e interpretativi innovativi sotto il profilo delle tecniche e dei contenuti, in particolare di tipo educativo e formativo, in cui non manca, tuttavia, un'attenzione circa i possibili rischi connessi all'organizzazione della vita sociale in rapporto alle tecnologie.

È stato inoltre considerato il livello di collaboratività esistente nell'ambito del contesto ecclesiale di riferimento degli intervistati rispetto ad alcune funzioni sociali fondamentali: una di queste riguarda l'educazione di bambini e minori. Il 44,9% dei soggetti concorda abbastanza con l'affermazione che essa sia condivisa, la ritiene molto vera il 26,7% e del tutto vera l'11,1%: complessivamente quindi la maggioranza degli intervistati ritiene che essa sia un compito congiunto del contesto comunitario.

Inoltre sono state sottoposte agli intervistati diverse batterie di domande sulla fiducia interpersonale, allargata e generalizzata, sulla reciprocità e l'aiuto vicendevole, sull'orientamento cooperativo esistente nell'ambito ecclesiale in cui operano gli intervistati: da tali variabili è stato costruito un indice di capitale sociale denominato comunitario,<sup>4</sup> che è stato incrociato con la variabile relativa alle rete di relazioni in essere.



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## Capitale sociale e rete di relazioni

Se dovessi illustrare la rete di relazioni che descrive la tua comunità ecclesiale, quale sceglieresti tra le seguenti definizioni?

	INDICE CS COMUNITARIO		
	↓	↔	↑
<b>Nessuna persona o poche</b> persone sono connesse le une alle altre	65,8	25,1	6,8
<b>Circa metà</b> delle persone sono connesse tra loro	25,5	40,5	24,8
<b>Tutte o quasi tutte</b> le persone sono connesse tra loro	8,7	34,4	68,4
<b>Totale</b>	100	100	100
	357	1972	548 (2877)

La figura seguente consente di meglio visualizzare i dati ottenuti.

La maggioranza (65,8%) di coloro che hanno un basso capitale sociale, descrive la comunità come poco connessa reciprocamente; la maggioranza di coloro che hanno un capitale sociale medio (40,5%) descri-

<sup>4</sup> Per gli aspetti metodologici relativi alla costruzione dell'indice si rinvia a Carenzio, Lombi, Boccacin e Rivoltella, 2020.

ve la comunità in modo abbastanza connesso e, infine, la maggioranza (il 68,4%,) di coloro che hanno un capitale sociale alto, ritiene che la proprio comunità sia complessivamente interconnessa.

L'indice di capitale sociale, che nel nostro caso si configura come una sorta di misura della generatività, aumenta tanto più aumenta la reticolarità relazionale (anche mediata) tra le persone. In altri termini è possibile affermare che quanto più le persone sperimentano relazioni affidabili, reciproche e collaborative (quelle che generano capitale sociale), tanto più sono in grado di osservare le reti di relazioni esistenti nella loro comunità di riferimento (Boccacin, Lombi, 2021).

Questi dati offrono una esemplificazione della consistenza delle relazioni sociali e della loro generatività in termini di capitale sociale.

Si evince, quindi, che entro le realtà ecclesiali locali è presente una preziosa riserva di capitale sociale e culturale che può produrre, se intercettato e messo a valore, significative ricadute nell'ambito dei processi socioeducativi (Donati, 2007).

Il capitale sociale, a fianco di quello culturale, promuove la *civiness* descritta da Putnam in un famoso studio, (Putnam, 2003), quella cioè che abilita all'assunzione di atteggiamenti di responsabilizzazione sociale e politica in senso ampio, attraverso lo sviluppo di legami a base fiduciaria e cooperativa indispensabili per la realizzazione di un bene che voglia davvero essere "comune", quale è l'educazione sia a livello personale sia a livello societario.

## **12. Osservazioni conclusive**

In sintesi per contrastare la povertà educativa occorre il concorso di più attori sociali, formali e informali, impegnati a livello socioeducativo e operanti all'interno di network di relazioni e di partnership attive nei territori e nelle comunità locali.

L'odierno aumento di complessità dei bisogni socio-educativi, anche a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19, richiede infatti un contestuale innalzamento della complessità nell'offerta di interventi e pratiche educative. Le reti di relazioni sociali entro le quali agiscono diversi attori sociali costituiscono esempi di tale complessificazione, che può mettere in circolo una maggiore quantità di risorse, a volte di migliore qualità, come evidenziato dalle soluzioni innovative in risposta alle forme di povertà educativa presenti nel tessuto del Pae-

se, in primis alla dispersione scolastica. Esempi di interventi innovativi riguardano progetti come “Scuola leggera” e “Scuola Bottega”, o come “Compiti amici”, attivati da entità di terzo settore per aiutare i ragazzi in difficoltà o in situazioni di dispersione scolastica,<sup>5</sup> oppure ancora progetti che mettono in partnership scuola, famiglie, associazioni pro-sociali di natura socioculturale e istituzioni pubbliche per realizzare servizi di supporto educativo.<sup>6</sup>

Da tali esperienze si evidenzia l'importanza di includere una pluralità di attori sociali in relazione fra loro, nel contrasto alle situazioni di povertà educativa, esattamente come accade nell'ambito dei processi di socializzazione.

Occorre pertanto, come illustrato in precedenza, fare leva sulle relazioni sociali, le quali sono il perno portante su cui poggiano i processi socioeducativi sia di tipo istituzionale, sia di natura informale. La generazione e la rigenerazione dei legami sociali rappresenta oggi una sfida ineludibile per i contesti sociali contemporanei, a fronte delle sempre più diffuse tendenze alla frammentazione sociale che il lungo periodo pandemico ha acuito. I luoghi entro cui si collocano i processi socioeducativi rappresentano contesti potenzialmente facilitanti tale generazione.

Questa connotazione dei processi educativi identifica lo spazio delle relazioni come opportunità per co-costruire significati comuni che consentano al bambino e all'adolescente di esperire una ricomposizione a livello soggettivo e intersoggettivo dell'esperienza individuale. Nell'ambito di tale prospettiva trovano adeguata e opportuna considerazione le competenze e le conoscenze specialistiche che sono alla base di una *expertise* educativa. La loro collocazione all'interno di un contesto relazionale può consentire di evitare il rischio di assolutizzare la specializzazione come esclusivo elemento qualificante la trasmissione socio-educativa, rischio oggi molto diffuso a fronte della crescente complessità sociale (Maccarini, 2016).

Al contrario l'attivazione di relazioni sociali informali e formali, in particolare quelle che vedono la presenza di educatori sia professioni-

---

<sup>5</sup> Per un approfondimento su tali esperienze si rinvia a: <https://www.ripari.org/minori/>.

<sup>6</sup> Cfr. tra gli altri il Progetto Genesi in Rossi - Boccacin, 2011.

sti sia volontari e fortemente motivati, rende possibile la realizzazione di un cammino comune tra coloro che si trovano all'inizio del processo di socializzazione e coloro che hanno la responsabilità educativa di condurre tale processo. Tale pratica relazionale, contestualizzata entro tempi e spazi definiti, offre ai più giovani la possibilità di accedere a nuove conoscenze e a significati condivisi, oltretutto di costruire e rinsaldare la propria identità personale. Essa, inoltre permette ai socializzatori di immettere nei processi socioeducativi una riflessività e, talvolta, una metariflessività, attraverso cui costruire concrete occasioni formative che tenendo conto anche delle sperimentazioni avvenute durante il periodo della pandemia, potrebbe condurre ad interessanti aperture innovative in grado di fare tesoro delle diverse esperienze didattiche e socioeducative realizzate a distanza e in presenza. Ad esempio, potrebbe essere approntato un più articolato e flessibile utilizzo di strumenti che, da un lato, rendano l'eventuale distanza tra chi educa e chi è educato meno ostacolante la trasmissione delle conoscenze e dall'altro permettano agli educatori la sperimentazione e talvolta, l'innovazione, mantenendo al centro dell'attenzione la persona e la relazione socioeducativa.

In questa prospettiva potrebbero essere individuati itinerari socio-educativi fattivamente in grado di contrastare la pervasiva deriva di deprivazione e di povertà educativa che rischia di minare consistentemente il futuro del nostro Paese.

### **Bibliografia**

- ARCHER MARGARET S., *Structure, Agency and the Internal Conversation*, Cambridge, Cambridge University Press 2003.
- ARCHER MARGARET S. *Riflessività e premure fondamentali*, *Sociologia e politiche social*, 3, vol. 11, 2008, pp. 7-26.
- BATINI FEDERICO e BARTOLUCCI MARCO (a cura di), *Dispersione scolastica. Ascoltare i protagonisti per comprenderla e prevenirla*, Milano, Franco Angeli 2016.
- BAUMAN ZYGMUNT. *Retrotopia*, Roma, Bari, Laterza 2017 (ed orig. 2017).
- BAUMAN ZYGMUNT, *Le nuove povertà*, Roma, Castelvecchi 2018.

- BOCCACIN LUCIA, *Terzo settore e comunità: intrecci culturali e reti di relazioni*, Brescia, ELS-Morcelliana 2020.
- BOCCACIN LUCIA, *Verso una definizione sociologica della povertà educativa*, in Donatella Bramanti e Elisabetta Carrà, *Famiglia e povertà relazionale. Multidimensionalità del fenomeno e buone pratiche innovative*, Milano, Vita e Pensiero 2021, pp. 45-58.
- BOCCACIN LUCIA, LOMBI LINDA, *Generating Community through Interpersonal Relations and Digital Media: The Experience of Italian Parishes. Quantitative Research - First Stage Results*, Italian Sociological Review, 3, XI, 2021, pp. 833-851.
- CARENZIO ALESSANDRA, LOMBI LINDA, BOCCACIN LUCIA, RIVOLTELLA PIER CESARE, *Social e digital media nelle diete di consumo e nelle pratiche professionali degli operatori pastorali*, in a cura di Pier Giuseppe Rossi, Andrea Garavaglia, Livia Petti, *Ricerca, scenari, emergenze sull'educazione al tempo del digitale*, TOMO 3, Lecce-Brescia, Pensa Multimedia Editore 2020, pp. 83-90.
- CENTRO DI ATENEIO STUDI E RICERCHE SULLA FAMIGLIA, *La generatività dei legami familiari e sociali*, Milano, Vita e Pensiero 2017.
- DONATI PIERPAOLO, *Teoria relazionale della società*, Milano, Franco Angeli 1991.
- DONATI PIERPAOLO, *L'approccio relazionale al capitale sociale*, in Id. a cura di *Il capitale sociale. L'approccio relazionale*, numero monografico «Sociologia e politiche sociali», X, 2007, pp. 9-39.
- DONATI PIERPAOLO, *Sociologia della relazione*, Bologna, Il Mulino 2013.
- DONATI PIERPAOLO, *Scoprire i beni relazionali. Per generare una nuova socialità*, Soveria Mannelli, Rubbettino 2019.
- DONATI PIERPAOLO, MASPERO GIULIO, *Dopo la pandemia. Rigenerare la società con le relazioni*, Roma, Città Nuova 2021.
- FONDAZIONE ZANCAN, *Cittadinanza generativa. La lotta alla povertà*, Rapporto 2015 Bologna, Il Mulino 2015.
- ISTAT, *Rapporto annuale 2020. La situazione del paese*, Roma, Istat 2020.
- ISTAT, *Rapporto annuale 2021. La situazione del paese* Roma, Istat 2021.

- ISTITUTO DEGLI INNOCENTI, *Povert  ed esclusione sociale*, Rassegna Bibliografica n. 3, 2009.
- MACCARINI ANDREA, *Educazione relazionale*, in Paolo Terenzi, Lucia Boccacin, Riccardo Prandini a cura di, *Lessico della sociologia relazionale*, Bologna, Il Mulino 2016, pp. 81-85.
- MORLICCHIO ENRICA, *Sociologia della povert *, Bologna, Il Mulino 2012.
- MUSELLA MARCO, CAPASSO SALVIO, *La povert  minorile ed educativa. Dinamiche territoriali, politiche di contrasto, esperienze sul campo*, Napoli, Giannini Editore, 2018.
- OPENPOLIS, 11 settembre 2019 <https://www.openpolis.it/parole/quali-sono-le-cause-della-poverta-educativa/>
- PARSONS ALCOTT, BALES ROBERT, *Famiglia e socializzazione*, Milano, Mondadori, 1974 (ed orig. 1955).
- PUTNAM ROBERT D., *Better together. Restoring the American Community*, New York, Simon & Schuster 2003.
- RIBOLZI LUISA, *Crescere nella societ . Lineamenti di sociologia dell'educazione*, Milano, Mondadori Universit  2020.
- RIVOLTELLA PIER CESARE, *Media Education Fondamenti didattici e prospettive di ricerca*, Brescia, La Scuola 2015.
- ROSSI GIOVANNA - BOCCACIN Lucia (a cura di), *Riflettere e agire relazionalmente. Terzo settore, partnership e buone pratiche nell'Italia che cambia*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore 2011.
- RUGGIERI DAVIDE, *Emergenza, riduzione, relazione: il paradigma della sociologia relazionale e il dualismo tra struttura e cultura*, Studi di Sociologia, (Luglio-Settembre), LIV, 2016, pp. 279-293.
- RUSPINI ELISABETTA, *Madri e padri soli. Esclusione, relazioni, resilienze* in DONATELLA BRAMANTI e ELISABETTA CARR , *Famiglia e povert  relazionale. Multidimensionalit  del fenomeno e buone pratiche innovative*, Milano, Vita e Pensiero 2021, pp. 103-125.
- SARACENO CHIARA, *Il lavoro non basta*, Milano, Feltrinelli 2015.
- SAVE THE CHILDREN, *La Lampada di Aladino*, Rapporto di ricerca, Roma, Save the children 2014.



- SAVE THE CHILDREN, *Futuro in Partenza?*, Rapporto di ricerca, Roma, Save the children 2017.
- SAVE THE CHILDREN, *Povert  educativa e resilienza in Italia*, Rapporto di ricerca, Roma, Save the children 2018.
- WAGNER ANTONIN, *Reframing "Social Origin" Theory: The Structural Transformation of the Public Sphere*, Non Profit and Voluntary Sector Quarterly», XXIX, 4 2000, pp. 541-553.



## “Siamo tutti sulla stessa barca”: naufragio con spettatori

Federico Boni

### 1. Il naufragio delle certezze

Quando il 27 marzo 2020, «in una piazza San Pietro silenziosa, irreale, spettrale, bagnata dalla pioggia» (Costa e Morcellini 2020, p. 33), Papa Francesco ha impartito la benedizione *Urbi et Orbi* in mondovisione, le parole che ha usato per descrivere l'inedita situazione in cui si trovava la popolazione del pianeta sono state quelle della metafora dell'imbarcazione sorpresa da una tempesta: «Ci siamo resi conto di trovarci tutti sulla stessa barca [...]. Su questa barca... ci siamo tutti».

Quella del naufragio è una metafora che sembra cogliere in maniera fin troppo puntuale la situazione in cui si è trovato il nostro pianeta di fronte alla pandemia del Covid-19, ed è anche una metafora che ha una straordinaria risonanza con le discipline che si rifanno allo studio dei processi culturali e comunicativi della nostra società.

La condizione stessa di noi moderni viene vista da Hans Blumenberg (1985) attraverso la metafora della *navigazione*, anzi del 'temerario navigare' (*ibidem*). I pericoli della navigazione sono contrapposti da Blumenberg alla sicurezza una volta che si sia raggiunta la destinazione, il porto; il mare è luogo di pericolo e di disordine, ma in questo luogo metaforico non si trova solo il navigatore, bensì anche lo 'spettatore', colui che, sulla terraferma, osserva il naufragio. Come sostiene Remo Bodei (1985) nell'introduzione al volume di Blumenberg, viene a mancare la 'distanza di sicurezza': per l'uomo moderno non si danno certezze, sulle quali edificare costrutti teorici; la conoscenza stessa è incerta, insicura, esposta al pericolo del naufragio. Il passaggio che si compie nel moderno è quello dalla condizione di spettatore a quella di attore, dalla teoria alla prassi, dalla sicurezza al rischio: «lo spettatore è costretto a diventare attore, a mettere in gioco se stesso, a rischiare il naufragio» (ivi, p. 13). Per inciso, è significativo che la ricerca di Blumenberg prosegua con l'analisi della condizione dell'uomo 'in alto mare', dove (come recita il titolo di un suo libro) *L'ansia si specchia sul fondo* (1989).

Ma le parole di Papa Francesco non ricordano solo quelle di un filosofo come Blumenberg. Un altro ambito, tradizionalmente affine (so-

prattutto in ambito italiano) allo studio dei processi culturali e comunicativi, ovvero quello degli studi culturali, viene sorprendentemente messo in relazione ai pericoli della navigazione e al naufragio *tout court*.

Nelle ultime pagine della sua introduzione a una delle prime rassegne dedicate agli studi culturali tradotte in Italia (Lutter e Reisenleitner 2002), Michele Cometa si sofferma sull'analogia, immaginifica e visionaria, tra gli studi culturali e il naufragio: «di studi culturali si può parlare solo dopo la conquista del mondo attraverso viaggi avventurosi e pericolosi, solo dopo che le frontiere sono state attraversate realmente, solo dopo aver lasciato le Colonne d'Ercole che segnano il *Mare Nostrum* e lo dividono dall'ignoto» (Cometa 2004, p. xxviii). Gli studi culturali «si fondano sulla metafora della *navigatio* cui appartiene sempre e contestualmente il rischio del *naufragium*» (*ibidem*). La salvezza in questa tempesta «sta letteralmente nella collezione dei legni del passato – fuor di metafora: dei frammenti di discipline ormai naufragate – per costruire una zattera, un oggetto che consenta la sopravvivenza e magari nuove forme di vita» (*ivi*, p. xxxi).

I viaggi «avventurosi e pericolosi» degli studi culturali, e le frontiere «attraversate realmente» da essi, sono quelli della diffusione pressoché globale di tali discipline, del loro superamento degli ambienti accademici britannici prima e statunitensi poi, per approdare alle più complesse e diversificate realtà internazionali. Queste navigazioni riflettono le «diverse traiettorie con cui il movimento intellettuale si è propagato nello spazio, [i] diversi ritmi temporali che hanno accompagnato questo sviluppo, e forse soprattutto [le] diverse condizioni sociali e culturali (e politiche) in cui questa diffusione globale, o meglio transnazionale, si è realizzata a livello locale» (Santoro 2010, p. 192). Sono navigazioni pericolose nel corso delle quali «il rischio di perdersi è alto, anche perché le frontiere della ricerca si spostano rapidamente complicando di conseguenza, e spesso intrecciando, le trame delle storie» (*ibidem*). La zattera, infine, costruita con «frammenti di discipline ormai naufragate», è quella dei prestiti (e dei debiti) che rendono gli studi culturali un campo disciplinare eclettico, che attinge a discipline più o meno consolidate come la sociologia, la semiotica, l'antropologia culturale, la storiografia, la filosofia, la critica letteraria, nonché ai campi delle arti e dei media. È la metafora di un campo disciplinare aperto «alle domande che provengono da altrove; ai quesiti che arriva-

no inaspettatamente da luoghi marginali, in-disciplinati, abitualmente rimossi da un'attitudine mentale che, in nome di un ordine, cerca nel mondo solamente il riflesso di se stesso» (Chambers 2007, p. ix).

La metafora degli studi culturali come navigazione incerta e insicura, continuamente esposta al rischio del naufragio, evoca le immagini con cui le discipline culturalistiche si sono trovate ad affrontare gli inediti scenari della pandemia globale. Per una disciplina (che si vuole) *spericolata* come quella dello studio dei fenomeni e dei processi culturali (e comunicativi) non si danno certezze, proprio come per lo spettatore di Blumenberg, esposto al continuo rischio del naufragio. Ma – rimanendo nella metafora – è forse proprio in questi relitti, che si aggiungono alle allucinate immagini della *stultifera navis*, la 'nave dei folli' di Foucault, o del *bateau ivre*, il 'battello ebbro' di Rimbaud, onirica trasfigurazione dello spiritato invito di Nietzsche ai filosofi a imbarcarsi sulle navi, tagliando i ponti col passato in un viaggio senza fine, che possiamo trovare l'importanza stessa di una prospettiva come quella della sociologia dei processi culturali per cercare di dare un senso a quanto è avvenuto – e sta avvenendo – in questi ultimi due anni. Dopotutto, come abbiamo appena visto, questi studi sono quasi costitutivamente aperti a una *in-disciplinata* e *spericolata* poetica dell'esplorazione che si rimette continuamente in gioco, nel costante rischio del naufragio.

## 2. Il virus del perturbante

Uno degli aspetti più significativi dell'attuale pandemia di Covid-19 è relativo al fatto che ci troviamo di fronte a qualcosa di letteralmente inedito, che non si lascia facilmente incasellare in qualche comoda (e rassicurante) categoria pregressa. Pur nella differenza delle interpretazioni che ne sono state tentate, la maggior parte degli autori che si sono confrontati con questo evento planetario è concorde sulla sua natura *straordinaria* (letteralmente: fuori dall'ordinario): Donatella Di Cesare parla senza mezzi termini di «un evento epocale, che segna un prima e un poi, che ha già cambiato il ventunesimo secolo, e perfino il modo di vederlo», un evento che genera un sinistro senso di «disorientamento e sconcerto» (Di Cesare 2020, p. 10); secondo Edgar Morin (2020) il Coronavirus ha portato alla luce la nostra fragilità e la nostra precarietà che, pur occultate o rimosse, accompagnano inevita-

bilmente l'«avventura incerta» di ogni vita 'normale'; Bernard-Henri Lévy (2020) mette in relazione la difficoltà di individuare il codice del virus con il codice (cognitivo) che ci permetta di decifrare la reazione globale che ha causato e che ci indichi la chiave di lettura di un «virus che ci rende folli». Siamo di fronte insomma a un evento – non tanto la pandemia in sé, quanto le conseguenze che ha generato – che esce dai confini dell'ordinario e che, nelle parole di uno scrittore come Paolo Giordano (2020, p. 17), mi pone di fronte a un'atroce verità, e cioè che «l'impalcatura della civiltà che conosco è un castello di carte».

Chiara Giaccardi e Mauro Magatti (2020, p. 33) scrivono che «nell'emergenza si rompe ciò che nella normalità, essendo dato per scontato, sembra non poter venire messo in discussione». Il senso di completo spiazzamento e spaesamento che ne deriva «rompe, con le parole di Borges, la “consuetudine, che ci ripete e ci conferma come uno specchio”» (ivi, pp. 33-34). Di più: «in rapporto alla durata e alla portata dei suoi effetti distruttivi [...] l'emergenza può arrivare a determinare la disintegrazione parziale o totale dei quadri di riferimento collettivi. Essa costituisce una rottura radicale, un corto circuito della ragione, una messa in discussione delle mappe cognitive con cui percepiamo noi stessi e gli altri e interpretiamo il mondo in cui viviamo. Di colpo tutto viene messo in discussione. Il mondo come lo avevamo conosciuto si sgretola» (ivi, p. 34).

Ciò che più colpisce in questa peraltro rapida e incompleta rassegna è un dato inquietante tanto quanto la pervasività del Coronavirus: la *sospensione della normalità*. Una sospensione che non è data tanto dalla pandemia in sé – un evento certo non nuovo nella storia della nostra civiltà –, quanto dalle misure che sono state adottate per contrastarla, e che ci fanno vivere in un tempo *strano*. Ancora Giordano: «d'un tratto la normalità è la cosa più sacra che abbiamo, non le avevamo mai dato questa importanza e se ci riflettiamo attentamente non sappiamo neanche bene cos'è: è ciò che rivogliamo indietro» (ivi, p. 61). Come sostiene Rocco Ronchi (2020), il Covid-19 è piombato nella nostra società come un trauma, e in quanto tale si impone come una discontinuità radicale e irreversibile nelle nostre vite e soprattutto nelle nostre quotidianità, senza un contenuto (un messaggio, o un significato) da offrire alla nostra comprensione. Stiamo assistendo «alla dissoluzione dei fondamenti veri e propri della vita quotidiana» – così Žižek (2020, p.

143) –, e questo senso di inquietudine e di disagio generato dalla perdita della normalità diventa qualcosa di simile a un vero e proprio *orrore*: «l'orrore prorompe quando prendiamo consapevolezza del crollo dei costumi, del fatto che ci manca qualunque terreno solido su cui fare affidamento» (ivi, p. 144).

L'evento della pandemia di Covid-19, con tutto quello che ha generato in termini di politiche di gestione dell'emergenza, e che ha determinato questa inedita sospensione della normalità, sin dai suoi aspetti più banali e quotidiani, è probabilmente ciò che più rende *perturbante* la situazione che stiamo vivendo. E del resto, lo stesso Freud, nella sua analisi del perturbante (*unheimlich*) aveva individuato quel senso di 'familiarità non familiare', qualcosa che in qualche modo turba la normalità della nostra realtà più quotidiana e comune. È fin troppo facile individuare qui nel concetto dell'*unheimlich* quello stesso 'straniamento' che, a partire dal formalismo russo, passando per autori come Heidegger e Wittgenstein (e naturalmente Brecht), arriva dritto a certe prospettive delle scienze sociali come l'etnometodologia (ma non è l'unica), dove la deformazione della realtà e il capovolgimento dell'ordinario in straordinario (e viceversa) divengono i prerequisiti per l'analisi del sociale (prospettive che già avevano in Weber un – misconosciuto – precursore, dal momento che il suo 'tipo ideale' si rifaceva a una programmatica deformazione del reale per poterlo meglio cogliere nelle sue caratteristiche sociologicamente rilevanti – vedi Dal Lago 1983).

Del resto, quello del perturbante è un concetto che ha da subito travalicato l'ambito della psicanalisi da cui pure aveva preso le mosse, per *infestare/infettare* gli studi di un Wittgenstein (che lo pone al centro di una 'somiglianza di famiglia' tra insicurezza e incertezza, o di un Adorno (che lo considera una «psicoanalisi diretta dell'occulto» [Adorno 2010, p. 5]), per arrivare ai più recenti studi sul trauma, dove il trauma, nella sua declinazione appunto perturbante, è definito da un campo discorsivo *indicibile*, le cui forme linguistiche si danno nella stessa impossibilità della funzione referenziale e nell'irrappresentabilità dell'evento traumatico (Caruth 1996). Dopotutto, anche un sociologo come Jeffrey Alexander (2006), nella sua analisi sul trauma culturale come processo sociale, si rifà a un approccio metodologico che consiste nel «rendere il trauma “strano” [*perturbante*, potremmo aggiungere]» (ivi, p. 130): «il trucco sta nel guadagnare riflessività, di spostarsi cioè dal

senso di qualcosa immerso nell'esperienza comune al senso di stranezza che ci permette di ragionare in termini sociologici» (*ibidem*).

La sociologia è stata dunque infestata dal perturbante 'senso di un non senso' dell'esperienza quotidiana lungo tutta la sua storia. Secondo Niklas Luhmann (1982, p. 132) si potrebbe addirittura sostenere che le scienze sociologiche sono approdate all'idea «che la nostra esistenza sia costruita sul nonsense o sulle rovine del senso», aggiungendo che «del resto, la sociologia nell'ampio ambito della sua teoria, della sua teoria sociale, è oggi solo una specie di "sociologia delle calamità"». Negli stessi anni in cui Luhmann scriveva di questa ricerca sul (o del?) nonsense, Marshall Berman (2012) muoveva da Marx per mostrare il carattere perturbante dell'esperienza moderna: «tutto ciò che è solido si dissolve nell'aria» (il titolo del libro di Berman) è la citazione di una frase immaginifica e visionaria di Marx che conferisce alla modernità un carattere gassoso, ectoplasmatico, fantasmatico; uno stato che sembra quasi costituire la versione *unheimlich* ed evaporata della 'modernità liquida' di Bauman (2002), dove l'insicurezza non è più solo quella a cui eravamo già abituati, ma anche mancanza di un paradigma 'certo' a cui poter riferire tutto quello che sta accadendo, per sapere come muoverci all'interno di una normalità che non è più quella di prima e per la quale non abbiamo modelli a cui fare riferimento. La citazione di Berman è anche, infine, un sinistro riferimento al mezzo di propagazione del Covid-19, che proprio nell'aria ha il suo canale di diffusione virale: «l'attacco è sferrato nell'aria. Subdolamente il virus mira al fiato, toglie il respiro e provoca una morte orribile. È il virus dell'asfissia» (Di Cesare 2020, p. 11).

La sociologia (o, almeno, una certa sociologia) sa perfettamente che la modernità stessa è condannata al suo carattere perturbante, quasi come se il 'disincanto' richiedesse come contropartita proprio quegli aspetti oscuri e quasi orrorifici che minano la serena fiducia in un *framework* interpretativo attraverso cui comprendere la nostra esperienza. Lo 'strano' dei tempi della pandemia da Covid-19 infesta e infetta quello che è divenuto un vero e proprio mito, il 'disincanto' moderno, un campo discorsivo che, nella sua declinazione binaria, vede l'"incanto" come l'*altro* subordinato e residuale della razionalità moderna, contemporaneo a essa ma in posizione subalterna, mentre nella sua declinazione dialettica vede la modernità stessa eminentemente irra-



zionale, un costrutto mitico non meno incantato dei miti che ha cercato di sotterrare.

Non è un caso, allora, che alcune prospettive sociologiche studino proprio le modalità quotidiane con cui produciamo e riproduciamo normalità: perché è solo presupponendo la mancanza di senso che ci si può interrogare criticamente su come il senso venga costruito, a partire dalle minime pratiche comunicative e interazionali di tutti i giorni. Prospettive sociologiche che sono ormai dei classici per gli studi sociali sulla cultura e la comunicazione, come la già citata etnometodologia di Garfinkel, o la produzione drammaturgica delle 'apparenze normali' di Goffman, sono ancora essenziali per capire come si possono studiare le modalità con cui tutti noi cerchiamo di rimediare a questa perturbante sospensione della normalità, per evitare che la totale mancanza di un senso ci tolga – letteralmente – il respiro.

Del resto, proprio la metafora del mare in tempesta e del naufragio, da cui siamo partiti per queste brevi note, si presta per una analisi del perturbante di questi *strani* tempi che stiamo vivendo. Dopotutto, il mare è da sempre uno dei luoghi dell'immaginario privilegiati dell'informe e del mutamento: le sue acque non hanno mai la stessa forma; da una calma irrealistica possono mutare in violenta tempesta. La sua mutevolezza, così come quella dei pericoli che contiene, si presta oggi più che mai a farne il luogo principale dove rappresentare le nostre più profonde ansie e paure in un mondo dove tutto cambia, dove i flussi di beni e persone ridefiniscono i confini delle nostre società, dove la mobilità di tecnologie, persone e malattie producono incertezze e timori globali.

La paura e l'incertezza delle nostre società emergono dal *profondo* del mare, dai suoi abissi; il perturbante è dunque ciò che emerge dai recessi più reconditi – appunto, più *profondi* – del nostro inconscio collettivo, dove tentiamo di gettare tutto ciò che vogliamo rimuovere, allontanare, reprimere, escludere, annientare. Ma, come sappiamo fin troppo bene, tutto ciò che viene cacciato negli spettrali fondali del mare torna sempre a galla, in superficie. L'orrore che (ri)emerge dal mare si presta perfettamente a rappresentare il 'ritorno del rimosso', e ci fa tanto più paura quanto più vi riconosciamo una certa familiarità, quanto più ci rendiamo conto che quell'orrore lo abbiamo prodotto noi. Sulle acque del mare si specchiano le ansie e le paure di tutte le civiltà, in ogni tempo e luogo. Perché le acque del mare diventano lo specchio che riflette

ciò che temiamo, o che temiamo (ma che naturalmente non possiamo ammettere) di essere. Per tornare alle pagine iniziali, si pensi ancora a Blumenberg (1989): 'l'ansia si specchia sul fondo'.

E se questo immaginario sembra appartenere a tempi lontani e dimenticati, allora sarà bene ricordarci della paura che ci fanno i viaggi 'virtuali', affrontati nella *navigazione* (appunto) della rete, solcando le onde del 'ciberspazio' digitale. Il nomadismo elettronico, nell'epoca della comunicazione digitale globale, riporta alla luce paure e mitologie mai veramente sopite. Con il virus del computer, ad esempio. La metafora della viralità e dell'epidemia utilizzata da così tanti anni per le tecnologie digitali e connesse alla rete è, alla luce di quanto avvenuto negli ultimi due anni, sinistra quanto significativa. Come sostiene Nello Barile (2020), «da quando il virale si è trasformato da aggettivo a sostantivo (il video, il contenuto, il meme), ci eravamo scordati dell'inquietudine, dell'angoscia e del panico che può provocare la vera viralità, o meglio la viralità biologica, poi aumentata dalla viralità mediatica e social» (con il definitivo realizzarsi, appunto, dell'inquietante metafora delle varie viralità della comunicazione – dal 'linguaggio come virus' di Burroughs al 'virus del computer', fino ad arrivare alla diffusione contagiosa della memetica).

### **3. Tra la vita e la morte**

Il riferimento alla tempesta, al naufragio e agli orrori degli abissi marini, e la sua stretta relazione col perturbante delle nostre società, si lega a tutta una serie di figure della paura con cui sono stati incorniciati i processi della pandemia di questi due anni. In questo senso, non è un caso che alcuni autori, nelle loro analisi della pandemia, si rifacciano esplicitamente a figure e icone tipiche dell'immaginario occidentale del perturbante: lo spettro, lo zombie, il vampiro.

Massimo Filippi (2020) si rifà esplicitamente alla prospettiva spettrale che ha recentemente animato un ampio dibattito all'interno delle scienze sociali, dove lo spettro è divenuto la metafora concettuale ritenuta più adatta per l'osservazione, l'analisi, la comprensione e l'interpretazione (o anche solo – e in maniera altrettanto importante – lo stesso *riconoscimento*) di fenomeni sociali dimenticati o rimossi. In questa veste 'spettrale', alcune caratteristiche dei fantasmi e della loro infestazione – come la loro posizione liminale tra visibilità e invisibi-

lità, la vita e la morte, la materialità e l'immaterialità – sono divenute strumenti concettuali con cui le scienze umane e sociali hanno cominciato ad analizzare una notevole varietà di questioni sociali, etiche, politiche e culturali. Nel suo *Spettri di Marx* (1993) Derrida conferisce alla spettralità una rilevanza filosofica e politica, che si sviluppa a partire dalla fondazione di una contro-ontologia, che lui chiama *hantologie*, con un gioco di parole che rende bene nell'originale francese e in inglese (*hauntology*), ma che si perde nella traduzione italiana. A partire dall'analisi di alcuni testi di Marx e da alcuni testi letterari (tra cui l'*Amleto* di Shakespeare, dove il tempo è letteralmente *out of joint*, 'fuori sesto'), Derrida propone uno sguardo – quello appunto dell'*hantologie* – che renda conto di ciò che è stato escluso o che ha resistito alle logiche razionali e binarie della rappresentazione e del pensiero, e che torna a infestare e a ossessionare il presente. Muovendo da tale prospettiva, Massimo Filippi (2020, pp. 74-75) riconosce che «nel tempo dissestato (*out of joint*) del coronavirus abbiamo bisogno di hauntologia, di una lingua medianica che ci permetta di “parlare con gli spettri” non per “produrre o ricostruire una narrazione di come si sono svolti i fatti”, ma per “rispondere, essere responsabil[i] di ciò che ereditiamo (dal passato e dal futuro), delle aggrovigiate relazioni di eredità che siamo noi” (Barad 2017, p. 91)».

Questa prospettiva spettrale si traduce in una dimensione che costituisce un altro tratto comune di molte delle analisi svolte sull'attuale pandemia: la *mananza* – di vita pubblica, di socialità, di esperienza *dal vivo*, vissuta con tutti i sensi. «Se c'è qualcosa di evidente in questi giorni in cui un virus s'aggira per il mondo, questo qualcosa è la mananza [...]. In questo tempo spettrale comprendiamo il potere della mananza» (Filippi 2020, pp. 75-76).

Lo stesso Filippi include nella sua prospettiva spettrale la figura dello zombie, inteso nella metafora con cui tale icona del perturbante è stata accolta negli ultimi anni presso le scienze sociali, legata alla morte civile, sociale e simbolica, a una sfera di invisibilità «a cui è di solito consegnato il cadavere» (*ibidem*, p. 72). E non è casuale che la figura dello zombie ritorni in numerose analisi: Nello Barile e Massimiliano Panarari, ad esempio, si rifanno esplicitamente all'"apocalisse zombie", dove tale metafora si lega in maniera inquietante a «un generale clima di opinione di tipo biopolitico quale quello in cui l'umanità è stata

scaraventata dalla crisi sanitaria del coronavirus» (Barile e Panarari 2020, p. 213). Di fatto, se lo zombie rappresenta la metafora perfetta di un passato represso e di un futuro apocalittico, esso sembra incarnare l'inquietudine perturbante della pandemia, soprattutto nel mettere in crisi le categorie dicotomiche 'noi' versus 'loro' – tutti possono diventare tali, e spesso tra le schiere dei morti viventi si incontra il vicino di casa, l'amico, i figli o i genitori. Proprio come succede con il coronavirus. Tutti possibili untori e possibili infetti; tutti possibili nemici da combattere o malati da curare; tutti possibili vittime, e tutti possibili carnefici.

Infine, il vampiro. Se già negli ultimi decenni questa icona del perturbante era studiata come potente metafora della diffusione virale, nel caso della pandemia del Covid-19 si è aggiunta un'ulteriore immagine particolarmente inquietante: quella del pipistrello (considerato la causa o il vettore del coronavirus). Vito Teti (2020) non ha difficoltà a recuperare la lunga tradizione culturale che vede il pipistrello-vampiro protagonista dei processi di attribuzione di colpa delle numerose epidemie e pestilenze scoppiate nel cuore dell'Europa nel corso dei secoli; una tradizione che, passando per Dracula (il demone responsabile della distruzione di Londra, dove «lo spettacolo della città devastata dalla peste e dal contagio vampirico evoca nuovi scenari apocalittici» [ivi, p. 81]), arriva fino ai mercati cinesi nell'epoca della globalizzazione.

In ogni caso, ciò che queste figure del perturbante restituiscono all'analisi dell'attuale situazione è la spettralità della *polis* ridotta a una città-fantasma, svuotata dei cittadini, esattamente come la piazza San Pietro con cui abbiamo iniziato queste riflessioni, in una Roma 'spettrale' e 'irreale'. Ma il perturbante è anche quello degli schermi dei nostri strumenti digitali, che sono divenuti i soli (non)luoghi dove si siano potute riversare le normali pratiche dei pubblici e dei cittadini, soprattutto nel periodo del *lockdown*. Pensiamoci: lo schermo è un'interfaccia che si pone in una posizione liminare tra il prodotto culturale e l'utente, un oggetto che protegge (che schermo, appunto) ma che allo stesso tempo permette l'apparizione di un'immagine. Forse l'apparizione di uno spettro? Su questa dimensione perturbante dello schermo ha riflettuto un archeologo dei media, Erkki Huhtamo (2004), e non è casuale che proprio l'archeologia dei media abbia dissepolto i 'fantasmi televisivi' creati dalle inquietanti immagini che apparivano sullo

schermo dei primi televisori nel corso di un'interferenza nel segnale (nonché le figure baluginanti e spettrali che rimanevano impresse sullo schermo per qualche tempo dopo lo spegnimento del mezzo), e che sembravano portare in casa il mondo degli spettri. Nella nostra storia di spettatori il medium tecnologico condivide con il medium umano le stesse caratteristiche perturbanti, che avvicinano il mondo *mediatico* a quello *medianico*. 'The medium is the message', in ogni senso.

In fondo, gran parte della storia della *communication research* si fonda sullo studio degli effetti dei media, visti come un potenziale pericolo per il pubblico indifeso. La 'presenza elettronica' dei mezzi di comunicazione di massa, accolta all'inizio con un misto di fascinazione e terrore per le loro possibilità di fondere i confini dello spazio e del tempo, ha continuato ad alimentare ansie e timori per una supremazia della tecnologia vista come apparentemente illimitata, in grado di portare i pubblici letteralmente *Oltre il senso del luogo*, conferendo con ciò a questa espressione di Joshua Meyrowitz (1993) un perturbante significato spettrale.

A ben vedere, gli schermi dei nostri mezzi di comunicazione ci *proteggono* – è vero – dal pericolo di contrarre il virus se esposti agli ormai famigerati 'assembramenti'; e ci garantiscono quel 'distanziamento sociale' che, con una scelta lessicale particolarmente infelice, ha però centrato l'inquietante e perturbante essenza della nostra condizione di 'esiliati'. E tuttavia, mentre ci proteggono e ci schermano dal pericolo della normalità (dopotutto, il vero veicolo del virus è la normalità del nostro vissuto quotidiano), allo stesso tempo i nostri schermi ci restituiscono e riflettono la nostra immagine, che si sovrappone come uno spettro a quelle che stiamo guardando. Nel rifletterci, ci fanno riflettere che forse siamo diventati l'ombra di quello che eravamo; che quella che avviene ai tempi della pandemia è una «comunicazione tra spettri» (Le Breton 2020, p. 9); che la nostra attività di pubblici digitali è solo l'ombra (il fantasma) di ciò che era prima. Ci restituiscono l'ansia di saperci spettatori che sono diventati naufraghi.

#### **4. La tempesta perfetta**

Dunque, gli schermi. E quindi i media, soprattutto quelli digitali. Se c'è un vero *fil rouge* che attraversa e caratterizza gran parte delle analisi della sociologia della comunicazione in relazione alla pandemia di

questi due anni, ebbene questo è proprio individuabile nella sola alternativa possibile all'esperienza diretta, in presenza, dei pubblici – le piattaforme digitali su cui si sono riversate l'offerta e le pratiche di consumo. Pur nella differenza delle loro prospettive e del loro sguardo, tutti gli studi, inevitabilmente, hanno comunque al loro centro quello che forse è il canale comunicativo che maggiormente ha caratterizzato le diverse fasi dell'emergenza sanitaria in corso, i media digitali.

Se dunque l'ambiente comunicativo che ha caratterizzato l'emergenza pandemica è prima di tutto quello digitale (con tutte le considerazioni che, necessariamente, ne discendono: tra le altre, l'utilizzo di piattaforme proprietarie, particolarmente adatte alla datificazione del nostro stare insieme; la questione dei 'divari digitali' tra chi ha un minore o maggiore accesso al capitale digitale, in termini sia di dotazione tecnologica sia di alfabetizzazione; il rischio dell'"omofilia" e del conservatorismo insito nella logica autoreferenziale dell'algoritmo), tale dimensione è divenuta la cartina di tornasole di numerosi aspetti dello studio delle pratiche degli spettatori/naufreghi ai tempi della pandemia.

Proprio le tensioni e le contraddizioni che il digitale ha mostrato nel suo costituirsi come elemento comunicativo essenziale nei tempi della pandemia – la metafora della viralità, che dal piano simbolico è divenuta quanto di più sinistramente reale si potesse immaginare; la relazione sociale come *connessione*; la coazione dell'*always on* e del *just in time*; le pratiche di controllo del 'capitalismo della sorveglianza', che limitano e governano quelle stesse libertà che la narrazione neolibertista aveva associato così persuasivamente al progressivo individualismo e all'individualizzazione della nostra società – rappresentano le questioni più urgenti del nostro vivere sociale e comunicativo in generale, e della nostra esperienza come pubblici in particolare.

Tutti questi aspetti (che peraltro non esauriscono le questioni problematiche che ancora rimangono aperte) non sono accomunati solo dalla centralità dell'utilizzo di uno strumento comunicativo come quello digitale; di più: mostrano che il senso di un'esperienza assolutamente inedita nelle nostre vite, come quella della pandemia in corso, non si costruisce individualmente, ma in una dimensione connettiva e collettiva – in una parola, *sociale*. E soprattutto riconoscono che proprio questa dimensione sociale della (ri)costruzione del senso passa attraverso

pratiche la cui posta in gioco non è solo (o non è tanto) la *nuda vita*, ma anche (soprattutto) il fatto di vivere e di esistere all'interno di una determinata posizione sociale. "Siamo tutti sulla stessa barca", appunto.

In questo senso, alcune delle pratiche dei pubblici ai tempi della pandemia sono interpretabili come altrettante forme di *distinzione sociale*, dove, ad esempio, l'uso dei social network e delle piattaforme digitali di musei, biblioteche e istituzioni artistiche e culturali contribuisce a rafforzare meccanismi di inclusione ed esclusione, con l'edificazione di una 'comunità immaginata' che ripropone istanze quanto mai sinistramente attuali come la dicotomia *communitas/immunitas*; e dove quegli stessi ambienti digitali rischiano di incoraggiare processi di compiaciuta esibizione del 'gusto giusto' (nel campo della fruizione della cultura) o della propria rettitudine morale (nel caso più generico del *virtue signalling*), che spesso si accompagnano al relativo discredito di chi non è in grado di adeguarvisi, nella più tipica logica memetica della *Schadenfreude*, la violenza simbolica con cui si procede all'umiliazione online.

E tuttavia, accanto a questa dimensione legata alla *identificazione culturale* (che passa per tali dinamiche di distinzione in termini di consumi online), quella dei pubblici ai tempi della pandemia è identificabile anche come una crisi in termini di *esperienza culturale*. Il rischio è che la notevole offerta disponibile sulle piattaforme digitali finisca per scontrarsi con una certa stanchezza di chi, a casa, si trova al centro di tale offerta. Come scriveva Tiziano Bonini (2020) nei giorni del *lock-down*, «se lo si guarda dal lato delle istituzioni culturali e delle industrie culturali, questo incremento di materiali disponibili in streaming è giustificabile: devono raggiungere il proprio pubblico, per non rischiare di perderlo. Devono continuare a fare "audience engagement" (ammetto una mia personale irritazione per questo termine [...])»; e però «se questo tsunami lo si guarda dal lato dell'audience, si scopre che siamo diventati solo territorio di conquista. Dopo aver conquistato l'Everest, la Luna e distrutto l'Amazzonia, non resta che conquistare gli spazi più reconditi degli individui».

L'impegno richiesto ai pubblici a casa (in termini di tempo, di attenzione – e anche di attività produttiva) è diventato un *valore*, soprattutto se si considera che molte delle piattaforme utilizzate sono piattaforme proprietarie. Ebbene, «anche l'attenzione è diventata un bene-rifugio,

anche perché, proprio come l'oro, è limitata, è finita, ne esiste in natura una data quantità e quindi più persone la cercano, più il valore aumenta. La nostra attenzione è limitata. Teoricamente, abbiamo a disposizione 24 ore di attenzione al giorno, ma se dormiamo e lavoriamo e mangiamo, le ore si riducono a 7-8 al massimo». Se «tutti richiedono la nostra attenzione e credono di essere i soli a farlo, o credono di essere legittimati a farlo, perché in cambio ci offrono cultura?», allora viene fatto di chiedersi: «ma che cultura è una cultura in streaming?» (*ibidem*).

In altre parole: quanto tempo e quanta attenzione si possono richiedere a chi è costretto a un isolamento sociale all'interno dello spazio domestico (sempre che si disponga di uno spazio adeguato, beninteso) nel quale convergono tutte le pratiche del quotidiano – le attività ludiche, gli spazi e i luoghi del lavoro, del tempo libero, dell'educazione e dell'istruzione, la sfera pubblica, la sfera privata, le amicizie e le relazioni familiari?

Perché la convergenza degli spazi sociali compressi entro le mura domestiche si accompagna alla convergenza degli slot temporali dedicati a specifiche attività, col risultato che attività normalmente svolte con ruoli, tempi e spazi differenti convergono in un unico luogo, con frequenti sovrapposizioni temporali. Questa (assolutamente inedita) convergenza finisce per tradursi in un *sovraccarico* degli individui (e dei pubblici), impegnati nella difficile gestione di una molteplicità di ruoli sociali contemporaneamente e nello stesso luogo. Si assiste così a un duplice e complementare processo di decelerazione e di accelerazione della vita quotidiana, una situazione apparentemente contraddittoria che Hartmut Rosa (2015) aveva già ricondotto a una contemporanea forma di alienazione degli individui, obbedienti ai ritmi sempre più pressanti di una inesorabile accelerazione sociale – la “velocità maligna” del capitalismo neoliberista (Noys 2014).

Paradossalmente, la velocità del tardo-liberismo torna a imporsi proprio quando le chiusure di questi ultimi due anni sembrerebbero indicare il trend opposto, ovvero quello dell'immobilità. Eppure, anche su questa dicotomia tra mobilità e immobilità la sociologia dei processi culturali ha qualcosa da dire. Un paradigma piuttosto recente nella teoria sociologica contemporanea, centrato appunto sulla *mobilità*, considera tale dimensione come un concetto particolarmente complesso e composito, che spazia dai movimenti globali di persone, di oggetti,



di capitale e di informazione ai processi più locali di movimento nello spazio pubblico (Hannam, Sheller e Urry 2006, p. 1). Tale paradigma concentra il proprio sguardo critico anche – o forse soprattutto – sulle nuove *immobilità*, ovvero quei processi di esclusione sociale che limitano o impediscono il libero movimento di alcune categorie di persone. Le stesse condizioni che incoraggiano e favoriscono gli spostamenti di alcuni favoriscono infatti spesso, nello stesso tempo, l'immobilità di altri. Si parla così di un 'capitale di mobilità' per indicare i privilegi di pochi in termini di possibilità di movimento, e le privazioni di chi è incastrato in una immobilità spaziale e sociale.

Forse è (anche) per questo che una delle figure più famigerate dei mesi del *lockdown* sia stata proprio quella del *runner*: perché ci ha ricordato qualcosa che dovevamo o volevamo rimuovere – la nostra condizione di immobilità. Un «capro espiatorio tutto sommato innocuo, contro cui scagliare le frustrazioni collettive»; «una modalità piuttosto infame [...] che consente all'ego di molti di essere gratificato, alla rabbia collettiva di essere incanalata e di generare conflitto verso il basso e obbedienza verso l'alto», come sostiene Vercellone (2020).

Da questo punto di vista, i media e l'informazione hanno avuto una responsabilità straordinaria. Andrea Miconi (2020) ricorda alcuni degli episodi più infami della 'caccia all'untore' portata avanti dal sistema dei media nel suo complesso, con i collegamenti di *Pomeriggio 5* con un elicottero della Guardia di Finanza che dà la caccia al passante solitario sulla spiaggia di Jesolo, o le immagini della spedizione in quad sulla spiaggia di Rimini, o il grottesco episodio dell'invitata di un programma di Rai 3, *Agorà*, che, scesa nelle strade «con il nobile scopo di insegnare agli altri come devono stare al mondo» (ivi, p. 82), non trovando nessun assembramento e non potendo dunque fare la morale al pubblico da casa, non trova altro da dire se non che «Non siamo fortunati in realtà, in questo momento si stanno comportando bene». *Non siamo stati fortunati*: in questo clamoroso lapsus emerge il vero scopo dell'informazione mediatica italiana, ovvero quello di «*dimostrare l'inciviltà dei cittadini*» (ivi, p. 83) – laddove questa, peraltro, non c'è. Tra il desiderio – dall'alto – di nascondere le responsabilità per la gestione fallimentare dell'epidemia; la deriva verso la delazione – dal basso – di una maggioranza di cittadini impauriti; e, nel mezzo, il compiaciuto paternalismo dei giornalisti, si è formata, secondo Miconi, la 'tempesta perfetta'.

Dunque, la tempesta, di nuovo. Se il sequestro della normalità di cui abbiamo parlato in queste pagine spinge i pubblici «nella direzione di una ricerca di senso da restituire ad un mondo culturale che lo ha perso e che improvvisamente non risulta più ordinato, riconoscibile» (Ieracitano 2020, p. 112), e se questa ricerca di senso «supporta una dipendenza cognitiva verso i mezzi di informazione» (ivi, p. 104), allora davvero si può concludere, con Miconi, che si è trattato di una ‘tempesta perfetta’, di un’occasione mancata per costruire un significato e dare un senso a quanto sta accadendo.

In questa tempesta – in questo *naufragio* –, gli spettatori si sono trovati a essere non solo pubblici ma anche protagonisti, protagonisti di una vicenda il cui senso – sia come direzione narrativa che come significato – è di difficile attribuzione e sempre elusivo. Ma se «il viaggio è esso stesso narrazione», come sostengono Salzano e Scognamiglio (2020, p. 13), allora possiamo sperare che il naufragio ci abbia fatto capire che forse è il caso di seguire altre rotte, «una nuova narrazione che ci porti a comprendere che il post Covid-19 dovrà fondarsi su una maggiore consapevolezza di quanto la velocità a cui siamo abituati a viaggiare ci stia facendo perdere di vista la natura del viaggio stesso». Dopotutto, «un semplice virus ci ha mostrato che la destinazione che ambivamo a raggiungere era tutt’altro che sicura e confortevole» (*ibidem*). Se, come ci ricorda Mario Morcellini nel suo scritto introduttivo a questa raccolta, è opportuno farsi qualche esame di coscienza a partire dalla lezione del Covid-19, ebbene, forse sarà utile cominciare (anche) da qui.

### **Bibliografia**

- THEODOR W. ADORNO, *Stelle su misura. L’astrologia nella società contemporanea*, trad. it. Torino, Einaudi, 2010.
- JEFFREY C. ALEXANDER, *La costruzione del male. Dall’Olocausto all’11 settembre*, trad. it. Bologna, Il Mulino, 2006.
- KAREN BARAD, *Performatività della natura. Quanto e queer*, trad. it. Pisa, ETS, 2017.
- NELLO BARILE, *Il meme come virus, il virus come meme*, «Doppiozero», 3 marzo 2020, disponibile online presso l’Url: <https://www.doppiozero.com/materiali/il-meme-come-virus-il-virus-come-meme> (ultima consultazione: 9 gennaio 2022).

- NELLO BARILE E MASSIMILIANO PANARARI, *Viralpolitik. Pandemia, populismi e altre infodemie*, «Mediascapes Journal», 15, 2020, pp. 211-221.
- ZIGMUNT BAUMAN, *Modernità liquida*, trad. it. Roma, Bari, Laterza, 2002.
- MARSHAL BERMAN, *Tutto ciò che è solido svanisce nell'aria. L'esperienza della modernità*, trad. it. Bologna, Il Mulino, 2012<sup>2</sup>.
- HANS BLUMENBERG, *Naufragio con spettatore. Paradigma di una metafora dell'esistenza*, trad. it. Bologna, Il Mulino, 1985.
- HANS BLUMENBERG, *L'ansia si specchia sul fondo*, trad. it. Bologna, Il Mulino, 1989.
- REMO BODEI, *Distanza di sicurezza*, in Hans Blumenberg, *Naufragio con spettatore. Paradigma di una metafora dell'esistenza*, trad. it. Bologna, Il Mulino, 1985, pp. 7-23.
- TIZIANO BONINI, *Travolti dallo tsunami dello streaming*, «Doppiozero», 30 marzo 2020, testo disponibile presso l'Url: <https://www.doppiozero.com/materiali/travolti-dallo-tsunami-dello-streaming> (ultima consultazione: 9 gennaio 2022).
- CATHY CARUTH, *Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History*, Baltimore, John Hopkins University Press, 1996.
- IAIN CHAMBERS, *Prefazione all'edizione italiana di James Procter, Stuart Hall e gli studi culturali*, trad. it. Milano, Raffaello Cortina, 2007, pp. VII-XVIII.
- MICHELE COMETA, *Il ritorno dei Cultural Studies*, introduzione a Christina Lutter e Markus Reisenleitner, *Cultural Studies. Un'introduzione*, trad. it. Milano, Bruno Mondadori, 2004, pp. IX-XXXIV.
- CECILIA COSTA E MARIO MORCELLINI, *Il potere comunicativo del silenzio. La lezione di Francesco, San Pietro, 27 marzo 2020*, in Diana Salzano e Igor Scognamiglio (a cura di), *Voci nel silenzio. La comunicazione al tempo del Coronavirus*, Milano, FrancoAngeli, 2020, pp. 30-45.
- ALESSANDRO DAL LAGO, *L'ordine infranto. Max Weber e i limiti del razionalismo*, Milano, Unicopli, 1983.
- JACQUES DERRIDA, *Spettri di Marx*, trad. it. Milano, Cortina, 1994.

- DONATELLA DI CESARE, *Virus sovrano? L'asfissia capitalistica*, Torino, Bollandi Boringhieri, 2020.
- MASSIMO FILIPPI, *Il virus e la specie. Diffrazioni della vita informale*, Milano, Udine, Mimesis, 2020.
- CHIARA GIACCARDI E MAURO MAGATTI, *Nella fine è l'inizio. In che mondo vivremo*, Bologna, Il Mulino, 2020.
- PAOLO GIORDANO, *Nel contagio*, Torino, Einaudi, 2020.
- KEVIN HANNAM, MIMI SELLER E JOHN URRY, *Editorial: Mobilities, Immobilities and Moorings*, «Mobilities», 1, 1, 2006, pp. 1-22.
- ERKKI HUHTAMO, *Elementi di schermologia. Verso un'archeologia dello schermo*, trad. it. Tricase (LE), Kaiak Edizioni, 2014.
- FRANCESCA IERACITANO, *All you need is news: il ruolo vicario dei media durante il lockdown*, in Maria Cristina Marchetti e Angelo Romeo, (a cura di), *#Noirestiamoacasa. Il mondo visto da fuori ai tempi del Covid-19*, Milano, Udine, Mimesis, 2020, pp. 97-116.
- DAVID LE BRETON, *Prefazione. Restare nella propria camera o uscire?*, in Maria Cristina Marchetti e Angelo Romeo, (a cura di), *#Noirestiamoacasa. Il mondo visto da fuori ai tempi del Covid-19*, Milano, Udine, Mimesis, 2020, pp. 7-11.
- BERNARD-HENRI LÉVY, *Il virus che rende folli*, trad. it. Milano, La nave di Teseo, 2020.
- NIKLAS LUHMANN, *Il senso del nonsenso*, in Paolo Meneghetti e Stefano Trombini (a cura di), *Le rovine del senso*, Cappelli, Bologna, 1982, pp. 132-140.
- CHRISTINA LUTTER E MARKUS REISENLEITNER, *Cultural Studies. Un'introduzione*, trad. it. Milano, Bruno Mondadori, 2004.
- JOSHUA MEYROWITZ, *Oltre il senso del luogo. L'impatto dei media elettronici sul comportamento sociale*, trad. it. Bologna, Baskerville, 1993.
- ANDREA MICONI, *Epidemie e controllo sociale*, Roma, manifestolibri, 2020.
- EDGAR MORIN, *Cambiamo strada. Le 15 lezioni del Coronavirus*, trad. it. Milano, Cortina, 2020.

- BENJAMIN NOYS, *Malign Velocities. Accelerationism and Capitalism*, Winchester (UK), Washington, Zero Books, 2014.
- ROCCO RONCHI, *Teologia del virus*, «Doppiozero», 6 aprile 2020, disponibile online presso l'Url: <https://www.doppiozero.com/materiali/teologia-del-virus>. (ultima consultazione: 9 gennaio 2022).
- HARTMUT ROSA, *Accelerazione e alienazione. Per una teoria critica del tempo nella tarda modernità*, trad. it. Torino, Einaudi, 2015.
- DIANA SALZANO E IGOR SCOGNAMIGLIO, *Introduzione*, in Diana Salzano e Igor Scognamiglio (a cura di), *Voci nel silenzio. La comunicazione al tempo del Coronavirus*, Milano, FrancoAngeli, 2020, pp. 7-21.
- MARCO SANTORO, *Studi culturali nel mondo*, «Studi Culturali», 7, 2, 2010, pp. 191-192.
- VITO TETI, *Prevedere l'imprevedibile. Presente, passato e futuro in tempo di coronavirus*, Roma, Donzelli, 2020.
- ANTONIO VERCELLONE, *La faccia nascosta dell'epidemia*, «Doppiozero», 29 marzo 2020, disponibile online presso l'Url: <https://www.doppiozero.com/materiali/la-faccia-nascosta-dellepidemia> (ultima consultazione: 9 gennaio 2022).
- SLAVOJ ŽIŽEK, *Virus. Catastrofe e solidarietà*, trad. it. Milano, Ponte alle Grazie, 2020.



## Nuove responsabilità per l'educazione digitale

Ida Cortoni

Il processo di accelerazione digitale, che negli ultimi anni di crisi pandemica ha investito i contesti di socializzazione formale come la scuola e la famiglia, ha indotto una riflessione critica sulle nuove responsabilità e nuove competenze che la *Digital Education*, come campo interdisciplinare fra le Scienze della Comunicazione e le Scienze dell'Educazione, deve assumere. Garantire una adeguata comprensione delle implicazioni socioculturali, etiche e pedagogiche sottese all'integrazione di tecnologie comunicative nei sistemi educativi, nel rispetto dei diritti dei suoi diversi attori, e preservare il senso del *bildung* alla base del principio universale di educazione dell'essere umano, oltre che del cittadino, di una pubblica istituzione come la scuola Italiana sono le principali nuove sfide della Digital Education.

Come ribadito dalla recente letteratura scientifica sociologica, l'adozione digitale indotta dall'emergenza sanitaria ha immediatamente evidenziato forme di divario digitale frutto sia di carenze e ritardi strutturali in termini di adeguamento tecnologico - infrastrutturale delle organizzazioni e degli enti territoriali, sia di condizioni di analfabetismo digitale ancora fortemente consistenti fra i cittadini.<sup>1</sup> La medesima diffusione digitale ha altresì svelato e amplificato divari economici e socioculturali legati allo status professionale delle famiglie e al

---

<sup>1</sup> Partendo dalla definizione del dizionario Treccani, quando si parla di analfabetismo digitale si fa riferimento all'incapacità delle persone di operare mediante un computer, di leggere, scrivere e reperire criticamente informazioni su internet.

Esistono diverse tipologie di analfabetismo digitale:

- Pieno o assoluto: mancanza di qualunque tipo di conoscenza nell'utilizzo del computer o dei dispositivi digitali;
- relativo o funzionale: possesso delle sole conoscenze basilari, oppure perdita di tali conoscenze e mancanza di aggiornamento.

Di conseguenza, con alfabetizzazione digitale, si fa riferimento non solo alla conoscenza tecnica dei media e dei linguaggi comunicativi, ma anche allo sviluppo di competenze trasversali che consentano al cittadino di usare con consapevolezza critica le diverse risorse digitali, per lavorare, imparare, divertirsi e comunicare.

background culturale, che ha determinato lo stile lavorativo, di vita ed educativo durante il lockdown. In tal senso, famiglie con status socio-economico più elevato, ovvero con maggiori e migliori risorse pregresse sia tecnologiche che culturali, hanno potuto gestire la condizione di emergenza con minor criticità rispetto a coloro che non possedevano strumenti minimi per adeguarsi al cambiamento di socializzazione richiesto. Tuttavia le criticità riscontrate non riguardano solo il possesso delle tecnologie e delle competenze necessarie per utilizzare i media in modo efficace, ma anche altre variabili intervenienti nello stile di vita delle famiglie, come lo spazio abitativo disponibile per far convivere le molteplici e diverse esigenze lavorative/ educative dei diversi componenti familiari, particolarmente evidente nelle situazioni di status socioeconomico medio basso; nonché il tempo dedicato al lavoro, spesso agile per le famiglie con uno status medio alto, da coordinare con quello rivolto al supporto scolastico dei figli a casa.<sup>2</sup>

### **1. Uno sguardo ai dati sul capitale digitale**

La stessa condizione di crisi emergenziale, a fronte delle ineguaglianze e dei gap strutturali introdotti, ha anche avviato una serie di azioni e investimenti nel medio e lungo termine per ridurre i gap precedentemente evidenziati, tanto da contribuire a migliorare, già nel breve termine, lo status dei principali 4 indicatori dell'INDEX DESI (Digital Economy and Society Index): 1. il capitale umano, 2. la connettività, 3. l'integrazione del digitale nei modelli di business e nelle pratiche quotidiane dei cittadini, nonché 4. l'accelerazione del processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Tali indicatori richiamano il concetto di capitale digitale, con cui si vuole intendere l'insieme delle risorse materiali (ad esempio le tecnologie, i servizi digitali, le infrastrutture di Rete) e immateriali (ad esempio le competenze digitali) che si relazionano con altre forme di capitale, come quello sociale, finanziario e culturale secondo diverse prospettive: macro, meso e micro sociale.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> MASSIMILIANO VAIRA, MARCO ROMITO, *L'emergenza COVID-19 e la scuola. Una riflessione su alcune contraddizioni emergenti dalla crisi* in «Scuola Democratica», special issue, 2020 doi: 10.12828/97099.

<sup>3</sup> IDA CORTONI, *Il capital digitale scolastico. Un'indagine sociologica sulle competenze digitali*



Rispetto alla connettività, dal punto di vista infrastrutturale l'utilizzo necessario delle tecnologie mediali e della connessione veloce, per garantire continuità produttiva e formativa, ha sicuramente contribuito a ridurre ulteriormente gap digitali legati al territorio e a trovare soluzioni di copertura anche nei contesti geografici più svantaggiati, limitando il rischio di amplificazione delle disuguaglianze sociali, economiche e culturali delle famiglie, degli studenti, dei lavoratori e delle stesse scuole. Tale azione, tuttavia, è spesso connessa alla disponibilità e al grado di intraprendenza di enti territoriali (regioni e comuni) nel saper sfruttare le opportunità di copertura offerte a livello governativo e internazionale ed intervenire efficacemente sul territorio per la risoluzione dei gap digitali infrastrutturali.

L'investimento sul capitale infrastrutturale, pertanto, non riguarda esclusivamente l'amplificazione della connettività sul territorio ma anche l'investimento aziendale, istituzionale e privato delle famiglie, ove economicamente sostenibile, sull'integrazione delle tecnologie nelle pratiche quotidiane e il conseguente aumento della fruizione mediale per lavoro, studio e intrattenimento. Non a caso, dal 2020 al 2021 l'indicatore sull'integrazione delle tecnologie digitali dell'Italia passa dal 31,2% al 41,4% (DESI INDEX, 2021). A riguardo, è opportuno ricordare che in ambito educativo per tutelare il diritto allo studio del cittadino anche in condizioni di emergenza sanitaria, come quella del COVID 19, il Ministero dell'Istruzione è intervenuto in quelle situazioni economiche e socioculturali più svantaggiate, contribuendo alla diffusione di piccoli contributi finanziari ("piano Voucher" e il piano "scuole connesse") per l'adeguamento tecnologico minimo delle famiglie e delle scuole al fine di supportare, almeno dal punto di vista strutturale, la continuità formativa degli studenti.

L'adeguamento tecnologico ha certamente favorito l'implementazione del *capitale umano* dei cittadini, ovvero una maggiore diffusione di competenze digitali di accesso ai servizi tecnologici indispensabili per utilizzare i supporti digitali nelle pratiche lavorative e formative. Tale alfabetizzazione è stata prevalentemente esperienziale, ovvero dettata dalla necessità di garantire lo svolgimento delle consuete mansioni in condizioni di isolamento sociale, seppur senza una formazio-

---

degli insegnanti in *Scuola Democratica*, 1(2021), pp. 65-85. [10.12828/100652].

ne adeguata, consentendo tuttavia all'indicatore sul capitale umano di aumentare il suo valore percentuale passando dal 32,5% nel 2020 al 35,1% nel 2021.<sup>4</sup> Rimane ancora una criticità, ulteriormente enfatizzata dall'aumento delle competenze di accesso mediale per via esperienziale e dall'aumento della fruizione quotidiana dei media, ossia la crescita del cosiddetto *analfabetismo digitale di tipo funzionale*.

Secondo la tradizionale definizione di *functional literacy* (UNESCO, 1956), una persona è alfabetizzata in senso funzionale quando ha acquisito conoscenze e abilità nel leggere e nello scrivere che, in modo efficace, la rendono capace di impegnarsi in quelle attività in cui la lettura e la scrittura sono messe a disposizione e impiegate per favorire la propria crescita e lo sviluppo della comunità.<sup>5</sup>

Come ha ricordato l'OCSE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa), l'analfabeta funzionale è colui che non è capace di "comprendere, valutare, usare e farsi coinvolgere con testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità".<sup>6</sup> Quest'ultimo interpreta la realtà partendo dalle proprie esperienze, mentre non è capace di costruire un'analisi che tenga conto anche delle conseguenze indirette, collettive, a lungo termine, lontane nello spazio o nel tempo.<sup>7</sup>

Rapportato al digitale, l'analfabetismo funzionale richiama dunque la carenza nel cittadino di quelle competenze digitali trasversali (*digital soft skills*),<sup>8</sup> quali *l'information e data literacy, la safety, il problem solving, la content creation e la collaboration e communication*,<sup>9</sup> che non possono

---

<sup>4</sup> EUROPEAN COMMISSION, *Digital Economy and Society Index (DESI INDEX)* report, 2021.

<sup>5</sup> VITTORIA GALLINA, *Alfabeti e analfabeti nel mondo globale: il caso italiano* in («*Rivista di Studi Umanistici*», vol. XI), Leussein, 2018, pp.31-50.

<sup>6</sup> OECD, *Glossary Of Statistical Term*.

<sup>7</sup> MAURIZIO PARODI, *Non ho parole. Analfabetismo funzionale e analfabetismo pedagogico. Leggere e scrivere a scuola*, Armando Editore, Roma, 2018, pp. 13 e 16.

<sup>8</sup> IDA CORTONI, VERONICA LO PRESTI, *Digital Literacy e capitale sociale*, Franco Angeli, Milano, 2018.

<sup>9</sup> RIINA VUORIKARI, YVES PUNIE, STEPHANIE CARRATERO, LIEVE VAN DEN BRANDE, *Digcomp 2.0. The digital competence framework for citizens. Update phase 1: the conceptual reference model*, Luxembourg, Publication Office of the European Union, 2016, DOI: 10.2791/11517.

essere apprese per inerzia in modo esperienziale e a breve termine, ma richiedono un processo di apprendimento più formalizzato, organizzato nel lungo periodo in base al dominio cognitivo coinvolto, all'interno di un curriculum formativo strutturato di *Digital Literacy*.

## 2. La piattaforma di istruzione

Spostando il focus di attenzione sul sistema di istruzione nazionale, con particolare riferimento alle decisioni politiche in materia di traduzione delle pratiche di insegnamento e apprendimento mediante sistemi digitali, il quadro delle disuguaglianze, precedentemente illustrato, si riflette sulle criticità infrastrutturali, culturali e sociali evidenziate a livello nazionale e amplificate nel periodo pandemico.<sup>10</sup> Secondo il rapporto SUPi, da una comparazione delle politiche e delle strategie attivate dai sistemi educativi di diversi paesi europei nel periodo del *lockdown* sono emersi quattro principali fattori trasversali di inadeguatezza del settore dell'istruzione alla condizione sanitaria trascorsa: 1. il tempo per gestire efficacemente il sistema organizzativo scolastico nella situazione di emergenza; 2. la formazione del personale scolastico per fronteggiare l'emergenza e acquisire competenze sufficienti per progettare percorsi educativi con il digitale salvaguardando la qualità educativa; 3. l'assenza di linee guida ufficiali da parte di enti governativi che, nel rispetto dell'autonomia scolastica, fornissero indicazioni univoche sugli strumenti, le strategie e i metodi didattici da attivare in queste specifiche circostanze preservando la differenziazione degli studenti; 4. nonché le risorse infrastrutturali, tecnologiche, ma anche umane e culturali, per gestire nel medio termine il nuovo sistema formativo digitale nel periodo di prolungamento della pandemia.<sup>11</sup>

L'adozione della didattica a distanza come nuova forma di erogazione e condivisione delle conoscenze scolastiche e la scelta del *blended learning* come successiva modalità di insegnamento in un percorso di

---

<sup>10</sup> MADDALENA COLOMBO, DONATELLA POLIANDRI, EMANUELA RINALDI, *Gli impatti dell'emergenza COVID-19 sul sistema scolastico-formativo in Italia*, in «Scuola democratica», special issue, 2020, doi: 10.12828/97098.

<sup>11</sup> FERNANDO MARHUENDA FLUJXA, *Sistemi di istruzione, lockdown e restrizioni: l'istruzione da ripensare*, rapporto SUPi sulla Precarietà Sociale, 2022.

normalizzazione del processo educativo dopo il lockdown, hanno legittimato l'integrazione e il successivo consolidamento di piattaforme e servizi digitali per l'erogazione dei saperi a scuola. Non si è trattato solo di un temporaneo adeguamento tecnologico alla situazione di *precarietà educativa*<sup>12</sup>, inaugurata dalla emergenza sanitaria, bensì della presa d'atto del processo di transizione al digitale, che anche il sistema di istruzione è chiamato ad adempiere nel lungo periodo, in linea con gli obiettivi di Europa 2030 e della strategia *Green Deal Europeo* sui temi della sostenibilità dal 2030 al 2050, avviando trasformazioni strutturali e metodologiche rispetto ai modelli di erogazione e trasmissione del sapere, alle competenze dei suoi attori, nonché agli schemi organizzativi e gestionali della scuola.

Una scelta politica e strategica di questo tipo, dal punto di vista governativo, indurrebbe inevitabilmente a considerare e risolvere alcuni quesiti e possibili problemi emergenti, connessi al processo di *piattaformizzazione* del sistema di istruzione. Tale termine non è nuovo nel panorama degli studi sociologici comunicativi e digitali, esso evoca quel processo di integrazione e utilizzo sistematico delle piattaforme digitali e dei suoi servizi on line come infrastruttura tecnologico educativa per le scuole con implicazioni di tipo sociale e culturale, oltre che tecnologico ed economico, da non sottovalutare. Puntualmente, con il termine *piattaforma* si intende un ambiente *on line* alimentato da dati, organizzato attraverso algoritmi e interfacce, formalizzato attraverso rapporti di proprietà, orientato a modelli di business e governato da specifici termini di utilizzo per gli utenti,<sup>13</sup> ma con obiettivi di tipo educativo.

---

<sup>12</sup> L'incertezza diffusa sulle prospettive future, generate dalla crisi pandemica, si riflettono sulla condizione di precarietà intesa come precarietà lavorativa, precarietà professionale (frutto della carenza di competenze adeguate alle nuove esigenze lavorative), precarietà sociale (frutto delle disuguaglianze economiche e sociali delle famiglie) e precarietà psicologico esistenziale, in correlazione ai processi di socializzazione (frutto dell'amplificazione delle difficoltà di emancipazione sociale ed economica con ripercussioni nei processi di demotivazione culturale e disimpegno sociale e politico soprattutto delle giovani generazioni (cfr. MARCO RICCERI, *La crisi pandemica e sociale nelle politiche EU. Dal "Green New Deal" (2019) al "Vertice Sociale" (2021)*, Rapporto SUPI sulla precarietà sociale, 2022).

<sup>13</sup> JOSÉ VAN DIJCK, THOMAS POELL, MARTIJN DE WAAL, *Platform society. Valori pubblici e società connessa*, Guerini scientifica, Milano, 2019.

Durante la pandemia, la scelta istituzionale del Ministero dell'Istruzione di suggerire alle scuole una serie di ambienti on line, gestiti da aziende private, per il coordinamento della didattica digitale integrata durante il lockdown, se da un lato ha consentito di affrontare l'emergenza nel breve periodo, dall'altro ha messo in evidenza nel medio periodo una serie di questioni legate al processo di piattaforma dell'istruzione: quella della datificazione e quella relativa al modello pedagogico didattico sotteso alle scelte di progettazione dell'ambiente di apprendimento scolastico.

### **2.1. La datificazione**

La prima questione concerne il processo di *datificazione* della piattaforma educativa, ovvero il processo di produzione, archiviazione e gestione dei dati dei fruitori (prevalentemente docenti e studenti). I dati comprendono tutte le informazioni personali inserite dagli utenti al momento dell'iscrizione on line, tutti i contenuti prodotti, uploadati e condivisi in Rete, i post alla base dei commenti, delle chat o in generale delle forme di comunicazione presenti in piattaforma, nonché i cosiddetti metadati, ovvero le informazioni sui comportamenti fruitivi on line degli utenti (numero di accessi, tempo di permanenza, tipi di interazioni, tipo di navigazione, comunicazione con compagni e docenti, contenuti fruiti, tempi di fruizione, etc.).

Tali informazioni sono certamente utili in un contesto educativo perché consentono di monitorare e valutare la partecipazione degli studenti alle attività on line proposte, il loro grado di attivismo, la fruizione dei contenuti e l'effettivo coinvolgimento alle attività dei docenti.

Analogamente tali dati permettono di fornire indicazioni sul grado di partecipazione, impegno e attivismo degli insegnanti in piattaforma nel supportare e accompagnare i loro studenti nello svolgimento progressivo delle attività e degli input educativi proposti. Tali dati possono essere utilizzati per fornire informazioni di tipo quantitativo al fine di valutare la qualità della frequenza degli studenti, la qualità dell'insegnamento dei docenti e la qualità del sistema scolastico secondo una prospettiva macrosociale. Attraverso l'analisi dei dati di fruizione on line è certamente possibile valutare i diversi livelli di apprendimento degli studenti e inquadrare quelle situazioni di difficoltà educativa, per le quali avviare percorsi didattici personalizzati e mirati, intervenen-

do su specifici bisogni formativi. La tracciabilità dei dati consentirebbe altresì di garantire quella trasparenza delle iniziative e delle attività richieste alla pubblica amministrazione da condividere con il territorio e con le famiglie, nel rispetto sempre dei dati personali individuali. I dati rappresentano, dunque, un bene immateriale su cui lavorare al fine di migliorare l'offerta formativa didattica di un sistema di istruzione. Essi, tuttavia, possono essere intesi anche come beni utilitaristici, nella misura in cui siano utilizzati per obiettivi commerciali o politici; in tal senso il rischio della *datificazione* in ambito istruttivo riguarda i possibili impieghi illeciti dei dati di studenti e docenti, oppure utilizzi da parte di altri enti per fini commerciali, o da parte di partiti per fini di orientamento ideologico e politico.

Ne consegue che alcune questioni emergenti rispetto al processo di *piattaformizzazione* dell'educazione riguardano:

1. la salvaguardia dei dati degli utenti del sistema educativo che non possono essere utilizzati in alcun modo per finalità che non siano incluse nella *mission* educativa e culturale della scuola;
2. la proprietà dei dati degli utenti all'interno della piattaforma educativa, che deve rimanere un bene pubblico del Ministero dell'Istruzione nel caso della scuola pubblica, anche se la gestione tecnologico infrastrutturale sia affidata a enti privati;
3. la sicurezza dei dati e del loro flusso, dal punto di vista tecnico-infrastrutturale e del Design dell'architettura, contro possibili attacchi hacker o furti da parte di enti terzi.

Lo stesso Ministero dell'Istruzione ribadisce: “per le piattaforme di fruizione di contenuti didattici e assistenza alla community scolastica: sicurezza, affidabilità, scalabilità e conformità alle norme sulla protezione dei dati personali, nonché divieto di utilizzo a fini commerciali e/o promozionali di dati, documenti e materiali di cui gli operatori di mercato entrano in possesso per l'espletamento del servizio”.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, Coronavirus, pubblicate due call per sostenere la didattica a distanza, 2020 in <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-pubblicate-due-call-per-sostenere-la-didattica-a-distanza>

## 2.2. La centralità del modello pedagogico nel Design

La seconda questione riguarda l'influenza pedagogico educativa che la scelta di un ambiente (o servizio) digitale per l'erogazione della didattica può generare nel medio e lungo periodo sui processi di insegnamento dei docenti e di apprendimento degli studenti. In particolare, si vuole focalizzare l'attenzione sulle conseguenze inevitabili della piattaforma dell'istruzione nei processi di percezione e interpretazione della realtà circostante e di condivisione di conoscenze, principi e valori etici, dei cittadini, oltre che di norme civiche, alla base del processo di costruzione di una cultura.

L'organizzazione dei contenuti dei servizi formativi all'interno dello spazio virtuale, infatti, non è mai neutra<sup>15</sup> ma rispecchia un modello di business, collegato alla produzione di dati e metadati, potenzialmente riutilizzabili per il raggiungimento di ulteriori obiettivi economici, politici, culturali e di ricerca connessi all'output educativo proposto. Il processo di selezione alla base della personalizzazione della piattaforma on line, così, può avere effetti culturali irreversibili compiendo una discriminazione a monte di idee e saperi che gli studenti possono acquisire direttamente o indirettamente attraverso la piattaforma, seguendo la logica dei *filter bubbles* già generabili dagli algoritmi degli ambienti social. La stessa progettazione della piattaforma trascina dietro di sé il potenziamento o meno di competenze (digitali) trasversali alla base del cosiddetto alfabetismo funzionale digitale, condizionato dai servizi e dai percorsi didattici suggeriti e proposti per l'erogazione della didattica.

In tal senso, in questa riflessione acquisisce un ruolo centrale il processo di personalizzazione dell'ambiente educativo on line, inteso come il design della comunicazione dell'interfaccia e dell'architettura della piattaforma educativa. Quest'ultimo si concretizza da un lato nell'adozione accurata di linguaggi, del layout grafico dell'organizzazione topologica degli oggetti educativi e comunicativi, nonché nella riflessione sulla cromia, e dall'altro nella selezione degli algoritmi per archiviare ed organizzare i dati, nonché nella selezione dei servizi proposti sia per la creazione e la condivisione di contenuti anche multi-

---

<sup>15</sup> JOSÉ VAN DIJCK, THOMAS POELL, MARTIJN DE WAAL, *Platform society. Valori pubblici e società connessa*, Guerini scientifica, Milano, 2019.

mediali generati dagli utenti, sia per la condivisione e interazione fra i diversi attori scolastici della stessa classe o della stessa scuola.

In questo quadro, ogni scelta di design comunicativo legato alle piattaforme per l'educazione pubblica non deve mai essere fine a se stesso e non può prescindere da una riflessione critica sul progetto culturale e sui principi di carattere educativo che, seppur ricontestualizzati alle esigenze formative dei docenti e degli studenti, devono riflettersi inevitabilmente su un modello pedagogico nazionale condiviso, da tradurre in un progetto comunicativo adeguato nei suoi aspetti estetici e funzionali. Ciò significa riflettere sulla trasferibilità dei principi etici ed educativi del fare educazione scolastica negli ambienti on line.

La condivisione di un modello pedagogico a monte, secondo una prospettiva macrosociale, comporterebbe a valle la definizione della cosiddetta “*grammar of school*”,<sup>16</sup> ovvero la definizione dei metodi didattici più appropriati per rispondere ai principi di inclusione, al significato della qualità formativa, all'autonomia dei percorsi didattici proposti, al senso di responsabilità richiesto e al protagonismo degli alunni, nel rispetto delle regole, non solo tecniche ma civiche, di interazione e relazione anche in spazi virtuali.

In tal senso, entra in gioco la competenza del designer degli ambienti digitali educativi, che deve tener conto dei percorsi didattici attivabili in modalità *blended learning*, specificando le attività da svolgere a distanza, a supporto di quella in presenza, garantendo continuamente il coinvolgimento, la partecipazione e l'interesse degli studenti, calcolando il tempo previsto da dedicare alle attività e l'impegno cognitivo atteso. Ciò indurrebbe inevitabilmente a riflettere su metodologie didattiche partecipative che, attingendo dalla tradizione pedagogica, siano convertibili in percorsi di *Digital Education* in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi tradizionali e l'uso di linguaggi e forme espressive e multimediali più democratizzanti e coinvolgenti, come ad esempio quelli visivi, capaci di tener conto delle differenze socioculturali, linguistiche, cognitive e emotivo psicologiche degli stu-

---

<sup>16</sup> PAOLO LANDRI, *The (ir)resistible acceleration of digital education. The emergence of the blended school form in a state of education emergency*, in *Media education. Studi, ricerche, buone pratiche*, Firenze University Press, 2021, pp. 5-14.



denti anche a distanza, nonché la scelta di canali trasmissivi facilmente intuibili e accessibili per i ragazzi.

### **3. Verso la progettazione di piattaforme educative per l'istruzione pubblica**

Partendo dalla lettura critica della *Platform society* di Van Dijck nel 2013,<sup>17</sup> la questione della piattaformaizzazione del sistema di istruzione nazionale può essere discussa a partire dalle principali dimensioni che la caratterizzano: a) quella tecnologica; b) quella culturale; c) quella sociale; d) quella economica.

Dal punto di vista tecnologico, secondo alcuni studiosi l'adozione di un codice aperto per la progettazione delle piattaforme digitali nell'educazione pubblica da adottare per una didattica digitale integrata, seppur gestite da enti o società private, consentirebbe di garantire maggior trasparenza sul design dell'architettura e dell'interfaccia e consentire la leggibilità del codice sorgente; in tal modo diventerebbe possibile garantire la tutela dei dati degli utenti (prevalentemente docenti e studenti) e un loro utilizzo etico e responsabile. L'adozione del codice sorgente aperto, inoltre, favorirebbe la personalizzazione dei servizi digitali, ovvero la sua adattabilità a contesti formativi diversi e a utenti con esigenze differenti.<sup>18</sup>

A riguardo è certamente necessario per il Ministero dell'Istruzione avvalersi di criteri tecnologici standard da considerare nel design di piattaforme e servizi digitali a scopo educativo per la scuola pubblica. Alcuni suggerimenti a riguardo, tratti dalla letteratura scientifica sul tema, riguarderebbero la progettazione di linee guida nazionali sulle caratteristiche e le funzioni della piattaforma digitale della pubblica amministrazione scolastica (in termini di licenze, privacy, supporto, funzioni e accessibilità) da aggiornare periodicamente, nonché la predisposizione di un registro nazionale delle piattaforme che decidono di condividere in trasparenza le caratteristiche del loro prodotto digitale, in conformità con i requisiti richiesti dal Ministero dell'Istruzione, e la

---

<sup>17</sup> JOSÉ VAN DIJCK, *The culture of connectivity: a critical history of social media*, Oxford University press, New York.

<sup>18</sup> STEFANO PENGE, *Privato, pubblico e aperto*, in («Media education. Studi, ricerche, buone pratiche»), Firenze University Press, 2021, pp. 15-24.

stipula di protocolli di interscambio dei dati e dei metadati.<sup>19</sup>

Dal punto di vista culturale, il benessere sociale e l'obiettivo etico e valoriale di socializzazione alla base della educazione scolastica pubblica devono essere predominanti rispetto all'interesse commerciale e utilitaristico dell'uso dei dati degli utenti da parte delle corporation. In tal senso il Ministero dell'istruzione diventa il principale responsabile del trattamento dei dati e della loro tutela rispetto ad interessi terzi, a prescindere dalle situazioni tecnologiche adottate e dai partner di sviluppo scelti. Il design dell'infrastruttura e del layout grafico delle interfacce deve riflettere l'obiettivo del benessere cognitivo, emotivo e psicologico dei suoi studenti, nonché assecondare le strategie formative dei docenti. I principi di qualità formativa, di inclusione sociale ed educativa e innovazione didattica rimangono alla base della progettazione dei contenuti e delle attività proposte in rete, nonché alla base delle performance attese all'interno delle classi virtuali. Per raggiungere tali obiettivi, è certamente auspicabile la stesura di protocolli collaborativi con altre istituzioni culturali e di ricerca innovativa nel campo dell'educazione digitale, quali Università, enti di ricerca, startup tecnologiche, associazioni, etc. oltre al diretto coinvolgimento di docenti e dirigenti scolastici con specifiche competenze in ambito digitale.

La progettazione e lo sviluppo dei contenuti, poi, possono essere sempre gestiti in autonomia dalle singole istituzioni scolastiche partendo da linee guida condivise ministeriali sulle regole di rispetto del diritto d'autore dei contenuti e sui dati degli utenti, sui requisiti tecnici e linguistici del materiale didattico proposto, sui metadati dei prodotti e sui servizi digitali attivabili in relazione all'implementazione di specifiche competenze nei docenti e negli studenti.

Dal punto di vista sociale, l'ambiente didattico on line in quanto spazio di socializzazione, di condivisione e interazione fra diversi attori sociali, non può prescindere da regole comportamentali e comunicative alla base del senso civico, nel rispetto della dignità personale dell'altro e del contesto formativo istituzionale entro cui si sta interagendo. Tali regole devono riflettersi nei linguaggi utilizzati nella comunicazione fra pari e con il docente, nella adeguatezza e coerenza dei contenuti anche multimediali caricati e condivisi nell'ambiente online, nel rispetto

---

<sup>19</sup> *ibidem*.

dei ritmi delle attività didattiche proposte, nel segno della responsabilità e della capacità di autoregolazione comportamentale degli studenti, che rappresentato tuttavia traguardi importanti per l'educazione alla loro cittadinanza. Codici etici professionali e di tutela del *copyright* dei contenuti condivisi in rete sono alla base della grammatica delle relazioni virtuali nelle piattaforme educative, riconoscendo il valore culturale e educativo alla base della produzione di contenuti critici degli studenti, quale output a stimoli formativi dei docenti.

Dal punto di vista economico, infine, l'istruzione è un bene pubblico lontano da interessi privati, in tal senso dovrebbe essere lontano dalle logiche commerciali alla base della mercificazione del dato e della profilazione degli utenti, così come dovrebbe evitare sistemi di raccolta pubblicitari all'interno del suo ambiente virtuale. Il sostegno economico dell'infrastruttura tecnologica allora dovrebbe essere pubblico (Europeo, statale, regionale, comunale), frutto di accordi collaborativi con istituzioni pubbliche o private, oppure gestito dalle stesse istituzioni scolastiche rispetto alla progettazione di contenuti secondo criteri e standard ministeriali predefiniti, alla formazione dei docenti, alla sperimentazione con gli studenti etc. In ogni caso è certamente auspicabile che la sottoscrizione di ogni forma di collaborazione avvenga attraverso la condivisione di un codice etico per professionisti sul settore che subordini l'operato degli enti alle esigenze e alle richieste di tutela e salvaguardia del sistema formativo e dei suoi attori.

#### **4. Riflessioni conclusive**

Nella consapevolezza del progressivo ruolo centrale assunto dai dati come pilastro strategico di business delle aziende *data-driven* per effettuare scelte di mercato e orientare decisioni e investimenti politici, culturali e anche educativi, nel panorama di studi e ricerche nel campo della *Digital Education* e della *Digital Literacy* inizia ad acquisire un ruolo centrale anche la *Data Literacy*, intesa come "capacità di leggere, lavorare, analizzare e comunicare i dati",<sup>20</sup> che si producono nell'architettura infrastrutturale degli ambienti *on line* e che orientano processi culturali e conoscitivi attraverso la loro organizzazione algoritmica all'interno del sistema informatico.

---

<sup>20</sup> JORDAN MORROW, *Be Data Literate. The data literacy skills everyone needs to succeed*, KoganPage, 2021, p. 36.

In tal senso, diventa importante interrogarsi su queste nuove competenze sia come *policy makers* in ambito educativo, sia come cittadini, insegnanti e dirigenti, tenendo a mente che gli studenti frequentano già gli ambienti virtuali delle piattaforme digitali nel tempo libero e saranno chiamati a frequentarli anche all'interno del contesto educativo nella prospettiva della piattaformaizzazione dell'istruzione. È necessario, pertanto, acquisire una maggiore consapevolezza fruitiva sulla gestione delle informazioni condivise e pubblicate on line, conoscendo i doveri e i diritti di cittadinanza propri e soprattutto degli altri quando si interagisce *online*.

Nel rapporto canadese del 2015, la *Data Literacy* è definita come l'abilità di raccogliere, gestire, valutare e usare i dati in contesti applicativi in modo critico.<sup>21</sup> Tali conoscenze e abilità si trasformano in competenze quando sono utilizzate in contesti professionali, educativi specifici per orientare azioni, comportamenti, avviare decisioni e processi oppure per generare servizi e prodotti.<sup>22</sup>

Questa nuova competenza, riconducibile all'area dell'*Information e Data Literacy* del DIGCOMP 2.0, consente di sviluppare e fortificare il senso critico attraverso il raggiungimento di alcuni traguardi educativi, classificabili in ordine gerarchico sulla base del grado di complessità e difficoltà analitica e cognitiva richieste. Secondo alcuni studiosi, essi prevedono alcune conoscenze e abilità sia di base che avanzate che orientano i comportamenti degli utenti on line. Nel primo caso (conoscenze e abilità di base) esse richiamano la comprensione e il riconoscimento delle nozioni chiave della *Data Literacy* quali:

- saper distinguere la differente natura dei dati;
- saper navigare attraverso informazioni, interpretando correttamente grafici e tabelle;
- conoscere gli strumenti di base per trattare i dati, estrarli o generarli;

---

<sup>21</sup> CHANTEL RIDSDALE, JAMES ROTHWELL, MIKE SMIT, HOSSAM ALI-HASSAN, MICHEAL BLIEMEL ET ALII, *Strategies and Best Practices for Data Literacy Education Knowledge Synthesis report*, 2015 Retrieved from <http://dataliteracy.ca/>

<sup>22</sup> JULIANA ELISA RAFFAGHELLI, "Oltre il "far di conto" nell'era digitale: la frontiera della data literacy", in *Teoria e pratica delle new media literacies* (a cura di Maria Ranieri), Aracne, pp. 1-17.

- saper riconoscere situazioni in cui i dati vengono utilizzati in modo inadeguato, in particolar modo quanto possono essere stati manipolati per supportare un'opinione o concetti tendenziosi;
- riconoscere la differenza della comunicazione basata sui dati in relazione ai target comunicativi a cui si rivolge;
- saper comunicare in modo efficace attraverso l'uso dei dati tenendo conto dello specifico target di riferimento.

Nel secondo caso (conoscenze e abilità di livello avanzato), esse richiamano conoscenze ed elaborazioni cognitive più complesse, quali:

- riconoscere le architetture di dataset e database in base ai problemi esplorati;
- conoscere e sapere utilizzare approcci e strumenti di modellizzazione statistica per l'analisi dei dati;
- conoscere e saper utilizzare le opportunità offerte dai big e open data come base alla generazione di servizi e prodotti.
- conoscere e saper utilizzare approcci e strumenti per la costruzione avanzata e interattiva di forme di visualizzazione degli elaborati.<sup>23</sup>

La consapevolezza critica sulle implicazioni etiche, tecnologiche, culturali ed economiche alla base dell'adozione di piattaforme digitali in ambito educativo, per i responsabili della gestione del sistema educativo pubblico come i *policy makers* e i dirigenti scolastici, rappresenta un requisito fondamentale per garantire il diritto di cittadinanza attiva degli studenti nell'ambito della cosiddetta *platform society*,<sup>24</sup> contribuendo a preservare il patto di fiducia fra famiglie e scuola attraverso il mantenimento di un processo di socializzazione, anche se in modalità *blended*, attento alla cura e alla tutela del benessere cognitivo, emotivo e sociale dei suoi studenti.

---

<sup>23</sup> JULIANA ELISA RAFFAGHELLI, *Alfabetizzare ai dati nella società dei big e open data: una sfida formativa* in («European Journal of research on education and Teaching»), XIV, n. 13, 2017, pp. 299-324.

<sup>24</sup> ALBERTO MARINELLI, *Educare alla cittadinanza digitale nell'era della platform society* (doi: 10.12828/100673), in *Scuola democratica*, Fascicolo 2, numero speciale 2021.



## Comunicare l'assenza: lettura e informazione

Andrea Lombardinilo

### 1. Assenza e distanza: per una società rarefatta

L'emergenza pandemica ha posto in primo piano il potere della comunicazione digitale, in grado di travalicare i confini della relazionalità in presenza e di consentire a molte attività professionali di non arrestarsi, università e scuola in primis.<sup>1</sup> L'esplosione dei consumi digitali, e in particolare delle piattaforme di teleconferenza, denota le sterminate potenzialità della società connessa, che nella fattispecie hanno consentito – almeno in parte – di colmare il vuoto dell'assenza fisica tramite la virtualità e la digitalizzazione. Le «diseguaglianze essenziali» cui fanno riferimento Giovanni Boccia Artieri e Manolo Farci,<sup>2</sup> sono uno degli effetti collaterali della nuova civiltà del distanziamento fisico, determinati dalle norme anti-contagio. Tornano alla mente le parole che Ulrich Beck ha scritto ne *La metamorfosi del mondo*, a proposito dei «nuovi paesaggi della comunicazione» generati dai rischi globali, accreditati di «cambiare la società e la politica, ma solo per mezzo della comunicazione pubblica. Di per sé i rischi globali sono invisibili: soltanto attraverso immagini mediate ottengono il potere di perforare questa invisibilità».<sup>3</sup>

Assenza e invisibilità sono due potenziali parole chiave di una dimensione comunicativa caratterizzata dall'oscillazione tra presenza e non presenza, due condizioni che hanno assunto una duttilità semantica figlia del dinamismo comunicativo che – in una situazione emer-

---

<sup>1</sup> Sul tema si rimanda a BARBARA BRUSCHI, ALESSANDRO PERISSINOTTO, *Didattica a distanza. Com'è, come potrebbe essere*, Bari, Laterza 2020; RAFFAELE MANTEGAZZA, *La scuola dopo il coronavirus*, Roma, Castelvechi 2020; DOMENICO CERSOSIMO, FELICE CIMATTI, FRANCESCO RANIOLO, *Studiare la pandemia. Disuguaglianze e resilienza ai tempi del Covid-19*, Roma, Donzelli 2020; FERRUCCIO RESTA, *Ripartire dalla conoscenza. Dalle aule svuotate dal virus alla nuova centralità dell'Università*, Torino, Bollati Boringhieri 2021.

<sup>2</sup> Giovanni Boccia Artieri, Manolo Farci (a cura di), *Shockdown. Media, cultura, comunicazione e ricerca nella pandemia*, Roma, Meltemi 2021.

<sup>3</sup> ULRICH BECK, *La metamorfosi del mondo*, Bari, Laterza 2016, p. 134.

genziale - ha consentito in parte di colmare il sentimento dell'assenza provocato dal confinamento domestico.<sup>4</sup> Riecheggia il monito di Papa Pio XIII, interpretato da Jude Law nella serie TV di Paolo Sorrentino, *The Young Pope*, per cui il vero mistero risiede nell'invisibilità: «L'assenza è presenza».<sup>5</sup> Si tratta di un aforisma che suona come un ossimoro, soprattutto al tempo dell'ipertrofia visuale che Facebook e Instagram hanno imposto ad un mondo che usa sempre le parole ma sfrutta sempre più le immagini (comprese le icone grafiche) come strumento di rappresentazione del quotidiano.<sup>6</sup> La videochiamata è divenuta un habitus prossemico, straordinariamente efficace sul piano relazionale, più vulnerabile a livello di condivisione informativa e affabulatoria, atteso che ogni interfaccia impone un inevitabile filtraggio e selezione dei contenuti. Aspetto colto da Enrico Menduni: «Oggi, a fronte della diffusione degli smartphone, non soltanto le possibilità per la gente comune di riprendere la cronaca sono aumentate esponenzialmente, ma ciascuna persona può in tempo reale mostrare quello che ha visto e sentito attraverso le reti sociali. Può quindi, da sola, sia trasformare l'evento in notizia, sia diffonderla autonomamente in tutto il mondo (salvo le censure di paesi autoritari) attraverso i social».<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Sul tema si rinvia a MARIO MORCELLINI, *Antivirus. Una società senza sistemi immunitari alla sfida del Covid-19*, Roma, Castelvecchi 2020.

<sup>5</sup> Per un approfondimento sugli aspetti comunicativi della prima stagione della serie Tv di Paolo Sorrentino, si rimanda ad ANDREA LOMBARDINO, «Presence is absence». *Communication and rhetoric in Paolo Sorrentino's The Young Pope*, «Metis», 2, 2020, pp. 115-134. Sul cinema di Sorrentino, in particolare: RUSSELL KILBOURN, *The Cinema of Paolo Sorrentino: Commitment to Style*, New York, Wallflower Press 2020; AUGUSTO SAINATI, *Vero, falso, reale. Il cinema di Paolo Sorrentino*, Pisa, ETS 2019.

<sup>6</sup> Si pensi all'importanza che i social hanno avuto nella prima emergenza pandemica. Sul tema: ALESSANDRO LOVARI, *Social media e comunicazione della salute. Informazione e salute negli spazi digitali*, Milano, Guerini Scientifica 2017. Per un focus sull'informazione al tempo della pandemia: GEA DUCCI, GIOVANNI BOCCIA ARTIERI, MARIO CORSI, FABIO GIGLIETTO, FABRIZIO MANATTINI, *Informazione e salute negli ambienti digitali, tra agenda setting e online gatekeeping. Una ricerca su Google News Italia e utenti di Facebook*, «Problemi dell'informazione», 2, 2021, pp. 159-186.

<sup>7</sup> ENRICO MENDUNI, *Conseguenze durature di un disastro annunciato*, in LELLA MAZZOLI, ENRICO MENDUNI (a cura di), *Sembrava solo un'influenza. Scenari e conseguenze di un disastro annunciato*, Milano, FrancoAngeli 2020, p. 25.



La personalizzazione della comunicazione ha evidentemente rivoluzionato non solo le modalità di costruzione della realtà quotidiana, ma anche le tecniche di realizzazione e diffusione delle notizie, che al tempo della condivisione istantanea di contenuti e immagini pone istanze di riposizionamento sociale a giornali, agenzie stampa, televisione, radio.<sup>8</sup> Si pensi inoltre alla diffusione delle serie televisive fruibili sulle piattaforme on demand come Sky, Netflix e Amazon Prime, che sembrano aver rafforzato il successo di format narrativi seriali, decenni dopo la profezia di Jean-François Lyotard della «fine delle grandi narrazioni», intese nel 1979 più come ideologie che come forme di intrattenimento.<sup>9</sup> La transizione dalla «società opulenta» descritta nel 1958 da John Kenneth Galbraith alla «società dei consumi» di Jean Baudrillard (1970), prelude al «posto del disordine» di Raymond Boudon (1984) e alla «società individualizzata» di Zygmunt Bauman (2001), nel segno di elaborazioni metaforiche in grado di cogliere l'essenza profonda dei mutamenti in atto nei contesti sociali, specialmente quando i media fanno da cassa di risonanza alle accelerazioni tecnologiche ed economiche di un mondo in rapidissima trasformazione.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sull'evoluzione del giornalismo al tempo del digitale: SERGIO SPLENDORE, *Giornalismo ibrido. Come cambia la cultura giornalistica italiana*, Roma, Carocci 2017; MARCO PRATELLESI, *New Journalism. Dalla crisi della stampa al giornalismo di tutti*, Milano, Bruno Mondadori 2013; GIOVANNI SANTAMBROGIO, *Lezioni di giornalismo*, Brescia, La Scuola 2013; ALESSANDRO BARBANO, *Manuale di giornalismo*, Bari, Laterza 2012; ELENA VALENTINI, *Dalle gazzette all'iPad. Il giornalismo al tempo del tablet*, Milano, Mondadori 2012; MARIO MORCELLINI (a cura di), *Neogiornalismo. Tra crisi e Rete, come cambia il sistema dell'informazione*, Milano, Mondadori 2011; CARLO SORRENTINO, *Attraverso la rete. Dal giornalismo monomediale alla convergenza cross mediale*, Roma, Rai-Eri 2008.

<sup>9</sup> Il riferimento è a JEAN-FRANÇOIS LYOTARD, *La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere* (1979), Milano, Feltrinelli 2002. Sulle serie televisive in Italia: MILLY BUONANNO, *La fiction italiana. Narrazioni televisive e identità nazionale*, Bari, Laterza 2012.

<sup>10</sup> Ci si riferisce, evidentemente, a: ZYGMUNT BAUMAN, *La società individualizzata* (2001), Bologna, il Mulino 2002; RAYMOND BOUDON, *Il posto del disordine. Critica delle teorie del mutamento sociale* (1984), Bologna, il Mulino 1985; JEAN BAUDRILLARD, *La società dei consumi* (1970), Bologna, il Mulino 2010; JOHN KENNETH GALBRAITH, *La società opulenta* (1958), Milano, Edizioni di Comunità 2014.

Gli effetti di questa modernizzazione riflessiva, per dirla con Beck, Giddens e Lash,<sup>11</sup> si riscontrano anche sul piano della relazionalità, radicalmente mutata per opera del contrasto ad una pandemia che governi e istituzioni hanno esercitato incrementando i flussi di comunicazione pubblica. La diffusione delle fake news e delle approssimazioni informative pone in primo piano le problematiche relative al vaglio delle fonti e alla mistificazione degli eventi, sottoposti a fluttuazioni interpretative non sempre perspicue, anche in considerazione dei dibattiti televisivi sugli effetti della didattica da remoto, sullo smart working e sui benefici-criticità dei vaccini. La post-verità mediale richiamata da Lee McIntyre si carica, da questa prospettiva, di una rilevanza etica legata soprattutto al contrasto alle approssimazioni divulgative: «L'idea di un'unica verità oggettiva non è mai stata libera da controversie. Ammettere questo è necessariamente conservatore? O progressista? O forse si tratta di una fusione, per cui gli attacchi decennali all'idea di verità da parte di relativisti e postmodernisti di sinistra sono stati poi in gran parte assorbiti da attori politici di destra».<sup>12</sup>

La polemica di McIntyre contro le verità costruite, enunciata un paio di anni prima rispetto al deflagrare della pandemia (2018), con riferimento specifico all'epopea di Trump, acquista oggi una rilevanza euristica di primo piano, se solo si pensa alla narrazione dell'insicurezza divulgata dai media sotto l'egida degli attori istituzionali. Non è un caso che un osservatore attento come Luca Ricolfi abbia parlato di «malgoverno dell'epidemia»,<sup>13</sup> puntando l'indice contro l'approssimatività di dati, comunque, complessi, non semplici né da elaborare né da interpretare, soprattutto nella prima fase della diffusione del virus. La dialettica tra informazione e narrazione è sottoposta pertanto ad una sistematica trasformazione funzionale, anche in relazione all'evoluzione dei consumi culturali e della lettura agevolata dai nuovi dispositivi digitali, come ebook e audiolibri, la cui diffusione impone strategie editoriali ben calibrate. I rapporti del Centro per il libro e la lettura

---

<sup>11</sup> ULRICH BECK, ANTHONY GIDDENS, SCOTT LASH, *Modernizzazione riflessiva. Politica, tradizione ed estetica nell'ordine sociale della modernità* (1994), Trieste, Asterios 1999.

<sup>12</sup> LEE MCINTYRE, *Post-verità* (2018), Torino, Utet 2019, p. 13.

<sup>13</sup> LUCA RICOLFI, *La notte delle ninfee. Come si malgoverna una pandemia*, Milano, La Nave di Teseo 2021.

(Cepell) e dell'Associazione italiana degli editori (Aie) consentono di comprendere come mutano i consumi culturali in condizioni emergenziali come quelle che hanno determinato i primi due lockdown, datati 2020 e 2021. La diffusione di ebook, tablet e smartphone pone in evidenza la vecchia questione del determinismo tecnologico caro ai teorici della scuola di Toronto, Innis e McLuhan tra tutti, i cui studi ci hanno condotto ad una diversa consapevolezza della presunta neutralità delle tecnologie.<sup>14</sup> Anche in questo caso, la tecnologia è molto più di un medium, come osservato da Gianfranco Pecchinenda: «Nell'analisi del rapporto tra esseri umani e tecnologie, il feedback di stimolazione è tanto rilevante quanto lo sono i motivi utilitaristici, o presunti tali, per cui costruiamo i nostri strumenti tecnologici».<sup>15</sup>

Nei lunghi mesi di lockdown i media digitali, ma anche quelli mainstream, hanno rappresentato una insostituibile, e a tratti provvidenziale, interfaccia relazionale con il mondo, nella fase in cui l'assenza fisica è stata in parte controbilanciata dalla presenza costante di immagini, simboli e narrazioni, focalizzate spesso sullo stato di incertezza vissuto a livello di massa.<sup>16</sup> Di contro, la dimensione solipsistica prodotta dall'iper-connesione legittimerebbe il richiamo alla «spirale del silenzio» di Elisabeth Noelle-Neumann, la cui teoria si riferiva, negli anni Ottanta, agli effetti della televisione sui singoli utenti.<sup>17</sup> Da quella teoria Federico Boni ha preso spunto per analizzare il coacervo di «spiralità e silenzi digitali», da leggersi come ineludibile effetto collaterale della forzata solitudine sociale: «Quello che è piuttosto assodato è

---

<sup>14</sup> Sul tema si rinvia ad ANDREA LOMBARDINO, *La scuola di Toronto tra Harold Innis e Marshall McLuhan*, in Marco Centorrino, Angelo Romeo (a cura di), *Sociologia della comunicazione. Teorie, concetti, strumenti*, Milano, Mondadori 2020, pp. 342-361.

<sup>15</sup> GIANFRANCO PECCHINENDA, *La fenomenologia della comunicazione. Cenni introduttivi*, in Marco Centorrino, Angelo Romeo (a cura di), *Sociologia della comunicazione*, cit., p. 21. La «neuroplasticità», studiata da una prospettiva comunicazionale, «è riferita ai mutamenti della configurazione neuronale del cervello umano determinati dal rapporto con gli stimoli ambientali» (Ivi, pp. 21-22).

<sup>16</sup> Stimolante l'analisi svolta da OLIMPIA AFFUSO, ERCOLE GIAP PARINI, AMBROGIO SANTAMBROGIO, *Gli italiani in quarantena. Quaderni da un "carcere" collettivo*, Perugia, Morlacchi 2021.

<sup>17</sup> ELISABETH NOELLE-NEUMANN, *La spirale del silenzio. Per una teoria dell'opinione pubblica* (1980), Roma, Meltemi 2017.

che il mondo online rappresenti un'importante fonte aggiuntiva per la formazione della percezione dell'opinione pubblica da parte degli individui. [...] D'altra parte, è anche vero che l'esposizione ai contenuti online segue spesso dei modelli selettivi tali da restringere, piuttosto che allargare, la varietà e la diversificazione dei punti di vista che un individuo può incontrare in forum e social digitali».<sup>18</sup>

Si è compiuto così quello «shock della dislocazione» preconizzato da McLuhan negli anni Cinquanta, in tempi in cui era difficile prevedere l'effettiva trasformazione del medium in estensione corporea.<sup>19</sup> Il trasferimento del dibattito pubblico sulle piattaforme social è soltanto uno degli effetti indiretti della digitalizzazione del nostro «mondo di vita», tanto per richiamare la felice espressione di Alfred Schutz.<sup>20</sup> La fenomenologia degli universi digitali implica, d'altro canto, la necessità di osservare l'evoluzione dei linguaggi del quotidiano e degli stili dell'informazione, nel segno di una vera e propria «scommessa sulle parole», come provocatoriamente affermato da Arjun Appadurai nel 2016, a proposito del linguaggio finanziario: «Le forme di questa nuova etica e di questa nuova politica, però, non poggeranno più sull'idea di un ambito speciale, autonomo o permanente assegnato agli esseri umani, presupposto che quasi tutte le forme occidentali della ragione ci hanno insegnato ad attenderci e a dare per scontato».<sup>21</sup> Il tornado virale abbattutosi sul mondo connesso ha modificato non solo abitudini e comportamenti, ma anche aspetti etici dell'agire sociale, a volte migliorandolo (si pensi alle manifestazioni solidaristiche e filantropiche), altre peggiorandolo (è il caso degli hate speeches). Scommettere sulle parole significa evidentemente colmare i vuoti dell'assenza con il pote-

---

<sup>18</sup> FEDERICO BONI, *La spirale del silenzio e la comunicazione politica*, in Marco Centorrino, Angelo Romeo (a cura di), *Sociologia della comunicazione*, cit., pp. 293-294.

<sup>19</sup> All'interno della sterminata bibliografia su McLuhan si segnalano i lavori di: Vanni Codeluppi (a cura di), *Dimenticare McLuhan*, Milano, FrancoAngeli 2018; NICOLA PENTECOSTE, *Marshall McLuhan nello spirito del suo tempo*, Roma, Armando 2016; GIANPIERO GAMBALERI, *Understanding McLuhan: l'uomo del villaggio globale*, Bologna, Kappa 2006; GARY GENOSKO, *Marshall McLuhan: Critical Evaluations in Cultural Theory*, 3 voll., New York-London, Routledge 2005.

<sup>20</sup> ALFRED SCHUTZ, *La fenomenologia del mondo sociale* (1932), Roma, Meltemi 2018.

<sup>21</sup> ARJUN APPADURAI, *Scommettere sulle parole. Il cedimento del linguaggio nell'epoca della finanza derivata*, Milano, Raffaello Cortina 2016, p. 168.

re simbolico del linguaggio, la cui capacità di costruire la quotidianità è direttamente proporzionale alle potenzialità di condivisione discorsiva dell'esperienza sociale.<sup>22</sup>

Inquadrata dalla prospettiva della dematerializzazione generata dal digitale, la comunicazione assume una valenza sinestetica assoluta, almeno sul piano della interconnessione di immagini, parole e suoni. Baudrillard parlerebbe di «delitto perfetto» (del digitale) e di sistema degli oggetti sempre più sofisticati, funzionali alla necessità di rimpiazzare la realtà con il suo simulacro.<sup>23</sup> Post-verità, simulacri e linguaggi fluidi sono tre aspetti della nostra relazionalità che si svolge in assenza, in un'era caratterizzata dall'evoluzione della cultura convergente studiata da Henry Jenkins.<sup>24</sup>

Allo stesso tempo, la retorica dell'incertezza acquista, al tempo dei lockdown seriali, accenti allarmanti che si nutrono più di metafore che di dati reali. Anche in questo caso, il deficit immunitario può riferirsi – fuor di metafora – sia alla congiuntura sanitaria, sia all'emergenza sociale imposta dalle norme anti-contagio. Un aspetto che pone in evidenza i limiti e gli effetti collaterali dell'assenza, anche quando essa è anestetizzata da videochiamate e videoconferenze: «Ci porteremo dietro non poche fratture da cui ripartire per tracciare il futuro del Paese; penso in particolare alla presa d'atto della pericolosa vacuità etica della comunicazione che ha contraddistinto il nostro passato recente e si trasforma oggi in una rinnovata domanda di gerarchizzazione delle fonti informative, sostenuta dopo il Covid da una diversa economia dell'attenzione da parte dei pubblici che finalmente corregge la *vague* di uno zapping esasperato privo di qualunque canone di riferimento».<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Sempre proficua la lezione di PETER L. BERGER e THOMAS LUCKMANN. *La realtà come costruzione sociale* (1967), Bologna, il Mulino 1997. Per un approfondimento: ANDREA LOMBARDI-NILO, "Institutionalized" imaginary: language as a social construct, in Alfonsina Scarinzi (a cura di), *Meaningful Relations: The Enactivist Making of Experiential Worlds*, Baden-Baden, Academia Verlag 2021, pp. 31-54.

<sup>23</sup> Sull'eredità di Baudrillard: VANNI CODELUPPI, *Jean Baudrillard*, Milano, Feltrinelli 2020; SERGE LATOUCHE, *Quel che resta di Baudrillard. Un'eredità senza eredi* (2019), Torino, Bollati Boringhieri 2021.

<sup>24</sup> HENRY JENKINS, *Cultura convergente* (2006), Adria (RO), Apogeo 2014.

<sup>25</sup> MARIO MORCELLINI, *Antivirus*, cit., pp. 85-86.

Le parole di Mario Morcellini evidenziano la reazione disorientata e disintermediata della società dell'incertezza al dramma delle terapie intensive affollate e del personale medico alle prese con una battaglia impari, ingaggiata con un nemico invisibile e incombente. Non poche responsabilità ha la comunicazione nell'incrementare o diminuire il senso della precarietà, fisica e valoriale, cui lo stesso Zygmunt Bauman fa riferimento ne *La società dell'incertezza*.<sup>26</sup> Sullo sfondo si staglia la complessità della società dei consumi, anch'essi divenuti a distanza e in parte dematerializzati, come attestano i numeri Agcom relativi ai consumi telefonici, televisivi e digitali.<sup>27</sup> La pandemia non ha fatto che incrementare la varietà delle *ecommerce platforms*, la cui affidabilità è cresciuta al punto da generare forme di concorrenza più temibili per la tradizionale catena delle vendite al dettaglio. Ancora una volta, l'assenza è la protagonista di una civiltà che sembra poter fare a meno di incontri e condivisioni in presenza, quasi che l'obsolescenza programmata indagata da Serge Latouche sia divenuta una chiave interpretativa delle relazioni digitali dalla durata limitata, anche grazie all'evoluzione (e deperibilità) di applicazioni, piattaforme, dispositivi.<sup>28</sup>

Parlare oggi di assenza di comunicazione, o di presenze rarefatte, significa evidentemente immergersi nella rivoluzione relazionale imposta dalla pandemia e dal dinamismo tecnologico del nostro tempo, nel segno di mutamenti funzionali che investono le modalità di interpretazione e di rappresentazione del mondo connesso, in un'era caratterizzata dagli sforzi profusi dalla scienza per ridurre i rischi globali, anche sul piano informativo.<sup>29</sup> La metafora baudrillardiana delle relazioni sottovuoto costituisce un'intuizione epistemologica utile per leggere i processi simbolici legati alla rarefazione comunicativa della società pandemica, in cui monitor, telefoni e tablet hanno consentito di sopperire al vuoto emozionale generato dal divieto di condivisione

---

<sup>26</sup> ZYGMUNT BAUMAN, *La società dell'incertezza* (1999), Bologna, il Mulino 2014.

<sup>27</sup> Si rinvia alle elaborazioni dell'Agcom, *Osservatorio sulle comunicazioni*, 4, 2021. Il documento è consultabile al link: Studio-Ricerca 23-12-2021 - Documento - AGCOM.

<sup>28</sup> Sull'obsolescenza programmata si legga SERGE LATOUCHE, *Usa e getta. Le follie dell'obsolescenza programmata*, Torino, Bollati Boringhieri 2015.

<sup>29</sup> MARCO FERRAZZOLI, GIOVANNI MAGA, *Pandemia e infodemia. Come il virus viaggia con l'informazione*, Bologna, Zanichelli 2021.

in presenza.<sup>30</sup> È solo uno degli aspetti sociologici da indagare oggi, in un momento storico in cui comunicazione e informazione costituiscono due capisaldi irrinunciabili per contrastare le insicurezze collettive dell'assenza.<sup>31</sup>

## 2. La società sottovuoto, o della scomparsa del pubblico

Quando, nella seconda metà degli anni Ottanta, Jean Baudrillard rifletteva sulla «sparizione dell'arte» e sul cosiddetto «vanishing point» dell'arte, il suo obiettivo non era tanto prendere le distanze dall'epopea della pop-art e dal mito della riproducibilità seriale degli oggetti sacralizzata da Andy Warhol, quanto mettere in evidenza l'impatto dirompente della tecnologia sulle pratiche comunicative e sui paradigmi estetici di una civiltà alle prese con il filtraggio mediale di numerosi aspetti della vita quotidiana, compresi quelli consumistici.<sup>32</sup> La permeabilità degli spazi mediali diventa progressivamente una variabile dominante della scena pubblica, anche grazie alla proliferazione di ausili tecnologici di cui Baudrillard aveva compreso l'impatto distorsivo. La commercializzazione del sapere e dell'arte è solo una delle leve economiche che muovono l'industria culturale, dal tempo dell'apparizione del vinile e del grammofono. Ma con l'avvento dell'elettronico e del digitale tutto cambia, e la pubblicità si afferma come volano di una nuova narrazione commerciale: «Ci si lamenta della commercializzazione dell'arte, della mercantilizazione semiotica dei valori estetici. Ma questo è un vecchio ritornello borghese e nostalgico. Bisogna ben temere, al contrario, l'estetizzazione generale delle cose. Molto più che la speculazione mercantile, bisogna temere la trascrizione di tutto in termini culturali, estetici, in segni museografici».<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Cfr. ANDREA LOMBARDINO, *Jean Baudrillard and the loss of the referent. Imaginaries of "vacuum packed" sports*, «Hermes. Journal of Communication», 20, 2021, pp. 295-319.

<sup>31</sup> Stimolante la lettura di MARIO MORCELLINI, *L'essenziale è visibile agli occhi. Una riflessione radicale sulla comunicazione*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018.

<sup>32</sup> Sul rapporto tra società e consumi si rimanda a DOMENICO SECONDULFO, *Sociologia del consumo e della cultura materiale*, Milano, FrancoAngeli 2012; Id. (a cura di), *I volti del simulacro. Realtà della finzione e finzione della realtà*, Verona, QuiEdit 2007.

<sup>33</sup> JEAN BAUDRILLARD, *La sparizione dell'arte*, Milano, Abscondita 2012, p. 28.

Richiamando la semiologia del mito proposta da Roland Barthes,<sup>34</sup> Baudrillard illumina il processo combinatorio che trasforma ogni oggetto in segno significante, sulla scorta di scambi simbolici destinati ad avere una durata ed una presa psicologica limitate nel tempo.<sup>35</sup> Che la moda sia legata all'idea stessa di morte lo aveva intuito Giacomo Leopardi nelle *Operette morali*, in un'era caratterizzata dall'affermazione del medium tipografico in chiave popolare.<sup>36</sup> Ma il tratto di novità dell'era dei consumi di massa risiede nell'economia politica del segno, indagata da Baudrillard nel noto volume del 1997:<sup>37</sup> parlare del «consumo come linguaggio»<sup>38</sup> significa spostare il baricentro dell'osservazione dagli ambienti sociali agli oggetti e alla loro funzione comunicativa, andando anche al di là della prospettiva euristica fornita dalla teoria degli «usi e gratificazioni».<sup>39</sup>

Del resto, parlando di estetizzazione degli oggetti, Baudrillard aveva intuito la trasformazione dei media, divenuti rapidamente oggetti del desiderio, sia per le loro funzioni, sia per il loro fascino estetico.<sup>40</sup> L'aspetto degli oggetti contribuisce a plasmare l'estetica delle relazioni sociali, a prescindere dal loro possesso. Di qui il monito di Baudrillard a

---

<sup>34</sup> ROLAND BARTHES, *Miti d'oggi* (1957), Torino, Einaudi 2016. Sulla semiologia di Barthes: AUGUSTO PONZIO, PATRIZIA CALEFATO, SUSAN PETRILLI (a cura di), *Con Roland Barthes alle radici del senso*, Roma, Meltemi 2006. Per un inquadramento sociologico: ANDREA LOMBARDINILO, *Il piacere del mito: Roland Barthes sociologo della cultura*, «Bérénice», 48, 2015, pp. 101-115.

<sup>35</sup> Cfr. ANDREA LOMBARDINILO, *Baudrillard between Benjamin and McLuhan: «the Narcissistic Seduction» of the Media Society*, «Italian Sociological Review», 7, 4, 2017, pp. 499-524.

<sup>36</sup> LAURA MELOSI, *La dolcezza ed eccellenza degli stili. Sulle Operette morali di Leopardi*, Macerata, eum 2021.

<sup>37</sup> JEAN BAUDRILLARD, *Per una critica dell'economia politica del segno* (1972), Sesto San Giovanni (Mi), Mimesis 2010.

<sup>38</sup> La definizione è di ROBERTA PALTRINIERI, *Il consumo come linguaggio*, Milano, FrancoAngeli 1998.

<sup>39</sup> Sul tema si rimanda a PIERO DOMINICI, *Dentro la società interconnessa. Prospettive etiche per un nuovo ecosistema della comunicazione*, Milano, FrancoAngeli 2016.

<sup>40</sup> DARIO ALTABELLI, *Jean Baudrillard. Il male, l'utopia, il simulacro*, Sesto San Giovanni (Mi), Mimesis 2020.



diffidare dell'iper-estetizzazione del nostro tempo, il cui effetto più immediato può consistere nella musealizzazione di oggetti, esperienze ed emozioni. Warhol e la pop art hanno dimostrato che la riproducibilità tecnica dell'opera d'arte può tradursi nella riscrittura di miti e icone, soprattutto grazie alla risemantizzazione politica del segno: «Questo è la cultura, la nostra cultura dominante, l'immensa impresa di stoccaggio estetico, di risimulazione e reciproca estetica di tutte le forme che ci circondano. Questa è la più grande minaccia, è ciò che chiamerei il *grado Xerox della cultura*».<sup>41</sup>

L'informatizzazione degli spazi vitali ha generato una straordinaria reticolarità dei rapporti e una progressiva individualizzazione del quotidiano, soprattutto per quel che concerne la gestione delle interazioni comunicative.<sup>42</sup> La digitalizzazione ha messo in moto un processo semi-otico teso alla smaterializzazione degli oggetti e alla loro riconfigurazione semantica, come spiegato da Alessandro Perissinotto: «In primo luogo, la digitalizzazione trasforma le cose in insiemi di segni codificati, in insiemi di numeri. [...] Se fin dalla preistoria era possibile passare dalla materialità dell'oggetto all'immaterialità del segno, oggi, grazie al digitale, dal segno si può tornare alla materialità dell'oggetto e non semplicemente all'idea dell'oggetto stesso».<sup>43</sup> Dematerializzare gli oggetti è un processo che sottende al differimento percettivo delle cose, sempre più spesso vissute e consumate in assenza, soprattutto quando i rischi minano la sicurezza stessa degli attori. Il «grado Xerox della cultura» fa provocatoriamente pendant al grado zero della scrittura, che Barthes ha analizzato sfruttando la dicotomia tra lettura orizzontale e verticale:<sup>44</sup> lo slittamento tattile imposto dai supporti digitali richiede necessariamente lo sviluppo di facoltà visive e percettive differenti

---

<sup>41</sup> JEAN BAUDRILLARD, *La sparizione dell'arte*, cit., p. 28.

<sup>42</sup> Cfr. Lella MAZZOLI, GIORGIO ZANCHINI, *Info Cult. Nuovi scenari di produzione e uso dell'informazione culturale*, Milano, FrancoAngeli 2015; GIOVANNI BOCCIA ARTIERI, *Stati di connessione. Pubblici, cittadini e consumatori nella (Social) Network Society*, Milano, FrancoAngeli 2012.

<sup>43</sup> ALESSANDRO PERISSINOTTO, *Linguaggi e significati*, in MARCO CENTORRINO, ANGELO ROMEO (a cura di), *Sociologia della comunicazione*, cit., p. 72.

<sup>44</sup> ROLAND BARTHES, *Variazioni sulla scrittura* seguite da *Il Piacere del testo* (1973), Torino, Einaudi 1999.

rispetto al libro cartaceo, non fosse altro proprio per la smaterializzazione della lettura e per il mutamento di paradigma d'uso introdotto dall'ebook. Il grado digitale della cultura si nutre di strutture narrative e affabulatorie indissolubilmente focalizzate su una utenza diversa, che vede nella cultura una fonte di consumo sempre più portatile e dinamica.<sup>45</sup> Le visite virtuali proposte da moltissimi musei del mondo, attestano la nascita di un nuovo format fruitivo, impostosi alla luce della chiusura forzata e della necessità di mantenere viva la presenza delle istituzioni culturali nell'immaginario collettivo.<sup>46</sup>

A ben vedere, la figura del visitatore online ha acquistato un inaspettato rilievo mediale, soprattutto in termini di condivisione emozionale dell'esperienza culturale. L'Organisation for economic co-operation and development (Oecd) ha sottolineato che «i settori culturali e creativi (css) sono tra i più colpiti dalla crisi attuale, con una percentuale di posti di lavoro a rischio stimata tra lo 0,8 e il 5,5% dell'occupazione delle regioni Ocse».<sup>47</sup> Anche in situazioni limite come quelle vissute durante i lockdown, lo schermo si è affermato come volano comunicativo efficiente, in grado di fornire pienezza al sentimento dell'assenza imposta dalle norme governative anti-contagio. Di qui l'ossimoro delle «voci del silenzio» condivise in rete al tempo del Coronavirus, in cui la dialettica tra pieno e vuoto ha acquistato una dimensione narrativa dall'elevato impatto mediale.<sup>48</sup> Abbiamo assistito ad una sorta di grado zero del quotidiano, la cui virtualità ha in parte sopperito all'annullamento di qualunque possibilità di movimento fisico. La stessa narrazione televisiva dell'emergenza sanitaria ha assunto una dimensione

---

<sup>45</sup> Sulla comunicazione culturale si rinvia a LELLA MAZZOLI (a cura di), *Raccontare la cultura. Come si informano gli italiani, come si comunicano i musei*, Milano, FrancoAngeli, 2018.

<sup>46</sup> Si tratta di paradigmi comunicativi indagati da: MARIA ELENA COLOMBO, *Musei e cultura digitale. Fra narrativa, pratiche e testimonianze*, Milano, Editrice Bibliografica 2020; NICOLLETTE MANDARANO, *Musei e media digitali*, Roma, Carocci 2019.

<sup>47</sup> OECD, *Shock cultura: Covid-19 e settori culturali e creativi*, Bruxelles, 7 settembre 2020, p. 1. Il documento è consultabile al link: Shock cultura: COVID-19 e settori culturali e creativi - OECD (oecd-ilibrary.org).

<sup>48</sup> Diana Salzano, Igor Scognamiglio (a cura di), *Voci nel silenzio. La comunicazione al tempo del Coronavirus*, Milano, FrancoAngeli 2020.

informativa intrisa dei paradigmi retorici dell'insicurezza, in cui l'esercizio comunicativo del sapere specializzato non ha impedito il fenomeno della «conoscenza ridotta a opinione».<sup>49</sup>

Il mutamento delle relazioni interpersonali al tempo del Coronavirus può anche leggersi in termini di sospensione e rarefazione comunicativa, al netto dei fenomeni degenerativi legati agli hate speeches e alle fake news. Tuttavia, l'isolamento può generare un crescente senso di sfiducia, nelle istituzioni e nella comunità scientifica, dettato anche dall'inconsapevolezza psicologica rafforzata dall'assenza dei necessari strumenti interpretativi delle situazioni complesse: «Ma nell'opinione pubblica si è fatta strada una lettura pessimistica e colpevolizzante, tesa a sottolineare il ritiro dallo spazio pubblico, la solitudine, l'isolamento dei fruitori. A enfatizzare pratiche, odiose e sempre troppo diffuse rispetto a quanto vorremmo, ma comunque minoritarie, di chi usa la rete per scaricare tutte le proprie frustrazioni sulle minoranze più deboli».<sup>50</sup>

La questione dell'accessibilità alla rete è soltanto una delle urgenze poste dall'emergenza pandemica, che ha proiettato la collettività in una bolla relazionale in cui dissolvenza interazionale e cristallizzazione comunicativa si configurano come le due facce della stessa medaglia. Ecco perché è attuale la metafora degli avvenimenti pubblici «sottovuoto» che Baudrillard elaborò in riferimento alla partita di coppa dei campioni tra Real Madrid e Napoli, giocatasi a porte chiuse al Santiago Bernabeu, il 16 settembre 1987. La scelta di non far accedere il pubblico allo stadio, adottata dalla Uefa come forma sanzionatoria per i disordini provocati dai tifosi spagnoli in occasione di una precedente trasferta in Germania, trasformò l'evento sportivo in un avvenimento puramente televisivo. La chiusura degli spazi pubblici come antidoto alla violenza può essere uno degli strumenti per arginare gli stati d'emergenza sociale provocati da eventi catastrofici, come nel caso della strage dell'Heysel di Bruxelles, avvenuta il 29 maggio 1985: «È proprio per sfuggire a questa specie di slittamento dello spettacolo, in cui il

---

<sup>49</sup> FRANCESCA DRAGOTTO, MARCO FERRAZZOLI (a cura di), *Parola di scienziato. La conoscenza ridotta a opinione*, Roma, Universitalia 2014.

<sup>50</sup> LAURA SOLITO, CARLO SORRENTINO, *Dalla distanza sociale alle relazioni orizzontali. Appunti per un domani ormai alle porte*, «Mediscapes Journal», 15, 2020, p. 65.

pubblico smette di essere un pubblico per diventare assassino o vittima, in cui lo sport smette di essere lo sport per diventare un evento incontrollabile, che si sopprime il pubblico a Madrid, per essere sicuri di aver ormai a che fare solo con un evento televisivo».<sup>51</sup>

Mutatis mutandis, la televisizzazione dell'evento pubblico implica uno slittamento semiotico che svuota di senso il referente, secondo un processo di ricostruzione dello spazio pubblico che ne sfrutta i simulacri simbolici. La convergenza tra informazione e narrazione assume pertanto una valenza comunicativa assoluta, nella misura in cui la perdita del referente produce la scomparsa dell'evento collettivo, sia esso sportivo, culturale, accademico, politico o istituzionale.<sup>52</sup> Il trans-estetico diventa così una nuova fonte di seduzione mediale, in cui la componente dell'assenza assume una rilevanza epistemologica innestata sia sulla scomparsa dell'arte, sia sulla nascita di nuove forme di seduzione estetica, mediante simbolismi resi diafani dalla narrazione digitale.<sup>53</sup> La perdita del referente è la diretta conseguenza della sparizione della fisicità dalla scena pubblica e dell'accentuazione seduttiva degli oggetti e della loro mediatizzazione, come lo stesso Baudrillard aveva intuito guardando in televisione un incontro di calcio giocato a porte chiuse: «Ogni referente deve sparire affinché l'evento sia presentabile e accettato sullo schermo mentale della televisione. E certamente, in questo caso particolare, il pubblico madrileno ha dovuto soffrire questa frustrazione, ma in linea generale siamo già collettivamente immunizzati contro questa perdita del referente e ben adattati a questa visione televisiva, a distanza e sottovuoto, delle cose del mondo».<sup>54</sup>

Immunizzare la perdita del referente: la metafora consente di interpretare, in termini estetici e comunicativi, la catastrofe sanitaria globalizzata che ha inopinatamente imposto una radicale trasformazione

---

<sup>51</sup> JEAN BAUDRILLARD, *La sparizione dell'arte*, cit., p. 42.

<sup>52</sup> MARCO BINOTTO, "L'informazione come scandalo". *Dall'iperrealtà dell'industria dell'informazione alle fake news del sistema mediale ibrido*, «Mediascapes Journal», 9, 2017, pp. 137-150.

<sup>53</sup> FABIO D'ANDREA, *Dancing in Circles. Baudrillard and Death*, «Italian Sociological Review», 7, 4, 2017, pp. 463-481.

<sup>54</sup> JEAN BAUDRILLARD, *La sparizione dell'arte*, cit., p. 41.

dello spazio pubblico, proiettato su piattaforme e dispositivi digitali in grado di colmare i vuoti dell'assenza fisica. Non ha fatto eccezione il mondo dello sport e della cultura. Di qui la necessaria riflessione sul «lento tramonto di una cultura alfabetica»<sup>55</sup> e sulla costruzione di pubblici sospesi «tra retorica ed enfasi»,<sup>56</sup> nel segno di nuove traiettorie narrative e costellazioni informative.

### 3. Leggere in assenza: consumi e abitudini digitali

Il distanziamento sociale ha generato nuove forme di resilienza, soprattutto rispetto alla relazionalità e allo scambio sociale. Il trasferimento di ogni attività interazionale su smartphone o pc ha inevitabilmente accelerato quel processo di rarefazione comunicativa in atto già prima dei vari lockdown, preludio alla costruzione di quel villaggio globale dell'informazione su cui due massmediologi del calibro di Roger Silverstone e John B. Thompson hanno scritto pagine significative.<sup>57</sup> La costruzione della società digitalizzata non fa passare in secondo il rapporto tra media ed etica, nel segno di un'analisi che coinvolge il rapporto tra moralità e deontologia: «I mass media, oggi, hanno una qualità più centrifuga, con Internet che, più degli altri media, contribuisce alla diffusione delle arene di attività politica e culturale, spingendole anche verso i margini e le periferie. Così facendo la rete mette in crisi il ruolo, ora solo integrativo, di media come la radio, la televisione e la stampa nazionale».<sup>58</sup> Quindici anni dopo l'analisi di Silverstone, possiamo certificare la centralità della rete e il mancato tramonto del mainstream. Infatti, i dati elaborati dal Laboratorio di ricerca sulla comunicazione avanzata (Larica) dell'Università di Urbino attestano un rilancio sia

---

<sup>55</sup> ENRICO MENDUNI, *Conseguenze durature di un disastro annunciato*, in LELLA MAZZOLI, ENRICO MENDUNI (a cura di), *Sembrava solo un'influenza*, cit., p. 30.

<sup>56</sup> LELLA MAZZOLI, *Sarà tutto come prima? Il volto vecchio e nuovo del giornalismo*, in LELLA MAZZOLI, ENRICO MENDUNI (a cura di), *Sembrava solo un'influenza*, cit., p. 56.

<sup>57</sup> Si pensi a ROGER SILVERSTONE, *Perché studiare i media?* (1999), Bologna, il Mulino 2002; JOHN B. THOMPSON, *Mezzi di comunicazione e modernità. Una teoria sociale dei media* (1995), Bologna, il Mulino 1998.

<sup>58</sup> ROGER SILVERSTONE, *Mediapolis. La responsabilità dei media nella civiltà globale* (2006), Milano, Vita & Pensiero 2009, p. 31.

della radio che della televisione, mentre si conferma il declino della carta stampata e l'ascesa del new journalism in modalità digitale.<sup>59</sup>

Discorso analogo per il comparto editoriale, che dopo le battute d'arresto dei primi mesi del 2020 ha fatto registrare una nuova vitalità in termini di pubblicazioni e ricavi, a conferma del fatto che il libro cartaceo non solo non è in via d'estinzione, ma anzi gode di un invidiabile stato di salute, nonostante la bassa percentuale di lettori in rapporto alla popolazione. Si tratta di un quadro con luci e ombre, tratteggiato dai dati elaborati dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) e dall'Associazione italiana editori (Aie) nell'indagine *La lettura e i consumi culturali nell'anno dell'emergenza*, realizzata in collaborazione con Pepe Research,<sup>60</sup> da cui si evince che nel 2020 sono aumentati i lettori, gli audiolibri, gli ebook e gli acquisti online. Le librerie continuano ad avere un ruolo centrale in termini non solo di vendite, ma anche di aggregazione e scambio culturale: «A ottobre 2020 gli italiani (15-74 anni) che dichiarano di aver letto almeno un libro (anche solo in parte, compresi ebook e audiolibri) sono il 61%, in crescita di tre punti percentuali rispetto ai valori di maggio 2020 e ottobre 2019 (58%) e di 6 rispetto al 2018 (55%). In valore assoluto sono 27,6 milioni».<sup>61</sup>

Crescono, come si diceva, audiolibri ed ebook, in uno scenario dominato comunque dalla lettura del libro stampato: i lettori di libri cartacei sono il 55%, di eBook il 30% (in crescita di cinque punti percentuali sul 2019) e di audiolibri il 12% (+2%). La crescita dei lettori su supporto digitale è confermata anche dall'aumento dei lettori forti di ebook: chi legge 4 o più libri in formato digitale passa dal 9% del 2019 al 14%. In crescita anche gli audiolibri, passati dal 2% al 3%. Se si considerano coloro che, a fine ottobre 2020, dichiaravano di aver letto un libro negli ultimi 12 mesi, si evince che il 40% di essi legge prevalentemente su supporto digitale, il 46% su supporto cartaceo, mentre il 14% si divide

---

<sup>59</sup> I dati sono presentati annualmente in occasione del Festival del giornalismo culturale di Urbino, diretto da Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini. Per dettagli: [www.festivalgiornalismoculturale.it](http://www.festivalgiornalismoculturale.it)

<sup>60</sup> CEPPELL-AIE, *La lettura e i consumi culturali nell'anno dell'emergenza. La sintesi*, Roma, 16 dicembre 2020. Il documento è consultabile al link: [lettera\(aie.it\)](http://lettera(aie.it)).

<sup>61</sup> Ibid.

tra il digitale e il cartaceo. Nel 2019, i lettori “digitali” erano il 32%, i lettori “cartacei” il 51% , e il 17% utilizzava entrambi i supporti.

Inevitabilmente, sono aumentati esponenzialmente gli acquisti online: sono stati 3,4 milioni gli italiani, già lettori di libri e clienti delle librerie tradizionali, che per la prima volta hanno acquistato un libro online, 2,3 milioni i fruitori di un ebook. La percentuale dei lettori di libri cartacei acquistati online sale così al 38% dei lettori complessivi, quelli di ebook aumentano fino al 30%. Ma le librerie, come detto, resistono. A ottobre 2020 dichiarava di frequentarla il 67% dei lettori: un dato inferiore al 2019 (era il 74%), ma in controtendenza rispetto al 20% di maggio 2020. «Gli altri punti di vendita fisici, soprattutto supermercati, sono frequentati dal 23% dei lettori contro il 21% del 2019 e l’11% di maggio 2020. Le librerie online sono al 38% rispetto al 31% del 2019 e al 39% di maggio 2020». <sup>62</sup> Interessanti i dati relativi al prestito bibliotecario, che sommato alla riscoperta di titoli già presenti in casa, ai prestiti e ai regali, è utilizzato dal 41% del campione. La libreria rimane comunque il luogo deputato alla scelta e all’acquisto dei libri: «Le librerie, in particolare, sono essenziali nei meccanismi di selezione: sceglie cosa comprare una volta entrato in libreria il 33% dei lettori, si affida alle informazioni raccolte online il 23% e ai media tradizionali il 21%». <sup>63</sup>

Ulteriore conferma del rilancio dell’industria editoriale la fornisce il *Libro bianco sulla lettura e i consumi culturali in Italia (2020-2021)*, realizzato dal Cepell in collaborazione con l’Ufficio studi dell’Aie e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, presentato online il 31 marzo 2021. <sup>64</sup> Avviata a maggio 2020 e conclusasi a gennaio 2021, la ricerca ha permesso di monitorare il comparto del libro analizzando i consumi dei lettori durante le differenti fasi della pandemia. Inoltre, la ricerca permette di rilevare gli effetti delle misure adottate dal Governo per arginare l’emergenza. In uno scenario estremamente complesso, il settore del libro ha palesato un buon grado di resistenza, sia dal punto di vista

---

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Ibid.

<sup>64</sup> CEPPELL, *Dall’emergenza a un piano per la ripartenza. Libro bianco sulla lettura e i consumi culturali in Italia (2020-2021)*, in collaborazione con AIE, Roma, Poligrafico e Zecca dello Stato 2021. Il report è consultabile al link: [CEPELL-Libro-bianco-sulla-lettura-2021-digitale.pdf](#).

commerciale che culturale, rapportato al valore che i cittadini attribuiscono al libro e alla lettura. Dopo la prima, prevedibile contrazione rilevata a inizio lockdown, gli italiani hanno ripreso a leggere, con un'intensità anche maggiore rispetto al periodo pre-pandemico. I lettori in Italia sono cresciuti dai 26,3 milioni dell'ottobre 2019 ai 27,6 milioni dell'ottobre 2020. I dati tengono conto dei lettori di ebook e dei consumatori di audiolibri. Tale incremento ha avuto effetti positivi anche sul fatturato, che a fine 2020 ha fatto registrare un +2,3%, denotando un trend positivo confermato anche nelle prime settimane del 2021 (+25% per i libri a stampa).<sup>65</sup>

A risentire maggiormente della congiuntura pandemica sono stati soprattutto i piccoli editori, come evidenzia l'Istat nel report *Produzione e lettura di libri in Italia - Anno 2019*, pubblicato l'11 gennaio 2021: «Gli scenari più negativi in termini di fatturato sono stati prospettati dagli operatori della piccola e micro-editoria: un micro-editore su cinque ha previsto una perdita di oltre il 75%, circa un piccolo editore su quattro ha stimato tra il 50 e il 75% in meno. Il 40% dei medi invece ha previsto una riduzione di circa un quarto del proprio fatturato (fino al 25% in meno) mentre l'8,6% dei grandi ha previsto di non avere alcuna variazione significativa».<sup>66</sup>

Situazione difficile anche per i quotidiani, confermata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) nell'*Osservatorio sulle comunicazioni 4/2021*, da cui si evince l'andamento negativo già riscontrato negli *Osservatori* precedenti: nei primi nove mesi del 2021, in media giornalmente, sono state vendute 1,73 milioni di copie, in flessione del 6,5% rispetto al corrispondente valore 2020 e del 31,2% rispetto al periodo gennaio-settembre 2017.<sup>67</sup> Da una disamina generale, e in considerazione della congiuntura del tutto particolare, i giornali locali

---

<sup>65</sup> ANGELO PIERO CAPPELLO, *Introduzione a CEPPELL, Dall'emergenza a un piano per la ripartenza. Libro bianco sulla lettura e i consumi culturali in Italia (2020-2021)*, cit., p. 6. Consultabile al link: CEPPELL-Libro-bianco-sulla-lettura-2021-digitale.pdf.

<sup>66</sup> ISTAT, *Produzione e lettura di libri in Italia. Anno 2019*, Roma, 11 gennaio 2021. Il documento è consultabile al link: REPORT\_LIBRI-REV\_def.pdf (istat.it).

<sup>67</sup> AGCOM, *Comunicato stampa Osservatorio sulle comunicazioni 4/2021*, Roma, 29 dicembre 2021, pp. 2-3. Il documento è consultabile al link: Comunicato stampa 29-12-2021 - Documento - AGCOM.



sembrano tenere meglio rispetto a quelli a diffusione nazionale, fatta eccezione per i giornali sportivi, che invece non sembrano accusare *de-faillance* di vendite.<sup>68</sup> Osservando la distribuzione territoriale, le copie vendute in ambito locale su base annua hanno registrato una flessione leggermente maggiore rispetto a quanto fatto registrare dalle testate nazionali (-6,7% contro -6,3%). Le copie vendute quotidianamente in formato cartaceo hanno subito nei primi nove mesi del 2021 una correzione dell'8,4% rispetto al 2020, e del 35,0% nei confronti del corrispondente dato del 2017.

I quotidiani venduti in formato digitale, nel tempo, non hanno registrato variazioni di particolare rilievo (oscillano intorno alle 200 mila copie giornaliera), ma in ogni caso nel 2021 la loro vendita ha fatto registrare una crescita su base annua: «In relazione ai diversi “generi” editoriali presenti sul mercato, i quotidiani a diffusione nazionale considerati “generalisti” (Corriere della Sera, Repubblica, Stampa ecc.) vedono su base annua una flessione nella vendita di copie cartacee leggermente superiore alla media, ma si evidenzia come questi abbiano registrato, allo stesso tempo, una consistente crescita nella vendita giornaliera di copie in formato digitale (+17,5% su base annua e +33,8% rispetto ai primi nove mesi del 2017)».<sup>69</sup> I quotidiani sportivi in formato cartaceo (in questo caso il formato digitale ha un peso marginale), al contrario, sono quelli che nel corso del 2021 meno hanno sofferto (-2,4%), grazie soprattutto alle vendite derivanti dall'interesse per il campionato europeo di calcio. Rispetto ai primi nove mesi del 2017, le vendite si sono comunque dimezzate.

In definitiva, i dati elaborati da Cepell, Aie, Istat e Agcom evidenziano la complessità della fase di transizione imposta dal Coronavirus tanto sul piano comunicativo ed editoriale, quanto su quello sociale e psicologico, nel segno di quella dialettica tra disorientamento e straniamento su cui si è soffermato Boni a proposito dell'importanza della sociologia in situazioni di crisi: «C'è da dire che la sociologia non è

---

<sup>68</sup> Un buon esempio di ricerca sull'impatto territoriale del giornalismo sportivo è rappresentato dal saggio di LUCA BIFULCO, MARIO TIRINO, SIMONA CASTELLANO, *Il giornalismo sportivo locale, tra struttura economica, autorità culturale e tifo transmediale. Il caso dei quotidiani sul Calcio Napoli*, «Problemi dell'informazione», 3, 2020, pp. 395-422.

<sup>69</sup> AGCOM, *Comunicato stampa Osservatorio sulle comunicazioni 4/2021*, cit., p. 3.

nuova agli effetti di straniamento e di spiazzamento. Anzi. In buona compagnia con altre discipline e con altri ambiti espressivi (primo fra tutti l'arte contemporanea, dalle avanguardie in poi), almeno una certa sociologia si è spesso proposta di studiare la socialità e la quotidianità degli individui proprio prendendo le mosse dalla straordinaria fragilità della nostra esperienza, e dall'estrema vulnerabilità del nostro ordine cognitivo». <sup>70</sup> Si può quindi ripartire da una sociologia della lettura in grado di studiare i consumi culturali al tempo della reticolarizzazione dei saperi e della dinamicità dei processi di lettura. Tutto questo accade al tempo della riproducibilità globale dell'informazione e delle narrazioni sociali, nel segno del piacere della scrittura cui l'insegnamento di Barthes ci richiama costantemente, al di là e al di qua delle distinzioni di supporto, genere e forme della lettura. <sup>71</sup>

#### **4. Conclusione. Al di qua e al di là del testo**

L'esperienza della pandemia implica una serie di adattamenti radicali, a livello sociale, sanitario, economico, culturale, didattico. Ma non solo: si pensi al ruolo dell'informazione dal punto di vista della rappresentazione dell'emergenza, e si consideri l'azione svolta dalla comunicazione istituzionale sul piano della sensibilizzazione sui rischi del contagio e delle prescrizioni comportamentali. La discorsivizzazione della pandemia ha introdotto una serie di issues e topics che rimandano inevitabilmente alla sociologia del rischio elaborata da Scott Lash, Anthony Giddens e Niklas Luhmann, e rievocano quelle narrazioni della precarietà su cui Bauman ha riflettuto in un libro recente, *Elogio della letteratura*: «In definitiva, specialmente laddove la realtà si modifica in modo significativo, e mancano le parole per cogliere le nuove immagini che si stagliano davanti ai nostri occhi e che non sappiamo descrivere con le parole che fino ad allora erano bastate, le metafore possono venirci in aiuto». <sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> FEDERICO BONI, *Frammenti di un discorso virale. Le cornici del Coronavirus*, «Mediascapes», 15, 2020, p. 4.

<sup>71</sup> GIANFRANCO MARRONE, *Il sistema di Barthes*, Milano, Bompiani 2003.

<sup>72</sup> RICCARDO MAZZEO, ZYGMUNT BAUMAN, *Elogio della letteratura*, Torino, Einaudi 2016, p. 78.

La metafora come medium dell'ineffabile e dell'invisibile richiama l'essenza polimorfica del linguaggio, anche in contesti gravati da traumi collettivi e tragedie epocali. La scrittura può assumere allora una portata metaforica accreditata di un elevato valore cognitivo, proprio quando l'assenza e la distanza spazio-temporale sembrano precludere una rappresentazione oleografica, o per meglio dire cronachistica, del quotidiano. Narrare per metafora significa dunque alimentare immaginari del mondo paralleli e alternativi, svincolati dal reale ma allo stesso tempo avvolti dall'aura immaginale del quotidiano.<sup>73</sup> La metafora consente inoltre di schivare la ricorsività degli stereotipi che non di rado caratterizzano la narrazione mediale e che sovente si insinuano nell'opinione pubblica a mo' di contenuto radicale, e radicato.<sup>74</sup> Si rilegga a tal proposito Barthes: «Lo stereotipo è la parola ripetuta, al di fuori di ogni magia, di ogni entusiasmo, come se fosse naturale, come se per miracolo questa parola che ritorna fosse ogni volta adeguata per ragioni diverse, come se imitare non potesse più essere sentito come un'imitazione: parola disinvolta, che ambisce alla consistenza e ignora la propria esistenza».<sup>75</sup>

Il potere comunicativo dello stereotipo si raccorda alla matrice popolare di certe narrazioni dell'emergenza, con cui abbiamo imparato a convivere da quando il virus ha iniziato a influenzare i nostri modi di vivere: i dibattiti sull'efficacia e sugli effetti collaterali dei vaccini, le diatribe sulla Dad, le disquisizioni sulla sicurezza delle mascherine, le discussioni sul telelavoro e sui green pass, sono soltanto alcune delle issues narrative che ispirano il racconto mediale della nostra quotidianità, in cui la teoria dell'influenza personale elaborata negli anni 50 da Katz e Lazarsfeld sembra tornare in auge, anche in merito al dibattito sui benefici e sui rischi legati all'assunzione di farmaci al tempo del Coronavirus.<sup>76</sup> Ecco perché non dobbiamo dimenticare che, anche in

---

<sup>73</sup> Cfr. FABIO D'ANDREA, ANDREA LOMBARDINI, *Il libro dopo la carta. Intersezioni empiriche e costellazioni immaginali*, Sesto an Giovanni (Mi), Mimesis 2021.

<sup>74</sup> Sul potere comunicativo della metafora si rimanda, in particolare, a GEORGE STEINER, *La lezione dei maestri* (2003), Milano, Garzanti 2018.

<sup>75</sup> ROLAND BARTHES, *Variazioni sulla scrittura* seguite da *Il piacere del testo*, cit., p. 107.

<sup>76</sup> Una rilettura di questo classico della mediologia è proposta da MARIO MORCELLINI

tempo di rischio elevato per la salute pubblica, la nostra sopravvivenza si gioca sul piano delle buone narrazioni e delle informazioni affidabili, come lo stesso Manzoni chiosa nel romanzo a proposito della malagestione della peste nel Seicento.<sup>77</sup> C'è da augurarsi, utilizzando la felice metafora impiegata da Chiara Giaccardi e Mauro Magatti, che nella «fine sia l'inizio», in un momento storico caratterizzato dalla paura dell'altro, e del mondo, più in generale.<sup>78</sup>

Viene pertanto da chiedersi, come fa Marc Augè, che fine abbia fatto il futuro, in un'era segnata dalla sospensione dei luoghi e del tempo.<sup>79</sup> L'obiettivo è contrastare le retoriche del quotidiano recuperando il potere metaforico della scrittura e del linguaggio, soprattutto al fine di colmare gli spazi vitali resi diafani dall'assenza collettiva. Anche in tempi di reticolarità permanente, può risultare utile la raccomandazione ciceroniana del *De officiis*: «La via più facile e più sicura per parer quello che siamo, consiste appunto nell'essere quello che vogliamo parere»<sup>80</sup> (2, XIII). Recuperare il precetto del grande retore significa fare i conti con la complessità del nostro io e con le accelerazioni simboliche del sociale, senza trascurare le ambivalenze, gli stereotipi e le aporie della narrazione pubblica della precarietà, al netto dell'ipertrofia comunicativa della società individualizzata.<sup>81</sup>

---

nell'*Introduzione* a ELIHU KATZ, PAUL FELIX LAZARSFELD, *L'influenza personale in comunicazione*, Roma, Armando 2012, pp. 7-22.

<sup>77</sup> Si veda il recente volume curato da PASQUALE GUERRA, *Pandemia e peste fra la narrazione del confinamento e del rilancio. Studi, ricerche e testimonianze su I promessi sposi*, Perugia, Morlacchi 2021.

<sup>78</sup> CHIARA GIACCARDI, MAURO MAGATTI, *Nella fine è l'inizio. In che mondo vivremo*, Bologna, il Mulino 2020.

<sup>79</sup> MARC AUGÈ, *Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità* (1992), Milano, Elèuthera 2009.

<sup>80</sup> MARCO TULLIO CICERONE, *Dei doveri*, a cura di D. Arfelli, Milano, Mondadori 2010, p. 165.

<sup>81</sup> Temi rintracciabili anche nella sociologia di Bauman, come evidenziato da RICCARDO MAZZEO, *Zygmunt Bauman*, Milano, Feltrinelli 2021.

## **Efficacia dell'attuale comunicazione istituzionale in un'ottica comparata**

Francesca Vaccarelli

### **1. Note introduttive**

In questo mio breve intervento mi propongo di raccogliere alcune riflessioni sulle modalità di comunicazione utilizzate in ambito istituzionale nell'ultimo biennio, che è stato caratterizzato, come è ben noto, dall'emergenza sanitaria scatenata dal Covid-19, la quale senza dubbio ha rappresentato un acceleratore sia dei processi di produzione di comunicazione istituzionale da parte delle istituzioni locali, nazionali e internazionali, sia, specularmente, delle opportunità di 'esposizione' alla stessa comunicazione istituzionale, da parte dei destinatari o utenti. In particolare, dopo un *excursus* sui numerosi aspetti di cui è necessario tener conto per trasmettere informazioni in modo chiaro ed incisivo, mi soffermerò sull'uso degli anglicismi nei testi delle pubbliche amministrazioni italiane e sulla loro efficacia nel veicolare messaggi seminali in alcune fasi di necessità.

### **2. Caratteristiche della *Risk Communication***

Come sottolineato da Missoni *et al.*<sup>1</sup> la comunicazione durante le emergenze sanitarie riveste un ruolo cruciale per l'efficacia della risposta, vale a dire delle misure messe in campo, tant'è che i regolamenti sanitari internazionali, così come i Piani Nazionali di Prevenzione, identificano la *Risk Communication*, ossia la comunicazione del rischio, tra gli elementi fondamentali per rafforzare i sistemi di rilevamento e reazione alle minacce per la salute pubblica. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) già in un documento del 2005<sup>2</sup> riconosceva che le competenze in materia di comunicazione erano diventate es-

---

<sup>1</sup> EDOARDO MISSONI, SILVIA USSAI, BENEDETTA ARMOCIDA, *Che cosa possiamo imparare dalla gestione della comunicazione istituzionale durante l'emergenza Covid-19?*, «MECOSAN, Management ed Economia Sanitaria», 113, 2020, pp. 81-88.

<sup>2</sup> WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Outbreak Communication Guidelines*, 2005, <https://www.who.int/publications/i/item/who-outbreak-communication-guidelines>.

senziali per il controllo delle epidemie tanto quanto la formazione in ambito epidemiologico e le analisi di laboratorio. A tal fine, proprio in risposta alle sfide che poneva alla comunicazione la grave epidemia di sindrome respiratoria acuta (denominata SARS), l'OMS aveva sviluppato delle linee-guida sulla comunicazione delle epidemie, definite *WHO Outbreak communication guidelines*, in cui enucleava delle *best practices* tradotte in cinque principi da seguire nella pianificazione e gestione della comunicazione durante le epidemie e altre emergenze:

- *trust*, ossia costruire e preservare la fiducia;
- *announcing early*, ossia annunciare le notizie tempestivamente per evitare il diffondersi di informazioni sbagliate;
- *transparency*, ossia essere trasparenti nella comunicazione, schietti, facilmente comprensibili e accurati;
- *the public*, ossia comprendere le opinioni e le conoscenze del pubblico sul rischio e rispettarne le preoccupazioni;
- *planning*, ossia pianificare le azioni in anticipo, integrando *risk communication*, *risk analysis* e *risk management*.

Ad una prima lettura, queste linee-guida appaiono semplici, chiare e dirette, ma – come hanno dimostrato sia l'esperienza della SARS, sia l'epidemia di malattia da virus Ebola in Africa occidentale, scoppiata nel 2014-2015, sia la sindrome del virus Zika nel 2015-2016 e i focolai di febbre gialla in più Paesi dell'Africa nel 2016, sia attualmente la pandemia del COVID-19 – la comunicazione in fasi di epidemia o pandemia mostra spesso di non ottenere la fiducia del pubblico in linea diretta e non sempre trasmette le informazioni in modo obiettivo.

Nel 2017, l'OMS<sup>3</sup> pubblica ulteriori linee-guida sulle politiche e le pratiche da seguire nella *Emergency Risk Communication (ERC)*, ossia la comunicazione del rischio in fasi di emergenza, evidenziando il fatto che durante le epidemie e le pandemie, come anche in tutti quei contesti funestati da crisi umanitarie e disastri naturali, un'efficace comunicazione del rischio consente alle persone che sono più esposte e vulnerabili al pericolo di comprendere e adottare comportamenti protettivi. Allo stesso tempo, consente alle autorità e agli esperti di ascoltare e affrontare le preoccupazioni e le esigenze delle persone in modo che i consigli che forniscono siano pertinenti, affidabili e accettabili. In tale

---

<sup>3</sup> WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Communicating risk in public health emergencies*, 2017, <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550208>.

documento, l'OMS definisce la *Emergency Risk Communication* come uno strumento che accompagna tutte le fasi della gestione del rischio, una misura preventiva, ossia un intervento che si esegue prima (come parte integrante delle attività di preparazione), una misura *in itinere*, che agisce durante un'emergenza, e a posteriori, ossia che opera dopo un'emergenza per supportare il recupero; in questo modo, *la Emergency Risk Communication* consente a tutti coloro che sono a rischio di prendere decisioni informate per proteggere sé stessi, le loro famiglie e le loro comunità dalle minacce alla propria sopravvivenza, salute e benessere.

In un passaggio del documento del 2017 qui preso in esame, l'OMS dichiara quanto segue:

During public health emergencies, people need to know what health risks they face, and what actions they can take to protect their health and lives. Accurate information provided early, often, and in languages and channels that people understand, trust and use, enables individuals to make choices and take actions to protect themselves, their families and communities from threatening health hazards.

vale a dire che la comunicazione del rischio è un elemento di vitale importanza per la salute pubblica, pertanto fornire informazioni accurate in anticipo, con frequenza, in lingue che le persone comprendono, e attraverso canali che utilizzano e di cui si fidano, consente di fare delle scelte consapevoli. Durante le emergenze di salute pubblica, le persone devono sapere quali rischi per la salute affrontano, la natura e l'entità dell'evento e quali azioni possono intraprendere per proteggere la propria salute e la propria vita.

Le conclusioni a cui giunge l'OMS, ossia l'evidenza che la *Risk Communication*, intesa come scambio in tempo reale di informazioni, consigli e opinioni tra esperti, leader della comunità o funzionari da un lato e la popolazione a rischio dall'altro, va considerata come parte integrante di qualsiasi risposta alle emergenze, sono, alla prova degli avvenimenti sanitari e relativi ad altri ambiti di questi ultimi due anni in particolare, condivisibili.

### **3. La comunicazione delle pubbliche amministrazioni**

In un contributo pubblicato online su *Forumpa.it* ad aprile 2020, Eugenio Iorio<sup>4</sup> sottolinea come nell'epoca della disintermediazione e della

---

<sup>4</sup> EUGENIO IORIO, *Comunicazione in emergenza: il ruolo della PA per un'informazione certifi-*

sovrainformazione, anche le istituzioni, come già fanno tante aziende, devono dotarsi di piani di gestione del rischio che prevedano procedure chiare e condivise di comunicazione, che raccordino e impegnino, in ambito nazionale, Governo centrale, Regioni, Comuni e autorità verticali (ad esempio, Istituto Superiore di Sanità), in modo tale che, alla capacità di intervento sulle emergenze, che abbiamo osservato essere spesso eccellente nel nostro Paese, si potrà affiancare anche un'adeguata responsabilità nella gestione della comunicazione e del flusso informativo. Nelle situazioni di rischio, di emergenza e di crisi, ma potremmo anche aggiungere nella lotta contro le *fake news* e la *misinformation*, è indispensabile che l'informazione sia certificata, puntuale e capillare.

Per una applicazione delle regole di comunicazione durante periodi di epidemia o pandemia Iorio invita a tenere conto di alcuni aspetti essenziali, che riguardano la sfera psicologica, emotiva, sociologica e linguistica:

- in circostanze normali, le persone si fidano di coloro che mostrano competenza nella materia di cui stanno parlando;
- in situazioni di forte stress, le persone attribuiscono un valore maggiore alla compassione, alla partecipazione e all'empatia rispetto alla competenza o all'esperienza;
- cosa ancora più importante, le persone in situazioni di forte stress di solito decidono in meno di trenta secondi se colui o colei che sta comunicando mostra empatia, compassione e affidabilità;
- quando le persone sono stressate e turbate, spesso hanno difficoltà a sentire, comprendere e ricordare più di tre messaggi alla volta;
- il rumore mentale, ossia una sorta di conversazione interiore, monologo interiore costante che si acutizza in situazioni di negazione, stress emotivo e traumi, può ridurre la capacità di una persona di elaborare le informazioni sulla situazione fino all'80%;
- non solo il numero di messaggi che le persone possono ascoltare, comprendere o ricordare è fortemente limitato, ma anche il tempo disponibile per la comunicazione potrebbe anche essere limitato;

---

cata, «Forumpa.it», 1 aprile 2020, <https://www.forumpa.it/open-government/comunicazione-pubblica/comunicazione-in-emergenza-il-ruolo-della-pa-per-uninformazione-certificata/>.



- un messaggio importante dovrebbe essere ripetuto per aumentare le possibilità che le persone lo ricordino;
- in situazioni di forte stress, le persone tendono a prestare maggiore attenzione alle informazioni negative rispetto a quelle positive e in generale le persone che sono turbate tendono a pensare negativamente;
- la ripetizione di un negativo rafforza e ribadisce il negativo;
- dal punto di vista semantico, parole come ‘no’, ‘non puoi’, ‘non’, ‘mai’, ‘niente’ e ‘nessuno’ aggravano il dominio negativo, per cui andrebbe applicata una proporzione: un termine negativo ogni tre termini positivi;
- laddove possibile, le parole negative dovrebbero essere evitate.

Anche Marco Centorrino, in un saggio pubblicato a dicembre 2020,<sup>5</sup> analizza le modalità di gestione della comunicazione con i cittadini e dell’informazione verso i media attuata nel nostro Paese durante l’emergenza da Covid 19, puntando l’attenzione su come il diluvio informativo scatenato intorno al fenomeno della pandemia abbia generato non solo quella che il Direttore Generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha definito a febbraio 2020 una infodemia,<sup>6</sup> ma un’altra emergenza che si è aperta sul fronte della comunicazione pubblica e istituzionale nel corso della crisi sanitaria denominata ‘comdemia’, una parola-macedonia formata da ‘comunicazione’ e ‘epidemia’ che denota una sovrabbondanza di attori che vogliono accreditarsi all’interno dei meccanismi di comunicazione pubblica-istituzionale e contemporanea inadeguatezza di strumenti tradizionali a fronte di uno scenario di crisi inedito. Questo termine appare utile a evidenziare le difficoltà nella gestione della comunicazione di crisi (da parte degli enti e degli organismi pubblici), ma anche, dall’altro lato, nella rappresentazione di tutte quelle misure di contenimento e delle raccomandazioni verso la cittadinanza che si sono succedute a partire da marzo 2020.

Sicuramente la comunicazione pubblica in Italia ha fatto registrare grandi progressi nell’ultimo decennio del secolo scorso, recuperando

---

<sup>5</sup> MARCO CENTORRINO, *Infodemia e comdemia: la comunicazione istituzionale e la sfida del Covid-19*, «Humanities», IX, 18, dicembre 2020, pp. 1-18.

<sup>6</sup> <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/munich-security-conference>

il *gap* venutosi a creare rispetto ad altri Paesi. Questo è avvenuto anche nello specifico della comunicazione sanitaria. A partire dal nuovo secolo, tuttavia, la necessità di implementare le procedure legate alla digitalizzazione nella prospettiva di migliorare il rapporto con i cittadini ed anche al fine di adeguarsi agli standard europei, ha iniziato a generare, nelle parole di Faccioli,<sup>7</sup> dei percorsi non lineari e a volte non conclusi, le cui contraddizioni si riflettono sulle potenzialità di arricchimento della comunicazione pubblica.

La disintermediazione prodotta dai media digitali, inoltre, negli ultimi anni ha creato un ulteriore scompenso, diluendo anche i confini tra comunicazione istituzionale e politica. In termini più generali, l'osservazione del clima culturale alla vigilia della pandemia ci restituisce l'immagine – come sostiene Morcellini (2020)<sup>8</sup> – di una società disintermediata e disorientata, anch'essa senza 'sistemi immunitari', senza barriere di protezione.

#### **4. Gli anglicismi nella comunicazione istituzionale**

Mi concentrerò ora sull'uso degli anglicismi nella comunicazione istituzionale di questi ultimi mesi, partendo da un esempio terminologico, ossia il concetto di *contact tracing*, centrale nella realtà italiana ma anche in quella di altri Paesi (su cui in questi ultimi mesi è stato creato in Gran Bretagna il neologismo *pingdemic*, il numero eccessivo di segnalazioni dall'app del *National Health Service*, chiamata *Ping*, che può considerarsi il parallelo della app italiana *Immuni*) e che denota un sistema per monitorare i contagi e programmare le misure di contenimento. Si tratta di un termine che è entrato di forza in una trama complessa di viralità lessicale: è un anglicismo che nasce nel contesto della sanità pubblica ed è usato in relazione a malattie altamente infettive come tubercolosi, morbillo, Ebola e infezione da HIV. Indica l'insieme delle azioni eseguite per identificare, rintracciare e contattare sistematicamente tutti i soggetti (ovvero, i contatti) che potrebbero essere venuti a contatto con una persona infetta, allo scopo di isolare i nuovi

---

<sup>7</sup> FRANCA FACCIOI, *Comunicazione pubblica e media digitali: la prospettiva del public engagement*, «Problemi dell'informazione», 1, 2016, pp. 13-36.

<sup>8</sup> MARIO MORCELLINI, *Antivirus. Una società senza sistemi immunitari alla sfida del Covid-19*, Roma, Castelvecchi, 2020.

casi e interrompere o ridimensionare la catena di contagio. Anche il sito del Ministero della Salute sceglie e usa questo termine e non cerca una traduzione italiana. Licia Corbolante, traduttrice, terminologa e linguista, autrice del blog *Terminologia etc*<sup>9</sup> e membro della REI, Rete di Eccellenza per l'Italiano Istituzionale, ha inserito questo anglicismo nell'elenco delle parole contagiose del 2020 da lei stilato,<sup>10</sup> che conta numerosi anglicismi istituzionali insieme a molti altri anglicismi legati all'emergenza coronavirus, come *lockdown*, *droplet*, tamponi *drive-thru*, *Covid hospital*, *cluster*, *screening*, a cui possiamo aggiungere anche *spillover*, proteina *spike*, *wet market*, *recovery fund*.

Alcuni sono anglicismi insostituibili o utili, come nel nostro linguaggio quotidiano i termini *computer* o *email*, ma molti degli esempi elencati nelle righe sopra sono superflui, come *cluster*, termine usato in questo contesto epidemiologico per indicare un focolaio. Ci sono anche esempi di calchi, di falsi amici, di pseudoprestiti e di inglese che lei stessa definisce 'farlocco', ossia locuzioni in inglese poco idiomatico o addirittura errato ma facilmente comprensibile dagli italiani; l'esempio più evidente è il falso anglicismo *smart-working*, denominato in inglese *working from home*.

Non sempre il significato degli anglicismi viene spiegato chiaramente ai cittadini, a volte per la cosiddetta maledizione della conoscenza (*curse of knowledge*), come la definisce lo scienziato cognitivo Steven Pinker, ossia quella difficoltà del comunicatore di immaginare che gli altri non sappiano ciò che lui conosce bene, per cui si dà per scontato che il significato dell'anglicismo sia chiaro; altre volte non si spiega il significato degli anglicismi per pigrizia e sempre più spesso per cercare di rendere più appetibili concetti poco gradevoli.

Altrettanto spesso si ha l'impressione che l'abuso di anglicismi sia dovuto a scarse conoscenze linguistiche: chi usa l'anglicismo superfluo ne ignora il significato originale e lo 'ridefinisce' caricandolo solo dell'accezione necessaria, a torto convinto che sia più preciso ed espressivo di qualsiasi alternativa italiana.

La posizione della Corbolante, condivisa dal Presidente rieletto dell'Accademia della Crusca Claudio Marazzini, insiste molto sul punto

---

<sup>9</sup> <http://blog.terminologiaetc.it/>.

<sup>10</sup> <http://blog.terminologiaetc.it/2020/12/31/parole-pandemia-2020/>.

che le istituzioni devono attingere alle risorse lessicali adeguate che l'italiano possiede per denominare nuovi concetti. Come fanno notare Bonomi e Piotti,<sup>11</sup> sembra tornare di attualità la nota etichetta di 'inglesorum' con cui parecchi anni fa Gian Antonio Stella denominava la tendenza dei politici e degli economisti a esagerare nell'uso di anglicismi, proprio come Don Abbondio che con il suo 'latinorum' voleva confondere il suo interlocutore.

Riporto ora dei titoli apparsi in quotidiani nazionali nei mesi scorsi e commentati dalla stessa Corbolante. In occasione delle due giornate straordinarie di vaccinazioni con AstraZeneca, organizzate il 15 e 16 maggio 2021 dalla Regione Lazio per tutte le persone sopra i 40 anni, iniziativa che ha avuto tanto successo che in poche ore sono stati prenotati tutti gli appuntamenti disponibili, i quotidiani hanno titolato: "l'open day negli hub è sold out", continuando poi nell'articolo così: "[...] La modalità del *ticket* virtuale ha funzionato e sono rimasti pochi *slot* all'*outlet* di Valmontone e Rieti" (corsivi miei). È evidente che la comunicazione istituzionale e mediatica sulle due giornate di vaccinazione poteva veicolare il messaggio evitando di abusare di tutti questi anglicismi, in taluni casi del tutto superflui oppure errati perché pseudoanglicismi.

Certamente in molti linguaggi tecnico-scientifici e settoriali i prestiti possono essere la scelta più efficace, grazie al valore monosemico, alla concisione e alla riconoscibilità globale del termine. L'inglese ha il ruolo di *lingua franca* che aveva una volta il latino ed è inevitabile che ci sia una convergenza internazionale della terminologia, soprattutto per concetti chiave che si diffondono contemporaneamente da canali diversi, come nel caso della crisi sanitaria vissuta. Negli ambiti istituzionali però l'interlocutore privilegiato non è la comunità internazionale ma il cittadino, a cui si dovrebbe garantire chiarezza e precisione e quindi un uso più consapevole e responsabile della lingua. Alcuni anglicismi istituzionali dimostrano che la loro scelta non è sempre ben motivata, anzi, al contrario, spesso è dettata da conoscenze linguistiche e culturali sommarie. Per i nuovi concetti si dovrebbe invece promuovere la formazione di terminologia italiana, non privilegiare sempre gli

---

<sup>11</sup> ILARIA BONOMI, MARIO PIOTTI, *Emergenza sanitaria, media e lingua: qualche riflessione*, «Lingue e culture dei media», 4, 1, 2020, pp. 1-7.

anglicismi da addetti ai lavori, senza spiegarli, poiché l'italiano, come già sottolineato, ha spesso le risorse lessicali adeguate; inoltre, l'overdose di anglicismi marginalizza ancora di più chi non conosce l'inglese. Un uso consapevole della lingua significa un uso "rispettoso sia della sua storia, sia del diritto di ciascuno a riconoscersi appieno nelle parole che ascolta o legge negli interventi di chi opera in un ambito pubblico", come affermato da Serianni.<sup>12</sup>

### 5. Osservazioni conclusive

Concludendo, nelle situazioni di emergenza la comunicazione deve essere semplice, veloce, non ambigua e soprattutto chiara. Un dato particolarmente importante è il fatto che in Italia la percentuale di utenti abituali del web che fanno riferimento prioritariamente ai canali di comunicazione istituzionale è sensibilmente inferiore rispetto a quella di altri Paesi europei, come la Germania o la Francia. Questo significa che l'italiano medio ricorre in modo sistematico a fonti di informazione alternative a quelle ufficiali. Queste caratteristiche rendono molto difficile strutturare modelli efficaci di possibili protocolli di comunicazione, soprattutto quando si affronta una svolta epocale dal punto di vista socio-sanitario come quella tuttora in atto.

Proviamo a delineare alcune iniziali e semplici indicazioni preliminari che potrebbe seguire la comunicazione istituzionale quando costruisce un messaggio per l'utente finale. Gli aspetti fondamentali sono:

- l'organizzazione testuale, ossia come organizzare il proprio discorso;
- la sintassi, ossia come strutturare il proprio discorso, quale impalcatura prevedere per l'informazione;
- il lessico, quale stile si vuole adottare;
- il punto di vista, ossia mettersi dalla parte del destinatario;
- l'aspettativa, ossia evitare l'effetto scrigno.

Vista la sovrabbondanza di informazioni che spesso genera opacità e confusione, le istituzioni, per essere considerate l'unico attore di riferimento che separa i fatti dalle opinioni, devono assurgere a un ruolo

---

<sup>12</sup> LUCA SERIANNI, *Per una neologia consapevole*, «La lingua italiana e le lingue romanze di fronte agli anglicismi», a cura di CLAUDIO MARAZZINI e ALESSIO PETRALLI, 2015, Goware, Firenze, pp. 119-128.

fondamentale di gestione e promozione, attraverso la produzione di informazione dimostrata e la definizione di un sistema di fonti certificate dei processi della comunicazione istituzionale in situazioni di rischio e di crisi, la pianificazione di una comunicazione accurata, coordinata e inclusiva nonché l'integrazione degli strumenti di comunicazione.

La società post-coronavirus dovrà essere differente e dovrà nascere dalla lezione che tale esperienza ci ha lasciato, anche sul fronte della comunicazione, quindi ripensare lo sviluppo della comunicazione stessa.

Per quanto riguarda gli anglicismi, condivido la posizione di Giuseppe G. Castorina,<sup>13</sup> che aveva definito gli anglicismi e i forestierismi in generale come *Gastwörter*, parole ospiti da trattare con tutti i riguardi, tutto il rispetto che riserviamo ad un ospite, quindi usandoli con competenza, avendo una conoscenza piena della loro pronuncia, della grafia e del significato. Nel caso non abbiamo queste conoscenze, è preferibile utilizzare l'equivalente italiano, assumendo di volta in volta una posizione di rigetto, tolleranza o accettazione dell'anglicismo in questione.

### **Bibliografia essenziale**

- BONOMI ILARIA, MARIO PIOTTI, *Emergenza sanitaria, media e lingua: qualche riflessione*, «Lingue e culture dei media», 4, 1, 2020, pp. 1-7.
- CASTORINA GIUSEPPE GAETANO, *L'insostenibile leggerezza dell'informazione: Samurai, Kamikaze, Sinhalesi e Gastwörter*, «LiSt. Quaderni di Studi Linguistici», 8/9, 2002, pp. 211-249.
- CENTORRINO MARCO, *Infodemia e comdemia: la comunicazione istituzionale e la sfida del Covid-19*, «Humanities», IX, 18, dicembre 2020, pp. 1-18.
- CORBOLANTE LICIA, <http://blog.terminologiaetc.it/>.
- CORTELLAZZO MICHELE, <http://www.cortmic.eu/>.
- FACCIOLI FRANCA, *Comunicazione pubblica e media digitali: la prospettiva del public engagement*, «Problemi dell'informazione», 1, 2016, pp. 13-36.

---

<sup>13</sup> GIUSEPPE GAETANO CASTORINA, *L'insostenibile leggerezza dell'informazione: Samurai, Kamikaze, Sinhalesi e Gastwörter*, «LiSt. Quaderni di Studi Linguistici», 8/9, 2002, pp. 211-249.

- IORIO EUGENIO, *Comunicazione in emergenza: il ruolo della PA per un'informazione certificata*, «Forumpa.it», 1 aprile 2020, <https://www.forumpa.it/open-government/comunicazione-pubblica/comunicazione-in-emergenza-il-ruolo-della-pa-per-uninformazione-certificata/>.
- MISSONI EDOARDO, SILVIA USSAI, BENEDETTA ARMOCIDA, *Che cosa possiamo imparare dalla gestione della comunicazione istituzionale durante l'emergenza Covid-19?*, «MECOSAN, Management ed Economia Sanitaria», 113, 2020, pp. 81-88.
- MORCELLINI MARIO, *Antivirus. Una società senza sistemi immunitari alla sfida del Covid-19*, Roma, Castelvecchi, 2020.
- SERIANNI LUCA, *Per una neologia consapevole*, «La lingua italiana e le lingue romanze di fronte agli anglicismi», a cura di CLAUDIO MARAZZINI e ALESSIO PETRALLI, 2015, Goware, Firenze, pp. 119-128.
- VACCARELLI FRANCESCA, *Burocratese e gobbledygook: il linguaggio oscuro in italiano e in inglese*, «Treccani, sezione Lingua Italiana – Speciale “Inglese – Italiano 2 a 1?”», 6 maggio 2019, [https://www.treccani.it/magazine/lingua\\_italiana/speciali/anglicismi2/4\\_Vaccarelli.html](https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/anglicismi2/4_Vaccarelli.html).
- WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Outbreak Communication Guidelines*, 2005, <https://www.who.int/publications/i/item/who-outbreak-communication-guidelines>.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Communicating risk in public health emergencies*, 2017, <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550208>.





## La comunicazione in ambito scolastico: importanza del linguaggio nell'era del digitale

Karina Iuvinale

### 1. Introduzione

Se quando parliamo di comunicazione facciamo riferimento al processo e alle modalità di trasmissione di un'informazione da un individuo a un altro, di certo in questo senso esiste una correlazione con l'interagire, il relazionarsi, l'essere connessi. E di connessione, oggi, si parla molto e in diversi settori: nel mondo di Internet, la connessione può essere riferita alla rete, cui ci si collega attraverso un *link*; a livello interpersonale, si può essere connessi l'un l'altro se c'è *feeling*; in ambito scolastico, possiamo fare riferimento alla connessione come ad un *mix* tra comunicazione, interazione creativa e il fare pratica insieme per il raggiungimento di un fine comune, cioè la crescita dell'alunno e del docente.

Se cerchiamo il termine *link* su alcuni dei dizionari *online* più accreditati, possiamo notare come esistano più connotazioni di questo termine. Tradotto in lingua italiana con 'legame', viene comunque spesso preferito l'anglicismo, anche nella nostra lingua madre. Se pensiamo alla connotazione immediata che attribuiamo a questa parola, si tratta di qualcosa collegato alla rete, che si usa per connettersi, come possiamo riscontrare nei dizionari Cambridge, Treccani, WordReference.

Ma c'è una connotazione più preziosa del termine *link*, che consiste nel legame che sviluppiamo continuamente con altre persone (che, nel contesto scolastico, possono essere studenti, docenti, Presidenza, applicati di segreteria, altri impiegati all'interno della scuola stessa), come si evince dai dizionari Collins, Corriere, MacMillan Dictionary, Merriam Webster e Oxford Learners Dictionary. Questa idea di legame è fondamentale per la nostra vita, soprattutto quella scolastica. Infatti, tutti noi abbiamo bisogno di stabilire diversi veri legami con le persone che ci circondano, anche per vivere meglio. Nel contesto scolastico, i legami umani sono importanti tanto quanto i legami virtuali, ma sicuramente i rapporti umani occupano una posizione prevalente, e coin-

volgono tutti coloro i quali lavorano, studiano e vivono a scuola. Ogni studente instaura una sorta di legame lasco con i suoi compagni: ad esempio, già solo perché si trovano nella sua stessa classe; così come ogni docente con i propri colleghi, e così via. Ma questo legame studente-studente o docente-docente può essere poi elaborato o meno, a seconda che ciascuno di noi voglia coltivarlo oppure no. Quindi, è ovvio che solo se vogliamo davvero far crescere i nostri legami, essi potranno andare oltre la semplice sfera professionale.

È pur vero che la situazione scolastica in Italia rappresenta da anni una sfida continua. Le realtà e le esigenze degli alunni cambiano continuamente perché le generazioni cambiano, quindi i docenti e la scuola stessa hanno bisogno di stare al passo con i tempi, e di conformarsi a questi cambiamenti. Questa evoluzione è per lo più naturale, perché segue il ciclo degli eventi legati alla vita scolastica.

Finora, la forma principale utilizzata per fare e seguire lezioni nelle scuole secondarie di secondo grado in Italia è stata la didattica frontale. Prima della fase di didattica a distanza o mista, erano già stati introdotti, simultaneamente, diversi tipi di strumenti tecnologici e *online*, come le aule virtuali, l'utilizzo di strumenti virtuali, pagine web; ma le lezioni si svolgono da sempre essenzialmente in modalità frontale, in presenza, all'interno di in ogni aula.

L'epidemia di Covid-19, che in Italia si è largamente diffusa a partire dai primi mesi del 2020, ha inevitabilmente e radicalmente cambiato questa forma di didattica: già nel secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2019/2020, le scuole, improvvisamente, non sono state più in grado di offrire alcuna forma di didattica frontale, a causa delle norme ministeriali relative all'emergenza sanitaria. Tali norme hanno impedito sia la normale realizzazione delle attività didattiche in presenza, sia qualsiasi forma di aggregazione tra persone. Inoltre, poiché questa nuova situazione è stata tanto improvvisa quanto sospesa nel tempo, è stato necessario ideare e intraprendere modalità alternative per fare didattica.

In teoria, l'insegnamento a distanza in sé non è una novità, e nemmeno una difficoltà: molte università, ad esempio, lo utilizzano già da diversi anni. Il problema principale è stato quello di elargire questa modalità a tutto il contesto scolastico. L'obiettivo era quello di rendere possibile a tutti i docenti e a tutti gli studenti delle scuole superiori la

partecipazione alla formazione a distanza. Era anche necessario concepire le connessioni virtuali come una sorta di sostituto delle lezioni frontali. Un'impresa non proprio semplice, soprattutto se messa in opera in poco tempo.

Molte scuole si sono organizzate rapidamente e hanno recepito le direttive ministeriali in pochi giorni. In questo modo, hanno evitato di creare ulteriore incertezza negli studenti e nei docenti, già sconvolti dalla situazione di emergenza sanitaria.

## **2. Comunicare a scuola: l'importanza del linguaggio**

La comunicazione nel contesto scolastico rappresenta indubbiamente uno dei nuclei più importanti nella formazione degli alunni. È attraverso una continua interazione tra docente e alunno che si crea una connessione non solo come rapporto professionale tra ruoli, ma soprattutto come una armoniosa ed efficiente convivenza in cui chi conosce trasferisce conoscenza, e l'altra parte apprende.

In questo rapporto, il depositario della conoscenza non deve essere sempre e solo il docente, il quale è sì chiamato a regalare il suo sapere agli alunni, ma non ad esserne l'unico messaggero. In ambito scolastico, infatti, facendo soprattutto riferimento alle scuole secondarie di secondo grado,<sup>1</sup> gli alunni sono spesso i primi tesorieri della conoscenza: certamente, lo sono in settori per loro interessanti, che magari esulano dai vecchi libri cartacei di Storia, Matematica, Lingua e Letteratura Italiana, e così via. Ma ci sono dei mondi, anche totalmente ignoti a noi docenti, di cui gli alunni sono talmente appassionati da conoscerne ogni sfaccettatura, e a cui spesso riescono a fare volentieri riferimento quando in aula ascoltano una spiegazione. Così, questa conoscenza mista ha la possibilità di unirsi, se entrambe le parti interagiscono, in modo da creare un bagaglio più ricco e più ampio, comune all'alunno, alla classe, al docente.

In quest'ottica, si lavora ad un *mutual knowledge transfer* assolutamente efficace per l'apprendimento, usando il linguaggio come veico-

---

<sup>1</sup> Il riferimento a questo specifico ordine di scuola nasce in quanto l'autrice del presente articolo è docente di Matematica Applicata presso le scuole secondarie di secondo grado. Ad ogni modo, seppur con degli adattamenti e delle differenze, le considerazioni riportate possono essere prese in esame per tutti i tipi di istruzione.

lo: così come gli studenti possono imparare molto dai docenti e da quel vocabolario che sembra a volte tanto distante, così essi stessi possono apportare notevoli benefici, anche ai docenti stessi.

Sono da considerare nella norma la distanza di idee tra le due parti, i comportamenti, il senso del rispetto delle regole, l'uso di un vocabolario abbastanza diverso: ampio, specialistico e a volte quasi retrò quello dei docenti; moderno, semplice, smart e assolutamente attuale quello degli studenti. Spesso, molti termini di uso comune – desueto, prope-deutico, nemesi, orpello, abietto, eufemismo – vengono considerati aulici dagli studenti, che sono abituati ad un lessico più *student-friendly*. Ma se si può certamente lavorare ad un aggiornamento del lessico, non si può certo prescindere dall'uso di espressioni e termini specialistici legati a ciascuna disciplina, che devono necessariamente essere conosciuti e utilizzati, quanto dai docenti tanto dagli alunni: pensiamo al Diritto, alla Matematica, alle Scienze, alla Letteratura, all'Informatica.

Oltretutto, spesso le classi sono variegatae, per età, sesso, condizioni sociali, etnie e culture, e questa diversità può anche agevolare una profonda riflessione culturale per raccontarsi, confrontarsi, imparare. Ma bisogna impiegare il tempo necessario affinché questo lavoro produca effetti costruttivi: la maggior parte degli studenti di oggi (soprattutto in età adolescenziale) ha bisogno di tempo: tempo per apprendere, per assimilare la spiegazione, per studiare, tempo per distrarsi, per essere ascoltati, per essere capiti.

### **3. Il rapporto alunno-docente e i tempi della didattica**

Ma come avviene questo scambio di conoscenza? Sicuramente il mezzo fondamentale è il linguaggio, con cui non dobbiamo limitarci ad intendere esclusivamente la parola. Si tratta di un linguaggio simbolico, di una serie di messaggi verbali e non verbali volti a stabilire un legame emotivo-relazionale, che si protrae ben oltre i semplici fini didattici. Inoltre, quando si spiega una lezione, spesso le parole tratte dai libri non bastano. Anzi, possono diventare incomprensibili. Per creare interesse negli alunni, è necessario un modo di fare didattica che sia versatile: non solo verticale e standard, con il docente che è depositario del sapere e l'alunno che ascolta e impara, ma una trasmissione del sapere che contribuisca a sviluppare le abilità necessarie e che porti gli

alunni a voler sapere, a voler scoprire qualcosa di nuovo nel mondo che li circonda e in cui cresceranno e vivranno, ad acquisire le conoscenze necessarie, le *soft skills* e il *know-how* di cui avranno bisogno nel loro futuro lavoro.

Bisogna anche ricordare che oggi gli alunni vivono molto più tempo a scuola, con i compagni e i docenti, piuttosto che con le loro famiglie: quindi, un ambiente sociale ben disposto, armonioso, aperto a tutte le esigenze, si rivela di fondamentale importanza nella fase di crescita personale e scolastica.

Questa necessaria precisazione, considerata assieme ad altri fattori che contraddistinguono la vita scolastica, quali ad esempio la DaD (Didattica a Distanza) o la DDI (Didattica Digitale Integrata), ci portano a vivere i nostri alunni appieno, cercando di avvicinarci a loro lasciandoli avvicinare a noi.

In questa situazione di potenziale difficoltà, cercare di comunicare conoscenze e far acquisire particolari abilità e competenze diventa ancor più complicato se la lezione non è frontale, bensì con la classe a distanza, totalmente o in parte.

I tempi della didattica a distanza, infatti, sono ancora più ristretti rispetto a quelli della lezione frontale, in quanto spesso entrano in gioco delle dinamiche relative a problemi tecnici, di connessione, di visualizzazione, che possono occupare una copiosa parte del collegamento. Inoltre, gli alunni tendono a stancarsi con spiegazioni troppo lunghe o complicate. Il pericolo è, dunque, che solo pochi alunni seguano approfonditamente la lezione, e che quelli più deboli siano svantaggiati. Con classi molto numerose, i docenti potrebbero avere difficoltà a fornire un aiuto e un'attenzione individuale, e il rischio è che gli studenti studino poco, male, o addirittura a memoria, e a distanza di tempo non siano poi in grado di elaborare o di associare ad ogni parola chiave una spiegazione elaborata.

#### **4. Il ruolo delle parole al tempo di Internet**

L'uso della rete sta diventando dunque sempre più frequente, anche grazie al suo impiego in ambito scolastico. Nel contempo, questa diffusione ha portato all'evoluzione di nuovi fenomeni digitali come *Zoom-bing* e *cyberbullismo*, ma anche all'esplosione di nuove parole e nuovi usi

di vecchie parole, legate all'apprendimento a distanza e molto diffuse nel linguaggio dei giovani.

Se, fino a pochi mesi fa, *freeze* era usato principalmente come sinonimo di 'diventare molto freddo', ora serve anche ad indicare che un dispositivo non funziona; *to lose somebody* non significa solo 'essere in lutto', perché il suo significato attuale è più legato a una perdita di connessione durante una lezione o una conferenza; ma anche *normie* e *mainstream*, relativi a studenti e persone considerate 'out' o 'in' un gruppo; 'laggare', per indicare un ritardo nella trasmissione. Queste parole, oggi, vengono spesso utilizzate come connettori tra generazioni diverse, o all'interno di gruppi della stessa età.

La pandemia di Covid-19, infatti, ha cambiato la nostra società anche per quanto riguarda il nostro vocabolario: poiché sorgono nuove condizioni e modi di vivere, vengono coniatati nuovi termini, innescando un'innovazione terminologica che sta caratterizzando questo periodo storico.

La rete è diventata essenziale per l'insegnamento, perché gli studenti sono sempre più legati alla tecnologia; essa rappresenta la principale connessione tra studenti, docenti, scuole e altre realtà in tutto il mondo. Sia la tecnologia che la rete possono sicuramente arricchire la didattica, dalla Letteratura alla Scienza, dall'Arte alla Musica, dall'Inglese alla Matematica e così via.

Senza dubbio, ogni disciplina (scolastica e non) ha un modo a sé stante di essere insegnata e, probabilmente, i libri di testo cartacei non potranno mai essere totalmente rimpiazzati dalle risorse online. Ma un uso combinato e intelligente di entrambi può aggiungere valore alle nostre lezioni. In particolare, la tecnologia può aiutare a sviluppare un interesse diverso e inaspettato negli studenti, anche per favorire lezioni e progetti interdisciplinari; per poter utilizzare le fonti standard cui siamo abituati, in connubio con le fonti più moderne e smart. C'è assolutamente necessità di essere flessibili e di avere una mentalità aperta, che non rimanga confinata al sapere e agli strumenti già in nostro possesso.

## **5. Il ruolo dei docenti nella didattica della Matematica**

In questo contesto, la Matematica rappresenta sicuramente una delle discipline storicamente più difficili da insegnare e da capire. Ma è

anche una materia meravigliosa, che permette agli studenti di immaginare, pensare, creare, inventare, creare connessioni con altre materie e con il mondo reale che ci circonda. La Matematica apre la nostra mente, ci permette di spaziare con le nostre idee e di non rimanere nei confini di ciò che è già stato scritto nei libri da qualcun altro, anni e anni fa. Perché Matematica non significa solo risolvere esercizi, ma molto di più.

Certo, la Matematica è una di quelle materie che avrebbero bisogno di essere praticate in modalità frontale, per essere spiegata e compresa al meglio; di conseguenza, doverla insegnare e imparare in un contesto solo virtuale, così improvvisamente, può risultare davvero complicato.

La situazione è complessa, anche perché non tutto può essere semplicemente trasportato nel mondo virtuale, né per quanto riguarda i metodi di insegnamento né per quelli di apprendimento.

I docenti svolgono da sempre un ruolo chiave nel promuovere le abilità matematiche. Il lavoro dei docenti di Matematica è infatti ricco di sfumature: devono incorporare nella loro materia vari aspetti del linguaggio, come la lettura e la scrittura; devono insegnare diversi argomenti, che vanno dai semplici numeri alle capacità operative, devono cercare di potenziare le capacità degli studenti, di renderli capaci di pensare ai problemi, di elaborarli e risolverli.

Come sostiene Rogora (2013), spesso non è sufficiente applicare la Matematica ai problemi, perché poi i risultati numerici possono aver bisogno di essere commentati e analizzati. Ad esempio, quando ci troviamo a compiere una scelta nella vita, possiamo scegliere se affidarci al cuore o alla testa: se scegliamo la testa, siamo ovviamente portati a valutare vantaggi e svantaggi della nostra prossima scelta, i costi, le conseguenze. È ovvio però che spesso la Matematica non può, da sola, darci queste informazioni! Devono essere effettuati dei ragionamenti diversi, perché diversi sono i problemi che si presentano nella realtà. Pertanto, gli studenti devono sì saper applicare le regole matematiche, ma devono anche essere consci che non bastano sempre i calcoli: serve andare oltre, analizzare, commentare.

Oltretutto, i docenti di Matematica hanno il compito di motivare gli studenti, di renderli partecipi, consci, e insegnare loro a perseverare quando i problemi si fanno difficili. Devono rendere gli studenti consapevoli di essere all'altezza dei problemi che si trovano ad affrontare,

oggi a scuola e domani nella loro vita. Per questo motivo, è necessario creare nuovi metodi di insegnamento, anche modi divertenti per far sì che gli studenti amino la Matematica.

È sicuramente importante che gli studenti conoscano i lumi della Matematica e i loro preziosi contributi alla disciplina – Cartesio, Eulero, Fibonacci, Pitagora, Weierstrass – ma è anche importante che sappiano applicare queste conoscenze alla realtà.

Prima di tutto, gli studenti hanno bisogno dei mezzi giusti per avere una mentalità aperta, per rendersi conto che possono migliorare nella comprensione e nell'adozione delle regole della Matematica, pensando, facendo tentativi, elaborando e, perché no, anche commettendo errori!

## **6. Alunni e Matematica: nuove idee e metodi di insegnamento**

La Matematica è senza dubbio una materia che gli studenti imparano attraverso l'esercizio pratico, non solo studiando la teoria. Ma è necessario che essi apprendano la materia passo dopo passo, studiando e comprendendo la teoria e svolgendo esercizi in modalità parallela. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, gli studenti hanno bisogno di qualcosa di più di un semplice consiglio per imparare: devono essere coinvolti anche utilizzando alcuni metodi che sono lontani dai libri. Ad esempio, le lezioni in video, le dimostrazioni su YouTube, gli approfondimenti online, i giochi, le sfide: tutti sono utili, e spesso disponibili in rete.

Questi metodi sono molto apprezzati dagli studenti di oggi, perché sono strettamente legati alla tecnologia e al web. In questo modo, gli studenti identificano i metodi che meglio si adattano loro, e si sentono parte della materia che stanno studiando, perché traslata in un contesto a loro più vicino rispetto ai libri di testo, e che riescono a gestire con maggiore dimestichezza.

Quando parliamo di metodo di insegnamento, intendiamo principalmente il modo in cui vengono presentati e trasmessi i contenuti. Questo include sia lo stile di insegnamento che i materiali utilizzati.

Ma esiste un metodo che viene prima di tutti gli altri: cercare di immaginare e capire la risposta degli studenti durante e dopo la lezione. Perché la maggior parte di loro spesso evita di mostrare le proprie difficoltà, a causa di vergogna, svogliatezza, mancanza di interesse e così via.



Per questo motivo, è necessario spiegare in maniera semplice, chiara, pratica e con pazienza, più e più volte. Riflettere sui loro possibili dubbi e fare domande per loro, e poi rispondere. Ritengo sia pressoché inutile e controproducente spiegare in modo complicato e aulico, dato che gli studenti hanno sete di sapere e di capire, non di testare le nostre conoscenze oltre i loro orizzonti!

### **7. La DaD: strumenti eccezionali per studenti eccezionali**

La didattica a distanza può essere uno strumento efficace per collegare due tipi principali di didattica: l'insegnamento verticale e l'insegnamento dialogico. Nell'insegnamento verticale i docenti sono essenzialmente serbatoi di conoscenza; nell'insegnamento dialogico gli studenti e i docenti parlano tra loro, e il docente interviene solo se può essere di aiuto.

Già Plutarco di Cheronea parlava di come sia importante considerare che la mente di ogni studente non ha bisogno, come un vaso, di essere [semplicemente] riempita. Così come la legna ha solo bisogno di qualcosa di combustibile per accenderla, gli studenti hanno bisogno di un impulso a fare ricerca e a desiderare la conoscenza. Questo significa che oggi la didattica deve creare interesse negli studenti, e ha bisogno di essere modificata in base al mondo in cui viviamo e in base agli studenti stessi. In questo modo, la trasmissione di conoscenza può portare allo sviluppo delle competenze, come imparare a imparare, aggiornarsi, imparare ad essere più versatili. Gli studenti devono diventare consapevoli che c'è un mondo esterno, dal quale possiamo apprendere; non dobbiamo avere la presunzione di sapere tutto o fidarci solo delle opinioni degli altri.

La conoscenza è infinita, pertanto non possiamo pensare che sia sufficiente e intelligente trasferire ai nostri studenti un pacchetto già stabilito e uguale ogni anno. Si ritiene addirittura che oggi molti libri di testo che vengono immessi sul mercato siano già diventati obsoleti appena stampati. Quindi, questi libri devono essere aggiornati, e lo si può fare grazie al contributo dei docenti.

Dobbiamo sviluppare tutte quelle attività che ci permettono di imparare sempre. Gli studenti hanno bisogno di essere inondati di conoscenza, aggiungendo nozioni attuali a quelle sui libri, che rimangono comun-

que importanti pacchetti di sapere. Per raggiungere questi risultati, è necessaria una didattica basata sullo studente, un metodo per fare della didattica un trasferimento di conoscenza, con il docente che sceglie un tema, e gli studenti che fanno ricerche su di esso, anche in gruppo.

Di Giovanni e Salvatori (2020) analizzano una questione importante relativa a questo aspetto, evidenziando che il nostro rendimento dipende principalmente dall'interazione tra le nostre menti e le risorse disponibili nell'ambiente. La stessa persona, infatti, può dare ottimi risultati se usa la tecnologia in modo intelligente, o pessimi se non lo fa. Le abilità non sono più qualcosa che si può pensare di possedere già, ma qualcosa da costruire utilizzando le risorse disponibili, compresa la tecnologia.

In questo contesto, il sistema scolastico ha un ruolo chiave: è l'agenzia culturale chiamata ad innalzare il livello delle nuove generazioni, aiutando anche i docenti a migrare verso il mondo virtuale.

Se vogliamo davvero sviluppare nuove competenze e far crescere gli studenti, non dobbiamo di certo trasmettere meno conoscenza, ma possiamo certamente impegnarci a snellire una lezione, per renderla più facilmente comprensibile e meno pesante. Dobbiamo fare del nostro meglio per dare agli studenti ogni strumento che possa aiutarli a crescere, per formare generazioni più capaci. È importante anche fidarsi degli studenti, perché oggi hanno tutte le capacità per avere successo e governare il mondo! Possiamo infatti riflettere sul ruolo principale della scuola: come in Del Colle (2017) e Iuvinale (2019), la scuola in Italia non è solo luogo di conoscenza, ma mediatore di conoscenza: il suo obiettivo principale è quello di guidare gli studenti durante la loro formazione, anche in presenza di un tablet, uno smartphone o altri strumenti tecnologici.

### **8. Ma gli alunni sono davvero tecnologici?**

Gli studenti usano la tecnologia soprattutto per divertimento. Usare la rete per studiare è completamente diverso. L'ambiente dell'apprendimento a distanza è più dinamico che mai e, di conseguenza, gli studenti di oggi sono molto diversi da quelli per cui il nostro sistema educativo è stato progettato.

In questo contesto, l'epidemia di Coronavirus ha indubbiamente accelerato il sistema. Ci ha portato in una dimensione tecnologica che

era già stata pensata per i nostri studenti, ma che era ancora in fase di avvio.

Infatti, con il veloce diffondersi dell'apprendimento a distanza, molti istituti di istruzione superiore hanno sostituito le risorse tradizionali con le tecnologie educative, nel tentativo di stare al passo con la loro utenza di riferimento. Integrando queste tecnologie in ogni programma di studio regolare, le istituzioni fanno in modo che i loro studenti possano essere preparati alla vita tecnologica moderna e al settore del lavoro, dove saranno proiettati in futuro.

Molti strumenti – come Skype e Google Drive – offrono una varietà di funzionalità che promuovono la collaborazione. Inoltre, uno dei principali e più popolari strumenti adottati dalle scuole secondarie di secondo grado in Italia con la didattica a distanza è stato Google Suite for Education: con le sue principali applicazioni Google Meet e Classroom, viene utilizzato principalmente per tenere e seguire lezioni dal vivo, caricare e scaricare materiali, come illustrato sul sito del MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca).

Dobbiamo però considerare che, anche se gli studenti sembrano così tecnologici, sono in grado di usare smartphone e computer soprattutto per svago – per le *chat*, i *social network*, i giochi, le sfide, la visione di film in rete, lo *streaming online*, la pubblicazione e la condivisione di foto. Frequentare una lezione in rete è diverso, ed è fondamentale dare agli studenti gli strumenti giusti per evitare una dispersione digitale e garantire la cosiddetta *netiquette*.<sup>2</sup>

Infatti, la rete non può essere usata in maniera inconsapevole, né ha senso il suo uso solo per le lezioni. Anche la rete ha necessità di essere integrata.

Dobbiamo far capire agli studenti che esistono delle regole anche nel mondo virtuale. La classe diventa un microcosmo del più ampio panorama digitale in cui gli studenti possono esercitarsi a comunicare, fare ricerche e interagire con altri cittadini digitali, comportandosi pur sempre correttamente in rete.

---

<sup>2</sup> La parola *netiquette* è un *blend* (fusione o 'parola macedonia') tra il nome inglese *network* (rete) e quello francese *étiquette* (buona educazione). È un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web, in particolare nel rapportarsi agli altri utenti.

Comprendere il corretto uso e le potenzialità dell'apprendimento a distanza è molto importante, anche perché al mondo non esistono due o più studenti che apprendono esattamente allo stesso modo. Attraverso la tecnologia, i docenti possono anche affrontare la diversità degli stili di apprendimento. La rete li aiuta a scoprire quale tipo di stile di insegnamento funziona meglio, identificando le esigenze di ogni studente in base al *feedback* in tempo reale, e adattandosi a molteplici scenari di apprendimento. Inoltre, la tecnologia rende più facile per gli studenti trovare informazioni in modo rapido e preciso, anche se i dati devono comunque sempre essere vagliati e analizzati d'uopo.

### **9. Docenti e tecnologia: una *partnership* essenziale**

La tecnologia non può essere efficace in un gruppo-classe senza che i docenti conoscano sia la tecnologia stessa che la sua implementazione per raggiungere gli obiettivi educativi. Anche se l'uso della tecnologia in classe veniva già adottato prima della DaD, ora è in costante aumento: nel complesso, il miglioramento dell'apprendimento attraverso la sua applicazione dovrebbe rimanere l'obiettivo del contesto formativo.

La tecnologia digitale non potrà mai essere il solo docente del futuro, ma potrebbe esserne un potente assistente. Infatti, può svolgere un ruolo di supporto per un prezioso impatto sui risultati dell'apprendimento. Come sottolinea Galaczi (2018), la tecnologia può aiutare ad assolvere compiti che un docente non può svolgere – sia per mancanza di tempo che di risorse – e può aggiungere un reale valore aggiunto a tutta la classe.

È importante che tutti i docenti comprendano che un collegamento dinamico con la tecnologia può aiutare sia loro stessi che gli studenti. Per raggiungere questi obiettivi, tuttavia, i docenti devono espandere la propria conoscenza nelle tecnologie di apprendimento, devono migrare nella rete e sviluppare la loro capacità di valutare criticamente gli strumenti digitali, identificando quelli che offrono i maggiori vantaggi per la loro classe. Il ruolo fondamentale dei docenti è quello di incoraggiare l'apprendimento sociale, perché facilita l'interazione, la discussione e la collaborazione tra gli studenti. Inoltre, crea un clima di apprendimento positivo e interpersonale.

Gli studenti spesso accolgono con entusiasmo la tecnologia, ma i docenti no. A volte non hanno le competenze per usarla correttamente.

te, dubitano del suo reale valore, la vedono come una minaccia al loro ruolo professionale. È anche vero che i docenti non sono così temerari come gli adolescenti nell'utilizzare mezzi nuovi e poco testati, ma dobbiamo anche considerare che gli studenti hanno bisogno dell'uso della tecnologia, e che essa non è un mostro che minaccia costantemente il nostro ruolo di formatori.

### **Considerazioni finali e nuove proposte**

Non è un'idea recente che un corpo ha bisogno di tutte le sue membra per funzionare. Solo una manciata di anni fa, nella Prima Lettera ai Corinzi della Sacra Bibbia è stato scritto che l'occhio non può dire alla mano «non ho bisogno di te», né la testa ai piedi «non ho bisogno di voi»; anche quelle parti del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie.

Come il nostro corpo, la nostra scuola ha bisogno di tutti noi per funzionare. Per questo motivo, tutti dovremmo sentirci parte di un unico corpo così grande, per poter lavorare come veicolo di conoscenza, formazione e sostegno per gli studenti, i docenti e l'ambiente scolastico nel suo complesso.

Per fare questo è necessario essere flessibili, perché la pandemia potrebbe rappresentare un'inversione di rotta, per farci capire che il nostro mondo sta cambiando. Le nostre vite stanno cambiando, e anche i nostri studenti stanno cambiando. Allora, perché il modo di insegnare dovrebbe rimanere sempre lo stesso? Perché dovremmo limitarci a riferire ciò che gli studenti potrebbero semplicemente leggere sui loro libri?

La scuola in Italia sta già utilizzando alcuni nuovi metodi, ma tutte le nuove proposte di insegnamento possono essere significative per il nostro cambiamento e per ricominciare. Soprattutto se queste proposte provengono dagli studenti.

Ad esempio, la DaD – opportunamente ridimensionata – potrebbe essere un mezzo importante anche durante le lezioni standard, per aiutare gli studenti durante il pomeriggio, o per coinvolgerli in diversi progetti. L'apprendimento a distanza potrebbe rappresentare un metodo utile per farli lavorare insieme sia in classe che a casa, per fare lavori di gruppo, per discutere di un problema, per mostrare i dati di una ricerca. Gli strumenti tecnologici potrebbero portare a risultati ot-

timali, certamente migliori di una sequenza statica di diapositive in Power Point, per esempio.

Penso che anche la scuola e la didattica abbiano bisogno di un cambiamento, e che questo terribile evento possa rappresentare un'opportunità per sperimentare una nuova tecnica. Anche se questo nuovo metodo appare meno vicino ai libri di testo in formato cartaceo e alle lezioni standard di qualche anno fa, è un metodo più tecnologico, più produttivo, più accattivante, più vicino agli studenti, più smart. Ma deve necessariamente coesistere con l'apprendimento frontale, perché il potere dei legami umani va oltre ogni forma di tecnologia.

Naturalmente, nella prima fase di didattica a distanza ha prevalso il bisogno di capire la funzionalità di questo strumento: come eseguire le valutazioni orali e scritte, come sostenere gli esami finali. Ma subito dopo ci si è accorti che mancava qualcos'altro: i legami umani, le richieste degli alunni, le loro osservazioni.

Oggi, il mondo dell'istruzione si trova a rapportarsi con realtà sempre in divenire, legate ad ogni singolo alunno, alle direttive nazionali ed europee, al mondo del lavoro che richiede competenze particolari e in continuo aggiornamento. Per questo, creare curiosità attraverso una didattica trasversale, interdisciplinare e interculturale, così come introdurre una nuova terminologia specialistica in una o più lingue diverse, anche al fine di consolidare le conoscenze, può rappresentare un importante e costruttivo punto di partenza per formare gli alunni: ad integrarsi, a dialogare, a condividere i propri patrimoni linguistici e culturali, a conoscere nuove realtà e a sognare nuove mete.

Considerata la grande diversità culturale, linguistica ed educativa degli studenti, già molte scuole italiane stanno progettando curricoli individualizzati per soddisfare i particolari bisogni di apprendimento e psicosociali di ogni studente, riconoscendo i bisogni specifici di ognuno e rispondendo ad essi, in modo che possano imparare e svilupparsi tenendo conto delle proprie inclinazioni e dei propri tempi di apprendimento.

In questo processo di apprendimento innovativo, rendere lo studente protagonista lo aiuta a mettersi in gioco, a proporre nuove idee, a mettere in pratica quelle *soft skills* che poi perfezionerà nel mondo del lavoro.

In questo periodo di transizione, possiamo approfittare di ogni strumento che abbiamo a disposizione, per continuare ad imparare. Dob-

biamo ricordare che – come emerge anche da un video realizzato da Di Giovanni e Salvatori (2020) – in realtà «non importa ciò che sappiamo, ma che sappiamo ciò che dobbiamo sapere al momento opportuno». Questo significa che nulla è sufficiente. Dobbiamo sempre aggiornarci, connetterci e relazionarci con il mondo che ci circonda, anche se le situazioni cambiano nel tempo e diventano più difficili.

Semplicemente, questo è il nostro presente, e dobbiamo stare al passo con esso!

### **Bibliografia e Webgrafia**

- PARISIO DI GIOVANNI, ROBERTO SALVATORI, *Coronavirus e empowerment - Cambierà l'istruzione?* disponibile all'indirizzo <https://www.youtube.com/watch?v=-e7-IqF4Qjo/>, 2020.
- ENRICO DEL COLLE, *I Giovani 4.0. Situazione e prospettive concrete (e non mediatiche) dei giovani nell'Italia di oggi e di domani*, Napoli, Editoriale Scientifica 2017.
- EVELINA GALACZI, *Anything teachers can do – can technology do better?* disponibile all'indirizzo <https://www.cambridgeenglish.org/blog/anything-teachers-can-do-can-technology-do-better/>, 2018.
- KARINA IUVINALE, *Facing distance learning in Math, during Coronavirus outbreak in Italy. How technology and flexibility can help teachers and students*, «DIALOGO – Issues of Modern Man», vol. 6, 2, 2020.
- KARINA IUVINALE, *New horizons in Italy's small schools: re-thinking didactics to enhance the territory*, AIDAinformazioni, Anno 37, n. 3-4, Roma, Aracne 2019.
- KARINA IUVINALE, *Specific Learning Disorders in Students. Knowledge Organization and Management through Maps*, «AIDAinformazioni, Anno 36, n. 3-4, Roma, Aracne 2018.
- PLUTARCO DI CHERONEA, *L'arte di ascoltare*, Milano, Garzanti 2018, disponibile all'indirizzo <http://www.filosofico.net>.
- ENRICO ROGORA, *Valutare e scegliere: il ruolo della Matematica*, Lettera Matematica 87, pagg. 4-7, 2013, disponibile all'indirizzo [http://matematica.unibocconi.it/sites/default/files/LM87\\_Rogora.pdf](http://matematica.unibocconi.it/sites/default/files/LM87_Rogora.pdf).
- [www.collinsdictionary.com/it/](http://www.collinsdictionary.com/it/)

- [www.dictionary.cambridge.org/](http://www.dictionary.cambridge.org/)
- [www.dizionari.corriere.it/](http://www.dizionari.corriere.it/)
- [www.istruzione.it/](http://www.istruzione.it/)
- [www.macmillandictionary.com](http://www.macmillandictionary.com)
- [www.merriam-webster.com/](http://www.merriam-webster.com/)
- [www.miur.gov.it/](http://www.miur.gov.it/)
- [www.oxfordlearnersdictionaries.com/](http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/)
- [www.treccani.it/enciclopedia/](http://www.treccani.it/enciclopedia/)
- [www.wordreference.com/](http://www.wordreference.com/)



## Dal distanziamento alla convergenza sociale

Nicola Strizzolo

*Sentinella, quanto resta della notte?*  
(Isaia 21, 11)

### **1. Introduzione: «com'è difficile restare calmi e indifferenti mentre tutti intorno fanno rumore»<sup>1</sup>**

Può risultare difficile parlare, e ancor di più scrivere, sul periodo che stiamo vivendo.

I motivi sono tantissimi, proveremo ad elencarne alcuni, come apparato introduttivo, pienamente consapevoli dell'inusualità metodologica, ma da ormai due anni viviamo in declamata emergenza, pertanto, dovrebbe persistere la prevalenza dell'inusuale sull'usuale:

- dichiaratamente ancora calati nello stato di eccezionalità, non è semplice estraniarsi da questa con l'oggettività richiesta alla ricerca;
- siamo dentro un cortocircuito tra media, politica e salute,<sup>2</sup> tempesta perfetta per incertezze e paure, con riverberi nella sfera pubblica, in quella semipubblica e privata individuale;
- poco praticabile la buona distanza richiesta allo studioso delle scienze sociali se non vi è modo di vederne ancora un'uscita, il dopo, almeno come punto ideale a cui approdare e dal quale, con uno sforzo proiettivo, collocarsi in un'immaginaria quiete per riflettere sullo scenario;
- ancor più se i dati, oltre all'euristica della percezione, si frammentano nella spettacolarizzazione della notizia;
- un tentativo disumanizzante isolare scientificamente, in maniera asettica, il vissuto personale e la relazione empatica verso gli stu-

---

<sup>1</sup> FRANCO BATTIATO, *Bandiera bianca*, 1981.

<sup>2</sup> Per la sopraffazione della politica da parte dei media (comunicazione), cfr. MARIO MORCELLINI, *La comunicazione al posto della politica. L'impatto dei media e delle reti digitali*, «Paradoxa», a. XIV, vol. III, 2020, pp. 13-34. Risorsa accessibile all'URL: <https://www.novaspes.org/rivista-paradoxa/paradoxa-online/mario-morcellini-la-comunicazione-al-posto-della-politica-limpatto-dei-media-e-delle-reti-digitali/>. Ultimo accesso: 12 dicembre 2021.

denti, giovani che abbiamo cercato di accompagnare nel periodo di vita che corrisponderebbe, in un paragone letterario, ai capitoli di svolta di un romanzo di formazione: i primi anni di università rappresentano, in tempi normali, il punto di passaggio dalla scuola al lavoro, un'occasione per vivere lontani dalle famiglie e maturare così prolungate esperienze tra pari al di fuori del controllo genitoriale, che assieme a importanti scelte identitarie e progettuali, rappresentano momenti fondamentali per la maturazione verso l'età adulta – dovremmo forse chiederci se il frutto di questo processo possa essere un'adulità a distanza? –;

- ancor di più se la spinta al nostro lavoro accademico è stata – e siamo convinti che in un certo momento della vita possa essere stata tale per molti – di vocazione alla formazione dei giovani, alla ricerca di una verità, con metodo scientifico, e di contributo, attraverso questa alla società e, se necessario, anche in chiave critica;

- la ripetizione iterata e continua di stimoli stressogeni non provoca la stessa risposta, ma ogni volta reazioni che combinano anche in maniera esplosiva e non sempre prevedibile le risposte precedenti.

Per questi motivi, ci risulta, attualmente, assai arduo condurre delle interpretazioni, previsioni o decifrare giovani che a intermittenza si sono affacciati ad un'università con le serrande semiabbassate: forse l'immagine di un Paese, con il desiderio di aprire, l'attesa di chiudere senza la possibilità di prendere decisioni autonome per la discontinuità regolamentativa, risposta politica al mutare dei dati sui contagi e delle varianti virali.

Ciononostante, non sono mancati, per fortuna, lavori di gruppi di ricerca che hanno condotto – in qualche caso anche egregio – questionari ai giovani, sul come hanno vissuto il lockdown, oppure analisi dei messaggi nei mezzi di comunicazione di massa tradizionali e nei social.

Manifestati quelli che riteniamo *bias* per una serena ed obiettiva riflessione, concentreremo l'esposizione sul primo semestre accademico di distanziamento, durante il quale i giovani potrebbero aver svolto le funzioni di socializzazione e integrazione per gli adulti verso le tecnologie digitali.

## 2. I giovani come mediatori tecnologici

Sono diverse le agenzie che, formalmente o informalmente, provvedono alla socializzazione dei giovani. Nel tempo si è, così, eroso il ruolo centrale della famiglia prima e della scuola poi. Molto più realisticamente, oggi, si deve puntare alla collaborazione di tutte le agenzie per far crescere i bambini in modo autonomo. In riferimento ai più piccoli, scrive in proposito Ribolzi:<sup>3</sup> «ogni bambino si muove fra di esse, in un contesto che può essere di collaborazione ma anche di conflitto, agendo come mediatore competente».<sup>4</sup>

Se negli studi sulle famiglie migranti sono emersi soventemente giovani che aiutano i genitori ad integrarsi nella società di arrivo, in quanto i primi vengono rapidamente inseriti in contesti di formazione della lingua e socializzazione degli usi,<sup>5</sup> oltre che per le caratteristiche di apprendimento legate alla giovane età, è ipotizzabile che lo stesso si possa riprodurre nel rapporto tra nativi e immigrati digitali.

E infatti è sempre la stessa autrice, a rilevare il «paradossale effetto di capovolgimento»<sup>6</sup> dove i nativi digitali, immersi sin dalle prime esperienze in un mondo altamente tecnologizzato, con display sensibili al tatto, interazioni con gli oggetti e altre persone attraverso il web, hanno maturato un livello di competenze, immediatezza e naturalezza nel mondo digitale, verso il quale molti adulti sono dovuti immigrare e che faticosamente inseguono nel tentativo di stare al passo di un'innovazione sempre più rapida.<sup>7</sup>

Se la «trasmissione del sapere resta verticale, [...] i maestri, in possesso delle competenze, sono quasi sempre i ragazzi, e non gli adulti, i quali faticano a adattarsi alla diffusione di una conoscenza condivisa, che nasce dall'apporto di molti e non ha gerarchie determinate dalla

---

<sup>3</sup> LUISA RIBOLZI, *Crescere nella società. Lineamenti di sociologia dell'educazione*, Milano, Mondadori, 2020, pp. 376.

<sup>4</sup> Ivi, p. 20.

<sup>5</sup> Ivi.

<sup>6</sup> Ibidem.

<sup>7</sup> MARTIN FORD, *Il futuro senza lavoro. Accelerazione tecnologica e macchine intelligenti. Come prepararsi alla rivoluzione economica in arrivo*, Milano, Il Saggiatore, 2017, pp. 340.

competenza».<sup>8</sup>

### 3. Il consumo dei media in pandemia

Sugli aspetti del consumo mediale giovanile in tempo pandemico, gli studi non sono mancati.

Riferendosi sempre alle prime esperienze di chiusura, riporteremo i dati da tre ricerche di autori e istituzioni diverse, che insieme abbracciano i consumi e le pratiche medialità durante il primo lockdown.

La prima, *L'adolescenza ai tempi della pandemia*,<sup>9</sup> tra fine marzo ed inizio aprile 2020, ha raggiunto, attraverso un questionario, 5.308 adolescenti tra i 14 e 20 anni, studenti di istituti scolastici secondari di secondo grado e distribuiti in tutta Italia (con predominanza di Lombardia, 16 % del campione, Lazio, 11 %, e Campania, 10 %). L'indagine campionaria, condotta dall'Università degli Studi di Firenze in collaborazione con Generazioni Connesse e Skuola.net, mette in luce dei giovani che sono rimasti in contatto con il mondo di relazioni precedente alla pandemia anche durante il lockdown.

Dai dati riportati, emerge come abbiano comunicato maggiormente con amici e compagni di scuola: con questi 'moltissimo' 31 % e 'molto' 34 %, rispetto a 9 % 'moltissimo' e 26 % 'molto' con parenti non coresidenti.

L'utilizzo dei canali per comunicare è molteplice: il 72 % utilizza più di un media, di cui principalmente chat (80 %), videochat (81 %), Social Network (44 %) e Telefonate (44 %).

Il trasferimento di tutte le relazioni su canali digitali ha incrementato il tempo di percorrenza dei giovani online.

Infatti, se nel gennaio 2020 (prima della quarantena),<sup>10</sup> il 7 % dei

---

<sup>8</sup> LUISA RIBOLZI, *ibidem*.

<sup>9</sup> Risorsa accessibile all'URL: [www.generazioniconnesse.it/\\_file/documenti/Ricerche/Report\\_Adolescenza%20e%20Covid\\_16\\_04\\_20-M.pdf](http://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/Ricerche/Report_Adolescenza%20e%20Covid_16_04_20-M.pdf). Ultimo accesso: 23 gennaio 2022.

<sup>10</sup> Da precedente report del Safe internet center-Generazioni connesse, progetto co-finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Connecting Europe Facility (CEF) - Telecom, membro di una rete promossa dalla Commissione Europea che si concretizza nella piattaforma online "Better Internet for Kids" gestita da European Schoolnet, in stretta collaborazione con INSAFE (network che raccoglie tutti i SIC europei) e Inhope (network che raccoglie tutte le hotlines europee; <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/safer-internet-centre/>; ultimo accesso 23 gen-

giovani rispondeva di essere sempre connessi, a fine marzo-inizio aprile dello stesso anno coloro che erano sempre connessi risultavano il 25 %. Tendenza che ha trascinato con sé anche le altre percentuali (cfr. Tab. 1).

Tabella 1 Percentuale di giovani – tempo trascorso connessi online

Tempo connesso	Gennaio	Fine marzo-Inizio Aprile
Sempre	7 %	25 %
5-10 ore	23 %	54 %
3-4 ore	46 %	19 %
1-2 ore	20 %	2 %
Raramente	4 %	0,2 %

La ricerca esposta ha messo in luce anche altri aspetti, che qui non trattiamo, come le paure legate al Covid. Altre indagini, in un contesto più allargato, hanno cercato di mettere in luce cambiamenti nelle emozioni, sentimenti e attitudini dei giovani, costretti dal lockdown a gestire il loro mondo attraverso il Web: aspetti sviluppati dal rapporto *Giovani ai tempi del coronavirus. Una generazione in Lockdown che sogna un futuro diverso*. L'indagine, dell'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, è stata condotta, sempre 'a caldo' da Ipsos tra la fine marzo e l'inizio aprile 2020 su un «un campione rappresentativo di giovani di età compresa fra i 18 e i 34 anni: circa 2000 in Italia e 1000 in ciascuno degli altri grandi Paesi europei, in particolare Germania, Francia, Spagna e Regno Unito». <sup>11</sup>

Ai fini della nostra discussione, utilizzeremo contenuti del capitolo dedicato all'utilizzo dei media da parte dei giovani. <sup>12</sup> Il contributo

naio 2022).

<sup>11</sup> GIOVANNI ARESI ET ALII, *Giovani ai tempi del coronavirus. Una generazione in lockdown che sogna un futuro diverso*, Milano, Vita e Pensiero, 2020, pp. 112. Risorsa accessibile all'URL: <https://www.vitaepensiero.it/scheda-ebook/autori-vari/giovani-ai-tempi-del-coronavirus-quaderni-rapporto-giovani-n-8-9788834343685-370278.html>. Ultimo accesso: 21 gennaio 2022.

<sup>12</sup> BICHI RITA ET ALII, "Stay at home, stay online". In Rete durante il lockdown, ivi, pp. 66-86.

analizza il loro rapporto con Internet nelle seguenti dimensioni: informativa, quella di «hub di servizi a sostegno delle proprie pratiche»,<sup>13</sup> sociale-partecipativa, «legata alla ‘gestione’ del proprio capitale sociale e alla presa di parola nella sfera pubblica»<sup>14</sup> e quella di gestione delle emozioni (pertanto utile ‘termometro’ delle stesse). Le autrici e l’autore riportano come i giovani abbiano condiviso nei social atteggiamenti positivi e razionali per affrontare la crisi, esprimendo una loro particolare resilienza. Dall’indagine, quantitativa, è emersa una disponibilità, esternata nelle arene digitali, a seguire le regole chieste dalle autorità in tema di distanziamento e chiusure e favore verso le stesse. Internet è stato utilizzato senza la pretesa di trovare un appoggio psicologico, ma come diffusore di buone pratiche, per invitare a rispettare le disposizioni, «per coltivare quell’ottimismo capace [...] di attenuare ansie e paure e ben disporre per un futuro senza Coronavirus».<sup>15</sup> Nei social hanno cercato le informazioni e chiarimenti che ritenevano indispensabili, se non urgenti, per i comportamenti preventivi adeguati allo stato pandemico e, dove possibile, di condividerle per essere a sostegno della comunità online. L’effetto ansiolitico, che poteva avere la rete, attraverso la possibilità di condividere motivazioni positive e strategie adeguate a superare il particolare momento, è stato controbilanciato dalle notizie negative diffuse sempre nel web.

La connessione digitale ha permesso loro di mantenere relazioni sociali: «in assenza di relazioni sociali faccia a faccia, i social network - come del resto altri ‘luoghi’ della Rete - consentono, nonostante tutto, di continuare a condurre una vita sociale, stando vicino alle persone che appartengono alle proprie cerchie relazionali».<sup>16</sup> Gli utilizzi della rete, come forme di pratiche, sono aumentati, e tra questi quello di seguire funzioni religiose a distanza.

Lo studio *La didattica a distanza durante l'emergenza COVID-19: l'esperienza italiana*, condotto dall’Università del Sacro Cuore con l’Ufficio di ricerca UNICEF, ha somministrato nel mese di giugno 2020 questionari

---

<sup>13</sup> Ivi, p. 67.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ivi, p. 71.

<sup>16</sup> Ivi, p. 74.

a 1.028 famiglie in tutta Italia, con ragazzi dai 10 ai 18 anni. L'indagine si colloca in un progetto realizzato in undici paesi europei, coordinato dal Joint Research Center della Commissione Europea.<sup>17</sup>

Emerge che, anche se un terzo dei genitori non ha avuto tempo a sufficienza per sostenere i figli nella Didattica a distanza (DAD), questi hanno raggiunto risultati positivi, maggiore autonomia nell'uso delle tecnologie digitali e maggiore indipendenza nella gestione delle attività scolastiche.

Anche questo lavoro mette in evidenza come siano aumentate le ore di connessione giornaliera, con punte di 4-5 ore, mentre ridotto di 2-3 ore il tempo dedicato ad attività non scolastiche. Queste hanno comunque rappresentato l'unica opportunità di continuare la vita sociale precedente, dalle relazioni con gli amici fino all'esercizio fisico, e mantenere così un senso di normalità.

#### **4. Dal macro al micro: l'esperienza di nostri studenti**

Le ricerche riportate hanno affrontato sotto l'aspetto quantitativo l'impatto del lockdown nella vita dei giovani, che ha potuto continuare attraverso i dispositivi digitali, per cui, per necessità, ultra mediatizzata.

Indagini qualitative sulle conseguenze sui giovani non sono certo mancate, come quella dell'Istituto Mario Negri, che dal 18 maggio al 7 giugno 2020 ha videointervistato 82 casi tra bambini e adolescenti di Milano, che frequentano la scuola elementare o media, e i loro genitori.<sup>18</sup> Focus dell'indagine erano i cambiamenti della routine durante il lockdown ed il benessere psicologico conseguente. Delle tre aree esplorate, DAD, abitudini alimentari e sonno, quella che interessa i nostri studi è la prima, dove i giovani intervistati hanno rivelato difficoltà nel mantenimento dell'attenzione durante le lezioni a distanza, più fatico-

---

<sup>17</sup> GIOVANNA MASCHERONI ET ALII, *La didattica a distanza durante l'emergenza COVID-19: l'esperienza italiana*, European Commission, 2021. Risorsa accessibile all'URL: <https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/la-didattica-a-distanza-durante-l'emergenza-COVID-19-l'esperienza-italiana.pdf>. Ultimo accesso 24 gennaio 2022.

<sup>18</sup> GIULIA SEGRE ET ALII, *Interviewing children: the impact of the COVID-19 quarantine on children's perceived psychological distress and changes in routine*, «BMC Pediatrics», XX1, Article number: 231. Risorsa accessibile all'URL: <https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12887-021-02704-1>. Ultimo accesso: 24 gennaio 2022.

se di quelle tradizionali, e mancanza di motivazioni per impegnarsi in questa modalità di apprendimento.

Qualche difficoltà invece, almeno al tempo della preparazione della relazione presentata al IV Forum del Gran Sasso (1° ottobre 2021), abbiamo riscontrato nel reperire indagini che mettessero in luce relazioni tra più agenzie e istituzioni, attraverso le molte attività e pratiche che si sono avviate nel lockdown, e ricerche qualitative, che utilizzassero interviste in profondità, focus o diari con gli studenti sulla loro dieta mediatica, in particolare svoltesi o durante o nell'immediata fine della prima esperienza prolungata di distanziamento fisico e didattico.

Se le avessimo individuate, le avremmo utilizzate come sfondo introduttivo ed interpretativo per una ricerca pilota, condotta assieme a 11 studenti che hanno tenuto un diario per descrivere una loro settimana in lockdown e raccogliere le loro riflessioni. Pienamente consapevoli dei limiti, presentiamo il lavoro svolto, scritto assieme agli studenti e pubblicato su Agenda Digitale il 4 settembre 2020,<sup>19</sup> che vuole essere base di riflessione per sviluppare successive indagini con adeguati impianti metodologici.

Le Università del Friuli-Venezia Giulia e quelle del Veneto hanno per prime sospeso i corsi frontali: dal 24 febbraio 2020 gli studenti si sono trovati così in un periodo di isolamento prima dei loro famigliari e dal resto d'Italia.

Hanno così fatto da apripista, sperimentato situazioni alle quali hanno risposto con comportamenti e atteggiamenti, che sono poi diventate abitudini. Grazie alle loro nuove esperienze, innestate nel retroterra di nativi digitali, hanno potuto facilitare gli adulti quando anche per loro è iniziato lo smart working, il distanziamento fisico, accompagnarli e dare loro suggerimenti. Ed anche grazie a loro, come coautori, è stato possibile leggere e interpretare come è cambiato il loro mondo ai tempi del COVID-19.

---

<sup>19</sup> NICOLA STRIZZOLO, *COVID-19. Resilienza digitale: così gli studenti universitari hanno fatto fronte all'isolamento*, «Agendadigitale.eu», 4 settembre 2020. Risorsa accessibile all'URL: [https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/resilienza-digitale-così-gli-studenti-universitari-hanno-fatto-fronte-allisolamento/?sfdcid=%2A%7CSF-DCID%7C%2A&utm\\_campaign=ad-scuola\\_nl\\_20200911&utm\\_medium=email&utm\\_source=ad-scuola\\_nl\\_20200911](https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/resilienza-digitale-così-gli-studenti-universitari-hanno-fatto-fronte-allisolamento/?sfdcid=%2A%7CSF-DCID%7C%2A&utm_campaign=ad-scuola_nl_20200911&utm_medium=email&utm_source=ad-scuola_nl_20200911). Ultimo accesso: 15 gennaio 2022.



L'idea iniziale della nostra indagine era quella di utilizzare, all'interno di un corso di comunicazione mobile e dei nuovi media, lo strumento di un diario della settimana, per rilevare, in maniera autocompilativa, come passavano questa nuova condizione, con particolare riferimento al loro essere connessi e quali pratiche concerneva.

Poi, il diario non è stato esteso a loro colleghi, come auspicato, ma si è limitato a 11 corsiste/i, praticamente tutti i frequentati dell'insegnamento opzionale, *Comunicazione mobile e dei nuovi media*, della laurea magistrale in *Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni* dell'Università degli Studi di Udine, sede di Gorizia.

Dai loro appunti emerge come l'isolamento forzato, imposto per motivi sanitari, abbia rappresentato un'ulteriore e rapida concretizzazione dell'opacizzazione del confine tra pubblico e privato.

Essendosi per primi ritrovati a casa, la prima esperienza comune è stata quella della noia e sconforto: da soli a casa e tutto il mondo fuori (genitori e amici lavoratori), che svolgevano, quella che era ancora definita 'una vita regolare' – e fa riflettere su come ora sia cambiato il significato di 'vita regolare'.

Pertanto, sono stati i primi ad affrontare, oltre l'isolamento e l'implodere di una vita a distanza, il «vedersi sgretolare davanti agli occhi i piani futuri e a dover ricalibrare la propria vita in base a queste restrizioni» (dal resoconto di Giulia 1).

«Per certi versi sono stata un punto di riferimento – continua Giulia 1 – per quei cari che ancora non sapevano gestire la situazione, ai quali ho dato consigli su come trascorre il tempo in casa oppure semplici parole di conforto e motivazione».

Ovvero, mediatori verso una nuova forma istituzionalizzata di vita, pertanto, importanti fattori per una nuova socializzazione. Facciamo fatica a identificarli come un'agenzia di socializzazione in quanto parte di una preesistente realtà già definita dalla sociologia come agenzia di socializzazione primaria, ovvero la famiglia.<sup>20</sup> In questo caso, come per gli immigrati fisici e quelli digitali, il passaggio delle competenze delle definizioni di senso, è avvenuto dai giovani verso gli adulti.

---

<sup>20</sup> CLAUDE DUBAR, *La socializzazione. Come si costruisce l'identità sociale*, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 208.

Per coloro che hanno partecipato a questa riflessione, se le attività con i dispositivi, incluso lo smart working – alcuni sono studenti lavoratori, altri stagisti –, li hanno allontanati mentalmente da casa permettendo loro di non pensare alla situazione, sono stati gli stessi strumenti di distrazione a ricondurli alla drammaticità dell'evento.

«È come se i media mi dessero allo stesso tempo un senso di distacco dalla realtà e di avvicinamento ad essa. Da un lato mi permette di chiudermi per qualche ora in un mondo diverso, per dimenticare lo scenario drammatico mondiale di questi giorni; dall'altro, forniscono continuamente notizie, siano esse vere o false, sugli avvenimenti che si manifestano costantemente riguardo al Covid-19» Federica, o Luca: «Attualmente sono talmente impegnato tra lezioni e studio da non rendermi conto della situazione molto grave che stiamo vivendo. Solo le informazioni e le immagini che vengono trasmesse dai media mi riportano alla crudele realtà e ai disagi che ne conseguono sia dal punto di vista umanitario che da quello economico». Qui viene rilevato un ulteriore aspetto della fusione tra pubblico privato, oltre l'aspetto di condivisione e visibilità: problemi e questioni pubbliche invadono la sfera del privato, a sua volta condivisa, mediaticamente.

La letteratura sulla dipendenza da Internet e dispositivi non manca:<sup>21</sup> nel lockdown la continuità interattiva attraverso il mezzo, di carattere informativo, relazionale e performativo, ha fatto sì che il cellulare diventi una specie di appendice corporea, quasi definitiva, dalla quale neppure in casa allora si staccavano. Così dal contributo di Maria: «lo smartphone è diventato indispensabile e quasi non riesco a girare per casa senza averlo in mano o in tasca, essendo l'unico mezzo per poter mantenere i contatti al di fuori della sfera domestica, non riesco a separarmene, stando quasi aggrappata nell'attesa di ricevere un qualche messaggio. Inoltre, il tempo dedicato allo svago è triplicato, per cui molto spesso scorro la sezione notizie di Facebook o guardo le storie di Instagram, senza prestare grossa attenzione ai contenuti ma semplicemente per occupare il tempo».

Sono emerse nuove modalità relazionali, lontane dalla corporeità: con le persone care lontane, affetti, momenti conviviali, rispolverate vecchie amicizie, quasi sempre attraverso video chiamate a due o collettive.

---

<sup>21</sup> GIUSEPPE LAVENIA, *Le Dipendenze Tecnologiche*, Firenze, Giunti editore, 2018, pp. 112.

Sono riuscite/i così a stare vicino anche ad amici e conoscenti isolati per la malattia, non solo li hanno incoraggiati, ma hanno anche esorcizzato paure verso un'infezione che, almeno verso i giovani, non è stata così aggressiva.

La mancanza degli aspetti di corporeità è stata molto pronunciata, e sicuramente per riprenderli e gestire le emozioni derivanti servirà del tempo, mancano i calori degli abbracci, ne parla di questo Giulia 2: «Ciò che non può offrirci la rete però è il calore umano, il piacere di un abbraccio, l'intesa di uno sguardo o il significato di un silenzio. Questa forse è la cosa che più mi manca in questa quarantena e che non vedo l'ora di riscoprire quando tutto sarà finito».

In quel periodo, tutti hanno caricato il tempo libero di attività culturali, sportive o corsi di cucina e aperitivi a distanza.

Attraverso la disponibilità a collaborare a questa ricerca preliminare, le studentesse e gli studenti hanno messo in luce una grande voglia di guardare, insieme, avanti e di farlo implementando al meglio le loro competenze digitali e di condividerle con gli adulti in prossimità.

Percorso iniziale che ha già seminato diversi indizi, da approfondire:

- la concentrazione in un unico spazio, quello privato domestico, di una miriade di attività pubbliche (lavoro-tirocinio, educazione, intrattenimento ed incontro di persone);
- la casa condensa il soddisfacimento dei bisogni primari ed i canali digitali quelli secondari;
- l'umanizzazione di molti elementi lavorativi ed istituzionali, per l'osmosi, anche visiva di particolari intimi e comuni, dettagli degli interni, della famiglia e persino dell'impossibilità di curare aspetti del corpo resa visibile in video conferenza;
- la speranza che ci si sposti così dalla centralità di valori edonistici in direzione della riscoperta di valori come l'essere maggiormente padroni del proprio tempo, di curare di curare le relazioni, e di interessi maggiormente culturali.

## **5. La nuova Agora**

Non è certo nuova l'intuizione di paragonare la sfera pubblica di Internet ad un Agora digitale.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> ANITA GRAMIGNA, GIORGIO POLETTI, *Luoghi formativi: dall'agorà alla cittadinanza digitale*,

Analogia criticata sia dal punto di vista di idealizzazione dell'Agorà, che da quello che è diventato il web: l'agorà non era uno spazio politico per tutti, ma solo per alcuni – essere un uomo libero era una condizione ascritta e non una libertà per tutti gli uomini –, democratico non era l'ingresso, bensì la modalità discorsiva e partecipativa che rendeva tutti uguali, al suo interno, coloro che potevano avervi ingresso; il sogno di un'intelligenza collettiva<sup>23</sup> che avrebbe elevato l'umanità e liberato una creatività co creatrice è franato fin dagli esordi in un mercato internazionale del sesso,<sup>24</sup> in vetrine per esibizioni del Sé,<sup>25</sup> in un mare per narcisisti<sup>26</sup> ed una miniera di dati personali per il capitalismo della sorveglianza.<sup>27</sup> Analisi queste del web in un periodo, minacciato, se non interrotto dalla pandemia che ha rappresentato una crisi senza precedenti: una differenza forse che potrebbe avere avuto un effetto virtuoso, emerso nel concreto approccio comunitario rilevato quantitativamente,<sup>28</sup> così come dalla ricerca pilota qualitativa.

In chiave più realistica e meno idealmente politica, l'agorà era anche la piazza principale, punto di incontro delle vie e luogo di un gran numero di edifici pubblici e sacri. C'era il mercato, ma anche la vita istituzionale, pubblica e sociale. Era luogo di relazioni, di commercio, di attività e interazione della comunità, di apertura della stessa verso l'esterno negli scambi tra cittadini e forestieri.

---

«Formazione e insegnamento», a. XVII, vol. 1, 2019, pp. 115-127.

<sup>23</sup> PIERRE LÈVY, *L'intelligenza collettiva*, Milano, Feltrinelli, 2002, pp. 248.

<sup>24</sup> NICOLA STRIZZOLO, *La prostituzione online*, pp. 287-311 in Costantino Cipolla, Elisabetta Ruspini (a cura di), *Prostituzioni visibili e invisibili*, Milano, FrancoAngeli, 2012, p. 400.

<sup>25</sup> CODELUPPI VANNI, *Mi metto in vetrina. Selfie, Facebook, Apple, Hello Kitty, Renzi e altre "vetrinizzazioni"*, Milano-Udine, Mimesis, p. 118.

<sup>26</sup> PABLO CALZERONI, *Il narcisismo digitale. Critica dell'intelligenza collettiva nell'era del capitalismo della sorveglianza*, Milano-Udine, Mimesis, p. 144.

<sup>27</sup> ZUBOFF SHOSHANA, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, Roma, LUISS, 2019, pp. 622.

<sup>28</sup> RITA BICHI, op. cit.

Dalle ricerche sopra esposte si è evinto come ogni attività si è svolta grazie ai dispositivi digitali per interagire a distanza, dentro le mura domestiche con il mondo esterno. Per cui se non un'agorà nel senso più alto di ideale democratico, il web è diventato una piazza dove continuare la vita scolastica, lavorativa, sociale - ed anche consumi - precedenti.

Il distanziamento sociale, che la Treccani annovera come neologismo e definisce «L'insieme delle misure ritenute necessarie a contenere la diffusione di un'epidemia o pandemia, come, per esempio, quarantena dei soggetti a rischio o positivi, isolamento domestico, divieto o limitazione degli assembramenti, chiusura delle scuole, ecc.»,<sup>29</sup> se non un termine infelice, se paragonato al significato di 'distanza sociale', rileva il peccato originale di un travisamento: sarebbe stato infatti più corretto 'fisico' e non 'sociale'.<sup>30</sup> Infatti, sociologicamente, per distanza sociale intendiamo «l'indisponibilità e la chiusura relazionale – di intensità variabili – di un soggetto nei confronti di altri percepiti e riconosciuti come differenti sulla base della loro riconducibilità a categorie sociali. Essa è la risultante dell'intreccio dinamico di fattori dislocati su tre differenti dimensioni dello spazio, a loro volta in rapporto di reciproca co-produzione: fisico, simbolico e geometrico».<sup>31</sup>

In conclusione, dalle informazioni raccolte, possiamo asserire che il 'distanziamento sociale' ha indotto un'ulteriore convergenza online che potremmo definire sociale.

Antecedentemente si sono usati il termine di convergenza digitale per l'unificazione di tutte le informazioni in un unico codice binario, multimediale per la traduzione e la supportabilità attraverso dispositivi e canali digitali di diversi contenuti,<sup>32</sup> tecnologica lì dove si è creato

---

<sup>29</sup> [https://www.treccani.it/vocabolario/distanziamento-sociale\\_%28Neologismi%29/](https://www.treccani.it/vocabolario/distanziamento-sociale_%28Neologismi%29/). Ultimo accesso: 20 gennaio 2022.

<sup>30</sup> DANIELA PETRINI, *Non è distanza sociale! Parole nel turbine vasto*, 29 aprile 2020, [https://www.treccani.it/magazine/lingua\\_italiana/articoli/parole/parole\\_nel\\_turbine\\_3.html](https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/parole/parole_nel_turbine_3.html). Ultimo accesso: 15 gennaio 2022. Cfr. DANIELA PETRINI, *La lingua infetta*, Roma, Treccani, 2021, pp. 240.

<sup>31</sup> VINCENZO CESAREO, *Rivisitare la distanza sociale*, p. 7 in VINCENZO CESAREO et alii, *La distanza sociale. Una ricerca nelle aree urbane italiane*, Milano, Franco Angeli, 2007, pp. 336.

<sup>32</sup> NICOLA STRIZZOLO, *Processi comunicativi nella formazione a distanza*, Udine, Forum, 2007, pp. 184.

un sistema di tecnologie digitali che supportano le azioni e comunicazioni umane, economica per la concentrazione dei servizi digitali in poche conglomerate<sup>33</sup> e, infine, culturale per come un prodotto dell'industria culturale può convergere, in maniera partecipativa, riappropriativa e creativa, su tutti i media digitali.<sup>34</sup>

In questi, durante il lockdown, sono converse moltissime attività esterne alle mura domestiche, dentro le quali si era confinati, addomesticando anche molti ambienti professionali attraverso videoconferenze con squarci di interni e comparse di familiari o animali da compagnia. Se le vite sociali delle persone non si sono disintegrate, è stato grazie a questa convergenza sociale nei dispositivi digitali, nella quale i giovani sono stati antesignani e traghettatori verso gli adulti. Se questa convergenza sociale durerà, come fusione culturale di pratiche e tecnologia, modificando in futuro le nostre vite, è ancora difficile a dirsi: dovremmo uscire dall'attuale stato di emergenza per poter comprendere che cosa, di questa, rimarrà.

---

<sup>33</sup> MANUEL CASTELLS, *Comunicazione e potere*, Milano, Università Bocconi, 2009, p. 696.

<sup>34</sup> HENRY JENKINS, *Cultura convergente*, Milano, Apogeo, 2007, p. 384.

**Immagini e conoscenza**  
**Studio della “Premessa gnoseologica” di Walter Benjamin**  
Antonio Rafele

Il punto di raccolta dei contributi di Benjamin intorno al rapporto che si instaura tra immagini e rappresentazione può essere ricondotto alle diverse zone del pensiero in cui il concetto di *medium* è costantemente messo sotto tensione in un lavoro, uno scavo, sulle sue possibili implicazioni nell’ambito della conoscenza.

**Medium**

La persistente costruzione di un’immagine provvisoria benché compiuta del *medium* – una linea già in nuce ne *Il concetto di critica* e attiva sino al Konvolut N dei *Passages* – è il momento in cui viene allo scoperto il confronto tra Benjamin e l’Estetica Romantica: la comunicazione intesa, non come strumento, bensì come forma in cui l’esperienza precipita in un istante, può essere descritta come l’immagine espansa delle prime intuizioni romantiche sullo statuto e sul valore dell’opera d’arte.

*Filosofia della composizione* (1846) di Edgar Allan Poe costituisce uno dei momenti esemplari, al pari di una rifrazione luminosa, della teoria romantica del lettore, seppur analoghe considerazioni si trovano in Novalis, Wordsworth, Leopardi, Mallarmé, Kierkegaard. Riporto un passaggio essenziale: “Dal canto mio, preferisco cominciare prendendo in considerazione un effetto [...] [L]a prima cosa che mi chiedo è: “Fra gli innumerevoli effetti, o impressioni, di cui il cuore, l’intelletto, o (più ingenerale) l’anima sono suscettibili, quale debbo scegliere in questa occasione?” [Poe 1995, 26-27, *passim*]. In queste righe, l’opera è concepita come un *medium* che incastra il lettore dentro un sofisticato meccanismo linguistico e narrativo, da cui il lettore è sopraffatto. Non solo i contenuti di *The Raven* (di cui il saggio ricostruisce minuziosamente l’ideazione e la composizione) sono puri segni del linguaggio, e non hanno valore o consistenza al di qua del testo; al contempo il lettore è divenuto una proiezione del testo, e viceversa l’opera una protesi del lettore.

Il testo è la dilatazione di un istante che “ruba”, al pari di uno stupefacente, la vita dello spettatore, sospingendolo in uno stato pre-coscienziale. La lettura ripete il tempo e il ritmo della moda: un addentrarsi, quasi un essere rapiti, nel vortice del testo, a cui succede la sensazione desolata della fine, della morte. Terminato il “passaggio”, il testo si riapre, allo sguardo retrospettivo del lettore, come memoria: con il ricordo, o con la coscienza, il testo si compie come esperienza di morte, soppiantando l’esperienza antica del testo come impressione vitale [De Man 1979 e 1984].

L’alternarsi della vita e della morte si configura come il tempo della fruizione, il suo nocciolo duro seppur ancora estensibile. Ma queste sollecitazioni, che portano lo spettatore alle massime prestazioni nervose, sono anche l’immagine capovolta di un corpo indebolito, infiacchito, precocemente invecchiato: un corpo reso, dalle incessanti novità, come immobile nell’attesa di uno choc che possa ricondurlo in vita, spostando ancora più in là il muro dell’indifferenza, dell’apatia [Benjamin 2002].

La ricerca degli effetti è già, in queste considerazioni, il perno di una moderna teoria della comunicazione. L’opera letteraria è sin da principio, nell’istante in cui l’idea balena alla mente e precede di un intervallo l’esecuzione, un’immagine “aperta” su chi legge. Benjamin estenderà queste intuizioni romantiche in una più vasta riflessione sul concetto di medium: la ridefinizione dei confini dell’opera – opera come “filtro” che raggiunge la sua attualità e il suo compimento nella lettura – è già, sottotraccia, una nuova immagine dei processi comunicativi: “Ciò che rende incomparabili le prime fotografie è forse il fatto che esse rappresentano l’immagine del primo incontro tra macchina e uomo” [Benjamin 2002, 751, corsivo mio]; “Non è forse vero che tutte le grandi conquiste nell’ambito delle forme avvengano in ultima analisi come scoperte tecniche?” [ivi, 164]. I due passi evocano, in una prossimità persino letterale, le celebri osservazioni di McLuhan sul medium come messaggio: “Non è forse evidente che non appena la sequenza lascia il posto alla simultaneità, si entra nel mondo della struttura e della configurazione? [...] Ciò non era per nulla ovvio prima della velocità elettrica e del campo totale. Sembrava allora che il messaggio fosse “il contenuto” e la gente solleva chiedersi cosa volesse rappresentare un quadro, anche se non si poneva mai questa domanda a proposito di



una melodia, di una casa o di un abito, in quanto per queste cose conservava un certo senso dello schema generale, cioè dell'unità tra forma e funzione" [McLuhan 2002, 20-21, corsivo mio]. L'incontro tra uomo e macchina si configura come irriducibile e originario: è l'esperienza di un rapporto immediato, privo di intervalli o passaggi lineari, tra tecnica e stile. I due piani si allineano fino al punto da celare o annientare le differenze. Il medium è la configurazione in cui precipitano, in un attimo e per salto, l'esperienza e la sua forma. Le circostanze e le abitudini fungono da contenitori, mentre l'individuo appare come una "pasta molle", infinitamente conformabile.

La "scoperta" di un comune manifestarsi, come in uno scatto fotografico, della vita e della forma, è il principio di una rilettura radicale, mediologica, della storia. Anche la scrittura e le tecnologie del mondo antico appariranno, alla luce di questa scoperta, come media che potenziano alcuni sensi a discapito di altri. Più precisamente, la distinzione tra immagine e scrittura, linguaggi del sentire e linguaggi della vista – una polarità del pensiero che percorre sottotraccia la quasi integrità della riflessione di Understanding media, dando vita ad un insieme di distinzioni produttive: elettricità contro meccanicità, televisione contro giornali, configurazioni contro oggetti, mito contro immagine – struttura in profondità il punto di vista del presente sull'antico.

### **Tempo e discontinuità**

Su un altro piano, le osservazioni di Benjamin sulla corrispondenza tra tecnica e stile sono la costruzione di un'immagine del tempo come susseguirsi di discontinuità, scarti, rovine. L'ultima novità esercita un fascino e un potere comunicativo "irresistibile": non solo vince le resistenze degli individui, obbligandoli come per caso o per inerzia ad una nuova assuefazione; al contempo rende obsolete le abitudini del passato, procurando negli individui la sensazione che esse siano antiquate, stantie. La novità procura un senso vivo e vitale del presente, ma contiene o precede l'immobilità dello scatto fotografico. La fissità mortuaria dell'immagine fotografica – un'immobilità che non esclude la moltiplicazione delle immagini; piuttosto, le immagini fotografiche sono tutte discontinue tra loro – è il trionfo e lo spettacolo della fine. All'esperienza di minute e reiterate morti succede l'istituzione di una memoria, la "rilettura" di un momento appena trascorso. Nell'istante in cui riaffiorano

come ricordi e presenze fantasmatiche, o impongono la contemplazione di un'epoca spenta e defunta, le immagini divengono i blocchi temporali dell'io, i tasselli e i frammenti della sua storia psichica.

“Se è del tutto usuale che un uomo si renda conto, per esempio, dell'andatura della gente, sia pure all'ingrosso, egli di certo non sa nulla del loro contegno nella frazione di secondo in cui “si allunga il passo”. La fotografia, grazie ai suoi strumenti accessori quali il rallentatore e gli ingrandimenti, è in grado di mostrarglielo. La fotografia gli rivela questo inconscio ottico, così come la psicoanalisi fa con l'inconscio pulsionale” [Benjamin 2000, 62-63]. Le immagini che compongono la trama personale vengono colte nell'attimo in cui si stratificano come tracce della mente. Lo sguardo retrospettivo colloca, in una vertiginosa torsione all'indietro, l'origine dell'evento nell'attimo in cui l'immagine fotografica libera i suoi effetti: il passaggio repentino, pressoché istantaneo, dal gesto quotidiano al ricordo di chi guarda. Non si tratta di una posizione preesistente all'analisi di chi si osserva, bensì dell'avvenuta, in concomitanza con la fotografia, centralità dello spettatore. Per via dei salti che dissemina, riproduzione e al contempo messa in rilievo della vita quotidiana, la fotografia configura le immagini come allegorie della visione, su cui occorre rivenire e indugiare per ricostruire l'esperienza vissuta. Piacere e memoria, identificati nel passo come i due momenti inscindibili della visione, sono il costituirsi di un modo d'essere interamente proiettato sull'attualità. Le immagini vivono nella mente di chi guarda, nel consumo quotidiano, superando i confini imposti dal canone estetico o dalle istituzioni. Con ciò le immagini trascendono il solo piano delle rappresentazione per divenire frammenti di vita quotidiana, dei sempre rinnovati legami tra flussi e sospensioni del tempo, continuo e discontinuo.

La sovrapposizione che si determina tra immagini e fruitore, in una compresenza inverosimile di azione e reazione, si giustifica sulle imponenti trasformazioni sensoriali che la metropoli e la fotografia introducono nella vita quotidiana. Una straordinaria accelerazione del tempo – le cose si succedono al ritmo frenetico e cangiante della moda – genera un nuovo e produttivo rapporto tra attenzione e distrazione. La distrazione – l'individuo avanzo sospeso e trasognato tra mille chocs: luci, insegne, sguardi, rumori, colori e vetrine – non è una forma degradata di esperienza, bensì uno strumento attivo ed efficace: essa per-

mette al singolo di seguire, senza eccessivi sconvolgimenti interiori, un ritmo veloce e dispersivo. Pur riuscendo a farsi velocemente “scivolare di dosso” tutti questi stimoli, l’individuo subisce nel tempo, a causa del medesimo sovraccarico, un progressivo indebolimento delle sue capacità sensoriali [Simmel 1984]. L’attenzione, che un oggetto o un’immagine possono destare nello spettatore, avviene in una interruzione del continuum: una momentanea e improvvisa sospensione del tempo mediante cui il singolo si immerge, anche se per brevi istanti, in una nuova illusione. In un punto, l’evento dilata il tempo fino a “bruciare”, scomparire nel ritmo frenetico della storia; ma il salto, che lo spettatore ha compiuto senza opporre difesa o resistenza, è il risultato di una coazione irresistibile da parte dell’opera, delle circostanze, dei media. Per abbattere il muro dell’indifferenza e del “già vissuto”, le immagini devono intervenire con sempre nuove sorprese, possedere cioè la parvenza di uno choc sensoriale ed emotivo, che è al contempo un’innovazione tecnica e un “rimpasto” inedito dell’immaginario [Benjamin 2002]. Il rapporto circolare che si instaura tra distrazione e attenzione costituisce lo spazio psichico in cui si insinuano le circostanze, la loro produzione come anche la loro riuscita nel contesto della metropoli e dei media. Anche nell’ambito delle narrazioni – un piano che si sovrappone a quello della città, in una sorta di riflesso o di doppio perfetto – la distrazione è l’atteggiamento “naturale” con cui l’individuo affronta le cose. L’attenzione sopraggiunge quando un oggetto arriva ad impressionare lo spettatore, sospingendo quest’ultimo verso un atto di consumo. La tecnica dello choc si insinua in questa dialettica di lunga durata storica alla ricerca di un effetto, uno scarto che porti lo spettatore fuori dall’ordinario.

### **Moda**

Nel *Konvolut N* (“Elementi di Teoria della conoscenza, teoria del progresso”) del monumentale studio su Parigi, Walter Benjamin presenta la “moda” e la “storia” come due piani perfettamente sovrapponibili: “La questione poi di come questo essere attuale (che è altra cosa dall’ “essere attuale” dell’ “attualità” ma è piuttosto un essere discontinuo, intermittente) significhi già in sé una superiore concretezza, è un problema che il metodo dialettico non può affrontare all’interno dell’ideologia del progresso, ma solo in una visione della storia che la

oltrepassi in tutti i sensi. In essa si dovrebbe parlare della crescente condensazione (integrazione) della realtà, in cui ogni passato (a suo tempo) può ottenere un grado di attualità più alto che al momento della sua esistenza” [Benjamin 2002, 437]. Ad immagine delle rovine accumulate dalla moda, la storia è un paesaggio di frammenti sparsi e discontinui tra loro. La novità è un ulteriore momento della storia, ma anche un ulteriore e irreversibile infrangersi di essa. L’ultima novità emerge dall’elemento più antico e abituale: “Così, per Robespierre, l’antica Roma era un passato carico di adesso, che egli estraeva a forza dal continuum della storia. La Rivoluzione francese pretendeva di essere una Roma ritornata. Essa citava l’antica Roma esattamente come la moda cita un abito d’altri tempi” [Benjamin 1997, 96]. In un punto, che è il presente dell’osservatore, il passato raggiunge una nuova attualità. Non si tratta del passato per come “è stato davvero”, bensì del ricordo che sopravviene in un istante. “Come l’antica Roma”: quel “come” è un’implicita presa di distanza dall’antico e un suo costituirsi come immagine del presente. Nelle fulminee citazioni di un passato prossimo o lontano, l’ultima novità acquista senso e grandezza. Tra presente e passato non si stabilisce alcuna linearità, soltanto una fantasmatica prossimità stilistica. Al pari delle fotografie, le immagini dialettiche “strappano” gli oggetti dal continuum a cui appartengono e conferiscono loro una piena visibilità: “Scrivere storia significa, dunque, citare storia. Nel concetto delle citazioni è, però, implicito che l’oggetto storico venga strappato dal suo contesto” [Benjamin 2002, 440]. In virtù di una simile contingenza, le immagini dell’osservatore sono storicamente determinate e in nessun modo assimilabili alle “essenze” della fenomenologia: “Ciò che distingue le immagini dalle essenze della fenomenologia è il loro indice storico. Queste immagini devono essere assolutamente distinte dalle categorie della scienza dello spirito, il cosiddetto habitus, stile” [Benjamin 2002, 517]. Le immagini si manifestano in un’epoca determinata, quando una circostanza, “carica di tempo” fino a frantumarsi, raggiunge nella mente dell’osservatore una forma chiara e distinta. Nel linguaggio i fenomeni divengono leggibili e raggiungono un più alto grado di attualità: una rappresentazione autenticamente viva perché anch’essa contingente e transitoria.

### **Le immagini dialettiche**

Al centro si trovano dunque le immagini dell'osservatore, ovvero i modi in cui la storia arriva ad impressionare le facoltà percettive dell'individuo: "Il suo concetto fondamentale non è il progresso, bensì l'attualizzazione [...] Non è che il passato getti la sua luce sul presente o il presente la sua luce sul passato, ma immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce fulmineamente con l'adesso in una costellazione" [Benjamin 1997, 113]. L'immagine dialettica riguarda i rapporti tra presente e passato, su cui ci si è appena soffermati; essa riguarda da vicino anche la tensione che si instaura tra osservatore e fenomeno, un rapporto che supera l'opposizione tra soggetto e oggetto mettendo al centro della riflessione la rappresentazione degli eventi.

Le circostanze giungono ad impressionare l'attenzione dell'osservatore quando procurano l'esperienza, spesso impercettibile, della discontinuità del tempo. Lo choc istituisce il bisogno volontario (quando l'osservatore vi ritorna ossessivamente) o involontario (quando l'evento evoca un dettaglio che si credeva sopito) del ricordo. La coscienza, che si allinea al ricordo, compie un estenuante lavoro analitico sulle scene e gli stati emotivi, che in principio dimorano disparati o confusi; sfaccettando la materia fino a disgregarne i confini, l'osservatore visualizza in un istante i minuti legami che uniscono (e compenetrano) le differenti parti della riflessione: "Il valore dei singoli frammenti di pensiero è tanto più decisivo quanto meno immediato è il loro rapporto con l'insieme, e il fulgore della rappresentazione dipende dal valore di quei frammenti come lo splendore del mosaico dipende dalla qualità del vetro fuso" [Benjamin 1998, 4]. Materia e riflessione si congiungono nella scrittura, e non hanno consistenza al di fuori di questo piano. Allo stesso modo l'osservatore è un'immagine del processo riflessivo: l'immagine di un comune inabissarsi nel pensiero e nei legami tra le cose: "Poiché nelle idee non sono incorporati i fenomeni [...] Tuttavia, esse rimangono oscure là dove i fenomeni non si riconoscono in esse [...] Si pone allora la questione di come raggiungano i fenomeni. E la risposta sarà: nella rappresentazione dei fenomeni stessi" [ivi, 9-10]. Il rapporto tra immagine ed esperienza è immediato. È una forma di comunicazione indiretta in cui il fenomeno e la sua esposizione coincidono. Gli eventi che circondano l'osservatore, abitudini e non propriamente oggetti, non si lasciano classificare o riprodurre linearmente, perché in

quest'ultimo caso si rinunciarebbe da subito all'ambito della verità. In un attimo – il linguaggio che nomina i frammenti della vita quotidiana e li dispone in una configurazione del pensiero – essi si sottraggono dal corso vuoto del tempo, e divengono leggibili. Allo stesso modo il lettore “afferra” per salto il legame che unisce sottotraccia la riflessione al vissuto: uno stato della mente dovuto o predisposto dalla sempre rinnovata attualità che procura l'incedere frammentato della riflessione: ogni punto porterà il segno di ciò che è stato detto in precedenza, in modo che nulla appaia come perfettamente finito, fino a procurare l'impressione che tutto sia presente in una volta: in un istante il lettore raggiunge un'immagine del percorso compiuto, e qui si situa, nella riflessione gnoseologica messa a punto da Benjamin, il più autentico rapporto con la storia.

Le immagini non sono mere articolazioni virtuali. Esse divengono leggibili in un determinato momento, e sono dunque riflessi del tempo. Anche al termine del percorso, le immagini permangono in potenza: come si potrebbe d'altronde bloccare il ricordo di una circostanza vissuta o esaurirne a priori il significato e la potenza espressiva. È sempre nell'ora attuale che l'osservatore raggiunge un'esposizione dei differenti strati temporali della riflessione. Ad ogni stadio egli presenterà la costellazione dei problemi in cui è immerso sotto un'altra luce: un altro modo di esporre la materia che ricomponi l'ordine e il valore delle parti. È il principio della rilettura come momento essenziale della conoscenza: un “addentrarsi” fin dentro le “pieghe” della materia (che è in realtà un modo di “sminuzzare” senza arresto la materia) che sposta ancora un po' in avanti l'angolo di osservazione.

Che le immagini non siano arcaiche, ma “cariche” di attualità come un abito alla moda, rivela più ampie implicazioni estetiche e sociologiche: “Con questo immenso sviluppo della tecnica una miseria del tutto nuova ha colpito gli uomini [...] Che valore ha allora l'intero patrimonio culturale, se proprio l'esperienza non ci congiunge ad esso? [...] A cosa mai è indotto il barbaro dalla povertà di esperienza? È indotto a ricominciare da capo; a iniziare dal nuovo; a farcela con il poco: a costruire a partire dal poco e inoltre a non guardare né a destra né a sinistra” [Benjamin 2012, 342]. La molteplicità delle immagini è il riflesso di un'esistenza priva di personalità: un modo di vita che cresce a stento, giorno per giorno, sulla scorta delle circostanze. È l'immagine

della solitudine, di un io abbandonato ai grandi e minuti risvolti della vita quotidiana, ma anche il segno di una crisi irreversibile (un essere inattuale, antiquato) della formazione e delle agenzie predisposte rispetto a un tempo non codificabile, classificabile. Per caso e nelle forme della distrazione infantile, l'io può ora impadronirsi delle esperienze vissute: "Mentre però l'educazione delle passate generazioni ha fornito loro nella tradizione [...] un'interpretazione di questi sogni, l'educazione odierna tende invece semplicemente alla distrazione dei bambini" [Benjamin 2002, 432]. L'attualità di queste considerazioni è data dagli archivi di Youtube, ovvero dalla compresenza fantasmatica di una memoria dinamica, autenticamente viva, eppure sempre sul punto di "rompersi", deflagrare, disperdersi. Dentro gli archivi in infinita espansione di Youtube, lo spettatore compie un atto di interiorizzazione nel sentire come significative alcune immagini o irrilevanti delle altre, nel riscoprire sensazioni che credeva perdute; trasforma cioè in un fatto intimo e familiare, nell'atto stesso di riviverlo o consumarlo, un archivio altrimenti insensato, una collezione di oggetti morti e stantii. Ma, con Youtube, accanto ad una memoria che seleziona le icone del proprio presente, tagliando con violenza lo sterminato immaginario posto innanzi allo sguardo, si frappone la sua possibile deriva: l'affiorare potente e dispersivo dei ricordi, che mette a nudo, come la memoria che assale l'individuo in punto di morte, l'istinto di riprovare, nel terrore o nel caos, il complesso di tracce e sensazioni che gli eventi hanno impresso nella mente dello spettatore.

### **La rappresentazione**

Il ritmo che contraddistingue l'incedere della riflessione è il piano della scrittura, a cui la riflessione si allinea celando le differenze. Lo stile diviene, nella immagine qui offerta da Benjamin, la quintessenza della conoscenza: "Se la filosofia vuol conservare la legge della sua forma non come propedeutica alla conoscenza ma come rappresentazione della verità, allora ciò che importa sarà la pratica di questa forma, e non la sua anticipazione sistematica [...] Il suo primo segno caratteristico è la rinuncia a un percorso lineare e senza interruzioni. Il pensiero riprende continuamente da capo, ritorna con minuziosità alla cosa stessa" [Benjamin 1998, 4]. Al ritmo della rappresentazione inerte una discontinuità temporale, un repentino slittamento dal piano

frammentato e non ancora del tutto consapevole delle minuzie, in cui la riflessione giace e si espande, al piano della coscienza, l'attimo in cui l'osservatore raggiunge un colpo d'occhio sui legami che compenetrano le parti: "Durante questo sogno, l'idea scivola via alta e veloce in successione infinita, oppure sta immobile dilatandosi in presenza infinita per lo spazio [...] Il mitico sta nell'indecisione e doppiezza, nello stato intermedio da cui non si sono ancora emancipati gli interessi della coscienza [...] Appena cioè subentra la coscienza, si mostra che quei miraggi non erano però l'idea. Se ora, dopo il risveglio della coscienza, la fantasia torna nostalgica a quei sogni, il mitico compare in una forma nuova, ossia come immagine" [Kierkegaard 1995, 108-109]. La coscienza conserva le tracce dei momenti che l'hanno preceduta, ma possiede lo spessore di un'icona che trascende e al contempo lega le parti di cui è costituito il percorso. La riflessione, frammentandosi, preme verso una risoluzione finale. Al cospetto dell'icona, i momenti che hanno preceduto il sopraggiungere della coscienza assumono d'improvviso le fattezze di un passato. Non si tratta evidentemente di ciò che è spento o morto, bensì del passato della coscienza: un sostrato della riflessione divenuto come per soprassalto immediatamente chiaro e distinto. "Miraggi", perché la coscienza costituisce un piano ulteriore rispetto ai frammenti che "popolano" il percorso; appena la coscienza subentra e si emancipa, i diversi momenti si dispongono in una configurazione compiuta di senso: d'un tratto quei tentativi condotti in "successione infinita" o "in presenza infinita per lo spazio", il dispiegarsi frammentato e minuzioso della riflessione, raggiungono un comune piano di proiezione.

Al contatto con una coscienza riflettente il fenomeno si sottrae dal corso vuoto e omogeneo del tempo, l'immagine di un accumulo di rovine che la storia lascia al suo passaggio. Le minuzie, spinte alle massime potenzialità espressive, raggiungono un elevato grado di perfezione stilistica, e mostrano una profonda quanto inattaccabile compenetrazione interna. In un istante l'osservatore lancia uno sguardo d'insieme sulla varietà dei frammenti che hanno costituito il percorso e che adesso compaiono come i "gangli vitali", insostituibili, di esso. Nessuno dei momenti di cui la riflessione è costituita, anche al termine del percorso, è da considerare come perfettamente finito, dal momento che la loro viva e costante compenetrazione è l'immagine di un processo compiuto ma ancora in potenza.



Istituendosi, la coscienza compie uno sdoppiamento tra l'io e il vissuto, attimo in cui l'evento (che continua a contrassegnare la vita quotidiana) raggiunge lo splendore di un'immagine. È un potenziamento delle capacità analitiche ma anche un improvviso arresto del vissuto ("una dialettica in posizione di arresto" o "una dialettica nell'immobilità"): una rappresentazione "mortifera" e, come tutto il resto, transitoria. Le immagini dell'osservatore non appartengono né si inseriscono in una tradizione codificata. Per questo esse sono autenticamente vive, ma anche il riflesso della solitudine a cui l'abitante della metropoli è abbandonato. Le immagini sono i lasciti di un viaggio che il singolo compie logorando il proprio stesso corpo nel mentre "la collettività cade o sprofonda in un sonno sempre più profondo".

La scrittura si approssima, in questo ordine di ragionamento, alla tecnica del montaggio: "La difficoltà che inerisce a una simile rappresentazione dimostra che essa è una forma congenitamente prosaica. Mentre l'oratore sostiene le singole frasi con la voce e con la mimica anche là dove non sarebbero in grado di reggere da sole [...] è proprio della scrittura fermarsi e ricominciare da capo a ogni frase. La rappresentazione contemplativa deve osservare più di ogni altra cosa questo principio. Essa non si propone di trascinare ed entusiasmare. Essa è sicura del fatto suo solo quando costringe il lettore a fermarsi nelle "stazioni" del percorso" [Benjamin 1998, 4-5]. La riflessione lascia intravedere il punto focale da cui si muove, ma al contempo rivela una tensione a mostrare gli eventi che invadono la scena, senza mai appropriarsi di stralci ed espressioni ingegnose, o mettere in atto strategie volte a convincere il lettore. L'enjeu sta infatti nell'inserire, "incastrare", quest'ultimo in un ordine di ragionamento. Il solo strumento a cui la scrittura fa ricorso, sia sul piano dottrinale che educativo, è la citazione di un passato prossimo o lontano. Le citazioni di testi o immagini del passato sono parte integrante della riflessione, e non costituiscono un ornamento del discorso. Da queste "presenze" la riflessione trae nuovo impulso in una immediata attualizzazione delle problematiche antiche, attimo in cui l'osservatore afferra ulteriori e decisivi dettagli del fenomeno.

Le minuzie, al contempo materiali e del pensiero, sono i nodi in cui la riflessione giace e si espande fino a creare una costellazione di momenti essenziali. Sfacettando e "tagliando" la materia fino a mostrar-

ne i dettagli, le minuzie si addentrano in essa con un fulgore e una profondità incomparabili. Nella rappresentazione, e nell'ossessione di chi riflette, le minuzie sprigionano la loro potenza espressiva determinando molteplici e inedite connessioni, che costituiscono in ultimo il tratto distintivo e peculiare della ricerca.

Nessuna fiducia, piuttosto il tormento si addice a chi intraprende un percorso senza avere punti di riferimento, né tantomeno un'idea della conclusione. Una sorta di primitività (di secondo grado) si impossessa dell'osservatore: una disponibilità a ripartire dall'ultima occasione della conoscenza. Anche al termine del percorso, quando la riflessione avrà raggiunto un'esposizione compiuta, essa porterà il marchio distintivo e refrattario della singolarità. La difficoltà che inerisce alla comunicazione indiretta sta nel pretendere dal lettore una uguale disponibilità: essere a tal punto malleabili, dotati della più terribile ironia, da lasciarsi attrarre e divorare dalla koinè "bandita" nel testo. È il contrario pertanto della facilità con cui gli altri comunicano e sono intesi; la mera trasmissione di informazioni impone una superficie piatta e liscia, in cui da subito è dato partecipare, ma senza che vi sia nulla in palio o in gioco.

La serietà che contraddistingue il percorso dell'osservatore sarà di tutt'altro tipo rispetto alla chiarezza che deriva dalla sequenzialità di un discorso mosso da intenzioni prestabilite. Sarà una serietà di grado maggiore, dovuta, da un lato, alla tenacia con cui si persegue la perfezione stilistica (che è di ordine riflessivo) dei frammenti, in una scena in cui risalta fortemente il contrasto tra l'apparente dispersività delle parti e il rigore con cui questi vengono "tenuti" e "ricondotti", e dall'altro, alla capacità di sapersi dissociare dall'immagine finale: "Perché l'effetto della chiarezza non è propriamente far concepire al lettore un'idea chiara di una cosa in se stessa, ma un'idea chiara dello stato preciso della nostra mente [...] quando il filosofo è pienamente entrato nel campo delle speculazioni, quando s'è avvezzato a veder la materia da capo a fondo, n'è divenuto padrone, e vi si spazia coll'intelletto a piacer suo, o almeno vi passeggia per entro con franchezza, trova chiarezza in ogni cosa [...] essendo sicuro delle sue idee, non ha più bisogno di fissarle e dichiararle incerto modo anche a se stesso; preferisce quelle proposizioni, quelle premesse, quelle circostanze, quelle legature de' ragionamenti, quelle prove o conferme o dilucidazioni,

quelle minuzie” [Leopardi 1991, 1372-1373]. La chiarezza a cui qui si fa riferimento non coincide con l’ordine logico del discorso. È l’immagine di un percorso divenuto progressivamente chiaro ed evidente agli occhi di un osservatore. Ad essere messo al centro è il percorso stesso, l’insieme di relazioni determinatesi tra le parti lungo l’incedere della riflessione. La chiarezza risalta quando l’autore e il lettore, accomunati dalla medesima koinè, rifuggono le espressioni ingegnose, le categorie e le formulazioni scolastiche, tutto quell’armamentario che prende così alla lontana il fenomeno da mancare ogni attualità. L’autore e il lettore privilegeranno al contrario i minuti legami tra le cose, i modi di legare i ragionamenti: uno stato del pensiero che rivela la conoscenza e il rigore raggiunti dall’osservatore.

### **McLuhan**

Nella rappresentazione messa a punto da McLuhan, le circostanze modellano nuove configurazioni sensoriali, da cui discendono in seconda istanza i modi e le funzioni della psiche. La vista, che la scrittura mette in risalto a discapito di altri sensi, è il principio attorno a cui si organizza un mondo virtuale del tutto antitetico rispetto a quello inaugurato dalla fotografia e dalla televisione. Il ruolo assegnato da McLuhan ai sensi come origine della vita psichica (e sociale) è affine al ruolo svolto dallo choc nella quotidianità: è il risultato di uno scontro epocale in cui la scrittura perde terreno rispetto alla potenza delle immagini: taglienti, frammentate e contingenti, le immagini percuotono lo spettatore generando reazioni in cui avviene una simultanea compresenza della mente e del corpo [Havelock 1986; Ong 2002]. Da questi effetti preliminari, che percorrono il corpo dello spettatore come un lampo, si diramano le immagini mentali, che costituiscono, nel corso della vita quotidiana, i tasselli e i frammenti della storia psichica individuale. Come i media nella storia delineata da McLuhan, così le immagini non godono di alcuna autonomia: sin da principio esse sono il riflesso, le protesi dello spettatore [Deleuze 1983; Crary 2000]. Sugli choc procurati dalle immagini, McLuhan costruisce una rappresentazione mediologica dei fatti antichi e recenti, attualizzando i primissimi tentativi dell’estetica romantica di dissolvere dall’interno la tenuta del testo letterario. Il racconto, che diviene un’immagine tagliente e impositiva, e per questo immediatamente protesa verso il consumo,

è, come gli abiti della moda o le immagini della fotografia, costruito sugli effetti; persino durante la fase della produzione, l'invenzione poetica, l'autore si appropria, nella descrizione offerta da Poe, dei modi che contraddistinguono il lavoro di un sarto, di un pubblicitario o di un fotografo. McLuhan sovrappone il piano dell'indagine estetica a quello più strettamente sociologico, addentrandosi negli effetti più reconditi dei media, intesi dunque come modi d'essere e non come strumenti.

I media, come gli choc della vita quotidiana, sottraggono dal corso vuoto e omogeneo del tempo per inaugurare nuove e ulteriori assuefazioni: "Narciso era come intorpidito. Si era conformato all'estensione di se stesso divenendo così un circuito chiuso [...] Ogni invenzione o tecnologia è un'estensione o un'autoamputazione del nostro corpo, che impone nuovi rapporti o nuovi equilibri tra gli altri organi e le altre estensioni del corpo [...] E solo stando al di fuori del medium che se ne possono riconoscere i punti e le linee di forza" [McLuhan 2002, 51]. I media percuotono lo spettatore, sospingendolo verso una nuova illusione. A ciascuno di questi salti o passaggi (scrittura, fotografia, cinema, televisione, denaro) corrisponde particolari configurazioni dei sensi e della psiche: nuove assuefazioni, che impediscono la vista del vuoto, ma anche nuove amputazioni, che ridisegnano con forza la scala e le gerarchie della sfera pubblica o privata.

La collettività vive gli effetti del medium distrattamente, nello scorrere indistinto del tempo. Al contatto con una coscienza riflettente, il medium rivela una configurazione compiuta di senso. Quel vissuto, distratto e inconsapevole, apparirà agli occhi dell'osservatore (che, abbandonato, compie un viaggio nei lati più nascosti e reconditi della vita quotidiana) come il dispiegamento di una narcosi: l'assuefazione si insinua insensibilmente, senza trovare resistenza, mentre il tempo (o il medium), al pari di uno stupefacente, d'improvviso si dilata, espandendosi per interne gemmazioni. Giunto al culmine di un percorso accidentato e frammentato – nel corso del quale le immagini, che si erano stratificate lungo l'incedere della vita quotidiana, si dispongono ora, per mezzo della scrittura, in una costellazione compiuta – l'osservatore perviene ad una rappresentazione del fenomeno.

## Bibliografia

- BARTHES, R., *La Chambre claire*, Gallimard, Paris, 1980.
- BATAILLE, G., *Œuvres complètes*, Gallimard, Paris, 1988.
- BAUDRILLARD, J., *L'échange symbolique et la mort*, Gallimard, Paris, 1976.
- BENJAMIN W., *Il concetto di critica nel Romanticismo tedesco*, Einaudi, Torino, 1982.
- BENJAMIN W., *Sul concetto di Storia*, Einaudi, Torino, 1997.
- BENJAMIN W., *Il dramma barocco tedesco*, Einaudi, Torino, 1998.
- BENJAMIN W., *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*, Torino, Einaudi, 2000.
- BENJAMIN, W., *I passages di Parigi*, Einaudi, Torino, 2002.
- CAMPBELL, C., *L'etica romantica e lo spirito del consumismo moderno*, Edizioni Lavoro, Milano, 1992.
- COLAIACOMO, C., *Il poeta della vita moderna. Leopardi e il Romanticismo*, Sossella, Roma, 2013.
- DE CERTEAU M., *L'invention du quotidien*, Gallimard, Paris, 1990.
- HAVELOCK, E., *The Muse Learns to Write: Reflections on Orality and Literacy from Antiquity to the Present*, Yale University Press, 1986.
- KIERKEGAARD S., *Sul concetto di ironia*, in costante riferimento a Socrate, Rizzoli, Milano, 1995.
- LEOPARDI, G., *Zibaldone*, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1997.
- LOMBARDO, P., *Cities, Words and Images. From Poe to Scorsese*, Palgrave MacMillan, 2003.
- MAFFESOLI, M., *Au Creux des apparences, pour une éthique de l'esthétique*, La Table Ronde, Paris, 2007.
- MAN, P. DE, *Allegories of Reading: Figural Language in Rousseau, Nietzsche, Rilke, and Proust*, Yale University Press, 1979.
- MAN, P. DE, *The Rhetoric of Romanticism*, Columbia Univ. Press, 1984.
- McLUHAN, M., *Gli strumenti del comunicare*, Net, Milano, 2002.

- McLuhan, M., *Voices of Literature*, 2 voll., Holt, Rinehart & Winston of Canada, 1964-1965.
- Moretti, F., *Opere mondo*, Einaudi, Torino, 1994.
- Peters, J. D., *Speaking Into the Air: A History of the Idea of Communication*, University of Chicago Press, 1999.
- Poe, E. A., *La filosofia della composizione*, Edizioni A. Guerini e Associati, Milano, 1995.
- Schivelbush, W., *Storia dei generi voluttuari*, Bruno Mondadori, Milano, 1999.
- Schlegel, F., *Frammenti critici e poetici*, Einaudi, Torino, 1998.
- Sennet, R., *The Corrosion of Character, The Personal Consequences Of Work In the New Capitalism*, Norton, 1998.
- Simmel, G., *Filosofia del denaro*, Utet, Torino, 1984.
- Wordsworth, W., *Preface to Lyrical Ballads 1800*, Harvard Classic, 2000.

**L'impatto del Covid-19 sul consumo di notizie:  
generazione Z e millennials a più di un anno  
dallo scoppio della pandemia**  
Stefania Fragapane

**1. Introduzione**

Il Covid-19 sta generando effetti importanti e profondi in diversi ambiti della nostra società con ripercussioni in molti settori, tra cui il giornalismo e il sistema dei media. A metà marzo del 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza dovuto alla crisi sanitaria. Da quel momento, le informazioni sull'epidemia sono diventate un bene prezioso per affrontare la straordinarietà della situazione. La portata globale del Covid-19, che ha assunto le caratteristiche di una pandemia, come dichiarato nel marzo 2020 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo rende un evento di grande rilevanza per studiare l'impatto e le trasformazioni del sistema dei media e dell'informazione.

L'informazione costituisce una risorsa fondamentale nella nostra società, uno strumento prezioso per guidare le persone e contribuire a ridurre l'incertezza e l'ansia, soprattutto in situazioni molto complesse, come quella attuale (Casero-Ripollés, 2020).

Tuttavia, non tutti i media stimolano allo stesso modo le opportunità di informazione, l'interesse nei confronti della politica o la partecipazione alla vita civica. Negli ultimi decenni, con l'emergere e il consolidamento delle tecnologie digitali, il sistema dei media ha subito numerose trasformazioni. Si è creato così un sistema complesso che si caratterizza per la proliferazione di canali e piattaforme, la moltiplicazione dei fornitori di informazioni, l'abbondanza di comunicazione e l'aumento della concorrenza tra i media. Ciò ha prodotto una saturazione nell'ecosistema delle notizie e una conseguente difficoltà nel reperire informazioni corrette. L'aumento della disinformazione (Bennett; Livingston, 2018), la sfiducia nei confronti dei *legacy media*, la polarizzazione politica e la frammentazione (Van Aelst et alii, 2017), rendono difficile per i cittadini ottenere informazioni di qualità sulle questioni di interesse pubblico (Casero-Ripollés, 2020).

Numerose indagini hanno analizzato l'impatto della copertura mediatica sull'andamento e sulla percezione della pandemia. Alcune hanno indicato che il mondo del giornalismo è stato in grado di fermare la diffusione della malattia in una fase precoce (Zhou et alii, 2020, in Sierra Sánchez et alii, 2020), divulgando informazioni e fornendo aggiornamenti regolari sui tassi di contagio e mortalità, a livello globale e regionale, e fornendo dettagli ai cittadini sul modo di proteggere se stessi e gli altri dal nuovo Coronavirus. Altre hanno sottolineato che i media hanno avuto un'influenza negativa, per esempio incoraggiando posizioni razziste attraverso l'uso di termini come 'virus cinese' (Lyu et alii, 2020; Zheng et alii, in Sierra Sánchez et alii, 2020). In entrambi i casi, questi studi mostrano che i media sono un potente strumento nel definire l'agenda pubblica e influenzare la percezione dei cittadini (McCombs and Shaw, 1972).

La pandemia ha generato un incremento rilevante del consumo di notizie e una maggiore fiducia nei media in generale (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2020, 2021), invertendo il trend di sfiducia degli ultimi anni. Tuttavia, grande preoccupazione hanno destato i rischi dell'infodemia della disinformazione (Orso et alii 2020), propagata attraverso i siti di notizie e i social media (Lupton, Willis, 2021). La diffusione mondiale del virus si è, infatti, accompagnata a una grande proliferazione di fake news. A metà aprile 2020, il database *CoronaVirusFact Alliance*, gestito dal *Poynter Institute* e dall'*International Fact-Checking Network*, ha registrato 3.800 notizie false relative al Coronavirus in tutto il mondo (Casero-Ripollés, 2020).

La crisi ha mostrato, dunque, il valore di informazioni accurate e affidabili in un momento in cui sono in gioco vite umane (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2020, 2021), confermando che in tempi di emergenza il ruolo dei media è fondamentale e sono necessarie comunicazioni semplici, veritiere, tempestive e basate su evidenze scientifiche (Villena-Alarcón, Caballero-Galeote, 2020). I media hanno dimostrato di essere una fonte di informazione rilevante per la maggior parte della popolazione. A causa dell'eccezionalità e della gravità dell'epidemia, i cittadini hanno avuto un maggiore accesso alle notizie (Singh et alii, 2020) ed esse sono diventate un bene prezioso nella gestione dell'emergenza (Casero-Ripollés, 2020).



Nel nostro Paese circa 50 milioni di italiani (99,4%) hanno cercato informazioni sulla pandemia, testimoniando come un evento improvviso e sconosciuto, che ha influito su ogni aspetto della vita delle popolazioni di tutto il mondo, abbia prodotto una domanda inedita di informazione (Censis, 2021). Una delle novità più rilevanti che la pandemia ha portato con sé è il fatto che il maggiore aumento del consumo di notizie si sia riscontrato in utenti meno assidui, come i giovani, le persone meno istruite o gli utenti occasionali (Casero-Ripollés, 2020).

In particolare, i giovani, sebbene soggetti ad un rischio inferiore di contrarre una forma severa della malattia, costituiscono un gruppo chiave per combattere l'attuale emergenza e contribuire a fermare il contagio, come richiamato da numerose voci del mondo della scienza. I giovani hanno, infatti, una vita sociale più dinamica che, potenzialmente, li espone ad un rischio maggiore di contrarre il virus, generalmente in forma lieve o asintomatica, e diffonderlo a soggetti più fragili. I giovani sono anche i più attivi online, con un'interazione quotidiana su più piattaforme e un rischio presumibilmente maggiore di entrare in contatto con informazioni false. Appare, quindi, di grande interesse comprendere da un lato gli atteggiamenti dei giovani nei confronti della pandemia, dall'altro il livello di informazione, le fonti principali e l'interesse per le notizie.

L'intento del capitolo è indagare il consumo di informazione, con particolare riferimento alla generazione Z e ai millennials. La prima parte del contributo sarà dedicata a tracciare un quadro a livello globale, per verificare se e quanto gli orientamenti emersi nella prima fase pandemica, che ha attribuito grande rilevanza ai media tradizionali anche tra i più giovani, si confermino a distanza di alcuni mesi dalla fase più critica. La seconda parte del capitolo sarà dedicata a comprendere, attraverso i dati di analisi secondarie, quali siano i canali utilizzati dai giovani per informarsi sul Covid-19, il grado di fiducia e interesse nei diversi mezzi di comunicazione, il livello di preoccupazione nei confronti dell'andamento della pandemia, l'esposizione, il grado di consapevolezza e la capacità di individuare le notizie false.

## **1. Il mondo dell'informazione ai tempi del Covid-19**

Nella prima fase della pandemia, sia negli Stati Uniti (Casero-Ripollés 2020) che in Europa, i *legacy media*, e in particolare la televisione,

hanno rappresentato le fonti di informazione più diffuse sul Covid-19.

Al contempo, i cittadini si sono rivolti in misura inferiore ai social media o alle fonti di notizie esclusivamente digitali. Ciò si è riscontrato anche nei giovani europei che si sono affidati maggiormente ai telegiornali della sera dei media di servizio pubblico, con una visione giornaliera del +44% rispetto al 2019 (European Broadcasting Union, 2020).

Nel nostro Paese, secondo i dati Agcom, nei primi cinque mesi del 2020 lo spazio dedicato alle notizie da parte di Tv, radio, quotidiani e internet è aumentato dell'11% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e nel mese di marzo le notizie sul contagio hanno superato il 50% del totale della copertura mediatica. Nei mesi di marzo e aprile i telegiornali nazionali delle 20 hanno fatto registrare più del 50% del totale degli spettatori di quella fascia oraria, con un significativo aumento rispetto allo stesso periodo del 2019.

A distanza di un anno dallo scoppio della crisi, le notizie televisive hanno continuato a registrare un incremento, soprattutto nel Regno Unito, dove la percentuale di coloro per cui i telegiornali sono la fonte principale è salita al 36% (+7 punti percentuali) e in Irlanda al 41% (+8 punti percentuali) (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2021).

Ciò non sorprende, dal momento che i lockdown disposti in diversi paesi hanno costretto molte persone a restare a casa, riaffermando l'importanza di un mezzo accessibile, di facile fruizione e per lo più affidabile.

È evidente, del resto, che non vada posta un'enfasi eccessiva sull'aumento temporaneo del consumo televisivo, dato il passaggio a lungo termine verso le fonti digitali, tuttavia ciò testimonia la continua attrazione della video-narrazione e la forza degli editori più importanti (Id.). La novità è costituita, piuttosto, dal ricorso alle fonti affidabili da parte di ampie fasce di popolazione e in modo trasversale alle diverse generazioni, a prescindere dalla televisione.

I siti web dei media di servizio pubblico hanno ottenuto risultati particolarmente positivi, anche perché sono stati in grado di sfruttare la propria portata televisiva per promuovere informazioni più dettagliate online (Id.).




Grafico 1 Percentuale di consumo delle notizie televisive nell'ultima settimana (2013-21), val % – diversi Paesi (Digital News Report, Reuters Institute, 2021)

I media italiani hanno aumentato lo spazio dedicato alle notizie e sia i notiziari televisivi che quelli online hanno registrato un aumento significativo in termini di audience (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2021).





Grafico 2 Le fonti delle notizie -2013-21, val. % (Digital News Report, Reuters Institute, 2021)

Parallelamente, si è registrato un ulteriore decremento dei lettori dei quotidiani tradizionali, sia dovuto alle limitazioni imposte alla circolazione dai governi di molti paesi per contenere la diffusione del virus, soprattutto nella prima fase della pandemia, sia alla paura della contaminazione potenzialmente proveniente dalle copie stampate vendute nelle edicole, influenzando negativamente sulle vendite, soprattutto in Germania, Austria e Svizzera che hanno visto la maggiore diminuzione. In Italia la pandemia ha esacerbato alcune delle debolezze storiche del settore dei media, contribuendo alla riduzione dei ricavi complessivi e ad un calo dei lettori di giornali cartacei, già a livelli molto bassi nel periodo pre-pandemia. Allo stesso tempo, in alcuni paesi tra cui anche l'Italia, vi è stato un aumento dei lettori di news online, anche a pagamento (17%, in crescita del 2% rispetto al 2020, in Italia 13% con un +3%), in risposta alla necessità di ricevere informazioni affidabili per proteggersi dai rischi della disinformazione (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2021).

La preferenza accordata ai media tradizionali è confermata da alcune indagini nazionali (Censis 2021) che mostrano come essi siano stati strumenti principali di informazione anche per gli italiani (oltre 75%), seguiti dai siti internet di fonti ufficiali e autorevoli (Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, Regione...) (52% circa) e, a larga distanza, dai social media (meno del 30%).



(\*) Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte

Grafico 3 Le fonti di informazione degli italiani, val. % e in mln (Censis, 2021)

L'indagine dell'Eurispes (2021) riporta in dettaglio i mezzi preferiti dagli italiani per raccogliere informazioni sull'emergenza sanitaria legata al Covid-19: al primo posto i telegiornali (33,8%), seguiti dai quotidiani on line (22,3%). I quotidiani cartacei, come già evidenziato, rappresentano una percentuale bassa (8,4%), più o meno in linea con i talk show e i programmi di intrattenimento (8,3%) e i Social Network (8,1%), a cui seguono l'informazione radiofonica (5%), le riviste cartacee e le chat (in entrambi i casi 2,8%), infine gli influencer (1,6%) (Eurispes, 2021).

Per tracciare un quadro complessivo, seppure sintetico, va considerato il livello di fiducia e interesse verso le notizie. Secondo i dati del Digital News Report 2021 del Reuters Institute, la fiducia nelle notizie è cresciuta, in media di sei punti percentuali, con il 44% del campione

che afferma di fidarsi della maggior parte delle notizie. La Finlandia rimane il paese con i più alti livelli di fiducia complessiva (65%) e gli Stati Uniti mostrano i livelli più bassi (29%). La fiducia nelle notizie provenienti dai motori di ricerca e dai social è rimasta stabile. Quindi, il divario di fiducia tra le notizie in generale e quelle provenienti da motori di ricerca e social media è cresciuto, a favore di fonti accurate e affidabili.

L'interesse è aumentato in alcuni paesi duramente colpiti dalla crisi. È anche più alto nelle persone le cui vite sono state direttamente colpite, ma in media i livelli di interesse (59%) non sono aumentati nell'ultimo anno e sono più bassi nei giovani e nei soggetti con un livello di istruzione inferiore. A distanza di oltre un anno, l'intenso interesse per le notizie sul Covid-19 sembra diminuire, anche perché ritenute spesso ripetitive, poco chiare e demoralizzanti.




Grafico 4 Percentuale di coloro che si dichiarano (molto o moltissimo) interessati alle notizie, per impatto del Covid-19, età e livello di istruzione, val. % (Digital News Report, Reuters Institute, 2021)

Il dato sopra richiamato si può leggere adottando una prospettiva più a lungo termine, rivolta ad analizzare l'interesse per le notizie in generale che, dal 2016 ad oggi, ha subito un decremento in molti paesi.

La percentuale che si dice molto o estremamente interessata è diminuita in media di cinque punti percentuali (- 17% in Spagna e Regno Unito, - 12% in Italia e Australia – 8% in Francia e Giappone).





Grafico 5 Percentuali di coloro che si dichiarano (molto o moltissimo) interessati alle notizie – diversi Paesi (2016-21), val. % (Digital News Report, Reuters Institute, 2021)

Il maggiore consumo di informazione degli italiani non si associa sempre ad una valutazione positiva della comunicazione mediatica sull’epidemia che viene per lo più giudicata ‘confusa’ (circa 50%) e ‘ansigena’ (3,5%), ma anche ‘eccessiva’ (35% circa). È stata valutata ‘equilibrata’, ‘chiara’ o ‘autorevole’ in misura inferiore (rispettivamente 14%, 12% e 10%) (Censis, 2021).



(\*) Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte  
Fonte: indagine Censis, 2021

Grafico 6 Giudizio sulla comunicazione dei media (social e tradizionali) sull’epidemia sanitaria da Covid-19 (val. %) (Censis, 2021)

Alle stesse conclusioni giunge un'altra indagine nazionale (Eurispes, 2021) che segnala come l'informazione sul Covid-19 secondo gli italiani sia stata innanzitutto caotica, soprattutto per quanto riguarda i Social Network (40%), le comunicazioni ufficiali del Governo, del Ministero della Salute e delle Regioni (36%) e, infine, quella offerta dai mezzi di comunicazione di massa (28,3%). Questi ultimi, tuttavia, sono anche quelli in grado di fornire informazioni utili (25%), seguiti dalle comunicazioni ufficiali (23,9%), ma sono anche accusati di diffondere notizie allarmistiche in misura maggiore rispetto ad altre fonti (22,8%, a fronte del 17,6% per i Social Network e il 12,7% per le comunicazioni ufficiali).

Inoltre, gli italiani ritengono che la comunicazione sul virus non abbia reso più consapevoli i cittadini, ma li abbia spaventati nel 65% dei casi, con alcune differenze rispetto al titolo di studio (80% circa di quanti possiedono la licenza media, a fronte del 55% di coloro che sono in possesso di una laurea).

Tabella 1 Giudizio degli Italiani sulla comunicazione sul virus (modalità di diffusione, dati su nuovi contagi, decessi), per titolo di studio, val. %, (Censis, 2020)

<i>"La comunicazione sul virus ha spaventato gli italiani e non li ha resi consapevoli"</i>	Titolo di studio			Totale
	Fino alla licenza media	Diploma o qualifica	Laurea o superiore	
Sì	79,7	66,0	55,2	65,0
No	17,7	33,2	44,2	33,9
Non sa / non risponde	2,6	0,8	0,7	1,1
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fonte: indagine Censis, 2020

Nel complesso, gli italiani sono convinti che l'informazione più utile e veritiera sul Covid-19 sia quella veicolata dalle Istituzioni (44%), dai mass media (34,2%) e, solo a seguire, quella che circola sui Social Network (23,9%) (Eurispes, 2021).



## 2. Disinformazione e Coronavirus

La pandemia ha mostrato con forza i pericoli che si annidano in una comunicazione senza filtri, disordinata, generata da chiunque e in ogni luogo, che trova nel web un ambiente particolarmente favorevole ad alimentare la disinformazione e la circolazione di fake news (Censis, 2021).

Nel 2021 la preoccupazione per la disinformazione su scala globale è un po' più alta (58%) rispetto all'anno precedente (+2), con la percentuale più elevata in Africa (74%), seguita da America Latina (65%), Nord America (63%), Asia (59%), mentre la percentuale più bassa si registra in Europa (54%). Le persone affermano, in media, di aver visto più informazioni false e fuorvianti sul Coronavirus (54%) che sulla politica (43%) (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2021).

Le app di messaggistica come WhatsApp e Telegram sono diventate particolarmente popolari nel Sud del mondo, creando maggiore apprensione per la diffusione di disinformazione sul Coronavirus. Le preoccupazioni sulle informazioni false e fuorvianti sono leggermente aumentate nel 2021, passando dall'82% in Brasile ad appena il 37% in Germania. Coloro che utilizzano i social media hanno maggiori probabilità di essere esposti alla disinformazione rispetto ai non utenti. Facebook è visto come il canale principale per la diffusione di informazioni false, quasi ovunque, ma le app di messaggistica come WhatsApp costituiscono un problema più grande in alcune parti del Sud del mondo come Brasile e Indonesia (Id.).

Per tentare di arginare il fenomeno, i gestori delle principali piattaforme firmatarie del Codice Europeo di condotta contro la disinformazione<sup>1</sup> hanno adottato una serie di misure per promuovere le fonti autorevoli, declassare i contenuti falsi o fuorvianti e rimuovere quelli illegali o che potrebbero provocare gravi danni per la salute.

---

<sup>1</sup> Il Codice Europeo di condotta sulla disinformazione (Commissione Europea, 2018) è uno standard di autoregolamentazione a cui hanno aderito in maniera volontaria alcune delle principali piattaforme social, per combattere la disinformazione. A fine 2021 è stato inoltre proposto un suo potenziamento per avviare un'opera di contrasto alle fake news sul tema del cambiamento climatico e sull'informazione inerente il COVID-19. La revisione del Codice si basa sulla Guida della Commissione pubblicata a maggio, che stabilisce come rafforzare l'attuale Codice anche attraverso l'adesione di altri operatori (<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation>).

Nonostante ciò, i cittadini temono di entrare in contatto con notizie false, per lo più attraverso Facebook (28%), siti Web e app di notizie (17%), WhatsApp e altre app di messaggistica (15%), motori di ricerca (7%), Twitter (6%) e YouTube (6%) (Id.).

Tale preoccupazione è sentita anche nel nostro Paese, come emerge dai dati del Censis (2021) che mostrano che il 57% degli italiani intervistati ha dichiarato di aver avuto accesso a informazioni sul web e sui social, in seguito rivelatesi false, con una prevalenza delle fasce di età dei 35-64 anni e dei più giovani che sono anche coloro che usano la Rete in misura maggiore.

Tabella 2 - Italiani a cui durante la pandemia è capitato di prendere informazioni sul web e social in seguito rivelatesi false/sbagliate, per classe di età, val. %, (Censis, 2020)

"Durante la situazione di emergenza sanitaria legata al Covid-19, Le è capitato di prendere informazioni su web e social in seguito rivelatesi false/sbagliate?"	Classe di età			Totale
	Tra 18 e 34 anni	Tra 35 e 64 anni	Oltre 64 anni	
Sì	63,8	66,3	37,6	57,0
No	36,2	33,7	62,4	43,0
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fonte: indagine Censis, 2020

### 3. I giovani ai tempi del Covid-19

Molte ricerche hanno posto l'accento sulla resilienza e sulla capacità dei giovani di intravedere dei momenti luminosi nel momento più buio della crisi (Deloitte, 2021). Ma, dopo un anno di difficoltà, tra distanziamenti, didattica a distanza, convivenza con familiari malati e altri eventi drammatici, l'ottimismo di molti è andato indebolendosi e sono comparse molte forme di disagio. Ciò non ha causato, tuttavia, un disimpegno nei confronti di questioni che per i giovani sono fondamentali: generazione Z e millennials sono coloro che in misura maggiore rispetto ai più adulti indirizzano le proprie energie nell'impegno verso l'ambiente o nel contrasto al razzismo e alla discriminazione, verso cui

appaiono pronti ad agire in prima persona, anche attraverso un uso attivo dei media digitali per aderire alle cause a loro più care. Si vedano in proposito i movimenti #MeToo, BlackLivesMatter, le campagne contro il cambiamento climatico (Id.) o le manifestazioni di solidarietà in favore delle famiglie delle vittime di Coronavirus. Allo stesso tempo i giovani si sono rivelati, soprattutto nella prima fase dell'emergenza, molto responsabili, sacrificando spesso le loro esigenze di socialità per proteggere i più fragili (Fragapane, Castro, 2020).

### **3.1. Le fonti di informazione dei giovani**

La dieta mediale dei giovani per reperire informazioni sul Covid-19, durante il periodo iniziale, si è basata sull'integrazione tra fonti digitali e tradizionali, con una modesta presenza dei social rispetto al periodo precedente all'epidemia, invertendo, almeno temporaneamente, un trend che individua questi ultimi quali canali privilegiati per i giovani (Fragapane, Castro, 2020).

La paura della disinformazione ha contribuito, infatti, a far emergere il bisogno di accedere a fonti più autorevoli dei social, visti generalmente dagli stessi giovani come luogo di divertimento e di socialità. I social, quando usati in modo più attivo, sono stati un'occasione per promuovere comportamenti responsabili in linea con le indicazioni ufficiali, ma anche per ricevere o offrire aiuto ai propri conoscenti, facendosi promotori di un uso 'reale' del virtuale (Bichi et alii 2020).

Secondo i risultati di uno studio internazionale,<sup>2</sup> svolto tra ottobre 2020 e gennaio 2021, la generazione Z e i millennials si affidano a più fonti per le informazioni sul virus, ma i media tradizionali nazionali sono ancora quelli più diffusi nel 44% circa dei casi. Si rilevano alcune differenze tra le fasce d'età, mostrando come il ricorso ai *legacy media* tenda a crescere al crescere dell'età: 37% nella fascia 18-24 anni; 44% nella fascia 25-29 anni e 48% nella fascia 30-40 anni. Un elevato numero

---

<sup>2</sup> L'indagine, condotta da Wunderman Thompson, l'Università di Melbourne e Polfish, in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), prende in considerazione le fonti di informazione sul Covid-19 dei giovani appartenenti alla generazione Z e i millennials, le loro preoccupazioni, l'esposizione e il grado di consapevolezza delle notizie false. Il sondaggio ha coinvolto 23.500 intervistati di età compresa tra 18 e 40 anni in 24 paesi, raggiunti tramite i loro dispositivi mobili, tra la fine di ottobre 2020 e l'inizio di gennaio 2021.

di giovani dichiara anche di usare i motori di ricerca (36%) e di ricorrere a quotidiani e televisioni internazionali (35%), ai contenuti social dei *legacy media* (34%) e dell'OMS (31%).

Così come per gli adulti (Censis, 2021), anche per i giovani le informazioni sul Covid-19 provenienti da amici e parenti costituiscono una fonte poco diffusa (22% famiglia, 19,8% amici) e, ancora meno, i contenuti condivisi dai propri contatti sui social media (16%).

Seppure i brand *mainstream* di notizie e i giornalisti attirino la maggior parte dell'attenzione sia su Facebook che su Twitter, è noto come in alcuni casi passino in secondo piano rispetto ad influencer e fonti alternative come TikTok, Snapchat e Instagram (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2021). Se tale tendenza si è mostrata prevalente nella dieta mediale dei giovani per accedere ad informazioni di diverso tipo nel periodo pre-pandemia, l'incertezza dovuta all'attuale crisi, come mostrano i dati di questo studio, ha indotto pochi giovani a prestare attenzione ai contenuti di influencer (12%), sollecitandoli, invece, a rivolgersi a fonti autorevoli che, nella maggior parte dei casi, sono quelle istituzionali. L'OMS è, infatti, la fonte giudicata più affidabile (45,5%), soprattutto per i 18-24 anni (51%, a fronte del 41% dei 30-40 anni), seguita da scienziati ed esperti in materia di salute pubblica (44,0%) e dal Governo (20%).




Grafico 7 Le fonti di informazione dei giovani sul Covid-19 (Wunderman Thompson, University of Melbourne, Pollfish, 2021)

Potremmo sintetizzare quanto sopra discusso attraverso il pensiero di Mario Morcellini (2021), applicando le sue riflessioni in particolare ai giovani: «gli utenti hanno stipulato un armistizio con i social a partire dal tempo dedicato e dal diminuito dividendo di credibilità e fiducia nei contenuti. Osservando la dinamica tra fruizione delle fonti e indice di affidabilità percepita, si nota che le informazioni rese dai siti istituzionali sono diventate finalmente adulte e competitive, se si pensa che prima del Covid questa variabile addirittura non figurava nelle mappe dei nuovi comportamenti».

### **3.2. Le preoccupazioni dei giovani**

Il 48% dei giovani si dichiara molto preoccupato dell'andamento della pandemia e il grado di preoccupazione cresce al crescere dell'età. Interessante notare che i giovani italiani si dichiarino molto preoccupati solo nel 28% dei casi. Ciò probabilmente è da associarsi al fatto che l'Italia è stato uno dei primi paesi ad affrontare l'ondata pandemica e, dunque, quello in cui gli strumenti messi in campo dal governo e gli esiti che via via sono stati raggiunti in termini di contenimento, presumibilmente, hanno prodotto un effetto rassicurante sulla popolazione, anche giovanile. Questi dati, seppure non direttamente confrontabili, sono in linea con quanto emerso da una ricerca svolta su un campione di studenti universitari italiani (Fragapane, Castro, 2020), nella prima fase di lockdown nazionale del marzo 2020, che ha evidenziato un elevato livello di accordo e rispetto delle misure adottate dal Governo italiano. Inoltre, è probabile che l'ampia campagna mediatica che ha ruotato attorno al 'ce la faremo' e all'"andrà tutto bene' abbia influenzato positivamente gli stati d'animo giovanili, incrementando la voglia di riscatto (Aresi et alii, 2020).




Grafico 8 Livello di preoccupazione durante la pandemia – dato globale (Wunderman Thompson, University of Melbourne, Pollfish, 2021)




Grafico 9 Livello di preoccupazione durante la pandemia – dato italiano (Wunderman Thompson, University of Melbourne, Pollfish, 2021)

Il rischio che amici e familiari contraggano il virus è stata la principale preoccupazione degli intervistati (55,5%), seguita dal crollo dell'economia (53,8%). Intrecciate con le preoccupazioni economiche vi sono le incertezze lavorative e le difficoltà finanziarie (circa 40% per entrambe le voci). Anche in questo caso si rilevano alcune differenze per i ragazzi italiani che, rispetto al campione complessivo, si mostrano maggiormente preoccupati del crollo dell'economia (70% dei casi), prima ancora della possibilità che amici e parenti contraggano il virus (64%) e dell'incertezza occupazionale (58%) o delle difficoltà finanziarie (33%).

Gli intervistati temono anche gli impatti sociali del Covid-19, tra cui l'impossibilità di visitare amici e familiari (38,2%), l'introduzione di cambiamenti significativi nel proprio stile di vita (33,7%) e la perdita di contatto con la propria comunità sociale (22,5%).

Molte ricerche (tra le altre, Aresi et alii, 2020; Teater et alii, 2021), del resto, evidenziano come l'interruzione temporanea della socialità abbia costituito e, in alcuni casi costituisca ancora, uno degli aspetti di maggiore sofferenza proprio per i più giovani.

Sono stati sollevati anche timori relativi alla salute mentale (33,4%), all'accesso all'assistenza sanitaria (31,1%) e all'istruzione (27,0%).

È noto come, all'inizio della pandemia, le restrizioni imposte da alcuni governi abbiano comportato l'esigenza di adottare modalità alternative anche per i sistemi scolastici e universitari, interrompendo la tradizionale attività didattica, a favore di modalità a distanza. Se ciò ha da un lato costituito l'opportunità di sperimentare forme di didattica innovativa e mostrare il grande supporto offerto dalle tecnologie nella fase più critica dell'emergenza (Morcellini, 2020) per continuare le normali attività formative, dall'altro lato si è andato ad aggiungere ad una serie di cambiamenti repentini che hanno stravolto le routine dei giovani, determinando in alcuni casi disorientamento e senso di angoscia.




Grafico 10 Le principali preoccupazioni durante la Pandemia – dato globale e Italia (Wunderman Thompson, University of Melbourne, Pollfish, 2021)

La maggior parte dei ragazzi conserva, tuttavia, una visione ottimistica del futuro, nel 57% dei casi, e la stessa percentuale all'incirca ritiene che si ritornerà alla normalità con il vaccino.<sup>3</sup> Le informazioni relative ai vaccini sono di grande interesse e dall'inizio della pandemia sono passate dal terzo al primo posto tra gli argomenti più discussi sul tema. Il 55,0% della generazione Z e dei millennials è interessato alle informazioni relative a un vaccino, rispetto al 45,6% dell'inizio della pandemia e il 41,9% ha affermato che i contenuti dei social media dell'OMS sarebbero stati la loro prima fonte di informazione (Wunderman Thompson, University of Melbourne, Pollfish 2021).

### 3.3. I contenuti condivisi e le fake news

Le informazioni sul Covid-19 prevalentemente condivise sui social media sono quelle che riportano un contenuto 'scientifico' (circa il 44%). Il 28% afferma di condividere post che includono un articolo, un video (24,1%), un'immagine (23,0%), una storia (20,8%), o contenuti che creano una reazione emotiva (18,2%) e umoristica (18,1%). I giovani italiani sono più orientati al contenuto scientifico (49%) e condividono in

<sup>3</sup> Ne è una testimonianza l'elevato tasso di adesione ai vaccini anti Covid-19 dei giovani italiani tra i 20 e i 40 anni che, così come la stragrande maggioranza della popolazione adulta, nel dicembre 2021, hanno ricevuto due dosi nell'80% dei casi (Report Istituto Superiore di Sanità del 17.12.21).



misura maggiore post che includono un articolo (38%), rispetto a quelli che comprendono un video (18%) (Wunderman Thompson, University of Melbourne, Pollfish 2021).

La scienza, dunque, prevale quando si tratta di veicolare informazioni sul Covid-19, testimonianza di una buona alfabetizzazione digitale della generazione Z e dei millennials in relazione alla pandemia e di un orientamento in controtendenza rispetto a quello che prevale sui social media, in cui i contenuti divertenti e che puntano sul piano emotivo si diffondono più velocemente.




Grafico 11 I contenuti condivisi dai giovani (Wunderman Thompson, University of Melbourne, Pollfish, 2021)

I giovani dichiarano di essere ‘molto consapevoli’ (59%) e ‘abbastanza consapevoli’ (33%) delle notizie false sul Covid-19. Quasi il 41% afferma di assicurarsi sempre che i contenuti siano accurati prima di pubblicarli sui social media, mentre il 36,6% afferma di farlo ‘il più delle volte’. Poco più di un terzo (37,5%) ammette di aver condiviso sui social contenuti che in seguito si sono rivelati falsi. Di questi, l’87,1% afferma di aver successivamente corretto o eliminato il contenuto. Circa un terzo (35,1%) degli intervistati afferma che quando incontra contenuti falsi, li ignora, mentre il 24,4% segnala il contenuto e il 19,3% lo commenta. Solo l’8,7% non segue più l’account che lo ha condiviso (Wunderman Thompson, University of Melbourne, Pollfish 2021). Interessante notare che, sebbene le differenze percentuali non siano elevate, sono i giovani tra i 18 e i 24 anni a restare meno indifferenti e a segnalare in misura maggiore contenuti falsi.

Più della metà (58,3%) si sente sopraffatta dalla quantità di informazioni disponibili sul Covid-19, e ben il 52,0% ha dichiarato di aver smesso di prestarvi attenzione.

Infine, i giovani ritengono che i media non ‘dicano tutto’ (59,3%); che il governo non fornisca il quadro completo della pandemia (57,1%), mostrando un certo grado di scetticismo, meno presente nella fase iniziale dell'emergenza.

#### **4. Conclusioni**

La pandemia ha mostrato in maniera ancora più evidente il peso crescente della comunicazione nella vita degli individui, portando un numero inedito di persone a cercare informazioni sull'epidemia e sui comportamenti da tenere per prevenire il contagio. Il sistema mediale ha cercato di ampliare la propria offerta, rispondendo alle esigenze informative e fornendo un continuo flusso comunicativo sui numeri dei contagi, dei ricoveri, dei decessi, sulle regole a cui attenersi, sui vaccini, producendo una vera 'infodemia comunicativa'.

Come abbiamo evidenziato nel corso del capitolo, televisione, radio, quotidiani, siti web hanno aumentato lo spazio dedicato alle notizie e l'informazione sull'epidemia in Italia è arrivata, nella sua fase iniziale, ad occupare oltre la metà del totale della copertura mediatica. Sono cresciuti in modo esponenziale gli ascolti dei telegiornali nella fascia *prime time* e anche l'informazione online ha registrato un numero molto elevato di utenti.

Nello stesso tempo, è cresciuta a dismisura la quantità di notizie false sul Covid-19 in tutto il mondo e ciò ha indotto le popolazioni di molti paesi a rivolgersi a fonti 'certificate' e affidabili, riconoscendo, almeno in questo momento drammatico, il «valore dei professionisti della comunicazione, giornalisti e altri comunicatori che lavorano nella produzione di contenuti e nella costruzione di relazioni» quali figure «in grado di coniugare la complessità e il pluralismo delle notizie con la competenza e l'affidabilità della fonte, e che rappresentano un argine che garantisce buone e certificate informazioni e respinge falsità, dietologie, complotti» (Censis, 2021, p. 4).

In questo senso, la pandemia ha contribuito ad un «ritorno alla mediazione giornalistica [...]». Tutti i media che accompagnano i loro pubblici con questo prezioso esercizio, dai giornali alle tv, dalla radio

all'informazione locale, hanno riconosciuto incrementi di rilevanza in termini di economia dell'attenzione e soprattutto di credibilità percepita» (Morcellini, 2021).

Il maggiore aumento del consumo di notizie si è verificato in utenti che prima dell'emergenza vi accedevano in misura inferiore, come i giovani, le persone meno istruite e i consumatori occasionali di notizie. Quindi, si potrebbe affermare che il Covid-19 abbia parzialmente ridotto le disuguaglianze esistenti riguardo al consumo di notizie tra i cittadini, eguagliando l'accesso e le pratiche informative (Casero-Ripollés, 2020).

I giovani sono consapevoli dei rischi della pandemia ma anche dei rischi della disinformazione, causati da una comunicazione senza intermediazione, in cui non esistono barriere d'accesso e filtri di verifica della qualità delle notizie, e in cui è elevato il pericolo che si affermino false convinzioni.

Tale consapevolezza li ha portati a integrare nella propria dieta mediale, e in alcuni casi privilegiare, le notizie provenienti dai *media mainstream*, con particolare riferimento all'informazione televisiva, ai principali quotidiani nazionali e internazionali online e ai siti di fonti ufficiali, quali quelli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità o dell'Istituto Superiore della Sanità.

L'incremento considerevole nell'accesso all'informazione, che si rileva anche a distanza di mesi dalla comparsa del virus, non si è però sempre associato ad altrettanto elevati livelli di interesse e fiducia. Questi ultimi, nel tempo, hanno subito un decremento, dovuto essenzialmente alla mancanza di chiarezza e alla presenza di pareri discordanti anche tra gli scienziati o, in altri casi, alla paura di imbattersi in informazioni non veritiere che, come abbiamo visto, sono circolate altrettanto velocemente rispetto al virus stesso. La consapevolezza dell'elevata esposizione alla disinformazione e la capacità di individuare le notizie false non si sono sempre tradotte in un ruolo attivo da parte dei giovani nel contrasto alla disinformazione.

Tra i giovani, la fascia di età dei 18-24 anni è quella che continua in misura maggiore, rispetto ai più grandi, ad affidarsi ai social media per informarsi, esponendoli potenzialmente ad un rischio maggiore di entrare in contatto con informazioni non veritiere. Ciò potrebbe essere associato da un lato al fatto che i media tradizionali generalmente non coprono questioni di loro interesse, dall'altro alla convinzione

che il proprio punto di vista non sia equamente rappresentato dai media. Questo potrebbe spiegare perché i giovani tendono ad abbracciare punti di vista alternativi e diversificati attraverso i social media che, costituiscono la fonte principale di informazione in elevate percentuali in tutti i Paesi (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2021). Se da un lato è necessario, quindi, da parte dei professionisti dei media considerare preferenze e punti di vista dei più giovani per avvicinarli maggiormente alle questioni di interesse pubblico, dall'altro si rende sempre più evidente il ruolo chiave della *media education* (Livingstone, 2004; Morcellini, 2004; Cortoni, 2011) al fine di promuovere una reale consapevolezza e capacità di gestire in maniera sicura la propria presenza sulla Rete e l'accesso alle informazioni sulle piattaforme online.

I giovani sono alle prese con molteplici preoccupazioni, tra cui la principale è che amici e parenti contraggano il virus, seguita dal crollo dell'economia e dalle conseguenti problematiche occupazionali. Costituiscono motivo di apprensione anche l'eventualità di non poter incontrare amici e parenti, la perdita di contatto con la propria comunità sociale e gli stravolgimenti dei propri stili di vita.

Nonostante ciò, molti conservano un certo grado di ottimismo, sono consapevoli del proprio ruolo nel contribuire a sconfiggere il virus e si dichiarano disposti ad agire in prima persona, nonché fiduciosi nell'operato della scienza, che sembra alla base delle proprie azioni sia online che offline.

Non va trascurato, tuttavia, l'elevato livello di disagio che alcuni ragazzi hanno manifestato e le difficoltà che tuttora stanno sperimentando in una fase in cui, anche al momento in cui scriviamo, si avvicinano nuove ondate dovute alla comparsa di ulteriori varianti del virus e altre possibili restrizioni che vanno ad aggiungersi al carico di sofferenza, esteso a più aspetti della propria vita, accumulato nell'arco di molti mesi dalla comparsa dell'epidemia. Dunque, adulti e istituzioni dovrebbero badare, in questa fase, alle esigenze di quanti, contrariamente a quanto riportato dall'opinione comune, hanno mostrato responsabilità nei confronti della propria comunità, anche attraverso un uso consapevole e progressista degli strumenti di comunicazione.

## **Bibliografia**

- AGCOM, *Osservatorio sulle Comunicazioni, Monitoraggio Covid-19*, n.2, 2020.

- GIOVANNI ARESI, SARA MARTINEZ DAMIA, ADRIANO MAURO ELENA, CARLO PISTONI, ELENA MARTA, *Benessere psicologico, universo relazionale e dinamiche identitarie nei giovani adulti europei in epoca di Covid-19*, in *Giovani ai tempi del Coronavirus. Una generazione in lockdown che sogna un futuro diverso*. Quaderni Rapporto Giovani, Istituto Toniolo, Milano, Vita e Pensiero, 2020, pp. 25-43.
- W. LANCE BENNETT, STEVEN LIVINGSTON, *The disinformation order: disruptive communication and the decline of democratic institutions*. «European Journal of Communication», XXXIII, n. 2, 2018, pp. 122-139.
- RITA BICHI, FABIO INTROINI, CRISTINA PASQUALINI, “*Stay at home, stay online*”. *In Rete durante il lockdown*, in *Giovani ai tempi del Coronavirus. Una generazione in lockdown che sogna un futuro diverso*. Quaderni Rapporto Giovani, Istituto Toniolo, Milano, Vita e Pensiero, 2020, pp. 66-86.
- ANDREU CASERO-RIPOLLÉS, *Impact of Covid-19 on the media system. Communicative and democratic consequences of news consumption during the outbreak*, «El profesional de la información», XXIX, n. 2, e290223, 2020, pp. 1-11.
- ANDREU CASERO-RIPOLLÉS, *Research on political information and social media: Key points and challenges for the future*, «El profesional de la información», XXVII, n. 5, 2018, pp. 964-974.
- IDA CORTONI, *Young Digizen? New cultural challenges in media education*, FrancoAngeli, Milano, 2011.
- THE DELOITTE GLOBAL MILLENNIAL AND GEN Z SURVEY, 2021.
- WUNDERMAN THOMPSON, UNIVERSITY OF MELBOURNE, POLLFISH, *A Global Study of Digital Crisis Interaction among Gen Z and Millennials*, 2021.
- EUROPEAN BROADCASTING UNION, *Update: Covid-19 Crisis*. PSM Audience Performance, Media Intelligence Service, April 2020.
- EURISPES, *Un anno di Covid in Italia*, 2021.
- STEFANIA FRAGAPANE, MARIA P. CASTRO, *Studenti universitari e Covid-19: informazione, consapevolezza e percezione del futuro*, in E. BETTINI E D. TONDINI, *Investire per costruire*, Atti Collana Forum del Gran Sasso, III, Parte 2, 2020, pp. 309-324.
- SONIA LIVINGSTONE, *Media literacy and the challenge of new information*

- and communication technologies*. «Communication Review», VII, 2004, pp. 3-14.
- Deborah Lupton, Karen Willis (a cura di), *The Covid-19 crisis: Social Perspectives*, London, Routledge, 2021.
  - MAXWELL E. MCCOMBS, DONALD L. SHAW, *The agenda-setting function of the mass media*, «Public Opinion Quarterly», XXXVI, 1972, pp. 176-185.
  - MARIO MORCELLINI, *La scuola della modernità. Per un manifesto della media education*. FrancoAngeli, Milano, 2004.
  - MARIO MORCELLINI, *Antivirus. Una società senza sistemi immunitari alla sfida del Covid-19*. Roma, Castelvecchi, 2020.
  - MARIO MORCELLINI, *Mediacovid. Ritorno alla mediazione*, «Formiche», n.170, giugno 2021.
  - NIC NEWMAN, RICHARD FLETCHER, ANNE SCHULZ, SIMGE ANDI, CRAIG T. ROBERTSON, AND RASMUS KLEIS NIELSEN, *Reuters Institute Digital News Report*, 2020, 2021.
  - DANIELE ORSO, NICOLA FEDERICI, ROBERTO COPETTI, LUIGI VETRUGNO, TIZIANA BOVE, *Infodemic and the spread of fake news in the Covid-19-era*, «European Journal of Emergency Medicine», XXVII, 2020, pp. 327-328.
  - RAPPORTO ITAL COMMUNICATIONS-CENSIS, *Disinformazione e fake news durante la pandemia: il ruolo delle agenzie di comunicazione*, 23 aprile 2021.
  - JAVIER SIERRA SÁNCHEZ, VALENTINA LAFERRARA, MÍRIAM DÍEZ BOSCH, *COVID-19 Pandemic in the Italian Digital Media: Media Behavior and Citizen Information Consumption During the Health Crisis*, «Media & Journalism», 2020, pp. 261-276.
  - LISA SINGH, SHWETA BANSAL, LETICIA BODE, CEREN BUDAK, GUANGQING CHI, KORNRAPHOP KAWINTIRANON, COLTON PADDEN, REBECCA VANARSDALL, EMILY VRAGA, YANCHEN WANG, *A first look at Covid-19 information and misinformation sharing on Twitter*, «arXiv», 2003, pp. 1-24.
  - BARBRA TEATER, JILL M. CHONODY, KATRINA HANNAN, *Meeting social needs and loneliness in a time of social distancing under COVID-19: A comparison among young, middle, and older adults*, «Journal of Human Behavior in the Social Environment», XXXI, 1-4, 2021, pp. 43-59.

- PETER VAN-AELST, JESPER STRÖMBÄCK, TORIL AALBERG, FRANK ESSER, CLAES H. DE-VREESE, JÖRG MATTHES, DAVID HOPMANN, SUSANA SALGADO, NICOLAS HUBÉ, AGNIESZKA STĘPIŃSKA, STYLIANOS PAPATHANASSOPOULOS, ROSA BERGANZA, GUIDO LEGNANTE, CARSTEN REINEMANN, TAMIR SHEAFER, JAMES STANYER, *Political communication in a high-choice media environment: a challenge for democracy?* «Annals of the International Communication Association», XLI, n. 1, 2017, pp. 3-27.
- EDUARDO VILLENA-ALARCÓN, LIDIA CABALLERO-GALEOTE, *COVID-19 Media Coverage on Spanish Public TV.* «Trípodos», XLVII, 2, 2020, pp. 103-125.





**Resistere al disordine informativo.**  
**La reintermediazione possibile del giornalismo digitale**

Sabino Di Chio

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione  
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

**1. Introduzione**

La diffusione delle tecnologie digitali ha profondamente trasformato il giornalismo e l'informazione: la nuova infrastruttura tecnica ha imposto la convergenza mediale, culturale e relazionale,<sup>1</sup> garantendo l'abbassamento delle soglie di accesso al dibattito in piena coerenza con la promessa di dilatazione degli spazi di partecipazione, condivisione e collaborazione per decenni associata all'avvento delle nuove tecnologie. Sul primato televisivo consolidato negli ultimi anni del '900 si è innestata la 'mediatizzazione estesa' della rete,<sup>2</sup> un pluralismo ec-centrico che, senza preavviso, ha redistribuito verso il basso l'esercizio pieno della libertà di espressione, sostituendo le unidirezionalità delle comunicazioni di massa con un reticolo di conversazioni spontanee, rapide, pulviscolari che nell'assetto contemporaneo compongono l'habitat per la formulazione, il confronto e lo scontro tra le opinioni, propedeutici a rappresentanza e deliberazione.

L'entusiasmo iniziale per le potenzialità dell'interattività è stato gradualmente affiancato dal timore per le distorsioni che sembrano accompagnare l'esito principale della transizione: la disintermediazione informativa. Da questa si fanno derivare la polarizzazione dell'elettorato, favorita da brevità ed emozionalità delle interazioni; il rafforzamento del leaderismo come strumento di semplificazione del dibattito politico; l'inattendibilità di molte fonti informative che sfocia prima

---

<sup>1</sup> Cfr. NICHOLAS NEGROPONTE, *Being Digital*, New York, Knopf, 1995; HENRY JENKINS, *Convergence Culture*, New York, NYUP, 2006.

<sup>2</sup> Cfr. JOHN B. THOMPSON, *The Media and Modernity*, Stanford, Stanford University Press, 1995.

nell'*information disorder*<sup>3</sup> poi nella 'infodemia' segnalata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità già nelle prime fasi della pandemia da Covid-19.<sup>4</sup> L'informazione digitale spesso offre l'impressione di obbedire ad un imperativo produttivo che disattiva le prerogative del *news-making*: poca selezione, poca gerarchizzazione, nessuna contestualizzazione. Poca selezione perché l'assenza di vincoli materiali e il modello di business dominante (l'offerta gratuita di informazione finanziata dalla raccolta pubblicitaria tramite conta di clic e condivisioni) tolgono ogni limite alla sovrapproduzione; poca gerarchizzazione perché monetizzare il traffico significa dare pari dignità a notizie, annunci, speculazioni e curiosità, tutte munizioni utili nella battaglia per l'attenzione; nessuna contestualizzazione perché sui social, luogo prediletto di fruizione, ogni notizia appare unica, centrale e dotata dello stesso formato di tutte le altre, e monopolizza l'interesse temporaneo dell'utente al di là di ogni valutazione professionale sull'effettiva rilevanza collettiva di quanto raccontato.

Su quali forme di difesa l'opinione pubblica contemporanea può contare per rallentare questi fattori distorsivi? In questo paper proviamo a sviluppare una catalogazione di tre potenziali modalità di re-intermediazione dell'ecosistema informativo digitale: una reintermediazione professionale che descrive il recupero di centralità della professione giornalistica nella rivendicazione di tempi e stili 'lenti' ovvero compatibili con il pieno svolgimento della funzione di interesse generale dell'informazione; una reintermediazione istituzionale affidata agli organi comunitari ed authority indipendenti, chiamati alla verifica formale del pluralismo sui media, attraverso la tutela di parità di trattamento, obiettività, imparzialità ed equità; una reintermediazione algoritmica, infine, che passa dalla maturazione tra i gestori delle piattaforme online della consapevolezza dei rischi nel mantenere

---

<sup>3</sup> CLAIRE WARDLE, HOSSEIN DERAKHSHAN, *Information Disorder. Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking*, Council of Europe, 2017 [<https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research/168076277c>].

<sup>4</sup> WHO, *Managing the COVID-19 infodemic: Promoting healthy behaviours and mitigating the harm from misinformation and disinformation*, 2020 [<https://www.who.int/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation>].

le conversazioni in un sistema aperto privo di regolazione. Dopo una disamina della filiera della disinformazione, per ognuna delle tre modalità, si ricostruisce lo stato dell'arte attingendo alla letteratura sociologica ed al materiale giornalistico per ipotizzare, nelle conclusioni, possibili triangolazioni.

## **2. La filiera della disinformazione**

Il ridimensionamento degli apparati di mediazione è stato accolto come uno degli effetti più salutarì della diffusione delle tecnologie digitali. L'interattività permette la condivisione dell'atto comunicativo, con il recupero di valori come inclusività, trasparenza e flessibilità uniti per sfidare le rendite di posizione dei mediatori professionisti, sospettati di abusare del ruolo di 'custodi del cancello' per favorire le élite a scapito dell'interesse generale. Nella fase di innesto delle nuove tecnologie nell'informazione, si sono aperti sulla rete spazi inediti di autonomia in grado di sfidare le narrazioni dominanti costruite dai mass media. I blog e le piattaforme di microblogging come Twitter hanno mostrato in alta definizione il mosaico dei punti di vista che compongono un dibattito; l'esercizio del *citizen journalism* o 'giornalismo partecipativo', reso possibile dall'abbassamento dei costi di registrazione e trasmissione, ha sfidato l'oligopolio delle redazioni nella gestione dei mezzi di produzione delle notizie affollando l'infosfera di contributi certo parziali, personali, frammentari ma a volte originali nei linguaggi e insostituibili nella prossimità alle fonti; lo spazio commenti in calce agli ipertesti ha offerto uno strumento rapido di verifica collaborativa della veridicità delle informazioni e smascheramento delle distorsioni più grossolane; i social network, infine, hanno permesso la conversazione diretta tra fonti e lettori offrendo alle prime la possibilità di imporre l'agenda e ai secondi un canale privilegiato per mostrare consenso o irritazione, dare suggerimenti, inviare segnalazioni. La disintermediazione dell'informazione politica, nello specifico, è stata letta come strumento di *empowerment* per gli utenti, che dall'azzeramento delle rendite consolidate hanno ottenuto un contatto immediato con i politici e contribuito ad una ricostruzione degli eventi scevra da alterazioni intenzionali, occupando lo spazio vuoto della mediazione con il proprio bagaglio di talento e coraggio, messo a valore sotto i riflettori del mercato liberalizzato delle conversazioni online.

Dietro lo scardinamento dei monopoli mediatici, però, nel tempo si è scorta l'ombra della 'dismediazione',<sup>5</sup> la patologia che sembra paralizzare tutti gli apparati di mediazione novecenteschi incaricati di compenetrare gli interessi contrapposti esercitando la responsabilità di selezione, controllo e organizzazione. L'elezione degli utenti a mediatori non sembra aver mantenuto le promesse di maggiore trasparenza, condivisione e democratizzazione ma sfocia in esiti che ogni giorno di più rivelano un'ingestibile frammentazione dell'opinione pubblica che allontana dalla corretta ricostruzione degli eventi ed impedisce il raggiungimento della soglia di consapevolezza che abilita al pieno esercizio della cittadinanza. Magatti elenca alcune delle possibili derive della frammentazione:<sup>6</sup> la libera appropriazione del senso contro le indicazioni delle autorità consolidate; la spettacolarizzazione dei significati, che tendono ad essere accettati sulla base dell'impatto comunicativo, criterio di verità autonomo e implicito; la saturazione e volubilità dell'opinione pubblica. Dieci anni dopo questi semi sembrano germogliare nell'emergenza *information disorder* che il Consiglio d'Europa definisce come inquinamento della comunicazione globale e segnala come pericolo per la qualità delle democrazie, se non per la loro stessa sopravvivenza. Dietro l'etichetta *fake news*, l'emergenza si compone di tre nozioni: *disinformation* (contenuti falsi e deliberatamente creati per danneggiare una persona, gruppo sociale, organizzazione o paese), *misinformation* (contenuti falsi ma non creati con l'intenzione di causare danni) e *malinformation* (contenuti che si basano sulla realtà, utilizzati aggressivamente e con disinvoltura deontologica per infliggere danni a persone, organizzazioni o paesi). In tutte le tre modalità, il singolo utente non è più semplice target ma ha un ruolo inedito come anello di una filiera che condivide le responsabilità. Libera appropriazione del senso, spettacolarizzazione, saturazione e volubilità dilatano il pericolo di 'assedio della soggettività'<sup>7</sup> rispetto ai doveri di obiettività che ancoravano l'esercizio della mediazione.

---

<sup>5</sup> cfr. MARIO MORCELLINI, IDA CORTONI, *Provaci ancora, scuola. Idee e proposte contro la svalutazione della scuola nel Tecnoevo*, Trento, Erickson, 2007; MARIO MORCELLINI, *Una socializzazione politica senza mediazione. Tesi sulla crisi dei partiti nell'età dei media*, « Comunicazionepuntodoc », XXII, 2015.

<sup>6</sup> MAURO MAGATTI, *Libertà immaginaria*, Milano, Feltrinelli, 2009, pp. 154-157.

<sup>7</sup> FRANCESCO GIORGINO, *Giornalismi e società*, Milano, Mondadori Università, 2017, p. 81.

Dati recenti confermano quanto la lotta al disordine informativo sia un percorso lastricato di buone intenzioni costrette ad infrangersi contro gli interessi di una filiera retta da troppe convenienze. Due ricerche hanno riportato l'attenzione sulla correlazione tra coinvolgimento e appartenenza politico-culturale e sulla forza finanziaria di un business apparentemente irrinunciabile nell'attuale modello di sviluppo. La prima, congiunta tra New York University e la francese Grenoble-Alpes<sup>8</sup> rivela che le *fake news* su Facebook ricevono sei volte più like, condivisioni e interazioni rispetto alle notizie verificate. Su 2.500 editori di notizie postate tra agosto 2020 a gennaio 2021, il 40% delle fonti di estrema destra e il 10% delle fonti di centro o di sinistra hanno promosso contenuti disinformativi che rappresentano il 68% del coinvolgimento per le prime e il 36 % per le seconde. I ricercatori hanno usato le metriche di due organizzazioni, *NewsGuard* e *Media Bias/Fact Check*, che hanno classificato migliaia di pagine sulla base delle convinzioni politiche. Da *NewsGuard* arriva il secondo campanello d'allarme: uno studio realizzato con *Comscore* evidenzia come gli inserzionisti ogni anno involontariamente spendano 2,6 miliardi di dollari (l'1,67% del mercato) in pubblicità programmatica su siti che pubblicano disinformazione.<sup>9</sup>

La filiera della disinformazione, com'è noto, oltre agli utenti coinvolge autori, testate, piattaforme e inserzionisti. Si è generalmente spinti a colpevolizzare uno degli anelli ma le ultime evidenze invitano a fare un passo indietro per comprendere il fenomeno guardando all'intera catena e le sue interdipendenze. Gli autori, ad esempio, sono una categoria vasta che si divide in dilettanti e professionisti. Alcuni sono amatori che immettono nei flussi contenuti freschi, necessari, rari, altri esercitano un diritto ormai acquisito di libera espressione, senza riverenze gerarchiche né obbedienze a doveri deontologici. Le cerchie raggiunte spesso sono ristrette, l'impatto sul dibattito minimo, a dif-

---

<sup>8</sup> LAURA EDELSON ET ALII, *Understanding Engagement with (Mis)Information News Sources on Facebook*, «Cybersecurity for Democracy», 14 settembre 2021 [<https://medium.com/cybersecurity-for-democracy/understanding-engagement-with-mis-information-news-sources-on-facebook-8d39bca38978>].

<sup>9</sup> MATT SKIBINSKI, *Special Report: Top brands are sending \$2.6 billion to misinformation websites each year*, 2021 [<https://www.newsguardtech.com/special-reports/brands-send-billions-to-misinformation-websites-newsguard-comscore-report/>].

ferenza di una minoranza che, invece, ha trovato nella diffusione di complotti, aggressioni o allusioni una via per la popolarità, il consenso politico o il profitto.

I professionisti lavorano in testate che competono con la vasta marea dei *content creator* e con meme, *tweet*, *tiktok*, chat di videogiochi e tutto il sistema ibrido dell'info/intrattenimento<sup>10</sup> in un mercato senza confini che si contende la risorsa scarsa dell'attenzione degli utenti.<sup>11</sup> Da qui la spinta a colorare i pezzi, far leva sulle emozioni primarie, spettacolarizzare, rinunciare alla verifica e tutte le pratiche di *churnalism*,<sup>12</sup> per nulla esclusive dei social media. Sono solo alcuni degli strumenti base per trattenere un pubblico ondivago, in fuga dalla fatica della dissonanza cognitiva, che sembra rivolgersi ai social media per confermare le proprie certezze più che per sfidarle.

Le piattaforme diventano *gatekeeper* utilizzando come criterio guida la proiezione probabilistica sull'interesse privato che l'utente o la sua cerchia di contatti possano riservarvi. I filtri attivati possono ben poco rispetto all'inclinazione degli algoritmi regolatori a prediligere la diffusione di contenuti virali. L'obiettivo principale non è mai stato informare (e non può esserlo per statuto) ma aumentare il tempo di permanenza sulla piattaforma dell'utente che, attraverso la cessione dei suoi dati, diventa "coautore", più o meno inconsapevole, del suo palinsesto. Il tempo trascorso dall'utente serve a profilarlo per offrire agli inserzionisti il sacro Graal di una pubblicità programmatica ovvero dagli effetti finalmente misurabili, puntuale, personale, capillare, prevedibile. Un metodo irrinunciabile che ha nei 2,6 miliardi segnalati da *NewsGuard* come finanziamento involontario alla disinformazione, un danno collaterale, trascurabile nel suo pesare l'1,68% del mercato totale.

Il risultato è l'alterazione del dibattito politico perché, come avverte lo studio NYU-Grenoble, esiste una correlazione tra camere dell'eco e

---

<sup>10</sup> Cfr. ANDREW CHADWICK, *The Hybrid Media System: Politics and Power*, Oxford, Oxford University Press, 2013.

<sup>11</sup> Cfr. LISA IOTTI, *8 secondi. Viaggio nell'era della distrazione*, Milano, Il Saggiatore, 2020.

<sup>12</sup> Il termine *churnalism* è una parola composta, crasi tra *churn out* (sforare in serie) e *journalism* (giornalismo) Cfr. NICK DAVIES, *Flat Earth News. An Award-winning Reporter Exposes Falsehood, Distortion and Propaganda in the Global Media*, London, Chatto & Windus, 2008.

polarizzazione delle opinioni, che non contagia i moderati ma crea un clima aggressivo e favorisce la spirale del silenzio; inoltre le piattaforme surrogano il ruolo di intermediazione informativa promuovendo una sostanziale “indistinzione dei contenuti” ovvero la piena equivalenza tra interpretazioni, visioni e opinioni, racchiuse in formati identici indipendentemente dal loro contenuto vero o falso, costruttivo o discriminatorio. Nella cornice omologante del post, a rimanere indefinito è il ‘peso’ dell’informazione, il portato di valore misurato sulla scala della missione pedagogica dell’informazione, assolto nel suo compito etimologico di dare forma all’opinione. Le verità coesistono in un affollamento senza sintesi che permette all’utente, ultimo anello, di assolvere l’esigenza di espressione e la fame di novità senza che queste si coagulino a sufficienza in decodifica dei processi che determinano lo status quo e, conseguentemente, in ambizione a mutarlo attraverso un’azione persistente nel tempo.

### **3. La reintermediazione professionale**

L’immagine del consumo digitale di notizie nel 2020 che emerge da un primo sguardo al *Digital News Report 2021* pubblicato dal *Reuters Institute*<sup>13</sup> con la collaborazione dell’Università di Oxford sembra confermare le ragioni di fondo di una reintermediazione professionale del giornalismo. Lo spavento collettivo di marzo/aprile ha avvicinato il pubblico alle news, ne ha mostrato la funzione sociale, aumentando contatti e abbonamenti. Tutto questo, però, in un contesto di continuo e inesorabile calo di interesse nell’informazione in quanto tale. Un distacco silenzioso dalla sfera pubblica, che sembra non coincidere più con l’orizzonte in cui gli individui inscrivono i loro interessi e relazioni.

Da qualche anno, la funzione sociale del giornalismo è il cuore delle rivendicazioni dello *slow journalism*, un movimento che unisce cronisti e studiosi nella promozione di un giornalismo ‘lento’ non perché intempestivo ma in quanto selezionato, verificato, sottratto gli imperativi del mercato pubblicitario.<sup>14</sup> Il variegato intreccio di valori e pratiche

---

<sup>13</sup> NICK NEWMAN ET ALII, *Reuters Institute Digital News Report 2021*, Reuters Institute for the Study of Journalism, 2021 [<https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2021>].

<sup>14</sup> MEGAN LE MASURIER, *Slow Journalism*, «Journalism Practice», X, IV, 2016, pp. 439-447.

che va sotto questa etichetta è emerso come reazione al *fast journalism* che investe troppo su viralità, clickbaiting e sudditanza ai comunicati stampa. La formula è l'appropriazione degli spunti di sostenibilità resi popolari dal movimento *slow* nel campo del cibo o della mobilità. Il nucleo pulsante è fatto da testate-manifesto come *Delayed Gratification* (UK), *Zetland* (Danimarca), *De Correspondent* (Olanda), *Narratively* (Usa), in Italia *Slow News*,<sup>15</sup> ma stili e condotte stanno contaminando anche il mainstream di *Guardian*, *Mediapart*, *New York Times Magazine*. Le testate *slow* rivendicano in forme diverse tempo per la scrittura (*Delayed Gratification* è un trimestrale cartaceo che approfondisce quanto avvenuto nei tre mesi precedenti), la selezione (*Zetland* pubblica 2 o 3 articoli al giorno, pianificati e vagliati dalla comunità dei members), la verifica (tutte le testate praticano il *fact-checking*), l'equo trattamento dei lavoratori, l'autonomia finanziaria raggiunta abbandonando la pubblicità in favore del consolidamento di una comunità partecipante di abbonati.

La rivendicazione perde ogni forma di apparente romanticismo e ribadisce la sua urgenza se confrontata con i dati offerti dal *Digital News Report 2021*, fotografia dello scenario anomalo della pandemia. La disaffezione che fa da premessa al tentativo di riformare l'*information game* riportando il prodotto giornalistico nel ruolo di fine ultimo e non mero corredo alla raccolta pubblicitaria è confermata dai dati sul calo di interesse nelle news negli ultimi cinque anni in Uk (- 17%), Italia (- 12), Francia (8), Usa (-11 in un anno). Larghe porzioni di utenza sembra stiano letteralmente ritirando dalla sfera pubblica, non ritenendo più necessario inscrivere l'esperienza individuale in una dimensione collettiva generica e non proiezione delle proprie scelte o inclinazioni. La fiducia nelle news è cresciuta (+ 6%), a fronte dell'irruzione di un fenomeno ignoto e spaventoso come il Covid-19, mostrando la vitalità della funzione sociale del giornalismo, fonte indispensabile di input in grado di contrastare l'incertezza. Allo stesso tempo, però, aumenta il divario di fiducia tra le fonti che godono di maggiori reputazioni e gli aggregatori online. Chi consuma informazioni sui social media mostra quasi consapevolezza del servirsi di una fonte strutturalmente inaffidabile e, se su Facebook e Twitter il ruolo dei brand riconosciuti è ancora predo-

---

<sup>15</sup> Cfr. DANIELE NALBONE, ALBERTO PULIAFITO, *Slow Journalism. Chi ha ucciso il giornalismo*, Roma, Fandango Libri, 2019.



minante, su Instagram e Tik Tok gli influencer sono il canale principale di approvvigionamento e diffusione.

Anche la via di fuga sembra quella suggerita dallo *slow journalism*: il progressivo abbandono dell'informazione gratuita in favore della sottoscrizione di abbonamenti e dei *paywall*. Tornare a pagare per le notizie come antidoto all'appiattimento e polizza sull'autorevolezza. La strada appare in salita, però: in 20 paesi in cui gli editori hanno spinto per maggiori pagamenti online, il 17% degli utenti ha pagato per una notizia online nell'ultimo anno, con un aumento di due punti percentuali dal 2019 e cinque dal 2016. Una crescita lenta, più evidente nei mercati maturi (Scandinavia, Svizzera e Olanda su tutti), che pone qualche preoccupazione per il futuro dato che l'espansione del modello della sottoscrizione dovrà scontrarsi con il muro dell'indifferenza prima descritto e con la scarsa propensione di chi ha adottato la gratuità a cambiare modello.

La sfida dello *slow journalism*, di fronte a questi dati, deve consistere nello smarcarsi dalla tentazione di offrire un'esperienza elitaria a nicchie benestanti, istruite, già culturalmente attrezzate. Un approccio che non sfida le contraddizioni del sistema istituzionale dell'informazione ma lo arricchisce con un prodotto evocativo perché vintage e con servizi d'eccellenza per clienti più esigenti. L'obiettivo dev'essere la riconquista di quella quota di pubblico che sta abbandonando le conversazioni ma perché questo avvenga è necessario che le pratiche e le dinamiche *slow* siano promosse e incentivate dal sostegno finanziario delle amministrazioni pubbliche che devono tornare a correggere con più coraggio le storture del mercato, abbandonando un finanziamento poggiato su convenienze politiche a favore dell'adozione di un ruolo di stimolo alla ricostruzione del dibattito pubblico. A maggio 2021, un'associazione che aggrega oltre tremila testate locali statunitensi ha scritto una lettera al presidente degli Stati Uniti per chiedere finanziamenti in virtù del loro ruolo di 'infrastruttura civica del paese',<sup>16</sup> necessaria a garantire un migliore funzionamento e una maggiore efficienza della macchina pubblica. Se un'idea come questa è legittima nella *Land of Freedom*, è ora che si superi questo tabù anche in Europa.

---

<sup>16</sup> <https://www.rebuildlocalnews.org/civic-infrastructure>

#### 4. La reintermediazione istituzionale

Il tema della ricostruzione di un ecosistema più sostenibile per ospitare l'informazione è particolarmente sentito dalle istituzioni europee che intravedono nella regolazione delle aporie del digitale un campo efficace di applicazione dei poteri sovranazionali che le caratterizzano. La Commissione Europea nel 2018 ha raccolto un *High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation* composto da 39 giornalisti, esperti informativi e accademici. Nel testo prodotto, oltre all'analisi del fenomeno e alla disambiguazione terminologica, spicca la proposta di emanazione di un codice di buone pratiche che le piattaforme online e i social media dovrebbero impegnarsi a rispettare. Il *Code of Practices* è stato firmato da Google, Facebook, Twitter e Mozilla (successivamente anche da Microsoft e TikTok) che a settembre 2018 hanno presentato una *road map* per aumentare, tra l'altro, la trasparenza della pubblicità politica (indicando sponsor e importi) e consentire ai consumatori di comprendere i criteri di distribuzione e assegnazione degli annunci pubblicitari alle singole bacheche.

Il *Code of Practices* è parte di una più ampia strategia chiamata 'Piano d'azione contro la disinformazione', proposto dalla Commissione Europea in occasione delle elezioni europee del 2019. Attraverso l'aumento del budget a disposizione della task force di comunicazione strategica del Seae (Servizio Europeo per l'Azione Esterna) da circa due milioni di euro nel 2018 a cinque milioni nel 2019, il Piano ha aumentato gli strumenti e il personale specializzato a servizio dell'Unione. È stato introdotto un sistema d'allarme rapido tra le istituzioni europee e gli Stati membri, facilitando così la cooperazione e la condivisione dei dati; l'obiettivo è stato quello di garantire tempestività nel riconoscimento della falsa informazione, specialmente in periodo elettorale.

In Italia, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha avviato da qualche anno un'operazione di estensione ad internet delle prerogative a lei affidate dal legislatore di monitoraggio del sistema informativo radio-televisivo. Nel novembre del 2017, l'Agcom ha istituito il 'Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali' con l'obiettivo di promuovere l'autoregolamentazione delle piattaforme e lo scambio di buone prassi per il contrasto dei fenomeni di disinformazione. In quest'ambito si sono costituiti cinque gruppi di lavoro impegnati nell'approfondimento scientifico e nello sviluppo di argomenti strategici: metodologie

di classificazione e rilevazione dei fenomeni di disinformazione online; monitoraggio dei flussi economici pubblicitari, da fonti nazionali ed estere, volti al finanziamento di contenuti fake; organizzazione, tecniche, strumenti ed effetti del *fact-checking*; *media* e *digital literacy*, per la promozione di una cultura digitale rivolta al cittadino; strumenti di trasparenza e campagne informative destinati ai consumatori. L'Autorità ha, inoltre, avviato un 'Osservatorio sulla Disinformazione Online' che fino al 2020 ha pubblicato, con cadenza trimestrale, un report statistico sulla diffusione delle notizie false e sul loro impatto nelle competizioni elettorali. In occasione delle elezioni politiche di marzo 2018 sono state pubblicate le 'Linee Guida per la parità di accesso alle piattaforme online durante la campagna elettorale', un elenco di misure e principi che chiedono alle *corporation* (benché nell'esclusiva forma della autoregolamentazione) di illustrare a tutte le forze politiche in competizione elettorale le modalità di utilizzo potenziale dei loro servizi; una piena trasparenza dei messaggi pubblicitari, attraverso l'indicazione dell'inserzionista e del committente; l'ideazione di procedure per il contrasto di contenuti illeciti e la diffusione abusiva dei sondaggi; il rispetto del silenzio elettorale e il rafforzamento del *fact-checking*.

### **5. La reintermediazione algoritmica**

Negli ultimi mesi, sembra essere maturata tra i gestori delle piattaforme digitali una maggiore consapevolezza dei rischi che nascono dall'ospitare un'attività cruciale per la qualità della democrazia come l'informazione in un sistema strutturalmente sottratto alla piena regolazione e sottoposto alla sola intermediazione algoritmica. Pur rifiutando l'etichetta, che comporterebbe l'assunzione di una responsabilità editoriale, i social network e i motori di ricerca stanno gradualmente accettando il ruolo di *media company* che, de facto, il pubblico connesso attribuisce loro.

Spinte dall'esigenza di difendere una reputazione che è *asset* principale del valore patrimoniale associato ai loro marchi e di ricostruire il clima di spensierata condivisione che ne ha decretato il successo, le *corporation* hanno introdotto una serie di aggiornamenti per attuare forme sempre più puntuali di controllo del flusso dei contenuti, compito a lungo dichiarato contrario allo spirito fondativo della rete ed impossibile da attuare tecnicamente. Il principale intervento riguarda l'implementazione della moderazione algoritmica e manuale. Nel-

la prima l'intelligenza artificiale è indirizzata all'analisi dei contenuti caricati sul social, alla ricerca di indizi che possano svelare la falsità o tossicità dell'informazione. Grazie agli avanzati processi di *machine learning*, l'AI è in grado di vagliare anche fotografie e video, la cui verifica di autenticità è stata finora un compito complesso. In seguito, il materiale segnalato viene controllato da un team di *fact-checkers* indipendenti. Il passaggio successivo influisce sull'aspetto grafico del post attraverso misure quali la riduzione della dimensione del titolo, la rimozione dell'immagine di anteprima del post o l'inserimento di etichette di segnalazione con link a contenuti di approfondimento, metodo utilizzato da Twitter per segnalare a maggio 2020 come fuorviante un tweet del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulle modalità di voto per posta.

Per la moderazione manuale, invece, i social network appaltano a società esterne il compito di dedicare del tempo a verificare il rispetto dei sempre più rigidi standard di comportamento della community. Alcune inchieste hanno sottolineato le difficili condizioni di lavoro dei moderatori a causa dell'ambiguità delle linee guida, dei limiti strutturali dell'operazione (15mila moderatori si occupano di 1500 contenuti la settimana per un social network che cura la pubblicazione di oltre 300 milioni di sole fotografie al giorno), degli orari stringenti e soprattutto del *burn out* causato dai contenuti impressionanti e violenti da visionare continuamente.<sup>17</sup>

Alle iniziative messe in atto dalle principali corporation, si affianca il lancio di nuovi social network che incorporano già in partenza l'esigenza di reintermediazione: in attesa della diffusione di *WT:social*, piattaforma che intende applicare all'informazione politica il modello Wikipedia di condivisione radicale senza pubblicità né paywall, *Kialo* ('ragione' in esperanto) si presenta già come "an easy to use, yet powerful tool to engage in thoughtful discussion, understand different points of view, and help with collaborative decision-making".<sup>18</sup> La app offre

---

<sup>17</sup> Cfr. TARLETON GILLESPIE, *Custodians of the Internet*, New Haven, Yale University Press, 2018; CASEY NEWTON, *The Trauma Floor. The secret lives of Facebook moderators in America*, «The Verge», 25 febbraio 2019 [<https://www.theverge.com/2019/2/25/18229714/cognizant-facebook-content-moderator-interviews-trauma-working-conditions-arizona>]

<sup>18</sup> [www.kialo.com/about](http://www.kialo.com/about)

all'utente un corredo di dispositivi necessari a mantenere il confronto concentrato e documentato. Sulla piattaforma ogni topic è visualizzato come una mappa argomentativa che ha come ramificazioni i pro e contro rispetto ad un'asserzione. Ogni contributo dev'essere avvalorato da una fonte, non deve eccedere i 500 caratteri e può essere votato dagli utenti. Le statistiche presenti in home page parlano di oltre 17mila dibattiti in corso con circa 2,6 milioni di contributi.

## 6. Conclusioni

Il disordine informativo mette in pericolo la qualità delle democrazie perché mina il campo del confronto e della coltivazione delle opinioni. L'emergenza sanitaria ha offerto un'occasione inaspettata per riflettere sull'accuratezza e l'indipendenza come infrastrutture civiche e la consapevolezza del caos si trasforma in una rinnovata domanda di mediazione che produca un'informazione baciata dall'ossigeno della durata,<sup>19</sup> non schiacciata sul presente eterno del ciclo di produzione del *fast journalism*. La professione giornalistica trova nello *slow journalism* una filosofia e un corredo di metodi per riaffermare la centralità del suo ruolo; le istituzioni si fanno carico di estendere alla rete le regole della convivenza civile finora apparentemente non rispettate nella zona franca del web; le piattaforme accettano gradualmente il ruolo sostanziale di *media company* che il pubblico degli utenti ha di fatto loro attribuito attraverso le pratiche quotidiane.

Nessuna di queste formule è singolarmente esaustiva: la reintermediazione professionale soffre lo stesso destabilizzante dubbio di osservanza che l'utente digitale sfoggia verso l'intero panorama mediale e l'affermazione sbandierata della 'verità' non fa che irrigidire le diffidenze delle 'minoranze rumorose' contro le élite culturali. La reintermediazione istituzionale deve affrontare l'inevitabile sospetto di censura politica che accompagna ogni sua decisione. La reintermediazione delle piattaforme, infine, si scontra con la vaghezza delle misure tese a non interferire con lo statuto economico delle corporation, orientato a massimizzare la permanenza di ogni singolo utente anche a scapito dell'inquinamento del dibattito.

---

<sup>19</sup> FRANCO CASSANO, *Il pensiero meridiano*, Roma-Bari, Laterza, 2005<sup>2</sup>, p. XV.

Insieme, però, la triangolazione delle tre forme qui brevemente analizzate riafferma la richiesta di competenza e autorevolezza nel processo di selezione dei contenuti informativi e trova un punto di convergenza nella necessità di sollecitare il senso critico degli elettori/spettatori, di riattivare forme di distacco dalla rotazione perpetua del *churnalism*. È nella *media education* e nella *media literacy* che la reintermediazione trova un catalizzatore indispensabile per farne esplodere le potenzialità. Le reintermediazioni non possono realizzare le loro promesse senza una platea di utenti digitalmente matura, senza una domanda di informazione di qualità strutturata intorno alla coscienza di appartenere ad una comunità politica per la quale valga la pena adentrarsi nella ricerca della verità.

### **Bibliografia**

- FRANCO CASSANO, *Il pensiero meridiano*, Roma-Bari, Laterza, 2005<sup>2</sup>.
- ANDREW CHADWICK, *The Hybrid Media System: Politics and Power*, Oxford, Oxford University Press, 2013.
- NICK DAVIES, *Flat Earth News. An Award-winning Reporter Exposes Falshood, Distortion and Propaganda in the Global Media*, London, Chatto & Windus, 2008.
- LAURA EDELSON ET ALII, *Understanding Engagement with (Mis)Information News Sources on Facebook*, «Cybersecurity for Democracy», 14 settembre 2021.
- FRANCESCO GIORGINO, *Giornalismi e società*, Milano, Mondadori Università, 2017.
- TARLETON GILLESPIE, *Custodians of the Internet*, New Haven, Yale University Press, 2018 .
- LISA IOTTI, *8 secondi. Viaggio nell'era della distrazione*, Milano, Il Saggiatore, 2020.
- HENRY JENKINS, *Convergence Culture*, New York, NYUP, 2006.
- MEGAN LE MASURIER, *Slow Journalism*, «Journalism Practice», X, IV, 2016, pp. 439-447.
- MAURO MAGATTI, *Libertà immaginaria*, Milano, Feltrinelli, 2009.

- MARIO MORCELLINI, IDA CORTONI, *Provaci ancora, scuola. Idee e proposte contro la svalutazione della scuola nel Tecnoevo*, Trento, Erickson, 2007.
- MARIO MORCELLINI, *Una socializzazione politica senza mediazione. Tesi sulla crisi dei partiti nell'età dei media*, «Comunicazionepuntodoc», XXII, 2015.
- NICHOLAS NEGROPONTE, *Being Digital*, New York, Knopf, 1995.
- NICK NEWMAN ET ALII, *Reuters Institute Digital News Report 2021*, Reuters Institute for the Study of Journalism, 2021.
- CASEY NEWTON, *The Trauma Floor. The secret lives of Facebook moderators in America*, «The Verge», 25 febbraio 2019.
- MATT SKIBINSKI, *Special Report: Top brands are sending \$2.6 billion to misinformation websites each year*, 2021.
- JOHN B. THOMPSON, *The Media and Modernity*, Stanford, Stanford University Press, 1995.
- CLAIRE WARDLE, HOSSEIN DERAKHSHAN, *Information Disorder. Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking*, Council of Europe, 2017.
- WHO, *Managing the COVID-19 infodemic: Promoting healthy behaviours and mitigating the harm from misinformation and disinformation*, report, 2020.





## **L'informazione scientifica ai tempi di Covid-19: una sfida comunicativa da vincere**

Martina Di Musciano

### **1. Introduzione**

Viviamo un momento di profonda incertezza, anche scientifica, e questa incertezza va saputa comunicare. Per questo oggi più che mai, la comunicazione della scienza assume vitale importanza per veicolare e trasmettere la complessità e recuperare la fiducia dei cittadini. Una sfida impegnativa ma anche un'opportunità che non va sprecata.

Insieme al coronavirus dilaga la fame di informazioni che ha cambiato radicalmente la dieta mediatica degli italiani e il recupero della mediazione giornalistica sia in tv che in radio, pronte e attente a monitorare l'emergenza. Così i media tradizionali si fanno di nuovo agende dei pubblici.

L'importanza della comunicazione scientifica e il suo ruolo cruciale all'interno del sistema informativo non è mai stata più lampante come in questo periodo di pandemia, in cui la circolazione di una quantità eccessiva di informazione su Covid-19, spesso non verificata o inaffidabile, ha determinato un'inevitabile difficoltà da parte dei cittadini ad orientarsi sull'argomento, creando grande confusione.

Il rischio è che l'incertezza informativa – non a caso l'Oms (organizzazione mondiale della sanità) ha tempestivamente rilanciato il termine di infodemia – si ripercuota sul processo epidemiologico, frammentando la risposta sociale. Ne è un esempio emblematico l'anticipazione da parte di diverse testate giornalistiche del lock down che isolava la Lombardia e altre province del Nord Italia il giorno 8 marzo del 2020, spingendo migliaia di persone a lasciare i territori interessati, e minando di fatto l'intento del governo di contenere il contagio.

Diviene dunque di fondamentale importanza garantire ai cittadini la disponibilità e l'accesso a informazioni affidabili, coerenti e di qualità.

I dati del primo report AGCOM del 2020 su informazione e coronavirus, hanno dimostrato un generale trend crescente di notizie e contenuti su Covid-19. Tra questi, l'incidenza della disinformazione, ovvero

la proporzione di articoli pubblicati da fonti individuate come tali da soggetti indipendenti specializzati in attività di debunking, è prossima al 5%. Se nella prima fase dell'epidemia (1° gennaio – 20 febbraio) lo spazio dedicato al coronavirus è maggiore per le fonti di disinformazione, questa tendenza nella seconda fase (21 febbraio – 22 marzo) si inverte, per effetto della crescita più sostenuta dell'informazione.

Dal lato della produzione, il numero di articoli, post e tweet pubblicati dalle fonti di disinformazione sui propri siti, pagine e account social ha iniziato a presentare un cospicuo aumento da gennaio. Confrontando i primi cinque mesi del 2020 con lo stesso periodo dello scorso anno, il volume complessivo di disinformazione prodotta online su qualsiasi argomento è cresciuto del 19%.

Analogamente a quanto riscontrato per l'informazione, anche le fonti di disinformazione hanno dedicato ampio spazio alle tematiche del coronavirus (attorno al 40% del totale nella fase più critica dell'emergenza epidemica).

Si stima che a marzo un sito di disinformazione abbia prodotto in media 4 nuovi articoli al giorno sui temi legati al Covid-19. Un dato considerevole se si pensa che i siti di disinformazione assumono tipicamente un ruolo che consiste nel conferire impulso alle false notizie e che le stesse, una volta innescate, sono atte a diventare oggetto di propagazione virale attraverso i social network e le altre piattaforme online.

Ciò ha consentito di acquisire, già nelle prime settimane dell'emergenza, dati e analisi puntuali sui bisogni informativi delle persone durante l'epidemia da Covid-19, e sull'evoluzione dei fabbisogni conoscitivi nel corso delle settimane successive, nonché sugli effetti degli interventi istituzionali in rapporto alla domanda di informazione e sulla sua ripartizione geografica. Sia nell'ambito della task force sia con gli altri soggetti aderenti al Tavolo, il coordinamento si è svolto in virtù di un piano di azione, elaborato anche sulla scorta dell'esperienza positiva di cooperazione con gli stakeholder del sistema dell'informazione online. L'Autorità ha instaurato un proficuo confronto con tutti i gestori delle piattaforme online afferenti ai gruppi Amazon, Bytedance (TikTok), Facebook (Facebook, Instagram, WhatsApp), e Google (Google Search, YouTube, e altri servizi), al fine di conoscere le misure di contrasto alla disinformazione attuate dalle suddette società.

In particolare, si è inteso agire su diversi fronti: il monitoraggio della disinformazione online in continuità con precedenti iniziative e metodologie consolidate, ma con una specifica attenzione rivolta alle questioni emerse con l'emergenza Covid-19; la trasparenza e la responsabilizzazione degli utenti delle piattaforme online ai quali vengono messi a disposizione una serie di strumenti, tra cui una pagina web dedicata, per orientarsi nel sistema dell'informazione online e utilizzare autonomamente strumenti di verifica indipendenti come i servizi di fact-checking; la cooperazione interistituzionale attraverso la partecipazione a reti di esperti sui temi della disinformazione e dei big data.<sup>1</sup>

## **2. Un'informazione non all'altezza della situazione**

Tuttavia, la qualità dell'informazione non si è sempre rivelata all'altezza della situazione, contribuendo ad alimentare il caos informativo e la profonda incertezza legata all'emergenza.

Tali problematiche risultavano già evidenti in tempi non sospetti. I motivi che incidono sulla qualità dell'informazione sono svariati e hanno radici profonde, spaziando dalla difficoltà di monetizzazione dei contenuti, alla continua riduzione degli investimenti in informazione, allo scarso uso di meccanismi di verifica nell'ambito della professione giornalistica.

Un simile contesto ha certamente contribuito a minare la reputazione e la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema informativo tradizionale, spingendoli ad affidarsi a fonti di informazione alternative, spesso non qualificate.

Interessante è il report della ricerca che ha coinvolto 4mila studenti, tra i 14 e i 19 anni, condotta dalla Fondazione Mondo Digitale con il supporto del Dipartimento di Economia politica e statistica della Università degli Studi di Siena, nell'ambito del Progetto Fattore J.<sup>2</sup> La fi-

---

<sup>1</sup> L'impatto del Coronavirus sui settori regolati. Relazione annuale Agcom, giugno 2020.

<sup>2</sup> Il Progetto Fattore J è stato avviato nel pieno del primo lockdown con l'obiettivo di integrare empatia e sviluppo dell'intelligenza emotiva nel tradizionale curriculum della scuola italiana, per formare ragazze e ragazzi sui temi della prevenzione e della salute, sensibilizzare al rispetto di chi vive in condizione di fragilità e consolidare la fiducia nella scienza. Nel corso dell'anno scolastico 12mila giovani di 63 scuole superiori in 7 regioni italiane hanno riscoperto l'importanza di prendersi cura di se

ducia dei giovani nei decisori politici, negli scienziati e nei medici, è alta nonostante abbiano manifestato una certa insoddisfazione per la gestione comunicativa dell'emergenza sanitaria, percepita come confusionaria. Proprio per questo, il 78% dei ragazzi vorrebbe maggiore chiarezza e più capacità di ascolto. Per superare l'emergenza sanitaria i giovani considerano prioritario il ruolo della ricerca per nuovi vaccini e farmaci (81%), seguito dalla gestione equilibrata dei decisori politici (53%) e da una corretta comunicazione (30%). Nel corso della pandemia, i giovani hanno modificato i propri comportamenti basandosi soprattutto sulle linee guida ufficiali, seguite dai suggerimenti dei familiari e dalle opinioni di esperti. Solo all'ultimo posto tra i criteri di riferimento hanno indicato le opinioni condivise sui social. Questo dato ci aiuta a capire che continuiamo a giudicare i giovani in base a stereotipi. Ora la sfida cruciale è rimanere al fianco delle nuove generazioni per aiutarle ad acquisire strumenti strategici per gestire la crescente complessità della nostra epoca e imparare a convivere con equilibrio con una quota inevitabile di incertezza.

È solo partendo dalla corretta conoscenza che si rimuovono gli ostacoli della paura e si vincono quelle resistenze verso tematiche apparentemente lontane come la gestione di malattie, la loro cura, la possibilità di superarle tramite il progresso scientifico e la ricerca, l'essere vicino a chi ne è affetto riconoscendo con empatia il disagio e sapendolo condividere. È grazie alla ricerca scientifica che abbiamo potuto trovare risposte alle sfide di salute anche in tempi inimmaginabili, come ad esempio nello sviluppo dei vaccini anti-COVID.

Da una parte, questa pandemia ha avuto il merito di portare in prima pagina temi scientifici relativi alla salute e alla sanità che mai avevano trovato un così ampio spazio di discussione. Dall'altra parte, però, questa infodemia è stata spesso causa di confusione, per questo non mi sorprende che i giovani chiedano maggiore chiarezza, fornendo ai ragazzi i filtri necessari per comprendere al meglio la mole di informazioni alla quale sono sottoposti e diradare un po' la nebbia informativa che spesso li confonde.

---

stessi e degli altri anche come atto di responsabilità sociale. Un video raccoglie alcune testimonianze dei protagonisti.

### **3. Informazione scientifica: una sfida comunicativa da vincere**

Oggi più che mai, quindi, il Covid ha posto i ricercatori specialisti della materia, e non solo, al centro dell'interesse nazionale e internazionale, conferendo alla ricerca, ora più che mai, la possibilità di influenzare scelte politiche e sociali che hanno ricadute immediate e profonde sulla vita di ciascuno di noi.

In questo scenario in continua evoluzione, quella scienza talvolta arrogantemente presentata come dogmatica e infallibile, può al contrario rivelarsi incompleta, e incapace di fornire risposte chiare e immediate. Si tratta di una sfida comunicativa importante, in cui la nozione di accuratezza, solitamente centrale nella comunicazione scientifica, si attenua e perde i suoi connotati proprio a causa di quell'incertezza che la fa da sovrana. Questa condizione di relativo privilegio comporta anche maggiori responsabilità e la necessità, per tutti gli attori dell'informazione e della comunicazione scientifica, di tenere alta la guardia del rigore scientifico.

Come evidenziato nel saggio del prof. Morcellini *“Antivirus. Una società senza sistemi immunitari alla sfida del Covid - 19”*, ci sono state importanti iniziative come, per esempio, quella degli Over The Top che, anche valorizzando il Tavolo sulla disinformazione coordinato da Agcom con tutti gli stakeholders, hanno adottato importanti interventi per rendere più visibili le informazioni certificate nel corso delle ricerche online. È importante dunque sottolineare lo sforzo tempestivo delle piattaforme, pienamente consapevoli della sfida umana quando è in gioco la vita delle persone, e dunque più coerentemente che in passato impegnate ad arginare la diffusione di fake news, anche reindirizzando gli utenti alla ricerca di dati sul Covid-19 verso pagine con dati verificati da organizzazioni di sanità pubblica o fonti di notizie verificate (in particolare, dal ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità).

Per una corretta opera di divulgazione dei contenuti scientifici, in questa come in altre vicende, la prima questione è quella della fonte dell'informazione, che dovrebbe essere caratterizzata dalla massima trasparenza e dal massimo rigore possibile. Quindi si rende necessaria la disponibilità di professionisti competenti del proprio settore di ricerca e di lavoro e, possibilmente, neutrali rispetto agli altri aspetti delle questioni trattate. Ma questo non basta: è altrettanto necessaria la competenza nella tecnica della comunicazione, in particolare

se rivolta a un pubblico generico. Se poi si tratta di questioni delicate di pubblico interesse e che necessitano l'utilizzo di termini e concetti complicati, questa necessità richiede il rispetto di alcuni criteri. Innanzitutto, sapere a chi ci si rivolge, valutandone nella misura del possibile le conoscenze di base; quindi, circoscrivere le informazioni che si vogliono comunicare a pochi concetti per volta e, nel fare questo, non abusare di termini tecnici.

Sarebbe inoltre opportuna, da parte degli esperti, una dose di auto-critica e auto-limitazione. Il distinguere tra ciò che un esperto sa e ciò che egli pensa di sapere, non nasce certamente oggi: questa distinzione fu già descritta da Platone e Aristotele, che avevano ben messo in evidenza la differenza tra opinione (δόξα) e episteme (ἐπιστήμη).

Riuscire a capire meglio il mondo nel quale viviamo, oltre a fornirci i mezzi per vivere l'oggi in maniera più consapevole, attraverso una corretta divulgazione scientifica, rappresenta il miglior passaporto per sentirsi ancora e sempre di più "cittadini del mondo", capaci di apprezzare il nostro tempo ma anche di criticarne gli aspetti più problematici. Un passaporto insostituibile, per condurci in questo viaggio collettivo verso un mondo migliore, non da passeggeri semi-addormentati, scarrozzati di qua e di là da guide distratte o interessate, ma da protagonisti consapevoli, sia delle nostre responsabilità, sia del piacere che possiamo trarre dalla bellezza che ci aspetta.

La comprensione di queste dinamiche e delle caratteristiche dello spazio informativo, anche digitale, diventa quindi cruciale per l'adozione di una comunicazione adeguata che possa far fronte alle necessità dei cittadini, specialmente durante un'emergenza sanitaria. L'Università e i centri di ricerca stanno lavorando in questa direzione, utilizzando metodi e tecniche delle scienze sociali per analizzare le dinamiche informative al fine di individuare strategie di comunicazione che consentano di smussare la polarizzazione estrema e favorire il dibattito pubblico. A questo scopo, l'accessibilità ai dati e la collaborazione diretta con le piattaforme social<sup>3</sup> è fondamentale, consente di avere una visione d'insieme del dibattito pubblico e di suggerire strategie mirate.

---

<sup>3</sup> MATTEO CINELLI, *The COVID-19 Social Media Infodemic*. Scientific Reports, article number: 16598 (2020).

Promuovere informazione di qualità, che sia in grado di fornire risposte chiare, affidabili e coerenti ai cittadini sull'emergenza sanitaria è, inoltre, uno degli obiettivi principali che tutti noi dobbiamo portare avanti.

Siamo posti di fronte ad una prova impegnativa, che può tuttavia trasformarsi in un'opportunità che ci consenta di lavorare su più fronti per migliorare l'ecosistema informativo e la qualità dei contenuti a disposizione del cittadino. Allo stesso tempo, rimane di cruciale importanza promuovere una cultura di apertura e umiltà, che sottolinei il valore del confronto e dell'esercizio dello spirito critico, ricordando che la scienza procede per tentativi e restando consapevoli dei nostri limiti umani.

Secondo l'insegnamento di Papa Francesco, cito la famosa frase, pronunciata il 27 marzo in una San Pietro deserta «Su questa barca ci siamo tutti. E ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo. Ma solo insieme. Nessuno si salva da solo».





**Area 6**  
**Diritto**



## La magia del potere nell'orizzonte della filosofia dell'essere

Maria Gabriella Esposito

Il potere è uno dei più avvincenti temi di riflessione che ha interessato popoli e civiltà di ogni tempo nei quali si legge che la parte del giusto tocca sempre ai più deboli, ma si legge anche che né gli Dei possono rendere giusti i loro miti, né gli uomini le loro storie.

Antigone, la sublime eroina della “*pietas*”, in solitudine, mette a nudo il carattere angusto ed inumano delle leggi della città per una idea di fraternità, senza la quale l'organizzazione politica finirebbe per assolutizzare se stessa, quindi idolatrica.

Creonte, Re di Tebe ha le sue buone ragioni nel vietare la sepoltura a Polinice, perché non rappresenta solo se stesso, ma tutti coloro che debbono la vita e la sicurezza al sacrificio di quanti hanno offerto se stessi per la difesa della città.

Se l'osservanza delle regole salta e l'intera convivenza civile, sul piano della difesa sociale, è a rischio, tutti i membri della comunità cadrebbero nell'angoscia e nella paura,<sup>1</sup> ma il potere non interessa solo il politico, l'ideologo, il filosofo, il letterato, il poeta, ma anche e soprattutto l'individuo comune che lotta con problemi e difficoltà del vivere quotidiano, come quel Renzo Tramaglino che se ne andava dal Dottor Azzecagarbugli, sicuro di ottenere giustizia, solo perché sosteneva di avere ingiustamente subito un torto.

La categoria di “individuo” tipica della cultura moderna del filone individualistico-razionalistico che poi approda al gius-positivismo, non è arbitraria in detto contesto, perché bisogna vederla non disgiunta da un cammino esistenziale nel quale occorre rimuovere una ragione nella sua pretesa indebita di dare una risposta esaustiva alla problematica della vita, perché l'individuo possa diventare persona.

Egli, manomesso dalla storia, privo di senso, per tornare al suo momento sorgivo, deve attraversare il deserto di ghiaccio, dal lato del cono d'ombra dove tanti spiriti eccelsi si sono persi e continuano a perdersi

---

<sup>1</sup> AA.VV. *Legge coscienza e libertà. Teologia, filosofia e diritto a confronto*, Ed. Rosminiane-Stresa, 2020.

E, attraversarlo in compagnia dell'Apostolo Paolo con il suo "*charitas aedificat*", per recuperare con l'esperienza dell'essere un "*sono*", punto di partenza ed un "*siamo*" punto di arrivo.

Un cammino esistenziale prigioniero di miti, di inganni, di finzioni, che ha scavato una fossa a quel povero pellegrino della storia, perseguitato dagli eventi, nella conquista o riconquista della sua dignità.

Una cultura alla quale però l'individuo anonimo deve tutto, perché gli ha fatto prendere coscienza della pedagogia della storia, gli ha consentito di scoprire la verità sul terreno della comprensione del vissuto e, su questo terreno, si è reso conto di essere un protagonista degli eventi.

In questa problematica avventura l'individuo sperimenta una dolorosa e sofferente condizione umana, si accorge di essere nella finitezza, perché il cammino della storia è percorso dagli uomini, ma poi, nonostante l'impegno, il sacrificio, la fatica, un'ombra accompagna sempre le realizzazioni anche le più luminose.

Si avverte il limite della lontananza nel raggiungere la meta per l'incontentabilità della storia che priva di senso ogni sua lotta.

E, nonostante la buona volontà, il male non sarà mai esorcizzato e le cadute continueranno ad essere possibili. E, nell'esperienza per capirla, l'individuo cade in una esistenza senza essenza, a volte per inerzia e superbia, a volte perché lungo i sentieri incontra i mali della storia, i clamori delle guerre, le masse urlanti nelle piazze.<sup>2</sup>

*"Date a Cesare quello che è di Cesare"*

È un passo evangelico che esprime l'insufficienza della legge, perché avere posto il dovere verso Dio accanto al dovere verso Cesare, esclude che la legge possa esaurire la categoria del dover essere, quindi offre una chiave di lettura per comprendere la fragilità, la povertà antropologica dell'esistenza che fanno avvertire il bisogno di essere guidati e confortati nelle responsabilità.

In questa realtà il potere avrà sempre un volto, lo si potrà migliorare, modificare, ma mai si potrà cedere all'illusione di poterlo estirpare, non essendo in grado l'individuo di sapere cosa potrà offrirgli il futuro, pertanto auspica il potere come salvezza, non lo considera un'autoli-

---

<sup>2</sup> G. CAPOGRASSI, *Analisi dell'esperienza comune*, in *Opere II*, Milano Giuffrè 1959.

mitazione, ma lo riconosce come oggettiva condizione di esistenza, la quale è bisognosa di un centro di energie di volontà, di comandi e di ubbidienze per impedire l'ordine assoluto ed il disordine assoluto.

Ma anche il potere, nel suo compito di salvare la vita dalle insidie del male, prende coscienza della sua fallibilità, perché incontra un limite, la "finitzza dell'esistenza" la quale avverte il bisogno di "un oltre".

*"Date a Dio quel che è di Dio"*

Il Signore pone al vertice della piramide il diritto dell'innocente, un dato normativo che, essendo preesistente a qualunque funzione legislativa, deve essere riconosciuto dall'intimo della coscienza, in maniera tale da costituire un limite etico all'arroganza del potere.

*"Non sono venuto per abolire la legge ma per completarla"*

È la difesa dell'umanità della vita non stabilita da alcun codice perché le prime leggi non sono mai civili e politiche, sono leggi dettate dal cuore dell'uomo, che però devono entrare nei laboratori della storia e vi entrano se vi è l'impegno di mettersi con carità intelligente al servizio del senso comune, di quell'individuo che non è il genio, lo scienziato, il ricco, il colto, ma è colui che si incontra nel cammino della vita di ogni giorno, nel mercato, nelle aule dei tribunali, negli uffici ecc.

Diritto dell'innocente che non appartiene alla scienza giuridica, ma all'ontologia, alla teologia razionale, perché manda il guizzo più bello nell'istante in cui si spegne, in quanto continua a risplendere, nonostante l'uomo lo abbia negato.<sup>3</sup>

*"La legge umana è un ordine della ragione, orientata al Bene comune e promulgata da chi ha cura della comunità".<sup>4</sup>*

Ragione e volontà, unitamente all'intelligenza del cuore, sono dunque sfere ideali all'interno delle quali l'uomo si muove e respira e sono una via maestra per consegnare alla storia la responsabilità delle proprie azioni.

---

<sup>3</sup> A. ROSMINI, *Filosofia del diritto*, Ed. critica, a cura di M. Nicoletti e F. Ghio, Roma, Città Nuova, 2013 – 2014.

<sup>4</sup> S. TOMMASO, *Summa Theologiae*, I° e II° q. 90, a. 4: 2: rationis ordinatio ad bonum commune Ab eo qui curam communitatis habet, promulgata.

Ma, poiché sembra proprio vincente la linea di una filosofia giuridico-positivista, formalistica, che, nel separare dette facoltà, conferisce il primato politico del potere a fantasmi, a società a soggettività strumentali, occorre lanciare una sfida al mondo, all'Europa di ieri e di oggi.

Si sente l'urgenza di una fondazione teoretica ed etica della ragione e della volontà per scuotere le radici di una civiltà che, pur avendo compiuto molti secoli di storia, deve ancora imparare a *“pensare nell'ordine dell'Essere”*.

La cultura giuridica del ventennio tra la I<sup>a</sup> e la II<sup>a</sup> guerra mondiale improntata essenzialmente al formalismo ed al positivismo, sembrava fatta apposta per avallare il riconoscimento di qualunque ordinamento positivo.

Da qui il trauma spirituale della coscienza umana, quando sulle macerie della civiltà europea, sconvolta dal II° conflitto mondiale si trattò di reimpostare il problema del fondamento del valore del diritto.<sup>5</sup>

Rosmini, nella temperie culturale dell'ottocento, dell'idealismo, marxismo, positivismo, in solitudine aveva offerto un cammino di ricerca nell'esperienza del vissuto che, per una falsa idea di umanità la vita, annegata nello spirito assoluto, riposava su false certezze.

Egli, giovane diciottenne, passeggiando in Via della Terra a Rovereto, pensa all'*“habitat dell'interiorità”* umana in cui finito ed infinito si incontrano.

E, nel porre il problema del rapporto tra il pensiero e l'essere, conferisce corpo e consistenza alla *“forma della verità”*, *“idea dell'essere”*, una legge che rende palese all'intelligenza ed alla volontà i criteri guida che accompagnano i passi del viandante nel sentiero del conoscere, del riconoscere e dell'agire.

*“Non c'è Verità perché il pensiero la pensi, ma essa Verità è presente e ne costituisce l'essenza.”*<sup>6</sup>

Un titanico impegno teoretico il suo che sfida la logica del razionalismo e dell'idealismo con forti motivazioni etiche, soprattutto quando

---

<sup>5</sup> C. SCHMITT, *Risposta a Norimberga*, trad. it. Bari, 2006.

<sup>6</sup> A. ROSMINI, *Nuovo saggio sull'origine delle idee*, Ed. critica, a cura di G. Messina, Roma Città Nuova 2003-2004.

la storia risponde con implacabile sordità ad ogni pressante domanda di infinito.

Ed è una legge che si manifesta in “*modo ideale*” all’intelletto (*intus legere*) e gli consente di entrare in una dimensione del sapere ed attingervi un dovere “*seguì l’essere*” che non ha un contenuto precettistico, formalistico, perché non è il “*tu devi*” di Kant o il “*seguì lo Stato*” di Hegel, è l’Eterno che prende il nome di norma, ordine, luce che illumina, condizione ed orizzonte di pensiero e di azione, punto di confluenza tra il finito e l’infinito.

È una legge che si manifesta alla volontà “*in modo morale*”, perché chiede alla libertà dell’uomo di fare la verità (“*veritatem facere in charitate*”) nella realtà in cui è chiamato ad operare, in “*modo reale*” al sentimento (*cuore*) perché se la volontà intelligente restituisce quanto interiorizzato al fine di decidere e scegliere, prova godimento per il bene intuito e per quello compiuto.<sup>7</sup>

Intelligenza, volontà e cuore, un triplice nesso in dialogo con la Verità la virtù e la felicità.

Il Manzoni, dopo aver letto il I volume del *Nuovo Saggio sull’origine delle idee*, in una lettera così si esprime “*L’idea dell’essere è l’anziana legge iniziatrice e per così dire l’anima di tutte le Idee, ed insieme la forma stessa della razionalità del mondo*”.

E, nel comprendere la solidità di detta dottrina rosminiana, scrive verso la fine degli anni quaranta, a favore dell’Amico, Rosmini, *il Dialogo dell’Invenzione*.<sup>8</sup>

Se l’intelligenza aderisce alla verità dell’Essere, e si fa volontà buona, non solo detta partecipazione è arricchimento della mente, ma l’incontro con l’Essere stempera le superbie, le tensioni, gli egoismi, le passioni, perché accoglie la lezione del “non nuocere, non ledere, non fare violenza”.

Il primato del dovere è una facoltà eudemonologica che, nel riconoscere “*l’Essere nel suo ordine*”, fa sì che la vita possa reggere da sola all’antagonismo con un potere dispotico che si qualifica dispensatore di diritti.

---

<sup>7</sup> AA.VV., *La forma morale dell’essere. Verità e libertà nel mondo contemporaneo*, Edizioni Rosminiane, Sodalitas - Stresa, 1995. AA.VV., *Credere pensando*, Morcelliana Brescia, 1997.

<sup>8</sup> A. MANZONI. *Dell’Invenzione. Dialogo*, a cura di P. Prini, Morcelliana Brescia 1986.

È una legge che per la sua durezza e per la sua carica di resistenza preserva dall'indulgere a compromessi, è impermeabile a tutte le manipolazioni, mette a nudo le insidie del potere, pone rinunce a pretese indebite dell'io, insomma costituisce un limite, al di là del quale la disponibilità della vita non può andare.<sup>9</sup>

L'oggettività della conoscenza e l'obbligatorietà dell'azione generano nella coscienza una energia normativa che aiuta l'individuo a spogliarsi dei propri interessi, ad immedesimarsi nell'altro, a riconoscere l'altro per quello che è e per quello che merita, solo allora egli conosce e riconosce, quindi approda alla felicità.

TriplICE nesso, presupposto teoretico ed etico che, declinato nelle realtà particolari apparentemente aride ( matrimonio, famiglia, proprietà, contratto, processo ecc.), pone il primato di una coscienza etica sulle realtà di potere, una condizione ontologica e storica di libertà il cui raggio d'azione sono beni fisici, intellettuali e morali.

Si scopre che in ogni realtà vi sia la presenza di un'intelligenza ordinatrice che governa con suprema disposizione il corso degli eventi di cui si avverte tutta la misteriosità, e si colgono in tutte le concrete esperienze delle strutture inalterabili.

Nella complessità e nella misteriosità del reale, l'individuo non può non ascoltare le parole dell'Essere che lo chiamano dal profondo del suo Essere, perché è sempre potente vivente il bisogno di verità, di bellezza, di bontà, di giustizia, che lungo la storia può andare smarrito, ma mai può essere sradicato o perduto.<sup>10</sup>

Tuttavia è possibile rinvenire nella coscienza una dualità tra il celeste e il terrestre nella quale l'avventura umana o decide di aprire la porta a l'Essere, che non è un gesto automatico, ma un impegno per un fondamento, o decide di perdersi.

E il Roveretano spiega che bisogna conoscere l'arcipelago del cuore umano dove convivono desideri di beni terreni (successo, denaro, ricchezza, gloria, ecc), e detti desideri, legati all'appagamento non hanno

---

<sup>9</sup> A. ROSMINI, *Principi della scienza morale*, Ed. critica, a cura di Um. Muratore, Roma città nuova 1990.

<sup>10</sup> F. CASSANO, *Coscienza e trascendenza dopo il Novecento* in AA.Vv., *Il mondo della coscienza, verità, libertà, santità*, Ed. Rosminiane - Stresa 2013



limiti, infatti nel tracciare la carta topografica del cuore umano Rosmini segnala centoventotto diversi stati di infelicità.<sup>11</sup>

Di fronte alle falde desolanti di esperienze totalitarie che hanno consegnato alla storia la rottura dell'esperienza, giuristi italiani di alta serietà teoretica e etica negli anni cinquanta danno vita ad un interessante dibattito sul nuovo modo di considerare il processo ed in particolare il giudizio.<sup>12</sup>

Essi sentono l'esigenza di un ritorno alla spiritualità rosminiana, ad una cultura teologica, filosofica, giuridica, politica che, nella temperie culturale dell'ottocento riporta, in solitudine, al centro della riflessione una "eccellenza ontologica": LA VITA.

Una individualità del reale, una soggettività che, nella fragilità della sua esistenza, è portatrice di un seme di spiritualità che nobilita e rende intangibile l'esistenza.

È il ritorno ad un giudizio orientato "all'Ordine dell'Essere", in ascolto delle parole del Maestro "chi vuole giudicare, lo deve, ma come vorrebbe essere giudicato", il Signore pone dunque il giudice al posto dell'imputato e, nello spiegare ai suoi discepoli quale sia il giudizio sulla vita, indica all'arte magica del potere i sentieri da percorrere perché si possa dar vita ad una conoscenza che recuperi una normatività derivante dalla verità.

Nell'agone processuale il giurista ha davanti a sé un pover'uomo in carne e ossa, con il volto inerme e non può non raccogliere quel grido di aiuto che lo impegna a conciliare la difesa della vita con la difesa della legge.

Chi indossa la toga, una volontà intelligente nella fase della interpretazione e della applicazione della legge, coglie un diritto vivente, un'idea umana di vita che è in un incolmabile dissidio con le formulazioni astratte dei giuristi e le speculazioni dei filosofi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> AA.VV. *Antonio Rosmini, filosofo del cuore?*, Morcelliana, Brescia, 1995.

<sup>12</sup> F. CARNELUTTI, *Torniamo al "giudizio"*, Riv. Dir. Proc. 1949, Padova, Cedam, pp 165 ss; P. CALAMANDREI, *Processo e giudizio*, Riv. Dir. Proc. Padova, Cedam 1949; G. CAPOGRASSI, *Giudizio processo scienza verità*, Riv. Dir. Proc. Padova Cedam 1950; S. SATTÀ, *Il mistero del processo*, in ID, *soliloqui e colloqui di un giurista*, Ilisso Ed, Nuoro, 2004.

<sup>13</sup> G. CAPOGRASSI, *Il problema della scienza del diritto, Opere*, Vol. II, Milano Giuffrè 1959, pp. 377 ss.

“Se non leggi gli atti con carità intelligente”, non puoi sentire quello che l’esperienza è, ed è un vissuto, sede di un valore metafisico, titolo di legittimazione per entrare nell’orizzonte della dignità e della libertà.<sup>14</sup>

È un itinerario processuale che va oltre i compiti organizzativi, burocratici, procedurali, perché chi giudica possa farsi garante di ideali “sete di giustizia”, onde evitare che il tempo si risolva nelle ceneri di giorni che passano.

Se il giurista si mette fuori dall’idea umana di vita per considerare solo il dato normativo come se osservasse un preparato chimico, non potrà comprendere il magma sociale di quell’individuo che si è perso nel concreto, ma pur sempre protagonista della storia per le sue sofferenze.

La prospettiva speculativa del triplice nesso “intelligenza, volontà, cuore” pone un patto di sangue tra diritto e vita, ed è il dono più grande che si possa fare ad un giurista positivo perché in esso si coglie il seme che germoglia nel fiore, l’individuo che cresce, che si arricchisce di un bene inviolabile: “Persona – diritto sussistente”.<sup>15</sup>

Un binomio che dà un colpo di scure alle società a soggettività strumentali (fantasmi giuridici) che albergano in piramidi rovesciate dove “tutto ciò che è reale è razionale e tutto ciò che è razionale è reale”, perché tutto ciò che avviene, avviene perché conviene.

Ma è un binomio che potrà avere molta fortuna se declinato in società organiche a piramidi dritte, dove alla base ci sono tutti, perché tutti godono, tutti soffrono, tutti nascono, tutti muoiono, ma tutti in compagnia dell’Apostolo Paolo con il suo “Fiat aequalitas”, perché chi semina, chi ara con intelligenza, con volontà e cuore, ha diritto ad un “suum cuique tribuere”, che gli consente di decidere liberamente e di amministrare in tempi e modi a lui consoni i beni di cui è titolare.

---

<sup>14</sup> M. G. ESPOSITO, *Il cuore tematico del giurista*, In AA.VV., *Fede e diritto*. Convegno nazionale – Unione Giuristi cattolici – Diocesi Teramo – Atri, Università degli studi di Teramo, Ed Aracne, 2013, pp 102 ss.

<sup>15</sup> G. CAPOGRASSI, *Giudizio processo scienza verità*, op. cit.

## Decoro urbano in Roma antica. Tra sostenibilità e solidarietà

Luigi Sandirocco

### 1. Introduzione: Il concetto estensivo dell'immagine

L'immagine del *princeps* risponde da un lato alla celebrazione della figura apicale dell'esperienza romana, dall'altro a una politica finalizzata a creare nella popolarità di identificazione uno strumento atto a realizzare consenso. La propaganda è dunque di matrice politica ma mediata dall'arte, che quindi le fornisce un valore aggiunto che viene meno solo in caso di *damnatio memoriae*, che non può prescindere dall'applicazione pratica dell'iconoclastia. L'imperatore si pone ed è posto al di sopra di tutti, in un'idealizzazione di virtù che non può essere contaminata dalla simultanea presenza di ritratti di personaggi di infima reputazione, quali erano considerati *pantomini*, *agitatores*, *histriones*.<sup>1</sup> Gli spazi cittadini, pertanto, non potevano essere concessi a una coabitazione simbolica sconveniente e irriverente a tutti i livelli, e appunto per questo improponibile in concreto e in astratto.<sup>2</sup> Il presente contributo intende affrontare il momento in cui la protezione giuridica estesa all'immagine del sovrano va per induzione a tutelare anche i luoghi in cui essa veniva esposta, proiettando così l'obbligo di rispetto dal personaggio agli edifici che ne ospitavano la riproduzione delle fattezze. Gli spazi cittadini, da meri mezzi di esposizione, diventano a loro volta oggetti da mettere al riparo da gesti deturpanti, fino a

<sup>1</sup> Sulla loro considerazione sociale e giuridica, quindi, su nascita e sviluppo del teatro, ruolo degli attori e dell'arte gladiatoria, in particolare, cfr.: C. MANN, *Die Gladiatoren*, München 2013 (*I gladiatori*, trad. di M. Cupellaro, Bologna 2014, 83-92 [rec. L. Sandirocco, *Gladiatori e schiavi*, in «Iura and Legal Systems» 3, 2016, 65-70]).

<sup>2</sup> Sulla quotidianità nel mondo antico e su contrappunti sociali e politici della vita nel quotidiano, dell'imperatore, degli uomini e delle donne, dei ricchi e dei poveri, dalla nascita alla dipartita, in particolare, cfr.: G. Ravegnani, *La vita quotidiana alla fine del mondo antico*, Bologna 2015 (rec. L. SANDIROCCO, *La quotidianità in età tardo antica*, in «Iura and Legal Systems» 3, 2016, 9-14); L. Thommen, *Umweltgeschichte der Antike*, München 2009 (*L'ambiente nel mondo antico*, trad. di L. DE MARTINIS, Bologna 2014 [rec. L. Sandirocco, *Roma e la Grecia: spazio geografico, uomo, natura e vita*, in «Iura and Legal Systems» 3, 2016, 1-5]); R.A. STACCIOLI, *La vita quotidiana nel mondo romano*, Milano 2003.

lasciar configurare una visione della realtà circostante come un *unicum* dove risplendono i valori di bellezza e di filosofia morale. Nelle fonti giuridiche è possibile rinvenire *in nuce* i riflessi dell'elaborazione concettuale del *crimen* che travolgono l'etica e l'estetica, lì dove il diritto ha risvolti più ampi, non solo comportamentali e non solo di sanzione alla trasgressione. Il *crimen* investe infatti la collettività che ritiene un suo bene o un suo valore negati o minati da una condotta illecita, come un moltiplicatore del *delictum* della sfera privata. I crimini, dunque, nella loro accentuazione di gravità, rispecchiavano il giudizio collettivo di riprovazione sociale, per quanto su una linea di confine permeabile. Una colpa che in epoca cristiana assume i contorni del peccato da emendare con la punizione. La storia sociale e quella del costume hanno risentito della sfera giuridica e di quella politica persino nel coinvolgimento delle emozioni e delle reazioni collettive, spontanee o indotte, sulla considerazione di ciò che è male e ingiusto in quanto violazione dell'idea condivisa di bene e di giusto. Il decoro urbano, la valenza degli spazi cittadini e del pregio dei luoghi e delle architetture, diventano appunto un bene riconosciuto e percepito come meritevole di una tutela che si estende dall'immagine dell'imperatore a quella della comunità che a essa rende omaggio e venerazione.<sup>3</sup>

La ricerca è condotta appunto secondo una metodologia analitica estensiva, che nelle fonti normative rinviene i cardini attorno ai quali ricostruire, in maniera interdisciplinare e non preclusiva, la progressiva decantazione di una coscienza giuridica che dall'onore e al prestigio dell'imperatore, per induzione investe la città, le sue espressioni monumentali e la sua identità architettonica ed estetica, da intendere altresì come espressione della comunità che la rappresenta e che in essa si riconosce nella condivisione degli ideali della romanità.

## **2. Il complesso dei valori come bene da tutelare**

La mentalità romana è sistemica, e quindi va oltre le strutture politiche, istituzionali, militari e sociali. Essere e sentirsi romani significa identificarsi in una concezione filosofica che attinge ai principi dell'o-

---

<sup>3</sup> Sull'attività edilizia urbana e sul suo sviluppo a scopo commemorativo, in particolare, cfr.: D. PALOMBI, *Roma: culto imperiale e paesaggio urbano*, in 'Sacrum facere'. Atti del I Seminario di Archeologia del Sacro, Trieste, 17-18 febbraio 2012, Trieste, 2014, 119 ss.

rigine, quali salde radici culturali, e si pone come faro di civiltà che si esplica in tutte le sue manifestazioni.<sup>4</sup> Roma non è una città: è la città per eccellenza, è l'Urbe, che rilancia se stessa su tutto l'impero come esemplificazione di forza e di modello, da ammirare e da rispettare, da seguire e persino da copiare. Roma è l'architettura espressione del potere nella sua grandiosità e della popolazione nella sua articolazione

---

<sup>4</sup> *Civis romanus sum*: nel celeberrimo passo di Cicerone (Cic., *Ver.* 11.5.162) sono racchiusi l'orgoglio e il privilegio dell'appartenenza, in una formulazione che contiene un mondo complesso che non si ferma all'essenza giuridica ma investe ogni aspetto della vita, nei rapporti interni e in quelli esterni, di legame a una patria intesa come identità immaginaria nella quale la *patria naturae* (o *loci*), biografica e naturalistica, è distinta da quella *civitatis* (o *iuris*), che è quella che dà luogo alla cittadinanza, perché giuridica (Cic., *de leg.* 2.5: *omnibus municipibus duas esse, censeo patrias, unam naturae, alteram civitatis [...] habuit alteram loci patriam, alterum iuris*). Sull'argomento, in particolare e da ultimo, cfr.: A. PALMA, *Civitas Romana, civitas mundi. Saggio sulla cittadinanza romana*, (*Diritto senza tempo*, 3), Torino 2020, che affronta il polimorfismo della *civitas* romana in raffronto alla genericizzazione coeva delle sovranità nazionali. Interessante inoltre il contributo di B. BISCOTTI, R. CORNELLI, P. RONDINI, C. RUGA RIVA, A. SQUAZZONI (a cura di), *Città, cittadini, conflitti. Il diritto alla prova della dimensione urbana*, Torino 2020. Si tratta di un saggio a dieci mani e a otto voci sul tema della città e della cittadinanza, che l'attualità riporta al centro dell'attenzione e del dibattito sociale, sollecitando quindi l'analisi e le riflessioni degli esperti e degli studiosi. Il volume è filiazione dell'annuale convegno del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Milano Bicocca tenuto l'11-12 dicembre 2017 e organizzato dai cinque curatori che ne hanno adottato in toto il titolo prima ancora che le linee di indagine dei giuristi. Le città, quindi, come vetrino di incubazione di una società in divenire, luoghi di aggregazione e di tensioni, ma comunque contenitore di caratteristiche e indirizzi diversi che si estrinsecano in idee, credo religioso, conoscenze e valori non sempre coincidenti. Da altra angolazione, quella romanistica e comunque assimilabile in un ambito più lato di discussione attorno alla relazione tra città e cittadinanza. Il saggio peraltro uscito quasi in contemporanea con quello sopra richiamato a firma di Antonio Palma a testimonianza dell'attualità dell'argomento e dell'impegno degli studiosi a un'analisi multiprospettica e multidisciplinare. Sul modello romano di cittadinanza in epoca regia come archetipo di un sistema, tra punti di contatto, filiazioni e percorsi evolutivi differenti che hanno portato al rinnovamento e all'adattamento del concetto nei moderni codici, diversamente e sempre da ultimo, cfr.: A. CALORE, "Cittadinanze nell'antica Roma. Volume I. L'età regia", Torino 2018. Sempre da ultimo, ma con una prospettiva attualizzante, è di particolare interesse il contributo di M.P. BACCARI, *La cittadinanza tra impero, stati nazionali ed Europa*, in *Studi promossi per il MDCCC anniversario della constitutio Antoniniana*, a cura di M. Barbulescu, M. Felici, E. Silverio, Roma 2017, 33 ss., una riflessione giuridica confluita nel volume inserito nella raccolta *Quaestio* realizzata in occasione del XVIII centenario dell'Editto di Caracalla.

di scala sociale, dalla magnificenza stupefacente della corte alla magmatica effervescenza della suburra.<sup>5</sup> Anche lì dove dimora la più marginale plebe urbana esistono regole che non possono essere violate. La sostanza deve sposarsi alla forma, poiché essa esprime un principio di ordine e di rispetto: del passato e del presente e quindi in proiezione futura. Ciò che esiste e ciò che è stato costruito non sono solamente un retaggio e un'estemporaneità derivante dalle più svariate motivazioni, ma un bene di chi lo possiede, di chi ne fruisce e di chi ne gode in forma puramente estetica. I valori paesaggistici sono dunque essenziali e non marginali, tanto quanto le espressioni dell'arredo urbano. Non si può operare su di essi con leggerezza o con disinteresse, non si possono tollerare atti che risultino offensivi verso le opere e verso la memoria. Lo sviluppo dell'edilizia risponde a una necessità sociale ma passa attraverso una fase scientifica (progetto, realizzazione) e una legislativa (permessi a operare, tutela dell'esistente, autorizzazioni a interventi successivi, sanzioni per le inosservanze o le violazioni). Questo vale su un piano generale ma anche e soprattutto per gli accorgimenti su piccola scala, indice di un'attenzione che è particolareggiata e sfumata d'intensità. Si pensi pertanto a una rilettura pluriangolata di uno specifico divieto di affissione sancito in un disposto normativo imperiale del 394 di Teodosio, Arcadio e Onorio al prefetto del pretorio Rufino, in CI. 11.41(40).4.<sup>6</sup>

Nel 399 Arcadio e Onorio vietano gli spettacoli di domenica, proprio perché giornata dedicata dal Cristianesimo a Dio, a meno che questi

---

<sup>5</sup> Sulle tecniche e sui sistemi innovativi di costruzione dell'antica Roma, che hanno influenzato la progettazione architettonica dei secoli successivi, a volte con riflessi riscontrabili anche in età moderna, in particolare, cfr.: C.M. AMICI, *Architettura romana. Dal cantiere all'architetto: soluzioni concrete per idee progettuali*, Roma 2016. Un'interpretazione, condotta in maniera rigorosa sull'esame di casi specifici, che consente di acquisire una chiave di lettura dei resti degli edifici antichi utile per una identificazione e una valutazione puntuale del pragmatismo e del dinamismo che caratterizzano alcuni degli aspetti più rilevanti dell'architettura romana. Quanto invece a edilizia, santuari, contesti del suburbio e territorio limitrofo nonché tecniche di costruzione e materiali impiegati nella Roma arcaica, nello specifico, cfr.: G. CIFANI, *Architettura romana arcaica. Edilizia e società tra Monarchia e Repubblica*, Roma 2008.

<sup>6</sup> Sul disposto normativo, da ultimo, cfr.: G. Greco, *Un divieto di affissione del IV secolo d.C.*, in «Iura and Legal Systems» 7, 2, 2020, 19-35.

non fossero stati allestiti per il compleanno dell'imperatore.<sup>7</sup> L'indirizzo moralistico-religioso è confermato dalla repressione delle antiche feste pagane orgiastiche, che si celebravano ogni due anni per un intero mese. In tali occasioni le attrici erano protagoniste di spettacoli ad alto tasso erotico, con coreografie di forte impatto scenico, che richiamavano esplicitamente l'atto sessuale.<sup>8</sup> Non può imputarsi al solo Cristianesimo, con la sua diffusione in strati sempre più ampi della società, il fatto che il legislatore abbia operato in senso più repressivo nei confronti degli attori e del loro mondo marginalizzato, per quanto popolare. Ci si soffermi sul fatto che l'accesso ai sacramenti e l'adesione ai precetti evangelici diventeranno giuste ragioni per sottrarsi al divieto, imposto ad attori e loro discendenti, di abbandonare l'infame professione, che comunque nella seconda metà del IV secolo veniva considerata come una sorta di servizio pubblico obbligatorio.<sup>9</sup>

La doppia morale contemplava altresì che tali forme di spettacolo non solo fossero popolarissime, ma che lo stesso Stato contraddittoriamente ne favorisse comunque la diffusione per stemperare gli eccessi del tifo fanatico all'Ippodromo e le contrapposizioni tra Verdi e Azzurri e dare una valvola di sfogo ai malumori sociali e che gli amministratori non mancassero mai di far rappresentare per averne una ricaduta in termini di consenso.<sup>10</sup> In questo scenario non solo si aggiravano con le scuse più fantasiose i divieti della Chiesa a prendervi parte, ma si ostentava la propria "rispettabilità" evitando di intrattenere rappor-

---

<sup>7</sup> C.Th. 2.8.23.

<sup>8</sup> C.Th. 15.6.1.

<sup>9</sup> C.Th. 15.7.1.

<sup>10</sup> Sul punto si rinvia a L. SANDIROCCO, *Il mito del potere. Teodora e Giustiniano tra pubblico e privato*, Canterano-Roma 2019, 70 ss. Da ultimo, cfr.: G.M. OLIVIERO NIGLIO, *La mima nella legislazione tardoimperiale*, in «TSDP» 13, 2020, 3-20. La studiosa analizza, in particolare, la figura della donna dedita al mimo nella legislazione imperiale, che vieta a tale categoria di genere femminile dello spettacolo l'uso delle vesti e degli ornamenti tipici della matrona e l'*habitus* della *virgo Deo dicata*, esprimendo complessivamente riprovazione per gli esercenti le attività teatrali. Al contempo, il legislatore tardoantico sembra riconoscere l'utilità sociale del mestiere delle attrici di mimo, probabilmente al fine di garantire l'ordine pubblico attraverso il soddisfacimento delle *voluptates populi*.

ti con gli attori, quindi non salutandoli per strada, non parlando con essi e men che meno invitandoli a casa.<sup>11</sup> Una discriminazione pubblica ipocrita verso uno dei gradini più bassi della scala sociale, che però ci restituisce appieno la portata del fenomeno.

Già in epoca repubblicana sull'Urbe era estesa una rete di controllo affidata agli edili, i quali com'è noto e come conferma anche Cicerone (*actio in Verrem* 2.4.3-6) avevano l'incarico di vigilare su ciò che era di ornamento all'abitato, e ne ritroviamo traccia nel *senatusconsultum Volusianum*, lì dove appare testimoniare le linee direttive e decisionali delle autorità romane in argomento, almeno sino al III secolo d.C.<sup>12</sup> Diversamente accade al di fuori di Roma, e in particolare nelle province, in riferimento alle quali le fonti specificano i comportamenti vietati e pertanto raggiunti dalla prevista sanzione.<sup>13</sup> Esse prevedono, ognuna nella propria dimensione e in riferimento alla propria realtà, il divieto di abbattere o modificare con interventi di sostanziale trasformazione gli immobili, salvo autorizzazione del senato o intendimento di una ricostruzione conforme all'esistente.<sup>14</sup> L'intervento del legislatore è eloquente del fatto che la prassi faceva registrare sul patrimonio immobiliare ingerenze, intromissioni e manipolazioni, con finalità diverse da quelle esplicitate dai negozi giuridici posti in essere. La richiesta di autorizzazione a demolire alcune abitazioni è all'origine del citato senatusconsulto *Volusiano* (56 d.C.), provvedimento che avrebbe permesso l'abbattimento di edifici di proprietà della parte richiedente con l'impegno imposto di attivarsi ai fini di una valutazione preventiva sullo stato degli immobili, ponderando se, in base all'età, allo stato di conservazione e alla condizione statica, fosse più conveniente

---

<sup>11</sup> Su teatro, combattimenti e arte gladiatoria nella società romana, nonché sulla condizione e *status* giuridico di quanti gravitavano nell'ambiente dello spettacolo, in particolare, cfr.: C. MANN, *op. cit.*, 66 ss.

<sup>12</sup> F. PROCCHI, 'Si quis negotiandi causa emisset quod aedificium...'. Prime considerazioni su intenti negoziali e speculazione edilizia' nel principato, in «Labeo», 47, 2002, 2.

<sup>13</sup> FIRA I.18.4; I.21.75; I.24.62.

<sup>14</sup> Sul punto e per un approfondimento, in particolare, cfr.: L. Cappelletti, *Norme per la tutela degli edifici negli statuti locali (secoli I a.C. - I d.C.)*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'*, 111, 2017, 53 ss.



la ristrutturazione rispetto allo smantellamento.<sup>15</sup> Il restauro contiene in sé la *ratio* della conservazione dell'esistente, con una procedura di ammodernamento che rende idoneo e pienamente funzionale l'edificio *de quo*. Ma c'è un ulteriore aspetto che investe il concetto di decoro urbano, esplicitato nella legislazione di età tardo imperiale. L'esteriorità e l'armonia non sono al di fuori della sfera di interessi del legislatore, che infatti vi torna con successive puntualizzazioni. Ed è così che si fa divieto di asportare ornamenti da una città per sistemarli in un'altra, e allo stesso modo si proibisce di costruire nuovi edifici quando invece gli stessi possono essere ristrutturati, sia se in cattive condizioni, sia se versano in stato di abbandono.<sup>16</sup> Nel 328, con una peculiare costituzione, Teodosio I impedisce la chiusura di un tempio pagano dove si era soliti recarsi a fini puramente ricreativi, oppure estetici per ammirare le sculture che lo adornavano.<sup>17</sup> L'imperatore Onorio nel 399 si impegna con un provvedimento finalizzato a preservare intatti i beni della comunità, statuendo l'invalidità degli atti autorizzativi della distruzione delle opere pubbliche.<sup>18</sup> I funzionari locali e i loro sottoposti che acconsentivano all'abbattimento dei fabbricati pubblici, dei templi o dei monumenti, per asportarne i materiali per interesse personale, soggiacciono a punizioni severissime disposte dalla Novella 4 del 458 dell'imperatore Maiorano.<sup>19</sup>

Questo sintetico *excursus* consente di individuare le basi della filosofia giuridica che ha originato i provvedimenti normativi: da un lato l'intenzione di preservare le espressioni artistiche o di pregio oppure particolarmente significative dell'architettura urbana, dall'altro il proposito di porre un deciso freno agli interessi economici che gravitano attorno a un abbattimento, non di rado spregiudicato. Le due considerazioni, a ogni modo, sono strettamente interconnesse, e l'una non è assorbente dell'al-

---

<sup>15</sup> In argomento, in particolare, cfr.: P. BUONGIORNO, *CIL X 1401 e il senatus consultum 'Osidiano'*, in «Iura» 58, 2010, 234 ss.; A. Bottiglieri, *La tutela dei beni artistici e del decoro urbano*, in «TSDP» 3, 2010, 1 ss.

<sup>16</sup> CTh. 15.1.1; 15.1.15; 15.1.17; 15.1.19.

<sup>17</sup> CTh. 16.10.8.

<sup>18</sup> CTh. 16.10.15.

<sup>19</sup> Nov. 4.

tra se non nelle conseguenze irreversibili. Resta però da sciogliere il nodo se davvero i romani avessero una piena consapevolezza di quella che, in epoca contemporanea, definiamo come “sensibilità ambientale” in tutte le sue sfumature, e che quindi operassero con una finalità di tutela del patrimonio edilizio come espressione culturale di una comunità. È altresì evidente che armonizzare le diverse esigenze e i diversi interessi che gravitano attorno agli immobili risulta non facile, poiché la questione può essere affrontata solo in un quadro elastico, dove le fattispecie vanno ricondotte a una intelaiatura normativa. Se torniamo al provvedimento imperiale del 394 di Teodosio I e dei figli Onorio e Arcadio non ci si può esimere da una sottolineatura dell'inciso *honesto loca*, ovvero i luoghi del tessuto urbano che sono meritevoli di attenzione e quindi di tutela. Il decoro cittadino diventa quindi, automaticamente, una qualità condivisa, anche inconsapevolmente, che rende solidale la comunità urbana a prescindere dalla volontà effettiva o dalla convenienza dei singoli. L'eventuale speculazione resta ai margini dell'analisi, in quanto sono altri gli aspetti sui quali si è soffermato con lungimiranza il legislatore che ne fornisce la rilevanza su diversi piani, come denota la lettura del provvedimento oggetto di analisi:

CI. 11.41(40).4: Imppp. Theodos(ius), Arcad(ius) et Honor(ius) aaa. Rufino p(raefecto) p(raetorio). Si qua in publicis porticibus vel in his civitatum locis, in quibus nostrae solent imagines consecrari, pictura pantomimum veste humili et rugosis sinibus agitorem aut vilem offerat histrionem, ilico revellatur neque umquam posthac liceat in loco honesto inhonestas adnotare personas. [1] In aditu vero circi vel in theatri proscaeniis ut collocentur, non vetamus. (a. 394).

Ieri come oggi la pubblicizzazione di eventi e personaggi rivestiva un indubbio elemento di promozione e di notorietà. Gli strumenti erano ovviamente quelli consentiti dall'evoluzione della civiltà umana. Si rifletta, ma solo in maniera incidentale, sul costante ricorso alla coniazione delle monete con i profili degli imperatori per rendere familiare al popolo una figura altrimenti inavvicinabile e mitizzata. Questo avveniva a livello alto e con gli strumenti del potere. A livello basso le modalità di divulgazione erano altre. Si consideri ora come un campione dei giochi o un protagonista della scena potesse conquistarsi la notorietà oppure convogliare il pubblico alle sue manifestazioni. Le *picturae* erano equivalenti al volantinaggio contemporaneo e all'affissione.

La costituzione di Teodosio, Arcadio e Onorio disciplina le modalità di esposizione e di promozione dell'immagine di attori e di aurighi. Qualora le *picturae* si trovino collocate lungo portici pubblici o in altri luoghi della città in cui compare l'immagine dell'imperatore, tale presenza risulta incompatibile e pertanto quanto fatto posizionare da attori del pantomimo, aurighi e istrioni, deve essere rimosso all'impronta. L'irriverenza dell'accostamento scolora nella deturpazione della città nel suo complesso, anche perché tali figure professionali esercitano un mestiere che nella considerazione comune è *turpis*, nonostante la grande popolarità di queste forme di divertimento e intrattenimento che è trasversale a tutti i ceti sociali.<sup>20</sup> È pacifico che le *picturae* possano essere invece posizionate senza problemi alle entrate dei circhi e ai prosceni dei teatri: *in aditu vero circi vel in theatri proscaeniis ut collocentur, non vetamus*. L'intervento del legislatore lascia dedurre che la disinvoltura nella promozione di spettacoli ed eventi fosse così marcata da dover fornire precise istruzioni al funzionario imperiale, Rufino *p(raefecto) p(raetorio)*, e strumenti normativi idonei a contrastarla. È d'altronde un fenomeno tipico della nostra epoca, con il ricorso massiccio alle affissioni abusive che non risparmiano l'arredo urbano e che conoscono la loro accentuazione in periodo elettorale. Le superfici esterne degli edifici cittadini diventano la facile alternativa agli spazi riservati, così come nella Roma imperiale accadeva per i grandi eventi. Altrettanto diffusa, come testimoniano eloquentemente i reperti

---

<sup>20</sup> In argomento, in particolare e da ultimo, cfr.: F. Fasolino, A. Palma (a cura di), *Il gioco nell'antica Roma. Profili storico-giuridici*, Torino 2018. Il volume curato da Francesco Fasolino e Antonio Palma offre in sintesi uno spaccato intrigante della fenomenologia dei giochi nell'antica Roma, in particolare quando essi hanno ripercussioni sul pubblico, aspetti pressoché costanti per il fatto che sono stati sempre manifestazione di massa a prescindere dal ceto sociale di appartenenza. Una panoramica sfaccettata del fenomeno ludico, inteso sia come intrattenimento sia come vizio, nelle sue implicazioni tanto nella sfera privata quanto in quella pubblica per le ovvie ripercussioni sociali. Nella breve introduzione del volume (XI-XV) viene subito illustrata la metodologia dell'indagine, che si sofferma sugli aspetti che attraversarono il mondo romano e con continuità dall'epoca arcaica a quella giustiniana. Uno spaccato, quindi, panoramico e non preclusivo, che evidenzia anche i complessi intrecci ludico-politico-religiosi che imbevevano il sistema articolato del gioco e degli spettacoli, come mutevole espressione socioculturale che il diritto cerca di disciplinare compenetrando le esigenze pubbliche e persino quelle della sfera personale e familiare.

archeologici, era poi l'usanza di apporre scritte o graffiti contenenti nomi, componimenti poetici, indicazioni commerciali, promozione di prodotti e di rappresentazioni sceniche:<sup>21</sup> *nihil sub sole novi*, se non fosse per l'evoluzione della normativa contemporanea e per la differente sanzione giuridica. Gli spettacoli, in particolare, erano dettagliatamente descritti, e non ci si limitava a fornire la notizia, il luogo e la data; non mancava mai l'organizzatore, che con termine anglosassone ma chiaramente derivato dal latino oggi chiamiamo *promoter*.<sup>22</sup> Il disposto imperiale parrebbe, quindi, prescrivere un divieto di affissione nelle zone più appetite (o perché scenario di intenso transito oppure perché di sosta), lì dove la prassi evidenziava una tendenza a collocare *picturae* per onorare personaggi dello spettacolo o promuoverne le esibizioni. Impedire gli imbrattamenti promozionali in tali luoghi equivaleva nei fatti a preservare il pregio estetico della città. Da questa prospettiva è pacifico che la propaganda fosse invece consentita lì dove gli eventi si tenevano, ovvero gli ingressi di circhi o di teatri. E non poteva essere altrimenti. La cancelleria imperiale pone, pertanto, una diversificazione temperando da un lato l'esigenza di utilizzo degli spazi pubblici nel rispetto di interessi superiori, dall'altro di non ostacolare la promozione di manifestazioni a cui la popolazione era solita partecipare con grande entusiasmo, senza curarsi in tali occasioni della riprovazione sociale di cui godevano i protagonisti dei giochi e delle rappresentazioni sceniche, con una singolare manifestazione di doppia morale.

Il disposto normativo mette di fronte e in contrasto insanabile le elevate immagini dell'imperatore al quale si deve riverenza anche in sua assenza e le *picturae* di pantomimi, aurighi e attori, acclamati in attività tipiche di persone di bassa estrazione. L'inconciliabilità della coesistenza è tangibile, e infatti non a caso tale discrasia è efficacemente descritta da un'attenta quanto significativa ponderazione termino-

---

<sup>21</sup> In argomento, in particolare e da ultimo, si segnala: H. SOLIN, *Iscrizioni parietali di Pompei*, in C. Capaldi, F. Zevi (a cura di), *La collezione epigrafica Mann*, Milano, 2017, 246 ss.

<sup>22</sup> Calco semantico dall'inglese che a sua volta opera una prima forma lessicale dal participio passato del verbo latino *promoveo*. *Promoter*, nello specifico, deriva quindi dal passivo *promotus* cui è stato aggiunto il suffisso derivativo *-er*, tipico dei *nomina agentis* attivi di II declinazione.

logica. Il ritratto con le fattezze dell'imperatore è correlato a *consecrari* riferito agli spazi in cui esso è esposto e che per traslazione assumono un profilo superiore. Non può dimenticarsi come con la fine della repubblica e la nascita del *princeps* con Augusto, questa figura assuma l'aura sovranaturale di una sacralità che ne fa la congiunzione tra il mondo degli uomini e quello degli dèi e schiude le porte alla venerazione e al culto di colui che detiene il potere. L'imperatore, ancora in età classica e salvo le sporadiche eccezioni, non era considerato dalla religione romana come un dio vivente pur possedendone le attribuzioni e la terminologia (a partire dal termine *divus*). Nella comune considerazione era altrettanto pacifico che non fosse un semplice governante, dotato sì dei supremi poteri ma comunque di carattere transitorio e non eterno come gli dèi. Dalla sua sfuggevolezza a una classificazione precisa di ruolo che andasse oltre quello di capo politico e istituzionale, il *princeps* traeva ulteriori elementi di forza, di apprezzamento e di riguardo. Alla sua morte si apriva la fase della successione che richiedeva formalmente l'approvazione di chi era stato designato a salire al trono e il *placet* del senato, espressione di un potere che andava scolorando ma che rispecchiava almeno nella sua esteriorizzazione un ruolo consolidato nel tempo.<sup>23</sup> Sino alla fine della parentesi terrena i gesti di venerazione erano diretti non alla persona del regnante quanto piuttosto al suo spirito protettore o all'espressione terrena della volontà divina.<sup>24</sup> In età tardo imperiale il quadro evolve sino a sedimentare e concretarsi nel modello sacro della potestà regale. L'autocrate iniziò a sposare con compiacimento se stesso ai rimandi a Giove ed Ercole, segnale rivolto all'esterno del processo di divinizzazione o, per lo meno, di autodivinizzazione. La nascita e l'affermazione del Cristianesimo danno avvio al processo di spostamento di prospettiva che non rinnega il passato ma lo rimodula per renderlo compatibile con i precetti e i dogmi della nuova religione. L'imperatore non è e non può certamente essere un dio, ma è prescelto da Dio per incarnare politicamente la sua volontà di

---

<sup>23</sup> Sul punto, in particolare e ancora, cfr.: F. AMARELLI, *Trasmissione rifiuto usurpazione. Vicende del potere degli imperatori romani*, Napoli 2008.

<sup>24</sup> In argomento, in particolare, cfr.: D. FISHWICK, *Cult, Ritual, Divinity and Belief in the Roman World*, Ashgate 2012.

governo del mondo.<sup>25</sup> Questo preclude che possa essere anche incidentalmente posto su una prospettiva non solo “normale”, ma addirittura in fascia palesemente “inferiore” sia per la natura intrinseca delle *picturae* sia per i personaggi ai quali fanno riferimento.

Alla luce di quanto esposto, è agevole dedurre la *ratio* che origina il disposto in CI. 11.41(40).4. Il mimo, l'attore, l'auriga dei giochi del circo appartengono a un mondo distante, inconciliabile e incompatibile con quello dell'imperatore.<sup>26</sup> La disarmonia dell'accostamento è incorreg-

---

<sup>25</sup> Sul punto, da ultimo, cfr.: G. RAVEGNANI, *L'età di Giustiniano*, Roma 2019. Lo studioso mette a fuoco le varie componenti dell'epoca giustiniana attraverso una pentapartizione editoriale. L'impero ereditato da Giustiniano è quello orientale rimasto parzialmente immune dal crollo verticale dell'Occidente avvenuto nel 476. Esso aveva manifestato di possedere gli anticorpi politici, sociali e militari che non solo ne avevano impedito la dissoluzione, ma che ne avevano in parte rafforzato presenza ed esistenza. L'impero poggia su due pilastri: la seconda Roma sul Bosforo, l'antica Bisanzio dal 324 Costantinopoli, e l'*auctoritas* imperiale che non aveva subito lo svuotamento irreversibile dell'*alter ego* in Italia. l'autore ricostruisce le fasi nelle quali matura l'affermazione di un personaggio dai natali modesti che gli insondabili itinerari della storia portano dall'anonimato dell'agro dell'Illiria sino al trono espressione di un potere assoluto, imbevuto della concezione pagana dell'imperatore-dio e di quella cristiana di promanazione da Dio che si estendeva attraverso una macchina burocratica complessa e capillare, tanto ramificata e legata al potere centrale da far sì che Ravegnani definisca Bisanzio come uno stato di burocrati retto da un monarca assoluto che si ispirava al modello romano dal quale il potere traeva origine e legittimazione. Di quella struttura articolata l'autore fornisce un esauriente spaccato, tale da ricostruire i vertici salienti e decisionali e ne esemplifica con sintesi lineare competenze e funzionamento (pp. 20 ss.). Un quadro che affronta tanto gli aspetti più istituzionali e giuridici, quanto quelli spirituali, che non sono però svincolati da una concezione politica in senso lato.

<sup>26</sup> In argomento, da ultimo, cfr: P. ZILLOTTO, *Disciplina privatistica classica del gioco d'azzardo vietato*, in «TSDP» 10, 2017, 1-37. Su gioco, scommesse e, in particolare, sul trattamento riservato ai *susceptores* e sulle ipotesi di estensione a detta categoria di agevolatori dell'esatta portata delle disposizioni normative di riferimento, si segnala il recente contributo di G. Greco, *Gioco d'azzardo e deterrenza: brevi note sui susceptores*, in «Iura and Legal Systems» 4, 2016, 45-55. Sulle peculiarità del gioco d'azzardo nell'epoca in esame, e non solo, cfr.: A. Bottiglieri, *Il gioco d'azzardo in diritto romano*, in *Minima de poenis*, a cura di F. Lucrezi, 1, Napoli 2015, 58; S. Brembilla, 'Provocat me in aleam ut ego ludam'. Scommessa e giuoco nella prospettiva della dottrina e delle fonti, in «SDHI» 75, 2009, 331 ss.; R. FEROGGIO, *Ricerche sul gioco e la scommessa fino al secolo XIII*, in «Rivista di Storia del diritto italiano» 71, 1998, 275; G. Impallomeni, *Il regime del gioco nel corpus iuris in relazione con alcune codificazioni europee*, Vienna-Manz 1993; Id., *In tema di gioco*,

gibile e intollerabile, quindi l'unica soluzione è il divieto con la rimozione. Chi vive nell'ambiente dello spettacolo indossa solitamente una veste umile e l'attore è per tutti socialmente spregevole a prescindere dalle virtù personali e dalle qualità artistiche. La cancelleria imperiale non fa sconti e con un bisturi giuridico rimarca implacabilmente caratteristiche e indegnità. Le *picturae* sono espressioni esteriori tali da entrare in rotta di collisione con un sentimento interiore che non solo non può essere offeso, ma che provoca un deciso intervento sanzionatorio.

### 3. Un accostamento sconveniente

L'antinomia tra due figure che si posizionano all'opposto della riconosciuta scala sociale, dunque, non è solo formale. Essa esprime compiutamente l'*idem sentire*. Il teatro fa la sua comparsa a Roma nel IV secolo a.C. (convenzionalmente attorno al 364) e ha per lo più il carattere dell'intrattenimento e dello svago, non disdegnando situazioni farsesche e linguaggio sboccato. Ai romani piacciono le farse, piace ridere di trovate e di situazioni comiche, amano la leggerezza e si pongono su una diversa lunghezza d'onda rispetto all'impegno e alla riflessione filosofica dell'eredità ateniese.<sup>27</sup> Lo spettatore vuole svagarsi e l'attore

---

in «Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino», Napoli 1984, 2331 ss.; A. POLLERA, *In tema di repressione del gioco d'azzardo: dati e problemi*, in «Studi per Luigi De Sarlo», Milano 1989, 323 ss.; U. Gualazzini, *Giuochi e scommesse (storia)*, in «ED» 19, 1970; C. Furno, *Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitrati sportivi*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile» 6, 1952, 649 s.; J. Carcopino, *La vie quotidienne à Rome à l'apogée de l'Empire*, Paris 1958 (*La vita quotidiana a Roma all'apogeo dell'impero*, trad. di E.O. Zona, Roma-Bari 2005, 287). Quanto ai contributi scientifici di studiosi stranieri, si segnalano: S.B. Faris, *Changing Public Policy and the Evolution of Roman Civil and Criminal Law on Gambling*, in «UNLV Gambling Law Journal» 3, 2012, 199 ss.; E. Quintana Orive, *D. 11.5 (De aleatoribus) y C. 3.43 (De aleae lusu et aleatoribus): Precedentes romanos del contrato de juego*, in «Anuario Jurídico y Económico Escorialense» 42, 2009, 17 ss.; M.J. Diaz Gomez, *El origen histórico del contrato de juego*, in «Derecho y Conocimiento» 2, 2003, 285 ss.; J.G. Camiñas, *Sobre los "quadruptatores"*, in «SDHI» 50, 1984, 472 ss.

<sup>27</sup> In argomento, in particolare e da ultimo, cfr.: A.E. DUNCAN, *Infamous Performers. Comic Actors and Female Prostitutes in Rome*, in C.A. Faraone, L.K. McClure (a cura di), *Prostitutes and Courtesans in the Ancient World*, United States of America 2006, 252 ss.; H. Leppin, *Between marginality and celebrity: entertainers and entertainments in Roman society*, in M. Peachin (a cura di), *The Oxford Handbook of social relations in the Roman world*,

è chiamato a dare fondo a tutte le sue risorse sceniche, compresa la mortificazione della sua umanità e del suo corpo. Ma questo significava non solo abdicare a se stesso in favore della maschera, ma anche porsi al di fuori del perimetro etico tracciato dal *mos maiorum*, che non transigeva dalla costumatezza e non poteva in alcun modo contemplare l'indecenza. La deriva verso la finzione aveva un prezzo da pagare, che era appunto la riprovazione sociale. Siamo lontani dal *castigat ridendo mores* che sarà teorizzato dal latinista francese Jean de Santeuil (1630-1697) per definire la commedia classica: i *mores* possono far ridere sulla scena, ma per i romani, fuori dal teatro, sono una cosa molto seria. E fuori dal teatro gli *scaenici* sono persone disdicevoli e riprovevoli sotto il profilo etico e, cosa che a noi più interessa, dal punto di vista giuridico. Il marchio di infamia era sancito dall'editto del pretore; l'attore, in quanto *infamis*, non poteva porsi in relazione di parità con i cittadini romani e subiva per questo il depotenziamento della sfera relazionale.<sup>28</sup> La posizione sociale di marginalità diventa una gabbia dalla quale è pressoché impossibile liberarsi, la dimensione in cui opera è quella dell'esclusione: impensabile l'ascesa, impossibile l'accesso al Senato e alle magistrature cittadine e municipali,<sup>29</sup> divieto di entrare a far parte della legione.<sup>30</sup> Per impulso dei censori, gli attori potevano essere anche

---

Oxford 2011, 660 ss.; E. BIANCHI, *Appunti minimi in tema di 'infamia' dell'attore nel regime pretorio*, in «TSDP» 6, 2013, 1 ss.; V. VENTURINI, *Scritture teatrali e artisti nell'antica Roma*, in «Dionysus ex machina» 4, 2013, 244 ss.; G. Greco, *Profili giuridici del mestiere di attore nella tarda antichità*, in *Koinonia*, 42, 2018, 355 ss.

<sup>28</sup> Sull'infamia, aspetti e peculiarità, da ultimo, cfr.: E. Bianchi, *Appunti minimi in tema di 'infamia' dell'attore nel regime pretorio*, in «TSDP» 6, 2013, 1 ss.; S. Di Salvo, *In tema di 'infamia' e di 'postulatio'*, in *Dal diritto romano. Percorsi e questioni*, Torino 2013, 95 ss.; S. Bond, *Altering Infamy: Status, Violence, and Civic Exclusion in Late Antiquity*, in *Classical Antiquity*, 33, 2014, 1 ss.; L. Atzeri, *Die 'infamia' in der Rechtssetzung der Soldatenkaiser*, in U. Babusiaux, A. Kolb (a cura di), *Das recht der 'soldatenkaiser'*, Berlin-München-Boston, 2015, 127-159; G. Greco, *'Turpitude'. Alle origini di una categoria giuridica*, Napoli 2018, 17 ss.

<sup>29</sup> CIL I<sup>2</sup> 593.

<sup>30</sup> Liv. 7.2.12. A queste pesanti penalizzazioni si accompagnavano significative incapacità di carattere processuale, come quella di *postulare pro alio* (D. 3.1.1.5 Ulp. 6 ad ed. E ancora, di ricoprire il ruolo di *cognitor* o sceglierne uno per sé (Paul. Sent. 1.2.1) nonché di promuovere accuse presso le corti criminali (D. 48.2.4 Ulp. 2 adult.).



assegnati alla classe degli *aerarii*. L'unica piccola eccezione era rappresentata dagli attori che rappresentavano le farse atellane, i quali erano esclusi dalla sanzione, ma si trattava di un privilegio destinato inevitabilmente a scomparire nel passaggio dalla fase amatoriale dell'arte scenica a quella professionale, nell'epoca del principato, che segna uno strappo definitivo, per di più accentuato durante il dominato.<sup>31</sup>

L'assimilazione tra l'ambiente teatrale e l'ambiente sordido della prostituzione – e non può sfuggire la similitudine tra la mercificazione del corpo e della dignità personale – inizia a sedimentare in epoca augustea con il suo sforzo politico di rimoralizzazione della società riplasmandola sui modelli del *mos maiorum*. Un cardine giuridico, che è altresì emblematico del pensiero politico del *princeps*, è certamente la *lex Iulia de maritandis ordinibus*, attraverso il quale si stabiliscono per il senatore e i suoi figli conseguenze pregiudizievoli già riservate ai celibi qualora si fossero uniti in matrimonio con liberti o con persone che, anche se limitatamente a una fase della vita, avessero esercitato l'arte teatrale o questa fosse la professione di uno dei genitori, proiettando generazionalmente l'inferiorità sociale e quindi l'indegnità. Unica eccezione riconosciuta, quella della figlia del senatore già disonorata prima del matrimonio.<sup>32</sup> Ciò va interpretato non nel senso di un indebolimento del principio, ma piuttosto come una presa d'atto che una condotta riprovevole precludeva a una donna di rango alto di poter aspirare a un marito di rango e di più elevato decoro, e allora tanto valeva rimuovere l'ostacolo preclusivo.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Liv. 7.2.12: «quod genus ludorum ab Oscis acceptum est tenuit iuventus nec ab histrionibus pollui passa est; eo institutum manet ut actores Atellanarum nec tribu moveantur et stipendia, tamquam expertes artis ludicrae, faciant».

<sup>32</sup> D. 23.2.47 Paul. 2 *ad l. Iul. et Pap.*.

<sup>33</sup> Sulle tipologie di '*matrimonium*' in diritto romano ed eventuali effetti sul piano giuridico, da ultimo, cfr.: E. Bisio, *Una breve nota su 'iustum' e 'iniustum matrimonium*, in «TSDP» 13, 2020, 1-29. Sulla definizione e sulla libertà di matrimonio nonché sull'importanza e sul significato di *consensus*, *conubium* e *pubertas* in età classica, si rinvia al recente contributo di R. Astolfi, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Padova 2014 (rec. L. Sandirocco in «BStudLat» 46, 2016, 394-400). L'autore, in particolare, indaga sulla struttura negoziale del vincolo matrimoniale, in cui il fondamento del *consensus* si perpetua nel rapporto in essere (*affectio maritalis*) e nelle finalità della procreazione e dell'educazione dei figli legittimi, identificando in tal modo il *matrimonium iustum*,

ovvero quello instaurato con la capacità giuridica del *conubium*, la capacità naturale della *pubertas* e l'assenso del *paterfamilias*. Il diritto romano avrebbe tutelato questo legame da tutto ciò che lo contaminava (l'*adulterium*), fino a che non fosse sopravvenuto il *divortium* che avrebbe sancito la fine dell'*affectio* e, quindi, del *matrimonium* stesso. Un *excursus* sul microcosmo matrimoniale e familiare è stato affrontato, nel rapporto tra il soggetto femminile e la struttura sociale e giuridica del mondo romano, da M.P. Baccari, *Personas matrimonio y familia en el sistema romano. Contra los 'abstractismos' y los individualismos contemporáneos*, in *Fundamenta iuris. Terminologia, principios e interpretatio*, a cura di P. Resina Sola, Almeria 2013, 481-490; Id., *Matrimonio e donna*, Torino 2012, 10-146; Id., *Il conubium nella legislazione di Costantino*, in *Poteri religiosi e istituzioni politiche: il culto di San Costantino tra Oriente ed Occidente*, a cura di F. Sini, P.P. ONIDA, 1, Torino 2003, 193-219; Id., *Concetti ulpianei per il diritto di famiglia*, Torino 2000, 7-131. In argomento vd. anche P. GIUNTI, *Consors vitae. Matrimonio e ripudio in Roma antica*, Milano 2004, 145 ss.; L. CAPOGROSSI Colognesi, *Matrimonium, "manus" e trinocium*, in *Marriage: Ideal-Law-Practice. Proceedings of a conference held in memory of H. Kupiszewski*, a cura di Z. Sluzewska, J. URBANIK, Warsaw 2005, 63 ss. (ora in «Scritti scelti» 2, Napoli 2010, 845 ss.); R. Fiori, *La struttura del matrimonio romano*, in «BIDR» 105, 2011, 197 ss.; A. CORBINO, *Il matrimonio romano in età arcaica e repubblicana*, in «Index» 90, 2012, 155 ss. Sempre in relazione al periodo arcaico I. Piro, *Matrimonio e condizione della donna*, in *XII Tabulae. Testo e commento*, a cura di M.F. Cursi, 1, Napoli 2018, 151-184, si sofferma sul numero esiguo di disposizioni decemvirali inerenti la condizione della donna e il regime matrimoniale, quindi sulle specifiche tipologie: il ripudio quale sanzione nei confronti della donna (come ricordato da Cicerone [Cic., *phil.* 2.69]), la sottoposizione alla tutela agnaticia (a eccezione delle religiose [Gai, *inst.* 1.144-145]), l'introduzione con le XII Tavole del divieto della *conventio in manum usu* (Gai, *inst.* 1.111), il divieto di *conubium* tra appartenenti a classi sociali diverse (Cic., *rep.* 2-36). Sull'eterogenea tipologia romana dei vincoli coniugali, invece, cfr.: M.V. Sanna, *Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano classico. Matrimonium iustum-matrimonium iniustum*, Napoli 2012, 203 ss. Sul legame giusto e legittimo in età tardoantica, in particolare, vd.: P.O. CUNEO BENATTI, *Ricerche sul matrimonio romano in età imperiale (I-V secolo d.C.)*, Roma 2013. Mentre sul regime delle nozze in età giustiniana sino alla Novella 74, nonché sulla sua disciplina a decorrere dall'entrata in vigore del richiamato disposto normativo, si segnala il contributo di R. Astolfi, *Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustiniano*, Napoli 2012. La quadripartizione del volume affronta in successione la forma dell'atto di matrimonio, gli studi su alcuni impedimenti matrimoniali, la legislazione imperiale delle seconde nozze e la legittimazione dei figli naturali mediante matrimonio. Il lavoro documenta accuratamente l'evoluzione dell'istituto nel tardo impero sino all'epoca giustiniana attraverso gli strumenti normativi, pre e post Novella 74. Quanto invece alla *disparitas cultus* coniugale nella Roma pagana ma già sottoposta all'azione penetrante del Cristianesimo, le unioni con *infideles* nelle testimonianze dei Padri della Chiesa e nei canoni conciliari, nonché alla *disparitas cultus* nelle *leges* imperiali, da ultimo, cfr.: A. CUSMÀ PICCIONE, "Non licet tibi alienigenam accipere". Studio sulla *disparitas cultus* tra i coniugi nella riflessione

L'assorbimento dell'esercizio dell'arte scenica all'esercizio del metrico si completa nei secoli successivi, sino a trovare consacrazione normativa nel *Codex* di Giustiniano. In età imperiale il teatro indulge alla frivolezza ed esaspera disimpegno ed effettistica. I testi delle tragedie e delle commedie passano dall'originale destinazione di rappresentazione allo studio, alla lettura e alla declamazione nelle scuole o nei circoli comunque ristretti (Plin., *ep.* 7.17.3; Suet., *Nero* 21.5). Questi lavori transitavano dalla dimensione popolare a quella élitaria, che così li nobilitava a prescindere dalla valenza degli autori e della profondità di pensiero, nonché dell'interpretazione attoriale. Riscuote adesso un grande successo la figura del mimo, che non ha bisogno della parola declamata per descrivere situazioni e stati d'animo. La tavolozza espressiva è affidata al gesto, che quindi diviene estremo, senza regole

---

*cristiana e nella legislazione tardoantica*, Milano 2017, 77 ss. Lo studioso sottolinea le pressioni della Chiesa nei confronti degli imperatori cristiani e l'amalgama delle *leges principum* e della *catholica lex* che non partono né si dipanano lungo gli itinerari della parità, neppure astratta. Evidenzia come il matrimonio romano scolora o si accentua nella figura dei matrimoni impari *sub specie religionis*, per quella fattuale duplicazione di regole di condotta (*regulae vitae*) che entrano nella sfera personale e affettiva. Il Cristianesimo avrebbe imposto di fatto al cittadino romano una duplice condizione di obbedienza che sarebbe derivata proprio da una duplicità di legge: quella umana e quella religiosa. Il matrimonio entra così in una sacralità diversa dalle antiche formulazioni, per assumere una connotazione riveduta e corretta di *res sacra*, *sacramentum magnum* (Paul., *eph.* 5.32) dell'enunciato agostiniano (Aug., *de bon. con.* 7.6-7; 24-32) che può porsi in contrasto, dal punto di vista etico cristiano, con le norme giuridiche. Le *nuptiae Christianorum* non si presentavano ontologicamente diverse da quelle degli altri *cives Romani*, anche se per Agostino le nozze del *populus Dei* si differenziavano da quelle degli altri per la *sanctitas sacramenti* che davano a esse un'aura di specialità. Cusmà Piccione, in particolare, non accoglie l'ipotesi secondo la quale la dottrina della Chiesa nei primi secoli attribuiva la santità a un matrimonio attraverso un rito liturgico tale da dare a esso una dimensione sacra, aspetto, invece, proprio della visione teologica medievale. Diversamente che per gli *edicta* imperiali, i canoni sinodali avrebbero vincolato i vescovi e i fedeli delle province rappresentate al concilio e questo elemento sembrerebbe depotenziare il messaggio ecumenico nei confronti del sistema normativo, ben più solido verticalmente e ben più diffuso orizzontalmente. La Chiesa, però, avrebbe proceduto per gradi a ridisegnare la convinzione spirituale in precetto etico. Per Agostino infatti i coniugi sono legati *inseparabiliter* (Aug., *de nupt. et conc.* 1.10.11) e, quindi, il vincolo cristiano delle nozze travalica i principi fondativi del diritto romano: va oltre il cardine del *consensus facit nuptias*, cancella la ritualità pagana, esclude aprioristicamente e dogmaticamente adulterio e divorzio.

e senza filtri. Il corpo si spoglia persino dei vestiti, le nudità vengono ostentate, e se da un lato sono particolarmente apprezzate a teatro, dall'altro aumentano l'ostilità morale verso gli attori, come eloquentemente e reiteratamente ci testimonia Procopio nel descrivere le imprese sul palcoscenico di colei che sarebbe diventata la moglie di Giustiniano e imperatrice per eccellenza dell'esperienza romana: Teodora.<sup>34</sup> Procopio, malevolmente, non le perdonerà mai la bassa estrazione e la sua professione che descrive con crudezza di particolari, non sappiamo sino a che punto cronaca oppure invenzione letteraria per dare supporto e giustificazione al disprezzo nutrito verso la basilissa facendo leva sulle sue origini e sulla turpitudine dell'attività esercitata.<sup>35</sup>

Meretricio e attorialità si confondono, diventano sinonimi a detrimento del secondo termine, e tale considerazione era peraltro ampiamente diffusa, non mera astrazione delle classi alte e di quelle dirigenti. Le frequentazioni più disdicevoli erano infatti considerate quelle con mimi e pantomimi, prostitute e lenoni, cantanti e attori. Dalla vita reale alle regole giuridiche, la produzione normativa insiste su provvedimenti o che ripropongono o che aggiornano gli effetti di marginalizzazione dei teatranti in quanto *infames*.

Nel 366 l'imperatore Costantino interviene sui divieti matrimoniali e, per quanto in forma implicita, preclude alle attrici le nozze con i senatori e con altri dignitari quali *perfectissimi, duumviri, duumviri quinquennales, flamines* e *sacerdotii provinciales*. Un divieto che, ovviamente, va inteso in senso contrario. La violazione comporta la mancata legittimazione dei figli nati da queste unioni, stabilendo nel contempo che i discendenti legittimi del marito possano in tal caso tornare in possesso di tutti i beni in ipotesi attribuiti al coniuge che calcava il palcoscenico o ai figli avuti da lei.<sup>36</sup> Questa misura sarà destinata a rimanere in vigore sino al 542 d.C., quando l'imperatore Giustiniano, non senza un

---

<sup>34</sup> C. DIEHL, *Théodora, impératrice de Byzance*, Paris 1903 (*Teodora, imperatrice di Bisanzio*, trad. di A. Fattorini, Roma 2015); H.-G. BECK, *Kaiserin Theodora und Prokop. Der Historiker und sein Opfer*, München 1986 (*Lo storico e la sua vittima. Teodora e Procopio*, trad. di N. Antonacci, Roma-Bari 1988, XII).

<sup>35</sup> Procopii Caesariensis, *Opera omnia*, 4 voll., a cura di J. Haury, G. Wirth, Leipzig 1962-1964 (*Storie segrete*, a cura di F. Conca, P. Cesaretti, Milano 1996).

<sup>36</sup> CTh. 4.6.3.

personale interesse (aveva già ottenuto dallo zio Giustino di cancellare il divieto che gli aveva consentito di prendere in moglie Teodora e non si può escludere che da essa potesse averne l'erede al trono) ne stabilì l'abrogazione.<sup>37</sup> Appare invece più problematico delineare lo *status* giuridico degli *agitatores*, i quali, secondo Ulpiano in D. 3.2.4 pr., sarebbero stati esentati dall'infamia così come era accaduto con i musici (*thymelici*), ottenendo di potersi esibire senza perderne in decoro e acquisendo la facoltà di mettere in mostra le proprie qualità artistiche. La costituzione sin qui esaminata lascia comunque aperta la porta a valutazioni sugli *agitatores* pervenute nel corso dei decenni a esiti diversi.<sup>38</sup> Al di là di quanto potesse statuire una norma, nei fatti risultava difficile che potesse cambiare un atteggiamento radicato. Gli *agitatores* non godevano di considerazione sociale né era diffuso un trattamento paritario ma solo la riconosciuta sebbene non condivisa stimabilità. E ciò non è controverso, stando al fatto che Ulpiano commenta l'editto avvertendo però la necessità di fornire puntualizzazioni al riguardo: il giurista sembrerebbe sottintendere che, almeno all'epoca dei Severi, il punto fosse oggetto di discussione. In C. 11.41(40).4, comunque siano state le cose, l'ordine di rimozione che viene impartito non gradua né ruoli né profili, ma il tono amorale e oltraggioso delle raffigurazioni che esaltavano gli spettacoli e i loro protagonisti.

#### 4. Dalla lesa maestà alla lesione del decoro

La figura del *princeps* era avvertita lontana e poteva essere solo immaginata. Roma era il centro gravitazionale e la sede del potere, ma accadeva che il sovrano se ne allontanasse, il più delle volte seguendo il corso delle campagne militari. Le autorità delle città che ricevevano e ospitavano l'imperatore, quindi, erano ben consapevoli dell'onore che diventava addirittura privilegio, poiché la prassi era la ritrosia a lasciare l'Urbe. Non era ancora acquisito il principio secondo cui potersi visivamente confrontare con l'incarnazione del potere politico-militare aveva una sensibile ricaduta in termini di consenso, ma se ne intravedevano le potenzialità come testimoniano le narrazioni degli *adventus*

---

<sup>37</sup> Nov. 117.6.

<sup>38</sup> Gli aurighi descritti come *infames* ricorrono in modo particolare ed esplicitamente in uno scolio dell'Enantiofane a Bas. 21.2.444 (Sch. 2 ad Bas. 21.2.4).

imperiali presso le popolazioni locali. Si trattava di un vero e proprio evento, che attivava peculiari procedure e un accurato cerimoniale al quale prendevano parte i magistrati cittadini, i delegati romani che vi risiedevano e addirittura l'intera comunità. Le cronache narrano di vie addobbate, di cortei di giubilo, entusiasmo comunque ritenuto spontaneo; ma anche sacrifici nei luoghi di culto, celebrazioni di giochi e naturalmente di spettacoli che riscuotevano grandi consensi e ampie partecipazioni.<sup>39</sup> L'occasione era irripetibile e per tale veniva celebrata, persino con eccessi di magnificenza che gli imperatori cristiani in alcuni frangenti tentarono di contenere, pur nella piena cognizione che si trattasse di circostanze formidabili nel far rilucere il loro ruolo e la loro caratura, e imporre l'idea che fossero gli uomini migliori destinati a reggere le sorti dell'impero.<sup>40</sup> Dove l'esperienza *de visu* non c'era stata e non ci sarebbe mai stata, il legame di identificazione stava nelle raffigurazioni dell'imperatore, il quale assumeva così un'ubiquità spirituale tale da far scattare nel popolo il meccanismo di riconoscibilità e pertanto, di vicinanza psicologica.<sup>41</sup> Gli atti di omaggio, in mancanza di cortei e cerimoniale, venivano riservati proprio alle riproduzioni delle fattezze del sovrano che ornavano gli edifici, e che diventavano indirizzatori di ogni gesto di ossequio e persino di discorsi di elogio, recitati come se davvero l'imperatore fosse presente.<sup>42</sup> Il potere, dunque, comunicava attraverso la riproducibilità dell'immagine, e non poteva prescindere dall'autorizzazione del *princeps* alle richieste in tal senso di funzionari o finanziatori privati desiderosi di acquisire considerazione ai suoi occhi, che commissionavano tali opere. Agli smaliziati occhi dei contemporanei, e secondo una prassi pressoché immutata ai giorni

---

<sup>39</sup> In argomento, in particolare e da ultimo, cfr.: J.A. LATHAM, *Performance, Memory, and Processions in Ancient Rome: The Pompa circencis from the Late Republic to Late Antiquity*, Cambridge 2016.

<sup>40</sup> P. PORENA, *Forme di partecipazione politica cittadina e contatti con il potere imperiale*, in F. Amarelli (a cura di), *Politica e partecipazione nelle città dell'impero romano*, Roma 2005, 25ss.

<sup>41</sup> In argomento, in particolare, cfr.: D. Boschung, *Autorappresentazione e propaganda. L'esempio del ritratto imperiale*, in J. Arce, E. Ensoli, E. La Rocca (a cura di), *'Hispania Romana', da terra di conquista a provincia dell'impero*, Roma 1997, 239 ss.

<sup>42</sup> Proc. Gaz., pan. Anast. 29.

nostri nella ritrattistica, nella numismatica e nella filatelia, non era inconsueto il ricorso a prototipi migliorativi, che andavano dalla postura all'esaltazione di particolari evocativi di una o più caratteristiche di governo. L'aspetto propagandistico era connaturato alle diffusioni delle immagini e persino nell'articolazioni dell'onomastica.<sup>43</sup> Sono questi aspetti che sottolineano l'insorgere sempre più evidente dell'immedesimazione del personaggio nel concetto di Stato. Inizia pertanto a prendere forma un profilo criminale del tutto particolare, poiché l'offesa nelle sue molteplici forme nei confronti dell'imperatore lo diventa nei confronti di ciò che rappresenta. Il *crimen maiestatis* riceve il testimone nel tempo dall'arcaica *perduellio*,<sup>44</sup> ovvero la violazione del dovere di lealtà verso le divinità della *civitas* e verso le sue istituzioni. Nella Roma repubblicana tale crimine si estese a ricomprendere – con la finalità di temperare gli eccessi dei tribuni – gli abusi di potere perpetrati dai magistrati che arrecavano pregiudizio al prestigio e al potere dell'intera comunità. È con Augusto e con la *lex Iulia maiestatis* che l'intento repressivo si manifesta in maniera inversamente proporzionale allo scolorire dei suoi contorni,<sup>45</sup> tanto che la fattispecie assorbe diverse azioni e omissioni indirizzate alla persona del *princeps*;<sup>46</sup> un rilievo che emerge nettamente dalla giurisprudenza severiana. Dal noto frammento ulpia-

---

<sup>43</sup> V. MANNINO, *Considerations about the basis of Octavian's power*, in A. Murillo Villar, A. Calzada González, S. Castan Pérez-Gómez (a cura di), *Homenaje al Profesor Armando Torrent*, Madrid 2016, 527 ss.

<sup>44</sup> Per una approfondita analisi del *crimen perduellionis* da espressione della società arcaica romana al nuovo profilo istituzionale repubblicano, da ultimo, cfr.: A. LATTOCCO, *I lictor, conliga manus! Il crimen perduellionis nella Pro Rabirio di Cicerone: studio e rilettura delle fonti*, Roma 2021.

<sup>45</sup> L'estensione delle fattispecie perseguibili diviene effetto del ricorso all'analogia come testimoniano Tacito (Tac., *ann.* 2.50) e ancora Modestino secondo il quale la lesa maestà è repressa tanto secondo il testo della legge augustea quanto alla stregua della sua interpretazione analogica (D. 48.4.7.4 Mod. 12 *pand.*: «Crimen maiestatis factio vel violatis statuis vel imaginibus maxime exacerbatur in milites»). In argomento, in particolare e da ultimo, cfr.: M. Scognamiglio, *Principio di legalità e divieto di analogia: note sull'origine del principio 'nullum crimen sine lege'*, in L. Solidoro (a cura di), *Regole e garanzie nel processo criminale romano*, Torino, 2016, 137 ss.

<sup>46</sup> Sul punto, da ultimo, cfr.: L. DI CINTIO, 'Pater patriae' e 'maiestas': un possibile nuovo modello normativo, in «Iura and Legal Systems», 6, 2019, 2, 9 ss.

neo in D. 48.4.1 pr.-2 53 veniamo portati a conoscenza del fatto che il reato poteva ritenersi equiparabile al sacrilegio, proprio perché percepito in opposizione alla religione tradizionale che esprimeva i valori di *fas* e *pietas*. Nel testo vengono elencati atti ritenuti eversivi che hanno come protagonisti privati cittadini o titolari di cariche pubbliche e pertanto ritenuti meritevoli dell'applicazione della sanzione. Alcuni sono puniti proprio perché *in iussu principis*, altri ancora perché divergenti dagli interessi del *populus Romanus* o *contram rem publicam*. Gli incisi e la terminologia sono di per sé manifesti segnali che le figure astratte dell'imperatore e della *res publica* si sono sovrapposte tendendo a una totale identificazione. La persona fisica del *princeps* è un valore da tutelare alla pari del valore spirituale della *res publica*, e il Digesto giustiniano ne offre riprova nei seguenti tre passi: D. 48.4.4.1 (Scaev. 4 *reg.*): *Hoc crimine liberatus est a senatu, qui statuas imperatoris reprobatas conflaverit*; D. 48.4.5 pr 2 (Marcian. 5 *reg.*): *Non contrahit crimen maiestatis, qui statuas Caesaris vetustate corruptas reficit. Nec qui lapide iactato incerto fortuito statuas attigerit, crimen maiestatis commisit: et ita Severus et Antoninus Iulio Cassiano rescripserunt. Idem Pontio rescripsit non videri contra maiestatem fieri ob imagines caesaris nondum consecratas venditas*; D. 48.4.6 (Venon. 2 *de iudic. publ.*): *Qui statuas aut imagines imperatoris iam consecratas conflaverint aliudve quid simile admiserint, lege Iulia maiestatis tenentur*.

Avviando un'analisi a ritroso rispetto alla collocazione convenzionale nel Digesto, risulta più agevole ricostruire la volontà normativa che ne è alla base. In D. 48.4.6 si sostiene che fondere statue o immagini dell'imperatore precedentemente consacrate è sanzionato allo stesso modo di quanto previsto per le offese alla *maiestas*. La distruzione dell'effigie del *princeps*, con la finalità di ricavarne materia prima da reimpiegare per altre realizzazioni, è un comportamento non solo censurabile ma addirittura criminale e per questo punito. Il divieto è esteso anche ad attività diverse dalla fusione («*aliudve quid simile admiserint*») appunto per estendere il concetto della distruzione oltre i metalli e abbracciando qualunque materiale sia stato adoperato per raffigurare l'imperatore. Scevola ricorda che il senato aveva in passato assolto dal *crimen maiestatis* un tale che aveva operato la fusione di immagini imperiali che però non erano state preventivamente approvate (D. 48.4.4.1). Restaurare o rifare le raffigurazioni o le statue dell'imperatore che hanno subito l'oltraggio del tempo o degli eventi è tutta-



via scriminante rispetto all'atto materiale della distruzione, come non manca di precisare Marciano (D. 48.4.5). Per la punibilità occorre poi il requisito della consapevolezza di compiere il gesto, non bastano le conseguenze in assenza di volontarietà: se, a esempio, si lancia un sasso che finisce incidentalmente contro una statua che si trova lungo la traiettoria, danneggiandola, manca la consapevolezza di arrecare offesa al *princeps honestus*.

L'*honestas* è una qualità dell'imperatore, come da disposto normativo del 394, e investe meriti reali, potenziali o presunti, che vengono fatti promanare all'esterno con intenti propagandistici veicolati dalle immagini. Tali qualità investono anche lo strumento di rappresentazione o di raffigurazione, che diventa per traslazione *honestus* a sua volta. I luoghi onesti, essendo virtuosi, non possono essere offesi di conseguenza.

La sensibilità ambientale è un concetto moderno, che riflette una presa di consapevolezza dell'impatto dell'antropizzazione sulla natura ma anche delle variabili dovute all'azione sull'esistente che risponde a impulsi soggettivi slegati da una fruizione oggettiva delle stesse opere dell'uomo. Il processo può essere storicamente biunivoco senza che debba necessariamente esservi una regola che imponga di preservare l'esistente all'insegna dell'utile e del bello. Non può escludersi che la prescrizione normativa di divieto di accostamento di manifestazioni visive all'immagine dell'imperatore in tutte le forme di rappresentazioni sia evoluta più o meno consciamente, per induzione, verso la tutela di ciò che faceva da contorno alla raffigurazione del massimo potere sulla terra. Non essendo l'imperatore accostato a espressioni architettoniche che non potessero essere alla sua altezza, ne deriverebbe che queste ultime fossero a loro volta tutelate e protette da ciò che era ritenuto sconveniente o addirittura inammissibile. In questo modo il telaio normativo che si consolida con una finalità specifica, mostra una forse non prevista elasticità che andava a consentire per prassi e considerazione comune la tutela degli edifici di pregio e con essi il meglio che una città potesse offrire come immagine di se stessa.

Il divieto richiamato in CI. 11.41(40).4 parrebbe estendere una protezione giuridica attorno alla figura dell'imperatore sia per ciò che è effettivamente e personalmente, sia per ciò che sembra nella sua proiezione simbolica. Statue e ritratti nel perimetro cittadino, ai quali si

porta omaggio, si deve portare anche rispetto, quasi che l'imperatore sia davvero presente. Diviene pertanto inconcepibile affiancare le fattezze del sovrano a quelle farsesche degli attori o materiali dei campioni dei giochi del circo. Non è solo irriverente, ma pregiudica tutta la costruzione propagandistica dell'imperatore, e per di più con le stesse armi ma con l'aggravante della grana grossa e della volgarità delle attività ludiche e ricreative.

Ma c'è un altro aspetto che a noi interessa, e che assume un rilievo tutt'altro che secondario. Ed è che la protezione per così dire "spirituale" dell'immagine dell'imperatore assume i contorni di una protezione fisica del valore stesso delle raffigurazioni, andando a preservare l'estetica dei luoghi *honesti* e quindi della città nel suo complesso. Il basso profilo della pubblicizzazione degli spettacoli di attori e aurighi volgarizza i posti in cui essa avviene, lasciando scadere tutto ciò che la circonda. Diventa così inconciliabile con il "tono" della città che non può abbassarsi a un rango inferiore proprio lì dove mostra esempi alti dal punto di vista architettonico, tanto da fare da cornice all'esempio più alto in assoluto che è una statua, un bassorilievo o una scultura che rappresentino l'imperatore. Un effetto indiretto diviene dunque una nuova consapevolezza dell'esistente, e la prefigurazione di un *crimen* assurdo a strumento di tutela e di conservazione dell'esistente nel segno della dignità e del senso estetico nel significato più ampio e più lato.

Il provvedimento teodosiano, dunque, ben si presta a calarsi nelle dimensioni di una norma protettiva e conservativa della realtà, lì dove la bellezza è criterio che oltrepassa l'immagine esteriore ma impone che essa sia calibrata e armonizzata ad altri requisiti, travalicando la percezione sensoriale perché propri dell'animo umano. I caratteri morali che sono filiazione indiretta del dettato normativo esprimono, per quanto in maniera del tutto mediata, quella comunanza di intenti e quella solidarietà identitaria che sono proprie della comunità urbana e, di conseguenza, dell'appartenenza stessa alla romanità. Il concetto di bellezza dimostra tutto il suo polimorfismo, che è tecnico, sensoriale ed emozionale, quindi per sua natura sfuggente, riferendosi tanto a un piano puramente materiale quando a uno squisitamente etico. Il disposto contenuto in CI.11.41(40).4, lungi da fornire un indirizzo unico e una *ratio* rigida, oscilla in un equilibrio dinamico che ha come poli di

riferimento, oltre al culto del *princeps*, la condivisione dei valori identitari romani, la cultura cittadina e forse, solo apparentemente coperto da un cono d'ombra, la tutela di un principio di solidarietà.

Una rilettura non preconcepita del testo normativo consente, quindi, non solo di superare la marginalità degli studi su questa fonte, troppe volte residuali, ma anche di introdurre nuovi elementi interpretativi, sostenibilità e solidarietà identitaria, che ne estendano la portata letterale. Il gusto e la bellezza, di matrice urbanistica e architettonica, pertanto, diventano impercettibilmente e persino inconsapevolmente, beni suscettibili di tutela per il solo fatto che essi esprimono valori condivisi e ciò che la romanità ha saputo esprimere come civiltà.



## Diritti della persona e doveri solidaristici nella Costituzione repubblicana

Gino Scaccia

La storia del pensiero occidentale insegna che la convergenza sull'idea di male è più facile da attingere di quella sull'idea di *bene*, che da millenni ci divide e tanto più ci contrappone oggi in società percorse da un accentuato pluralismo politico, ideologico e addirittura etico.<sup>1</sup> Si comprende dunque agevolmente come, nel secondo dopoguerra mondiale, dal *Male assoluto*, rappresentato dall'orrore della *Shoah*, sia scaturito, quasi per contrappasso, uno *jus commune* che si fonda sulla necessità di proteggere il valore mortificato e letteralmente annichilito dalle follie ideologiche del Novecento: la dignità umana.

Le Costituzioni tedesca,<sup>2</sup> spagnola,<sup>3</sup> portoghese,<sup>4</sup> svizzera,<sup>5</sup> svedese,<sup>6</sup> finlandese<sup>7</sup> recano - e sempre negli articoli enunciativi dei principi

---

<sup>1</sup> Al punto che l'interprete dovrebbe assumere quale cifra interpretativa generale delle norme costituzionali il *reasonable disagreement* sui valori, persino su quelli che ci piacerebbe considerare dotati di diffuso riconoscimento, secondo la suggestiva ricostruzione di R.H. Fallon, Jr., *Implementing the Constitution*, in 111 *Harvard Law Review*, 1997, 56 ss. e J. Waldron, *The Core of the Case Against Judicial Review*, 115 *Yale Law Journal*, 1346, 2006, 1364 ss.

<sup>2</sup> L'art. 1, comma 1, recita: "La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla".

<sup>3</sup> L'art. 10, primo comma, recita: "La dignità della persona, i diritti inviolabili ad essa inerenti, il libero sviluppo della personalità, il rispetto della legge e dei diritti altrui sono il fondamento dell'ordine politico e della pace sociale".

<sup>4</sup> L'art. 1 recita: "Il Portogallo è una Repubblica sovrana, basata sulla dignità della persona umana e la volontà del popolo, e impegnata nella costruzione di una società libera, giusta e solidale".

<sup>5</sup> L'art. 7 recita: "La dignità della persona va rispettata e protetta".

<sup>6</sup> L'art. 2 recita: "Il potere pubblico deve essere esercitato nel rispetto dell'eguale valore di tutti e della libertà e dignità dell'individuo".

<sup>7</sup> L'art. 1, secondo comma, recita: "La Costituzione deve garantire l'invulnerabilità della

fondamentali - norme che affermano l'intangibilità della dignità umana. E passando in rassegna i documenti internazionali, richiami alla dignità umana si rinvencono nel Preambolo della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945,<sup>8</sup> nello Statuto dell'Unesco del 16 novembre 1945;<sup>9</sup> nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948;<sup>10</sup> nel Preambolo del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 19 dicembre 1966;<sup>11</sup> nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984;<sup>12</sup> nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia del 18 novembre 1989;<sup>13</sup> nel Preambolo della Dichiarazione delle N.U. di Vienna del 25 giugno 1993;<sup>14</sup> nella Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997.<sup>15</sup>

---

dignità umana, la libertà e i diritti individuali e promuovere la giustizia sociale”.

<sup>8</sup> In esso si dichiara espressamente che i popoli delle Nazioni Unite sono decisi «a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana».

<sup>9</sup> ove si afferma: “il grande e terribile conflitto testé terminato è stato generato dalla negazione dell'ideale democratico di dignità (...) che la dignità dell'uomo esige la diffusione della cultura e l'educazione generale in un intento di giustizia, di libertà e di pace, per cui a tutte le nazioni incombono sacrosanti doveri da compiere in uno spirito di mutua assistenza”.

<sup>10</sup> Preambolo e artt. 1, 22, 23.

<sup>11</sup> Ivi si dichiara che: “il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”.

<sup>12</sup> Vi si legge: “il riconoscimento dei diritti uguali ed inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; (è) riconosciuto che tali diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana”.

<sup>13</sup> Nel solo preambolo è citata tre volte, ed è declinata in relazione alla famiglia umana, alla persona, e all'educazione del fanciullo.

<sup>14</sup> Qui si riconosce e afferma che tutti i diritti umani derivano dalla dignità.

<sup>15</sup> Art. 1: Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo

Non è azzardato dire, insomma, che si è venuto formando un consenso universale sul valore della dignità umana. La traduzione in termini giuridico-applicativi di questa nozione tuttavia è oltremodo complessa e dipende decisamente dal modo in cui se ne concettualizza il fondamento. Da una parte si collocano quanti, nel solco della cosiddetta teoria della dote (*Mitgifttheorie*)<sup>16</sup> qualificano la dignità come attributo innato, di cui ciascuno gode per il solo fatto di essere biologicamente un essere umano, prescindendo dalle sue potenzialità di azione, dall'effettiva capacità di esercizio delle libertà di cui esso è astrattamente titolare. In questa prospettiva di analisi, la dignità assume la forma di un valore personale oggettivo, irrinunciabile, che oppone un limite non valicabile al potere pubblico e privato e si caratterizza, perciò, essenzialmente per la sua valenza difensiva, di contrasto contro aggressioni e limitazioni provenienti dall'esterno. Conseguentemente, la libertà è uno degli attributi della dignità, sicché l'invocazione del rispetto della dignità umana giustifica la limitazione della libertà. Secondo altra ricostruzione teorica, che rimonta alla teoria della prestazione (*Leistungstheorie*),<sup>17</sup> la dignità sarebbe invece il frutto dell'esercizio consapevole della libertà, il derivato logico della capacità di esercizio dei diritti e, in ultima analisi, di scelta consapevole fra molteplici potenzialità di azione. In sintesi, la dignità sarebbe uno degli attributi della libertà, con l'effetto che «la persona potrà invocare il rispetto della propria dignità nei confronti di tutte le violazioni apportate dai terzi, mentre il principio di dignità non potrà a sua volta esserle opposto al fine di circoscrivere la sua sfera di libertà».<sup>18</sup> Se la dignità esprima un valore comunitario o individuale e se conseguentemente possano imporsi limiti imperativi alla disponibilità delle libertà fondamentali anche contro il consenso dell'interessato sono problemi aperti, che hanno dato luogo

---

alle applicazioni della biologia e della medicina.

<sup>16</sup> G. DÜRIG, in *Archiv des öffentlichen Rechts (AöR)* 81, 1956.

<sup>17</sup> H. HOFFMANN, *La promessa della dignità umana*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1999, 622; J. ISENSEE, *Menschenwürde: die sekulare Gesellschaft an der Suche nach dem Absoluten*, in *AöR* 114 (2006), 173 ss.

<sup>18</sup> G. RESTA, *La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della Carta dei diritti)*, in *Riv.dir.civ.* 2002, 801 ss.

a controversie interpretative e giurisprudenziali.<sup>19</sup> Quel che conta in

<sup>19</sup> Numerosi sono i casi controversi di applicazione giurisprudenziale della tutela della dignità umana. Se ne indicano qui alcuni fra i più noti: 1. In BVerwG, 15.12.1981, in NJW, 1982, 664 ss., come in BVerfGE 45, 187 [229], in tema di esibizione di donne nei Peep-show, i giudici amministrativo e costituzionale tedesco hanno statuito che la riduzione della donna a oggetto strumentale all'eccitazione di uno spettatore isolato in una cabina, non sottoposto quindi ad alcun controllo sociale (quale si esercita invece sullo spettatore di strip-tease), integra una violazione della dignità umana che non può essere giustificata neppure ove abbia luogo con il consenso dell'interessata, poiché «la dignità dell'uomo è un valore oggettivo, indisponibile, al cui rispetto il singolo non può efficacemente rinunciare»; in *Conseil d'État* (Cons. État, Ass., 27.10.1995, n. 136727, *Ville d'Aix-en-Provence*, in *D.*, 1996, jur., 177) il supremo giudice amministrativo francese ha stabilito che la pratica del lancio dei nani, in quanto «*conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d'un handicap physique et présentée comme telle*», attenta alla dignità della persona umana, reca pregiudizio all'ordine pubblico, e può pertanto essere legittimamente vietata dall'autorità investita del potere di polizia municipale. Secondo il *Conseil* il divieto non trova ostacolo nella libertà costituzionale di lavoro, commercio e intrapresa privata, né nella presenza di una chiara volontà favorevole dell'interessato. La parte privata soccombente denunciò la Francia dinanzi alla Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite per violazione del *Patto internazionale dei diritti civili e politici*, dolendosi di essere vittima di una discriminazione soggettiva per il fatto di vedersi interdetta la libertà di lavorare e assumendo che la dignità sarebbe stata pregiudicata non dal lavoro svolto, ma dall'assenza di lavoro impostagli. La Commissione (Comunicazione N. 854/1999 del 26/07/2002 (CCPR/C/75/D/854/1999) ha negato la discriminazione affermando che «*if these persons are covered to the exclusion of others, the reason is that they are the only persons capable of being thrown*» (sic!) e ha rigettato la censura reputando che lo Stato francese avesse sufficientemente dimostrato che il divieto era necessario per proteggere l'ordine pubblico, del quale sarebbe parte il rispetto della dignità umana. In entrambi gli esempi considerati sono stati imposti limiti non superabili alla disponibilità dei diritti fondamentali, contro l'espreso consenso degli interessati, sulla base di una nozione oggettiva e comunitaria di dignità umana, elaborata non dal legislatore, presuntivamente capace di cogliere e tradurre in formule normative i valori socialmente dominanti, ma dai giudici, che si propongono così come gli interpreti privilegiati, se non esclusivi, della coscienza sociale. In Italia il caso più famoso è quello legato al nome di Eluana Englaro, una donna in stato vegetativo persistente cui il padre, nella qualità di tutore, aveva chiesto giudizialmente di interrompere l'alimentazione naso-gastrica. La Corte di appello di Milano (16 dicembre 2006) ha preso le mosse dall'assunto che la dignità sia un valore che presuppone, come sua base ontologica, il diritto alla vita; e in quanto attributo del diritto alla vita, non può contrapporsi ad essa per annullarla se non annichilendo se stessa. Al contrario la Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748 ha sostenuto che la dignità, come percezione individuale la quale può tradursi anche nel convincimento che la mera sopravvivenza del



questa sede, comunque, è che nessuno disconosce la natura universale dei diritti umani, proprio in ragione della loro derivazione dall'idea di dignità. Ciò è vero anche per la Costituzione italiana, ove pure i riferimenti espressi alla dignità non sono così espliciti: si rintracciano solo nell'art. 3, primo comma Cost.,<sup>20</sup> nell'art. 41, in tema di limiti alla libertà di iniziativa economica;<sup>21</sup> e nell'art. 36 in tema di retribuzione dei lavoratori;<sup>22</sup> eppure non vi è dubbio alcuno in dottrina sul fatto che la

---

corpo, artificialmente procurata, quando sia irreversibilmente cessata la percezione del mondo esterno, non integri più una vita degna di essere vissuta, ha concluso che in nome della "dignità" si possa interrompere una vita "disumanata" e ridotta a puro processo biologico. Anche la Corte di giustizia si è confrontata per la prima volta con il tema nella sentenza *Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH c. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn*, causa C-36/02 del 14.10.2004, in *European Court Reports* 2004 I-09609, là dove, in una questione avente ad oggetto la restrizione alla libera prestazione di servizi rispetto a *laser game* nei quali si simulano omicidi, ha stabilito che «il diritto comunitario non osta a che un'attività economica consistente nello sfruttamento commerciale di giochi di simulazione di omicidi sia vietata da un provvedimento nazionale adottato per motivi di salvaguardia dell'ordine pubblico per il fatto che tale attività viola la dignità umana».

<sup>20</sup> L'art. 3 primo comma, Cost. afferma che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale». Ciò si traduce in una forma di eguaglianza, quanto allo *status* sociale, che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini indipendentemente dall'occupazione o professione espletata, perché «ogni attività lecita è manifestazione della persona umana». Cfr. Corte Cost., sent. n. 109 del 1993, con la quale la dignità sociale è stata qualificata come «valore costituzionale primario».

<sup>21</sup> L'art. 41, secondo comma, Cost. recita: l'iniziativa economica privata «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». La dignità è limite all'esercizio della libera intrapresa privata, che non può assumere ad oggetto attività nocive alla sanità e incolumità dei lavoratori, che importino sfruttamento (Corte Cost., sent. n. 78 del 1958) o comunque si svolgano in modo da richiedere l'adempimento di prestazioni eccessivamente dure, umilianti o degradanti (Corte Cost., sent. n. 51 del 1967), anche in considerazione del luogo nel quale si compiono (Corte Cost., sentt. n. 21 del 1964 e n. 479 del 1987); bene indisponibile per lo stesso esercente l'attività economica, che non può volontariamente rinunciarvi, «in considerazione del valore assoluto della persona umana sancito dall'art. 2 Cost. (...)».

<sup>22</sup> L'articolo 36 della Costituzione riconosce al lavoratore il diritto «a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa». Il diritto ad «assicurarsi un livello minimo di dignità umana attraverso l'esercizio di un'attività

dignità sia il fondamento generale, la base assiologica del sistema dei diritti costituzionali e, al medesimo tempo, il fine verso il quale tende l'esercizio delle libertà, che devono essere dirette al massimo possibile sviluppo della persona umana. Per limitarci a qualche esempio la Corte costituzionale ha riconosciuto nella dignità un valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo»,<sup>23</sup> un valore «supremo»,<sup>24</sup> un limite all'iniziativa economica,<sup>25</sup> la necessaria declinazione del diritto alla salute e del fine vita (sentenze n. 229 e n. 96 del 2015 e 242 del 2019).

Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, nel parere del 9 novembre 2005, n. 3389, ha affermato che il dovere di assistenza dei figli disabili «è coerente al rispetto della vita umana e al valore sacro che quest'ultima, indipendentemente dall'accettazione di credo religiosi, ma solo sulla base del diritto positivo, assume siccome intrinseca alla dignità dell'uomo», concludendo nel senso che «sulla dignità umana sono parametrati (...) tutti i valori di rilievo costituzionale».

È altrettanto indiscusso, però, che la norma cardine per inquadrare la complessiva teoria costituzionale dei diritti nel loro equilibrato rapporto con i doveri costituzionali sia l'art. 2 della Costituzione.

Da questa formulazione, splendida anche nella sua forma stilistica, intendo muovere nella mia analisi. «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Con questa perspicua formulazione il problema del fondamento positivo dei diritti dell'uomo può dirsi risolto; e questa precisa e inequivoca fondazione normativa della dignità ha consentito di ridimensionare, per i giuspubblicisti, il tema del fondamento filosofico dei diritti.<sup>26</sup>

---

lavorativa» (Cass. civ., sez. Lavoro, n. 16600 del 2009) si traduce nella previsione di un limite retributivo minimo, definito sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

<sup>23</sup> Corte cost., sent. n. 293 del 2000.

<sup>24</sup> Corte cost., sent. n. 414 del 1991.

<sup>25</sup> Corte cost., sent. n. 196 del 2004.

<sup>26</sup> Sebbene, come Aldo Schiavello, fra gli altri, ha mostrato con limpidezza di analisi, il problema del fondamento assiologico venga solo spostato in sede applicativa. La

Si compie qui una rivoluzione copernicana rispetto alla dottrina dello Stato dominante nell'Ottocento e la prima metà del Novecento, che aveva collocato lo Stato in posizione primaria e dominante nell'organizzazione costituzionale, relegato l'uomo a funzione servente e subordinata della totalità statale e qualificato le libertà come meri effetti riflessi (*Reflexwirkungen*) di una volontaria e sempre revocabile autolimitazione degli apparati pubblici.<sup>27</sup> Abbandonata la posizione defilata nella quale li avevano costretti le concezioni stato-centriche del passato e la denominazione svalutativa di «diritti pubblici soggettivi», i diritti inviolabili, riferiti nell'art. 2 della Costituzione alla persona umana in quanto tale, sono ora il *prius* ontologico e logico dell'organizzazione costituzionale, che si modella in vista e in funzione della loro protezione, traendo da essi il proprio *telos* e il proprio limite.

Diritti così configurati impongono a tutte le istituzioni repubblicane l'imperativo di essere realizzati nella misura massima, compatibilmente con le condizioni di fatto (soprattutto in termini di sostenibilità finanziaria) e con i vincoli giuridici derivanti dal riconoscimento di altri antagonistici diritti e contrapposte posizioni di dovere. I diritti ai quali la Costituzione italiana dà ingresso, pur riconosciuti a tutti, prescindendo dall'appartenenza a una specifica comunità politica, e pur avanzando, quindi – per questo profilo – una pretesa di universalità, nel segno di una “legalità cosmopolitica”,<sup>28</sup> sono annodati inestricabilmente ai doveri.

---

formulazione larga dei diritti lascia irrisolti problemi di bilanciamento che sono affrontati e risolti ricorrendo a valutazioni morali.

<sup>27</sup> Cfr. C.F.VON GERBER, *Diritto pubblico*, trad. it. a cura di P. Lucchini, Milano, 1971, 130, che afferma: «...nel rapporto dei cittadini con lo Stato, l'elemento unificatore poggia su di un fondamento non obbligatorio ma organico-etico. E con quegli altri poteri giuridici il potere dello Stato sui cittadini si accorda nel senso che, per le persone che ne sono l'oggetto, al tempo stesso, ne nascono corrispettivi diritti sul soggetto del potere dominante; tuttavia questi ultimi appaiono soltanto come gli effetti riflessi di quel potere e non possono quindi essere considerati come i momenti decisivi dal punto di vista sistematico».

<sup>28</sup> Nella citata proclamazione dei diritti inviolabili “dell'uomo”, che la Repubblica non fonda, ma “riconosce” quali principi primi, ontologicamente preesistenti alla comunità politica, è insita una qualche svalutazione della capacità escludente del confine territoriale. Sul fondamento di diritti intesi come un a priori meta-legislativo ed extrasociale perché radicati nella dignità umana va a costituirsi il concetto di “legali-

Trovo, a questo riguardo, convincente la tesi che percorre la riflessione scientifica di una giovane studiosa, Francesca Polacchini. L'Autrice osserva che i doveri non sono solo l'antipodo dei diritti, il loro versante negativo, la hegeliana antitesi, ma al contrario il loro complemento. Vivono in un rapporto di sintesi con i diritti e non hanno valore solo in quanto limite alla dilatazione incontrollata di questi. Trovano piuttosto un autonomo e diverso fondamento nel principio di solidarietà, traduzione laica della Caritas cristiana.

È quindi pienamente comprensibile che l'art. 2 Cost. discorra di doveri di solidarietà "politica, economica e sociale", per riannodare il fondamento universale dei diritti con la concretezza contingente dei doveri; la scaturigine metapolitica dei diritti umani, che permette di riconoscerli anche a chi è estraneo alla spazialità politica statale, con la dimensione storicamente situata dei doveri, che radicano quei diritti in un preciso luogo, in uno specifico *nomos*: lo spazio politico tracciato dalla Costituzione repubblicana. Così sottraendo i diritti alla loro astratta pretesa di absolutezza,<sup>29</sup> di "tirannia"<sup>30</sup> e imponendo loro di misurarsi con una dimensione collettiva e comunitaria, con il dovere della solidarietà che, esso sì, avvince l'uomo in una cittadinanza reale, storicamente situata, tangibile e ne fa il membro di una comunità politica. Quest'ultima, quando non trovi la sua genesi in miti fondativi o in conquiste militari, in prese di possesso spaziali, in un'omogeneità culturale nutrita dalla comunanza di lingua e di storia, non può formarsi se non è plasmata da un'intensa azione politica.<sup>31</sup> Il popolo, quando non

---

tà cosmopolitica", universale, che consente alla libertà di superare il rapporto di cittadinanza. Si veda al riguardo F. CIARAMELLI, *Legislazione e giurisdizione*, Torino, 2007, 96.

<sup>29</sup> Corte Cost. Sent. 85/2013: «La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di absolutezza per nessuno di essi».

<sup>30</sup> C. SCHMITT, *Die Tyrannei der Werte*, Kohlhammer, Stuttgart 1967, trad. ital. *La tirannia dei valori*, Adelphi, Milano 2008.

<sup>31</sup> Ce lo ricorda Thomas Mann in un breve, denso racconto in cui mostra come Mosè riconduca le sparse tribù d'Israele ad unità politica imponendo ad esse regole uniformi e caratterizzanti la loro specifica identità, assoggettandole a una comune responsabilità e a reciproche obbligazioni. T. MANN, *Das Gesetz*, 1944, tradotto in italiano con

sia realtà sociologica preesistente allo Stato, deve essere costruito politicamente istituendo fra gli uomini legami solidaristici, mettendo in comune doveri e rischi, avvincendoli in una comunità di destino. Non basta, dunque, condividere diritti per “fare” un popolo, come ci ricorda l’art. 2 della Costituzione con il suo richiamo all’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Giungiamo così al tema che ispira le riflessioni di questo forum: la solidarietà. Come scandì con parole profetiche Aldo Moro in Assemblea costituente,<sup>32</sup> la solidarietà è la *ratio essendi* della statualità, la vera essenza dell’organizzazione politica. Giacché se è vero che lo Stato è funzionale ai cittadini e ai loro bisogni, allora uno Stato che riconosca la priorità ontologica e assiologica all’uomo non può che essere uno Stato solidale. Anzi, come diceva Aldo Moro, lo Stato è la forma organizzativa suprema della solidarietà. Aggiungerei che la solidarietà indirizza i diritti verso i fini di integrazione sociale che – lo rileva ancora condivisibilmente Polacchini – sono la promessa inscritta in ogni democrazia. Un sistema autenticamente democratico e liberale non può infatti tollerare a lungo livelli di diseguaglianza se non a prezzo di lacerare il tessuto sociale e spezzare i legami che avvincono i membri della comunità, *dis-integrandosi*. Si può pertanto concludere che nella cornice della Costituzione repubblicana, le posizioni individuali soggettive in cui si puntualizzano i diritti non sono mai isolate. Non danno corpo a libertà solipsistiche, irrelate da vincoli sistemici. Non sono libertà anarchiche e apolide, ma libertà “comunitarie”, che vivono nell’orizzonte ed entro i limiti della polis.

Proprio su questa concettualizzazione dei diritti e sul loro inestricabile intreccio con i doveri si registra un potenziale scollamento, si apre una linea di faglia rispetto alla teorizzazione dei diritti emergente dalle giurisdizioni europee, e in particolare dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia dell’Unione europea. Va premesso e ricordato che le norme della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea presentano formulazioni letterali *open-textured*, e di necessità generiche, dovendo con-

---

il titolo *La legge* e pubblicato da Baldini & Castoldi, Milano, 1997.

<sup>32</sup> Atti della Assemblea Costituente, dichiarazione del 13 marzo 1947, Camera dei Deputati, pag. 2039.

ciliare tradizioni culturali e giuridiche differenziate nel lessico come nella dogmatica. Esse si caratterizzano dunque per una forte «neutralità contenutistica»,<sup>33</sup> una struttura regolativa aperta nella quale è meno visibile, rispetto alle norme costituzionali interne, il punto di compromesso fra le diverse posizioni storico-ideali che in quella formulazione sono confluite. Per questo l'argomento storico-genetico, non privo di rilievo nel porre un argine alla discrezionalità interpretativa delle Corti rispetto alle norme costituzionali interne, è invece del tutto negletto con riferimento alle norme delle Carte europee dei diritti.<sup>34</sup> Inoltre, nella logica della comparazione giuridica orientata ai valori, le Corti sovranazionali dei diritti, e peculiarmente la Corte EDU, propugnano un dato indirizzo teorico-interpretativo al fine di espandere evolutivamente i contenuti di garanzia dei diritti anche quando questi non trovano rispondenza in tradizioni giuridico-costituzionali comuni agli Stati membri; e al contrario, volutamente ignorano orientamenti diffusi nella maggioranza degli Stati quando essi non sono in linea con lo sviluppo dei diritti fondamentali di cui le Corti si fanno paladine.<sup>35</sup> Queste operazioni sono condotte nel modo più discrezionale, a volte assecondando la coscienza sociale maggioritaria nello Stato membro

---

<sup>33</sup> F. BILANCIA, *I diritti fondamentali come conquiste sovrastatali di civiltà*, Giappichelli, Torino, 2002, 96.

<sup>34</sup> A testimonianza del rilievo assegnato ai lavori preparatori nella ricostruzione dei significati della Carta costituzionale, si veda, fra molte, la sent. n. 429 del 1992, in cui la Consulta afferma: «la ricostruzione dell'intenzione del Costituente, in regime di costituzione rigida, è essenziale per misurare la compatibilità tra disposizione di legge e precetto costituzionale» e, ancor più chiaramente, così prosegue: «L'ermeneutica costituzionale non può in alcun caso prescindere dall'ispirazione che presiedette al processo formativo della norma costituzionale assumendo in essa particolare rilievo l'essenza storico-politica».

<sup>35</sup> Così G. REPETTO, *Argomenti comparativi e diritti fondamentali in Europa. Teorie dell'interpretazione e giurisprudenza sovranazionale*, Napoli, 2011, 122, che poco oltre, a p. 128, annota efficacemente: «Il diritto comparato, quindi, diventa nelle mani della Corte ragionamento comparativo, da intendersi come norma di mediazione in grado di fornire ai giudici uno dei criteri di riconoscimento in base ai quali risolvere il conflitto non solo tra pretesa dell'individuo e ragion di stato, ma anche tra dimensione unitaria e dimensione pluralista dell'identità europea in materia di diritti fondamentali».

(ad esempio in alcune decisioni sull'offesa del sentimento religioso);<sup>36</sup> altre volte riconoscendo l'esistenza di un *consensus standard*, di tradizioni costituzionali comuni anche quando tale consenso appare *ictu oculi* non visibile o inafferrabile e indicandolo come modello alla divergente disciplina nazionale, per conformarla al superiore grado di tutela dei diritti accolto a livello sovranazionale.<sup>37</sup> L'impressione è che in queste operazioni interpretative e argomentative si manifesti una precisa concezione filosofico-morale dei diritti umani, che colloca i diritti all'interno di una comunità politica virtuale e non reale,<sup>38</sup> talvolta riducendola alla dimensione puntuale del ricorrente in giudizio, e riferisce i diritti a un individuo scisso dalle proprie legature sociali, dalle proprie appartenenze, dalla responsabilità per la partecipazione attiva ad una comunità politica. Da quegli elementi, insomma, che definiscono limiti di sistema alle posizioni soggettive di interesse e permettono bilanciamenti più ragionevoli fra diritti individuali e doveri sociali. Nelle sentenze delle Corti europee, in definitiva, i diritti sono modellati attorno all'immagine di un uomo-monade, emancipato da vincoli solidaristici, individualisticamente contrapposto a un "Potere" decontestualizzato e assunto come archetipo. Il titolare dei diritti ci appare così come una sorta di agente astorico, collocato in un universo politico astratto e atemporale, un "non luogo".

Anche se le formulazioni testuali dei diritti costituzionali sono spesso identiche o comunque molto simili a quelle dei corrispondenti diritti enunciati in ambito CEDU o dell'Unione europea, a cambiare dunque è la cornice di riferimento, il contesto rispetto al testo. E la lettura tendenzialmente libertaria, individualista, che declina i diritti come pre-

---

<sup>36</sup> Cfr. sentenze 7 dicembre 1976, *Handyside c. Regno Unito*; 20 settembre 1994, *Otto-Preminger c. Austria*; 25 novembre 1996, *Wingrove c. Regno Unito*.

<sup>37</sup> Si pensi alla famosa sentenza *Mangold* (CGUE, 22 novembre 2005, n. 144/04), nella quale si ritiene appartenere alla tradizione costituzionale comune degli Stati membri il divieto di discriminazione in base all'età, che tuttavia non è contemplato espressamente in alcuna delle Costituzioni degli Stati europei, con l'eccezione della Finlandia e del Portogallo. Sulle tradizioni costituzionali, da ultimo E. DI SALVATORE, *La tradizione costituzionale. Cultura giuridica e giurisprudenza*, Catanzaro, 2017.

<sup>38</sup> Su questo profilo, criticamente, L. AZOULAI, *Judicial activism at the European Court of Justice*, in M. Dawson, B. De Witte, E. Muir (a cura di), Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, 2013, 167 ss.

rogative dell'individuo, più che della *persona* inserita in un ordine sistematico di limiti, appare talora disarmonica rispetto a quella della Corte costituzionale, che è tenuta a custodire libertà individuali e insieme vincoli comunitari, aspettative di tutela soggettiva e principi organizzativi che di quei limiti collettivi sono espressione. È per statuto costituzionale chiamata a difendere la “politicità” dei diritti.

Si narra che nel 1972 il primo ministro cinese Zhou Enlai, vistosi chiedere da Henry Kissinger nel corso di un banchetto ufficiale cosa pensasse della Rivoluzione francese, abbia risposto “è troppo presto per giudicarla”. La risposta si attaglia perfettamente alle riflessioni che andiamo svolgendo sulle promesse e i trionfi dell'età dei diritti (come l'ha definita Norberto Bobbio) e suggerisce una provvisoria conclusione. È troppo presto per dire se l'idolatria dei diritti ad ogni costo e senza limiti, della conversione di ogni pur vaga aspettativa di felicità in un vincolo giuridico, in un diritto soggettivo azionabile in sede giudiziaria, dischiuderà l'orizzonte luminoso di una nuova *eudamonia* di Stato. È troppo presto per dire se l'avanzata inarrestabile dei nuovi diritti appporterà un saldo complessivamente positivo in termini di spazi sociali di libertà e di pensiero. A destare preoccupazione è soprattutto l'incedere minaccioso di una cultura della cancellazione (*cancel culture*), che legge con la lente deformante del presente eventi storici e testi letterari, con la pretesa di depurarli di ogni elemento che possa turbare la sensibilità delle più marginali espressioni di pensiero, trascurando ogni contestualizzazione storica. Così, in ossequio a questa religione nichilista che appiattisce la storia in un indistinto presente, Shakespeare viene tacciato di misoginia e razzismo;<sup>39</sup> si scatena una furia iconoclasta contro le statue di Cristoforo Colombo;<sup>40</sup> si revoca il nome del-

---

<sup>39</sup> Il *Corriere della Sera* del 20 Ottobre 2021 dà notizia di un crescente disagio del mondo accademico britannico e statunitense nei confronti di William Shakespeare, considerato da alcuni gruppi e movimenti come razzista e colonialista; secondo il *Washington Post*, in un articolo comparso il 16 febbraio 2021, sono crescenti i dibattiti sull'opportunità o meno di continuare a studiare o a trattare opere dell'autore non in linea con gli attuali valori dell'antirazzismo, specie ove si ravvisino, nei dialoghi, elementi sessisti o colonialisti.

<sup>40</sup> Il canale televisivo statunitense CBS, il 25 settembre 2020, riporta che oltre 33 statue di Cristoforo Colombo sono state abbattute o rimosse in seguito alla protesta guidata dal movimento *Black Lives Matter*; molti degli appartenenti a questo movimento



la David Hume Tower<sup>41</sup> ad Edimburgo, per il presunto “razzismo” del grande filosofo; e sempre in Scozia, si impone ai docenti di sottoporsi a un test sul privilegio bianco,<sup>42</sup> si chiede loro di far crescere negli allievi bianchi la consapevolezza del loro “razzismo inconscio” e, nel fornire indicazioni sulle vaccinazioni COVID, si avverte l'imbarazzo di parlare di “donne” in stato di gravidanza, preferendo la dizione di “*person*” a quella di “*woman*”,<sup>43</sup> il cui uso sarebbe escludente verso coloro che, pur sentendosi tali, appartengono ad un sesso diverso.<sup>44</sup>

Non minor apprensione provocano prese di posizione volte a censurare opere letterarie o a escluderle da programmi di studio per la sola presenza di termini o riferimenti capaci di suscitare potenziale turbamento secondo un metro di giudizio contemporaneo.<sup>45</sup> Una crociata

---

imputano all'esploratore italiano di essere autore del genocidio delle popolazioni indigene americane e di aver dato origine alla colonizzazione bianca del continente.

<sup>41</sup> Il 13 settembre 2020 la BBC ha annunciato che la torre dedicata a David Hume nell'università di Edimburgo verrà rinominata a causa delle opinioni presuntamente razziste espresse dal filosofo nelle sue opere. La torre è stata rinominata dall'università come 40 George Square.

<sup>42</sup> *The Times*, 24 settembre 2021; *Il Foglio*, 24 settembre 2021.

<sup>43</sup> British Medical Association, “*A guide to effective communication: inclusive language in the workplace*”, London 2016.

<sup>44</sup> Esemplificativo è il caso della scrittrice inglese J. K. Rowling, oggetto di una costante controversia per aver contestato la sostituzione del termine “donna” con “persone che hanno le mestruazioni” da parte dell'organizzazione Devex in un articolo sull'equità del mondo post-Covid-19. La sua presa di posizione è stata considerata molto negativamente dagli attivisti per i diritti LGBTQ+, che hanno ritenuto la sua affermazione come transfobica, dando origine a campagne di boicottaggio in tutto il mondo contro le sue opere letterarie.

<sup>45</sup> Il *New York Times* ha riportato la notizia che Random House (una delle principali case editrici statunitensi) avrebbe cancellato la pubblicazione di una raccolta postuma degli scritti di Norman Mailer a causa delle proteste ricevute per la presenza di un'opera il cui titolo è *The White Negro*. Anche un giornale schierato a favore dell'inclusione sociale come il NYT, tramite il suo editorialista Ross Douhat, esprime l'incredulità per una tale polemica che, indipendentemente dalla conferma o meno della casa editrice, appare “*an act of superfluity, like canceling Booth Tarkington or James Whitcomb Riley — a pointless kick to a fundamentally anachronistic character*”. Questo in considerazione dell'assoluta estraneità dell'opera censurata ad ogni contenuto razzi-

che raggiunge autori del periodo classico<sup>46</sup> ed ellenistico, come Omero,<sup>47</sup> e non risparmia nemmeno il padre della lingua italiana, il Sommo Dante, la cui Divina Commedia non risponderebbe agli attuali standard di inclusione per presunti o reali contenuti antisemiti, islamofobici, razzisti ed omofobici.<sup>48</sup>

Alla luce di questi e di altri innumerevoli episodi che potrebbero enumerarsi, mi pare davvero troppo presto per concludere che la promozione illimitata della tutela dei diritti sospingerà l'umanità intera verso un più elevato grado di progresso morale e spirituale. Mi permetterei di nutrire qualche perplessità, finché sarà possibile manifestare un dubbio in forma razionale senza essere additati come nemici miso-neisti del progresso, pericolosi oppositori della dittatura del politicamente corretto.

---

sta. <https://www.nytimes.com/2022/01/05/opinion/joan-didion-conservative.html>  
Ultimo accesso 17 gennaio 2021.

<sup>46</sup> Non rare appaiono ormai le critiche alla cultura classica come strumento al servizio del suprematismo bianco. Cfr.: New York Times del 02 febbraio 2021. <https://www.nytimes.com/2021/02/02/magazine/classics-greece-rome-whiteness.html> Ultimo accesso 17 gennaio 2021.

<sup>47</sup> Il *Wall Street Journal* del 27 dicembre 2020 dà conto del dibattito apertosi in alcune scuole statunitensi sull'esclusione dai programmi scolastici di Omero, in quanto le sue opere sarebbero portatrici di valori inconciliabili con l'inclusione, l'antirazzismo e la lotta al sessismo. <https://www.wsj.com/articles/even-homer-gets-mobbed-11609095872>.

<sup>48</sup> Il *Corriere della Sera* del 12 marzo 2012 riporta la richiesta dell'organizzazione di ricercatori Gherush92 di eliminare la Divina Commedia dai programmi scolastici, per i suoi contenuti antisemiti, islamofobici, razzisti ed omofobici. La polemica, che fortunatamente non si è accesa in Italia, ha trovato terreno fertile all'estero, ove la più recente traduzione della Divina Commedia da parte della casa editrice olandese Blosson Books è stata censurata, eliminandovi ogni riferimento a Maometto. Cfr. [https://www.corriere.it/cultura/12\\_marzo\\_12/divina-commedia-eliminare-gherush92\\_674465d8-6c4e-11e1-bd93-2c78bee53b56.shtml](https://www.corriere.it/cultura/12_marzo_12/divina-commedia-eliminare-gherush92_674465d8-6c4e-11e1-bd93-2c78bee53b56.shtml) e <https://www.secoloditalia.it/2021/03/dalla-divina-commedia-scompare-maometto-dante-censurato-nelledizione-fiamminga-dellopera/> - Ultimo accesso il 17 gennaio 2021.

## **Declinazioni del principio personalista nelle situazioni di fine vita**

Francesco Bertolini

Università degli Studi di Teramo

1. Nelle questioni di fine vita che agitano la comunità nazionale il principio personalista risulta sottoposto a tensione

In diritto pubblico, il principio orienta il rapporto fra individuo e comunità statutale nel senso che il primo sia non mero strumento dell'azione dello Stato ma il fine di un agire pubblico conformato per la soddisfazione dei suoi interessi. È il corollario, nei rapporto fra Stato e componenti sociali, di una concezione che si ripromette di considerare l'individuo nel contesto delle sue relazioni esistenziali cosicché, richiamando appunto relazioni di cura e di sollecitudine, il principio personalista finisce per coniugarsi intimamente con quello solidaristico. In questo senso depono la formulazione dell'art. 2 della Costituzione.<sup>49</sup>

La piega del dibattito seguito alla decisione della Corte costituzionale che ha parzialmente dichiarato incostituzionale il divieto penale dell'aiuto al suicidio,<sup>50</sup> lascia tuttavia comprendere che a colmare la distanza fra le diverse parti del confronto sul fine vita non è affatto sufficiente la comune adesione a questi e a consimili principi di fondo che proiettano nel testo costituzionale i valori e le opzioni dei costituenti.

Per carattere loro proprio, esprimendo in termini generali e omnicomprensivi concezioni basilari di senso, i principi fondativi della convivenza si prestano a diverse e anche contrapposte declinazioni nelle situazioni concrete nelle quali li si intende calare, con la conseguenza che il loro contenuto, più che costituire un fattore determinante per la soluzione delle controversie che agitano il corpo sociale, finisce esso

---

<sup>49</sup> La cui formulazione vorrebbe affermare appunto “che non l'uomo è in funzione dello Stato ma quest'ultimo in funzione dell'uomo, nel senso che suo fine è di assicurare lo svolgimento della persona umana e di garantirne i diritti” (così, per tutti, C. MORTATI, *Istituzioni di Diritto Pubblico*, I, Padova 1975, 155).

<sup>50</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 242 del 25 settembre-22 novembre 2019.

stesso per risultare determinato dal contenuto puntuale dalle scelte politiche che riescono ad imporsi nelle situazioni controverse.

2. Il recente dibattito sul fine vita dimostra un progressivo allontanamento dalla schematica contrapposizione fra posizioni ‘pro life’ e posizioni ‘pro choice’.

Facendo presumibilmente leva sull’impostazione della Corte costituzionale, e dovendo comunque confrontarsi con la posizione centrale nel sistema del servizio sanitario pubblico, le tesi dell’opportunità (se non della necessità costituzionale) di un allentamento dei divieti penali si rifanno esplicitamente al valore della libera scelta dell’interessato, ma anche al dovere della collettività di intervenire attivamente per alleviare le sue sofferenze e sopperire alle difficoltà di porre da soli fine alla vita.

Per questa via il principio personalista si trova al crocevia di diverse concezioni di senso che determinano soluzioni normative diametralmente opposte.

Il principio personalista è invocato per sostenere la necessità di lasciare invariato il quadro legislativo vigente, garantire che la fine della vita venga prodotta per via naturale, escludere la liceità di una partecipazione causale alla morte, comunque essa sia motivata, di chi si trova a seguire l’interessato nelle relative fasi della sua esistenza. Secondo la relativa prospettiva, sarebbe proprio della solidarietà il fatto di affrontare la situazione intrinsecamente drammatica di chi si trova alla fine della vita non privandolo della vita stessa ma al contrario accompagnandolo con la volontà di offrirgli vicinanza e di lenire per quanto possibile sofferenza fisica e morale. Si opporrebbe invece ad una prospettiva personalistica il riconoscimento della liceità di un intervento diretto a togliergli la vita, in quanto fondato, in ultima analisi, su di una svalutazione del valore della persona che versa nelle relative situazioni.<sup>51</sup>

Il medesimo principio personalista è invocato per sostenere la necessità di una modifica del vigente quadro normativo e consentire, su

---

<sup>51</sup> Di altro non si tratterebbe che di un’applicazione del principio del *neminem ledere*. Vedi la relativa posizione analizzata da C. TRIPODINA, *Il diritto nell’età della tecnica. Il caso dell’eutanasia*, Napoli 2004, 121, ss., e sintetizzata nel senso che secondo una tale prospettiva “eutanasia attiva e suicidio assistito sarebbero intrinsecamente anti-giuridici, e dunque incostituzionali, in quanto sostanzialmente antirelazionali” (124).

espressa richiesta dell'interessato, l'aiuto a morire. Secondo la relativa prospettiva, infatti, sarebbe segno di una partecipazione solidale il fatto di assecondare la decisione di non continuare a vivere vite divenute fonte di sofferenze inutili ed intollerabili. Si opporrebbe invece ad una prospettiva personalistica il divieto di fornire l'aiuto a morire, perché in nome di principi astratti si lascerebbe l'interessato immerso in una situazione da cui questi vuol liberarsi pur non avendone la materiale possibilità.<sup>52</sup>

3. A trovarsi al centro delle relative tensioni sono state in primo luogo le discipline sulle cure palliative e sulle disposizioni anticipate di trattamento, e questo per il fatto di presentarsi come animate dall'intento di assicurare sino in fondo le necessità della persona nella verità della sue condizioni esistenziali.

Il trattamento palliativo consistente nella sedazione profonda è stato interpretato ora in chiave di accompagnamento del malato nella forma di terapia del dolore, ora invece in chiave di transito deliberato ed indolore verso la morte.<sup>53</sup>

Per quanto attiene alla legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, sin dai lavori parlamentari è sorta questione sul punto se il progetto introducesse o meno il diritto di morire a mezzo della interruzione dei trattamenti salvavita.<sup>54</sup> Lettura ora paventata, ora invece

---

<sup>52</sup> Cfr., per tutti, le paradigmatiche considerazioni di M. DONINI, *Libera nos a malo. i diritti di disporre della propria vita per la neutralizzazione del male*, in *Sistema Penale*, 10 febbraio 2020, 19 sul punto che ciò che unisce rifiuto delle cure, sedazione profonda e "aiuto attivo a raggiungere la morte direttamente e per mano propria" sarebbe "la compassione verso il malato che viva sofferenze intollerabili", e dunque, "un momento di forte umanità dell'ordinamento".

<sup>53</sup> In uno con la letteratura ivi richiamata, cfr. le considerazioni che, muovendo dalla prima prospettiva, svolge al riguardo G. RAZZANO, *La legge n. 217/2019 su consenso informato e DAT fra libertà di cure e rischio di innesti eutanasi*, Torino, 2019, 86 ss., sottolineando appunto che "uno degli aspetti salienti concerne la distinzione fra tale tipo di sedazione e l'eutanasia attiva" (87). Sul punto, della stessa A., cfr. *La dignità nell'ultima fase della vita: le cure palliative*, in M. RONCO (a cura di), *Il "diritto" ad essere uccisi: verso la morte del diritto?*, Torino, 2019, specie 88 ss.

<sup>54</sup> Cfr. le apposite previsioni della legge 22 dicembre 2017 n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) dedicate alla "ri-

caldeggiata proprio perché riconosciuta valevole come “strumento iniziale, insufficiente, per ora inadeguato, per arrivare in un ragionevole termine di tempo ad istituzionalizzare il ricorso all’eutanasia nel nostro Paese”.<sup>55</sup>

Intorno alla ricostruzione giuridica dell’interruzione delle cure di sostegno vitale si è consumato il passaggio fra le declinazioni del principio personalistico dal senso dell’accompagnamento verso la morte determinata dalla malattia al senso dell’accompagnamento verso la morte determinata dall’uomo.

La difficoltà di inserire nel quadro del mero rifiuto delle cure la rimozione degli apparati di sostegno vitale è derivata dal fatto che, in luogo di una condotta puramente omissiva, sembrava che al medico ne fosse richiesta una attiva.<sup>56</sup> Con la peculiarità della situazione si è dovuta misurare la giurisprudenza, e la conclusione è stata nel senso che la rimozione del sostegno vitale, pur cagionando la morte del paziente, non determina responsabilità se il medico agisce nell’adempimento del

---

nuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza” (art. 5, terzo periodo).

<sup>55</sup> Così l’intervento di Massimo Enrico Corsaro, Camera dei deputati, seduta dell’Assemblea del 4 aprile 2017. Si confrontino nel senso opposto, ma in ragione della medesima lettura, l’intervento di Eugenia Roccella e la relativa dichiarazione sul carattere “indiscutibilmente” eutanasi del progetto (Camera dei deputati, Commissione Affari sociali, seduta 17 gennaio 2017) nonché di Raffaele Calabrò, per l’affermazione che “la possibilità di sospendere la nutrizione e l’idratazione artificiali ... rappresenti l’introduzione di una forma di suicidio assistito realizzata con l’ausilio del Servizio sanitario nazionale”.

<sup>56</sup> Cfr. al riguardo le considerazioni di L. EUSEBI, *Decisioni sui trattamenti sanitari o «diritto di morire»? I problemi interpretativi che investono la legge n. 219/2017 e la lettura del suo testo nell’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 580 c.p.*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 2018, specie 420 ss., sul punto che la cooperazione richiesta al medico in tali casi “non si sostanzia in una mera cessazione dal fare, bensì esige a sua volta una procedura, talora complessa” (421). Da una prospettiva diametralmente opposta, anche la Corte costituzionale ha enfatizzato la circostanza della necessità di una “condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore)” (sentenza n. 242 del 2019, punto 2.3. del Considerato in diritto).

dovere di liberare l'interessato da una terapia non voluta.<sup>57</sup>

Una parte dei commentatori ne ha dedotto che il diritto alla rinuncia alle relative cure valga come riconoscimento da parte dell'ordinamento di un vero e proprio diritto a morire, ovvero, per meglio dire, di un diritto a che altri cooperi nel togliere la propria vita.

Dalla prospettiva del diritto penale, "il primo passo verso l'attuazione dei diritti fondamentali del malato in questo campo è stato compiuto attraverso il riconoscimento del diritto non tanto al rifiuto delle cure (diritto da tempo consolidato), ma all'interruzione di un trattamento medico immediatamente salvifico, con la conseguenza pressoché immediata della morte del paziente". Infatti, poiché "la motivazione dell'esercizio di questo rifiuto ... non è sindacabile quando la scelta sia compiuta da soggetto adulto e responsabile", ciò significa "che egli può semplicemente voler morire, senza essere psichicamente infermo, e allora questo suo volere deve essere non semplicemente rispettato, ma attuato da terzi". L'interessato, "di conseguenza "ha in pratica il diritto di determinare temporalmente il momento della sua morte".<sup>58</sup>

Dal punto di vista del diritto costituzionale la premessa è stata svolta nel senso che il "diritto al rifiuto di cure vitali, dalla cui interruzione derivi la morte del soggetto" varrebbe a rivelare il carattere irrazionale, e quindi in questo senso incostituzionale, della scelta di sanzionare penalmente la condotta rivolta a togliere la vita a chi, pur trovandosi in condizioni cliniche analoghe, chieda di morire senza però dipendere per la sopravvivenza da dispositivi di sostegno vitale.<sup>59</sup>

4. La giurisprudenza che aveva riconosciuto il diritto dal paziente a chiedere il distacco dei dispositivi di sostegno vitale, tuttavia, sem-

---

<sup>57</sup> Cfr. in particolare i casi paradigmatici risolti dal Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Roma con la decisione 23 luglio 2007, n. 2049 e dalla Corte di Cassazione, Sezione prima civile, con la sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748.

<sup>58</sup> Così M. DONINI, *La necessità di diritti infelici. Il diritto di morire come limite all'intervento penale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 15 marzo 2017, 10,11.

<sup>59</sup> Così C. CASONATO, *Introduzione al biodiritto*, Torino 2012, 220; sul punto, nello stesso senso, C. TRIPODINA, *Quale morte per gli "immersi in una notte senza fine"? Sulla legittimità costituzionale dell'aiuto al suicidio e sul "diritto a morire per mano d'altri"*, in *Biolaw Journal - Rivista di Biodiritto*, n. 3 del 2018, 146, 147, nonché, della stessa A., *Il diritto nell'età della tecnica. Il caso dell'eutanasia*, Napoli 2004, 124 ss.

brava adottare presupposti ricostruttivi diversi, ponendo come condizione del riconoscimento del diritto a non curarsi, anche se svolto sino alle sue estreme conseguenze, il fatto che esso “non può essere considerato il riconoscimento di un diritto positivo al suicidio, ma è invece la riaffermazione che la salute non è un bene che possa essere imposto coattivamente al soggetto interessato”.<sup>60</sup>

Quando la rinuncia ha riguardato dispositivi di immediato sostegno vitale, e dal punto di vista naturalistico l'azione del medico avrebbe integrato la fattispecie dell'omicidio del consenziente, la ricostruzione non è stata abbandonata, e come per l'omissione di cura aveva stabilito non sussistere responsabilità essendo la condotta resa non doverosa dal rifiuto del paziente, così la giurisprudenza non ha ritenuto illecita la rimozione dei macchinari *life sustaining*, ritenendo la condotta scrinata dal compimento del dovere di assecondare la richiesta di interruzione del relativo trattamento.<sup>61</sup>

I giudici hanno sempre puntualizzato che in tanto l'attività potesse qualificarsi come non criminosa, in quanto rivolta (non già ad assecondare una richiesta di vedersi tolta la vita ma) ad interrompere un trattamento non voluto, per quanto ne derivasse la morte del paziente. Ed hanno espressamente escluso che il diritto all'interruzione del trattamento sanitario potesse valere come “implicito riconoscimento di un diritto al suicidio”, valendo esso soltanto come “inesistenza di un obbligo a curarsi a carico del soggetto”.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Così la citata sentenza della Corte d'Assise Firenze 18 ottobre 1990, n. 13, *Massimo*.

<sup>61</sup> Cfr. sul punto S. CANESTRARI, *Bioetica e Diritto penale. Materiali per una discussione*, Torino 2014, 83, per la notazione che “come il consenso informato costituisce fondamento di legittimità dell'attività medico-chirurgica, così gli obblighi di cura e di intervento del sanitario – e la sfera di applicabilità delle disposizioni previste dal codice penale – trovano un limite nella rinuncia o nel rifiuto competente ed informato opposto dal malato”.

<sup>62</sup> Così la decisione del Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Roma 23 luglio 2007, n. 2049. Lo stesso giudice precisa ancora che “l'azione di interruzione di una terapia non può essere concettualmente assimilata all'espletamento di «un trattamento diretto a provocare la morte» del paziente, poiché la prima costituisce mera cessazione di un terapia precedentemente somministrata mentre il secondo è l'attivazione ex novo di un intervento terapeutico finalizzato al decesso del paziente”. Argomentando dall'art. 32, stabilisce nello stesso senso che “il rifiuto delle tera-



In particolare, nel noto caso di interruzione del trattamento su persona non cosciente, la Corte di Cassazione ha stabilito che “il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale”.<sup>63</sup> La precisazione, necessaria per spiegare la coesistenza del dovere di intervento medico con la previsione dell’omicidio del consenziente come illecito penale, rivendica la continuità esistente nel caso sia rispetto alla giurisprudenza pregressa;<sup>64</sup> sia rispetto alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,<sup>65</sup> sia, infine, rispetto alla giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America.<sup>66</sup>

La stessa ricostruzione, infine, sembra fosse prevalente in letteratura.<sup>67</sup>

---

pie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte”.

<sup>63</sup> Cfr. la citata sentenza della Corte di Cassazione, Sezione prima civile, 16 ottobre 2007, n. 21748.

<sup>64</sup> Riferendosi la Cassazione alla propria sentenza della I Sezione penale 29 maggio 2002-11 luglio 2002.

<sup>65</sup> Riferendosi la Cassazione alla sentenza 29 aprile 2002, *Pretty c. Regno Unito*.

<sup>66</sup> Riferendosi la Corte di Cassazione alla sentenza 26 giugno 1997 della Corte Suprema, nel caso *Vacco e altri c. Quill e altri*.

<sup>67</sup> Cfr., con riferimento a quella penalistica, S. CANESTRARI, *I tormenti del corpo e le ferite dell’anima: la richiesta di assistenza a morire e l’aiuto al suicidio*, in *Diritto penale contemporaneo*, 14 marzo 2019, specie p. 4, nonché la ricostruzione del relativo dibattito in G. GENTILE, *Il caso Cappato e il diritto a morire (senza soffrire)*, in *Archivio Penale*, 3/2018, 27 ss. Nel campo del diritto civile, si è parimenti considerato che “la richiesta di non essere sottoposto a terapie o di sospendere quelle già intraprese non ha nulla a che vedere con l’eutanasia, vale a dire con la richiesta da parte di un malato ... di porre fine alla propria vita mediante la somministrazione di un farmaco letale” (così Così G. FERRANDO, *Fine vita e rifiuto di cure: profili civilistici*, in *Trattato di Biodiritto*, diretto da STEFANO RODOTÀ e PAOLO ZATTI, II, *Il governo del corpo*, Milano 2011, 1867).

A fronte della previsione generale degli artt. 579 e 580 del codice penale, la distinzione concettuale fra diritto all'interruzione della cura e diritto a farsi togliere la vita da parte del medico è sembrato un passaggio logicamente imprescindibile. Se le Corti concludono che il divieto di cagionare la morte altrui (o di assisterne il suicidio) non preclude la condotta del medico che, nel disattivare il dispositivo di sostegno vitale, determina la morte del paziente, ciò si spiega perché la condotta non è preordinata a togliere la vita ma a liberare l'interessato da un trattamento non voluto.

Lo schema è sembrato quello tipico delle cause di giustificazione, che scriminano la condotta pur se integrante la fattispecie, facendo leva sulla distinzione degli effetti che la condotta mira ad ottenere rispetto a quelli, previsti come criminosi da parte del legislatore, che essa inevitabilmente pure produce.<sup>68</sup> Di conseguenza anche a volersi ritenere che la condotta attiva del medico che asseconda la richiesta di rinuncia a tali terapie “integri l'elemento materiale della fattispecie di omicidio del consenziente ... la condotta dovrebbe comunque risultare scriminata dalla causa di giustificazione costituita dall'adempimento di un dovere”.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Così da costituire forma emblematica di applicazione della c.d. teoria del “duplice effetto” o del “*volontarium in causa*”, formulata per spiegare la legittimità di azioni che pur essendo indirizzate ad un certo effetto, ne producono contestualmente uno diverso non voluto dall'agente. Né sembra che la mera difficoltà in concreto di discernere le intenzioni dell'agente possa valere da sola a destituire di fondamento la ricostruzione (come parrebbe ritenere C. CASONATO, *Introduzione al biodiritto ... cit*, 167) e ciò a maggiore ragione nel caso di specie, ove dette intenzioni risultano tendenzialmente incorporate nella condotta (a seconda appunto che si tratti o meno di interruzione di un trattamento sanitario).

<sup>69</sup> Così F. G. PIZZETTI, *Alle frontiere della vita. Il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione della persona*, Milano 2008, 113, 114 e nota 118. Sul punto cfr. parimenti A. D'ALOIA, voce *Eutanasia (Dir. Cost.)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Agg. V, Torino 2012, 321 ss., nonché, a quanto sembra, G. U. RESCIGNO, *Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario secondo l'art. 32, co. 2, Cost., al principio di autodeterminazione intorno alla propria vita*, in *Diritto Pubblico*, 2008, 94, 95, secondo cui, peraltro, la configurazione del dovere di sospendere la cura come scriminante della condotta non impedisce di concludere (con riferimento al caso di Piergiorgio Welby) nel senso che “sul piano della ragione ... la interruzione del trattamento sanitario operata dal medico che si è prestato alla bisogna è stata un aiuto dato a Welby per morire” (*id.*, 109).

La conclusione non sembra in effetti equivalente a riconoscere nella relativa attività medica una condotta di aiuto a morire. In tale caso, infatti, ne sarebbe dovuta conseguire non tanto la delineazione di una causa di giustificazione riconducibile all'esercizio di un dovere, quanto piuttosto una declaratoria di illegittimità della disciplina penale per contrasto con l'art. 32, nella parte in cui, contraddicendo il divieto costituzionale di cure imposte, non consente al medico di assecondare la decisione del paziente di morire tramite il distacco degli strumenti *life sustaining*.

Giurisprudenza e dottrina, riconducendo la condotta medica al divieto di prestazione di trattamenti non voluti, hanno nel modo più esplicito possibile stabilito che il dovere giuridico al quale la condotta si uniforma è quello di assecondare la decisione di interrompere il trattamento medico, e non di assecondare la decisione di morire. Da qui il riconoscimento che è atto dovuto dal personale sanitario l'interruzione dei trattamenti sanitari di sostegno vitale pur restando vietato al medico "di mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni sopra descritte trattamenti diretti, non già ad eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne la morte".<sup>70</sup>

5. Nonostante il fatto che dimostrasse l'intento di recepire precisamente questo orientamento,<sup>71</sup> la legge sulle disposizioni anticipate di trattamento è stata letta dalla Corte costituzionale in una prospettiva del tutto diversa.

La Corte, infatti, qualifica come "decisione di accogliere la morte" la richiesta "di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto e di

---

<sup>70</sup> Secondo le parole usate dalla stessa Corte Costituzionale (punto 2.3 del *Considerato in diritto* della sentenza n. 242 del 2019).

<sup>71</sup> Come sembra attestato espressamente dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 242 del 2019, punto 2.3 del *Considerato in diritto*) riferendosi alla legge sulle DAT come ad una disciplina che "recepisce e sviluppa, nella sostanza, le conclusioni alle quali era già pervenuta all'epoca la giurisprudenza ordinaria ... a seguito delle sentenze sui casi Welby ... ed Englaro". La legge esclude inoltre espressamente l'esigibilità di trattamenti contrari alla deontologia professionale, a modi di incorporazione del divieto, previsto dai relativi codici, di compimento, anche su richiesta, di atti finalizzati a provocare la morte del paziente.

contestuale sottoposizione a sedazione profonda continua”,<sup>72</sup> ed individua nel diritto al rifiuto dei dispositivi salvavita il riconoscimento di fattispecie, nelle quali «la decisione di lasciarsi morire potrebbe essere già presa dal malato, sulla base della legislazione vigente ... a mezzo della richiesta di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto». Sarebbe una tale disciplina, di conseguenza, a mettere in discussione, nei casi che considera, le medesime “esigenze di tutela che negli altri casi giustificano la repressione penale dell’aiuto al suicidio”.<sup>73</sup>

Soltanto facendo leva sul presupposto che il diritto al distacco dei macchinari di sostegno vitale valga come riconoscimento del diritto di farsi togliere la vita, la Corte può argomentare nel senso che nelle relative ipotesi “il fondamentale rilievo del valore della vita non esclude l’obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l’interruzione dei trattamenti sanitari – anche quando ciò richieda a una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi”. E può concludere nel senso dell’irragionevolezza della relativa disciplina, poiché, se il valore della vita non preclude al medico, richiesto in tal senso, di privare della vita il paziente interrompendo il trattamento salvavita, non vi sarebbe ragione “per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento conseguente all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale”.<sup>74</sup>

Per questa via l’attività del medico intenzionalmente diretta ad aiutare il paziente a procurarsi la morte ha fatto ingresso nel nostro ordinamento come pratica lecita ed anzi costituzionalmente doverosa, per quanto imposta – a quanto pare – in ragione non tanto del riconoscimento di un puntuale diritto costituzionalmente protetto di togliersi la vita con l’ausilio altrui, quanto piuttosto dell’irragionevolezza della

---

<sup>72</sup> Così la sentenza n. 242 del 2019, punto 2.3 del *Considerato in diritto*.

<sup>73</sup> Fondato sull’art. 32, comma secondo, della Costituzione ed esplicitato dall’art. 1, c. 5, l. 22 dicembre 2017 n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento).

<sup>74</sup> In questo senso il medesimo punto 2.3 del *Considerato in diritto* della sentenza. Per il tenore pressoché identico dell’ordinanza n. 207 del 2018, cfr. il punto 9 del relativo *Considerato in diritto*.

disciplina di legge che contraddittoriamente avrebbe limitato, per così dire, la relativa posizione soggettiva all'obbligo del medico di interrompere trattamenti necessari alla prosecuzione della vita.

6. Il percorso di introduzione nell'ordinamento del suicidio medicalmente assistito spiega lo stretto nesso della relativa disciplina con il principio personalista.

La Corte costituzionale ha finito per presentare la declaratoria dell'incostituzionalità del divieto di aiuto al suicidio come completamento obbligato – in ragione della ragionevolezza – di una regolamentazione già introdotta, a sua volta, quale attuazione obbligata del diritto costituzionale alla salute e del correlativo divieto di imporre al malato cure da questi non volute. Tanto nel suo significato positivo di dovere dello Stato di prestare le cure mediche di cui i consociati necessitano, quanto in quello negativo di rispettare la loro volontà sul rifiuto delle cure medesime, l'art. 32 della Costituzione esprime la volontà che la comunità si ordini al servizio della salute degli interessati, mettendo a loro disposizione mezzi, conoscenze ed organizzazione, e tuttavia rimanga al contempo vincolata a scongiurare l'evenienza che la relativa presa in cura equivalga a disconoscimento delle prerogative di libertà che costituiscono, insieme con il bagaglio delle relazioni, l'essenza della loro personalità.

Partecipando – nella visione della Corte costituzionale – ad una previsione costituzionale così intimamente connessa alla prospettiva di un personalismo solidaristico, anche la disciplina sul suicidio medicalmente assistito non può non risultare impregnata del medesimo orientamento di senso.

Non può dunque stupire, a questo punto, dato il quadro normativo essenzialmente incentrato sul verso della relazione fra il singolo e la comunità di appartenenza, il carattere recessivo del principio di autodeterminazione individuale quale fondamento del diritto all'agevolazione medica alla morte del paziente.

La circostanza rafforza il dubbio che il principio di autodeterminazione possa realmente assumersi a fondamento, in linea di principio, di una condotta di persone terze rispetto a quella della cui determinazione individuale si tratta. E difatti, se il soggetto della cui autodeterminazione si tratta è quello che aspira a togliersi la vita, la condotta

considerata dalla norma incriminatrice non è la sua.<sup>75</sup>

La cosa sembra a maggior ragione vera per il contesto in cui poi matura l'introduzione dell'istituto nell'ordinamento italiano. Lo stretto nesso che la Corte costituzionale ha voluto stabilire fra rimozione dei dispositivi di sostegno vitale e assistenza medica al suicidio per primo spinge nel senso che anche l'assistenza al suicidio si configuri, come avviene per l'interruzione delle cure, come un diritto del paziente e, dunque, come un obbligo del personale sanitario, che a sua volta, nell'ambiente della sanità pubblica configura diritto pubblico di prestazione.

La configurazione dell'assistenza medica al suicidio come diritto di prestazione – sotteraneamente indotta dalla motivazione della decisione del giudice costituzionale – finisce per rendere insostenibile la tesi che la condotta possa puramente fondarsi sulla determinazione dell'interessato a terminare la vita. Non sembra che un diritto pubblico di prestazione possa, proprio perché pubblico, giustificarsi con la mera richiesta del destinatario della prestazione, la sua istituzione sottintendendo un parallelo e dirimente giudizio del corpo sociale sulla meritevolezza della prestazione della cui erogazione si tratta.

Le relative fattispecie si fondano necessariamente su una pluralità di elementi costitutivi, dei quali uno bensì integrato dalla richiesta dell'interessato, ma gli altri dalle condizioni selezionate dalla norma al fin di valutare la richiesta come meritevole di accettazione.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Vedi la relativa posizione ricostruita da C. TRIPODINA, *Il diritto nell'età della tecnica* ... cit., 122. Nello stesso senso cfr. la posizione assunta dal Tribunale Costituzionale tedesco, decisione del secondo Senato 26 febbraio 2020, secondo cui "die freiverantwortlich getroffene Entscheidung, das eigene Leben mit Hilfe Dritter zu beenden, bleibt nicht auf die engste Privatsphäre beschränkt", poiché "derjenige, der bei der Umsetzung seines Selbsttötungsentschlusses die geschäftsmäßig angebotene Hilfe eines Dritten in Anspruch nehmen möchte und solche Unterstützung nachfragt, wirkt in die Gesellschaft hinein" (par. 222).

<sup>76</sup> Condizioni individuate dalla Corte costituzionale in ciò, che si tratti di la persona: "(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche e psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli" (così il punto 2.3 del *Considerato in diritto* della sentenza n. 242 del 2019 che riporta testualmente il tenore dell'ordinanza n. 207 del 2019 (punto 8 del *Considerato in diritto*).

La dichiarazione dell'interessato di avvertire la propria vita come del tutto intollerabile, pur se sorretta da una volontà di morire liberamente e consapevolmente formatasi, non risulta sufficiente a volgere in lecita una attività – quella di agevolarne o procurarne la morte – che l'ordinamento considera di per se stessa passibile di sanzione penale. Perché da oggetto di incriminazione la condotta sia riconosciuta come non punibile devono ricorrere una serie ulteriori di condizioni materiali, che prescindono dalla volontà del soggetto interessato, e che segnano i termini della scelta compiuta dalla collettività riguardo alla tipologia di 'esistenze', l'attività rivolta, su richiesta di chi le vive, a far cessare le quali risulta scriminata.

La decisione della società organizzata a Stato di considerare lecita, su richiesta del malato, l'assistenza medica al suicidio (ovvero l'attività medica diretta a privarlo della vita) non può che fondarsi su di una valutazione propria della collettività dei casi per i quali la relativa condotta sanitaria risulta opportuna, giusta e meritevole di protezione. E, del resto, l'organizzazione statale si impegna nel prosieguo a proteggere il suo autore da ritorsioni provenienti dai soggetti interessati alla prosecuzione della vita di chi chiede di morire.

Il carattere ineludibile di un tale giudizio del corpo sociale, destinato a concorrere con quello del singolo che richiede di morire, riporta il discorso al nesso con il principio personalistico, proprio perché a fondamento della condotta viene posta una prospettiva di sollecitudine e di accompagnamento della collettività nei confronti di chi chiede di essere aiutato a finire la propria vita.

Il giudizio di meritevolezza espresso in nome del solidarismo compassionevole costituisce il discrimen fra la fattispecie generale incriminatrice dell'agevolazione del suicidio e la fattispecie speciale di non punibilità fondata sul valore che l'ordinamento annette al bene della liberazione dalle condizioni di vita descritte dalla norma.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Linea di discrimine che segnerebbe dunque un radicale capovolgimento di prospettiva nella considerazione della condotta, da cui scaturisce l'affermazione "che (l'aiuto al) suicidio e (il) suicidio medicalmente assistito non sono gemelli congiunti e neppure fratelli, sono soltanto parenti che si ribellano ad una «convivenza forzata»" (così S. CANESTRARI, *Ferite dell'anima e corpi prigionieri*, Bologna 2021, 46).

Al fondo della tensione verso l'introduzione delle relative discipline nell'ordinamento non sta dunque soltanto l'esigenza che l'ordinamento cessi di perseguire il suicidio medicalmente assistito: vi è, molto più in profondo, l'esigenza che la collettività intera, per il tramite delle discipline facoltizzanti, manifesti il proprio avallo morale alle relative scelte individuali, dichiarando che in tali condizioni di vita la scelta di morire è intrinsecamente giusta, e, in quanto tale, meritevole di protezione, agevolazione e tutela.<sup>78</sup> E la conclusione è tanto più vera, quanto più i relativi istituti siano posti alla base di diritti di libertà pretensivi.

Per questa via il principio personalista si trova al centro del confronto sulle situazioni di fine vita, per le opposte declinazioni che lo vogliono ora a fondamento del divieto penale di provocare positivamente la morte di alcuno, in qualunque condizione egli versi; ora a fondamento di specifiche procedure finalizzate a far morire persone le cui condizioni di salute inducono l'ordinamento a valutare come un bene la cessazione della vita.

Al cuore del confronto fra le opposte declinazioni sta la realtà del 'limite' che l'ordinamento sperimenta nei casi in cui la fine della vita si presenta quale unica soluzione della situazione esistenziale in cui versano gli interessati.

Non vi è contrasto sul punto che la vita costituisca in sé un bene meritevole di tutela, né sul punto che sia compito della collettività di prestarsi alla cura del sofferente. Contrasto sorge, invece, per i casi in cui pare che unica soluzione alla sofferenza sarebbe quella di togliere la vita a chi la patisce. Entrambe le prospettazioni si imbattono allora nel limite che incontra, come ogni attività umana, anche l'agire com-

---

<sup>78</sup> Diversa la soluzione del Tribunale Costituzionale Tedesco, nella citata decisione 26 febbraio 2020, di non ancorare il diritto costituzionale al suicidio assistito ad alcuna specifica condizione di vita. Sul punto cfr. la ricostruzione di S. CANESTRARI, *Ferite dell'anima e corpi prigionieri ... cit.*, 21 ss., e la sua critica sul punto della confusione concettuale, che ne deriverebbe, fra le ipotesi di assistenza medica e le ipotesi di agevolazione *tout court* al suicidio. La diversa prospettiva della Corte tedesca non sembra consentire di qualificare la condotta di agevolazione al suicidio quale forma di sollecitudine verso persone segnate da sofferenze non tollerabili. Dirimente diventa la volontà dell'interessato, che realmente a quel punto per l'ordinamento vale da sola a volgere in meritevole una condotta valutata altrimenti come gravemente anti giuridica.



passionevole che non può giungere sino a dare alla persona condizioni diverse da quelle che costituiscono la sua realtà di sofferenza.

Scontando la vertigine provocata dagli abissi di senso che si aprono dinnanzi all'idea della "vita in sé", ambedue le prospettazioni, sperimentando un medesimo limite di potenza, sono chiamate a confrontarsi con le relative conseguenze.

Escludere in radice che possa valere come ragione di sollecitudine la condotta rivolta a togliere la vita al sofferente significa accettare che si producano a suo carico le conseguenze del rifiuto di privarlo della vita, conseguenze che nessuno, a dispetto di ogni ulteriore forma di aiuto e di accompagnamento, potrà portare integralmente al posto suo. Provenendo il rifiuto da un giudizio espresso con effetti vincolanti dall'organizzazione statale, che qualifica come un male la condotta rivolta ad agevolare la morte, per l'effetto appare che l'ordinamento imponga all'interessato, impossibilitato a togliersi la vita da sé, condizioni esistenziali che egli dichiara di rifiutare in radice.

Prospettare come ragione di sollecitudine verso il sofferente l'atto di privarlo, su sua richiesta, della vita, significa condurre l'ordinamento a compiere un giudizio sull'esistenza dei consociati, da cui far scaturire la previsione generale ed astratta degli stati di vita che rendono la richiesta di morire meritevole di essere accolta, così da rivolgere, appunto, in meritevole di protezione una condotta altrimenti valutata come gravemente illecita.

Non si riesce a comprendere come giungere ad un simile esito se non al costo di un giudizio di oggettivo disvalore della vita della quale si tratta.<sup>79</sup> Si comprende che un tale giudizio negativo non vorrebbe estendersi al soggetto - che al contrario si intende aiutare - il quale spe-

---

<sup>79</sup> Come sembra attestare la sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, ponendo appunto la questione nei termini del "fondamentale rilievo del valore della vita". E difatti, secondo la Corte (punto 2.3 del Considerato in diritto), se il valore della vita "non esclude l'obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l'interruzione dei trattamenti sanitari ... non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento conseguente all'anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale". Si tratterebbe di un ulteriore risvolto del fraintendimento in cui, secondo quanto si sostiene nel testo, la Corte sarebbe incorsa valutando la sospensione dei trattamenti terapeutici come accoglimento della richiesta di morire del paziente.

rimenta la relativa realtà di sofferenza, ma è la stessa soluzione della morte a rivelare l'inattitudine a compiere la distinzione fra il soggetto e la sua concreta realtà di vivente. Il giudizio sulle condizioni di vita finisce per coinvolgere direttamente la persona che le sperimenta.

Si tratta di considerare il fatto la volontà di morire, espressa da chi non versi nelle relative situazioni, sarebbe del tutto inefficace a scriminare la condotta agevolativa della sua morte, e porsi l'interrogativo sul significato che assume una tale inefficacia. Poiché infatti la persona dichiara di non nutrire alcun interesse per la vita che vive, a sostenere il carattere antigiusdicario della condotta sta il giudizio sul valore che riveste la sua prosecuzione, che l'ordinamento manifesta con l'incriminazione della condotta a dispetto della richiesta dell'interessato.

Per questa via, avviene dunque, *a contrario*, che le ipotesi di liceità della agevolazione medica della morte rivelino, contro ogni intenzione, il difetto del valore che agli occhi della collettività riveste (la prosecuzione della vita di) chi si trova nelle condizioni previste dalla norma. Se la richiesta dell'interessato vale a discriminare la condotta, è perché le condizioni legittimanti costituite dallo stato in cui egli versa lasciano concludere che la cessazione dell'esistenza non costituisce un male, né per l'interessato che la chiede, né per la comunità che valuta come lecita la condotta per realizzarla.

Anche la prospettiva dell'agevolazione a morire come ragione di sollecitudine si trova quindi a scontare gli effetti del 'limite' dell'agire umano che pare intrinseco ad una forma di aiuto che si realizza nel privare la persona della vita.

Se deliberatamente condotta sino ad un tale estremo, la sollecitudine verso il sofferente non può non scontare l'esito ineludibile che l'ordinamento si trovi a prevedere normativamente, e dunque in via generale ed astratta, le condizioni esistenziali ricorrendo le quali (la persona che vive) l'esistenza diviene priva del valore che l'ordinamento altrimenti riconosce ad essa.

Per questa via il principio personalista, contro ogni presumibile intenzione, viene ad essere sottoposto ad una torsione da cui scaturisce un giudizio discrezionale, imputabile all'ordinamento generale, sulle (condizioni di vita delle) persone dei consociati, che l'ordinamento non può non selezionare e differenziare se intende scriminare la condotta di aiutarli a morire.

In ogni momento dato le relative discipline costituiscono come cerchia di involontari destinatari del giudizio di disvalore tutti coloro che si trovano a versare nelle condizioni previste dalla legge.

Sono, di regola, evenienze determinate dalla realtà della vita di ciascuno, che porta insita in se stessa il fatto della malattia e dell'indebolimento del corpo nella vecchiaia, così che non ci riesce a sottrarre alla sensazione che un tale giudizio discrezionale venga espresso dalla legge sull'esistenza umana in se e per se considerata, e sulle sole circostanze transeunti che consentono di qualificarla come un bene.



**Tecniche procreative vietate e status dei nati.**  
**Riflessioni *de iure condendo* a partire dalle proposte legislative**  
**di estensione dell'ambito territoriale di perseguibilità**  
**del reato di maternità surrogata**

Emanuele Bilotti  
Università Europea di Roma

1. Le proposte di legge AC 306 e AC 2599 intendono estendere l'ambito territoriale di perseguibilità dei fatti di reato previsti dall'art. 12, co. 6, l. n. 40 del 2004.

Più in particolare, la proposta AC 306 è volta a far sì che le sanzioni previste da quella norma – la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 600.000 a un milione di euro – debbano applicarsi anche nelle ipotesi in cui tutti i fatti in essa considerati – la realizzazione, l'organizzazione, la pubblicizzazione, in qualsiasi forma, della commercializzazione di gameti o di embrioni o della surrogazione di maternità – siano stati commessi all'estero.

La proposta AC 2599 prevede invece l'applicazione di quelle sanzioni anche nell'ipotesi in cui il solo reato di surrogazione di maternità sia stato commesso all'estero da un cittadino italiano.

2. Senza volere entrare qui nel merito di questioni di competenza degli studiosi del diritto penale, è chiaro comunque che le due proposte indicate si prefiggono l'obiettivo di porre un argine al fenomeno del cd. turismo procreativo.

E ciò, com'è evidente, nel presupposto dell'alto disvalore riconosciuto nella pratica della surrogazione di maternità: una pratica che, secondo un'ormai nota formulazione del Giudice delle leggi, «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane».<sup>1</sup>

La perseguibilità del delitto commesso all'estero intende allora far sì che il divieto di legge sanzionato penalmente non si riduca ad una declamazione ipocrita, alimentando di fatto mercati locali di servizi

---

<sup>1</sup> Cfr. Corte cost., sent. n. 272/2017 e Corte cost., sent. n. 33/2021.

riproduttivi caratterizzati da condizioni di sfruttamento intollerabili, addirittura paragonabili a quelle della tratta degli esseri umani.<sup>2</sup>

C'è poi da considerare che un'opzione proibizionista condizionata da una comprensione restrittiva del principio di territorialità della legge penale finisce in realtà per rimettere al mercato – e segnatamente a un mercato globale – la decisione su chi può accedere alla surrogazione di maternità con evidenti effetti discriminatori in base alle condizioni economiche.<sup>3</sup>

Un argine al turismo procreativo appare poi necessario anche allo scopo di rendere sempre più marginale lo spinoso problema dello status dei nati al di fuori del modello consentito: un problema che, com'è noto, ormai da anni affatica sia la giurisprudenza di merito e di legittimità sia la Corte costituzionale.<sup>4</sup>

3. Ciò posto è bene chiedersi anzitutto se certe finalità non siano perseguibili anche in altro modo. E magari con un'efficacia ancora maggiore. L'alternativa da valutare con attenzione è soprattutto quella esemplificata dal recente intervento del legislatore portoghese del 21 novembre 2021.<sup>5</sup>

Si tratta di una soluzione permissiva, ma di estremo rigore.

Infatti, in base alla legge portoghese l'accordo di surrogazione è soggetto a un penetrante controllo pubblicistico e a vincoli di contenuto assai stringenti. E così, ad esempio, alla gestante deve essere riconosciuto il diritto a partecipare a qualsiasi scelta clinica che la riguardi, nonché a revocare il consenso alla consegna del bambino fino alla re-

---

<sup>2</sup> Per riferimenti v. V. CALDERAI, *La conquista dell'ubiquità. Efficacia diretta dei diritti fondamentali e libertà di accesso al mercato dei servizi riproduttivi*, in *Effettività e Drittwirkung nelle discipline di settore. Diritti civili, diritti sociali, diritto al cibo e alla sicurezza alimentare* a cura di E. Navarretta, Torino, 2017, p. 84.

<sup>3</sup> Cfr. CALDERAI, *op. cit.*, p. 81.

<sup>4</sup> Per riferimenti v. *infra*, n. 6.

<sup>5</sup> Al riguardo, per un compiuto approfondimento critico dei contenuti, v. L. BOZZI, *Legiferare in tema di gestazione per altri. La legge portoghese: ragioni, interrogativi e illusioni (su ogni legge in materie)*, contributo di prossima pubblicazione, consultato per la cortesia dell'A., che ricostruisce anche la complessa vicenda che ha portato all'approvazione definitiva del testo in vigore.

gistrazione della nascita. Nessun corrispettivo può poi essere previsto per la sua prestazione, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Ma soprattutto il ricorso alla maternità surrogata è consentito, dal lato dei committenti, solo in caso di assenza di utero o di gravi lesioni o comunque in presenza di una situazione clinica che impedisca in modo definitivo la gravidanza. E dunque sempre in una prospettiva rimediabile, e cioè in via sussidiaria – e non alternativa – alla procreazione attraverso l'esercizio della sessualità.<sup>6</sup>

Si tratta dunque di una soluzione che non sembra affatto ispirata alla logica del riconoscimento di un diritto a procreare <<sempre e comunque sia>>: una logica – quella dell'autodeterminazione riproduttiva degli adulti – dalla quale anche la nostra Corte costituzionale sembra ormai aver preso le distanze.<sup>7</sup>

Sotto questo profilo il modello portoghese di surrogazione cd. altruistica si differenzia in maniera significativa da quello cui sembra guardare con favore una parte della dottrina italiana<sup>8</sup> e della stessa giurisprudenza di legittimità:<sup>9</sup> un modello, quest'ultimo, che non prevede

---

<sup>6</sup> Cfr. Bozzi, *op. cit.*, par. 2.

<sup>7</sup> Cfr. Corte cost., sent. n. 221/2019. Nella decisione indicata il Giudice delle leggi, concludendo per l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme della l. n. 40/2004 che non consentono il ricorso all'eterologa anche a coppie di donne, sembra infatti escludere l'esistenza di un diritto fondamentale alla procreazione <<comprensivo non solo dell'*an* e del *quando*, ma anche del *quomodo*, e dunque declinabile anche come diritto a procreare con metodi diversi da quello naturale>>. Al riguardo, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, sia consentito rinviare a E. BILOTTI, *La Corte costituzionale e la doppia maternità*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2021, p. 430 ss.

<sup>8</sup> Nel senso indicato cfr. V. SCALISI, *Maternità surrogata: come "fare cose con regole"*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, I, p. 1100; A. G. GRASSO, *Per un'interpretazione costituzionalmente orientata del divieto di maternità surrogata*, in *Teoria e critica della regolazione sociale*, 2018, p. 151 ss.; ID., *La maternità surrogata altruistica. Un'ipotesi ricostruttiva*, Roma, 2020, p. 109 ss.; U. SALANITRO, sub Art. 12 [l. n. 40/2004], in *Della famiglia*<sup>2</sup> a cura di G. Di Rosa, in *Comm. Gabrielli*, III, Torino, 2018, p. 1780, testo e nt. 23.

<sup>9</sup> Cfr. Cass., ord. n. 8325/2020 e ord. n. 1844/2022. Si tratta delle due ordinanze delle Prima sez. civ., che hanno preso le distanze dalla soluzione di Sez. Un., n. 12193/2019, secondo cui l'accertamento della genitorialità puramente intenzionale del commit-

limiti soggettivi al ricorso alla pratica, ma solo l'assenza di contropartite economiche per la gestante e la revocabilità del suo consenso fino al momento della nascita del bambino.

La soluzione portoghese disegna invece, a ben vedere, un compromesso non molto diverso da quello che nel nostro ordinamento si è già raggiunto rispetto alla pratica della fecondazione eterologa. Com'è noto, infatti, dopo la sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale, questa tecnica procreativa è accessibile solo entro limiti rigorosi – oggettivi e soggettivi – comunque coerenti col perseguimento di una finalità cd. “terapeutica”.<sup>10</sup>

4. Proprio l'esperienza della fecondazione eterologa attesta tuttavia che una scelta permissiva rigorosa non è di per sé in grado di arginare il turismo procreativo e quanto ne consegue in termini di alimentazione di mercati locali fondati sullo sfruttamento delle donne, di discriminazione in base al reddito dal lato della domanda e di problematicità nella definizione dello *status* dei nati.

Anche una soluzione come quella portoghese appare allora utile solo nella misura in cui sia opportunamente corredata da sanzioni penali rigorose per l'ipotesi di ricorso alla pratica della maternità surrogata al di là dei limiti previsti dalla legge sia sul territorio nazionale sia all'estero.

---

tente privo di legame biologico col nato da madre surrogata deve ritenersi contrario all'ordine pubblico, e perciò non riconoscibile in Italia, ma quel rapporto potrebbe nondimeno essere formalizzato, nel superiore interesse del minore, attraverso il ricorso all'adozione particolare (v. *infra*, n. 5). Col primo dei provvedimenti indicati la Prima Sezione ha anzitutto sottoposto la soluzione delle Sezioni Unite al vaglio della Corte costituzionale. Quest'ultima si è pronunciata nel senso dell'inammissibilità con sent. n. 33/2021, riconoscendo nondimeno l'inadeguatezza del ricorso al meccanismo dell'adozione particolare nel superiore interesse del minore e invitando il legislatore a farsi carico del problema. Con la seconda ordinanza la questione è stata ora rimessa ancora all'attenzione del Primo presidente della Suprema Corte, affinché la sottoponga nuovamente alle Sezioni Unite, nel presupposto che la decisione del Giudice delle leggi avrebbe determinato un vuoto normativo.

<sup>10</sup> Il punto è stato successivamente chiarito in Corte cost., sent. n. 221/2019, che ha corretto certi eccessi di Corte cost., sent. n. 162/2014, nell'avallare l'idea dell'autodeterminazione riproduttiva della coppia come espressione del diritto fondamentale al libero svolgimento della personalità di ciascuno dei suoi componenti.



Bisogna poi considerare l'alto costo in termini simbolici di una soluzione permissiva pur estremamente rigorosa. La regolamentazione, infatti, per quanto restrittiva, finisce comunque per legittimare nella coscienza collettiva una pratica che, come si è detto, per il Giudice delle leggi «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane».<sup>11</sup>

5. Ciò posto non sembra inopportuno fare un rapido cenno anche allo spinoso problema dello *status* dei nati al di fuori del modello consentito.

La soluzione prefigurata dalle proposte in esame dovrebbe invero contribuire a rendere il problema sempre più marginale. Quel problema non diverrebbe però del tutto irrilevante. Anche perché si tratta pur sempre della garanzia di diritti fondamentali della persona.

Qui è opportuno allargare lo sguardo. Bisogna infatti considerare che un problema analogo si pone anche in caso di ricorso alla fecondazione eterologa al di là dei limiti di legge. Con la differenza che, in quest'ultimo caso, non è prevista una sanzione penale, ma solo amministrativa. E solo per chi abbia applicato la tecnica, non anche per chi ad essa si sia sottoposto (cfr. art. 12, co. 2, l. n. 40/2004).

Allo stato la situazione è la seguente.

In caso di nascita da madre surrogata, la trascrizione del provvedimento estero che accerti il rapporto genitoriale col committente privo di legame biologico è considerata contraria all'ordine pubblico e non è pertanto consentita.<sup>12</sup>

In caso di ricorso all'eterologa al di là dei limiti di legge, e dunque sostanzialmente nel caso in cui a farvi ricorso sia una coppia di donne, bisogna distinguere: se la nascita avviene in Italia, l'accertamento di

---

<sup>11</sup> Questo aspetto è opportunamente evidenziato da Bozzi, *op. cit.*, par. 5.

<sup>12</sup> Cfr. Cass., Sez. Un., n. 12193/2019. Un superamento di questa soluzione è invocato dalla prima sezione civile della Suprema Corte: cfr. Cass., ord. n. 8325/2020, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale della soluzione interpretativa accolta dalle Sezioni Unite, e Cass., ord. n. 1844/2022, che, all'esito del giudizio di inammissibilità del Giudice delle leggi (v. Corte cost., sent. n. 33/2021), ha ora rimesso nuovamente la questione alle Sezioni Unite.

una genitorialità puramente intenzionale è escluso;<sup>13</sup> se invece la nascita avviene all'estero, l'accertamento estero di una genitorialità puramente intenzionale non è ritenuto contrario all'ordine pubblico e può pertanto divenire efficace anche in Italia attraverso la trascrizione del relativo provvedimento.<sup>14</sup>

Nei casi in cui l'accertamento di una genitorialità puramente intenzionale non è consentito, e dunque sia in ogni caso di nascita da madre surrogata sia in caso di nascita in Italia a seguito di ricorso non consentito alla fecondazione eterologa, la giurisprudenza ritiene comunque possibile addivenire a una formalizzazione *ex post* del rapporto in atto col nato attraverso il meccanismo dell'adozione particolare.<sup>15</sup>

Quanto invece al rapporto biologicamente fondato col componente della coppia che abbia fatto ricorso alla pratica vietata dalla legge italiana, si ritiene in genere che l'accertamento dello *status filiationis* sia senz'altro possibile in base alle norme del codice civile.

6. Si tratta di un assetto non privo di criticità e contraddizioni. Inoltre, nel caso della doppia maternità accertata all'estero e poi riconosciuta nel nostro ordinamento, la soluzione indicata si fonda su un modo di intendere l'eccezione di ordine pubblico che ne depotenzia significativamente la tipica funzione di preservare l'armonia interna del sistema.

Quanto poi ai casi in cui l'accertamento di una genitorialità puramente intenzionale non è consentito, la soluzione dell'adozione particolare è stata di recente considerata dal Giudice delle leggi non del tutto soddisfacente in vista della migliore realizzazione dell'interesse del minore.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Cfr. Cass., n. 7668/2020, n. 8029/2020, n. 23320/2021 e n. 23321/2021.

<sup>14</sup> Cfr. Cass., n. 19599/2016, n. 14878/2017 e n. 23319/2021.

<sup>15</sup> Cfr. Cass., n. 12962/2016 e Cass., Sez. Un., n. 12193/2019. Si tratta invero di una soluzione interpretativa assai problematica già sul piano della sua praticabilità. La forzatura del dato normativo di riferimento – la lett. d) dell'art. 44 l. n. 184/1983 – appare infatti evidente. Al riguardo sia consentito rinviare a E. BILOTTI, *L'adozione del figlio del convivente. A Milano prosegue il confronto tra i giudici di merito*, in *Fam. dir.*, 2017, p. 1003 s.

<sup>16</sup> Cfr. Corte cost., sent. n. 33/2021, con riferimento al caso della maternità surrogata,

Lo stesso Giudice delle leggi ha conseguentemente sollecitato il legislatore a trovare una soluzione che garantisca al nato una tutela piena, e dunque tutti i diritti del figlio anche nei confronti del cd. genitore intenzionale, sempre che ciò appaia funzionale alla realizzazione del suo superiore interesse. Ma ciò, in ogni caso, senza mettere in discussione la finalità – legittimamente perseguita dall’ordinamento – di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternità e, a ben vedere, alla stessa fecondazione eterologa al di là dei limiti di legge, per quanto, in quest’ultimo caso, senza impiego della sanzione penale.

Anche nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, del resto, trova conferma la necessità e la sufficienza di una soluzione che, senza arretrare minimamente nella garanzia del diritto del nato al rispetto della sua vita privata (art. 8 Conv. Eur. Dir. Uomo), non mortifichi però il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati nel consentire o meno l’accesso alle diverse tecniche procreative, e segnatamente alla pratica della surrogazione di maternità.<sup>17</sup>

7. Il compito affidato al legislatore non è facile. Ma non è neppure impossibile da adempiere. A tal fine sembra però necessario che l’intervento in questione rispetti le seguenti condizioni, che costituiscono dunque le linee di un possibile intervento normativo.<sup>18</sup>

A. Nella prospettiva indicata sembra anzitutto necessario che l’attribuzione al nato di tutti i diritti connessi allo *status* di figlio anche nei confronti del committente privo di legame biologico si realizzi comun-

---

e Corte cost., sent. n. 32/2021, con riferimento al caso della fecondazione eterologa vietata. In particolare, in entrambi i casi il Giudice delle leggi ha evidenziato che lo *status* conseguito attraverso l’adozione particolare non è pienamente assimilabile allo stato unico di figlio, che non sono riconosciuti i rapporti del nato con i parenti dell’adottante e che l’adozione in questione può comunque essere impedita dalla mancanza del consenso del genitore (biologico).

<sup>17</sup> Cfr. Corte Eur. Dir. Uomo, 19 nov. 2019, ricc. n. 1462/18 e 17348/18 e 16 lug. 2020, ric. n. 11288/2018; nello stesso senso la Corte di Strasburgo si era già espressa nella *Advisory opinion* del 10 apr. 2020.

<sup>18</sup> Per un’esposizione di maggior dettaglio della proposta succintamente articolata di seguito sia consentito rinviare a E. BILOTTI, *La tutela dei nati a seguito di violazione dei divieti previsti dalla l. n. 40/2004. Il compito del legislatore dopo il giudizio della Corte costituzionale*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2021, p. 919 ss.

que secondo una logica rimediale. E, dunque, per dirla con le parole della Corte costituzionale, attraverso un «riconoscimento... *ex post* e in esito a una verifica in concreto da parte del giudice» della sua conformità al superiore interesse del minore.<sup>19</sup>

Sembra invece da respingere la soluzione di un riconoscimento automatico e *ab initio* attraverso la trascrizione dell'atto di nascita estero che accerti un rapporto genitoriale puramente volontario. Una simile soluzione finirebbe infatti per compromettere le finalità legittimamente perseguite dall'ordinamento nel vietare determinate pratiche procreative. Né consentirebbe di valutare in alcun modo la corrispondenza in concreto dell'accertamento dello *status* alla migliore realizzazione dell'interesse del minore.

E ciò indipendentemente dai contenuti e dalle modalità dell'accordo di surrogazione. E dunque sia che si tratti di surrogazione *cd. commerciale* sia che si tratti di surrogazione *cd. altruista*. In ogni caso si tratta infatti di pratiche vietate e penalmente sanzionate, e dunque tali da attivare il limite dell'ordine pubblico.

B. Sembra necessario, in secondo luogo, che lo *status* non possa essere rivendicato dagli adulti che hanno fatto ricorso alla pratica vietata né che gli stessi se ne possano avvalere. Non sembra ammissibile, in altri termini, che gli adulti possano rivendicare una genitorialità conforme a un progetto disapprovato dall'ordinamento.

È dunque solo al minore che dovrebbe essere riconosciuta l'azione volta al riconoscimento dei diritti propri del figlio anche nei confronti del committente privo di legame biologico. Si tratta infatti di tutelare il superiore interesse del minore, non l'interesse degli adulti a diventare genitore «sempre e comunque sia».

C. La responsabilità genitoriale nei confronti del nato spetterebbe in tal modo anche al “genitore” intenzionale. Ma ciò non in virtù dell'accertamento dello *status*, bensì, come si è detto, secondo una logica puramente rimediale, in quanto la continuità del rapporto in atto sia riconosciuta in concreto la soluzione meno problematica – e, dunque, migliore – in vista della realizzazione del superiore interesse del minore.

Non si vede allora perché nella situazione concreta il giudice, sempre

---

<sup>19</sup> Cfr. Corte cost., sent. n. 33/2021, che non esclude affatto una simile possibilità.

in vista della migliore realizzazione del superiore interesse del minore, non potrebbe anche conformare la responsabilità genitoriale, valutando cioè attentamente l'attribuzione anche al "genitore" intenzionale dei singoli poteri funzionali che ne costituiscono il contenuto normale.

D. Il legislatore dovrebbe poi prevedere che l'azione volta al riconoscimento di tutti i diritti connessi allo *status* di figlio sia esercitata, per conto del minore, da un curatore speciale nominato a tal fine dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza di chiunque vi abbia interesse (ovvero dello stesso minore che abbia compiuto quattordici anni).

In effetti, sembra ricorrere qui una di quelle ipotesi in cui un conflitto di interessi col genitore è, come si dice, *in re ipsa*.<sup>20</sup> E ciò indipendentemente dalla persistenza o meno del rapporto di coppia tra quest'ultimo e l'altro committente privo di legame biologico.

E. Infine, nella prospettiva indicata, sarebbero necessarie delle disposizioni *ad hoc* finalizzate ad estendere al nato *contra legem* anche i diritti successori del figlio nei confronti del committente privo di legame biologico, nonché al fine di ritenere la sussistenza del rapporto di parentela con i parenti di quest'ultimo.

Di per sé, infatti, il buon esito dell'azione con la quale il minore rivendichi i diritti del figlio nei confronti del committente privo di legame biologico, non determinando la costituzione di uno *status*, neppure

---

<sup>20</sup> L'adulto sembra in effetti trovarsi in conflitto di interessi col minore per il fatto stesso di perseguire un progetto genitoriale che strumentalizza quest'ultimo in vista della realizzazione «sempre e comunque sia» del desiderio del primo di essere genitore. Il conflitto di interesse sembra discendere, in altri termini, dalla stessa *ratio* normativa dei divieti di accesso a determinate tecniche riproduttive: la garanzia del valore sovrautilitaristico della persona, che non può essere degradata ad oggetto dell'altrui desiderio. È noto peraltro che Cass., n. 12962/2016 ha escluso la necessità della nomina di un curatore speciale del minore nel giudizio per l'adozione particolare da parte della *partner* della madre. In caso di adozione del figlio del coniuge la giurisprudenza non ritiene infatti che sussista un conflitto di interessi tra adottando e genitore, consentendo dunque a quest'ultimo di prestare il necessario assenso. D'altra parte, una volta esteso il meccanismo della *stepchild adoption* anche alle coppie non coniugate, sia formate da persone di sesso differente sia formate da persone dello stesso sesso, la soluzione non potrebbe essere diversa semplicemente in considerazione dell'identità di sesso dei componenti della coppia. Ma la valutazione non può evidentemente essere la stessa nel caso del ricorso a tecniche procreative vietate anche nell'interesse dei minori.

potrebbe produrre le conseguenze appena indicate, che necessiterebbero perciò di specifiche previsioni normative.

8. Si potrebbe valutare, poi, se, quanto meno nel caso della surrogazione di maternità, la soluzione ora tratteggiata in sintesi non possa essere estesa anche al rapporto del nato col committente che sia ad esso biologicamente legato.

Invero, come si è già detto, si ritiene per lo più che questo rapporto possa essere accertato volontariamente in base alle norme del codice civile. E dunque che, almeno sotto questo profilo, l'atto di nascita estero non sia contrario all'ordine pubblico.

Non sembra tuttavia infondato il rilievo secondo cui il diverso trattamento riservato ai due committenti è «irragionevole e contraddittorio».<sup>21</sup> In effetti, il genitore biologico non rimane estraneo alla condotta riprovevole – e penalmente sanzionata – posta in essere.

Appare allora del tutto coerente con la repressione penale della surrogazione di maternità l'idea di subordinare anche il riconoscimento dei diritti connessi allo *status filiationis* nei confronti del genitore (biologico) ad un'azione del minore, da esercitare attraverso un curatore speciale, volta ad accertare la conformità di questo rapporto al suo miglior interesse.

Né sembra che tale soluzione sia minimamente pregiudizievole per il minore, che si vedrebbe comunque riconosciuti tutti i diritti connessi allo *status* a seguito di un accertamento giudiziale concreto.

---

<sup>21</sup> L'argomento è utilizzato da Cass., ord. n. 8325/2020 e da Cass., ord. n. 1844/2022, ma allo scopo di accreditare ulteriormente la tesi dell'irragionevolezza del limite opposto dalle Sezioni Unite (n. 12193/2019) al riconoscimento automatico e *ab initio* dello *status filiationis* già accertato all'estero anche nei confronti del committente privo di legame biologico col nato.

# Family Solidarity between the Catholic Church and the Italian State

Tiziana Di Iorio

## 1. Introduction

Solidarity is a precious component in the building of relationships among members of a community and it constitutes “il presupposto dello Stato sociale”<sup>2</sup> and of every legal rule.

Ethically solidarity is expressed through a feeling of brotherhood that finds its own foundation in the interests sharing and common purpose,<sup>3</sup> so his concept and importance change in time and space. It is a sentiment which expresses itself through the mutual moral and/or material support, with the aim to take care of others and their needs in an unselfish way for the common good.

Whilst in the legal perspective solidarity is above all a human value that becomes substantial meaning, in the social doctrine of the Church “prima ancora di essere una istanza etica è un valore teologale”<sup>4</sup> that

---

<sup>1</sup> On this point, see M.C. BLAIS, *La solidarité. Histoire d'une idée*, Paris, Gallimard 2007; G.L. DUPRAT, *La solidarité sociale: ses causes, son évolution, ses conséquences*, Paris, O. Doin, 1907; P. RESCIGNO, *Solidarietà e diritto*, Napoli, Jovene 2006; G.P. CELLA, *Definire la solidarietà*, «Parolechiave», 1993, n. 2, pp. 23-34; J. RAWLS, *A Theory of Justice*, Cambridge, Harvard University Press 1999; S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, Laterza 2014.

<sup>2</sup> A.C. AMATO MANGIAMELI, *Il dovere di solidarietà. Spunti di riflessione sul diritto pubblico e dottrina sociale della Chiesa*, «Persona y derecho», 2017, p. 142. The duty of solidarity “nasce e deve nascere dal fatto di sentirsi membri, con pari dignità morale, di quel grande organismo che è la società nazionale; esso non è che il dovere di comportarsi in modo da non ledere l'interesse altrui fuori dei limiti della legittima tutela dell'interesse proprio” (*Relazione del Guardasigilli al codice civile del 1942*, n. 558).

<sup>3</sup> F. EWALD argues that “la doctrine de la solidarité est essentiellement une doctrine morale” (*La solidarité*, «Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale», Paris, PUF 1996, p. 1433). On the specific issue, ex multis, see H. MARION, *De la solidarité morale: essai de psychologie appliquée*, Paris, F. Alcan 1890.

<sup>4</sup> G.PIANA, *Il significato cristiano della solidarietà*, <[https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=8529:il-significato-cristiano-](https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8529:il-significato-cristiano-)

evokes the solidarity of God to the man<sup>5</sup> as meeting place of the beneficial interaction between justice and charity.<sup>6</sup>

As a result, the principle of solidarity presupposes the recognition of the dignity and value of the other<sup>7</sup> and it assumes particular emphasis on the familial reality in its dual religious<sup>8</sup> and lay dimensions.

## 2. Family solidarity in the Catholic magisterium

The Christian family reflects the image of God<sup>9</sup> and “has its origin in

---

della-solidarieta&catid=105&Itemid=1165».

<sup>5</sup> Notably, “Jesus of Nazareth makes the connection between solidarity and charity shine brightly before all, illuminating the entire meaning of this connection: “In the light of faith, solidarity seeks to go beyond itself, to take on the specifically Christian dimensions of total gratuity, forgiveness and reconciliation. One’s neighbour is then not only a human being with his or her own rights and a fundamental equality with everyone else, but becomes the living image of God the Father, redeemed by the blood of Jesus Christ and placed under the permanent action of the Holy Spirit. One’s neighbour must therefore be loved, even if an enemy, with the same love with which the Lord loves him or her; and for that person’s sake one must be ready for sacrifice, even the ultimate one: to lay down one’s life for the brethren (cf. 1 Jn 3:16)” (PONTIFICAL COUNCIL OF THE SOCIAL DOCTRINE OF THE CHURCH, *Compendium of the social doctrine of the Church*, n. 193, «[https://www.vatican.va/roman\\_curia/pontifical\\_councils/justpeace/documents/rc\\_pc\\_justpeace\\_doc\\_20060526\\_compendio-dott-soc\\_en.html](https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_en.html)»).

<sup>6</sup> Cf. G. PIANA, *Il significato cristiano della solidarietà*, «[https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=8529:il-significato-cristiano-della-solidarieta&catid=105&Itemid=1165](https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8529:il-significato-cristiano-della-solidarieta&catid=105&Itemid=1165)».

<sup>7</sup> *Ibidem*.

<sup>8</sup> The relationships “between individuals and peoples, which are de facto forms of solidarity, have to be transformed into relationships tending towards genuine ethical-social solidarity. This is a moral requirement inherent within all human relationships. Solidarity is seen therefore under two complementary aspects: that of a social principle and that of a moral virtue” (PONTIFICAL COUNCIL OF THE SOCIAL DOCTRINE OF THE CHURCH, *Compendium of the social doctrine of the Church*, cit., n. 193).

<sup>9</sup> Cf. Gen. 1, 26. Notably, “God created man in His own image and likeness: calling him to existence through love, He called him at the same time for love” (Pope JOHAN PAUL II, Apostolic Exhortation *Familiaris Consortio*, november 22 1981, n. 11, «Acta Apostolicae Sedis», 74, 1982, pp. 81-191). Moreover, “The Christian family is a communion of persons, a sign and image of the communion of the Father and the Son in the Holy Spirit. In the procreation and education of children it reflects the Father’s work of



that same love with which the Creator embraces the created world”<sup>10</sup>. His mission is “to guard, reveal and communicate love and this is a living reflection of and a real sharing in God’s love for humanity”.<sup>11</sup> In fact, the Christian family is a “piccola Chiesa domestica”,<sup>12</sup> as a community formed by one man and one woman joined in one flesh<sup>13</sup> in which the gift of self must be lasting and perpetual and the consent of spouses<sup>14</sup>

---

creation. It is called to partake of the prayer and sacrifice of Christ. Daily prayer and the reading of the Word of God strengthen it in charity. The Christian family has an evangelizing and missionary task” (Catechism of the Catholic Church, n. 2205). See also, E. ANTONELLI, *La famiglia immagine di Dio, cellula vitale della Chiesa e della società*, «[https://www.vatican.va/roman\\_curia/pontifical\\_councils/family/documents/rc\\_pc\\_family\\_doc\\_20101211\\_zarag-famiglia\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20101211_zarag-famiglia_it.html)»; D. GRAHAM, *The ecclesial notion of ‘family’ versus authentic families today: evaluation of the initial findings of the 2014 Synod of Catholic Bishops*, «Stellenbosch theological Journal», 2016, pp. 146-176; J. GRANADOS, *Un insegnamento di luce: il Magistero Pontificio sul matrimonio e la famiglia a partire dal Vaticano II*, «Famiglia e diritto nella Chiesa», ed. M. Tinti, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 2014, pp. 21-38; D. MARTIN, *La Carta dei diritti della famiglia: le sue origini e la sua originalità*, «La famiglia e i suoi diritti nella comunità civile e religiosa», ed. T. Bertone, A. Severgnini, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 1987, pp. 99-107; A. PASTWA, *The right to Found a family and the right to parenthood remarks on articles 2 and 3 of the Charter of the right of the family*, «Ecumeny and law», 2, 2014, pp. 171-191; I. ZUANAZZI, *La famiglia come soggetto nel diritto della Chiesa*, «Ephemerides iuris canonici», 2015, pp. 404-423; I. ZUANAZZI, *Familia nel diritto canonico della famiglia*, «Famiglia e diritto nella Chiesa», Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 2014, pp. 117-172.

<sup>10</sup> Pope JOHAN PAUL II, Letters to families *Gratissimam sane*, february 2 1994, n. 2, «Acta Apostolicae Sedis», 86, 1994, pp. 868-925.

<sup>11</sup> Pope JOHAN PAUL II, Apostolic Exhortation *Familiaris Consortio*, cit., n. 17.

<sup>12</sup> Pope JOHAN PAUL II, *Angelus*, december 30 2001, «[https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/angelus/2001/documents/hf\\_jp-ii\\_ang\\_20011230.html](https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/angelus/2001/documents/hf_jp-ii_ang_20011230.html)».

<sup>13</sup> Cf. Gen. 2:21-24. See also, SYNOD OF BISHOPS. III EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY, *Pastoral Challenges to the Family in the Context of Evangelization. Preparatory Document*, november 5 2013, «[https://www.vatican.va/roman\\_curia/synod/documents/rc\\_synod\\_doc\\_20131105\\_iii-assemblea-sinodo-vescovi\\_en.html](https://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20131105_iii-assemblea-sinodo-vescovi_en.html)». In this respect see, ex multis, V.M. ARMENTEROS CRUZ, “*Una sola carne*”: *reflexiones sobre una antropología coniugal*, «Davar Logos», 2007, pp. 93-99.

<sup>14</sup> It should be noted that “The bond is caused by consent, that is, by an act of the man’s and the woman’s will, but this consent actualizes a power already existing in the nature of man and woman. Thus, the indissoluble force of the bond itself is based on the natural reality of the union freely established between a man and a

is hopelessly tied to the indissolubility of marriage.<sup>15</sup> Notably, the family “draws its inner solidity from the covenant between the spouses, which Christ raised to a Sacrament” and “draws its proper character as a community, its traits of communion, from that fundamental communion of the spouses which is prolonged in their children”.<sup>16</sup> The happiness of the family “si costruisce, giorno dopo giorno, attraverso gli innumerevoli gesti in cui ciascuno [...] impara ciò che significa amare”.<sup>17</sup>

---

woman” (Pope JOHN PAUL II, *Allocutio ad Romanae Rotae tribunal*, february 1 2001, «Acta Apostolicae Sedis», 93, 2001, p. 362, n. 5). Cf., *ex multis*, K. LÜDICKE, *Matrimonial Consent in Light of a Personalist Concept of Marriage: On the Council's New Way of Thinking about Marriage*, «Studia Canonica», 33, 1999, pp. 473-503.

<sup>15</sup> On this point, it is noted that: “By virtue of the sacramentality of their marriage, spouses are bound to one another in the most profoundly indissoluble manner. Their belonging to each other is the real representation, by means of the sacramental sign, of the very relationship of Christ with the Church” (Pope JOHAN PAUL II, Apostolic Exhortation *Familiaris Consortio*, cit., n. 13). According to the Catholic magisterium “marriage and the family constitute one of the most precious of human values” (Pope JOHAN PAUL II, Apostolic Exhortation *Familiaris Consortio*, cit., n. 1). Notably, “il matrimonio [...] è fondamentalmente il risultato di una scelta religiosa all'interno di una comunità nella quale si è cresciuti e maturati nella fede; perciò essa non può essere indifferente al modo con cui questa fede dev'essere vissuta nella comunione di intimità che il matrimonio richiede” (J. M. SERRANO RUIZ, *L'ispirazione conciliare nei principi generali del matrimonio canonico*, «Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento. Il codice del Vaticano II», 6, Bologna, EDB 1991, p. 74). On this topic, see K.M. CAMPBELL, *Marriage and family in the biblical world*, Illinois, InterVarsity Press 2003; C.J. ERRÁZURIZ, *La rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio e della sua dimensione familiare*, «Ius Ecclesiae», 7, 1995, pp. 561-572; M.G. LAWLER, W.P. ROBERTS, *Christian marriage and family contemporary theological and pastoral perspectives*, Minnesota, The liturgical press 1996; J.H. RUBIO, *A christian theology of marriage and family*, New York, Paulist Press 2003; A. SCOLA, *The Nuptial Mystery at the Heart of the Church*, «Communio» 25, 1998, pp. 630-662. On the relationship between faith and marriage, see G. BERTOLINI, *Fede, intenzione sacramentale e dimensione naturale del matrimonio. A proposito dell'Allocuzione di Giovanni Paolo II alla Rota Romana per l'Anno Giudiziario 2001*, «Il Diritto Ecclesiastico», 2001, pp. 1405-1447. Regarding to de facto couples in the Catholic Church, see PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Famiglia, matrimonio e “unioni di fatto”*, <[https://www.vatican.va/roman\\_curia/pontifical\\_councils/family/documents/rc\\_pc\\_family\\_doc\\_20001109\\_de-facto-unions\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20001109_de-facto-unions_it.html)>.

<sup>16</sup> Pope JOHAN PAUL II, Letters to families *Gratisssimam sane*, cit., n. 8.

<sup>17</sup> M. BAUJARD, *La famiglia, realtà economica e sociale. Un percorso nell'insegnamento della Chiesa*, «Aggiornamenti sociali», 2013, p. 604.

In such perspective the family is characterized by the peculiarity of interpersonal relationships of marriage,<sup>18</sup> fatherhood, motherhood and sonship<sup>19</sup>. By these relationships every person is embraced into the Church, namely into family of God<sup>20</sup>, so if the spouses share the entire life plan and “sono chiamati ad esistere [...] reciprocamente l’uno per l’altro”,<sup>21</sup> they also have to pass children their love,<sup>22</sup> the value of sharing, the need of mutual protection and, more generally, the deep meaning of individual support in every moment of life. It is a communion of

---

<sup>18</sup> Notably “The relationships within the family bring an affinity of feelings, affections and interests, arising above all from the members’ respect for one another” (CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH, n. 2206). For further reading, see F.J. CASTAÑO, *Famiglia e rapporti familiari nel diritto della Chiesa*, «La famiglia e i suoi diritti nella comunità civile e religiosa», ed. T. Bertone, A. Severgnini, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 1987, pp. 86-89; E. VITALI, *Riflessioni sui rapporti familiari nell’esperienza giuridica ecclesiale*, «Il Diritto Ecclesiastico», 2005, pp. 860 ss.

<sup>19</sup> In the family, “This fertility is directed to the generation of a human being, and so by its nature it surpasses the purely biological order and involves a whole series of personal values. For the harmonious growth of these values a persevering and unified contribution by both parents is necessary” (Pope JOHAN PAUL II, Apostolic Exhortation *Familiaris Consortio*, cit., n. 11). In this view, “Parents should regard as their proper mission the task of transmitting human life and educating those to whom it has been transmitted. They should realize that they are thereby cooperators with the love of God the Creator, and are, so to speak, the interpreters of that love” (Pope PAUL VI, Pastoral Constitution *Gaudium et spes*, december 7, 1965, n. 50, «Acta Apostolicae Sedis», 58,1966, pp. 1025-1120). On the previous text, see A. PASTWA, *Marriage Covenant in Catholic Doctrine: the Pastoral Constitution on the Church Gaudium et spes - the Apostolic Exhortation Familiaris consortio - the Code of Canon Law - the Code of Canons of the Eastern Churches*, «Ecumeny and Law», 2013, pp. 107-112.

<sup>20</sup> Pope JOHAN PAUL II, Apostolic Exhortation *Familiaris Consortio*, cit., n. 15. In this text states that: “Christian marriage and the Christian family build up the Church: for in the family the human person is not only brought into being and progressively introduced by means of education into the human community, but by means of the rebirth of baptism and education in the faith the child is also introduced into God’s family, which is the Church” (*Ibidem*).

<sup>21</sup> Cf. E. ANTONELLI, *La famiglia immagine di Dio, cellula vitale della Chiesa e della società*, cit., n. 1.

<sup>22</sup> The family “is a privileged community called to achieve a sharing of thought and common deliberation by the spouses as well as their eager cooperation as parents in the children’s upbringing” (CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH, n. 2206).

person<sup>23</sup> that becomes a communion of parents<sup>24</sup> in the solidarity-based sharing of intent and common needs<sup>25</sup> so that the good of each must become the common good.<sup>26</sup> For this reason all the family members must take behaviour inspired by the rule of fairness and good faith and to act with solidarity in mutual relations.

This means that, if on the one hand the spouses have to welcome children with responsible motherhood and fatherhood, in addition to love them<sup>27</sup> and provide for their needs, to raise and educate<sup>28</sup> them in accordance with Catholic precepts, on the other hand, children are required to honor and respect their parents,<sup>29</sup> giving back their love and help.

---

<sup>23</sup> The family is a “community of persons united in love” (Pope JOHAN PAUL II, Letters to families *Gratissimam sane*, cit., n. 6)

<sup>24</sup> *Ibidem*.

<sup>25</sup> In this perspective, “solidarity belongs to the family as a constitutive and structural element” (PONTIFICAL COUNCIL OF THE SOCIAL DOCTRINE OF THE CHURCH, *Compendium of the social doctrine of the Church*, n. 246).

<sup>26</sup> Cf. can. 1055 c.j.c. Therefore “the Christian family, which springs from marriage as a reflection of the loving covenant uniting Christ with the Church, and as a participation in that covenant, will manifest to all men Christ’s living presence in the world, and the genuine nature of the Church. This the family will do by the mutual love of the spouses, by their generous fruitfulness, their solidarity and faithfulness, and by the loving way in which all members of the family assist one another” (Pope PAUL VI, Pastoral Constitution *Gaudium et spes*, cit., n. 48).

<sup>27</sup> Pope PAUL VI said: “As a result, with their parents leading the way by example and family prayer, children and indeed everyone gathered around the family hearth will find a readier path to human maturity, salvation and holiness. Graced with the dignity and office of fatherhood and motherhood, parents will energetically acquit themselves of a duty which devolves primarily on them, namely education and especially religious education” (Pastoral Constitution *Gaudium et spes*, cit., n. 48).

<sup>28</sup> The education of children “is [...] a unique process for which the mutual communion of persons has immense importance” Pope JOHAN PAUL II, Letters to families *Gratissimam sane*, cit., n. 16. See also, ex multis, I. ZUANAZZI, *L’ordinatio ad educationem proles del matrimonio canonico*, Napoli, Jovene 2012; A. PASTWA, *Marriage Covenant in Catholic Doctrine: the Pastoral Constitution on the Church Gaudium et spes — the Apostolic Exhortation Familiaris Consortio — the Code of Canon Law — the Code of Canons of the Eastern Churches*, «Ecumeny and Law», 1, 2013, pp. 107-112.

<sup>29</sup> Cf. Es. 20,12.

Family solidarity does not only involve the relationship between spouses or parents and children<sup>30</sup> but also concerns the intergenerational relationship in a mutual exchange of ‘giving’ and ‘receiving’.

In such wise, the Catholic *magisterium* suggests to take care the needs of current and future generations, but also the needs of past generations<sup>31</sup>. On the other hand, the bond of communion among parents and children, brothers and sisters and, more generally, ascendants and descendants is an important part, precisely because through it, the love of God is fulfilled and values, culture, experience, heritage and memory are passed down.

The elderly must receive the maximum respect<sup>32</sup>, generous and detached support, welcome and dialogue in the spirit of mutual understanding and love. They “suffer because of their old age. They also suffer because of the various troubles that advanced age brings with it”<sup>33</sup>. Yet, suffering is even more serious “when they do not find the due understanding and gratitude on the part of those from whom they are entitled to expect it”<sup>34</sup>.

---

<sup>30</sup> Cf. I. ZUANAZZI, *Per un diritto di famiglia della Chiesa: i rapporti tra genitori e figli*, «Ius Ecclesiae 2013», pp. 409-411.

<sup>31</sup> On this point, ex multis, see D. BRAMANTE, *Famiglia e solidarietà tra le generazioni*, «[https://www.dizionariodottrinasociale.it/Voci/Famiglia\\_e\\_solidarieta\\_tra\\_le\\_generazioni.html](https://www.dizionariodottrinasociale.it/Voci/Famiglia_e_solidarieta_tra_le_generazioni.html)»; D. BRAMANTE, *Exchanges of values and Intergenerational solidarity. The strength of the family and work values*, «Ageing and intergenerational family solidarity in Spain», ed. D. Bramanti, R. Cavallotti, Pamplona, Aranzadi 2019, pp. 87-117.

<sup>32</sup> Pope JOHAN PAUL II underlined “especially in the wake of disordered industrial and urban development, have both in the past and in the present set the elderly aside in unacceptable ways” (Apostolic Exhortation *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, cit., n. 113).

<sup>33</sup> Pope JOHAN PAUL II, *Angelus*, december 31 1978, «[https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/angelus/1978/documents/hf\\_jp-ii\\_ang\\_19781231.html](https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/angelus/1978/documents/hf_jp-ii_ang_19781231.html)».

<sup>34</sup> *Ibidem*.

### 3. Family and duties of solidarity into Italian legal order

In the Italian legal order, the principle of solidarity is a constitutional value.<sup>35</sup> This means that it assumes as a social-ethical duty for achieving the personality of the individual and it is closely related to the personalist principle.<sup>36</sup> The solidarity expresses the concept of brotherhood

<sup>35</sup> Cf. art. 2 cost. The principle of solidarity “rappresenta il criterio fondamentale destinato a mediare, attraverso i doveri secondo i quali si estrinseca sul piano costituzionale, quel minimo di omogeneità senza il quale la vita politica si ridurrebbe al «*bellum omnium contra omnes*» di hobbesiana memoria” (G. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, Giuffrè 1987, p. 48). It is a principle that “condiziona le dinamiche del potere pubblico, del potere privato e delle libertà individuali, rendendo le stesse, a seconda delle rispettive competenze e situazioni giuridiche, sempre più prossime alle complessive necessità del singolo, finalmente colto nella propria irripetibile concretezza e unicità” (V. TONDI DELLA MURA, *La solidarietà fra etica ed estetica. Tracce per una ricerca*, «Rivista dell’associazione italiana dei costituzionalisti», 2010, p. 2). Such principle “ha [...] portata prescrittiva. Esso è in grado di imporsi al legislatore, il quale è tenuto alla sua attuazione, seppure entro i margini di discrezionalità che gli sono i riservati [...] Data la stretta connessione con i diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost., il principio solidaristico gode inoltre di una speciale garanzia costituzionale, dovendosi ritenere sottratto alla revisione costituzionale” (V. TAMBURRINI, *I doveri costituzionali di solidarietà in campo sociale: profili generali e risvolti applicativi con particolare riferimento alla tutela della salute*, «Ianus», 18, 2019, pp. 30, 31). V. TAMBURRINI said that “nella nostra Costituzione è rintracciabile tanto una solidarietà doverosa o fraterna, quanto una solidarietà pubblica o paterna” (*I doveri costituzionali di solidarietà in campo sociale: profili generali e risvolti applicativi con particolare riferimento alla tutela della salute*, cit., p. 27). On the principle of solidarity in the Italian legal order, ex multis, see G. ALPA, *I principi generali*, Milano, Giuffrè 2006; A. AMORTH, *La Costituzione italiana. Commento sistematico*, Milano, Giuffrè 1948; A. BARBERA, *Art. 2, «Commentario alla Costituzione»*, ed. G. Branca, Bologna-Roma, Zanichelli 1975, pp. 50-122; P. BARILE, *Diritti dell’uomo e libertà fondamentali*, Bologna, Il Mulino 1984; F. GIUFFRÉ, *La solidarietà nell’ordinamento costituzionale*, Milano, Giuffrè 2002; D. BORGONOVO RE, *I doveri inderogabili di solidarietà*, «Diritti inviolabili, doveri di solidarietà e principio di eguaglianza», ed. D. Florenzano, D. Borgonovo Re, F. Cortese, Torino, Giappichelli 2015; V. CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, Giuffrè 1952; G. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, Giuffrè 1987; A. MORELLI, *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, in *Principi costituzionali* ed. L. Ventura, A. Morelli, Milano, Giuffrè 2015, pp. 305-350; F. POLACCHINI, *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, Bologna, Bononia University Press 2016; M. TAMPIERI, *La riscoperta del principio di solidarietà*, «Jus civile», 2020, pp. 612-640.

<sup>36</sup> It is noted that the “stretta congiunzione tra il principio personalista e quello

and involves a free expression of an inner and unselfish feel<sup>37</sup> that urges to uphold a particular social group for the common good. This sentiment evokes the respect and equal consideration of the person, collaboration, altruism, reciprocity and sharing of facts and circumstances in the various field of political, social and economic life.<sup>38</sup>

The main purpose of the principle of solidarity is maximum equality in the enjoyment of fundamental rights so that the orderly common life is safeguarded and the consequent burdens are equally shared among all, without privileges.<sup>39</sup>

In this view, by Italian Law, solidarity takes on a particular meaning in the family<sup>40</sup> because it exalts the communion of intent and special link that joins its members.<sup>41</sup> From it derives the legal duty to help

---

solidarista, trovandosi l'uomo ad essere insieme titolare di diritti inviolabili e soggetto a doveri inderogabili che derivano dalla sua società appartenenza alla società" (V. TAMBURRINI, *I doveri costituzionali di solidarietà in campo sociale: profili generali e risvolti applicativi con particolare riferimento alla tutela della salute*, cit., p. 27).

<sup>37</sup> On the topic see G. RESTA, *Gratuità e solidarietà: fondamenti emotivi e "irrazionali"*, «Rivista critica di diritto privato», 1, 2014, pp. 26 ss.

<sup>38</sup> Cf. M.C. BLAIS, *La solidarité. Histoire d'une idée*, Paris, Gallimard 2007; S. GALEOTTI, *Il valore della solidarietà*, «Diritto e società», 1996, pp. 1-10.

<sup>39</sup> Cfr. Corte costituzionale, n. 43/1997.

<sup>40</sup> The fulfilment of the duties of solidarity between family members is very important for the legislator, and their violation constitute a specific type of offence in paragraph 570 of the penal code. On the damages compensation in order to parental relationship see, e.g., Cassazione civile, n. 28989/2019; Tribunale Milano, sez. I, n. 10430/2019.

<sup>41</sup> Indeed "il richiamo dell'art. 2 alle «formazioni sociali», espressione del pluralismo che la Costituzione disegna, non solo registra la situazione dell'esistenza reale dove nessuno vive isolato ma è necessariamente inserito nella famiglia, in enti e associazioni di vario tipo, ma garantisce anche i diritti alla persona all'interno stesso delle formazioni sociali che non possono limitarli o sacrificarli" (L. CARLASSARE, *Articolo 2: diritti della persona e doveri di solidarietà*, «<https://www.patriaindipendente.it/servizi/articolo-2-diritti-della-persona-e-doveri-di-solidarieta/>»). On the family solidarity see G. ALPA, *Solidarietà*, «Nuova giurisprudenza civile commentata», 1994, pp. 371 ss.; A. ARDIGÒ, *Famiglia, solidarietà e nuovo welfare*, Milano, Franco Angeli 2006; L. BALESTRA, *Diritto di famiglia, prerogative della persona e Carta costituzionale: settant'anni di confronto*, «Giustizia civile», 2018, pp. 245-261; V.M. CAFERRA, *Famiglia e assistenza. Il diritto della famiglia nel sistema della sicurezza sociale*, Bologna, Il Mulino 2003; V.

each other in the daily difficulties of life<sup>42</sup> with a view to ensuring to all members of the family a free and dignified existence and to protect the relationship of cohabitation.

Solidarity is expressed particularly by material participation in family needs and to moral and emotional rescue imposed by mutual feelings of gratitude<sup>43</sup>. Moral and emotional closeness is very important because it does not ensure only the survival of the weakest person but allows its full development.<sup>44</sup> It comes to taking care of the most fragile family members with love, responsibility and commitment avoiding abuse and selfish behavior.

---

CARBONE, *Crisi della famiglia e principio di solidarietà*, «Famiglia e diritto», 12, 2012, pp. 1165-1178; S. CASABONA, *Solidarietà familiare tra mito e realtà: note minime su comparazione giuridica e microanalisi storica*, «Diritto: storia e comparazione: Nuovi propositi per un binomio antico», eds. E. Brutti, A. Somma, Berlin, epubli 2018, pp. 95-110; F. D'AGOSTINO, *Una filosofia della famiglia*, Milano, Giuffré 2003; P. DONATI, *La famiglia come relazione sociale*, Milano, Franco Angeli 1989; P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Doveri di solidarietà familiare e prestazioni di pubblica assistenza*, «Famiglia e diritto», 2013, pp. 730-736; G. RESTA, *Gratuità e solidarietà: fondamenti emotivi e "irrazionali"*, «Rivista critica di diritto privato», 2014, pp. 39-74; E. SCABINI, *Psicologia sociale della famiglia. Sviluppo dei legami e trasformazioni sociali*, Torino, Bollati Boringheri 1995.

<sup>42</sup> It should be noted that “se la famiglia è riconosciuta in primo luogo come comunità di amore e di solidarietà, ci si pone in una prospettiva meta-sociologica, quella che investe il piano più autentico dei bisogni dell'uomo, il piano dei bisogni non mistificati” (F. D'AGOSTINO, *Una filosofia della famiglia*, cit., p. 14). In this view, “Ogni membro della famiglia non è [...] un soggetto isolato, è bensì posto in stretto rapporto di reciproca solidarietà con gli altri familiari *rectius*, con il suo mondo di affetti che va esteso al di là del nucleo di conviventi” (M. TAMPIERI, *La riscoperta del principio di solidarietà*, cit., p. 627).

<sup>43</sup> L. SECCO, C. REBUTTATI, *Degli alimenti*, Milano, Giuffré 1957, p. 7.

<sup>44</sup> P. RESCIGNO explains that the family: “porta con sé il problema ineliminabile dei soggetti visti nella loro debolezza, nella loro incapacità di partecipazione al commercio giuridico” (*La comunità familiare come formazione sociale*, «Quaderni del CSM», Roma, Arti Grafiche Jasilli 1980, p. 366).



Family Law has taken the principle of solidarity both relations between spouses<sup>45</sup> – or more generally between de facto couples<sup>46</sup> – that relations among parents, children and intergenerational relations.<sup>47</sup>

The duty of solidarity between spouses is manifested under an obligation to contribute materially to the needs of the family in proportion to their own substances and to individual capacities. They have to engage to meet mutual economic needs for the entire period of the conjugal life.<sup>48</sup> Such duty must be fulfilled even when the spouse moves away from the marital home without good cause,<sup>49</sup> whilst the other spouse does not have the duty of economic solidarity towards him. Moreover, during the divorce the principle of solidarity post-marriage is confirmed with the obligation to pay a divorce allowance to spouse who does not have sufficient means.<sup>50</sup>

---

<sup>45</sup> On the duties of spouses, *ex multis*, see G. AUTORINO, *Governo della famiglia e relazioni personali tra i coniugi*, «[http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/Autorino\\_Governo\\_famiglia.pdf](http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/Autorino_Governo_famiglia.pdf)»; V.M. CAFERRA, *Il dovere di solidarietà tra i coniugi*, «Foro italiano», 1976, pp. 297-298; P. PERLINGERI, *Sui rapporti personali nella famiglia*, «Diritto di famiglia e delle persone», 1979, p. 1254 ss.

<sup>46</sup> With regard the non marital affective relationships, *ex multis*, see L. BALESTRA, *Unioni civili, convivenze di fatto e “modello” matrimoniale: prime riflessioni*, «Giurisprudenza italiana», 2016, pp. 1779-1789; G. BONOLINI, *Convivenza, matrimonio, unione civile e famiglia*, «Diritto di famiglia e delle successioni», 2017, pp. 765-775; R. CAMPIONE, *L'unione civile tra disciplina dell'atto e regolamentazione dei rapporti di carattere personale*, «La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze. Legge 20 maggio 2016, n. 76», ed. M. Blasi, R. Campione, A. Figone, F. Mecenate, G. Oberto, Torino, Giappichelli 2016, pp. 1-19; E.A. EMILIOZZI, *Il contratto di convivenza nella l. 20 maggio 2016, n. 76*, Milano, Giuffrè 2018; M. SESTA, *Codice delle unioni civili e delle convivenze*, Milano, Giuffrè 2017.

<sup>47</sup> On the intergenerational relationship see R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, Giuffrè 2008.

<sup>48</sup> Cf. art. 143 c.c. For further reading see T. AULETTA, *Alimenti e solidarietà familiare*, Milano, Giuffrè 1984; L. SECCO, C. REBUTTATI, *Degli alimenti*, Milano, Giuffrè 1957; A. FALZEA, *Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia*, «Rivista di diritto civile», 1977, pp. 609-637.

<sup>49</sup> Cf. art. 146 c.c.

<sup>50</sup> Cf., e.g., Cassazione Civile, n. 18548/2020. On food duties see M. DOGLIOTTI, *Doveri familiari e obbligazione alimentare*, Milano, Giuffrè 1994; M. SESTA, *Profili attuali della solidarietà post-coniugale*, «Divorzio 1970-2020. Una riflessione collettiva», ed. V.

By other aspect the principle of solidarity constrains spouses to mutual respect, mutual care, moral assistance, help in times of need, mutual understanding in daily life and collaboration in the interest of the family<sup>51</sup>. Such duties are an expression of family unit and they are at odds with vexatious or persecutory behaviors, which may induce the weakest spouse in a state of isolation.<sup>52</sup>

The fulfillment of family solidarity duties is required in the same terms also to unmarried couples, heterosexual and homosexual<sup>53</sup>. By Cirinnà Law<sup>54</sup> makes clear, indeed, the duty of material and moral assistance and to contribute to common needs<sup>55</sup> in relation to their use-

---

Cuffaro, Milano, Giuffrè 2021, pp. 123-133.

<sup>51</sup> According to V.M. CAVALLARO “è proprio l'accordo fra i coniugi a dare un contenuto a taluni doveri, quali quello di collaborazione e di assistenza (morale) che, altrimenti, resterebbero sul piano della mera progettualità” (*Intese non patrimoniali fra coniugi*, «Familia», 2003, p. 360).

<sup>52</sup> On damage compensation see A.C. NAZZARO, *Danno endofamiliare e danni nei rapporti “tra familiari”*, «<https://giustiziacivile.com/giustizia-civile-riv-trim/danno-endofamiliare-e-danni-nei-rapporti-tra-familiari>»; G. MIOTTO, *Danno da coartazione della responsabilità del coniuge, obblighi di assistenza derivanti dal matrimonio ed onere dalla prova*, «Responsabilità civile e previdenziale», 2013, pp. 1650-1651. Cf. Cassazione Civile, n. 11504/2017; Cassazione Civile, Sez. lavoro, n. 30673/2018; Cassazione Civile, n. 12048/2011.

<sup>53</sup> Cf. art. 1, c. 11, L.76/2016, *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*. Indeed “Come previsto per i coniugi dall’art. 143 c.c., con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri: l’unione tra persone dello stesso sesso, al pari del matrimonio, è improntata sul principio di eguaglianza morale e giuridica dei partner [...] i principi di reciprocità e proporzionalità previsti dall’art. 143 c.c. con riferimento ai diritti e doveri dei coniugi appaiono, dunque, confermati per le parti dell’unione civile” (A. CARLI, *Unioni civili e convivenze di fatto: i nuovi modelli familiari introdotti dalla legge Cirinnà*, «<http://www00.unibg.it/dati/corsi/84048/85727-Unioni%20civili%20e%20convivenze%20di%20fatto%20-%20nuovi%20modelli%20familiari%20introdotti%20dalla%20legge%20Cirinn%C3%A0.pdf>», pp. 2-3.

<sup>54</sup> L. 76/2016, *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*.

<sup>55</sup> On this point it was claimed: “diversamente dall’art. 143 c.c., la L. 20 maggio 2016, n. 76 non prevede l’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia, bensì quello di contribuire ai bisogni comuni dei partner” (A. CARLI, *Unioni civili e convivenze di fatto: i*

fulness and their ability to work professionally or at home for persons bound by emotional ties in a stable manner but not bound by kinship, affinity or adoption, marriage or civil partnership.<sup>56</sup>

Regarding to parent solidarity duties towards their children, they shall be based, on the one hand, to the best interests of the child in harmonious psychophysical development and, on the other hand, on the sense of responsibility. In this view, the Italian legislator has recently replaced the parental authority with so-called parental responsibility, thereby placing a central importance on family solidarity relations<sup>57</sup>. The terms of 'responsibility', in fact, evokes and highlights the concern and ability to recognize the needs of others and to take care of them. For this reason in the parent-child relationship, if emerges the right of children to achieve satisfying of one's own needs, it should also be noted that the duty of parents shall be considered as instrumental to achieving of the rights of the children. In this view the parental couple

---

*nuovi modelli familiari introdotti dalla legge Cirinnà, cit., p. 3).*

<sup>56</sup> Art. 1 c. 36, L. 76/2016, *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*.

<sup>57</sup> In this regard "la Relazione illustrativa della riforma precisa che con il termine responsabilità genitoriale si indica una «situazione giuridica complessa idonea a riassumere i doveri, gli obblighi e i diritti derivanti per il genitore dalla filiazione che viene a sostituire il tradizionale concetto di potestà». La «modifica terminologica», continua la stessa Relazione, «dà risalto alla diversa visione prospettica che nel corso degli anni si è sviluppata ed è ormai da considerare patrimonio condiviso»; «i rapporti genitori figli», quindi, «non devono essere più considerati avendo riguardo al punto di vista dei genitori, ma occorre porre in risalto il superiore interesse dei figli minori» (E. AL MUREDEN, *La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità di modelli familiari*, «Famiglia e diritto», 2014, p. 467). M.N. BUGETTI specifies that "La responsabilità del genitore nei confronti del figlio [...] viene collegata al fatto in sé della generazione, prescindendo dal formale accertamento dello stato di filiazione" (*La solidarietà tra genitori e figli e tra figli e genitori anziani*, «[https://www.rivistafamiglia.it/wp-content/uploads/2017/10/4\\_La-solidarieta-tra-genitori-e-figli-e-tra-figli-e-genitori-anziani-1.pdf](https://www.rivistafamiglia.it/wp-content/uploads/2017/10/4_La-solidarieta-tra-genitori-e-figli-e-tra-figli-e-genitori-anziani-1.pdf)», p. 316). On the parental responsibility see E. AL MUREDEN, *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale*, «Giurisprudenza italiana», 2014, pp. 1266-1274; P. RONFANI, *La responsabilità genitoriale. Il diritto, la cultura giuridica e saperi esperti*, «Le famiglie omogenitoriali», ed. R. Bosisio, P. Ronfani, Roma, Cacucci 2015. On the non-fulfillment see L. AMBROSINI, *La responsabilità del genitore "inadempiente": accordi fra genitori e poteri del giudice anche alla luce della l. n. 219/2012*, «Diritto di famiglia e delle persone», 2013, pp. 1133-1170.

is imposed the duty to support, teach and educate the children, even if being born out of wedlock<sup>58</sup>.

The supporting obligation is proportional to the economic availability of the parents. This is the need to ensure that children are provided with the necessary for their sustenance and life relationship in the social context. This means that both of parents have to make an effort to satisfy the food needs of children who are not self-sufficient<sup>59</sup> and, more generally, to promote all the activities useful for their psycho-physical development.<sup>60</sup>

The obligations of teaching and educating of children concern the need to allow a complete training of their civic-minded, social consciousness and degree cultural. The parents must fulfil this task into account to the capabilities, natural inclinations and wishes of descendants<sup>61</sup>. The re-evaluation of the figure of the minor has intensified the complexity of the educational role. It is necessary to identify the right balance between practice of the parental responsibility and freedom of self-determination of the minor<sup>62</sup> by promoting the involvement of children in family decisions with a view to solidarity.

Recently the Italian legislator introduced for the parents also the obligation to care for children morally<sup>63</sup>. Such obligation was already stated by law on the adoption and custody of the children<sup>64</sup> and also extended on the filiation. It is the duty that is configured as a duty

---

<sup>58</sup> Cf. art. 315 c.c. On the specific theme see P. RESCIGNO, *La filiazione "riformata": l'unicità dello "status"*, «Giurisprudenza italiana», 2014, pp. 1261-1262.

<sup>59</sup> Art. 337 septies c.c. Cf. Cassazione Civile, n. 24018/2008; Cassazione Civile, n. 12547/2007.

<sup>60</sup> Cf. art. 337 ter c.c.

<sup>61</sup> Cf. art. 147 c.c. E. GIACOBBE, *Il prevalente interesse del minore e la responsabilità genitoriale. riflessioni sulla riforma "Bianca"*, «Diritto di famiglia e delle persone», 2006, II, pp. 817 ss.

<sup>62</sup> On this point see T. DI IORIO, *Società multietnica e libertà religiosa del minore tra affidamento e autodeterminazione*, Napoli, ESI 2013.

<sup>63</sup> Cf. art. 147 c.c.; art. 315 bis c.c.

<sup>64</sup> Cf. art. 12, L. 184/1983.

of care<sup>65</sup> that is expressed through the loving support and emotional proximity in the need to promote the peaceful and harmonious growth of offspring. This is a very important duty from the point of view of solidarity and it links to the right of every child to receive love and affection of his own family and to keep significant relations with other relatives.<sup>66</sup>

The obligations of solidarity to children are so important that the non-compliance with the obligations is sanctioned with the loss of parental responsibility.<sup>67</sup>

The cohabiting son, on the other hand, has the duty to contribute to needs of family in a vision of mutual solidarity. Such duty confirms the changing of the family model from patriarchal family to solidarity family with the appreciation of the participation of child in family decisions. Notably, at the son's expense there is a general duty of 'respect parents' in a spirit of cooperation and to contribute in relation to their abilities, their essence and their income, to the maintenance of the family as long as they live with it<sup>68</sup>. The duty to respect parents is influenced with a mainly social content but, at the same time, it requires the son to take care of their needs, ensuring them a dignified life through a food<sup>69</sup> aid and an adequate help. However, compared to what is established for parents, in moral terms "there is no contemplated duty of the child to take charge of the care and assistance of the non self-sufficient parent."<sup>70</sup>

---

<sup>65</sup> Cf. art. 337 *ter* c.c.

<sup>66</sup> Cf. art. 315 *bis*

<sup>67</sup> Cf. art. 330 c.c.

<sup>68</sup> Cf. art. 315 c.c. For a more in-deph study on this theme see M.N. BUGETTI, *La solidarietà tra genitori e figli e tra figli e genitori anziani*, <[https://www.rivistafamilia.it/wp-content/uploads/2017/10/4\\_La-solidarieta-tra-genitori-e-figli-e-tra-figli-e-genitori-anziani-1.pdf](https://www.rivistafamilia.it/wp-content/uploads/2017/10/4_La-solidarieta-tra-genitori-e-figli-e-tra-figli-e-genitori-anziani-1.pdf)>; S. CASABONA, *Il dovere di assistenza verso il genitore in stato di bisogno*, Napoli, ESI 2008.

<sup>69</sup> Cf. art. 433 c.c. e ss.

<sup>70</sup> Cfr. M. TAMPIERI, *La riscoperta del principio di solidarietà*, cit., p. 630.

Family solidarity is relevant also in the relationships with the past generations<sup>71</sup>. It shows the special bond among grandparents and grandchildren and the requirement to be careful to the needs of each other. The attendance of the ascents, their love and support allows the minor to grow more harmonious and an education rooted in family values, therefore the lawgiver acknowledges to grandparents the right to preserve meaningful relationships<sup>72</sup> especially in the interest of grandchildren. This right shall also apply to the person of the spouse or de facto cohabiting whether he has proved suitable to found a permanent emotional relations with the child, from which the latter may receive a benefit in order to its formation and psycho-physical balance<sup>73</sup>. From the duty of solidarity to grandchildren, the obligation of grandparents to meet their economic needs arises in the event that parents do not have the necessary means.<sup>74</sup> On the other hand, we should also mention the importance of the family solidarity with regard to grandparents<sup>75</sup> with the objective of ensuring them a peaceful daily life and to react with greater vitality to the difficulties by age.

#### 4. Conclusions

Family is the main place of transmission of values, traditions, cultures and it represents the cornerstone of every civil society<sup>76</sup>. It is sub-

---

<sup>71</sup> Cf. D. BRAMANTE, *Famiglia e solidarietà tra le generazioni*, «[https://www.dizionariodottrinasociale.it/Voci/Famiglia\\_e\\_solidarieta\\_tra\\_le\\_generazioni.html](https://www.dizionariodottrinasociale.it/Voci/Famiglia_e_solidarieta_tra_le_generazioni.html)».

<sup>72</sup> Cf. art. 317 bis.

<sup>73</sup> Cf. Cassazione civile sez. I, n. 19780/2018.

<sup>74</sup> Cf. art. 316 bis. It is a subsidiary obligation (Cf. Cassazione civile sez. VI, n. 20004/2018).

<sup>75</sup> Cf. M.N. BUGETTI, *Anziani, nonni e famiglia: lo sguardo del giurista*, «<https://quaderni.marcovigorelli.org/2021/06/24/anziani-nonni-e-famiglia-lo-sguardo-del-giurista/>».

<sup>76</sup> On the family as a social group, inter alia, see M. GARRO, E. MIGNOSI, *La famiglia come gruppo sociale primario e come contesto di apprendimento*, «*Psicologia sociale e interventi educativi. Trasversalità, contesti e relazioni*», ed. M. Garro, Milano, Franco Angeli 2020, pp. 74-99; P. RESCIGNO, *La comunità familiare come formazione sociale*, «*Quaderni del CSM*», Roma, Arti Grafiche Jasilli 1980. For a study in constitutional law see P. GROSSI, *Lineamenti di una disciplina della famiglia nella evoluzione costituzionale italiana*, «*Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni*», Padova, Cedam 2008.

ject to changes in social consciousness, ideologies, cultural-historical heritage, religious factor, traditions, economical system in addition to scientific and technological progress. Such changes, regarding the involvement the notion of solidarity; also reflect on the concept of ‘family’ and ‘family relations’, overwhelmed by social evolution and globalization<sup>77</sup> that have raised new model of non-marital cohabitation, both recorded and *de facto*, both heterosexual and homosexual.

Nevertheless, beyond the different models, the family continues to be a key place for encounter and common life, in which each individual personality is expressed, develops and evolves, the establishment of mutual relations of affection and solidarity is particularly important in all family relationships and requires – to spouses-parents and their children – an attitude of mutual understanding in a spirit of gratitude, love and sharing of needs and interests.

These attitudes are grounded in the moral consciousness, even before in religious precepts and in the rules, so if, on the one hand, the family solidarity is set up as a feeling of brotherhood, a form of genuine and disinterested aid and Christian charity, on the other hand, it expresses a real social duty in a perspective to substantial equality in the enjoyment of fundamental rights.

Whilst the principle of solidarity takes on particular importance in the social doctrine of the Church, the Italian legislator even it recognises as a constitutional value placing it at the basis of family relations. The solidarity principle represents the heartbeat of the family and promotes its unity even if the social evolution has shed light on an important rise in the interest of individuals, as *uti singuli*, to disadvantage of those of family institution considered as a whole.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Cf. M.R. MARELLA, *Che cos'è la famiglia*, «Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia. Le relazioni familiari nella globalizzazione del diritto», ed. M.R. Marella, G. Marini, Roma-Bari, Laterza 2014.

<sup>78</sup> Due to “abbandono della visione istituzionale della famiglia ed il crescente riconoscimento dei diritti individuali” [...] i diritti del singolo hanno ricevuto una protezione sempre più estesa, a scapito delle ragioni dell’istituto familiare in sé e per sé considerato” (M. SESTA, *Diritto di famiglia*, Padova, Cedam 2005, p. 29).

However, the epochal changes of the current society have caused the crisis of the family<sup>79</sup> and the breaking up its own members bringing forth, on the one side, the need for a real reconsideration of the family solidarity value in its two Christian and lay dimensions and, on the other side, the opportunity to re-evaluation of deep parental tie that joins together all members of the family, including grandparents.<sup>80</sup>

In fact, grandparents are the link between past and future and, although represent the solid roots of the personality of their descendants, they feed on the precious support of grandchildren to face with less discouragement the difficulties of age. They are also a valuable emotional resource to ensure an emotional continuity of the family and represent a decisive point of reference especially in cases parents' separation. Grandparents leave their tracks in grandchildren soul. Their unconditional love, the continuous exchange of ideas and culture, their devoted and unselfish help represent for the child the seed of his own psychophysical well-being, an essential mentor in the difficult path of life.

It is thus to reconsider the role of the family relationship, in widest meaning, emphasizing being for others<sup>81</sup> in the many nuances and magnitudes, so that the solidarity between generations may make human dignity itself shine with new light.

---

<sup>79</sup> M.R. MARELLA said that “si parla spesso di crisi della famiglia, ma è una crisi che in realtà investe non la famiglia, ma il matrimonio (eterosessuale) quale modello totalizzante” (*Che cos'è la famiglia*, cit., p. 17). On the family crisis see V. CARBONE, *Crisi della famiglia e principio di solidarietà*, «[http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/convpersona\\_carbone\\_crisi.pdf](http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/convpersona_carbone_crisi.pdf)».

<sup>80</sup> Notably, “Grandchildren love their grandfathers and their grandmothers, and keep them company better than others” (Pope JOHAN PAUL II, *Angelus*, december 31 1978, «[https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/angelus/1978/documents/hf\\_jp-ii\\_ang\\_19781231.html](https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/angelus/1978/documents/hf_jp-ii_ang_19781231.html)»).

<sup>81</sup> Cfr. C. FARALLI, *La filosofia del diritto contemporanea. I temi e le sfide*, Roma-Bari, Laterza 2005, p. 85.



## **Tutela delle vittime di reati violenti: aspetti criminologici**

Laura C. Di Filippo

La ricerca criminologica ha da lungo tempo applicato intensi sforzi scientifici all'individuazione dei processi di vittimizzazione e all'analisi delle politiche di supporto alle vittime di reati. In particolare, l'interazione violenta, così densamente conduttrice di esposizioni interumane dolorose, è stata scrutata nelle molteplici formazioni dimensionali, soggettive ed oggettive, con attenzione spiccata alle criminogenesi ed alle criminodinamiche, pur non dimenticandone la correlazione agli spunti situazionali.

Tuttavia occorre rilevare che il tradizionale ed originario approccio criminologico ha sicuramente dedicato, almeno in alcuni periodi storici, una attenzione pressoché esclusiva all'autore di reato, al criminale, al deviante pur nella sua pluridimensionalità eziologica sia essa di marca biologica/patologica, sociologica o psicologica o verso le macroformulazioni teoriche delle trasmissioni genetiche o culturali del comportamento deviante, del diacronico dilemma *'mad or bad'*.

Occorre ricordare che la vittimologia originariamente incentra lo studio scientifico sulle vittime di reati ma ha una valenza anche negli strumenti metodologici applicabili, infatti le indagini di vittimizzazione – e sulle vittimizzazioni – sono strutturate proprio sull'esigenza di rilevare il *dark number* della criminalità ricorrendo alle informazioni riferite dalle vittime piuttosto che dagli autori di reato.

I vittimologi analizzano le regolarità della vittimizzazione, ad esempio, come i rischi di vittimizzazione variano in base alle diverse categorie demografiche, sociali, psicologiche, situazionali e di altro tipo. La vittimologia studia anche le conseguenze della vittimizzazione sulle persone offese dal reato e su altre persone con risultati di estrema rilevanza per le politiche di prevenzione e controllo della criminalità e per i servizi di supporto ai danneggiati. Jukka-Pekka Takala e Kauko Aromaa ricordano come Ezzat Fattah è riuscito in termini sintetici ad esprimere il portato della vittimologia sottolineandone il carattere di-

namico: «*Victimology does not seek to explain why some people become criminal but why some people become victims and others do not*».<sup>1</sup>

Eppure quel che è divenuta poi scienza vittimologica – per alcuni area autonoma dalla criminologia, per altri vera e propria “branca” della criminologia – trova la sua affermazione solo nel 1948 con il pionieristico e sistematico lavoro di Hans von Hentig<sup>2</sup> che enucleò i ruoli del ‘criminale-vittima’, della ‘vittima latente’, delle predisposizioni vittimogene, delle tipologie relazionali tra vittima e criminale. Lo studio delle caratteristiche della vittima, individuali, intrapersonali, sociopsicologiche e socioambientali ha fortemente influenzato sin dagli anni 50-60 la ricerca crimino-vittimologica – anche attraverso la predisposizione di specifiche metodologie di indagine – per comprendere il ruolo ricoperto dalla persona offesa nella dinamica del reato, l’interrelazione tra stili di vita, aspetti situazionali ed esposizione al rischio di vittimizzazione, le diverse connotazioni della ‘vittimizzazione secondaria’, l’impatto degli elementi consequenziali alla lesione dall’evento, la rilevanza del supporto e del sostegno alla vittima nei contesti extrapenali e l’elaborazione di modelli di giustizia scardinati dai profili strettamente retributivi attraverso le impostazioni di tipo riparatorio allargato.

Frederick Wertham<sup>3</sup> e Benjamin Mendelsohn, tra i pionieri della scienza vittimologica – anche sotto il profilo terminologico – ribadiscono la necessità dello studio della vittima per comprendere aspetti motivazionali e dinamici della condotta criminale. In particolare Mendelsohn si concentra sul profilo intrapersonale della vittima e sul tenore soggettivo del suo coinvolgimento con un paradigma di sfumature di graduazioni progressive che vanno dalla ‘vittima del tutto innocente’ alla ‘vittima come unico colpevole’, così come Henri Ellenberger<sup>4</sup> di-

---

<sup>1</sup> JUKKA-PEKKA TAKALA, KAUKO AROMAA, *Victimology*, Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict, Academic Press, 2008, pp. 2272-2273.

<sup>2</sup> HANS VON HENTIG, *The Criminal and His Victim*, New Haven, Yale University Press, 1948.

<sup>3</sup> FREDERICK WERTHAM, *The Show of Violence*, New York, 1949, p. 251. BENJAMIN MENDELSON, *Une nouvelle branche de la science bio-psycho-sociale: la Victimologie*, Revue internationale de criminologie et de police technique, 1956, p. 95;

<sup>4</sup> HENRI ELLENBERGER, *Relations psychologiques entre le criminel et la victime*, Revue internationale de criminologie et de police technique, 1957.

stingue i profili interrelazionali nella diade criminale-vittima sul tipo di relazione nevrotica pura, psicobiologica e genobiologica.

Occorre in aggiunta ricordare l'ampia ricerca sull'omicidio a Filadelfia di Marvin Wolfgang<sup>5</sup> con la sua idea di *victim-precipitation*, in cui la vittima riveste un ruolo attivo iniziale nella messa in atto di una azione aggressiva verso il soggetto che sarà poi il suo uccisore ed è quindi la vittima che precipita il reato.

Guglielmo Gulotta già agli inizi degli anni '70<sup>6</sup> ben evidenziava le tipologie di predisposizioni delle persone coinvolte nei processi di vittimizzazione con una attenta analisi delle specificità dei coinvolgimenti e delle caratteristiche dei soggetti coinvolti. E se Ezzat Fattah<sup>7</sup> enfatizza le caratteristiche differenziali predisponenti di tipo biopsicologico, sociale e psicologico sulla base della delineazione di vittima latente non bisogna dimenticare la categorizzazione di Ponti del 1975 che distingue tra vittime attive e passive, tra vittime accidentali, preferenziali, simboliche, e sbagliate – tra le vittime passive - e tra le vittime aggressive, provocatrici, provocatrici inconsce, disonoranti, consenzienti, favoriti, per il ruolo, e per inversione dei ruoli - tra le vittime attive.<sup>8</sup>

Il tema della interlocuzione percettiva nel binomio autore /vittima può profilarsi di interesse esplorativo: « percezione reciproca nell'ambito del fatto criminale e questo sia in termini di Criminodinamica - ovvero 'come' avviene l'interazione tra autore-vittima non nell'evento criminale in sé stesso quanto nel 'momento antecedente' per spiegare la dinamica della scelta del tipo di reato, del momento e delle modalità – che in termini di Criminogenesi – il 'perché' dell'interazione criminale attraverso l'analisi dell'interazione tra vittima e autore, delle relazioni possibili o esistenti tra i due attori e dell'ambiente in cui si consuma il reato, focalizzandosi sugli atteggiamenti intercorrenti tra soggetto attivo e passivo e sulla reciproca percezione nonché su come questa interazione ha interferito con il reato stesso, se si è consumato o con il

---

<sup>5</sup> MARVIN E. WOLFGANG, *Patterns in criminal homicide*, Patterson Smith, Montclair N.J., 1975.

<sup>6</sup> GUGLIELMO GULOTTA, *La vittima*, Giuffrè, Milano, 1976.

<sup>7</sup> EZZAT FATTAH, *La victime est-elle coupable?*, Les Presses de l'Université de Montréal, Montréal, 1971.

<sup>8</sup> GIANLUIGI PONTI in TULLIO BANDINI E COLL., *Criminologia*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 514.

solo tentativo di reato».<sup>9</sup>

Una sicura evoluzione del discorso vittimologico viene dallo slancio scientifico di Richard Quinney<sup>10</sup> che evidenzia la costruzione sociale della vittima attraverso le lenti esplicative dell'interazionismo ma anche nella dimensione della vittima concepita come relazioni sociali dinamiche di Emilio Viano che compartimentalizza il processo identificativo attraverso quattro fasi : in una prima fase in cui « le persone subiscono danni, lesioni o sofferenze causate da un'altra persona o istituzione» successivamente nella seconda fase « alcuni di questi individui percepiscono tale danno come immeritato, ingiusto e quindi si percepiscono come vittime», per poi definire nella terza fase che «alcuni di questi individui, sentendosi danneggiati o vittimizzati, tentano di convincere qualcun altro a riconoscere il danno e a convalidare l'affermazione di essere stati vittimizzati» per poi giungere alla fine in cui « alcuni di questi individui ricevono la convalida della loro richiesta di status di vittima, diventano vittime 'ufficiali' e possono beneficiare di vari tipi di supporto a seconda di varie variabili, come lo stato, la visibilità, il potere e il loro impatto»<sup>11</sup> è dunque lo stesso Autore che ritiene, attraverso tale configurazione, di contribuire alla conoscenza della vittimizzazione rappresentandone i caratteri di dinamicità e globalità.

Giova segnalare, tra l'altro, lo stimolante avvio, risalente al 1992 , del dibattito scientifico di Marilyn Mc Shane e Frank Williams che lanciavano una richiesta di rinnovazione di una prospettiva della vittimologia radicale che consentisse di superare la limitatezza del settore in cui pareva rimanere relegata. Dalle originarie esigenze rappresentate da David Friedrichs ,<sup>12</sup> sin dal 1983, e rivolte ad una vera e propria

---

<sup>9</sup> VINCENZO MASTRONARDI, SERAFINO RICCI, LUANA DE VITA, ANTONELLA POMILLA, *Relazione tra offender e vittima dalle rivelazioni di uno stupratore seriale e delle sue vittime*, Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, VI, 3, 2012.

<sup>10</sup> RICHARD QUINNEY, *Who is the Victim?*, Criminology 10, 1972, 314-323.

<sup>11</sup> EMILIO C. VIANO, *Victimology Today: Major Issues in Research and Public Policy*, in F Emilio C. Viano Ed., *Crime and Its Victims: International Research and Public Policy Issues*, 1989, pp. 3-14.

EMILIO C. VIANO , *Violence, Victimization, and Social Change - A Socio-Cultural and Public Policy Analysis*, *Victimology* , 8, 3-4 , 1983, pp. 54-79.

<sup>12</sup> MARYLIN D. MC SHANE, FRANK P. WILLIAMS, *Radical victimology: A critique of the concept of*

nascita della ‘vittimologia radicale’ pur limitate ad individuare in una struttura monodimensionale i significati simbolici ed il ruolo nel sistema giudiziari, o alternativamente dall’analisi di Alan Phipps,<sup>13</sup> del 1986, correlato alla applicazione delle *survey* di vittimizzazione come strumento di maturazione della criminologia critica ed ancora nella versione di Jock Young,<sup>14</sup> che sempre nello stesso anno impiegava il termine ‘vittimologia radicale’ per individuare la necessità di analisi specifica dei rischi e degli effetti della criminalità sui cittadini.

In aggiunta<sup>15</sup> sempre in un’ottica interazionista, James Holstein e Gale Miller rilevano come la vittimizzazione sia definita dai processi sociali attraverso i quali le persone vengono apprese e comprese come vittime. I due autori anche in considerazioni riflessive di particolare profondità ritengono di notare che la vittimizzazione viene utilizzata come «procedura per deviare la responsabilità, assegnare le cause, specificare risposte e rimedi e tenere conto dell’insuccesso» e di come sia «una retorica per preservare le buone intenzioni e gli ideali» evidenziando le ulteriori problematicità individuabili da una prospettiva interazionista: la relazione tra la vittimizzazione e la denuncia di problemi sociali; l’effetto della vittimizzazione; le fonti della e le conseguenze della vittimizzazione per le persone così rappresentate. La vittimologia orientata all’interazione indirizza l’analisi alle procedure di costruzione della realtà attraverso le quali si creano le vittime.

L’enfasi sullo stile di vita della vittima ha caratterizzato i lavori di Hindelang, Gottfredson e Garofalo<sup>16</sup> che costruirono un *lifestyle/exposure model of victimization* attraverso il quale interpretare i rischi di una

---

*victim in traditional victimology*, Crime & Delinquency, 38, 2, 1992, pp. 258-271.

<sup>13</sup> ALAN PHIPPS, *Radical Criminology and Criminal Victimization: Proposals for the Development of Theory and Intervention*. in *Confronting Crime*, edited by R. Matthews and J. Young, Beverly Hills, Sage, 1986, pp. 97-117

<sup>14</sup> JOCK YOUNG, *The Failure of Criminology: The Need for a Radical Realism.*” In R. Matthews and J. Young *Confronting Crime*, London:, Sage, 1986.

<sup>15</sup> JAMES A. HOLSTEIN, GALE MILLER, *Rethinking Victimization: An Interactional Approach to Victimology*, Symbolic Interaction 13, 1, 1990, pp.103-122.

<sup>16</sup> MICHAEL J. HINDELANG, MICHAEL R. GOTTFREDSON, JAMES GAROFALO, *Victims of personal crime: an empirical foundation for a theory of personal victimization*, Cambridge, Ballinger, 1978.

possibile vittimizzazione connessa non solo al livello di esposizione al rischio di vittimizzazione in connessione alle attività occupazionali o meno svolte dalle persone, ma anche nella concorrenza di associazioni più o meno differenziali. Ed ancora, sempre nella stessa direttrice di analisi delle teorie definite razionali - che superano l'analisi psicologica e si concentrano sui gradi di opportunità criminale - la prospettiva delle 'attività di routine' di Marcus Felson e Lawrence Cohen<sup>17</sup> focalizza la condensazione dell'atto criminale e, dunque, della vittimizzazione, in una necessaria triangolazione tra aggressore motivato/vittima designata/assenza di un 'guardiano capace', per giungere ad una marcata preponderanza della prevenzione situazionale.

Nell'ambito dei saperi vittimologici è rintracciabile, dunque, la esigenza di analizzare e spiegare la fenomenologia delle vittime di reato, anche attraverso, come già rilevato, la formulazione di tipologie che possono oltretutto illuminare il percorso ricognitivo dei processi di *decision making* degli autori di reato.

È peraltro possibile distinguere tra vittimologia positivista, vittimologia critica e, recentemente, vittimologia *self-compassion*.

La corrente positivista si concentra sulla natura scientifica della vittimologia, enfatizzando i fattori oggettivi, le caratteristiche personali, intrapersonali dei soggetti che hanno maggiori probabilità di attivare o subire processi di vittimizzazione incentrando la ricerca sulla identificazione dei meccanismi di causalità ma necessariamente osservando criteri di schietta imparzialità metodologica.<sup>18</sup>

L'indirizzo della vittimologia radicale applica una spiccata enfaticizzazione della prospettiva dei diritti umani delle vittime, mettendo in secondo piano la natura scientifica della vittimologia e tiene in particolare considerazione, nel formulare non solo modelli esplicativi, anche la valutazione del ruolo dello Stato - o forse come indica l'eminente dottrina criminologica italiana dello 'Stato come prodotto del controllo sociale'<sup>19</sup> - del suo cambiamento, delle strutture normative in decli-

---

<sup>17</sup> LAWRENCE E. COHEN, MARK FELSON, *Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*, *American Sociological Review*, 44, 1979.

<sup>18</sup> DAVID MIERS, *Positivist victimology: A critique*, *International Review of Victimology*, 1, 1989, pp. 3-22.

<sup>19</sup> DARIO MELOSSI, *Stato, controllo sociale, devianza: teorie criminologiche e società tra Europa*

nazione vittimogenetica, dei cambiamenti nell'ordine sociale, ricerche tutte volte finalisticamente ad un superamento dei meccanismi di vittimizzazione,<sup>20</sup> ed all'analisi del più ampio contesto sociale, sui meccanismi strutturali di produzione delle vittimizzazioni con particolare tensione attiva alla percezione delle isposte politiche ed alla predisposizione/operatività dei supporti garantiti alle vittime di reati.<sup>21</sup> Giova rilevare come in questa area sia rilevante il massiccio contributo delle teorie femministe, in particolare nella poderosa interpretazione delle fasi di criticità delle impostazioni vittimologiche tradizionali riverberanti sulle valutazioni, nei sistemi sociali e giudiziari, dei processi di vittimizzazione femminile in termini di *victim blaming* e vittimizzazione secondaria, anche come meccanismi riproduttivi di modelli di stereotipizzazione.

Una nuova tendenza nella vittimologia, emersa negli ultimi anni, sottolinea la fenomenologia dell'esperienza e delle risorse delle vittime come strumenti di recupero/riabilitazione. In tale direttrice di analisi teorica il lavoro di Sara Ben-David<sup>22</sup> ha prodotto il *victims' victimology approach*, che si concentra sul punto di vista soggettivo, sui bisogni, sui desideri e sulle motivazioni delle vittime, al fine di strutturare i trattamenti, in una dimensione assistenza-supporto più efficaci.

Ed ancora Natti Ronel<sup>23</sup> nella sua *positive victimology* invita la società e la comunità ad adottare 'componenti positive' come l'accettazione, l'incoraggiamento, la fede, il perdono, la bontà, la gratitudine e la compassione, al fine di prevenire la vittimizzazione e promuovere la riabilitazione e il recupero delle vittime. In tale prospettiva è stata

---

e Stati Uniti, Mondadori, Milano, 2002, p. 302.

<sup>20</sup> JO GOODEY, *Victims and victimology: Research, policy and practice*, Pearson, Harlow, 2005.

<sup>21</sup> ROB MAWBY, SANDRA WALKLATE, *Critical victimology: International perspectives*, Sage, London, 1994.

<sup>22</sup> SARA BEN-DAVID, *Needed: Victim's victimology*, in P.C. Friday, G.F. Kirchoff (Eds.), *Victimology at the transition from the 20th to the 21st*, Shaker Verlag & WSVP, Century. Monchengladbach (2000), pp. 55-72.

<sup>23</sup> NATTI RONEL, *Why victimology should stay positive: The ongoing need for positive victimology*, *Temida*, 18,3-4, 2015, pp. 5-16; NATTI RONEL, TYRA-YA'ARA TOREN, *Positive victimology: An innovation or "more of the same"?* *Temida*, 15, 2, 2012, pp. 171-180.

focalizzata l'attenzione sull'importanza del concetto di *self-compassion*, incidenza di fattori positivi di matrice psicologica.<sup>24</sup>

Il lavoro di Moshe Bensimon<sup>25</sup> riprende questi ultimi temi ed introduce nello spettro vittimologico la nozione di *communal compassion* rappresentata da una risposta della comunità nei confronti della vittima, atteggiamento che consente una ottimizzazione del processo di riabilitazione e reintegrazione e presenta 'a salutogenic rather than a pathogenic approach' che ovviamente è incentrato con enfasi di segno migliorativo sui percorsi di recupero piuttosto che di patologizzazione.

Sotto altra angolazione di analisi si alterna all'attenzione isolata sulla vittima, la visuale sulla necessità di analisi del ruolo della vittima all'interno del sistema di giustizia penale.

McShane e Williams invitano, dunque, ad un dibattito criminologico dedicato ad una operazione 'estensionista' dalla definizione stessa di vittima, alla comprensione del ruolo assegnato alla vittima nel sistema di giustizia penale ed all'uso degli abusi sulle vittime da parte del sistema politico-economico, del sistema di giustizia penale e dei media.

Giova rilevare che in una prospettiva internazionale dapprima e, poi come riflesso, nei contesti nazionali il percorso indicato – pur perdendo quello smalto *radical* delle prime formulazioni - ha effettivamente realizzato un mutamento di prospettiva che potrebbe notarsi sin dalla Risoluzione delle Nazioni Unite n. 40/34 del 1985.

Ebbene come rileva Augusto Balloni<sup>26</sup> «la vittima gioca un ruolo significativo nell'individuazione del crimine anche se, pur concorrendo alla prevenzione e alla repressione del crimine, è spesso abbandonata a se stessa.» I recenti sistemi di *restorative justice*” si declinano sempre

---

<sup>24</sup> MORDECHAI ZELLER, KIM YUVAL, YAARA NITZAN-ASSAYAG, AMIT BERNSTE , *Self-compassion in recovery following potentially traumatic stress: Longitudinal study of at-risk youth*, Journal of Abnormal Child Psychology, 43, 4, 2015, pp. 645-653.

<sup>KRISTINE</sup> D. NEFF, *Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself*, Self and Identity, 2 , 2003, pp. 85-102.

<sup>25</sup> MOSHE BENSIMON, *Victimization in light of self-compassion: Development towards communal compassion*, Aggression and Violent Behavior, 35, 2017, pp. 44-51,

<sup>26</sup> AUGUSTO BALLONI , *Quale sostegno per quali vittime? Tavola rotonda con: Augusto Balloni, Gemma Marotta, Monica Raiteri, Raluca Simion, Emilio Viano*, a cura di Raffaella Sette e Susanna Vezzadini, Salute e Società, 2008, p. 91.



più in una prospettiva di interconnessione con il recupero funzionale umano relazionale con la vittima, quest'ultimo maggiormente evidente negli strumenti di mediazione penale.

L'ampia letteratura anche criminologica – a volte pungolante nell'evidenziarne i profili problematici – ha delineato una nuova era in cui la riscoperta della vittima agisce strutturalmente non solo in versione di recupero/restituzione umana, personale ed economica ma intende travolgere, se possibile, le dinamiche del conflitto anche in una prospettiva di prevenzione terziaria. La valutazione di molteplici quesiti che circondano l'area della mediazione penale e della giustizia riparativa, dall'allargamento della rete"repressiva (*net-widening effect*) ai pericoli applicativi in tema di *domestic violence* e di violenza di genere, deve rimanere discorso centrale attorno al quale organizzare eventuali forze centrifughe per un dibattito mai pericolosamente statico. Dibattito che le discipline penalistiche hanno efficacemente affrontato.<sup>27</sup> Ed è proprio nella individuazione dei pericoli della vittimizzazione secondaria – intravista già da Mendehlson – che sono stati fatti i maggiori progressi, peraltro ancora insoddisfacenti se nel 2021 con la sentenza del 27 maggio nel caso *J.L. c. Italia*, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia; come ricorda Linda D'Ancona i giudici europei, aditi dalla parte civile nel procedimento penale italiano, hanno ritenuto che i diritti delle persone offese, parti di un procedimento penale, ricadono nella sfera di applicazione dell'art. 8 CEDU, la norma tutela l'individuo da indebite ingerenze dei pubblici poteri nella sfera privata, violazione della sfera privata, della dignità e della personalità della donna attraverso una motivazione della Corte d'Appello di Firenze che si riferisce alla vita e alle abitudini personali, all'abbigliamento, agli orientamenti sessuali del soggetto passivo, ai suoi comportamenti, alle

---

<sup>27</sup> MASSIMO DONINI, *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, iQuestione giustizia web, 29 ottobre 2020.

LUCIANO EUSEBI, *Una giustizia diversa, il modello riparativo e la questione penale*, Vita e Pensiero, 2015, Milano, pp. 3-20.

GIOVANNI FIANDACA, *Note su punizione, riparazione e scienza penalistica*, Sistema penale, 28 novembre 2020.

sue relazioni sentimentali.<sup>28</sup> Fabrizio Filice<sup>29</sup> ricorda anche quando l'avvocata Tina Lagostena Bassi pronunciava, nello storico processo per stupro, «il più duro atto d'accusa verso la vittimizzazione processuale della donna: 'Questa è una prassi costante: il processo alla donna. E io non sono il difensore della donna, io sono l'accusatore di un certo modo di fare processi per violenza, ed è una cosa diversa'. Si è dovuto aspettare il 2015 per avere una normativa espressamente finalizzata a impedire la vittimizzazione secondaria della donna nella sede processuale, alla quale essa approda come vittima." Quindi vittimologia come strumento di conoscenza e struttura di tutela della vittima di reati o di condotte devianti. Oltre ai noti strumenti internazionali che hanno segnato la progressiva evoluzione delle garanzie e tutele per le vittime di reati, anche attraverso interventi non sempre organici, soprattutto sotto il profilo definitorio soggettivo, occorre menzionare l'intervento del 24 giugno 2020 della Commissione europea che ha presentato la prima strategia dell'UE sui diritti delle vittime, diretta a garantire che tutte le vittime di reato possano far valere pienamente i loro diritti, indipendentemente dal paese dell'UE in cui è stato commesso il reato.

Le azioni programmate sono volte ad operare sotto un profilo pluridimensionale: garantire una comunicazione efficace con le vittime e un ambiente sicuro favorente la denuncia; migliorare la protezione e l'assistenza delle vittime in condizioni di vulnerabilità, agevolare l'accesso al risarcimento, rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra tutti i soggetti competenti nell'area della tutela e dell'esercizio dei diritti delle vittime rafforzando la dimensione internazionale di questi ultimi. Due assi di intervento: il rafforzamento dei diritti delle vittime di reato e la collaborazione a sostegno dei diritti delle vittime.<sup>30</sup>

Giova ulteriormente segnalare che la Commissione ha presentato nell'aprile del 2021 una nuova strategia per la lotta alla tratta di esseri umani (2021-2025), incentrata sulla prevenzione della criminalità, la

---

<sup>28</sup> LINDA D'ANCONA, *Vittimizzazione secondaria: la pronuncia della CEDU*, *Questione Giustizia*, 17/06/2021.

<sup>29</sup> FABRIZIO FILICE, *Il Giudice Penale e La Questione Di Genere*, *La Magistratura* Gennaio - Marzo 2018 Anno LXVII - Numero 1,

<sup>30</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:-52020DC0258&from=IT>

consegna dei trafficanti alla giustizia e la protezione e l'emancipazione delle vittime che si concentra su diversi elementi: riduzione della domanda che favorisce la tratta di esseri umani, smantellamento del modello commerciale dei trafficanti, *online* e *offline*, promozione della cooperazione internazionale, protezione, sostegno ed emancipazione delle vittime, con particolare attenzione alle donne e ai bambini, migliorando l'identificazione precoce delle vittime. Sotto tale ultima direttrice di analisi occorre ricordare le Linee guida per l'approccio alle potenziali vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento elaborate nell'ambito del Laboratorio Giustizia Teramo dall'Università di Teramo, in particolare dalla cattedra di Criminologia presso la Facoltà di Giurisprudenza, la Procura della Repubblica di Teramo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo e l'associazione onlus "On the Road".

Le linee guida sono state inserite dal CSM nella banca dati delle buone prassi, e costituiscono un ampliamento delle precedenti Linee Guida della Procura di Teramo del 2005 in tema di approccio alle potenziali vittime di traffico di esseri umani e sfruttamento nonché favoreggiamento dell'immigrazione irregolare attraverso l'ottimizzazione della rete multi-agenzia in una dinamica multi-livello di matrice investigativa/ giudiziaria/sociale unitamente a promuovere una costante ed efficace formazione degli operatori del settore e lo sviluppo di prassi virtuose come azione integrata.

In particolare, nella considerazione del *trafficking in human beings* quale gravissima violazione di fondamentali diritti umani che colpisce persone, adulte e minori, assoggettate a forme di sfruttamento e di violenza fisica e psicologica diversificate, agite da soggetti ed organizzazioni criminali nazionali e transnazionali attive anche nell'area criminale del favoreggiamento dell'immigrazione illegale (*smuggling*), il Protocollo adotta un principio di intervento investigativo/ricognitivo/ giudiziario/protettivo/assistenziale ispirato alle caratteristiche evidenziate dalle ricerche criminologiche sotto l'aspetto fenomenologico della sua dimensione sommersa e delle diverse forme di sfruttamento in cui si manifesta - sessuale, lavorativo, nell'accattonaggio e in attività illegali forzate.

In una visione integrata e sistemica è stata adottata, sempre nell'approccio multi-livello, una prospettiva di stratificazione circolare at-

traverso la individuazione di referenti e responsabili, identificazione dei contesti di approccio con le potenziali vittime, previsione del ruolo dei referenti ed operatori, con disposizioni specifiche relative ai minori specificandosi tale modalità in una operatività in forma coordinata nella identificazione delle presunte vittime sulla base delle modalità di intervista da parte di operatori delle Forze dell'Ordine, delle Amministrazioni, degli Enti ed Associazioni pubblici e privati, Servizi Sociali, Servizi Sanitari, Comunità di accoglienza per minori, USSM, Strutture di accoglienza SPRAR, Sindacati, Associazioni di Categoria, Centri Anti-violenza, Enti del Privato Sociale.

Le Linee guida, anche denominate “Protocollo anti-tratta”, prevedono una specifica sezione dedicata alla tutela della vittima nel procedimento penale, alla formazione periodica di tutti gli operatori coinvolti nel procedimento di identificazione e nei momenti giudiziari conseguenti. Occorre peraltro rimarcare che è indicato anche lo schema di intervista da adottare nella delicata fase dell'identificazione delle vittime di tratta ed altre forme di sfruttamento, schema che indica le domande ma delinea anche le modalità comportamentali da tenere durante il colloquio in considerazione della particolare condizione di vulnerabilità delle persone, con specifica costante attenzione alla tutela della potenziale vittima nel suo interesse ma potenziando così le possibilità di ottenere risultati significativi anche in un'ottica investigativa.

Occorre altresì rilevare che durante l'intervista possono intervenire numerose variabili da tenere in considerazione, sia nell'approccio iniziale che nel corso del colloquio e che possono riguardare le circostanze di vulnerabilità tipiche della vittimizzazione subita che comportano timore delle istituzioni, paura di essere perseguite per la condizione di clandestinità e timori di ritorsione e violenze da parte dei trafficanti non solo sulla persona delle persone trafficate ma anche sulle loro famiglie – si ricorda il rito denominato *juju*, in stile voodoo – manipolazioni che non si limitano a riti esoterici ma vengono attuate attraverso abusi fisici e psicologici, estremamente complessi da superare per le persone del *trafficking*, in particolare nella fase iniziale della loro identificazione quali vittime di tratta che, occorre ricordare, sono assoggettate ad una plurivittimizzazione collegata non solo allo stato di assoggettamento ma anche alle dinamiche di sfruttamento e di abuso sessuale, fisico-lavorativo e non ultimo psicologico, attraverso il con-

trollo coercitivo che viene applicato nel coinvolgimento nella commissione di reati. L'attività di ricerca curata dalla cattedra di Criminologia si è incentrata, in particolare, nella individuazione degli indicatori di grave sfruttamento e tratta sia delle potenziali vittime che dei potenziali trafficanti di esseri umani attraverso una particolareggiata analisi degli elementi situazionali, comportamentali, intrapersonali, interpersonali, socio-economici osservabili nelle potenziali vittime e *traffickers* già nella fase della ricognizione precoce.

La recente legge 27 settembre 2021, n. 134, Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, sviluppa un sicuro avanzamento sotto il profilo sostanziale e prospettico per una rinnovata tutela delle vittime di reati, in parte superando quella assenza ricordata da Venturoli: « il lessema 'vittima', ricco di implicazioni emotive è tradizionalmente estraneo al glossario giuridico-penale di fonte sia dottrinale sia legislativa, incentrato sull'uso delle locuzioni 'soggetto passivo del reato' e 'persona offesa dal reato', strettamente connesse al pregiudizio arrecato all'interesse protetto nella sua astrattezza dalla norma violata».<sup>31</sup>

La Legge di riforma prevede all'art. 1 comma 18 di introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa sotto il profilo formale e pratico operativo delineandone i campi di intervento specifici quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato; di definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato, di considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona, di definire il familiare come il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone

---

<sup>31</sup> MARCO VENTUROLI, *La "centralizzazione" della vittima nel sistema penale contemporaneo tra impulsi sovranazionali e spinte populistiche*, Archivio penale, 2021 n. 2, p. 3.

a carico della vittima.<sup>32</sup>

Prevedere un'ampia possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa, valorizzandone l'esito favorevole e disciplinando la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, con particolare attenzione ai sistemi di protezione delle vittime del reato da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di vittimizzazione ripetuta e secondaria, nella citata legge di riforma del 2021, in Italia, può segnare uno *step* di avanzamento nel segno della tutela dei diritti delle vittime. È evidente l'influenza della prima risoluzione ONU che nel 1985 affronta anche sotto il profilo terminologico la necessità di universalizzare i profili contenutistici che recepiscono gli studi vittimologici nella nozione di 'vittima del crimine' della Dichiarazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 40/34 :“persone che, individualmente o collettivamente, hanno sofferto una lesione, incluso un danno fisico o mentale, sofferenza emotiva, perdita economica od una sostanziale compressione o lesione dei loro diritti fondamentali attraverso atti od omissioni che siano in violazione delle leggi penali operanti all'interno degli Stati membri, incluse le leggi che proibiscono l'abuso criminale del potere”<sup>33</sup> definizione ampia, certo datata, ma sempre propulsiva.

---

<sup>32</sup> Legge 27 settembre 2021, n. 134 recante “Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.

<sup>33</sup> Assemblea generale delle Nazioni Unite - Risoluzione n. 40/34 del 29/11/1985

## Il lavoro tra politiche attive e welfare\*

Leonardo Carbone

### 1. Premessa

Le tematiche del lavoro sono all'attenzione di tutte le forze politiche e sociali dopo la crisi occupazionale e delle attività produttive dovute all'emergenza sanitaria da Covid.<sup>1</sup>

La crisi da Covid ha allargato le disuguaglianze, colpendo in particolare i settori e gruppi più deboli. Negli ultimi anni, e soprattutto durante la pandemia è agevole riscontrare un aumento vistoso delle diseguaglianze sociali tra lavoratori nonostante le politiche di sostegno al reddito praticate dal governo: l'aumento delle diseguaglianze arriva a lambire la soglia della povertà per almeno 5 milioni di persone e contribuisce ad accrescere le ansie per il futuro. Emerge una nuova gamma di bisogni che non si rivelano adeguatamente coperti.

Occorre evidenziare che la solidarietà, la dignità e la salute e la sicurezza del lavoro sono diritti che non possono essere oggetto di contemperamento. Mai come in questo periodo del Covid-19 è tangibile il valore portante e non negoziabile dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale da parte dello Stato e delle altre istituzioni nei confronti dei cittadini e massime dei lavoratori.

La pandemia ha stimolato interventi senza precedenti della mano pubblica nell'economia e nella società per contrastare i disagi e le povertà accresciute dalla crisi. Diverse misure sono state adottate per contenere le ripercussioni della crisi sanitaria sull'economia, sul mercato del lavoro dipendente, autonomo e sulle libere professioni.

Gli interventi dello Stato per arginare la crisi occupazionale (ed economica), si possono distinguere in due gruppi: interventi mirati ad in-

---

Relazione al IV Forum Internazionale del Gran Sasso, Teramo, 30/9-2 ottobre 2021

<sup>1</sup> *Alcune considerazioni su politiche attive, salario minimo, green pass*, in Bollettino ADAPT 11 ottobre 2021 n. 35, Sul mercato del lavoro durante il Covid, T. Treu, Introduzione al XXII Rapporto mercato del lavoro e contrattazione collettiva 2020; BARBINI-DE NOVELLIS, *La crisi del Covid-19 e l'impatto sul mercato del lavoro*, XXII Rapporto Mercato del Lavoro e Contrattazione Collettiva 2020, 31.

centivare le opportunità occupazionali (c.d. politiche attive del lavoro), ed interventi mirati a garantire un sostegno al reddito ai soggetti in difficoltà (c.d. politiche passive del lavoro).

## **2. Le politiche attive del lavoro.**

Le politiche attive del lavoro<sup>2</sup> si identificano con quegli interventi che mirano ad incidere sulle opportunità occupazionali dei singoli individui, in particolare aumentando la probabilità di trovare un lavoro (o di non perderlo) ai soggetti più a rischio.<sup>3</sup>

L'obiettivo principale delle politiche attive è finalizzato al reinserimento del disoccupato nel mondo del lavoro.

Le politiche attive del lavoro si sviluppano in una molteplicità di piani di intervento orientate al **risultato occupazionale**.

Gli obiettivi principali delle politiche attive del lavoro si possono così sintetizzare:

- **occupabilità**, che indica la capacità di inserimento nel mondo del lavoro;
- **adattabilità**, intesa come la compatibilità e l'aggiornamento delle competenze e capacità in riferimento alle esigenze del mondo del lavoro;
- **imprenditorialità**, ovvero lo sviluppo di qualità e spirito imprenditoriale;
- **pari opportunità**, con l'obiettivo di aumentare l'occupazione giovanile e femminile.

La politica attiva del lavoro si concretizza per l'occupazione in iniziative, misure e programmi volti a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.

Le politiche attive (e passive) del lavoro occupano una posizione di primo piano nell'attuale fase storica in quanto occorre garantire l'oc-

---

<sup>2</sup> D. Bubbico, *Le politiche attive del lavoro in Italia tra sostegno all'occupazione e deregolamentazione contrattuale dell'impiego*, in *Democrazia e diritto*, 2013, fasc.1, 105; M.Napoli, *Le politiche attive del lavoro al vaglio della valutazione d'impatto*, in *Dir. Mercato lav.*, 2000, 175; Gotti-Meneguzzo, *Politiche attive del lavoro*, XXII Rapporto Mercato del Lavoro e Contrattazione Collettiva 2020, 335.

<sup>3</sup> MONTANINO-SESTITO, *Le politiche del lavoro in Italia ed in Europa in una logica di benchmarking*, 2021, 2



occupazione effettiva e in ogni caso l'occupabilità delle forze lavoro, anche assicurando la formazione richiesta dalle esigenze di competitività delle imprese sui mercati, ma anche sostegno reddituale a chi è in attesa di reinserimento lavorativo o alla ricerca di un primo o di un nuovo lavoro.<sup>4</sup>

A seguito della crisi pandemica, il legislatore ha modificato a più riprese la normativa allentando diversi vincoli, con l'obiettivo di favorire il mantenimento in servizio dei lavoratori, e quindi il mantenimento occupazionale, anche per garantire la pace sociale.

E nella legge di bilancio 2022 sono previste importanti novità in tema di lavoro, ammortizzatori sociali, formazione.

### **2.1. (segue). *Le politiche per il lavoro nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.***

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede espressamente le misure da adottare:

- potenziare le politiche attive del mercato del lavoro e la formazione professionale: sostenere l'occupabilità di lavoratori in transizione e disoccupati, mediante ampliamento delle misure di politica attiva del lavoro. L'intervento ha l'obiettivo di introdurre un'ampia e integrata riforma delle politiche attive e della formazione professionale, supportando di percorsi di riqualificazione professionale e di reinserimento di lavoratori in transizione e disoccupati (percettori del Reddito di cittadinanza, Naspi e Gigs). Occorre quindi formazione e riqualificazione per i lavoratori da occupare altrove o in modo nuovo: per i profili più specializzati o innovativi, vanno promossi aggiornamenti formativi.

- Rafforzare i Centri per l'impiego. Promuovere interventi a supporto dei centri per l'impiego, con l'obiettivo di fornire servizi innovativi di politica attiva e favorire processi di miglioramento dell'offerta di servizi di qualità, mediante il coinvolgimento del pubblico e del privato, aumentando la prossimità ai cittadini e favorendo la costruzione di reti tra i diversi servizi territoriali. È necessario agevolare l'informazione e l'incontro tra domanda e offerta, con una maggiore sinergia tra agenzie pubbliche e private per il lavoro.

---

<sup>4</sup> GRASSELLI-MONTESI, *Le politiche attive del lavoro nella prospettiva del bene comune*, Franco Angeli editore, 2010.

- Favorire la creazione di imprese femminili. Realizzare la piena emancipazione economica e sociale della donna nel mercato del lavoro, prevedendo una sistematizzazione e ristrutturazione degli attuali strumenti di sostegno, con una visione più aderente ai bisogni delle donne.
- Promuovere l’acquisizione di nuove competenze da parte delle nuove generazioni, favorendo l’incontro tra il sistema di istruzione e formazione e il mercato del lavoro.

## **2.2. (segue). Le posizioni lavorative dei giovani e delle donne.**

Gli effetti della crisi occupazionale dovuta all’emergenza sanitaria si sono in prevalenza “abbattuti” sulle posizioni lavorative meno tutelate (giovani e donne)<sup>5</sup> e nell’area del paese che già mostrava condizioni occupazionali difficili (Mezzogiorno).

L’impatto del Covid sul mercato del lavoro ha colpito in modo particolare l’occupazione femminile e giovanile: giovani e donne sono stati i più colpiti dalla crisi.

Il rilancio dello sviluppo economico e civile passa, però, attraverso la valorizzazione e mobilitazione di queste componenti della popolazione (ora scarsamente utilizzate).

La risposta principale post-pandemia per alimentare la crescita, comporta che occorre superare le misure difensive di mera assistenza per mettere le nuove generazioni nelle condizioni di affacciarsi al mondo del lavoro con una formazione allineata alle richieste della economia e società sempre più digitale.

La mancanza di adeguata formazione contribuisce a rendere inefficiente l’impiego delle nuove generazioni, con conseguenze negative sia sull’occupazione che sulla produttività: il problema è di formazione e riqualificazione. Non si può ignorare che la formazione professionale costituisce il principale strumento di politica attiva per favorire lo sviluppo e l’occupabilità. È necessario valorizzare la transizione scuola-lavoro diffondendola con il coinvolgimento della scuola e delle imprese. Un ruolo strategico hanno i percorsi di alternanza formativa e di

---

<sup>5</sup> P. A. VARESI, *La garanzia per i giovani” e le politiche attive*, in Libro dell’anno del diritto – Enciclopedia giur. Treccani, 2014; XXII Rapporto Mercato del Lavoro e Contrattazione collettiva 2020 del CNEL del 12.1.2021, pag.27; A. Rosina, *Giovani e lavoro ai tempi del coronavirus*, XXII Rapporto Mercato del Lavoro e Contrattazione Collettiva 2020, 215.

integrazione tra apprendimento e lavoro, che permettono di costruire le professionalità oggi necessarie per governare l'innovazione, grazie a solide alleanze tra sistemi formativi e mondo delle imprese.

Alla valorizzazione del potenziale dei giovani devono contribuire le politiche pubbliche ma anche le aziende che devono rinnovarsi nella loro organizzazione.

Per promuovere l'occupazione femminile occorre allargare l'offerta di servizi, non soltanto asili nido, ma scuola a tempo pieno e servizi per gli anziani, nonché promuovere forme di organizzazione del lavoro più favorevoli alla conciliazione.

La Commissione europea ha elaborato un pacchetto di azioni da finanziare con Newt Generation Eu per sostenere una occupazione giovanile in sintonia con i cambiamenti del mondo del lavoro e le nuove competenze richieste.

### **2.3. (segue). Rimodulazione servizi per l'impiego.**

Gli strumenti per le politiche attive del mondo del lavoro passano attraverso la rimodulazione dei servizi pubblici all'impiego, con idonea formazione degli operatori dei Servizi per l'impiego affinché entrino in possesso di competenze che li rendano in grado di erogare servizi. La digitalizzazione del mercato del lavoro può consolidare l'utilizzo in rete dei dati, garantendo una conoscenza diffusa e tempestiva delle tendenze del lavoro.

I servizi per l'impiego sono al centro di un vasto programma di rafforzamento sul piano professionale ed infrastrutturale, rappresentano l'ossatura primaria del mercato del lavoro e la "faccia" della pubblica amministrazione più vicina ai cittadini in cerca di occupazione.<sup>6</sup>

### **2.4. (segue). La formazione dei lavoratori.**

Il principale strumento di politica attiva del lavoro è, però, soprattutto la formazione dei lavoratori, su cui occorre investire, perché è solo la formazione qualificata che consente al lavoratore la spendibilità delle competenze maturate: la formazione sarà decisiva per mettere in

---

<sup>6</sup> B. BERTARINI, *L'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro: prime osservazioni*, in *Lavoro nelle p.a.*, 2015, 367; F. LUNARDON, *Le politiche attive del lavoro nel contesto del nuovo sistema del collocamento*, in *Giur. Piemontese*, 1998, 159.

grado i lavoratori di intercettare le opportunità del futuro digitale. Per dare modo ai lavoratori di beneficiare del progresso apportato dalle tecnologie, gli investimenti tecnologici dovranno essere accompagnati da una parallela formazione e crescita della cultura digitale.

Per accompagnare la modernizzazione del sistema economico conseguente ai disastri della pandemia, occorre la formazione e il miglioramento delle competenze digitali, tecniche e scientifiche, l'introduzione di una riforma organica e integrata in materia di politiche attive e formazione, nonché misure specifiche per favorire l'occupazione, soprattutto giovanile.

Non si può del resto ignorare che la formazione professionale è al centro delle strategie comunitarie finalizzate alla ripresa economica e sociale, nonché alla transizione digitale, in quanto strumento utile a dotare i lavoratori e le imprese delle competenze abilitanti i processi di innovazione, crescita e sviluppo.<sup>7</sup>

### **2.5. (segue). *Gli interventi sul sistema produttivo.***

La gravità dell'emergenza sanitaria e la conseguente protezione della salute dal contagio, ha limitato la continuazione delle attività produttive, e modificato molti aspetti della vita economica e sociale (basta accennare al massiccio ricorso allo Smart working: la emergenza sanitaria da Covid ha modificato anche il funzionamento del mercato del lavoro).

Non si può ignorare che la pandemia da Covid ha determinato una crisi del sistema economico con la sparizione di settori economici, una modifica strutturale del sistema economico con la eliminazione di categorie industriali e professionali.

In parallelo agli interventi per i dipendenti, vi sono stati, da parte del legislatore, anche interventi diretti a proteggere le attività produttive con provvedimenti di sostegno (prestiti ed aiuti a fondo perduto) alle imprese ad alle categorie di lavoratori autonomo.

Al fine di superare lo “stallo” occupazionale, si è reso necessario affiancare alle misure a sostegno del reddito (soprattutto in caso di interruzione dell'attività lavorativa), anche interventi idonei a stimo-

---

<sup>7</sup> *La formazione professionale tra tradizione e innovazione*, in Bollettino ADAPT del 1.10.2021.

lare nuova occupazione: ad esempio, sgravi contributivi alle imprese che effettuano assunzioni a tempo indeterminato; semplificazione per il rinnovo dei contratti a termine con l'eliminazione o sospensione dell'obbligo di indicare una motivazione all'assunzione, oltre che la introduzione di una deroga al numero massimo di proroghe consentite.

### **3. Politiche passive del lavoro.**

Le politiche passive sono, invece, tutte quelle misure che hanno come obiettivo quello di affrontare i problemi socio economici causati dalla mancanza di lavoro. In sostanza sono tutte quelle politiche assistenziali e assicurative che garantiscono al lavoratore che perde il posto di lavoro di accedere a forme di sostegno al reddito.

A differenza delle politiche attive del lavoro che hanno, come già detto, come obiettivo principale di promuovere l'occupazione e l'inserimento lavorativo, le politiche passive, invece, mirano a ridurre il disagio provocato dalla disoccupazione attraverso misure di supporto come il sostegno al reddito.<sup>8</sup>

#### **3.1. I provvedimenti di sostegno al reddito ed ai settori economici in difficoltà.**

Le vicende del mercato del lavoro sono state dominate in questi ultimi due anni da due questioni: la protezione della salute soprattutto da Covid e la continuità del reddito e dell'occupazione.

Durante la crisi pandemica – che ormai si protrae dal febbraio 2020 - la politica rivolta al mercato del lavoro è stata in prevalenza tesa al contenimento delle ricadute occupazionali, con sostegno al reddito dei lavoratori e sostegno finanziario ai settori economici in difficoltà.

Per i lavoratori dipendenti, sospesi dall'attività lavorativa o con orario di lavoro ridotto, il legislatore ha previsto il sostegno al reddito sotto forma di integrazione salariale o di ammortizzatori sociali (garanzie estese a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli delle micro imprese).

---

<sup>8</sup> Sui criteri di classificazione delle politiche del lavoro, documentazione della Direzione Studi e Ricerche dell'Anpal Servizi; GALLO-RAITANO, *Le misure di contrasto alla povertà per la crisi sanitaria*, in XXII Rapporto Mercato del Lavoro e Contrattazione Collettiva 2020, 117.

Nella prima fase dell'emergenza da pandemia il Governo è intervenuto con l'estensione della CIG e con trasferimenti una tantum, per "aiutare" tutti gli individui, dipendenti e autonomi, in difficoltà occupazionale.

Tali interventi sul reddito sono stati rafforzati dalla introduzione (legge n. 27/2020, e da ultimo con il decreto sostegno-bis) di un temporaneo divieto per i datori di lavoro di avviare procedure di riduzione del personale (licenziamenti collettivi) o di licenziare per giustificato motivo oggettivo, con la finalità di contrastare la depressione occupazionale che la pandemia ha generato. A tali misure si sono aggiunti strumenti di sostegno al reddito, con finanziamento della CIG per tutti i settori e semplificando la stessa procedura per la CIG; per la protezione dei lavoratori è stato esteso l'utilizzo della CIG alla generalità dei dipendenti, contribuendo così a ridurre l'impatto della crisi occupazionale ed il reddito dei lavoratori.

Per i lavoratori a tempo determinato, con il decreto sostegni-bis il legislatore ha affidato alla contrattazione collettiva, anche decentrata, il compito di determinare le condizioni in base alle quali poter stipulare, rinnovare o prorogare un contratto di lavoro a tempo determinato. Per agevolare la prosecuzione dei rapporti di lavoro a termine, il decreto ha poi sospeso l'obbligo di apposizione della causale per giustificare la proroga oltre i 12 mesi.

### **3.2. (segue). Reddito di cittadinanza (RdC) e Reddito di emergenza (REM).**

Tra le misure a sostegno del reddito occorre ricordare l'introduzione del Reddito di Emergenza (REM), con l'intento di fornire un temporaneo sostegno ai nuclei familiari esclusi dal RdC e dalle altre misure (es. Cig ed una tantum), la cui durata, inizialmente fissata in due mesi, è stata poi prorogata, misura che si aggiunge al Reddito di Cittadinanza (RdC) già in vigore dal 2019.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> A. SGROI, *La condizionalità e le politiche attive del lavoro dalla Naspi al reddito di cittadinanza*, in *Labor*, 2019, 369.

### **3.3. (segue). Rimodulazione degli strumenti di tutela del reddito e del welfare.**

La crisi generata dal Covid ha evidenziato come sia necessario ripensare gli istituti di sostegno al reddito.

Occorre una revisione del sistema degli ammortizzatori sociali (non solo la CIG ma anche la NASPI), e non solo per i lavoratori dipendenti, semplificando peraltro le procedure per rendere più agevolmente accessibili gli ammortizzatori sociali. Una riforma delle politiche attive del lavoro deve andare di pari passo con una riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e delle tutele indennitarie per i casi di disoccupazione involontaria.

Si avverte sempre di più la necessità di una revisione globale del welfare, in particolare delle prestazioni previdenziali, con la previsione di due livelli di prestazioni: il primo di base comune rivolto alla generalità dei lavoratori e finanziato dalla fiscalità generale; il secondo con la previsione di prestazioni integrative finanziato dai contributi degli iscritti. Si avverte sempre più l'esigenza di una base comune di tutele per tutte le persone che lavorano a prescindere dal tipo di contratto di lavoro, anche se con la previsione di modulazioni a secondo del tipo di lavoro.

La crisi pandemica ed economica ha colpito non solo il lavoro dipendente ma anche le diverse forme di lavoro autonomo e professionale, in termini di occupazione e di perdita di reddito. È sempre più avvertita l'esigenza di un sistema di welfare specifico per il lavoro autonomo professionale.

Ed infatti, tutele sono state introdotte anche per lavoratori autonomi e liberi professionisti (es., reddito di ultima istanza).

### **3.4. I modelli di sviluppo del mondo del lavoro.**

L'auspicio è di una fine della pandemia da Covid – o quantomeno per una forte attenuazione della pandemia, come confermano i recenti dati epidemiologici - con conseguente ripresa delle attività produttive e della occupazione, con superamento della congiuntura attuale, caratterizzata da una elevata disoccupazione e crisi delle attività produttive in conseguenza della pandemia da Covid.

Con la fine della pandemia l'economia riparte e riparte anche il lavoro. Ma quale economia e quale lavoro. Certamente le vicende degli

ultimi due anni avranno riflessi anche sulla società e soprattutto sul mondo del lavoro: quale modello di sviluppo economico e quale lavoro?

Si può rispondere con le parole di Papa Francesco che di recente ha affermato, rivolgendosi a giovani economisti, imprenditori, lavoratori e dirigenti di azienda, che “è tempo di osare il rischio di favorire e stimolare modelli di sviluppo, di progresso e di sostenibilità in cui le persone, e specialmente gli esclusi..., cessino di essere – nel migliore dei casi – una presenza meramente nominale, *tecnica o funzionale per diventare protagonisti della loro vita come dell'intero tessuto sociale....Se è urgente trovare risposte, è indispensabile far crescere e sostenere gruppi dirigenti capaci di elaborare cultura, avviare processi ....tracciare percorsi, allargare orizzonti, creare appartenenze*”.



## Il cibo buono, sano e giusto

Federica Girinelli

### 1. La logica della mercificazione del cibo vs la logica del cibo come oggetto di un diritto umano

La cultura occidentale ha impiegato molto tempo per accorgersi delle peculiarità del cibo rispetto alle altre merci oggetto del commercio internazionale e, di conseguenza, elevare lo stesso a diritto soggettivo di tutti gli uomini: risale, infatti, al 1948 l'affermazione, all'interno della Dichiarazione universale dei diritti umani, secondo cui «*Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food*».<sup>1</sup> La medesima formula utilizzata a livello internazionale si ritrova in numerose carte costituzionali degli Stati diventati indipendenti in seguito alla fine del colonialismo: si tratta, segnatamente, di paesi poveri, in cui si è avvertita la necessità di sancire in modo espresso il diritto ad un'adeguata alimentazione. Un esempio di quanto esposto si può ravvisare esattamente nella Costituzione italiana, dove infatti manca un'affermazione espresa e solenne del diritto ad un'adeguata alimentazione; tuttavia, si ritiene che il diritto al cibo possa essere desunto nell'ordinamento costituzionale italiano dalla sovraordinazione delle normative internazionali rispetto alle normative nazionali, assicurata dall'art. 117, comma 1 Cost., posto che in alcune normative internazionali cui l'Italia aderisce è riconosciuto il diritto al cibo; nonché, possa essere desunto dalla tutela espresa di alcune situazioni in cui il diritto al cibo si articola, quali la dignità umana (art. 3 Cost.), il diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cost.), parimenti il diritto all'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), la tutela della libertà religiosa che implica il rispetto verso le regole alimentari religiose (artt. 7, 8, 19, 20 Cost.) ed ovviamente il riconoscimento del diritto alla salute (art. 32 Cost.). In occidente il cibo è stato considerato per lungo

---

<sup>1</sup> «Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione (...)», Art. 25.1, UN, The Universal Declaration of Human Rights, Parigi, 1948, in [www.un.org/en/universal-declaration-human-rights](http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights).

tempo una semplice merce: difatti, si reputava sufficiente assicurare la tutela di altri diritti, quali il lavoro, l'assistenza sociale e previdenziale nonché la vita, per garantire al contempo un equo e diffuso approvvigionamento alimentare. Il diritto al cibo non è espressamente annoverato neanche tra le garanzie europee; tuttavia, si ritiene che esso possa desumersi sia dai principi della Carta di Nizza che garantiscono la dignità umana, la vita, l'integrità fisica e psichica della persona, la libertà professionale, il diritto di lavorare, un'assistenza sociale, la protezione della salute e la tutela dei consumatori; sia dai principi della CEDU che tutelano i diritti alla vita, alla libertà e alla sicurezza, nonché la vita privata e familiare, la libertà di pensiero e di coscienza.

Un passo fondamentale nell'affermazione del cibo come oggetto di un diritto umano è stato compiuto con l'introduzione di un riconoscimento espresso nel Patto sui diritti economici, sociali e culturali, in cui infatti si legge che «*The States Parties to the present Covenant, recognizing the fundamental right of everyone to be free from hunger*».<sup>2</sup> Oltre all'affermazione programmatica del diritto al cibo, desta interesse il Commento generale n. 12, redatto dal Comitato di controllo del Patto, che ha collegato il diritto in parola alla dignità stessa dell'uomo, con la conseguenza di ritenerlo strumentale sia rispetto all'attuazione effettiva di altri diritti riconosciuti a livello internazionale, quale ad esempio il diritto alla vita, sia rispetto alla realizzazione concreta di tutte le politiche di promozione della giustizia sociale, come sono quelle che aspirano alla riduzione della povertà ed alla conservazione dell'ambiente. Il diritto al cibo, secondo il Comitato di controllo, si traduce nell'adeguatezza dello stesso per tutti gli uomini che compongono la società presente, nonché nella sua sostenibilità rispetto alle generazioni future. L'adeguatezza, a sua volta, sembra assumere un significato complesso, in quanto viene articolata nei concetti di accessibilità e sanità: in altre parole, il cibo deve essere sia materialmente disponibile ed accessibile per tutti gli uomini, che allo stesso tempo sano e sicuro. Il Comitato, inoltre, ha svolto delle riflessioni non solo teoriche ma anche pratiche, evidenziando che l'affermazione solenne di un diritto al cibo implica

---

<sup>2</sup> Il Patto, concluso il 16 dicembre 1966 all'interno delle Nazioni Unite ed entrato in vigore il 3 gennaio 1976, è consultabile al seguente sito internet: [www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx](http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx)

una responsabilità degli Stati nell'ipotesi di mancata adozione di misure strumentali all'attuazione dello stesso.

Oltre alle affermazioni rese in via esclusiva e diretta, si ravvisano riferimenti incidentali al diritto al cibo in altre convenzioni internazionali: in particolare, nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 si riconosce il diritto dei fanciulli ad alimenti nutritivi e adeguati in vista del loro sviluppo fisico e morale; nella Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna del 1980 sono stati riconosciuti il diritto della donna in stato di gravidanza ad un'alimentazione adeguata alla sua condizione ed il diritto della donna che lavora la terra ad adeguate condizioni di vita e al libero accesso alle risorse naturali.

La storia degli ultimi anni ha dimostrato la necessità di un riconoscimento generalizzato del diritto al cibo, dal momento che, nonostante nella società contemporanea non manchino le tecnologie e gli strumenti per assicurare un'adeguata produzione agricola, è di tutta evidenza l'esistenza, anche al tempo presente, di una distribuzione iniqua delle risorse alimentari.<sup>1</sup> Il vertice FAO del 1996 si è concluso con l'impegno da parte dei governi degli stati partecipanti di dimezzare il numero delle persone denutrite entro il 2015;<sup>2</sup> tuttavia, nel vertice FAO del 2000 si è resa nota la consapevolezza della impossibilità di attuazione dell'impegno assunto senza la previa modifica sostanziale delle politiche internazionali in materia di alimentazione e salute;<sup>3</sup> successivamente, nel vertice FAO del 2009 l'impegno nella lotta contro la sperequata distribuzione delle derrate alimentari è stato ribadito in una

---

<sup>1</sup> Per una ricostruzione delle fasi che hanno portato all'affermazione del diritto ad una adeguata alimentazione nel contesto internazionale ed europeo, si vedano C. MORINI, *Il diritto al cibo nel diritto internazionale*, in *Rivista di diritto alimentare*, numero 1, Gennaio-Marzo 2017; S. BOLOGNINI, *Tempi di insicurezza alimentare: un approccio giuridico*, in S. SERAFIN E M. BROLLO (a cura di) *Donne, politica e istituzioni: il tempo delle donne*, Udine, Forum, 2013, pp. 241-255.

<sup>2</sup> FAO, Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action, Documento WFS 96/3, FAO, Roma, 1996.

<sup>3</sup> FAO, Vertice Mondiale sull'Alimentazione. Cinque anni dopo, in [www.fao.org/worldfoodsummit/italian/newsroom/news/8580-it.html](http://www.fao.org/worldfoodsummit/italian/newsroom/news/8580-it.html), 2002.

dichiarazione solenne.<sup>4</sup>

Nonostante la copiosità di dichiarazioni ed impegni internazionali – da ultima l’affermazione del diritto ad un’alimentazione adeguata nella Risoluzione n. 1957 approvata dal Consiglio d’Europa il 3 ottobre 2013<sup>5</sup> – sembra ancora lontano il raggiungimento dell’obiettivo dello sradicamento a livello mondiale del problema alimentare.

## **2. I pilastri della politica alimentare dell’Occidente: qualità e sicurezza**

La politica alimentare europea, fin dai suoi albori, si basa sui pilastri della sicurezza e della qualità, posti entrambi a servizio della tutela del consumatore.<sup>6</sup>

La sicurezza rappresenta un presupposto essenziale per l’alimento destinato ad essere immesso nel mercato comune. Nell’intendimento dell’Unione, la sicurezza alimentare si articola negli aspetti della *Food Safety* e della *Food Security*:<sup>7</sup> la prima attiene esattamente alla sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti; la seconda, invece, attiene alla sufficienza degli alimenti tale da garantire un’adeguata nutrizione per tutti gli uomini. Nel Regolamento n. 178 del 2002,<sup>8</sup> sono individuati i requisiti generali di sicurezza degli alimenti: si stabilisce, infatti, all’art.

---

<sup>4</sup> FAO, World Summit on Food Security, Draft Declaration of the World Summit on Food Security, Roma 16-18 novembre 2009, in: [www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Speciali/FoodSummit](http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Speciali/FoodSummit).

<sup>5</sup> Si tratta della risoluzione «Food Security – a permanent challenge for us all» in: [www.assembly.coe.int](http://www.assembly.coe.int): in particolare, nel punto n. 2 si legge che «*Food is our most basic need and right*».

<sup>6</sup> Per un’ampia analisi della edificazione del diritto alimentare europeo, si veda F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Milano, Wolters Kluwer Italia, 2018, p. 53 ss.

<sup>7</sup> Sul punto, L. COSTATO, P. BORGHI, S. RIZZIOLI, V. PAGANIZZA, L. SALVI, *Compendio di Diritto alimentare*, Milano, Wolters Kluwer Italia, 2017, pp. 2 ss.

<sup>8</sup> Si tratta del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea n. L 031 del 01/02/2002 pp. 1 - 24.

14 che gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato e si precisa che tali sono considerati gli alimenti inadatti al consumo umano e dannosi per la salute dell'uomo. Si osserva, pertanto, che la sicurezza costituisce un concetto relazionale, che può essere definito soltanto in relazione al rischio ed alle evidenze proprie della scienza del tempo. La necessità di conformare il mercato alimentare alla sicurezza ha determinato l'ideazione di un procedimento di analisi del rischio, che consente di valutare, gestire e comunicare i rischi relativi alla circolazione di alimenti, al fine ultimo di evitare le crisi alimentari. Il procedimento di analisi del rischio alimentare si compone delle fasi di valutazione, gestione e comunicazione. La valutazione dei rischi è stata affidata agli scienziati riuniti nell'Autorità di garanzia per la sicurezza alimentare (cd. Efsa), agenzia europea istituita con il Regolamento n. 178 del 2002: ad essi la legislazione in materia richiede l'elaborazione di pareri scientifici in cui siano messi in evidenza, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili, i possibili rischi collegati agli agenti biologici e chimici utilizzati nella preparazione degli alimenti e dei mangimi.<sup>9</sup> I pareri dell'Efsa, ad ogni modo, pur essendo obbligatori, non sono mai vincolanti né determinanti nell'assunzione delle decisioni finali, poiché la fase di gestione dei rischi alimentari è stata affidata ad un organo politico, specificamente alla Commissione europea. Durante la fase di gestione, la Commissione ha il compito di decidere l'*an* ed eventualmente il *quomodo* dell'intervento sul mercato finalizzato ad arginare i focolai di crisi alimentari oppure a prevenire le possibili future crisi. Infine, le decisioni maturate devono essere comunicate ai consumatori, nei termini e nei modi che la Commissione stessa stabilisce.<sup>10</sup> Come è agevole intuire, la gestione del rischio rappresenta la fase

---

<sup>9</sup> Le funzioni dell'EFSA consistono nell'offrire consulenza scientifica e tecnica in tutti i campi in cui incide la sicurezza alimentare, nonché nel fornire informazioni indipendenti alle istituzioni europee ed agli Stati membri (art. 22 Reg. n. 178 del 2002). In argomento: D. VITI, L'Autorità europea per la sicurezza alimentare e l'analisi del rischio, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (diretto da), *Trattato di diritto agrario*, vol. 3, Torino, Utet, 2011, p. 641 e ss.

<sup>10</sup> Il procedimento di analisi del rischio è oggetto di molteplici ricerche e riflessioni. In particolare, G. RUSCONI, *Diritto alimentare*, Milano, Wolters Kluwer Italia, 2017, pp. 6-22; L. COSTATO, P. BORGHI, S. RIZZIOLI, V. PAGANIZZA, L. SALVI, *Compendio di Diritto alimentare*, cit., pp. 86-96. L'analisi del rischio viene descritta dalla dottrina più autorevole come un

più complessa del procedimento di analisi ed implica la necessità di coordinare le risultanze della scienza con le necessità dell'economia. La Commissione, cui spetta tale difficile compito, utilizza i principi di precauzione e prevenzione, in modo combinato tra loro, al fine di ridurre grandemente il rischio di verificazione di crisi alimentari nonché, laddove le stesse comunque si presentassero, reagirvi prontamente <sup>11</sup>.

La qualità costituisce di per sé una situazione di fatto particolarmente sfuggente e sottoposta ad un elevato grado di soggettività: non risulta agevole, infatti, dare una definizione comune di qualità di una merce, tanto è vero che non si riscontra a riguardo alcuna posizione condivisa nelle convenzioni internazionali. Una definizione autorevole ma di certo non vincolante si può rinvenire nelle norme Uni - ISO in cui la qualità viene definita come l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare le esigenze, espresse o implicite, di una potenziale utenza.<sup>12</sup> A fortiori ambigua e controversa è la definizione di qualità alimentare, sottoposta alle differenti tradizioni gastronomiche delle comunità sociali. Autorevole dottrina <sup>13</sup>evidenzia che di certo la

---

procedimento volto a prendere delle decisioni in materia alimentare in un contesto di incertezza scientifica: si tratta, invero, di un procedimento amministrativo in cui si rinvergono una fase istruttoria (la valutazione del rischio da parte degli scienziati) ed una fase decisoria (la gestione del rischio affidata alla Commissione europea). Il procedimento è caratterizzato da ampia discrezionalità da parte della Commissione che difatti prende le decisioni in un contesto di incertezza scientifica; tuttavia, la procedimentalizzazione, da un lato, e la disciplina positiva del principio di precauzione, dall'altro, consentono di evitare che la discrezionalità si trasformi in arbitrio.

<sup>11</sup> La letteratura in materia è molto ampia. A titolo esemplificativo, si vedano M. SOLLINI, *Il principio di precauzione nella disciplina comunitaria della sicurezza alimentare*, Milano, Giuffrè editore, 2006; L. MARINI, *Il principio di precauzione nel diritto internazionale e comunitario*, Padova, Cedam, 2004; G. VACCARO, *Il principio di precauzione e la responsabilità delle imprese nella filiera alimentare*, in *Rivista di diritto alimentare*, Anno IX, n. 4, Ottobre - Dicembre 2015.

<sup>12</sup> Si intende far riferimento in particolare alla norma UNI EN ISO n. 8042, in [www.iso.org](http://www.iso.org)

<sup>13</sup> Si veda in proposito: A. GERMANÒ - M.P. RAGIONIERI - E. ROOK BASILE, *Diritto agroalimentare: le regole del mercato degli alimenti e dell'informazione alimentare*, Torino, Giappichelli,

qualità consiste in un pregio dell'alimento da cui deriva una sensazione di gradimento per il consumatore; tuttavia, tale pregio, al fine di essere misurato, deve essere agganciato a delle caratteristiche oggettive dell'alimento. Ne è conseguita la condivisa necessità di positivizzare e standardizzare delle caratteristiche idonee a rendere di qualità un alimento. Il problema di addivenire ad una comune concezione di qualità alimentare si è posto fin dagli albori del processo di integrazione europea; tuttavia, gli Stati fondatori, nella fretta di garantire le libertà economiche e commerciali, tralasciarono un ambito intriso di sovranità quale è l'alimentazione. Ne conseguì, come è noto, una situazione di confusione nella circolazione degli alimenti nel mercato unico della allora Comunità Economica Europea che avrebbe potuto minare le fondamenta stesse del progetto di integrazione sovranazionale: difatti, accadeva spesso che gli Stati membri non riconoscessero i nomi che altri stati membri davano ai loro prodotti alimentari destinati all'esportazione e di conseguenza impedissero l'immissione di tali prodotti sui propri mercati nazionali.<sup>14</sup> Provvidenziale fu l'intervento della Corte di Giustizia, che in via suppletiva introdusse il principio del mutuo riconoscimento per tutti i settori merceologici che non fossero stati oggetto di una disciplina europea armonizzata.<sup>15</sup> Alle istituzioni

---

2014, p. 96.

<sup>14</sup> L'ipotesi descritta è stata considerata dalla Corte di Giustizia una misura ad effetto equivalente ad una restrizione alla libera circolazione delle merci, secondo l'interpretazione offerta nella celebre sentenza *Benoît e Gustave Dassonville*, 11 luglio 1974, Causa C-8/74 in Racc., 1975, p. 837 ss, in cui la Corte letteralmente ha affermato che «Ogni normativa commerciale degli stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative. Finché non sarà stato istituito un regime comunitario che garantisca ai consumatori l'autenticità della denominazione di origine di un prodotto, gli stati membri che intendano adottare provvedimenti contro comportamenti sleali in tale settore possono farlo a condizione che tali provvedimenti siano ragionevoli e che non siano utilizzati ai fini d'una discriminazione arbitraria o d'una restrizione dissimulata al commercio tra gli stati membri».

<sup>15</sup> Il principio del mutuo riconoscimento è stato affermato per la prima volta nella sentenza della Corte di Giustizia *Cassis de Dijon*, 20 febbraio 1979, Causa C-120/78, in Racc., 1979, p. 649 ss, in cui la Corte ha precisato che «In mancanza di una normativa comune, gli ostacoli per la libera circolazione intracomunitaria derivanti da disparità

deliberanti dell'Unione Europea non è parsa sufficiente l'attività ermeneutica della Corte di Giustizia, la quale, infatti, in quanto organo giurisdizionale, interviene sempre *ex post*, nella fase del contenzioso, e non è in grado di offrire strumenti preventivi di incremento della qualità dei mercati agroalimentari. Di conseguenza, i regolatori europei hanno ritenuto opportuno intervenire con una diversa strategia, consistente nell'introduzione di denominazioni merceologiche legali ed attestanti che un prodotto, ovunque realizzato all'interno del mercato comune, presenta la medesima qualità e le medesime caratteristiche. Con l'introduzione dei segni distintivi di origine europea, le istituzioni europee perseguivano molteplici interessi, quali favorire la diversificazione della produzione agricola, nonché offrire alle denominazioni registrate una protezione omogenea in tutto il bacino dell'Unione Europea ed infine assicurare ai consumatori un'informazione chiara e certa in ordine all'origine ed alle caratteristiche qualitative dei prodotti. La disciplina attuale in materia di segni distintivi dell'Unione è contenuta nel Regolamento n. 1151 del 2012.<sup>16</sup>

Dalla disciplina europea in materia, si evince che il tratto saliente della qualità alimentare nell'Unione Europea consiste nel collegamento fisiologico con un'area geografica delimitata, di tal guisa che la certificazione di qualità può essere attribuita soltanto se sussistono elementi idonei a dimostrare che il prodotto interessato presenta caratteristiche diverse da un prodotto simile realizzato altrove o comunque realizzato secondo una diversa ricetta di produzione. Tanto è stretto il collegamento con le aree geografiche che sovente ci si riferisce ai segni europei di qualità anche in termini di denominazioni di origine qualificata, al fine di distinguere tali segni dal *Made in*, che invece costituisce

---

delle legislazioni nazionali relative al commercio dei prodotti di cui trattasi vanno accettati qualora tali prescrizioni possano ammettersi come necessarie per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare, all'efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori».

<sup>16</sup> Si tratta del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, n. 1151/2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in G.U.U.E. del 14 dicembre 2012, L 343/1, p. 1 ss. Il Regolamento in parola ha sostituito i Regolamenti n. 509/2006 e 510/2006, che a loro volta avevano modificato la disciplina originaria in materia contenuta nei Regolamenti n. 2082/1992 e 2081/1992.



un esempio di denominazione di origine semplice, in cui il riferimento geografico ha una natura culturale e mediatica ma non comprovante un collegamento scientifico tra il prodotto e l'area geografica richiamata.

### **3. Il problema alimentare: stato di fatto e prospettive per il futuro**

Nel 2021 è stato convocato dal Segretario Nazionale delle Nazioni Unite un vertice sui sistemi alimentari. Il programma ha previsto lo svolgimento di un pre - vertice a luglio e del vertice in senso stretto in settembre. Desta interesse già l'intitolazione stessa del vertice, non all'alimento, al cibo o al diritto alimentare, bensì ai sistemi alimentari. L'espressione utilizzata presuppone come acquisita la consapevolezza della necessità, al fine dell'analisi del problema alimentare in tutte le sue manifestazioni, di una considerazione d'insieme della filiera agro-alimentare, dalla produzione nei campi, alla trasformazione nelle aziende, fino alla distribuzione sui mercati.

Nel corso del pre - vertice<sup>17</sup> sono state individuate le tracce d'azione che occorre implementare per la costruzione di forti sistemi alimentari: esse consistono nella garanzia dell'accesso al cibo sicuro e nutriente per tutti; nella promozione di modelli sostenibili di consumo; nell'implementazione delle produzioni che offrono benefici per la natura; nonché nello sviluppo di mezzi di sussistenza equi ed infine nella edificazione di sistemi alimentari resilienti agli costruzioni eventi avversi ed imprevedibili. Nel pre - vertice sono state altresì delineate le leve del cambiamento: diritti umani, innovazione, finanza e parità di genere. L'inclusione della tematica dei diritti umani tra le leve del

---

<sup>17</sup> Il Comitato scientifico del summit si è occupato di cinque grandi temi di indagine: *nourish all people; boost nature-based solutions; advanced equitable livelihoods, decent work and empowered communities; build resilience to vulnerabilities, shocks and stresses; support means of implementation*. In altre parole, deve costituire obiettivo della comunità internazionale non solo garantire l'alimentazione di tutti gli uomini, bensì garantire un'alimentazione sostenibile mediante l'utilizzo di risorse eco-compatibili. Il raggiungimento di un obiettivo così ambizioso può derivare soltanto dalla implementazione delle capacità di resilienza dei popoli e di utilizzo responsabile delle risorse naturali disponibili. Per avere uno sguardo d'insieme dell'iniziativa, si veda la sezione dedicata al summit all'interno del sito internet delle Nazioni Unite: <https://unric.org/it/vertice-onu-sui-sistemi-alimentari-2021>.

cambiamento risulta particolarmente significativa poiché esprime la ormai acquisita consapevolezza a livello internazionale della necessità di elevare il discorso relativo al problema alimentare dal piano squisitamente economico al piano giuridico ed umanitario.

Il vertice sui sistemi alimentari si è tenuto il 23 settembre 2021 a New York. Nel corso dei numerosi interventi, sono state delineate le caratteristiche che deve possedere uno «*strong food System*»: in primo luogo, deve trattarsi di un sistema che riconosce l'urgenza nella risoluzione delle problematiche legate all'alimentazione, sia in termini di accesso alle risorse alimentari che di sicurezza alimentare; in secondo luogo, occorre che alla sua base vi sia un impegno politico volto all'attuazione del fondamentale diritto ad un'adeguata alimentazione; in terzo luogo, un sistema alimentare forte coinvolge tutti gli *stakeholder* che incidono sulle filiere agroalimentari, al fine di considerare le loro esigenze; inoltre, dal summit è emersa la necessità che ogni sistema alimentare sia consapevole della complessità delle tematiche legate all'alimentazione che incidono su ogni aspetto della vita dell'uomo, non solo quindi sull'aspetto più intuitivo della fame, bensì anche sulla salute, sulla biodiversità, sul clima e finanche sull'economia. Ne è conseguita l'affermazione della necessità di un approccio sistemico alle politiche alimentari, che consideri le stesse parte attiva delle politiche sociali di ogni paese.

La strada verso la risoluzione del problema alimentare in tutti i suoi aspetti (di security, di safety e di qualità) di certo è ancora lunga:<sup>18</sup> tuttavia, sembra costituire un cambio di marcia l'acquisizione della consapevolezza a livello politico internazionale della necessità di non equiparare l'alimento a tutte le altre merci circolanti sui mercati globali, bensì di considerarlo oggetto di un diritto soggettivo proprio di tutti gli uomini, con la conseguenza di imporre ai regolatori politici di coordinare le logiche liberistiche di mercato con le logiche solidaristiche idonee a garantire l'approvvigionamento di risorse alimentari per i membri della società presente e la sostenibilità delle risorse medesime per i membri della società futura.

---

<sup>18</sup> Come è stato efficacemente evidenziato «È difficile per chi muore di fame andare in Tribunale ...» (Margret Vidar, funzionario dell'ufficio legale della FAO, in <https://www.fao.org/worldfoodsummit/italian/newsroom/focus/focus6.htm>).

## La responsabilità civile dell'intelligenza artificiale antropocentrica

Andrea D'Alessio

Dottore di ricerca presso l'Università degli studi di Teramo

### 1. I cangianti e complessi confini dell'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale sfida i legislatori a livello globale nella delimitazione di un quadro disciplinare che si mostri all'altezza delle sfide di un futuro prossimo, ma, per molti versi, ancora immaginifico. L'attenzione suscitata dalla tematica<sup>1</sup> si spiega in ragione della dirompente forza innovativa della stessa, in grado di determinare un cambiamento di paradigma all'interno delle relazioni sociali, commerciali e istituzio-

---

<sup>1</sup> In dottrina si vedano, *ex multis*, M. FRANZONI, *Lesione dei diritti della persona, tutela della privacy e intelligenza artificiale*, in *Juscivile*, 2021, 1, pp. 4 e ss.; E. CATERINI, *L'intelligenza artificiale «sostenibile» e il processo di socializzazione del diritto civile*, Napoli, 2020; F. FRATTARI, *Robotica e responsabilità da algoritmo. Il processo di produzione dell'intelligenza artificiale*, in *Contr. e impresa*, 2020, 1, pp. 458 e ss.; G. FINOCCHIARO, *Intelligenza artificiale e responsabilità*, in *Contr. e impresa*, 2020, 2, pp. 713 e ss.; G. TEUBNER, *Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi*, a cura di P. FEMIA, Napoli, 2019; G. CAPILLI, *Responsabilità civile e Robot*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 3, p. 621 e ss.; E. GABRIELLI e U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto*, in *Giur. it.*, 2019, 7, pp. 1657 e ss.; E. PALMERINI, *Robotica e diritto, suggestioni, intersezioni, sviluppi a margine di uno studio europeo*, in *Resp. civ. prev.*, 2016, p. 1816 e ss.; U. RUFFOLO, *Intelligenze artificiali e responsabilità*, Milano, 2017; A. BERTOLINI, *Robots as Products: The Case for a Realistic Analysis of Robotic Applications and Liability Rules*, in *Law Innovation and Technology*, 5(2), 2013, 214 e ss.; A. SANTOSUOSSO, C. BOSCARATO, F. CAROLEO, *Robot e diritto: una prima ricognizione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 7-8, II, pp. 494 e ss..

Per la rilevanza assunta a livello istituzionale e dottrinale si segnala, quale possibile sotto-tema, quello della mobilità automatizzata. Si vedano, sul punto, G. CALABRESI e E. AL MUREDEN, *Driverless cars, intelligenza artificiale e futuro della mobilità*, Bologna, 2021; D. CERINI, *Dal Decreto Smart Road in avanti: ridisegnare responsabilità e soluzioni assicurative*, in *Danno e resp.*, 2018, pp. 401 e ss.; F. PÜTZ, F. MURPHY, M. MULLINS, K. MAIER, R. FRIEL e T. ROHLFS, *Reasonable, Adequate and Efficient Allocation of Liability Costs for Automated Vehicles: A Case Study of the German Liability and Insurance Framework*, in *European Journal of Risk Regulation*, 2018, pp. 548 e ss.; A. DAVOLA e R. PARDOLESI, *In viaggio col robot: verso nuovi orizzonti della r.c. auto ("driverless")?*, in *Danno e resp.*, 2017, 5, p. 617 e ss.; M. F. LOHMANN, *Liability Issues Concerning Self-Driving Vehicles*, in *European Journal of Risk Regulation*, 2016, p.336, p. 335.

nali.<sup>2</sup> Esse, benché in larga parte ad oggi solamente immaginate, danno impulso all'adozione di una significativa risposta normativa, onde evitare che il consesso umano si trovi colto alla sprovvista.

La ragione di tale sfida è legata alla capacità di sostituzione che la macchina pensante è in grado di determinare rispetto al compimento di attività che sono tradizionalmente intese quali indefettibile baluardo della centralità dell'uomo-decisore nei gangli nodali della società contemporanea. I vantaggi insiti in questa operazione di sostituzione sono molteplici e spaziano dall'eliminazione dei rischi connessi all'errore umano, alla trascendenza dei limiti delle relative capacità intellettive, sino a giungere a opportunità in termini di allocazione efficiente delle risorse, sia in termini di attività lavorative, che ambientali e sociali.

A fronte di queste opportunità si staglia, tuttavia, la presenza di una serie di criticità. Tra esse, in particolare, si evidenzia l'introduzione di nuove fonti di rischio alcune delle quali imponderabili o imprevedibili nella fase attuale.<sup>3</sup>

La preoccupazione della possibile insorgenza di una nuova classe di rischi insidiosa e sfuggente al controllo umano sorregge e spiega la delineata animosità istituzionale verso la definizione di un quadro disciplinare efficace.

In tal guisa, emerge in prima battuta la difficoltà di cogliere e irregimentare il tratto di realtà che debba ricadere all'interno del concetto normativo di intelligenza artificiale. Esso, infatti, viene intesa, in massima parte, sulla scorta della prolifica letteratura e cinematografia fantascientifica, le quali hanno consegnato all'immaginario collettivo

---

<sup>2</sup> Si veda E. CATERINI, *L'intelligenza artificiale «sostenibile» e il processo di socializzazione del diritto civile*, cit., pp. 32 e ss., il quale afferma che, in ragione dell'intelligenza artificiale, «il diritto e la sostenibilità subiscono una mutazione di paradigma ontologico».

<sup>3</sup> Note sono, invece, le criticità consistenti nei limiti di funzionamento del *software* quali la gracilità tecnica e la vulnerabilità agli attacchi di soggetti terzi. Si evidenzia, inoltre, l'insorgenza dal rischio di danneggiamento fisico che sfugge normalmente al *software*, ma è possibile che ricorra nel caso di sistemi complessi *software-hardware*. La questione si segnala come una delle principali ragioni per l'attenzione destata dalla tematica della responsabilità civile per danno da intelligenza artificiale. Cfr. A. DAVOLA e R. PARDOLESI, *In viaggio col robot: verso nuovi orizzonti della r.c. auto ("driverless")?*, cit., p. 617 e ss.; N. F. FRATTARI, *Robotica e responsabilità da algoritmo. Il processo di produzione dell'intelligenza artificiale*, cit., p. 464.

l'idea dell'androide, ossia del robot con sembianze umanoidi che interagisce con l'essere umano confondendo se stesso nella catena delle relazioni sociali.<sup>4</sup>

Oltre le riferite aspettative culturali si pone, di contro, la mutevole e frastagliata realtà,<sup>5</sup> la quale consegna al legislatore la presenza di tecnologie di alto livello che consentono di esprimere quale tratto comune una certa potenza di calcolo che sia orientata alla reazione a stimoli provenienti dall'ambiente, reale o virtuale, nel quale sono chiamate ad operare.<sup>6</sup>

Si osservano, in tal senso, *softwares* dotati di particolari caratteristiche, quali l'autoapprendimento e l'apprendimento profondo; com-

---

<sup>4</sup> Tale immagine è, peraltro, parzialmente coincidente con quella emergente dal noto test di Turing, delineato dal celebre matematico britannico quale preconditione per la declamazione dell'esistenza di una intelligenza artificiale. Il livello di controllo che ne emerge non si incentra sulla tipologia di tecnologia impiegata, ovvero sull'aspetto esteriore della stessa, e neppure sull'emersione della inafferrabile attestazione di autocoscienza, quanto nella capacità di risultare indistinguibile da un conversatore umano. Cfr. A. TURING, *Computing Machinery And Intelligence* [1950] *Mind*, 59(236), 433, 1950.

<sup>5</sup> Si veda A. SANTOSUOSSO, C. BOSCARATO, F. CAROLEO, *Robot e diritto: una prima ricognizione*, cit., pp. 497 e ss., i quali sottolineano la natura ondivaga e incerta del concetto di robot, mediante la disamina delle diverse definizioni che si rinvencono. In particolare, gli Autori sottolineano come non sia necessaria una forma umanoide o l'esecuzione di compiti ripetitivi, preferendo, in ultimo, la definizione di Capek, ossia «una macchina che esegue autonomamente un lavoro».

Per una disamina delle ipotesi di macchine intelligenti attualmente in essere si veda N. F. FRATTARI, *Robotica e responsabilità da algoritmo. Il processo di produzione dell'intelligenza artificiale*, cit., p. 468 e ss. In particolare, l'Autore indica tre classi di autonomia individuate a seconda che l'uomo controlli interamente dall'esterno il loro funzionamento, ovvero ponga in essere un input iniziale che è poi eseguito in autonomia dal sistema e, infine, si considerano i sistemi in grado di autoprogrammarsi; ad esse si affianca l'indicazione del tipo di interazione del sistema, distinte in base alla possibilità di relazionarsi con l'uomo o con l'ambiente.

<sup>6</sup> Per una esortazione ad abbandonare l'idea del Robot come automa con sembianze umane si veda C. HOLDER, V. KHURANA, F. HARRISON, L. JACOBS, *Robotics and law: key legal and regulatory implications of the robotics age (part I of II)*, in *Computer Law & Security Review*, 2016, p. 384 e 385; si segnala, inoltre, A. BERTOLINI, *Robots as Products: The Case for a Realistic Analysis of Robotic Applications and Liability Rules*, cit., par. II, il quale ritiene che più che una definizione sia utile una classificazione di tali sistemi.

plexi *hardware-software* che interagiscono con l'ambiente circostante in tempo reale; e, in ultimo, anche i robot che ben presto avranno un sembiante umanoide.<sup>7</sup>

Pertanto, l'intelligenza artificiale è ad oggi consistente in un insieme di tecnologie *software* dotate o meno di un apparato *hardware* in grado di interagire con l'ambiente circostante. A fronte di questi tratti, ciò che pare ineliminabile è la constatazione di una capacità decisoria che sia assimilabile a quella umana,<sup>8</sup> poiché in grado di considerare contestualmente una lunga serie di variabili tratte dal contesto nel quale è colto il funzionamento della stessa e di rispondere criticamente ad esse.<sup>9</sup>

A questa complessa congerie tecnologica il legislatore si incarica di mettere ordine e di cogliere spunti e suggerimenti che consentano di compiere l'operazione di categorizzazione senza eccessivi stravolgimenti.

In quest'ottica, merita particolare attenzione il tentativo, in essere presso le istituzioni europee, di delineare un quadro disciplinare uni-

---

<sup>7</sup> Si pensi all'iniziativa del Tesla Bot, presentata da Elon Musk nell'agosto 2021 e relativa alla realizzazione di un robot con sembianze umanoidi.

<sup>8</sup> Descrive efficacemente tale tratto M. FRANZONI, *Lesione dei diritti della persona, tutela della privacy e intelligenza artificiale*, cit., p. 16: «Dell'intelligenza artificiale si incominciano a dire tante cose, ad esempio, che, a certe condizioni, può essere creativa, come l'intelligenza umana, seppure seguendo procedure e modalità differenti: funziona in modo affatto diverso dall'intelligenza umana, ma funziona al pari dell'intelligenza umana».

<sup>9</sup> Si vedano, inoltre, G. CAPILLI, *Responsabilità civile e Robot*, cit., p. 623; G. FINOCCHIARO, *Intelligenza artificiale e responsabilità*, cit., p. 725, la quale afferma «quindi l'intelligenza artificiale può essere definita la scienza di far fare ai computer cose che richiedono intelligenza quando vengono fatte dagli esseri umani».

<sup>9</sup> Il Parlamento europeo ha considerato come caratteristiche di autonomia che descrivano i sistemi ciberfisici, autonomi e robot autonomi intelligenti «l'ottenimento di autonomia grazie a sensori e/o mediante lo scambio di dati con il suo ambiente (interconnettività) e lo scambio e l'analisi di tali dati», «l'autoapprendimento dall'esperienza e attraverso l'interazione (criterio facoltativo)», «almeno un supporto fisico minore», «l'adattamento del proprio comportamento e delle proprie azioni all'ambiente» e «l'assenza di vita in termini biologici». Cfr. risoluzione del Parlamento Europeo del 16 febbraio 2017, n. 2015/2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica, punto 1.

tario e coerente per le intelligenze artificiali, sorretto ancora una volta dalla necessità di dotarsi di norme in linea con i tempi, capaci di rispondere alle nuove sfide del livello tecnologico impiegato e di porsi a livello globale quale modello che detti la soglia rilevante di tutela a fronte di queste nuove tecnologie.

Conseguentemente, l'attenzione data a queste innovazioni tecnologiche è particolarmente elevata e consta di un numero significativo di atti ufficiali predisposti negli ultimi anni.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Dal 2017 ad oggi si contano 17 atti ufficiali volti a delineare la strategia europea in materia di intelligenza artificiale: risoluzione del Parlamento Europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica; Dichiarazione di cooperazione sull'intelligenza artificiale, firmata da 25 paesi europei il 10 aprile 2018; Linee guida etiche finali per un'intelligenza artificiale affidabile, del Gruppo ad alto livello sull'intelligenza artificiale, pubblicate l'8 aprile 2019; Rapporto sulla responsabilità per l'Intelligenza Artificiale e altre tecnologie emergenti, del Gruppo di esperti sulla responsabilità e le nuove tecnologie, pubblicato il 21 novembre 2019; Consultazione pubblica sul Libro Bianco sull'Intelligenza Artificiale (COM 2020) 65 final del 19 febbraio 2020; comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 febbraio 2020 dal titolo "Intelligenza artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia", (COM(2020)0065); Studio sulla valutazione del valore aggiunto europeo realizzato del Servizio europeo di ricerca parlamentare, dal titolo "European framework on ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies: European Added Value Assessment", del settembre 2020; risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, 2020/2012(INL); risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale, 2020/2014(INL); risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale, 2020/2015(INI); Progetto di relazione del Parlamento europeo sull'intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e giudiziarie in ambito penale, 2020/2016(INI); Progetto di relazione del Parlamento europeo sull'intelligenza artificiale nell'istruzione, nella cultura e nel settore audiovisivo, 2020/2017(INI); Conclusioni della presidenza del Consiglio dell'Unione Europea del 21 ottobre 2020 recanti La Carta dei diritti fondamentali nel contesto dell'intelligenza artificiale e della trasformazione digitale, 11481/20, 2020; Comunicazione della commissione del 21 aprile 2021 recante la Proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'Intelligenza Artificiale (Legge sull'intelligenza artificiale) e modifica di alcuni atti legislativi dell'Unione [COM(2021) 206 final] emanata dalla Commissione il 21 aprile

Tra essi, da ultimo, si collocano concrete proposte disciplinari che sono state emanate dal Parlamento europeo e dalla Commissione. Si enumerano, la risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate;<sup>11</sup> la risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale;<sup>12</sup> e la Comunicazione della commissione del 21 aprile 2021 recante la Proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'Intelligenza Artificiale (Legge sull'intelligenza artificiale) e modifica di alcuni atti legislativi dell'Unione<sup>13</sup> emanata dalla Commissione il 21 aprile 2021.

La proliferazione di questi atti consente al giurista di muovere le prime riflessioni relative ad un quadro normativo in via di definizione che conosce quali tematiche centrali la sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale e la disciplina di responsabilità civile ad essi correlata.

## **2. La responsabilità civile dell'intelligenza artificiale**

La derivazione di danni dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale rappresenta la principale preoccupazione nella predisposizione della disciplina giuridica di tale livello tecnologico. La questione risente di diversi aspetti, che sfidano sotto vari punti di vista le esistenti regole di responsabilità previste a livello europeo e negli Stati membri.

Il primo profilo problematico è dato dalla ampiezza della definizione di questi sistemi, specie alla luce delle opzioni disciplinari che si stanno delineando. In particolare, la compresenza in tale definizione di tecnologie che si esauriscono in *softwares* impieganti particolari tecnologie

---

2021; Comunicazione della commissione del 21 aprile 2021 recante la proposta del nuovo piano coordinato sull'Intelligenza Artificiale 2021 [COM(2021) 205 final]; Comunicazione della Commissione del 21 aprile 2021 recante Proposta di regolamento sulle macchine [COM(2021) 202 final].

<sup>11</sup> Risoluzione del Parlamento n. (2020)0275 del 20 ottobre 2020.

<sup>12</sup> Risoluzione del Parlamento n. (2020)0276 del 20 ottobre 2020 (per il prosieguo risoluzione del Parlamento 2020/2012(INL)).

<sup>13</sup> Comunicazione della Commissione COM(2021) 206 final del 21 aprile 2021 (per il prosieguo legge sull'intelligenza artificiale).



di autoapprendimento e sistemi complessi *hardware-software* in grado di interagire con l'ambiente circostante, comporta una significativa variabilità delle ipotesi di danno che possono in concreto verificarsi.

In disparte questa prima criticità, occorre ponderare con attenzione il tratto distintivo di tali sistemi, consistente nella capacità di mimare e sostituire la decisione umana. Questa attitudine, infatti, pone in crisi i sistemi di responsabilità civile oggi vigenti, i quali sono ancora in massima parte incentrati sulla necessità di imputazione oggettiva e soggettiva del danno al responsabile.

Da ciò emergono almeno due tratti che non paiono sussistere in relazione al funzionamento dell'intelligenza artificiale.

In prima misura, si segnala la necessità di selezione delle ipotesi di responsabilità sulla base del riferimento del danno al responsabile, il quale è persona fisica o giuridica, ossia soggetto di diritto. Talché, la difficoltà di istituire e accertare tali nessi a fronte di un agente artificiale che opera in forza di decisioni autonome ha motivato il tentativo di riferire all'automa digitale una variante, ancorché dimidiata, di soggettività giuridica.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Si veda la significativa analisi di G. TEUBNER, *Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi*, cit., *passim*, in part. pp. 86 e ss.; il quale dopo aver definito tali sistemi come attanti e aver delineato come principale rischio introdotto da essi quello da autonomia, propone di attribuire loro non il «rango di persona giuridica con patrimonio proprio» ma «lo status giuridico di soggetti di responsabilità con un 'patrimonio assicurativo'». Essi, in particolare, dovrebbero essere ritenuti titolari di capacità di agire che permetta di valutarne la condotta come lecita o illecita, anche al fine di evitare la genesi di rischi non calcolabili per il sistema assicurativo, con ciò delineando una responsabilità da assistenza digitale che sia assimilabile a quella per fatto degli ausiliari, ma che vada oltre i limiti di questa.

Diversa posizione è assunta da E. CATERINI, *L'intelligenza artificiale «sostenibile» e il processo di socializzazione del diritto civile*, cit., pp. 100 e ss., il quale colloca l'intelligenza artificiale all'interno del più ampio fenomeno di emersione di nuove soggettività giuridiche in ragione del trascorrere dalla centralità dell'azione a quella dell'interesse, in forza del quale è possibile chiamare alla soggettività «le comunità, gli embrioni la biologia sintetica, l'intelligenza artificiale, la dignità *post mortem* dell'uomo, la *class action*, gli animali, l'ambiente, i fiumi, i ghiacciai e via discorrendo». L'Autore si pre-mura di chiarire come tali soggetti non assurgano, tuttavia, al rango di persona, in quanto esso, correlato di necessità all'essere umano, non è espressione di solo interesse, quanto di valore.

Relativamente alla tematica dei veicoli a guida autonoma, si esprimono favorevol-

La seconda frizione, invece, emerge optando per il riferimento delle ipotesi di danneggiamento alla condotta umana. L'intelligenza artificiale, come l'aggettivo rende evidente, non può, infatti, emanciparsi dal tratto essenziale di essere una creazione dell'uomo, che risponde a scopi che rimangono umani. La centralità della persona, che viene predicata come prospettiva da perseguire nell'aumentare la fiducia degli utenti e dei consumatori, ridonda sotto diverso angolo visuale sulla necessità che la responsabilità derivante dai rischi insiti nel funzionamento del decisore artificiale sia interamente ricadente sull'uomo. In tal guisa, intelligenza artificiale antropocentrica significa, dunque, che lo stadio centrale sia quello umano anche dal punto di vista dell'allocatione del peso economico e delle implicazioni giuridiche dei danni che ne sono cagionati.

Pertanto, il problema della regola di responsabilità diviene quello di selezionare quale figura soggettiva umana tra quelle che incidono sulla causazione del danno da intelligenza artificiale, debba essere ritenuta efficiente, o comunque, prevalente in termini risarcitori.<sup>15</sup>

---

mente C. HOLDER, V. KHURANA, F. HARRISON, L. JACOBS, *Robotics and law: key legal and regulatory implications of the robotics age (part I of II)*, cit., p. 387; M. FRANZONI, *Lesione dei diritti della persona, tutela della privacy e intelligenza artificiale*, cit., p. 18 e ss., il quale non valuta come assurda la soluzione prospettata, sebbene ritenga che sia presto per definire cosa l'intelligenza artificiale sia e se necessiti di soggettività giuridica.

<sup>Si</sup> esprimono in senso contrario G. FINOCCHIARO, *Intelligenza artificiale e responsabilità*, cit., pp. 724 e ss., per la quale la soggettività giuridica dell'intelligenza artificiale è fondata su un sottinteso di carattere retorico; A. BERTOLINI, *Robots as Products: The Case for a Realistic Analysis of Robotic Applications and Liability Rules*, cit., *passim*, il quale correla la soggettività all'emersione di autocoscienza; con attinenza alla tematica degli *smart contract* si veda G. SARTOR, *Gli agenti software: nuovi soggetti del ciberdiritto*, in *Contr. e impresa*, 2002, 57 e ss.

<sup>La</sup> proposta del Parlamento europeo si schiera chiaramente in senso contrario a tale ipotesi. Cfr. risoluzione del Parlamento europeo 2014(INL), che al punto 11. della parte motiva «rileva a tale proposito che non è necessario conferire personalità giuridica ai sistemi di IA» e al considerando 6° prevede che «qualsiasi cambiamento richiesto riguardante il quadro giuridico esistente dovrebbe iniziare con il chiarimento che i sistemi di IA non possiedono né una personalità giuridica né una coscienza umana e che il loro unico compito consiste nel servire l'umanità».

<sup>15</sup> Anche la proposta del Parlamento considera tale evenienza come un limite per un effettivo ristoro del danno causato dall'intelligenza artificiale, affermando al considerando terzo come «lo sviluppo dell'IA, tuttavia, rappresenta una sfida significativa

Seguendo il ciclo vitale dell'intelligenza artificiale, anch'essa deve considerarsi un prodotto della tecnica e, come tale, può evocare la responsabilità del produttore<sup>16</sup> per quanto attiene ai profili di rischio di cui è portatrice. Il livello di produzione, ad ogni modo, si mostra particolarmente complesso e la dottrina e le istituzioni hanno auspicato un chiarimento rispetto ad alcuni aspetti della direttiva 85/374/CEE, quali la riconducibilità dei sistemi di intelligenza artificiale tra i prodotti,<sup>17</sup>

---

per i quadri in materia di responsabilità esistenti. L'uso di sistemi di IA nella vita quotidiana porterà a situazioni in cui la loro opacità (elemento "scatola nera") e la pluralità di soggetti che intervengono nel loro ciclo di vita renderanno estremamente oneroso o addirittura impossibile identificare chi avesse il controllo del rischio associato all'uso del sistema di IA in questione o quale codice o input abbia causato l'attività pregiudizievole».

<sup>16</sup> Preferenza alla responsabilità del produttore è accordata in dottrina da G. CAPILLI, *Responsabilità civile e Robot*, cit., p. 628; A. SANTOSUOSSO, C. BOSCARATO, F. CAROLEO, *Robot e diritto: una prima ricognizione*, cit., p. 510, i quali affermano «La disciplina europea della responsabilità del produttore costituisce un punto fermo in materia di responsabilità extracontrattuale per danni provocati da un robot difettoso»; A. DAVOLA e R. PARDOLESI, *In viaggio col robot: verso nuovi orizzonti della r.c. auto ("driverless")?*, cit., p. 626 e ss..

<sup>si</sup> consideri, inoltre, la posizione di A. BERTOLINI, *Robots as Products: The Case for a Realistic Analysis of Robotic Applications and Liability Rules*, cit., 214 e ss., in part. cap. IX, il quale pur ammettendo che la disciplina vigente possa trovare applicazione anche per i robot, sottolinea la presenza di ragioni di fallimento generale della stessa.

<sup>ii</sup> dibattito si è posto, poi, in relazione ai veicoli autonomi; in tal senso, una preferenza per questa possibilità è stata espressa da F. PÜTZ, F. MURPHY, M. MULLINS, K. MAIER, R. FRIEL e T. ROHLFS, *Reasonable, Adequate and Efficient Allocation of Liability Costs for Automated Vehicles*, cit., p. 561 e ss.; D. CERINI, *Dal Decreto Smart Road in avanti: ridisegnare responsabilità e soluzioni assicurative*, cit., pp. 407 e ss., per la rilevanza del ruolo del produttore nel fronteggiare i nuovi rischi. Parere contrario è stato espresso da Si segnala per una posizione critica M. F. LOHMANN, *Liability Issues Concerning Self-Driving Vehicles*, cit., p. 337.

<sup>17</sup> Si esprimono in questo senso A. SANTOSUOSSO, C. BOSCARATO, F. CAROLEO, *Robot e diritto: una prima ricognizione*, cit., pp. 494 e ss. e 505 e ss., i quali, tuttavia, non escludono che i robot autonomi e cognitivi possano essere considerati come agenti; N. F. FRATTARI, *Robotica e responsabilità da algoritmo. Il processo di produzione dell'intelligenza artificiale*, cit., pp. 485 e ss..

<sup>in</sup> senso differente, si segnala G. CAPILLI, *Responsabilità civile e Robot*, cit., p. 629, la quale suggerisce di estendere la portata della disciplina *de qua* anche ai servizi oltre che ai prodotti.

la portata del concetto di difetto e<sup>18</sup> il relativo onere della prova,<sup>19</sup> il superamento della *state of art defence*<sup>20</sup> e lo spostamento del momento rilevante per la valutazione di difettosità,<sup>21</sup> nonché le implicazioni derivanti dalla interazione delle componenti *software* e *hardware* di un

---

<sup>18</sup> Da tale punto di vista, si osserva come nuovi profili di difettosità potrebbero essere correlati all'Intelligenza artificiale, come ad esempio la gracilità tecnica e la carenza di cibersicurezza, consistente nella permeabilità agli attacchi di hacker. Cfr. G. CAPILLI, *Responsabilità civile e Robot*, cit., p. 631.

<sup>19</sup> segnala l'interessante dibattito in ordine alla qualificazione degli errori di programmazione quali ipotesi di difetto di programmazione o di fabbricazione riferito da N. F. FRATTARI, *Robotica e responsabilità da algoritmo. Il processo di produzione dell'intelligenza artificiale*, cit., pp. 477 e 478.

<sup>20</sup> Si vedano F. PÜTZ, F. MURPHY, M. MULLINS, K. MAIER, R. FRIEL E T. ROHLFS, *Reasonable, Adequate and Efficient Allocation of Liability Costs for Automated Vehicles*, cit., p. 559 e ss., i quali, in ragione della particolare onerosità della prova del difetto in caso di malfunzionamento del *software*, suggeriscono l'inversione del relativo onere; A. DAVOLA E R. PARDOLESI, *In viaggio col robot: verso nuovi orizzonti della r.c. auto ("driverless")?*, in *Danno e resp.*, 2017, 5, p. 624 e 625.

<sup>21</sup> L'impatto di questa prova liberatoria è maggiore in relazione all'applicazione di tecnologie innovative e, per tale ragione, si suggerisce di eliminarla con riferimento ai veicoli autonomi. Cfr. "A common EU approach to liability rules and insurance for connected and autonomous vehicles", in [http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS\\_STU%282018%29615635](http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29615635), ultimato a febbraio 2018, p. 122.

In dottrina, si veda G. TEUBNER, *Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi*, cit., p. 87, il quale rileva la criticità di tale esenzione a fronte della programmata imprevedibilità delle decisioni dell'algoritmo; F. PÜTZ, F. MURPHY, M. MULLINS, K. MAIER, R. FRIEL E T. ROHLFS, *Reasonable, Adequate and Efficient Allocation of Liability Costs for Automated Vehicles*, cit., p. 562; G. CAPILLI, *Responsabilità civile e Robot*, cit., p. 630.

Considera positivamente la funzione di bilanciamento che la *State of art defence* può svolgere rispetto all'intelligenza artificiale A. BERTOLINI, *Robots as Products: The Case for a Realistic Analysis of Robotic Applications and Liability Rules*, cit., 214 e ss., in part. Cap. IX.;

<sup>21</sup> In ragione della necessità di aggiornamenti e della modifica nel funzionamento che potrebbe conseguire dall'operatività del sistema di autoapprendimento si è suggerito di spostare oltre il momento di immissione in circolazione la valutazione di difettosità. Cfr. J. DE BRUYNE E J. WERBROUCK, *Merging self-driving cars with the law*, in *Computer law and security review*, 2018, p. 502; F. PÜTZ, F. MURPHY, M. MULLINS, K. MAIER, R. FRIEL E T. ROHLFS, *Reasonable, Adequate and Efficient Allocation of Liability Costs for Automated Vehicles*, cit., p. 554; D. CERINI, *Dal Decreto Smart Road in avanti*, cit., p. 406.

sistema complesso.<sup>22</sup>

Oltre alla posizione del produttore, è poi possibile responsabilizzare il titolare del sistema di intelligenza artificiale che se ne serve per scopi personali o commerciali. Egli rappresenta un soggetto imprescindibilmente presente in ogni vicenda legata al funzionamento dei prodotti di tali prodotti, come emerge con chiarezza dal fatto che l'impiego di questa risponde comunque alle esigenze di colui che ne esercita una significativa situazione di controllo.

Si evidenzia, inoltre, come l'operatore sia direttamente considerato dalle discipline di sicurezza,<sup>23</sup> poiché i sistemi in questione esplicano la loro peculiare caratteristica operativa a seguito dell'immissione in funzione e perfezionano o modificano la capacità decisoria anche in momenti successivi a quello della produzione e dell'addestramento. Pertanto, essi necessitano di attenta manutenzione e cura, specie per quanto attiene all'osservanza delle indicazioni di funzionamento e alle modalità di aggiornamento dei *softwares*.

Allo stesso tempo, una regola di responsabilità che contemplasse la loro posizione, da un lato necessiterebbe di sciogliere il nodo del criterio di imputazione soggettiva, potendo essere sorretta tanto dal rischio, quanto da un rimprovero fondato sulla condotta;<sup>24</sup> dall'altro, imporrebbe la ponderazione delle contropinte che una responsabilità molto rigorosa possa segnalare ai terzi che interagiscano concretamente con i sistemi in questione.

È, poi, ben possibile ipotizzare che talune ipotesi di danneggiamento conseguano all'alternazione del funzionamento dell'intelligenza artificiale determinata dalla condotta di un terzo. Si pensi alla sensibilità che le tecnologie *software* hanno rispetto agli interventi *hacker*.

---

<sup>22</sup> Per la proposta del Parlamento, infatti, lo stabilimento della responsabilità in caso di danno da intelligenza artificiale «è aggravata dalla connettività tra un sistema di IA e altri sistemi, di IA e non di IA». cfr. considerando (3), raccomandazione del Parlamento 2020/2014(INL).

<sup>51</sup> veda, inoltre, N. F. FRATTARI, *Robotica e responsabilità da algoritmo. Il processo di produzione dell'intelligenza artificiale*, cit., pp. 463 e ss., il quale prospetta l'applicazione della regola di responsabilità congiuntamente ai produttori di entrambe le componenti.

<sup>23</sup> polpo

<sup>24</sup> Basti pensare all'alternativa sussistente tra l'opzione di responsabilità per danno da cosa in custodia e la responsabilità per danno da attività pericolosa.

Infine, il danno potrebbe essere imputato al danneggiato, in ragione della malaccorta relazione con il sistema con il quale entra in contatto; nel qual caso, le discipline attualmente in essere imporrebbero la decurtazione dell'ammontare risarcitorio, ovvero l'eliminazione di ogni responsabilità di terzi in ragione dell'assorbimento del nesso eziologico.<sup>25</sup>

A fronte della pluralità di soggetti potenzialmente coinvolti nelle ipotesi di danneggiamento derivanti dal funzionamento dell'intelligenza artificiale, si pone la necessità di corrispondere una tutela effettiva al danneggiato nell'ottica dell'aumento della fiducia che i terzi possono nutrire nel relazionarsi con tali tecnologie.

Una prima modalità, in tal senso, potrebbe essere quella di introdurre un sistema di assicurazione che non sia correlato alla responsabilità per il danno cagionato, ma che copra l'eventualità pregiudizievole a prescindere dall'individuazione di un responsabile tra i molti soggetti a cui il danno potrebbe essere imputato oggettivamente e soggettivamente. Questa soluzione,<sup>26</sup> denominata *no-fault insurance* pone, tuttavia, diversi problemi disciplinari, anzitutto per la necessità che siano individuati i soggetti chiamati a sostenere il costo di tali coperture assicurative, che potrebbero essere tanto fondi pubblici, quanto soggetti coinvolti nella circolazione e nell'uso dell'intelligenza artificiale. Tale strumento, di conseguenza, mostra una adeguata considerazione della prospettiva reintegrativa della lesione, ma rischia, laddove l'allocazione dei costi non risenta di valutazioni di imputazione del fatto e del danno, di non essere in grado di fornire alcuna indicazione dal punto di vista della selezione delle condotte socialmente adeguate.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Cfr. artt. 1227 c.c. e 41, comma 2, c.p.

<sup>26</sup> Essa era stata individuata come preferibile da uno studio commissionato dal Parlamento europeo in tema di responsabilità civile per la circolazione di veicoli autonomi. "A common EU approach to liability rules and insurance for connected and autonomous vehicles", cit., pp. 124 e ss.

<sup>1n</sup> dottrina si veda Cfr. C. HOLDER, V. KHURANA, F. HARRISON, L. JACOBS, *Robotics and law: key legal and regulatory implications of the robotics age (part I of II)*, cit., p. 387.

<sup>27</sup> Per un'interessante proposta su come aggirare questo limite si veda A. DAVOLA e R. PARDOLESI, *In viaggio col robot: verso nuovi orizzonti della r.c. auto ("driverless")?*, cit., pp. 628 e 629.

Al contrario, potrebbe giungersi al medesimo risultato selezionando accuratamente tra i molti soggetti potenzialmente coinvolti quelli che meglio possano rispondere del danno e al contempo versare in una posizione che consenta di valutare il livello socialmente ottimale di intelligenza artificiale da immettere in circolazione. Tale ottica è suggerita, da ultimo, dalla proposta di regolamento avanzata il 20 ottobre 2020 dal Parlamento europeo.

### **3. La proposta del Parlamento europeo.**

Il Parlamento europeo ha elaborato una proposta di regolamento concernente il regime della responsabilità civile dell'intelligenza artificiale e l'ha sottoposta all'attenzione della Commissione mediante la raccomandazione del 20 ottobre 2020.

La prima scelta dirimente che emerge già dalla lettura della parte motiva concerne la selezione del regime di responsabilità da normare. In particolare, ossequiando il principio di proporzionalità degli interventi di armonizzazione, il Parlamento individua, tra i soggetti potenzialmente responsabili per i danni arrecati dai sistemi di intelligenza artificiale, gli operatori, escludendo dalla disciplina proposta, tanto i produttori, quanto i terzi che dovessero interagire con i sistemi considerati.

In particolare, per quanto attiene alla responsabilità del produttore si ribadisce la centralità della direttiva sul danno da prodotto difettoso, suggerendo alla Commissione di prendere in considerazione tanto un ammodernamento della disciplina, quanto la sua trasposizione in un atto di carattere regolamentare.<sup>28</sup>

In riferimento, poi, alla responsabilità di terzi che possano incidere deviando il corretto funzionamento del sistema, la proposta non ravvisa la necessità di intervenire sulle regole di responsabilità civile attualmente vigenti e generalmente fondate sulla colpa,<sup>29</sup> dal momento che l'alterazione mostra in sé i tratti dell'intervento doloso.

---

<sup>28</sup> Cfr. punto 8. Raccomandazione del Parlamento 2020/2014(INL).

<sup>29</sup> Si veda il considerando (9) raccomandazione del Parlamento 2020/2014(INL): «L'attuale diritto degli Stati membri in materia di responsabilità civile per colpa offre anche, il più delle volte, un livello sufficiente di tutela alle persone che subiscano un danno o pregiudizio cagionato dall'interferenza di un terzo, in quanto l'interferenza costituisce sistematicamente un'azione basata sulla colpa, dove il terzo utilizza il sistema di IA per causare danni».

Per tale ragione, la proposta colloca il fuoco dell'attenzione su un versante maggiormente innovativo delineando una peculiare posizione di responsabilità per gli operatori dei sistemi di intelligenza artificiale. L'ottica adottata risponde alla finalità di riconoscere un centro di imputazione della responsabilità facilmente individuabile, in modo da corrispondere alle esigenze di ristoro nei casi maggiormente controversi, connotati da difficoltà nello stabilire la presenza di un difetto causalmente efficiente ovvero nell'individuazione dell'identità del terzo che interviene piegando il funzionamento del sistema.

È, infatti, indefettibile in ogni situazione di danno da intelligenza artificiale la presenza di un soggetto che si avvale della tecnologia a proprio vantaggio e che ne esercita un peculiare controllo. Ad ogni modo, in corrispondenza alla rilevata esigenza di garanzia nell'affidabilità del sistema, la disciplina delineata per gli operatori non esclude l'applicazione delle altre regole e delle corrispondenti posizioni di responsabilità, in modo da innalzare il livello di protezione e non ostacolarlo.<sup>30</sup>

Il controllo e il vantaggio appaiono come ragioni fondative<sup>31</sup> della regola di responsabilità delineata e, conseguentemente, come criteri di individuazione del concetto rilevante di operatore di *front-end* e *back-end*. In tal senso, si può distinguere la posizione di due categorie soggettive a cui la regola di responsabilità introdotta si riferisce. La prima, relativa agli operatori di *front-end*, è riferita alle persone fisiche o giuridiche che beneficiano del funzionamento del sistema di intelligenza artificiale ed esercitano un «certo grado di controllo» sui rischi insiti nello stesso.<sup>32</sup> Ad essi si affiancano gli operatori di *back-end*, i quali si

---

<sup>30</sup> Art. 2, § 3: «Il presente regolamento fa salve le eventuali ulteriori azioni per responsabilità derivanti da rapporti contrattuali nonché da normative in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, protezione del consumatore, anti-discriminazione, lavoro e tutela ambientale tra l'operatore e la persona fisica o giuridica vittima di un danno o pregiudizio a causa del sistema di IA, e per il quale può essere presentato ricorso contro l'operatore a norma del diritto dell'Unione o nazionale.»

<sup>31</sup> Tale elemento è declamato dal considerando (10) raccomandazione del Parlamento 2020/2014(INL), ove si legge: «La responsabilità dell'operatore ai sensi del presente regolamento si basa sul fatto che egli esercita un certo grado di controllo su un rischio connesso all'operatività e al funzionamento di un sistema di IA, che è assimilabile a quello del proprietario di un'automobile.»

<sup>32</sup> Art. 3, § 1, lett. e), raccomandazione del Parlamento 2020/2014(INL).



occupano di definire le caratteristiche del sistema e forniscono i dati e il servizio di supporto essenziale, con ciò esercitando un elevato grado di controllo.<sup>33</sup>

La regola di responsabilità è declinata diversamente a seconda delle caratteristiche del sistema di intelligenza artificiale. In particolare, viene in considerazione la distinzione delineata tra sistemi ad alto rischio e sistemi non ad alto rischio. I primi si caratterizzano per un significativo potenziale di causazione di danni e pregiudizi che viene ponderato in considerazione della gravità degli esiti, del grado di autonomia, della probabilità di verifica del rischio e dalle modalità e dei contesti in cui il sistema è impiegato.<sup>34</sup> Anche in questo caso, si prevede che i sistemi ad alto rischio siano elencati nell'allegato del regolamento e che possano essere aggiornati mediante atti delegati della Commissione.

Per essi la proposta individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva.<sup>35</sup> Si esclude, infatti, la rilevanza della condotta diligente dell'operatore, e della derivazione del danno o del pregiudizio da un'azione o decisione autonoma del sistema; contestualmente, è ammessa la rilevanza esimente delle cause di forza maggiore.<sup>36</sup>

Tali tratti si mostrano in linea con il livello elevato di rischio che è connaturato al sistema. Esso, infatti, si distingue per non poter essere pienamente neutralizzato da una condotta conforme a diligenza dell'operatore, ragion per cui si preferisce delineare la posizione di responsabilità come autonoma da qualsiasi rimproverabilità soggettiva dell'agente, in conformità con i criteri del controllo e del vantaggio. Peraltro, il livello di rischio è direttamente correlato al grado di autonomia della tecnologia in questione, di talché sarebbe quantomeno singolare optare per la rilevanza esimente della vicenda che anima il rischio che si vuole gestire.

A completamento di tale regola di responsabilità si introduce l'obbligo di copertura assicurativa per entrambe le classi di operatori con-

---

<sup>33</sup> Art. 3, § 1, lett. f), raccomandazione del Parlamento 2020/2014(INL).

<sup>34</sup> Art. 4, § 2 raccomandazione del Parlamento 2020/2014(INL).

<sup>35</sup> Art. 4, § 1, raccomandazione del Parlamento 2020/2014(INL).

<sup>36</sup> Art. 4, § 3, raccomandazione del Parlamento 2020/2014(INL).

siderate.<sup>37</sup>

Viene, inoltre, precisata l'entità del danno risarcibile in caso di morte,<sup>38</sup> in relazione alle pretese *iure hereditario* e *iure proprio* degli eredi del danneggiato,<sup>39</sup> e fissato il termine di prescrizione nel limite di 30 anni dalla verifica del danno alla vita, salute o integrità fisica, ovvero nel termine di 10 anni dalla verifica di altre lesioni, o dei rispettivi effetti pregiudizievoli, e comunque non oltre i 30 anni dall'attività dannosa dell'intelligenza artificiale.<sup>40</sup>

Per i sistemi non denotati dal significativo potenziale di causazione di danni si individua una regola di responsabilità per colpa.<sup>41</sup> In tali ipotesi, le disposizioni<sup>42</sup> chiariscono come l'operatore si possa liberare dalla responsabilità mediante la prova di due circostanze alternative, rispettivamente individuate nella attivazione del sistema senza che l'operatore ne sia a conoscenza, ma in presenza della predisposizione delle misure necessarie ad evitare tale evenienza; ovvero, nell'osservanza della dovuta diligenza, esplicita nel compimento di una serie di attività

---

<sup>37</sup> Art. 4, § 4, raccomandazione del Parlamento 2020/2014(INL).

<sup>38</sup> Si veda l'art. 5 raccomandazione del Parlamento 2020/2014(INL), nel quale si precisa che l'eventuale presenza di più danneggiati determina la quantificazione dell'indennizzo richiedibile da ciascuno come ripartizione proporzionale del massimale suggerito. Tale somma ammonta rispettivamente a due milioni di Euro in caso di morte o lesioni alla salute e un milione di Euro in caso di altre lesioni. In quest'ultima ipotesi il danno non si indennizza qualora l'ammontare sia inferiore a cinquecento Euro, rivedibile da parte della Commissione.

<sup>39</sup> Si veda art. 6 raccomandazione del Parlamento 2020/2014(INL). La previsione rispetto ai danni da morte sembrerebbe escludere la risarcibilità delle c.d. pretese risarcitorie avanzabili *iure hereditario* dagli eredi in ragione della limitazione alle spese mediche e ai pregiudizi patrimoniali e non che si siano determinati prima della morte. Non vi sarebbe, infatti, spazio per pregiudizi patrimoniali e/o non patrimoniali che si occasionino in diretta cagione della morte del danneggiato. Al contrario, si ammette il risarcimento del danno patrimoniale subito dalle terze parti che abbiano con l'interessato «una relazione» tale da far sorgere un «obbligo giuridico di fornirle assistenza».

<sup>40</sup> Art. 7 raccomandazione del Parlamento 2020/2014(INL).

<sup>41</sup> Art. 8, § 1, raccomandazione del Parlamento 2020/2014(INL).

<sup>42</sup> Art. 8, § 2, raccomandazione del Parlamento 2020/2014(INL).

rilevanti a tal fine.<sup>43</sup>

Si prevede, anche in tale contesto, l'irrelevanza della verifica del danno in ragione di un'attività autonomamente posta in essere dal sistema, e la considerazione delle cause di forza maggiore.

Infine, occorre segnalare come nella proposta si suggerisca, a completamento della posizione di responsabilità dell'operatore per colpa, il dovere di questi di risarcire il danno nelle ipotesi di irrintracciabilità o insolvenza del terzo che abbia eventualmente alterato il funzionamento del sistema di intelligenza artificiale.<sup>44</sup>

Per quanto attiene alle regole di prescrizione e di quantificazione della pretesa risarcitoria, in caso di sistemi non ad alto rischio, la proposta avanzata non individua una disciplina speciale, ma si rimette alle disposizioni generalmente vevoli nei singoli Stati membri.<sup>45</sup>

Ferma la posizione degli operatori di *front-end* e *back-end*, la raccomandazione del Parlamento europeo considera espressamente il concorso di colpa del danneggiato,<sup>46</sup> in entrambe le forme della concausa diminvente l'entità del risarcimento e del fattore eziologico interamente assorbente il nesso, con conseguente esclusione della responsabilità dell'operatore. Quest'ultimo, peraltro, può utilizzare i dati generati dal sistema per fornire la prova del ruolo rivestito dalla condotta del danneggiato.

Infine, si delineano le ipotesi di responsabilità solidale<sup>47</sup> in relazione alla presenza di una pluralità di operatori del medesimo sistema e si pone particolare attenzione a quanto accade nel caso in cui vi sia coincidenza tra gli operatori e il produttore del sistema di intelligenza artificiale. In tal senso, si prevede che la disciplina adottanda debba pre-

---

<sup>43</sup> Art. 8, § 2, lett. b), raccomandazione del Parlamento 2020/2014(INL): «è stata rispettata la dovuta diligenza con lo svolgimento delle seguenti operazioni: selezionando un sistema di IA idoneo al compito e alle competenze, mettendo debitamente in funzione il sistema di IA, monitorando le attività e mantenendo l'affidabilità operativa mediante la periodica installazione di tutti gli aggiornamenti disponibili».

<sup>44</sup> Art. 8, § 3, raccomandazione del Parlamento 2020/2014(INL).

<sup>45</sup> Art. 9 raccomandazione del Parlamento 2020/2014(INL).

<sup>46</sup> Art. 10 raccomandazione del Parlamento 2020/2014(INL).

<sup>47</sup> Art. 11 raccomandazione del Parlamento 2020/2014(INL).

valere su quella del danno da prodotto difettoso in caso di operatore di *front-end* che sia anche produttore del sistema; al contrario, la prevalenza è accordata alla responsabilità del produttore qualora questi sia operatore di *back-end*. Ad ogni modo, in presenza di un solo operatore che abbia anche prodotto il sistema, prevale la disciplina oggetto della proposta.

La previsione della solidarietà è completata da una apposita disposizione in tema di azione di regresso,<sup>48</sup> la quale è condizionata all'integrale soddisfazione delle pretese del danneggiato ed è specificata in relazione alle figure soggettive coinvolte nel caso concreto. In tal guisa, la ripartizione dell'onere risarcitorio tra operatori è effettuata in ragione dell'entità del controllo esercitato sui rischi insiti nel sistema; rispetto, invece, al regresso nei confronti del produttore esso è possibile in relazione ai presupposti di cui alla direttiva 85/374/CEE; infine, l'assicurazione si surroga nelle pretese del danneggiato verso terze parti in relazione a quanto liquidato a favore dello stesso.

#### **4. Prime riflessioni sulla proposta del Parlamento europeo**

La proposta in commento, come visto, reca un preciso suggerimento del Parlamento europeo rispetto alle possibili soluzioni in tema di delimitazione della responsabilità per danno da intelligenza artificiale. Esso consiste nel collocare la responsabilità in capo ad una certa categoria soggettiva, in ragione della necessità di evitare le secche a cui si giungerebbe dando adesione alla proposta della personalità giuridica dell'automa e all'ipotesi di *no-fault insurance*. Si evidenzia, pertanto, la prospettiva di massimizzazione delle funzioni proprie delle regole di responsabilità civile, consistenti nel ristoro del danno e nella selezione delle condotte socialmente efficienti.

Dal punto di vista del ristoro, la prospettiva adottata appare ad una prima lettura adeguata al fine, fornendo risposta alle evidenziate criticità che riguardano le vicende di danneggiamento derivanti dal funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale. In tal senso, trova spiegazione la scelta di selezionare l'operatore all'interno della rosa dei possibili soggetti coinvolti, dettata dalla chiara necessità di individuare un centro unitario di imputazione del danno che sia ricorrente in

---

<sup>48</sup> Art. 12 raccomandazione del Parlamento 2020/2014(INL).

ogni ipotesi di danneggiamento e di superare i complessi presupposti della responsabilità per danno da prodotto difettoso, da un lato, e dalla difficoltà di identificare i soggetti autori di un intervento alterativo, dall'altro.

Mediante un'opzione assimilabile a quella valevole per i danni da circolazione di veicoli,<sup>49</sup> la proposta individua quali soggetti investiti del risarcimento del danno coloro che controllano e impiegano il sistema per i propri scopi.<sup>50</sup> La copertura risarcitoria, così delineata, è massima poiché non è prospettabile un'ipotesi di sistema che operi senza un soggetto che lo impieghi per i propri scopi e ne controlli le funzionalità.

Peraltro, l'istanza di allocazione del danno è completata dall'opzione per la responsabilità oggettiva, ovvero aggravata per colpa presunta, escluse dall'operatività del caso di forza maggiore. L'accertamento della fattispecie di danno, dunque, si esaurisce nell'istaurazione di una correlazione eziologica tra il sistema di intelligenza artificiale e il danno occorso.

La soluzione, inoltre, realizza adeguatamente la prospettiva di selezione delle condotte socialmente efficienti. Infatti, responsabilizzare il soggetto per il cui vantaggio il sistema è impiegato permette di collocare sulla stessa sfera giuridica sia i benefici che i rischi insiti nell'im-

---

<sup>49</sup> Il collegamento è espressamente tracciato dalla proposta; cfr. considerando (10) raccomandazione del Parlamento 2020/2014(INL).

<sup>1a</sup> dottrina si veda D. CERINI, *Dal Decreto Smart Road in avanti*, cit., pp. 404 e ss., la quale critica la disciplina di responsabilità derivante dall'art. 2054 per i veicoli autonomi in ragione della variazione dei fattori di rischio che la nuova tecnologia determina, suggerendo, invece di dar preferenza alla responsabilità del produttore.

<sup>50</sup> Richiama l'adagio *cuius commoda eius et incommoda*, M. FRANZONI, *Lesione dei diritti della persona, tutela della privacy e intelligenza artificiale*, cit., p. 19. Si veda, inoltre, G. FINOCCHIARO, *Intelligenza artificiale e responsabilità*, cit., pp. 730 e 731, la quale predilige l'opzione indicata riferendola al principio dell'*accountability*.

Contro l'individuazione di una responsabilità da pericolo si pronuncia G. TEUBNER, *Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi*, cit., p. 93, il quale afferma: «Negli agenti software, invece, non si tratta affatto del pericolo oggettivo di un malfunzionamento del computer: non si tratta cioè di rischio causale, ma di un rischio decisionale, di un rischio di genere del tutto diverso. Fondamento dell'imputazione non è l'uso di un oggetto ad alto rischio, ma il comportamento illecito dell'algoritmo, che il principale ha lecitamente impiegato a proprio vantaggio».

piego dello strumento, con conseguente possibilità di effettuazione di un'adeguata analisi comparativa degli stessi e internalizzando le esternalità negative.<sup>51</sup>

La scelta operata si mostra idonea a rappresentare la figura centrale di responsabilità in ogni ipotesi di danno derivante dal funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale, riducendo la posizione del produttore e dei terzi a meri responsabili indiretti o in via di regresso. In tal senso, l'istanza risarcitoria primaria viene allocata a carico di un soggetto definito come legalmente responsabile e al quale si impone la stipulazione di una assicurazione obbligatoria (almeno nei casi di sistemi ad alto rischio).

La disciplina, allo stesso tempo, non sembra eccessivamente spostata sulla figura dell'operatore, in quanto la scelta di un sistema coerente ai tratti esistenti degli istituti di responsabilità civile permette di evitare che l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale possa deresponsabilizzare gli altri soggetti coinvolti nella vicenda di danno. Sia lo schema del concorso di colpa del danneggiato, quanto quello della responsabilità solidale permettono di bilanciare le esigenze di ristoro del danno con l'emersione di contropunte all'adozione di un livello socialmente non adeguato di esposizione al rischio, per i danneggiati, e di difettosità del prodotto, per i produttori.

Si consideri, inoltre, la rilevanza accordata alle cause di forza maggiore. Essa mostra adesione ad una impostazione per la quale il danno non può apparire come avulso dal contesto di ordinario impiego del sistema da parte dell'operatore. La presenza di una clausola generale che possa operare come valvola di sicurezza di rilevanza essenzialmente eziologica permette di assegnare al giudice, chiamato ad applicare la disciplina normativa, dei margini di valutazione discrezionale. Si consente, dunque, di escludere la responsabilità per le ipotesi maggiormente controverse, nelle quali, specie il fatto del terzo o del danneggiato, che appaiano totalmente avulsi, eccezionali e abnormi non facciano

---

<sup>51</sup> L'opportunità di tener conto di questa funzione nell'allocazione della responsabilità in caso di automazione è sostenuta da F. PÜTZ, F. MURPHY, M. MULLINS, K. MAIER, R. FRIEL e T. ROHLFS, *Reasonable, Adequate and Efficient Allocation of Liability Costs for Automated Vehicles*, cit., p. 549; N. F. FRATTARI, *Robotica e responsabilità da algoritmo. Il processo di produzione dell'intelligenza artificiale*, cit., pp. 465; G. FINOCCHIARO, *Intelligenza artificiale e responsabilità*, in *Contr. e impresa*, cit., pp. 730 e 731.

apparire adeguato porre il peso economico dell'esito nefasto in capo all'operatore.

Oltre agli evidenti vantaggi della delineata regola di responsabilità è, tuttavia, possibile evidenziare alcune prime criticità, le quali, ovviamente potrebbero essere rimediate ad opera della Commissione al momento dell'eventuale recepimento delle indicazioni derivanti dalla proposta.

Una prima criticità può essere rappresentata dall'ampia definizione di sistema di intelligenza artificiale la quale rischia di sottoporre alla medesima regola di responsabilità situazioni fattuali molto diverse e solo parzialmente coerenti con il sistema articolato.<sup>52</sup> Alla disciplina generale di responsabilità potrebbe, dunque, essere necessario affiancare normative speciali che si occupino di peculiari ipotesi, quale quella più volte evocata della mobilità automatizzata.

In secondo luogo, va analizzata l'ampiezza soggettiva della categoria di operatore di *front-end* impiegata dalla proposta parlamentare, anche in correlazione con la nozione di utilizzatore fatta propria dalla proposta di legge sull'intelligenza artificiale. Si evidenzia, in tale ottica, una peculiare differenza consistente nel non aver limitato la definizione all'impiego per finalità esclusivamente professionale.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Si consideri l'attenta analisi proposta da A. BERTOLINI, *Robots as Products: The Case for a Realistic Analysis of Robotic Applications and Liability Rules*, cit., 214 e ss., in part. cap. XI, il quale sottolinea come l'eterogenea platea dei sistemi di intelligenza artificiale si rivolge a realtà molto diverse, caratterizzate da vari livelli di automazione, che non necessitano di essere ricompresi all'interno di una regola di responsabilità unitaria e innovativa. Meglio sarebbe, secondo l'Autore, mantenere le regole attualmente vigenti per le varianti non automatizzate delle tecnologie in questione, almeno sino all'insorgenza di un livello di autonomia elevato.

<sup>51</sup> veda, inoltre, il sistema ipotizzato da A. SANTOSUOSSO, C. BOSCARATO, F. CAROLEO, *Robot e diritto: una prima ricognizione*, cit., p. 514, i quali differenziano le ipotesi di responsabilità in base al grado di autonomia e alla causa del danneggiamento. Si propone, in particolare, di modulare la responsabilità del produttore e del proprietario/possessore in ragione della capacità di apprendimento e adattamento del robot, quali criteri che riducono la rilevanza della condotta del produttore a favore di quella degli altri soggetti, i quali rispondono di *culpa in educando* per le istruzioni date e i comportamenti appresi.

<sup>53</sup> Art. 3, § 1, n. 4), legge sull'intelligenza artificiale.

La scelta di estendere il regime di responsabilità anche ai consumatori che impiegano il sistema sottolinea la necessità di allocazione del danno, poiché ben può essere ipotizzato che la diffusione delle tecnologie considerate possa raggiungere un tale livello di capillarità da essere impiegate nella vita di tutti i giorni e per finalità di carattere personale o familiare. Altro, però, è ipotizzare che siano gravati da un obbligo di copertura assicurativa tutti i soggetti, anche non professionali, che utilizzino a proprio vantaggio l'intelligenza artificiale.

Se, da un lato, la necessità di gestione del rischio non è, in effetti, meno stringente a seconda che esso sia legato ad un impiego professionale o meno dell'intelligenza artificiale, dall'altro, va considerata la capacità di organizzazione e di sostenimento del peso economico dello stesso, onde scongiurare l'eventualità che un tale livello di responsabilità possa rappresentare, sotto questo profilo, un congelamento alla diffusione della tecnologia tra i consumatori.<sup>54</sup>

Tale criticità, inoltre, non è smussata dalla considerazione che l'obbligo di assicurazione sia richiesto solamente in caso di sistema ad alto rischio; poiché, rimane possibile anche l'impiego della tecnologia in questione per esigenze di vita del consumatore, come reso evidente dall'esempio dei veicoli autonomi.

Meglio sarebbe, dunque, considerare una diversa disciplina normativa a seconda che l'operatore appartenga, o meno, alla platea degli operatori professionali.

Non sufficiente, in tale prospettiva, appare la considerazione del livello di diligenza richiedibile ai consumatori contenuto all'interno dei considerando,<sup>55</sup> poiché tale riflessione non trova corrispondenza nell'articolato.

---

<sup>54</sup> Il rilievo era stato evidenziato dallo studio commissionato dal Parlamento europeo "A common EU approach to liability rules and insurance for connected and autonomous vehicles", cit., pp. 123, nel quale si sostiene «However, it could be argued that consumer confidence in autonomous vehicles will be undermined by imposing risk-based liability on consumers, particularly because, dependent on the exact level of autonomy, they may be much less in control of the vehicle than they are in conventional motor vehicles».

<sup>55</sup> Si veda considerando 18° raccomandazioni etc etc.: «poiché il livello di sofisticazione degli operatori può variare a seconda che si tratti di semplici consumatori o professionisti, è opportuno adeguare di conseguenza gli obblighi di diligenza».



In conclusione, la proposta avanzata dal Parlamento europeo può essere considerata positivamente. Essa, pur dotata di margini di miglioramento, rappresenta una risposta essenzialmente coerente alle esigenze connesse alla responsabilità per i danni cagionati dall'intelligenza artificiale, essendo improntata ad un pragmatismo giuridico che spesso denota l'iniziativa legislativa dell'Unione Europea.<sup>56</sup> Da un punto di vista operativo, pertanto, si può ipotizzare che essa raggiunga gli obiettivi che si pone e possa assurgere a modello, valevole a livello globale, di normazione in tema di intelligenza artificiale. Non resta, in tal senso, che attendere e verificare se la Commissione europea deciderà di confermare le scelte suggerite dal Parlamento.

---

<sup>56</sup> Cfr., S. MAZZAMUTO, *Il contratto di diritto europeo*, Torino, 2017, p. 14 e ss., per il rilievo secondo cui il legislatore europeo «è un legislatore pragmatico che poco si cura delle architetture concettuali e dei raccordi con i diversi sistemi giuridici che procede ad armonizzare».



## **Amministrazione condivisa tra coesercizio di potere e coesercizio di prestazioni<sup>1</sup>**

Stefano Salvatore Scoca

In una recente sentenza la Corte Costituzionale ha utilizzato la locuzione ‘Amministrazione condivisa’.<sup>2</sup> La sentenza è estremamente interessante poiché affronta la questione dei rapporti con la pubblica amministrazione per come disciplinati dal codice del terzo settore (c.t.s.).<sup>3</sup>

La locuzione ‘amministrazione condivisa’ è frutto dell’elaborazione dottrinale,<sup>4</sup> e per come ricostruita dalla Corte costituzionale essa sem-

---

<sup>1</sup> Il presente scritto è il riadattamento della relazione al IV Forum del Gran Sasso, svoltosi presso l’Università di Teramo, il 1° ottobre 2021.

<sup>2</sup> Corte cost., 26 giugno 2020, n. 131, con nota di Gregorio Arena, *L’amministrazione condivisa ed i suoi sviluppi nel rapporto con cittadini ed enti del Terzo Settore*, in *Giur. cost.*, 2020, 1449 ss.

<sup>3</sup> La questione di legittimità costituzionale aveva ad oggetto la verifica dell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 55 c.t.s., che, stando alla parte ricorrente, una legge regionale avrebbe illegittimamente esteso. In particolare, ci si doleva del fatto che la norma della legge regionale impugnata consentiva anche a soggetti non facenti parte degli e.t.s. di poter accedere ai rapporti collaborativi ex art. 55 c.t.s.

<sup>Detto</sup> in altri termini, la questione verteva intorno al fatto che l’art. 55 c.t.s. avrebbe limitato il coinvolgimento solo agli e.t.s. indicati nell’art. 4 del medesimo codice, sulla considerazione che gli enti del terzo settore devono ritenersi tassativamente elencati e, dunque, una legge regionale che avesse previsto figure diverse avrebbe comportato una omologazione di tali figure agli e.t.s., i quali sono gli unici legittimati, stando alla normativa statale, a partecipare attivamente alla programmazione statale degli interventi di utilità sociale. Tale asserita omologazione, ampliando il novero degli e.t.s., sarebbe idonea a invadere la materia dell’“ordinamento civile” riservata alla competenza esclusiva statale.

<sup>La</sup> sentenza della Corte costituzionale nel dichiarare infondata la questione di legittimità, si è spinta a considerazioni ampie che consentono di inquadrare detta pronuncia come di tipo interpretativo. I rapporti collaborativi ex art. 55 rimangono apparentemente sullo sfondo, in quanto si è trattato soltanto di verificare se la figura individuata dalla legge regionale (i.e. cooperative di comunità) fosse da qualificarsi alla stregua di e.t.s.

<sup>4</sup> In particolare i maggiori approfondimenti e la stessa locuzione si devono a G. ARENA,

bra evocare alla mente le elaborazioni e gli approfondimenti dell'opera di Benvenuti, e questo perché la Corte Costituzionale non si è limitata a richiamare la locuzione amministrazione condivisa ma ha parlato più precisamente di cittadinanza attiva e dunque ha richiamato il concetto della demarchia approfondita dal Benvenuti.<sup>5</sup> Appare utile richiamare il passaggio della pronuncia dei giudici di Palazzo della Consulta, per comprendere a pieno quanto fosse immediato il riferimento al Benvenuti. Rileva la Corte che «tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell'art. 55» si instaura «un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la “co-programmazione”, la “co-progettazione” e il “partenariato” (che può condurre anche a forme di “accreditamento”) si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico». Ciò al fine di convenire sulla «convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico».

La pronuncia appena richiamata sembra utile per tentare di riscrivere l'affermazione costituzionale in forza del quale il bene comune si realizza attraverso l'attribuzione del potere-dovere di attuare i rapporti. Soggetto esclusivo di tale attribuzione è, secondo la teoria prevalente e tradizionale, l'amministrazione stessa; di contro la pronuncia richiamata sembra mettere in una diversa luce tale postulato attraverso il concetto di amministrazione condivisa. L'amministrazione condivisa, dunque, deve avere un'ampiezza maggiore di (mera) compartecipazione nella decisione. Certamente questo è uno dei possibili significati, effettivamente è il significato che oggi è maggiormente declinato e conosciuto: è sufficiente infatti parlare di partecipazione al procedimento

---

*L'amministrazione condivisa ed i suoi sviluppi nel rapporto con cittadini ed enti del Terzo Settore*, cit., 1449 ss.; ID., *Amministrazione e società. Il nuovo cittadino*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2017, 42 ss.; ID., *Introduzione all'amministrazione condivisa*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, n. 117/118, 1997, 29 ss.

<sup>5</sup> Il riferimento è ovviamente a FELICIANO BENVENUTI, *Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva*, Venezia, 1994.

amministrativo per avvedersi che ogni decisione dell'amministrazione è effettivamente compartecipata dal cittadino, in quanto controinteressato all'esercizio del potere o co-interessato all'esercizio di quel determinato potere.

Nell'ottica del Benvenuti l'amministrazione condivisa ha un valore diverso, ha un valore di co-esercizio della funzione pubblica, significa che è lo stesso cittadino che esercita, insieme all'Amministrazione, il vero e proprio potere amministrativo. E allora utilizzando lo schema concettuale che fornito dal Benvenuti, il problema diventa triangolare e si ha un rapporto tra riserva di amministrazione costituzionalmente garantita, tra sovranità popolare, anch'essa costituzionalmente garantita e art. 118 della costituzione. Nei servizi sociali è notorio che l'art. 118, comma 4, Cost., è il paradigma nei rapporti pubblico-privati, mentre il comma 1 è il prototipo dei rapporti tra soggetti pubblici. Tuttavia oggi l'art. 118 appare depotenziato nella sua concreta applicazione in quanto si limita, almeno nei rapporti pubblico/privati, come collaborazione mera nello svolgimento di prestazioni concrete tra amministrazione e cittadino, riassumendosi, di fatto, in un affidamento di compiti e servizi alla cittadinanza attiva. Ma se si analizza a fondo la locuzione 'amministrazione condivisa', e questa viene vista nell'ottica benvenutiana, essa ha un'ampiezza assai maggiore, non significando soltanto l'affidamento di compiti e servizi al cittadino, ma semmai l'affidamento della funzione (in modo condiviso). È chiaro che tale nozione appare utopistica, come d'altronde è stata definita la visione del Benvenuti, e pertanto in quest'ottica, in un certo senso sperimentale, occorre individuare un equilibrio nell'esercizio del potere (condiviso).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sul punto il riferimento è alle memorabili pagine di ANTONIO ROMANO TASSONE, *Il 'nuovo cittadino' di Feliciano Benvenuti tra diritto e utopia*, in *Dir. amm.*, 2008, 313 ss. L'illustre A. ha definito il Lavoro del Benvenuti, il Nuovo Cittadino, come un'utopia imperfetta, ossia, secondo la spiegazione dell'A. sono quelle che «pur possedendo i tratti salienti del disegno utopico, sono concepite per operare direttamente all'interno della storia, ossia come fattore, e non come prodotto del cambiamento [...]. Le utopie 'imperfette' -al pari delle utopie 'perfette'- tendono dunque a cambiare il mondo, ma non già a plasmarlo una volta per sempre, introducendo prima e mantenendolo poi uno stato di perenne appagamento, bensì imprimendovi un dinamismo perpetuo, indotto dalla stessa inesauribile tensione tra le (proclamate, ma non effettivamente nutrite) attese di realizzazione del disegno utopico e la loro inevitabile (ma in realtà prevista e calcolata) frustrazione» (p. 320-321). Concludendo nel senso che il tratto tipico delle

L'equilibrio va ricercato all'interno in particolare di tre parametri costituzionali: la riserva di amministrazione, la sovranità popolare e la sussidiarietà.

Leggendo la sentenza della Corte Costituzionale, tuttavia, il Giudice delle Leggi non ha dato ingresso ordinamentale alla nozione di amministrazione condivisa, nell'accezione di coesercizio di potere pubblico. E infatti da una lettura più attenta della pronuncia si può inferire che la Corte Costituzionale ha utilizzato la locuzione in maniera forse un po' troppo enfatica. E infatti l'enfasi del termine amministrazione condivisa, non trova un riscontro nell'ingresso di una disciplina costituzionale di coesercizio di potere, o, forse più linearmente nell'individuazione di una disciplina che consentisse tale condivisione nell'esercizio della funzione. In realtà purtroppo l'approccio è molto più limitato perché la Corte Costituzionale, nell'occuparsi dell'art. 55 del codice del terzo settore (c.t.s.), che è ricompreso nel Titolo VII del c.t.s. (rubricato 'Dei rapporti con gli enti pubblici') che disciplina alcuni istituti giuridici nell'ambito dei servizi sociali, che sono la co-programmazione, la co-progettazione e il partenariato nelle forme o con le forme dell'accreditamento definito locale (da non confondere con l'accreditamento c.d. istituzionale).<sup>7</sup>

La questione di legittimità costituzionale scaturiva dalla individuazione e creazione, fatta con legge regionale, di un soggetto qualificato e.t.s. diverso dagli enti tassativamente indicati nell'art. 4 del c.t.s.. Avverso tale legge regionale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale in via diretta con riferimento all'art. 117, comma 2, lett. l), dunque per una questione di riparto di competenza legislativa statale esclusiva, cioè lesione dell'ordinamento civile; la questione pertanto concerneva se la figura introdotta con legge regionale, fosse compatibile con gli enti del terzo settore e in quanto tale soggetto capace di usufruire degli strumenti di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento locale.

---

'utopie imperfette' è «quello di migliorare il mondo non in quanto si realizzano (o si possono realizzare), ma semplicemente in quanto vengono predicate» (p. 326).

<sup>7</sup> Così definito dalle Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con d.m. 31 marzo 2021, n. 72.

A fronte dell'incipit sull'amministrazione condivisa era lecito attendersi un approfondimento se nei tre istituti enucleati dall'art. 55 c.t.s., vi fosse una condivisione di potere.

E tuttavia la Corte ha spento ogni ipotesi di vaglio di tale possibilità, riducendo gli istituti recati dell'art. 55 c.t.s. a mera collaborazione esecutiva tra amministrazioni e privati. Nessuna amministrazione condivisa, dunque, ma semplice sussidiarietà orizzontale che si esplica esclusivamente sul piano esecutivo e materiale e non sul piano della funzione.

Ma vi è di più. La Corte ha utilizzato l'enfatica locuzione amministrazione condivisa per uno scopo ancor più pragmatico: l'affermazione che gli istituti recati dall'art. 55 c.t.s. consente di affidare incarichi di progettazione e programmazione nei servizi sociali al fuori delle regole di mercato.

In buona sostanza, nulla di nuovo nella declinazione della Corte, ma semplicemente un espediente, per quanto elegante e apprezzabile, per affermare che gli istituti di amministrazione condivisa sono strumenti che consentono legittimamente di non applicare le regole sulla tutela della concorrenza, purchè siano rispettati i principi di diritto amministrativo.

Tanto è vero che così configurati, la co-programmazione e la co-progettazione altro non sono se non lo strumento legale per consentire a soggetti appartenenti alla categoria degli e.t.s. di poter essere chiamati a svolgere compiti di progettazione e programmazione con l'amministrazione, ma sempre in un momento esecutivo e comunque entro la cornice della pianificazione amministrativa.

Ancora di minor impatto il c.d. accreditamento locale che si sostanzia, in una sorta di elenco dei fornitori.

Si tratta dunque di istituti che consentono ai cittadini attivi (gli e.t.s.) di poter erogare servizi sociali mediante affidamenti (legittimamente) al di fuori delle regole della concorrenza.

Tuttavia la locuzione amministrazione condivisa ha un diverso e più pregno significato che contempla un esercizio di potere pubblico condiviso tra amministrazione e privati. Nel caso di specie semmai si parla di servizi condivisi, che, come è noto, non contemplano l'esercizio di un potere, ma lo svolgimento di prestazioni. Certamente rilevante anche questa accezione, ma appare fuor di luogo richiamare l'utopia im-

perfetta del Nuovo cittadino di Benvenuti. In tale accezione si rimane pacificamente nell'ambito dell'art. 118, comma 4, Cost., e dunque nel partenariato pubblico privato per l'erogazione di prestazioni e servizi.

Forse la vera utopia risiede nell'affermazione che il partenariato non ponga a valle dell'esercizio del potere, ma semmai a monte. È certamente un'utopia imperfetta, come magistralmente descritta da Romano Tassone, e come immaginata dal Benvenuti.

Infatti l'affermazione del coesercizio del potere tra pubblico e privato dovrebbe passare per la dimostrazione che una norma attribuisca a entrambe le parti il potere di agire in modo condiviso, ma tale presupposto si scontra frontalmente con la riserva di amministrazione, che attribuisce all'amministrazione non solo il potere di agire, ma anche il potere di agire. Non vi sono norme che attribuiscono ai cittadini (attivi) poteri, a meno di non voler esacerbare le nozioni di sovranità popolare e solidarietà. Soprattutto per quanto concerne la solidarietà essa è sempre stata declinata nel senso che i doveri si impongono solidalmente ai cittadini, mai che a questi spettino poteri, pena lo sconfinamento in un'anarchia.

Vi è poi una questione più pragmatica, ossia la materiale imputabilità dell'atto, che se in linea teorica può essere imputato in via solidale a entrambe le parti, nel concreto l'imputazione dello stesso è data dalla norma attributiva del potere.

Come è intuibile notare, occorre una norma, in omaggio al principio di legalità, che attribuisca il potere in modo condiviso, ma tale norma non è dato reperirla in nessuna fonte, men che meno nella Carta costituzionale.

D'altronde era lo stesso era lo stesso Benvenuti ad ammonire che stressare oltre modo la utopia imperfetta, rischierebbe di portare ad una anarchia, perché ogni cittadino potrebbe comandare nel senso a lui più congeniale.

Pertanto, in senso più concreto il cittadino deve essere sempre più convogliato nell'ambito delle scelte che dovranno comunque essere poste e garantite all'amministrazione, attraverso strumenti partecipativi alle scelte, e non solo tramite formali partecipazioni procedurali. Occorre insomma spostare la partecipazione dal procedimento alla scelta e rendere la partecipazione reale strumento di collaborazione e cooperazione tra privati e amministrazione per il perseguimento della migliore scelta possibile.



## Principio personalista e doveri inderogabili di solidarietà nel prisma dell'ordinamento giuridico

Jacopo Vavalli

### **Contratti pubblici, partenariato sociale e tutela della persona.**

1. Il titolo del mio intervento reca tre sintagmi, quali contratti pubblici, partenariato sociale e tutela della persona, ma a ben vedere due endiadi: la prima costituita dalle espressioni contratti pubblici e partenariato sociale, la seconda dalle espressioni partenariato sociale e tutela della persona.

La prima endiadi, da cui occorre partire, impone di affrontare tre questioni determinanti: i) precisare il significato di “*partenariato sociale*”; ii) effettuare un confronto tra tale istituto e il “*partenariato pubblico privato*”, con cui il primo condivide la medesima *sedes materiae*, e cioè la Parte IV, nominata “*Partenariato pubblico privato e contraente generale ed altre modalità di affidamento*”, Titolo I, rubricato appunto “*Partenariato pubblico privato*”, del Codice dei contratti pubblici; iii) valutare, infine, se l'endiadi è appropriata all'esito di un attento esame della fattispecie e dei suoi tratti caratterizzanti.

2. In ordine alla prima questione, l'etimologia del termine partenariato svela il suo significato generale, visto che lo stesso deriva dal francese *partenaire*, che significa socio, compagno. Il termine partenariato accostato all'aggettivo sociale, allora, dà vita ad una espressione che potrebbe essere definita in generale, senza incorrere nella violazione di una delle regole fondamentali della definizione (“*terminus definitus non debet ingredi definitionem*”),<sup>8</sup> come un accordo tra soggetti volto al raggiungimento di obiettivi comuni, d'interesse per la collettività.

Il partenariato sociale ha uno specifico rilievo all'interno del nostro ordinamento, così che si rende necessario precisare il suo significato giuridico. A tal fine bisogna fare riferimento alla legge e, precisamente, al ricordato Codice dei contratti pubblici, in cui è possibile rinvenire

---

<sup>8</sup> K.C.F. KRAUSE, *The doctrine of knowledge and knowledge, as the first introduction to science. Lecture for educated people from all backgrounds*, Göttingen 1836, 502.

due *species* di tale *genus*: gli interventi di sussidiarietà orizzontale<sup>9</sup> e il baratto amministrativo,<sup>10</sup> aventi ad oggetto l'azione di privati cittadini volta, in termini generali, a riqualificare aree o beni immobili dislocati nel territorio.<sup>11</sup> Tali istituti non rappresentano una novità introdotta nel nostro ordinamento con il d.Lgs. n. 50/2016, in quanto l'antecedente storico del primo risale alle "Norme sullo sviluppo degli spazi verdi urbani",<sup>12</sup> mentre il secondo è stato introdotto dall'art. 24 del c.d. decreto *Sblocca Italia*,<sup>13</sup> disposizione pressoché identica a quella versata

---

<sup>9</sup> La cui disciplina è contenuta all'interno dell'art. 189 e riguarda: a) la gestione di aree riservate al verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere (comma 1); b) la realizzazione di opere di interesse locale (commi 2-5).

<sup>10</sup> La cui disciplina è contenuta all'interno dell'art. 190. La realizzazione di tale contratto presuppone una delibera dell'ente territoriale interessato in cui siano fissati i criteri e le condizioni necessarie affinché possano essere effettuate le iniziative dei privati. E ciò, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale, riguardanti la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. Su tale istituto, si vedano: G. CREPALDI, *Il baratto amministrativo: sussidiarietà, collaborazione ed esigenze di risparmio*, in *Resp. civ. e prev.*, 2018, 1, 37 ss.; P. DURET, «Baratto amministrativo» o «simbiosi mutualistica»? *Divagazioni su recenti prospettive dell'amministrazione locale*, in *www.labsus.org*, 2016, 1; F. GIGLIOLI, *Limiti e potenzialità del baratto amministrativo*, in *Riv. trim. scienza amm. (www.rtsa.eu)*, 2016, 3; V. MANZETTI, *Baratto o Baratti amministrativi. Una questione da dirimere*, in *Amministrazione in Cammino*, 2018; S. MUSOLINO, *Il «baratto amministrativo» nel nuovo codice dei contratti pubblici: le pubbliche amministrazioni alla prova del partenariato civico (commento al d.leg. 18 aprile 2016 n. 50)*, in *Riv. trim. app.*, 2016, 347 ss.; F. SAVO AMODIO, *Il nuovo baratto amministrativo*, in *treccani.it*, 2019; S. VILLAMENA, «Baratto amministrativo»: prime osservazioni, in *Riv. giur. edil.*, 2016, 4, 379 ss.

<sup>11</sup> Il Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 21 marzo 2016, le ha definite "forme di partenariato sociale" (Parere n. 855 del 1° aprile 2016). Sul tema: P. DE NICTOLIS, *Il partenariato sociale. Gli interventi di sussidiarietà orizzontale e il baratto amministrativo ex artt. 189-190 Codice dei contratti pubblici*, Roma, 2021.

<sup>12</sup> Art. 4, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, abrogato dall'art. 217, comma 1, lettera ii), del Codice dei contratti pubblici.

<sup>13</sup> Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164.

nel Codice dei contratti pubblici,<sup>14</sup> per effetto delle cui norme è stata abrogata.<sup>15</sup>

3. Venendo alla seconda questione, relativa al confronto tra partenariato sociale e partenariato pubblico privato, già all'esito di un primo esame delle due fattispecie emerge che l'unico elemento in comune sembra essere il sostantivo partenariato. Il primo elemento di differenziazione risiede nella natura del corrispettivo, giacché il partenariato pubblico privato è un contratto a titolo oneroso,<sup>16</sup> mentre quello disciplinato dagli articoli 189 e 190 prevede un "corrispettivo a valore sociale",<sup>17</sup> per il fatto che le opere sono prestate con la finalità (precipua) di fornire un beneficio per la collettività e non sono remunerate con un *tantundem* in denaro, bensì attraverso uno sconto fiscale.<sup>18</sup>

È sostanzialmente diverso anche l'oggetto della prestazione.<sup>19</sup> A differenza di quello relativo al partenariato sociale, richiamato sopra, l'oggetto del partenariato pubblico privato riguarda il conferimento a uno o più operatori economici, per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, di "un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di

---

<sup>14</sup> Al netto del *nomen* dell'istituto. È stato osservato da F. GIGLIOLI, *Limiti e potenzialità del baratto amministrativo*, cit., che "gli amministratori locali hanno dimostrato di apprezzare molto questa norma ed è proprio la sua applicazione che ha generato l'uso del nuovo sintagma di baratto amministrativo. L'ampio successo della locuzione lessicale ha finito per coinvolgere anche il legislatore nazionale che ha deciso di rubricare così l'art. 190, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50" (2-3).

<sup>15</sup> Per la precisione, l'abrogazione è avvenuta ad opera dell'art. 129, comma 1, lettera m), del d.lgs. (c.d. Correttivo) 19 aprile 2017, n. 56, che ha modificato l'art. 217, lettera rr), del Codice dei contratti pubblici in materia di "abrogazioni".

<sup>16</sup> Cfr. art. 3, lettera eee), del Codice dei contratti pubblici.

<sup>17</sup> L'espressione è di T. PULA, *Il baratto amministrativo*, T. PULA, *Il baratto amministrativo: profili giuslavoristici*, in *Dir. rel. ind.*, 2017, 2, 356 ss.

<sup>18</sup> V. art. 189, commi 1 e 5, e art. 190 del Codice dei contratti pubblici.

<sup>19</sup> S. VILLAMENA, «Baratto amministrativo»: prime osservazioni, cit., 379-380.

*rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore*".<sup>20</sup>

Il differente oggetto dei due contratti incide sull'aspetto soggettivo, atteso che il partenariato pubblico privato coinvolge prettamente gli operatori economici in forma imprenditoriale,<sup>21</sup> mentre il partenariato sociale è appannaggio di cittadini<sup>22</sup> singoli o associati.<sup>23</sup>

Nel primo spicca il fine lucrativo,<sup>24</sup> mentre nel secondo il fine potrebbe definirsi, sia pur non esclusivamente, altruistico ovvero solidaristico.

4. In ordine alla terza questione posta all'inizio del presente intervento, la *sedes materiae* del partenariato sociale all'interno del Codice dei contratti pubblici sembra destare più di una perplessità, non solo a fronte degli elementi di distinzione con l'istituto del partenariato pubblico privato appena evidenziati. Il partenariato sociale presenta, infatti, tratti distintivi evidenti rispetto ai contratti ad evidenza pubblica, di cui i contratti pubblici regolati dall'attuale Codice introdotto con d.L.gs. n. 50/2016 costituiscono la specie più rilevante. I contratti pubblici sono caratterizzati dallo schema, di gianniniana memoria, costituito da: deli-

---

<sup>20</sup> In base al disposto del citato art. 3, lettera *eee*), del Codice dei contratti pubblici.

<sup>21</sup> Ai sensi dell'art. 2082 del Codice civile, "È *imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi*".

<sup>22</sup> Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Veneto, delib. 21 giugno 2016, n. 313, secondo cui occorre allontanare il rischio che "*imprese for profit 'approfittino' indebitamente di esenzioni, riduzioni, agevolazioni e detrazioni che andrebbero applicate solo a chi persegue finalità sociali di solidarietà (che in tal modo solleva le istituzioni pubbliche dai suoi carichi)*".

<sup>23</sup> Un rilievo a parte merita la figura del "*consorzio del comprensorio*" richiamato dall'art. 189, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, che comunque non presenta alcuna connotazione imprenditoriale alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "*i consorzi di urbanizzazione (enti di diritto privato, costituiti da una pluralità di persone che, avendo in comune determinati bisogni o interessi, si aggregano fra loro allo scopo di soddisfarli mediante un'organizzazione sovraordinata), finalizzati alla sistemazione ed al miglior godimento di uno specifico comprensorio attraverso la realizzazione e la fornitura di opere o servizi, costituiscono figure atipiche, le quali, essendo caratterizzate dall'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti, funzionale al raggiungimento di uno scopo non lucrativo, presentano i caratteri delle associazioni non riconosciute*" (Cass., sez. II civ., 9 febbraio 2007, n. 2877).

<sup>24</sup> È indubbio che la parte privata coltiva il fine di percepire un utile dall'operazione di partenariato, ma è altrettanto vero che tale finalità deve rapportarsi all'interesse pubblico della p.a.

berazione a contrarre; procedura di affidamento; contratto; esecuzione contrattuale, che mal si adatta all'impianto del partenariato sociale forgiato dalla normativa vigente. Tale impianto, per quel che concerne le due fattispecie degli interventi di sussidiarietà orizzontale e del baratto amministrativo, pur non essendo del tutto speculare si mostra comune e di carattere tendenzialmente bifasico: una parte deliberativa<sup>25</sup> dell'ente locale,<sup>26</sup> a cui è associata la presentazione di una proposta o di un progetto ad opera del privato; una parte consensuale per la definizione dell'accordo di partenariato.<sup>27</sup>

La prima sequenza del partenariato, incentrata sia sulla delibera dell'amministrazione sia sul progetto del privato, non può costituire una procedura di affidamento di una commessa pubblica, non fosse altro perché lo svolgimento di una tale procedura presupporrebbe l'emanazione di una determina a contrarre volta ad introdurla,<sup>28</sup> contenente l'esplici-

---

<sup>25</sup> Comunque necessaria ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 (secondo cui "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi"), che esprime un principio di carattere generale: R. CAVALLO PERIN, *Proprietà pubblica e uso comune dei beni tra diritti di libertà e doveri di solidarietà*, in *Dir. Amm.*, 2018, 4, 842.

<sup>26</sup> Esplicita per quel che concerne la realizzazione di opere di interesse locale (art. 189, comma 2, del Codice dei contratti pubblici) e il baratto amministrativo. La presenza di una fase deliberativa, in cui versare termini, criteri e condizioni dell'affidamento in gestione di aree, sembra desumibile in via interpretativa, applicando il principio dell'analogia *legis* di cui all'art. 12 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, anche in relazione agli interventi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 189, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, per cui è prevista una disciplina simile a quella contenuta nell'art. 190 dello stesso Codice.

<sup>27</sup> Esplicitata dall'art. 190 relativo al baratto e comunque desumibile in via interpretativa per quanto concerne gli interventi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 189.

<sup>28</sup> Secondo l'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, infatti, "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei

tazione del fabbisogno dell'amministrazione, non prevista dalle disposizioni in materia di partenariato, contrastante con lo spirito delle stesse, che propendono per l'iniziativa privata, e di difficile inserimento all'interno del binomio progetto (del privato)/delibera (della p.a.).

Relativamente al contratto di partenariato, al netto della considerazione che le fattispecie di cui all'art. 189 e all'art. 190 del Codice dei contratti pubblici si appalesano incompatibili con le definizioni di appalto<sup>29</sup> e di concessione<sup>30</sup> date dal medesimo Codice, la divergenza deriva, più che dal profilo del corrispettivo,<sup>31</sup> soprattutto dalla causa, sia pure vista in astratto.<sup>32</sup> Causa che per i contratti pubblici è imperniata sullo scam-

---

*requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.*

<sup>29</sup> Che, ai sensi dell'art. 3, lettera ii), del Codice dei contratti pubblici sono definiti “*contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi*”.

<sup>30</sup> Il Codice dei contratti pubblici definisce le concessioni di lavori come “*un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere*” (art. 3, lettera uu); le concessioni di servizi come “*un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi*” (art. 3, lettera vv).

<sup>31</sup> Secondo R. CIPPITANI, *La nozione di contratto “a titolo oneroso” negli appalti pubblici*, in *Contr.*, 2013, 5, 523 ss. cit., lo scambio di *utilitas* tra p.a. e privato “*si realizza soltanto quando comporta una diminuzione patrimoniale in capo all'amministrazione aggiudicatrice. Tale diminuzione può realizzarsi «o in forma positiva, vale a dire obbligandosi al pagamento di una somma nei confronti dell'operatore economico, o negativa, rinunciando al percepimento di redditi o risorse altrimenti spettantile»*” (525 e nota 20 in cui si rimanda alle parole virgolettate dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen, conclusioni presentate il 16 settembre 2010 nella la causa C-306/08, Commissione europea/Regno di Spagna, punto 86, v. anche punto 89).

<sup>32</sup> Giacché, in virtù della dottrina e della giurisprudenza maggioritaria, la causa è ormai concepita come “*causa concreta: non come ragione che astrattamente giustifica ogni*

bio di *utilitas* tra p.a. e privato, mentre nel partenariato involge una finalità sociale, che anche nei casi concreti dovrebbe costituire la “stella polare” dell’intesa tra le parti.

La sua collocazione ideale, a dispetto di quella attuale, sembra dunque essere un’altra, come ad esempio il TUEL, anche alla luce del fatto che le fattispecie di partenariato sociale in esame si riferiscono “alle «misure di agevolazione» dei Comuni, in relazione a tributi comunali e per interventi di tutela e valorizzazione dei rispettivi territori”.<sup>33</sup>

5. L’analisi deve, a questo punto, concentrarsi sulla seconda endiadi costituita dalle espressioni partenariato sociale e tutela della persona. Persona che, considerata la natura delle fattispecie in esame, non può che essere intesa in questa sede nella sua accezione di cittadino/a,<sup>34</sup> singolo o associato.

---

*contratto appartenente al tipo del contratto in esame (scambio fra cosa e prezzo, se si tratta di vendita); ma come ragione che concretamente giustifica il particolare contratto in esame, alla luce delle specialità rilevanti che lo connotano (lo scambio fra quella cosa e quel prezzo, nel particolare contesto di circostanze e finalità e interessi in cui quelle parti lo hanno programmato)”: V. ROPPO, Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di G. IUDICA e P. ZATTI, Milano, 2011 (II ed.), 344. Si tratta della teoria più attuale, figlia della evoluzione della teoria c.d. “astratta”, che voleva la causa come funzione economico-sociale del contratto e che ha visto in Emiliano Betti il principale esponente: E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino 1955, passim. La giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel dare attuazione alla teoria della causa in concreto: cfr., di recente, Cass., sez. lavoro, 14 settembre 2021, n. 24699. A livello di giurisprudenza amministrativa, cfr. Cons. Stato, sez. II, 2 dicembre 2020, n. 7629.*

<sup>33</sup> P. DURET, «Baratto amministrativo», cit., 307.

<sup>34</sup> Sui plurimi significati che il termine può esprimere, cfr. F. MANGANARO, *Il concetto di cittadinanza alla luce dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali*, in F. ASTONE, M. CALDARERA, F. MANGANARO, A. ROMANO TASSONE, F. SAITTA (a cura di), *Le disuguaglianze sostenibili nei sistemi autonomistici multilivello*, Atti del Convegno di Copanello 2005, Torino, 2006, 239, secondo cui “la complessità della cittadinanza è legata anche ai diversi profili da cui può essere esaminata: può essere intesa come titolarità di nuovi diritti di natura economica da far valere nei confronti dello Stato (Eckstein), o come codice di accesso per prestazioni selettive (Luhmann), o come consenso sulle regole procedurali della democrazia quale presupposto d’inclusione civica (Habermas), o come titolo di appartenenza, nello stesso tempo, a comunità sempre più universali (Donati) e ad un singolo ordinamento territorialmente limitato (Walzer, Taylor, Kymlicka)”.

L'attività che la cittadinanza si incarica di svolgere in favore della comunità, quando ha caratteri pubblicistici, nel senso che riguarda beni o servizi che è tenuta a curare e gestire l'amministrazione, come nel caso del partenariato sociale, si pone su un crinale sottile. Essa costituisce indubbiamente una forma di rafforzamento dei legami sociali, ma al contempo, essendo espressione di democrazia amministrativa,<sup>35</sup> la sua crescita potrebbe rappresentare un motivo (se non di crisi) di riflessione sulla indiscutibilità del modello di democrazia rappresentativa.<sup>36</sup>

Si potrebbe dire che il partenariato sociale è uno dei prodotti della disintermediazione del sistema democratico, che determina uno stimolo all'azione per le comunità intermedie e un accrescimento del proprio ruolo.<sup>37</sup>

Il mezzo con cui l'attività di partenariato viene posta in essere è l'accordo tra la p.a. e il privato, che rappresenta una forma di rottura del

---

<sup>35</sup> Cfr. sul tema, G. MARONGIU, *La democrazia come problema. Diritto, amministrazione ed economia*, tomo 2, Bologna, 1994, 87 ss. (in particolare), cui adde di recente: U. ALLEGRETTI, *Basi giuridiche della democrazia partecipativa in Italia: alcuni orientamenti*, in *Dem. dir.*, 2006, 3, 151 ss.; ID. *Il valore della Costituzione nella cultura amministrativistica*, in *Dir. pubbl.*, 2006, 3, 751 ss.; L. BOBBIO, *Dilemmi della democrazia partecipativa*, in *Dem. dir.*, 4, 2006, 11 ss.; V. DE FALCO, *Le connessioni tra partecipazione democratica e funzione di indirizzo politico. Questioni di metodo*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2020, 3, 597 ss.; M. MAGRI, *Democrazia costituzionale, ruolo dell'amministrazione e diritto amministrativo*, in *Dir. pubbl.*, 3, 2018, 697 ss.

<sup>36</sup> Il punto di equilibrio tra istituzioni e corpi intermedi era stato individuato sul finire dell'ottocento da V.E. ORLANDO, *La nozione di rappresentanza*, in ID., *Principii di diritto costituzionale*, Firenze, 1889, 67 ss., ora in S. CASSESE, *Il popolo e i suoi rappresentanti*, Roma, 2019, 47, il cui pensiero è riportato nel recente lavoro di W. TROISE MANGONI, *Fondamento legittimante del potere, libertà dell'individuo e sistema rappresentativo nel pensiero di Antonio Amorth*, in *Dir. Amm.*, 2021, 2, secondo cui "Emerge allora il significato giuridico attribuito da Orlando alla nozione di rappresentanza: da un lato, ai corpi sociali compete una costante influenza sulla cosa pubblica; dall'altro, l'esercizio delle funzioni politiche spetta ai più capaci" (284). Il venir meno di soggetti capaci determina un *vulnus* nella cura dell'interesse pubblico, a cui proprio i corpi intermedi potrebbero (*rectius*, dovrebbero) porre rimedio.

<sup>37</sup> Cfr. F. TRIMARCHI BANFI, *Teoria e pratica della sussidiarietà orizzontale*, in *Dir. amm.*, 2020, 1, 3 (nota 2).



primato del diritto pubblico,<sup>38</sup> dettata anche dalla complessità delle società moderne e dalla pluralità dei contrapposti interessi che le caratterizzano. Il fenomeno della c.d. “amministrazione *per pacta*”,<sup>39</sup> a ben vedere, si mostra più ampio e penetrante, a tal punto da divenire un vero e proprio mezzo di produzione di politiche pubbliche, improntate sulla negoziazione<sup>40</sup> e sulla complessa sintesi di contrapposti interessi.<sup>41</sup> Tanto da assurgere, in virtù dei c.d. accordi normativi, a una tra le fonti di produzione del diritto nell’ordinamento statale.<sup>42</sup>

6. In che modo il partenariato sociale è in grado di determinare forme di tutela della persona? Tale tutela consiste nel favorire la libertà attiva del cittadino/a, soprattutto all’interno delle formazioni sociali in cui potrebbe trovarsi ad operare per realizzare e conseguentemente dare attuazione agli accordi di partenariato. Il partenariato sociale, insomma, si coniuga con il fenomeno della rinnovata centralità delle “formazioni sociali” e della loro libertà attiva, finalizzata anche a perseguire

---

<sup>38</sup> N. BOBBIO, *Contratto e contrattualismo nel dibattito attuale*, in *Id.*, *Il futuro della democrazia*, Torino, 1984, 128-129, secondo cui “Uno dei caratteri della dottrina dello stato che ha finito per prevalere è il primato del diritto pubblico, e la conseguente dichiarata impossibilità di comprendere i rapporti di diritto pubblico facendo ricorso alle tradizionali categorie del diritto privato. Esempio da questo punto di vista la posizione di Hegel, secondo cui le principali categorie del diritto privato, la proprietà e il contratto, sono insufficienti a far comprendere la realtà del diritto pubblico che presiede alla organizzazione dalla totalità, mentre il diritto privato si occupa della risoluzione di conflitti fra parti indipendenti che restano tali nonostante i vincoli giuridici, ed eguali almeno formalmente”.

<sup>39</sup> A. CRISMANI, *Spunti e riflessioni sul modello consensuale nella gestione dei beni pubblici ambientali*, in *Riv. giur. edil.*, 2021, 2, 47, che richiama sul tema M. DUGATO, *Atipicità e funzionalizzazione dell’amministrazione per contratti*, Milano, 1996.

<sup>40</sup> L. BOBBIO, *Produzione di politiche a mezzo di contratti nella pubblica amministrazione italiana*, in *Stato e merc.*, 2001, 1, 110 ss.

<sup>41</sup> *Id.*, *Op. ult. cit.*, 111, il cui incipit è che “Aumentano a vista d’occhio i casi in cui le amministrazioni pubbliche italiane agiscono come parti di un contratto piuttosto che come «decisioni uniche»”.

<sup>42</sup> Sul tema, si veda A. QUARANTA, *Il principio di contrattualità nell’azione amministrativa e gli accordi procedurali, normativi e di organizzazione*, in *La disciplina generale del procedimento amministrativo. Contributi alle iniziative legislative in corso*, Atti del XXXII Convegno di Studi di Scienza dell’Amministrazione, Varenna, 18-20 Settembre 1986, Milano, 1989, 194.

interessi della collettività. I corpi sociali, espressione della società civile ed estranei alla sfera pubblica (istituzionale), si incaricano di curare e gestire, oltre che i propri interessi, anche interessi generali 'ispirati' dai doveri di solidarietà richiamati dall'art. 2 della Costituzione.<sup>43</sup>

In questi termini, sembra realizzarsi a pieno la definizione del principio di sussidiarietà data da Ugo Rescigno<sup>44</sup> e calibrata sul fatto che una data azione debba spettare prioritariamente ai soggetti più finitimi con i destinatari della stessa. Qui rileva ancor più il principio di sussidiarietà orizzontale, che si occupa del rapporto tra sfera pubblica e sfera privata<sup>45</sup> e che stabilisce come l'autorità pubblica debba intervenire nel solo caso in cui il privato non sia in grado di provvedere ai propri bisogni. Allora, da un lato v'è il privato cittadino (in forma singola o associata) che 'contende' all'amministrazione la stessa titolarità e comunque l'esercizio di compiti (principio di sussidiarietà propriamente inteso);<sup>46</sup> dall'altro lato, v'è il privato cittadino (in forma singola o associata) che collabora con l'amministrazione e concorda con essa modalità di cura e gestione di beni o servizi per il bene della collettività (esplicitazione di forme di *libertà attiva*).

---

<sup>43</sup> V. CERULLI IRELLI, *Sussidiarietà (diritto amministrativo)*, in *Enc. giur. Treccani*, Volume XII (aggiornamento), Roma, 2004, 2.

<sup>44</sup> U. RESCIGNO, *Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali*, in *Dir. pubbl.*, 2002, 1, 16, che lo definisce "quel criterio in base al quale un tipo di azione (o una specifica azione) spetta prioritariamente ad un determinato soggetto di livello inferiore rispetto ad un altro e può essere svolto in tutto o in parte da un altro soggetto, al posto o ad integrazione del primo, se e solo se il risultato di tale sostituzione è migliore (o si prevede migliore) di quello che si avrebbe o si è avuto senza tale sostituzione". Definizione apostrofata come "talmente comune e pacifica che non vale la pena di citare i molti che si sono cimentati col tema" (16, nota 12).

<sup>45</sup> Sul quale si veda il pensiero di U. RESCIGNO, *Principio di sussidiarietà orizzontale*, cit., secondo cui "verosimilmente si usa l'espressione orizzontale non perché tra tali soggetti vi sia parità (anzi, essi per definizione sono non paritari), ma perché si immagina che l'intera vita associata sia divisa orizzontalmente tra azioni dei privati (in piena autonomia) e azioni dei pubblici poteri (che ovviamente coinvolgono i privati), con la conseguenza che, se si applica il principio di sussidiarietà, ogni tipo di azione rientrante nel dominio del principio spetta in via prioritaria agli individui, singoli o associati, e solo in via sussidiaria ai pubblici poteri (ai quali eventualmente può poi applicarsi il principio di sussidiarietà verticale)" (19).

<sup>46</sup> Cfr. F. TRIMARCHI BANFI, *Teoria e pratica*, cit., *passim*.

7. Il Codice dei contratti pubblici considera l'istituto come espressione della libertà attiva del cittadino e come specificazione dei principi espressi dall'art. 118, comma 4, della Costituzione, in base ai quali l'autonomia dei privati è favorita, magari a fronte di una incapacità o impossibilità della sfera pubblica di provvedere allo svolgimento delle proprie funzioni, ma la disciplina in concreto versata nei rispettivi artt. 189 e 190 sembra tradire le intenzioni del legislatore, ulteriormente compromesse dalla prassi seguita dalla maggior parte dei Comuni.

Nella fase antecedente all'accordo di partenariato, l'ente locale, sia in relazione agli interventi di sussidiarietà orizzontale sia al baratto amministrativo, è chiamato ad individuare *criteri e condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale*.<sup>47</sup>

La prassi<sup>48</sup> (soprattutto in materia di baratto amministrativo) suggerisce che il primo passaggio debba essere costituito dalla emanazione di un regolamento, da formulare in ragione dell'art. 52 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare per la disciplina dei tributi locali, interessati dal partenariato in quanto parte integrante dell'oggetto dei relativi contratti.

I regolamenti hanno finito, però, per elevare barriere e vincoli di diversa natura alla ambizione dei cittadini di diventare parte di accordi di partenariato sociale.<sup>49</sup> L'emanazione di regolamenti in cui versare la disciplina generale da porre alla base dei futuri accordi di partenariato conduce a ritenere che la fase *ante contractum* sia a propria volta fram-

---

<sup>47</sup> Così si esprime, letteralmente, l'art. 190 del Codice dei contratti pubblici. Il momento deliberativo, in cui appunto poter versare termini, criteri e condizioni dell'affidamento è esplicitamente disciplinato dal Codice per quel che concerne la realizzazione di opere di interesse locale (art. 189, comma 2, del Codice dei contratti pubblici) e il baratto amministrativo. La presenza di una fase deliberativa sembra desumibile in via interpretativa, applicando il principio dell'analogia *legis* di cui all'art. 12 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, anche in relazione agli interventi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 189, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, per cui è prevista una disciplina simile a quella contenuta nell'art. 190 dello stesso Codice.

<sup>48</sup> Costituita dai numerosi regolamenti emanati dai Comuni in materia soprattutto di baratto amministrativo.

<sup>49</sup> Spesso, ad esempio, si rinvengono disposizioni che limitano l'accesso all'istituto solamente a soggetti con un ISEE al di sotto di una certa soglia. Aspetto su cui si sofferma V. MANZETTI, *Baratto o Baratti amministrativi*, cit., 27.

mentata (addirittura) in tre passaggi differenti: regolamento; progetto del privato;<sup>50</sup> delibera del Comune,<sup>51</sup> in cui versare, tra l'altro, l'approvazione (o meno) dello stesso progetto.

8. L'inquadramento giuridico di una tale fase, al contempo regolamentare, progettuale e deliberativa, appare fortemente problematico. In primo luogo, insorgono dubbi sia di carattere giuridico sia pratico sulla necessità della emanazione di un previo regolamento che contenga la disciplina generale sugli accordi di partenariato, non fosse altro perché il regolamento non sembra consentire la tipizzazione *ex ante*, quanto meno in termini onnicomprensivi, delle varie ipotesi concrete a cui far conseguire le esenzioni o le riduzioni di imposte a titolo di contropartita di tutte le fattispecie di contratto di partenariato.<sup>52</sup>

Se pure si prescindesse dal 'passaggio regolamentare', resterebbe incerta la qualificazione giuridica della fase progettuale (del privato) e deliberativa (della p.a.) che precede la sottoscrizione dell'accordo. La laconicità e il carattere aleatorio dell'impianto normativo del partenariato, unitamente alla procedimentalizzazione quasi esasperata e comunque di complessa definizione, rischiano di tradire la natura dell'istituto e di penalizzarne le potenzialità.

---

<sup>50</sup> Ciò naturalmente non escluderebbe che l'iniziativa resti anche in capo allo stesso ente. La stessa, però, sembra trovare la sua sede più adatta nell'avviso pubblico contenente la disciplina dei tempi e delle modalità con cui i privati possono effettuare le proprie proposte progettuali su specifiche attività di partenariato. Nel qual caso, vi sarebbe un ulteriore passaggio, successivo alla pubblicazione di un regolamento generale e precedente alla presentazione del progetto del privato.

<sup>51</sup> I passaggi esprimono una sequenza ragionevole e in linea con le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, e precisamente con quanto prevedono l'art. 189 del Codice dei contratti pubblici, in materia di interventi di sussidiarietà orizzontale, e l'art. 190 in materia di baratto amministrativo.

<sup>52</sup> Anche tenuto conto del fatto che, secondo la Corte dei Conti, "deve sussistere un rapporto di "inerenza" tra i tributi da agevolare e l'intervento sussidiario del cittadino" (Corte conti Emilia-Romagna, deliberazione n. 27/2016/PAR, cit.), che impone dunque di valutare caso per caso l'intervento proposto e lo sconto fiscale corrispondente.

Il ragionamento conduce alla conclusione che è labile il confine con il ritenere il partenariato sociale un istituto di difficile inquadramento o la cui concreta applicazione sia tale da renderlo trascurabile, tanto più agli occhi dei privati che dovrebbero esaltarne le potenzialità.

Il partenariato sociale non può rimanere troppo invischiato in regole procedurali che ne compromettano lo spirito e la vocazione. La natura del partenariato è quella di essere un concreto strumento applicativo di amministrazione paritaria, simbolo di quel modello *demarchico* teorizzato da Feliciano Benvenuti.<sup>53</sup>

Solo in questo senso il partenariato sociale acquisterebbe una sua dimensione all'interno dell'ordinamento. Solo immaginando l'istituto come un ambito di azione del cittadino co-amministratore,<sup>54</sup> in transizione da uno stato di libertà *garantita* a uno stato di libertà *attiva*,<sup>55</sup> come un modello di amministrazione oggettivata “... *che sostituisce all'interesse pubblico – che in genere viene soddisfatto dalla sola amministrazione in senso soggettivo – l'interesse della collettività*”.<sup>56</sup> Il partenariato sociale, in questo senso, potrebbe rappresentare una espressione ideale di esercizio in comune della funzione, perché in esso il cittadino e la p.a. fisiologicamente sono portati a convergere verso la cura del bene collettivo.

In un affascinante scritto su Feliciano Benvenuti di alcuni fa, Antonio Romano Tassone sosteneva che “... *anche al di là del fatto che un discorso generale sulla democrazia tende naturalmente ad assumere colorazione utopica, il modello di democrazia evoluta proposto da Benvenuti si fonda consapevolmente, anche per altri versi, su premesse che è difficile ritenere del tutto realistiche, tra le quali spicca, per sostanza utopica, l'idea che il funzionamento del sistema demarchico si regga necessariamente sull'interiorizzazione da parte dei singoli delle esigenze collettive, e sull'aspettativa che essi*

---

<sup>53</sup> F. BENVENUTI, *Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva*, Venezia, 1994, poi in *Scritti giuridici*, Milano, 2006, vol. I, 869 ss.

<sup>54</sup> Figura su cui si sofferma F. SAITTA, *Il procedimento amministrativo paritario nel pensiero di Feliciano Benvenuti*, in *Amministrare*, 2011, 3, 466 ss. (in particolare).

<sup>55</sup> D. VESE, *Rileggendo Feliciano Benvenuti e il suo metodo*, *Dir. econ.*, 2019, 3, che spiega così il passaggio “Ossia dalla «libertà garantita» nei confronti delle istituzioni alla «libertà attiva» capace di farsi strumento essa stessa di amministrazione e capace di operare responsabilmente per finalità di interesse generale” (356).

<sup>56</sup> ID., *Op. ult. cit.*, 368.

tengano atteggiamenti solidaristici e non egoistici nell'esercizio della «libertà attiva» di cui dispongono (anzi: di cui debbono giuridicamente disporre)».<sup>57</sup> Considerazioni disperanti, ma forse puramente realistiche. Tanto più nell'era della singolarità.<sup>58</sup>

Resta, però, attuale e vivido il momento di crisi che sta vivendo l'amministrazione pubblica locale (e non), astretta tra scarsità di risorse finanziarie e difficoltà di gestire le complessità che il territorio e i suoi cittadini determinano. L'utopia risiederà senz'altro nella visione di un modello, complessivamente inteso, di amministrazione pubblica alternativo a quello della democrazia rappresentativa, ma il tentativo di favorire ipotesi circoscritte di modalità differenti di gestione della cosa pubblica merita una *chance* dinanzi alle sfide che l'attualità determina, per tentare di contrastare il *declino italiano*,<sup>59</sup> che trova le sue ragioni, come è stato osservato, anche nella “*mancata affermazione di un modo alternativo di azione amministrativa*”.<sup>60</sup>

#### 9. Occorre dunque ripensare l'istituto del partenariato sociale.

Intanto, come si è accennato, immaginandone una collocazione al di fuori del Codice dei contratti pubblici e all'interno di ambiti più aderenti alle sue finalità nonché alle sue caratteristiche precipue, come ad esempio il TUEL. Inoltre, immaginando per il partenariato sociale una disciplina essenziale, che possa limitarsi a disporre la semplice legittimità di riduzioni o esenzioni fiscali a fronte di opere di riqualificazione del territorio in virtù delle declinazioni già tratteggiate dagli attuali art. 189 e 190 del Codice dei contratti pubblici.

Infine, occorre prendere atto che il fenomeno del partenariato sociale non si presta ad essere ricondotto all'interno degli schemi giuridici tradizionali, perché altrimenti la sua vera natura verrebbe irrimediabilmente compromessa. Il partenariato costituisce un presidio di libertà attiva, un acceleratore di energie dei cittadini da porre al

---

<sup>57</sup> A. ROMANO TASSONE, *Il «nuovo cittadino» di Feliciano Benvenuti tra diritto e utopia*, in *Dir. amm.*, 2008, 2, 324.

<sup>58</sup> F. RIGOTTI, *L'era del singolo*, Torino, 2021.

<sup>59</sup> N. LONGOBARDI, *Il declino italiano. Le ragioni istituzionali*, Firenze, 2021.

<sup>60</sup> *Id.*, *Op. ult. cit.*, 109 ss.

servizio del benessere collettivo. Di quei cittadini che, in forma singola o associata, non siano mossi unicamente da intenti egoistici, ma anche da intenti solidaristici volti alla cura del bene comune.<sup>61</sup>

In questi termini il partenariato sociale costituisce un fatto di integrazione attiva del cittadino che non trova in via primaria la sua collocazione nell'ambito dell'agire amministrativo volto alla tutela di un interesse pubblico affidato alla cura della p.a.

Il partenariato, dunque, abbisogna di un metodo per realizzarsi e questo può ben essere rinvenuto nel procedimento, a condizione però che quest'ultimo non venga considerato esclusivamente come uno strumento attraverso il quale il potere della p.a. viene concretizzato in un atto autoritativo, bensì come uno strumento in cui la p.a. non esercita alcun potere, ma una libertà, sia pure connotata da una particolare doverosità, che interagisce con le altre libertà sociali alla ricerca del bene comune.<sup>62</sup>

A queste condizioni il procedimento può diventare la sede naturale del dialogo tra cittadini, che vogliono esercitare la propria libertà attiva, e p.a. Momento, questo, necessario e indefettibile del partenariato, visto che non si può lasciare alla spontaneità dei secondi l'azione che intendono svolgere a tutela del bene comune nel duplice senso che tale azione, se deve essere garantita e incoraggiata, deve anche essere verificata, prima che venga realizzata, in termini di effettività ed utilità.

Nel procedimento inteso nel modo anzidetto, insomma, l'interesse pubblico e quello collettivo di matrice privatistica sembrano poter trovare la migliore convergenza; nel suo ambito sembra risiedere la miglior forma di garanzia e di libertà per i privati interessati al perseguimento del bene collettivo.

---

<sup>61</sup> Sul tema degli assunti posti sulla natura umana a base della riflessione giuridica a partire dalle teorizzazioni di T. Hobbes e di N. Machiavelli, cfr. di recente T. GRECO, *La legge della fiducia*, Roma - Bari, 2021, il quale ritiene che sia necessario mettere a base delle ricostruzioni dell'esperienza giuridica un paradigma che valorizzi la solidarietà e la cooperazione tra le persone ovvero in altre parole la fiducia reciproca.

<sup>62</sup> Per l'ordine concettuale espresso nel testo si può rinviare in particolare a G. BERTI, *La responsabilità pubblica (Costituzione e Amministrazione)*, Padova, 1994; nonché a A. PUBUSA, *Procedimento amministrativo e interessi sociali*, Torino, 1988; A. ZITO, *Le pretese partecipative del privato nel procedimento amministrativo*, Milano, 1996.





## **Le pensioni pubbliche tra equità intergenerazionale e diritti quesiti**

Elena Tomassini

Vice Procuratore generale della Corte dei conti

Il diritto al trattamento pensionistico riposa sui principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione. La pensione e in generale i trattamenti di quiescenza, infatti, sono espressione dei principi di solidarietà sociale e di eguaglianza e devono rispettare quelli di equità e sufficienza del trattamento, che ha natura retributiva (retribuzione differita). Pertanto, come la retribuzione, anche il trattamento pensionistico deve essere tale da consentire al percettore un'esistenza libera e dignitosa (artt. 36 e 38 Cost.). La libertà degli individui, infatti, non è tale se non permette agli stessi di affrancarsi dai bisogni primari, quali quelli di procurarsi il cibo, il vestiario, un'abitazione che rispetti criteri igienici, sanitari e anche di salubrità, l'istruzione. In assenza di tali fondamentali aspetti, non è possibile una vita libera e che, come tale, permetta scelte ponderate e non determinate dall'angustia di dover soddisfare i bisogni primari.

Posto quanto sopra, è necessario coniugare tali principi con quelli del rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli europei, in modo da evitare l'aumento del debito - che costituisce il primario problema contabile del nostro Paese - non soltanto per le generazioni presenti, ma anche per quelle future. La struttura del trattamento previdenziale è tale per cui le generazioni in attività lavorativa pagano il trattamento previdenziale (oltre che l'assistenza, che non è in questione nel presente scritto) alle generazioni già in quiescenza.

Pertanto, l'adozione, prima delle riforme pensionistiche "Dini" e "Fornero" del 1995 e del 2012, di un sistema retributivo, agganciato cioè al trattamento percepito durante l'attività lavorativa anziché ai contributi versati, ha portato al progressivo deterioramento del sistema previdenziale.

Vi sono stati anche - specie negli anni Settanta - dei fenomeni di riconoscimento di particolari privilegi nei confronti di alcune catego-

rie di persone, che però si radicavano sul loro contributo alla salvezza del paese (es. i benefici combattentistici ed assimilati *ex lege* n. 336 del 1970).

In ogni caso, al menzionato disequilibrio delle casse previdenziali concorrevano ulteriori tre fenomeni: il collocamento in quiescenza di una larga platea di lavoratori in età giovanile (es. art. 42 del d.P.R. n. 1092 del 1973), in adozione di politiche compiacenti di carattere elettorale; l'aumento dell'età media e la crescita dell'aspettativa di vita, che in Italia vede, per uomini e donne, attestarsi almeno sugli 80 anni di età; la brusca decrescita demografica (unita al fenomeno migratorio giovanile degli ultimi anni). Tutti aspetti che hanno messo in crisi il sistema pensionistico rendendo necessari rimedi per evitarne il collasso.<sup>1</sup>

Come già accennato, sin dal 1992, con il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, è stata iniziata la riforma con l'innalzamento della soglia per accedere alla pensione di anzianità e per rideterminare la quota di retribuzione pensionabile con un suo graduale restringimento. Ma è con la riforma "Dini" introdotta con la legge 8 agosto 1995, n. 335, che si apre la vera stagione delle modifiche sostanziali al regime previdenziale dei dipendenti pubblici e privati. Oltre alle ben note regole sull'applicazione del sistema contributivo ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge, non avevano maturato i 18 anni di servizio, la legge si segnala per aver prospettato un cambio di passo, attraverso l'introduzione della previdenza complementare. Infatti, l'adozione del sistema contributivo puro poneva problemi di compatibilità del trattamento pensionistico con i principi di cui agli artt. 36 e 38 Cost., essendo molto inferiore a quello calcolato con il sistema retributivo. Tale secondo pilastro, tuttavia, non è stato completamente realizzato. Nel settore pubblico, per esempio, non sono stati adottati sistemi di previdenza

---

<sup>1</sup> Per tutti. A. Carosi, La pensionistica pubblica e gli inscindibili rapporti con la previdenza, l'assistenza e il mercato del lavoro, in *Problematiche della giurisdizione pensionistica*, Corte dei conti, Scuola di alta formazione «Francesco Staderini», Convegno da remoto, 13 e 14 aprile 2021, in [www.corteconti.it](http://www.corteconti.it); L'Autore, già Giudice costituzionale, sottolinea la scarsa incidenza delle "pensioni baby" nel dissesto del sistema e anche la non corretta rappresentazione del fenomeno delle cd. "pensioni d'oro". A. Corsetti, *Problematiche di diritto intertemporale nell'evoluzione dell'ordinamento pensionistico*, *ibidem*.

complementare per i lavoratori cd. non contrattualizzati (personale di magistratura, diplomatico, prefettizio e le forze dell'ordine).

Parallelamente è anche iniziata la riorganizzazione delle casse pensioni, che sono state unificate mediante la soppressione dell'INPDAP, l'istituto che si occupava della gestione dei trattamenti dei dipendenti pubblici, e l'accorpamento nell'INPS, avvenuto con l'art. 21 del d.l. n. 201 del 2011, c.d. "Salva Italia".

Un ulteriore passo per il raggiungimento dell'equilibrio del sistema previdenziale è stato compiuto dalla riforma "Sacconi" (d.l. n. 78 del 2010) che aumenta l'età pensionabile e introduce il sistema delle "finestre" per accedere al pensionamento. Inoltre, in adeguamento al diritto eurounitario e alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, adegua l'anzianità pensionistica delle donne da 60 a 65 anni. Infine, introduce l'adeguamento triennale all'aspettativa di vita a decorrere dal 2015. Per contrastare il malcontento dell'opinione pubblica vengono poi introdotti criteri volti a mitigare il brusco cambiamento, che da un anno all'altro ha privato una platea numerosa di soggetti della possibilità di accedere alla quiescenza. Sono così nati istituti come la cd Quota 100 e il pensionamento anticipato. Tuttavia, tali tipi di istituti hanno previsto una compensazione dell'anticipazione dell'anzianità anagrafica con un minore importo dell'assegno pensionistico, calcolato interamente con il sistema contributivo anche per i lavoratori che avevano compiuto parte del loro percorso prima dell'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995.

L'equilibrio del sistema pensionistico e il suo necessario rispetto non soltanto per i vincoli di bilancio ex art. 81 Cost. ma anche per salvaguardare le future generazioni sono stati valorizzati dalla Corte costituzionale con le decisioni nn. 116 del 2013 e 234 del 2020. In tali decisioni la Consulta, oltre a valorizzare il principio contributivo del calcolo delle pensioni, ha sottolineato la necessità di individuare le cause dello squilibrio e di apprestare misure correttive.

Queste, tuttavia, non sempre sono state veramente idonee a contrastare l'inesorabile deterioramento dei conti previdenziali. Sono state introdotte misure "spot", spesso più di facciata che di effettiva incidenza sui conti pubblici, che sono state censurate dalla Corte costituzionale. Emblematica è la vicenda dei cd. contributi di solidarietà, introdotti già a partire dal 1999 (art. 37 legge n. 488), e che hanno trovato ulterio-

re espressione legislativa con la legge n. 111 del 2011 (c.d. «contributo di perequazione»), con il d.l. n. 138 del 2011 (conv. con l. 148 del 2011) poi prorogato con la legge di stabilità per il 2014 (l. n. 147 del 2013; con la legge di bilancio per il 2019; l. 30 dicembre 2018, n. 145) art. 1, c.261).

Queste misure, che avevano l'intenzione di effettuare un prelievo su alcune categorie, ritenute particolarmente privilegiate, hanno incontrato numerose critiche, incentrate sulla loro mancanza di supporto statistico-attuariale, sull'assenza di criteri certi per l'individuazione dei redditi da colpire e sulla mancanza di considerazione di coloro che percepiscono più trattamenti pensionistici o cumulano pensione e retribuzione. Infine, è stata ritenuta grave la previsione di tali tagli alla sola platea dei dipendenti pubblici.

È quindi necessario che il legislatore si muova su sicuri criteri scientifici prima di applicare misure drastiche, ragionando in un sistema di medio-lungo termine, in modo di evitare da un lato di colpire indiscriminatamente platee di lavoratori e pensionati e, dall'altro, di continuare la politica di riequilibrio del sistema previdenziale. A tal fine, non è inopportuno ricordare che il settore dell'assistenza deve essere separato da quello della previdenza perché in assenza di tale separazione il secondo continuerà ad essere perpetuamente in deficit.

## **L'edilizia residenziale pubblica come servizio alla persona e strumento di coesione sociale**

Maria Ceci

### **1. Il diritto all'abitazione nel prisma dello Stato sociale. Una questione ancora aperta alla luce dell'inerzia del legislatore italiano**

Il riconoscimento degli stati di bisogno dell'individuo è ritenuto la più evoluta forma di manifestazione dello Stato, e ciò deve indirizzare il legislatore, e più in generale le politiche pubbliche, alla rimozione delle disuguaglianze di fatto che esistono in società. Anche se oggi quando parliamo di Stato Sociale, o *Welfare State*, abbiamo l'impressione di parlare di concetti recenti, la rilevazione degli stati di bisogno degli individui risulta essere il punto di arrivo di un lungo percorso storico-normativo culminato con l'individuazione delle patologie sociali, in ogni loro forma e manifestazione. Dunque, non è un caso che la prima volta in cui si è parlato di *Welfare State* era il 1942 con l'economista William Henry Beveridge nel "*Rapporto su assicurazioni sociali e diritti assistenziali*".

La riflessione dottrinale sui diritti sociali inizia successivamente alla caduta del regime fascista, in un periodo in cui il disastro bellico e le condizioni sociali drammatiche hanno imposto che il tema diventasse centrale nel dibattito dell'Assemblea Costituente, la quale pose come obiettivo quello di fissare e garantire dei diritti sociali basilari a tutti gli individui. In sostanza i diritti sociali sono l'ambito in cui il legislatore deve intervenire per garantire l'applicazione del principio di uguaglianza sostanziale ai sensi dell'art. 3, comma 2, Cost., dove l'azione dello Stato risulta necessaria affinché si realizzi un impianto normativo che rimuova gli ostacoli sociali ed economici che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione dell'individuo alla vita politica, economica e sociale del Paese.

L'avvento dei diritti sociali nel dibattito pubblico ha posto le basi per un diverso inquadramento del rapporto Stato-individui poiché ispirato ad una concezione personalista e solidarista, dove il potere pubbli-

co non è solo più estrinsecazione di potere unilaterale bensì servizio all'individuo. Questa nuova prospettiva trova la sua chiave di lettura privilegiata nella Parte I, Titoli I e III rubricati "rapporti etico-sociali" e i "rapporti economici", nei quali vengono enumerati i diversi diritti sociali, e ciò distingue la Costituzione Italiana da quelle degli altri paesi democratici. I diritti sociali, dunque, risultano essere il nucleo minimo e non sacrificabile che lo Stato deve garantire ai consociati nella loro sfera individuale e sociale.

I diritti sociali sono la massima espressione del principio di solidarietà politica, economica e sociale realizzabile solo attraverso la tutela degli stati di bisogno degli individui prevista dall'articolo 38 Cost.. Difatti, si parla di una vera e propria "libertà dal bisogno" che ogni individuo deve raggiungere, e ciò sarà possibile solo con l'intervento dello Stato.

L'identificazione di tali diritti passa inevitabilmente dall'individuazione dei bisogni dell'individuo, i quali però sono mutevoli ed illimitati, ovvero sono innumerevoli e cambiano nello spazio e nel tempo. Di conseguenza non sarà possibile avere una schematizzazione rigida dei diritti sociali, e questo è avvalorato da una giurisprudenza costituzionale che ha attraversato due fasi: la prima in cui vi è stato uno smoderato ampliamento della sfera soggettiva e oggettiva di tali diritti attraverso le c.d. sentenze additive di prestazione; la seconda, di contrappeso alla prima, in cui i diritti sociali sono stati assoggettati ad una necessaria ponderazione con le esigenze economiche dello Stato.

Il condizionamento finanziario della tutela dei diritti sociali nasce con l'introduzione del principio di equilibrio di bilancio in Costituzione con la legge costituzionale n. 1/2012. Da questo momento il soggetto pubblico è obbligato a bilanciare l'interesse giuridico protetto con le risorse finanziarie a disposizione. La speranza è che la flessibilità del principio di equilibrio di bilancio e il carattere programmatico di tali diritti permetta un costante bilanciamento di interessi da parte dei soggetti pubblici tale da non comprimere eccessivamente l'effettività di tali diritti.

Il condizionamento finanziario è particolarmente evidente nel caso dell'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), ovvero nel caso del diritto all'abitazione. Il tema è strettamente legato alle contingenze economiche che in paesi dell'Unione Europea stanno vivendo a partire dall'ado-

zione delle politiche di *austerity*, di revisione della spesa pubblica e di rimodulazione dei bilanci, necessarie per trovare un equilibrio tra i diritti di prestazione sociale e la limitatezza delle risorse. A causa dell'estensione dei diritti sociali e della crisi economica, autorevole dottrina ritiene che, attualmente, i diritti in esame risiedano nell'area dei propositi in attesa che la politica trasformi gli obiettivi in risultati, e le promesse in finanziamenti concreti. Tale assetto finanziario delineato dalle politiche europee, insieme all'introduzione del principio di equilibrio di bilancio nel 2012, ha portato ad un'evidente disomogeneità tra i vari sistemi economici europei.

L'Italia si è trovata in una condizione economica difficile che si è riverberata su un elevato condizionamento economico dello Stato sociale, e con esso un'elevata compressione del diritto all'abitazione che risulta essere maggiormente condizionato dalla stabilità economica del Paese rispetto ad altri diritti.

A differenza di altre materie, per la comprensione del diritto all'abitazione è necessaria un'elasticità interpretativa, a causa della difficoltà di inquadramento dello stesso. La pretesa ad un'abitazione non è solo fortemente condizionata dalle risorse finanziarie ma anche dalla discrezionalità politica, che in Italia è stata esercitata raramente in tema di Edilizia Residenziale Pubblica, e quando esercitata in maniera disorganica. Pertanto, l'esperienza italiana insegna che qualora il gettito fiscale non sia in grado di sostenere i costi derivanti da tale pretesa, quest'ultima ne esce ridimensionata se non addirittura azzerata. Difatti, anche la stessa Corte costituzionale nella sentenza del 16 ottobre 1990, n. 445 ha affermato che la discrezionalità dell'azione politica deve tener conto dei limiti oggettivi finanziari che si incontrano nell'opera di attuazione del legislatore.

In uno Stato sociale, o *Welfare State*, è impensabile non tutelare il diritto all'abitazione specialmente se lo riteniamo una preconditione essenziale per l'effettività di altri diritti fondamentali dell'individuo, al pari del diritto alla salute o della libertà di espressione del pensiero. Dunque, il diritto all'abitazione è una *condicio sine qua non* per la partecipazione di ogni soggetto alla società, elevandolo a traduzione concreta di quella libertà al bisogno citata. La natura di questo diritto è molto complessa perché né la Costituzione, né la legge e né la giurisprudenza costituzionale ha mai definito il nucleo essenziale di tale diritto pur

riconoscendone sia la sua fondamentale importanza per gli individui, e sia il ruolo centrale dello Stato e dei pubblici poteri nel prevedere che tutti abbiano una dimora (Corte cost., sent n. 559/1989).

L'istanza che nasce dal diritto all'abitazione rientra nel prisma dei diritti sociali, ed allo stesso tempo anche tra i diritti fondamentali della persona, rendendo il diritto inaffievolibile. Autorevole dottrina precisa, però, che un diritto rimane inviolabile dinnanzi ad un atto che lo violi e non davanti alla pretesa di una erogazione di risorse, perché a questo punto il diritto viene degradato ad una variabile dipendente dalla disponibilità di copertura finanziaria. In aggiunta la pretesa di illimitatezza di un diritto espone lo stesso alla sua cessazione, o addirittura alla sua stessa inesistenza.

A prescindere dalle questioni più dottrinali, l'abitazione in tal senso rappresenta uno dei bisogni sociali primari dell'individuo, ovvero uno dei pilastri salienti per la qualità della vita di quelle persone nei confronti dei quali sono stati avviati percorsi di emancipazione, d'inserimento o reinserimento nella comunità. Pertanto, il diritto all'abitazione viene inteso dalla dottrina come un bene durevole di consumo ovvero un complesso di bisogni che la casa è destinata a soddisfare. E ciò è evincibile dal fatto che il giurista parla di diritto di abitazione facendo riferimento ad un diritto il cui bene materiale rileva solo per la funzione cui assolve, ovvero fa riferimento al processo abitativo composto da tutte le esperienze di vita che contribuiscono all'inclusione sociale, e non descrivendolo come un mero diritto di proprietà sull'abitazione.

L'introduzione dell'Edilizia Residenziale Pubblica nell'ordinamento urbanistico ha fatto acquisire un ulteriore valore al tema, poiché l'introduzione di uno standard minimo di edilizia sociale, in termini di spazi da assicurare, eleva la materia ad un vero e proprio servizio pubblico. L'innovazione sostanziale, prevista dalla legge finanziaria del 2008,<sup>1</sup> pass anche dalla previsione di riportare nella pianificazione comunale la questione della localizzazione e realizzazione dell'edilizia residenziale ancorandola all'urbanizzazione del territorio, mediante piani attuativi convenzionati stipulati non solo tra enti pubblici, ma anche tra privati.

---

<sup>1</sup> Art. 1, legge n. 244/2007, co. 258-259.



In conclusione, sebbene l'inquadramento giuridico del diritto all'abitazione sia molto complesso per il suo condizionamento finanziario e per l'impossibilità di collocarlo negli enunciati costituzionali con precisione, rendendolo evanescente e privo di un'effettiva concretizzazione, non vi è alcun dubbio che rivesta un ruolo fondamentale nella salvaguardia della dignità dell'individuo e per tutti quei diritti che risulterebbero inibiti senza una dimora in cui vivere.

## **2. La normativa italiana in tema di Edilizia Residenziale Pubblica tra mancanza di risorse e assenza di programmazione**

Gli aspetti dottrinali approfonditi sono solo alcune delle variabili che incidono sul diritto all'abitazione, e di conseguenza sulle politiche di Edilizia Residenziale Pubblica, poiché il XXI secolo ha posto delle nuove sfide che hanno avuto un'incidenza negativa sulla "questione abitativa" italiana. La migrazione dal meridione verso il Nord, in particolare nelle grandi città, ha acuito il forte squilibrio socio-economico tra la popolazione, e, di conseguenza, l'emergenza abitativa in tutto il Paese. A ciò deve aggiungersi il fenomeno migratorio straniero, il quale ha influito ad aumentare le liste di attesa, considerando che anche gli immigrati stranieri hanno diritto a partecipare all'assegnazione di una casa in locazione di edilizia residenziale pubblica sulla base di elenchi redatti dal Comune di residenza.

Ripercorrere le tappe normative fondamentali del tema risulta prodromica alla comprensione complessiva del fenomeno.

L'importanza dell'Edilizia Residenziale Pubblica e della riduzione del disagio abitativo nelle fasce di popolazione più abbienti è stata evidente già nel 1903 con la Legge Luzzati che attribuiva ai Comuni la facoltà di garantire l'abitazione ai bisognosi.<sup>2</sup>

Nei primi anni del '900, la rilevanza del tema era ancora in uno stato embrionale, ma nel corso dei decenni il diritto all'abitazione è confluito tra gli interessi pubblici ritenuti meritevoli di garanzia da parte dell'ordinamento italiano. Le prime forme di intervento nel campo dell'edilizia pubblica erano prevalentemente, se non esclusivamente,

---

<sup>2</sup> P. URBANI, *L'organizzazione centrale dell'intervento pubblico nell'edilizia residenziale* in Aa. Vv., *La casa di abitazione tra normativa nazionale vigente e prospettive*, Milano, Giuffrè, 1986

private, per cui le normative antecedenti agli anni '50 fanno riferimento alla disciplina dei processi di autorizzazione di soggetti privati, o di concessione di prestiti a società cooperative, oppure alla designazione dei soggetti realizzatori.<sup>3</sup> Nella seconda metà del XX secolo lo Stato inizia ad avvertire come esigenza la necessità di adottare politiche pubbliche nel settore per il tramite di gestioni autonome come l'Ina-Casa, e nel 1963 la gestione Gescal che riguardava l'assegnazione di abitazioni in locazione, con il patto di futuro riscatto in proprietà, ad una lista composta prioritariamente dai lavoratori pubblici. La gestione Gescal finanziava l'edilizia pubblica attingendo risorse direttamente dal prelievo fiscale a carico degli stessi dipendenti pubblici. La prima forma di Edilizia Residenziale Pubblica non solo era priva di una programmazione e di risorse, ma diede vita tra il 1968 e il 1969 a sommosse popolari a causa della gestione discriminatoria dell'assegnazione delle case.

Difatti con la legge del 22 ottobre 1971, n. 865 rubricata "Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica" è stata istituita una struttura di comando e coordinamento, a livello apicale nel Ministero dei lavori pubblici e nel CER,<sup>4</sup> degli interventi pubblici in materia di edilizia pubblica. Questa è la prima tappa significativa a livello normativo perché lo Stato da "regolatore" diventa "finanziatore". Inoltre, si aggiunge che vi è il consolidamento degli IACP<sup>5</sup> come enti pubblici periferici del Ministero, poi assorbiti nelle Regioni nel 1977. Negli anni '70, le procedure di assegnazione in locazione degli alloggi diviene di competenza esclusiva dei Comuni.

Il sistema di edilizia residenziale pubblica prevede tre modalità diverse per la realizzazione di alloggi: **sovvenzionata** o **sociale**, ove lo Stato eroga un contributo diretto finalizzato a garantire un alloggio ad individui aventi titolo (in base a parametri di reddito o per categoria lavorativa) destinati a ruotare nel caso in cui gli assegnatari escono dai criteri reddituali; **convenzionata**, destinata ad alcune categorie che si avvalgono di prezzi di locazione o di acquisto successivo a prezzi cal-

---

<sup>3</sup> P. URBANI, *L'edilizia residenziale pubblica tra Stato e autonomia locali*, Convegno "Diritto fondamentali e politiche dell'UE dopo Lisbona", Pescara, 6-7 maggio 2010.

<sup>4</sup> Comitato Edilizia Residenziale (CER), formato da vari ministri ed esperti del settore.

<sup>5</sup> Gli istituti autonomi case popolari furono istituiti dalla Legge Luzzati nel 1903.

mierati (seguendo sempre le convenzioni stipulate con i Comuni); **agevolata**, diretta alla proprietà della casa per specifiche categorie corporative o protette con la previsione di agevolazione sui mutui contratti dagli assegnatari. La modalità che più è coerente con lo scopo dell'edilizia residenziale pubblica è quella sovvenzionata, poiché risponde più precisamente al contenuto del diritto all'abitazione, indirizzandosi alle fasce di popolazione più bisognose.

La *ratio* che il legislatore ha seguito nell'attribuzione delle competenze in materia all'asse Regione-IACP-Comuni segue il criterio della "territorialità", essendo le autonomie locali maggiormente in grado di conoscere il fabbisogno abitativo nelle aree di riferimento.

L'art. 93 del d.P.R. n. 616/1977<sup>6</sup> ha previsto il trasferimento delle funzioni amministrative di programmazione, localizzazione, realizzazione, gestione e finanziamento degli alloggi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e sociale alle Regioni. Oggi si parlerebbe di sussidiarietà verticale appunto perché le amministrazioni locali sarebbero maggiormente consapevoli della domanda abitativa. L'emergenza abitativa era molto radicata in alcune zone dell'Italia portando ad una discrasia delle forme dei processi di finanziamento delle Regioni, e ciò portò fino al 1999 con la legge n.136 il legislatore a finanziare direttamente i Comuni che avrebbero dovuto acquistare sul mercato abitazioni da destinare all'edilizia sociale per tamponare i casi più drammatici di emergenza.

---

<sup>6</sup> Art. 93, d.P.R. n. 616/1977: "Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento. Sono altresì trasferite le funzioni statali relative agli I.A.C.P. Fermo restando il potere alle regioni di cui all'art. 13 di stabilire soluzioni organizzative diverse da esercitarsi in conformità ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali; in mancanza di questa legge le regioni potranno esercitare i suddetti poteri dal 1° gennaio 1979.

<sup>Sono</sup> inoltre trasferite tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare a dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio, nonché le funzioni degli organi centrali e periferici previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale. Lo Stato attua la programmazione nazionale nel settore della edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 11, primo comma, del presente decreto".

A partire dal 1977 quindi si assiste a innumerevoli disposizioni deputate a fronteggiare la questione dell'edilizia residenziale, come ad esempio la previsione sui piani regolatori dei Comuni di una quota non inferiore al 40% delle aree edificabili per l'edilizia residenziale pubblica.

L'esperienza italiana dimostra che non solo la legge in materia è stata in numerose circostanze completamente disattesa, ma anche che la palese mancanza di copertura finanziaria ha spinto il legislatore a tamponare l'emergenza con misure prive di una visione programmatica come la l. n. 392/1978 che ha introdotto una disciplina regolativa delle locazioni di tipo calmierato e, successivamente alla liberalizzazione dei canoni abitativi, con la l. n. 431/1998 lo Stato è intervenuto con un contributo pubblico sull'affitto per i ceti bisognosi.

L'intervento statale riappare nel 2001 con la l. dell'8 febbraio 2001, n. 21, con la promozione di un intervento straordinario di edilizia residenziale per la costruzione di infrastrutture nei quartieri degradati dei comuni a più disagio abitativo. In seguito a questa legge si è avviato il "Programma Contratti di Quartiere II" relativo all'assorbimento da parte delle Regioni del 50% dei residui derivanti dalle trattenute ex Gescal a livello nazionale. Le risorse pubbliche nel 2001 rese disponibili da Stato e Regioni ammontavano a 1357 milioni.

Il condizionamento finanziario di un diritto sociale così fondamentale, il quale assolve ad una tutela multilivello in quanto è condizione essenziale per il godimento di altri diritti, altrettanto fondamentali, fa sorgere la questione di un ripensamento su alcune questioni giuridiche. Ad esempio, la storia giuridica ci insegna l'esistenza di una categoria di beni "comuni",<sup>7</sup> e questo istituto sta venendo rivalutato in relazione alla situazione di arretratezza economica che tutto il mondo sta vivendo. In alcuni paesi, la teoria dei beni comuni è al centro di un dibattito dottrinale che coinvolge molte materie con l'obiettivo di ripensare ad alcune categorie consolidate in virtù della riqualificazione della funzione sociale ed ambientale che rivestono i beni comuni. E la questione abitativa sociale rientra in questa prospettiva di "*common heritage of mankind*", valorizzando i beni comuni come un *tertium genus* tra la proprietà pubblica e quella privata.

---

<sup>7</sup> B. SANGIOVANNI, *Dal diritto sui beni comuni al diritto ai beni comuni*, in *Rassegna di diritto civile*, 1, 2017, pp. 229-246.

### 3. Il *social housing* e il suo complesso assetto legislativo

La situazione abitativa in Italia peggiora sensibilmente nei primi anni del XXI secolo a causa della migrazione nei centri urbani e verso il Nord, della formazione di nuovi nuclei familiari e dell'immigrazione straniera, obbligando nuovamente il Governo allora in carica a varare nuove misure.

Per una nuova programmazione bisognerà aspettare ben sei anni, poiché la l. n. 9/2007 introduce un programma triennale straordinario da concertare con le Regioni nel quale vengono stanziati 500 milioni di euro per l'edilizia residenziale pubblica. Buoni propositi che sono naufragati dinnanzi a manovre finanziarie che hanno ridotto l'ammontare degli investimenti, e quelli rimasti non sono mai stati trasferiti alle Regioni. L'obiettivo era quello di intervenire nell'ambito dell'edilizia sovvenzionata e agevolata nei Comuni al di sopra dei 10.000 abitanti, sulla base di piani e liste di assegnazione curate direttamente dall'amministrazione locale.

Una diversa maggioranza politica nel 2008 interviene con la l. n. 133/2008<sup>8</sup> introducendo delle misure minime, che recepiscono per la prima volta la nozione di matrice europea del *social housing*, inteso come l'insieme di tutte le attività utili a fornire alloggi e servizi con forte connotazione solidarista destinate ad aiutare i ceti della popolazione più in difficoltà da un punto di vista abitativo.<sup>9</sup> Da questa accezione ricaviamo che l'edilizia sociale (che in Italia fa riferimento a quella sovvenzionata) necessita di un approccio multidimensionale che non vada a sviluppare solo la dimensione immobiliare ma anche gli aspetti sociali e servizi, con l'obiettivo di andare a creare un contesto di convivenza sano per lo sviluppo delle comunità locali. La nozione di *social housing* introduce altre questioni che, sebbene fondamentali, hanno aggravato ulteriormente il compito del legislatore poiché nasce anche una certa

---

<sup>8</sup> Gli indirizzi riguardavano: realizzazione di alloggi pubblici mediante acquisizione e recupero di edifici pubblici dismessi e la riqualificazione urbana; individuazione di misure organizzative che coordinassero il dialogo Stato-Regioni in materia abitativa; normative dirette a disciplinare il passaggio di proprietà e la locazione degli alloggi per gli aventi diritto.

<sup>9</sup> Nel 2005 il CECODHAS (Comitato Europeo di Coordinamento per l'Edilizia Sociale) introduce questa definizione per tutti i Paesi membri.

attenzione a concetti come quello della sostenibilità energetica e ambientale, che ancora oggi nel 2021 risulta un obiettivo irraggiungibile.

In aggiunta, un merito al legislatore del 2008 bisogna riconoscerglielo. Il d.lgs. 112/2008 riesce a mettere anche una sorta di ordine in materia di competenze Stato-autonomie territoriali, poiché lo Stato ribadisce il suo ruolo nella determinazione dei principi e delle finalità di carattere generale e unitario in materia di edilizia sociale,<sup>10</sup> considerando che l'estensione che la stessa materia ha subito ad opera del legislatore europeo ha spostato l'attenzione anche sulle politiche sociali che vengono intercettate in materia di Edilizia Residenziale Pubblica. Si può dire che finalmente si chiarifica un assetto di competenze Stato-autonomie territoriali, considerando che lo Stato ha la competenza di determinare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Si precisa che la competenza statale sui LEP rientra nella riforma del Titolo V della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale n. 3/2001, con la quale si è abbandonata una concezione centralistica dello Stato in favore di un potenziamento delle autonomie territoriali. A ben vedere l'ERP è una materia dove si assiste ad un concreto assestamento del principio di sussidiarietà verticale Stato-autonomie territoriali, poiché il Comune continua ad essere l'ente a competenza amministrativa generale, quale organismo territoriale più vicino agli individui e come tale più in grado di rappresentare il fabbisogno abitativo del territorio.

La questione della competenza in materia di edilizia residenziale pubblica è più articolata di quello che può sembrare, poiché la disciplina è stata investita da censure da parte della Corte costituzionale con sentenza 25 marzo 2010, n. 121 su questioni generali. *In primis* il Giudice delle leggi ribadisce che lo Stato deve necessariamente partecipare

---

<sup>10</sup> Art. 11, d.lgs. n. 112/2008: “Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa”.

in maniera attiva nella fissazione dei livelli minimi di offerta abitativa che non possono essere disgiunti da un programma di interventi su scala nazionale, con l'obiettivo di garantire il diritto all'abitazione alle categorie disagiate. Però la censura aggiunge che la programmazione statale deve seguire procedure idonee a garantire il principio di leale collaborazione.

In seconda istanza, la Corte afferma, come già fatto in altre occasioni, che l'Edilizia Residenziale Pubblica si muove su tre livelli normativi: il primo riguarda la fissazione dei livelli essenziali di prestazione concernenti diritti sociali e civili (competenza esclusiva dello Stato); il secondo riguardante il governo del territorio (competenza concorrente); il terzo concernente la gestione del patrimonio immobiliare (competenza legislativa residuale delle Regioni).<sup>11</sup>

Questo assetto di competenza "multilivello" ci fa comprendere la complessità della materia esaminata, e l'*excursus* normativo rende evidente che il legislatore italiano non è mai riuscito a trovare la "chiave di volta" per la risoluzione del bisogno abitativo italiano, sia per la mancanza di lungimiranza delle politiche pubbliche adottate, ma soprattutto per la mancanza di risorse economiche.

#### **4. L'accesso all'edilizia sociale: il parametro della territorialità nel prisma della Corte costituzionale**

Il costante coinvolgimento delle autonomie territoriali nella gestione delle liste d'accesso degli aventi diritto alle procedure di locazione di immobili residenziali pubblici, e la conseguente sussistenza di un principio di sussidiarietà verticale, ha esposto in numerosi casi le legislazioni regionali a censure da parte della Corte costituzionale.

Ricordiamo che a partire dall'introduzione del concetto del *social housing* non si tratta più solo dell'accesso all'edilizia pubblica, ma anche a tutte le prestazioni sociali correlate. Il contesto socio-economico impone la definizione di requisiti di accesso alle prestazioni che Regioni ed enti locali utilizzano nell'ambito delle rispettive competenze. Uno di questi è il criterio della territorialità inteso come la residenza protratta per un certo periodo in un determinato luogo, ciò ovviamente determinava l'esclusione di cittadini di altre Regioni, e a maggior

---

<sup>11</sup> Riferimento all'art. 117, Cost.

ragione degli stranieri extra-comunitari, i quali molto spesso erano i veri destinatari di queste normative xenofobe e discriminatorie a causa della maggioranza di nuclei familiari a basso reddito extra-comunitari.

Tali processi selettivi, a prescindere dalle motivazioni ideologiche e politiche, nascono in ragione della limitatezza delle risorse disponibili, che non permettono un accesso generalizzato alle provvidenze del *welfare state*, e, dunque, si necessita di una pianificazione e gestione del bisogno, che per molti anni è stata orientata nel privilegiare soggetti che, partecipando alla contribuzione fiscale, hanno accumulato le risorse da investire; e nel vedere la territorialità come un criterio che rispondesse ad esigenze di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa, considerando che una rotazione meno frequente degli aventi diritto nella locazione di abitazioni pubbliche avrebbe scongiurato sprechi e costi aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni.

La questione relativa alla contribuzione fiscale è da escludere assolutamente considerando che l'argomento del contributo pregresso tende ad attribuire al dovere tributario delle finalità commutative, e ciò risulta non solo inammissibile in quanto la contribuzione risponde ad esigenze di solidarietà sociale, ed in più un meccanismo simile per le prestazioni sociali sarebbe assolutamente contraddittorio, perché andrebbe ad escludere la partecipazione proprio dei ceti meno abbienti.<sup>12</sup>

Per ciò che concerne invece la prospettiva identitaria-territoriale sembra che sia una sorta di sistema volto a preservare i caratteri della tradizione e della cultura locale, incoerente con la società globalizzata nella quale viviamo. In ogni caso, nel diritto all'abitazione la territorialità assume inevitabilmente una valenza centrale, considerando che è un diritto sociale che si concretizza con la disponibilità di una casa, dove l'individuo e la sua famiglia possono condurre una vita dignitosa nel contesto sociale di riferimento. Inoltre, si ricordi che si parla di un diritto sociale composito che intercetta altre questioni molto ampie, come: la politica urbanistica, opere di urbanizzazione, consumo del suolo, etc.

---

<sup>12</sup> A. GUARISO, *Le sentenze della Corte costituzionale 106, 107 e 166 del 2018: diritto alla mobilità e illegittimità dei requisiti di lungo-residenza per l'accesso all'alloggio e alle prestazioni sociali*, in *Diritto Imm. Citt.*, 3/2018, 1.



La giurisprudenza costituzionale è intervenuta molto spesso sul tema dell'edilizia residenziale pubblica, sia per delineare il diritto all'abitazione, e sia per ciò che concerne proprio il requisito della residenza. È un dato di fatto che la Corte ci abbia messo tempo a giungere ad una conclusione univoca su queste legislazioni.

Le politiche pubbliche abitative creano numerose problematiche alle pubbliche amministrazioni, difatti la Corte ha sostenuto da subito che l'accesso ad un bene primario come l'abitazione è senz'altro un diritto sociale da dover garantire a tutti gli individui, ma che allo stesso tempo deve concertarsi con garanzie di stabilità che scongiurerebbero un avvicendamento tra conduttori che aggraverebbe l'azione amministrativa con la riduzione della sua efficacia. Su questo presupposto la Corte, nel 2008, dichiarò costituzionalmente legittima una legge lombarda che subordinava l'assegnazione al requisito della residenza continuativa o di svolgimento dell'attività lavorativa per almeno 5 anni, per il periodo antecedente alla presentazione della domanda. Ovviamente, anche qui assistiamo ad un sacrificio di un diritto sociale per il suo condizionamento finanziario.

La Corte fino al 2013 ha ritenuto tendenzialmente legittima la previsione della residenza continuativa affermando che ciò era permesso qualora la disciplina regionale aumentasse i livelli essenziali di prestazioni, valorizzando il contributo di un certo nucleo familiare nella comunità territoriale di riferimento, senza che ciò fosse manifestatamente irragionevole.

Lo scenario cambia con la sentenza n. 168 del 2014, nell'ambito del quale fu scrutinata la legge della Regione Valle d'Aosta che prevedeva un requisito temporale di residenza pari ad otto anni. Secondo la Corte questa modalità di accesso è illegittima perché determina un'irragionevole discriminazione nei confronti dei cittadini dell'Unione, ai quali deve essere garantita la parità di trattamento (art. 24, par.1, direttiva 2004/38/CE), e nei confronti dei cittadini di Paesi extra UE soggiornanti da lungo periodo (art. 11, par. 1, lettera f), direttiva 2003/109/CE) che devono godere dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per l'ottenimento di un'abitazione. La Corte nonostante abbia ritenuto irragionevole questo meccanismo, non elimina la questione della garanzia di stabilità che deve però, ribadisce il Giudice delle leggi, essere parametrata su un tempo che garantisca il ragionevole rapporto tra fini e mezzi.

La giurisprudenza costituzionale ha messo in atto un vero e proprio *overruling* con la sentenza n. 44 del 2020, dove pare che la Corte abbia messo un punto definitivo alla questione della territorialità-residenza, concentrandosi sul giudizio di ragionevolezza del nesso tra mezzi impiegati dal legislatore e fini perseguiti dalla normativa. Il giudice *a quo* dopo aver ripercorso tutte le tappe fondamentali del diritto all’abitazione, in quanto diritto sociale e fondamentale, fondato principalmente sugli artt. 3 e 47 Cost., si sofferma sulla censura principale riguardante la condizione di previa residenza protratta degli aventi diritto all’assegnazione delle abitazioni pubbliche. Secondo la Corte non vi è nessuna ragionevole connessione tra questo requisito e la stessa funzione, perché non è in alcun modo rilevante in funzione del bisogno che si va a soddisfare. La residenza, o territorialità, risulta essere una condizione escludente che non è attinente all’accertamento della situazione di bisogno o di disagio del richiedente, e, in aggiunta, non è nemmeno un indice che possa rilevare un’elevata probabilità di permanenza in un determinato luogo.

La sentenza n. 44/2020 comunque non chiude qualsiasi possibilità di valorizzazione della stabilità dell’assegnazione, che non deve essere declinato in termini di radicamento territoriale, difatti, il termine stabilità fa riferimento ad esigenze di efficienza amministrativa, mentre la seconda a suggestioni identitarie da reprimere. La Corte però nulla dice rispetto a questi possibili indici utilizzabili per una prognosi di stanzialità.

In conclusione, si è giunti alla conferma di un modello di Stato sociale universalista e anti-localista<sup>13</sup> orientato alla costruzione di un sistema di *welfare* inclusivo che abbatta tutte le barriere alla libertà di circolazione delle persone e alla loro integrazione nella società. L’Edilizia Residenziale Pubblica, quindi, assolve a strumento di coesione sociale, in quanto destinato ad abbattere gli squilibri sociali ed economici. D’altronde le persone migrano verso luoghi dove possono trovare lavoro, fonti di sostentamento e di supporto per i bisogni quotidiani, e rendere meno accessibili gli strumenti di *welfare* significa ostacolare non alla loro circolazione ma aumentare le differenze sociali andando contro a tutti i valori fondamentali della nostra Costituzione.

---

<sup>13</sup> A. MORELLI, *Solidarietà, diritti sociali e immigrazione nello Stato sociale*, in [www.giur-cost.org](http://www.giur-cost.org), 3/2018

## 5. Edilizia Residenziale Pubblica e PNRR: un appuntamento con il futuro

A conclusione del contributo si vuole dare qualche riferimento alle riforme e manovre legislative previste dal “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” in materia di Edilizia Residenziale Pubblica. La Missione 5, componente 2, intitolata “Infrastruttura sociali, famiglie, comunità e terzo settore” ha tra gli obiettivi il potenziamento del sistema di protezione e delle azioni di inclusione sociale per tutte quelle persone che versano in uno stato di indigenza, e tra le dimensioni che verranno tutelate rientrano quella urbanistica ed abitativa. Questi interventi saranno diretti all’incremento di infrastrutture per fronteggiare la povertà materiale e il disagio abitativo con nuovi modelli di *housing sociale* sia di carattere temporaneo sia permanente, prevedendo anche politiche per l’abitazione a prezzi più sostenibili di quelli di mercato (*affordable housing*).

L’investimento 1.3 della M5-C2 si articola su due categorie di interventi: (i) *housing* temporaneo, ove i Comuni, singoli o in associazione, metteranno a disposizione appartamenti per 24 mesi e attiveranno dei progetti personalizzati individuo/famiglia al fine di sviluppare dei percorsi di crescita personali; (ii) *stazioni di posta*, ovvero centri che offriranno accoglienza notturna limitata e altri servizi alla persona, come quelli sanitari, orientamenti al lavoro e distribuzione di beni alimentari.

Percepriamo in questi progetti una forte vicinanza dello Stato e dei pubblici poteri nei confronti dell’individuo, dove addirittura non solo si prevede il potenziamento dell’assistenza ma anche di percorsi pedagogici che aiutino i soggetti più bisognosi.

Gli investimenti che verranno affrontati hanno come obiettivo: la salvaguardia del diritto all’abitazione, il potenziamento dei servizi per le persone della dimora e l’integrazione nella società per emarginati.

Entro marzo 2022 il Governo dovrà avviare un Piano operativo riguardante l’*housing first* e le stazioni di posta, mentre per marzo 2026 dovrà essere prestata assistenza ad almeno 25.000 persone senza dimora per minimo 6 mesi.

Sempre la Missione 5 prevede altri investimenti per la rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale. L’edilizia residenziale pubblica è strettamente connessa ai piani

urbanistici delle varie città, e ultimamente un'emergenza importante è proprio la riqualificazione dei quartieri popolari, soprattutto delle città più grandi.

Dalla lettura del contributo è evidente che il primo problema per un'effettiva ed efficace politica edilizia residenziale è la mancanza di risorse finanziarie, il PNRR dà la possibilità di attuare molte delle politiche che nel corso dei decenni non hanno mai ottenuto realizzazione, pertanto questo è un appuntamento col futuro imperdibile per il legislatore italiano.

### **Bibliografia**

- ALVISE V., DIVARI A. (2019). De Social Housing, diritto sociale all'abitazione o all'abitazione sociale?. *ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO*, 1.2019.
- CIARINI, A., & PENNACCHI, L. (2017). Il futuro dei diritti sociali in Europa: investimenti, attori e nuove politiche per un (diverso) modello sociale europeo. Nota introduttiva. *la Rivista delle Politiche Sociali*, 3, 9-23.
- CORVAJA, F. (2009). L'accesso dello straniero extracomunitario all'edilizia residenziale pubblica. *L'accesso dello straniero extracomunitario all'edilizia residenziale pubblica*, 1000-1024.
- GORLANI, M. (2020). Le politiche abitative regionali e il requisito della residenza qualificata: un monito della Corte convincente e, in un certo senso, conclusivo. *Le Regioni*, 48(3), 584-598.
- GRANATH HANSSON, A., & LUNDGREN, B. (2019). *Defining social housing: A discussion on the suitable criteria*. *Housing, Theory and Society*, 36(2), 149-166.
- GUARISO A. (2018). Le sentenze della Corte costituzionale 106, 107 e 166 del 2018: diritto alla mobilità e illegittimità dei requisiti di lungo-residenza per l'accesso all'alloggio e alle prestazioni sociali, in *Diritto Imm. Citt.*, 3/2018, 1.
- LUNGARELLA, R. (2010). " Social housing": una definizione inglese di " edilizia residenziale pubblica"?. *Istituzioni del federalismo: rivista di studi GIURIDICI E POLITICI*, (3), 271-311.

- MARUCCI, M. (2019). L'edilizia residenziale pubblica nel nuovo programma di recupero (dl. 47/2014) e gli effetti sul disagio economico da locazione. *L'edilizia residenziale pubblica nel nuovo programma di recupero (dl. 47/2014) e gli effetti sul disagio economico da locazione*, 121-143.
- MORELLI A. (2018). Solidarietà, diritti sociali e immigrazione nello Stato sociale, in *www.giurcost.org*, 3/2018
- PADULA, C. (2020). Uno sviluppo nella saga della «doppia pregiudiziale»? Requisiti di residenza prolungata, edilizia residenziale pubblica e possibilità di disapplicazione della legge. *Le Regioni*, 48(3), 599-628.
- SANGIOVANNI B. (2017). Dal diritto sui beni comuni al diritto ai beni comuni, in *Rassegna di diritto civile*, 1, 2017, pp. 229-246.
- STORTO, G. (2019). Il destino incerto dell'edilizia residenziale pubblica. *Territorio*.
- URBANI, P. (2010). L'edilizia residenziale pubblica tra stato e autonomie locali. *Istituzioni del federalismo: rivista di studi giuridici e politici*, (3), 249-270.
- VALENTI, V. (2009). L'edilizia residenziale pubblica tra livelli essenziali delle prestazioni e sussidiarietà. Osservazioni alla sentenza della Corte costituzionale n 166 del 2008. *federalismi.it*.



## Giusto procedimento e tutela della dignità della persona

Giulia Di Ludovico

### 1. Il principio personalista *ex art. 2 Cost.* e la dignità della persona umana quale valore (super)costituzionale

La dignità della persona umana – come tematica fondante ed imprescindibile del nostro ordinamento giuridico – viene sancita all'interno del testo costituzionale, propriamente all'articolo 2, con un importante richiamo altresì contenuto negli artt. 36 e 41 della medesima Carta.

Si ritiene opportuno in tal sede ripercorrere brevemente le tappe degli studi inerenti alla dignità umana, definita da alcuni studiosi quale valore (super)costituzionale,<sup>1</sup> nonché valore fondante la cultura (anche giuridica) europea, configurandosi tutt'altro che come il frutto di una storia omogenea o come un *continuum* che si è sviluppato secondo direttrici ordinate: il risultato a cui si perviene, ossia di dignità umana intesa come valore caratterizzante il costituzionalismo moderno dal quale teoreticamente derivano gli stessi diritti umani, è l'epilogo di un'evoluzione progressiva che abbraccia millenni di dispute filosofiche (oltreché considerazioni di ordine storico), finalizzate perlopiù a ricostruire il processo di definizione semantica – di significante e significato – del concetto stesso, per addivenire ad uno studio della dignità secondo una prospettiva esclusivamente – o per la maggior parte – di carattere giuridico.

Numerose sono state le teorizzazioni circa la portata semantica e assiologica del termine “dignità”. Sempre innovativo e di tendenza risulta (essere) il duplice significato di cui, storicamente, essa si è fregiata: da un lato, la dignità accede all'uomo in ragione della sua specificità nel mondo naturale, specificità data dall'essere dotato di razionalità; sotto altro profilo, invece, essa connota l'uomo in ragione del suo ruolo pubblico, del (suo) valore, nonché della posizione che egli ricopre nella scala gerarchica sociale.

---

<sup>1</sup> V. C. DRIGO, *La dignità umana quale valore (super)costituzionale*, in “Principi costituzionali”, L. MEZZETTI (a cura di), G. Giappichelli Editore, Torino, 2011, pp. 239-273.

Nell'antica Grecia, contesto in cui determinante per il forgiarsi dello sviluppo della filosofia era lo studio della libertà e della dignità dell'uomo, era in auge il principio della cosiddetta "αξία", sostantivo che traduce in italiano il vocabolo "merito" - con il quale si identificava quella che oggi è la dignità dal punto di vista dell'ordinamento giuridico-costituzionale - quale elemento che apparteneva all'uomo in quanto soggetto membro della πόλις (città-Stato) e della comunità politica, che gli permetteva di distinguersi per le proprie azioni - meritevoli, per l'appunto - attraverso le quali si apportavano notevoli benefici alla società; analogo concetto si rinviene in Aristotele, precisamente nell'*Etica Eudemia* e nell'*Etica Nicomachea*, dove "dignità" era sinonimo di adempimento dei propri doveri ed equivaleva alla capacità dell'uomo di valorizzare il valore intrinseco delle proprie potenzialità.

Nel mondo romano si parlava altresì di *dignitas*, evolvendosi tale concetto in Cicerone,<sup>2</sup> il quale poneva un *focus* importante sul binomio assolutezza-relatività (e quindi universalità-soggettività), come connotati fondamentali della *dignitas* umana. Ed ancora, nell'evoluzione del mondo tardo-romano laico, la dignità si ergeva ad *auctoritas*, mentre, nel paradigma religioso e della Cristianità, Sant'Ambrogio<sup>3</sup> parlava di "*imago Dei*", identificando la sostanza della dignità umana nella sua "rassomiglianza" con Dio. Dopo ulteriori teorizzazioni della stessa nel Medioevo,<sup>4</sup> nel contesto culturale dell'Umanesimo rinascimentale italiano,<sup>5</sup> il concetto di dignità trovava la sua giusta e moderna definizione, identificandosi come la più alta espressione della capacità di autodeterminazione dell'uomo, nonché come elemento imprescindibile della medesima, una sorta di libero arbitrio che consente sempre

---

<sup>2</sup> V. M. T. CICERONE, *De Officiis* (Sui doveri), in G. PICONE, R. R. MARCHESI (a cura di), Nuova Universale Einaudi, Torino, ed. 2012.

<sup>3</sup> V. S. AMBROGIO, *De dignitate conditionis humanae*, cit. in C. DRIGO, *La dignità umana quale valore (super)costituzionale*, in "Principi costituzionali", L. MEZZETTI (a cura di), G. Giappichelli Editore, Torino, 2011, pp. 239-273.

<sup>4</sup> Ad opera di Boezio ("*persona est definitio rationabilis naturae individua substantia*", nel *Liber contra eutychen et Nestorium*) e di M. Eckhart, il quale poneva l'accento sul parallelismo trinitario tra l'anima umana e Dio.

<sup>5</sup> Un autore di rilievo è Nicola Cusano, il quale ravvisava la dignità umana nella *docta ignorantia* socratica.



di scegliere tra ciò che è bene e ciò che è male, facendo sì che essa sia elemento distintivo dell'uomo da tutti gli altri esseri del Creato e che lo rende pertanto ad essi superiore.<sup>6</sup>

A Kant<sup>7</sup> si deve il merito della trasposizione della dignità da concetto

---

<sup>6</sup> È il caso di prestigiosi autori, quali Giannozzo Manetti e Giovanni Pico della Mirandola. Il primo individuava la superiorità dell'uomo rispetto a tutte le altre creature e la sua *dignitas* nel fatto che egli fosse in grado di “fare uso secondo la propria volontà di tutte le cose che sono state create e, secondo la propria volontà, può dominarle e comandare su di esse” [H. CANKIK, 28, rif. alla celebre opera *De dignitate et excellentia hominis*]; il secondo, si spingeva oltre (v. la celeberrima opera *Oratio de hominis dignitate*), concependo la dignità dell'uomo quale caratteristica che lo contraddistingueva e rendeva superiore agli altri esseri, in ragione del proprio raziocinio e libero arbitrio, potendo decidere non solo in merito alle proprie azioni, ma finanche della propria natura, in quanto è l'unico a non avere una natura predeterminata - e quindi a doversi plasmare continuamente, a differenza delle altre creature, definite immutabili perché ontologicamente determinate dall'essenza che è stata a loro data.

<sup>7</sup> V. C. DRIGO, *La dignità umana quale valore (super)costituzionale*, in “Principi costituzionali”, L. MEZZETTI (a cura di), G. Giappichelli Editore, Torino, 2011, pp. 239-273, p. 243. Il merito di tale statuizione si deve allo studioso U. Vincenti [U. VINCENTI, 2009, 28], il quale ha osservato che, rispetto alle tradizionali concezioni della dignità - legate ad una dimensione essenzialmente etica della stessa, Kant è stato il primo ad averla concepita in funzione della sua virtualità giuridica. Ci si riferisce, nello specifico, all'opera del filosofo di Königsberg, la *Metafisica dei costumi* (1797) - oltre al pensiero esposto nell'opera del 1788, la *Critica della ragion pratica* [Epitaffio I. Kant, estratto della *Critica della ragion pratica*, Conclusione Akademie Ausgabe V, 161: “Due cose riempiono l'animo di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente, quanto più spesso e più a lungo la riflessione si occupa di esse: il cielo stellato sopra di me, e la legge morale dentro di me. Queste due cose io non ho bisogno di cercarle e semplicemente supporle come se fossero avvolte nell'oscurità, o fossero nel trascendente fuori del mio orizzonte; io le vedo davanti a me e le connetto immediatamente con la coscienza della mia esistenza. La prima comincia dal posto che io occupo nel mondo sensibile esterno, ed estende la connessione in cui mi trovo a una grandezza interminabile, con mondi e mondi, e sistemi di sistemi; e poi ancora ai tempi illimitati del loro movimento periodico, del loro principio e della loro durata. La seconda comincia dal mio io indivisibile, dalla mia personalità, e mi rappresenta in un mondo che ha la vera infinitezza, ma che solo l'intelletto può penetrare, e con cui (ma perciò anche in pari tempo con tutti quei mondi visibili) io mi riconosco in una connessione non, come là, semplicemente accidentale, ma universale e necessaria. Il primo spettacolo di una quantità innumerevole di mondi annulla affatto la mia importanza di creatura animale che deve restituire al pianeta (un semplice punto nell'Universo) la materia della quale si formò, dopo essere stata provvista per breve tempo (e non si sa come) della forza vitale. Il secondo, invece, eleva infinitamente il mio valore, come [valore] di una intelligenza, mediante la mia personalità in cui la legge morale mi manifesta una vita indipendente dall'animalità e anche dall'intero mondo sensibile, almeno per

etico a concetto (anche) giuridico. L'uomo, infatti, dev'essere concepito sempre come fine – e mai come mezzo, divenendo tale concetto un tema cardine per le riflessioni oggetto della tradizione giuridica ottocentesca e di quella successiva, non potendone prescindere nemmeno gli studi attuali compiuti dalle varie discipline umanistiche e scientifiche.

---

*quanto si può riferire dalla determinazione conforme ai fini della mia esistenza mediante questa legge: la quale determinazione non è ristretta alle condizioni e ai limiti di questa vita, ma si estende all'infinito]* – all'interno della quale vi è l'idea che l'uomo non deve essere mai concepito come un mezzo, ma sempre come un fine, riprendendo da qui il concetto espresso solo pochi anni prima da Cesare Beccaria [*Dei delitti e delle pene*, C. BECCARIA, 1764 – ed. 2002, 63], nonché importante lascito per la tradizione giuridica postuma, secondo cui “*Non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che in alcuni eventi l'uomo cessi di esser persona e diventi cosa*” spesso tramite l'azione dello Stato, nonostante la quale si presenta sempre come rilevante il bisogno di agire in modo degno verso l'uomo. Ad Immanuel Kant si deve il merito di aver statuito che “*l'umanità in se stessa è una dignità; infatti l'uomo non può essere trattato da nessuno (cioè da un altro e neppure da lui stesso) meramente come un mezzo, ma deve essere sempre trattato nello stesso tempo come un fine, e proprio in ciò consiste la sua dignità*” [1797 – ed. 2009, 333-334]. Distinguendo da qui il concetto di moralità da quello di legalità, appartenendo il primo alla coscienza individuale soggettiva, mentre il secondo solo allo Stato, il filosofo tedesco riconobbe a quest'ultimo il potere/dovere di garantire l'ordinata convivenza fra gli individui grazie al diritto. Emerge pertanto che Kant, riprendendo le riflessioni illuministe sul valore della persona e sulla necessaria difesa dei diritti dell'uomo, attribuisce grande valore al concetto della centralità della persona, intesa come soggetto le cui azioni gli sono direttamente imputabili, che agisce secondo la legge morale e la cui libertà (e dignità) integra il limite ultimo per lo Stato [M.A. CATTANEO, 2002, 10 ss.]. Al centro del *Rechtstaat* viene posta la Costituzione che – basata sul principio di separazione dei poteri – è deputata ad ordinare la coesistenza degli individui in quanto uomini, la cui libertà, legge universale e diritto innato, è sia il fine del diritto sia il criterio di organizzazione della coesistenza stessa [cfr. *Per la pace perpetua*, 1797 – ed. 2010, 23 ss.]. In questo contesto si è osservato che “*se l'idea della dignità umana costituisce l'atmosfera di fondo della rivendicazione dei diritti umani, la libertà costituisce a sua volta il nucleo ed il fondamento di tali diritti (...)*”. Se i primi scritti di natura filosofico-giuridico-politica di Kant tendono essenzialmente all'affermazione del principio di dignità umana, si può dire che in tutta l'opera di Kant la libertà, intesa sia in senso filosofico-morale, sia in senso giuridico-politico, ha sempre una sua posizione centrale [M.A. CATTANEO, 2002, 1].

## 2. Il “giusto procedimento” come strumento di tutela della dignità della persona umana e la l. n. 241/1990 sul procedimento amministrativo

Un’attenta riflessione merita l’accostamento della dignità al concetto di autodeterminazione, divenendo esso un *topos* dal quale si è fatta derivare – seppur in tempi più recenti – la connessione fra dignità umana, libertà ed eguaglianza.<sup>8</sup> Tale riflessione maturò proprio a cau-

---

<sup>8</sup> In ordine, gli autori che hanno cercato di dare puntuali definizioni del concetto di dignità umana, interrogandosi sulla relativa essenza, sono stati: nel contesto della filosofia, Cartesio, Pufendorf, Thomasius; nel periodo dell’Illuminismo, Kant, Montesquieu, Voltaire e Rousseau; per il costituzionalismo moderno, Grozio ed Hobbes; ed ancora, Pascal, Schmitt, Locke, Fichte, Hegel. Ci si è interrogati sul concetto di dignità altresì nel costituzionalismo del secondo dopoguerra; i primi atti internazionali che richiamano espressamente la dignità sono il Preambolo della Carta delle Nazioni Unite del 2 giugno 1945, il Preambolo dello Statuto dell’UNESCO del 1945 ed il Preambolo della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948, ove il concetto di dignità è intessuto di una valenza assiologica, apparendo come valore direttamente ricollegato alla natura umana e ad essa immanente. Similare nozione è contenuta all’interno dell’art. 1 della sopracitata Dichiarazione del 1948, ai sensi del quale “*Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza*”. A partire dal 1945-1948 la dignità umana è stata posta alla base, quale vero e proprio presupposto fondativo, degli assetti giuridici regolati in tutti i successivi atti internazionali sui diritti dell’uomo ed in molte delle successive Costituzioni nazionali, oltre che in molte Convenzioni volte a proteggere determinate categorie di soggetti, in molti atti delle Nazioni Unite finalizzati a contrastare violazioni particolarmente gravi e nelle Dichiarazioni e nei Patti a carattere regionale; ne costituiscono un valido esempio i Patti internazionali del 1966 sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione relativa ai rifugiati (approvata a Ginevra nel 1951), la Convenzione sui diritti politici delle donne e sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (approvate a New York rispettivamente nel 1952 e nel 1979), la Convenzione sui diritti del fanciullo (1989), la Dichiarazione di Vienna (approvata all’esito della Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani nel 1993), la Convenzione contro la discriminazione razziale (1965), la Convenzione contro la tortura (1984), la Convenzione americana sui diritti dell’uomo (1969), la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (1981, in particolare, artt. 5 e 19), la Carta araba dei diritti dell’uomo (ampiamente emendata nel 2004; in particolare, artt. 2, 3, 17, 20, 33, 40), la Convenzione di Oviedo (1997), la Convenzione europea per la salvaguardia delle libertà e dei diritti fondamentali (siglata a Roma nel 1950), il Trattato sull’Unione europea (quale modificato dal Trattato di Lisbona, art. 2 disciplinante i valori fondanti dell’Unione europea) e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000). Le Costituzioni europee, principalmente del secondo dopoguerra, che disciplinano

sa delle terribili esperienze di degradazione della persona umana che imposero infatti di affrontare il problema dell'imprescindibile rispetto dell'uomo e la riflessione sul concetto di dignità si arricchì fino a riferirla (anche giuridicamente) al genere umano ed alla necessaria preservazione di un patrimonio irretrattabile dell'intera umanità, prima che all'individualità della persona. Tuttavia, dopo anni di studi intorno a tale concetto ed alla sua essenza,<sup>9</sup> la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il cui Titolo I è dedicato interamente a tale nozione, in stretto connubio con i divieti di torture, pene, trattamenti inumani e degradanti (art. 4) e con riferimento alla tutela dell'uomo in relazione a fenomeni quali schiavitù, lavori forzati e tratta degli esseri umani (art. 5) – fornisce una protezione a tutto campo della dignità umana: essa è il primo documento giuridico in cui la dignità compare in piena autonomia rispetto ai richiamati diritti fondamentali (libertà ed uguaglianza) ai quali veniva in origine associata.

È proprio attorno al concetto di solidarietà (enucleato nel richiamato art. 2 Cost.), posto in relazione al principio personalista, che si evidenzia il connubio tra cittadino e Stato, leggendo il fenomeno partecipativo – con ampio riferimento, per l'appunto, alla vita nelle formazioni sociali – come un *quid* incompiuto ove si svolge la personalità dell'individuo, non solo come singolo, ma anche come soggetto collettivo e/o in forme associative; tale compiutezza sarà infatti raggiunta tramite il riconoscimento della centralità dei diritti della persona, sotto forma di diritti inviolabili (che trovano ampia tutela nella Carta

---

la tematica della dignità – oltre a quella italiana a partire dai lavori dell'Assemblea Costituente – sono molteplici e nello specifico ci si riferisce a quelle di: Irlanda, Germania, Grecia, Portogallo, Spagna, Belgio, Finlandia, Francia, Svizzera, Slovacchia, Lituania, Bulgaria, Albania, Ungheria, Romania e Polonia. Le disposizioni degli ultimi due testi costituzionali richiamati meritano particolare attenzione per l'ampiezza del concetto di dignità in essi recepito: infatti, ai sensi della prima “*la naturale e inviolabile dignità dell'uomo è fonte della libertà e dei diritti dell'individuo e del cittadino. Il Governo ha il dovere di tutelare la sua inviolabilità*”, mentre la seconda proclama espressamente la dignità dell'uomo quale “*valore supremo garantito*”.

<sup>9</sup> Ad esempio, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea viene fatto ampio riferimento al riconoscimento della dignità umana secondo uno schema di fondo difforme rispetto a quello rinvenibile nella CEDU; in quest'ultima, infatti, la dignità riveste l'uomo in astratto, mentre nella prima è l'elemento individuale – e quindi l'uomo in concreto – ad acquisire centralità.

costituzionale del 1948 - tra riferimenti espliciti e presenza implicita<sup>10</sup> - ma anche espresso riconoscimento nei Trattati europei,<sup>11</sup> nonché nella Carta europea dei diritti dell'uomo,<sup>12</sup> oltre che nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo)<sup>13</sup> e di cui la dignità umana costituisce corollario imprescindibile, da intendersi quale *species* astratta del *genus* "diritti inviolabili", da leggere congiuntamente a quei "doveri inderogabili" contenuti nella norma in questione.

Tale collegamento è stato più volte richiamato nei contributi volti a definire il fenomeno anche per il significato in termini di inclusione sociale, per quel che riguarda principalmente gli studi sulla democrazia partecipativa e, in special modo, quella deliberativa, che si caratterizzano per una significativa componente inclusiva, differentemente da quelle pratiche affini (es. concertazione)<sup>14</sup> in cui si rischia spesso di

---

<sup>10</sup> È il caso degli artt. 11; 13, co. 4; 19; 22; 27, co. 3; 32 co.2; 38; 52, co. 3; 54; del richiamo art. 2 del Testo costituzionale. Per la trattazione dei riferimenti espliciti alla nozione di dignità, si veda il prosieguo della suddetta relazione.

<sup>11</sup> Trattasi principalmente della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) nelle sue due versioni (rispettivamente del 2000 e del 2007), nota in Italia anche come Carta di Nizza, alla quale è stato riconosciuto il medesimo valore giuridico dei trattati, ai sensi dell'art. 6 del TUE (Trattato sull'Unione europea o Trattato di Maastricht), ponendosi dunque pienamente vincolante per le istituzioni europee e per gli Stati membri. Il Capo disciplinante la tematica della dignità umana generalmente intesa si rinviene nel Titolo I, rubricato, per l'appunto, "Dignità" Si veda l'art. 1: "*La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata*".

<sup>12</sup> Trattasi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 3 settembre 1950, che consente ad ogni individuo di richiedere la tutela dei diritti ivi garantiti, attraverso il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo.

<sup>13</sup> Si fa riferimento alla Carta approvata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, il 10 dicembre 1948. Si veda l'art. 1: "*Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza*".

<sup>14</sup> La concertazione è un metodo decisionale attraverso cui il governo, il sindacato e le associazioni imprenditoriali determinano di comune accordo gli obiettivi economico-sociali da realizzare e si assumono la responsabilità tipica di adoperarsi per la loro concreta realizzazione secondo le proprie competenze.

L'oggetto della concertazione non si esaurisce nella consultazione delle parti sociali, ma prevede anche uno scambio, e cioè la conclusione di un accordo trilaterale tra i

incorrere in una mera rappresentazione di interessi di categoria e non in una rappresentanza di interessi superiori in un'ottica inclusiva delle istanze cittadine nei processi decisionali pubblici.

L'art. 2 Cost. evidenzia la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella componente dei suoi valori e dei suoi bisogni, non solo materiali, ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo al servizio di quella. Esso infatti enuncia il principio "personalista", per cui l'individuo è il centro dell'organizzazione sociale e politica, nonché titolare di diritti anteriori allo Stato e, data la finalità dello sviluppo della persona umana, i soggetti collettivi e le forme associative risultano dunque strumentali a tale realizzazione (principio pluralista).

Riguardo all'art. 2 Cost. si sono delineate due posizioni dottrinali: secondo la prima, tale disposizione assume particolare rilevanza perché fornirebbe copertura costituzionale anche a nuovi diritti non menzionati espressamente nel testo originario nella Carta del 1948; ad avviso del secondo indirizzo, invece, la formula contenuta nell'art. 2 cost. sarebbe semplicemente riassuntiva dei diritti di libertà espressamente tutelati nelle successive disposizioni costituzionali e dunque idonea a garantire "nuovi diritti".

Ulteriori richiami al medesimo concetto di dignità sono rinvenibili agli artt. 3 (si veda l'assunto "*pari dignità sociale*", binomio importante perché, da solo, costituisce uno spartiacque tra il concetto di eguaglianza e quello di dignità che risultano essere due elementi distinti), 36 ("*esistenza libera e dignitosa*") e 41 ("*...danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*") del Testo costituzionale, oltre ad emergere da alcune pronunce giurisprudenziali.<sup>15</sup> Negli ultimi articoli richiamati si osserva

---

sindacati, le associazioni imprenditoriali ed il governo, il quale si da parte negoziale e non semplice mediatore.

<sup>15</sup> V. C. DRIGO, *La dignità umana quale valore (super)costituzionale*, in "Principi costituzionali", L. MEZZETTI (a cura di), G. Giappichelli Editore, Torino, 2011, pp. 239-273. Si vedano le suddette pronunce giurisprudenziali della Corte costituzionale in tema di dignità: sent. n. 125/1963; sent. n. 74/1968; sent. n. 12/1970; sent. n. 111/1974; sent. n. 37/1985; sent. n. 479/1987; sent. n. 561/1987; sent. n. 217/1988; sent. n. 364/1988; sent. n. 48/1991; sent. n. 167/1991; sent. n. 368/1992; sent. n. 81/1993; sent. n. 109/1993; sent. n. 112/1993; sent. n. 304/1994; sent. n. 422/1995; sent. n. 427/1995; sent. n. 15/1996; sent. n. 334/1996; sent. n. 329/1997; sent. n. 267/1998; sent. n. 309/1999; sent.

la dimensione (quasi necessariamente) sociale della dignità, osservando doverosamente che la nozione emergente dalla Carta costituzionale sia qualcosa di più di un semplice elemento che necessita di tutela da comportamenti privati o azioni del potere pubblico astrattamente in grado di vulnerarla: essa va infatti promossa attivamente, essendo uno dei parametri attraverso i quali commisurare la crescita sociale del Paese. È proprio nell'art. 41 infatti che è contenuta l'espressione più ampia del medesimo concetto, statuendosi, in tal sede, che la libertà di iniziativa economica privata (comma 2) non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Essa è vista infatti quale limite all'esercizio di una libertà di natura economica, venendo in rilievo altresì per la sua accezione negativa ed "invertita" sempre nel testo costituzionale, precisamente al comma 4 dell'art. 48, nell'ipotesi di "indegnità morale" - oltre a quelle di "incapacità civile" e "sentenza penale irrevocabile" - quali condizioni-limite al godimento della capacità elettorale attiva e passiva del cittadino-elettore.

La dignità umana, come presupposto del riconoscimento del valore della persona in quanto tale, ossia come un vero e proprio diritto fondamentale - ma al tempo stesso base dei diritti fondamentali - nonché il principio personalista - si estrinsecano tramite il riconoscimento - nel diritto amministrativo - della partecipazione a tutti i processi decisionali pubblici, in generale, ma anche al procedimento amministrativo (da parte dei cittadini, sia *uti singuli*, che *uti cives*, c.d. procedimenti amministrativi a partecipazione popolare)<sup>16</sup> nel caso di specie, come cristallizzato all'interno della l. n. 241/1990 (artt. 7-13, ad eccezione degli artt. 11 e 12).

La dignità della persona umana trova ampio riconoscimento infatti in quella che è la nozione di "giusto procedimento", con la quale, se-

---

n. 390/1999; sent. n. 417/1999; sent. n. 287/2000; sent. n. 419/2000; sent. n. 509/2000; sent. n. 159/2001; sent. n. 252/2001; sent. n. 448/2002; sent. n. 494/2002; sent. n. 161/2005; sent. n. 345/2005; sent. n. 432/2005; sent. n. 341/2006; sent. n. 78/2007; sent. n. 148/2008; sent. n. 10/2010; sent. n. 270/2010; sent. n. 40/2011; sent. n. 61/2011.

<sup>16</sup> V. M. ALI', *Studi sui procedimenti amministrativi a partecipazione popolare*, A. Giuffrè Editore, Milano, 1970; cfr. altresì G. MARONGIU, *Funzione amministrativa*, in "Enc. Giur.", XIV, 1988.

guendo il dato letterale, si intende un “*procedimento idoneo, adeguato, coerente con le esigenze che deve soddisfare*”; tale espressione è stata intesa in un’accezione ristretta dallo studioso di diritto amministrativo Pastori,<sup>17</sup> ossia in particolare come procedimento con garanzia del contraddittorio<sup>18</sup> o comunque aperto alla partecipazione delle parti interessate, sottolineandone all’inizio la funzione di difesa, di legittimazione democratica della scelta dell’amministrazione e poi anche quella di collaborazione (oltre a quella democratica, c.d. di “*democrazia amministrativa*”, come terza funzione della partecipazione al procedimento amministrativo complessivamente inteso).

La partecipazione, pertanto, può assumere contenuti ben diversi a seconda di come sia concepita: come tradizionale “*semplice inserimento dal punto di vista della parte o per iscritto o oralmente nel materiale istruttorio, senza particolari obblighi per l’organo di tenerne conto, salva la motivazione del provvedimento*”, oppure come collaborazione delle parti “*alla formazione del materiale istruttorio, ad esempio attraverso la sottoposizione di prove e l’assistenza all’assunzione di tutte le prove, pur in un’istruttoria informale*”; o addirittura come “*trattazione orale pubblica in cui, oltre che essere assicurato un litisconsorzio generale e necessario, le parti dispongono di mezzi istruttori e dell’accertamento finale*”.<sup>19</sup>

La partecipazione richiede infatti alcuni presupposti per la sua ef-

---

<sup>17</sup> V. G. PASTORI, *Introduzione generale*, in G. Pastori (a cura di), *La procedura amministrativa*, Pubblicazioni dell’Isap, 4, Vicenza, Neri Pozza, 1964, 4-87, ora in G. Pastori, *Scritti scelti*, Jovene Editore, Napoli, vol. I, 2010, p. 90.

<sup>18</sup> V. F. MERUSI, *Il procedimento irrealizzato... Dalla legislazione austriaca del 1925 ai giorni nostri* (pp. 11 ss.) in “Le tutele procedurali. Profili di diritto comparato”, A. MASERA (a cura di), Jovene Editore, Napoli, 2007. Le basi del procedimento amministrativo c.d. “partecipato” con garanzia del contraddittorio sono state gettate a partire dalla legislazione austriaca sul procedimento amministrativo del 1925, la quale si poneva non solo l’obiettivo di esplicitare in modo ottimale alcuni principi - tra i quali quello di legalità - ma anche di rispondere ad un importante quesito di diritto costituzionale: come può il cittadino, in un ordinamento fondato sulla sovranità popolare, partecipare all’esercizio del potere esecutivo oltre che all’esercizio degli altri due poteri sovrani, il legislativo e il giudiziario?

<sup>19</sup> V. G. PASTORI, *Ibidem*, *Introduzione generale*, p. 138.

Quest’ultima asserzione implica una consapevolezza delle potenzialità dell’istituto della partecipazione propria della scuola benvenutiana, ma che risulta comunque *ante litteram* negli Anni Sessanta.



fettiva realizzazione: la pubblicità della procedura, la comunicazione preventiva del tipo di atto che si intende adottare, il diritto di prendere visione e di estrarre copia della documentazione di causa; l'istituto in questione è infatti espresso da tre principi: informazione, pubblicità, audizione delle parti e conseguente motivazione, i corollari per eccellenza del principio di imparzialità<sup>20</sup> - oltre a quello del buon andamento ed indirettamente di legalità (o riserva di legge relativa, che dir si voglia)<sup>21</sup> - della pubblica amministrazione, teorizzati all'interno dell'art. 97 Cost.<sup>22</sup>

Il giusto procedimento ricollegato all'art. 97 Cost. deve essere configurato in termini tali da garantire un'azione efficace, efficiente ed imparziale, nonché un'amministrazione c.d. di risultato (*goal oriented administration*).<sup>23</sup>

Si può parlare pertanto di una grande attenzione rivolta ai diritti dei cittadini nei confronti dell'amministrazione, con l'obiettivo di saldare ad essi la disciplina del potere amministrativo, essendo due variabili tra loro interdipendenti, partendo da un approccio al tema (in origine) garantista-individualista sino a sfociare ad un'idea di partecipazione c.d. 'sociale' e verso l'elaborazione e la riproposizione della teoria c.d.

---

<sup>20</sup> V. U. ALLEGRETTI, *L'imparzialità amministrativa*, Padova, Cedam, 1965.

<sup>21</sup> V. A. ZITO, *Decisione amministrativa e principio di razionalità nella teoria giuridica dell'agire amministrativo*, in "Scritti per F. G. Scoca", Vol. V, Editoriale Scientifica, Napoli, ult. ed. 2020, pp. 5381-5397, cit. p. 5391. V. altresì A. ZITO, *Il giusto procedimento nell'ordine giuridico globale: considerazioni introduttive sulle strategie di giustificazione del principio*, in "Nuove Autonomie", 2012, pp. 51-62; e ancora A. ZITO, *La partecipazione ai procedimenti amministrativi: considerazioni minime sul fondamento costituzionale*, Atti del Convegno presso l'Università di Urbino (2007), 2010; da ultimo, A. ZITO, *Profili funzionali del procedimento amministrativo*, in V. Cerulli Irelli (a cura di), *La disciplina generale dell'azione amministrativa*, Jovene Editore, Napoli, 2006, pp. 157-160.

<sup>22</sup> V. G. SCIULLO, *Il principio del 'giusto procedimento' fra giudice costituzionale e giudice amministrativo*, in "Ius", n. 3/1986.

<sup>23</sup> V. A. ZITO, *Il "diritto ad una buona amministrazione" nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nell'ordinamento interno*, in "Rivista italiana di dir. pubblico comunitario", Vol. I, 2002. Cfr. altresì G. Pastori, *Interessi pubblici e interessi privati fra procedimento, accordo e autoamministrazione*, in "Scritti in onore di Pietro Virga", Milano, Giuffrè, vol. II, 1994, pp. 1303-1321, ora in "Scritti scelti", II, cit., p. 527.

della demarchia.<sup>24</sup>

È importante infatti porre un *focus* sullo studio della partecipazione dei cittadini alla funzione amministrativa nelle ipotesi previste dalla legge o per precetto volontario (discrezionale o dovuto) della Pubblica Amministrazione, proiettandolo, per l'appunto, nell'ambito dell'analisi del principio c.d. di 'socialità' e della più ampia accezione della democraticità, da intendersi quali limiti interni della discrezionalità di carattere amministrativo (o puro), a garanzia del più generale principio del buon andamento, teorizzato dall'art. 97 della Costituzione repubblicana, volto a preservare l'azione amministrativa dalle prevaricazioni e contaminazioni di interessi particolaristici nel momento della susunzione degli interessi sociali sorretti dall'organizzazione pubblica nella fattispecie normativa dell'interesse pubblico, nell'obiettivo preponderante di far sì che vi sia una corrispondenza massima del risultato dell'azione amministrativa agli interessi dei cittadini.

Si può dire che, restando sempre ancorati al binomio degli interessi particolari (sezionali) *uti soci* ed *uti cives*, si ricorre ad un concetto più ampio di persona e di diritti della persona, indicando rispettivamente i primi degli interessi che attengono ai beni della vita individuale (di ordine materiale e spirituale) comuni ad un gruppo/categoria di soggetti, mentre i secondi degli interessi attinenti ai cittadini facenti parte della collettività statuale o di altra collettività minore a fini generali e per questo maggiormente rilevanti, in quanto di grande innovatività ed attualità appare la legittimazione collettiva, in quanto appartenente al gruppo, nonché la destinazione sociale di beni e servizi e l'effettività del bisogno che rende rilevante il collegamento tra comunità e destinazione (di natura sociale) di una parte della ricchezza, affacciandosi

---

<sup>24</sup> La demarchia è una forma di democrazia, alternativa alla democrazia elettiva, in cui lo stato è governato da comuni cittadini estratti a sorte. Era il principale metodo di governo dell'antica Atene (V. M. AINIS, *Sette profili di diritto pubblico*, Jovene Editore, Napoli, 2013, pp. 147 ss.: il sorteggio era inteso come metodo democratico per l'estrazione dei cittadini chiamati a ricoprire cariche politiche influenti nell'Atene di Pericle del V secolo a.C., v. gli arconti e l'organo politico ateniese della *Boulè* con il compito di organizzare l'ecclesia e di controllare il lavoro dei magistrati e dei nove arconti), così come di molte città-stato italiane del primo Rinascimento. Al contrario delle elezioni, le quali erano conosciute per la loro tendenza ad avvantaggiare la classe aristocratica, il sorteggio estirpava alla radice il rischio che individui con troppo potere e carisma potessero facilmente ignorare i reali interessi delle classi più deboli.

l'idea di “*output legitimacy*”,<sup>25</sup> ossia l'idea secondo la quale la legittimazione dei governi dipende dal suo prodotto: se essi danno servizi soddisfacenti, allora sono democratici, in un contesto in cui riprendono quota ideali tecnocratici.

Il contesto sociale di riferimento è quello dello studio dei principi di socialità, libertà e solidarietà, in contrapposizione a quello individualistico, con un'impostazione prevalentemente patrimoniale delle situazioni giuridiche soggettive (perlopiù dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi), in un'ottica di maggiore tutela dei valori e dei diritti fondamentali nel rispetto della persona umana.

Si può ritenere - da una prima disamina del quadro costituzionale e giurisprudenziale di riferimento e dalle interpretazioni evolutive ed innovative dei diritti fondamentali - che, concepire il rapporto dignità/libertà in termini di endiadi, sia quantomeno riduttivo e finanche parzialmente fuorviante in quanto i due termini non sono né coincidenti, né sovrapponibili, ma al massimo possono essere letti in chiave di vicendevole integrazione e reciproca coesistenza: spesso infatti la dignità opera quale limite delle stesse libertà (si riprenda il caso dell'art. 41 Cost.) e, pertanto, si ritiene essenziale non prescindere da una disamina puntuale dei singoli casi concreti, rendendosi utile altresì un approccio che sia al contempo in grado di coniugare l'affermazione universalistica della dignità della persona in astratto con situazioni particolari che esigono oggi una tutela differenziata; cosicché, al fine di tentare di risolvere i dilemmi - principalmente etici (nel caso, ad es., di tematiche sensibili e delicate, quali quelle classiche e da sempre dibattute riguardanti l'eutanasia, gli embrioni, i nati malformati, etc.) connessi

---

<sup>25</sup> V. S. CASSESE, *La democrazia e i suoi limiti*, Mondadori, Milano, 2017, p. 36. Sempre di Sabino Cassese, cfr. S. CASSESE, *Il diritto alla buona amministrazione*, Relazione alla “Giornata sul diritto alla buona amministrazione” per il 25° anniversario della legge sul “Síndic de Greuges” della Catalogna, Barcellona, 27 marzo 2009. Essendo di fondamentale importanza lo studio degli interessi della collettività proprio per il fatto di non poter essere attivati ed azionati dal singolo cittadino, ci si è chiesti se alla carenza di azione giurisdizionale popolare corrisponda carenza di partecipazione popolare all'attività amministrativa ed al suo nucleo funzionale (procedimento), nell'ottica della tendenza dell'ordinamento a garantire e favorire la partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa, a referendum abrogativi su provvedimenti amministrativi, a referendum consultivi inseriti nel procedimento di formazione di leggi-provvedimento ed al procedimento amministrativo generalmente inteso.

alle problematiche che coinvolgono il concetto di dignità, è giocoforza sposare quelle posizioni dottrinali che sono concordi nel ricercare un approccio metodologico che, pur tenendo in considerazione i pregi e i difetti del caso, sappia integrare l'idea della dignità umana come dote innata con quella basata unicamente – ed univocamente – sull'autodeterminazione degli uomini *uti singuli* e *uti cives*.

### 3. I fondamenti costituzionali del “giusto procedimento” e l'evoluzione giurisprudenziale

In assenza di uno specifico riferimento al giusto procedimento nella Costituzione italiana, si può dire che esso abbia un solido ancoraggio agli articoli regolanti la giurisdizione complessivamente intesa, ossia gli artt. 24, 25, 111 (“giusto procedimento” costituzionalizzato in suddetto articolo, com'è noto, dalla l. cost. n. 2/1999) e 113, disciplinanti il c.d. “giusto processo”.

Il ricorso all'analogia rende possibile accostare verosimilmente la disciplina del procedimento a quella del processo (giusto ed equo, di fronte ad un giudice terzo ed imparziale e con le garanzie del contraddittorio – c.d. *trial type* per la dottrina)<sup>26</sup>, sottolineando la dottrina come sia fondamentale la disciplina dell'intervento del cittadino come strumento di garanzia e anzitutto di partecipazione dello stesso a fronte di interventi pubblici che possono incidere negativamente sulle sue posizioni soggettive. In generale, va osservato che l'attenzione della giurisprudenza e della dottrina prevalenti è rivolta alla questione del rango del principio piuttosto che alla disciplina del relativo contenuto.

La Corte costituzionale, pur riconoscendo il principio del giusto procedimento quale principio generale istituzionalizzato dell'ordinamento, rimane a lungo riluttante a considerarlo di rango costituzionale, benché varie dottrine autorevoli<sup>27</sup> sostengono che “dal contesto costitu-

---

<sup>26</sup> V., sul tema, F. SPAGNUOLO, *Principi e regole del giusto procedimento tra ordinamenti nazionali, diritto comunitario e World Trade Organization: verso una “Global Procedural Fairness?”* - pp. 367 ss., in “Le tutele procedurali. Profili di diritto comparato”, A. MASERA (a cura di), Jovene Editore, Napoli, 2007.

<sup>27</sup> Oltre al citato G. Pastori è il caso di: C. ESPOSITO, *Riforma dell'amministrazione e diritti costituzionali dei cittadini*, in “La Costituzione italiana. Saggi”, Padova, Cedam, 1954, pp. 257 ss.; V. CRISAFULLI, *Principio di legalità e giusto procedimento*, cit.; U. ALLEGRETTI, *L'imparzialità amministrativa*, Padova, Cedam, 1965, p. 391; A. M. Sandulli, *Nuovo regime dei*

zionale complessivo se ne possa dedurre abbastanza pacificamente il riconoscimento”.

Per quanto riguarda la giurisprudenza amministrativa,<sup>28</sup> l'orientamento prevalente è quello di una scarsa valorizzazione – in prima battuta – del principio in questione, a causa di pronunce che ne svalutano la portata, quando non negano lo stesso rango di principio generale dell'ordinamento.<sup>29</sup> Solo nel 1999 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 14, lo ha riconosciuto principio generale dell'ordinamento, nonché fondamentale criterio di orientamento per il legislatore e per l'interprete. È soltanto con le sentenze nn. 103 e 104 del 2007 che si riconosce definitivamente il rango costituzionale del giusto procedimento, individuando nell'art. 97 della Costituzione un vero e proprio ancoraggio costituzionale: l'attenzione viene infatti posta sui principi in materia di pubblica amministrazione e quindi sulla “valenza oggettivo-funzionale” del principio, idoneo a modificare dall'interno la funzione amministrativa, che è chiamata a partecipare alla vocazione democratico-egualitaria dell'ordinamento costituzionale.<sup>30</sup>

La dottrina più recente che accoglie una nozione più ampia di giusto procedimento lo correla talora anche ai principi comunitari, in particolare alla ‘buona amministrazione’, di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.<sup>31</sup> La buona amministrazione viene

---

suoli e Costituzione, in “Rivista giuridica dell'edilizia”, 1978, II, p. 89.

<sup>28</sup> G. SCIULLO, *Il principio del ‘giusto procedimento’ fra giudice costituzionale e giudice amministrativo*, in “Ius”, n. 3/1986.

<sup>29</sup> Si veda ad es.: Tar Marche, n. 3 del 1978; Tar Calabria, Reggio Calabria, n. 76 del 1979, Tar Friuli-Venezia Giulia, n. 116 del 1981; Cons. Stato., VI Sez., n. 976 del 1988.

<sup>30</sup> Così L. BUFFONI, *Il rango costituzionale del ‘giusto procedimento’ e l'archetipo del ‘processo’*, in “Quaderni costituzionali”, 2009, pp. 277-302. V. altresì L. BUFFONI, *Alla ricerca del principio costituzionale del “giusto procedimento”: la “processualizzazione” del procedimento amministrativo* – pp. 189 ss., in “Le tutele procedurali. Profili di diritto comparato”, A. MASSERA (a cura di), Jovene Editore, Napoli, 2007.

<sup>31</sup> V. B. NASCIBENE, *Unione europea, Trattati*, Collana “L'Europa in movimento”, III Edizione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2016. Si riporta per intero il testo dell'art. 41 (Rubricato “Diritto ad una buona amministrazione”) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, contenuto nel Titolo V (Cittadinanza): “1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un

definita come “diritto di ciascuno a che le questioni che lo riguardano siano trattate dall’amministrazione in modo imparziale ed equo, entro un termine ragionevole, compreso il diritto di accedere al fascicolo, nonché quello di essere

---

termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. 2. Tale diritto comprende in particolare: a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio; b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale; c) l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni. 3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell’Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. 4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell’Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua”. Si veda A. ZITO, *Il “diritto ad una buona amministrazione” nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nell’ordinamento interno*, in “Rivista italiana di dir. pubblico comunitario”, 2002, Vol. I, pp. 425-444 (Par. 3: “L’art. 41, comma 1, della Carta: l’amministrazione equa” – pp. 434-436): il concetto di equità, enucleato nel suddetto articolo, si scinde in “equità procedurale”, nel senso che la decisione amministrativa è equa quando rappresenta l’esito di una procedura decisionale in cui al privato è riconosciuta la garanzia di potervi partecipare in posizione di contraddittore; l’altro aspetto della bipartizione riguarda l’equità c.d. “proporzionale”, nel senso che la decisione può dirsi “equa” quando è “misurata”, ossia appare idonea, necessaria ed adeguata rispetto alle esigenze di cura dell’interesse pubblico, assicurando – nel contempo – il minor sacrificio possibile dell’interesse privato. È evidente che l’equità di cui si discute abbraccia questa seconda accezione con riferimento all’amministrazione, la quale intende esplicitare quel principio di proporzionalità della sua stessa azione nell’ambito dell’ordinamento comunitario e che opera pienamente a tutti i livelli. Sulla disposizione comunitaria in oggetto la bibliografia è molto vasta. Si rinvia per i necessari riferimenti dottrinali al recente contributo di C. CELONE, *Il diritto alla buona amministrazione tra ordinamento europeo ed italiano*, in “Il diritto dell’economia”, 2016, pp. 669 ss. Sull’integrazione dei principi dell’azione amministrativa nell’ordinamento italiano ed in quello transnazionale, si veda A. MASSERA, *Principi generali dell’azione amministrativa tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario*, in “Diritto amministrativo”, 2005, pp. 707 ss. 14. Si vedano altresì i contributi sul tema di: A. ZITO, *Il “diritto ad una buona amministrazione” nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nell’ordinamento interno*, in “Rivista italiana di dir. pubblico comunitario”, 2002, Vol. I, pp. 425-444; di S. CASSESE, *Il diritto alla buona amministrazione*, n. 5/20211, <https://www.irpa.eu>; di D. U. GALETTA, *Il diritto ad una buona amministrazione nei procedimenti amministrativi oggi (anche alla luce delle discussioni sull’ambito di applicazione dell’art. 41 della Carta dei diritti UE)*, in M.C. Pierro (a cura di), *Il diritto a una buona amministrazione nei procedimenti tributari*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019; A. MASSERA, *Principi generali dell’azione amministrativa tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario*, in “Diritto amministrativo”, 2005.

*ascoltato prima della decisione*"; il giusto procedimento è da intendersi quindi come principio inclusivo di tutti quegli elementi che consentono lo svolgimento di un'azione amministrativa efficace, efficiente ed imparziale, essendo, la P.A., a detta di Weber, un *agire legale razionale*.<sup>32</sup>

A partire dagli Anni Ottanta si assiste al superamento della concezione minimalista del contenuto del giusto procedimento e ad una convergenza delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali attorno alla centralità dell'intervento dell'interessato nel procedimento, che viene sempre più concepito, sulla base dei principi costituzionali, non più in termini di mera garanzia, ma come funzionale all'efficacia e all'efficienza, nonché alla democraticità dell'amministrazione.<sup>33</sup>

La partecipazione non può dunque esaurire il proprio ambito di applicazione alle sole fattispecie di provvedimenti espressione di un potere autoritativo e sostanziersi meramente, come aveva sostenuto la Corte costituzionale nella nota sentenza n. 13 del 1962,<sup>34</sup> nella possibilità per gli interessati di *"esporre le proprie ragioni"* a fronte di un provvedimento sfavorevole (ossia quando il legislatore dispone che si apportino limitazioni ai diritti dei cittadini); tale sentenza, infatti, pur avendo riconosciuto la funzione collaborativa e non difensiva della partecipazione dei privati al procedimento, ne ha limitato, esprimendo grandi contraddizioni, la garanzia ai soli provvedimenti restrittivi.

Notevole nell'ambito di tale pronuncia appare altresì il commento di Vezio Crisafulli: *"la Corte riconosce l'esistenza di un principio generale dell'ordinamento in forza del quale, ogni qualvolta si decida di apportare limitazioni ai diritti dei cittadini, ciò deve avvenire non solo sulla base di apposite*

---

<sup>32</sup> V. A. ZITO, *Decisione amministrativa e principio di razionalità nella teoria giuridica dell'agire amministrativo*, in "Scritti per F. G. Scoca", Vol. V, Editoriale Scientifica, Napoli, ult. ed. 2020, pp. 5381-5397, cit. p. 5381.

<sup>33</sup> Si veda la ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale di G. SALA, *Il principio del giusto procedimento nell'ordinamento regionale*, Milano, 1985; G. SALA, *Giusto procedimento e giusto processo*, in "Amministrare", n. 2/2018, Il Mulino - Rivisteweb. Cfr. altresì G. SCIULLO, *Il principio del 'giusto procedimento' fra giudice costituzionale e giudice amministrativo*, in "Ius", 1986, 3, pp. 291 ss.; nonché i riferimenti presenti nel volume di U. ALLEGRETTI, A. ORSI BATTAGLINI, D. SORACE (a cura di), *Diritto amministrativo e giustizia amministrativa nel bilancio di un decennio di giurisprudenza*, cit.

<sup>34</sup> Si tratta della sentenza 2 marzo 1962, n. 13, in "Giur. Cost.", 1962, 126 e ssg., con nota di V. CRISAFULLI, *Principio di legalità e giusto procedimento*, 130-143.

*prescrizioni di legge, ma anche a seguito di procedimenti amministrativi nei quali le autorità competenti espletino gli adempimenti relativi, effettuino i dovuti accertamenti, collaborando eventualmente con altri soggetti pubblici, e, soprattutto, pongano i privati interessati in condizioni di esporre le proprie ragioni. Accanto alla riserva di legge, cioè, la Corte appare costruire una sorta di “riserva di amministrazione” valevole se non per le fonti primarie statali almeno per quelle regionali. Se infatti una Regione disponesse con legge una o più limitazioni delle sfere giuridiche soggettive di uno o più cittadini, eluderebbe i principi del giusto procedimento, ricorrendo ad una forma dell’agire giuridico per eccellenza libera nel fine e non bisognosa di motivazioni, data la natura politica, e impedendo conseguentemente agli interessati di far valere le proprie ragioni. La qualificazione del principio del giusto procedimento come principio generale dell’ordinamento è infatti strumentale nell’ottica della Corte all’inclusione di questo tra i limiti alle potestà legislative regionali”.*

La giurisprudenza ha infatti concepito il “giusto procedimento” - quando ne ha riconosciuto l’esistenza - solo come garanzia di partecipazione per l’esercizio del diritto di difesa che è possibile far valere, in assenza di un espresso vincolo legislativo, solo nelle ipotesi in cui il provvedimento abbia natura giustiziale o comunque restrittiva.

La stessa Corte, con una pronuncia del 1986 (sent. n. 151/1986), sulla base di affermazioni sia pur indirettamente riferite al giusto procedimento, valorizzava - sempre a partire dagli Anni Ottanta - il contenuto dei poteri di chi interviene nel procedimento e dei correlati doveri dell’amministrazione, includendovi il potere di presentare richieste istruttorie, di introdurre per iscritto o oralmente fatti e valutazioni e, per l’amministrazione, il dovere di comunicare all’interessato la pendenza del procedimento e di motivare l’atto anche in ordine ai suoi apporti.

La Corte riconosceva significativamente in suddetta pronuncia che *“il principio del giusto procedimento, a parte la questione se esso abbia natura costituzionale, è strettamente collegato con la tutela delle situazioni dei cittadini nei confronti dei pubblici poteri”*.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> V. G. COLAVITTI, *“Il dibattito pubblico” e la partecipazione degli interessi nella prospettiva costituzionale del giusto procedimento*, Atti del convegno “Democrazia deliberativa e rappresentanza politica. L’esperienza francese del *débat public* ed il dibattito sulla democrazia in Europa”, Università degli Studi de L’Aquila, 2019, in *“Amministrazione in cammino”*, 2020.



Da qui, i giudici amministrativi a loro volta, sia pur lentamente, elaborarono regole conformative del procedimento (pubblicità, motivazione, etc.) anche al di là della specifica previsione legislativa, al fine di garantire l'effettività del giusto procedimento inteso essenzialmente come partecipazione, facendo maturare i tempi per l'adozione della legge generale sul procedimento amministrativo, nella quale inserire il c.d. 'nucleo essenziale' della partecipazione, nonché veri e propri 'diritti procedurali';<sup>36</sup> pertanto nel tempo sono state emanate discipline sulla partecipazione di cui la più rilevante è sicuramente la Legge sul procedimento amministrativo (L. 7 agosto 1990, n. 241 – in *Gazz. Uff.*, 18 agosto 1990, n. 192, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*),<sup>37</sup> mentre prima non era presente una norma di riferimento e di regolazione della tematica in questione, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, rappresentando il rapporto tra privati e pubblica amministrazione un rapporto paritario e trovando come fondamento e base costituzionale principalmente gli articoli 1, 2, 3, 17, 18, 21, (24), 48, 49, 97, 98, (113), 117 (comma II, lett. m)<sup>38</sup> e 118 del medesimo Testo.

La partecipazione, risultando elemento fondante e centrale del principio del giusto procedimento,<sup>39</sup> all'interno della l. n. 241/1990, è disciplinata agli articoli 7, 8, 9, 10, 10 bis e 13; l'idea è quindi quella di un ritorno all'origine etimologica del termine partecipazione<sup>40</sup> – da *pars*,

---

<sup>36</sup> V. S. A. FREGO LUPPI, *Il contributo al tema del giusto procedimento*, in "Amministrare", n. 2/2018.

<sup>37</sup> Per un approfondimento ulteriore sul procedimento amministrativo, si veda A. ZITO, *Il procedimento amministrativo* (Cap. III – pp. 193-219) in F. G. SCOCA, *Diritto Amministrativo*, G. Giappichelli Editore, Sesta Edizione, Torino, 2019.

<sup>38</sup> V. M. COCCONI, *Il giusto procedimento fra i livelli essenziali delle prestazioni*, in "Le Regioni", a. XXXVIII, n. 5/2010, Il Mulino - Rivisteweb.

<sup>39</sup> Vedasi A. ZITO, *Il principio del giusto procedimento*, in "Studi sui principi del diritto amministrativo" (a cura di M. RENNA e F. SAIITA), Giuffrè Editore, Milano, 2012, pp. 509-519, cit. p. 512.

<sup>40</sup> Contenuta in G. PIZZANELLI, *La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. Politiche ambientali e realizzazione delle grandi opere infrastrutturali*, 379 ss., Giuffrè Editore, Milano, 2010, p. 97 (Capitolo I "Le regole della partecipazione e la società civile. Spinte e contospinte nel ricorso alla partecipazione dei privati nell'assunzione delle deci-

parte e *capere*, prendere, che richiama immediatamente ad un coinvolgimento, ad un prendere parte (procedimento c.d. ‘partecipato’), ad un progetto o ad un’azione di comune interesse.

Con l’assunto “pretese partecipative”, si intendono infatti, nella fase procedimentale, varie situazioni: la ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, la presa visione degli atti procedurali (essendo studiati dal piano meramente oggettivo della conoscenza), la presentazione delle memorie e dei documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare (ove pertinenti all’oggetto del medesimo, ex art. 10, l. n. 241/1990).<sup>41</sup>

---

sioni pubbliche”).

<sup>41</sup> Ci si è spesso chiesti quale fosse la natura giuridica delle pretese partecipative di cui sono titolari i singoli (V. A. ZITO, *Le pretese partecipative del privato nel procedimento amministrativo*, A. Giuffrè Editore, Milano, 1996). Un primo orientamento dottrinario era favorevole alla definizione di interesse legittimo, mentre un secondo definiva il tutto in qualità di diritto soggettivo, la cui illegittima lesione configurava l’ipotesi di annullamento del provvedimento. L’interesse legittimo oggi, d’altro canto, configura poteri strumentali di partecipazione e reazione nei confronti rispettivamente del procedimento amministrativo e del provvedimento finale, sia nei confronti degli interessati che dei controinteressati, ingenerando confusione e difficoltà circa la configurabilità delle pretese come interessi legittimi, relegandole al mero rango di semplici aspettative. Ci si divideva infatti tra chi sosteneva che esse fossero una generica attribuzione di poteri e facoltà, quindi nemmeno diritti soggettivi nel procedimento e tra chi le definiva come diritto strumentale alla tutela di diritti (sostanziali) interceduti dall’azione amministrativa. Nell’ambito di una situazione in cui il rapporto tra amministrazione e privati cittadini si configurava come rapporto obblighi-diritti, il diritto partecipativo del privato si collocava all’interno della fase procedimentale, per sfociare poi nell’interesse legittimo, emergente in chiave finale, ossia con l’emanazione del provvedimento. La più recente ed attendibile dottrina propende per sottolineare l’importanza del c.d. “interesse partecipativo” in un’ottica meramente soggettiva, volta a porre l’accento sulle “pretese” dei vari soggetti, di chi interviene e di chi, comunque inteso, ne abbia legittimazione processuale. L’interesse partecipativo, dunque, è una *species* del *genus* interesse legittimo; esso (da intendere del significato sopraccitato di “pretesa”), quindi, non delinea facoltà che attengono ad esso, essendone comunque parte integrante e neppure è configurabile come mero diritto soggettivo, tantomeno come articolazione puntuale e sistematica di una situazione giuridica ‘nuova’ ed autonoma, essendo preordinato l’interesse pubblico alla ricerca del bene comune ed al raggiungimento di un equilibrio e ad un bilanciamento delle varie libertà, predisponendo un vero e proprio ordinamento sociale. La partecipazione, all’interno della l. n. 241/1990, è disciplinata agli articoli 7, 8, 9, 10, 10 bis e

Si può concludere dicendo che, visto che la logica non si occupa di fornire giudizi di valore (esterni alla procedura di carattere amministrativo) – ossia non statuisce cosa sia giusto (e cosa non lo sia) con riferimento al procedimento amministrativo, ma lo studia da un punto di vista meramente strutturale, ossia come una sequenza di atti (fase di iniziativa, istruttoria e decisoria)<sup>42</sup> esso sia un “metapprincipio”<sup>43</sup> che comprende una pluralità di principi più specifici, finendo per acquisire una portata denotativa, piuttosto che connotativa: inteso in questi termini, il principio del “giusto procedimento” diviene un concetto di

---

13, regolanti, più nello specifico, l'istituto in questione nell'ambito del procedimento amministrativo (comunicazione di avvio del procedimento con relative modalità e contenuti, intervento nel procedimento e diritti dei partecipanti, comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ed ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione). Dare al privato l'opportunità di far valere le proprie ragioni nel farsi della decisione (in un momento ad essa prodromico), fornire all'amministrazione una migliore conoscenza dei fatti e degli interessi sulla base dei quali effettuare le proprie scelte e consentire alla società civile di esprimere il proprio punto di vista nei processi di decisione collettiva, costituivano risposta a bisogni impellenti e reali. Si è dunque imposta una nuova accezione di partecipazione con una triplice finalità: difensiva, collaborativa e democratica. Come esplicitato nella prima pagina (p. 16) dell'introduzione di V. MOLASCHI, *Le arene deliberative. Contributo allo studio delle nuove forme di partecipazione nei processi di decisione pubblica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, tali finalità non si possono disgiungere e spesso si integrano e convivono, restando in perfetto equilibrio, cercando di farsi veicolo e di conferire la giusta concretizzazione al principio democratico, nel contesto delle decisioni pubbliche e segnatamente delle decisioni amministrative.

<sup>42</sup> Si richiamano le due definizioni di Scoca (contenute in F. G. SCOCA, *Diritto Amministrativo*, G. Giappichelli Editore, Sesta Edizione, Torino, 2019) di procedimento amministrativo, inteso quale serie di atti e attività finalizzati e funzionalizzati all'adozione del provvedimento amministrativo e quale processo decisionale formalizzato attraverso il quale le amministrazioni pubbliche esercitano poteri ad esse attribuiti dalla legge.

<sup>43</sup> Cfr. A. ZITO, *Il principio del giusto procedimento*, in “Studi sui principi del diritto amministrativo” (a cura di M. RENNA e F. SAITTA), Giuffrè Editore, Milano, 2012, pp. 509-519; cfr. altresì C. BERTOLINI, *La trasparenza nel procedimento* – pp. 395 ss., in “Le tutele procedimentali. Profili di diritto comparato”, A. MASSERA (a cura di), Jovene Editore, Napoli, 2007; v. ancora E. STRADELLA, *La tutela contro i vizi di forma e nel procedimento, alla luce della nuova disciplina del procedimento amministrativo: spunti di riflessione* – pp. 467 ss., in “Le tutele procedimentali. Profili di diritto comparato”, A. MASSERA (a cura di), Jovene Editore, Napoli, 2007.

secondo livello che descrive, ma non prescrive; per un'attenta e puntuale definizione, bisognerebbe pertanto andare alla ricerca del fondamento di ciascuno di essi, finendo per rendere l'analisi inevitabilmente più complessa ed incerta, incorrendo spesso nel rischio di avanzare pretese di universalità dello stesso,<sup>44</sup> quanto a vigenza ed applicazione, le quali necessariamente porrebbero l'esigenza di ricercare un fondamento condiviso al principio *de quo*, a prescindere dalla esistenza di una norma giuridica che espressamente lo preveda.

#### **4. Il principio del “giusto procedimento” nella prospettiva del diritto dell'Unione europea e del diritto internazionale: Libri verdi, Libri bianchi e WTO**

La riflessione sul tema del giusto procedimento in chiave comparata,<sup>45</sup> ma anche in vista di una importante apertura all'ordinamento

---

<sup>44</sup> Consulta C. MORTATI, *La Costituzione in senso materiale*, Giuffrè Editore, Milano, 1940.

<sup>45</sup> La disciplina della partecipazione nei sistemi anglosassone e statunitense ripercorre pressoché gli stessi passi compiuti dall'evoluzione dell'omologa disciplina nell'ambito dell'ordinamento italiano e francese, dotandosi tali Paesi di Carte costituzionali ed atti volti a disciplinare la materia più nello specifico, alla luce di alcuni principi di nuova evoluzione contenuti in alcune direttive europee, Costituzioni e Carte dei diritti. Gli istituti diffusi sono essenzialmente quelli delle *public hearings*, delle *public inquiries*, etc., ponendo in questa analisi un ampio *focus* sull'istituto delle prime, con particolare riferimento al caso della California. Prima di giungere però alla disciplina di dettaglio, è bene ripercorrere un po', con un *flashback* sul passato, la strada della “cittadinanza sociale” e di quella che può essere oggi definita la sua portata valoriale nell'ambito della più ampia funzione coordinatrice tra Stato e società della partecipazione, tenendo le due componenti ben separate, evitando pertanto la confusione che potrebbe crearsi da un'attività di sovrapposizione dei due. Tuttavia, per comprendere tale evoluzione, è opportuno chiarire alcuni concetti chiave del procedimento in questione, dato che in alcuni ordinamenti le regole partecipative costituiscono il nucleo essenziale dell'agire amministrativo, principalmente attraverso il principio del contraddittorio. La formula statunitense dell'*interest representation model* riconosciuta dall'*Administrative Procedure Act (APA)* del 1946, nell'ottica di implementazione di una *good governance* impone un regolamento di regolazione fondato proprio sulla partecipazione degli interessi in modo da assicurare decisioni sulla conoscenza di fatto, oltre che su un ragionevole e motivato equilibrio degli interessi in gioco, garantendo la partecipazione ai processi decisionali di carattere amministrativo di gruppi portatori di interessi (*stakeholders*) c.d. ‘non organizzati’, offrendo quindi un contributo collaborativo all'operare delle *Agencies* e nei procedimenti formali di *rulemaking* ed *adjudication*. In particolare, nei primi, i quali sono volti all'ado-

zione di regolamenti di carattere generale, e nei secondi - di *adjudication*, volti all'adozione di *orders* con destinatari individuali, l'APA garantisce la possibilità ai privati di presentare memorie scritte, addurre testimonianze e di richiedere *cross-examination*. Nelle ipotesi di procedure informali, invece, si distinguono procedure di *rulemaking* da quelle di *adjudication*; nel primo caso è la legge generale sul procedimento a prevedere garanzie partecipative, espresse dalla formula *notice and comment* [IV Sez., Par. 553, lett. c), APA], attraverso l'obbligo di comunicazione in capo alle *Agencies* di comunicare l'intenzione di adottare un dato regolamento, la pubblicazione di un *draft rule* e l'invito rivolto agli interessati a proporre - per iscritto oppure oralmente - osservazioni e/o proposte sul progetto. Nel secondo caso (*adjudication*), invece, è assente una disciplina informale per lo svolgimento della procedura, essendo rimessa ad ogni *Agency* la regolazione della stessa, nel rispetto della regola generale della *due process clause*, prevista nel V emendamento a livello di Governo federale e nel XIV emendamento rispetto agli Stati membri. Le esigenze di informazione e trasparenza dell'azione amministrativa hanno trovato ulteriore specificazione e rafforzamento nel *Freedom Information Act* del 1967, la cui disciplina fu modificata nel 1974, prevedendo l'obbligo in capo alle *Agencies* federali di informazione e riconoscendo il diritto di accesso alle informazioni scritte detenute dalle stesse, nel *government in the Sunshine Act* del 1976, che apre al pubblico alcune sedute delle riunioni di determinate agenzie e, nel successivo *Government Act*, promulgato nel 2002 - a seguito dell'evoluzione di procedure di digitalizzazione delle informazioni e dell'amministrazione - che riconosce forme di cooperazione tra le varie agenzie al fine di costruire una rete informatica che consente al pubblico l'accesso alle informazioni in via telematica con possibilità di proporre osservazioni e commenti ai progetti federali di regolamenti in corso di adozione. Il fattore determinante per lo sviluppo della disciplina procedimentale negli Stati Uniti è stato quello della grande espansione dei compiti affidati alla Pubblica Amministrazione all'epoca del *New Deal*, rispetto ai quali, da un lato, occorreva definire ambito, contenuto e natura delle situazioni soggettive coinvolte, dall'altro, dare applicazione concreta al principio costituzionale del *due process* (equo/giusto processo), oltre i limiti processuali. In tale direzione, la partecipazione degli *stakeholders* interessati al procedimento è uno strumento *multi-purpose*, che permette ai cittadini di difendere nel migliore dei modi i propri interessi e rileva il ruolo dell'amministrazione, la quale raccoglie dati, informazioni e conoscenze di cui altrimenti non potrebbe disporre al fine di orientare al meglio i contenuti della propria decisione. Emblematico è, invece, il caso della Gran Bretagna, dove, pur in assenza di una norma generale sul procedimento amministrativo, il diritto dei cittadini di partecipare attraverso osservazioni e commenti di carattere prevalentemente orale al procedimento di formazione della decisione finale si afferma molto prima che in altri ordinamenti, riconducendosi quest'ultimo al principio di *natural justice*, vincolando l'amministrazione precedente al rispetto della c.d. *fair procedure* (procedura equa/giusta), basata sui principi di difesa e di imparzialità. In particolare, quest'ultimo impone all'amministrazione pubblica di non tener conto di interessi personali (*nemo iudex in causa sua*); il secondo, invece, si esplica nel brocardo "*audi et alteram partem*" o

europeo ed internazionale, si dipana partendo da alcuni concetti chia-

*right to be heard* che impone all'amministrazione di consentire al destinatario degli effetti finali della decisione di essere ascoltato prima che la decisione stessa venga assunta, al fine di permettergli di esporre le proprie ragioni. Il principio del contraddittorio, a partire dal 1964, con il celebre caso *Ridge v. Baldwin*, è stato considerato principio universalmente applicabile all'azione amministrativa, senza distinzione tra attività *judicial*, *quasi-judicial* ed *administrative*. Il principio in questione, sotto il profilo qualitativo, si traduce in una procedura conforme al principio di legalità, equa e permeabile agli interessi emersi attraverso audizioni e attraverso l'informazione preventiva (*prior notice*) dei fatti ai loro destinatari, nonché agli interessati agli stessi. Tuttavia, la legittimazione alla partecipazione è generalmente riconosciuta al soggetto che potrebbe essere pregiudicato dalla decisione amministrativa, con significative aperture nel campo della pianificazione urbanistica e della realizzazione di infrastrutture (*Town and Country Planning Law* del 1990, modif. con il *Planning and Compensation Act* del 1991, *Planning and Compulsory Purchase Act* del 2004 e *Planning Act* del 2008), dove si prevede l'intervento del privato con ricorso alle procedure di *hearing*, trattandosi di strumenti partecipativi facendo capo al tradizionale modello dell'inchiesta pubblica, ovvero un sub-procedimento di natura istruttorie inserito in un più ampio procedimento (localizzazione di infrastrutture o impianti e pianificazione urbanistica), atto a soddisfare le esigenze funzionali, istruttorie (utili all'amministrazione allo scopo di fornirle un quadro completo di tutti gli elementi di valutare al fine di assumere la decisione) e partecipative (con lo scopo di garantire la più ampia partecipazione agli interessati per la tutela e la garanzia dei propri diritti ed interessi), alla presenza di un organo - ispettore o commissario - incaricato di condurre l'inchiesta in posizione di assoluta terzietà - rispetto all'amministrazione decidente, anche nell'ottica di evitare eventualmente la c.d. *Sindrome NIMBY*. Le declinazioni ordinarie dell'istituto dell'inchiesta sono date dalla soluzione inglese delle *public inquiries* e *public involvements*, trovando riscontro anche nell'ordinamento francese disciplinante le omologhe *enquêtes publiques* (oltre ai *débat publics*), nella disciplina dei piani urbanistici generali - che seguono le regole del procedimento di massa, in Germania, attraverso l'istituto del *Planfeststellungsverfahren*, a cui sono state associate le già citate esperienze di democrazia deliberativa e nelle aperture settoriali e regionali italiane alla disciplina dell'istituto dell'inchiesta (tralasciando la portata assunta negli ultimi anni dal dibattito pubblico). È solo attraverso la comparazione che si rinviene la caratteristica della relatività dei sistemi giuridici, decostruendo il c.d. "mito delle risposte esatte" univoche e valide allo stesso modo in tutti gli ordinamenti (es. circa la bontà di un dato istituto, che, in un ordinamento potrebbe trovare grande e fertile terreno di applicazione, mentre (potrebbe) essere respinto in un altro Stato, a causa delle conseguenze negative che esso può creare sul territorio, sotto forma di disastri ambientali oppure di conflitti socio-politici ed istituzionali), potendo così anticipare come gli ordinamenti di *Common Law* traggono un generale giovamento dal contributo collaborativo dei privati, emerso in fase di partecipazione procedimentale, riuscendo peraltro a conciliare garanzie partecipative e celerità nell'ambito del governo infrastrutturale, mentre, i sistemi di *Civil Law*, che, con maggiore efficacia ed

ve: il concetto del *nemo iudex in causa sua* e quello dell'*audiatur et altera pars* (*the right to be heard*), ossia entrambi principi di c.d. '*natural justice*' e del c.d. '*due process of law*' (processo dovuto, debito, equo, giusto) o *procedural fairness* <sup>46</sup>- che dir si voglia - del mondo anglosassone, che si

---

incisività, hanno recepito le istanze partecipative con spirito collaborativo, specie quando sono in gioco interessi particolarmente sensibili; quest'ultimo può dirsi il caso della Francia, dove il legislatore d'oltralpe adotta norme capaci di attribuire una valenza collaborativa all'istituto procedimentale della partecipazione. In particolare, le procedure di *hearings* sono previste nelle due fasi procedimentali dell'*examination in public*, per i piani di struttura e della *public local enquiry*, per i piani locali. La procedura di approvazione dei primi prevede diverse fasi: svolgimento di uno studio dell'area oggetto del piano, formulazione di proposte sulle risultanze di detto studio, partecipazione dei cittadini, presentazione di un progetto del piano, esame in pubblico del progetto stesso - se ritenuto necessario dal Segretario di Stato, approvazione del piano da parte del Segretario di Stato, attuazione del piano da parte delle competenti autorità locali. La procedura per l'approvazione dei secondi - piani locali, invece, comprende altre diverse fasi: preparazione del piano (che consiste di proposte scritte e di mappe indicanti quelle che sono state avanzate), deposito del piano (per consentire un controllo dei cittadini interessati - oltre che eventuali obiezioni ed osservazioni), eventuale inchiesta pubblica locale per valutare le obiezioni (*public inquiry*), eventuale modifica del piano, adozione del piano, controllo e supervisione del Segretario di Stato. Tuttavia, in un contesto specifico (il 20 luglio 2001), il Ministro inglese responsabile della pianificazione ha annunciato che le inchieste più importanti, relative ad opere infrastrutturali, come aeroporti, strade principali e centrali nucleari, sarebbero state sottratte alla *public local inquiry* per essere sottoposte ad un più pregnante controllo parlamentare. A livello locale, inoltre, esistono forme di consultazione e partecipazione decisamente più articolate. I *Local Development Framework*, infatti, si compongono di ben tre elementi: un *Local Development Scheme*, i *Local Development Documents* ed uno *Statement of Community Involvement*. Questi ultimi, una volta adottati dalle amministrazioni locali e prima della loro definitiva approvazione, devono essere sottoposti ad una *independent examination* condotta da un funzionario del *Planning Inspectorate*, indicato dal Ministro ed il cui obiettivo è stabilire se i documenti siano o meno conformi ai parametri procedurali e sostanziali. Nell'*independent examination*, l'ispettore ha ampi margini di scelta discrezionale nel decidere come condurre l'inchiesta secondo parametri di imparzialità, di trasparenza, e *fairness*, ricorrendo a *round table discussion*, ovvero a *an informal o formal hearing session*. Qui, la vera "chiave di volta" della riforma è data dalla caratteristica del rapporto - *report* - conclusivo dell'inchiesta. Quest'ultimo, infatti, è *blinding*, ovvero l'amministrazione locale è obbligata a recepire le indicazioni formulate dall'ispettore al termine della procedura.

<sup>46</sup> Fondamentali per il suddetto tema sono le pronunce del 1911 e 1915 (*Rice e Arlidge*), nonché il *leading case Ridge vs Baldwin* del 1964. *Ridge v Baldwin* [1964] AC 40 è stato un

affiancano a quello cardine di legalità e che, per tradizione, presiedono allo svolgimento di ogni attività che presupponga un contrasto di posizioni giuridiche preesistenti, principi che trovano altresì applicazione nel contesto di organismi ed istituzioni internazionali, come, ad esempio, la WTO, oltre a regolare il fenomeno della partecipazione a livello europeo.

A livello europeo, premettendo che il richiamo alla dignità umana è contenuto all'interno del Titolo I della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza)<sup>47</sup> intitolato - per l'appunto - "Dignità", viene sancita l'inviolabilità di tale diritto, il quale, per tale ragione, deve essere rispettato e tutelato. È opportuno notare come, in tal sede, non si faccia mai menzione del concetto di efficienza in riferimento alla pubblica amministrazione, ma come si possa porre un notevole accento sulla locuzione "buona amministrazione", che si configura come un'amministrazione "che agisce bene", un'ammini-

---

caso che ha interessato la tematica del diritto del lavoro nel Regno Unito e passato in rassegna dalla House of Lords. La decisione ha esteso la dottrina della giustizia naturale (equità procedurale nelle udienze giudiziarie) all'ambito del processo decisionale amministrativo. Di conseguenza, il caso è stato descritto come "il caso storico" che ha aperto le decisioni prese dall'esecutivo britannico al controllo giudiziario nel diritto inglese. L'autorità di polizia di Brighton licenziò il suo *Chief Constable* (è il grado più alto della polizia britannica - Capo della Polizia), Charles Ridge, senza offrirgli l'opportunità di difendere le sue azioni. Il *Chief Constable* propose appello, sostenendo che il Brighton Watch Committee (guidato da George Baldwin) aveva agito illegalmente (*ultra vires*) - nel porre fine alla sua nomina nel 1958 - a seguito di un procedimento penale contro di lui. Ridge ha anche chiesto un risarcimento finanziario all'autorità di polizia; avendo rifiutato di chiedere la riconferma, ha chiesto il ripristino della sua pensione, a cui avrebbe avuto diritto con effetto dal 1960, se non fosse stato licenziato, più i danni o lo stipendio retrodatato al suo licenziamento (e questo principio di giustizia naturale appare in molti giudizi di giudici di grado superiore). La Camera dei Lord ha ritenuto che il comitato di Baldwin avesse violato la dottrina della giustizia naturale, capovolgendo il principio delineato dalla Commissione Donoughmore trent'anni prima che la dottrina della giustizia naturale potesse essere applicata alle decisioni amministrative. La "giustizia naturale" è una dottrina giuridica che richiede l'assenza di pregiudizi (*nemo iudex in causa sua*) e il diritto ad un equo processo (*audi et alteram partem*). Nell'ambito di tale pronuncia, per la prima volta, la dottrina è stata utilizzata per ribaltare una decisione non giudiziaria (o quasi giudiziaria).

<sup>47</sup> La Carta fu proclamata a Nizza da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione il 7 dicembre 2000, in G.U.C.E. n. C 364 del 18 dicembre 2000.



strazione comprensiva, che non ordina e che decide in atteggiamento di comprensione e rispetto delle ragioni e degli interessi dei privati, un'amministrazione "affettuosa" (o *friendly administration*), per riprendere le parole dell'autorevole studioso della democrazia partecipativa, il costituzionalista Umberto Allegretti.<sup>48</sup>

A livello comunitario ci sono infatti i Libri verdi e i Libri bianchi, per quanto riguarda la tematica della partecipazione ed indirettamente del giusto procedimento.

I Libri verdi e bianchi sono strumenti di orientamento per la produzione partecipata di normative europee (direttive e/o regolamenti), che vengono forniti preventivamente ad istituzioni e ad associazioni economiche e sociali, al fine di definire le rispettive "proposte di normativa", configurandosi a loro volta come pubblicazioni della Commissione europea.

I Libri verdi<sup>49</sup> sono comunicazioni che la Commissione europea rende pubbliche e che riguardano un settore specifico: si tratta infatti di documenti destinati alle istituzioni dei Paesi membri dell'Unione euro-

---

<sup>48</sup> Si veda A. ZITO, *Il "diritto ad una buona amministrazione" nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nell'ordinamento interno*, in "Rivista italiana di dir. pubblico comunitario", 2002, Vol. I, pp. 425-444. Cfr. altresì U. ALLEGRETTI, *Amministrazione pubblica e Costituzione*, CEDAM, Ancona, 1996, cit. p. 237. Secondo l'autore "il ricostruire la dignità e lo sviluppo umani come criterio fondante, destinazione e modo di essere dell'amministrazione, obbliga a considerare anche la sua struttura giuridica in termini di atteggiamenti di umanità, di affettuosità e (verrebbe addirittura da dire) di tenerezza. E di postulare anche per l'amministrazione quel concetto di relazione amichevole che... il diritto internazionale indica quale criterio dei rapporti tra Stati; i rapporti più duri... tra quelli che il diritto considera" (i corsivi sono dell'autore). Cfr. ancora sul punto, G. PIZZANELLI, *Il cittadino europeo e la difesa civica nelle prospettive di tutela procedimentale* - pp. 325 ss. (par. II "Il diritto ad una buona amministrazione nell'ordinamento comunitario", p. 326) in "Le tutele procedimentali. Profili di diritto comparato", A. MASSERA (a cura di), Jovene Editore, Napoli, 2007. Si veda, ancora, G. MONACO, *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, Libellula Edizioni, Tricase (LE), 2010, pp. 167-196.

<sup>49</sup> I Testi dei libri verdi possono essere consultati sul sito: <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/it/index.htm>. Secondo la definizione ufficiale riportata sul portale dell'Unione europea «i Libri verdi sono documenti di riflessione su un tema politico specifico pubblicati dalla Commissione. Sono prima di tutto documenti destinati a tutti coloro - sia organismi che privati - che partecipano al processo di consultazione e di dibattito».

pea ed ai diretti interessati - organizzazioni o associazioni e cittadini privati - invitati a partecipare al processo di consultazione e ai dibattiti.

I Libri verdi forniscono lo spunto per successivi atti giuridici e sono documenti elaborati per l'approfondimento, la consultazione ed il dibattito pubblico su temi politici specifici, esponendo altresì idee ed ipotesi che vengono sottoposte a consultazione e sono destinati non soltanto ai componenti del Parlamento europeo, ma a tutti i cittadini dell'Unione, essendo altresì questi documenti pubblicati anche dalle amministrazioni regionali e dal Governo italiano.

I Libri verdi e gli esiti delle consultazioni promosse a seguito della loro pubblicazione sono strumenti utilizzati per successivi sviluppi legislativi.

Inizialmente il colore prescelto fu il bianco: tant'è che la prima pubblicazione assimilabile all'attuale libro verde venne pubblicata nel maggio del 1984 ed è intitolata "*Televisione senza frontiere: libro bianco sull'istituzione del mercato comune delle trasmissioni radiotelevisive, specialmente via satellite e via cavo*".

Successivamente per "Libro bianco" si intese un documento contenente proposte di azione: spesso un Libro bianco fa seguito ad un Libro verde, pubblicato per avviare un processo di consultazione a livello europeo.

I Libri bianchi sono documenti contenenti proposte di azione della Comunità in un settore specifico; mentre nei Libri verdi vengono enunciate le idee da discutere e dibattere in pubblico, i Libri bianchi presentano proposte ufficiali in settori politici specifici, ai fini del loro sviluppo e contengono le indicazioni degli strumenti da adottare per la loro realizzazione.

Il primo Libro bianco fu pubblicato nel 1985 e, tra i principali Libri bianchi, annoveriamo quello sullo sport<sup>50</sup> e quello sulla gioventù.<sup>51</sup>

Per quanto concerne il profilo internazionale, notevole ruolo è giocato dall' Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC - in inglese,

---

<sup>50</sup> V. "Libro bianco sullo sport COM (2007) 391, luglio 2007" - <http://ec.europa.eu/sport/index/en.html>.

<sup>51</sup> Per il Libro bianco "Un nuovo impulso per la gioventù europea" - COM (2001) 681, novembre 2001 - si rinvia al seguente link: <http://europa.eu/scadplus/leg/it/s19003.htm>.

*World Trade Organization: WTO*) che offre la possibilità di osservare il delinearsi dei “confini” dell’azione statale, all’interno di un ordinamento internazionale, attraverso l’utilizzo di principi ed istituti giuridici elaborati negli ordinamenti statali dalla scienza amministrativa.

A ciò concorrono i fini e i caratteri propri di tale organizzazione internazionale, così come l’attività dei suoi organi; sotto quest’ultimo profilo rileva in particolare il sistema di risoluzione delle controversie (*Dispute Settlement Body, DSB*) che offre, attraverso la sua giurisprudenza, un interessante contributo all’affermarsi di principi di diritto amministrativo sul piano internazionale.

Il sistema di risoluzione delle controversie di “natura commerciale” è stato, sin dalla istituzione dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO),<sup>52</sup> la punta di diamante dell’istituzione stessa: esso è, infatti,

---

<sup>52</sup> Quando nel 1995 si è dato vita alla *World Trade Organization* (WTO), l’adozione dell’Intesa sulle norme e procedure che disciplinano la soluzione delle controversie (*Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute - DSU, c.d. Intesa*), strumento che, sulla base del *single undertaking approach*, deve essere necessariamente ratificato da chi voglia acquisire la *membership* dell’Organizzazione, ha predisposto un meccanismo caratterizzato da un ambito di applicazione tendenzialmente unitario. E questo tanto *ratione materiae* (poiché attivabile, salvo sporadiche eccezioni, in relazione a tutti i settori del commercio multilaterale, sì da costituire un vero e proprio global trade system), quanto *ratione personarum* (godendo ciascun membro della legittimazione attiva e passiva). In estrema sintesi, non solo si sottrae alle parti in lite il rimedio *par excellence* del diritto internazionale tradizionale, ossia il ricorso a contromisure incrociate ispirate al farsi giustizia da sé, ma si traccia un quadro giuridico paragiurisdizionale articolato in tre principali momenti: l’istituzione del *Panel*, l’adozione del *Panel Report* o dell’*Appellate Body Report*, l’autorizzazione a porre in essere contromisure in caso di mancato adeguamento del membro alle risultanze dei Reports. Studiando la struttura della WTO si può dire essa abbia una composizione democratica. Fulcro e *dominus* di questo sistema è il *Dispute Settlement Body* (DSB), organo collegiale composto da un rappresentante di ciascun Membro, che adotta le sue decisioni sulla base dell’*inverted consensus*, ossia dispone la creazione di un *Panel*, adotta i *Reports* e presiede la fase dell’esecuzione delle raccomandazioni e decisioni accolte in ordine alla singola lite, disponendo, se del caso e quale *extrema ratio*, la sospensione di concessioni commerciali in danno della parte soccombente che non si sia adeguata alle prescrizioni indirizzate, nei termini fissati, a meno che non vi sia un unanime dissenso di tutti i suoi membri, risultando tale meccanismo molto sofisticato e con il vantaggio di prevedere un range temporale per ciascuna fase, assicurando un contenzioso molto rapido. Esso è entrato in crisi per l’inceppamento di quello che sembrava essere il suo punto di forza, ossia l’*Appellate Body*. Nella

uno dei pochi strumenti di diritto internazionale pubblico a poter vincolare Stati sovrani con le proprie decisioni.

Questo è dovuto, tra le altre cose, al fatto che, a differenza di quanto previsto precedentemente nel GATT,<sup>53</sup> non vi sia più la possibilità da parte dello Stato soccombente di bloccare qualunque decisione in forza del principio della cosiddetta *policy consensus rule*.

Le decisioni della WTO sono – inoltre – rafforzate dall'esistenza di numerosi strumenti che consentono di arrivare ad una decisione vincolante nonostante l'inerzia o l'opposizione della controparte, tanto

---

complessa alchimia di elementi giurisdizionali, in verità preponderanti, e strumenti politici volti alla composizione dei conflitti, questa sorta di secondo grado di giudizio, destinato a revisionare le conclusioni raggiunte dai *panelists*, ha rappresentato in una prima fase della vita del WTO un banco di prova ineludibile per la pressoché totalità dei casi esaminati dai *Panels*. Successivamente è stato talvolta disertato per timore di soluzioni non gradite che potessero cristallizzarsi in virtù del principio dello *stare decisis*, talaltra è stato utilizzato a fini dilatori o, ancora, attivato in modo strategico per poter far leva su una pronuncia anche a fini di mera politica interna (una sorta di «è il WTO che ce lo chiede»). La necessaria messa a punto del meccanismo di soluzione delle controversie era stata avvertita fin dal 1994, quando i membri di quello che allora era l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (*General Agreement on Tariffs and Trade* - GATT '47) hanno adottato una decisione alla Conferenza ministeriale di Marrakech che disponeva una revisione completa delle regole e delle procedure di risoluzione delle controversie nell'ambito della istituenda Organizzazione entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo che la creava: i membri del WTO avrebbero dovuto decidere se continuare a mantenere, modificare o porre fine a tali regole e procedure. Ebbene, a tutt'oggi l'unico risultato raggiunto è stato quello di sottrarre tale revisione al *single undertaking* della *Doha Development Agenda* – vale a dire che la revisione non è legata alle altre questioni in corso di negoziazione, né è subordinata alla sua conclusione. Il mandato di Doha ha inizialmente fissato a maggio 2003 la scadenza per la conclusione del riesame e, dopo una prima proroga – passata infruttuosamente – al maggio 2004; tre mesi dopo il Consiglio generale della WTO ne ha concordata una ulteriore, senza tuttavia stabilire una nuova scadenza.

<sup>53</sup> V. F. SCALIA, *Energia sostenibile e cambiamento climatico. Profili giuridici della transizione energetica*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2020 (nello specifico, Cap. IV “Energia sostenibile, cambiamento climatico e WTO” - pp. 434-534). Acronimo di “*General Agreement on Tariffs and Trade*”. L'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, meglio conosciuto come AGTC o GATT, è un accordo internazionale, firmato il 30 ottobre 1947 a Ginevra, in Svizzera, da 23 paesi, per stabilire le basi per un sistema multilaterale di relazioni commerciali con lo scopo di favorire la liberalizzazione del commercio mondiale.

che si è sostenuto che i *Dsb Reports* potessero imporre una modifica del quadro normativo del Paese attraverso un'applicazione in forma specifica delle proprie decisioni.

All'interno degli ordinamenti statali i principi e gli istituti di diritto amministrativo svolgono l'ulteriore funzione di garantire le posizioni soggettive di quanti sono coinvolti dall'azione della pubblica amministrazione attraverso la disciplina del suo esercizio.

A tale scopo risponde – anzitutto – il principio di pubblicità, il quale – a sua volta – *«si articola nei principi e nelle regole del giusto procedimento, al quale i soggetti terzi portatori degli interessi possono partecipare al fine di rappresentare le loro ragioni»*.

Da questo punto di vista si può rilevare come nell'ordinamento giuridico internazionale avviene sempre più spesso che *«governanti e amministratori invocano il rispetto delle procedure, dei principi che le governano, nello sforzo di evitare decisioni ritenute arbitrarie»*.

Ad oggi, due sono le posizioni dominanti: quella di coloro che sostengono la necessità di rafforzare il sistema di risoluzione delle controversie e quella di coloro che, al contrario, sostengono che sia necessario ridimensionare tale sistema, non solo dal punto di vista dei professionisti impiegati, ma soprattutto ridimensionare, riducendola, la forza normativa e politica delle decisioni degli organi della WTO.

In conclusione, il giusto procedimento nella WTO assume una connotazione inevitabilmente diversa rispetto alle esperienze nazionali giuridiche nazionali e comunitaria. E non soltanto perché mutano i soggetti coinvolti nell'azione amministrativa e, quindi, pure le situazioni giuridiche ad essi imputabili, ma anche perché variano i contenuti e la portata del principio. Il diritto di essere ascoltati è, infatti, espressamente garantito agli Stati, ma non ai privati (verso i quali gli organi della WTO non hanno alcun obbligo giuridico), mentre, il diritto di accesso agli atti e l'obbligo di motivazione non sono riconosciuti in termini generali, ma sussistono, esclusivamente, in ipotesi limitate. Infine – solamente in casi specifici ed espressamente previsti dagli accordi – è stabilito l'obbligo, a carico delle autorità degli Stati membri, di notificare l'avvio del procedimento, di garantire la pubblicità degli atti, il contraddittorio tra le parti interessate e la presentazione di con-

clusioni ragionate.<sup>54</sup>

### **Il caso “gamberetti e tartarughe”: *leading case* per l’applicazione del principio del “giusto procedimento”**

Il principio del giusto procedimento nell’ambito della WTO trova concreta applicazione a partire dal 1997.

Si renderà opportuno analizzare il *report* - riferibile all’interno di un ordinamento statale - nel quale l’organo d’appello fa ricorso al principio del “giusto procedimento”, ritenuto un vero e proprio “*leading case*” per quanto riguarda l’affermazione dei principi di diritto amministrativo sul piano internazionale.

Conosciuto come il caso “gamberetti e tartarughe”, esso riguarda la controversia del 1997 che ha visto contrapporsi agli Stati Uniti l’India, il Pakistan, la Malesia e la Thailandia.

Questi Paesi contestavano il divieto imposto dagli Stati Uniti all’importazione di gamberetti e di prodotti derivati e il presupposto di tale divieto era stato rinvenuto nell’interesse a proteggere determinate specie di tartarughe marine poste in pericolo dall’utilizzo di alcuni metodi di pesca.

Al fine di perseguire tale interesse, veniva individuato un particolare metodo di pesca il cui utilizzo era posto come condizione essenziale per ottenere dalle autorità amministrative statunitensi l’autorizzazione ad esercitare l’attività di pesca dei gamberetti.

Il *panel* aveva ritenuto, da un lato, che le misure statunitensi non potevano essere giustificate con riferimento all’art XX GATT 94,<sup>55</sup> dall’altro, che tali misure rappresentavano una discriminazione ingiustificata

---

<sup>54</sup> V., sul tema, F. SPAGNUOLO, *Principi e regole del giusto procedimento tra ordinamenti nazionali, diritto comunitario e World Trade Organization: verso una “Global Procedural Fairness?”* - pp. 367 ss., in “Le tutele procedurali. Profili di diritto comparato”, A. MASERA (a cura di), Jovene Editore, Napoli, 2007.

<sup>55</sup> L’art. XX GATT 1994 è una clausola sulle eccezioni generali dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (*General Agreement on Tariffs and Trade, GATT*). Esso, nello specifico, è l’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio [Concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947 - Accessione provvisoria con effetto il 1° gennaio 1960 - Approvato dall’Assemblea federale il 10 giugno 19592 - Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 2 luglio 1966 - Entrato in vigore per la Svizzera il 1° agosto 1966 - (Stato 12 agosto 2003)].

tra paesi suscettibile di incidere negativamente sull'interesse proprio dell'Organizzazione, rappresentato dal corretto funzionamento del sistema commerciale multilaterale.

Dal canto loro, gli Stati Uniti, nel ricorso all'organo d'appello, difendevano la legittimità della normativa adottata, argomentando sulla base di diversi punti.

In primo luogo, sostenevano che, come previsto dall'art. XX GATT 1994, la normativa contestata era necessaria alla protezione della vita e della salute umana, animale e della flora, sia rispetto alla necessità di ridurre la mortalità di una specie a rischio di estinzione, sia rispetto alla necessità di utilizzare un determinato metodo di pesca ritenuto maggiormente sufficiente a tali scopi.

Sostenevano - inoltre - che la disciplina adottata per la pesca di gamberetti presentava un nesso sostanziale con la conservazione delle tartarughe marine.

Infine, evidenziavano che, all'adozione di una disciplina restrittiva, si affiancava una corrispondente limitazione della produzione e del consumo, come previsto dall'art. XX GATT 1994.

La pronuncia dell'organo d'appello appare di particolare interesse sotto diversi profili che riguardano, da una parte, la definizione degli interessi e degli scopi dell'organizzazione e, dall'altra, la conformità delle misure statunitensi all'accordo GATT 1994, sia dal punto di vista sostanziale che da quello procedurale.

Per quanto riguarda la definizione degli interessi e degli scopi dell'organizzazione, l'organo d'appello rilevava che l'art XX GATT 1994 non poteva non riferirsi anche alla tutela e alla conservazione di risorse naturali di tipo vivente.

Rispetto al secondo rilievo indicato, l'organo d'appello riteneva, sotto il profilo sostanziale, che la disciplina giuridica adottata dagli Stati Uniti era, in linea di principio, ragionevolmente correlata con il fine che intendeva perseguire e che, essendo posta in essere congiuntamente ad una diminuzione della produzione e del consumo interno, non contrastava con la norma dell'accordo GATT 1994.

Diversamente, per quanto attiene al procedimento amministrativo attraverso il quale le autorità statunitensi applicavano la disciplina contestata, l'organo d'appello giungeva ad una diversa conclusione sulla base del preambolo dell'art. XX GATT 1994.

Esso osservava, infatti, che può concretizzarsi un caso di abuso - o cattivo uso - delle eccezioni previste dalle stesse norme OMC, non solo quando la disciplina adottata da uno Stato Membro appaia arbitraria e ingiustificata dal punto di vista sostanziale, ma anche quando tale disciplina venga attuata in maniera arbitraria e ingiustificata.

Nel caso in esame, l'organo d'appello censurava la disciplina statunitense in oggetto, contestando alle autorità statali di non aver proceduto all'espletamento di una fase negoziale con tutte le parti interessate; di non aver fornito ad alcuni Stati la possibilità di essere formalmente ascoltati durante il procedimento di autorizzazione alle attività di pesca condotto dalle autorità amministrative; contestava altresì la mancanza di motivazione dei provvedimenti adottati e, infine, di non aver fornito la possibilità di azionare rimedi giurisdizionali avverso una decisione sfavorevole.

In altri termini, dal punto di vista sostanziale, l'organo d'appello riteneva che la disciplina statunitense non fosse in contrasto con gli accordi OMC poiché volta al perseguimento di un fine proprio dell'Organizzazione stessa, in modo ragionevole ed imparziale.

Contrasto che, diversamente, veniva rilevato per quanto riguarda l'applicazione della disciplina contestata in quanto questa, omettendo di garantire l'applicabilità di istituti riconducibili al principio del giusto procedimento, era suscettibile di costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra Paesi in cui sussistono le medesime condizioni oppure una restrizione dissimulata al commercio internazionale ai sensi dell'art. XX GATT 1994.

Si può pertanto concludere affermando che oggi sia un dato ormai unanimemente riconosciuto ed indiscusso che la funzione della dignità della persona e del principio solidarista non possano non passare attraverso il coinvolgimento delle persone nell'ambito dei processi decisionali pubblici, nazionali, comunitari ed altresì internazionali, diventando la dignità quindi un fattore di legittimazione dei pubblici poteri ai fini dell'emanazione di atti dotati di propria validità, legittimità ed efficacia, nonché l'unico principio di ordine giuridico globale su cui vi è una importante ed unanime convergenza di vedute (da parte - per esempio - delle sfere della tradizione, della religione, della cultura, etc.).



## **Agire amministrativo empatico e dignità della persona**

Valentina D'Ignazio

*“La pandemia da Covid-19 e la conseguente crisi economica e sociale stanno infliggendo un duro colpo ai cittadini di tutte le parti del mondo, mettendo a repentaglio la loro vita, il loro lavoro, le relazioni sociali e peggiorando le prospettive per il loro futuro e per quello delle generazioni più giovani.*

*Di fronte a questo scenario, il G20 ha il dovere di guidare una ripresa che, partendo dalla risposta all'attuale crisi, guardi anche oltre e contribuisca a dare forma ad una società globale più giusta, inclusiva, sostenibile e resiliente, quindi ad una società che si possa definire davvero più prospera.*

*L'unico modo per farlo, in una sorta di nuovo umanesimo, è rimettere la persona al centro delle azioni politiche, multilaterali e nazionali. Ciò significa affrontare con determinazione la povertà, [...]. Ridurre le disuguaglianze diviene quindi fondamentale, ora più che mai, considerando il loro costante incremento negli ultimi decenni, aggravato ulteriormente dall'attuale situazione di crisi. Questo vuol dire tutelare i più vulnerabili, tra cui giovani e lavoratori precari, favorire l'empowerment femminile, assicurare l'accesso universale all'istruzione, ridistribuire le opportunità all'interno dei singoli paesi e diminuire le disparità tra aree geografiche”<sup>1</sup>.*

Leggendo queste poche, ma intense righe, attinenti gli obiettivi che l'evento del G20 del 2021 si prefigge, è possibile cogliere come, nel cambiamento sociale in atto, che coinvolge le Istituzioni delle principali economie del mondo, la cura della persona umana abbia un ruolo cruciale: è essa che, nel periodo che stiamo vivendo, deve ispirare e aiutare a definire i programmi politici, economici e sociali dei Paesi più sviluppati.

Si intende dare un nuovo protagonismo alla persona umana, cogliendo le sue reali esigenze, esistenziali e sociali, differenziando gli interventi nei bisogni, costruendo una società più giusta, più fraterna e solidale.

Questo, però, come è possibile realizzarlo in concreto?

---

<sup>1</sup> Dal sito <https://www.g20.org/it/people.html> dedicato al G20, in apertura del settore dedicato a “People” e, quindi, degli impegni che i governanti debbono assumere nei confronti delle Persone.

È necessario che i singoli Paesi, attraverso l'azione delle proprie Istituzioni e organizzazioni, realizzino una piena e compiuta applicazione di quegli articoli che le carte fondamentali dedicano all'essere umano in quanto tale.

Prendendo in considerazione la Carta Costituzionale italiana e partendo dalla lettura dei primi articoli, si comprende come essa stessa riservi un ruolo centrale alla persona, in particolar modo con gli articoli 2 e 3, ma non solo: essa pervade l'intero corpo della Costituzione tanto da rendere, quello personalista, non un principio, ma il principio,<sup>2</sup> "ciò che sta appunto all'inizio e, a un tempo, alla fine del percorso costituzionale".<sup>3</sup>

L'art.2 Cost. così prevede: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."

L'art.3 Cost., dall'altro lato, stabilisce che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali."

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."

Gli articoli citati, facendo, rispettivamente, l'uno riferimento al principio solidaristico e l'altro al principio di uguaglianza, costituiscono le pietre angolari del nostro sistema.<sup>4</sup>

Da un'applicazione viva e diretta di tali principi da parte degli organismi centrali e periferici del nostro Paese e dei paesi più sviluppati, si rende possibile la concreta creazione di una società più inclusiva ed equa.

---

<sup>2</sup> P. FORTE, *Enzimi personalisti nel diritto amministrativo*, in P.A. Persona e Amministrazione. Ricerche Giuridiche sull'Amministrazione e l'Economia, 2017, pp. 63-109.

<sup>3</sup> A. RUGGERI, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in Federalismi.it, 17/2013, p. 1, ora in *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, a cura di A. Ruggeri, Torino, Giappichelli, 2016, 1, pp. 2083 ss.

<sup>4</sup> R. FERRARA, *Il diritto alla felicità e il diritto amministrativo*, in («Diritto e Processo Amministrativo», 2010), pp. 1043-1089.

Una delle organizzazioni direttamente coinvolte nella realizzazione di questo cambiamento sociale è proprio la Pubblica Amministrazione.

Essa, definita quale *complesso degli uffici a cui è demandata la cura degli interessi pubblici*,<sup>5</sup> è ritenuta, dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria e non solo, quale destinataria dei doveri inderogabili di solidarietà sociale sopra citati.

A tal proposito si faccia riferimento, innanzitutto, alla sentenza n. 208 del 16 dicembre 1971, dove la Consulta afferma che “tutti devono animosamente cooperare, nell’adempimento di quei doveri inderogabili di solidarietà sociale che l’art.2 della Costituzione ha solennemente posto a base dell’ordinamento vigente e che non concernono i soli individui, ma incombono del pari sui gruppi organizzati e gli enti di qualsiasi specie, [...] in presenza di catastrofi che commuovono la pubblica opinione, anche internazionale, reclamando la massima concentrazione di energie umane e di mezzi materiali, ivi compresi quelli di cui soltanto lo Stato è in grado di disporre”.<sup>6</sup>

I suddetti doveri vengono dalla Corte, in successive sentenze, riferiti anche ad altri enti pubblici, come le Regioni. Nella sentenza n. 331 del 3 novembre 2010 si afferma che “non è immaginabile che ciascuna Regione, a fronte di determinazioni di carattere evidentemente ultraregionale [...] possa sottrarsi in modo unilaterale al sacrificio che da esse possa derivare, in evidente violazione dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale.” O ancora nella sentenza n.219 del 16 luglio 2013 si legge come “autonomia non significa potestà di deviare rispetto al comune percorso definito dalla Costituzione, condividendo “principi insensibili alla dimensione territoriale”, quanto piuttosto agire collettivamente secondo “i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”<sup>7</sup>

Per quanto concerne nello specifico la giurisprudenza amministrativa, in una sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, si comprende come, conformemente alla comune in-

---

<sup>5</sup> F. G. SCOCA, *Diritto amministrativo*, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 10-15.

<sup>6</sup> In M. MONTEDURO, *Doveri inderogabili dell’amministrazione e diritti inviolabili della persona: una proposta ricostruttiva*, in PA Persona e Amministrazione, Ricerche giuridiche sull’Amministrazione e l’Economia, n°2-2020, pp. 543-596.

<sup>7</sup> *Ibidem*.

interpretazione e alle parole usate dalla Consulta, “l’affermato dovere di solidarietà è riferito a tutti i soggetti che operano all’interno della Repubblica, siano essi soggetti privati o soggetti pubblici, persone fisiche o giuridiche, i quali, quindi, sono chiamati a prestare appoggio, sostegno, aiuto, ovvero a condividere, nel senso di alleviare nei limiti del possibile, le situazioni di svantaggio, di disagio, di sofferenza, nella quale possano trovarsi altri soggetti [...]”<sup>8</sup>

La presa di coscienza da parte degli enti e delle organizzazioni pubbliche di simili ruoli e di simili oneri, è da ritenersi, nel periodo che si sta vivendo, doverosa.

Il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale del 1971 sembra essere assolutamente attuale, in quanto la pandemia in atto può essere ricompresa tra le “catastrofi che commuovono l’opinione pubblica” alle quali la pronuncia fa riferimento e per le quali è necessaria la messa a disposizione di tutti i mezzi, ed energie, dei quali lo Stato è fornito.

In questi termini un importante contributo può provenire dalla Pubblica Amministrazione. A tal proposito bisogna considerare come il diritto amministrativo, prima che su quello giuridico, trae la propria origine e il proprio sviluppo dalle relazioni interpersonali, costituite da funzionari e impiegati da un lato e da utenti dall’altro, dalle quali emergono bisogni, comportamenti e volontà.<sup>9</sup> Essa, prima ancora che essere un “complesso di uffici”, è un’organizzazione costituita da persone fisiche, i funzionari, che esercitano poteri e doveri nei confronti di altre persone fisiche, quali sono gli utenti, titolari di interessi legittimi e situazioni giuridiche soggettive.

Nelle società odierne, esposte costantemente al rischio e a fenomeni sociali spesso ingovernabili, è necessario adottare comportamenti e compiere azioni che siano in grado di tutelare e farsi carico delle esigenze dei più deboli.

In tal senso, per realizzare a pieno gli obiettivi di solidarietà ed eguaglianza, che permettono di trattare la persona umana in quanto tale, dotata, cioè, di un proprio valore e dignità, è indispensabile met-

---

<sup>8</sup> *Ibidem*.

<sup>9</sup> P. FORTE, *Enzimi personalisti nel diritto amministrativo*, in PA PERSONA E AMMINISTRAZIONE, Ricerche giuridiche sull’Amministrazione e l’Economia, 2017, pp. 63-109.

tere in atto un atteggiamento nei confronti dei bisogni dei consociati che sia di attenta analisi e osservazione, in modo tale da far emergere le domande di tutela differenziate.

Nel caso dell'Amministrazione una simile direzione è assolutamente percorribile. Essa, avendo come inizio e fine del proprio agire la collettività gli individui, singoli e associati, è importante che ponga gli stessi al centro dell'esercizio delle proprie funzioni, così da istituire prima ancora che quelle giuridiche, delle relazioni interpersonali. È solo da queste ultime che è possibile individuare il reale bisogno ed è, soprattutto, possibile realizzare un'attenzione peculiare per i singoli casi.

Tutelare la persona umana nella sua dignità e, dunque, nella reale dimensione entro cui essa si trova, permette non solo di cogliere le caratteristiche specifiche della situazione di ognuno, ma anche di individuare la tutela giuridica più appropriata in relazione alle singole esigenze.

In tal senso, un importante contributo può provenire dalle scienze non giuridiche, mediante l'uso dell'*empatia*, che applicata alla realtà giuridica, quale quella della Pubblica Amministrazione, rende ad essa un valore aggiunto, in particolare, a quel rapporto funzionario-utente che, prima ancora che tra soggetti giuridici, è un rapporto interpersonale tra esseri umani.

L'*empatia* deve essere considerata, anzitutto, quale elemento fondamentale della natura umana. Essa non si presenta come una qualità momentanea che l'individuo può attivare o disattivare a proprio piacimento, quanto, piuttosto, quale abilità sociale innata nell'essere umano e volta a migliorare le relazioni intersoggettive.<sup>10</sup>

Comunemente, l'*empatia*, è considerata quale "capacità di entrare in profonda connessione con le persone fino a percepire le loro emozioni e i loro stati d'animo".<sup>11</sup> Essa è quella capacità di "sentire" le emozioni altrui attraverso un processo psicologico di simulazione interna: nel momento in cui l'individuo osserva l'altro compiere una determinata azione o avere una determinata espressione facciale, si attivano nell'osservatore quelli stessi circuiti neurali che, normalmente, si atti-

---

<sup>10</sup> A. DONISE, *Critica della ragione empatica*, Bologna, Mulino, 2019, pp. 7-8.

<sup>11</sup> D. GOLEMAN, *Intelligenza emotiva. Che cos'è e perché può renderci felici*, Milano, BUR-Rizzoli, 2020.

vano quando è egli stesso, in prima persona, a compiere quell'azione o a vivere quel sentimento.

La società odierna concepisce l'empatia quale strumento che permette ai consociati di adottare comportamenti sociali etici:<sup>12</sup> l'individuo, uscendo da se stesso e tendendo lo sguardo verso l'altro, costruisce relazioni sociali in grado di far emergere necessità, desideri, bisogni differenziati. Essa è un mezzo per attuare la cooperazione sociale.

A questo punto è possibile comprendere come un simile strumento psicologico, applicato al fenomeno amministrativo, permette l'erogazione di servizi e di prestazioni che, attraverso un approccio più umano, distingue tra le esigenze degli utenti e tende a fornire una risposta che meglio si confà alle loro esigenze.

Detto in altri termini, nell'ambito della PA, la pratica di un atteggiamento empatico da parte del funzionario o del dipendente nei confronti dell'utente, contribuisce a realizzare una effettiva protezione dei diritti inviolabili di ogni consociato e permette un reale perseguimento dell'uguaglianza tra gli individui.

Si potrebbe, in tal senso pensare, all'empatia come ad una *obbligazione aggiuntiva*<sup>13</sup> o a un *dovere giuridico*: il funzionario o il dipendente pubblico che si sforzano di "sentire dentro" la persona creano una relazione interpersonale, capace di far affiorare esigenze sia espresse che latenti, consentendo all'ente pubblico di fornire risposte il più possibile appropriate e soddisfacenti.

L'atteggiamento dell'Amministrazione empatica è, dunque, quello di chi sa cogliere e proteggere quegli interessi e situazioni che apparentemente uguali a tutti gli altri, in realtà, nascondono elementi e connotati tali da indurre una diversa modulazione nel processo di erogazione del servizio. E per far emergere tali differenze è utile un comportamento che praticato dagli operatori pubblici, è in grado di entrare in contatto con l'utente, con la sua particolare situazione, fornendogli, in tal modo, una prestazione che sappia cogliere le sue reali esigenze.

---

<sup>12</sup> A. DONISE, *Critica della ragione empatica*, Bologna, Mulino, 2019.

<sup>13</sup> A. ZITO, *Diritti sociali degli immigrati e ruolo delle pubbliche amministrazioni: spunti di riflessione sulla tutela del diritto alla salute e sulle modalità di erogazione dei servizi*, in F. Rimoli, a cura di, *Immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva globale alle realtà locali*, Editoriale Scientifica, 2014, I, pp. 671-676.

Mediante l'erogazione di beni e servizi che siano attenti agli effettivi bisogni dell'individuo, è possibile riconoscere a quest'ultimo un vero protagonismo all'interno della società, tutelandolo nella sua dignità. Si dà, in questo senso, rilievo a quella concezione di felicità che viene *fatta coincidere*, secondo alcuni, proprio con la ricchezza degli apporti interpersonali e sociali e con la capacità di un pieno sviluppo della personalità propria e altrui [...].<sup>14</sup>

Si tratta, in sostanza, di spostare l'attenzione dai diversi servizi che vengono offerti dalla società, al portatore dei bisogni, per concentrarsi su quest'ultimo e sulla sua capacità di *funzionare e fiorire* grazie alla loro fruizione.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> S. F. MAGNI, *Etica delle capacità .La filosofia pratica di Sen e Nussbaum*, Bologna, Il Mulino, 2006.

<sup>15</sup> A. SEN, *La felicità è importante ma altre cose lo sono di più*, in L. Bruni-L.P. Porta (a cura di), *Felicità e libertà. Economia e benessere in prospettiva relazionale*, Guerini e Associati, Milano, 2006.





## Solidarietà e Responsabilità civile

Lorena Ambrosini

Associato di Diritto Civile - Università di Teramo

### 1. La responsabilità civile tra diritti inviolabili e dimensione collettiva

L'art. 2 della nostra Costituzione prevede contestualmente il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo e l'affermazione di doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale, costruendo un legame che *“trova ragion d'essere nella funzionalità dei doveri costituzionali alla sopravvivenza di un ordinamento orientato all'affermazione e al mantenimento delle condizioni di sviluppo della persona umana, della quale i diritti di libertà risultano indefettibili declinazioni”*.<sup>1</sup>

Ad una prima lettura, dunque, la solidarietà - in quanto valore o principio che, pur indirizzato alla promozione dei diritti individuali, si sviluppa in un'ottica collettiva - potrebbe apparire poco aderente al tema della responsabilità civile.

In effetti, mentre la materia contrattuale è certamente terreno fertile per l'affermazione del principio solidaristico, quest'ultimo sembrerebbe avere limitata applicazione in un ambito che si rivolge alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive violate, con caratterizzazioni dunque reintegratorie, anche senza escludere le funzioni deterrenti e sanzionatorie.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Cfr. A. MORELLI, *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, in <https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/morelli.pdf>, 2.

L'Autore avverte come l'affermazione della centralità dei diritti è stata determinata dall'assunzione di una prospettiva individualistica del rapporto tra governanti e governati, propria dello Stato liberale di diritto; ma se l'individualismo implica la valorizzazione del ruolo dei diritti, tale caposaldo del costituzionalismo moderno non risolve il problema dell'unità politica, che richiede appunto il richiamo all'insieme dei principi che connotano i doveri inderogabili di solidarietà, aprendo il sistema giuridico a fondamentali istanze di carattere etico.

<sup>2</sup> Il riferimento, com'è ovvio, è alla pronuncia di Cass. SS.UU. 5.7.2017 n. 16601, con la quale si è sancito il seguente principio di diritto: “Nel vigente ordinamento, alla re-

In tale ottica, immaginare che residui uno spazio per la solidarietà, intesa come meccanismo di tutela non già di una situazione individuale bensì di una dimensione collettiva, diventa più difficile: il risarcimento, per sua natura, si rivolge al soggetto danneggiato, mira alla reintegrazione del danno o comunque al ristoro (con misure appunto consolatorie o soddisfatorie) del medesimo soggetto, e la stessa affermazione di risarcibilità del danno non patrimoniale è stata sempre inquadrata nella dimensione di tutela della dignità della (singola) persona.

Una lettura più attenta, tuttavia, restituisce un diverso paradigma.

Una prima, fondamentale, indicazione arriva dalle pronunce delle SS.UU. del 2008,<sup>3</sup> chiamate a risolvere il contrasto fra gli orientamenti esistenzialista ed anti - esistenzialista (ossia a decretare l'autonomia o meno del danno esistenziale) e dunque a pronunciarsi proprio in tema di ricostruzione della figura del danno non patrimoniale.

Certamente qualunque giurista ricorda le condizioni poste dalla Cassazione per il riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale, ossia, in estrema sintesi: a) la rilevanza costituzionale dell'interesse leso; b) la gravità della lesione; c) la non futilità del danno;<sup>4</sup> tuttavia vale la pena di ricordare nel dettaglio come sia stata giustificata la richiesta degli ultimi due requisiti.

---

sponsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile.

Non è quindi ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero e alla loro compatibilità con l'ordine pubblico.”

<sup>3</sup> Cfr. sentenze 26972, 26973, 26974, 26975 dell'11 novembre 2008.

<sup>4</sup> Cfr. punto 3.11: “La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili.

*Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.”*

Le parole della S.C. appaiono inequivocabili: *“Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico”*

Il richiamo all’art. 2 della Costituzione che, nella parte precedente della motivazione, aveva consentito di escludere una rigida tipicità delle situazioni tutelate e di affermare l’apertura a nuovi interessi emergenti purché riconducibili al rango costituzionale,<sup>5</sup> diviene quindi, in tale passaggio, strumento di contenimento delle istanze in virtù della necessaria tolleranza imposta dalla convivenza.

Da tale non recente ma fondamentale pronuncia sembra potersi ricavare una doppia declinazione della solidarietà, che si mostra tanto nel suo aspetto individualista – quale tutela della persona e protezione dei diritti fondamentali – quanto nella sua estensione collettiva – quale limite alla medesima tutela laddove la coscienza sociale suggerisce di sacrificare l’istanza individuale ritenendo prevalente (attraverso il bilanciamento) un interesse più ampio, quale quello teso ad evitare le c.d. liti bagatellari.<sup>6</sup>

Il campo della responsabilità civile, dunque, non solo consente di esaminare con rara limpidezza il rapporto fra dimensioni individuale e collettiva della stessa solidarietà, ma si mostra altresì ricco di sollecitazioni, che sono rinvenibili anche con riferimento alla disciplina positiva in tema di risarcimento.

<sup>5</sup> Cfr. punto 2.14.: *“Il catalogo dei casi in tal modo determinati non costituisce numero chiuso. La tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell’apertura dell’art. 2 Cost., ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all’interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l’ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana”*.

<sup>6</sup> Il danno non deve consistere in meri disagi o fastidi, disappunti, insoddisfazioni, ovvero nella lesione di diritti immaginari come quello alla qualità della vita, al benessere o alla felicità: in tal senso, letteralmente, anche Cass. 22.6.2009 n. 14551.

## 2. Risarcimento del danno e solidarietà (a proposito dell'art. 1227 c.c.)

L'art. 1227 c.c. disciplina le ipotesi di concorso del danneggiato nella causazione del danno, e si compone di due commi tradizionalmente riferiti a elementi diversi dell'illecito (sia contrattuale che extracontrattuale).

In particolare, il primo comma prevede la diminuzione del risarcimento in caso di concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno, e viene ricondotto al nesso di causalità, mentre il secondo comma stabilisce che il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato “avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”, e viene considerato criterio di determinazione del danno risarcibile.<sup>7</sup>

La ricostruzione proposta viene supportata anche dalla giurisprudenza, che la utilizza per confermare la necessità di distinguere il nesso che deve sussistere fra comportamento ed evento perché possa configurarsi, a monte, una “responsabilità strutturale” (c.d. causalità naturale), ed il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'individuazione delle singole conseguenze dannose con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (c.d. causalità giuridica).<sup>8</sup>

Il profilo è funzionale, com'è noto, alla costruzione di un doppio nesso di causalità onde superare le strette maglie dell'art. 1223 c.c. (che, limitando il risarcimento alle conseguenze “immediate” e “dirette” dell'evento, a stretto rigore escluderebbe – ad esempio – le conseguenze dannose occorse a parenti del soggetto danneggiato, poiché mediate ed indirette) e viene altresì esemplificato nel riferimento alla distinzione fra danno - evento (bene leso) e danni - conseguenze (effetti negativi, patrimoniali e non, della violazione); tale costrutto, pur condiviso pacificamente dalla giurisprudenza, non viene accolto in modo una-

---

<sup>7</sup> Cfr., ad esempio, C.M. BIANCA, *Diritto Civile, Vol. 5., La responsabilità*, Milano 2021, 155 e s., che sottolinea come le due regole non debbano essere confuse, poiché il concorso di colpa del danneggiato concerne il danno che il fatto obiettivamente colposo del danneggiato concorre a causare, mentre la regola del danno evitabile attiene al danno che è imputabile esclusivamente al responsabile, ma che il dovere di correttezza impone al danneggiato di evitare.

<sup>8</sup> Cfr. Cass. SS.UU. 11.1.2008 n. 576, punto 5.2 della motivazione.

nime dalla dottrina, ma su tali aspetti non ci si può soffermare poiché esulano dal tema del presente contributo, che deve limitarsi a rintracciare i profili di solidarietà nella disciplina risarcitoria.

Tornando quindi alle previsioni contenute nell'art. 1227 c.c., ed a prescindere dalle diverse opinioni in merito alla causalità, sembra esserci accordo in merito alla questione secondo cui il primo comma attiene all'“an” del risarcimento, mentre il secondo comma rileva in termini di “quantum”, ponendo l'ulteriore problema di comprendere la regola di irrisarcibilità del danno che sarebbe evitabile usando l'ordinaria diligenza.

In merito, occorre considerare che la dottrina non appare univoca in merito all'idea che le situazioni di doverosità siano riscontrabili anche *ex latere creditoris*;<sup>9</sup> tuttavia, anche coloro che escludono la sussistenza,

---

<sup>9</sup> In proposito, si può riferire che una parte della dottrina, facendo leva soprattutto sull'obbligo risarcitorio imposto dalla legge a carico del creditore moroso, arriva a configurare un vero e proprio obbligo di cooperazione in capo al creditore, che sarebbe dunque tenuto al comportamento necessario ad evitare pregiudizi al debitore (cfr. FALZEA, *L'offerta reale e la liberazione coattiva del debitore*, Milano, 1947, 50 ss.; nello stesso senso, D'AMICO, voce *Liberazione coattiva del debitore*, in *Enc. dir., Aggiornamento*, II, Milano, 1998, 499 ss.). Secondo questa impostazione, l'obbligo del creditore trova fondamento nella regola basilare per cui, nello svolgimento del rapporto obbligatorio, ciascuna delle parti è tenuta a comportarsi secondo buona fede (ex art. 1175 c.c.), mentre la disciplina contenuta negli artt. 1206 e ss. c.c. individua le modalità di specifica rilevanza dell'interesse debitorio alla liberazione dal vincolo, nonché le conseguenze connesse alla sua violazione operata dal creditore (sul punto, si veda anche: BIGLIAZZI GERI, *Contributo alla teoria dell'interesse legittimo nel diritto privato*, Milano, 1967, 190 ss., che ipotizza come a fronte del diritto del creditore possa sussistere una speciale posizione di interesse legittimo di diritto privato del debitore; GIACOBBE, *Mora del creditore*, in *Enc. dir.*, XXVI, 960, che configura il presupposto della mora del creditore nel “mancato adempimento all'obbligo di cooperazione”).

La dottrina maggioritaria, tuttavia, nega che la posizione creditoria possa essere ricondotta all'obbligo, assegnandole la qualificazione di mero onere (cfr. GIORGIANNI, *L'obbligazione*, cit., 66 ss.; NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, I, *Il comportamento del creditore*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da CICU E MESSINEO, Milano, 1974, 48 ss.).

Deve inoltre segnalarsi l'impostazione di chi ritiene che l'obbligo del creditore moroso di risarcire il danno subito dal debitore a causa della mancata accettazione o cooperazione discenda dalla regola generale di esenzione del debitore dal pregiudizio del fatto del creditore, ossia dalle conseguenze pregiudizievoli causalmente imputabili al creditore stesso; cfr. BIANCA, *Diritto civile*, vol. 4, *L'obbligazione*, Milano, 1993, 379.

in capo al danneggiato, di un obbligo di comportarsi diligentemente, ritengono la regola posta dal 2° comma dell'art. 1227 c.c. espressione del dovere di correttezza, affermando espressamente l'esistenza di un impegno di solidarietà che impone al danneggiato di salvaguardare l'utilità del danneggiante nei limiti di un apprezzabile sacrificio.<sup>10</sup>

Tale posizione - che individua dunque il fondamento della norma nel dovere di comportarsi secondo buona fede, espressione a sua volta del più generale principio di solidarietà sociale<sup>11</sup> - non è pacifica, essendoci altri orientamenti che riconducono la regola all'affermata sussistenza di obblighi di protezione nel rapporto obbligatorio ovvero al principio di autoresponsabilità, di cui si tratterà oltre;<sup>12</sup> essa, tuttavia, appare quella maggiormente seguita dalla giurisprudenza, anche da quella amministrativa che è stata chiamata a stabilire la rilevanza dell'omessa impugnazione dell'atto lesivo da parte del soggetto che avanza una pretesa risarcitoria.

A quest'ultimo proposito, è utile ricordare che l'art. 30, comma 3, del Codice del processo amministrativo prevede una norma molto simile a quella contenuta nel 2° comma dell'art. 1227 c.c., disponendo espressamente che “Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti”; il Consiglio di Stato, pronunciandosi in proposito, ha statuito che “l'omessa attivazione degli strumenti di tutela previsti costituisce, nel quadro del comportamento complessivo

---

<sup>10</sup> COSÌ BIANCA, *La responsabilità*, cit., 157.

<sup>11</sup> Cfr. FRANZONI, *Il danno risarcibile*, in *Trattato della Responsabilità Civile* diretto da Franzoni, Milano, 2004, 31 e s., secondo cui è richiesto ai giudici di valutare comparativamente gli interessi in conflitto per tradurre in concreto il principio, in base alla “solidarietà sociale che fa da substrato alla clausola di correttezza”.

<sup>12</sup> Per una ricognizione delle diverse tesi, si veda CAREDDA, *Concorso del fatto colposo del creditore*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da SCHLESINGER e diretto da BUSNELLI, Milano, 2015, 144 e ss. L'autore sottolinea che il fondamento di evitare il danno è legato ai concetti di buona fede, correttezza e abuso del diritto, ma con sfumature che non sono trascurabili perché influenzano la soluzione del problema del contenuto del dovere creditorio, fino ad arrivare a configurare una *diligentia quam in suis* che sembrerebbe addirittura superiore al dovere di prestazione.

delle parti, dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell'esclusione o della mitigazione del danno evitabile con l'ordinaria diligenza. ... Va, del pari, apprezzata l'omissione di ogni altro comportamento esigibile in quanto non eccedente la soglia del sacrificio significativo sopportabile anche dalla vittima di una condotta illecita alla stregua del canone di buona fede di cui all'art. 1175 e del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.”<sup>13</sup>

La rilevanza dell'omessa impugnazione, dunque, viene giustificata sulla base di un ricostruzione che – peraltro – si mostra applicabile anche a fattispecie risalenti ad un'epoca anteriore alla vigenza del codice del processo amministrativo (così, letteralmente, nel punto 4 della motivazione), poiché fondata su una “interpretazione evolutiva” dell'art. 1227 c.c. (punto 7 della motivazione) contenuta nel seguente passaggio: “Risulta superato il tradizionale indirizzo restrittivo secondo il quale il canone della “diligenza” di cui all'art. 1227, comma 2, imporrebbe il mero obbligo (negativo) del creditore di astenersi da comportamenti volti ad aggravare il danno, mentre esulerebbe dallo spettro degli sforzi esigibili la tenuta di condotte di tipo positivo sostanziatisi in un facere. La giurisprudenza più recente ... ha, infatti, adottato un'interpretazione estensiva ed evolutiva del comma 2 dell'art. 1227, secondo cui il creditore è gravato non soltanto da un obbligo negativo (astenersi dall'aggravare il danno), ma anche da un obbligo positivo (tenere quelle condotte, anche positive, esigibili, utili e possibili, rivolte a evitare o ridurre il danno). Tale orientamento si fonda su una lettura dell'art. 1227, comma 2, alla luce delle clausole generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e, soprattutto, del principio di solidarietà sociale sancito dall'art. 2 Cost. Detto approccio ermeneutico è, quindi, ispirato da una lettura della struttura del rapporto obbligatorio in forza della quale, anche nella fase patologica dell'inadempimento, il creditore, ancorché vittima dell'illecito, è tenuto ad una condotta positiva (cd. controazione) tesa ad evitare o a ridurre il danno”.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria 23.03.2011, n. 3, punto 3.1 della motivazione.

<sup>14</sup> Cfr. punto 7.1 della motivazione, che contiene l'ulteriore specificazione “Un limite all'obbligazione cooperativa e mitigatrice del creditore e agli sforzi in capo allo stesso esigibili è, peraltro, rappresentato dalla soglia del c.d. apprezzabile sacrificio: il danneggiato è tenuto ad agire diligentemente per evitare l'aggravarsi del danno, ma non

La posizione del Consiglio di Stato – ribadita recentemente<sup>15</sup> – si mostra perfettamente in linea con l’orientamento pacifico della Corte di Cassazione, che ha più volte sottolineato come “l’obbligo di diligenza gravante sul creditore rappresenta espressione del più generale dovere di correttezza nei rapporti fra gli obbligati, tendendo a circoscrivere il danno derivante dall’altrui inadempimento entro i limiti che rappresentino una diretta conseguenza dell’altrui colpa”,<sup>16</sup> ribadendo, anche recentemente che “la valutazione del comportamento del danneggiato volto a limitare le conseguenze dannose dell’altrui inadempimento, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., deve essere effettuata alla stregua dell’art. 1375 c.c., e quindi del principio dell’“apprezzabile sacrificio”, e comporta che il creditore sia tenuto anche a una condotta attiva o positiva, la quale però non sia gravosa o tale da determinare notevoli rischi o rilevanti sacrifici”.<sup>17</sup>

Il criterio di selezione del danno risarcibile ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c. viene dunque costruito valorizzando sempre l’impegno cooperativo, perfino quando esso grava su un soggetto che è vittima dell’altrui comportamento illecito (riferibile ovviamente tanto al cam-

---

fino al punto di sacrificare i propri rilevanti interessi personali e patrimoniali, attraverso il compimento di attività complesse, impegnative e rischiose. L’obbligo di cooperazione gravante sul creditore, espressione del dovere di correttezza nei rapporti fra gli obbligati, non comprende, pertanto, l’esplicazione di attività straordinarie o gravose attività, ossia un “facere” non corrispondente all’*id quod plerumque accidit*.”

<sup>15</sup> Cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria 23.04.2021 n. 7 che, richiamando integralmente il precedente del 2011, ha affermato: “La responsabilità della Pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimento sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell’art. 2056 cod. civ. — da ritenere espressione di un principio generale dell’ordinamento — i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ., e non anche il criterio della prevedibilità del danno previsto dall’art. 1225 cod. civ.”

<sup>16</sup> Così Cassazione civile sez. I, 05.05.2010, n. 10895

<sup>17</sup> Cfr. Cassazione civile sez. III, 05.10.2018, n. 24522



po contrattuale che a quello extracontrattuale). La regola mira certamente ad evitare comportamenti opportunistici (dunque, non solidaristici), ossia attività positive o negative che non impediscono lesioni ulteriori, e relativamente a questo profilo è stato anche evocato (come già accennato) il principio di autoresponsabilità, con riferimento al quale appare dunque opportuno soffermarsi ulteriormente.

### **3. (segue) Autoresponsabilità e solidarietà**

Un problema ampiamente dibattuto è quello relativo al fondamento dell'art. 1227 c.c., primo comma, che per la dottrina maggioritaria già riferita viene individuato nel nesso di causalità, mentre altri autori rinvencono nella norma un principio di autoresponsabilità, fondato su un comportamento colposo.<sup>18</sup> Il riferimento alla colpa esclude, secondo quest'ultima opinione, il ricorso al criterio di causalità (che imporrebbe al danneggiato le conseguenze del suo comportamento a prescindere da connotazioni di mancata diligenza) ma, nello stesso tempo, non consente l'ingresso a forme di vera e propria responsabilità dello stesso danneggiato, che non ha il dovere giuridico di agire bene nei confronti di sé stesso.

La norma si presenterebbe, dunque, come fattispecie speciale, strumento predisposto dall'ordinamento per migliorare il sistema della responsabilità civile anche in funzione preventiva, poiché indurrebbe il danneggiato a prevenire ulteriori conseguenze dannose dell'illecito.

Tra la visione "causalista" e quella fondata sull'autoresponsabilità per colpa, si pone una terza opinione che ritiene come, alla base della regola, vi sia un diverso principio di autoresponsabilità, inteso come "criterio di assegnazione delle conseguenze del fatto - comportamento umano commissivo od omissivo - facente capo all'autore del comportamento stesso";<sup>19</sup> tale ultima prospettiva si traduce nella necessità che ciascuno sopporti le conseguenze del proprio comportamento ed attribuisce alla regola carattere generale, escludendo peraltro la netta contrapposizione fra causalità ed autoresponsabilità.

Se si intende il principio di autoresponsabilità come criterio oggettivo di attribuzione delle conseguenze di un comportamento al suo auto-

---

<sup>18</sup> Cfr. CATTANEO, *Il concorso di colpa del danneggiato*, in *Riv. Dir. civ.* 1967, 460 ss.

<sup>19</sup> Cfr. CAREDDA, *Concorso del fatto colposo del creditore*, cit., 39 e ss.

re, esso potrebbe essere certamente invocato anche quale fondamento del 2° comma dell'art. 1227 c.c., comportando inoltre lo svilimento del profilo della diligenza del danneggiato e dunque escludendo profili di "responsabilità" in senso tecnico, che son sempre legati alla violazione di comportamenti doverosi.

La riferita impostazione comporta, come ulteriore conseguenza, la non utilità dell'utilizzo del criterio della buona fede e, dunque, del richiamo al principio di solidarietà.

A questo proposito, parte della dottrina non ha mancato di sottolineare come il ricorso al criterio di buona fede - di cui non vi è traccia nel testo normativo, che richiama la diligenza - appaia forzato, e venga utilizzato dalla giurisprudenza "quasi quale *deus ex machina*" per spiegare il funzionamento del danno risarcibile; viene dunque proposta una diversa lettura dell'intero art. 1227c.c., fondato sui differenti interessi considerati: il primo comma si occuperebbe di condotte anti-giuridiche del danneggiato (poiché violative di doveri già previsti da altre norme) e sarebbe rivolta alla tutela di un interesse altrui (della controparte o dell'interesse pubblico), mentre il secondo comma riguarderebbe comportamenti leciti e rivolti alla tutela di un interesse proprio della vittima (evitare danni a sé stesso), per cui il criterio della diligenza si mostrerebbe perfettamente adeguato (in una prospettiva, appunto, di *self-interest*) mentre quello della buona fede non sarebbe pertinente (poiché sovrintende una prospettiva *other-regarding*).<sup>20</sup>

Tale sollecitazione porta ad interrogarsi ulteriormente sul ruolo della correttezza e della solidarietà che, nella prospettiva da ultimo indicata, potrebbero trovare ingresso anche nella tensione ricostruttiva relativa al primo comma dell'art. 1227 c.c.

In particolare, nonostante - come già rappresentato - la posizione maggioritaria di dottrina e giurisprudenza tenda a ricondurre la disciplina del ripetuto primo comma alle regole di causalità, una interessante pronuncia sottolinea come sia comunque rilevante il riferimento alla solidarietà sociale nel caso di esposizione volontaria al rischio, sottolineando che "la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pre-

---

<sup>20</sup> Cfr. SAPONE, *Sulla distinzione tra primo e secondo comma dell'art. 1227 c.c.*, in *Persona & Danno*, 2013 ([www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it)).

giudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti".<sup>21</sup>

Nella motivazione della pronuncia si leggono passaggi esplicativi dell'obbligo di solidarietà attribuito dall'ordinamento a ciascun consociato, tanto nei rapporti contrattuali, ove rileva come reciproca lealtà, che nella vita di relazione, ove si traduce nella necessità di un comportamento prudente; a quest'ultimo proposito si sottolinea che "la necessità dell'assunzione consapevole delle responsabilità da parte di ciascuno all'interno delle innumerevoli occasioni di rischio che la società ci propone, trova il suo fondamento costituzionale negli inderogabili doveri di dovere di solidarietà sociale, imposti dall'art. 2 Cost., ed è volto a richiamare l'attenzione sul fatto che l'aumento della sicurezza complessiva passa non solo attraverso la responsabilizzazione del danneggiante, o la individuazione di un soggetto a carico del quale vengano allocati economicamente i rischi (l'assicurazione) ma anche attraverso la consapevolezza della necessità che tutti i soggetti coinvolti in una attività che presenti margini di rischio si attengano ad un principio di precauzione".

Da quanto precede può trarsi una considerazione conclusiva.

Il riferimento alla solidarietà sembra trovare sempre spazio nella ricostruzione del fondamento delle regole contenute nell'art. 1227 c.c.,

---

<sup>21</sup> Cfr. Cass. 26.5.2014 n. 11698, che ha ritenuto sussistente il concorso di colpa del danneggiato per aver partecipato come passeggero ad una gara automobilistica clandestina.

La sentenza si segnala perché muta il precedente orientamento in proposito che, basandosi sulla stretta applicazione delle regole di causalità, aveva escluso il concorso di colpa del passeggero che - in quanto tale - non poteva aver contribuito a provocare l'incidente; il nuovo orientamento si fonda sulla diversa considerazione dell'evento di danno, che non viene più individuato nell'incidente (evento naturalistico) ma nel bene leso (integrità fisica del trasportato): poiché tale lesione certamente non vi sarebbe stata se il passeggero non fosse salito in macchina, il comportamento del danneggiato è concausa dell'evento di danno.

a prescindere la loro scomposizione o considerazione unitaria, ovvero dal riferimento a principi di causalità piuttosto che di autoresponsabilità (relativamente al primo comma) o ancora dall'ipotizzare un dovere di diligenza piuttosto che un mero onere comportamentale del danneggiato (con riferimento al secondo comma).

Nelle diverse opzioni interpretative, la solidarietà sociale viene variamente declinata come strumento per assicurare una pacifica convivenza, come criterio che risponda ad esigenze allocative dei rischi, come esigenza suggerita dalla coscienza sociale, lasciando tuttavia sempre inalterata, all'interno della disciplina della responsabilità civile, la sua funzione di principio regolatore dei rapporti fra consociati, principio che reclama con forza sempre maggiore la sua affermazione.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Le difficoltà legate alla situazione pandemica hanno generato moltissimi contributi scientifici che hanno esaltato un rinnovato approccio solidaristico nella regolamentazione dei rapporti privatistici; tra questi, una prospettiva sicuramente peculiare è quella proposta da MAGGIOLÒ, *Una autentica solidarietà sociale come eredità del coronavirus: per una diversa destinazione dei risarcimenti del danno alla salute*, in *giustizia-civile.com* n. 4/2020.

L'autore ricorda come le questioni in tema di risarcimento del danno non patrimoniale alla salute siano state oggetto di ben undici sentenze nel novembre 2019, che hanno affrontato le problematiche con il classico approccio individualista, ritenuto necessario per salvaguardare la dignità della persona; l'arrivo del coronavirus, tuttavia, ha mostrato la dimensione collettiva del bene salute, facendo sorgere nuovi interrogativi.

In particolare, nel contributo ci si chiede se, nell'ambito del risarcimento accordato alla vittima di un danno alla salute, sia possibile ipotizzare che una parte della somma vada a beneficio della salute collettiva, mediante attribuzione di tale quota ad un fondo destinato a finanziare attività cliniche e di ricerca, magari per patologie simili a quelle sofferte dalla vittima dell'illecito. Lo strumento normativo viene individuato nell'art. 2058 c.c. (risarcimento in forma specifica), supportato dal dovere costituzionale di solidarietà, che giustifica il "dirottamento di una componente dell'obbligazione risarcitoria verso la tutela della salute pubblica".

L'indicazione è certamente suggestiva e condivisibile, ma non risulta abbia avuto seguito nella discussione scientifica; nel frattempo gli effetti della pandemia hanno spostato l'attenzione sui vaccini e sulla "responsabilità" che dovrebbe assumersi lo Stato in caso di loro affermata obbligatorietà, questioni che per la verità risultano già ampiamente trattate con riferimento alla L. 210/1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e sulle quali la giurisprudenza si è pronunciata più volte chiarendo la differenza fra il risarcimento riconosciuto a seguito di attività illecita e l'indennizzo accordato a seguito di danni conseguenti ad

#### 4. Indennità e solidarietà

La disciplina del fatto illecito contempla ipotesi in cui al soggetto danneggiato viene riconosciuto non già il risarcimento del danno ma un'indennità: si tratta dei casi di danno provocato da soggetto incapace di intendere e di volere (art. 2047 c.c.), oppure di fatto dannoso compiuto in stato di necessità (art. 2045 c.c.) nonché della recente previsione in tema di c.d. "legittima difesa domiciliare", ove l'eccesso colposo determina esclusivamente l'obbligazione indennitaria in favore del danneggiato (art. 2044, comma 3, c.c.).

Secondo la dottrina, pur dovendosi escludere l'identità fra il risarcimento e l'indennità, la funzione di quest'ultima è pur sempre risarcitoria, poiché diretta a compensare il danneggiato per il danno subito;<sup>23</sup> sotto tale profilo, dunque, può avere senso indagare sulla valenza del principio di solidarietà anche in tali ipotesi.

Invero, non appare dubitabile che la solidarietà sociale emerga con assoluta chiarezza come fondamento delle fattispecie richiamate: già nella Relazione al c.c., con riferimento all'art. 2047 c.c., si evidenziava come "in questa ipotesi, come nell'altra considerata nell'art. 2045, si prevede la trasferibilità dell'incidenza del danno da una sfera ad un'altra, indice evidente di un dovere di mutua comprensione da parte dei consociati. Questo dovere può essere posto perché l'ordinamento corporativo non isola l'interesse del singolo, distaccandolo dalla vita di relazione, ma pone l'utilità generale nel crogiuolo che fonde ogni egoismo, per comporne viva materia di sano equilibrio, di armonia e di coordinazione per gli interessi di tutti".<sup>24</sup>

Tale prospettiva ha ricevuto certamente nuovo impulso dai principi successivamente cristallizzati nell'art. 2 della nostra Costituzione, che la giurisprudenza ha recepito chiarendo come la previsione indennitaria non è correlata ad un atteggiamento colposo dell'autore del danno,

---

atti leciti (quali la vaccinazione) che ha "natura assistenziale in senso lato" (così Cassazione civile sez. lav., 21/10/2000, n.13923).

<sup>23</sup> Così BIANCA, *La responsabilità*, cit., 647 e s.

<sup>24</sup> Cfr. Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942, Roma, 1943, 181, consultabile in <https://www.consiglionazionaleforense.it/documenti/20182/174648/Libro+IV++++Delle+Obbligazioni/f2b2c447-bc30-4f33-b193-7535492a386d>

ma è dettata dall'ordinamento al fine di soddisfare l'esigenza di riparazione della persona danneggiata, in base a principi di solidarietà sociale che coinvolgono lo stesso soggetto leso, sul quale il danno finisce sovente per gravare, almeno in parte.<sup>25</sup>

Sarà dunque il giudice, mediante prudente ed equo apprezzamento, a dover valutare in che misura richiedere il sacrificio parziale dei propri interessi al soggetto che, agendo in stato di necessità, oppure con eccesso colposo di legittima difesa, ovvero in stato di incapacità, avrà cagionato danno ad un altro soggetto che non riesce a ricevere altrimenti ristoro, realizzando così la tutela (individuale e parziale) di quest'ultimo attraverso l'applicazione di un principio volto alla salvaguardia dell'equilibrio collettivo.

---

<sup>25</sup> Cfr. Tribunale Macerata, 20/05/1986, in *Dir. famiglia* 1987, 209, ove si specifica "L'equo indennizzo previsto dall'art. 2047 c.c., pur potendo in astratto corrispondere all'integrale ristoro del danno inferto, dipende, sia nell'"an", sia nel "quantum", da una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti ... tale indennità, pertanto, può subire decurtazioni rispetto all'entità del risarcimento integrale del danno, secondo equi temperamenti dettati dalle condizioni economiche del soggetto su cui esso dovrebbe gravare, fino a doversi considerare del tutto non dovuto quando, dalla valutazione comparativa richiesta dalla norma, emerga una manifesta sperequazione fra la posizione economica del danneggiato, per avventura florida, e quella deteriore del danneggiante."

## Solidarietà contrattuale

Domenico Russo

### 1. Note minime sulla solidarietà nel diritto civile

Il tema che mi è stato assegnato “Solidarietà contrattuale”, stando ad una ermeneusi letterale del titolo, è evidentemente troppo ampio; non può certo essere affrontato in un intervento di pochi minuti. Ho pertanto provveduto ad interpretarlo in modo “funzionale” perciò “restrittivo” al fine di evidenziare almeno alcuni aspetti della correttezza che, ritengo, è bene mettere in luce per compendiare da un lato l’evoluzione del concetto e delle sue relazioni con altri nuovi o più negletti “concetti vaghi”, dall’altro e conseguentemente raccogliere indicazioni utili a comprendere il rinnovamento del dato normativo così da risolvere i problemi in modo più adeguato agli interessi coinvolti ed ai principi-valori di riferimento.

Una premessa.

La solidarietà, corollario del personalismo, espressione della profonda socialità della persona, non riguarda certo solo il diritto dei contratti giacché pervade il nostro sistema e, dunque, anche l’intero diritto civile, cioè tutti i rapporti civili. Ma ciò si palesa in maniera e misura diversificate. Talvolta la solidarietà è così potente - meglio: così “immanente” ai rapporti - che ha originato discipline di dettaglio ricche, articolate, che danno conto di come gli interessi che si intendono tutelare non sono lasciati, quantomeno non solo, alla concretizzazione del canone di solidarietà bensì ricevono appunto regole “certe” che poi tendono ad esaurire l’attenzione dello studioso, che più non impiega, nel momento applicativo, la solidarietà, lasciata sullo sfondo, nella “metafisica” dimensione del fondamento teleologico-assiologico della fattispecie richiamata (dimensione peraltro spesso trascurata soprattutto dai fautori del metodo classico).

Si pensi alla solidarietà familiare che si ritrova in innumerevoli e disparate discipline. Nelle regole sul diritto morale d’autore ad esempio, ove la tutela è riservata, *post mortem* dell’autore, non agli eredi, bensì ai suoi familiari - *iure proprio* - (v. art. 23, c. 1 l. 22 aprile 1941, n. 633), in virtù appunto della solidarietà familiare. Si pensi pure alla disciplina di

tutela dell'immagine ove tra gli interessati ad agire sono da ricomprendere anche il coniuge e i figli dell'effigiato (v. art. 10 c.c. in correlazione con gli artt. 96-97 l. 633/1941).

Ed ancora la solidarietà familiare contribuisce a dar corpo alla disciplina della successione necessaria, per cui si riserva a favore dei successibili più stretti del *de cuius* una quota del patrimonio ereditario. Il particolare vincolo tra ereditando e successibile necessario attiva il principio di solidarietà, la cui forza è riuscita a comprimere in misura importante la libertà testamentaria.

Qui si apprezza peraltro un fenomeno inverso rispetto a quello che si registra in altri ambiti del sistema (ad es. quello contrattuale). La solidarietà, da un lato, come detto, si traduce in disciplina di dettaglio, dall'altro questa esprime una misura massima di applicazione del principio, dall'altro ancora, proprio questo (cristallizzato) dimensionamento, a fronte della dinamicità del principio, è ora oggetto di decise critiche in letteratura ove si promuove un ripensamento della disciplina sulla successione necessaria reputata rigida e soprattutto eccessivamente limitativa della libertà testamentaria. Di contro, si dirà, in ambito contrattuale il percorso della solidarietà si caratterizza per una progressiva ed ancora attuale crescita.

Sempre nell'ambito dei rapporti di famiglia la solidarietà tra membri di una medesima comunità ha dato corpo a obbligazioni legali che tuttavia, come ben sappiamo, hanno contenuto diversificato in ragione della maggiore o minore vicinanza affettiva: più stretto è il rapporto, più è naturale che vi sia un dovere (prima morale e poi giuridico) di aiuto, e più consistente ne sarà il contenuto. Tra fratelli la solidarietà è inferiore rispetto a quella che naturalmente sussiste - e sul piano giuridico deve sussistere - tra genitore e figlio, di talché la obbligazione alimentare tra fratelli è limitata allo stretto necessario (cfr. art. 439 c.c.).

La solidarietà sta di certo anche alla base della disciplina dei rapporti tra coniugi e si traduce ad esempio, nei doveri coniugali che poi vanno dimensionati alla luce proprio, *in primis*, della solidarietà e della adeguatezza, il che significa che occorrerà dimensionare il contenuto dei doveri in ragione delle specificità del rapporto.

Emerge da tali fugaci richiami come il principio di solidarietà in tali materie, piuttosto che enunciato in declamazioni di principio sia direttamente attuato nella normativa di dettaglio, che tuttavia appare tal-



volta, come detto, perfino ultronea – non più rispondente agli attuali equilibri tra principi - per quanto ad esempio compressiva della libertà negoziale del testatore.

Qui si pone un problema dunque di verifica di congruità, aggiornamento, adattamento, adeguamento delle norme regolamentari alle specifiche situazioni da regolare che, si avverte, potrebbero essere trattate in modo più adeguato là dove si dovesse applicare, *rectius* “concretizzare” di volta in volta il principio di solidarietà unitamente agli altri richiamati dal caso concreto.

## **2. Solidarietà, buona fede e altri concetti vaghi**

In ambito contrattuale, è noto, la solidarietà trova tradizionalmente un concetto “mandatario”, la buona fede che assume (ha assunto), come sappiamo, il compito di traghettarla all’interno di ogni singolo atto di autonomia. Ecco dunque che quando si richiama la solidarietà in materia contrattuale si è abituati a pensare alla buona fede.

Si osserva come il processo di penetrazione in tale ambito della solidarietà è storicamente diverso da quello sopra richiamato relativamente ai rapporti di famiglia ed alle successioni.

Partendo dalla prima codificazione, si osserva come la buona fede, sebbene sia anche in tale materia un canone normativo da sempre presente in quanto portato della tradizione romanistica, soccombe rispetto all’idea della sacralità del contratto.

La solidarietà resta un po’ all’esterno. Prevalgono su di essa nella prima codificazione i principi liberistici. L’idea del *laissez faire*, dell’eguaglianza formale, dell’equilibrio soggettivo tra le prestazioni. Il contratto è un affare privato lasciato al gioco di forza dei privati.

L’ordine positivo non dà rilievo alle disparità di potere negoziale, alla scorrettezza che non assuma i caratteri del dolo (del dolo *malo* s’intende, non di quello *bonus*).

Ma la storia riserva un futuro florido alla buona fede che registra un processo di espansione che sembra tuttora in atto; una espansione che diviene nell’applicazione comune, in modo consapevole o no, “fagocitante” addirittura altri strumenti.

Il processo di espansione è evidente nel passaggio dal primo codice all’attuale. Nella prima codificazione la buona fede appare nell’ambito dell’esecuzione del contratto.

Il codice del 42 amplia la portata applicativa della clausola generale che governa ogni fase di vita del contratto anzi dalla sua “gestazione”, dacché, com’è noto, la buona fede viene inserita all’interno della disciplina della responsabilità precontrattuale. E poi compare per governare l’interpretazione, e, di nuovo, l’esecuzione.

Ma è con l’avvento della Costituzione e quindi con il processo di costituzionalizzazione del diritto privato che comincia una nuova fase di espansione della solidarietà nell’ambito dei rapporti di diritto civile e quindi del contratto.

Il suo referente “terreno”, la buona fede, comincia a conquistare più spazio e forza normativi proprio mercé una interpretazione sempre meno formalistica.

Si assiste così alla lievitazione della buona fede in ogni contesto in cui il legislatore del ’42 l’ha collocata.

La buona fede è proposta a partire dagli anni 60 come strumento di funzionalizzazione dell’autonomia privata.

Il “motore del contratto”, avvertiva Rodotà, resta l’autonomia dei privati, ma questa deve perseguire non solo gli interessi egoistici, particolari, in una parola “privati” bensì anche quelli meta-individuali, dunque sociali. La solidarietà è in questa prospettiva posta al centro dell’idea di contratto concepito come rispondente a più fonti.

La buona fede invade il momento dell’integrazione del contratto, dall’art. 1375 “retrocede” (ma si tratta evidentemente di una “promozione”) all’art. 1374 ponendosi quale prima fonte di integrazione anche cogente, dunque prevalente sulle clausole contrattuali contrastanti con la solidarietà. Ma quale solidarietà? Quella sociale o solo quella contrattuale? Ben si comprende come la differenza sia assai importante e che l’adesione all’uno o all’altro intendimento possa portare all’impiego della buona fede in chiave di funzionalizzazione al perseguimento di interessi sociali.

Nella civilistica è tuttavia frequente l’idea per cui la buona fede debba comportare il massimo rispetto del principio di solidarietà contrattuale; il che implica un suo riavvicinamento alla equità; concetto da intendere come funzionale alla migliore attuazione dell’autonomia laddove la buona fede dovrebbe consentire un adattamento dell’atto agli interessi espressione del principio di solidarietà sociale. Ma, una volta “declassata” la solidarietà portata dalla buona fede al piano del

contratto, il parametro della correttezza viene a sovrapporsi alla valutazione equitativa.

Con l'avvento della disciplina consumeristica e dei rapporti asimmetrici la buona fede sembra assumere una forza massima dacché sembra incaricarsi di disciplinare in genere l'abuso negoziale. La buona fede la troviamo ad esempio, all'interno della norma definitoria sulla clausola vessatoria dell'art. 33 cod. cons. ma anche tra i diritti fondamentali del consumatore [art. 2 let. e), cod. cons.].

Si parla così di esplosione della buona fede; di rivoluzione copernicana; della buona fede al centro del sistema contrattuale; come nuovo centro di gravità.

Da mera regola di comportamento sembra estendersi anche all'area della validità, implicando la sua violazione, si ritiene sempre più, anche la nullità, nelle sue varie declinazioni.

La buona fede sembra poter far tutto: è un superconcetto idoneo a caducare, ad integrare, a correggere, a conformare il contratto e finanche è proposta quale "rimedio agli eccessi di un rimedio", come nella decisione delle Sezioni unite sul caso della nullità c.d. "selettiva".

Ciò dipende dalla sua natura di clausola generale idonea a creare doveri, costituire criterio di valutazione di condotte e di clausole (cfr. per note applicazioni i casi Fiuggi e Renault).

Occorre però stare attenti ai limiti di contenuto e di funzione della buona fede. Ciò perché si tende ad ascriverle poteri e funzioni che non le appartengono o non le appartengono appieno o non più.

Non posso trattare tutto. Dirò qualcosina con riguardo alla buona fede nella fase delle trattative e della formazione. In particolare al rapporto tra buona fede ed informazione. Qui ci tengo a dire la mia.

Quindi dirò/evocherò la mia opinione, tenterò, anche sul rapporto tra buona fede ed equità.

\*\*\*

### **3. Buona fede ed informazione: la genesi di una novella clausola generale**

Tutti abbiamo studiato che tra i doveri che scaturiscono dalla buona fede è tradizionalmente da annoverare l'informazione.

L'informazione precontrattuale in particolare è dovuta in quanto la parte è tenuta a comportarsi secondo buona fede.

L'informazione è cioè un modo di declinare la buona fede. Si è tenuti ad una data informazione al fine di essere corretti. Là dove la mancata informazione comporterebbe la qualificazione in termini di scorrettezza ecco che può affermarsi il dovere di informazione.

Il codice civile non menziona il dovere di informazione bensì l'obbligo generale di buona fede nelle trattative e nella formazione (v. art. 1337 c.c.). Tale clausola generale è così potente da far nascere anche obblighi informativi.

Ecco allora che l'espansione dei doveri informativi deriva dalla espansione della forza normativa della buona fede. Più si deve essere solidali, più si deve cercare il soddisfacimento dell'interesse altrui, più si deve, anche, informare.

L'ampliamento dello spazio dell'informazione è allora, ancora oggi, avvertita, valutata, come un effetto della espansione della buona fede.

Devo però sul punto osservare che tale rappresentazione è certo condivisibile ma fino ad un certo punto, meglio, fino ad un certo momento.

Nella *communis opinio* le regole d'informazione, anche oggi, sono sempre un corollario del dovere di buona fede. Discendono dalla buona fede.

Non è così, o, meglio, non è più così o solo così. Il rinnovamento del diritto dei contratti ha visto l'esplosione dei doveri informativi. Per lo più nell'ambito dei rapporti tra soggetti in situazione di disparità di potere negoziale l'ordine positivo cerca di evitare il compiersi dell'abuso negoziale piuttosto che limitarsi a rimediare. Cerca così (l'ordine positivo) di compensare il *gap* cognitivo, l'asimmetria informativa tra il contraente forte ed il contraente debole mercé appunto doveri informativi, rivolti al contraente forte, così tenuto a trasmettere dati cognitivi al *partner* presuntivamente disinformato. Così, attraverso una disciplina unilaterale, "asimmetrica" si cerca di attenuare la disparità di potere negoziale che dipende anche dall'asimmetria informativa di partenza.

Ebbene il nuovo diritto dei contratti vede l'introduzione dei doveri informativi che compaiono, ad es., nel TUF, nel TUB, nel codice del consumo, nel codice del turismo, nei regolamenti del settore agroalimentare.

Per l'effettività dell'informazione si piegano concetti e discipline. La forma viene asservita all'informazione e diviene "informativa", cioè

una disciplina “mezzo”, strumentale appunto all’effettività dell’informazione. Così anche la pubblicità che deve declinarsi siccome informativa. E prima ancora l’educazione.

Tutto ciò è merito della buona fede?

È la buona fede che origina tutte queste regole. È alla buona fede che deve imputarsi il ruolo di fonte dei doveri informativi e delle discipline “mezzo” dell’informazione. Qui sta il punto che voglio evidenziare.

La buona fede si è espansa nel corso dei decenni proprio partorendo doveri informativi. Ma poi l’informazione si è emancipata.

I doveri informativi non si ricavano più dalla clausola generale di buona fede, bensì sono previsti da norme regolamentari; da discipline ricche, assai articolate, dal cui esame risalta la necessità di recuperare il *gap* cognitivo, in ragione dello specifico rapporto, della particolare modalità di contrattazione.

Dalle discipline richiamate emerge dunque come:

1. L’informazione, sebbene storicamente figlia della buona fede, si emancipa da questa, se ne distacca;

2. La buona fede perde così un ambito di rilevanza, se vogliamo, dopo una lunga gestazione in cui il “feto” dell’informazione si sviluppa sempre più, la buona fede partorisce la propria creatura.

3. L’informazione si fa grande e si rende autonoma fuoriuscendo così dall’ambito concettuale (dalla “casa”) della buona fede, dunque dal suo confine. Cioè il confine dell’apprezzabile sacrificio.

4. L’informazione dovuta è quella che risulterà adeguata secondo la natura dell’affare, gli interessi coinvolti, la qualità dei contraenti, le modalità della negoziazione. Lo leggiamo nel codice del consumo [cfr. artt. 2 let. c), 5 comma 3 c. cons.] come anche in tante altre discipline: l’informazione dovuta dal contraente forte al contraente disinformato è quella, non già contenuta nei limiti dell’apprezzabile sacrificio, bensì quella di volta in volta adeguata, anche se ciò richiede un sacrificio più che apprezzabile per il contraente tenuto al trasferimento del dato cognitivo.

5. Emerge la natura della novella creatura giuridica che è la stessa di quella del concetto madre. Così come la buona fede è un superconcetto, una clausola generale, del pari la sua creatura è superconcetto, una clausola generale, dal nome “informazione adeguata”.

6. Come la madre l'informazione adeguata è concetto "totipotente", idoneo a differenziarsi in regole informative di varia specie e natura, finanche in prestazioni informative.

Chiudo questo punto. L'analisi del rapporto con l'informazione ha dimostrato come dopo una fase di espansione della buona fede questa abbia perso un compito, dunque un ambito di rilevanza, uno spazio, un superpotere, acquistato dal nuovo superconcetto dell'informazione adeguata.

Come si vede la buona fede si espande massimamente, ma ciò porta infine al distacco da essa di funzioni. Il che è ancora in ombra nella civilistica che frequentemente persiste ad associare l'informazione, pur prevista in ricche discipline legali, o discendente da altri principi (si pensi all'informazione in ambito sanitario discendente dal principio della tutela della salute) alla fonte della buona fede.

#### **4. Considerazioni minime sul rapporto relazione buona fede ed equità**

Un altro aspetto volevo rapidamente segnalare della buona fede e che pure corrisponde ad un chiarimento in ordine alla funzione ed ai limiti della buona fede. Attiene al rapporto con altro e meno impiegato concetto: l'equità.

L'equità, intesa più che altro come equilibrio normativo e/o economico, è sempre stata un po' emarginata.

Lo vediamo se leggiamo le regole sull'interpretazione, ove l'equità appare sì impiegata ma come ultimo dei canoni ermeneutici: l'interpretazione equitativa, nel sistema "gradualistico" dell'interpretazione dei contratti viene in gioco (stando all'intendimento classico) solo quale *extrema ratio*. La svalutazione dell'equità si apprezza anche nell'ambito dei criteri integrativi. L'art. 1374 c.c. relega ancora una volta il giudizio equitativo all'ultima posizione tra le fonti di integrazione.

La buona fede invece ha, come detto, vista valorizzata la sua forza già nell'ambito dell'interpretazione, ove, sebbene collocata in posizione mediana nella lista delle regole d'interpretazione (art. 1366 c.c.), è proposta dalla dottrina ormai consolidata quale primario criterio d'interpretazione. Il che significa che il contenuto del contratto va ricostruito nel senso più conforme a quello che soddisfi, in un'ottica solidaristica, massimamente gli interessi di entrambi i contraenti, di là

dell'ermeneusi formalistica del testo contrattuale. La buona fede assolve, ben s'intende, una funzione di contemperamento degli opposti interessi, dunque una funzione equitativa, promossa da parte della più sensibile civilistica, a funzione "correttiva".

Anche quando si propone la buona fede quale prima fonte d'integrazione si sta avviando al fatto che l'equità è relegata in posizione non utile tra le fonti d'integrazione.

In definitiva la buona fede sembra esser spinta anche sul terreno di altri concetti, sembra assolvere il compito che l'equità non è reputata in grado di assolvere. La solidarietà contrattuale comporta un contemperamento, un riequilibrio che, se eccede i limiti dell'apprezzabile sacrificio, appunto porta la buona fede in un campo che, a rigore, non le appartiene.

L'abitudine a pensare alla sola buona fede anche per perseguire il riequilibrio conduce però ad una obliterazione del senso di dati normativi che invece esprimono la (rinnovata) rilevanza dell'equità che è anch'essa clausola generale espressione del valore della proporzione e della ragionevolezza.

La tradizionale tendenza alla commistione, *recte* all'impiego della buona fede quale surrogato della valutazione equitativa che si presume preclusa, la si vede poi, all'atto pratico, quando la Corte delle leggi (Corte Cost. n. 77/2014), chiamata a risolvere il problema di costituzionalità dell'art. 1385 c.c., richiama solo la solidarietà e la buona fede, al fine di consentire al giudice del merito di ridurre la caparra là dove questa sia riscontrata eccessiva, senza rendersi conto che nella disciplina dei patti penali, cui la caparra è da ricondurre, vige un principio di equità, di proporzionalità tra prestazione penale (nel caso di specie la caparra confirmatoria in funzione penale) e misura del danno. Il che peraltro consente una *reconductio ad aequitatem* senza il limite dell'apprezzabile sacrificio.

Lo si vede, ancora, nella soluzione al problema della nullità selettiva ove la buona fede è richiamata dalle Sezioni unite per assolvere un compito equitativo. La buona fede si propone come *passpartout*, meglio come surrogato di un controllo equitativo.

Un discorso per certi versi analogo può svolgersi con riguardo alla disciplina delle clausole vessatorie contenuta nel codice del consumo ove si tende a fare eccessivo riferimento alla buona fede alla cui viola-

zione si riferisce la sanzione della nullità là dove invece il giudizio di vessatorietà scaturisce non già solo dalla scorrettezza bensì dall'iniquità frutto della scorrettezza, cioè della violazione della buona fede (...). L'abuso negoziale è infatti tale se l'approfittamento dell'altrui minorata libertà negoziale si sia sostanziato nella imposizione di un contenuto iniquo dal punto di vista normativo e in taluni casi anche economico, cui per l'appunto il contraente debole non può sottrarsi (cfr. in part. artt. 32 e 33 c. cons. e art. 9 l. 192/98).

Solo un cenno al tema delle sopravvenienze. Anche qui la buona fede è richiamata in funzione equitativa, cioè per riequilibrare un rapporto divenuto squilibrato. È impiegata in particolare sia per fondare il rilievo di sopravvenienze non riconducibili alla fattispecie dell'art. 1467 c.c., che per fondare rimedi non caducatori allo squilibrio sopravvenuto, ad esempio per giustificare la rinegoziazione e la revisione giudiziale. Ma ancora una volta si dimentica che in tali casi opera, quantomeno anche, l'equità, cioè il principio di equilibrio oggettivo - peraltro svincolato dal limite dell'apprezzabile sacrificio - che riemerge come regola generale in tutti i casi in cui l'equilibrio soggettivo non può più ritenersi attendibile, non è più supportato dall'autoresponsabilità.

Va dunque valorizzata anche l'equità, la proporzionalità, il canone di conservazione, come anche la meritevolezza di ogni causa concreta, senza esaurire ogni valutazione finalizzata al riequilibrio con lo strumento, pur utile e sempre (co)operante, della buona fede.

La buona fede dunque non vive da sola, non è una monade, altri concetti vaghi, clausole generali, oltre che i principi, pervadono il sistema dei contratti e cooperano con la buona fede al fine anche dell'attuazione dei valori normativi, dunque anche della solidarietà e, quindi, della giustizia contrattuale, nella consapevolezza che il contratto pure non è - per riprendere le parole del nostro Presidente - un mero esercizio di potere (in tal caso privato), ma espletamento anche di una funzione solidaristica.

Questi superconcetti spingono al "ritorno al Diritto", implicano che l'interprete assuma su di sé la responsabilità dell'interpretazione a fini applicativi che mai riflette procedimenti formalistici, logiche meccanicistiche, matematizzanti. Con riguardo viepiù all'applicazione della buona fede, come delle altre clausole generali, dei principi, emerge l'importanza del ruolo dell'interprete, chiamato, non già a recitare sil-



logismi apodittici, bensì ad un approccio problematico, ispirato a ragionevolezza, ampiamente valutativo del fatto e del diritto, a plasmare la materia giuridica, talvolta appunto volutamente informe, elastica, poliedrica, “pluri o totipotente”, in modo da rendere - con spirito “affettuoso” (con empatia) nei riguardi degli interessi e valori implicati nella vicenda - la soluzione rimediale “giusta” per il caso concreto, così rispettando l’essenza del Diritto.



## Potere del giudice di correzione del contratto e solidarietà

Valentina Rossi

### 1. Premessa

Il tema del potere giudiziale di modificazione del contratto è stato affrontato dalla dottrina<sup>1</sup> e dalla giurisprudenza soprattutto con riferimento alle sopravvenienze, cioè a tutte quelle circostanze che, dopo la conclusione del contratto, determinano una modifica dei presupposti che esistevano nel momento in cui le parti lo hanno concluso; circostanze che, se fossero state conosciute nel momento della formazione dell'accordo, avrebbero inciso sul contenuto, se non, nei casi più gravi, impedito la sua conclusione. La rilevanza della sopravvenienza, del resto, risente anche di quelle radicate opinioni secondo cui ciò che le parti si rappresentano, relativamente al futuro andamento del contratto, avrebbe influenza su di esso solo qualora tale pensiero venisse espresso e se la sopravvenienza costituisse, di conseguenza, una di quelle circostanze che finiscono per influenzare la futura vita del contratto, anche senza assurgere necessariamente al rango di condizione risolutiva. C'è, comunque, un indubbio elemento, rappresentato dalla conservazione dell'equilibrio economico tra le prestazioni, che certamente influenza la sopravvivenza del contratto (concluso a quelle condizioni) e che pone, pertanto, il problema dell'ammissibilità del potere del giudice di intervenire sul contenuto del contratto per consentire la permanenza dell'equilibrio tra le prestazioni del contratto<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Il tema delle sopravvenienze non è dei nostri tempi, la dottrina se ne era occupata già sotto il Codice civile del 1865. Si veda, a tal proposito il lavoro di G. Osti, *Appunti per una teoria della sopravvenienza*, in *Riv. dir. civ.*, 1913, 472.

<sup>2</sup> Sul fondamento delle sopravvenienze si veda M. Ambrosoli, *La sopravvenienza contrattuale*, Milano, 2002, in particolare 342 ss.

## 2. Sopravvenienze che hanno effetti sull'assetto contrattuale secondo il Codice civile

Tra le sopravvenienze che hanno effetti sul contratto, nel senso che potrebbero determinarne la sorte, vi sono quelle imputabili<sup>3</sup> e quelle non imputabili al debitore. In questa ultima categoria sono da ricondurre le sopravvenienze disciplinate nel codice civile, quali l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e l'eccessiva onerosità sopravvenuta. Tra le sopravvenienze non imputabili, ma non codificate, è da annoverare la sopravvenuta inutilità della prestazione: ipotesi che non ha una disciplina normativa ma che ha un suo riconoscimento in dottrina e giurisprudenza, nella categoria della presupposizione<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Sull'inadempimento del debitore come sopravvenienza imputabile e "perturbazione contrattuale", si veda: R. GRISAFI, *Sopravvenienze, squilibri contrattuali e ruolo della presupposizione*, Milano, 2016, 47, ss.

<sup>4</sup> Nello studio della presupposizione non si può prescindere dal pensiero di Bernhard Windscheid, ben ricostruito da F. Girino, *La presupposizione. La dottrina di Windscheid*, in *Nss. dig. it.*, XIII, Torino, 1966, 776 segg. W. ha definito la presupposizione come un insieme di false rappresentazioni della realtà o insieme di aspettative che hanno, in modo riconoscibile, determinato la volontà di un soggetto di concludere un contratto, che non avrebbe concluso se fosse stato a conoscenza di come le circostanze si sarebbero poi evolute. È, dunque, volontà della parte contrattuale che ha concluso il contratto sulla base delle suddette aspettative, che il contratto produca effetti solo in presenza di quella situazione che si è rappresentata al momento della sua conclusione, perché in sua assenza il contratto diventerebbe inutile, ed il suo effetto giuridico non sarebbe idoneo a soddisfare l'interesse che ha spinto il suddetto contraente a concludere il contratto. Gli aspetti innegabilmente soggettivi della presupposizione secondo il pensiero di W. sono stati criticati da P. Oertmann (*Die Geschäftsgrundlage. Ein neuer Rechtsbegriff*, Leipzig-Erlanger, 1921) il quale afferma che la presupposizione è rilevante quando la circostanza presa a presupposto è una circostanza fondamentale per il contratto, in essa espressa, con la conseguenza che il tema della presupposizione viene riportata nell'ambito del contenuto del contratto (sul punto si veda P. Cogliolo, *La clausola rebus sic stantibus e la teoria dei presupposti*, in *Scritti vari di diritto privato*, Torino, 1913, 424). Per quanto riguarda gli effetti del venir meno dei presupposti, il contratto sarebbe, secondo una impostazione, inefficace, ma, in realtà, tale impostazione è contestata dalla giurisprudenza che afferma che di inefficacia si potrebbe parlare solo nel caso in cui la presupposizione fosse assimilabile ad una condizione non avverata; cosa che invece non è: Cass. 25 maggio 2007, n. 12235, in *Rass. Dir. civ.*, 2008, 1134, secondo cui: "La presupposizione - vale anzitutto osservare - non è invero prevista da alcuna norma di legge, ma costituisce un principio dogmatico (di matrice tedesca) contestato da gran parte della dottrina, che vi ravvisa una condizione non sviluppata

Lasciando, dunque, da parte quest'ultima, e soffermandoci sulle restanti due figure previste dal codice civile, vediamo che l'impossibilità ha specifiche conseguenze sul contratto, diverse a seconda del modo di manifestarsi, se, ad esempio, essa sia temporanea o definitiva, si deve solo stabilire se il debitore è subito liberato dall'obbligo di eseguire la prestazione (cosa che avviene in caso di impossibilità totale definitiva, ma non, ad esempio, per l'impossibilità temporanea). Non si pone, pertanto, un problema di modifica del contenuto del contratto, tranne che nel caso della impossibilità parziale, qualora il debitore fosse ammesso a liberarsi dall'obbligazione eseguendo la parte di prestazione rimasta possibile, come previsto dall'art. 1258 cod. civ.<sup>5</sup>. Relativamente, invece,

---

*del negozio o un motivo non assunto a clausola condizionale, ma accolto in giurisprudenza anche di legittimità, ove viene costantemente definita come obiettiva situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) tenuta in considerazione - pur in mancanza di un espresso riferimento nelle clausole contrattuali - dai contraenti nella formazione del loro consenso come presupposto condizionante la validità e l'efficacia del negozio (cd. condizione non sviluppata o inespressa), il cui venir meno o verificarsi è del tutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti, e non corrisponde - integrandolo - all'oggetto di una specifica obbligazione dell'uno o dell'altro (v. Cass., 23/9/2004, n. 19144; Cass., 4/3/2002, n. 3052; Cass., 21/11/2001, n. 14629; Cass., 8/8/1995, n. 8689). Va al riguardo ulteriormente precisato che, come posto in rilievo da una parte della dottrina, la presupposizione costituisce in realtà un fenomeno articolato, cui vengono ricondotti fatti e circostanze sia di carattere obiettivo che valorizzati dalla volontà delle parti. (omissis) Come correttamente osservato in dottrina, alla presupposizione può allora riconoscersi autonomo rilievo di categoria unificante assumente specifico significato laddove nell'ambito delle circostanze giuridicamente influenti sul contratto ad essa si riconducano, quali presupposti oggettivi, fatti e circostanze che, pur non attenendo alla causa del contratto o al contenuto della prestazione, assumono (per entrambe le parti ovvero per una sola di esse, ma con relativo riconoscimento da parte dell'altra) un'importanza determinante ai fini della conservazione del vincolo contrattuale. Circostanze che, pur senza essere - come detto - dedotte specificamente quale condizione del contratto, e pertanto rispetto ad esso "esterne", ne costituiscano specifico ed oggettivo presupposto di efficacia in base al significato proprio del negozio determinato alla stregua dei criteri legali d'interpretazione, assumenti valore determinante per il mantenimento del vincolo contrattuale (es. l'ottenimento dello sperato finanziamento). Il relativo difetto legittima allora le parti non già a domandare una declaratoria di invalidità o di inefficacia del contratto, né a chiederne la risoluzione per impossibilità sopravvenuta (art. 1256 c.c., art. 1463 c.c. e ss.) della prestazione (contra. v. peraltro Cass., 22/9/1981, n. 5168), bensì all'esercizio del potere di recesso (anche qualora il presupposto obiettivo del contratto sia già in origine inesistente o impossibile a verificarsi)".*

<sup>5</sup> È un caso di adeguamento automatico del contenuto del contratto alla sopravvenienza, dunque di modifica (seppure apparentemente solo in senso quantitativo) del-

alla disciplina della eccessiva onerosità sopravvenuta, l'art. 1467 cod. civ., oltre a prevedere il potere della parte eccessivamente onerata di richiedere la risoluzione del contratto, prevede anche, come noto, il potere della controparte di (cercare di) evitare la risoluzione, offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. Dunque, in questo caso, la norma prevede un potere di (cercare di) provocare la modifica del contratto.

Ci sono, poi, nel Codice civile molte norme che sembrerebbero essere volte a garantire l'equilibrio contrattuale – o che comunque producono tale effetto – ma che sono dettate solo per specifiche ipotesi. Nella disciplina del contratto di locazione, ad esempio, troviamo l'art. 1584 c.c., il quale prevede che il conduttore ha diritto ad una riduzione del canone di locazione, se devono essere eseguite delle riparazioni che rendano la cosa indisponibile. Tale riduzione deve essere proporzionata all'intera durata delle riparazioni e alla misura del mancato godimento. Interessante, poi, è il secondo comma della norma, secondo il quale *“independentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto”*. Il legislatore, dunque, si è preoccupato di regolare alcune sopravvenienze per il contratto di locazione. Ma non si tratta dell'unica norma che, dettata per i contratti tipici, si occupa di sopravvenienze. Una ulteriore ipotesi è quella disciplinata dall'art. 1635 c.c., dettato in tema di affitto di fondi rustici, il quale prevede che *“se, durante l'affitto convenuto per più anni, almeno la metà dei frutti di un anno non ancora separati perisce per caso fortuito, l'affittuario può domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti”*. La norma da ultimo presa in considerazione è rilevante dal momento che in essa è molto sentito il senso del “riequilibrio”, in quanto si tiene in considerazione, nella modifica delle condizioni contrattuali, non solo la perdita ma anche l'eventuale arricchimento; ed infatti il penultimo comma di tale articolo prevede che – nel riequilibrio delle prestazioni – si debba tenere conto degli indennizzi che l'affittuario

---

le prestazioni: il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la parte di prestazione rimasta possibile; dovrà, quindi, pure nel silenzio della norma, essere adeguata la controprestazione.

abbia conseguito o possa conseguire per effetto della perdita sofferta. Maggiormente nota ai più è forse la norma che si occupa di sopravvenienze nel contratto di appalto, cioè l'art. 1664 c.c., il quale prevede che *“qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo”*. La norma prosegue prevedendo un'altra ipotesi al II comma: *“se nel corso dell'opera si manifestino difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”*. Dunque, anche nel caso del contratto di appalto – proprio in quanto contratto di durata – il legislatore ha previsto e disciplinato la materia delle sopravvenienze.

Si può, dunque, da tali norme ricavare un principio generale di obbligo di rinegoziazione o anche di potere del giudice di modifica delle condizioni contrattuali, per sanare un sopravvenuto squilibrio delle posizioni delle parti dovuto a sopravvenienze? Per rispondere a tale domanda non si può prescindere da un dato normativo, cioè dall'art. 1323 c.c., secondo il quale: *“tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo”*. La norma, dunque, distingue tra disciplina generale del contratto di disciplina particolare, essendo quest'ultima quella prevista per i contratti cd “tipici” ed essendo caratterizzata da “specialità” rispetto alla disciplina generale, nel senso che non si applica a tutti i contratti ma solo a quelli per i quali è stata espressamente prevista. Tale elementare considerazione consente di rispondere al quesito che ci siamo posti nel senso che essendo le norme speciali volte a disciplinare solo alcune specifiche ipotesi, e fondandosi su principi non generali, ma particolari, non possono trovare applicazione al di fuori dei casi per i quali sono dettate, nemmeno attraverso il procedimento interpretativo. Dovrebbe dunque essere esclusa l'applicazione generale di principi particolari. Da tali norme, pertanto, non possiamo fare assurgere l'obbligo di rinegoziazione a principio generale, né affermare l'esistenza di un potere del giudice di modifica del contratto che sia generale, neanche in caso di sopravvenienza. Per quanto, in-

vece riguarda, un obbligo di rinegoziazione che abbia un fondamento nella principio generale di buona fede, non tutta la dottrina concorda su una tale ammissibilità, seppure non manchino opinioni a favore<sup>6</sup>.

### **3. Brevi richiami alla disciplina tedesca e francese; Principi *Unidroit* e *Draft common frame of reference***

Dopo il breve e sintetico richiamo alle norme del codice civile, vediamo come le sopravvenienze sono disciplinate in Francia e Germania<sup>7</sup>. Il codice civile tedesco prevede tale ipotesi nel §313 BGB, secondo il quale se, nel corso del contratto, cambiano le circostanze che, se note al momento della sua conclusione, avrebbero inciso sulla volontà delle parti, nel senso che esse non lo avrebbero concluso, o lo avrebbero concluso a condizioni differenti, gli stessi contraenti possono chiedere al giudice “l’adattamento” del contratto alle nuove circostanze. Se non è possibile tale adattamento, o se non ci si può aspettare che tale adattamento venga accettato dalla parte svantaggiata, il giudice può risolvere il contratto.

L’art. 1195 del *Code civil* francese – così come modificato dalla riforma del libro delle obbligazioni del 2016<sup>8</sup> – prevede che se un cambia-

---

<sup>6</sup> Si veda, per un esame della dottrina favorevole a fondare l’obbligo di rinegoziazione sulla buona fede: F. Piraino, *Osservazione intorno a sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, in *Europa e Diritto privato*, 2019, 585 ss., il quale affronta anche il meccanismo di adeguamento del contratto delineato dall’art. 1664 c.c., dando una “rilettura” del secondo comma della norma.

<sup>7</sup> Non si prende in considerazione, invece, il caso spagnolo, in quanto, come in Italia, in Spagna non c’è una regola codificata che imponga la rinegoziazione delle previsioni contrattuali. Generalmente, per il diritto spagnolo, l’obbligo di rinegoziazione viene considerato come una applicazione del principio di buona fede. Per un esame del diritto spagnolo si veda C. Lasarte, *Pandemia, contratti frustrati, rebus sic stantibus e integrazione contrattuale*, in *Contratto e impresa europea*, 2021, fasc. 3.

<sup>8</sup> Ordonnance n.2016-131, in vigore dal 1° ottobre 2016, che introduce nel *code civil* la cd. *théorie de l’imprévision*, già nota alla fine del primo conflitto mondiale, elaborata dalla dottrina con lo scopo di ridurre gli effetti sui contratti della svalutazione monetaria seguita alla guerra. Per un esame storico: L. Moscati, *Sulla teoria dell’imprévision tra radici storiche e prospettive attuali*, in *Contr. e impr.*, 2015, 423 ss. Per un esame dell’istituto: F. Benatti, *L’imprévision nel code civil riformato*, in *Giur. it.*, 2018, 1302 ss.; E. Tuccari, *Note sull’introduzione della “révision pour imprévision” nel codice civile francese*, in *Europa e dir. priv.*, 2017, 1517, ss., ma anche dello stesso autore, per un esame



mento di circostanze, imprevedibile al momento della conclusione del contratto, rende l'esecuzione eccessivamente onerosa per una parte che non si sia assunto il rischio di tale sopravvenuta onerosità, questa parte può chiedere alla controparte la rinegoziazione del contratto. Durante la rinegoziazione la parte onerata deve però continuare ad eseguire il contratto, che, dunque, non si sospende. In caso di rifiuto della controparte o di fallimento della rinegoziazione, le parti possono risolvere il contratto o chiedere, di comune accordo, al giudice di procedere "all'adattamento" del contratto. Se non si raggiunge un accordo entro un termine ragionevole, una parte può chiedere al giudice di modificare il contratto o di risolverlo, secondo condizioni previste dallo stesso giudice.

Ci sono altri importanti principi che riguardano il caso delle sopravvenienze.

Anzitutto, i Principi *Unidroit* contengono la definizione di *hardship clause* (il riferimento è agli artt. 6.2.2 e 6.2.3 dei Principi *Unidroit*): un'avversità che si verifica quando eventi sopravvenuti alterino gli equilibri del contratto, o perché il costo della prestazione di una parte è aumentato o perché è diminuito il valore della controprestazione. Ovviamente deve trattarsi di un evento che sopravvenga dopo la conclusione del contratto e che non poteva essere ragionevolmente previsto dalla parte svantaggiata. Deve, inoltre, trattarsi di un fatto fuori dalla sfera di controllo della parte svantaggiata, e del quale quest'ultima non deve essersi assunta il rischio (del suo verificarsi e) delle conseguenze sul contratto, legate alla produzione di tale evento. In caso di *hardship* la parte svantaggiata può chiedere (senza ritardo), alla controparte, la rinegoziazione del contratto, indicando anche i termini di tale rinegoziazione. La richiesta di rinegoziazione non può consentire alla parte svantaggiata di rifiutare l'esecuzione della prestazione. Se le parti non trovano un accordo (entro un termine ragionevole), ciascuna di esse può rivolgersi al giudice, per risolvere il contratto o affinché modifichi il contratto riducendolo ad equità.

---

più generale del tema delle sopravvenienze contrattuali nel diritto europeo si veda: E. Tuccari, *Soppravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, Padova, 2018.

In tema di sopravvenienze non possiamo, poi, non ricordare il *Draft Common Frame of Reference* (in particolare art. III-1.110)<sup>9</sup>, che, come noto, è un vero e proprio *corpus iuris* di diritto civile europeo, il quale prevede che una obbligazione deve essere eseguita anche se è divenuta più onerosa, se, cioè, il costo di una prestazione sia aumentato ovvero sia diminuito il valore della controprestazione. Tuttavia se l'obbligazione contrattuale (o quella derivante da un contratto che preveda una prestazione a carico di una sola parte) sia diventata più onerosa a causa di un eccezionale mutamento di circostanze, tanto che potrebbe essere manifestamente ingiusto costringere il debitore ad eseguire la prestazione, il giudice può modificare la stessa prestazione, riconducendola ad equità; oppure può sciogliere l'obbligazione, prevedendo anche gli effetti e le conseguenze dello scioglimento.

Non possiamo non notare che, in tutti i casi appena considerati<sup>10</sup>, il

---

<sup>9</sup> Si veda anche art. 6:111 dei *Principles of European Contract Law*. Per una rassegna in campo europeo: *Principi di diritto europeo dei contratti*, I e II, edizione italiana a cura di C. Castronovo, Milano, 2001, 361 ss.

<sup>10</sup> Ci sono poi i patti (di *hardship*) e le clausole di rinegoziazione, forse meno interessanti per il tema che stiamo trattando, relativo ai poteri del giudice di ridefinizione del contenuto del contratto. Tali patti (di *hardship*) e clausole di rinegoziazione fanno discutere perché il loro contenuto, e di conseguenza i rimedi in caso di inadempimento, non sono specifici (cioè le condizioni alle quali la rinegoziazione dovrebbe avvenire non sono predeterminate) e non possono portare ad una tutela reale in caso di inadempimento. Le clausole di rinegoziazione, come è stato giustamente sottolineato dalla dottrina, danno vita ad obbligazioni di mezzi e non di risultato, e, attraverso esse, non è assicurato il risultato di modificare il contenuto del contratto; alcuni affermano che il suddetto risultato si potrebbe ottenere il rimedio offerto dall'art. 2932 c.c., la cui applicazione, però, è qui controversa, e comunque sarebbe ammessa solo nel caso in cui il contenuto della clausola di rinegoziazione fosse sufficientemente determinato. Il ricorso al rimedio offerto dalla norma, dunque, sarebbe possibile quando le parti abbiano previsto le nuove condizioni che dovrebbero applicarsi al contratto in caso di sopravvenienza, anche se non specificamente. La giurisprudenza, infatti – in tema di contratto preliminare, ma il principio che se ne ricava è applicabile anche al caso della clausola di rinegoziazione – riconosce al giudice, nel giudizio instaurato ex art. 2932 c.c., un, seppur limitato, potere di intervenire sul contenuto del contratto, come afferma App. Napoli, 8 febbraio 2018, n. 614, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), “In tema di sentenza costitutiva ex art. 2932, giova ricordare che l'indirizzo in virtù del quale la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. debba riprodurre fedelmente l'originario contratto preliminare, è stato ampiamente superato dalla giurisprudenza sin dalla fine degli anni ottanta, essendo consentito al giudice di “seguire” le possibili sopravvenienze nelle more verificatesi,

potere del giudice di ridefinire il contenuto del contratto, è più incisivo rispetto alla nostra disciplina della eccessiva onerosità sopravvenuta, dove la decisione finale su come trattare le sopravvenienze è lasciata alla parte onerata, la quale può decidere se risolvere il contratto o accettare la riduzione ad equità offerta dalla controparte (la quale però può solo proporre, non avendo alcun potere di provocare l'altrui accettazione della proposta). In un tale assetto, la figura del giudice è meno incisiva, non essendogli rimesso alcun potere sulle sorti del contratto, se non quello di verifica dei presupposti per la sua risoluzione. Non possiamo, dunque, dalla disciplina dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, trarre elementi utili per affermare che il giudice abbia un generale potere di modifica del contratto, ripristinandone l'originario assetto di interessi, che sia stato successivamente turbato (anche) per fatti non imputabili alle parti.

#### **4. Il contratto al tempo della pandemia da Covid-19**

Non vi è dubbio che l'attenzione di dottrina e giurisprudenza si sia, in questi ultimi tempi, concentrata, più che nel passato, sul tema delle sopravvenienze, a causa della pandemia da Covid-19, soprattutto nell'ambito dei contratti che regolano le relazioni commerciali, quelle più colpite dagli effetti della pandemia. Non si può, infatti, dubitare che la pandemia possa essere qualificata come fattore esterno che ha alterato in modo consistente il sinallagma contrattuale<sup>11</sup>, tanto che secondo alcuni potrebbe inquadarsi nella categoria del caso fortuito. L'inadempimento al contratto causato dalla pandemia non comporta necessariamente la responsabilità del debitore, anche se a tale inadem-

---

*con il solo limite di assicurare gli interessi avuti di mira dalle parti, persino, in presenza di determinate condizioni, rideterminando il prezzo della vendita”.*

<sup>11</sup> Si veda a tale proposito: G. Alpa, *Note in margine agli effetti della pandemia sui contratti di durata*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 57 ss., suppl. 3; M. Franzoni, *Il covid-19 e l'esecuzione del contratto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2021, 1 ss; P. Sirena, *L'impossibilità ed eccessiva onerosità della prestazione debitoria a causa dell'epidemia di covid-19*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 73 ss, suppl. 3; M. Zaccheo, *Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della normativa sull'emergenza epidemiologica da covid-19*, in *giustizia-civile.com*, 21 aprile 2020. Sull'applicabilità dell'art. 2932 in caso di obbligo di rinegoziazione negoziale si veda: F. Macario, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Napoli, 1996, 424 ss.

pimento consegua la risoluzione del contratto, come nel caso in cui alla risoluzione si giunga attraverso l'accordo tra le parti. Tra l'altro è notevole la cd. legislazione di emergenza dettata con l'intento anche di disciplinare in qualche modo proprio il tema dell'inadempimento dei contratti in tempo di pandemia<sup>12</sup>. Prescindendo, però da tale legislazione speciale, si è tentato di trovare, nelle norme sui contratti, principi che potessero trovare applicazione per regolare lo squilibrio contrattuale dovuto alla pandemia, se di squilibrio poi si tratta. La maggioranza degli autori ha individuato tale principio nel generale principio di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c., affermando che proprio su di esso poggiasse il dovere di ricontrattazione delle condizioni contrattuali. Oltre a tale norma, sono stati richiamati anche principi costituzionali di solidarietà, sanciti dagli artt. 2 e 41 Cost. Dunque, da un lato si è affermato che il creditore che, nonostante la sopravvenienza, eserciti il suo diritto di credito commette un atto qualificabile come abuso del diritto; dall'altro, si è tentato di valorizzare il principio di buona fede, o meglio la funzione della buona fede come fonte di integrazione del contratto, per ammettere l'obbligo di rinegoziare le prestazioni o per giustificare l'inadempimento della parte onerata. Non manca chi ha invocato la disciplina della eccessiva onerosità sopravvenuta, anche se l'applicazione di essa per il caso della pandemia non è sempre considerata ammissibile. Ovviamente, come sopra brevemente accennato,

---

<sup>12</sup> Come ad esempio l'art. 216, III comma, del D. Legge 19 maggio 2020, n.43, convertito dalla L.17 luglio 2020, n.77, che per le locazioni di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di privati ha disposto la riduzione del corrispettivo per il mese da marzo a luglio 2020 del cinquanta per cento del canone stabilito "salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata"; o, ancora la contestata norma dell'art. 130, VI comma, del D.L 17 marzo 2021, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e poi modificati dall'art. 17 bis, I comma, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, quest'ultimo convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che in tema di locazioni, ha sospeso le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili. Molto importante, poi, per l'aspetto che stiamo trattando è l'art. 3, VI comma bis, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (come modificato dall'art. 91 D.L. 17 marzo 2020, n. 181, il quale dispone che "il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore": viene dunque codificato il principio (corrispondente ad una esimente di responsabilità) secondo il quale quando l'inadempimento deriva dal rispetto da parte del debitore di norme di legge - rispetto a cui il debitore è tenuto - è esclusa la sua responsabilità. Ma si tratta solo di esempi, in realtà la legislazione in materia è molto più copiosa.

non basta la pandemia per lamentare lo squilibrio del sinallagma contrattuale, ma è necessario che essa sia stata la causa dello squilibrio, cioè che abbia direttamente alterato gli equilibri del contratto. Ci sono prestazioni, ad esempio, che non sono state toccate dalla pandemia e la cui possibilità di esecuzione è rimasta invariata (si pensi, ad esempio ad alcuni casi di locazione di immobili ad uso abitativo, in cui non sono mutate le condizioni reddituali del conduttore, esistenti al momento della conclusione del contratto), o comunque è solo diventata maggiormente onerosa, senza però giungere ad una alterazione del sinallagma (come, ad esempio, nello stesso caso di locazione ad uno abitativo, in cui le condizioni patrimoniali del conduttore sono peggiorate, rispetto al momento della conclusione del contratto, per cui per il conduttore è diventato più oneroso il pagamento del canone, senza però che venga turbato l'equilibrio contrattuale). Se, poi, si vuole invocare la disciplina della impossibilità della prestazione, come pure qualcuno ha fatto, bisogna considerare anche che essa è limitata solo ad alcuni tipi di prestazioni, non, ad esempio, a quelle che hanno ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, per le quali la disciplina dell'impossibilità è, di fatto, esclusa a meno che non si possa invocare l'impossibilità temporanea, che di certo può riguardare anche prestazioni pecuniarie. La disciplina dell'impossibilità sopravvenuta non potrebbe applicarsi neanche alle obbligazioni che abbiano ad oggetto una prestazione cd. generica, vista la possibilità – esclusa sono in casi eccezionali – del debitore di procurarsi cose appartenenti al *genus*<sup>13</sup>.

Dunque, le soluzioni proposte sono state, in questi anni, molte, ma tutte insoddisfacenti in quanto la soluzione migliore per ovviare agli squilibri contrattuali legati alla pandemia, cioè la rinegoziazione, non rimedio previsto nel nostro ordinamento in via generale.

## **5. Intervento giudiziale sul contenuto del contratto in mancanza di sopravvenienze.**

Al fine di trattare il tema dei poteri di intervento del giudice sul con-

---

<sup>13</sup> Sul tema della impossibilità sopravvenuta nelle obbligazioni pecuniarie ed in quelle generiche, in senso critico rispetto a coloro che affermano che per tali tipi di obbligazioni l'impossibilità della prestazione dovrebbe essere esclusa, si veda C.M. Bianca, *La responsabilità, Diritto civile*, V, 2021, 24-27.

tenuto del contratto nel caso in cui l'equilibrio contrattuale non sia stato turbato da fatti sopravvenuti, non prevedibili né imputabili alle parti – dunque con riferimento all'ammissibilità di un potere giudiziale di modifica del contenuto del contratto che si potrebbe definire generale, esercitabile cioè quando il giudice ritenga che il contenuto del contratto violi un qualche principio fondamentale dell'ordinamento o che, per effetto di tale violazione, una delle parti si trovi ad essere in una posizione di ingiustificato vantaggio rispetto all'altra – è necessario partire proprio dal contenuto del contratto. È, dunque, necessario anzitutto domandarsi se contenuto del contratto sia solo quello previsto dalle parti, o se tale contenuto debba essere integrato da elementi esterni alla volontà dei contraenti – ricavabili dalla legge o da principi generali dell'ordinamento – o da elementi non dichiarati dalle parti al momento della conclusione del contratto ma comunque per le parti rilevanti; del resto, se solo consideriamo l'art. 1374 c.c., è fin troppo evidente che, anche secondo la norma, il contratto non è solo fonte degli obblighi previsti dalle parti, le quali, anzi, sono soggette anche a tutte le conseguenze che derivano dal contratto secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità<sup>14</sup>. Si tratta, in realtà, di un tema che riguarda uno dei più rilevanti problemi posti dalla dottrina civilistica, sul valore e i limiti della volontà dei contraenti (e sul cd. “superamento” del dogma della volontà<sup>15</sup>); tema che non può essere certo trattato e risolto in

---

<sup>14</sup> Si veda: M. FRANZONI, *Degli effetti del contratto*, in *Comm. Scialoja-Branca*, sub art. 1374, Bologna-Roma, 1993. P. Barcellona, *Intervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici*, Milano 1969.

<sup>15</sup> Quando si parla di dogma della volontà non si può non fare riferimento al valore della volontà contrattuale (*rectius*: di quella resa manifesta al momento della conclusione del contratto) nei paesi di *common law*, nei quali, contrariamente a quanto si potrebbe a prima vista pensare, le circostanze non espresse dalle parti potrebbero influenzare la vita del contratto. I cd. *implied terms by fact*, cioè le clausole non espresse, secondo alcune rilevanti decisioni giudiziali, sarebbero implicite nel contratto, e, ad esse, i giudici stessi uniformano le loro decisioni. Qui occorre fermarsi perché il discorso con riferimento agli *implied terms by fact* è complesso e può solo essere accennato, ed è solo uno spunto per affermare che anche i principi anglosassoni di *freedom of contract* e *sanctity of contract* trovano un loro temperamento. Le Corti generalmente, nell'utilizzo degli *implied terms* ipotizzano che un *reasonable man*, e quindi un terzo estraneo al contratto, dotato di una diligenza simile a quella che nel nostro ordinamento è la diligenza del buon padre di famiglia, analizzi la controversia ed interpre-

questa sede, in cui possiamo solo accennare ad alcuni limitati aspetti di esso, che hanno più specificamente a che vedere con il potere del giudice di modifica del contratto, in funzione di un generale principio di solidarietà, inteso come tutela della parte contrattuale svantaggiata.

Non possiamo non partire dalla disciplina dell'integrazione del contratto e dal superamento, sostenuto da una parte della dottrina<sup>16</sup>, della classica distinzione tra integrazione cogente e suppletiva; nonché dal riconoscimento, da parte della dottrina del fatto che, alle fonti di integrazione del contratto espressamente previste dall'art. 1374 c.c., dovrebbe essere aggiunta, quale fonte di integrazione, anche la cd. buona fede oggettiva<sup>17</sup>. La teoria secondo cui la buona fede costituirebbe una fonte di integrazione del contratto si fonda sul fatto che essa, pur non essendo richiamata dall'art. 1374 c.c., costituisce un vero e proprio dovere secondo l'art. 1375 c.c.: le parti, infatti, secondo tale ultima norma devono eseguire il contratto secondo buona fede. Nell'interpretare la norma, alcuni autori hanno distinto il ruolo della buona fede, che interverrebbe nel momento dell'esecuzione del contratto, da quello delle fonti di integrazione previste dall'art. 1374 c.c., conseguenza di

---

ti il contratto in modo ragionevole e giusto, tenendo conto anche delle circostanze implicite che le parti non hanno espresso nel contratto, ma che si possono desumere dall'esame del suo contenuto. Non è un caso che l'esempio che viene più utilizzato per spiegare un istituto come la presupposizione sia tratto proprio da un caso che proviene dal Regno Unito, cioè la locazione del famoso balcone per assistere al corteo per l'incoronazione di Edoardo VII che non si tenne nel giorno stabilito a causa della malattia del re (richiamato, tra i tanti, da M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1975, 192, e in pratica da quasi tutti gli autori che si sono occupati dello studio della presupposizione). In tali procedimenti delle corti inglesi si ravvisa qualcosa di molto simile al procedimento adottato dall'autorità giudiziaria tedesca, relativamente all'impiego della clausola di buona fede. Tra gli autori che si sono occupati del tema si veda: P.S. ATIYAH, *The rise and fall of freedom of contract*, Oxford, 1979, pagg. 139 ss.; G. ALPA – R. DELFINO, *Il contratto nel common law inglese*, Padova, 2006, in particolare pagg. 14 ss.; G. CRISCUOLI, *Il contratto nel diritto inglese*, Padova, 2001, pagg. 116 ss.

<sup>16</sup> C. M. NANNA, *Eterointegrazione del contratto e potere correttivo del giudice*, Padova, 2010, 2 ss.; M. FRANZONI, *Degli effetti del contratto*, cit., 14 ss.

<sup>17</sup> C. M. BIANCA, *Diritto civile, Il contratto*, vol. 3, Milano, 2000, 500; V. ROPPO, *Il contratto*, Milano 2001, 493; S. RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, 112 ss., F. GAZZONI, *Equità e autonomia privata*, Milano, 1970, 133 ss., quest'ultimo proprio con riferimento alla discrezionalità ed equità del giudice.

tale distinzione sarebbe l'esclusione della buona fede dalle fonti di integrazione del contratto. Si tratta però di una di una opinione non condivisa da quegli autori che considerano la buona fede alla stregua delle fonti di integrazione del contratto, e che riguardo la suddetta opinione, ritengono che, prevedendo, l'art. 1375 c.c., il dovere delle parti di eseguire il contratto secondo buona fede, la norma confermerebbe che dalla buona fede derivano obblighi che si aggiungono a quelli previsti dalle parti del contratto nell'esercizio della loro autonomia privata. Non sarebbe dunque condivisibile – secondo tali autori, favorevoli alla estensione delle fonti di integrazione del contratto – l'opinione di chi afferma che la buona fede, riguardando la fase esecutiva del contratto interverrebbe in un momento in cui il regolamento di interessi già definito. Sul ruolo della buona fede, si afferma, dunque, che tutti gli obblighi che sorgono a carico dei contraenti, anche se si riferiscono a situazioni successive alla conclusione del contratto, ne integrano gli effetti se non sono direttamente riconducibili alla volontà delle parti<sup>18</sup>.

In realtà, il ruolo della buona fede oggi non può essere valutato solo secondo le norme del codice civile. Non si può, infatti, non considerare il ruolo fondamentale che la buona fede ha assunto, grazie anche alla legislazione speciale ed ai principi espressi in sede europea, per i quali la buona fede riveste un ruolo fondamentale<sup>19</sup>. Essa dovrebbe, dunque, essere considerata fonte di integrazione del contratto, e di essa il giudice non potrebbe non tenere conto.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Sul punto, per un esame di tutti i diversi orientamenti riportati, si veda l'ampia trattazione di A. ALBANESE, *Buona fede e contratto legge*, in *Europa e diritto privato*, 2021, 32 ss.

<sup>19</sup> Si pensi ai principi *Unidroit* e Lando ed a tutti gli altri principi e norme già in precedenza richiamate. Sul punto, M. BONELL, *I principi Unidroit - Un approccio moderno al diritto dei contratti*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, I, 231 ss.; G. ALPA, *La protezione della parte debole nei principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali*, in *Contr. e impresa Europa*, 1996, 316.

<sup>20</sup> S. Rodotà, *Le fonti di integrazione*, cit. 3 ss. La buona fede è anche fonte dei cd. obblighi di protezione, che si aggiungono alla prestazione principale; nota a tutti è la (ormai divenuta classica) distinzione tra obblighi di prestazione e obblighi di protezione: si veda sul tema, A. Albanese, *Buona fede e contratto legge*, cit. 34 ss., il quale però, dopo aver riportato l'opinione, prevalente in dottrina e giurisprudenza, secondo la quale la buona fede è fonte di obblighi di protezione, afferma che “*in realtà l'esistenza*



Oltre alla rilevanza della buona fede, non mancano autori che fondano il potere del giudice di intervenire sul contenuto del contratto, e che a tal proposito richiamano il principio di equità, il quale costituisce fonte di integrazione ai sensi dell'art. 1374 c.c.<sup>21</sup>, dunque con riguardo a tale principio, non si pongono i problemi di interpretazione che invece abbiamo visto per la buona fede.

Tuttavia, questi rilievi circa il valore di principi generali equità, buona fede in senso oggettivo, e (secondo alcuni anche) correttezza, pure se intesi quali fonte di integrazione del contratto, non possono portare ad affermare che il giudice abbia un potere generale di intervento e di modifica delle condizioni contrattuali, sostituendosi di fatto alle parti che legittimamente esercitano la loro autonomia privata. Del resto, tale potere del giudice, di modifica (d'ufficio) delle clausole contrattuali, è ammesso solo in alcuni specifici casi, espressamente previsti, come ad esempio nel caso di riduzione dell'ammontare della penale manifestamente eccessiva, ai sensi dell'art. 1384; ma è negato, dalla giurisprudenza, in altri casi (che sembrerebbero analoghi) come nell'ipotesi in cui, ad essere eccessivo, sia l'ammontare della caparra confirmatoria<sup>22</sup>.

Possiamo dunque affermare che non ogni sbilanciamento del contratto – che potrebbe forse essere sintomatico di violazione dei principi di buona fede, equità o correttezza – può essere “corretto” dal giudice:

---

*di obblighi integrativi di protezione trova espresso riconoscimento legislativo nell'art. 1175 c.c. che, imponendo anche al creditore il rispetto delle regole di correttezza, rende doverose condotte diverse da quella strumentale alla prestazione, che è invece dovuta dal (solo) debitore. La norma non è infatti volta a soddisfare l'interesse positivo del creditore al raggiungimento del risultato utile che gli spetta, ma proteggere entrambe le parti rispetto a ingerenze dannose nelle rispettive sfere di appartenenza”.*

<sup>21</sup> F. Gazzoni, *Equità ed autonomia privata*, cit., 115 ss.; C.M. Nanna, *Eterointegrazione del contratto e potere correttivo del giudice*, cit. 27 ss.

<sup>22</sup> A tal proposito l'orientamento della giurisprudenza è univoco: Cass. 25 agosto 2020, n. 17715, in *Giust. civ. mass.*, 2020, “*Il potere del giudice di ridurre la penale, previsto dall'art. 1384 c.c., non può essere esercitato per la caparra confirmatoria, sia a cagione del carattere eccezionale della norma in questione, che ne preclude l'applicazione analogica, sia per le differenze strutturali intercorrenti tra i due istituti, in quanto la caparra pur assolvendo, come la clausola penale, alla funzione di liquidare preventivamente il danno da inadempimento, svolge l'ulteriore funzione di anticipato parziale pagamento per l'ipotesi di adempimento*”; Cass. 30 giugno 2014, n. 14776, in *Giust. civ. mass.*, 2014, “*Il potere del giudice di riduzione della penale previsto dall'art. 1384 c.c. non può essere esercitato per la caparra confirmatoria*”.

un tale potere, infatti, si potrebbe riconoscere solo in presenza di una norma che a ciò lo autorizzi, e non come potere esercitabile in via generale.

L'assenza di un potere generale del giudice di intervenire sul contenuto del contratto non lascia però le parti prive di tutela. Tale tutela passa proprio attraverso la buona fede, che, anche quando non è fonte di integrazione del contratto, attribuisce alla parte del contratto svantaggiata, che sia in una condizione di disparità di potere rispetto all'altra, di vietare le condotte scorrette della controparte – o forse sarebbe meglio dire contrarie a buona fede – che, se autorizzate, determinerebbero il venir meno dell'equilibrio contrattuale. Si tratta di casi in cui la legge prevede specifiche ipotesi di invalidità del contratto, come nel caso di contratto concluso da persona incapace di intendere o di volere, per il quale l'art. 428, II comma, c.c. prevede l'annullamento in caso di comportamento contrario a buona fede della controparte. In tal caso la tutela del contraente è data dalla invalidità, la quale però ha il suo fondamento nella violazione del principio di buona fede. Non si tratta, dunque, di una tutela che segue alla mera violazione della buona fede, ma è una tutela che ha il suo fondamento nella causa di invalidità del contratto: violazione della buona fede come causa di invalidità del contratto. In conclusione, possiamo affermare che l'autonomia privata trova un limite nella buona fede nei limiti previsti dal codice civile, ossia quando a tale violazione comporti, secondo la legge, una invalidità o inefficacia del contratto, non potendosi invece rinvenire, ad oggi, un fondamento certo che giustifichi un potere generale del giudice di intervenire sul contenuto o sugli effetti del contratto, quando ciò non sia previsto da una specifica norma.

## Principio di solidarietà e statuto dei diritti reali

Pietro Referza

### 1. Cenni introduttivi

Il principio personalistico, declinazione del principio di solidarietà, pone la persona umana al centro dello stato costituzionale e del sistema di valori accolto dalla carta fondamentale.

La sintesi delle concezioni ideologiche dalla cui interazione trasse origine la Costituzione repubblicana rimanda, secondo la celebre definizione di Dossetti, all'antiorità della persona di fronte allo stato.<sup>1</sup> Il "*concetto fondamentale dell'antiorità della persona, della sua visione integrale e della interpretazione che essa subisce in un pluralismo sociale*",<sup>2</sup> viene espresso dal costituente con la sapiente utilizzazione del verbo "riconoscere".

La Repubblica non costituisce per atto sovrano, ma riconosce e garantisce, i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità: prende atto di un'entità preesistente, eletta a cardine della nostra forma di stato.

La Carta costituzionale sovverte perciò la costruzione ideologica del ventennio, cui si contrappone con fierezza, secondo cui nello Stato persona si fondevano visione etica ed autorità, in guisa tale che il dovere di obbedienza dei sudditi doveva ritenersi assoluto, indiscutibile e finalizzato ad attuarne la volontà anche quando lo Stato diventava "*il feroce persecutore di individui e gruppi di individui suoi cittadini*" che avrebbero invece avuto diritto alla sua tutela.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Cfr. PAOLO GROSSI, *L'invenzione del diritto*, Bari-Roma, Editori Laterza, 2017, p. 17. L'autore riporta le riflessioni del giurista democratico cristiano, il quale compie lo sforzo di trovare un punto comune con gli altri membri dell'Assemblea Costituente sul piano non già ideologico, bensì razionale.

<sup>2</sup> L'A. attinge da GIUSEPPE DOSSETTI, *La ricerca costituente 1945-1952*, Il Mulino, Bologna 1994, p. 112. e ribadisce come una "*sinergia*" fu possibile "*perché la dimensione scelta in cui si mossero era la più oggettiva, la meno inquinata da venature di politica spicciola*", *ivi*, p. 37.

<sup>3</sup> GIUSEPPE CAPOGRASSI, *Incertezze sull'individuo*, Milano, Giuffrè, 1969, p. 110. In tale

La prima parte della Carta fondamentale enuncia “*i diritti essenziali della persona e quelli della comunità*”; riconosce il valore primario della persona, riconosciuta (e non costituita come soggetto di diritti) dallo Stato, che deve “*costruirsi in vista della persona e non viceversa, giacché esistono dei diritti naturali dell’uomo, esiste un’anteriorità dell’uomo rispetto allo Stato, l’uomo ha valore di fine e non di mezzo*”.<sup>4</sup>

Nella prospettiva personalistica, il principio di solidarietà costituisce lo strumento di promozione e di massima valorizzazione e tutela della persona che beneficia di diritti inviolabili e di doveri inderogabili; agisce in senso verticale ed orizzontale, cioè nei rapporti con l’Amministrazione Pubblica e nei rapporti tra privati.

La Repubblica attua attraverso le sue articolazioni il dovere-funzione di protezione e promozione della persona principalmente attraverso la dislocazione e l’assegnazione delle risorse economiche; garantisce inoltre le condizioni dello sviluppo della persona con interventi polivalenti e multidirezionali, di rango legislativo, amministrativo e con la interpretazione della “*coscienza civile*” devoluta al diritto vivente.

L’espansione del principio di solidarietà (orizzontale) nel diritto privato, in ragione del progressivo mutamento della percezione o della invenzione (reperimento) dei diritti inviolabili e doveri inderogabili nel sistema di valori affermato dal costituente, e’ evidente nel diritto delle obbligazioni e dei contratti. Si tratta di un processo che negli ultimi decenni ha registrato un tumultuoso sviluppo che potremmo definire, in certa misura, la prosecuzione dell’ideologia, intonata al recupero del sociale, che scorge l’essenza del rapporto obbligatorio, maggiormente ove scaturisca dal contratto luogo di composizione degli interessi, nell’impegno di cooperazione.<sup>5</sup>

---

atteggiamento di sopraffazione, che coincide con la mancanza di eticità, l’A., seguendo l’insegnamento di Jemolo (*La crisi dello Stato moderno*), individua l’origine della mancanza di rispettabilità dello Stato presso i cittadini.

<sup>4</sup> P. GROSSI, *op. cit.*, pp. 46 e 47. L’A. sottolinea come l’impostazione della relazione di La Pira (da cui è tratta la citazione trascritta in corsivo nel testo) determinò una netta cesura con il passato, sia rispetto allo statalismo fascista che all’individualismo borghese.

<sup>5</sup> Cfr. EMILIO BETTI, *Prolegomeni ad una teoria generale delle obbligazioni*, Giuffrè, 1953.

## 2. Segue

Nell'art. 2 della Carta costituzionale è dunque evocata la simmetria tra diritti inviolabili della persona e doveri inderogabili di solidarietà, che richiama alla mente, a tutta prima, la struttura del rapporto obbligatorio nel quale si scorge nettamente dal lato attivo la posizione del creditore e dal lato passivo quella del debitore.

L'indagine sul principio solidaristico svolta sui territori del diritto privato mostra affinità tra il diritto e l'obbligo che si fronteggiano nel rapporto obbligatorio da un canto; l'attuazione dei diritti inviolabili dell'uomo e l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale, dall'altro.

Non a caso la più ampia produzione giurisprudenziale investe le relazioni giuridiche di marca obbligatoria, mentre è più indaginoso scorgere l'epifenomeno del principio solidaristico - quale strumento di valorizzazione e promozione della persona e della dignità umana - nello statuto dei diritti reali.

E questo perché, secondo inveterate definizioni, le caratteristiche dei diritti reali rimandano ad un potere diretto del titolare sulla cosa, che si manifesta nell'immediatezza e nell'inerenza, prerogative il cui denominatore comune, astraendo da puntualizzazioni in questa sede inutili, si identifica con la possibilità che il titolare del diritto ne realizzi l'utilità senza che rilevi l'intermediazione o l'interposizione di un altro soggetto.

La proprietà è infatti il diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, ancorché entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico; i principi del *numerus clausus* e della tipicità, rispetto al quale sono serventi le limitazioni e gli obblighi i quali concorrono alla conformazione del diritto, pongono un argine all'individuazione delle regolamentazioni flessibili, che - sul versante dei diritti a struttura obbligatoria - dilagano, invece, negli spazi di applicazione delle clausole generali di buona fede e correttezza attraverso le cui geometrie variabili può modularsi (in senso conforme ai principi solidaristici) la realizzazione del rapporto di cooperazione tra soggetti determinati.

Nondimeno, la forza e la capacità pervasiva del principio di solidarietà si manifestano anche nelle deviazioni rispetto ai modelli dei diritti reali, del loro contenuto minimo essenziale, che diviene cangiante al

cospetto delle variegatae istanze solidaristiche che si attuano nel flusso delle dinamiche sociali e della coscienza collettiva; del rapporto di gerarchia con altre situazioni giuridiche soggettive di rango costituzionale; del potere accordato all'autonomia privata di plasmare le energie interne al diritto e di eguagliare la legge nella funzione conformativa. Accanto agli interventi del legislatore sul diritto positivo, e della giurisprudenza di vertice, si pone il lavoro interpretativo della Corte Costituzionale, inesauribile nella sua funzione di adeguamento delle norme ordinarie al sistema valoriale della Carta fondamentale.

### **3. Il contenuto minimo del diritto di proprietà e l'ambivalenza del principio di solidarietà**

La proprietà è soggetta all'incidenza del principio solidaristico inteso in senso verticale, manifestato nei confronti del privato; dall'apparato dell'Amministrazione pubblica quale espressione del potere pubblico; mentre, nelle relazioni interprivate e con la stessa Amministrazione (quando questa viene posta su un piede di parità rispetto al titolare del diritto reale), il principio personalistico e di solidarietà orizzontale interferiscono, perturbandone le caratteristiche, sugli aspetti strutturali degli *iura in rem*.

Nella tecnica della novellazione nonché, nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia europea si tocca con mano l'ambivalenza del principio di solidarietà, che opera talvolta nella direzione del rafforzamento della tutela del privato (svolgendo una funzione deuteragonista rispetto all'art. 42 Cost. nella parte in cui riconosce e garantisce la proprietà privata), e quindi ampliando il catalogo dei diritti inviolabili della persona umana; talaltra assegnando prevalenza ai doveri inderogabili ed alle istanze solidaristiche che impongono il sacrificio del privato.

I termini di questo ossimoro convivono nella giurisprudenza formatasi sul tema dell'indennità di espropriazione.

In realtà si tratta di un ossimoro solo apparente perché – come è stato dimostrato efficacemente – *“la figura di uomo anteriore non (ha) nulla a che spartire con l'individuo meta - storico di un fantomatico stato di natura evocato dal giusnaturalismo seicentesco ... la Pira si riferiva alla persona, cioè ad una creatura relazionale, a un soggetto socializzato perché pensato ben dentro alla storia; ... l'intreccio di rapporti di ogni persona con l'altro, con tutti*

*gli altri, e all'interno di molteplici formazioni sociali”*.<sup>1</sup>

L'art. 42 Cost. affida alla legge ordinaria il compito di riconoscere la proprietà privata e di garantirne il nucleo essenziale o il contenuto minimo, costituito sul piano economico e nei casi di ablazione, dal ragionevole legame dell'indennità con il valore venale, come - in tema di espropriazione indiretta - afferma la giurisprudenza della corte di Strasburgo; ovvero con il serio ristoro richiesto dalla giurisprudenza della corte costituzionale, prima del ritorno al parametro del valore venale accolto dal legislatore nell'operazione di *restyling* dell'art. 37 TUE.

Nella sentenza eurounitaria Scordino, che nel 2006 stigmatizzava (quanto all'ordinamento anteriore all'introduzione nel nostro sistema dell'art. 42 bis del TUE che disciplina l'espropriazione sanante) il fenomeno delle espropriazioni indirette, si afferma che l'art. 1 del Protocollo CEDU, va interpretato nel senso che deve sussistere, in tema di proprietà, il giusto equilibrio tra le esigenze di carattere generale e gli imperativi di salvaguardia del diritto fondamentale dell'individuo alla proprietà.

La giurisprudenza costituzionale recepisce il parametro integrativo europeo ed afferma la necessità che la privazione del diritto di proprietà debba avere un adeguato contraltare indennitario che contemperi l'interesse generale con i diritti fondamentali dell'individuo, in modo tale che l'indennizzo si ponga “*in rapporto ragionevole con il bene*”.

Tali criteri, recepiti nella giurisprudenza costituzionale del 2007 (sentenze gemelle 348 e 349) hanno rafforzato l'idea che il serio ristoro approntato dall'indennità espropriativa, non possa equivalere ad una frazione - più o meno arbitrariamente determinata - del valore venale del terreno ed hanno creato il bacino di coltura per riportare in auge, seppur in un quadro normativo e ordinamentale completamente mutato, e come è poi effettivamente accaduto, l'antico parametro del valore venale del terreno, affermato dalla legge fondamentale espropri del 1865 in coerenza con la disposizione dello statuto albertino che definiva la proprietà sacra ed inviolabile, affermandone l'equiparazione con i diritti di libertà.

---

<sup>1</sup> P. GROSSI, *op. loc. cit.* In tal modo, La Pira, superando le impostazioni tardo-ottocentesche del pensiero borghese, riesce a proporre soluzioni se non unitarie, di certo ampiamente condivise, proiettando così in una prospettiva futura i tentativi di costruzione di un nuovo ordine.

Sembra così affermarsi un contenuto minimo della proprietà, come si vedrà non assolutamente intangibile, la cui perdita viene surrogata dal valore pieno, che affranca il nucleo del diritto dominicale da una dimensione meramente economica e lo avvicina, nel catalogo dei diritti umani, al diritto della persona.

Nella pronuncia della Corte Costituzionale si afferma “*il legittimo sacrificio che può essere imposto in nome dell’interesse pubblico non può giungere sino alla pratica vanificazione dell’oggetto del diritto di proprietà*”. In concreto, la regola generale conforme ai principi costituzionali e CEDU è quella secondo cui il credito indennitario per l’espropriazione del bene deve coincidere con una somma pari o vicina al valore che questo avrebbe in una ipotetica libera contrattazione.

Tuttavia, il legislatore non ha il dovere di commisurare integralmente l’indennità di espropriazione al valore di mercato del bene ablati, perché la funzione sociale della proprietà deve essere posta dal legislatore e dagli interpreti in stretta correlazione con l’art. 2 della Costituzione, che richiede a tutti cittadini l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale.

Il monito della corte e la portata demolitoria delle pronunce, raccolti dal legislatore nella riformulazione dell’art. 37 TUR, mirano dunque a comporre l’interesse individuale dei proprietari e la funzione sociale della proprietà all’insegna di equilibri variabili in dipendenza della qualità e dei fini degli interessi pubblici in rilievo.

Non sono perciò assimilabili, secondo la Corte, gli espropri singoli per finalità limitate ed i piani di esproprio volti a rendere possibili interventi programmati di riforma economica o tesi a migliori condizioni di giustizia sociale, in quanto l’eccessivo livello della spesa renderebbe impossibili o troppo onerose iniziative di questo tipo.

Il recepimento di tali indirizzi nella riforma legislativa, oggi sostanzialmente consolidata nel tessuto normativo, porta a delineare una natura anfibia dell’indennizzo, che attua sulla base della qualità dell’interesse pubblico all’acquisizione coattiva del bene il principio di solidarietà in due modi irriducibili ad unità.

A fronte degli espropri isolati il principio di solidarietà assume il sembiante del diritto insopprimibile del privato ad un giusto ristoro della perdita patrimoniale subita per effetto dell’ablazione, ed esalta la dimensione personalista della proprietà come strumento di afferma-



zione del benessere, della sicurezza economica, della tesaurizzazione e del risparmio, valori dei quali non è difficile scorgere il radicamento costituzionale. Sembrano quasi riproposte, con un apparente anacronismo, la sacralità e l'inviolabilità del diritto dominicale nello statuto albertino.

Negli espropri attuati nel quadro di interventi programmati di riforme economiche o volti a perseguire migliori condizioni di giustizia sociale, il principio di solidarietà opera invece a discapito del privato, invertendo le logiche di commisurazione del credito indennitario e facendo prevalere i doveri inderogabili di solidarietà.

#### **4. La proprietà dell'abitazione**

L'intreccio che rivela come il massimo diritto reale possa, in determinati ambiti, assumere una rilevanza esistenziale, riguarda anche il tema della proprietà dell'abitazione che la Consulta ha definito in numerose sentenze quale “*nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana*”, sottolineando, in una prospettiva unitaria dell'ordinamento, la primazia dell'art. 2 della Costituzione, rispetto al quale si pongono come diramazioni le disposizioni costituzionali, che riflettono i rapporti economico sociali, tra i quali spicca, accanto all'articolo 42, l'articolo 47 secondo comma.

Il diritto all'abitazione costituisce «*diritto sociale*» (sentenze n. 106 del 2018 e n. 559 del 1989) e «*rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione*» (sentenza n. 44 del 2020). Esso, benché non espressamente menzionato, deve ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili (sentenze n. 161 del 2013, n. 61 del 2011 e n. 404 del 1988) e il suo oggetto – l'abitazione – deve considerarsi «*bene di primaria importanza*» (sentenze n. 79 del 2020 e n. 166 del 2018).

#### **5. Le relazioni dinamiche di gerarchia tra il diritto di proprietà della casa di abitazione (nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana) ed il diritto inviolabile di difesa alla luce del principio di solidarietà orizzontale**

Tale principio è stato riaffermato da ultimo nella sentenza costituzionale 128 del 2021, secondo cui “*se è vero che il legislatore ordinario – in presenza di altri diritti meritevoli di tutela, come quello fondamentale all'abita-*

zione – può procrastinare la soddisfazione del diritto del creditore alla tutela giurisdizionale anche in sede esecutiva, è del pari indubitabile che la compressione di tale ultimo diritto fondamentale, cagionata dalla sospensione delle procedure esecutive, può essere contemplata dal legislatore soltanto a fronte di circostanze eccezionali e per un periodo di tempo limitato” (cfr. Corte cost., n. 186 del 2013, in Giust. civ., 2013, I, 2284).

Si tratta della sentenza che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 13, comma 14, d.l. n. 183 del 2020. L’art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020, che ha stabilito come, «[a] fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore». L’efficacia della disposizione – il cui contenuto è rimasto immutato – è stata prorogata, dapprima fino al 31 dicembre 2020, ad opera dell’art. 4 del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, e quindi fino al 30 giugno 2021, dall’art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito.

“Il dovere di solidarietà sociale, nella sua dimensione orizzontale, può anche portare, in circostanze particolari – osserva la Corte – al temporaneo sacrificio di alcuni – i creditori procedenti in executivis – a beneficio di altri maggiormente esposti, selezionati inizialmente sulla base di un criterio a maglie larghe: tutti i debitori esecutati che dimoravano nell’abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale” (così sentenza in motivazione). Perciò “il legislatore ordinario – in presenza di altri diritti meritevoli di tutela, come quello fondamentale all’abitazione – può procrastinare la soddisfazione del diritto del creditore alla tutela giurisdizionale anche in sede esecutiva. Deve però sussistere un ragionevole bilanciamento tra i valori costituzionali in conflitto, da valutarsi considerando la proporzionalità dei mezzi scelti in relazione alle esigenze obiettive da soddisfare e alle finalità perseguite (ex plurimis, sentenze n. 212 del 2020, n. 71 del 2015, n. 17 del 2011, n. 229 e n. 50 del 2010, n. 221 del 2008 e n. 1130 del 1988)”.

Secondo il Giudice delle leggi sarebbe mancato il ragionevole bilanciamento tra valori in conflitto. Nella situazione in esame il legislatore per ben due volte prorogato (fino a quattordici mesi) la sospensione inizialmente disposta, senza temperare il rigore della disposizione affidando al Giudice dell’esecuzione il contemperamento degli interessi antagonisti.

Anche in questo caso, l'oggetto della situazione dominicale gode di una particolare protezione costituzionale accordata dalla clausola generale dell'art. 2 Cost., di tale intensità da prevalere, ancorché entro i limiti tracciati da un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, perfino sul diritto inviolabile (tale definito dall'articolo 24) di difesa e sul principio parimenti di rango costituzionale della ragionevole durata del processo.

#### **6. L'autonomia privata e l'effetto conformativo della proprietà nella cornice attuativa dei principi di solidarietà.**

L'articolo 2645 ter prevede che *“Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo”*.

Si è discusso se la previsione normativa in questione abbia edificato una nuova forma di proprietà in violazione del principio del numero chiuso dei diritti reali e dell'ulteriore principio, che vi è logicamente collegato (Sezioni Unite, sentenza n. 28972 del 17 dicembre 2020) della loro tipicità.

Secondo le Sezioni Unite in forza del primo principio solo la legge può istituire figure di diritti reali; per effetto del secondo i privati non possono incidere sul contenuto dei diritti reali che la legge ha istituito, modificandone le caratteristiche essenziali.

Afferma la corte, nel contrastare il rilievo secondo cui - in nome di una pari dignità dei diritti reali e dei diritti di credito, occorrerebbe abdicare al dogma del numero chiuso e della tipicità dei diritti reali - che *“ad evidenziare quanto fallace sia l'idea di diritti reali creati per contratto, dovrebbe essere sufficiente osservare che le situazioni reali si caratterizzano per la sequela, per l'opponibilità ai terzi: i diritti reali, cioè,*

*si impongono per forza propria ai successivi acquirenti della cosa alla quale essi sono inerenti, che tali acquirenti lo vogliano o non lo vogliano: creare diritti reali atipici per contratto vorrebbe dire perciò incidere non solo sulle parti, ma, al di fuori dei casi in cui la legge lo consente, anche sugli acquirenti della cosa: ed in definitiva, paradossalmente, vincolare terzi estranei, in nome dell'autonomia contrattuale, ad un regolamento eteronomo". Ed ancora, "l'art. 1372 c.c., che limita gli effetti di esso (il contratto: ndr) alle parti, con la precisazione che solo la legge può contemplare la produzione di effetti rispetto ai terzi: escludendo così in radice che il contratto, se non sia la legge a stabilirlo, possa produrre effetti destinati a riflettersi nella sfera di soggetti estranei alla negoziazione. Tale impianto del codice civile, di per sé autosufficiente, si rafforza poi nel quadro costituzionale, in applicazione dell'art. 42 Cost., laddove esso pone una riserva di legge in ordine ai modi di acquisto e, per l'appunto, di godimento, oltre che ai limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti, senza che la funzionalizzazione della proprietà offra alcun sensato argomento che spinga nel senso della configurabilità di diritti reali limitati creati per contratto".*

Una lettura superficiale della disposizione potrebbe scorgervi i lineamenti di un istituto atto a porre in crisi il principio secondo il quale i diritti reali non possono essere generati dall'autonomia privata, essendo iscritti all'interno di un catalogo chiuso che tale deve rimanere per preminenti, ed anche oggi ben salde, ragioni di ordine pubblico concernenti in estrema sintesi la velocità e sicurezza dei traffici.

A ben riflettere, però, sembra preferibile l'impostazione secondo la quale imprimendo un vincolo di destinazione al bene per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela non si crea un nuovo diritto di proprietà, perché la temporaneità del vincolo non incide sul suo contenuto in modo così significativo da modificare radicalmente le caratteristiche del dominio.

È però sostenibile che il vincolo di destinazione, di carattere atipico, e garantito dall'ordinamento purché finalizzato ad attuare interessi meritevoli di tutela, incida sulla concezione tradizionale della tipicità del diritto di proprietà, comprimendo le facoltà dei terzi di disporre e godere della cosa in modo pieno ed esclusivo secondo uno statuto elaborato – per mutuare l'espressione delle Sezioni Unite – da un regolamento eteronomo dettato dall'autonomia contrattuale.

La previsione dell'art. 832 c.c. e l'art. 42 Cost. rimandano alla potestà conformativa con cui l'ordinamento plasma il diritto proprietà; ma tale potestà forma oggetto di specifica riserva di legge secondo la previsione dell'art. 42, primo comma della Costituzione. L'elemento distintivo del vincolo di destinazione, che certamente altera le caratteristiche essenziali dell'archetipo del diritto di proprietà, riguarda due profili.

Il primo è strutturale: il vincolo di destinazione può realizzarsi certamente mediante atti contrattuali, ma viene ammesso anche un atto di destinazione semplice, quello per cui un soggetto si limita a destinare un bene, senza trasferirne la proprietà o altri diritti reali limitati, alla realizzazione di determinate esigenze, senza creare alcun rapporto contrattuale con i beneficiari e senza attribuzioni corrispettive per il disponente che assume soltanto un sacrificio. La Corte di cassazione (13 febbraio 2020 n. 3697) ammette infatti la configurabilità di un atto di destinazione unilaterale che modella la proprietà in funzione di un atto di autonomia negoziale, dal carattere quasi monocratico con effetti diretti nei confronti di terzi.

Il secondo attiene invece direttamente al potere di conformazione eccezionalmente riconosciuto all'autonomia privata. Si tratta di un potere che adatta le caratteristiche del bene agli scopi da raggiungere, attraverso disparati ed innominati modelli applicativi. Entra in crisi il concetto secondo il quale soltanto la legge può conformare il bene, disegnarne le caratteristiche strutturali, comprimere o ampliare le energie ed i contenuti che lo contrassegnano: la norma riserva tale ventaglio di opzioni innominate all'autonomia privata imponendole il limite esterno del perseguimento di scopi meritevoli di tutela, con inusitata ampiezza.

Il privilegio concesso all'autonomia privata, eccezionalmente investita del potere conformativo coperto da riserva di legge, ha indotto una parte della dottrina a ritenere - allargando le maglie dell'interpretazione letterale - che l'opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione e la separazione patrimoniale regolata dall'ultima parte della disposizione implichi il superamento di un doppio livello di controllo di meritevolezza degli interessi.

La verifica di meritevolezza ex art. 1322 c.c. (ai fini della validità dell'atto) è centrata sulla liceità dell'operazione negoziale atipica, la

cui causa concreta deve essere conforme a norme imperative, ordine pubblico, buon costume, principi di legalità costituzionale. Ma il duplice beneficio della opponibilità dell'atto e della separazione patrimoniale trascendono la causa negoziale e devono essere riconosciuti sulla base di un requisito specializzante ed ulteriore, che involge il perseguimento di fini socialmente utili, rispondenti ad esigenze solidaristiche attratte nell'orbita di applicazione della clausola generale dell'art. 2 Cost., flessibile ed i cui risvolti applicativi sono demandati al magistero del Giudice.

Si valutino alcuni arresti sul trust interno: Tribunale Savona, 27/02/2018, n.240: *“Gli interessi idonei a sorreggere una vicenda destinataria ex art. 2645-ter c.c. ed il conseguente effetto di separazione patrimoniale sono solo quelli godono di una particolare protezione legislativa (se non costituzionale), gli unici che possono giustificare la compressione dell'interesse del ceto creditorio. Altri interessi possono essere enucleati purché non meramente egoistici e dotati di una adeguata copertura normativa. Alla luce di tanto, è radicalmente nullo il trust il cui unico scopo è il fine di assicurare il mantenimento del personale tenore di vita, finalità che dunque non può essere opposta ai creditori non avendo essa dignità superiore rispetto a quella di questi ultimi di vedere soddisfatto il proprio diritto di credito (e di conservare anch'essi il proprio personale tenore di vita)”*.

Tribunale, Roma, sez. IX, 10/10/2017: *“Il trust è un atto dispositivo che realizza interessi meritevoli di tutela per soggetti con disabilità, compatibile con il nostro ordinamento giuridico”*.

Come e' evidente, a fronte di negozi strutturalmente omogenei, la giurisprudenza pone trattamenti distinti, che non nascono da una disciplina dettata dal legislatore ordinario, ma scaturiscono dalla trasposizione (nella vicenda concreta) del parametro di giudizio costituito dal principio di solidarietà, ispiratore della carta costituzionale.

Nella decisione del Tribunale di Roma si tocca con mano la conseguenza *“del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici”*. L'espressione e' tratta da Corte Cost 10 maggio 1999 n. 167, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1052 c.c. nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso, che abbia un proprio accesso alla via pubblica, ma sia tuttavia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non am-

pliabile, possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità, di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap degli edifici destinati ad uso abitativo.

Mi sembra evidente l'impatto determinato sullo statuto del diritto reale di servitù e del diritto di proprietà dalle condizioni personali di cittadini con ridotta capacità motoria, la cui socializzazione è un elemento essenziale e perfino terapeutico. L'essenza della servitù è data dal rapporto di servizio tra fondi; le esigenze dell'agricoltura e dell'industria sono intimamente connesse alla capacità di sfruttamento economico del fondo dominante e per questa ragione la previsione dell'art. 1052 c.c. nella primigenia stesura non presenta deviazioni rispetto allo schema tracciato dall'art. 1027 c.c..

A seguito della sentenza costituzionale additiva, nel novero dei presupposti dell'ampliamento della servitù coattiva si iscrive la migliore accessibilità del fondo dominante a fini abitativi nell'interesse esclusivo del disabile; il concetto di *utilitas* assume perciò una conformazione inedita, che avvantaggia – in coerenza con la clausola generale dell'art. 2 della costituzione – il cittadino proprietario con difficoltà motoria.

Nella sostanza, viene alterato il modello utilitaristico sotteso alla servitù prediale, che si affranca dalla tradizionale accezione di *qualitas fundi*, ed attribuisce una dimensione di realtà a situazioni nelle quali assumono un rilievo decisivo condizioni personali del titolare del fondo dominante che suscitano l'attuazione dei doveri inderogabili di solidarietà. Anche in questo caso, il giudice costituzionale, interprete della "coscienza sociale" ed immune da preoccupazioni di carattere dogmatico, contribuisce con le sue decisioni a completare il sistema legislativo che detta fondamentali disposizioni per la prevenzione o l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Le geometrie variabili, il bilanciamento degli interessi, il rilievo conferito nella giurisprudenza costituzionale al criterio interpretativo della "evoluzione della coscienza sociale" (criterio la cui natura metagiuridica è iscritta nel sintagma, utilizzato in più di una sentenza costituzionale e di vertice), accreditano l'autorevole impostazione che specialmente nei settori maggiormente permeabili ai principi personalistico e della solidarietà, il diritto sia il "*risultato di una invenzione, percepito cioè non come qualcosa che si crea da parte del potere politico ma*

*come qualcosa che si deve cercare e trovare (secondo il significato dello inventire) nelle radici di una civiltà, nel profondo della sua storia, nella identità più gelosa di una coscienza collettiva; e ne debbono essere inventori, fuori dalla vulgata corrente, in primo luogo il legislatore, ma, poi, anche i giuristi teorici e pratici nella loro complessa funzione”.*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> P. GROSSI, *op. cit.*, p. X. Così l’A. ritiene presenti in nuce nelle “Costituzioni del secondo momento costituzionalistico – quello postweimariano – tutte le declinazioni del Diritto, da rintracciare in uno sforzo che deve permeare l’attività giuridica in senso lato”.